jus publicum

DELLA

POLIZIA ECCLESIASTICA

NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

SECONDO

Il Diritto Canonico, e l' ultimo Concordato

DEL PROFESSORE

PASQUALE LIBERATORE

QUARTA EDIZIONE

DILIGENTEMENTE RIVEDUTA ED AUMENTATA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI EMANATE SU TAL MATERIA DAL 1842 EPOCA DELLA TERZA EDIZIONE FIN' OGGI, DA F. LIBERATORE.

Utraque respublica civilis, et ecclesiastica in suo genere perfecta, ac distincta est, utraque suos habet magistratus, et subditos, certasque res suae potestatis subiectas - DEVOTI Instit. Canon — L. LIB. III. tit. 1.

ALMA COLLEGE
341.01
LIBRARY
L615
Alma, California

NAPOLI

STAMPERIA STRADA DEL SALVATORE N.° 41.

1852

5965

Quest' Opera è posta sotto la protezione della Legge : si presumerà contraffatta qualunque copia non garentita dalla sottoposta cifra dell' Autore.

DELLA

POLIZIA ECCLESIASTICA

NEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Sin da quando col cadere del gentilesimo furono privati i Principi del Pontificato Massimo ch'era la più grande prerogativa del sommo Imperante, sursero due potestà, la *Spirituale* nel Sacerdozio o stato Ecclesiastico riguardante le cose divine e sacre, col poter delle *chiavi* concesse dal Divin Redentore a Pietro Capo della nuova Chiesa ed ai suoi successori; e la *Temporale* nell' Impero o Monarchia, ovvero stato politico, governante le cose umane e profane, col poter della *spada*, emblema della sovranità. Costantino che diè a tutti licenza di poter lasciare

---

Legge ordinante l'osservanza del Concordato stabilito e concluso tra S. M. e la S. Sede

De' 21 di Marzo 1818.

FERDINANDO I. &c. &c.

Restituiti Noi col divino favore in questa parte de' nostri reali dominj, rivolgemmo i nostri primi sguardi sullo stato della nostra sacrosanta religione, e vedemmo il bisogno di dirigere tutte le nostre cure al riordinamento delle cose ecclesiastiche che durante la nostra assenza erano state nella calamità dei tempi neglette.

A questa nostra sollecitudine ha corrisposto con tutta la purità del suo evangelico zelo il Santissimo Sommo Pontefice Pio VII. Quindi è stato colla più viva alacrità del nostro real animo felicemente conchiuso tra Noi e la Santità Sua un solenne Concordato, di cui il tenore è il seguente.

CONCORDATO FRA SUA SANTITÀ PIO VII SOMMO PONTEFICE, E SUA MAESTÀ FERDINANDO I. RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

IN NOME DELLA SS. TRINITÀ.

Sua Santità Il sommo Pontefice Pio VII, e sua Maestà Ferdinando I. Re del Regno delle due Sicilie, animati da un egual desiderio di riparare i disordini che nelle materie ecclesiastiche si sono introdotti nel Regno, hanno determinato di comune accordo di stabilire fra loro una nuova convenzione.

Quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII ha nominato in suo plenipotenziario l'Eminentissimo signor Ercole Consalvi Cardinale della S. R. C. Diacono di S. Maria ad martyres, *suo Segretario di Stato;*

E sua Maestà Ferdinando I. Re del Regno delle Due Sicilie, l' Eccellentissimo sig. D. Luigi de' Medici cavaliere del real ordine di S. Gennaro, Gran croce de' reali ordini di S. Ferdinando e del merito, Costantiniano di S. Giorgio, e dell'Imperial Ordine di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere e Segretario di Stato, Ministro delle Finanze.

I quali, dopo di avere mutuamente cambiate le rispettive plenipotenze, hanno convenuto ne' seguenti articoli:

Art. 1. La religione cattolica apostolica romana è la sola religione del Regno delle Due Sicilie: e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti e prerogative che le competono; secondo l' ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche.

2. In conformità dell' articolo precedente l' insegnamento nelle regie Università, collegii e scuole, sì pubbliche che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima religione cattolica.

3. Riconoscintasi nella convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi picciolissimi vescovati, dove i vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta più necessaria per la maggiore

nei loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, e specialmente a quella di Roma, riserbò a se la tutela delle cose ecclesiastiche: e l' intero libro XVI. del Codice Teodosiano si occupa unicamente a dar provvedimento a ciò che concernesse le persone e le cose ecclesiastiche.

Ma venne Giustiniano che a tutto volle metter mano, e confondendo le cose, si fece egli giudice nelle materie della fede, ne stabilì la credenza, costituì il Romano Pontefice Capo di tutta la Chiesa d' Oriente e e d' Occidente, stabilì pene civili e canoniche, occupossi degli Eretici e de' Giudei, non che delle minime cose del rito; e dilatando la giurisdizione Ecclesiastica diè ai Vescovi una sopraintendenza ai collettori, al rendiconto degli amministratori, ed alla vigilanza sulla condotta di tutte le magistrature (*a*). Non ommise però il principio della divisione dei due poteri spirituale e temporale; *illud quidem* (disse nella novel. 6.) *divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens, ac diligentiam exhibens, ex uno eodemque principio, utraque procedentia humanam exornant vitam.*

Dato così al Sacerdozio la cura di provvedere alle cose spirituali non meno che ai costumi dei Cristiani, surse il bisogno di aversi un Dritto Ecclesiastico, come si avea un Dritto Civile.

Dovendo noi parlare di questa Polizia Ecclesiastica, ci occuperemo in separati titoli delle seguenti materie.

Titolo 1. Del Dritto Canonico.
2. Della Polizia ecclesiastica del Regno, e delle sue vicende.
3. Delle persone ecclesiastiche secolari, o regolari.
4. Delle cose e rendite ecclesiastiche e della loro amministrazione.
5. Della Giurisdizione ecclesiastica.
6. Della Polizia Ecclesiastica ne' dominii al di là del Faro.

(*a*) V. la nostra *Introduzione* allo studio della Legislazione part 2, pag. 60, e seg.

---

decadenza delle suddette ed altre Mense: si farà nei dominii di quà dal Faro nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova circoscrizione di diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo de' fedeli, ed in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Tra le Sedi, che o per troppa scarsezza di rendita, o per l'oscurità dei luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come concattedrali.

Ne' dominj poi di là dal Faro si conserveranno tutte le Sedi Arcivescovili e vescovili, che attualmente vi esistono: e di più, affine di provveder meglio al comodo ed al vantaggio spirituale de' fedeli, ne sarà accresciuto il numero.

I territorj di alcune abbadie nullius dioce-sis, *sia per la loro picciolezza, sia per la tenuità delle loro rendite, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto uniti a quelle diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova circoscrizione.*

Le abbadie concistoriali, le quali si trovano colla rendita al di là di cinquecento ducati annui, rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta quando non sieno di giuspadronato, o si aggregheranno ad altre abbadie ecclesiastiche sino alla indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei Capitoli e delle Parrocchie.

Questa disposizione non riguarda le commende degli Ordini militari.

4 Ciascuna mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera da' pubblici pesi.

La Santità Sua di concerto con sua Maestà assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei vescovati, a' quali sarà applicabile la presente disposizione.

5. Ciascuna chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile avrà il suo Capitolo e seminario, a' quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario, anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili.

Ciascuna dignità del Capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento di annua rendita; e gli altri canonicati non meno di ducati quattrocento.

Le dignità de' Capitoli delle altre chiese ar-

TITOLO PRIMO

DEL DRITTO CANONICO.

Tra le specie del patrio dritto entra benanche il *Jus Canonicum*, che chiamossi ancora ecclesiastico e pontificio, ed il quale, come l'indica la sua greca voce (*a*), somministra le *regole* sulle quali debbono conformarsi i costumi de' cristiani, e per le quali si dispone ed ordina la chiesastica disciplina. Allorchè il Sacerdozio venne dall'Imperio romano diviso, spettò al primo di provvedere alle cose spirituali riguardanti la religione e la Chiesa (*b*); donde l'origine di questo dritto il quale venne raccolto dai canoni de' concilii, dalle costituzioni de' Pontefici, che si dissero pur *decretali* e dalle sentenze de' Santi Padri. Ma i canoni e le decretali appartenenti alla disciplina non obbligavano se non dopo la loro pubblicazione; ed indi nel nostro regno dopo il regio *exequa-*

(*a*) Κανων, quell'istrumento di cui si servono gli artefici per tirare le linee, ma che l'uso degli scrittori trasferì a tutto quello che come regola aver potevasi, giusta il Divazio lib. 1 *praenet. cap.* 1.

(*b*) Rimaneva sempre al principe temporale il dritto di vigilarvi per la difesa dell'una e dell'altra (*can. 20. C. 23, q. 5.*), e dar la forza civile alle regole canoniche, quindi la massima annunciata dal nostro Cavallari, *Jnst. Jur. can. Proleg.cap. IV, § 4, possunt principes de externa disciplina quae ad ritus sacros non spectat disponere, ne respubblica damnum sentiat; et in hac causa canones in legum consequentiam feruntur: ut e contrario in rebus fidei et ritibus sacramentalibus leges in canonum consequentiam promulgantur.*

---

civescovili e vescovili, che nella nuova circoscrizione verranno stabilite nella parte del regno di quà dal Faro non dovranno aver meno di ducati cent' ottanta di annua rendita; i canonicati non meno di ducati cento.

Questa disposizione non comprende i canonicati di padronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi padroni non se ne vogliano nelle debite forme canoniche aumentare le rendite.

6. Le rendite delle chiese da unirsi si applicheranno a quelle chiese che nella nuova circonscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette chiese da unirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica, da farsi coll'intervento dell'autorità della Santa Sede.

I Capitoli di quelle chiese che nella nuova circonscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in capitoli collegiati, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

7. Le porrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati cencinquanta; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra, non meno di ducati dugento annui.

Sarà a carico de' rispettivi comuni il mantenimento della chiesa parrocchiale, e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine: e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di giuspatronato regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico de'rispettivi patroni.

Nè pure vi restano comprese le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i Capitoli e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

8. La collazione delle abbadie concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà.

I benefizi semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede, e da' vescovi, secondo la distinzione de'mesi ne' quali la vacanza succede; cioè da gennaio a giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre da' vescovi. La provvista sarà sempre in persona di sudditi di Sua Maestà.

9. Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle abbadie, come si ritrova nella Curia del Cappellano Maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà, e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

10. I canonicati di libera collazione, tanto de' Capitoli cattedrali, che de' collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla Santa Se-

tur (a). Senza parlare dell'antico dritto canonico (b), basta al nostro oggetto aver le notizie sul nuovo, e 'l nuovissimo che tra noi osservossi in tutte le parti nelle quali era stato ricevuto.

Al principiar del nono secolo surse nella Germania la nuova collezione del dritto canonico che tutta cambiò la procedura dell'antica disciplina nelle Chiese occidentali; l'autore della quale Isidoro Mercatore vi inserì molte decretali o false o interpolate, la di cui impostura scoverta, non bastò a togliere le nuove massime introdotte. Appartengono a questo dritto canonico, il Decreto di Graziano (c), le Decretali di Grego-

(a) Quest'atto di Sovranità che a tutte le Bolle e Rescritti del Papa s'impartisce è di antica origine, e nacque ne' dominii de' Principi Cristiani col Principato stesso, ed unicamente vien richiesto perche il Principe che deve vigilare acciò il governo del suo Regno non sia perturbato, sappia che cosa contiene ciò che viene da fuori, affinchè sotto questo colore o pretesto non s'introduca cosa che possa nuocere alla quiete e tranquillità del suo stato ed al governo della Repubblica per la introduzione di qualche Bolla, o rescritto sorrettizio ovvero orrettizio. Vedi il Cardinal de Luca specialmente per tale pratica nel nostro Regno (Relat. Rom. Cur. disc. 2 num. 36).

(b) Si comprendevano in questo antico, il vecchio codice della Chiesa orientale colle sue accessioni, i *nomocanoni* de' Greci, il vecchio codice della Chiesa romana, il codice Dionisiano, quelli delle chiese Africana, Spagnola e Gallicana, la collezione di Martino Bragarense, l'Indice o l'abbreviazione de' canoni del Fulgenzio, e la concordia di detti canoni del Cresconio.

(c) Questo monaco Benedettino di privata autorità raccolse e concordò i canoni, non senza errori, nè senza confusione, per cui non ebbe in origine forza di dritto, nè i Pontefici gli accordarono la forza canonica; ma molta autorità ebbe nel foro e nelle scuole.

---

de, e da' vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e ne' secondi sei mesi da' vescovi.

La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

11. La Santità Sua accorda a' vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i vescovi lo conferiranno a' soggetti fra gli approvati, ch' eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di giuspatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato regio, o laicale, il vescovo, istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo.

Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione pontificia.

12. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell'amministrazione del così detto Demanio, sono restituiti alla Chiesa.

Seguita la ratifica del presente Concordato, la massa degli anzidetti beni sarà intieramente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali verranno nominati da Sua Santità, e due dalla Maestà Sua; e questi dovranno fedelmente amministrarli, finchè non sieno nel modo debito destinati ed applicati.

13. Essendo stata alienata sotto il governo militare ne' dominj di quà dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica, essendo stata costretta anch'Essa tanto in Napoli, prima che seguita fosse la invasione ne' detti dominj, quanto in quelli di là dal Faro onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici, con avere assegnato a' possessori ecclesiastici nei suddetti dominj di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili; quindi ad istanza della Maestà Sua, ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla religione sommamente importa di conservare, Sua Santità dichiara che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia, nè da se, nè da' Romani Pontefici suoi successori; e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

14. Le attuali ristrette circostanze canoniche del patrimonio regolare non alienato e trovato da Sua Maestà al suo ritorno nell'amministrazione del così detto Demanio, non permettendo di ripristinare tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero che sarà compatibile co' mezzi di dotazione, e specialmente le case di quegl'Istituti, che sono addetti alla istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl'infermi, ed alla predicazione.

I beni de' Regolari possidenti, non alienati,

gorio IX (*a*), il Sesto delle decretali, (*b*) le Clementine (*c*) e le Estravaganti (*d*).

Possono riferirsi al dritto nuovissimo Canonico i canoni del Concilio Tridentino, le Bolle Pontificie, le Regole della cancelleria, ed i Concordati (*e*).

Le regole della Fede stabilite nel Concilio di Trento, furono, come era di dovere, ammesse ricevute e venerate in tutte le cristiane catto-

(*a*) Questo Pontefice fatto raccogliere molte decretali da Raimondo Pennaforte ne pubblicò un Codice in cinque libri diviso sotto il titolo *Decretalium Gregorii IX papae compilatio.*

(*b*) Bonifacio VIII avendo fatto riunire le posteriori decretali, un nuovo codice ne fece che ai cinque libri aggiunse della compilazione di Gregorio IX, per cui fu detto il *Sesto*.

(*c*) Clemente V fè raccogliere i canoni del concilio generale di Vienna e colle sue decretali pensava farne il settimo libro, ma prevenuto dalla morte, il suo successore Gio. XXII nel 1417, appovandolo, il fece pubblicare col nome di *Clementine*.

(*d*) Due altre collezioni di decretali si fecero, l'una contenente le costituzioni del detto Gio. XXII, l'altra quelle emanate da diversi Pontefici da Urbano IV a Sisto IV che vennero sotto il nome di *Extravagantium communium*, le quali sebbene non tutte approvate da' Pontefici furono dall' uso ricevute.

(*e*) Chiamansi *concordati* le convenzioni fatte tra l' ecclesiastica e la civile potestà circa i diversi articoli di disciplina. Nel nostro Regno molte di queste convenzioni ebbero luogo, ma l'ultima prima, dell' occupazione militare, fu quella stabilita nel Concordato tra Benedetto XIV e 'l nostro Re Carlo III, firmato dai plenipotenziarii Cardinale Valente di Acquaviva, di Monsignor Celestino Arcivescovo di Tessalonica nel dì 2 giugno dell' anno 1741, nel quale trattossi della immunità competente alle cose chiesastiche, ai luoghi sacri ed ai chierici; della qualità degli ordinandi; dell'amministrazione de' luoghi pii; delle cause del foro ecclesiastico; del tribunale misto, e di altri negozii, come in esso può riscontrarsi, e la cui osservanza ordinossi colla Prammatica del 29 luglio dell'anno suddetto. Dell' ultimo Concordato fatto nel 1818, e qui posto a piè di pagina, discorreremo in seguito.

---

saranno con debita proporzione ripartiti fra i conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo a'titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti.

I locali religiosi non alienati (eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici) se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del patrimonio regolare, ed essendovi l'utilità del detto patrimonio, potranno anche alienarsi colla condizione che il prezzo che se ne ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo.

Si aumenterà il numero de' conventi tuttavia esistenti de' religiosi osservanti, riformati, alcantarini e cappuccini; qualora le circostanze ed il bisogno delle popolazioni il richieggano.

Fissate le rendite e le località già enunciate, sarà libera la vestizione de' novizj degli Ordini regolari possidenti e delle monache, in proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei novizj pe' religiosi mendicanti.

Le doti delle fanciulle che si monacheranno saranno impiegate in favore del monistero, secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i religiosi, sì mendicanti, che possidenti; che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno da' loro rispettivi superiori generali.

A' religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riammetteranno nei dommj di quà del Faro, ottenendo l' indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di beneficio ecclesiastico, il Governo per conto dell' erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godono, finchè sieno provveduti di un corrispondente beneficio, o cappellania. A' religiosi poi di quegl'Istituiti che non potranno ripristinarsi, il Governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

15. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti: e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e godrà dello stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s' intende da oggi innanzi senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, ed alla esecuzione delle suddette leggi anche in futuro pe' casi non ancora consumati, e per le condizioni non verificate.

Non potrà farsi soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche, senza l'intervento dell'autorità della Sede apostolica: salve le facoltà attribuite a' Vescovi dal sacro Concilio Tridentino.

16. Le luttuose circostanze de' tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano l'esenzione da' pubblici pesi regj e comuni; Sua

liche provincie; ma i decreti riguardanti la riforma della disciplina o non furono pubblicati, o se pubblicati, non furono ricevuti se non in quanto alle regie prerogative ed ai costumi delle chiese, ed ai dritti delle popolazioni non fossero contrarii. Nel nostro regno pubblicaronsi questi decreti disciplinari, e sebbene per venerazione della Chiesa, non volle il Re Cattolico Filippo II. far aggiungere alcuna riserva nella pubblicazione suddetta, pure limitò l' osservanza de' medesimi in ciò che non offendessero i regii dritti e quelli de' sudditi; ed il Reggente della Cancelleria Villani notò alcuni de' capi non ammessi nè approvati dal Re suddetto (*a*).

Le Bolle (*b*) Pontificie riunite nel *Bollario*, emanate dai susseguenti

(a) *Concilio* nel diritto Canonico dinota l'adunanza de' Prelati delle Chiese per trattar quelle materie che riguardano la fede la morale e la disciplina. Esso è generale o *ecumenico* quando lo compongono tutti o la maggior parte de' Vescovi dell' Orbe cattolico; dicesi *nazionale* quando lo compongono i Vescovi della nazione; è *provinciale* quando lo convoca il Metropolitano coll'intervento de' Vescovi della sua provincia. L'ultimo Concilio ecumenico fu quello tenuto in Trento, cui fu nel dicembre dell'anno 1563 dato compimento, tutto che convocato tanti anni prima. Ma su i decreti riguardanti la disciplina nuove difficoltà e contese sursero tra i Regni Cattolici, per cui non fu dovunque ben ricevuto; e sebbene si fosse pubblicato in Napoli, pure il Re Filippo scrisse al Vicerè Parafan de Rivera duca d'Alcalì, che non volea per questo che si derogasse a quello che toccava la sua preminenza ed autorità legale, ne alle cose che gli potevano apportar pregiudizio nei *Inspadronati Regii*, nell' *Exequatur Regium* delle Bolle venienti da Roma, ed in tutte altre sue ragioni e regalie; come rilevasi dai M. S. del Cocchiarelli tom. 17, tit. 1. — Il Giannone notò tutti i capi di questo Concilio offensivi secondo il suo modo d'intendere delle supreme regalie nella sua Istoria Civile lib. XXXIII cap. V. Quindi non s' imparti l' Exequatur, anzi si ordinò di non farsi alcuna novità.

Lo stesso avvenne per la Bolla *In coena Domini* di Pio V., non permettendosi alla Corte di Roma di potersi scomunicare i Principi, e di non imporsi tributi senza l'assenso pontificio. V. Giannone *Storia Civ.* lib. XXXIII. cap. 3.

(*b*) *Bullae* si dissero dai suggelli che si mettevano nelle spedizioni de' decreti dei Pontefici. Questa voce presso i latini significava quel rigonfiamento che fa l'acqua piovendo o bollendo o gorgogliando: che poi adoprossi ad indicar quel pezzo di bronzo collo stemma che in forma estuberante si faceva dal collo scendere nel petto dei *pretestati* e de' trionfatori; ed indi per altra metafora, l' impronta del suggello per contrassegnare ed autenticare le pubbliche scritture.

Maestà promette di far cessare l' abuso nei passati tempi introdotto, per cui gli ecclesiastici e i loro beni venivano più gravati dei laici stessi; che anzi a' momenti felici di maggiori risorse nello Stato, dal religioso Sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del clero.

17. Resterà soppresso il così detto Monte frumentario eretto in Napoli, o sia la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle Mense vescovili, ed abbadie ed altri benefizi vacanti.

Appena eseguita la nuova circoscrizione delle diocesi, si stabiliranno, in vece, in ciascuna di esse delle amministrazioni diocesane composte da due canonici che il Capitolo, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerà e rinnoverà di tre anni in tre anni per pluralità di voti, e da un regio procuratore che verrà nominato da Sua Maestà.

A ciascuna amministrazione presederà il vescovo, o il di lui vicario generale; e nel tempo di sede vacante il vicario capitolare.

L'Ordinario e Sua Maestà per mezzo del suo regio Ministro erogheranno di concerto i frutti percepiti da' sopraddetti vacanti a benefizio delle chiese, degli ospedali, de' seminari, in sussidi caritativi ed in altri usi pii. Sarà però riservata la metà delle rendite nelle Mense vescovili vacanti in favore del futuro vescovo.

La risoluzione tuttora vigente di depositare nel suddetto Monte frumentario la terza parte delle rendite de' vescovati e benefizi, sotto il nome di terzo pensionabile, *in forza del presente articolo resta abrogata; senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni delle quali sono in possesso.*

All' occasione delle proviste de' vescovati e benefizi di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni, secondo le forme canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti bolle apostoliche, colle quali saranno abilitati a percepirle, vita loro naturale durante, rimanendo dopo la morte li-

Pontefici riguardarono materie di fede non meno che di disciplina, e spesso delle cose temporali si occupano: ma queste generalmente non obbligavano nelle cristiane provincie se non erano pubblicate e ricevute col placito della civile potestà.

Le 72 Regole della Romana Cancelleria non sono che gli editti pontificii riguardanti le formole colle quali debbonsi spedire dagli uffiziali della Curia romana le lettere di cancelleria in risposta alle suppliche date al Pontefice, alla riserva de' beneficii, ed alle cose giudiziali; le quali non obbligano che durante la vita del Pontefice, ma rivivíscono coll'assunzione del nuovo il quale le conferma. Esse neppure erano obbliga-

---

bero da tal peso il vescovato e benefizio, a carico del quale erano state riservate.

18. Sua Santità sopra alcuni vescovati ed abbadie del regno, che verranno stabilite, si riserva in perpetuum *dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice* pro tempore *disporrà a suo piacimento in benefizio de' suoi sudditi dello Stato ecclesiastico.*

19. I benefizj ed abbadie situate nel regno delle Due Sicilie, i di cui frutti, o in parte, o in tutto, si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie chiese, collegj, monasteri, e pie case di Roma, e di altri paesi dello Stato ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i beneficj ed abbadie di regio patronato, nè quelli i di cui beni sono alienati.

20. Gli arcivescovi ed i vescovi saranno affatto liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni.

Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, giusta il canone 12 sess. 24 del sacro Concilio Tridentino, spettano a' giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' clerici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.

Castigheranno colle pene stabilite dal sacro Concilio di Trento, o con altre che giudicheranno opportune, i clerici degni di riprensione, o che non portino l'abito clericale conveniente alla loro dignità, al loro ordine, salvo il ricorso canonico; e li richiuderanno nei seminari, e nelle case de' regolari. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra' fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e de' sacri canoni.

Non saranno impediti dal fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e ad limina Apostolorum, e dal convocare i sinodi diocesani.

A' medesimi arcivescovi e vescovi sarà libero di comunicare col clero e col popolo diocesano per dovere dell'ufficio pastorale; e pubblicare liberamente le loro istruzioni ed ordinazioni sulle cose ecclesiastiche; ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del popolo.

Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice.

21. Gli arcivescovi e vescovi promoveranno a' sacri ordini, previo il prescritto esame, e quando sieno, provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei clerici che giudicheranno necessari, o utili nelle loro diocesi; colle cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1.° luglio 1623 della S.ª Mem. di Gregorio XV, e nel Concordato Benedettino, capitolo IV, che ha per titolo Requisiti de'promovendi: *quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato.*

Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascuno ecclesiastico che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi; gli arcivescori e vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi: la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.

L'esperienza avendo dimostrato che nel regno accade frequentemente che nel costituire i patrimoni sacri, si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimoni si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza: ad evitare quindi questo abuso, dovrà per la verità del fatto constare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo o fondi, che dall'ordinario si costituiscono in patrimonio sacro, al qual effetto le Curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo.

I promovendi a' sacri ordini a titolo di beneficio, o cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplimento certo fina all'ammontare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso beneficio o cappellania fosse minore di detta tassa.

Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

torie nelle cristiane provincie se non quando fossero ricevute, e convenissero col dritto comune ed ordinario. Nel nostro Regno furono tutte ricevute, eccetto quelle che diminuivano la libertà de' patroni ed i dritti di patronato: ma dall'anno 1759 in cui morì Clemente XIII, il nostro Re ordinò alla Real Camera di S. Chiara che non si fosse fatto uso di queste regole senza l'espresso suo permesso, e che riconfermandole il nuovo Pontefice, se ne facesse a lui relazione, inteso l'avvocato della corona; e sebbene poi si fossero nel 1777 ricevute, pure lo furono colla condizione che i benefici non si conferissero se non dietro regia raccomandazione, e qualora non si opponessero ai reali rescritti.

---

22. Sarà libero di appellare alla Santa Sede.

23. La comunicazione colla Santa Sede dei vescovi, clero, e popolo su tutte le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera; e per conseguenza le circolari, leggi e decreti del liceat scribere *sono rivocati.*

24. Ogni qualvolta gli arcivescovi ed i vescovi ne' libri introdotti, o che s'introducono, stampati, o che si stampano nel regno, troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della chiesa ed a' buoni costumi, il governo non ne permetterà la divulgazione.

25. Sua Maestà sopprime la carica di regio Delegato della giurisdizione ecclesiastica.

26. La Curia del cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrà ne' limiti della costituzione di Benedetto XIV, che comincia Convenit, *e del susseguente* Motu proprio *dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.*

27. La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile ne' suoi possessi ed acquisti.

28. In considerazione della utilità che dal presente Concordato ridonda nella religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di offezione alla persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a lui ed a' suoi discendenti cattolici successori al trono, l'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici, forniti delle qualità richieste da' sacri canoni, a tutti que' vescovati ed arcivescovati del regno delle Due Sicilie, pe' quali Sua Maestà finora non godeva del dritto della nomina; ed a tale effetto tostochè sieno seguite le ratifiche del presente Concordato, Sua Santità farà spedire la Bolla d'indulto.

Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i nominati, affinchè a tenore de'canoni si facciano i necessarj processi, ed ottengano la instituzione canonica ne'modi e forme praticate finora. Prima però che l'abbiano avuta non potranno in verun modo intromettersi nel reggime, o sia nell'amministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono nominati.

29. Gli arcivescovi ed i vescovi faranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà espresso colle seguenti parole:

Io giuro e prometto sopra i santi evangelj obbedienza e fedeltà alla reale Maestà. Parimente prometto che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro, o fuori del regno, alcuna sospetta unione che noccia alla pubblica tranquillità. E se, tanto nella mia diocesi, che altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà.

30. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, de' quali non è stata fatta menzione ne' presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa: e sopravvenendo qualche difficoltà, il Santo Padre e Sua Maestà si riservano di concertarsi fra loro.

31. Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel regno delle Due Sicilie sopra materie di religione.

32. Essendosi rappresentato a Sua Santità per parte della Maestà Sua, che atteso le attuali necessità delle chiese del regno di qua dal Faro, e gli effetti prodotti dall'inimica invasione, la convenzione del 1841 non è più sufficiente a provvedere a'mali che richieggono un indispensabile riparo; e che altresì la parte de'dominj di là dal Faro, che la convenzione suddetta non abbraccia, è pure bisognosa di provvidenza; e che d'altronde essendosi de'dominj di qua e di là dal Faro fatto ora un regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle chiese di amendue i suddetti dominj; resta convenuto, che il presente Concordato è sostituito al precedente.

33. Ognuna delle alte Parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de'suoi successori, di osservare esattamente tutto ciò che si è convenuto in questi articoli.

34. Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma, non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

35. Seguita la ratifica del presente Concordato, si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla Maestà Sua, i quali saranno muniti dalle rispettive Parti contraenti delle opportune facoltà.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarj hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno apposto i loro sigilli.

TITOLO SECONDO

DELLA POLIZIA ECCLESIASTICA DEL REGNO E DELLE SUE VICENDE.

Perciocchè la Religione è l' unico fondamento di tutti i Stati, mantenendo la fede verso i Principi, la pietà verso la Patria, l'amore verso il prossimo, e la giustizia verso tutti (*a*); ed essa componendosi del culto così interno che esterno, ogni buona amministrazione civile forma di essa la sua principale occupazione. Fortuna per quei regni, nei quali non vi sia mescolanza di religioni, e molto più quando la stessa sia quella del Principe non meno che dei sudditi! È ciò che fortunatamente avviene nel Regno delle due Sicilie, dove sola ed intemerata sempre mai serbossi la religione Cattolica Apostolica Romana, sin dalla creazione della nostra Monarchia; e venne così confermata nell' ultimo Concordato, dichiarandosi nel primo articolo, esser essa la sola Religione del Regno, e dovervisi sempre conservare con tutti i diritti e prerogative che le competono, secondo la ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche (*b*).

(*a*) V. il nostro Napolitano Sammarco. *Della mutazione de' regni*, *Cap. 2.*

(*b*) Aggiungasi che per l'esecuzione del Real decreto de' 18 maggio 1818 sulla naturalizzazione degli esteri, S. M. presa in considerazione che la Religione Cattolica è la sola che si professa ne'suoi Reali Dominii, venne a risolvere nel Consiglio ordinario di Stato del 6 settembre 1824, che gli stranieri i quali dimandino essere naturalizzati sudditi della Maesta Sua, debban esser Cattolici. V. *Repert. Amm.* Vol. 2, pag. 187.

Per lo stesso principio non venne tra noi ammesso neppure il rito Greco scismatico, dichiarandosi col real decreto de' 24 marzo 1820 che la Chiesa e Confraternita de'Ss. Pietro e Paolo de' Greci in questa Capitale fosse esclusivamente istituita pel solo rito Greco Cattolico, nè potersi ascrivere in essa che i soli Greci di rito Cattolico Romano che avessero fatta la loro pubblica professione di fede.

Fatto in Terracina il giorno sedici di febbrajo dell' anno milleottocentodiciotto

(*L. S.*) Fir, ERCOLE CARDINAL CONSALVI.

(*L. S.*) Fir. CAVALIER LUIGI DE' MEDICI.

Ed essendo nostra sovrana volontà, che il soprascritto Concordato già ratificato per parte nostra il dì 25 del passato mese di febbrajo, e per parte della Santità Sua nel dì primo del corrente marzo e le ratifiche cambiate il dì 4 detto, e pubblicato dalla medesima Santità Sua nel concistoro del dì 16 dello stesso mese, abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la presente legge.

ART. 1. *Tutti gli articoli del soprainserito Concordato saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti in tutto il nostro regno delle Due Sicilie dal dì della pubblicazione della presente legge.*

2 *Nella pienezza del nostro sovrano potere dichiariamo che il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel regno delle Due Sicilie sopra materie di religione.*

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di marzo 1818.

Firmato — FERDINANDO

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia

Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 22 marzo 1818.

Ciò non ostante l'esistenza di questi due poteri spesso produsse urti e controversie, sia perchè il principio religioso invadesse il principio politico, sia che il politico mischiar si volesse nel principio religioso: tanto più quando avendo i Pontefici tramutato in dominio sovrano i patrimoni che la chiesa di Roma possedeva, furono essi stessi considerati come Principi temporali. Cessata nei Pontefici ogni dipendenza dall' Impero, stabilito nell' anno 884 che potesse il Papa consacrarsi senza lo Imperial consentimento, sursero quelle strepitose vicende tra l' uno e l' altro potere, di cui farem parola.

La prima e la più importante fu il dritto dell' investitura che la sede Romana pretese sul Regno, quale ripatavasi come special patrimonio di S. Pietro, e feudo della sede Apostolica Romana. Il primo Re Ruggiero ebbe a combattere col Pontefice Innocenzo II, e fattolo prigioniero nel 1139 si fè confermare il titolo di Re, e rinnovar l' investitura del Ducato di Puglia e di Calabria, aggiungendovi quella del Principato di Capua, senza alcun peso, e così continuarono i suoi successori. Ma deposto l'Imperator Federigo nel Concilio di Leone, piacque al Papa Urbano offrire il regno a Carlo d' Angiò, e ne vennero firmati i patti della investitura tra lo stesso Carlo ed il Pontefice Clemente IV, di cui lungamente parlammo nella nostra *introd.* parte 2. pag. 198 e seg.

Altre quistioni sursero cogli Aragonesi, che successero agli Angioini, e pel pagamento dei pesi fiscali e civici, e pel mantenimento delle regalie, specialmente sotto il Re Federigo.

Però le maggiori controversie ebbero luogo nel governo Viceregnale. Le discussioni che i Principi ebbero colla S. Sede intorno alle materie giurisdiziali interessò i Giureconsulti Napoletani allo studio della Polizia Ecclesiastica, onde vedere da qual parte fosse il dritto o il torto, l' uso o l' abuso. E qui bisogna confessare che i Vicerè così Spagnuoli, che Austriaci sostennero non solo la regia autorità, ma piantarono le basi di quei principii, che onorarono tanto in seguito la Polizia Ecclesiastica Borbonica (*a*), e noi ne abbiamo a lungo parlato nella citata nostra Introduzione, parte 2. pag. 351 a 359.

Ma venne finalmente riacquistata la monarchica indipendenza dagli altri Stati colla venuta del Re Carlo Borbone. Egli vide che per terminare le dispute, e le controversie che da più secoli duravano nel nostro Regno su diversi punti tra le Curie laicali ed Ecclesiastiche, e per togliere con ciò ogni occasione di discordia tra le due potestà, vi era bisogno di un Concordato col sommo Pontefice allora Regnante Benedetto XVI, e questo fu convenuto nel 1741. Il primo Capitolo di esso riguarda l' immu-

(*a*) Non senza gratitudine di chi ama la concordia tra la Chiesa e l' Impero debbono essere ricordati i nomi di Nicola Capasso e di Gaetano Argento, i quali formarono scuola, e co' loro discepoli a principii certi e generali la scienza canonica condussero. Essi con investigazione profonda dei concilii, degli scritti de' padri della Chiesa, e delle tradizioni introdussero alcune massime e nuove forme in questa importante scienza. Le parole e gli scritti loro in tanta maggior venerazione ed autorità vennero, in quanto dalla materia giurisdizionale nella dommatica mai non trascorrendo, erano in concetto di puri ed incorrotti cattolici tenuti. Da questa scuola sorse poscia il dottissimo Pietro Giannone, uno de' più chiari lumi non che d' Italia, del mondo, il quale avrebbe meritato pe' suoi scritti di vivere una vita tanto felice, quanto veramente travagliata ed infelice la visse, se con minor astio scrivendo e moderando talune espressioni, e poco digerite dottrine, si fosse limitato alle sole verità istoriche, come fece l' esemplare Proposto Muratori, onore della nostra Italia.

nità Reale, ed assoggettatisi i beni di qualsivoglia natura appartenenti ad Ecclesiastici secolari e regolari alla metà delle contribuzioni dovute dai laici, esclusi soltanto i beni componenti il patrimonio sacro, e quelli delle parrocchie, dei seminari e degli ospedali; si convenne sottoporsi tutti i nuovi acquisti a tutti i tributi regii e pubblici pesi; e senza farsi niuna esenzione per i beni particolari degli ecclesiastici antichi o nuovi. — Il secondo capo riguardò l'immunità locale, dichiarandosi que' misfatti pei quali non si potesse godere del beneficio dell' asilo, e i luoghi che non dovessero più godere di questa immunità. — Occupossi il terzo capo della immunità personale, dichiarandosi quali siano i veri chierici, e le persone religiose dell' uno e dell' altro sesso godenti dell' esenzione del foro laicale; fatta eccezione pel misfatto di assassinio. — Trattò il capitolo quarto dei requisiti dei promoventi agli ordini; ed il capitolo quinto venne a risolvere le varie quistioni pendenti sulle visite e rendimento dei conti, delle *Chiese*, *Staurite*, *Confraternite*, *Ospedali*, *Conservatorii*, ed altri simili luoghi pii fondati e governati dai laici. — Importante fu il capitolo sesto riguardante le cause e delitti, nei quali i giudici Ecclesiastici potessero procedere anche contro i laici, oltre alle materie di fede ed ai delitti di eresia pei quali non si era mai controvertito, che fossero di privativa cognizione dei vescovi. — Trattò dell' introduzione dei libri forestieri il capitolo settimo, delle materie beneficiali il capitolo ottavo; e del tribunal misto il capitolo nono, il quale tribunale fu principalmente destinato a vigilare l'osservanza del Concordato.

Durò così per qualche tempo la pace colla Sede Romana; ma quando piacque al Pontefice Clemente XIII ai 20 gennaro 1768 colla Bolla *Praedecessorum* anatemizzare gli editti pubblicati dal governo di Parma e specialmente quelli che proibivano gli ulteriori acquisti delle Chiese, il nostro Re Ferdinando IV rigettò colla pram. de' 4 giugno detto anno questa Bolla come pregiudizievole ai dritti della Sovranità, e sospese la prestazione della Chinea (*a*), e nell' anno seguente poi 1769 emanò leggi relative a tale oggetto, facendo rimaner ferme quelle proibitive degli acquisti Ecclesiastici, e ne fissò con molte disposizioni la Giurisprudenza.

Seguitarono per ciò i dissidii tra le due potestà; e se per parte del Principe venne a restringersi la giurisdizione Ecclesiastica, proibirsi i collettori e succollettori, ed ogni incameramento de' frutti delle vacanti Chiese, col destinarsi essi alla formazione del *Monte frumentario*; impedirsi la stampa degli editti e delle lettere pastorali riguardanti la polizia chericale, e la pubblicazione de' sinodi senza la revisione ed il permesso del Re; e negarsi il permesso di ricorrere a Roma ne' casi previsti ed annotati dalla Real Commissione di S. Chiara; per parte poi della sede Pontificia si rigettarono le proposte de' vescovi per le sedi vacanti, nè si vollero consacrare più i nuovi Pastori di cui abbisognavano le Chiese.

Sopravvennero le vicende del Regno, e l' occupazione Francese, nella quale epoca le due potestà si tennero ferme ne' loro diritti, nè pertanto si tolse la comunicazione de' Fedeli col loro Capo visibile, o ne fu minorata la devozione e 'l rispetto.

(*a*) Dicevasi così la prestazione che facevasi dai nostri Re al Pontefice nella festa di S. Pietro, collocandosi un forziere che conteneva 12,000 scudi su di un cavallo bianco che innanzi al Trono Pontificio chinavasi: donde forse la voce *Chinea*.

TITOLO TERZO

DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE.

Diconsi persone Ecclesiastiche que' Cherici che avendo avuto la sorte di esser ministri dell'Altare, servono ad esso con qualche ordine o grado (*a*), adempiendone i doveri che vengono sotto il nome di ufficii dinotati. Siccome molti di essi che vivono nel secolo, diconsi *Secolari*, ed altri ritirati dal mondo vivono sotto una certa data regola e diconsi *Regolari*, così degli uni e degli altri faremo parola.

CAPITOLO I.

Degli Ecclesiastici secolari.

In varii Ordini sono essi considerati, il primo de' quali è l'Episcopato, il secondo la Parrocchia, il terzo il Sacerdozio, il quarto gli Ordini minori.

SEZIONE I.

De' Vescovi.

Primi Vescovi furono gli Apostoli istituiti dallo stesso Redentore che ritornando al Padre infuse in essi la pienezza del Sacerdozio colle memorande parole, *Sicut misit me vivens Pater et ego mitto vos*; e siccome gli Apostoli assunsero altri nel loro ministero, destinandoli loro *successori*, così costoro presero il più modesto nome di Vescovi; vale a dire ispettori e custodi della Chiesa, che tal significa la greca voce di Vescovo.

Si conosce come facevasi anticamente la elezione del Vescovo. Nel Secolo IX reso necessario il consenso de' Principi, le nomine dei vescovi divennero solenni investiture, e sono pur note le contese per questo diritto; sino a che l'Imperatore Errico quietate le controversie colla Romana sede nel primo sinodo Lateranense sotto Callisto II, restituì alle ecclesiastiche persone la libera elezione de' Vescovi e degli Abati con questa condizione, che gli Eletti ricevessero i diritti reali dallo Scettro Imperiale precedente l'assenso sovrano, che davasi dietro il parere de' Vescovi della provincia. Ma le riserve pontificie si estesero alle elezioni dei Vescovi, e non ostante il Concilio di Basilea, seppe la sede Pontificia appropriarsele tutte, mediante convenzioni coi Principi.

Secondo il Diritto Napolitano, nel Concordato tra Adriano IV e 'l primo Guglielmo nell'anno 1156 stabilissi che le elezioni si facessero dai clerici, ma non si promulgassero, se non dopo prestato il regio assenso;

(*a*) Sebbene i nomi di *ordine*, di *grado*, di *officio* promiscuamente si adoprino dagli antichi per dinotare le diverse funzioni dei Clerici nel ministero della Chiesa; pure propriamente parlando il nome di ordine significa l'ufficio ecclesiastico al quale vien taluno con mistico rito inaugurato, e quello di grado denota il luogo gerarchico che a motivo dell'ordine taluno consegue; i doveri poi che sono a ciascun ordine imposti vengono col nome di ufficii indicati.

il che confermossi da Innocenzo III alla Imperatrice Costanza ed al di lei figlio Federico nel 1198; anzi lo stesso Romano Pontefice come balio di Federico II ancora minore, confermò l'elezione dei Vescovi della Campagna e di Penne.

Ma nel secolo seguente Clemente IV nell'investitura del Regno a Carlo I. d'Angiò convenne che nella elezione de' prelati delle Chiese, nè prima, nè dopo, nè nell'atto della elezione si richiedesse alcun assenso, o consiglio del Re, *salvo jure patronatus* nelle chiese soltanto di regia fondazione, il che venne più fortemente stabilito ne' capitoli di Carlo II. di Angiò approvati da Onorio IV (*a*). Però all'abdicazione che fecero i Principi del regio assenso venne tosto surrogato il bisogno del placito regio sotto il nome di regio *exequatur*, senza del quale i Re Napolitani non permisero mai ai Vescovi eletti e consacrati l'amministrazione ed il possesso delle Chiese; e ciò fu riconosciuto pure da Niccolò IV, e ne fè uso lo stesso Carlo II negando il regio placito a Manfredo Cifronio eletto Vescovo di Melito. Non così nei Vescovati di nomina regia i quali non avean bisogno di altro placito, poichè la stessa presentazione teneva luogo di conferma.

Si osservò questa distinzione sino all'epoca dell'ultimo Concordato del 1818, nel quale, in considerazione della utilità che dal suddetto Concordato ridondava alla Religione, e per dare un attestato di particolare affezione al Re, Sua Santità accordò a Lui ed ai suoi discendenti cattolici Successori al trono l'indulto di nominare degni ed idonei Ecclesiastici forniti delle qualità richieste dai sacri canoni, a tutti que' Vescovati ed Arcivescovati del Regno, nel quale il Re finora non godeva del dritto di nomina; in seguito della quale, fatti i necessari processi, ottengono i nominati l'instituzione canonica ne' modi e forme praticate finora, e s'intromettono nell'Amministrazione delle rispettive Chiese (*b*).

Si estende la giurisdizione de' Vescovi per tutto il territorio sottoposto gli, che prende il nome di Diocesi. Ma la mancanza di tanti Vescovi nel Regno, e la riduzione di varii Vescovati, ha portato una nuova circoscrizione delle Diocesi poste sotto la loro dipendenza, avvalorato dall'ultimo Concordato; per cui ne fu spedita la corrispondente bolla nel dì 27 giugno dello stesso anno 1818 (*c*). Se si fecero rimaner ferme le Abbadie di Montecasino, della Cava, e di Montevergine; la propositura della Chiesa di S. Maria di Altamura, e 'l Priorato di S. Nicolò di Bari, riservavasi di provvedere a tutte le Abbadie di Diocesi *Nullius*. Così venne eseguita questa riduzione già desiderata da Carlo III, in modo che di tante

(*a*) Nel concordato tra Clemente VII e l'Imperator Carlo V dell'anno 1520 dichiarossi che venticinque Chiese Cattedrali erano di regio padronato, otto Arcivescovili e diciassette Vescovili. Quelle erano di Acerenza con Matera, Brindisi, Otranto, Reggio, Taranto, Trani, Salerno e Lanciano, e le Vescovili erano Aversa, Aquila, Ariano, Gaeta, Caserta, Cassano, Castellammare di Stabia, Cotrone, Gallipoli, Giovinazzo ora Molfetta, Monopoli, Mottola, Oria, Potenza, Pozzuolo, Tropea, ed Ugento.

(*b*) V. l'Art. XXVIII del Concordato, e la bolla dell'Indulto spedita in seguito sotto il dì 7 marzo 1818.

(*c*) Si disse in essa che varie Sedi Vescovili ne' dominii di qua del Faro furono soppresse, o per la mancanza delle rendite, o per la troppo ristrettezza del territorio diocesano, o per altri ragionevoli motivi, e conservatene alcune più antiche e più insigni concattedrali, ed inutile ad altre Sedi, le rimanenti rimasero come collegiate; si aggiunse che furon sentiti i Vescovi attuali, i Capitoli delle Chiese vacanti, e gli altri che aveano interesse, e così venne fatta una nuova coscrizione delle Diocesi ed un nuovo esercizio del dritto metropolitico.

Sedi Vescovili non ne rimangono ora in questi dominii che sole ottantacinque, come si scorge dal Quadro apposto nelle Addizioni.

Venne pure ordinato un diverso ordine di mesi tra la Santa Sede ed i Vescovi per la provvista de' Beneficii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico; stabilendosi secondo la distinzione de' mesi ne' quali la vacanza succede dal gennajo al giugno alla S. Sede, e da luglio a dicembre ai Vescovi (art. VIII. *Concor.*) (a).

Superiori ai Vescovi sono gli Arcivescovi succeduti agli antichi Metropolitani, così detti perchè residente nella metropoli della Religione. Sono essi Presidenti de' Vescovi della provincia, e col nome di *Suffraganei*, vale a dire *Auxiliares* son chiamati i Vescovi soggetti al Metropolitano. Anticamente per costituirsi un Arcivescovado vi bisognavano almeno dieci Vescovi suffraganei; ma l'uso introdusse bastar qualunque numero, e qualunque volta senz'alcun suffraganeo (b).

Il Metropolitano secondo l'ultimo diritto non può esercitare alcuna giurisdizione nelle Diocesi suffraganee, e su i sudditi de' Vescovi, se non; 1. per motivo di appello; 2. nell'atto della visita; 3. nel caso di devoluzione. — Particolare sua insegna è il *Pallio*, quella fascia di lana da croci negra distinta, che nelle spalle si pone in forma circolare, pendendone gli estremi dinanzi al petto, ed alle spalle; e che si prende dall'Altare dov'è il Corpo di S. Pietro. Esso è talmente inerente alla Chiesa, che cambiandosi devesi ottener un nuovo Pallio, e con esso sono gli Arcivescovi sepolti.

Gli Arcivescovi ed i Vescovi son tenuti di fare alla presenza del Re il giuramento di fedeltà, del quale vennero consacrate le parole nell'art. XXXIX di questo Concordato.

Molti sono i doveri ingiunti ai Vescovi dalle leggi ecclesiastiche, oltre all'esemplarità de' costumi. Ricorderemo tra gli altri 1. La predicazione della divina parola, tanto loro propria, ch'essi soltanto possono ad altri delegarla, ed è vietato dal Tridentino Concilio ai secolari non meno che ai regolari Ecclesiastici il predicare in contraddizione del Vescovo. 2. L'Amministrazione de' Sacramenti, e specialmente di quelli dipendenti dal loro carattere, come l'ordinazione in *sacris*, la consacrazione delle Chiese e degli Altari, dell'Oglio de' Catecumeni e degl'Infermi; la benedizione degli Abati, ed Abadesse, la benedizione solenne, la cresima e simili. 3. L'Orazione, offrendo il sacrificio per le anime alla lor cura commesse, indicar le pubbliche preghiere, dettar le formole di esse, toglierne quello che meno convenisse alla pietà ed alla dottrina evangelica. 4. La correzione de' traviati, e la risoluzione delle controversie suscitate nelle materie chiesastiche non riservate al Sommo Pontefice. 5. La cura de' poveri, degli orfani, delle vedove, de' pellegrini, de' monaci e monache: 6. La visita delle loro Diocesi, ed in esse il visitar i Capitoli Cattedrali anche esenti, le Chiese de' regolari, e quelle dette *nullius*, come delegati della Sede Apostolica.

(a) Elevatosi il dubbio nella morte di un Beneficiato se prima o dopo la mezzanotte fosse avvenuta, per sapersi a chi spettasse la collazione del vacato beneficio, si riflette dal Ministro degli affari Ecclesiastici che secondo le regole canoniche la presunzione fosse in favore dell'Ordinario il quale per diritto comune è il natural Collatore dei beneficii della sua Diocesi, e non in favore della riserva Pontificia. — *Minist.* de' 21 settembre 1833 (*Atti ec.* Parte VI. pag. 60.)

(b) Infatti la Chiesa Metropolitana di Napoli non avea che quattro Suffraganei vale a dire i Vescovi di Acerra, d'Ischia, di Nola e di Nocera. Gli Arcivescovi di Lanciano e di Rossano non ne aveano alcuno.

Coerentemente a queste ecclesiastiche disposizioni spiegò pure il nostro religiosissimo Monarca che tra i doveri dell' Episcopato vi è quello di aver cura del decoroso mantenimento delle Chiese, e dell' esecuzione de' legati pii; che ai sacri Pastori è confidata la vigilanza sul retto uso delle limosine, e tutto ciò che riguarda il mantenimento del culto Divino; quindi nel Real decreto de' 7 dicembre 1832 ordinò tra le altre cose:

1. Che i fondi destinati per covrire le spese delle Chiese ed altri stabilimenti di pietà e luoghi pii laicali del regno rimanessero a disposizione dell' Ordinario diocesano; per cui i cassieri dovessero eseguire i pagamenti in vista dell' ordinativo del Prelato, o della persona ch'egli potrebbe destinare sul luogo a quest'oggetto; non ammettendosi alcun esito di questa specie, senza tal documento e col ricevo della parte prendente. Che se nel corso dell'esercizio si verificasse il bisogno di doversi supplire qualche altra somma per un articolo di spese variabile stabilito nel rispettivo stato discusso, dovesse l'Ordinario farne la richiesta al Consiglio degli Ospizii (*a*), onde provocarne la superiore autorizzazione a norma de' regolamenti. Lo stesso deve pure aver luogo ne' casi di restaurazioni delle Chiese pericolanti.

2. Che nella redazione degli stati discussi di detti luoghi pii deve l'Ordinario diocesano esaminare se può esservi luogo alla riduzione dei legati pii, o per la inesistenza de' fondi gravati, o per la insufficienza della rendita, avendosi in considerazione che debbono rimaner i ratizzi che si trovano stabiliti con sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni de' nuovi ospedali ed ospizii di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potesse l'Ordinario con suo ragionato rapporto rassegnare le sue osservazioni al Ministro degli affari interni per emettere le necessarie disposizioni, onde proporzionarli alle circostanze ed alle risorse del pio luogo per la parte che riguarda l'adempimento delle opere ecclesiastiche.

3. Qualora l'Ordinario diocesano riconoscesse ragionevole la riduzione delle messe e de' legati pii, dovesse rimanere a sua cura di provvedervi secondo le regole canoniche.

4. Che per tutti i luoghi pii che per fondazione sono addetti a limosine, si formassero i nuovi stati discussi di accordo coll'Ordinario, stabilendosi in essi la somma annuale da distribuirsi, il tempo ed il modo della distribuzione, tenuta presente la fondazione. Per quei luoghi pii, che non per fondazione ma per consuetudine e per economia dell'Amministrazione adempiono a tali limosine, debbonsi queste distribuire dietro gli attestati de' parrochi a norma delle istruzioni de' 20 maggio 1820. Non ammettendosi ne' conti de' cassieri verun pagamento di limosine se non si esibiscono unitamente al ricevo l'attestato del parroco sulla vera indigenza delle persone, coll'avviso sulla somma che si potrebbe accordare; e venne raccomandato ai Vescovi di portar tutta la vigilanza, perchè i parrochi non rilasciassero certificati d'indigenza, se non ne' veri

(*a*) Il Consiglio degli Ospizii è una Commissione amministrativa composta dall' Intendente, dall' Ordinario del capo luogo della Provincia, da tre Consiglieri ed un Segretario. È desso incaricato dell' Amministrazione e vigilanza de' stabilimenti di Beneficenza siti nella Provincia. (V. il decreto del 1 febbraro 1816; e le Istruzioni per l' Amministrazione degli stabilimenti suddetti del 20 maggio 1820.)

casi di bisogni riconosciuti. (V. inoltre nelle Addizioni le Istruzioni per l'esecuzione del real decreto del 7 Dicembre 1832.)

Essi sono liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero; non è più loro impedito di fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina Apostolorum*, e di convocare i sinodi diocesani; come pure rimane loro libero di comunicare col clero e col popolo diocesano, per doveri dell'Officio pastorale; pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche, ordinare ed intimare le preghiere pubbliche ed altre pie pratiche, quando lo richiedesse il bene della Chiesa e dello Stato o del popolo. La comunicazione colla S. Sede non solo de' Vescovi, ma del Clero e del popolo per tutte le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici, dev'essere pienamente libera; rivocate tutte le circolari, leggi e decreti del *liccat scribere:* e se mai ne' libri introdotti o che s'introducessero nel Regno o si stampassero in esso, trovassero i Vescovi qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, ed ai buoni costumi, possono e debbono darne parte al Governo acciò non se ne permetta la divulgazione (*Concord. ult.* art. 20, 22, a 25).

Godono pure nel perimetro delle loro diocesi gli onori militari; quelli cioè di Tenenti Generali per gli Arcivescovi Cardinali, quelli di Maresciallo per gli Arcivescovi, e quelli di Brigadiere pe' Vescovi (Rescr. dei 3 maggio 1827. *Atti* ec. P. IV. p. 141): e spiegandosi il decreto de' 18 maggio 1829 riguardante le pubbliche cerimonie di che fecesi parola nella Polizia Municipale Tit. V, cap. III, sez. 3, previo l'avviso della Consulta Generale del Regno, ordinossi nel consiglio ordinario di Stato del 29 settembre 1834 per norma generale da conservarsi nelle pubbliche cerimonie ai Vescovi il posto prima dei Marescialli, Brigadieri e Comandanti di Provincia.

Le terre di proprietà delle Mense sono escluse dalla facoltà accordata ai Comuni per la destinazione de' Camposanti (*Dec.* del 21 genn. 1819.)

Potranno i Vescovi avere nelle rispettive loro Diocesi una casa di correzione per gli Ecclesiastici discoli, inosservanti de' stabilimenti canonici, scandalosi ed indisciplinati, la qual casa non dovrà essere a pian terreno, ma decente, comoda, luminosa, senza ferrate; somministreranno loro la sussistenza giornaliera se siano veramente poveri, e destineranno persone per assisterli, e vigilarli acciò non escano dalla detta casa senza permesso; presteranno pure loro gli ajuti spirituali onde farli tornare all'osservanza de'doveri del proprio stato. (Rescritto del 9 luglio 1819. *Atti* ec. Parte II, pag. 140).

Godono finalmente gli Arcivescovi ed i Vescovi in virtù degli stabilimenti ecclesiastici la sepoltura nelle rispettive loro Chiese, non essendosi ad essa derogato colla legge sui Camposanti; come spiegossi col real decreto del 22 maggio 1820; e venne confermato col decreto del primo gennajo 1831 su i Camposanti, art. 12.

Aggiungiamo che nell'art. XV dell' ult. *Concordato* si disse non potersi fare soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche senza l'intenvento della sede Apostolica; salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal Sacro Concilio Tridentino.

Che col real decreto de' 30 gennaio 1819 fu rivocata la disposizione dell' art. 3 del decreto del 2 dicembre 1813 col quale venne abolita la esazione che i demanii facevano sulle parrocchie ed altre chiese a titolo di *quarta*, *decima*, *cattedratico* e simili: vennero perciò ripristinati que-

sti diritti a beneficio de' Vescovi e nei casi di vacanza delle chiese che lo percepivano, debbono comprendersi nella gestione delle amministrazioni diocesane e farsene percezione nel modo praticato prima dell'abolizione.

Che informato il Re formarsi dai decurionati le terne de' predicatori quaresimali nominandosi soggetti di aliene diocesi i quali per le loro qualità morali o scientifiche non sono idonei ad annunciare la divina parola, ordinò nel consiglio ordinario di Stato del 31 marzo 1828, d'insinuarsi a tutti gli Ordinarii che non prescelgano veruno de' nominati di aliena diocesi; al che si adempì colla Circ. del 19 Aprile detto anno. (*Ivi* pag. 172 V. inoltre nelle Addizioni le Ministeriali circa la scelta de' Predicatori Quaresimali).

Che col real Rescritto comunicato con circolare del 27 agosto 1819 si dispose darsi agli Arcivescovi e Vescovi il possesso della temporalità delle Chiese soppresse o Concattredrali loro aggregate od unite. Spiegossi però col real Rescritto de' 25 luglio 1833 uniformemente al parere della Commessione esecutrice del Concordato, che il mantenimento delle Chiese ex-cattedrali divenute collegiate dovess' essere a carico de' Vescovi quante volte non esistessero all'uopo fondi separati, e la rendita della Chiesa soppressa facesse diffinitivamente parte della Mensa Vescovile. V. *Atti* ec. Parte VI, pag. 59.

Nel Consiglio de' 19 aprile 1820 fu risoluto che le autorità giudiziarie nel procedere alla disumazione de' cadaveri debban prima chiedere il permesso al rispetto Vescovo o al suo Vicario generale, se la Chiesa è situata nella loro residenza, e qualora sia situata in altri luoghi, al Vicario foraneo, ed in mancanza alla persona Ecclesiastica più degna, e dopo tal dimanda senz'attender altro, procedere agli atti di loro giurisdizione. Non vi è bisogno di alcun permesso per la disumazione nei Camposanti. Minist. de' 6 maggio 1830. (*Ivi* Parte III. pag. 13.)

Col rescritto degli 11 aprile 1827 si dichiarò non permettersi altro aumento del numero delle Chiese Cattedrali ne' dominii al di quà del Faro, oltre a quello che se ne ha attualmente dopo la Bolla di circoscrizione delle Diocesi. (*Atti* ec. Parte IV, pag. 130).

Per la divisione di terre demaniali d' interesse delle Mense Vescovili ordinossi che il Procuratore generale presso la G. C. de' Conti, sentendo le ragioni così de' Vescovi che aveau reclamato, come de' rispettivi Comuni, esaminasse la giustizia dell'affare sotto tutti i rapporti, e procurasse un'equa conciliazione tra le parti; e non riuscendogli, desse di tutto conto per via del Ministero di Grazia e Giustizia. Vennero anche perciò col Rescritto del 18 settembre 1821 accordati due mesi improrogabili per provocarsi le Conciliazioni, altrimenti si lasciasse libero il corso alla giustizia. Un nuovo termine di due mesi fu accordato a que' Vescovi che non ebbero partecipata la suddetta sovrana risoluzione, col Rescritto del 26 novembre 1825. (*Ivi* p. 222.)

Gli arredi vescovili destinati all'esercizio di sacre funzioni ed al Servizio prettamente ecclesiastico, non debbono passare agli Eredi de' Vescovi, ma rimanere nelle rispettive Chiese, come dal Rescritto Circol. de' 20 febbrajo 1839 (*Ivi* P. VIII, pag. 181.)

Col real decreto de' 14 agosto 1840 si prescrisse che le rendite delle mense vescovili sono insequestrabili per obbligazioni contratte dal Vescovo prima della sua elezione al Vescovado.

Sono nulli i Contratti fatti dalle Mense vescovili in opposizione alle leggi del regno e sforniti di regio assenso, giusta il reale rescritto che riporteremo nelle *Addizioni*; dove pure faremo menzione dell' ingerenza degli Ordinarii nelle Congreghe, a norma del real rescritto del primo marzo 1837.

Con decreto de' 20 gennajo 1845 fu stabilito che le disposizioni contenute nel real decreto del 1.° dicembre 1833 per gli affitti de' beni appartenenti alle Mense vescovili, alle badie ed a' benefizii di qualunque natura, fossero anche osservate per gli affitti delle proprietà de' Capitoli in massa comune, e delle chiese tutte in generale senza eccezione di sorta.

Fu imposto agli Ordinarii di far pervenire nella real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici gli atti delle subaste celebrate, e di provocarne l' approvazione ministeriale, senza di che non potrà dirsi perfezionato un contratto di fitto, anzi a dimanda delle parti interessate, ne sarà proclamata la nullità.

Posteriormente con altro decreto de' 22 luglio 1847 s' impose che lo sperimento dell' asta pubblica per gli affitti de' beni della Chiesa fosse fatto innanzi a' sindaci locali amministrativamente, coll' intervento de' procuratori della parte ecclesiastica interessata nella locazione.

I titolari tutti cui è data la facoltà di conchiudere gli affitti all'asta, o senza, dovranno nell'affermativa conformarsi al disposto suddetto.

Ad invito per iscritto della parte ecclesiastica dovranno le amministrazioni diocesane, a propria cura e risponsabilità fare annunziare per avvisi ed affissi al pubblico, quale il cespite da locarsi, i patti e le condizioni, l' estaglio corrente, le offerte maggiori e tutt' altro con che debbe aver luogo la candela preparatoria. Sarà sempre espressamente dichiarato che la spesa della stipula del titolo debba essere a carico dell'affittatore.

Tutti gli atti saranno scritti in carta libera e firmati dal procuratore della parte ecclesiastica. Il processo così compiuto con metodo amministrativo per ogni affitto sarà subito inviato, a cura dell' Ordinario nella Segreteria degli affari ecclesiastici, per l' approvazione. In difetto di questa è dichiarato non poter esistere contratto ed essere inefficaci gli atti anteriormente fatti. (Vedi i Decreti citati nelle addizioni).

Con real decreto del 10 gennajo 1843 l' istruzione primaria fu affidata interamente a' Vescovi nelle rispettive diocesi, e fu messa sotto la esclusiva loro direzione; ma con altro decreto de' 19 aprile 1848 fu disposto che la istruzione primaria rientrasse nella dipendenza del Ministero della istruzione pubblica. In seguito con altro decreto de' 22 maggio 1848 si ordinò che i seminarii, come per lo passato, continuassero ad esser regolati da' Vescovi, giusta le prescrizioni del Concilio di Trento, ed a' termini dell' articolo 5.° dell' ultimo Concordato colla Santa Sede, restando con ciò derogato a quanto fu disposto circa i seminarii nell' art. 3.° del succennato decreto. (Vedi nelle Addizioni.)

Finalmente attesa la importanza delle funzioni Vescovili, venne dall' una e dall' altra potestà ordinato la loro stabile residenza nelle rispettive diocesi; da non potersene allontanare neppure per causa di malattia; e sotto la minaccia del sequestro delle rendite delle loro mense, come dai reali rescritti de' 5, e 12 ottobre 1836. (*Ivi* Parte VII pag. 115 e 116.)

SEZIONE II.

Dei Capitoli e Membri che li compongono, e del Vicario Capitolare.

I Vescovi cominciaron a ritener presso di loro i Clerici addetti alle Chiese Cattedrali con abitazione, vitto ed ogni altra cosa in comune; e questi Clerici si dissero Canonici, come persone addette al Canone. Ma col prosieguo costoro si divisero, ed alcuni ritenendo la vita comune rinunciarono ai beni temporali e si sottoposero ad un Proposito od Abate scelto nel loro seno sotto la regola di S. Agostino, per cui si dissero *Canonici Regolari;* gli altri provveduti di ecclesiastiche prebende tornarono nel secolo per cui si dissero *Canonici Secolari.* Questi ultimi progredirono tanto che occuparono tutte le Chiese Cattedrali, ed il di loro ceto chiamossi *Capitolo.* Quindi le rendite ecclesiastiche che prima erano comuni, si divisero in due parti, una componente la massa del Vescovo, l'altra la massa Capitolare, e questa era in tante parti suddivisa, quanti erano i Canonici: il che ebbe luogo ancora nelle Chiese Collegiate.

Così i Canonici delle Cattedrali vennero considerati come consiglieri ed assessori de' Vescovi, quasi formandone il Senato, onde col loro consiglio trattarsi gli affari chiesastici. Ma questa santissima unione non durò lungamente, poichè talvolta i Vescovi si arrogarono la facoltà di trattar molte cose senza il consenso regolare; ed i Canonici ben poche cose si riserbarono, nelle quali fossero indipendenti dai Vescovi (a). Intanto si prescrisse nell'ultimo concordato, art. V. che ciascuna Chiesa sia Arcivescovile sia Vescovile dovesse avere il suo Capitolo; e che i Capitoli di quelle Chiese che nella nuova Circoscrizione non fossero conservati dovessero convertirsi in Capitoli collegiati.

Oltre i doveri che i Canonici han di comune cogli altri Clerici, ve ne sono de' particolari del loro ceto, e sono: 1. il risedere nel Capitolo, non potendo esser lontani dalla propria Chiesa oltre tre mesi in ciascun anno; 2. attendere al ministero dell'ordine ed all'amministrazione della prebenda cui sono addetti; 3. esercitare il proprio ufficio, Dignità, Personato od impiego; 4. intervenire a salmeggiare nel Coro o giornalmente od a vicenda, secondo l'istituto della propria Chiesa; 5. contentarsi delle distribuzioni quotidiane sia in danaro sia in altra specie ai soli Canonici presenti (b).

(a) Tra le cose che il Vescovo non può fare se non convocato il Capitolo evvi particolarmente la celebrazione del Sinodo Diocesano, ed in esso crearvi giudici ed esaminatori, emanarsi lettere e costituzioni, l'alienazione de' beni della Chiesa; l'unione delle Chiese a benefizii ec. Veggansi inoltre le disposizioni del Sacro Tridentino Concilio su questi particolari nella Sess. 24. *de Ref.* cap. 12.

(b) Vengono con questo nome designate quelle distribuzioni sia di generi sia di danaro addette alle determinate ore o funzioni a vantaggio de' soli presenti, ai quali si accrescono le porzioni degli assenti. Questo mezzo fu escogitato da Ivone Carnotense, *ut ad quas horas canonicas panis interni refectio non movebat, panis corporei refectio provocaret;* e venne adottato dal Tridentino Concilio *Ress. XXIII de Reform. cap. 3.*

Or queste distribuzioni sono così esclusivamente attribuite ai *presenti*, che sebbene il Vescovo possa far godere le partecipazioni tutte della Chiesa cui sono addetti i presenti, a coloro che chiama a servire ne' Seminarii diocesani da Maestri, Rettori ed altro, pure debbono escluderli assolutamente dal percepire le distribuzioni *inter praesentes* che son riserbate dalle leggi Canoniche ai soli presenti; come opinò pure la Commessione de' Vescovi, e venne comunicato colla *Minist.* de' 10 genn. 1833. (*Atti* ec. P. VI. pag. 141.)

Aggiungiamo che elevatosi il dubbio se dovessero o no sequestrarsi dalle Ammin. diocesane le rendite di que' Canonicati vacanti, de' quali prima i beni erano amministrati in massa, nè vi erano in fondazione prebende, e poi sono stati divisi per facilitarne la coltivazione e 'l frutto: Intesa la Commessione de' Vescovi, fu risoluto che non dovessero sequestrasi tali rendite, le quali di loro natura non rappresentano che massa, e che poi per accidente sono state divise tra Canonici: ma che seguita la vacanza di un Canonicato, il Procuratore Capitolare *pro tempore* debba amministrare la rendita del beneficio vacante, dividerne il fruttato egualmente fra tutti i Canonici, come se fosse massa comune, giacchè in origine così era la rendita; come appare dalla Circolare del 12 agosto 1835. E colla Ministeriale de' 23 settembre detto anno spiegossi dover aver luogo soltanto pel tempo posteriore. (Ivi Parte VII pag. 18, e 22). Veggasi pure la Ministeriale de' 10 agosto 1836 prescrivente che le antecedenti disposizioni non potendo avere forza retroattiva, si togliesse il sequestro delle prebende appartenenti ad alcuni canonicati. (*Ivi* pag. 110).

La massima facoltà competente al Capitolo è nel trasferimento della potestà giurisdizionale Vescovile nella vacanza della Sede, di cui prende il governo non per altrui mandato o delegazione, ma piuttosto *jure proprio ac primigenio*. È per tal motivo che il Capitolo per la cura de'beni temporali della Chiesa nomina uno o due Economi per l'Amministrazione della Mensa Vescovile, e per l'esercizio della giurisdizione sceglie un Vicario Officiale che dicesi *Capitolare;* e ciò dentro gli otto giorni dopo la morte del Vescovo; decorsi i quali se ne devolve la nomina al Metropolitano, o al più antico de' Suffraganei; od al più vicino Vescovo; e mancando pur costoro di far questa scelta, il Romano Pontefice e la Sacra Congregazione de' Vescovi vi adempie. Questo Vicario Capitolare deve eleggersi tra i Canonici del Capitolo, se tra essi vi siano Dottori, o Licenziati, ma non è proibito scegliersi l'ultimo Vicario del Vescovo defunto od anche un estraneo in mancanza de' dottori o di altro idoneo tra i Canonici. Sono lasciati alla libera disposizione del Vicario Capitolare i proventi della Curia, sia del mantenimento della Curia istessa, ma per gli usi che meglio saprà suggerirgli la religione, la pietà, la commiserazione dovuta ai poveri della Diocesi.—Determinazione de' Ministri delle Finanze e dell'Ecclesiastico de' 25 agosto 1818—(*Atti* ec. Parte II. pag. 147).

Tra le facoltà del Vicario Capitolare evvi quella di spedir le dimissorie per le ordinazioni de' Clerici; ma nel nostro Regno pel Concordato del 1741 si stabilì, che il Vicario Capitolare non potesse spedir dimissorie senza il consenso dell'intero Capitolo e per voti secreti: lo stesso per iniziare i laici *arctati* colla tonsura chericale, e per i clerici presentati al beneficio che richiegga l'esercizio di certo ordine, e purchè non sieno stati rifiutati dal Vescovo prima di morire. Per gli altri non *arctati* non può spedir dimissorie, nè anche dopo l'anno, senza l'espresso permesso della Sacra Congregazione del Concilio.

In ciascun Capitolo vi sono delle *Dignità*, sia con grado e preminenza cui va unita l'amministrazione e la giurisdizione, sia di semplice onore e precedenza, che più particolarmente dicesi *Personato*. Le particolari dignità nelle Chiese Cattedrali sono quelle di Arcidiacono, Arciprete, Decano, Primicerio, Cantore, Tesoriere; ed alcune hanno ancora

il Preposto (*a*). L'Origine di queste dignità, le antiche loro attribuzioni o le attuali si leggono nel Diritto Canonico. A noi resta solo ad indicare che nella soppressione delle Cattedrali rimaste a Collegiate possono benissimo conservarsi le dignità di Penitenziero e di Teologo, non ostante che altre consimili si trovino nella Cattedrale (Circ. de' 18 luglio 1831); che sul modo col quale debbono far uso delle insegne pontificali così i Prelati inferiori, come le dignità ed i Canonici decorati di tal prerogativa, debba eseguirsi la Costituzione Apostolica del 4 luglio 1823 (Rescr. del 30 agosto 1823); e che sebbene i Canonicati di libera collazione tanto de' Capitoli Cattedrali che dei Collegiati, si debbono conferire rispettivamente dalla S. Sede e dai Vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell'anno dalla S. Sede e ne' secondi sei mesi dai Vescovi, pure la prima dignità dev'essere sempre di libera collazione della Santa Sede. (*Concord.* ult. art. X) (*b*).

Con circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 18 luglio 1818, si comunicò il real rescritto del 16 maggio detto anno, col quale s'ingiunse che per la chiamata a far testimonianza innanzi ai pubblici funzionarii de' Vicarii Generali, de' Vicarii Capitolari, degli Abati, de' Parrochi, de' Curati, delle Dignità e de' Canonici così delle Chiese Cattedrali, come delle Collegiate, in vece di adoprarsi la solita citazione, i pubblici funzionarii debbono far uso di una decente lettera di uffizio nella quale venga indicato il giorno l'ora ed il tempo in cui deve farsi il loro esame.

Si avverta pure che con Pontificia disposizione del 4 luglio 1823 venne confermato un decreto della Sacra Consacrazione de' Riti, relativo all'uso delle insegne Pontificali, che per indulto Apostolico godono alcune Dignità e Canonici di Chiese Cattedrali e Collegiate; la quale Bolla volle il nostro Sovrano che munita del regio *exequatur* fosse pubblicata ed eseguita in tutti i suoi reali dominii; ed è necessario conoscerla per la dovuta esecuzione. (V. nelle ADDIZIONI a questa parte) (*c*).

(*a*) È quasi una prerogativa del Capitolo di Napoli di non avere alcuna Dignità. Il solo Primicerio precede gli altri Canonici col permesso però de' medesimi; ed il *Cimeriarca* che corrisponde al Tesoriere, non solo è uno del primo ordine de' Canonici prebendati, ma è Prefetto del Collegio degli Ebdomadarii, si serve del baculo col manico d'argento nelle processioni ed altre funzioni che si fanno dagli Ebdomadarii.

(*b*) Trovandosi in alcune Chiese Cattedrali, e Collegiate la così detta *Ozione*, in virtù della quale alla vacanza di qualche dignità o Canonicato vi ascende la dignità, o il canonico, che succede in ordine di anzianità, e colla stessa gradazione si aprono gli ascensi agli altri canonici, con rimaner vacante l'ultimo Canonicato per farsene la provista; eccitossi il dubbio se a così fatta consuetudine si fosse o no derogato dal citato articolo X. Ma interrogati gli esecutori del Concordato opinarono, che l'indicato metodo di ascensi era pienamente conciliabile col detto articolo X, rimanendo sempre vacante l'ultimo Canonicato da conferirsi dalla Santa Sede, e da' Vescovi secondo la distinzione dei mesi; aggiunsero però che in forza dell'articolo istesso non potesse l'*Ozione* aver luogo per la prima dignità la quale assolutamente dovesse sempre essere di libera collazione della Santa Sede. Il che approvato dal Pontefice, e dal Re diè luogo al corrispondente rescritto dei 25 Novembre 1818 (*Atti* dopo il Concord. Par. 2. pag. 59.)

Veggasi pure la Minist. de' 6 settembre 1837 sul metodo dell'*ozione* nella provista di una Cappellania curata secondo la legge di fondazione (*Ivi* Par. VII pag. 140).

(*c*) Circa il dubbio se nelle funzioni, processioni e funebri accompagnamenti debba indossar la stola ed occupar lo stallo dell'Arciprete vacante l'Economo Curato o vero il vecchio decano; la Commissione dei Vescovi opinò; che le funzioni spettanti al Curato si esercitassero dall'Economo; che sieno dell'Ebdomadario di settima quelle del Coro, riserbandosi al Decano, come il primo nello stallo il luogo di precedenza: e che nelle processioni tanto di prima classe (tranne le parrocchiali nelle quali porta la stola l'Ebdomadario), si assegni al Decano il presedervi colla stola come *primus inter aequales* coll'obbligo però di fare l'intera uffiziatura tanto nel Coro che nell'altare e processione fino al termine della messa. *Minist.* de' 6 agosto 1834. (*Ivi* P. III. pag. 125).

È permesso ai Vescovi convocare i Sinodi (*a*) : ma non v'è disposizione che abbia annullato lo stabilimento generale di non potersi i Sinodi Diocesani pubblicare, senz'essersi prima rassegnati a S. M. ed ottenuto il Sovrano permesso per la loro pubblicazione, stabilimento che il Re nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 marzo 1828 dichiarò doversi esattamente osservare (*Ivi* P. IV. p. 172.)

Ci converrebbe ora parlare de' *Seminarii*, che sono sotto la dipendenza de' Vescovi e dei Capitoli; ma siccome questa materia particolarmente riguarda la educazione, noi ne facemmo parola alla Parte VI. di questo Corso, dove della *Polizia Educatrice* ci occupammo; ciò non ostante ne daremo un sunto nelle Addizioni.

Sezione III.

Dei Parrochi e delle Chiese Ricettizie.

Il nome di Parroco corrisponde a Custode, Curatore, e gli antichi Romani in questo senso l'adoperarono; e per questo stesso officio adoprollo l'antica Chiesa per designare coloro tra i Presbiteri a' quali particolarmente si delegava l'amministrazione de' beni, e de' Sacramenti per un dato circondario che prese il nome di Parrocchia. Quel ch'è certo si è doversi riputare di divina istituzione la cura delle anime affidata ai Parrochi quali successori de' 72 discepoli di Gesù Cristo, e come officio incluso nell'Episcopato fonte e pienezza del Sacerdozio.

I doveri de' Parrochi secondo il Concilio Tridentino sono.

1.° L'offerta del Sacrifizio della Messa che ogni parroco sia ricco, sia povero, deve celebrare in tutte lo domeniche ed altre feste pel popolo alla sua cura commesso (*b*).

2.° Predicare la parola di Dio in tutte le domeniche e tre volte almeno la settimana nei tempi di Quaresima e dell'Avvento; istruire i fanciulli nei rudimenti della fede, ed elevarsi sugli altri Sacerdoti colla santità della vita, onde qual Pastore pascere le pecorelle commessegli colla parola e coll'esempio.

3.° L'amministrazione dei Sacramenti che generalmente, ad eccezione della Cresima e degli ordini sacri, può lecitamente farsi dal solo Parroco, come dal Tridentino sez. 2. cap. 13.

Dal che nasce l'obbligo della residenza nelle rispettive Parrocchie maggiormente spiegato così nel modo Provinciale Napoletano che nel Tridentino Concilio *Sess.* XXIII. Cap. I.

Altri doveri ha loro imposta la nostra legislazione riguardo agli atti dello stato civile; vale a dire:

(*a*) Sinodo dicesi quel concilio particolare di persone ecclesiastiche radunate per risolvere affari di disciplina, o di cause ecclesiastiche. Sono essi di tre generi; i *diocesani*, i *provinciali* e gli *Episcopali*. I sinodi diocesani eran così detti dalla *Diocesi* che anticamente spesso abbracciava più provincie, e v'intervenivano i rispettivi Vescovi e Metropolitani preseduti dal Primato o Patriarca. I provinciali si componevano dai Vescovi di una sola provincia; e Gli Episcopali quelli formati dagli ecclesiastici di una sola Chiesa Vescovile preseduti dal Vescovo.

Presentemente s'intende col nome di Diocesi quel territorio incluso in una provincia, nel quale il Vescovo amministra le cose sacre, e col nome di diocesani vengono designati i fedeli componenti la diocesi.

(*b*) Colla bolla di Benedetto XIV dell'anno 1744, i parrochi poveri furono abilitati a ricevere l'elemosina e celebrar le messe nei dì festivi pel benefattore. Ma con condizione di ricelebrarne altrettante pel popolo dentro la settimana.

Nascita. Gli uffiziali dello stato civile debbon rimettere nelle 24 ore ai rispettivi parrochi il notamento di ciascun atto di nascita, e curare che siano loro restituiti colla indicazione del giorno in cui venne eseguito il battesimo, di cui far debbono notamento nel margine (*dec.* del 28 giugno 1815). In caso d' imminente pericolo di vita del neonato, possono i parrochi amministrare il battesimo, anche prima di adempirsi alla dichiarazione di nascita presso l'Uffiziale dello stato civile, avvertendone il medesimo (*dec.* del 4 febb. 1828 (*a*).

Matrimonio. Il parroco deve ricusarsi a celebrare il matrimonio senza la esibizione della copia dell' atto della *solenne promessa* fatta innanzi all' Officiale dello Stato civile, avvertendo i futuri conjugi, che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili (*ll. cc.* art. 81). Il parroco o sotto-parroco, o chi ne fa le veci, il quale contravvenga a questa disposizione va punito col secondo grado dell' esilio correzionale e coll' ammenda correzionale la quale non può esser maggiore, di ducati cento ; ed in caso di recidiva è punito col *maximum* della pena stabilita, la quale può esser anche duplicata. (LL. *pen.* art. 83 e 245). — Potrà la *notificazione* omettersi ne' casi di imminente pericolo di vita di uno de' contraenti; giurando costoro di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio (*ll. cc.* art. 197). — Seguita ad essere in pieno vigore nel regno la bolla di Benedetto XIV su i matrimonii di coscienza, ma i Veseovi debbono avvertire gli sposi che i matrimonii di tal natura non partoriscono alcun effetto civile ; però non può applicarsi la sanzione penale contro i parrochi che lo celebrassero senza il preventivo adempimento degli atti dello stato civile (*Rescr.* de' 3 maggio 1820, e del 30 maggio 1823). (*b*).

Aggiungi che col sovrano rescritto de' 7 dicembre 1839 dichiarossi che in caso di matrimonio fra un individuo protestante de'Regg. Svizzeri con una donna cattolica regnicola quantunque vi sieno i registri e le condizioni volute da'regolamenti civili e militari, non si acccordi il permesso militare, nè si esegua il matrimonio, se prima i contraenti non abbiano

(*a*) Per l' intelligenza ed esatta esecuzione del citato decreto, si deguò S. M. nel Consiglio ordinario di stato de' 14 marzo 1829 ordinare che fermo rimanendo l' enunciato decreto, si dichiarasse nel Real nome:

1. Che per lo decreto anzidetto non prescrivesi dover necessariamente la inscrizione su i registri dello stato civile precedere l' amministrazione del santo battesimo.

2. Che d' altronde appartiene esclusivamente ai Parrochi il giudizio se vi abbi o pur no imminente pericolo di morte del neonato, contro del quale giudizio non vi è chi possa reclamare.

3. Che i Parrochi non essendo compresi nella categoria de' funzionarii civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dell' articolo 6. del mentovato real decreto. (*Atti ec.* Parte V. pag. 28.)

Secondo l' antecedente nostra *Polizia Ecclesiastica* fu proibito di esigersi cosa alcuna per l' amministrazione de' Sacramenti, e solo per la fede del battesimo compresavi quella della Cresima, Matrimonio e Morte si permise l' esazione di un carlino, ed uno dippiù per l' incomodo di ricercarli ne' libri, quando fossero passati dieci anni R. Rescr. de' 14 maggio 1753.

(*b*) Venne vietato ai Parrochi non meno che alle Curie Ecclesiastiche di procedere a matrimonii clandestini, ed a quelli de' figli di famiglia privi del paterno consenso, sotto pena della reale indignazione (Pram. XVII. *de Eccl. Pers.* degli 11 dicembre 1780). Colla Pramm. XVIII del 24 genn. 1793, ordinossi non potersi esigere col pretesto di mancia o volontario donativo emolumento alcuno per l' esecuzione di dispense pei matrimonii, per la giustificazione dello stato libero, per la dispensa delle pubblicazioni, per celebrarsi in casa ec.; potendo solo il cancelliere esigere la mercede proporzionata secondo la tassa innocenziana, o del solito di ciascuna Curia, purchè non eccedente la pandetta della G. C. della Vicaria, che nulla potesse esigersi da'parrochi per la benedizione delle donne infantate.

ottenuta la debita dispensa dal Sommo Pontefice. (*atti* ec. Parte VIII. pag. 81).

Morte. Non si darà sepoltura, se non previa autorizzazione dell' Ufficiale dello stato civile, da darsi su carta semplice e senza spese. L'Ufficiale dello stato civile non potrà accordarle, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo lo spazio di ore 24 dalla morte medesima; a riserva de' casi contemplati dai regolamenti di polizia. (*ll. cc.* art. 82). (*a*). Per la sepoltura ne' casi di suicidio o di impenitenza, veggasi il *decreto* del 10 ottobre 1826 nelle Addizioni.

Altre disposizioni si diedero per l' interro de' Cadaveri;

1. Che ne' comuni dove non son compiuti i Camposanti si scegliesse qualche chiesa alla debita distanza dall' abitato o in mancanza la più eccentrica — Rescritto de' 20 aprile e 28 settembre 1839. (*Atti* ec. Parte VIII pag. 29).

2. Osservarsi il disposto nel rescritto de' 28 settembre suddetto rigorosamente, senza darsi luogo ad interpretazioni, le quali se bisognassero non si potrebbero dare che dal Re istesso — Circol. de' 18 ottobre 1839. (*Ivi*, pag. 71.)

3. Tre essere le condizioni essenziali impreteribili pe' Campisanti:

1. Cinta di mura:

2. Una cappella qualunque anche meschina, anche a muro.

3. Benedizione del Vescovo: o di chi vi destina il Vescovo. È proibito seppellire in quelli che non hanno le dette tre condizioni; ed in questo caso possa farsi uso delle Cappelle rurali o chiese di monaci fuori l'abitato. Rescritto de' 13 gennaro 1840. (*Ivi* pag. 74.)

4. Che effettivamente non vi è luogo ad interpretazione, ma alla pronta esecuzione de' Campisanti per parte delle Autorità Amministrative. Circ. del Min. della Polizia generale del 17 gennaro 1840. (*Ivi.* pag. 78.)

5. Doversi gli ordinarii metter d' accordo cogl' Intendenti per la sollecita formazione de' Campisanti, e d' illuminar simultaneamente le popolazioni sul loro ben essere sotto la precipua veduta di pubblica salute. *Circ.* de' 28 marzo 1840. (*Ivi* pag. 82.)

(*a*) Varie disposizioni si emanarono per i funerali de' defunti: eccone le principali. Ai 15 marzo 1742 nell' antecedente Polizia si ordinò non potersi ritardare dagli Ecclesiastici lo accompagnamento de' cadaveri alla sepoltura per cagione della composizione de' dritti funerali; nè la curia ecclesiastica aver dritto a costringere alcuno al pagamento suddetto, che appartiene privativamente al magistrato secolare. Agli 11 novembre 1735 dichiarò il nostro Re Carlo Borbone esser libera la facoltà ai moribondi, loro congiunti ed eredi d' invitare all' esequie quanti e quali preti secolari e regolari si volessero, salvo il dritto al Parroco dovuto, scegliersi la sepoltura, sceglierla pe' loro figli infanti, ed impuberi.— Col rescritto del 2 novembre 1753 proibissi di negarsi l' ecclesiastica sepoltura alle donne sul sospetto che fossero vissute in prostituzione; con quello dei 4 del detto novembre si dichiarò spettare ai congiunti ed eredi del defunto il determinare le strade ed i luoghi per li quali avessero a condursi i cadaveri alla sepoltura, e non al parroco il quale altro dritto non poteva avere se non del suo intervento, quando essendo richiesto, non ricusasse nel tempo debito intervenirvi; e con quello del 15 dicembre detto anno, essere in libertà di ciascuno di farsi sonare la campana sì nell' agonia che dopo la morte e nell' esequie da qualunque chiesa secolare, o regolare che a lui o a' suoi eredi paresse, e piacesse: far cantar preci, farsi altre solennità sopra i cadaveri, servirsi nell' associazione del clero secolare e regolare, di confraternite, unite o separatamente, ed in quel numero che a ciascuno aggradisse, senza che alcun ceto di ecclesiastici potesse pretendere dritto alcuno proibitivo o imposizione di tassa di qualunque sorta.

I fedeli cominciarono colle oblazioni a mantenere così le Chiese Parrocchiali, come i Parrochi che vi servivano; ma queste minorate, e rese insufficienti, furono loro assegnati dei fondi, che uniti alle percezioni della così detta stola bianca, e stola nera, si credettero sufficienti pel mantenimento delle Chiese, e dei Parrochi. Ma nell'ultimo Concordato si volle stabilire decisivamente una congrua sufficiente, e quindi ordinossi, che le parrocchie le quali non ne fossero fornite avessero un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure al disotto di 2000 anime non avessero meno di ducati 100 annui, quelle al di sotto di 5000 anime, ducati 150, le altre finalmente di 5000 anime in sopra non meno di ducati 200 annui. E si pose a carico dei rispettivi comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del sotto Parroco, qualora non vi fossero rendite addette a questo fine; e per la sicurezza si stabilì doversene assegnare i fondi o formarsene tassa privilegiata pel pagamento. Spiegossi finalmente; che ciò non comprendeva le Chiese Parrocchiali di Giuspadronato Regio, Ecclesiastico e Laicale canonicamente acquistato, le quali dovessero andare a carico dei rispettivi padroni, e che neppure vi fossero comprese le Chiese ricettizie sia numerate, siano innumerate, i capitoli, e le Collegiate con cura di anime avendo la loro congrua nella massa comune (Ivi art. VII).

Coll'istesso Concordato venne conceduto ai Vescovi del Regno il dritto di conferire le Parrocchie in qualunque tempo che venissero a vacare, eccettuate quelle che vacassero in *Curia*, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, e Canonicato conferito dalla santa Sede, le quali esser dovessero di collazione Pontificia (Ivi art. XI.) (*a*).

(*a*) Per l'applicazione degli articoli X ed XI del Concordato eccitossi il dubbio se trovandosi alla prima dignità od a qualche canonicato annessa la cura delle anime, debbono l'una e l'altro considararsi come Parrocchie, cosicchè tanto la prima dignità che il canonicato il quale vachi ne' primi sei mesi dell'anno, provveder si debbano dal vescovo; e se debba appartenere alla S. Sede la provvista delle sole Parrocchie vacanti in Curia od anche di ogni altro beneficio di libera collazione, vacato nel modo stesso. Interrogatosi su questi dubbii gli Esecutori del Concordato, venne da' medesimi risoluto:

» 1. Che la circostanza della cura d'anime annessa alla prima dignità o a qualche Canonicato, non possa indurre variazione a quel che si è fissato nell'articolo X circa la provvista de' Canonicati e della prima Dignità, sulla considerazione che la detta cura appartiene in sostanza a tutto il Capitolo che la esercita per mezzo di uno dei suoi individui, e perchè in tali beneficii prevale il titolo principale ch'è il Canonicato.

2. Che la riserva la quale nell'articolo XI si fa a favore della S. Sede per la provvista delle Parrocchie che vacano in Curia, non opera se non una limitazione alla general concessione che nello stesso articolo si fa in favore de' Vescovi della collazione di tutte le parrocchie in qualunque tempo vacanti, senza che indichi restrizione alcuna al dritto di collazione riserbato alla S. Sede nelle vacanze in Curia di qualunque natura; procedendo la riserva di tali vacanze da tutt'altro principio, al quale nè con clausole generali nè con dichiarazioni particolari si è derogato col Concordato ».

Queste risoluzioni approvate dal Pontefice e dal Re furono comunicate agli Ordinarii a 24 ottobre 1818 (*Atti* ec. Parte 2; pag. 49).

Ma che dirsi se la prima dignità Capitolare con cure d'anime sia di diritto padronato di un Comune, o di un quartiere di esso: Si osserverà il padronato, o si darà luogo alla nomina Pontificia?—Su tal quistione per l'avvenuta vacanza dell'Arciprete del Capitolo di Lanciano fu domandato il parere della Consulta la quale rispose:

» Che quando a S. M. diversamente non piacesse, possa degnarsi rescrivere, che i Figliani di S. Maria Maggiore di Lanciano esercitino, secondo il consueto, il diritto di nominare lo Arciprete di quella Chiesa, e che questo Arciprete riunisca la dignità Arcidiaconale della Cattedrale, salva sempre allo Arcivescovo la facoltà di canonicamente provvedere al miglior servigio della Parrocchia. »

Non nello stesso modo possono però conferirsi le Parrocchie. In quelle di libera collazione i Vescovi debbono premettere il concorso, e conferirle ai soggetti fra gli approvati, che giudicassero i più degni. Per le Parrocchie di Giuspadronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso debbono darne l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presentasse come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di giuspadronato Regio, e Laicale il Vescovo deve dar l'istituzione al presentato, purchè nell'esame fosse rinvenuto idoneo. (Ivi art. XI.)

E siccome nell'epoca del Concordato molte Parrocchie erano vacanti, così con altro Apostolico indulto del 5 maggio 1818 venne dato ai Vescovi la facoltà di provvedere ancora di Pastori quelle Parrocchie le quali erano vacate prima dell'epoca suddetta, al quale Breve fu data la corrispondente esecuzione col Reale Rescritto de' 30 maggio suddetto.

Per la chiamata de'Parrochi per l'istruzione de processi criminali debbonsi loro scrivere lettere decenti, e farle loro pervenire per mezzo del Vicario cui si farà nota tal chiamata, onde possa nel bisogno prendere le disposizioni che stimerà opportune al servizio delle Parrocchie pel tempo in cui essi Parrochi che si conducono a far testimonianza debbono essere assenti dalle medesime. *Minist.* de' 30 giugno 1827. (*Atti ec.* Part. IV. pag. 142.)

Quando le rendite di una Parrocchia vacante non bastano per l'assegnamento dell'economo e per tutti gli altri pesi, non vi è bisogno di apporvi il sequestro; ma possono rilasciarsi per intero all'Economo stesso, coll'obbligo di darne conto quando la Parrocchia è riprovveduta. Minist. de' 20 agosto 1828. (Ivi vol. IV. pag. 177.)

Finalmente rapporto ai *libri Parrocchiali*, fermo rimanendo le disposizioni esistenti per l'esatta tenuta e conservazione de' medesimi, in seguito del Real Rescritto de'7 dicembre 1839, ordinossi dal Ministro degli affari Ecclesiastici.

1. Che i Curati siano obbligati a tenere i libri parrocchiali ben custoditi in un fodero della sagrestia;

S. M. si uniformò al parere della Consulta e ne fu data comunicazione a 13 giugno 1843.

Intanto non ignoriamo la controversia per la parrocchia del Comune di Martano su di cui detto Comune possiede il dritto di nomina, e nella quale incaricata la Consulta di dare il suo avviso, la medesima, Osservò: che il Comune non si è efficacemente prestato allo stabilimento della congrua parrocchiale; che l'Ordinario si è prudentemente condotto provvedendola nelle forme canoniche, che il giudizio introdotto dal decurionato innanzi al Regio Giudice relativamente al Parroco, alla Parrocchia ed al Padronato, non è affatto legale; che la di costui sentenza, lungi dal poter meritare il nome di sentenza giudiziaria, non può riguardarsi che come un atto privato ed illegale: e quindi opinò;

» Che sulle pretensioni suscitate contro la provvista dell'attuale parroco s'imponga perpetuo silenzio, ch'egli continui nel tranquillo e lodevole esercizio della parrocchia canonicamente, e precedente concorso conferitogli dall'Ordinario; che niun conto si tenga del giudizio in tal materia proffe-rito dal Giudice locale con una manifesta incompetenza. Che se il decurionato si determinasse in appresso a stabilire in maniere efficaci, spedite, e senza inviluppo di equivoci la congrua pe' Parrochi successori, ed assumesse previa regolare conclusione decurionale di volere per l'avvenire valersi dei diritti di padronato nascenti dallo stabilimento effettivo dalla Congrua, l'Ordinario *pro tempore* assicurandosi prima legalmente dello stabilimento della Congrua, provvederà convenevolmente secondo i Canoni, secondo le leggi e la polizia del Regno, e secondo ch' esigerà il bene spirituale di quegli abitanti ».

Del resto nelle cause di patronato laicale deve sempre procedere la Curia Vescovile, come venne stabilito col Rescritto circolare de' 14 ottobre 1839 che riporteremo nelle *Addizioni*.

2. Che non sia loro permesso giammai di tenerli nelle proprie case;

3. Che sieno strettamente tenuti di rimettere alla fine di ogni anno un particolarizzato dettaglio nelle Curie rispettive de'nati, conjugati e morti, indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio o morte per conservarsi gelosamente nell' archivio diocesano;

4. Da ultimo che gli Ordinarii stessi sotto la loro risponsabilità assumano la più seria cura perchè le cose anzidette fossero dai Parrochi delle rispettive diocesi rigorosamente adempiute. (*atti* ec. Parte VIII, pag. 77.)

Delle Chiese ricettizie.

Formano parte delle Parrocchie le Chiese ricettizie tanto numerate, che innumerate; perchè i Sacerdoti, che ad esse appartengono son considerati come Coadjutori del Vescovo. Diconsi numerate quelle, nelle quali viene ammesso ad esercitarvi le sacre funzioni un determinato numero di Sacerdoti; ed innumerate quelle, nelle quali generalmente a tutti i Preti nativi del luogo è permesso l'ascriversi. E siccome su di esse non si fece alcuna parola nell' ultimo Concordato, così a domanda del Re ebbe luogo il Breve Apostolico del 13 Agosto 1819, del quale col decreto dei 7 Settembre detto anno fu ordinata la puntuale e religiosa osservanza. Con tal Breve che comincia *Impensa*, si dispose:

1.° Che alla partecipazione stabilita nelle Chiese ricettizie sieno soltanto ammessi quei Sacerdoti, e quei Chierici, che dagli Arcivescovi Vescovi, o Ordinarii dei luoghi rispettivi saranno ritrovati più commendabili, e per pietà, e per dottrina.

2.° Che per l' ammissione suddetta si faccia prima esperimento dell' ingegno, e de' costumi di coloro che la desiderano, istituendosi l'esame in presenza degli stessi Ordinari, o dei loro Vicarii Generali, e con tre esaminatori sinodali almeno, eseguito il quale esame l' Ordinario elegga quelli, che in sua coscienza ed integrità conoscerà più degni, e li metta nel possesso del dritto di conseguire la stabilita porzione.

3.° Che di tale deliberazione dell' Ordinario non si dia facoltà di interporre appello al Metropolitano, o al più antico Vescovo della Provincia; dichiarandosi interdetto l' uso di tal sorta di appello solamente per le indicate cause. (*Atti* del Concord. Par. II. pag. 148 a 154.)

Colla circolare del 18 aprile 1831 venne ordinato ai Vescovi di rimettere alla Real Segreteria dell'Ecclesiastico gli Stati della rendita delle Chiese ricettizie numerate, o innumerate, curate, o senza cura, esistenti nelle loro diocesi.

Importante è la partecipazione delle Chiese ricettizie, perchè può servire di titolo per le sacre ordinazioni. Ciò diede luogo ad alcune istruzioni coll' intervento del Nunzio Apostolico, emesse dalla commissione dei Vescovi ed approvate dal Re col rescritto de' 18 Novembre 1822.

Si dispose in esse che tutte le Chiese ricettizie di qualunque natura si fossero per la loro fondazione, ancorchè annesse a Cattedrali, o Collegiate dovessero avere un Clero numerato incardinato alle medesime, ed abitualmente inserviente alla cura, secondo il piano formato dai Vescovi avendo riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa delle rendite divisibile fra gl' incaricati; le quali porzioni posson servire di titolo Canonico per li promoventi ai sacri ordini; si ordinò fis-

sarsi dai Vescovi la puntatura, cui fosse soggetto il partecipante che mancasse alle funzioni, alle quali si è obbligato d'intervenire; che mancando la congrua del Parroco si prelevasse dalla massa comune di dette Chiese colle proporzioni fissate nell'art. VII. del Concordato, la qual congrua dovesse essere almeno maggiore di un terzo delle altre partecipazioni: che dalla massa comune, prelevata detta congrua, si formassero tante porzioni distinte in maggiori e minori (*a*), dandosi le prime a coloro che avessero il merito di un più lungo e diligente servizio; che tali partecipazioni obbligassero alla residenza, e però ottenendosi dal partecipante un qualche beneficio incompatibile, o nella stessa Chiesa, o altrove, vacherà *ipso jure* la partecipazione; che il prodotto delle puntature fosse diviso in fine dell'anno fra tutti i partecipanti, incluso il Parroco, il quale però non partecipa nel caso di avanzi, o per aumento di rendita, o per vacanza di qualche partecipazione; e che i dritti Parrocchiali minori detti anche di stola bianca e nera si dividessero in due parti eguali, una pel Parroco, e l'altra da dividersi fra tutti i partecipanti; ma nelle associazioni de'cadaveri il Parroco, quando intervenga o per se stesso o per mezzo di altri che faccia le di lui veci avrà sempre una porzione doppia; e che nelle Chiese ove vi è l'obbligazione, o il lodevole costume dell'officiatura curale, si conservasse dai vescovi, anzi procurassero di generalizzarlo. (*Atti ec.* P. III pag. 102)

Col decreto de' 10 ottobre 1822 si stabilì un termine perentorio di sei mesi, entro il quale i patroni delle Parrocchie di patronato Ecclesiastico laicale, tanto se il patronato appartenga ai particolari, quanto se spetti ai comuni, ed altre corporazioni, o ai pubblici stabilimenti, dovessero dotare le Parrocchie medesime a'termini dell'art. 7. del Concordato.

Nelle Congregazioni composte di laici e di ecclesiastici per l'assistenza de' condannati a morte, quest' opera sarà esercitata unicamente dagli ecclesiastici, senza miscela di laici di qualunque condizione essi siano. (*dec.* del 1 febbraro 1820.)

La Commissione de' Vescovi per la formazione de' titoli di sacre Ordinazioni nelle Chiese ricettizie, per sollecitare la compilazione degli Statuti di quelle Chiese che ne mancano, ed i cui piani siano stati dal Re approvati; come pure ad oggetto di renderli per quanto si potesse uniformi, presentò un modello di articoli fondamentali e generali su de'quali poteano formarsi gl' indicati statuti (*b*). Il che approvato dal Re nel Con-

(*a*) Con Real rescritto dei 22 ottobre 1823 spiegandosi l'articolo 18 delle istruzioni che stabilisce dividersi in due parti uguali fra il Parroco ed il Clero partecipante i dritti minori, venne a dichiararsi non essere inclusi nella disposizione del citato articolo, ed essere riservati a' soli Parrochi, che sono i Custodi risponsabili dei libri parrocchiali, i dritti di tutto ciò che se ne estrae, come fedi di battesimo, matrimonio, morte ec., come pure spettino ai soli Parrochi i diritti che si ricavano dagli atti preventivi al matrimonio, come fedi di pubblicazioni, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec. incombendo ad essi soli i lavori che dai cennati atti deriva.

(*b*) Ecco il citato modello

Statuti per le Chiese Ricettizie

Art. 1. La Chiesa Ricettizia curata sotto il titolo *N. N.* del comune . . . . . in Diocesi di. . . . . Provincia di . . . . . sarà numerata di. . . . . Partecipante a norma del *Piano* formato dall'Ordinario, ed approvato da S. M sotto il dì . . . . .

2. Il Clero amministrerà in massa comune, e non già divisamente le rendite di qualunque natura esse sieno per mezzo di un Partecipante eletto dal Clero istesso, che eserciterà tutte le funzioni di Procuratore e ne assumerà il titolo.

3. La rendita giusta il *Piano* approvato sarà divisa in . . . . . porzioni, cioè in una di ducati. . . . . che prenderà il Par-

siglio ordinario di Stato del 6 Settembre 1824, venne comunicato colla Circolare del 18 detto mese: aggiungendosi in detto Rescritto che per gli articoli particolari qualora per le peculiari circostanze di ogni ricettizia dovessero aggiungersi ai generali, i Vescovi li formeranno d'accordo coi rispettivi Cleri, ed in caso di discrepanza, farsi le rispettive osservazioni

roco come sua Congrua secondo l'ultimo Concordato; (*se il Parroco l'avrà d'altronde, ma non sufficiente, si accennerà il solo supplimento,*) in porzioni maggiori di annui ducati . . . . . che si daranno dall'ordinario a quei che si saranno distinti nel servizio della Chiesa e cura delle anime, ed in. . . porzioni minori di annui ducati.... che si conferiranno dall'Ordinario ai naturali del Paese, ed in loro mancanza o per idoneità ad altri della Diocesi, o pure a persone di Diocesi aliena qualora il servizio della Chiesa e la cura delle anime lo richiedesse, colla norma prescritta nel Breve Pontificio *Impensa* da S. M. sanzionato. Le suddette . . . . . porzioni saranno pagate a tempo proprio dal Procuratore *pro tempore* dall'esazione della rendita.

4. Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla Chiesa, ed incaricato di *coadiuvare* il Parroco nella cura delle anime; e sarà cura dell'Ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine.

Le porzioni saranno considerate come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio, per cui ottenendosi da un partecipante qualche beneficio incompatibile, vacherà all'istante la sua porzione; ed allontanandosi senza giusta causa dalla Chiesa, e senza il permesso del Vescovo, per altri tre mesi, giusta l'articolo XV delle Istruzioni da S. M. approvate, sarà punito in una maniera conforme alle disposizione del Concilio di Trento.

5. Se mai in qualche anno venisse a mancare porzione della rendita, sicchè tolti i pesi intrinseci non fosse sufficiente a pagare le somme stabilite; in questo caso, salva la congrua, o il supplimento al Parroco, il Procuratore detrarrà ugualmente da tutte le porzioni quella somma, che nel suo ammontare forma il mancante di quell'anno. — Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita anche per causa di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il Real Rescritto de' 19 novembre 1823, il Procuratore ne darà piena cognizione all'Ordinario, il quale ordinerà un'eguale partizione tra tutti i partecipanti, o pure richiedendolo il bisogno, disporrà che o tutti, o parte degli avanzi si applichino a beneficio della Chiesa, o riparazioni delle fabbriche, o migliorie de' fondi, o sacri arredi, o altro, secondo il di lei bisogno. — Il Parroco sarà escluso da tale ripartizione, secondo le Istruzioni approvate da S. M., ma qualora l'avanzo fosse tale, che facesse montare le porzioni ad una somma quasi uguali alla congrua del Parroco, in questo caso giusta il citato Reale Rescritto, il Parroco entrerà in parte uguale ai partecipanti in detta distribuzione. — Se poi la Chiesa acquisterà rendita maggiore e permanente, sarà cura dell'Ordinario di formare coll'approvazione di S. M. altri titoli per la sacra ordinazione.

6. I proventi che si esiggono dai così detti Parrocchiali, per le emissioni di Fedi di battesimo, morte, matrimoni ec. e per la formazione degli atti antecedenti al Sacramento del matrimonio, come fedi di pubblicazione, esame de' testimoni, verifiche di dispense per la parte che riguarda i Parrochi, ed altro ec. a norma del Real Rescritto de' 22 ottobre 1823 apparterranno al solo Parroco. Gli altri poi a norma delle Istruzioni approvate, apparterranno per metà al Parroco, e per metà ai partecipanti.

7. La carica di procuratore si eserciterà senza emolumento alcuno a norma delle Istruzioni approvate, ed andrà per turno, incominciando il giro dall'ultimo entrato nel numero de' Partecipanti, e risalirà fino al primo, anno per anno. Se poi tra l'anno entrera nuovo partecipante, all'entrate susseguente anno, questi eserciterà la carica di procuratore, dopo del quale sarà ripigliato il giro interrotto.

(*Se poi vuolsi eleggere il Procuratore per via di voti anno per anno, si tacerà la suddetta parte dell'articolo; s'indicherà solamente il giorno dell'elezione e la quantità dei voti che la rendono legittima.*)

Da questo articolo saranno esclusi quei partecipanti che avranno compito l'anno settuagesimo di loro eta, o pure sieno accagionati di un male cronico che li rende inabili ad agire, e finalmente l'Arciprete *pro tempore* per la cura delle anime che sostiene.

8. Al procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme che bisognano, senz'altra autorizzazione, per soddisfare ai pesi pubblici maturati, o alle porzioni dei partecipanti. — Per le spese poi di Chiesa, coltivazione de' fondi, e di qualunque natura esse sieno, come anche per la introduzione delle liti, debba esserne autorizzato dal Clero per mezzo di regolare conclusione, per cui sarà lecito al Procuratore di convocare il Clero sempre che gli sembrerà necessario avvisandone i partecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manchevoli senza giusto motivo, per ogni mancanza saran multati in grana venti.

9. Ogni introito sarà percepito dal solo Procuratore; chiunque partecipante introi-

che saranno prese nella conveniente considerazione nell'atto d'impartirsi il Reale assenso. (*Ivi* Parte III. p. 203).

La stessa Commessione dei Vescovi opinò, e venne dal Re approvato:

1. Che secondo la *Circ.* de' 7 marzo 1822 , gli Economi Curati delle vacanti Parrocchie debbano sulle congrue delle stesse percepire annui

terà somma qualunque appartenente alla massa comune, col suo ricevo non sarà liberato il debitore.

10. Al solo Parroco, oltre il Procuratore, sarà lecito convocare il Clero per affari al Clero medesimo appartenenti. Ogni partecipante che vorrà proporre affari, dovrà dipendere o dal Parroco o dal Procuratore , a meno che non sia la convocazione ordinata dal Vescovo.

11. Oltre il Procuratore vi sarà un partecipante col titolo di Cancelliere , eletto dal Clero nel dì 31 dicembre di ogni anno, con potersi confirmare per quella durata che si stima. Costui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al Clero, e tutti gli atti formati in qualunque giudizio in un Archivio, che sarà sempre custodito in Sagristia, e non mai nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le capitolari conclusioni , e specialmente le autorizzazioni al Procuratore circa le spese da erogarsi per confrontarle nella reddizione de' conti. Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno, nè giammai andrà unita con quella de' Procuratori.

12. Nel dì 2 gennaro di ogni anno sarà dal Procuratore presentato il conto di sua gestione nelle forme regolari, e mancando sarà multato dal giorno 15 sino al 31 detto di carlini sei al giorno. Elasso il mese se ne darà parte all'Ordinario , perchè prenda de' mezzi più rigorosi. Ciò non impedirà l' esercizio della carica al nuovo Procuratore, che incomincerà sempre nel dì primo dell'anno. — Presentato il conto , saranno nel dì vegnente eletti uno , o due partecipanti del Clero , e fatta la domanda all'Ordinario , questi deputerà a sua scelta un altro partecipante o dell' istesso Clero , o di altro. Questi dopo aver tenuto l' esame del conto convocheranno il Clero e paleseranno le loro riflessioni , e quindi daranno fuori il loro giudizio , condannando o liberando la gestione fatta , con darne autentica carta al Procuratore ed al Cancelliere per riporla nell' Archivio. Qualora i Deputati all'esame del conto tardassero ad adempire a questo dovere, l'Ordinario prenderà que' mezzi che crederà opportuni per obbligarli.

13. Tutte le spese erogate , all' infuori de' pubblici pesi , e delle porzioni ai partecipanti , senza autorizzazione del Clero, anderanno a carico del Procuratore. Le partite non esatte , per le quali il Procuratore non mostrerà di aver adempito a tutti i mezzi che la legge gli somministra , o non presenterà conclusioni del Clero, anderanno parimenti a suo carico. Le spese poi per i coltivi de' fondi o rustici o urbani, abbenchè non sieno state autorizzate dal Clero, ma lo siano state dall'Ordinario , i pesi che sono intrinseci alla rendita, come censi passivi ec. saranno abbonati al Procuratore.— Qualora vi saranno delle quistioni nell' esame del conto tra i Deputati ed il Procuratore , che non verranno conciliate, il giudizio definitivo sarà dell' Ordinario.

14. Le somme che si esigeranno o dalle multe designate , o ordinate dal Vescovo , o dalla puntatura che sarà subito fissata dall' Ordinario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, verranno alla fine dell' anno ripartite egualmente dal Procuratore fra tutti i partecipanti, niuno escluso.

15. Il peso delle Messe che gravita sulla massa comune sarà diviso egualmente fra tutti , niuno escluso. Il Parroco porterà il peso delle Messe *pro populo*. Il partecipante che non sarà ancora ordinato Sacerdote , sarà in libertà , o di lasciare in mano del Procuratore l' elemosina delle Messe che dovrebbe celebrare , e la di loro celebrazione sarà a carico del Procuratore, o pure farle celebrar esso , e presentare in ogni mese , fino a che non ascenda al Sacerdozio , la fede della celebrazione in mano del Cancelliere vistata dal Parroco.

16. Tutte le Messe con canto, per le quali i Fedeli offeriranno l' elemosina , saranno sollennizzate da tutto il Clero , nè alcun partecipante che privatamente ne ha ricevuta l' offerta , potrà farle celebrare a suo nome , anche dal Clero istesso , ma deve passarne l' elemosina in mano del Procuratore , che avrà la cura di farle celebrare dall' intero Clero.

17. Nella partecipazione non saranno ammessi secondo il Reale Rescritto de' 18 febbraro 1824 , se non quei Clerici che sono prossimi a poter conseguire l'Ordine del Suddiaconato; che se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al Suddiaconato nello spazio di sei mesi, elasso questo tempo vacherà di fatti la porzione , e si aprirà l' esame per altri concorrenti.

(*Qui si possono aggiungere gli articoli che riguardano gli usi particolari delle Chiese riguardo all'ufficiatura , e i giorni che debbono farla , alla celebrazione delle Messe , ed alle ore in cui debbonsi celebrare per comodo del popolo , e quanto altro riguarda il buon servizio della Chiesa , e delle anime. Tali articoli dopo essere stati esaminati formeranno un sol corpo di* STATUTI APPROVATI).

ducati 60 se il numero delle anime sia di sotto a duemila, ducati 80, se di sotto a cinque mila, e ducati 100 qualunque ne sia poi il numero: con dividersi il rimanente della congrua egualmente fra tutti i partecipanti, incluso l'Economo, se le cure sono vacanti per morte de' Parrochi; e percepirsi dagli stessi Parrochi, se sono vacanti per la sola loro sospensione.

2. Che ciò debba aver luogo anche per quelle Ricettizie che abbiano porzioni maggiori di ducati 60: essendo un nuovo peso la cura che esercita l'Economo nella vacanza della Parrocchia.

3. Che l'assegnamento dell'Economo di un Canonicato Curato vacante debba secondo la *Circ.* de'26 giugno 1822 essere di due quinti. Rescritto degli 11 genn. 1825. (*Ivi* p. 206.)

Col real decreto del 16 novembre 1824 si estesero alle Chiese ricettizie approvate le disposizioni contenute ne' decreti de' 2 maggio 1823 e de' 19 aprile 1824 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, stabilendosi un perentorio termine alle dette Chiese per l'invio dei quadri dei debitori alle rispettive Amministrazioni Diocesane, e dalle medesime passarsi poi agl'Intendenti delle Provincie per la pubblicazione.

Colla Minist. de' 23 marzo 1830 furono risoluti i seguenti dubbii:

1. Che le participazioni minori o di semplici Ricettizie o di Cleri ricettizii annessi a Cattedrali o a Collegiate, debbonsi provvedere per concorso a norma del Breve *Impensa*, e delle Sovrane istruzioni generali del 18 novembre 1822.

2. Che le porzioni maggiori delle semplici Ricettizie van provvedute senza concorso ad arbitrio del Vescovo, o si tratti di passaggio di porzione minore a maggiore, giusta il R. Rescritto de' 2 dicembre 1826, o che si ammetta a porzione maggiore un Sacerdote extra-partecipante, giusta la massima stabilita dalla Commessione de' Vescovi ed approvata da S. M. Le porzioni maggiori poi nelle Cattedrali o Collegiate, ossia le Dignità o Canonicati delle medesime seguono la natura della loro istituzione, salvo se abbiano ricevuta modificazione col piano.

3. Ogni servizio statutario e gratuito, dietro il parere della stessa Commissione è abolito dopo il breve *Impensa* e le sovrane Istruzioni. — (*Ivi* P. V. pag. 64 e 65.) (*a*)

È permesso ai Beneficiati redigere i Certificati di esistenza in carta semplice e senza registro, ma gl'importi di amendue i dritti sono a carico delle Amministrazioni diocesane secondo un Regolamento adottato (*b*) dal

(*a*) Tra gli antichi Statuti delle Chiese ricettizie numerate eravi pur quello di vietarvisi l'entrata a coloro che già vi aveano un fratello; e se ne pretendeva l'osservanza dal Clero della Chiesa di Grottaglie, ma la Commessione de'Vescovi osservò che questo antico statuto fosse rimasto abrogato col breve *Impensa*, e così venne risposto al Vicario Capitolare di Taranto colla *Ministeriale* de' 28 Febbrajo 1835. (*Ivi* P. IV. pag. 146).

(*b*) Questo regolamento è del tenore seguente.

1. Le Amministrazioni Diocesane in ciascuna Provincia, e per esse il Regio Procuratore dovranno far pervenire per una volta sola al Direttore del Registro, e del bollo un Elenco de' beneficii sistenti nella Diocesi da loro amministrata. Egli ne farà pervenire una copia al Ricevitore addetto da lui dipendente della residenza della Commessione Diocesana.

2. Questo Elenco di Beneficj sarà trascritto dal Ricevitore suddetto su di un quaderno intitolato Elenco de' Beneficj Ecclesiastici della Diocesi di . . . . . e servirà a lui di carico d'esazione annuale di grana 12 per Visto in luogo di Bollo del certificato e

ministro delle finanze d'accordo con quello degli affari Ecclesiastici. Rescritto del 14 settembre 1824; comunicato con *Circolare* degli 11 maggio 1825. (*Ivi*, pag. 213 e seg.) — Questi certificati da presentarsi nel principio di ogni anno, possono adempirsi sino al 15 febbrajo; ma scorso questo termine, le stesse Amministrazioni diocesane procederanno al sequestro, che sarà tolto, esibendosi i certificati, e detraendosi non solo gli esiti fatti nel periodo del sequestro per le spese di Amministrazione, e per la soddisfazione de' pesi, ma una somma corrispondente alla decima parte di un' annata delle stesse rendite la quale rimaner deve nella Cassa dell' Amministrazione diocesana a far cumulo de' suoi avanzi, come una multa riscossa del beneficiato oscitante; giusta il Real decreto de' 5 ottobre 1825.

Colle Reali Istruzioni del 15 novembre 1822 fissossi una doppia porzione ai Parrochi nell'associazione de' cadaveri per ragion di precedenza e di carica; ma venne in seguito dichiarato che quando le funzioni religiose non si fanno presente il cadavere già condotto alla sepoltura, non debba il parroco godere della doppia porzione. E dichiarossi pure dovere il parroco godere della sua quota ne' diritti di puntatura. Ministeriale del 2 maggio 1827 (*Ivi* P. IV, pag. 130).

Coll'art. XVII degli statuti per le Chiese ricettizie si stabilì non ammettersi alle partecipazioni se non i chierici prossimi a conseguir l'ordine del suddiaconato, al quale non ascendendo nello spazio di sei mesi, e scorso questo tempo, vacherà la porzione e si aprirà il concorso per altri concorrenti. Di quest'articolo venne proposta la seguente modificazione dalla Commessione de' Vescovi incaricata dell'esame de' piani delle Chiese ricettizie:

« Che spirato il sesto mese senza che un chierico ammesso alla partecipazione siasi ordinato suddiacono, si aprirà il concorso per la provvista di tal partecipazione; purchè per disposizione del Vescovo non si stimi espediente differire per altro tempo l'ordinazione del Chierico me-

della copia, e di grana 20 di dritto di registro.

3. L' Amministrazione Diocesana rispettiva farà passare al Ricevitore come sopra per tutto il mese di gennajo di ciascun anno i certificati, e le copie in carte senza bollo, onde esser rivestiti delle due formalità, e nel medesimo tempo la Commessione Diocesana farà tenere al detto Ricevitore l' importo de' dritti come sopra per ogni certificato.

4. A misura, che i certificati saranno rivestiti delle formalità di *Visto per bollo*, e di registro, il Ricevitore ne scritturerà l'introito rispettivo a data corrente, nel registro de' visti per bollo, ed in quello degli atti privati.

Scorso il mese di gennajo di ciascun anno, e non trovandosi registrati in tutto od in parte i menzionati certificati di vita, il Ricevitore sarà obbligato di darne parte al Regio Procuratore presso l'Amministrazione Diocesana, acciò in conformità del volere di sopra espresso di S. M. i certificati tutti ricevano le indicate formalità, e la Tesoreria Generale faccia l' introito corrispondente.

6. Finalmente i Direttori del Registro, e del Bollo ne' principj di febbrajo e per quest' anno ne' principj di marzo, interrogheranno i Ricevitori della residenza delle Amministrazioni Diocesane, se i certificati, secondo il numero de' Beneficj descritti nel menzionato Elenco abbiano ricevuta la vidimazione per bollo, ed il registro ne' termini di sopra stabiliti, onde sorvegliare questa parte di servizio. Riunite poi in direzione le copie degli atti privati, sarà cura del Direttore stesso di fare il confronto delle copie de' certificati di cui si tratta co' diversi notamenti de' beneficj della Provincia, i quali trovansi in suo potere, onde regolare le sue operazioni secondo lo scopo della presente.

7. L' impiegato Superiore nella chiusura de' conti de' Ricevitori suddetti esaminerà il quaderno de' Beneficj, ed i registri d'introito de' dritti come sopra, affin di assicurarsi della fedeltà de' contabili.

desimo per maggior apparecchio; e che non essendovi concorrenti prossimi al suddiaconato, potranno ammettersi al concorso que' chierici che vi si trovano aver principiato l'anno ventesimo di loro età, ed abbiano dato saggio del loro costume e scienza preventivamente nelle cose ecclesiastiche, sia in Seminario, sia in altra scuola, servendo qualche Chiesa d'ordine del Vescovo, e con chiari segni di loro ecclesiastica vocazione. »

Queste modificazioni rassegnate al Re nel Consiglio Ordinario di stato del 2 maggio 1830, furono approvate, e quindi comunicate colla *Ministeriale* de' 29 maggio 1830. (*Ivi* pag. 79 e 80.)

Altri dubii furon proposti che meritarono le seguenti risoluzioni:

1. Che la fondiaria che ricade sopra una Cappellania assegnata al Parroco oltre la congrua sia dallo stesso Parroco soddisfatta, separandosi dalla massa e lasciandosene al Parroco il peso.

2. Che dovendosi preferire nella provvista delle due porzioni maggiori coloro che avranno il merito di un più lungo e diligente servizio, questi sono i Confessori e quei che suppliscono immediatamente le veci del Parroco; e non l'Economo o il Catechista i quali non vengono riconosciuti nelle Chiese ricettizie, ove secondo le Reali istruzioni tutti i Partecipanti debbono coadjuvare alla Cura. *Ministeriale* de' 28 novembre 1827 (*Ivi* pag. 155). Veggasi pure l'altra *Ministeriale* de' 5 Settembre detto anno. *Ivi* pag. 157.

Seguitando a raccogliere le disposizioni emanate riguardo alle Chiese Ricettizie; osserviamo, che ne' casi di diminuzione della rendita assegnata alle medesime, sia per errore preso ne' piani, sia per deteriorazione e deprezzazione de' fondi, quistionavasi se la congrua del Parroco, laddove per la somma supposta maggiore fosse stata fissata molto al di là di quella richiesta dall'ultimo Concordato, dovesse essere a parte della minorazione della rendita di massa, ed in qual proporzione; o pure se salva la congrua medesima assegnata nel piano, la minorazione della detta rendita andar dovesse a carico de' soli partecipanti. Su di che richiesto il parere della Commissione de' Vescovi, la medesima opinò;

» Che ove trovasi diminuzione di rendita temporanea nata da diminuzione de' prezzi de' generi, sia per minorazione di affitti di fondi, sia per altra ragione provvisoria e non perpetua e permanente, allora gli Ordinarii nel fare eseguire il riparto delle rendite annuali, debbono prima far prelevare la congrua de' Parrochi, non già per quanto potrà trovarsi fissata nel piano approvato, ma per quella somma stabilita nel Concordato a tenore del numero delle anime: e pel dippiù ove ne fosse, debbasi considerare come una specie di partecipazione, e quindi soggetta al *tantumdem* della divisione delle altre porzioni da dividersi tra i partecipanti, giusta l'articolo 3.° del modello degli Statuti (*a*). Ove poi trovasi una perpetua e considerabile diminuzione di rendita, gli Ordinarii potranno formare nuovo piano sulla nuova posizione delle rendite, e trasmetterlo per la solita revisione. Avvertendo però che tal riforma non debba ammettersi per ogni piccola diminuzione, nè senza essersi conosciuta la effettiva incolpabile diminuzione perpetua delle rendite. »

a) La stessa regola la Commissione propose di tenersi per gli assegnamenti della somma che han potuto farsi sulla massa delle suddette Chiese ai Seminarii delle Diocesi, il che pure venne approvato. (*Ivi ivi*).

Questa opinione rassegnatasi a Sua Maestà nel Consiglio Ordinario di Stato del 30 giugno 1831, venne approvata, e se ne diè comunicazione agli Ordinarii delle Chiese del Regno colla Circolare del 16 luglio detto anno (*Atti* ec. Parte V. pag. 115): Vedi pure la Ministeriale del 30 aprile 1831. *Ivi*, pag. 112; non che quella del 13 giugno 1832, (*Ivi* Parte VI. pag. 15.)

Ne' casi poi di aumento, qualora alcuna delle cennate Chiese acquistasse rendita maggiore e permanente dev'esser cura degli Ordinarii di formarne altri titoli di sacra ordinazione giusta l'art. V. degli Statuti di modello. Essi però debbon aver riguardo al numero delle anime ed ai titoli esistenti, e qualora non credessero ciò conducente, possono aumentare proporzionalmente le rendite delle porzioni già stabilite: chiedendo in tutti i casi la sovrana approvazione; come nello stesso Rescritto de' 30 giugno venne determinato. (*Ivi*, pag. 116).

Venne pure risoluto, col parere della stessa Commissione, dal Re nel Consiglio ordinario di Stato del 16 settembre 1831; che quante volte i Parrochi godano dalla massa comune, sia in parte, sia in tutto, solo la somma che ad essi spetta a tenore del Concordato, non debbano allora essere gravati di messe le quali sono infisse sulla massa comune; essendo solamente obbligati alle messe *pro populo*. Che se poi la di loro congrua provveniente in tutto o in parte dalla riferita massa oltrepassi la somma stabilita dal Concordato, allora considerandosi questo dippiù come una specie di partecipazione (giusta il Rescritto de' 16 luglio detto anno), su di questo debbono gravitare le messe, egualmente a tenore di quanto è stabilito nel modello degli Statuti, e colla giusta proporzione, a sensi dell'art. VII. delle istruzioni. (*Ivi*, pag. 128).

Riguardo alle facoltà de' Vicarii Capitolari sulle Chiese ricettizie, la stessa Commissione de' Vescovi fu di avviso potere i Vicarii Capitolari procedere sempre colla regola del Breve ponteficio *Impensa* e le Sovrane istruzioni, alla provvista semplicemente delle partecipazioni vuote, prima e nel corso della vacanza della Sede Vescovile; e quante volte credessero opportuno, determinar anche il passaggio dalle porzioni minori alle maggiori; ma che non potessero essi Vicarii disporre l'ammissione di un estra partecipante a porzione maggiore nel modo ordinato dalla Sovrana risoluzione de' 24 marzo 1819.

Il che essendosi pure approvato da S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 16 settembre 1831, fu partecipato agli Ordinarii con Circolare de' 28 detto mese. (*Ivi*, P. V. pag. 127).

Furono anche risoluti dal Ministro degli Affari Ecclesiastici i seguenti dubii sulle predette Chiese Ricettizie:

1. Che nell'associazione de' cadaveri, prelevata pel Parroco la doppia porzione, sia che intervenga egli o il suo sostituto da lui delegato, il dippiù che riceve oltre la cennata doppia porzione, deve, come dritto di stola nera, spettare nella ripartizione generale de' dritti minori, metà al Parroco e metà ai Partecipanti; dovendosi detta porzione godere dal Parroco non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla Chiesa, ma in tutte quelle funzioni che han luogo presente il cadavere. *Minist.* de' 14 luglio 1830 (*a*). (*Ivi*, pag. 84).

(a) Spiegossi in essa che i dritti di stola bianca e nera, cosi detti minori, debbano

2. Che i Partecipanti legittimamente ammessi nelle Ricettizie innumerate prima del 27 ottobre 1819 debbano essere conservati; e nel caso di restrizione del numero de' partecipanti esistenti, la esecuzione del piano deve aver luogo quando per le vacanze siasi il numero ridotto a quello fissato nel piano medesimo; quindi nella ripartizione delle rendite non è adattabile la regola stabilita per le Chiese numerate, nè ammissibile la distinzione di antichi e nuovi partecipanti — *Minist.* de' 16 Aprile 1831 (a). (*Ivi*, pag. 109).

3. Che per la puntatura rispetto ai Parrochi spesso occupati nella cura, non si deve andare collo stesso rigore che praticasi verso i Partecipanti: ma che appartiene al prudente giudizio de' Vescovi il decidere i casi in cui i Parrochi meritano di essere puntati; come opinò la stessa Commissione de' Vescovi, e venne partecipato colla *Minist.* del 30 Aprile 1831. (*Ivi*, pag. 111.)

4. Che per condurre nella via de' proprii doveri i Sacerdoti partecipanti d'una Chiesa non possa l'Ordinario avvalersi della sospensione o privazione della partecipazione (b); ma deve prevalersi de' mezzi che suggerisce l'Articolo XX del Concordato, dando luogo al ricorso canonico — *Minist.* de' 14 gennaio 1832. (*Ivi*, pag. 139).

5. Che sulla quistione se possa il Procuratore delle Ricettizie astringersi a dar cauzione, la Commissione de' Vescovi opinò negativamente, per esser tal ufficio gratuito ed esercibile per giro; ma potrebbe determinarsi la scelta per ogni anno del Procuratore a maggioranza de' voti, e riserbare a chi presiede al Capitolo o Congrega il dirimere la parità, accadendo; e così evitandosi il turno forzato, eleggersi soggetto idoneo e di sperimentata probità, onde allontanare per quanto si può la malversazione — *Minist.* de' 29 febbraio 1832. (*Ivi* Parte VI. pag. 7).

6. Può il Vescovo ritenere nel Seminario Diocesano un lettore partecipante, dispensandolo dalla residenza cui sarebbe obbligato in forza dell'Art. IV. del modello degli Statuti; poichè serve il Clero intero della Diocesi colle sue lezioni. Fu pure di questo parere la Commissione de' Vescovi, come dalla stessa *Minist.* de' 29 febbraio 1832 (*Ivi*, pag. 8).

7. Proposto il dubbio se nella vacanza delle Parrocchie siano applicabili a favore degli Economi curati le disposizioni degli articoli 18 e 19 delle Reali Istruzioni per le Ricettizie de' 18 novembre 1822, le quali stabiliscono a benefizio de' Parrochi la doppia porzione nelle associazioni funebri, e la metà de' dritti parrocchiali detti *di stola bianca e nera*; la Commissione de' Vescovi, considerando che le obbligazioni dell'Economo

spettare per la metà al Parroco (esclusi gli eccettuati ove prende l'intero); ma che nell'assistenza alle messe cantate, siano votive, siano di altra natura, nè l'intervento alle funzioni ecclesiastiche nelle quali vi è quotidiana distribuzione, possono chiamarsi diritti di stola bianca e nera.

(a) Ivi pure vien ricordato agli Ordinarii, che essendosi stabilito nell'art. III del modello degli statuti, doversi conferire le partecipazioni ai naturali del paese, ed in loro mancanza o per inidoneità, ai diocesani, o extra-diocesani, deve tacere qualunque disposizione in contrario, sia statutaria, sia consuetudinaria, di Chiese di tal natura.

(b) La sospensione della partecipazione, ivi dicesi, non si potrebbe eseguire senza una regolare procedura: attesocchè per lo breve Apostolico *Impensa*, e le sovrane disposizioni generali, hanno le partecipazioni ricevuto, dopo approvato il piano da S. M., in certo modo qualità beneficiaria. Il privarli poi è lo stesso che toglier loro tutto o parte del sacro Patrimonio, giacchè acquistata la porzione, essa è il titolo della loro ordinazione. Si aggiunge, che ciò sarebbe anche assoggettarli a multa, il che è vietato per la polizia del Regno, giusta la *Ministeriale* del 15 settembre 1828.

curato sono, (sebbene temporaneamente), le stesse di quelle del curato perpetuo, opinò per l'affermativa; il che venne adottato colla *Minist.* de' 22 giugno 1833. (*Ivi*, pag. 54).

8. Sebbene per disposizione dell'art. 4 del Real decreto del 2 maggio 1823 non si possa rendere esecutivo il quadro de' debitori se non vengono in esso indicati i fatti e i documenti da cui risulta il possesso, pure questa regola non può riguardare le *decime sacramentali*, le quali in origine non ebbero altro titolo che la sola legge, e perciò ben di rado avviene che sienvi documenti che le dimostrino: nè si potrebbero indicare i fatti da' quali risulta il possesso senza riportare i nomi delle famiglie che le pagavano; e questo sistema non solo riuscirebbe complicato e diffuso, ma sarebbe ancora spesso erroneo e fecondo di liti (*a*). Fu per questi motivi che di accordo col ministro delle Finanze e dell'Ecclesiastico si risolvè colla Circolare del 31 marzo 1824, essere sufficiente di riportare nel quadro il solo nome del Comune, dovendo esser cura degli Amministratori di esso di sostenere le ragioni de' cittadini contraddicenti. (Atti ec. P. V. pag. 37.)

9. I piani delle *ricettizie* debbono immediatamente, e non già gradatamente porsi in esecuzione, giacchè essendo esse prima dell'approvazione de' piani di loro natura innumerate, ogni partecipante delle medesime non aveva un dritto fermo e stabile alla quantità numerata della partecipazione, la quale poteva variare a tenore del numero dei partecipanti, e per cui non è applicabile il Real rescritto del 1 novembre 1823, potendo bastare al partecipante entrato in porzione prima del 27 ottobre 1819 che non venga amosso dalla partecipazione che legittimamente gode. *Minist.* dell'Eccl. previo parere della commissione de' Vescovi, del 16 gennaio 1830. (*Ivi*, P. V. pag. 56, e l'altra del 16 ottobre detto anno riportato a pag. 95).

10. Le revisioni de' conti ed altre controversie delle Chiese ricettizie sino all'intera esecuzione del piano, cioè sino alla sovrana approvazione degli statuti, sono di competenza del Vescovo e del Ministro degli affari Ecclesiastici. Ma anche quando una Chiesa ricettizia avrà preso il posto che le assegnano il Breve Ap. *Impensa*, e le sovrane generali Istruzioni, le cause che la riguardano e che riguardano gli Ecclesiastici de' quali è composta nel loro rapporto di partecipanti, non sono meno Ecclesiastiche secondo la vigente Polizia del Regno, di quelle delle altre Chiese Collegiate e Cattedrali, non esclusa la revisione de' conti nei termini dell'art. XIII fondamentale degli Statuti. *Minist.* de' 10 marzo 1830 diretta al Ministro di Grazia e giustizia. (*Ivi* P. V. pag. 63). Veggasi pure al Titolo V. della *Giurisdizione Ecclesiastica*.

11. Quante volte un Vescovo voglia ammettere a partecipazione di *Chiesa Ricettizia* i già ordinati Sacerdoti a titolo di Patrimonio sacro,

(*a*) Sul dubbio elevatosi posteriormente, se debbonsi rendere esecutivi i Quadri formati e pubblicati de'debitori di *decime sacramentali*, al pari che si è praticato pei quadri de' debitori di rendite costituite, la Consulta de' domini di qua del Faro essendosi d'ordine sovrano occupata dell'esame di un tal affare, ha opinato che i detti quadri pubblicati per le decime sacramentali dovessero valere per ora per lo interrompimento della prescrizione, secondo trovasi prescritto dalla Circolare de' 3 dicembre 1838. Ed il Re dichiarò rimanere inteso dell'avviso suddetto. Ciò fu partecipato all'Intendente di Principato Citeriore colla Ministeriale del 21 settembre 1839. (*Atti* ec. Parte VIII pag. 26.)

non è necessasio l'esame in concorso prescritto dal Breve Apostolico *Impensa*; come rescrisse il Re, intesa la Commissione de' Vescovi pe' titoli di sacra ordinazione, nel Consiglio Ordinario di Stato de' 24 marzo 1829 (*Ivi* P. V. pag. 9).

12. Un Arciprete curato che come prima dignità gode la prebenda, e gode inoltre come Parroco la congrua sulla massa comune ed entra nella percezione di altre distribuzioni manuali, deve adempire al peso delle messe che gravitano sulla massa comune medesima, giusta il parere emesso dalla Commessione de' Vescovi. (*Ivi*, *ivi* pag. 10).

13. I semi-partecipanti nelle Chiese ricettizie ammessi senza concorso, con decreto della Curia Diocesana ed anteriore al divieto comunicato colla circolare de' 27 ottobre 1819, possono nelle vacanze essere promossi alla partecipazione, senza nuovo esame e concorso prescritto dal Breve pontificio *Impensa*; rimanendo abolita l'antica *ozione*, giusta la risoluzione della Commissione de' Vescovi comunicata colla *Ministeriale* dei 9 maggio 1829. (P. V. pag. 29).

14. L'esame delle opposizioni che i debitori delle Chiese ricettizie per rendite costituite propongono contro i quadri pubblicati a' termini del decreto del 2 maggio 1832, è di competenza de' Tribunali ordinarii, non de' consigli d'Intendenza. *Minist.* del 18 luglio 1829. (*Ivi*, pag. 35).

15. Non può essere assente il partecipante se vuol godere i frutti della partecipazione sia di massa grassa, sia di qualunque denominazione. *Minist.* 8 aprile 1835. (*Ivi* P. VII p. 3).

16. I preti *extra* numero delle Chiese ricettizie, già definitivamente approvate. Quante volte vengono chiamati a far parte col clero incardinato, del bono godere de' proventi avventizii, che sono strettamente presi, le esequie, le messe pe' defunti non provvenienti da rendite, le votive litanie; giacchè per le distribuzioni quotidiane che sono sempre parti della massa, nei luoghi ove non vi è prebenda, debbono esser sole dei partecipanti aggregati e su di esse appunto cade la puntatura dei mancanti, giusta l'avviso della Comm. de' Vescovi. (*Minist.* degli 11 aprile 1835. *Ivi* P. VIII pag. 4) (*a*).

17. Quante volte il Vescovo diocesano crede dar licenza a qualche partecipante di assentarsi dalla diocesi per far del bene in altra Chiesa, è in libertà di farlo, perchè non trattasi di vero beneficio ecclesiastico; purchè però il partecipante perda le distribuzioni quotidiane, *l'inter praesentes*, gli avventizii, e soddisfi le messe di massa e provveda per le messe di turno, come opinò la Commissione de' Vescovi. *Minist.* de' 28 marzo 1840. (*Ivi* P. VIII pag. 81).

(*a*) Aggiungansi le seguenti risoluzioni riportate nella detta Parte VII.

1. La Ministeriale del 2 gennaro 1836 per definire l'uso che debbe farsi delle rendite di qualche titolo vacato nelle Chiese ricettizie; e che riporteremo nelle *Addizioni*.

2. La Ministeriale de' 2 febbraio 1836 dichiarante che l'elezione degli Uffiziali dei ceri ricettizii debba aver luogo secondo i regenti stabilimenti generali.

3. La Ministeriale de' 13 aprile 1836 risolvente il dubbio che possa il Vicario Generale della Curia Vescovile che fa una stessa persona col Vescovo prender ingerenza negli affari riguardanti le Chiese ricettizie.

4. La Ministeriale del 18 maggio 1836 con cui si fa osservare che la carica di procuratore de' cleri ricettizii, si dee a' termini delle sovrane istruzioni esercitare gratuitamente.

5. La Ministeriale de' 13 agosto 1836 che da le norme come surrogare la partecipazione nelle Chiese ricettizie a un beneficio costituito per patrimonio sacro, seguendosi cioè le disposizioni del R. Rescritto de' 26 luglio 1836.

Sul dritto di partecipare nelle chiese ricettizie si deve anche aver presente il Breve Apostolico de' 13 agosto 1819 sanzionato da S. M. col decreto del 7 settembre 1819.

Chiudiamo questa Sezione, riportando le seguenti altre sovrane risoluzioni rapporto alla Congrua ed altri dritti de' Parrochi.

1. Che i comuni debbono continuar il pagamento di tutte le somme che stanno attualmente contribuendo per la congrua o supplemento ai parrochi, tuttochè secondo il Concordato siano obbligati a supplire al mantenimento delle Chiese e de' sotto parrochi; salvo la determinazione da prendersi ne' casi che occorreranno in vista dell'esame che si farà sulle particolari circostanze. *Minist.* dell'Interno de' 29 maggio 1819 (*Repert. Amm.* vol. 2, pag. 70).

2. Con Rescritto de' 27 giugno 1823 ordinossi, che per punto generale restava fissato, nella vacanza de' beneficii curati la cui congrua fosse a carico de' comuni, dovessero i medesimi corrispondere alle Amministrazioni Diocesane rispettive le somme medesime che per conto di tali benefici somministravano ai defunti titolari (*Ivi*, pag. 171).

3. Con altro Rescritto de' 10 maggio 1828 degnossi il Re per punto generale rivocare l'articolo del Regolamento delle scuole primarie, col quale si disse esser vietato ai Parrochi di esser maestri. (*Ivi*, pag. 360).

4. Con altro Rescritto dell' 11 marzo 1822 si dichiarò che mentre il Re si riserbava altre sue disposizioni, permetteva che l' esazione dei diritti di stola bianca e nera si eseguisse a norma della tariffa approvata col real dispaccio del 28 dicembre 1792. (*Ivi*, pag. 125). V. Questa tariffa nelle Addizioni.

5. Sul modo come valutarsi il grano di rendita delle Chiese Ricettizie nel pagamento della congrua ai parrochi; la Commessione de' Vescovi opinò che i Procuratori delle Ricettizie dovessero prelevare sempre in contante a favore dei Parrochi la congrua, per quella somma soltanto però che loro spetta giusta il Concordato, sia che il grano si venda a prezzo maggiore sia a prezzo minore di quello stabilito per base nella formazione del piano. Il resto poi della congrua, qualora se ne trovasse assegnato nel piano, debba considerarsi come una partecipazione, e quindi deve assoggettarsi a tutte le eventualità di prezzo, come lo sono le porzioni de' Partecipanti. Questo parere accolto dal Ministro delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici venne comunicato colla Ministeriale del 30 aprile 1831. (*Atti* ec. Parte V. pag. 113).

Sezione IV.

Degli Ordini Maggiori (a) e de' Requisiti e Titoli per le sacre Ordinazioni.

§ I.

De' Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi.

Dopo de' Vescovi hanno il loro grado i *Praesbiteri*, greco nome che significa *Seniori*. Si dissero ancora *Sacerdoti* dalle cose sacre che am

(a) Quattro sono gli *Ordini minori* nella Chiesa: quello degli *Acoliti*, degli *Esorcist*

ministravano. Massima fu sempre la loro potestà nella Chiesa, mentre sin dai tempi degli Apostoli battezzavano, predicavano, consacravano l' Eucaristia, e l'amministravano, concedevano l' ecclesiastica comunione ai penitenti, ed altri officii di simil genere esercitavano in assenza del Vescovo, o col di lui permesso, mentre la potestà *Presbiterale* si reputò sempre dipendente dai Vescovi dell' antica universale Chiesa.

Il Pontificale Romano riunisce questi officii colle seguenti parole: *Sacerdotem oportet offerre, benedicere, praeesse, praedicare et baptizare.* Prima funzione era dunque l' offerta dell' Eucaristico Sacrificio; l' altra la benedizione detta minore; la terza, la precedenza, dovendosi loro il luogo più onorevole dopo il Vescovo, sia nell' esercizio della chiesastica solenne liturgia, sia nelle pubbliche preci di qualunque genere; la predicazione era il quarto loro dovere, come Coadjutori del Vescovo, il quale perciò nell' ordinare i Sacerdoti deve esaminare se sieno a ciò idonei, giusta il Tridentino Concilio; il quinto sotto la parola *battezzare* comprende l' Amministrazione de' Sacramenti e specialmente del Battesimo e della penitenza: ma per queste due ultime funzioni, invalse l' uso antichissimo di ricercarsi la venia del Vescovo, eccetto che per i Parrochi.

Duplice è inoltre la loro potestà, altra sacramentale, altra giurisdizionale. La sacramentale potestà è quella che deriva dall'ordine che loro vien conferito, cioè dal sacramento che ricevono; e tale potestà secondo la sua natura è immobile e resta nell' uomo ancorchè divenga eretico o scismatico ed ha tutto il suo effetto ne' sacramentali; e per tale potestà essi possono somministrare tutti i sacramenti eccetto l' ordinazione (a). La giurisdizionale è l' atto stesso: l' esercizio di questa potestà la quale viene accordata dal Vescovo, ed essa è più ampia o più ristretta secondo la facoltà ricevuta dal Vescovo; onde convien conchiudere che coloro i quali non fossero facoltati non possono esercitarla, eccetto i casi di necessità in cui qualche Sacerdote è autorizzato nel più ampio modo ad assolvere le colpe de' moribondi.

I Diaconi, come la stessa greca voce il dinota significavano i Ministri delle cose chiesastiche. *Diaconum*, dice lo stesso Ponteficale Romano, *oportet ministrare ad altare, baptizare, praedicare.* Ma per l'Amministrazione de' Sacramenti non s' intese l'offerta del Sacrifizio; bensì la semplice assistenza sia al Vescovo sia ai Presbiteri in questo sacrifizio; proprio essendo loro pure il dispensare il Pane Eucaristico ai Fedeli, non ai Presbiteri, sempre con licenza de' Sacerdoti.

I Suddiaconi furono incaricati, giusta lo stesso *Pontificale*, di preparare l' acqua per l' Altare, ministrare al Diacono, lavare le *Palle* ed i *Corporali* ed offrire al celebrante il *Calice* e la *Patena*: ma coll'ultima

dei *Lettori* e degli *Ostiarii*. Molti vi aggiungono i *Tonsurati*, ma la tonsura non fu un ordine, bensì l'incaminamento agli ordini; poichè la Chiesa nell' istituire i giovani alla vita chiericale faceva tagliar loro i capelli, vestire con abiti chiericali, e godere i benefici de' Clerici. — Nel nostro Regno pel Concordato fatto con Benedetto XIV, i clerici tonsurati non godeano de' privilegi se non servivano a qualche Chiesa per ordine del Vescovo, o s'istituissero in qualche Seminario od Università, e vi si prescrisse che non si potesse conferir la prima tonsura che a coloro che dopo l' età di dieci anni fossero stati in Seminario per tre anni, e vestendo l'abito chiericale fossero dal Vescovo destinati ad assistere in qualche Chiesa ne' di festivi; e si faceva eccezione pe' soli *Artati*, come decise il Tribunale misto nel 23 agosto 1753.

(a) S. Agostino dice: *quid facit Episcopus quod non faciat presbiter excepta ordinazione?*

disciplina, oltre all' assistenza della Messa solenne, sono essi incaricati di cantare le *Epistole*.

Sono questi gli ordini Maggiori che diconsi anche *sacri*, ed ai quali è ingiunto l' obbligo del celibato (a); per cui venne prescritto nelle nostre *leggi civili*, art. 162, « il matrimonio è vietato per coloro che sono legati da voto solenne o dagli ordini sacri »: proibizione che si attiene ancora all' ordine pubblico ed ai costumi, ed è dalle indicate leggi messa allo stesso livello di quella de' matrimonii adulterini od ingestuosi; in modo che i figli nati da tali vietate unioni non potrebbero neppure riconoscersi come figli naturali (*Ivi* art. 158).

È pure proibito ai Preti diocesani allontanarsi dalle loro Diocesi senza l' espresso permesso dell' Ordinario; anzi col rescritto del 15 settembre 1826, spiegato coll' altro de' 10 novembre, s' ingiunse che non più si rilasciassero discessoriali senza il permesso del Ministro degli Affari Ecclesiastici, a que' preti cattivi obbligati col braccio della Polizia a restituirsi alle rispettive Chiese natie; che per quei Preti buoni che si trovavano stabiliti nella Capitale venuti senza discessoriali, qualora si richiedessero dai Vescovi, dovessero costoro dirigersi al Ministro degli affari Ecclesiastici, onde prendersi le misure opportune ai rispettivi casi, e s'incaricarono gl'Intendenti ad esser vigilanti per quei Preti che senza permesso volessero uscire dalla Diocesi, negando loro il passaporto, e dandone conoscenza sollecita ai rispettivi Vescovi per adottarsi quelle misure che si crederebbero efficaci.

Ecco le altre disposizioni della nostra Polizia sulla vita e costumi degli Ecclesiastici.

1. Col Real Rescritto de' 10 giugno 1827 venne risoluto, che dovendo gli Ecclesiastici per convenienti circostanze far uso di un abito che gli accomuni co' Secolari, facciano però indispensabilmente uso del cappello clericale e del collare, restando espressamente vietato il cappello tondo secolaresco. — Veggansi inoltre le antecedenti circolari del 14 ottobre 1815, e de' 20 gennajo 1816. (*Atti* dopo il Concordato, Parte II. pag. 148 e 149).

2. Che possono gli Ecclesiastici far uso del fucile colle dovute permissioni pel sollievo di una caccia non clamorosa, o per propria cu-

(a) Per lo corso di undici secoli la Chiesa, tuttocchè avesse sempre aborrito come sacrileghi ed illeciti i matrimonii contratti da Diaconi, da Preti, e da Vescovi; pur nondimeno non li ebbe per nulli ed invalidi. I canoni mentre pronunziarono le pene spirituali contro coloro che obbliando i doveri del proprio stato contraevan matrimonio, nulla aggiunsero circa la validità di tali nozze, e molto meno prescrisse doversi i conjugi separare. La Chiesa si contentò allora di rimuovere dall' altare chi non vi portava la purità di costume nel grado eminente che si richiedeva, ma lasciava in pace i conjugi, senza pronunziare la nullità del matrimonio; solo pe' Vescovi si ordinò la separazione del conjuge col quale si era unito prima dell'ordinazione. L'imperator Giustiniano fu il primo in Oriente che colla legge 45. *cod. de episcop. et cleric.* dichiarò invalidi tali matrimonii, e privi di effetti civili. Ma non ebbe quella legge esecuzione, perchè la disciplina che si osservò dopo di essa non comportò il rigore di separare gli ecclesiastici dalle mogli, benchè sposate *post ordinationem*, molto meno di aver per illegittimi i figli indi procreati. Nell'Occidente il primo Concilio Lateranense che ebbe luogo sotto il Pontificato di Callisto II. nell' anno 1123 ordinò esplicitamente *matrimonia a presbyteris, diaconis, subdiaconis et monachis disjungi, juxta sacrorum canonum definitionem.* Questa disciplina fu avvalorata dai concilii posteriori, soprattutto dal concilio di Reims sotto il Papa Eugenio III. nell'anno 1148, e dal Concilio Lateranense III. che non matrimonio ma *contubernio* ivi chiamaronsi simili vietate unioni nel canone 6.

stodia ; senz' esser mai lecito di star nelle piazze e nelle botteghe col fucile fermati, malgrado che indossino gli abiti di cacciatore ; e che tali permessi non debbonsi dare agli Ecclesiastici senza un espresso consenso del proprio Ordinario. Salvo su l' uno e l' altro ai suddetti Ordinarii di adottar altre misure, partecipandolo al Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici. Rescritto de' 18 giugno 1827, comunicato con *circ.* degli 11 luglio seguente. (*Ivi*, P. IV. pag. 144).

3. Con altro rescritto de' 31 marzo 1828 si provvide che gli Ecclesiastici, o sotto giudizio o condannati, rimanendo in carcere, fossero assolutamente separati dagli altri detenuti.

4. Furono richiamati alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l' obbligo della residenza ai possessori de' beneficii residenti. Allontanandosene, debbonvisi richiamare sotto le pene canoniche, scorsi giorni trenta dal dì della notificazione. Sono da ciò eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, o per reale disposizione, o per espressa autorizzazione sovrana dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' loro beneficii. (*Dec.* de' 7 ottobre 1815).

5. Debbonsi rimuovere da qualunque impiego gli Ecclesiastici che abbiano interamente abbandonato il loro stato senza autorizzazione Canonica. Rescritto de' 20 gennajo 1816.—Gl' impieghi che non convengono agli Ecclesiastici sono : 1. Tutti gli officii militari ; 2. L' impiego di Sindaco, Eletto, Sottintendente, Giudice, Commissario di polizia ; 3. L' esercizio dell' Avvocheria, eccetto che per le cause proprie, della propria Chiesa, e delle persone povere che non hanno altri difensori ; 4. Le funzioni di Notajo ; 5. L' esercizio del traffico e della negoziazione ; 6. Qualunque mestiere sordido di tavernaro, beccajo, panettiere ed altro. (Rescritto del 22 giugno 1816.) — Aggiungi l' esazione delle contribuzioni dirette pel Rescritto de' 7 maggio 1817. (*Ivi*, *P. V. pag.* 151, 152 e 154).

6. Tutti i Chierici ordinati *in minoribus* entrano nel bussolo della leva all' età di anni 21, e se vi siano destinati dall' urna, si sospende la chiamata per sei mesi, scorsi i quali debbon marciare se non siano stati promossi al Suddiaconato per qual si voglia ragione. Rescritto de' 27 agosto 1823. (*Ivi*, *ivi pag.* 153).

7. Tutti gli Ecclesiastici si debbono prestare al servizio del cordone sanitario : eccettuandosene per ora i soli Parrochi Curati. Rescr. de' 17 settembre 1831. (*Ivi*, *ivi*, *pag.* 124).

8. Venne finalmente dichiarato che gli Ecclesiastici dovessero prestar giuramento negli affari penali innanzi alle Autorità giudiziarie competenti. Minist. de' Ministri di grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici dei 26 maggio 1830 (*a*). (*Ivi*, *ivi*, pag. 77).

(*a*) « Le leggi, si disse in essa, che regolano la procedura ne' giudizii criminali dispongono che niun grado esonera le persone costituite in dignità o in carica di prestar testimonianza ne' giudizii medesimi avanti le autorità giudiziarie competenti ; ed ai termini delle stesse leggi le autorità che ricevono la testimonianza devono ricevere anche il giuramento che l' accompagna ; che sebbene ai Cardinali, Arcivescovi e Vescovi siasi dato il privilegio di prestar testimonianza in un modo particolare, pure la loro dignità non li esenta dal prestarla all' autorità giudiziaria che si conferisce a riceverla nella loro abitazione : e che l' ultimo Concordato non altera punto la determinazione dell'enunciate leggi, nella cui osservanza è interessata la pubblica tranquillità, determinazione invariabilmente eseguita in tutta la estensione del Regno. »

§ II.

De' Requisiti per la promozione agli ordini.

Anticamente i Vescovi avean bisogno degli attestati del Clero e del popolo su la nascita, modo di vivere e costumi di coloro che dovevansi ordinare; ma invalse l'uso di bastare l'attestato dell'arcidiacono; indi per l'ultimo diritto stabilito nel Concilio tridentino (*Sess.* 24 e 25 *De Ref.* c. 5.), s'impose ai Vescovi che per gli ordini maggiori si commettesse ai Parrochi o ad altro più idoneo, d'informarsi della nascita, età, vita e costumi, e trasmetter loro lettere testimoniali risultanti da tale inchiesta (a).

Si prescrisse ancora che gradatamente si ascendesse da un Ordine all'altro, scorsi gl'intervalli che si dissero *interstizii*, rimessi alla prudenza del Vescovo per gli ordini minori, e definiti di un anno tra l'uno e l'altro ordine maggiore; e corretti gli abusi invalsi per l'età necessaria per tali sacre ordinazioni, stabilissi, che la chiericale tonsura e gli ordini minori si conferissero a coloro che avessero pieno discernimento per eleggere uno stato nel quale perpetuamente vivere, ma non prima del quattordicesimo anno potessero ottener beneficio; che il Suddiaconato non si conferisse prima dell'età di anni 22 incominciati, il Diaconato prima di anni 23, ed il Presbiterato pria de'25 anni similmente incominciati.

Altre disposizioni particolarmente per lo nostro Regno si emanarono in varie occasioni dalla S. Sede, e diversi espedienti si presero per moderare il numero degli Ecclesiastici, e specialmente da Gregorio XV, colla bolla del 1 luglio 1623; ma non essendosene veduti gli effetti che se ne desideravano, volendo il Re Carlo III dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e nel tempo stesso stabilire nel Regno una disciplina in vigor della quale gli Ecclesiastici si rendessero veramente utili alla Chiesa, e di edificazione ai popoli, convenne col Pontefice Benedetto XIV su varii punti che vennero inseriti nel Concordato del 1741; senza con ciò derogarsi agli usi e consuetudini di quelle diocesi dove si osservasse maggior disciplina. Il che si tenne egualmente presente nell'ultimo Concordato del 1818, dove nell'art. XXI dandosi agli Arcivescovi e Vescovi la facoltà di promuovere a' sacri ordini que' chierici che giudicassero necessari o utili alle loro diocesi, venne loro ricordato di osservare le cautele e prescrizioni contenute così nel decreto di Gregorio XV che nel Concordato Benedettino Cap. 4. che ha per titolo *Requisiti de' promovendi*, le quali, dichiarossi non rimaner derogate coll'ultimo Concordato suddetto.

Siccome dunque questo Cap. IV forma parte integrante dell'ultimo Concordato, e costituisce la vigente Polizia Ecclesiastica su questa materia, noi lo trascriveremo per intero.

« Art. I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di beneficio o cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella diocesi del promovendo.

(a) Questo stabilimento, si dichiarò doversi nel nostro regno osservare ancora per gli ordini minori e per la prima tonsura, come decise la Congregazione de' cardinali incaricati degli affari giurisdizionali del Regno, giusta che ci assicura l'esimio nostro *Selvaggio* nelle sue *Instit. Can.*

Art. II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sacro nella sua diocesi, o l'intero Patrimonio; il quale, per evitare qualunque frode od inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di 24 ducati, nè in maggiore di 40.

Art. III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione Ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell' intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminato dieci anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche seminario, o Convitto Ecclesiastico, e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito clericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle feste di precetto di ciascuno de' tre anni, non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario o Convitto Ecclesiastico.

Art. IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine d' ivi applicarsi alle scuole, ed agli studii, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stesse in un Convitto Ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio Vescovo e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l' abito clericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de'tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe, dimorando nella propria Diocesi: con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita*, *et moribus*, e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescitto, a vista delle quali potrà esser promosso.

Art. V. Dal qual obbligo si debbono eccettuar solamente coloro che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar la regola prescritta, cioè la delazione dell' abito clericale, la frequenza delle scuole e de'Sagramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e benchè non abbiano l'età ne'precedenti articoli determinata, ove si tratti di benefizii fondati prima del Sacro Concilio di Trento: con dichiarazione in oltre che dalle disposizioni sopraccennate s' intendano eccettuati coloro che sono artati, nel solo caso in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica, cioè fondata coll' autorità ecclesiastica, perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d' istituzione, e che i patroni di essa non possano differire oltre al tempo stabilito dai Sacri Canoni la nomina o presentazione ai medesimi; e con condizione finalmente, che le rendite di detti Beneficii, e Cappellanie ecclesiastiche debbano, detratti

i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sacro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

Art. VI. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania ecclesiastica, sono gli Ordinarii costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde ne siegue l'inutile moltiplicità dei clerici, non potendo il Beneficio o Cappellania conferirsi che ad un solo: perciò quando questo accada, da ora innanzi basterà, che presentandosi nel tempo compreso avanti il proprio Ordinario coloro che pretendono aver dritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire alla loro pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice ecclesiastico anche in concorso di clerici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tale effetto artato, e facendogli godere quei privilegi che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

Art. VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i Clerici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini sacri, avendo l'età legittima: al quale effetto dovranno continuare a dimorare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso come sopra, nella Chiesa loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole e gli studi, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro che debbono essere iniziati alla prima tonsura.

Art. VIII. Dovranno tutti i Clerici così di prima tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio di ogni anno avanti gli Ordinarii de' luoghi, nei quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del S. Conc. di Trento intorno all'abito, e tonsura clericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra: e ciò mediante l'attestazione del proprio Rettore, o Superiore del Seminario o in Convitto Ecclesiastico; per quei che sono in Seminario o in Convitto Ecclesiastico; e per quei Clerici, che non sono in Seminario, nè in Convitto Ecclesiastico, mediante le attestazioni dei Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonsura clericale, frequenza de' Sagramenti, e servizio della Chiesa, e con le attestazioni dei Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studii, ed alla delazione dell'abito e tonsura clericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi Ordinarii tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della lor Cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi una tabella in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancelleria; faranno cancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrare i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, ai quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz'alcun contrasto godersi di tutti i pri-

vilegi clericali. De' quali privilegi all'incontro non goderanno quei Clerici di prima tonsura, o di ordini minori, che per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

Art. IX. I Vicari capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito Capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benchè sieno realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all'art. V., o pure a coloro che avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actu requirat certum ordinem* : e con l'espressa condizione che così nell'uno, che nell'altro caso colui che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone che non sono veramente artate nel senso di sopra accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiae*, senza una espressa licenza della sacra Congregazione del Concilio.

Art. X. Chiunque sarà promosso alla prima tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini Sacri contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'Ordine già conferitogli, e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concedute le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali, e non essendo Vescovo ma Prelato inferiore con l'uso de' Pontificali sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi, e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'officio, e de' suoi ordini. »

Queste disposizioni debbono anche adesso tenersi presenti; ed il Governo per assicurarsene ordinò la formazione di una *Statistica* de' Sacerdoti ed altri Ordinati in *Sacris* di ciascuna Diocesi, rimettendone il modello ai rispettivi Ordinari; ed il Ministro degli Affari ecclesiastici colla *Circolare* del 19 aprile 1726 incaricò i medesimi a far conoscere con distinzione allo spirar di ogni anno tutte le variazioni che fossero avvenute nel corso del medesimo. (*Atti* ec. P. IV., pag. 61.)

§. III.

Del sacro Patrimonio ultimamente stabilito.

Si conobbe il bisogno di aumentare la tassa del sacro patrimonio stabilita nel 1741, per cui nell'ultimo Concordato del 1818 al cit. articolo XXI si aggiunse che essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun Ecclesiastico, che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi e Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta nè maggiore di ottanta. Ed avendo l'esperienza dimostrato accader di frequente il farsi in tale costituzione degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da

ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a tal titolo si trovavano poi sprovveduti e mancanti di sussistenza; si prescrisse doversi per la verità del fatto *costare in forma legale* della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo o fondi che sì costituiscono in patrimonio; richiedendosi dalle curie ecclesiastiche il documento della pertinenza e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo. E col rescritto dei 15 giugno 1818 diretto all'Arcivescovo di Napoli che rimostrò sulla difficoltà nell'esecuzione di tal forma legale, il Re dichiarò doversi puntualmente e religiosamente di parola in parola osservare ed eseguire, salvo a porsi d'accordo col S. Padre per qualche dispensa in qualche caso straordinario.

Queste disposizioni ebbero esse pure bisogno di spieghe in varie occasioni; e vennero date ora dal Re, ora dal Ministro; noi ci faremo un dovere d'indicarle.

1. Col rescritto del 28 giugno 1818, affin di provvedere alla regolare ed esatta osservanza dell'art. 21 del Concordato, determinossi, che i tribunali civili prima di rilasciare i certificati relativi alla pertinenza ed alla libertà dei fondi costituiti in sacro patrimonio, verificar dovessero 1. la legittimità del titolo nel quale si costituisce il sacro patrimonio; 2. la capienza e la libertà del fondo sul quale si costituisce: 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni su' quali costituisce il patrimonio. Ed a facilitare agli ordinandi il modo di far queste giustificazioni, ebbe luogo il Regolamento de' 29 maggio 1819 (Atti ec.; Parte II. pag. 136 V. nelle *Addizioni*) — Spiegossi pure dalla commissione esecutrice del concordato non richiedersi la costituzione del sacro patrimonio per gl'iniziandi alla tonsura, ma solo pe' Chierici che ascendono agli Ordini sacri. (*Ivi* Parte III. pag. 19.)

2. Si può dispensare alla trascrizione del certificato della costituzione del sacro patrimonio quando siesi trascritto l'atto di donazione del patrimonio. Circ. de' 24 settembre 1818. E giusta il decreto de' 14 luglio 1824 furono esentati dal diritto di trascrizione i fondi costituiti in sacro patrimonio.

3. La rendita de' sacri patrimoni dev'essere netta di fondiaria. Circ. 3 marzo 1819; quella di duc. 50 su i canoni assegnati in patrimonio debb'essere lorda di fondiaria. *Minist.* de' 21 settembre 1831. (*Ivi* Parte V. pag. 127.)

4. I Procuratori Regi presso i Tribunali Civili debbono fare in carta bollata la richiesta ai Conservatori delle ipoteche pel certificato se gravitino o no ipoteche sui fondi costituiti in sacro patrimonio, indicandosi loro tale oggetto; ed i Conservatori in piedi o in dorso di tale richiesta debbono adempirvi senza richiedere alcun salario, e respingerlo ai Procuratori Regi che debbono conservarlo. (Rescritto del 27 settembre 1819. (*Ivi* pag. 158.) Fu pure risoluto che la carta bollata in quistione esser dovesse quella di grana 12 giusta l'art. 20 della legge del 2 gennaio 1820. *Minist.* de' 17 maggio 1820 — (*Ivi* Parte III. pag. 14.)

5. Gli Ordinari debbono con lettere di officio richiedere i Regi Procuratori Civ. per la verifica e dichiarazione della libertà e pertinenza dei fondi che si vogliono costituire in sacro patrimonio; rimanendo vietato di darsi principio a sì fatti procedimenti sulle semplici istanze delle parti; ed ove si debba versare sopra beni che si vogliano costituire in suppli-

mento di patrimonio, debbano gli ordinari esprimere distintamente la rendita del beneficio o della cappellania o altra pensione ecclesiastica, a titolo della quale va ad eseguirsi l'ordinazione, e la rendita che occorre per la costituzione del supplimento, onde giungere alla quantità fissata colla tassa diocesana. Res. del 18 marzo 1820 — (*Ivi* Parte III. pag. 7.)

6. I tribunali civili nell'esame de' sacri patrimonii si debbono restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d' ipoteca, ed anche di censo, senz' entrare innanzi tempo e vivente il padre, nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli. — Nella valutazione de' beni debbasi stare, ad ozione della parte, o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva; o alle norme contenute nell' art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, multiplicando l' imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all' apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima: e che in tutti i casi i ducati 50 debbon esser lordi di fondiaria. Rescr. de' 24 marzo 1830. (*Ivi* parte V. pag. 68 e pag. 78.) — Salva sempre la proibizione di formarsi il patrimonio sacro in rendita nascente da'capitali, dovendo esserlo in *beni fondi*. (*Minist.* de' 22 maggio 1830.)

Le deliberazioni che i Tribunali Civili emettono nella costituzione dei patrimonii sacri sono soggette all'appello; ed il pubblico ministero vi deve agire come parte principale. (Circol. del 29 luglio 1820—*Ivi*, Parte III. pag. 18).

7. Sul dubbio se i beneficii e cappellanie che servon di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi senza o con deduzione del peso di messe di cui fossero gravati; la Commessione esecutrice del concordato opinò che fissandosi per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa di cui fosse gravato la terza parte di due carlini, consueta elemosina, fosse rimesso all' arbitrio de' rispettivi Vescovi il fare o non fare alcuna deduzione, qualora detto beneficio o cappellania non fosse gravata di più di cento messe all' anno. Il che approvato da Sua Santità e dal Re, ebbe luogo il Rescritto del 5 gennaio 1822. (*Ivi*, *ivi* pag. 68.)

8. I Vescovi ed Ordinarii non debbono ammettere alla partecipazione nella Chiesa ricettizia da servir di titolo di sacra ordinazione se non quei chierici che siano in atto di ascendere al Suddiaconato; nè debbono partecipar della rendita, se non quando vi son giunti, e qualora previo esame si fosse ottenuto regolarmente; ma ne decadono dal godimento se nel corso di sei mesi non ascendono al Suddiaconato, intimandosi l'esame per altri concorrenti. Rescr. de' 9 febbraio 1824 — (*Ivi*, *ivi* pag. 186.)

9. Le Cappellanie amovibili o ad *nutum* o per giuste cause, non possono formar titolo di Sacro patrimonio. Rescritto de' 23 settembre 1825. (*Ivi ivi* pag. 224.) — Possono però le medesime divenirlo, quante volte appartengano esse a Confraternite laicali, o a luoghi pii di beneficenza, come appresso dirassi.

10. Ove vera, grave e precisa necessità concorra per l' alienazione di parte del sacro patrimonio, il possessore deve dirigersi all' ordinario con sua dimanda giustificativa; e questi deve rimetterla col suo parere al Ministero degli Affari Ecclesiastici, dal quale, ove si stimi plausibile, saran date le disposizioni per l'omologazione del Tribunale civile, ed indi venga rassegnato il tutto a S. M. per le sovrane risoluzioni. Rescr. de' 13 set-

tembre 1828 in seguito di avviso della Consulta de'reali dominii al di quà dal Faro. (*Ivi*, *ivi*, pag. 181.)

11. Restando fermo il principio di non farsi alterazione veruna alla somma prescritta nell' ultimo Concordato pel titolo di sacro patrimonio ; è permesso, che fissandosi le porzioni delle Chiese ricettizie povere nella somma di ducati 40, non possono aspirarvi se non quei chierici, i quali oltre gli altri requisiti abbiano inoltre la possibilità di supplire i rimanenti ducati 10 di rendita con beni fondi. Rescritto del 1 gennaio 1823 (*Ivi* parte 3.° pag. 142 e 143.)

12. Quante volte dopo costituito il sacro patrimonio un Sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari. Rescr. de' 5 settembre 1827 (*Ivi* parte V. pag. 101).

13. Gl' individui delle diverse Congregazioni de'Preti secolari ordinati *in minoribus* a titolo di Patrimonio sacro secondo la tassa diocesana prima dell' ultimo Concordato, possono essere promossi ai sacri ordini senz' aver bisogno di nuova costituzione di sacro patrimonio. (Rescr. d' accordo col S. Padre, comunicato con Circol. de' 23 gennaio 1819).

14. Atteso il passaggio della proprietà de'beni costituiti in sacro patrimonio all' ordinando, vi è luogo alla trascrizione delle sentenze dei tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e capienza di essi, qualora non fosse stato trascritto il titolo costitutivo del sacro patrimonio (Regol. del 29 maggio 1819 art. 12.). Ma niun diritto fiscale può esigersi per detta trascrizione (*Dec.* del 14 luglio 1824); e qualunque sia il valore degl' immobili in sacro patrimonio costituiti (*a*): però si debba ai conservatori, oltre al loro salario, l' importo ancora de' dritti di bollo, e di registro delle conservazioni (Circol. del 9 aprile 1825).

15. I regii Procuratori presso i tribunali civili debbono far su carta bollata di grana 12 la richiesta ai Conservatori delle ipoteche, affin di conoscere se esistono iscrizioni sopra beni costituiti in sacro patrimonio, giusta l'art. 20 della *legge* del 2 gennaio 1820. In piè della domanda debbono i Conservatori scrivere i loro certificati. Circ. de' 17 maggio 1821 (*Ivi* parte III, pag. 14).

16. Il real decreto de' 14 luglio 1824 stabilì, niun dritto fiscale doversi esigere per la trascrizione ne' registri delle ipoteche delle sentenze de' fondi costituiti in sacro patrimonio; e l'art. 12 del regolamento de'29 maggio, sovranamente approvato, prescriveva che tali sentenze dovessero necessariamente trascriversi nella conservazione d' ipoteche nel caso, in cui non vi fosse stato precedentemente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro. Queste disposizioni avendo dato luogo ad alcuni dubbii sul modo della loro esecuzione, nel Consiglio ordinario di stato de' 21 marzo 1825 furono dal Re risoluti nel seguente modo: 1. Che la esenzione del dritto fiscale stabilita per la trascrizione delle sentenze debba altresì aver luogo per la trascrizione de'titoli costitutivi de'patrimonii sacri, sia che questi titoli contemporaneamente alle sentenze, o separata-

(*a*) Che se nella trascrizione di un titolo, oltre alla costituzione del sacro patrimonio altre disposizioni per immobili vi si contengono, il conservatore deve esigere dal richiedente il dritto corrispondente sul valore degl' immobili che al patrimonio sacro non appartengono. V. la Circ. riportata *Ivi* Parte III. pag. 209 e 210.

mente da esse ed in diversi tempi sieno esibiti ai Conservatori delle ipoteche; 2. che per la trascrizione delle sentenze per patrimonio sacro, o dei corrispondenti titoli costitutivi, oltre al salario dovuto ai Conservatori d'ipoteche si debba ai medesimi anche l'importo de' dritti di bollo e di registro delle conservazioni; 3. che nella trascrizione di un titolo il quale oltre alla costituzione del sacro patrimonio, altre disposizioni per immobili contenga, il Conservatore delle ipoteche debba esigere da colui che tale trascrizione richiede, il diritto corrispondente al valore degl'immobili che al patrimonio sacro non appartengono; 4. Che la esenzione del mentovato dritto di trascrizione per le sentenze e pe' titoli costitutivi de' patrimonii debba aver luogo, qualunque sia il valore degl' immobili in patrimonio sacro costituiti. (Circ. de'9 aprile 1825. *Ivi* P. III. pag. 209.)

17. Il Re volendo estendere l'utile operazione de' titoli di sacre Ordinazioni a quelle Chiese alle quali le Commessioni di pubblica beneficenza corrispondono un assegnamento certo e stabile per istipendio di messe, ordinò nel Consiglio de' 25 febbraio 1824, che siccome le limosine delle messe non possono farsi servire per li detti titoli, così s' implorasse dal S. Padre una riduzione delle messe stabilite da celebrarsi nelle dette Chiese, alle quali, come inducenti commutazioni di ultima volontà, dispose di prestare il suo regio assenso, onde cogli avanzi che ne risulterebbero, formarsi titoli di sacre ordinazioni; e contemporaneamente domandarsi a Sua Santità per questo caso particolare la dispensa dell'Art. XXI del Concordato, dov'è disposto che i patrimonii sacri, sieno poggiati su beni fondi. (*Ivi* P. IV. pag. 210.)

18. La Sovrana risoluzione del 12 marzo 1830 relativa a' Patrimonii sacri, non è adattabile alle partecipazioni che nelle Ricettizie povere si stabiliscono in ducati 40; dovendosi in questo caso esattamente osservare il R. Rescritto del 1 gennaio 1822. *Minist.* del 16 giugno 1830. (*Ivi*, P. V. pag. 82.)

19. *I porzionariati* annessi ai Capitoli, considerati come Canonicati di second'ordine e di nomina de' rispettivi Capitoli, debbono seguire la loro natura di Benefici ecclesiastici come *de jure*, rimanendo sempre al Vescovo la canonica istituzione per via di bolla, non ostante qualunque pratica in contrario che deve reputarsi un abuso. Per queste porzioni possono servir di titolo di sacra ordinazione, qualora l'assegno sia sufficiente giusta le regole, e la elezione cada in persona meritevole degli Ordini sacri, giacchè il patrimonio e stato sostituito alla mancanza dei benefici ecclesiastici. Questo fu il parere della Commissione de' Vescovi, adottato dal Ministro degli Affari Ecclesiastici colla *Minist.* de' 21 luglio 1829 (*Ivi*, *ivi*, pag. 39.)

20. Sebbene giusta il prescritto dalle regole canoniche, dal Concordato e dalle Sovrane Ordinazioni, le Cappellanie amovibili non possono servir di patrimonio sacro; pure potranno le medesime divenirlo, quantevolte appartenendo esse a Confraternite laicali, e a luoghi pii di Beneficenza, sieno stabilite sopra cespiti certi e permanenti, con nominarsi il cappellano *pro tempore* da' Governatori de' luoghi pii o superiori di confraternite ed intero Corpo di Congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi vita durante dal Cappellano della Cappellania o de' varii legati di messe che insieme formino una Cappellania da potersi dare a titolo di sacro patrimonio, come vedemmo di sopra, e coll'obbligo espresso di doversi costituire il supplemento competente secondo la tassa fissata dal

Concordato. Nol potrebbero però quelle Cappellanie che emergono dalle prestazioni necessarie e forzose le quali si corrispondono da' confratelli in forza delle loro regole; potendosi costoro sottrarsi al pagamento delle prestazioni per contumacia, con che siffatte Cappellanie potrebbero variare e scemarsi; e 'l cappellano verrebbe a soffrir diminuzione di rendita nel suo sacro patrimonio. — Questa fu l'opinione della Commessione de' Vescovi incaricata pe' titoli di Sacra Ordinazione delle Chiese ricettizie. Questo avviso venne approvato da S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 26 ottobre 1830, e comunicato agli Ordinari con *Circ.* de' 3 novembre detto anno. (*Ivi*, *ivi*, pag. 98.)

21. Si rinnova la proibizione di costituirsi i sacri patrimonii in rendita nascente da capitali, quand'anche si prendessero tutte le precauzioni possibili, dovendo essere in beni fondi, giusta il Concordato, *Minist.* de' 22 maggio 1830. (*Ivi*, *ivi*, pag. 74).

22. Colla Ministeriale de'6 novembre 1830 dichiarossi che quante volte dopo costituito il sacro patrimonio un Sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari come vedemmo di sopra. Ma sostituendosi il nuovo patrimonio sacro o Chierici da promuoversi ai sacri ordini giusta le disposizioni dell'art. XXI. del Concordato, devesi adire il Tribunale civile della Provincia ne'termini del Real Rescritto del 5 maggio 1820. (*Ivi*, *ivi*, pag. 101).

23. Sul dubbio se i canoni che si addicono per la costituzione del sacro patrimonio debbono calcolarsi netti o lordi del peso fondiario, venne risoluto coerentemente alla Sovrana determinazione del 18 marzo 1830, che i ducati 50 assegnati per patrimonio sacro debbono essere lordi di fondiaria. *Minist.* de' 21 settembre 1831. (*Ivi*, *ivi*, pag. 127).

24. Rimesso alla Commissione esecutrice del Concordato l'esame del dubbio, se gravandosi i patrimonii sacri che si costituiscono agli Ordinandi di messe lette e cantate, la deduzione per le messe cantate debba essere regolata secondo la norma prescritta per le messe lette dalla Sovrana risoluzione del 10 dicembre 1827; la Commissione suddetta opinò che ove i Benefizii o Cappellanie che possono servir di titolo alle sacre Ordinazioni sieno gravate di messe lette e cantate, debbano le ultime esser tassate colla suddetta norma fissata per le messe lette: rimanendo sempre nell'arbitrio de'Vescovi di fare o non fare alcuna deduzione, qualora il Beneficio o la Cappellania fosse gravata di sole cento messe all'anno tra lette e cantate. Il quale avviso coerente allo spirito ed alla lettera della citata Sovrana risoluzione venne comunicato al Ministro di grazia e giustizia colla *Minist.* de' 24 dicembre 1831. (*Ivi*, *ivi*, pag. 137).

25. Per le Suppliche umiliate al Re tendenti ad ottenere la collazione di Beneficii e Cappellanie di regia nomina a titolo di sacro patrimonio, venne nel Consiglio Ordinario di Stato del 22 febbraio 1835 ordinato non proporsi le medesime se il Clerico non sia giunto all'età per ascendere al Suddiaconato, e co' documenti dell'effettivo bisogno della Chiesa del Comune cui il Chierico appartiene, della di lui idoneità, e della mancanza de'mezzi a costituirsi il patrimonio. Il che fu comunicato con *Circol.* de'7 marzo detto anno. (*Ivi*, P. VI. pag. 147).

26. Sul dubbio se potessero sequestrarsi le rendite de'beni addetti a patrimonio sacro; considerandosi che la rendita suddetta avuto riguardo

alla sua destinazione, ricade essenzialmente nelle disposizioni del numero 4. dell'articolo 671 delle leggi di procedura ne' giudizii civili, e veduto il parere della Consulta di stato venne col Real decreto del primo ottobre 1840 dichiarato che le rendite de' beni costituiti per sacro patrimonio non sono sequestrabili.

27. Fra i concerti presi dagli alti Commessarii Esecutori del Concordato vi fu il seguente. « La tassa del Patrimonio Sacro stabilita nell'articolo XXI del Concordato sarà ridotta a ducati ventiquattro o venticinque per le Diocesi povere e scarse di Ecclesiastici. La durata di questa minorazione è fissata per anni quindici. Nel caso poi di bisogno di ulteriore proroga i Vescovi potranno rivolgersi al Nunzio Apostolico *pro tempore* ed al Ministro degli affari Ecclesiastici. Le domande per ottenere presentemente la detta diminuzione di tassa per anni quindici saranno dai Vescovi di quelle diocesi nelle quali se ne esperimenti il bisogno, dirette agli Alti Esecutori riservati per volontà di ambidue i Sovrani Committenti ». Rescritto Circolare de' 12 settembre, comunicato con Circol. de' 5 ottobre 1839. (*Atti* ec. Parte VIII, pag. 34).

CAPITOLO II.

Degli ecclesiastici regolari.

Sezione I.

Cenno Storico delle Istituzioni, de' Monaci, de' regolari ed altri Ordini religiosi nel Regno delle Due Sicilie.

Nei primi tre secoli della Chiesa si fa spesso menzione degli *Asceti*: questi però non sono gli stessi che i Monaci. Poichè *Asceti* dicevansi quei Cristiani, che menavano un più duro e stretto genere di vita (a).

Il nome di *Monaci*, ed il loro instituto successivamente ebbe luogo in Oriente, ed anche più tardi cominciò nell' Occidente.

Si ripete l' origine della vita monastica dalla persecuzione Deciana. Fervendo questa, molti uomini in Egitto per evitarla, si trassero nelle vicine solitudini e fra i monti, onde trovarvi un asilo più sicuro da quella, e insieme per potere più liberamente seguire l'esercizio delle opere di pietà e delle cose divine. In queste solitudini edificaronsi in tale occasione delle capannette, ossia cellette da tali uomini, e tanto piacque a non pochi di loro quel genere di vita, che anche cessata la persecuzione preferirono rimanervisi, anzichè far ritorno a' loro primieri domicilii. I primi ed i più conosciuti tra essi furono Paolo ed Antonio, de'quali il primo autore della vita degli Anacoreti, ordinatore il secondo, chiama Geronimo (Ep. XXII. *ad Eustachium* cap. 16.).

Non ancora però erasi eretto verun monastero, nè alcuna società erasi formata di uomini, che traessero loro vita conformandola a certe stabilite regole, ma pochi soltanto, e divisi fra loro vivean dispersi ne' de-

(a) Gli *Asceti* furono così detti da *ascesin* che presso i filosofi valea *l' esercizio dell' obbedienza, e della virtù*. Quindi da Origene chiamansi *Asceti* quelli che astenevansi dalle carni, e da tutte le cose vitali?: quest' astinenza viene espressa col vocabolo *ascesin*, *esercizio*, da' Canoni così detti Apostolici.

serti dell'Egitto, finchè Pacomio, restituita alla Chiesa la tranquillità, attese ad edificare de' monasteri nella Tebaide d'Egitto. Di là a poco a poco vennero a stabilirsi nel mondo Cristiano varie società d'uomini pii professando certe leggi, su la maniera di vivere, e stabilendovi istituti. Non molto dopo venne S. Basilio, che fu il fautore e il propagatore dei Monaci, e quasi nuovo Padre: egli accrebbe e perfezionò il monastico istituto, e vi applicò il triplice voto di *Povertà*, *Castità*, *Obbedienza*.

E dall'Oriente in Occidente per opera di S. Attanasio venne la professione della vita monastica. Questi avendola trasportata a Roma, fu ivi causa, che i Romani la seguissero. Quindi in breve tempo sursero diversi istituti di Monaci, sicchè al dir degli Scrittori tante erano in Occidente le regole, quanti i Monasteri.

Al cominciar finalmente del Secolo VI. S. Benedetto formò una regola, che adottarono quasi tutti i Monaci della Chiesa Occidentale, sebbene successivamente si fossero divisi in diverse Congregazioni (a).

Due adunque erano le specie de' Monaci, così detti dalla vita solitaria, che menavano. Alcuni viveano insieme nei Conventi, e furon perciò detti anche *Cenobiti;* de' quali i Prevosti furono chiamati *Archimandriti*, *Cenobriarchi*, e comunemente *Abati*. Altri vivevano separatamente, e furono detti *Anacoreti*, ed *Eremiti*. Questi ultimi; come menano una vita più commendevole, si consideravano come manomessi dagli ordini, e dalla regola dell'Abate, e dimoravano in campagna, nelle grotte, perchè nella solitudine avessero maggiormente atteso alla propria santificazione.

Se poi nella stessa solitudine molti di questi, gli uni per poco divisi dagli altri, vivessero, venivano tutti chiamati col nome comune di *Laura* (*b*).

Alla metà del secolo XI. sursero i Canonici specialmente delle Cattedrali che cominciarono a professare una vita comune, cui era annesso il voto di povertà. Tale istituto fu approvato e promosso da'Concilii Romani sotto Nicola II ed Alessandro II, e si dissero *Regolari*. Questi Canonici si misero sotto la regola di S. Agostino; sia perchè ad esempio del Clero d'Ippona si spogliavano di ogni proprietà su i loro beni, sia perchè avessero abbracciato la regola attribuita in quei tempi a S. Agostino. Nacque ancora la Congregazione de' Canonici Lateranesi, ed ebbe origine dacchè lo stesso Alessandro II. li accolse nella sua Chiesa Patriarcale di S. Giovanni in Laterano: di questa Congregazione fu capo la Basilica, ossia il Monastero Lateranese.

Dopo il secolo XII cominciarono a distinguersi tra i regolari i Mendicanti. Son questi i Cenobiti, che viveano coll'elemosine de' Fedeli, e nelle funzioni gerarchiche prestavano aiuto al Clero.

I primi di costoro ed i più celebri sono gli Ordini de' *Predicatori*, de' *Minori*, degli *Agostiniani*, e de' *Carmelitani* (c).

(*a*) La più antica di tutte è la Cassinese nel regno Napolitano, fondata dallo stesso S. Benedetto su Monte Casino, che è considerata come la madre delle rimanenti. Due altre Congregazioni Benedettine sursero ancora nel Regno Napolitano, quella cioè di Monte Vergine da S. Guglielmo Eremita Vercellese nell' anno 1124; e l' altra dei Celestini da S. Pietro del Morrone, il quale poi fatto Pontefice prese il nome di Celestino V. nell' anno 1274.

(*b*) Possono a questi aggiungersi, così detti *Sarabaytae*, *Stylitae*, o *Insomnes*, *Pascentes*, ed altri.

(*c*) L' ordine de' Predicatori fondato da S. Domenico Gusman Spagnuolo, pur sotto la regola di S. Agostino (che poi di più capi fu accresciuta ne' Comizii generali) fu ap-

Di già però eransi in Francia fondati i *Trinitarii*, o PP. della Trinità, addetti alla pia opera della Redenzione de' Cattivi. Furono autori di quest'Ordine S. Giovanni de Matha, e S. Felice Valese, e tale istituto fu approvato nell'anno 1209 da Innocenzo III. Dopo non molto altro tempo si istituì in Ispagna l'Ordine di *S. M. della Mercede*; furono introduttori di esso nella Chiesa S. Pietro Nolasco, S. Raimondo da Pennaforte, colla protezione di Giacomo re Aragonese: era pur l'opera, cui stava addetto quest'ordine, il redimere gli schiavi fatti dai Musulmani.

Tennero dietro a questi presso di noi i *Serviti* del B. Alessio Falconieri fiorentino: i *Geromitani* del B. Pietro da Pisa; i *Minimi* di S. Francesco di Paola di Calabria nel nostro Regno; i *Fratelli della Carità* di S. Giov. di Dio nel Portogallo, i *Carmelitani scalzi*, riformati da S. Teresa, gli *Agostiani Scalzi*, i *PP. della Trinità* egualmente *Scalzi*, gli *Olivetani* introdotti dal Protonotario Origlia, ed altri.

A tutti costoro succedettero i *Chierici Regolari*, così detti dalla vita comune che menavano, con voti, e regole stabilite. La prima Congregazione di costoro fu quella de' *Teatini*, fondata da Giovanni Caraffa Napoletano Vescovo di Chieti indi Pontefice col nome di Paolo IV, che vi associò Gaetano da Tiene. Successivamente vennero, i *PP. Somaschi* da S. Geronimo Emiliano Veneto. I *Barnabiti* dal Ven. Anton-Maria Zaccaria di Cremona. I *Chierici Regolari Minori*, fondati dal Ven. Giov. Francesco, e da Fabrizio Caracciolo Napolitani, e dal Ven. Agostino Adorno Genovese. I *Chierici Regolari Ministri degl'Infermi* da S. Camillo de Lellis Teatino in Napoli. I *Chierici Regolari della Madre di Dio* dal Ven. P. Giovanni Leonardi di Lucca. I *Chierici Regolari delle Scuole Pie* da S. Giuseppe di Calasanzio Aragonese.

Son questi i principali ordini de' Chierici Regolari più conosciuti.

Altri Ordini di Chierici furono stabiliti nella Chiesa, e i loro Collegi furono chiamati *Congregazioni di Preti Secolari*, per distinguerli dai Regolari. Essi vivevano in comunione di vita con certe stabilite regole, ma non emettevano alcun voto, o solo i voti semplici. Di tali Congregazioni sono i *PP. dell'Oratorio*, fondati da S. Filippo Neri Fiorentino nel 1577: i *Pii Operarii*, dal Ven. P. D. Carlo Carafa Napolitano. I *PP. della Sacra Famiglia di Gesù Cristo*, detti perciò *Gesuiti* celebri per l'Apostolato dell'Ab. Matteo Ripa Napolitano nel 1732 (a).

provato da Innocenzo III. nel IV Concilio generale Lateranese.

La regola de' Minori, che propria e nuova istituì S. Francesco d'Assisi sulla base della più stretta povertà: fu approvata da Innocenzo III., e confermata da Onorio III l'anno 1223.

Quasi nello stesso tempo non pochi Carmelitani venuti in Europa impetrarono dallo stesso Onorio III nel 1226 l'approvazione della loro regola. Questi da prima raccolti dal B. Bertoldo Calabrese sul monte Carmelo, furon ridotti ad una certa regola di vivere da S. Alberto Patriarca Gerosolimitano.

Finalmente gli Eremiti Agostiniani, già esistenti prima del IV Concilio Lateranese, ed accresciuti di non poche prerogative da Innocenzo III. furon da più Congregazioni ridotti ad una sola società da Innocenzo IV. nell'anno 1245.

(a) Ebbe origine in Francia l'ordine della compagnia di Gesù dal famoso S. Ignazio di Loyola Spagnuolo che impadronendosi del cuore de' giovanetti per mezzo della Religione, e della di loro mente per mezzo dell'istruzione fu il più grande appoggio della Tiara e del Trono. Vennero i Gesuiti tra noi nel 1551 sotto la guida del G. Alfonso Salmerone, e con desiderio accolti specialmente dai nobili, si fecero celebri e colla predicazione e colle scuole gratuitamente aperte a tutti. Istituirono essi le case professe ed i collegii: quelle professando povertà inibite ad acquistare e posseder beni stabili; questi possidenti e ricchi: ed in poco tempo talmente si diffusero nella Capitale e nel Regno che al prin-

Fanno poi i voti semplici i *Dottrinarii*, così detti dall'istruir che fanno i fanciulli e gl'ignoranti nella Dottrina cristiana, istituiti dal Ven. Cesare di Bus Francese nel 1589; a' quali si aggiunsero nel 1725 i *Dottrinarii* dello Stato Pontificio e di Napoli, formando una sola Congregazione. I *PP. della Missione*, da S. Vincenzo de' Paoli francese. I *Collegi de' Cinesi Indiani e di altre nazioni estere*. I *PP. della Congregazione del SS. Redentore*, dal B. Alfonso de Liguoro Napolitano. Finalmente i *PP. della Congregazione del SS. Sacramento*, dal P. D. Vincenzo Mannarino Calabrese.

Molti ordini cavallereschi sono stati fondati anche da' Principi Cristiani, col consenso de' Pontefici, e questi furono o *Militari* ovvero *Ospitalarii*. Militari come quelli, che respingevano colle armi le invasioni dei barbari da' confini delle regioni Cattoliche: *Ospitalarii*, quelli che prestavano ospitalità agl'infermi, e a coloro specialmente, che visitavano i luoghi Santi. Tali furono anticamente i *Cavalieri del S. Sepolcro*, addetti a custodirlo. I *Cavalieri di S. Lazzaro Gerosolimitano* addetti a curar gl'infermi, e principalmente i lebbrosi (a). I *Cavalieri Templarii*, così detti dal Tempio del Signore, officio de' quali era il difendere i pellegrini, che andavano a visitare i luoghi santi, da corsali (b). I *Cavalieri Teutonici* nella Germania, i *Sacri Soldati di Cristo* nel Portogallo. I *Cavalieri di S. Stefano* nella Toscana. I *Cavalieri della SS. Vergine Annunciata*, e i *Cavalieri de' SS. Maurizio e Lazzaro* nella Savoja (c). Finalmente nel secolo XVI nel Regno di Valenza si fondò l'ordine di *Montesia*, sostituitosi a quello de' soppressi *Templarii*.

Fra tutti questi Ordini si distinsero sempre i *Cavalieri Rodii*, *o di Malta*, Ospitalarii insieme, e Militari, prestando le cure loro agl'infermi nell'Ospedale di S. Giov. Battista con amorevole liberalità e carità; e difendendo colle armi i pellegrini naviganti, contro le piraterie dei Turchi (d).

Non deve tacersi in ultimo il Regio ordine Cavalleresco di S. Gennaro, che nell'anno 1741 stabilì in Napoli Carlo Borbone: Egli l'arricchì di singolari privilegi; e costituì se a ciascuno de' suoi successori Capo, e Primate di esso, alla difesa e propagazione della Religione Cattolica, ed all'aumento della Pietà Cristiana. I Cavalieri furon considerati come formanti una confraternita o Società di nobili militari come al pari di quelli

cipio del secolo XVI contavansi ventuno case professe e 293 Collegii. (V. l' autore dell' Istoria civile lib. 32 cap. 9.) Abolito quest'ordine a premura de' Principi da Clemente XIV, fu ad istanza degli stessi Principi ripristinato dal Pontefice Pio VII.

(a) Costoro aveano molti ospedali nel nostro regno, muniti dal favore de' Re Napolitani, che accordarono loro singolari privilegii; ma abusando de'Privilegii pontificii contro l'autorità del Re: furono del tutto eliminati per mandato di Filippo II. nell'anno 1568.

(b) Questi furon a premura di Filippo il Bello Re di Francia soppressi da Clemente V. nel Concilio di Vienna, poichè troppo abusavano delle ricchezze che possedevano.

(c) Aggiungi che nel XII secolo si opposero nelle Spagne alle incursioni dei Mori i Cav. *di S. Giacomo della Spada* nel 1175, *i Cavalieri di Calatrava* nel 1158; e gli *Alcantarini* nel 1176. Per questi tre ordini cavallereschi al finir del Secolo XV ottennero i Re Cattolici delle Bolle dai Pontifici, e specialmente da Innocenzo VIII.

(d) Furon detti questi Cavalieri prima di Rodi, poi di Malta. perchè essendo stati espulsi da Rodi, Carlo V. Imperat. nell'anno 1530 donò loro l' isola di Malta.

Col decreto de'7 dicembre 1839 si ordinò che l'*Ordine religioso de'Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme*, detto *di Malta* fosse riconosciuto e ripristinato in tutta la estensione de' reali dominii, secondo le sue regole e statuti; solo otto Commende furono concedute, e date le facoltà di fondarsene altre, ma da provvedersi le une e le altre in persona de'soli regnicoli: venne pur conceduto il loro istituto.

del *toson d'oro*. Fu tal Ordine anche di maggiori privilegi arricchito dal Pont. Benedetto XIV (a). Ferdinando IV. egualmente restaurò l'Ordine di S. Giorgio, o Costantiniano, già celebre per antichità e prerogative, di cui egli per diritto ereditario fu Gran Maestro; ciò fece nell'anno 1768, in cui se ne stabilì Capo, e a questo, ed ai Cavalieri diede la Chiesa, le case, le insegne, le rendite (b).

Sezione II.

De' doveri e de' privilegi de' monaci e de' Frati secondo l'antico diritto.

Stabilimenti generali.

Molte considerazioni facevano ora permettere, ora promuovere la sacra Ordinazione de' Monaci. Talvolta i Vescovi sceglievano alcuni fra i Monaci, che impiegavano nel ministero della Chiesa: poichè i monasteri aveansi come Seminari di questa, siccome bene istituiti nella pietà e nella dottrina. Quindi i Mendicanti avendo per proprio instituto congiunto una vita attiva e vigile per la salute de' Fedeli, furono perciò dalla prima loro fondazione distinti in *Frati Chierici*, e *Frati Laici*, così detti *Conversi*, perciò de' primi si promoveva la Sacra Ordinazione e de' secondi la ricezione.

Avevano i Monaci non meno che i Frati delle regole riguardanti la loro vita monastica; specialmente quelle che riferivansi alla loro ammissione; poichè principalmente si attese, perchè non venisse danno alcuno alla Chiesa ed allo Stato colle numerose ammissioni. Non potevano quindi abbracciare la vita monastica, secondo l'antico diritto.

1. I Curiali, se prima non avessero diviso le loro possessioni con quelli che in loro vece adempissero i pubblici uffizi della patria e della Curia.

2. I Servi, senza il volere de' loro Padroni.

3. I mariti, e le mogli senza lo scambievole consenso di ambedue le parti.

4. I figli, se prima non avessero chiesto il permesso ai loro genitori. Si è sempre però a' genitori inculcato, che permettessero a' loro figli, volendolo, il farsi Monaci, o Chierici.

Riguardo alla *professione*, due erano i principali requisiti, cioè l'età

(a) V. il nostro *Trattato sulla Feudalità* pag. 162, e la prammatica del 3 luglio 1738.

(b) Con la restaurazione furono ripristinati nel Regno le disposizioni antecedenti, la stessa decorazione ebbe luogo con lettere iniziali I H. S. U., tra le due Croci in mezzo delle quali il Monogramma di Cristo posto fra le due lettere greche A ed O o sia Alpha, et Omega, cioè *principium et finis*; dinotante Gesu Cristo. I voti seguitarono ad esser quelli di Fedeltà ed Ubbidienza al Re Gran Maestro, ed ai suoi legittimi successori, di castità coniugale, difendere la Cattolica Religione, recitare quotidianamente l'ufficio della S. Croce. Venne di più col decreto degli 8 ottobre 1821 creata una Reale Magistrale deputazione, col carico della parte disciplinare ed amministrativa dell'ordine presso la quale assister deve un Fiscale, e si ordinò la riunione all'ordine di tutti i beni che eran sotto l'invocazione di S. Antonio Abbate Viennese; ed a tal fine con la Circolare del 14 febbraio 1829 si obbligarono gl' Intendenti a formare lo stato di tutte le Commende Costantiniane, e de' benefici Antoniani esistenti nella rispettiva Provincia, o Valle.

legittima, e il previo noviziato. L'età legittima, era anticamente di quattordici anni pei maschi, e di dodici per le femmine. Ove però più stretta era la regola richiedevasi l'età di diciotto anni. In qualsivoglia Religione sì di uomini che di donne, la professione, fatta prima de' sedici anni compiuti, era nulla, nè con essa si contraeva obbligazione alcuna.

La professione dovea sempre essere proceduta dal Noviziato. I monaci nell'Oriente, e in particolare gli Egizi, lo voleano di tre anni. Giustiniano prescrisse la conservazione di tale istituto; fu però da Gregorio M. ridotto a un biennio. Ma S. Benedetto nella sua regola stabilì la *Probazione* a un anno solo; fu questa regola adottata ne' tempi successivi da tutti i Monaci in Occidente e venne stabilita ancora dal Tridentino. Per esser finalmente valida la Professione, niun timore deve incutersi al novizio, nè forza alcuna; dappoichè non è veruno tenuto a trattarsi con un metodo durissimo e perpetuo di vita a cagione del proprio consenso violentemente estorto.

Debitamente dunque, e legittimamente il Religioso attaccherà la sua professione del vizio di nullità, per mancanza del consenso. Non può però esser ricevuta la sua domanda scorsi i cinque anni, nè fra i cinque anni viene ascoltato, se avrà mutato abito, o sia partito di propria volontà dal Monastero; in tal caso vien considerato apostata (*Ref. cap.* 19). È officio del Vescovo il conoscere tal causa, e restituirlo in *integrum* contro i voti. Sarà cagione legittima di questa restituzione la pruova prodotta, e sostenuta con argomenti evidenti, del timore, e della violenza ricevuta.

Abbracciata una volta la regola monastica, sono astretti i Monaci a trarvi perpetuamente lor vita. Nel Secolo XII però invalse il costume, che successivamente divenne quasi regola, di credersi permesso ai Monaci il passaggio da un ordine meno rigoroso ad altro di più stretta regola, non così viceversa: pare che questo siasi dopo approvato dal Tridentino. I Mendicanti tutti non possono ritirarsi in altro Ordine fuorchè nel Certosino, e col permesso del Pontefice.

Fecero i Monaci uso della Tonsura, che era il segno proprio dei Penitenti; e ciò con ragione, mentre essi fin dalla loro prima istituzione furono addetti agli esercizii di perpetua Penitenza. Si preparavano perciò il vitto colle proprie mani, per non esser di peso ad altri, e per custodirsi dalle tentazioni del demonio; furono usi il più delle volte ad edificarsi i loro monasteri non nelle città, ma ne' deserti.

Finalmente è proibito ai Monaci d' immischiarsi in affari ecclesiastici, e civili, comecchè debbano amar la quiete, ed attender solo al digiuno, ed all' orazione, dimorando ne' luoghi in cui rinunziarono al secolo (a).

Furono anche regole principali della vita monastica; che nessuno dei Monaci facesse uso di camice di lino, nè possedesse veruna cosa di proprio in qualunque modo; che si osservasse un perpetuo silenzio nell'oratorio, nel refettorio e nel dormitorio; che si astenessero dal mangiar carne, che sommessamente, e fedelmente adempiessero i doveri imposti loro dall' Abate, e simili. Fu poi lo stato de' Regolari tutti fissato nel triplice voto di Castità, Povertà, ed Obbedienza; eran semplici anticamente tai voti, ma poi divennero solenni per la formalità appostavi dalla Chiesa.

(a) *Monachi vetantur ecclesiasticis, civilibus negotiis communicare, quippe qui debeant quietem diligere, et intentos esse tantummodo jejunio, et orationi, in locis, quibus renuntiaverunt saeculo, permanentes. Ex Con. Chalced. Can. III.*

Il voto di Obbedienza, emesso da' Regolari esige un perfetto rinnegamento di se stesso, ed una assoluta dipendenza dalla volontà del Superiore. Tre poi sono i requisiti, che vuole S. Benedetto nella monastica obbedienza; cioè che i Monaci obbediscano ai loro Superiori *sine mora, non tepide, et cum bono animo*: val quanto dire, non per timore, ma per effetto di carità, ed amore alla perfezione.

Il voto della Castità emesso da' Monaci, non consiste nell'astenersi da ogni impurità carnale, dovere comune a tutti i Cristiani, ma loro proibisce le nozze: e se vi è virtù, che debba più brillare fra Monaci, è senza dubbio la Purità. Poi col progresso del tempo i matrimonii dei Monaci, ch'erano solamente illeciti, furon fatti anche nulli.

Fu tenuto degli altri voti il più difficile sempre quello della Povertà: poichè con esso viene inibito ai Monaci non solo la proprietà di qualunque cosa, ma l'usufrutto ancora, e l'uso di essa. Niuno abbia del proprio, dice la regola, ma sia tutto in comune dipendentemente dal volere dell'Abate. Che anzi neppure per concessione dell'Abate, nè dello stesso Sommo Pontefice, può alcuno attribuirsi qualunque proprietà, di cui l'abdicazione è affatto annessa a questa regola. Se poi alcuno contro il volere del Superiore, o senza di lui saputa oserà tenere qualche cosa di proprio, comecchè reo dell'infrazione del voto, sarà privato per un biennio del dritto *utriusque suffragii*; e dippiù in proporzione della gravità della tragressione sarà punito coll'essere deposto dall'ufficio, coll'espulsione dal Monastero, e con altre pene; e finalmente morendo, se non avrà lasciato numeratamente tutte le cose, verrà seppellito fuori del cimitero comune. Ciò non ha relazione ai conventi, e monasteri de' Monaci, ma primitivamente, ed individualmente ad essi; a meno che se fossero conventi dei Cappuccini, e Minori Osservanti, ai quali neppure in comune è permesso posseder cosa alcuna. (*Trident. Sess. XXV de Regularibus, cap. 2 e 3.*) Eran possidenti gli altri Monasteri e Conventi, perciò quelli che ivi professavano, vi eran ammessi ad adire legittime eredità, ma queste si acquistavano al Monastero (a).

(a) Rescritto de' 25 gennajo 1843 — Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia.

Eccellenza Nel dì 9 di marzo 1822 fu comunicato per via di questo Ministero alle autorità giudiziarie il seguente sovrano rescritto: « Si è dubitato se i religiosi e le religiose professe sieno capaci di succedere, » e se le rinunzie autorizzate dal dritto canonico prima della professione religiosa » incontrino l'ostacolo del drittto civile in » vigore.—Questo dubbio è stato rassegnato a S. M., e la M. S. sulla considerazione che le successioni debbono essere regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili, e che ricevute nel regno » le istituzioni religiose; coloro che ad esse » appartengono, astretti al voto di povertà, trovandosi collocati in uno stato di » incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà, si è degnata dichiarare che » i religiosi e le religiose professe per ragion de' voti monastici, sono incapaci di » succedere. Nel partecipare nel real nome » alle SS. LL. questa sovrana risoluzione, » gioverà osservare, che per effetto delle » medesime le rinunzie de' monaci e delle » monache relative alle eredità future hanno a riputarsi come atti superflui e senza » oggetto. Elleno daranno comunicazione di » questa circolare a'collegii presso de' quali » esercitano le funzioni del pubblico Ministero e ne cureranno il dovuto adempimento. *Firmato*—Giambattista Vecchioni.

Sopra dubbi surti intorno all'applicazione del rescritto de' 9 di marzo 1822 (di sopra trascritto) S. M. veduto il parere della Consulta, ed il rescritto medesimo, nel Consiglio ordinario di Stato de' 15 del corrente mese si è degnata dichiarare, che secondo le prescrizioni e la retta intelligenza del rescritto medesimo appartenga al monastero tutto cio che i monaci avranno disposto per atto tra vivi in favore di esso prima della professione, e tutto ciò che avranno essi acquistato col loro carattere di religioso, o che sia agli stessi dovuto per vitalizii riservatisi, anche quando sieno per tre anni

Finalmente all' infuori de' tre primi voti della monastica professione, non mancano Istituti di Regolari, che ne fanno certi altri particolari. Così i *Trinitarii*, e i *Mercenarii* fanno il voto di redimere i cattivi: i *Fratelli della Carità di S. Giovanni di Dio* votano d'assistere gl'infermi negli Spedali: i *Chierici Regolari Ministri* di quelli che raccomandano l'anima degli infermi, anche nel furor della peste, vi son tenuti per voto: come anche i *Chierici Regolari delle Scuole Pie* dedicansi con voto ad istruire i fanciulli; i *Somaschi* son per proprio istituto addetti all' educazione degli orfani: i *Minimi di S. Francesco di Paola*, a meno che non siano gravamente infermi, servonsi solo del vitto da digiuno: i *PP. della Congreg. della Sacra famiglia di Gesù Cristo* votano a Dio, finito il noviziato, presso del Superiore della Congregazione, di conservare la povertà e l' obbedienza; di prendere gli ordini sacri tosto che parrà conveniente al Superiore; di esser pronti a partire per le regioni orientali, ed ivi anche col pericolo della propria vita istruire gli Etnici su i misteri Cristiani, di non dar nome alcuno in avvenire a veruna Congregazione, o collegio. Con questi cinque atti si obbliga chiunque vivendo nella stessa Congregazione voglia essere ricevuto nel Collegio de' Gesuiti.

In fine gli Ordini Militari Cavallereschi si obbligano col voto di difendere la Religione colle armi.

Perchè i Monaci più facilmente adempissero i doveri del loro Istituto, furongli preposti idonei Antistiti. Dieci Monaci erano tenuti ad obbedire a un solo, che chiamavano *Decano*; e cento di essi aveano il loro prevosto, perciò detto *Centenario*. All'infuori di questi eranvi de'Padri chiamati con ebraica voce *Abates*, ed *Hegumeni* cioè Duci: che diceansi anche *Archi-*

oltre la vita, ovvero per vitalizii legati loro, escluse sempre le prestazioni perpetue; ed appartengono poi a prossimi congiunti de' monaci i beni che posseggono costoro allorchè professano voti religiosi, de' quali non abbiano essi pria disposto per atti tra vivi. Nel real nome partecipo all' E. V. questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli 25 gennajo 1845. *Firmato*—N. Parisio.

Decreto portante la soluzione di un dubbio di legge relativo al senso del rescritto che concerne i diritti de' monaci.

Napoli, 16 ottobre 1847. FERDINANDO II ec.

Sul dubbio di legge, ad occasione di secondo ricorso per annullamento nella causa tra il monastero di Montevergine in Palermo, e la *Marchesa di Santa Croce D. Marianna Celestri e Gravina*, proposto dalla Corte Suprema di giustizia in Palermo intorno al rescritto del dì 23 di gennajo 1843, che concerne i diritti de' monaci, e più specialmente intorno al senso delle parole *escluse le prestazioni perpetue*;

O SIA

« Se vietasi a' monasteri ritenere di pie-» no diritto, quando i monaci sieno defun-» ti, i beni che ebbero costoro in luogo di » pagamento de' vitalizii arretrati od altre » rendite qualsivogliano, o che essi scam-» biarono co' valori raccolti da tali rendite;

Considerando, che ogni mezzo di soddisfazione di debito sciolga ed estingua la obbligazione, non cangi la causa ed il titolo del dovere;

Che la mora del debitore non produca causa d' indebito;

Che i modi di rendere utili le azioni, e ciò che è concesso letteralmente dalle leggi appartengono alle forme di amministrazioni, cui non è stata mente di provvedere;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Dichiariamo,

Nel retto senso del rescritto de' 23 di gennajo 1843 ogni corpo di rendita perpetua che i monaci ebbero per credito di vitalizii non soddisfatti, o che acquistarono con gli avanzi o co' risparmii de' vitalizii appartenersi di diritto al monastero, e ritenersi di piena ragione dal Corpo morale, quando i monaci sieno trapassati.

Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

mandritae da *Mandra*, ovile, poichè essi erano nella Chiesa i Custodi, o i Conduttori di queste sacre greggi.

Sommo era il potere degli Abati: poichè ad essi spettava, 1. L'amministrazione degli ufficii divini; 2. La direzione della disciplina monastica; 3. Le correzioni su i Monaci, che deviavano dalle loro regole, e il costringerli con pene sia corporali, sia spirituali — Le pene spirituali erano le censure ecclesiastiche, e principalmente la interdizione dall'Eucaristia, e da tutte le cose sacre. Le corporali poi di doppio genere erano, giusta il dir di Cassiano, i cilizii cioè, e l'espulsione.

Non di rado intervenivano nei Concilii anche gli Abati, e perciò davasi loro la prerogativa di sedervi, e darvi il voto al pari che i Presbiteri.

Per quanto grande per altro fosse stato il potere degli Abati eran essi sempre soggetti alla giurisdizione de' Vescovi. Sembrò ingiusto a' fondatori de' Monastici Istituti l'esimerli dalla potestà Vescovile (a).

Però susseguentemente a poco a poco i Monaci tentarono ottenere delle esenzioni dal potere Vescovile; e principalmente nel secolo V fu solo concessa a' Monaci l'esenzione dall' esazioni de' Vescovi, e la libera elezione dell'Abate: ma espressamente fu riservata ai Vescovi la Canonica autorità, che si disse *Diligentia disciplinae*. Durò tale disciplina fin dopo il millesimo anno di Gesù Cristo, tanto che, neanche colla stessa protezione della S. Apostolica, di che gloriavansi, potettero i Monaci sottrarsi dalla potestà Vescovile. Se quindi presentansi de' privilegii concessi loro in quei tempi, son relativi piuttosto alla cura delle cose temporali, che alla disciplina canonica ed interna.

Non può negarsi per altro che fino dal secolo XII. i Monaci cominciarono ad esimersi dal potere de'Vescovi anche in riguardo al regime spirituale: costa infatti, che quasi ciascun Ordine, e tutti i Monasteri ottennero allora *piene* esenzioni; cioè che non solo venissero esentati dalle esazioni, decime, procure, dal Cattedratico, Sinodatico e simili, ma ancora fossero indipendenti da' Vescovi circa l'amministrazione de' beni temporali, e lo spirituale regolamento de' loro individui.

Senza scrutinare le ragioni, per le quali i Monaci abbian tanto insistito per sottrarsi al potere de'Vescovi, è a dirsi solo, che non una semplice e sola volta i Concilii, ed i Padri abbian procurato di abolire, o temperare almeno le loro esenzioni. Riuscì impossibile l'abolirle, il temperarle poi successe in parte qualche volta, e neppur pienamente ai Padri stessi del Tridentino (b).

(a) Tre furono gli stabilimenti fatti nel Concilio Caledonese: 1.° Che nessun monastero si edificasse, o si costituisse senza conoscenza del Vescovo della città, *praeter conoscientiam civitatis Episcopi*. 2.° Che in ogni città i Monaci, e in ogni regione fossero soggetti al Vescovo, e amassero la quiete. 3.° Che convenisse al Vescovo di provvedere competentemente a' Monaci nella sua città. La stessa regola fu anche in vigore per l'Occidente: ciò è palese per molti Concilii, e specialmente tra essi il Quinto di Arles definisce generalmente che i Monasteri e la disciplina de' Monaci appartengasi a quel Vescovo nel cui territorio sono stabiliti. *Monasteria, vel monachorum disciplina ad eum pertineant Episcopum, in cujus sunt territorio constituta.*

(b) I principali decreti dal Tridentino fatti per moderare l'esenzioni de' Regolari furono;

1. Il Vescovo, come Delegato della Sede Apostolica, visiti que' monaci che vivono fuori de' chiostri; e li punisca, e li corregga, rinvenendo che sieno essi delinquenti (*Sess. IV. Ref. cap. 3*).

2. I Monaci, che vivono ne' chiostri, e fuori di essi, notoriamente delinquenti, sino a dare scandalo al popolo, siano ad istanza del Vescovo, severamente puniti da' loro superiori, e nel tempo che sarà fissato dallo stesso, che sarà avvertito della

Concluderemo questa Sezione dicendo qualche cosa in tal epoca delle donne che poi chiamaronsi *Monache*.

Fin dai primi secoli furonvi nella Chiesa le Vergini che con Cristiano rito consecravansi a Dio. Queste o raccomandavansi alla custodia de' parenti dai Vescovi; o in mancanza, affidavansi alla cura di donne gravi ed autorevoli nelle comunità, loro assegnate. Tali comunità di Vergini si eressero in monasteri di monache, la cui origine procedè insieme con quella de' Monaci, e ad esse furon prescritte regole da S. Agostino, S. Cesario Arelatense, S. Benedetto, S. Francesco, ed altri.

Distinguevansi fra questi monasteri alcuni ne' quali le monache eran perpetuamente rinchiuse, altri da' quali era lecito uscire. Fu pure stabilito, che tali monasteri fossero circondati da solidissime mura. Quindi Bonifacio VIII ordinò, che le Monache professe fossero in perpetua clausura; *ita quod nulli earum religionum tacite, vel expresse professae sit, vel esse valeat quacumque ratione, vel causa* (*nisi forte tanto et tali morbo evidenter earum aliquam laborare constaret, quod non posset cum aliis absque gravi periculo, seu scandalo commorari*) *monasteria ipsa deinceps egrediendi facultas:* e nel caso stesso di grave pericolo vi bisognava sempre la pontificia licenza. Cap. un. *De statu Monachorum in VI.*

Finalmente nel Concilio Tridentino, la Costituzione di Bonifacio (*Sess. XXV. Ref.* cap. 5) fu rinnovata non solo, ma fu ancora concesso ai Vescovi il dritto di restituire, ove fosse stata violata, la clausura nei monasteri anche esenti, di conservarla, ove inviolata ancor fosse: e ciò con autorità delegata della Sede Apostolica: il quale Tridentino statuto ha felicemente ovunque sortito il suo effetto.

già eseguita punizione. Se poi lo saran meno dai loro Superiori, costoro siano privati dell' Officio, ed è di dritto del Vescovo il punire i delinquenti (*Sess. XXV. de Ref.* cap. 14). Clemente VIII di poi proibì espressamente ai Superiori Regolari il situar in altri monasteri del loro ordine fuori della Diocesi i Monaci delinquenti.

3. Le chiese de'Regolari, alle quali è annessa la cura delle anime, siano ogni anno visitate dai Vescovi, e loro obbediscano in tutto quello, che riguarda la cura delle anime. (*Ivi* cap. II.)

4. I monasteri delle monache, soggetti immediatamente alla Sede Apostolica siano governati con potere delegato dai Vescovi; è commessa pure a costoro l' apostolica autorità per le monache esenti da clausura. (*Ivi.* cap. 5 e 9.)

5. I monasteri delle Commende ne'quali non havvi regolare osservanza, sian visitati in ciascun anno da'Vescovi, anche con apostolica autorità. Per quelli poi, in cui vi è regolare osservanza, e che abbian deviato alquanto dal dovuto metodo di vita, si permetterà a' Vescovi solo allora di visitarli, e punirli, quando ammoniti i Superiori della necessità di restaurarvi l'osservanza; non l'abbian fatto fra i sei mesi (*Sess. XXI de Ref.* cap. 8).

6. I monasteri esenti, che nè con decreto del Concilio provinciale, nè con istanza del Metropolitano, siansi formati in Congregazioni, debbon esser soggetti a'Vescovi, nelle cui Diocesi sono, come delegati della Sede Apostolica. (*Sess. XXV de reg.* cap. 8.)

7. I Regolari non confessino i fedeli, se prima non ne abbiano ottenuta licenza da Vescovi. (*Sess. XXIII. Ref.* cap. ses.)

8. Non predichino nè nelle proprie Chiese, nè in chiese di ordini non loro, contraddicendo il Vescovo, se prima non ne abbiano da'Vescovi ottenuta la facoltà. (*Ses. XXIV. Ref.* cap. 4.)

9. Finalmente i Regolari muniti di qualsivoglia esenzione obbediscano a' Vescovi nelle censure, e negl' interdetti, divulgati da loro, ed osservino le festività, i riti, e tuttociò che riguarda l' esterna e la pubblica polizia del culto divino. (*Sess. XXV. de Regolar.* cap. 12.) (1).

(1) *V. particolarmente per la Capitale le Costituz. Sinod. fatte da Gio. Ursino Arc. Nap.* nel 1330. (SELVAGGIO Inst. Can. Lib. 1. Tit. 31.)

Sezione III.

Stabilimenti particolari al Regno delle due Sicilie.

Varie Prammatiche, e non pochi sovrani rescritti, richiamarono nel Regno l'antica disciplina ne' Monasteri.

Colla prima de'28 giugno 1786 furon sottratti tutti gli ordini religiosi dalla giurisdizione de' Generali esteri, e sottoposti nello spirituale ai Vescovi, e nell'economico e temporale al Regio Governo, conservando la stessa forma primitiva; avuto quindi il permesso del Re, eliggersi dovevano nei Capitoli i superiori nazionali e Provinciali, ed ottenutane la conferma, presentarsi ai Vescovi rispettivi per la giurisdizione spirituale (Pram. 1. *de jurisd. et facult. General. exter.*) Ed abolito ciò anche nelle Monache, le di loro case religiose vennero governate da Superiori Nazionali sotto la giurisdizione spirituale de' Vescovi, e temporale del Re, ed ordinossi dippiù che le vestizioni ed i studi si facessero nel Regno: e sull'interpetrazione di questo Editto venne creata pure una Giunta (Pram. 2. *eod.* del 1 settembre 1788) (a).

Coll'altra de' 4 luglio 1788 si estese l'età della professione agli anni ventuno, quando che prima era quella di anni sedici; sotto pena di nullità per coloro che prestassero il consenso prima dell'età stabilita (Pram. 1. *de Monast. profess.*); e ciò si estese anche alle Monache col rescritto del 17 ottobre 1789; anzi con quello de' 13 luglio 1796 s'irrogò la pena dello sfratto dal Regno a tutti coloro che per eludere queste leggi andassero ad ordinarsi od a professare in Roma.

Con i rescritti del 20 agosto, 14 settembre, e 25 ottobre 1740, si dispose che nè i Cappuccini, nè i PP. Riformati, nè gli Osservanti di S. Francesco avessero dritto di astringere le università al pagamento della limosina annuale, ancorchè si fossero a quella obbligate nel tempo della fondazione de' loro Conventi.

Si dichiarò col rescritto del 9 aprile 1768 che i conventi de' Frati sono stati edificati per coadjuvare i Parrochi nell'amministrazioni de' Sacramenti; con quello dell'11 novembre 1768, di non potere i Regolari essere esecutori testamentari; e con quello del 4 luglio 1770, dover essi prestar gli alimenti ai loro benefattori e discendenti da quelli in caso di necessità.

Che dal carattere del Vescovo essendo inseparabile il dritto d'invigilare su la disciplina monastica (Rescr. del 1 maggio 1775), si ordinò ai superiori dei Regolari di portarsi prima d'incominciar le loro visite dai Vescovi, acciò siano informati dei religiosi ivi dimoranti (Rescr. de' 21 agosto 1779), e che i visitatori regolari interpellar dovessero i Parrochi ed i Vicari foranei de' luoghi, e ne istruissero almeno con lettere i Vescovi (Rescr. de' 15 luglio 1780); che i Vescovi abbiano facoltà d'inquirere sui delitti de' frati mendicanti anche *intra claustra* commessi, con riceverne però le notizie dai loro superiori (Rescr. de' 25 agosto 1781); e che niun

(a) Spiegossi col rescritto de'28 Maggio 1774, che nelle affiliazioni da farsi ne'Conventi, i Cittadini dovessero essere preferiti ai Forestieri, in concorrenza di egual merito; e con quello de' 22 Agosto 1775, dichiarandosi che i Frati Beneventani si considerano come forestieri in questo regno, si dispose che non potessero qui aver cariche, nè confessare, nè predicare.

frate potesse predicare senza licenza pure del suo superiore (Rescr. de' 20 settembre 1783).

Importanti pure furono le disposizioni date sulle carceri tenute dai Regolari. Col Rescritto de' 27 maggio 1768 proibirsi ai frati ed ai monaci il tener carceri ne' loro conventi e d'imprigionare alcuno di propria autorità, e si ordinò che i superiori in occorrenza di qualche delitto di un frate meritevole di carcerazione, dovessero ragguagliarne l'Ordinario del luogo per disporre la carcerazione del delinquente, a tenerlo nelle sue carceri ordinarie. Ma dietro reclamo de' superiori, venne il Re a dichiarare col Rescritto de' 6 luglio 1779, che tal divieto riguardava soltanto l'orrore delle carceri, e l'abuso che si faceva restringendovisi i frati per ogni menomo mancamento. Quindi venne a prescrivere quale dovess'essere la forma di quella ch'egli avea risoluto di concedere ai Superiori de' Regolari, e quali le mancanze, per le quali si potessero i frati incarcerare ed il modo che in ciò seguir si dovesse (a). Ma per nuovi scandali avvenuti, fu tolta col Rescritto del 1 aprile 1775 ai superiori delle Religioni la facoltà di carcerare alcuno de' religiosi.

Di tutto il rigore si armarono le nostre leggi contro i pericoli delle Monache. La Prammatica emanata da Filippo II ai 27 ottobre 1563 rinnovando l'editto col quale s'imponeva la multa di cento once a coloro che osassero parlare in qualunque modo alle Monache, ordinò che niuno si accostasse ai monasteri delle medesime senza licenza dell'Ordinario, altrimenti, si cercassero e si assoggettassero alle pene dell'editto (Pram. 1. *de Monialibus et earum allocutione prohibita* ec.) E come non si faceva alcuna eccezione, vi bisognò altra legge di Filippo III ch'eccettuò dalla multa suddetta i padri ed i fratelli carnali delle Monache, i Medici ed i Salassatori; ma vi si assoggettò chiunque avesse ricettato in sua casa una Religiosa. (Pram. 3. eod.)

(a) La carcere, dicesi in detto rescritto deve essere una stanza non in pian terreno, ma in uno dei corridori simile alle altre di loro comunità, con finestra simile alle altre stanze, custodita da cancelli di ferro per impedirne la fuga, col proprio letto, o altra cosa necessaria, darsi il solito cibo dalla Comunità, nè impedirsi di ricorrere al Real Trono, e sia in libertà de' Superiori, nei casi di gravi mancanze commesse nel Chiostro, qualora le circostanze dei fatti il richieggono, impetrare dagli Ordinarii de'luoghi che tali refrattarii e rei sian trasportati nelle carceri delle Curie Vescovili. Quanto alle mancanze meritevoli di restrizioni, dichiara che se siano di trasgressione a'proprii doveri nascenti dalle regole del proprio istituto, come mancanze nel coro, di rispetto al Superiore, o inadempimento agli altri atti comuni, non debba esser rinserrato, ma con paterna carità ammonito, prima in privato, poi innanzi agli altri Religiosi, e non emendandosi, si precetti di non uscire dal Chiostro per qualche giorno: e se tuttavia persista nella pertinacia, si costringa in quella Carcere, con assegnarsi alcun religioso che lo consoli, e lo esorti ad ubbidire, e se si ravveda, e chiegga scusa al proprio superiore, dopo ore 24 si sprigioni. Se poi si tratti di altra grave mancanza che sia commessa nel Chiostro, (giacchè pei delitti commessi fuori del Chiostro vuole il Re, che resti intera la giurisdizione de' Vescovi) si proceda nella forma dalle leggi proferita, e col voto di assessore laico Dottorato in Regno, restringendo il reo in quella tale carcere, se il bisogno il richiegga, accordandoglisi di eleggersi un avvocato che lo difenda, sia religioso, sia secolare. Ma finito il processo e proferita la sentenza, sia in libertà di appellarne al Provinciale o al Re, ed in tal caso debba inviarsi il processo nella segreteria di Stato, e del Dispaccio Ecclesiastico per rimettersi al Delegato della Reale giurisdizione, o alla Real Camera di S. Chiara, secondo sarà del Real piacimento, i quali esaminatolo, lo debbano riferire per la Sovrana intelligenza, se abbiasi a moderare o ad eseguire la sentenza, secondo troveranno esser più conforme alla giustizia, per quindi darsi al Superiore Regolare, e al suo assessore gli ulteriori ordini per l'esecuzione della sentenza.

Posteriormente a' 28 luglio 1741 nel concedersi il Regio *Exequatur* alle due Bolle su la riforma degli abusi introdotti nell'osservanza della clausura de' Monasteri di Religiosi e di Monache, si dichiarò che queste non recassero pregiudizio ai dritti delle persone Reali e delle fondatrici, purchè queste ultime si trovassero in possesso di entrarvi. Si ordinò pure non potersi proibire ai padri, fratelli, e sorelle germane il visitare e parlare con le monache di loro congiunte nei tempi non proibiti (17 ottobre 1746); doversi nell'ammissione delle donzelle così per educande, come per farsi monache, osservare esattamente la fondazione del Monistero (R. 28 ottobre 1653); potersi dalle monache rivocare i loro procuratori quante volte vogliono; ai congiunti in primo ed in secondo grado permettersi di parlare colle monache loro congiunte; per gli estranei potersi ciò proibire dagli Ordinari sotto pena di censura *ferendae non latae sententiae* (R. 2. giugno 1763); non permettersi pranzi nei parlatorii di monisteri di monache, anche di persone congiunte di primo e secondo grado; chiudersi la porta esteriore della clausura alle ore 24; e non aprirsi l'interiore senza licenza del Vescovo, e se non quando vi sono le persone di primo e secondo grado alle ore proprie e moderatamente, non frammischiate al di dentro religiose estranee, ed al di fuori persone non congiunte, nè potere le religiose scendere alle grate senza il permesso della Superiore (R. dei 24 decembre 1774); il proibirsi alle monache di fare qualunque spesa, benchè minima, in occasione che sono sacristane, cellerarie, ed altro; ma il tutto andare a conto del monistero. (R. 21 agosto 1778.)

Ad evitar tutte le occasioni, colla Prammatica suddetta sotto lo stesso titolo si ordinò che non si potessero fare delle *aperture*, *finestre sesine e lastraci* da' quali si potesse vedere dentro i monasteri di donne monache situati nel regno sotto pena di ducati mille ed altre ad arbitrio, e che le fatte aperture nelle case intorno ai monisteri predetti si serrassero e chiudessero, ancorchè vi fossero in mezzo strade ed altri luoghi che dividessero gli edificii de' monasteri *quantumcumque* distanti: e tuttocchè fosse ultimamente sorta quistione se tale antica disposizione avesse ancor luogo, e si estendesse ai conservatorii di tutela e di educazione; ambe le quistioni furono affermativamente risolute colla legge de' 21 giugno 1826 (a).

(a) Eccone le parole ».

Art. I. è vietato a tutti i proprietarii di edifizii vicini a quelli de'monasteri e de'conservatorii di tutela o di educazione di donne (anche quando i predii fossero separati da strade) di costruire, di aprir finestre, e qualunque campo di luce, per cui direttamente od obliquemente vengano scoperti i siti interni de' monasteri, e dei conservatorii stessi.

2. Per questa specie di servitù non si darà luogo alle regole della distanza, ma all' unica condizione dell' introspetto.

3. Qualora i proprietari degli edifizii vicini ai monasteri e conservatorii di tutela o di educazione di donne volessero illuminare stanze o luoghi servienti, saranno loro permesse le aperture alle altezze e colle cautele prescritte negli articoli 597 e 598 delle *leggi civili*.

Vogliamo e comandiamo ec.

Ferdinando II ec.

Veduto l'articolo 582 delle *leggi civili* così concepito:

« Ogni proprietario in continuità di un » muro ha pure la facoltà di renderlo co- » mune in tutto o in parte rimborsando » al padrone la metà del suo valore, o la » meta del valore del suolo sopra cui il mu- » ro è costrutto. »

Considerando che le Chiese, i monasteri, i conventi ed i ritiri religiosi, poiche addetti al culto religioso, sono fuori commercio; e quindi niun privato può aver dritto alla comunione de' muri di tali edificii;

Sulla proposizione de' nostri Ministri segretarii di Stato di grazia e giustizia, per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Per i religiosi secolarizzati, si disse col Rescritto de'22 agosto 1772, che se la rinunzia da essi fatta su i beni in tempo della loro professione sia valida e legittima, non hanno altro dritto alla proprietà de'beni rinunziati che agli alimenti, secondo la quantità del patrimonio, il numero dei figli, la qualità e condizione della persona; e ciò qualora non vi fosse riserva apposta nella rinunzia, o altre circostanze particolari di fatto o di dritto sulla proprietà. E con quello de' 15 marzo 1774, si dichiarò, che i regolari e monaci secolarizzati Napoletani godessero di tutte le grazie accordate al clero Napoletano, ed essere riputati naturali della città di Napoli, quantunque non ascritti a queste clero. Si aggiunse che generalmente i regolari, e monaci secolarizzati potessero ricevere nomine di Cappellanie Laicali (R. 16 aprile 1774); e che le rinunzie de'Sacerdoti ex Gesuiti fatte in tempo della di loro Compagnia restassero ferme dopo l'abolizione della medesima. (R. 15 aprile 1779.)

Per gli onori e cariche dei Religiosi si dispose non potersi dai medesimi esercitare dignità o impieghi ecclesiastici fuori del Chiostro, se non fossero dottorati nel Collegio de'Teologi (R. 29 Marzo 1774). Si permise ai Religiosi laici l'esercizio dell'arte medica e cerusica (R. 14 Maggio 1774.); si stabilì che gli Osservanti preceder dovessero nelle processioni, e nell'esequie i Carmelitani, ed i Domenicani preceder dovessero gli Agostiniani (R. de' 21 Gennajo 1755 e de' 12 Ottobre 1762). Si permise ai Superiori di far dimettere l'abito ai terziarii disubbidienti senza cl e potessero alcuna cosa pretendere (R. 9 Luglio 1785). La grazia di non doversi i benefizii, le dignità, e le cariche Ecclesiastiche conferire se non ai nazionali, comprende eziandio quelle de'regolari (R. de' 23 Agosto 1760). È in arbitrio de'Superiori regolari il situare i religiosi in quel Convento ove vogliono, e farli passare ad altro convento senza bisogno di processo (R. 4 Aprile 1761). Li priori de'Conventi non si possono deporre, senza processo e cognizione di causa (R. 16 Maggio 1761); e generalmente si prescrisse di non potersi togliere le cariche ai religiosi *de facto*, e senza processo (R. 3 Decembre 1768). Essendo taluno tra i Religiosi Benedettini creato Abate titolare coll'uso dei Pontificiali gli si debbono tutte quelle prerogative, ed onorificenze, le quali vanno annesse a tale dignità. Particolarmente venne col rescritto de' 27 Decembre 1783 inculcata l'inviolabile osservanza delle regole di S. Francesco, dandosi varie istruzioni da eseguirsi sotto pena della reale indignazione, e dello sfratto dal Regno (a).

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1° La disposizione del sopra trascritto articolo 582 delle leggi civili non è applicabile a muri delle chiese, de' monasteri, de' conventi e de' ritiri religiosi. Per colesti edificii i proprietarii contigui non potranno pretendere alla comunione dei muri divisorii.

2.° I nostri ministri segretarii di stato sono incaricati ec.

(a) In esso fra l'altro dicesi non poter niuno essere eletto provinciale, se non sia stato lettore di Teologia Dommatica, Scolastica, Morale, o della sacra scrittura, di esercizio e non di titolo, e gli esimii concionatori quaresimali che per dieci anni con aplauso si sieno segnalati nei pulpiti delle città cospicue: niuno poter essere eletto Definitore, o Custode se non ha esercitato l'uffizio di lettore almeno di filosofia, e niuno poter essere eletto Guardiano nella città e luoghi principali che non sia stato lettore di esercizio, ed in niun convento, se non fosse almeno Confessore approvato del luogo. Aggiungi che col real decreto de' 31 gennaio 1839 fu accordato il sovrano beneplacito alle Ordinazioni disciplinari disposte dal P. Ministro Generale dell'Ordine de' Capuccini, onde promuoversene la regolare osservanza.

Qualche cosa ci rimane a dire sui conservatorii di donne oblate, e simili, che già abbiam di sopra veduto in rapporto alla servitù dell'introspetto essersi ultimamente eguagliati ai Monasteri di clausura.

Molti sono questi Conservatorii nel Regno, e sotto diversi istituti, alcuni provveduti di rendite, altri obbligati a provvedersi del bisognevole, sia col ricevere le donne, che vi si ritirano, sia colle fatiche delle alunne. Utile sarebbe una statistica di questi luoghi. Il nostro incarico è limitato alla parte legislativa.

Ecco quello che abbiam raccolto prima della occupazione militare.

1. A'14 Gennajo 1738. Il Vescovo non ha veruna ingerenza nelli Conservatori di Donne non ridotti a Clausura. Perciò le donne Oblate o Educande, che in quelli dimorano, possono uscire a di loro arbitrio senza veruna licenza, o intelligenza del Vescovo, il quale non ha dritto di scomunicarle, nel caso che uscissero.

2. A' 7 Agosto 1756. Dovendosi separare alcuna Donna maritata dal suo marito per urgente necessità conosciuta dalla potestà laicale e si ponga in Conservatorio, si assegni al medesimo con anticipazione il corrispondente per l'abitazione, farla provvedere di letto e necessarii utensili, oltre il pagamento sicuro degli alimenti per indennizzazione del Conservatorio.

3. A' 12 Novembre 1758. Quand'occorre il doversi ridurre alcuna donna in qualche tempio, debba preventivamente notiziarsi il Delegato *pro tempore* del Luogo, affinchè possa disporre l'entrata coll'intelligenza dei Governatori, e coll'assistenza di uno di essi, e quando fosse necessario, che in quello entri alcuno de' Ministri del Re, sia pure colla precedente notizia del Delegato, e venga accompagnato da uno de' Governatori.

4. A' 13 Agosto 1759. Essendo una donna maritata posta in conservatorio per ordine del Giudice Laico, non può pretendere il Vescovo essere inteso nell'uscita della medesima; nè avere ingerenza nelle cause d'interessi e contese personali tra mariti e mogli.

Sezione IV.

Delle ultime disposizioni sugli Ecclesiastici Regolari secondo il Concordato del 1818.

Le vicende politiche grave danno portarono alle Corporazioni religiose, delle quali, specialmente le possidenti, alcune erano state soppresse antecedentemente e tutte le altre videro il loro annientamento nella militare occupazione.

Sin dai primi momenti della restaurazione si pensò a ripristinare queste case religiose, ma molto si era alienato, e quel che si trovò nell'Amministrazione del Demanio riguardante il patrimonio regolare non era sufficiente per tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso esistenti pria della militare occupazione, perciò si convenne coll'ultimo Concordato del 1818, che le medesime verrebbero ripristinate in quel maggior numero che fosse compatibile co'mezzi di dotazioni, e che sarebbero preferiti gl'Istituti addetti all'istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl'infermi ed alla predicazione: che i beni de' Regolari non alienati verrebbero con debita proporzione ripartiti fra i conventi, senza alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che si dichiararono estinti.

Per gli edifizj religiosi non alienati, si convenne pure che ad eccezione di quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potevano ripristinarsi, formerebbero parte del patrimonio regolare; e potrebbero pure alienarsi colla condizione che il prezzo fosse surrogato in vantaggio del patrimonio regolare suddetto. Stabilite le rendite e le località enunciate, si dichiarò libera la vestizione de' novizii degli Ordini regolari possidenti e delle Monache in proporzione de' mezzi di sussistenza, impiegandosi le doti delle fanciulle in favore del monistero, secondo le canoniche disposizioni; e tolta la proibizione fatta della dipendenza di queste Case da Superiori residenti nell'estero, si prescrisse che tutti i religiosi così mendicanti che possidenti, così esistenti che ripristinandi, dovessero dipendere da'loro rispettivi superiori generali. Promettendosi l'aumento de' Conventi de' Religiosi Osservanti, Riformati, Alcantarini e Cappuccini, qualora le circostanze ed i bisogni delle popolazioni lo richiedessero; si aggiunse che ai Religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riammettessero, ottenendo l'indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di beneficio ecclesiastico, il Governo per conto dell'Erario continuerebbe a titolo di patrimonio la pensione di cui godono, finchè siano provveduti di un corrispondente beneficio o cappellania; ed ai Religiosi di quegli Instituti che non poteano ripristinarsi, il Governo continuerebbe indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni. (*Concord. ult.* art. XIV.)

Ed infatti co' due decreti del 9 agosto 1819, e del 20 aprile 1820 e con altri posteriori decreti furono ripristinate tutte quelle Case religiose dell'uno e dell'altro sesso alle quali si potè fare un congruo assegnamento, come rileverassi da un Quadro posto nelle nostre *Addizioni*.

Nè fu trascurata la celebre *Compagnia di Gesù*, ch'era già stata riammessa nel Regno dietro la Bolla Pontificia che richiamò in vita quest'Ordine abolito da Clemente XIV a premura degli stessi Principi Cattolici; e che la sopravvenuta occupazione militare avea allontanato dalle provincie di qua del Faro. Infatti col real decreto de' 18 luglio 1821, giudicando il Re che uno de' mezzi più opportuni *pel miglioramento della pubblica educazione dalle passate politiche vicende infelicemente alterata*, era il ripristinamento della Compagnia di Gesù, ordinò cedersi alla medesima la Chiesa del Gesù nuovo coll'intero locale che vi è annesso, sgombrandosi dal padiglione militare e dal Conservatorio delle donzelle studiose di musica cui si assegnerebbero altri luoghi. E col decreto de' 3 settembre suddetto anno, non solo le furono promesse altre due case, una pel solo noviziato, l'altra per collegio, a proporzione che si aumentasse il numero de' Gesuiti; ma venne pure assegnata alla detta Compagnia la dotazione in beni fondi di annui ducati dodicimila.

E molto meno poteva trascurarsi il Real Monistero di S.ª Chiara di questa Capitale, celebre per tanti titoli, e nella cui Chiesa evvi il deposito delle tombe de' nostri Sovrani e della loro augusta famiglia, cominciando dal figlio di Alfonso sino all'ultima nostra compianta Regina, Maria Cristina di Savoja. Oltre i beni de' quali si trova in possesso, e de' quali ne fu confermata l'assegnazione col decreto dell'11 febbraro 1817, ed altri doni concessigli con sovrana risoluzione de' 7 novembre 1821 per via del Ministero delle Finanze; la commessione esecutrice del concordato stabilì la dotazione di questo Real Monistero che col decreto de' 28 luglio

1822 venne pur confermata; ed ivi si dichiararono rinnovati i regii privilegii ed onorificenze di cui prima della militare occupazione godeva.

Per fare una ben intesa ripristinazione coll'assegno de' fondi corrispondenti, e dovendosi restituire alla Chiesa tutti i beni ecclesiastici non alienati, formossi di tutta questa massa un'Amministrazione sotto il titolo di *Patrimonio regolare*; e varie altre disposizioni si diedero su le case religiose che avrem cura di riportare, secondo l'ordine delle loro date.

1. La facoltà accordata ai Comuni coll'art. 4 della legge degli 11 marzo 1817 per la costruzione de' camposanti, può essere esercitata su i fondi del *Patrimonio ecclesiastico regolare*, a condizione che da' comuni medesimi se ne accordi il corrispondente compenso, o pagandosi il prezzo de' fondi che vorranno destinarsi all'uso indicato, o stabilendosi un annuo canone a favore del detto patrimonio, secondo che possa convenirsi coll'Amministrazione del patrimonio medesimo, dietro le istruzioni della Commissione esecutrice del Concordato. (Decreto del 26 marzo 1819.)

2. Le disposizioni degli art. 5 e 6 della legge del dì 11 maggio 1817, riguardanti lo stabilimento di un Camposanto in ciascun comune dei Domini al di quà del faro non saranno applicate ai Monasteri di donne nei quali si professa il voto della perpetua clausura. In ognuno di tali monisteri potrà continuarsi a tenere sepoltura particolare per seppellirvi unicamente i cadaveri delle religiose professe che fanno parte della comunità rispettiva. (Real dec. del 1 febbraio 1820.)

3. Siccome i religiosi mendicanti sono adoperati in aiuto della cura delle anime, così debbono i Vescovi essere ben vigilanti perchè siano ricevuti nel sacro ministero quei soli dei detti individui, i quali colla dottrina e colla esemplarità della vita possono adempire a così grande dovere. (Real rescritto de' 15 marzo 1820.)

4. Vengono concessi alla Commissione esecutrice del concordato per la più facile amministrazione del *Patrimonio Regolare* quelli stessi modi di agire contro i suoi amministratori che col real decreto de' 26 di marzo 1816 furono prescritti contro tutti gli agenti contabili delle altre pubbliche Amministrazioni. (Dec. de' 18 giugno 1821) (a).

(a) Coll'altro dec. del 12 agosto 1821 venne approvato un regolamento proposto dalla Commissione esecutrice del Concordato riguardo agli amministratori del *patrimonio regolare*. Questo regolamento è del tenore seguente:

Art. I. Gli amministratori del patrimonio Ecclesiastico regolare esser possono astretti personalmente.

1. se essendo stati destituiti, ricuseranno di rimettere la loro commissione, o i registri e le carte dell'officina, o finalmente di dare i loro conti;

2. se ritardassero di rimettere il prodotto della di loro percezione nelle epoche stabilite dal regolamento di amministrazione de' 18 decembre 1818.

3. se nella di loro cassa si scovra un voto, senza che essi lo avessero giustificato.

Art. II. Nei casi detti nell'articolo precedente l'esecuzione personale avrà luogo in seguito di una decisione amministrativa rilasciata da Regio Procuratore presso l'amministratore diocesano, o dalla Commissione mista amministratrice del patrimonio Ecclesiastico regolare vidimata dal detto regio Procuratore.

Art. III. Potrà l'esecuzione personale esser fatta immediatamente contro gli amministratori; ma esser dee vistata dal giudice di Circondario tra le 24 ore o fra tre giorni al più tardi.

Art. IV. Il giudice non potrà sotto alcun pretesto ricusare di apporre il suo visto sotto la pena di esserne risponsabile in suo proprio e privato nome.

Art. V. L'esecuzione di tali atti vistati non potrà rimanere sospesa da veruna eccezione prodotta dalle parti, essendo proibito ai giudici di circondario di ammetterne.

Art. VI. Gli atti suddetti vistati dal giudice saranno notificati agli amministratori per mezzo di un usciere del circondario, o di qualunque altro usciere che ha la facoltà di esercitare gli atti di suo ministero nel circondario medesimo.

5. Sono state ricevute le determinazioni prese da Sua Santità relativamente agli ordini religiosi possidenti ripristinati in questi Dominii di quà del Faro, come un regolamento provvisorio, sino a che terminata l'esecuzione del Concordato non possa farsi la distribuzione delle Provincie monastiche degli ordini suddetti, secondo il numero dei conventi che saranno ripristinati. Rescritto del 30 gennaio 1822 (V. *Atti dopo il Concord.* Part. 3. pag. 68); e pe' Religiosi mendicanti volle il Re che i Vescovi vigilassero perchè in ogni convento vi fosse una famiglia completa, come gli fu accordato; con riferire in caso di mancanza a punto fisso quanti Religiosi riseggano in ciascuno dei detti conventi, indicando pure se il Comune sia di primo o di secondo ordine. Rescritto dell'11 gennaio 1823. (*Ivi* pag. 143.)

6. Possono rientrare in comunità i religiosi secolarizzati purchè la comunità medesima condiscenda a riceverli, ma le pensioni che godono devono pagarsi al rispettivo monistero durante la vita dei Religiosi che vi si ammettono (a). Nel caso però che il religioso uscisse dal convento o

Art. VII. Allorchè la Commessione mista amministratrice del patrimonio ecclesiastico regolare, o colui che avesse acquistato i suoi diritti, dovrà pel ricupero delle somme poste a debito degli amministratori sia per malversazione, sia per effetto di responsabilità, o per altra causa qualunque, agire nei tribunali tanto sui i beni di detti amministratori, quanto su di quelli che costituiscono le di loro cauzioni, presenterà come unico titolo di sua azione una liquidazione formata dalla sopraddetta Commessione mista coll'intervento di tutti e quattro i coamministratori componente la Commessione stessa.

Art. VIII. Gli atti da praticarsi innanzi ai Tribunali Civili, avranno unicamente per oggetto le formalità della spropriazione, secondo il prescritto delle leggi sulla procedura Civile, non potendo il titolo dell'azione in alcun modo venir posto in controversia giudiziariamente, senza lesione del potere amministrativo, per parte dell'autorità giudiziaria.

Art. IX. L'appello dalle decisioni amministrative delle quali è menzione nell'articolo II ed il ricorso avverso le liquidazioni che saranno spedite in virtù dell'articolo VII, sarà devolutivo, e non sospensivo e verrà esaminato dalla Gran Corte dei Conti.

Art. X. Nei casi in cui occorrerà di formare il conto su di scritture confusamente tenute dagli amministratori, o di verificare a fondo la di loro gestione, ovvero in altra circostanza imperiosa di doversi assicurare gl'interessi del patrimonio regolare, la Commessione esecutrice del Concordato, sul rapporto e proposizione della Commessione mista, è facoltata di spedire dei commissarii, i quali nel disimpegno di loro incumbenze, in conformità delle istruzioni che saranno lor date dipenderanno dai regii procuratori presso le amministrazioni diocesane, salvo a decidersi dalle Commessioni medesime se le spese di tale missione in tutto o in parte debbano cedere a carico di detti amministratori, a seconda dei gradi di dolo e di colpa che le avrà occasionate.

Art. XI. Per procedere con esattezza nelle verifiche di gestioni, e per liquidare le effettive reste dei carichi di esazione dati agli amministratori, son facoltati i regii procuratori presso le amministrazioni diocesane a spedir le coazioni contro i debitori del patrimonio regolare, conformemente ai reali decreti de' 14 di dicembre 1818 e 29 di giugno 1819. I ricevi da rilasciarsi dagli amministratori ai debitori per le somme, che pagheranno in seguito di tali coazioni, non saranno validi senza che siano vidimati dagli stessi regii procuratori.

(a) Colla legge del 5 gennajo 1807 venne data una regola generale per le pensioni passate e future, e venne accordato ai Religiosi de' monasteri soppressi una pensione mensile di ducati otto, stabilendosi col decreto del 30 aprile detto anno la forma pel pagamento di tali pensioni. Nella Restaurazione venne col decreto dei 22 agosto 1815 ordinata la classificazione di tutte le pensioni inscritte sul Gran libro la determinazione de' fondi per soddisfarle, e 'l metodo da serbarsi nella loro esazione (Dec. de' 5 maggio 1816). Ma non può iscriversi alcuna pensione o sussidio se il titolare non abbia dichiarato in piedi del certificato di vita di non godere di altro soldo, pensione o sussidio di Regio conto (Dec. de' 19 novembre 1816). I Pensionisti condannati per causa criminale perdono le pensioni: non così i detenuti per debito civile (Dec. 18 agosto 1827 e 25 gennajo 1828). Furono le pensioni dichiarate insequestrabili col dec. del 29 febbraio 1828, eccetto che per alimenti tra ascendenti e discendenti (Dec. del 17 settembre 1829), ed i certificati di vita esenti dal registro, bollo, ed ogni altra formalità (Dec. de' 5 maggio e 24 settembre 1817).

facendo uso della secolarizzazione ottenuta, o per altra via qualunque, allora la persona sarà definitivamente depennata dal Gran libro senza essere ulteriormente pagata la pensione nè al monistero, nè al Religioso (Rescr. de' 6 febbraio 1822).

Per gli ex-religiosi degli istituti ripristinati, rimanendo ferma la massima fissata dell'esibizione del breve Pontificio di secolarizzazione per la percezione degli ulteriori pagamenti di tale pensione, vennero esentati dalla spesa occorrente per lo regio *exequatur* e si ordinò farsi loro *gratis* ogni altro che potesse per tal motivo loro occorrere, col Real Rescritto de' 3 luglio 1821, comunicato con *circolare* degli 11 detto mese (*Ivi* Parte III, pag. 24) agli Ordinarii, e con quello de' 15 ottobre detto anno ai Regi Procuratori presso i tribunali civili (*Ivi*, pag. 59).

7. Rassegnato a S. M. il dubbio, se i religiosi, e le religiose professe siano capaci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal dritto Canonico prima della professione religiosa incontrino l'ostacolo del dritto Civile in vigore; il Re sulla considerazione che le successioni debbono essere regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili; e che ricevute nel Regno le istituzioni religiose, coloro, che ad esse appartengono, astretti al voto di povertà trovansi collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà, si degnò dichiarare che i religiosi, e le religiose professe per ragion de' voti monastici sono incapaci di succedere. Quindi le rinunzie dei monaci e delle Monache relative alle eredità future hanno a riputarsi come atti superflui e senza oggetto. (Rescritto circolare del 9 marzo 1822.)

8. I beni che a titolo di dotazioni o sopraddotazioni sono stati accordati dalla commissione esecutrice del Concordato a diversi titolari, e comunità ecclesiastiche con Sovrana approvazione, non sono soggetti a qualsivoglia obbligazione contratta da' medesimi titolari e comunità Ecclesiastiche con atti anteriori, non ostante qualunque patto o condizione in essi apposta (Dec. de' 24 giugno 1822).

9. Vedemmo come nel 1820 si permisero le sepolture nelle Chiese dei Monasteri di donne che professassero il voto di perpetua clausura, soltanto per le religiose professe. Ma col posteriore decreto del 12 dicembre 1824 si disse nell'art. 13 che a tutti i conventi e monisteri de' due sessi sarà permesso di far seppellire *gl'individui delle rispettive famiglie religiose* nelle proprie chiese (a).

10. Col decreto de' 14 febbraio 1823 approvossi un *regolamento* per la custodia disciplinare de' religiosi, ne' seguenti termini.

Art. 1. È permesso a' Superiori de' regolari di tenere ne' rispettivi Conventi una o più camere in forma di carcere per la custodia disciplinare de' religiosi, allorchè taluno di essi sia trasgressore della purità dei costumi, ed in generale de' suoi doveri, nascenti dalle regole del proprio istituto.

2. Le camere per la custodia disciplinare non possono essere in pianterreno; ma in uno de' corridori del convento, dovendo avere la stessa am-

(a) Si aggiunse nell'art. 14 del detto decreto che « sarà inoltre permessa la sepoltura nelle Chiese di tutti que' conventi religiosi che sono situati ad una distanza non minore di cento passi dall'abitato di ciascun comune, mediante una retribuzione che ad ogni congregazione o particolare famiglia riuscirà di stabilire co' religiosi medesimi ».

piezza delle altre stanze della comunità e le finestre la stessa misura delle altre, difese però con cancelli di ferro.

3. I religiosi che per misure disciplinari vi saranno rinserrati, potranno trasportarvi il proprio letto, e qualche altra cosa che sia loro necessaria. Si darà ai medesimi il solito cibo della comunità, tranne i casi ne' quali la rispettiva regola desse su questo articolo delle particolari facoltà a' Superiori dell'Ordine.

4. La custodia disciplinare sarà ordinata dal superiore della comunità, prese le debite misure e licenze superiori, che prescrive la rispettiva regola.

5. Se la trasgressione designata nell'art. 1 richiedesse più severe disposizioni, se ne farà rapporto al Ministro degli affari ecclesiastici, ed in Sicilia al Luogotenente generale, con esporre distintamente il caso che esige tal maggiore severità, e potrà eseguirsi dopo ottenutone il corrispondente permesso.

6. Se ne' casi espressi negli art. precedenti il Superiore della comunità avesse bisogno della forza (a), potrà richiederla all'Autorità superiore del luogo al quale è affidata la polizia ordinaria.

Resta riserbato ai religiosi il ricorso per via di abuso, sia per la qualità del carcere, laddove fosse contrario al presente regolamento, sia per l'eccesso delle misure disciplinari, oltre quelle che sono state permesse (b).

Nessuno potrà impedire a' religiosi di ricorrere al real Trono.

11. È proibito andar in giro per le questue a nome de' monasteri mendicanti ed in abito religioso senza una carta giustificativa della persona e dell'esercizio della questua, spedita dal Provinciale o da chi ne fa le veci co' connotati del questuante e suggello dell'ordine; e munita del *visto* del funzionario di polizia ordinario del luogo ov'è il Convento dal quale dipende il questuante. Circ. del Minist. della Polizia gen. comunicata ai Provinciali ed agli Ordinari dal ministero dell'ecclesiastico a' 27 maggio 1829 (*Ivi* pag. 30 e 31) (c).

(a) Colla miniseriale del 7 aprile 1827 si aggiunse « esser volontà della M. S. che ai Superiori degli ordini monastici sia accordato il braccio forte senza verun dispendio, quante volte i religiosi loro subordinati riluttassero agli ordini de' suddetti Superiori, sia pel passaggio da un convento all'altro, sia per punizioni disciplinari non comprese in detto Regolamento, facendone i Superiori suddetti rapporto al Ministro degli affari ecclesiastici per darsi le opportune disposizioni, a tenore dell'autorizzazione accordata da S. M. » *Ivi*, P. IV p. 127.

(b) Ad un Vescovo che dimandò potersi servire del mantenimento di una camera in un Castello per rinchiudervi per correzione gli Ecclesiastici scandolosi ed indisciplinati, si rispose colla minist. del 9 novembre 1830 che tal progetto era contrario alle regole del Tridentino, all'art. XX. del concordato ed al real rescritto de' 19 luglio 1819 —V. (*Ivi*. Parte V. pag. 100).

(c) Dalla Commissione generale di Polizia delle provincie del Regno vennero emenati con circolare dell' 11 maggio 1822 su queste materie gli ordini seguenti.

1. Ciascun Guardiano sarà pregato di rilasciare a' terziarii del proprio convento incaricati per la questua una dichiarazione o licenza, nella quale unitamente ai luoghi in cui dovran recarsi, ed al tempo che dovranno impiegarvi, saranno indicate le filiazioni rispettive.

2. Cotesta licenza o dichiarazione sarà fornita del visto dell'Intendente e del Commissario che sarà rilasciato *gratis*. Pe' distretti poi, del visto del Sottintendente e dell'Ispettor commissario.

3. Verrà trattenuto come persona sospetta quell'individuo che vestendo l'abito di terziario de'PP. Cappuccini o Riformati non si trovi provveduto del detto documento.

4. I così detti romiti saranno ancor essi tenuti avere una dichiarazione d'identità, la quale munita delle indicazioni stabilite nell'art. 1. verrà rilasciata dall'Ordinario della Diocesi o dall'Arciprete del luogo ove il romito risederà. (*V. Repert. Amm.* vol. II, p. 134.)

Ciò venne confermato colla Ministeriale del 7 febbraro 1827. (V. *Atti* ec. P. IV., pag. 291.)

12. I religiosi secolarizzati possono ottenere per le vie regolari un beneficio o cappellania perpetua, sia che appartengano ad ordini ripristinati, sia non ripristinati; ma sempre con esame e concorso, giusta il Breve *Impensa*: però a dati eguali di merito vi è ragione di preferire i religiosi secolarizzati di ordine ripristinato *Minist.* de' 10 giugno 1829. (*Ivi* pag. 32.)

13. Nelle visite de' monasteri e conventi che si fanno dai Generali dell'Ordine, o Ministri e Vicarii Generali in Sicilia, prescrisse il Re doversi osservare, che quante volte abbiano essi bisogno della forza dell'autorità secolare per reprimere l'insubordinazione di qualche religioso, ed essere obbediti, debbano dirigersi al Luogotenente Generale in Sicilia da cui debbon essere opportunamente sostenuti; che possono far provvisoriamente eseguire que' decreti che emaneranno in ordine alla disciplina, al bene comune della monastica provincia, ed ai castighi disciplinari, dandone indi notizia a S. M.; ma che i decreti profferiti riguardo agl'individui tanto per privazioni, quanto per pena di espulsione dalla religione, o per altre gravi punizioni, non debbano essere eseguiti senz'essere stati prima dal Re approvati. Rescritto de' 31 maggio 1827. (*Ivi* Par. IV. pag. 134.)

14. Quante volte ne' Cleri ricettizii si trovino religiosi debitamente secolarizzati e forniti del carattere sacerdotale, debbono costoro prendere la precedenza su de' chierici ordinati *in Minoribus o in Sacris* per serbarsi la gerarchia ecclesiastica. Ordinati poi che saranno Sacerdoti i cennati chierici, che si trovavano partecipanti sin dal tempo del loro chiericato inferiore, andranno allora a prender quel luogo che loro spetta tra i Sacerdoti secondo l'epoca della loro entrata nella partecipazione. *Minist.* de' 30 aprile 1831. (*Ivi* P. V. pag. 111.)

15. La Congregazione del SS. Redentore nella Casa di S. Maria d'Iliceto destinata all'educazione religiosa e scientifica degli Alunni viene esentata dall' obbligo di ricevere persone discole solite a spedirvisi dalle Autorità Civili ed Ecclesiastiche, essendo pericoloso l'accoppiare nello stesso luogo due oggetti incompatibili. Rescritto del 6 settembre 1824. (*Ivi*, P. III. 198.)

16. Sotto l'occupazione militare i legati pii disposti per monacazioni furono col dec. del 18 febbraro 1810 convertiti in maritaggi; ma colla Restaurazione essendosi ripristinata la professione monastica, fu tal disposizione rivocata, ordinandosi col real decreto de' 28 giugno 1824, di doversi tali legati adempire secondo la primiera loro istituzione; non avendo però effetti retroattivi.

17. Pe' contrabbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi ne' Conventi de' Frati Mendicanti, si dispose rimaner ferme le punizioni economiche di tre mesi di reclusione nel Convento per i Sacerdoti, e del-

Pe' romiti poi furon date più energiche disposizioni colla Ministeriale del 29 dicembre 1822, mentre oltre della licenza del solo Intendente pel corso di un anno, si prescrisse che in costoro dovessero concorrere senza eccezione i seguenti requisiti; 1. Nozioni favorevoli sulla condotta morale, religiosa e politica; 2. Esenzione da' reati comuni, e da macchia settaria, e precisamente nel tempo del nonimestre, e nell' epoca posteriore; 3. Che abbiano la nomina del proprietario della rispettiva cappella nella qualità di eremita addetto alla custodia ed al servizio della medesima; 4. Che siano inoltre facoltati dall' Ordinario del luogo a vestire l' abito eremitico (V. *ivi* pag. 334).

l'espulsione dall'Ordine pe'laici: ma nell'avvenire applicarsi le stesse pene non solo ai contravventori, ma benanche ai Superiori de'Conventi dove fossero i contrabbandi sorpresi. Rescritto del 24 dicembre 1827, comunicato con Circolare del 26 gennaio 1828. (*Ivi*, P. IV. pag. 160)

18. Per l'esperimento della vocazione delle Donzelle alla vita monastica, ad oggetto di togliere da una parte qualunque dubbio sulla libera elezione dello stato, e ad impedire dall'altra qualunque forma contenziosa in un affare che non lo comporta, degnossi il Re ordinare nel Consiglio ordinario di Stato del 14 febbraro 1827, dover la donzella passare in altro decente Monistero di egual condizione di quello da lei scelto, e dimorarvi pel corso di un anno, spirato il quale se continuerà nella inclinazione di professare vita religiosa debba cominciare il noviziato nel Monistero di sua scelta, per emettervi in seguito nelle forme canoniche i voti corrispondenti: obbligandosi il padre ad apprestar tutte le spese per detto esperimento, ed a costituirle la dote monastica, supplendo allora S. M. al difetto del consenso paterno. (*Ivi*, *ivi* pag. 124.)

Sezione V.

Dei Regii Cappellani, e del Cappellano Maggiore.

Sin da' tempi di Ruggiero le due capitali Napoli e Palermo godettero il vantaggio d'una *Cappella Palatina*, e questa si conservò anche in tempo della militare occupazione, e tuttavia con isplendore esiste nella Cappella Reale.

Addetti alle medesime furono i Sacerdoti che Regii Cappellani si dissero, ed i quali oltre al servizio in esse, esercitavano le loro funzioni anche per la cura delle anime e presso gli eserciti di terra e nell'armata di mare, e nelle Piazze, Forti e Castelli dell'uno e l'altro dominio di quà e di là del Faro, spesso col nome di Rettori; e col Rescritto del 2 giugno 1769 fu loro ordinato che per ciascuna fede di morte e di libertà di di stato non potessero esigere più di tre carlini.

Ogni reggimento deve avere il suo Cappellano che vien compreso nello Stato Maggiore. Col decreto de'30 agosto 1815 si fissò il numero de'Cappellani per i reggimenti di fanteria, e con quello de'26 ottobre detto anno si approvò la nuova tariffa dello Stato Maggiore dell'esercito. Altri decreti stabilirono i Cappellani di varie compagnie. Nella prima organizzazione dell'esercito si diedero le disposizioni pe' Cappellani esuberanti col decreto de' 29 ottobre 1816. Coll'altro del 13 marzo ebbe luogo la composizione dello Stato Maggiore dell'esercito; e con quello del 13 ottobre 1819 si diedero le istruzioni pe' Cappellani de' corpi dell'armata. Si aggiunsero i Cappellani per pianta nella piazza di Pescara e nel forte di Pantelleria col decreto del 3 settembre 1827. Il primo stabilimento della Cappellania curata nel Forte di Civitella del Tronto si effettuì col decreto del 3 marzo 1828. Si aggiunse un Cappellano ai squadroni di riserba de'reggimenti Re, e Regina cavalleria, col decreto de' 9 aprile 1832 — E per la Real Marina veggasi la nuova pianta Organica del personale, e dell'amministrazione della medesima stabilita col Real decreto de' 7 ottobre 1823.

Ai suddetti Cappellani presedeva un Prelato che fu detto Cappellano Maggiore; dignità istituita da Carlo I d'Angiò, ed accresciuta con facoltà e giurisdizione da Alfonso I di Aragona. Essa crebbe ne' posteriori governi, e la curia del Cappellano maggiore divenne un Tribunale di ec-

cezione per varie cause. Giudicava infatti sulle dichiarazioni e reintegrazioni del Regio patronato, ed in generale su tutte le controversie relative alle rendite ed ai fondi delle Regie Chiese, ed un Consultore vi fu destinato per *Assessore*. Avea dippiù giurisdizione su l'Università degli Studii, lettori e studenti; e le si attribuivano non solo le spedizioni del Regio *exequatur*; ma le cause benanche di patronato regio mediato, e quelle degli spogli delle Chiese.

Ma nella militare occupazione tutto ciò fu abolito e rimase al Cappellano maggiore, che nominossi Grand' Elemosiniere col decreto dell' 8 settembre 1807, la giurisdizione Episcopale su tutte le Regie Palatine Cappelle e su gli Ecclesiastici ad esse addetti esentati dalla giurisdizione del proprio Ordinario.

Molte erano le Chiese dipendenti dalla giurisdizione del Cappellano maggiore prescelte da' rispettivi Rettori in ambo i dominii. In quelle al di quà del Faro contavansi,

1. Castelnuovo e Real Palazzo;
2. Castello dell' Ovo;
3. Castello S. Elmo;
4. Castello del Carmine;
5. Presidio di Pizzofalcone;
6. Darsena;
7. Real bosco di Capodimonte;
8. Carditello;
9. S. Leucio;
10. Persano;
11. Nunziatella;
12. Croce di Palazzo;
13. Caserta;
14. Real Palazzo Vecchio;
15. Portici;
16. Real Palazzo di Capodimonte.

Ne' dominii al di là del Faro.

1. Castellammare;
2. S. Giacomo de' Militari;
3. Real villa Favorita de' colli;
4. Real Chiesa de' Valdesi;
5. Real sito di Bocca di falco;
6. Real sito di Sagana;
7. Real Chiesa di Picozza;
8. . . . . del Lupo;
9. . . . . di Scopello;
10. . . . . di Tordipiedi;
11. . . . . di Renda.

Nella restaurazione col decreto del 5 dicembre 1817 si prescrisse che uno fosse il Cappellano Maggiore colle sue facoltà in ambi i domini di quà e di là del Faro residente presso il Re, ed avesse un Vicario generale

nella residenza del *Luogotenente generale*. Si aggiunse che ne sarebbe fatta la scelta per tre volte di seguito fra i sudditi de' domini al di quà, ed una volta fra quelli al di là del Faro.

Forse si desiderava riacquistar l'ampia giurisdizione perduta, ma essa non combinava colla nuova organizzazione giudiziaria, e fu convenuto nell'ultimo Concordato del 1818, art. XXVI ne' seguenti termini :

» La curia del Cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrà ne' limiti della Costituzione di Benedetto XIV che comincia *Convenit*, e del susseguente *Motu proprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto. »

Sono infatti queste due Bolle trascritte nella prima e seconda delle nostre Prammatiche sotto il titolo *De jurisdictione et facultatibus R. Cappellani Majoris* delle quali diamo i seguenti ragguagli.

Sunto della Bolla CONVENIT citata nel Concordato.

Essendovi molte controversie tra i Vescovi del Regno ed il Cappellano maggiore, il Re Carlo le sottomise all'arbitrio di Benedetto XIV, il quale colla Bolla *convenit*, cominciò dal dichiarare convenire alla benignità della provvida Sede Apostolica, dimostrarsi liberale nel compartir grazie e favori a que' Principi Cristiani i quali per gli esimii meriti dei loro antenati e per la loro virtù e pietà verso Dio, e per la devozione ed ossequio verso la Santa Sede si sono predistinti. Quindi avendo ricevuto le istanze del Re delle due Sicilie e di Gerusalemme per mezzo del Cardinale Trojano di Acquaviva per comporre le insorte differenze per causa del Cappellano maggiore, viene a prestarvisi come ne' seguenti capi.

I. Che la Real Cappella, a riserba del dritto di asilo avesse tutti i dritti che hanno le altre Chiese.

II. Che il Re ed i suoi successori avessero il dritto di nominare tra i Sacerdoti secolari o regolari il Cappellano maggiore il quale se non fosse Vescovo, facesse uso dell'abito prelatizio; ma senza la Croce nel petto; ed avesse dritto a scegliere e creare i Cappellani così per servizio della Cappella Palatina come delle fortezze, dell'esercito, e dell'armata immediatamente soggetti alla di lui giurisdizione.

III. Per non far crescere il numero degli esenti dalla giurisdizione ordinaria de' Vescovi, quelli soli s'intendono sottoposti alla giurisdizione del Cappellano maggiore, i quali fossero necessari pel servizio delle Regie Chiese suddette.

IV. Che nel celebrarsi i Divini uffici nella Cappella Reale, il Cappellano maggiore tuttocchè non Vescovo potesse far uso degli abiti vescovili.

V. In tutte le Chiese, eccetto le Cattedrali, intervenendo il Re, il Cappellano maggiore, o gli altri Cappellani possono esercitare le Sacre funzioni.

VI. Ed in mancanza del Vescovo del luogo predicare bisognando, nelle suddette Chiese, o scegliere un idoneo predicatore.

VII. Essendo Vescovo, o Arcivescovo, potesse conferire ai soggetti della Real Cappella, e della Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano la prima tonsura, e quindi gli ordini minori, ed anche gli ordini sacri, secondo i sacri canoni, e le Apostoliche costituzioni, non essendo di tal dignità fornito, darà le lettere testimoniali e li rimetterà ai propri ordinari.

VIII. Avrà la cura delle anime non solo della Regia Famiglia, ma di

quei pure che ad essa appartengono; il che si estende alle fortezze, eserciti, ed altri regi luoghi.

IX. Come pure la facoltà di celebrare i matrimoni, di battezzare, e di accogliere i turchi, e gli ebrei che servi nelle navi, convolassero alla fede.

X. Esaminare, approvare, ed ammettere nel collegio gli altri cappellani.

XI. Sotto le armi, o nella spedizione, assolvere dai misfatti di eresia, e di apostasia i soldati.

XII. Permettere ai militari in tempo di quaresima l'uso de' cibi vietati.

XIII. Benedire le navi da guerra.

XIV. In caso di urgente necessità dispensare i militari dall'osservanza de' giorni festivi, ec.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Domini millesimo septingentesimo quadragesimo primo, pridie nonas Julii, Pontificatus nostri anno primo. P. Cardinalis Aldovrandus Predat. Pro D. Cardinali Passioneo. Cajetanus Amatus. Visa de Curia. Locus ✠ plumbi. N. Antonellus.

Del susseguente *Motus proprius* dello stesso Sommo Pontefice diamo pure il seguente sunto.

Riassumendosi la precedente bolla, e per essersi domandate altre facoltà dall'allora Cappellano maggiore Arcivescovo di Tessalonica, furono accordate le seguenti:

Di assolvere tutti e qualunque siasi individuo esistente nell'esercito dai peccati e delitti, quantunque gravi ed enormi, e riservati non solo ai Vescovi ma ancora alla Sede Apostolica.

Commutare, rilasciare, dispensare, ed assolvere rispettivamente secondo i sacri canoni, ed i decreti del Sacro Concilio di Trento i voti i giuramenti, le irregolarità, e le censure ecclesiastiche, come pure l'ammissione di tutte, o di alcune delle denunzie necessarie ai matrimonii delle concubine de' militari; e ad essi quando sian contriti e confessi accordar la sacra comunione, e l'indulgenza plenaria.

Di celebrare la messa un'ora prima l'aurora, ed un'ora dopo mezzogiorno; e se fa bisogno, celebrarla fuori Chiesa a cielo scoverto, ed in caso di urgente necessità, celebrar due volte in un giorno, qualora non avesse preso l'abluzione; e sopra un altare portatile in qualche parte rotto, e senza le reliquie de' Santi; ed anche presenti gli eretici e scomunicati.

Di benedire tutti i vasi, tabernacoli, vesti, paramenti, ed ornamenti chiesastici, eccetto quelli in cui dovessero adoprarsi l'olio santo.

Riconciliare le chiese, le cappelle, i crimiteri, e gli oratorii in qualunque modo polluti, in quelle parti in cui le truppe dimorassero, qualora l'accesso ad esse non fosse comodo agli ordinarii de' luoghi.

Celebrare la messa in caso di urgente necessità nelle domeniche ed altri giorni festivi in chiese non ancor benedette dal vescovo.

Celebrar la messa di requie in qualunque altare anche portatile se altrimenti celebrarsi non possa, e per l'applicazione di essa liberare l'anima di qualche soldato piamente defunto, secondo l'intenzione del celebrante: *Datum Romae apud S. M. Majorem IV idus novembris anno II.*

Ecco il sommario di questa bolla fatto dallo stesso notaro della curia.

« *Motu proprio concedit cappellano majori in toto regno, Neapolitano, ejusque successoribus facultates ad U. V. S. et Sedis Apostolicae beneplacitum duraturas, pro militaribus copiis in actuali expeditione contra hostes existentibus dumtaxat celebrandi in casu necessitatis in quibusvis locis; benedicendi paramenta et alia necessaria ad divinum cultum; reconciliandi ecclesias et oratoria, quomodolibet polluta; absolventi a peccatis etiam Summo Pontifici et Sedi Apostolicae reservatis; commutandi, relaxandi, dispensandi, et absolvendi respective quoad vota, juramenta, irregularitates et censuras; celebrandi missam de requiem in quocumque altari, et per ejus applicationem liberandi animam alicujus pii defuncti a Purgatorj poenis; concedenti plenarias peccatorum indulgentias diversis festis diebus et presertim in articulo mortis omnibus utriusque sexus. — N. Antonellus Abbreviator de Curia.*

Presentemente vi sono nella Real Cappella Palatina di Napoli oltre i Cappellani ordinarii che diconsi di *Camera*, i Cappellani straordinarii con insegna maggiore ed i Cappellani straordinarii con insegna minore, un Cappellano straordinario onorario insignito ed il segretario del regio clero.

Un regio Vicariato generale della cappellania maggiore evvi in Sicilia, ed ivi il *ciantro* unica dignità e parroco, coi Canonici e co'beneficiati.

Delle Chiese alla dipendenza del Cappellano maggiore sono i *Parrochi* di Castelnuovo e Palazzo Reale, S. Leucio, R. Bosco di Capodimonte, Carditello e Persano: i *Rettori* della Croce di Palazzo, di Portici, Real Palazzo di Capodimonte e Nunziatella.

E pe' dominii di là del Faro, il Real sito della Favorita e la Real Chiesa de' Valdesi.

L'ufficio in fine della Cappellania maggiore si compone di un segretario e di un cancelliere.

Sezione VI.

Del Collegio de' Teologi (*a*).

Il collegio de' Teologi, disse il nostro Legislatore Ferdinando I nel real decreto de' 20 giugno 1821, nato colla nostra florida Monarchia ed ampliato di privilegi non meno da Federigo II, che dal nostro augustissimo genitore Carlo III; fu esposto agli abusi che il tempo, l'interesse, o l'ignoranza suole introdurre nelle istituzioni umane. Ansioso di richiamarlo a' suoi splendidi principii, ed assicurarne la perpetuità, dopo la riforma da noi dettata col real decreto dell' 11 giugno 1816 (*b*); a pro-

(*a*) Il nostro Re Ladislao istituì nell' anno 1410 in Napoli il Collegio de' Teologi che compose di 24 maestri, sei Domenicani, sei Conventuali, sei Agostiniani, e sei Carmelitani. Ma la Regina Giovanna II, vi aggiunse nell' anno 1428 sei altri Maestri scelti tral Clero Napolitano.

(*b*) Si disse in questo decreto che Negli esami degli aspiranti per la laurea della facoltà teologica, insieme coi professori della Regia università degli studii interverranno come esaminatori quattro maestri dell' antico collegio de' teologi che noi sceglieremo in ogni anno sulla lista di dodici tra partecipanti, che sarà formata a maggioranza di voti da'maestri attualmente viventi, e che verrà a noi presentata dal Ministro dell' Interno. Continueranno a godere di quegli onori grazie ed insegne di cui erano in legittimo possesso nell' anno 1805; ma questi saranno personali e cesseranno colla morte dell' ultimo degli individui che lo compongono.

posizione del direttore della real segreteria degli affari interni; (era allora Giambattista Vecchione) inteso il consiglio di stato; abbiam risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Confermiamo al collegio de' Teologi gli antichi suoi privilegi, giusta il nostro real decreto degli 11 di giugno 1816, modificandone soltanto l'articolo 4 dove si ordina esser tali privilegi personali, e di dover cessare colla vita dell' ultimo degl' individui che lo compongono.

2. Il numero de' maestri non dovrà mai eccedere quello di 48, preso in due terze parti dal clero secolare, ed in una terza parte dal clero regolare.

3. Nessuno potrà ascendere al grado di maestro, se prima non sia stato approvato, licenziato e laureato in sacra teologia; e se prima tanto l'ordinario Pastore, quanto quel Prelato nella di cui diocesi egli ha forse dimorato, non faccia l'attestato della sua condotta morale, e del suo devoto attaccamento a' dogmi della chiesa cattolica romana.

4. La recezione di tali maestri dovrà farsi precedente concorso nelle scienze teologiche, da eseguirsi pubblicamente secondo gli antichi statuti.

5. Non potrà esservi eccezione di persona, fosse qualunque la sua dignità nella gerarchia ecclesiastica o nello stato politico. Sieno però soltanto conservati, senza bisogno di concorso, gli attuali maestri partecipanti.

6. S' intendono abolite come abusive le semplici incorporazioni, del pari che i maestri onorarii, rimovendo coloro che con siffatti caratteri vi s' intrusero.

7. Ci riserbiamo ne' casi di qualche dubbio teologico richiedere l'avviso non meno de' rispettivi Ordinarii che di esso collegio. E ci riserbiamo altresì nelle collazioni de' beneficii o nella presentazione ai medesimi, tener presenti quegl' individui che maggiormente si distinguono in servigio dell' Altare e del Trono.

8. Il direttore della real segreteria di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Sezione VII.

Delle Monache e de' Conservatorii.

Col real decreto de' 20 settembre 1815 fu per le donne ripristinata la professione monastica ch' era stata nel decennio vietata; quindi nell' ultimo Concordato dell' anno 1818 si stabilì dover esser libera la vestizione delle Monache ne' Monasteri ripristinati in proporzione de' mezzi di sussistenza; e che le doti delle fanciulle che si monacheranno, dovessero impiegarsi in favore del Monistero, secondo le disposizioni canoniche (Art. XIV.). Ed in effetto coi beni del Patrimonio regolare molti Monasteri di Monache furono dotati, e con varii decreti autorizzati, siccome sarà riportato nel Quadro de' Religiosi promesso nelle Addizioni.

Riguardo ai Conservatorii de' quali avremo occasione di parlare a lungo nella Parte VI. di queste nostre Istituzioni, ci limiteremo quì a riportare il Real decreto de' 29 febbraio 1816, ne' seguenti termini:

» Volendo stabilire nel regime dei conservatorii ritiri ed orfanotrofi

di donne di questa nostra capitale e del regno quel metodo uniforme e regolare di amministrazione che corrisponde ai principii della loro istituzione, e che risulta da' sistemi generali da noi ordinati co' decreti de' dì 1 e 14 del corrente mese di febbraio riguardo agli altri stabilimenti di pietà e luoghi pii laicali.

Visto il rapporto del nostro Segretario di stato Ministro dell'Interno; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti i conservatorii di donne esistenti in Napoli i quali nel 1805, e negli anni seguenti sono stati amministrati da governatori laici o da consoli delle diverse arti e mestieri, continueranno ad esser governati in egual forma.

2. Quei conservatorii di Napoli che nel detto anno 1805 venivano governati da Sacerdoti secolari o regolari, ovvero dalle rispettive superiore, continueranno ad esser regolati da particolari governatori, come lo sono attualmente.

3. La eccettuazione pronunziata col nostro decreto de'14 del corrente febbraio per le congregazioni e pie adunanze di Napoli, rispetto alla reddizione de' conti, saranno applicabili all' amministrazione dei governatori descritti ne' due precedenti articoli.

4. Il numero de' governatori di ciascun conservatorio di Napoli sarà quello di tre. Vi sarà sempre tra essi un sacerdote, che verrà proposto dall' Arcivescovo di Napoli. L' esercizio delle loro funzioni durerà per un triennio. Sono eccettuati da questa regola i conservatorii delle diverse arti e mestieri, pe' quali si osserveranno i rispettivi statuti.

5. L' obbligazione inerente ai consoli delle medesime arti e mestieri di rendere i conti dell' amministrazione de' conservatorii innanzi ai razionali eletti dalle rispettive corporazioni sarà esattamente adempita.

6. Tutti i conservatorii di donne esistenti in provincia, i quali nel 1805 erano governati dai deputati ed agenti eletti da' comuni, continueranno ad essere amministrati nello stesso modo.

7. I conservatorii delle provincie che nell'epoca stessa erano governati dalle proprie superiori, ed ora trovansi commesse al regime delle commissioni amministrative, saranno d' ora innanzi amministrati da una commissione particolare di tre individui, cioè da un Ecclesiastico deputato in ogni anno dall' Ordinario delle diocesi, e da due laici proposti in ogni anno dal decurionato, ed approvati dal Consiglio Generale degli ospizii.

8. Quei conservatorii delle Provincie che nel 1805 eran governati dagli Ecclesiastici, torneranno sotto l' antico sistema di amministrazione in quanto alla qualità degli amministratori.

9. I conti che dovranno dare gl' individui o ecclesiastici, o secolari i quali amministreranno le rendite de' conservatorii delle Provincie saranno resi in conformità dell'art. 7 del nostro decreto del 1 del corrente febbraio.

10. Le disposizioni contenute in tutti i precedenti articoli rispetto ai conservatorii, saranno applicabili anche a ritiri ed orfanotrofi delle provincie.

11. Tutto ciò che riguarda la parte spirituale di tutti i divisati stabilimenti, rimane sotto la vigilanza e dipendenza de' rispettivi Ordinarii.

12. I nostri Segretarii di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e de-

gli affari Ecclesiastici, e dell'Interno, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Non debbono trascurarsi le Congregazioni che sono e nella capitale e nel Regno col titolo di Confraternite e di Arciconfraternite, nelle quali si congregano i fedeli ne' giorni festivi, non solo per recitar le divine preci, ma per gli altri esercizii di pietà che vi si praticano dai confratelli sotto la direzione di probi ecclesiastici (a). Generalmente han cura per le esequie ed accompagnamento dei cadaveri che ricorda la nullità delle umane ambizioni; per la celebrazione delle messe, sublime sacrifizio di espiazione e di ringraziamento; per la visita degli ammalati e soccorsi dati a que' che son poveri, esercizio di cristiana beneficenza: ma ve ne sono di quelle che amministrando monti frumentari, prestano ai poveri coloni il grano per la semina e pel vitto colla minima retribuzione possibile, ed han monte di pegni per prestar denaro a minimo interesse, gli uni e gli altri regolati da savie istruzioni del governo.

Non vi è comune quasi nel Regno che non abbia una Congregazione, e queste possono diventar più utili di quel che sono, se tutte fossero ben regolate, o meglio se ne osservassero le regole, e qualora si si spogliassero di quello spirito di corpo contrario alla morale cattolica.

Diremo lo stesso delle Cappelle che un volontario zelo de' divoti apre nelle strade per uso degli artieri che vi si riuniscono la sera dopo terminato il proprio lavoro, per gli agricoltori che ritornano dal campo: onde riaffrateliarsi, per recitarvi delle preci ed ascoltarvi pii sermoni.

Ma non lasceremo sotto silenzio le così dette *Congregazioni di Spirito* erette nel 1821. Sono esse quelle dove si riuniscono gli studenti sotto la direzione di un prefetto ecclesiastico nello scopo di formare il loro cuore sulle massime della religione e della sana morale, come pure di santificar le feste, e frequentare i santi sacramenti. Questa pratica di virtù cristiana è tanta indispensabile ai giovani, per quanto è essenziale e necessaria la conoscenza e l'adorazione della nostra sacrosanta religione. Quindi il pio nostro Sovrano conoscendo quanto fosse utile per una incivilita società che i giovani, speranza crescente della medesima, fossero forniti di principii di morale e di religione, ordinò col real decreto de' 15 giugno 1831 che « tutti i studenti della capitale, i quali ne'giorni festivi non frequenteranno le congregazioni di Spirito, non potranno ottenere verun grado dottorale nella Regia Università degli Studii; dovendo essi esibire fra gli altri documenti la *fede* del prefetto della congregazione che avranno frequentata. »

Con ordini poi della polizia generale si stabilì, che tal *fede* dovesse riscuotersi in ogni fine di mese per presentarsi al commissario di polizia del quartiere in cui abitano essi in Napoli; onde conoscersi la condotta morale de' giovani che qui dimorano, dare loro un freno che non hanno, essendo lontani dalle loro famiglie, e mantenerli sempre esercitati nella buona morale cattolica.

(a) Il regio beneplacito pel loro stabilimento e l'approvazione alle loro regole si impartisce, intesa la consulta di stato, giusta il num. 15 della legge organica della medesima del 14 giugno 1814.

TITOLO IV.

DELLE COSE O RENDITE ECCLESIASTICHE, E DELLA LORO AMMINISTRAZIONE.

Generalmente sotto il nome di *Cose Ecclesiastiche*, vengono così le *spirituali*, come le *corporali*; quelle totalmente dirette alla salute delle anime, come sono la grazia santificante, i Sacramenti, la Ritologia chiesatica; queste dirette soltanto all'esercizio della Religione. Lasciato ai Teologi ed ai Canonisti il discorrere delle prime (a), noi non ci occuperemo che delle seconde, nelle quali può e deve intervenire l'autorità amministrativa.

A dilucidar questa materia parleremo nel

Cap. I. De' *locali* addetti alle Chiese ed agli altri pii stabilimenti.
Cap. II. De' Beni ecclesiastici, e delle leggi di ammortizzazione.
Cap. III. De' Benefizii ecclesiastici.
Cap. IV. Del dritto di padronato.
Cap. V. Delle pensioni.
Cap. VI. Dell'Amministrazione di questi beni ecclesiastici.

CAPITOLO I.

De' locali addetti alle Chiese ed altri luoghi pii ecclesiastici.

Qui non intendendo parlare delle cose spirituali, ma solamente delle cose temporali, che servono all'uso della Chiesa e pe' loro ministri, restringiamo a questo oggetto le nostre osservazioni su i locali addetti alla costruzione delle Chiese, ed altri stabilimenti ecclesiastici.

È noto che senza il consenso del Vescovo non puossi edificare nessuna Chiesa; ma questo non basta per il nostro Regno; poichè sin dalla istituzione della monarchia fatta da Ruggiero si dichiarò che tutte le Chiese fossero *in manu et protectione regia* (*Cost.* Pervenit *de administr. rer. Eccl.*): quindi il bisogno del regio assenso in tutte le costruzioni delle

(a) Evvi però tra le *cose spirituali* la celebrazione delle Feste, nelle quali conviene al Governo prender parte, sia per minorarne il numero, sia per prescriverne le solennità, sia per vigilarne l'osservanza.

Obbligati i Fedeli ad osservare i dì festivi coll'astinenza dalle opere servili, il soverchio loro numero toglie altrettanti giorni di lavoro ai bracciali che han bisogno di procurarsi il vitto colle loro fatiche; perciò il Governo interviene per ottenere dal Sommo Pontefice la loro minorazione, come avvenne a dimanda di Carlo III coll'indulto di Benedetto XIV, e come a petizione del Re Ferdinando I. si fece una significante riduzione di Feste dal Pontefice Pio VII. il quale pure allo stesso fine avea col Breve dei 10 aprile 1818 ordinato trasportarsi la celebrazione delle Feste de SS. padroni nelle domeniche seguenti; ma in seguito di diverse istanze dei Vescovi, del Clero e delle popolazioni, nuovo Breve concesse a 15 ottobre detto anno, autorizzando gli Ordinarii a ritenere nei giorni proprii le dette feste qualora per le circostanze delle popolazioni de' luoghi fosse espediente. (*Atti* ec. Parte 1 pag. 53.)

Interviene il Governo a prescriverne la solennità e le spese come vedemmo nella *Polizia Municipale*.

E v'interviene finalmente colla vigilanza, perchè non nascano disordini in tali occasioni, s'impediscano taluni atti, si vietino alcuni giuochi, specialmente nel mattino ec. Vedi nelle *Addizioni* così il Rescritto de' 2 marzo 1826, come l'ordinanza sull'osservanza delle feste del 17 gennaio 1851 (*Repert. Amm.* Vol. 2. pag. 238 e 241.)

Chiese e di qualunque altro luogo addetto ad ecclesiastiche funzioni, il quale non s'impartisce, se non inteso il Vescovo diocesano.

Sin da'9 aprile 1740 si rinnovò da Carlo III l'ordine che in nessun luogo del regno fondar si potessero Chiese e Conventi senza suo precedente permesso, e col rescritto de'3 marzo 1759 venne proibito ancora ai Religiosi di edificare ospizii senza precedente Reale espressa licenza; proibizione, che il Re Ferdinando di lui figlio, estese anche all'ampliazione delle antiche Chiese, col rescritto de'30 ottobre 1767.

Fu sempre infatti giudicata questa facoltà come una delle principali regalie. Non vi è uso, non vi è prescrizione, diceva il rescritto de' 15 agosto 1767, che possa ledere questo dritto della sovranità; ed inalienabile il chiamò l'altro rescritto dei 18 febbraio 1771. Quindi privo del regio assenso che ne autorizza la fondazione, qualunque corpo morale è illecito, dee riputarsi non esistente, e dimettersi, essendo dichiarato incapace di fare qualunque acquisto, non che di possedere e di percepire eredità, legati, donazioni, e qualunque altro dominio ed azione, che ritorna agli eredi; ed il possesso che mai ne avesse, dee riguardarsi come vizioso illegittimo e nullo, e come uno spoglio da purgarsi colla restituzione, prima di prodursene qualsisia ragione. (V. i rescritti dei 27 giugno 1767, dei 27 febbraio 1768, 19 giugno 1769 e 29 aprile 1775.) Quest'assenso poi debb'essere solenne, in forma specifica, e tale che possa vedersi ocularmente, in originale e nudo; esso non può supplirsi nè per congettura, nè per equipollenza, nè presumersi per qualunque corso di tempo, ed ove non sia nella debita e legittima forma, non giova al possessore nè la prescrizione centenaria, nè qualunque altro legittimo possesso. (V. i rescritti de'19 giugno 1769, de'18 febbraio 1771, de'10 febbraio 1772, del 1 maggio 1773, e del 29 aprile 1775).

Sin da quando ritornò il Sovrano in questi suoi dominii, cessata la militare occupazione, ordinò che per la venerazione che debbono ispirare i luoghi consecrati alla Religione, gl'Intendenti mettendosi di accordo cogli Ordinarii, prontamente abolissero gli usi indecenti e sorditi, ai quali si trovassero addette le Chiese profanate; e qualora l'utile della Religione richiedesse la restituzione delle medesime Chiese al culto divino, riferissero l'occorrente, con proporre i mezzi pel loro mantenimento. Circolare del 14 Ottobre 1815 (*Atti* dopo il Concord. cc. Parte V. pag. 148.) Anzi colla Ministeriale degli 8 dicembre 1824 alle domande de'comuni che volevano censire od alienare i locali un tempo de' monasteri soppressi, si dispose non potersi ciò accordare se non quando non potessero con vantaggio addirsi ad uso di officine della casa comunale, allo stabilimento delle caserme militari della gendarmeria, ad uso de' posti della guardia civica, o finalmente servire per la formazione di ospizj o di orfanotrofi; sia perchè il Comune ne fosse già provveduto, sia perchè il locale non potesse per circostanze particolari addattarvisi con positiva utilità. (*V. Repert. Amm.* Vol. II. pag. 194.)

Posteriormente poi venne espressamente vietato di toglier dal loro sito i quadri, le statue, i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono così nelle chiese ed edifizii pubblici, come nelle cappelle di padronato particolare; come pure di demolire o in qualsivoglia modo degradare, anche ne'fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizii, come sono i tempii, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i

ginnasii, del pari che le mura di città distrutte, gli acquedotti, i mausolei di nobile architettura, ed altro; sotto le pene comminate dalle leggi in vigore. *Dec.* del 13 maggio 1821.

Aggiungi che col decreto del 16 Settembre 1839 riguardante la conservazione degli oggetti di antichità si dispose che « i quadri che sono nelle Chiese, ancorchè Capi d'opera, rimarranno al loro posto, e per l'esatta conservazione di essi sarà strettamente praticato quanto è prescritto nell' articolo secondo ».

Col Real Rescritto de' 3 dicembre 1838, benignossi il Re ammettere i Monisteri tutti de' Religiosi claustrali di ambo i sessi al beneficio dei *ruoli esecutivi* per le loro rendite costituite, permettendo che fral termine di sei mesi si facesse l'invio de' quadri alle rispettive Amministrazioni diocesane, per passarsi poi dalle medesime agl' Intendenti delle provincie per la pubblicazione. Una proroga di sei mesi fu poi accordata alle Chiese ed ai Beneficiati ch'erano in possesso di un tal privilegio. Surto il dubbio se il detto termine di sei mesi sia di rigore per la compilazione ed invio de' quadri all' Intendenza, ovvero anche per la pubblicazione da farsene per renderli esecutivi, S. M. dichiarò che fosse di rigore il solo termine per la formazione ed invio de' quadri de' debitori, non già per la pubblicazione di essi: Real Rescr. de' 14 settembre 1839. Ivi Parte VIII pag. 24.

Finalmente coi reali rescritti de' 30 giugno e 27 ottobre 1831, e 22 maggio 1832 fu incaricato il Ministro degli Affari interni a disporre che i Comuni ai quali mancano assolutamente le chiese debbano edificarle o altrimenti acquistare i locali ne'quali decentemente possono celebrarsi gli atti della nostra Santa Religione; e debbano riparare le Chiese esistenti onde non crollino, e non si vada nel disguido di non potersi celebrare i sacrifizii della Santa Messa; di che furono anche incaricati gli Ordinarii. (*Ivi* Parte VI pag. 14).

È qui riferibile il privilegio che hanno i Monasteri e Conservatorii di tutela o di educazione delle donne pel divieto dell'introspetto degli edificii vicini, giusta la legge del 21 giugno 1826, di cui parlammo nell'antecedente titolo. Anzi volendosi sempre più garantire la buona disciplina de' giovani che per educazione dimorano in locali pubblici o di ecclesiastica fondazione, venne, inteso il parere della consulta generale del Regno, ed il consiglio ordinario di stato, col decreto del 11 gennaio 1831 a stabilirsi:

Art. 1. Non potrà aversi introspetto nelle case di pubblica educazione ove gli alunni stanno permanentemente e vi *persistano*, come pure nelle case religiose fissamente destinate per abitazione e per uso dei Novizii, e nelle altre dette *Studentati*, ove dimorano i giovani per fare gli studii monastici secondo le costituzioni di ogni ordine.

Art. 2. La disposizione contenuta nel precedente articolo non riguarda l' introspetto di cui si abbia avuto l'esercizio non contradetto da pendenza di lite, dovendo questo essere regolato dagli anteriori stabilimenti.

Art. 3. È pure escluso dalla disposizione dell'articolo 1 l'introspetto derivante da nuove aperture nelle case di pubblica educazione di noviziati e di studentati; o da costruzione delle medesime in siti dove non sono di presente.

È pure una servitù d'introspetto quella dei *Coretti* ossia piccole tribune accordate talvolta a persone distinte che vi confinano colle loro abitazioni, onde senza incomodo assistere alle funzioni ecclesiastiche ne' locali destinati ad esse per culto divino. Ma quando siasi nelle forme legali ottenuto, non cessa questo privilegio di essere personale, e non mai attaccato alla casa confinante, per passare colla stessa a qualunque persona ne divenisse padrone; come dietro l'avviso della Commissione Consultiva de' Presidenti della Gran Corte de'conti, venne risoluto col Reale Rescritto de' 18 febbraio 1818 per la Chiesa del Gesù di Castellammare (a).

Apparteneva una volta alle Chiese la immunità locale che fu chiamata dritto di *Asilo*, come luoghi da'quali non si poteva esser tratto senza la violazione delle leggi ecclesiastiche, per lo che i debitori ed i rei erano al coperto dalla persecuzione de' loro creditori, e della giustizia. Nè solo alle chiese consacrate, tal dritto apparteneva, ma pure alle non consa-

(a) Ecco come si espresse la Commessione suddetta. » Sul dubbio promosso dall' Intendente di Napoli se il comune di Castellammare cui appartiene il padronato della Chiesa del Gesù di quel luogo, abbia dritto a pretendere che si chiuda la porta, che dalla contigua casa del Principe Barberini, venduta ultimamente a D. Michele Cioffi, introduce in una delle due tribune della Chiesa medesima, nella quale tribuna esso comune e 'l clero insieme sin dall'anno 1790 permisero a Barberini di poter esercitare le sue pratiche religiose; in vece di costruirsi un coretto giusta la grazia ottenuta dal Sovrano nel dì 18 maggio dello stesso anno.

La Commessione

Considerando che per la legge civile e canonica è vietato a chiunque l'introspetto nelle chiese, per allontanar così da esse non solo una servitù, il di cui godimento non compete a' laici, ma benanche gli scandali ed incovenienti, che sogliono risultarne in pregiudizio del culto divino:

Che ad onta di ciò non sia a porsi in dubbio di essersi dispensato a tal divieto in grazia d'illustri e ragguardevoli personaggi, il di cui caratlere fu reputato bastevole ad impedire gl' incovenienti indicati; ma che tali dispense però essendo meri privilegii, non possono estendersi oltre le persone contemplate;

Che il permesso quindi accordato al principe D. Urbano Barberini con Real dispaccio de' 17 maggio 1790 di costruire a sue spese un coretto nella chiesa del Gesù di Castellammare, venne a costituire un privilegio inerente alla sua persona, da non potersi alterare, nè per conseguenza trasmettere colla cosa all' acquirente della stessa, chiunque ei fosse;

Che invano si opporrebbe di doversi reputare il privilegio in esame inerente alla cosa; essendosi accordato in considerazione della dimora precedentemente fatta dalle Principesse Reali nella casa suddetta, poichè tal motivo che servì di ragionamento, onde far meritare a Barberini l' espressata distinzione, non può mai produrre, che un privilegio per sua indole personale divenga attaccato alla cosa, per passare colla stessa a qualunque persona ne divenisse padrone:

Che molto meno potrebbe opporsi, che dopo la morte del principe D. Urbano avvenuta nel 1796, avendo il comune ed il clero permesso sinora, che il suo figlio D. Maffeo continuasse a valersi della suddetta tribuna, ha questi prescritta tale servitù, in guisa da poterla trasmettere a chiunque; dappoichè è noto che il possesso, cui resiste la legge, non è di alcuna forza, nè può indurre una prescrizione, ed in conseguenza il comune ed il clero, i quali riconoscendo in D. Maffeo l' erede del nome de'suoi maggiori, tollerarono che continuasse a godere di una prerogativa accordata al suo genitore pel rango distinto che occupava, non incontrando ostacolo alcuno a sostenere l'estinzione di tale privilegio, ora che venduta la casa a D. Michele Cioffi naturale del luogo, si aprirebbe il campo ad emulazioni e discordie, che simili distinzioni sogliono produrre fra concittadini, i quali aspirano ad una certa uguaglianza fra loro;

Che comunque sieno indubitate le addotte teorie pure sembri regolare, che la disputa non venga ad essere economicamente decisa, e che l' applicazione delle stesse si rimetta a' tribunali ordinarii, innanzi ai quali le parti già han piatito in linea possessoria per talune innovazioni fatte dal clero nella tribuna, onde impedirvi l' accesso dalla casa vicina:

È di avviso.

Dichiararsi da S. M. personale, e non alienabile il privilegio accordato nel 1790 al principe Barberini, e rimettersi per le conseguenze le parti a' tribunali ordinarii.

» S. M. nel consiglio de' 18 febbrajo 1818 » dichiarò personale, e non alienabile il » privilegio in quistione.

crate purchè vi si celebrassero i divini misteri; anzi si estese alle case Episcopali e Parrocchiali, specialmente se tra i confini delle Chiese fossero situate, ed ai cimiteri, tutto che da esse disgiunti, non che agli Ospizii ed altri luoghi religiosi. Ma non meno i Pontefici che i Principi limitarono questo esorbitante diritto, e noi vedemmo nel Concordato del 1741 non solo ristretta alle Chiese effettive nelle quali si conserva il Sacro Ciborio questa locale immunità, ma vietata ai gravi delinquenti. Presentemente i rei non possono più insultare alla giustizia col manto della pietà che han calpestato (a); e per i debitori le leggi non proveggono altro asilo che quello offerto a ciascun cittadino nella casa che abita; però essi non possono essere arrestati nelle Chiese, dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel Sacro Ciborio, meno che per un caso straordinario e coll'espresso permesso del giudice locale, giusta i reali decreti del 12 ottobre e 26 dicembre 1827 (b).

CAPITOLO II.

De' Beni Ecclesiastici in generale, e delle leggi di Ammortizzazione.

Erette così le Chiese, i Monasteri, ed altri Ecclesiastici stabilimenti, ebbero essi bisogno di fondi, dalle cui rendite farsi le spese per la celebrazione delle sacre funzioni, ed alimentarsi i ministri dell'altare non meno che i poveri. Dopo la metà del terzo secolo cominciarono infatti le Chiese ad acquistare i fondi, ed il primo fu Costantino, che riguardando la Chiesa fra gli eredi legittimi le diede il dritto di acquistare ed eredità e legati (c): il che fu confermato dalle leggi dei Principi Longobardi, anzi colla legge di Teodosio il giovine si prescrisse, che se i Chierici, o i Monaci morissero intestati, senza lasciare eredi, i di loro beni si acquistassero dalla Chiesa, o dal Monastero, cui erano addetti (L. 1. Cod. Theod. *de bon Cleric.*). E questi beni si accrebbero per le precarie, per la redenzione delle pene penitenziali, e per le donazioni dei Principi: ma posteriormente pensarono gli stessi Principi a provvedere perchè non tant'oltre crescesse il patrimonio Ecclesiastico; poichè essendo esso esente dai pesi dello Stato e quasi fuor di commercio, bisognava, che i fondi dei particolari fossero troppo aggravati: vollero perciò che non potessero i luoghi pii acquistare senza precedente di loro consenso, che si disse Ammortizzazione (d).

(a) Per conciliare però il rispetto dovuto alla casa di Dio con le vedute di giustizia, i Ministri degli affari ecclesiastici e della Polizia generale d'accordo stabilirono, che ogni qualvolta debbansi estrarre dal rifugio delle Chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al Vescovo, parroco, o rettore, e che l'arresto si esegua in ore in cui non si facciano offizii divini, e non vi sia gente in chiesa; come pure che qualora possa temersi che abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico a scanso d'irreverenza di togliere il Santissimo dalla Chiesa e custodirlo ne la Sagrestia o altrove. V. *Repert. Amm.* Vol. 2. pag. 434.

(b) Noi li riporteremo nelle promesse *Addizioni*.

(c) *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo Catholicae Ecclesiae venerabilique Concilio decedens bonorum quod optaverit relinquere.* L. 1. Cod. *de Sacros Eccl.* Però Valentiniano il vecchio proibì ai preti ed ai monaci di poter ricevere sia per atto tra vivi, sia per testamento qualunque roba ed eredità da vedove, da Vergini e da qualsivoglia altra donna (L. 20 e 21 *Cod. Theod. tit. de Epist. ec. Cler.*)

(d) *Vox ammortizzatio deducta videtur a voce Gallica* AMORTIR, *quod est extinguere; bona enim Ecclesiastica, utpote alienari vetita, et publicis oneribus exempti, civitati mortae videbantur.* CAVALLARI.

Nel nostro Regno era anticamente vietato l'acquisto ai luoghi pii, senza il reale permesso, e l'Imperatore Federico II nella costituzione libro 2. tit. 39 rinnovando le disposizioni dei suoi predecessori statuì che le possessioni ereditarie, o patrimoniali tra i vivi in qualsivoglia titolo, se non per causa di eguale permuta, non potessero trasferirsi alle Chiese, e ad altri corpi religiosi; e per rapporto agli stabili lasciati per testamento, volle che si vendessero dentro l'anno ai più prossimi parenti del defunto ed in mancanza agli altri laici. Ma sotto il Regno degli Angioini prevalse una contraria sentenza, anzi fu giudicato sacrilega, e contraria all'Ecclesiastica libertà la proibizione degli acquisti; ond'è che quasi la metà dei predii e delle rendite del regno passò nelle mani morte, e così durarono le cose fino a che colle leggi di ammortizzazione non ve ne ripristinato l'antico costume. Colla prima di queste leggi del 21 febbraio 1769 si vietò ai notai di scrivere nei testamenti e nei contratti qualunque acquisto a favore dei luoghi pii, e colla seconda del 9 settembre dello stesso anno mentre si vietò ai luoghi pii così Ecclesiastici come laicali di far nuovo acquisto per qualsivoglia titolo, si dichiarò che tutti gli atti tra vivi, o per ultima volontà a loro favore, non ancora purificate le condizioni o *in possesso contraddetto* (a), si avessero per non fatti, restando i beni all'ultimo possessore secolare, si eccettuarono per altro da questa proibizione i soli luoghi pii addetti ad opere pubbliche. Si ordinò pure che le Cappellanie lasciate dai testatori si avessero come pesi dell'eredità senza potersi mai assegnare beni stabili per esse (27 gennaio 1770); neppure ove si fondassero con atti tra vivi (12 agosto 1770); nè che si potesse assoggettare tutta l'eredità a peso di messe, ma dovesse andar libera agli eredi ab intestato, i quali fossero tenuti soltanto a far celebrare qualche messa in ogni anno in perpetuo, o almeno una in ogni anno, da restar come un peso dell'eredità da eseguirsi *officio judicis* (ivi), e che i fondi de' padronati laicali fossero compresi nelle dichiarazioni suddette proibitive riguardanti i luoghi pii Ecclesiastici (12 febbraio 1771).

Si permise l'impiego in censi bollari delle doti delle monache coll'ipoteca sopra stabili, ma in caso di aggiudicarsi i beni ipotecati, si ordinò che si vendessero ai laici (12 febbraio 1774), e non trovandosi fra essi oblatori, si amministrassero *nomine curiae* pagandosi le annualità al luogo pio (28 luglio 1770). La stessa aggiudicazione degli stabili fu proibita benanche alle congregazioni laicali (17 agosto 1771).

Si permise però che i luoghi pii potessero migliorare i loro beni acquistati prima delle leggi proibitive (25 maggio 1771); costruire trappeti, purchè per uso proprio, e dei loro territorj, non già per mercimonio (21 giugno 1773); rifare le fabbriche possedute, qualora non le dilatassero (3 luglio 1774); e dismettere colle loro rendite i debiti con-

(a) Il rescritto del 25 giugno 1770 venne a spiegare che cosa s'intendesse per possesso *contraddetto*, e significò, che se la contraddizione era anteriore o contemporanea al tempo del possesso, qualunque essa fosse, bastasse all'effetto di dirsi contraddetto il possesso; ma se posteriore, dovesse allora esser tale da rendere il possesso dubbio o vizioso nei termini dell'interdetto possessorio, da conoscersi dal giudice. Che se deciso il *possessorio*, a favore del luogo pio, non ostante la contraddizione anteriore o contemporanea al possesso potesse questo dirsi pacifico, o dovesse riputarsi contraddetto sino alla decisione del *petitorio*, prescrisse il seguente rescritto de' 22 agosto 1772, che in tali casi era da farsene relazione al Re, che avrebbe risoluto secondo le circostanze.

tratti prima della legge di ammortizzazione, purchè fatti con previe licenze ecclesiastiche munite del regio *exequatur* (8 giugno 1774); e per li capitali restituiti da' luoghi pii, potersi farne l'impiego anche con laici (ivi). Fu pure spiegato che potesse accrescersi il vitalizio alle monache, non essendo ciò compreso nei reali ordini proibitivi degli acquisti (17 agosto 1776); siccome si dichiararono neppur compresi in essi i crediti dei monasteri di monache per alimenti prestati a monache ed educande (23 aprile 1774). Non così per l'impiego di danaro a vitalizio con luoghi pii per qualunque causa, cui miravano le leggi di ammortizzazione, siccome apertamente lo espresse il rescritto de' 9 giugno 1776. Quello dei 9 luglio 1771 avea deciso che era in esse egualmente compreso il legato perpetuo per uso di argenti; e che ove se ne trovasse alcuno fatto prima del divieto, l'autorità suprema avrebbe commutata la volontà del testatore (a). Finalmente si dispose che i beni dei luoghi pii conceduti in enfiteusi fossero allodiali del concessionario in ogni genere di commercio col peso dell'antico canone, e si considerassero come enfiteusi ancora le locazioni *ad longum tempus* (17 agosto 1772); e varie spieghe si diedero su questi contratti, non che pel pagamento del laudemio, di cui faremo parola nelle addizioni.

Ma tutte queste disposizioni sono state modificate coll'articolo XV dell'ultimo Concordato del 1818. In esso venne risoluto, che la *Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e goderà dello stesso dritto che le antiche fondazioni Ecclesiastiche, da oggi innanzi e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore sinora, e della esecuzione delle dette leggi anche in futuro pei casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate; e dippiù si aggiunse nell'articolo XXVII, che* LA PROPRIETA' DELLA CHIESA *sarà sacra ed inviolabile nei suoi possessi ed acquisti.*

Ma questa facoltà di acquistare non cessa di essere subordinata alla reale autorizzazione. Le chiese egualmente che tutti i luoghi pii ecclesiastici e regolari sono sotto la tutela del governo, poichè tutti vengono sotto la denominazione di *corpi morali;* e per essi chiaramente dispongono le nostre *leggi civili* nell'art. 826 sotto la rubrica *della capacità di disporre o di ricevere per donazione tra vivi o per testamento*, « che le » disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli ospedali, dei » poveri, di un comune, degli stabilimenti di pubblica utilità e di altri » corpi morali autorizzati dal Governo, non avranno effetto se non in » quanto saranno autorizzati dal Governo ». Infatti trattandosi della donazione tra vivi, spiega l'art. 86 delle medesime, che l'accettazione debba farsene dagli *Amministratori* di detti stabilimenti, dopo esservi stati autorizzati nelle forme. Ora prima di tale autorizzazione questi amministra-

(a) In conseguenza di questi principii fu stabilito che nel concorso dell'erede usufruttuario legittimo e del luogo pio erede ultimo chiamato, essendo questo già escluso dal far nuovi aquisti, l'eredità spettasse all'usufruttuario, come ultimo possessore vivente gravato (27 Agosto 1772). Che quando d'un legato l'usufrutto si lasciasse ad alcuno e la proprietà ad un luogo pio, questo escluso per la legge proibitiva degli acquisti, la proprietà non si accrescesse all'usufruttuario, ma agli eredi del fondatore del legato (26 Settembre 1772); e che caducate le disposizioni fatte ai luoghi pii ecclesiastici, i beni restassero a libera disposizione dell'erede universale gravato, e degli eredi di questo, non già degli eredi del gravante (12 Ottobre 1772).

tori non possono validamente stipulare l'accettazione la cui forma è necessaria per la validità della donazione, e questa accettazione non potendo staccarsi dalla condizione della precedente autorizzazione, risulta che fino a tanto che questa non è data, manca negli amministratori la capacità, e conseguentemente non esisterebbe la regolare accettazione. E col fatto vi si adempie, come dalle corrispondenti autorizzazioni notate nella collezione delle leggi.

In esecuzione del Concordato suddetto si disse che tutti i beni Ecclesiastici non alienati dal Governo militare, e che si trovavano nell'amministrazione del così detto demanio fossero restituiti alla Chiesa (*ivi* art. XII) (a); anzi siccome coi decreti dei 28 maggio, 18 settembre, e 6 novembre del 1816, e de' 27 dello stesso mese ed anno, non che con quello de'2 marzo 1818 si ordinò la vendita de' beni di pubblica pertinenza, così non dovendovisi comprendere in alcun modo i beni ecclesiastici non alienati, vennero aggiunte varie dichiarazioni alle sopradette disposizioni, come si rileva dal decreto de' 3 luglio 1828: per cui non vi furono compresi i censi e capitali spettanti agli ecclesiastici, e rimase solo ferma la facoltà di vendersi i beni appartenenti agli stabilimenti di pubblica beneficenza, all'istruzione pubblica, agli Ospedali; ed alle opere pubbliche laicali, di qualunque specie si fossero, e di qualunque istituzione.

Venne pure coll'altro decreto de'3 giugno 1818 accordato ai Vescovi, agli Abbati, ai Beneficiati, ed ai Commendatori, l'esenzione del pagamento dei dritti per la trascrizione de'beni delle rispettive Mense, Badie, beneficii, e commende ad essi conferite; ed essendo tal trascrizione necessaria per le mutazioni di quote dei catasti, venne essa sollecitata coll'altro decreto de' 14 dicembre 1818 (b).

(a) Per i creditori delle corporazioni religiose non soppresse, come altresì dei Vescovati, cure e beneficii vacanti i cui beni dovevano passare sotto l'amministrazione del Monte frumentario in caso di vacanza, erasi stabilito col decreto del 7 marzo 1811 un termine di quattro mesi per presentare i loro titoli alla commissione di liquidazione del debito pubblico, al che non si era adempito, e ciò non ostante se ne reclamava presso le autorità giudiziarie, o amministrative la soddisfazione; venne col real decreto del 18 gennaio 1826 ad ordinarsi che « il difetto di liquidazione sarà opponibile a tutti i creditori de' Corpi morali designati nel decreto de' 7 marzo 1811, ai quali durante l'occupazione militare furono tolti in tutto o in parte i loro fondi, ancorchè posteriormente fossero stati sopraddotati. Lo stesso difetto però non potrà opporsi a' creditori di quelli tra i suddetti corpi morali, pe' quali restò in semplice progetto l'aggregazione de' loro beni al Demanio, e che non soffrirono in tempo dell'occupazione militare alcuna diminuzione di fondi; ben inteso, che quest'ultima classe di creditori non possa aver diritto agli arretrati, se non dall'epoca dell'ultimo Concordato colla S. Sede ».

(b) Con quest'ultimo decreto si prescrisse. Art. 1. La trascrizione de'beni delle mense, delle badie, e de' beneficii vacanti, e delle commende provvedute, e dei quali i titolari han preso possesso, sarà eseguita, a cura de' titolari medesimi fra due mesi da decorrere dalla data del presente decreto.

2. La trascrizione de' beni, e delle badie e de' beneficii vacanti sarà fatta, a cura delle Amministrazioni diocesane, similmente nel termine di due mesi decorrendi dalla data di questo decreto.

3. Se nel decorso de' due mesi, di cui si è parlato nell'articolo precedente, andassero a provvedersi delle mense, delle badie, e de' beneficii; la trascrizione de' beni dovrà essere adempiuta, a cura de' titolari, fra due mesi a contare dal dì del possesso della temporalità.

4. Nel caso di mancanza di trascrizione ne' termini di sopra stabiliti, sarà pagata da' contravventori l'ammenda fissata coll'art. 23 del citato decreto de' 2 marzo del corrente anno.

Per le Commissioni diocesane non vi sarà multa; ma ne saranno responsabili i presidenti, ed i Regii Procuratori « Veggasi pure la Circolare del 28 aprile 1819 per la soluzione di diversi dubbii sul modo di eseguire la trascrizione de' beni delle mense

Per l' amministrazione dei beni Chiesastici sino alla di loro debita destinazione ed applicazione, venne dagli alti esecutori del concordato stabilito un regolamento in data de' 18 decembre 1818, nel quale dopo alcune disposizioni generali sull' oggetto dell' amministrazione, officina centrale, e gestori subalterni, stabilissi come eseguirsi la consegna de'beni; colle loro dipendenze ed arretrati, e come amministrarsi le loro rendite; non che sull' esazione e sul contenzioso dell' amministrazione medesima, su i versamenti, e sulla contabilità degli amministratori (v. *Atti* dopo il concord. Par. II. pag. 69 a 93).

Fu data una dilazione a produrre i richiami per tassa fondiaria sino a tutto giugno 1819, elasso il quale termine, si dispose non ammettersi più tali reclami, ancorchè i beni venissero posteriormente assegnati (*dec.* del 23 marzo 1829); e finalmente furono risoluti i dubii per la restituzione de' beni di pertinenza de' luoghi dello Stato Pontificio situati nel Regno (a).

Si provvide al rimpiego de' capitali delle Chiese e de' luoghi pii col Rescritto de' 29 marzo 1829, ordinandosi che per quelli non eccedenti la somma di ducati mille, si dovesse, dopo la deliberazione del corpo Ecclesiastico, presa nelle legittime forme, e l' approvazione dell' Ordinario, domandarsi la sovrana autorizzazione, che il Re si riserbò di accordare, dietro l' avviso della prima Camera del Sup. Consiglio di Cancelleria; e che ove i capitali da reimpiegarsi fossero di somma maggiore, si osservasse la stessa procedura stabilita ne'casi di permute, censuazioni, transazioni ed alienazioni che si fanno da dette Chiese e luoghi pii; cioè interporsi, dopo sentito il Vescovo rispettivo, da' Tribunali Civili l' omologazione al contratto fatto dal corpo Ecclesiastico radunato nelle legittime forme e previo il consenso del patrono, se si tratti di beneficii soggetti a patronato, e di poi munirsi del Reale Assenso, precedente l' avviso della detta prima Cam. del Sup. Consiglio di cancelleria, cui fu surrogata la Consulta.

Per la restituzione poi de'Capitali ai corpi Ecclesiastici giusta il real decreto del 1 dicembre 1833, se ne deve far deposito in una cassa pubblica, atteso l' obbligo del rimpiego, per liberarsi al nuovo debitore che sarà riconosciuto con Sovrana approvazione ne' termini prescritti collo stesso real decreto; come fu proposto dalla Commissione de' Presidenti presso la Gran Corte de' Conti, e venne approvato dal Ministro degli Af-

del patrimonio regolare (*Atti* ec. Part. II. pag. 150. E l' altra relativa alla rinnovazione di taluni affitti. Ivi pag. 134.)

(a) Ecco le parole del rescritto de' 14 aprile 1819, rapporto a questi dubbii:

« Ho rassegnato a S. M. i dubii incontrati dalla commessione esecutrice del Concordato nell' eseguirsi a favore de' luoghi pii dello Stato Pontificio la restituzione dei beni di loro pertinenza, siti in questi reali dominii, 1. cioè, se con i beni che si restituiscono, debbano intendersi compresi gli arretrati; 2. se debbano restituirsi i beni nel caso che gli stabilimenti ai quali appartenevano, non siano ripristinati, ma le di loro proprietà per misure generali dipendenti da Ponteficia concessione si trovino attribuite ad altri luoghi pii; 3. se convenga reclamare la restituzione dei beni situati nel territorio Pontificio, come in altri già spettanti a' luoghi pii esistenti in questi dominii.

Quanto al primo dubbio la M. S. ha dichiarato che non s' intendono compresi gli arretrati. Circa al secondo, S. M. ha risoluto che si restituiscano i beni, ancorchè le proprietà siano state attribuite ad altri luoghi pii. Quanto al terzo dubbio finalmente ha la M. S. risoluto che si reclami la restituzione de' terreni situati nel territorio Pontificio, ed in altri già spettanti ai luoghi pii esistenti in questi reali dominii ». (*Atti* ec. P. II. pag. 150).

fari Edclesiastici colla Circolare del 23 gennaio 1833. (*Atti* ec. Parte VI, pag. 143).

Per la rinnovazione delle iscrizioni per i crediti del Patrimonio Ecclesiastico si provvide colle istruzioni della direzione generale del Registro e Bollo del 7 febbraio 1821 (*Ivi*, parte III, pag. 26); ma in seguito colla Circolare de' 18 luglio detto anno si fece sentire ai Regii Procuratori presso le Amministrazioni diocesane, che queste assumer dovessero a loro diligenza di ritirare dal Conservatore delle Provincie i rispettivi stati de' loro crediti, e qualora non fossero secondate nelle loro premure ne avanzassero reclamo al Ministro delle Finanze per provvedersi rigorosamente, contro i conservatori in ritardo.

Per rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle Mense Vescovili, badie e beneficii che non trovavansi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri; veggasi il real decreto de' 2 maggio 1823, che riporteremo nelle promesse Addizioni (*Ivi* P. III pag. 46).

Per la durata degli affitti de' beni appartenenti alle Mense, Badie, beneficii, si vennero col Real decreto del primo dicembre 1833 a stabilire varii periodi, ed altre disposizioni si diedero da tenersi presenti dalle Amministrazioni diocesane. E furon date pure le norme per le alienazioni de' beni immobili Ecclesiastici ne' dominii al di quà ed al di là del Faro con altro real decreto della stessa data; tutti e due riportati nelle Addizioni a questa Parte, dove faremo ancora menzione del Rescritto circolare de' 28 giugno 1826 (*Parte* VI pag. 118).

Col decreto del 17 luglio 1827 si provvide per l'anticipazione e rimborso delle spese giudiziarie nelle cause di regalia e di regio padronato sopra badie e benefizii. Alcune disposizioni si diedero col decreto del 5 aprile 1830 intorno alla prescrizione de' crediti e debiti tra i luoghi pii ecclesiastici; altre per gli affitti de beni delle mense, badie e beneficii col decreto del 1 dicembre 1833; e con la stessa data si prescrisse il metodo da osservarsi per le permute, censuazioni, e qualunque altra alienazione di beni ecclesiastici, e per lo rimpiego de' capitali appartenenti al patrimonio della chiesa.

CAPITOLO IV.

De' Beneficii Ecclesiastici.

Questo nome di beneficio preso dal dritto feudale fu attribuito ai predii, che si davano ai chierici in usufrutto per compenso de' loro uffizii, e a morte del fruttuario ritornavano alla Chiesa; ma non si può intender benefizio senza che la cosa profana avesse coll'autorità del Vescovo acquistato il titolo di beneficio; per cui i *legati pii*, e le Cappellanie laicali non possono mai considerarsi come *beneficii*.

Sono essi alcuni *semplici*, alcuni col peso della *cura delle anime*: ed alcuni detti *secolari* perchè ceduti ai clerici secolari, altri *regolari* perchè amministrati da Monaci.

Gli antichi Padri proibirono la moltitudine de beneficii in un istessa persona; ma la posteriore indulgenza de Romani Pontefici fece coacervare

i beneficii in modo che nel Concilio di Trento rinnovandosi il canone del IV Concilio Lateranense si proibì riunire più beneficii, rigettandosi i titoli *unionis ad vitam*, *o commendae perpetuae*.

La collazione de' beneficii appartiene al Vescovo diocesano egualmente che ai Prelati inferiori che hanno la giurisdizione quasi episcopale. Fu stabilito il termine di sei mesi per conferirsi le dignità, le parrocchie e gli altri minori beneficii, e di tre mesi per i Vescovati e le maggiori dignità Regolari. Mancandosi alla collazione ne'definiti tempi, perdesi per quella volta il diritto, e si devolve ai prossimi Superiori sino al Pontefice; e se il Beneficio fosse Regolare, la negligenza vien supplita dal Vescovo, qual delegato della sede Apostolica.

Anche presentemente i beneficii possono essere soggetti a padronato o di libera collazione; veri beneficii ecclesiastici, o pure semplici partecipazioni, o porzioni laicali; e gli ordinarii furono incaricati a dar tutte le notizie corrispondenti colle copie legali degli atti della loro fondazione, giusta la Ministeriale del 6 marzo 1819; onde potersi eseguire le disposizioni dell' ultimo Concordato.

Con esso in fatti si prescrisse:

1. Che i benefizii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico fossero conferiti dalla Santa Sede e dai Vescovi, secondo la distinzione de' mesi ne' quali la vacanza succedesse; cioè da gennaio a giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre da' Vescovi; ma la provista dev' esser sempre fatta in persone di sudditi del regno. (Concord. art. VIII.)

2. Che lo stesso abbia luogo pe'canonicati in libera collazione tanto de' Capitoli cattedrali, che de'collegiati; eccetto la prima dignità, la quale sarà sempre di libera collazione della S. Sede (*Ivi* art. X.)

3. Che la collazione delle Abbadie Concistoriali che non sono di regio padronato spetti sempre alla S. Sede, coll' obbligo di conferirle ad ecclesiastici sudditi del Regno; per cui fu rassegnata al Pontefice la nota di dette Badie come si trovava nella curia del Cappellano Maggiore, tanto di quelle di nomina regia, che di quelle che non sono di regio padronato; spiegandosi che queste note potessero in seguito di concerto rettificarsi (*Ivi* art. VIII e IX).

4. Per le Parrocchie vedemmo quanto si dispose nel Concordato, e quello che venne risoluto ne'casi in esso non preveduti, al cap. 1 Sez. III. di questa parte; eccettuate sempre le parrocchie che vacassero in curia e per promozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali fossero sempre di collazione Pontificia (*Ivi*, art. XI).

5. Che i beneficii ed Abbadie situate nel Regno, i di cui frutti o in parte o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegi, e Pie case di Roma, e di altri paesi dello Stato Ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso eccetto che i beneficii ed Abbadie di Regio padronato; nè pur quelli i di cui beni sono alienati (*Ivi* art. XIX).

6. Che sopra alcuni Vescovati ed Abbadie del Regno che verranno stabilite, il Pontefice Romano riserbossi *in perpetuum* annui dodicimila ducati di pensioni, delle quali potesse disporre a suo piacimento in beneficio de' suoi sudditi dello stato ecclesiastico (*Ivi* art. XVIII).

7. Egualmente venne ammessa a favore del Re la riserva delle pen-

sioni nell'occasione delle provviste de' Vescovati e Benefici (a); ma sotto due condizioni; 1. purchè la riserva si faccia secondo le forme canoniche; 2. da non dover durare oltre la vita naturale de' pensionisti, rimanendo dopo la costoro morte libero da tal peso il vescovato o benefizio a carico del quale furono le pensioni riservate. Basta dunque, ai nominati dal Re a tali pensioni di ottenere dalla S. Sede le corrispondenti bolle apostoliche, per essere abilitati a percepirle. (*Ivi* art. XVII).

Oltre alle disposizioni date nel Concordato, varie altre ebbero luogo per la sua esecuzione riguardo ai beneficii Ecclesiastici; e particolarmente:

I. Si ebbe cura di ordinare la rivela de' benefici suddetti col Real decreto dell'11 gennajo 1820, col quale si dispose:

1. In quelle Diocesi nelle quali gli archivii vescovili non sono provveduti di un esatto catalogo di tutti i beneficii ecclesiastici, sieno di padronato regio, ecclesiastico, o particolare, le rispettive amministrazioni diocesane sono autorizzate ad incaricare i parrochi ed i sindaci de'comuni di formare l'inventario de'beneficii suddetti esistenti in ciascun comune, ed a promulgare un affisso onde ciascun successore dei beneficii della indicata natura ne consegni ad essi parrochi, e sindaci la rivela fra il termine di due mesi, elasso il quale i beni addetti al non rivelato beneficio saranno sottoposti a sequestro, e le spese occorrenti per gl' informi in supplimento delle rivele non fatte nel termine assegnato, andranno a carico de'non rivelanti. I parrochi ed i sindaci che ricusassero di formare il suddetto inventario, saranno soggetti ad una multa di ducati cento a beneficio della rispettiva amministrazione diocesana.

2. In occasione di vacanze de' beneficii indicati nell' articolo precedente, gli ordinarii, i parrochi ed i sindaci saranno obbligati di dare avviso fra otto giorni alla rispettiva amministrazione diocesana, e per ogni contravvenzione sarà pagata, a beneficio dell'amministrazione suddetta, una multa nella somma corrispondente a due annate di rendita del beneficio vacante di cui si sia trascurata la rivela.

3. Nel principio di ogni anno ciascun titolare di beneficio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto, e vistato dal sindaco del comune in cui è domiciliato.

E sul dubbio se ai novelli titolari debbansi consegnare i titoli riguardanti i beni de'rispettivi beneficii; si rispose colla minist. de'9 luglio 1828, che dovendosi essi considerare come usufruttuarii, non possono pretendere i titoli di proprietà che debbono rimanere presso l' amministrazione diocesana, ma solamente una nota de'cespiti appartenenti al relativo beneficio, salvo il caso di una contestazione sulla spettanza di qualche ce-

(a) Prima e sotto la legislazione del monte Frumentario, si depositava in esso la terza parte delle rendite de' Vescovati e Benefizii, sotto il nome di *terzo pensionabile*. Ciò venne dall'ultimo Concordato abrogato, senza che però gli attuali pensionati rimanessero privi delle pensioni delle quali erano in possesso (Concord. ult. art. 17.).

Essendosi proposto il dubbio se le Amministrazioni diocesane dopo aver fatte le liquidazioni delle rendite delle rispettive mense per la fissazione del *terzo pensionabile*, dove ne siano suscettibili, dovessero procedere a nuove liquidazioni, allorchè rinnovati tutti gli affitti, se ne avessero rendite maggiori; piacque al Re di ordinare nel consiglio de'25 febb. 1819 bastare la liquidazione che si stava facendo per le provviste utilmente seguite; e che non si potessero fare altre liquidazioni se non quando esistenti o passati ad altre sedi gli attuali Vescovi, si facessero novelle provviste (*Atti dopo il concord.* Parte II. pag. 99).

spite, in cui han dritto di chiedere che il titolo si esibisca in giudizio.

Debbonsi però da questa regola eccettuare quelle Chiese che hanno una massa comune, e che sono fornite di un archivio ove si possono tali titoli conoscere.

I titoli poi esecutivi per la riscossione delle rendite si debbono passare ai titolari, onde poter astringere i reddenti, ma previe le opportune cautele per la loro restituzione. (*Ivi* parte IV pag. 175) (a).

II. Sul metodo da serbarsi per impugnare la dichiarazione di *laicalità* di benefizii emessa dall'abolita real Camera di S. Chiara; il Re prendendo in considerazione i principii così dell'antica che dell'attuale polizia giudiziaria per ciò che all'ordine ed alla competenza delle giurisdizioni ha particolarmente rapporto, ed udito il parere del consiglio ordinario di Stato, ordinò che la revisione delle mentovate decretazioni dovesse da lui accordarsi in vista de'diritti permanenti delle parti, e del pregiudizio che i diritti medesimi ne avessero sofferto, con commettersi dal Re a quello stesso tribunale, nel quale la dichiarazione della real Camera si oppone, intendendosi la medesima ridotta a norma della giustizia e del diritto. Rescritto dei 18 dicembre 1822. (*Atti* ec. Parte III pag. 107.)

Venne pure col rescritto de'21 novembre 1825 dichiarato che secondo la polizia del regno e le regole canoniche i beneficiati, gli Abbati ed i Rettori di qualunque beneficio badia e Chiesa, nella loro qualità di tutori ed amministratori avendo l'obbligo di vegliare alla conservazione ed alla integrità de'beni annessivi, sono persone legittime per essere in vigore, poichè il codice per lo Regno delle due Sicilie niuna disposizione contiene relativamente ai beneficii o ai dritti e doveri di coloro che ne sono investiti; e che perciò mal si appongono coloro che ai Beneficiati ed Abbati suddetti le mentovate facoltà denegano, uguagliando la condizione loro a quella di semplici usufruttuari. Vedi la circolare del 31 dicembre 1825. (*Ivi*, pag. 225.)

III. I beneficiati che mancano all'esibizione del certificato di esistenza debbono una multa corrispondente al decimo dell'annata, da calcolarsi sul dato più forte tra l'imponibile e la rendita effettiva. Minist. degli 11 luglio 1827. (*Ivi*, P. IV, pag. 143.) Si disse però coll'altra Minist. dei 20 febbrajo 1828 che la multa suddetta contro i titolari oscitanti debbasi calcolare sulla rendita netta purgata da'pesi. (*Ivi*, pag. 166) (b).

IV. Rapporto agli Alberi infruttiferi e secchi esistenti ne'fondi dei Beneficii pieni, e loro rimpiazzo, il Ministro dell'Ecclesiastico d'accordo con quello delle Finanze risolvettero: « che se i titolari nella qualità di usufruttuarii son tenuti per effetto della legge a rimpiazzare gli alberi secchi e spezzati, non debbono però consegnarli alla Commessione Diocesana e lasciare ad essa la cura della vendita ed attendersi dalla mede-

(a) Per lo stesso principio nel caso di vacanza o provvista di beneficio, pendente la vendita fatta delle olive ancora immature e prima della raccolta, venne risoluto d'accordo tra i due ministri degli affari Ecclesiastici e delle Finanze, doversi far valutare le olive ancora attaccate ai rami per conoscersi il prezzo spettante all'amministrazione in caso di vacanza, ed al titolare in caso di riprovista, mentre poi il prezzo delle olive staccate dagli alberi deve attribuirsi nell'un caso agli credi del titolare defunto, e nell'altro all'amministrazione diocesana *Minist.* de' 3 sett. 1828. (*Ivi*, IV p. 179.)

(b) Intanto conviene avvertire che questi certificati di esistenza debbon esibirsi soltanto da' titolari di que' beneficii che nelle vacanze ricadono all'Amministrazion Diocesana. *Minist.* de'2 aprile 1828 (*Ivi* pag. 172).

sima al rimpiazzo; mentre esso dev' esser l'effetto della sorveglianza dell' Amministrazione, ma non quello della sua opera. Quando dunque essa Amministrazione conosce che vi siano alberi secchi e spezzati, e che i titolari ne godono come di ogni altro frutto, deve obbligar costoro al rimpiazzo, e non già ad erogare tutto il ritratto da tali alberi, ove il bisogno non lo esiga. Similmente riguardo al taglio del legname, si prescrisse alla detta Amministrazione che quando il suddetto taglio si faccia dai titolari dei beneficii nelle debite regole, è calcolato secondo le leggi civili come prodotto del quale gode l' usufruttuario, ed in conseguenza il titolare. Non può quindi aver luogo l' obbligo di farsene dai beneficiati versare l' importo nella cassa dell' Amministrazione Diocesana per farsene il rimpiego. Minist. de'22 agosto 1827. (*Ivi*, pag. 145.)

V. Col Real decreto del 7 ottobre 1815 vennero richiamati alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l' obbligo della residenza ai possessori di benefizii residenziali; e sotto le pene canoniche delle quali si riordinò l'esecuzione. Solo furono in esso eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi, o per real disposizione ed autorizzazione dovessero allontanarsi o si trovassero allontanati dalle rispettive Chiese de' di lor beneficii.

VI. Venne pure risoluto che ne' casi di qualsivoglia alienazione dei beni appartenenti a Corporazioni ecclesiastiche, a Beneficii, Badie e Mense Vescovili, le *subaste* debbono sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare a S. M. per la sua sovrana approvazione, sì per vedere se esse siano regolarmente eseguite, sì per conoscere se nell' aggiudicatario incerto prima di compiersi tale esperimento, concorrano le condizioni necessarie ad assicurare e garentire gl'interessi del corpo morale: le quali subaste debbano eseguirsi presso i Tribunali civili, sempre coll' espressa riserva di non produrre veruno effetto, se non allorchè vi accederà l'approvazione sovrana, qualora piaccia alla M. S. di accordarla. Il che venne comunicato al Ministro di Grazia e Giustizia per la norma da darsi ai Tribunali civili — Minist. de'26 aprile 1826. (*Ivi*, parte IV pag. 63.)

VII. È erroneo il principio che i beneficii semplici non possono essere di natura *ex feudali* nè colpiti dal Real decreto del 20 luglio 1818. O che sian semplici, o che siano curati i benefizii, basta che abbiano erezione in titolo, e non siano mere cappellanie laicali e legati pii, sono compresi nelle disposizioni dell'art. 1, il quale parla de' padronati feudali sopra i beneficii ecclesiastici di qualunque natura. Minist. del 18 luglio 1819. (*Ivi*, *ivi*, pag. 56.)

VIII. Qual mezzo può avere un titolare che ricuperando un fondo del *beneficio* illegalmente dato in enfiteusi ha bisogno delle somme per pagarne le migliorie e rinfrancarsi delle spese del giudizio? Le leggi civili non contengono alcuna disposizione sui diritti e doveri de' titolari de' beneficii in ciò che ha riguardo al godimento de' fondi ai beneficii addetti. Inopportune sono all' uopo le disposizioni delle leggi medesime dettate per gli usufruttuarii, somma differenza intercedendo tra l' usufruttuario ed il titolare sotto il rapporto particolarmente che la durata dell' usufrutto è sempre temporanea e limitata, e nel beneficio la percezione de' frutti passa da titolare in titolare, senza che mai al padrono possa giungere. Pare piuttosto che il titolare suddetto sia da assimilarsi a colui che investito di alcun fedecommesso progressivo o majorasco è gravato

di eseguirne la restituzione. Su tali considerazioni il Re, inteso il Consiglio Ordinario di Stato, autorizzò il titolare alla contrattazione di un debito a carico delle proprietà addette al beneficio, cedendo però i correlativi interessi a carico de' titolari *pro tempore*, per la somma corrispondente al pagamento delle migliorie, ed all' indennizzamento delle spese del giudizio. *Decis.* de' 24 marzo 1829. (*Ivi*, *ivi*, pag. 25).

Prima di terminar questa materia crediamo qui opportuno avvertire di tenersi presenti le Sovrane disposizioni per la Chiesa e Confraternita de' Ss. Pietro e Paolo de' Greci instituita in questa capitale, per quanto vi può esser di rapporto sulla materia beneficiaria; e che si contengono nel real decreto de' 24 marzo 1829 (a).

CAPITOLO V.

Del diritto di padronato.

Chiamasi Padronato nella legge Canonica quel particolar dritto o ragione che si ha sopra beneficii chiesastici di poterli conferire per protezione e protettorato, *patrocinium* (b). Si acquistava questo diritto da coloro che fondavano, dotavano, o ristauravano i luoghi sacri o religiosi, di nominare il beneficiato, e presentarlo al Vescovo, per godere alcuni commodi ed onori, ed adempire ad alcuni doveri.

Esso dividevasi in *Laico*, *Ecclesiastico* e *Misto*. Laico dicevasi quello che o per dritto di fondazione o di successione competeva a taluno sia laico sia clerico. Ecclesiastico chiamavasi quello che ai clerici apparteneva per motivo della Chiesa, Monastero, o beneficio cui era annesso il dritto di padronato; presumendosi fatta la fondazione co' beni della Chiesa. Misto dicevasi quello che riunendo l'una e l'altra qualità improntava quel che vi era di meglio nell'uno o nell'altro; come se uno de'due padroni trasferiva il suo diritto alla Chiesa (c). Ed era reale o personale il

(a) Eccone il tenore.

Art. 1. Alla Confraternita de' SS. Pietro e Paolo de' Greci esistente in questa Capitale non potranno essere ascritti che i soli Greci di rito Cattolico Romano: I Governatori della medesima saranno eletti indispensabilmente tra i detti Cattolici, i quali abbiano fatta la loro pubblica professione di fede.

2. I Preti da addirsi alla suddetta Chiesa Greca Cattolica Romana saranno presi tra quelli delle Colonie Greche Cattoliche dei Nostri Dominii al di quà, ed al di là del Faro, ovvero tra coloro che sono stati ordinati dalla Congregazione de Propaganda di Roma, e che abbiano in conseguenza le Bolle della loro ordinazione firmate da Vescovi Cattolici Romani.

3. Il Governo della suddetta Chiesa e Confraternita de' SS. Pietro e Paolo dei Greci nominerà i Preti da addirsi alla medesima inamovibilmente, e li presenterà all' Ordinario, il quale esaminata la Bolla della loro Ordinazione, e gli altri requisiti necessari per la cura delle anime, spedirà ad uno di essi la Bolla di Curato, ed agli altri quella di Coadiutori.

4. Le disposizioni contenute ne' tre articoli precedenti saranno riguardate come articoli addizionali delle regole della suddetta Chiesa e Confraternità munite di Regio Assenso; rimanendo annullato qualunque stabilimento delle regole anzidette, che si opponga alle presenti disposizioni.

(b) Prima del V. secolo della Chiesa era ignoto questo diritto, e 'l primo esempio ne diedero i PP. del Concilio *Aurelianо* nell' anno 441. Ad oggetto di promuovere le liberalità de' Cristiani fu esteso questo dritto ai laici, ma si contenne negli Oratorii che si permetteva di edificarsi nelle Campagne e ne' villaggi; dipoi si estese alle Parrocchie ed agli eredi del fondatore (*Conc. Aurelian. IV. an.* 541. *can.* 7 *et* 33.)

(c) Ma nel dubbio se fosse il padronato laico od Ecclesiastico, si rispondeva pel laico, sì perchè i Clerici non si presumevano aver beni, come perchè gli antichi canoni, dove trattano del dritto de' fondatori, non mentovano che i laici.

dritto Laico del padronato; quello inerente alla casa o al fondo, in modo che dal padrone di esso si esercitava: il personale competeva alla persona, vale a dire al padrono, e di lui figli, eredi, parenti, gentili. Che se era feudale, e 'l feudo passava alla Chiesa, il padronato non diventava ecclesiastico.

Per la costruzione, la dotazione, e la prescrizione si acquistava questo diritto; ma in più modi poteva trasferirsi: colla cosa cui inerisce, sia se si trasmettesse il pieno o soltanto l'utile dominio; inerendo al fondo dotale, la presentazione apparteneva al marito come padrone civile della dote; colla permutazione si trasferiva, quando vi fosse il legittimo permesso; donandosi ad un luogo religioso od alla Chiesa non vi era neppure bisogno del consenso del Vescovo; finalmente si deferiva a tutti i successori del fondatore così testamentarii che legittimi, o civili; ma essendo il padronato individuo passava insolidalmente agli eredi tuttochè a quote diverse chiamati, ed i successori si ammettevano alla presentazione *in stirpes*, non *in capita* (a).

Premesse queste cognizioni dal dritto canonico desunte, vediamo ciò che la nostra legislazione ha modificato od aggiunto su questo diritto di padronato.

E sulle prime bisogna sapere che nella militare occupazione non solo non si volle riconoscere questo diritto per l'avvenire, ma furono anche aboliti i padronati esistenti. Infatti colla legge del 18 giugno 1807 ordinossi che i beni addetti a legati pii, a cappellanie laicali, ed a qualunque beneficio senza cura di anime od obbligo di residenza, dopo la morte degli attuali possessori, fossero in piena proprietà de' legittimi padroni coll'obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza da' fondatori prescritte; e col decreto de'22 dicembre 1808 si dispose che il padronato su' beneficii ai quali si fosse annessa la cura delle anime, attuale o abituale, rimanesse abolito, e si provvedessero essi beneficii da' Vescovi, precedente il concorso; finalmente col decreto de' 22 luglio 1813 determinossi che i beni addetti ai canonicati, dignità, partecipazioni, prebende e porzioni sotto qualsivoglia nome stabilite nelle Chiese cattedrali o collegiate, abolito ogni padronato, rimanessero alle Chiese istesse per l'uso cui si trovassero destinati.

Diversamente però pensossi nella restaurazione. I padronati particolari su de' beneficii si erano acquistati legittimamente colle fondazioni e dotazioni di essi beneficii; quindi oltre all'oggetto ecclesiastico, importava al principio politico lo stabilire che i padronati come ogni altra proprietà di privati, dovessero essere inviolabili a favore de'fondatori e dotanti medesimi, o di coloro che legittimamente li rappresentano. Fu perciò che nell'ultimo Concordato del 1818 si richiamarono in vita tutti i padronati ch' esistevano nel Regno.

E nell'articolo V parlandosi di canonicati si aggiunse che la disposizione data per essi non comprendeva i canonicati di padronato regio, ecclesiastico e laicale, i quali si conserverebbero nello stato in cui sono, a meno che da' rispettivi padroni non se ne volessero nelle debite forme

(a) In qualunque modo pertanto che il padronato si trasferisse, doveva attentamente evitarsi che niuna cosa si fosse per tal motivo dato o pagato, poichè ogni cosa annessa allo spirituale, se valutavasi con prezzo s'incorreva nella macchia simoniaca. (*Cap. de jure 16 in VI.*)

aumentare le rendite. Egualmente dandosi le disposizioni sulle parrocchie coll'art. VII si spiegò che questo articolo non comprendeva le Chiese parrocchiali di giuspadronato regio, ecclesiastico e laicale canonicamente acquistato, le quali sarebbero a carico de' rispettivi padroni.

Conseguenza legittima di tutto ciò fu il decreto de' 20 luglio 1818 emanato previo il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria. Con tal decreto ordinossi:

1. Che le disposizioni della citata legge del 1807 e de' citati decreti del 1808 e 1813, per quanto riguarda l' abolizione de' padronati fossero interamente abrogati.

2. Che perciò i padronati particolari, sieno ecclesiastici, sieno laicali, sopra beneficii di qualunque natura, non esclusi i Curati e le parrocchie, fossero ristabiliti a favore de' legittimi padroni ai quali appartenesse, secondo le regole del dritto Canonico, coll' esercizio di tutti i dritti utili ed onerosi, non che di quei chiamati onorifici.

3. Furono esclusi da tal disposizione quei trai padronati particolari, i feudi de' quali in tempo dell' occupazione militare furono uniti a parrocchie povere, salvo ciò che sarebbe provveduto nella generale dotazione di tali parrocchie in esecuzione dell' ultimo concordato, e si aggiunse non farsi eccezione da questa regola, ancorchè le unioni fossero state fatte con fondo di beneficii di regio padronato.

4. Finalmente il Re si riserbò di provvedere in appresso per tutto ciò che potesse riguardare il dritto di elezione sulle Cappellanie, e sulle partecipazioni e porzioni meramente laicali.

Diversamente però si dispose sui padronati feudali, e dietro savie considerazioni (a), emanossi altro decreto sotto la stessa data de' 20 luglio 1818 col quale stabilissi:

1. I padronati feudali rappresentati sopra le Chiese e beneficii ecclesiastici di qualunque natura sono da riputarsi compresi fra i dritti de' baroni, colpiti dalla legge abolitiva della feudalità in tutti i nostri reali dominii.

2. Gli anzidetti padronati saranno reintegrati alle nostre supreme regalie; salvo agli ex-feudatarii il dritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del padronato siasi il feudo stesso giammai devoluto o riconceduto in qualunque maniera onorosa, o gratuita. Nel qual caso il diritto di padronato apparterrà ai medesimi ex-feudatarii, escluse le onorificenze singnoriali, abolite per effetto della legge eversiva della feudalità.

3. I procuratori regii presso ciascun tribunale de'nostri Reali domi-

(a) Ecco le considerazioni inscritte nel decreto suddetto:

» Considerando che i padronati feudali esercitati per l' addietro sopra beneficii ecclesiastici di qualunque natura, nella loro origine non erano che o usurpazioni di » di dritto di regalia, ovvero privilegi e » regalie comprese nelle concessioni feudali » fatte dal fisco senza prezzo e trasferite » colla universalità dei beni del feudo, e » che tali padronati si esercitavano dai feudatarii in nome del feudo, ed in qualità » di procuratori del principe;

» Considerando che, oltre ai padronati della suddivisata indole, possano esservi di » quelli che i feudatarii rappresentavano » sopra beneficii da essi particolarmente » fondati, e dotati anche con beni feudali;

« Veduta la legge degli 11 dicembre 1816 » colla quale fu conservata l' abolizione » della feudalità nei nostri Reali dominii;

» Veduto il parere del supremo Consiglio » di Cancelleria;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari ecclesiastici;

» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: ec.

nii al di quà del Faro invigileranno al mantenimento de' diritti di regalie e di regio padronato, come pure invigileranno all' osservanza di tutte le leggi, ed alla difesa di ogni altro regio dritto. Per quanto appartiene ai nostri reali dominii oltre il Faro, finchè non sarà nei medesimi stabilita la nuova organizzazione dell'ordine giudiziario, continuerà provvisoriamente a sostenere i diritti di regio padronato il nostro procurator generale presso quella gran Corte de' Conti (a).

Essendosi proposto il dubio se nella gestione delle rendite de' beneficii ecclesiastici vacanti attribuite all' amministrazione diocesana, fossero compresi i beneficii di padronato particolare in caso di vacanza, dichiarossi dalla commessione esecutrice del concordato « che il frutto di qual- » sisia beneficio o di libera collazione o di gius padronato deve riguar- » darsi sempre sotto una medesima categoria, perchè i fondi tanto degli » uni, come degli altri son dedicati a Dio, e perciò sono egualmente sog- » getti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanze, quando però » sieno meramente *collativi*, e non semplici istituzioni o legati pii lasciati » in libertà ed acquisto de' rispettivi padroni, e che possa esser soltanto » luogo a differenza a riguardo della erogazione delle rendite nel tempo » della vacanza, pel caso che fossero destinate ad usi particolari o nel- » l' erezione de' beneficii o con atti posteriori; ed in questa circostanza » non potrebbero assoggettarsi all' erogazione prescritta nell'art. XIII del » concordato ». Questo avviso approvato dal Pontefice e dal Re diè luogo al rescritto de' 2 gennaio 1819; e coll' altro de' 4 agosto 1821 si aggiunse che di tali beneficii, i Vescovi e gli altri delle amministrazioni diocesane procurassero economicamente di diciferare tali quistioni colle parti interessate nelle medesime, senza che si cagioni dispendio alle parti; e che quando ciò poi non riesca, facciano sentire alle parti di andare a sperimentare le loro ragioni nei tribunali civili delle rispettive provincie: nei quali giudizii dovranno di obbligo intervenire i Regii Procuratori dei tribunali medesimi, per sostenere i dritti, che in ogni caso, potessero appartenere alla Real Corona.

Ma spesso si è dovuto richiamare l' attenzione de' Procuratori generali presso le Gran Corti civili, per la retta intelligenza del Real decreto del 20 luglio 1818, per non ammettersi una giurisprudenza difettosa a danno de' dritti della Real Corona. Vaglia per esempio la lettera scritta dal Ministro degli Affari Ecclesiastici al Ministro di Grazia e Giustizia nel 12 agosto 1829, su questo oggetto (b), e che fu annunciata ai Tribunali colla ministeriale de' 4 giugno 1820 (*Atti ec.* P. III. pag. 17 e 50).

(a) Corrispondentemente a ciò venne prescritto agli Ordinarii di manifestare sollecitamente tutti i beneficii tanto pieni che vacanti soggetti a padronati feudali esistenti nelle rispettive loro diocesi, colla distinzione della qualità de' medesimi, se Curati o Residenziali o semplici, e coll' indicazione degli ex feudatarii dai quali sono stati sin ora rispettivamente rappresentati i padronati. (Rescritto de' 16 settembre 1815 e 6 marzo 1819). Ed ordinossi pure che i regii procuratori presso i rispettivi tribunali, giusta l' art. 3 di detto decreto, s' incaricassero dei giudizii relativi, all'oggetto di fare tutte le parti convenienti alle funzioni del ministero pubblico, onde gl' interessi reali non soffrissero il menomo detrimento; con manifestare al ministero di giustizia le circostanze e le ragioni che vi concorrono, affin di avere le dilucidazioni necessarie all' uopo (Circol. di 4 novembre 1818).

(b) Ecco le parole di questa Ministeriale che si legge negli *Atti* dopo il Concordato Parte V. pag. 48.

» Ho ponderato le osservazioni del procurator generale del Re presso la G. C. civile di Trani, comprese nel rapporto, che V. E. ebbe la bontà di rimettermi in data de' 4 p. s. mese, e riguardanti il giudizio

Ma le alienazioni o divisioni de' beneficii di padronato particolare avverate sotto la garantia della legge de' 18 giugno 1807, anteriormente al decreto che l'abrogò, debbono riguardarsi come irretrattabili, e quindi non rivindicabili ai beneficii ai quali per lo innanzi appartenevano. Fissata questa massima, dubitossi se fosse essa applicabile ai beni dei beneficii della stessa natura, i quali non distratti o divisi, ma nella loro integrità si sono ritenuti da' padroni a titolo di piena e di libera proprietà; e di accordo tra i due Ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Ecclesiastico, osservandosi che col decreto de' 20 luglio 1818 ripristinossi l'esercizio di dritto di padronato sui beneficii, i beni de'medesimi che si sono nella integrità conservati, alla prescritta ripristinazione vanno soggetti, ed in conseguenza venne risoluto che quante volte non si trattasse di semplici istituzioni e legati pii, lasciati in libertà de' padroni, dovessero tali beni alla gestione delle amministrazioni diocesane sottoporsi (circol. de' 28 agosto 1819. Atti ec. Par. 2 pag. 147). Egualmente le dette amministrazioni diocesane ebbero speciale facoltà di aver cura delle cappellanie e legati pii devoluti alla Real Corona, i di cui beni furono ad essi consegnati, e che possono registrare gli altri a misura delle va-

tra l'amministrazione diocesana di Tarantо, e l'*ex feudatario* D. Gio. Battista Muscettola circa la devoluzione a pro della Real Corona del Beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Nova in Pulsano. Soffra l'E. V., ch'io le mostri gli equivoci, in cui quel magistrato è incorso, e pe' quali non potrebbe ben tutelare i diritti della Real Corona nel giudizio in esame.

E sulle prime non regge certamente il principio adottato dal Tribunale civile, che viene accolto dal Procurator generale, quello cioè di non doversi presumere, ma d'essere d'uopo dimostrare la qualità feudale d'un padronato. Risulta anzi a chiare note tanto dal proemio quanto dall'art. 2 del Real Decreto de' 20 luglio 1818, che la qualità feudale sia legalmente presunta, e la devoluzione del padronato di dritto; che l'*ex feudatario* abbia il peso di provare «*ne' modi legali*» (son parole del citato articolo 2.) la fondazione avvenuta dopo la » cessione del feudo, senza che dopo la co- » stituzione del padronato siesi il feudo » stesso giammai devoluto o riconceduto in » qualunque maniera onerosa, o gratuita.» Per quanto in fatti riesce facile il provare gli estremi voluti dall'articolo per determinare la qualità burgensatica del padronato, altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile, il dimostrarne l'indole feudale.

Riguardo poi a quel che dice il Procurator generale intorno la natura del Beneficio in disputa, io debbo far riflettere a V. E. che il motivo espresso nel citato Decreto per doversi dichiarare i padronati feudali sopra le Chiese ed i Beneficii ecclesiastici *di qualunque natura* si fu quello, che in ogni origine non erano essi, che usurpazioni di diritti di regalia, o privilegi, e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal Fisco senza prezzo, e trasferiti colla universita de' beni del feudo. Ora chi non vede che questa considerazione militar debba con maggior efficacia, allorchè d'un beneficio manchi l'atto di fondazione, e di erezione in titolo? Ed in vero quando un tale atto si mostra, è agevole allora il discoprire se il Beneficio sia stato fondato o usurpato dall'ex Barone, o se l'abbia ricevuto nella concessione del feudo: non evvi necessità d'una presunzione all'usurpazione del dritto di regalia, mentre tutto dimostra il titolo esibito. Si aggiunga a ciò, che basterebbe a render prive di effetto le disposizioni del Decreto, l'essersi l'atto in quistione o disperso, o involato, ciocchè addiviene sovente per l'ingiuria del tempo, o per l'umana malizia. Per tali riflessi è forza il conchiudere, che l'esame del Tribunale in simili controversie debba ridursi ad indagare la qualità feudale, o particolare del padronato per pronunziarne la devoluzione o dichiararne il dritto nell'ex Barone, e non già a vedere se l'oggetto su cui il padronato si versa abbia a reputarsi un vero beneficio, o una Cappellania laicale, ed un legato pio.

Debbo con dolore manifestare a V. E., che le false idee esposte dal Procuratore generale del Re, presso la G. C. civile di Trani, si veggono spesso accolte da altri Tribunali, donde può col tempo riceversi una giurisprudenza difettosa a danno dei dritti della Real Corona. Io quindi prego vivamente l'E. V. di partecipare non solo il contenuto della presente alla G. C civile di Trani, ma di formarne un oggetto di circolare per tutti i Tribunali; inculcando a' Procuratori del Re di sostenerlo nelle occasioni. Mi onori V. E. di un riscontro.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
Degli affari Ecclesiastici impedito
Il Direttore — A. Franco

canze, a condizione però di doverne tenere un conto a parte, e senza impedirsi, l'impiego degli avanzi, alla soddisfazione de' pesi che sono a carico di esse amministrazioni. (Rescritto de' 29 gennajo 1820, *Atti* ec. Par. 3 pag. 2).

Venne pure stabilito col decreto de' 25 novembre 1822 che, i beni delle Badie e dei beneficii di regio padronato fossero provvisoriamente sotto la vigilanza dell' amministrazione diocesana del luogo in cui la Badia o il beneficio si ritrova, non ostante che sieno stati trasferiti all'abbate o al benefiziato nominato dal Re; e si ordinò pure che in caso che costoro abusassero de' loro dritti, sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per mancanza di manutenzione, sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà, l'amministrazione diocesana fosse autorizzata a sperimentare per le vie giudiziarie tutti que' dritti che competono al proprietario contro dell' usufruttuario; facendone anche rapporto al Ministero dell' Ecclesiastico per le misure, che possono ulteriormente convenire in linea di economia. Finalmente rammentiamo ai nostri Alunni, come col rescritto dei 9 luglio 1817 furono rimesse all' esame del supremo consiglio di Cancelleria le seguenti quistioni: 1. se i padronati ex feudali rappresentati sulle parrocchie sieno tuttavia salvi, non ostante la legge abolita della feudalità. 2. Se nel caso che tali parrocchie sieno prive di rendita, e di congrua, e nello stato di dover essere riparate possono obbligarsi gli ex-feudatarii alla necessaria rifazione. Il consiglio opinò: 1. per la massima generale della totale abolizione de padronati ex-feudali nascenti da dritti signorili, ad eccezione di quelli acquistati dagli ex baroni, con i modi civili della edificazione e dotazione, 2. che la pruova contraria, cioè di essere i padronati di privato legittimo acquisto mercè la fondazione e la dotazione sia ai termini anche dell'articolo 2 del decreto dei 17 gennaio 1816, e dei decreti in seguito riportati dei 4 aprile e 31 maggio 1826 emanati in Sicilia, a carico dell'ex feudatario, dappoichè trattandosi di dover possedere, ciò che senza quella pruova si reputa un dritto di regalia, ne segue che, chi prende il legittimo acquisto, è obbligato per la legge ad esibirne e dimostrarne il titolo.

Considerandosi che nell' attuale sistema legislativo non vedesi espressamente designata alcuna autorità per difendere e sostenere in giudizio i diritti di regalie e di regio padronato per beneficii, badie ec., venne a disporsi col Real decreto de'27 ottobre 1823.

1. Che i Procuratori del Re presso i Collegii giudiziarii saranno parte principale in tutti li giudizii relativi a' diritti di regalie e di regio padronato sopra ogni fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizii ordinarii pe' padronati ex-feudali.

2. Che gli stessi regii Procuratori saranno altresì parte principale unitamente ai titolari di benefizii, badie o altre fondazioni di regio padronato, allorchè si tratterà di azioni reali riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.

3. Che i medesimi in tutti questi casi dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza colla real segreteria e Ministero degli Affari Ecclesiastici, per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento dei dritti di regalie e di regio padronato.

Devesi pure tener presente che per le regole canoniche ne' casi di vacanza di beneficii ecclesiastici, il padronato laicale, chiunque lo rappre-

senti, sia individuo o comunità, escluso solo il padronato Regio, debbono i padroni presentar fra 4 mesi il candidato; scorso il quale termine, l'ordinario istitutore può liberamente provvedere la vacanza, e non già per dritto di devoluzione. È massima canonica che riguarda i collatori ordinarii di simili beneficii, che il non uso a tempo opportuno del padronato, lungi dall'operar devoluzione, rende il beneficio esente da tal servitù, e libera la provvista al collatore ordinario, queste massime vennero ricordate dal Ministro dell'Ecclesiastico nella *Minist.* de' 22 settembre 1830 al Ministro degli Affari Interni in occasione del Priorato della Cattedrale di Andria, padronato comunale. V. *Atti ec.* Parte V pag. 93.

Col real decreto del 16 settembre 1831, si estesero al dritto di elezione sulle Cappellanie e sulle Partecipazioni meramente laicali le stesse disposizioni date col real decreto de'20 luglio 1818 per lo ristabilimento de' padronati particolari sopra beneficii di qualunque natura. Questo decreto niuna alterazione ha portato, in quanto riguarda gli effetti risultanti dalla differenza che il diritto canonico e la vigente polizia Ecclesiastica stabiliscono tra Beneficii di natura Ecclesiastica con erezione in titolo, e le semplici Cappellanie di qualità laicale, e quindi tra il diritto di Padronato sui Benefici, e quello di elezione sulle Cappellanie laicali e su i legati pii.

Risulta da ciò:

1. Che nell'esercizio del dritto di elezione sui legati pii, allora è necessario che l'ordinario approvi il Cappellano, quando l'approvazione è richiesta dall'atto di fondazione;

2. Che nelle vacanze delle Cappellanie le Amministrazioni Diocesane, come per lo innanzi, non debbono prendere alcuna ingerenza nella gestione delle rendite;

3. Che tanto meno l'Ordinario può avere alcun diritto di devoluzione per la nomina del Cappellano. In caso però che gli eredi di più fondatori trascurino di adempire i pesi di messe, si farà ciò conoscere al Ministero dell'Ecclesiastico per l'uso che conviene.

La quistione poi se il decreto suddetto sia dichiarativo dell'altro de' 20 luglio 1818, ovvero stabilisca un diritto nuovo, e quindi il vedere qual forza debbono avere i giudicati pronunziati nell'intervallo di tempo decorso dalla pubblicazione del primo a quella del secondo decreto, come pure le divisioni seguite prima o dopo il decreto del 1818 pe' beni addetti a pie fondazioni, è lasciata per intiero alla giurisdizione de' Tribunali ordinarii, nella decisione de' casi che colle forme della legge si sottomettono al loro esame. Minister. del 18 gennaio 1832. (*Ivi*, Parte V pag. 141.)

Non appartiene all'Autorità laica il giudicare se il padrono di un beneficio parrocchiale possa rinunciare al padronato, quando la rinuncia sia stata accettata dall'Ordinario. Se si trova già stabilita la congrua dotazione *in limine fondationis* è un vantaggio per la Chiesa su di cui si esercita il padronato, che sia affrancata da tal servitù. Oltre che niente è più regolare, che un padrono rinuncii ad un diritto, ch'era in suo arbitrio di riservare espressamente, e non riservato di farne uso, seguiti la fondazione del Beneficio. — Si oppone, che il padrono ha il peso della manutenzione del locale ove il beneficio è eretto: ciò è vero, ma con questo dritto oneroso il padrono ha colla nomina i diritti utili ed onorifi-

ci, e la perdita di questi diritti colla rinuncia, compensa abbastanza la esenzione dal peso di manutenzione. — Finalmente si può osservare che se non si fosse accettata la rinuncia, e nel tempo stesso il padrono avesse trascurato di riparare la Chiesa, la perdita del padronato è la pena che minaccia il Concilio di Trento Sess. XXV, cap. 9, e così si espresse il Ministro degli affari Ecclesiastici coll' ufficio del 3 settembre 1831, diretto al Ministro degli affari Interni sul Padronato della Chiesa di Rocca del Comune di Meledugno, riportato in detti *Atti* ec. Parte V pag. 133.

Col Real decreto del 27 ottobre 1825 si provvide ai giudizii relativi ai diritti di regalia e di Regio padronato sopra le Badie, i Beneficii ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura ed alle azioni reali riguardanti i beni annessi a tali istituzioni (a); e con quello de'17 luglio 1827 di cui parleremo a suo luogo, furono incaricate le Amministrazioni Diocesane rispettive di anticipare le spese da farsi in detti giudizii, accordandosi il regresso per rivalersene contro il titolare rispettivo. Finalmente col real decreto del 29 agosto 1830 dichiarossi che, le cause d interesse di Regio padronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche e di ogni dritto di regalia, appartengono esclusivamente ai Tribunali civili, qualunque sia la somma che si domandi, o la natura dell' azione; senza però derogarsi alle disposizioni della legge sull' Amministrazione Civile del 12 dicembre 1816, ed alle leggi del Contenzioso Amministrativo de'21 marzo e 11 ottobre 1817, ed ai privilegi per la esazione concessa ai corpi morali, di che parlammo nella Prima Parte di queste nostre Istituzioni.

CAPITOLO VI.

Delle Pensioni.

Sotto nome di pensione disegnasi quella parte del beneficio che si detrae da un beneficiato per darsi ad altra persona che ne avesse bisogno, giusta l'antica disciplina che considerava le pensioni come limosine; ma questa caduta, degenerossi dalla primitiva istituzione, che anzi furono accordate alle volte ai più ricchi. I Padri del Tridentino Concilio gridarono perchè si richiamassero gli antichi costumi, ma tali loro querele non ebbero tutto il bramato effetto.

Spetta al Pontefice come Capo della Chiesa l'imporre le pensioni (b)

(a) Ecco come si espresse il Re nel suddetto decreto:

Art. I nostri procuratori presso i collegii giudiziarii saranno parte principale in tutti i giudizi relativi a' diritti di regalie e di regio padronato sopra badie, beneficii, ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizi ordinari pe' padronati ex-feudali.

2. I medesimi nostri procuratori saranno altresì parte principale unitamente ai titolari di benefici, badie, o altre fondazioni di regio padronato, allorchè si tratterà di azioni reali riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.

3. Ne' casi enunciati negli articoli precedenti, i nostri procuratori presso i collegi giudiziari, dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza colla Real Segreteria e Ministero di Stato degli affari Ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento de' dritti di regalie e di regio padronato.

4. Il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia e degli affari Ecclesiastici, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(b) Non è però proibito ai Vescovi d' imporre sui benefici di libera loro collazione. Ma vi è gran differenza tra queste e quelle costituite dai Pontefici, poichè le prime non affettano che il beneficiato e cessano alla di lui morte, laddove le altre sono inerenti al beneficio, durano anche dopo la morte del beneficiato, e non si estinguono che alla morte del pensionista.

ai beneficii; ma non può imporle, giusta il Tridentino, alle Chiese Cattedrali la cui rendita non eccede ducati mille ed alle Parrocchiali di rendita non maggiore di ducati cento. Queste pensioni si prendono in danaro e non in frutti, e si prendono secondo il Canonico diritto per la degradazione, il crimenlese, le percosse date ad un Cardinale o al Vescovo nel cui territorio è costituita, il matrimonio, la professione monastica, e la perdita del fondo sul quale prestavasi.

Secondo la Polizia Ecclesiastica del nostro Regno venne nel concordato del 1741 riserbato al Pontefice la somma di ducati ventimila di pensioni sopra que' Vescovati e Badie che piacesse alla Santità Sua trascegliere tra tutti i beneficii del Regno che non si provveggono a regia nominazione, per poterne disporre come più le piacerà anche in beneficio de' sudditi dello Stato Ecclesiastico. Uguale quantità di pensioni o pure l'equivalente somma in altra più comoda maniera venne riserbata al Re sopra gli stessi beneficii che non sono di nomina regia da conferirsi a piacere della M. S. ai sudditi del Regno che vi sarebbero nominati.

Posteriormente stabilitosi il così detto *Monte Frumentario*, venne in esso depositata la terza parte delle rendite de' Vescovati e benefizii vacanti sotto il nome di *terzo pensionabile*: ma ciò venne espressamente abrogato coll' Articolo XVII dell' ultimo concordato, senza che però ne rimanessero privi gli attuali pensionati; e pel futuro si determinò che all'occasione delle provviste de' Vescovati e beneficii di nomina regia continuerebbe ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche, ma i nominati dal Re a tali pensioni dovessero ottenere dalla Santa Sede le corrispondenti bolle apostoliche, ond'essere abilitati a percepirle vita loro naturale durante; rimanendo, dopo la loro morte, libero da tal peso il vescovato o beneficio a carico del quale erano state riservate. Egualmente, Sua Santità riservossi sopra alcuni vescovati ed abbadie del Regno *in perpetuum* dodici mila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* potesse disporre a suo piacimento in beneficio de' sudditi dello stato Ecclesiastico. *Concord.* Art. XVIII (a).

Questo terzo pensionabile a favore del Re dovea riguardare le rispettive mense vescovili che ne fossero suscettive o per la loro pingue rendita, o per aggregazione già fatta a loro favore delle rendite di altre chiese unite come soppresse, o come Concattedrali, o in Amministrazione; ma venne ciò mal eseguito dalle Amministrazioni diocesane, le quali veramente non aveano una regola certa per determinar qual fosse la rendita pingue, quali i pesi da detrarsi. Ecco il bisogno di un Regolamento che stabilisse il modo con farsi la liquidazione del terzo pensionabile sulle Mense Vescovili che ne sono suscettive; e questo Regolamento approvato col real decreto del 14 dicembre 1818, fu del seguente tenore:

» Art. 1. Saranno suscettive del terzo pensionabile quelle Mense Vescovili la rendita delle quali sia tale che divisa in tre porzioni, due di esse diano la somma di ducati tre mila netti di pubblici pesi.

(a) Si disse pure in questo Concordato nell' art. seguente che i Benefizi ed Abbadie situate nel Regno delle due Sicilie, i di cui frutti o in parte o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegi, Monasteri e Pie Case di Roma, e di altri paesi dello Stato ecclesiastico, dovesser continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Ma spiegossi egualmente che tal disposizione non comprendeva i beneficii ed abbadie di regio padronato, nè quelli i di cui beni fossero alienati.

2. La liquidazione del terzo pensionabile sulle Mense Vescovili sarà regolata nel seguente modo:

Dalla totalità della rendita lorda di ciascuna Mensa verrà prelevata una somma prudenziale non minore del cinque e non maggiore del dodici per cento di essa rendita, secondo la diversa natura della rendita stessa e la maggiore o minore difficoltà della sua esazione e della manutenzione de' fondi che la producono; e tale somma annuale sarà rilasciata a favore de' titolari in compenso di tutte le spese di amministrazione e di riparazione de'fondi che costituiscono le rispettive loro Mense. Dalla rendita poi residuale si dedurranno la fondiaria, le spese pel mantenimento della Chiesa; i censi passivi, i legati di messe, ed i pesi perpetui a favore de' pii stabilimenti della stessa diocesi. Della somma che rimarrà dopo le indicate deduzioni se ne faranno tre parti, due delle quali resteranno al titolare, ed una costituirà il terzo pensionabile ».

Tutto ciò venne comunicato alle Amministrazioni suddette colla Circolare rispettiva. (*Atti* ec. Parte II. pag. 65).

Queste pensioni non si debbono confondere con quelle assegnate ai Monaci secolarizzati delle quali di sopra parlammo.

CAPITOLO VI.

Delle amministrazioni diocesane.

Vedemmo come il così detto *monte frumentario*, ossia la Regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle Mense Vescovili, Abbadie, ed altri beneficii vacanti, fosse stato eretto in Napoli, e l'uso cui fu destinato il detto monte. Ora questo venne soppresso coll'ultimo Concordato; ed invece vennero stabilite in ciascuna diocesi le amministrazioni diocesane, elette dal Capitolo sia Metropolitano, sia Cattedrale, e rinnovate di tre in tre anni per pluralità di voti. Sono esse succedute al suddetto abolito Monte frumentario; e non com'altri pensa al Tribunale Misto, il che sarebbe in opposizione assoluta col Concordato. I frutti percepiti dai sopraddetti vacanti benefizj furono destinati a favore delle Chiese, degli Ospedali, de' Seminarii, in sussidii caritativi, ed in altri usi pii stabiliti di concerto tra l'Ordinario ed il Ministro dell'Ecclesiastico; riguardo però alla rendita delle Mense Vescovili vacanti ordinossi di riserbarsene la metà in favore del futuro Vescovo. (Concord. art. XVII.) Tutto il fondo dunque delle amministrazioni diocesane si compone de' beni della Chiesa trovati presso dell'amministrazione del demanio derivante però dal Clero secolare, e da tutte le altre rendite egualmente dei beneficii vacanti del Clero secolare; poichè gli altri formarono una separata amministrazione sotto il titolo di *patrimonio regolare*; il quale esaurito, non occuperà alcun luogo distinto in queste Istituzioni.

Non mancò su questo oggetto un opportuno Regolamento approvato dagli atti esecutori del Concordato in data de' 18 dicembre 1818, nel quale oltre alle disposizioni generali contenute nel Capitolo I., parlossi nel Capitolo II. della consegna de' beni colle loro dipendenze; nel Cap. III. dell'amministrazione di questi beni; nel Cap. IV. dell'esazione e del contenzioso corrispondente, nel Cap. V. de' versamenti; nel Cap. VI della Scrittura e contabilità degli Amministratori; e nel Cap. VII. del rendimento di conto, Regolamento che noi riporteremo nelle Addizioni.

Ma sia per la spiegazione del medesimo, sia per particolarizzare le rispettive attribuzioni date a queste Amministrazioni, non che per risolvere i dubbii promossi sulle rendite dei beni alle medesime affidate, moltissime altre disposizioni ebbero luogo; e di esse noi faremo parola in questo Capitolo. Per dare qualche ordine a tanta materia, la classificheremo nelle seguenti Sezioni:

Sez. I. Delle persone che compongono le suddette Amministrazioni, loro elezione, e loro doveri.

Sez. II. Del Procuratore Regio stabilito presso ciascuna Amministrazione; suoi diritti ed obbligazioni.

Sez. III. Delle cose che formar debbono l'oggetto delle medesime, e delle quistioni su di ciò superiormente risolute.

Sez. IV. Delle facoltà date alle medesime, e delle azioni di cui si possono prevalere giusta le ultime disposizioni.

Sez. V. Della loro contabilità.

Sezione I.

Delle persone che compongono le Amministrazioni diocesane, loro elezione e loro doveri.

§. 1.

De' Deputati.

Due Canonici presieduti dal Vescovo, ed in occasione di sede vacante, dal Vicario Capitolare, formano in ogni Diocesi la rispettiva Amministrazione. I Canonici sono eletti da tre in tre anni a pluralità di voti dal rispettivo Capitolo (a).

Tutto che generale fosse questa disposizione, pure si ebbe a fare eccezione per i seguenti luoghi.

1. Per la Basilica di S. Nicola di Bari, per la quale si disse non essere applicabile il disposto dal Concordato sulle commissioni Amministrative diocesane, dovendosi continuare nello stesso sistema praticato per lo passato. Rescr. de' 15 settembre 1818. (*Atti* ec. P. II. pag. 45.)

2. Egualmente per le tre monastiche abbadie *Nullius* di Montecasino, di Montevergine, e della Trinità di Cava, poichè non essendovi in dette abbadie capitoli Cattedrali, si dispose che rimanendo il rispettivo Abbate col carattere di presidente dell'Amministrazione Diocesana, dovesse il medesimo nominare due de' migliori soggetti, o tra il ceto dei Parrochi, o tra gli altri ecclesiastici costituiti in dignità nella rispettiva diocesi, e

(a) Surto il dubbio se potesse o no aver luogo la conferma di questi Amministratori, la Commissione esecutrice del Concordato fece osservare, 1. che nel paragrafo 2 dell' art. XVII del concordato non solamente vien prescritta la nuova elezione in ogni triennio, ma la rinnovazione, il che importa doversi prescegliere novelli soggetti; 2. che trattandosi di Amministrazione è sempre di bene che da tempo in tempo nuove persone possano rettificare gli sbagli ne' quali potrebbero forse essere incorsi gli antecessori; quindi opinò non doversi dar luogo a conferma. Ciò si fe noto colla Circolare dell'8 settembre 1821 (*Atti* ec. P. III pag. 58 e pag. 216). Venne permesso però che i medesimi fossero eletti nuovamente, scorso almeno un triennio dal dì che avessero cessato di esercitare le loro funzioni, giusta il Rescritto de' 25 giugno 1825.

darne conto al Re per potervi destinare il rispettivo Regio Procuratore. Resc. de' 26 agosto 1818 (*Ivi* P. I. p. 42).

3. Per rapporto alle sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinarii che riseggono nello Stato Pontificio, venne risoluto, che per tutte le suddette porzioni vi fossero due sole amministrazioni diocesane, l'una sedente in Civita Ducale, l'altra in Campli, di cui la prima comprenderebbe nella sua gestione le porzioni delle diocesi di Rieti, Spoleto, e Farfa, la seconda le diocesi di Ascoli, Ripatranzone, e Montalto: che ambe queste amministrazioni fossero composte dai tre rispettivi Vicarii di ciascuna diocesi in Regno e dell'autorità superiore laica di Civita Ducale, e di Campli, presedendovi quello tra Vicarii più antico nella carica: e finalmente che dalle Amministrazioni si dovesse tener conto a parte dei beneficii vacanti di ciascuna delle sei porzioni suddette, affinchè l'erogazione delle medesime far si potesse a tenore dell'art. XVII del Concordato coll'intervento esclusivo del regio procuratore, e del rispettivo Ordinario. Rescr. de' 14 decembre 1818. (*Ivi* P. II. p. 65).

Salve queste eccezioni venne generalmente risoluto di stabilirsi una separata e distinta amministrazione diocesana in ciascuna delle Chiese concattedrali. Resc. de' 10 ottobre 1818 (*Ivi*, *ivi*, p. 48).

Avvertasi però che col rescritto de' 31 ottobre 1821, si diè la facoltà al Vescovo di scegliere per deputato qualche Ecclesiastico idoneo anche fuori del grembo del Capitolo, ne' casi ne' quali la scelta del deputato o deputati fatta da' Capitolo non meritasse la fiducia del governo.

Egualmente in caso di assenza o d'impedimento di qualche deputato, ordinossi col Rescritto de' 25 maggio 1822, che i sostituti a' detti deputati debbano essere scelti dal Capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'Ordinario Diocesano (*Ivi*, P. III. pag. 73).

Ed è incompatibile la carica di deputato in persona de' parenti del Cassiere, o in persona del Segretario, qualora non piacesse all'Amministrazione diocesana destinar altro Cassiere od altro Segretario, giusta la Ministeriale del 3 Marzo 1827 (P. IV. pag. 125).

Qualora la riunione fatta da un Capitolo Cattedrale per la elezione de' Deputati dell'Amministrazione Diocesana riuscisse di niuno effetto, opinò la Commissione Esecutrice del Concordato, che debba l'Ordinario disporre di convocare nuovamente il Capitolo per procedere ad una seconda elezione; e che riuscendo questa simile alla prima, sia l'elezione rimessa al giudizio del detto Ordinario, il quale potrà scegliere qualunque Ecclesiastico, che gli sembrerà più idoneo, semprechè nel grembo del suo Capitolo non vi siano soggetti, che meritassero la fiducia del Governo. Questo avviso venne dal Re approvato nel Consiglio Ordinario di Stato del 10 ottobre 1827, siccome da stabilirsi per punto generale; ben inteso che in qualunque evento sia che l'elezion sia stata fatta dai capitoli delle rispettive Cattedrali, o che siasi verificato il caso della devoluzione della medesima all'Ordinario, resti sempre fermo il dovere di darsene conto a S. M. per la Sovrana approvazione. (*Ivi*, Parte IV. pag. 149).

Venne nuovamente risoluto nel Consiglio Ordinario de'20 maggio 1822 e dietro l'avviso dato dalla commessione suddetta che i *sostituti* ai deputati dell'Amministrazione Diocesana dovessero scegliersi dal Capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'Ordinario Diocesano. (*Ivi*, *ivi*, pag. 250.).

Evvi finalmente una Cassa presso ciascuna Amministrazione da con

servarsi in casa del Presidente, o di quegli che esso destina, per depositarvisi le somme che s'introitano ed estrarne quelle che si esitano, munita di tre chiavi una pel Presidente suddetto, l'altra pel Procuratore Regio, la terza pel Cassiere, de'quali andiamo a parlare.

§. II.

Dell' Esattore e del Cassiere.

Alla dipendenza delle Amministrazioni Diocesane sono un esattore incaricato della esazione delle rendite, ed un Cassiere presso cui l'esattore versa le somme introitate, il quale Cassiere adempie ai pagamenti che l'Amministrazione gli ordina per la soddisfazione de'pesi, e per la conservazione delle casse. Questi due incaricati sono scelti dall'Amministrazione, la quale risponde di essi, ed è loro accordato un premio sulle esazioni, come meglio possono convenire le Amministrazioni suddette; ma che non può essere maggiore del 6 per 0/0. (*Dec.* de'5 agosto 1818.)

L'Esattore deve in fine di ciascun mese presentare alla commissione un bilancio d'introito ed esito. Questo verrà esaminato e discusso dalla commissione medesima in un modo sommario, vedendo se siansi esatte tutte le rendite che doveano esigersi; e dove no, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se siano regolari; e dove no, si significherà a danno dell'esattore. La rendita esuberante la farà versare in una cassa a tre chiavi, che si terrà in casa del Presidente della commissione, o di quel membro che il Presidente designerà, come dicemmo. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla Commissione il suo conto munito di tutti i documenti, che verrà dalla stessa discusso, comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all'esattore, e l'esito coi documenti rilasciati dalle parti prendenti in dorso de'mandati spediti dalla stessa Commessione. *Istruz.* de'31 ottobre 1818. (*Ivi*, Parte II. pag. 54)

Venne pure accordato alle Amministrazioni diocesane suddette col Decreto de'17 novenbre 1818, per la esazione delle rendite de'beni alla loro cura affidati o per la coercizione de'debitori, quelli stessi privilegii di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza. (*Atti* ec. P. II. p. 58 — V. pure il decreto de'29 giugno 1819. *Ivi* pag. 139).

Il Cassiere è un'altra persona importante nelle diocesane Amministrazioni sul quale si diedero ancora varie disposizioni; e primieramente dover in lui concorrere le buone qualità morali, e dare idonea cauzione; ed è in facoltà del Procurator Regio richiedere l'esame e sulle dette qualità e sulla indicata cauzione (*Circol.* del Minist. delle Finanze de'2 decembre 1818. *Atti ec.* P. II. pag. 60.)

Vennero esclusi dalla carica di Cassiere i parenti in grado vietato con taluno de' componenti l'amministrazione a' termini dell'articolo 116 della Legge dell'Amministrazione Civile.

Sono i Cassieri obbligati in ogni mese a presentare il bilancio, ed annualmente il rendimento de'conti; e con rescritto de'18 decembre 1832, si ricordò a' Canonici deputati; ed a' Regii Procuratori di vigilare colla massima diligenza sulla gestione de' rispettivi Cassieri, senza di che si renderebbero essi risponsabili di ogni malversazione, dovendone col pro-

prio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane. Ivi pure si prescrisse di verificarsi le casse istesse in fine di ogni mese colla medesima risponsabilità delle Amministrazioni diocesane.

Venne anche stabilito che nella riscossione de' generi non è permesso ai Cassieri una doppia ritenuta e su' generi medesimi, e sul prezzo di essi quando sono venduti; poichè uno essendo l'introito a pro dell'Amministrazione, uno dev'essere ancora il premio dovuto all'esattore. È lasciato bensì all'arbitrio del Cassiere di farne la ritenuta su' generi nell'atto della riscossione, o di attendere che sien venduti per farla in contanti. Minist. de' 22 ottobre 1828 (*Ivi*, P. IV. pag. 187.)

Col rescritto circolare de' 18 decembre 1832 ricordossi alle Amministrazioni diocesane il dovere che hanno i Canonici Deputati ed i Regj Procuratori presso di esse d'invigilare colla massima diligenza sulla gestione dei rispettivi Cassieri, obbligandoli in ogni mese al bilancio, ed annualmente al rendimento de' conti giusta le istruzioni generali, senza di che, si rendono essi responsabili di ogni malversazione, dovendone col proprio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane. (*Ivi*, Parte VI. pag. 29.)

Già col real dec. de' 18 giugno 1821 venne conceduto alla Commissione esecutrice del Concordato la facoltà di agire contro gli Amministratori del Patrimonio Regolare nel modo stesso che col decreto dei 26 marzo 1816 si permise alle Amministrazioni Finanziere di procedere contro i loro contabili; indi col real decreto de' 25 novembre 1821, questa stessa facoltà venne estesa alle Amministrazioni diocesane salvo un regolamento da presentarsi per la corrispondente applicazione di che furono incaricati col decreto de' 3 maggio 1824 i Ministri Segretarii di Stato degli affari Ecclesiastici e delle Finanze; avendovi i medesimi adempito, e presentatolo alla Sovrana approvazione, degnossi S. M. coll'ultimo decreto de' 24 decembre 1827 di approvarlo (a); e furono incaricati dell'ese-

(a) Il tenore di tal regolamento è il seguente:

1. Gli esattori e cassieri delle amministrazioni diocesane potranno essere astretti colla coazione personale, se ricusino di versare nella cassa triennale, o di depositare ne' magazzini delle rispettive amministrazioni il danaro, ovvero i generi, subito che avranno fatto la riscossione de' reddenti; se ricusino di dare i loro conti in fine di ogni anno, o in qualunque altro tempo e modo le rispettive amministrazioni diocesane avessero giudicato opportuno di richiederlo, con deliberazioni prese all'unanimità, ed approvate dal Ministro degli affari ecclesiastici; se, dietro la discussione de' suddetti conti, risultino debitori di somme che prontamente non versino, se scovrendosi un voto, non sieno solleciti a ripianarlo; se sieno restii a rassegnare registri, notamenti, produzioni e carte di qualsivoglia specie d'interesse delle amministrazioni, o che dalle medesime sieno richiesti di qualunque degli indicati oggetti, durante l'esercizio del di loro officio, o che ne sieno richiesti seguita la loro dimissione.

2. La coazione personale ne' casi suddetti sarà esercitata dietro la deliberazione dell'amministrazione diocesana renduta a pluralità di voti, firmata dal presidente, dai due canonici deputati e dal regio procuratore, e vidimata dal regio giudice del circondario.

3. Il giudice regio, a pena della più stretta responsabilità, non potrà negare la vidimazione che dovrà apporre tra le ventiquattr'ore da che, a cura del presidente, o del regio procuratore, gli verrà la deliberazione presentata.

4. La deliberazione così vestita di formalità, dovrà essere intimata all'esattore e cassiere per atto dell'usciere del circondario, o di qualunque altro usciere che possa nel circondario esercitare il suo ministero, rilasciandosene copia; e non sarà eseguibile che tre giorni dopo la intimazione.

5. La esecuzione non potrà essere impedita da veruna eccezione per parte del cassiere, restando vietato al giudice di ammetterne.

6. Trattandosi di somme malversate, l'amministrazione alla sua deliberazione, come sopra emessa e vidimata, dovrà unire uno stato di liquidazione firmato dal presidente, dagli amministratori e dal regio procuratore, per adire il tribunale e procedere regolarmente alla spropriazione dei beni del contabile, o del suo cauzionante,

cuzione i Ministri Segretarj di Stato di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze, ed il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

§. III.

Del Segretario.

Fu accordato alle amministrazioni diocesane un segretario per tenere la corrispondenza del Presidente, e scrivere le risoluzioni che dalle medesime si fanno, ma non gli venne dato alcun soldo; e solo dall'alla commissione esecutrice del concordato dietro altre premure di queste amministrazioni venne risoluto colla deliberazione del 1 dicembre 1818 (a), bonificarsegli le spese di scrittojo ed altre spese necessarie e le fatiche straordinarie. (*Atti ec.* P. II. pag. 67.)

Con altra deliberazione del 29 maggio 1819 furono esentati i segretarii delle amministrazioni diocesane dal tenere il repertorio; ordinandosi però il registro degli atti che dovrebbero essere portati nel repertorio, mediante il visto del regio giudice del circondario ai termini del real decreto del 21 aprile 1817. (*Ivi*, *ivi*, pag. 138).

È incompatibile la funzione di segretario con quella di deputato delle amministrazioni diocesane, ed accadendo la nomina di deputato in persona di detto segretario, deve il Vescovo vedere se possa trovare altro ecclesiastico il quale assuma e sostenga la carica di segretario, e dove ciò non gli riesca, deve far rilevare al Capitolo l'incompatibilità di queste

7. L'appello avverso le deliberazioni dell'amministrazione, ed avverso lo stato di liquidazione, sarà devolutivo, e non sospensivo, e dovrà prodursi presso il Consiglio d'Intendenza, il quale secondo le circostanze, ed a sua prudenza potrà disporre la sospensione della esecuzione.

Avverso la decisione del Consiglio d'intendenza non si ammetterà richiamo che presso la Consulta, nel modo stesso che si pratica pe' contabili delle amministrazioni finanziere avverso le decisioni della camera contabile della gran Corte de' Conti.

8. Occorrendo procedersi a verifiche delle scritture del cassiere e della sua gestione, l'amministrazione delegherà uno de' suoi componenti, ovvero il regio procuratore, il quale potrà citare i debitori ed i reddenti, e spedire contro di essi le coazioni, conformemente a' reali decreti de' 14 dicembre 1818 e de' 29 giugno 1819. Da costui saranno firmati i ricevi delle somme che saranno pagate da' citati; e formando i processi verbali all'uopo, di tutto terrà istruita l'amministrazione.

(a) Eccone le parole:

» Discussosi nuovamente l'affare, e non essendosi riconosciute sode ragioni per doversi gravare il patrimonio de' poveri affidato alle amminstrazioni Diocesane del sol do di un Segretario; si è confermata la risoluzione antecedentemente presa, di doversi dagli Ordinarii rispettivi destinare qualche abile Prete della loro Diocesi a far da Segretario presso l'Amministrazione Diocesana, assicurandolo che questo travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, e gli servirà altresì di titolo ad esser preferito nelle provviste de' beneficii di regio padronato: nella intelligenza che ciò deve intendersi solamente pe' travagli ordinarii che sono proprii di un Segretario, mentre ove occorresse di farne degli straordinarii nella formazione di mappe, stati, ed altri simili, in tal caso i componenti l'amministrazione Diocesana sono autorizzati a determinare e far corrispondere quella gratificazione, che colla loro prudenza giudicheranno proporzionata al travaglio fatto, o dal Segretario medesimo o da amanuensi che avranno dovuto impiegarvisi: senza che le gratificazioni conseguitesi dal Segretario pe'travagli straordinarii abbiano punto a diminuire il di lui titolo agli ascensi ecclesiastici. Egualmente le Amministrazioni Diocesane sono autorizzate a fare le spese di scrittoio e le altre che potranno occorrere per lo corso degli affari di loro competenza, e per la manutenzione dei fondi, ad esse affidati: rimanendo però avvertite, che nel dispersi tali spese, deve sempre concorrervi l'unanimità dei componenti l'Amministrazione, ed il precedente esame sulla necessità, da cui vengano determinate, e su i mezzi di risparmio, al pari che farebbe un diligente padre di famiglia.

due cariche nello stesso individuo, perchè nomini altra persona per deputato. *Minist.* del 3 marzo 1827. (*Atti ec.* Parte IV. pag. 125.)

Sezione II.

Del Procurator Regio.

Presso di ciascuna amministrazione diocesana evvi un agente del governo col titolo di Regio Procuratore. Esso viene nominato dal Re sulla proposta dell'Intendente, purchè riunisca la qualità di probo, esperto, e benestante. (Circ. de'6 giugno 1818 — P. II. p. 5) Essendo destinato a mantenere l'equilibrio tra la legge ed il procedimento, sarebbe incompatibile con il suo ministero il concorrere nelle deliberazioni con il suo voto; ed in conseguenza egli non deve esercitare queste sue funzioni se non per via di requisitorie. Quindi può ben richiedere l'esame delle qualità morali del soggetto nominato per Cassiere, e sulla idoneità della cauzione; ma non può egli concorrere colle amministrazioni nella scelta del medesimo. Egualmente, mancando egli del voto, non può prendere una parte dispositiva nelle ordinanze de' pagamenti, ma deve vistare i mandati a solo oggetto di mostrare, che nella spedizione de' medesimi non sono pregiudicati gl'interessi dell'amministrazione; e credendo non doversi il mandato estinguere, egli non ha che a sospendere la vidimazione, e provocare le superiori determinazioni. Fu però accordato che il Regio Procuratore tenesse una delle tre chiavi della cassa, e fu raccomandato tanto al medesimo che agli amministratori di preferir sempre i pagamenti in carta di banco, e ricevere tutte le carte di questa natura, in cui dai particolari si volesse ridurre il numerario, serbate le disposizioni del decreto de'3 novembre 1815. Circolare del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 1818 comunicata al Ministro degli affari Ecclesiastici. (*Atti* ec. Parte II. pag. 60.)

Venne pure risoluto dall' alta Commissione che la determinazione di imporre e togliere i sequestri su beneficii vacanti appartiene ai soli membri delle Amministrazioni Diocesane, che hanno voto; potendo il Regio Procuratore far la sua requisitoria presso l' Amministrazione suddetta e riconoscendo che non se gli faccia dritto, domandare per via del corrispondente Ministero le superiori provvidenze. Ne' pagamenti che si ordinano dalle Amministrazioni Diocesane, i Regii Procuratori nel ricevere l'avviso de' pagamenti disposti, senza punto sospenderne l' esecuzione, ne faranno rapporto al Ministro delle Finanze per semplice intelligenza, ed ove detta esecuzione per parte loro incontrasse ostacolo, debbono manifestarglielo, lasciando ad esso la cura per le relazioni col Ministro degli Affari Ecclesiastici per li provvedimenti che si crederà opportuno di adottare. (*Atti* ec. Parte II. p. 159)

Nel caso ch'il Regio Procuratore si trovasse legittimamente impedito, ne assumerà le funzioni nei Capi-luoghi delle Provincie e de' Distretti, il Segretario Generale dell'Intendenza ed il Sotto-Intendente, e negli altri Comuni i Sindaci rispettivi, dietro l'invito, che ne faranno loro i Presidenti delle rispettive Amministrazioni. Circolare de' 17 Novembre 1819, di accordo tra il Ministro delle Finanze, e quello degli Affari Ecclesiastici (*Ivi* pag. 160.)

Il posto che debbon prendere nelle pubbliche funzioni i Procuratori Regii presso delle Amministrazioni ne' capo-luoghi delle Diocesi ove non risiedono altri pubblici funzionarii che gli amministratori della giustizia, ed i rappresentanti il Comune, è alla destra del Sindaco. Rescr. degli 11 marzo 1820. (*Ivi ivi* p. 8 e 9) confermato in contrasto coi Conciliatori. Rescritto de' 20 ottobre 1821. (*Ivi*, parte 3 pag. 6.)

Per riguardo alle facoltà de'Regii Procuratori presso le Amministrazioni diocesane, vennero spiegate nelle istruzioni fatte per le Amministrazioni suddette rimesse con circolare de' 31 ottobre 1818 (a).

(a) Esse furono del tenore seguente:

Art. 1. Prenderanno dai Ricevitori del demanio la consegna dei beni ecclesiastici provvenienti dai Canonicati, Beneficii, Badie, Cappellanie devolute vacanti, mediante un verbale in cui verranno descritti i beni appartenenti a ciascun beneficio, in modo che notati tutti quelli che si appartengono ad un beneficio, si passerà in continuazione dell' altro Beneficio, e così in seguito.

2. Si descriveranno i predii urbani colla indicazione del Comune ove sono siti e della strada; di quanti membri sieno composti, e se affittati; e per qual pigione, oppure sfittati.

I predii rustici verranno descritti, indicando il comune ove sono siti; la loro denominazione, o contrada; la qualità di coltura, e l' estensione; e se affittati, e per quale estaglio: e se in amministrazione, di quale rendita approssimativa.

I canoni e censi verranno descritti individuando da chi sono dovuti, sopra qual fondo sono infissi, e quale ne sia la somma annua; e se in generi, la quantità, e la qualità.

I nomi de' debitori per capitali verranno egualmente descritti, individuando il capitale, e l'annualità.

3. Nel modo stesso riceveranno dalle Commessioni Comunali la consegna de' beni delle Parrocchie vacanti.

4. Con verbale separato riceveranno la consegna di tutte le rendite da esigersi notandosi in detto verbale uno per uno i debitori; la quantità del debito, e se in contanti, o in generi, la causa del debito, e per qual'epoca, e da qual'epoca è dovuto.

5. Mediante un terzo verbale si riceveranno tutt' i titoli, siano primordiali, siano di affitti, che appartengono ai beni suddetti, distinti Beneficio per Beneficio. I suddetti due verbali dovranno formarsi in doppio originale, firmati ambedue dalla Commessione, e dal Ricevitore, o Commessione Comunale. Uno di essi rimarrà alla Commessione, e l' altro al Ricevitore, o Commissione Comunale.

6. La Commessione eleggerà un esattore, a cui assegnerà una ritenuta non maggiore del sei per cento; e riscuoterà dal medesimo quella cauzione che credera conveniente ad assicurare la percezione della rendita che va a confidarglisi.

7. Dal verbale espresso nell' articolo 4 rileverà una lista di carico, che consegnerà all' esattore suddetto, onde incominciar la esazione.

8. Sarà cura della Commessione di procurare gli affitti di tutt'i fondi rimasti inaffittati e di rinnovare quei che stanno per iscadere, procurando sempre di aumentare piuttosto che minorare la rendita precedente, non tralasciando ancora per li fondi inaffittati di prendere una certa norma approssimativa coll' imponibile fondiario.

9. Gli affitti dovranno farsi precedenti affissi: e con subaste. Potranno farsi senza subasta soltanto gli affitti di quei fondi, la rendita dei quali non ecceda i duc. venti.

10. La Commessione si occuperà a verificare, se vi siano fondi e rendite occultate, od usurpate; e rinvenendole, procurerà, se riesca, di reintegarle bonariamente; dove no, istituirà i convenienti giudizii, presso il Magistrato conveniente. Non avrà bisogno di rappresentare prima d'introdursi tali giudizii, qualora la determinazione per introdurli sia stata presa all'unanimità, e col concorso del parere dell'Ordinario. Qualora non vi concorra tale unanimità, se ne faccia rapporto al Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici, e si attenda il superiore permesso.

11. Accadendo la vacanza di qualche Beneficio, immediatamente la Commessione apporrà il sequestro a tutte le rendite del medesimo. Formerà una descrizione di tutti i beni e rendite che gli appartengono; e rileverà una lista di carico che consegnerà all' Esattore, ritenendone essa una simile.

12. Fatta la esazione delle rendite che rimanevano ad esigersi al tempo della morte del Beneficiato, formerà l'aggiusto di rata cogli eredi del medesimo, e dedotti tutt' i pesi, fra' quali il dritto di ritenuta spettante all' esattore, pagherà agli eredi suddetti la rata loro spettante.

13. In fine in ciascun mese l'Esattore dovrà presentare alla Commessione un bilancio d' introito e d' esito. Questo verrà esaminato e discusso dalla Commessione medesima in un modo sommario, vedendo se siansi esatte tutte le rendite che doveano esigersi; e dove no, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se sieno regolari; e dove no, li significherà a danno dell'esattore. La rendita esuberante

Col voto dell'alta Commessione Esecutrice del Concordato, venne tra le altre cose risoluto in data del 16 dicembre 1818 « Che la determinazione d' imporre e togliere i sequestri su i beneficii vacanti appartiene ai soli membri delle Amministrazioni diocesane che hanno voto ; potendo il Regio Procuratore far la sua Requisitoria presso l'Amministrazione suddetta , e riconoscendo che non gli si faccia diritto , domandare per via del corrispondente Ministero le superiori provvidenze ».(*Ivi ivi*, pag.66.)

Ecco quello che riguarda questo funzionario ; salvo ciò che in seguito aggiungeremo sul di lui conto.

Sezione III.

Delle cose che formar debbono l' oggetto di queste amministrazioni.

Prima di tutto col real decreto de' 3 agosto 1818 ordinossi :

1.° Che tutti i beni appartenenti alle Mense , a' Canonicati, alle Abbadie, ai beneficii , ed in generale tutte le dipendenze dell' abolito monte frumentario , ed inoltre i beni appartenenti a' seminarii che alla pubblicazione del presente decreto si trovano nell' amministrazione de' demanii , senza che ne sia stato ordinato il possesso in favore de' nuovi titolari, saranno consegnati colle dovute formalità alle rispettive Amministrazioni diocesane a misura che sono istallate. I beni delle parrocchie vacanti amministrati dalle Commessioni da noi conservate provvisoriamente coll' articolo 16 del decreto de' 30 gennaio 1817, saranno anche immediatamente consegnati alle dette amministrazioni , anche a misura che sono istallate.

la farà versare in una cassa a tre chiavi , che si terrà in casa del Presidente della Commessione, o di quel membro che il Presidente designerà , conservando ognuno di essi componenti la sua chiave.

14. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla Commessione stessa , comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all' esattore, e l' esito co' documenti rilasciati dalle parti prendendi in dorso de' mandati spediti dalla stessa Commessione.

15. Senza tralasciare la Commessione le sue cure per una buona e regolare amministrazione de' beni già vacanti , e di quei che in progresso potranno vacare, si occuperà a formare una platea , o stato patrimoniale di tutti i Beneficii della Diocesi , o che siano , o che non siano vacanti. Incomincierà dalla mensa Vescovile , indi le Prebende della Chiesa Cattedrale, dopo tutte le Prebende delle Chiese Collegiali ; in seguito tutte le Parrocchie; finalmente uno per uno tutti li Beneficii, Badie e Cappellanie devolute. Si premetterà il titolo , o sia la denominazione del Beneficio, o Prebenda, o Parrocchia. Indi il Comune, ov'è sita la Chiesa titolare. Si descriveranno tutti i beni, che quel Beneficio, o Prebenda, o Parrocchia possiede in quel Comune ; e dove possegga in più Comuni, finita la descrizione di un Comune, si passerà a quella di altri Comuni, premettendo il nome del Comune. Esaurita così la descrizione di tutti i beni di un Beneficio , si passerà a quella dell'altro , nel modo stesso , e coll' ordine di sopra indicato.

Potranno prendere le notizie opportune dagli archivii della Curia , dai Beneficiati stessi, dagli antichi Catasti, e da altre fonti, che le cure e le ricerche della Commessione potrà rinvenire , e crederà opportune.

16 Per li predii urbani, oltre alla designazione della strada ove sono siti , si dinoterà la confinazione, il numero de' membri che li compongono, e la rendita imponibile, per la quale sono portati nel catasto provvisorio.

Dei fondi rustici, oltre la denominazione e la contrada, verrà designata la estensione, la qualità di coltura, la confinazione e l'imponibile per lo quale sono portati nel Catasto provvisorio.

I Censi e Canoni verranno descritti col nome del debitore, per la quantità annuale che deve pagare; se in contante , o in generi , o di qual natura; l' epoca della scadenza del pagamento; sopra qual fondo sono infissi; e se si abbiano le scritture radicali, o siano gl' istrumenti , è bene citarli.

I debitori di Capitali verranno descritti colla indicazione dei loro nomi, della somma capitale , dell' annualità , e dell' epoca della scadenza, ed avendosi notizia del titolo costitutivo, dovrà anche citarsi. (*Atti* ec. Parte II. p. 54.)

2.° Le medesime imprenderanno subito la piena amministrazione di tali beni, eleggendo un esattore e cassiere, al quale sotto la di loro responsabilità sarà affidata la esazione delle rendite, la soddisfazione de' loro mandati per lo pagamento de' pesi e la conservazione delle casse; e quindi sarà a di loro cura il prendere quelle garentie che crederanno sufficienti.

Agli esattori e cassieri sarà assegnato un premio sulla esazione da convenirsi dalle dette Amministrazioni, e da non poter eccedere il sei per cento.

3.° Sarà obbligo delle Amministrazioni diocesane, e specialmente dei nostri Regii Procuratori presso le medesime, per effetto della loro qualità di pubblico Ministero, di apporre i sequestri nelle morti o rinunzie de' titolari, siccome praticavasi dal soppresso monte frumentario.

4.° Allorchè saranno compiute le dotazioni delle chiese vescovili o arcivescovili, de' seminarii, de' capitoli, e dei parrochi, sarà formata a cura delle Amministrazioni diocesane una *platea* distinta di tutti i beni che loro appartengono; comprendendovi ancora quelli de' beneficii sequestrabili in caso di vacanza.

5.° Le deliberazioni delle Amministrazioni suddette saranno prese a pluralità di voti, verranno consegnate sopra un registro e firmate da tutti i membri delle medesime.

Allorchè gli affari esiggano superiori determinazioni, i presidenti di esse corrisponderanno col Ministero degli Affari Ecclesiastici, e i Regii Procuratori, laddove il bisogno lo richiegga, con quello delle Finanze, a tenore delle istruzioni che saran formate per lo regolamento così degli uni come degli altri. (*Atti* P. 12 pag. 40.)

Il che venne meglio spiegato colle istruzioni rimesse con circolare dei 31 ottobre 1818, la quale abbiamo riportato nell'antecedente Sezione.

Ma per essere a giorno il Ministro delle Finanze della situazione di cassa di ciascuna delle Amministrazioni diocesane, gli si deve rimettere dal Regio Procuratore un doppio stato, uno riguardante le derrate, l'altro il numerario, co' rispettivi introiti ed esiti, di cui si rimise il modello con Circolare dei 4 agosto 1819; ed altro stato quadrimestrile separato degli arretrati delle mense, come dalla Circol. de' 18 detto mese (*Ivi* Par. I. pag. 143 e 146).

Trovandosi stabilito dalle due Autorità esser soggetti all' Amministrazion Diocesana i beneficii di padronato particolare in caso di vacanza, quando siano veramente collativi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi compadroni; giusta la Circol. de' 2 gennaio 1819, e 'l real *Rescritto* de' 24 giugno 1820; come di sopra vedemmo; surse il dubbio per le Cappellanie e legati pii devoluti alla Real Corona consegnati dal demanio insieme cogli altri beni di provenienza del già Monte frumentario; ed il Re nel voler eseguite le antecedenti disposizioni, accordò per ispeciale facoltà il sequestro dei beni devoluti alla real Corona a misura che ne avvenissero le vacanze, a condizione di doversene tener conto a parte, e senza rimaner impedito d' impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione de' pesi che sono a carico di esse Amministrazioni. Rescritto de' 29 gennaio 1820. (Ivi Parte III. pag. 2.)

Riguardo agli esiti da farsi dalle Amministrazioni diocesane durante la vacanza delle Chiese vescovili e Parrocchiali venne stabilito:

1. Che ai Vicarii Capitolarii delle diocesi maggiori si assegnasse il soldo di ducati venti al mese, e per le altre di ducati quindici (a).

2. Per li Vicarii curati nella vacanza delle Parrocchie l'annuo soldo di duc. 60 per quelle al di sotto di 2 mila anime; duc. 80, per quelle al di sotto di 5 mila; per le altre al di sopra, annui duc. 100.

3. Per le spese di culto ed elemosine ai poveri nelle Chiese Vescovili, tenersi presente gli esiti che si facevano dal defunto Vescovo, e stabilirsi dal Ministero degli Affari Ecclesiastici; e per le parrocchie le Amministrazioni diocesane possono autorizzare gli Economi curati agli esiti che le medesime crederanno necessarii. Rescritto de' 7 marzo 1822. (*Ivi* pag. 71.)

In seguito di dubbi proposti sull'esecuzione di tali disposizioni, si aggiunse che non possano competere agli economi curati, oltre dell'onorario loro stabilito, anche il pagamento delle messe *pro populo*, essendo questo un loro debito, durante il loro esercizio; che per le Parrocchie che non si trovano avere una rendita bastante, si continuasse a supplire nelle vacanze alle spese del culto, con que' medesimi mezzi co' quali allora vi si adempiva; e che nel caso in cui in qualche Capitolo la cura attuale si esercitasse da più Canonici con-curati, nelle vacanze di alcuno di essi, dovesse darsi all'Economo, sulla prebenda del canonicato vacante, un onorario corrispondente a due quinti della prebenda stessa per la rata del tempo che esercita la cura. Rescritto del 16 giugno 1822. (*Ivi*, pag. 93).

Venne pure spiegato che nella classe delle Cappellanie e de' legati pii devoluti alla Real Corona, si dovessero comprender anche i beneficii di libera collazione, e sforniti di erezione in titolo (b), e che le pensioni su tali beneficii non fossero a carico delle Amministrazioni diocesane, e dopo che fossero estinte quelle che furono addossate dal Re alle medesime, in compenso di altre che varii individui allora viventi godevano prima dell'anno 1806 sull'abolito Monte frumentario. Rescritto del 19 ottobre 1822. (*Ivi*, pag. 96).

I beni delle badie e de' beneficii di regio padronato furon posti sino a nuova Sovrana determinazione sotto la vigilanza dell'Amministrazione diocesana del luogo in cui si trovano, non ostante che sieno stati trasferiti all'Abate o beneficiato nominato; e che se questi abusasse de' suoi dritti, sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per mancanza di manutenzione, sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà, l'Amministrazione diocesana fosse autorizzata a sperimentare per le vie giudiziarie tutti que' dritti che competono al proprietario contro dell'usufruttuario; facendo anche rapporto al Ministro dell'Ecclesiastico per le misure che possono ulteriormente convenire in linea di economia; si aggiunse, che ogni titolare è autorizzato a ricorrere all'Amministra-

(a) Furono indicate le prime essere Napoli, Capua, Aversa, Caserta, Nola, Avellino, Nocera, Manfredonia, Troja, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Salerno, Capaccio, Cosenza, Milelo, Reggio, Chieti, Melfi ed Aquila.

(b) Pe' risaputi principii, come disse la Commessione temporanea consultiva, che la qualità ecclesiastica in una fondazione o beneficio vien costituita dalla solenne erezione in titolo, la quale emanar deve da atto di giurisdizione Episcopale nelle forme canoniche, cioè con rito conveniente e sentenza, oltre a ciò vi deve concorrere l'assenso del Principe; e la erezione in titolo dev'essere espressa e non presunta per qualunque trascorrimento di tempo, anche immemorabile.

zione diocesana del luogo, affinchè l'esazione de' censi della badia o del beneficio di regio padronato si esegua co'mezzi di coazione, giusta il real decreto de' 29 giugno 1819, e che l'Amministrazione suddetta accordar dovesse l'uso de' piantoni, inteso il Regio Procuratore presso la medesima, e solo contro di quei debitori in ritardo, il cui nome è portato nei ruoli diffinitivi formati colle solennità prescritte nel tit. 3 del decreto dei 30 gennaio 1817 per l'amministrazione de' beni dello Stato. Decreto dei 29 novembre 1822.

Essendosi coi Rescritti de' 14 e 26 marzo e 19 maggio 1823 riuniti al Real Ordine Costantiniano le commende badie ed i beneficii Antoniani colle rispettive rendite, provvisoriamente messe alla cura delle Amministrazioni diocesane colla ministeriale de' 6 ottobre 1819, si ordinò farsene la consegna dalle Amministrazioni suddette agl' Intendenti delle rispettive Provincie; e che avvenendone in seguito vacanza, si astenessero queste Amministrazioni di sequestrarne i beni e prendervi ingerenza. (*Circ.* de' 28 maggio 1823, *Ivi* pag. 150.)

Già l'alta commessione esecutrice del Concordato avea stabilito in data de' 16 dicembre 1818, che si corrispondesse agli Economi delle vacanti Parrocchie ed ai Vicarii Capitolari quello stesso che si corrispondeva dal demanio, e si dessero dippiù le somme occorrenti pel mantenimento del divin culto nelle Chiese Cattedrali, e le somme assegnate per le limosine ai poveri (*Ivi* P. II pag. 66.). In seguito per punto generale venne fissato col Rescritto de' 27 giugno 1823, che nelle vacanze dei beneficii curati la congrua de'quali è a carico de' Comuni, debbano i Comuni corrispondere alle Amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme, che per conto di tali beneficii somministravano ai defunti titolari. (*Ivi* pag. 159).

Venne pure risoluto colla Circolare de' 10 gennaio 1824 del Ministro degli Affari Ecclesiastici, intesa la direzione generale del registro e bollo che;

1. I quadri de' debitori che le Amministrazioni diocesane, debbono passare agl' Intendenti, sono esenti dal bollo, e dal registro, come atti di Amministrazione interna;

2. Sono similmente esenti dal bollo e dal registro le copie estratte da tali quadri, che gl' Intendenti rimettono ai Sindaci, dappoichè le medesime, giusta il prescritto nel decreto de' 2 maggio 1823 debbon essere pubblicate nelle forme usitate per gli atti del Governo;

3. I ruoli definitivi poi, da dichiararsi esecutorii con ordinanza dell' Intendente, debbon esser redatti in carta bollata e sottoporsi al registro, essendo essi destinati a costituire i titoli contro i debitori. (Parte III, pag. 164.)

Sul dubbio se la Tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati a Vescovi dalle Amministrazioni diocesane, venne risoluto che non alla Tesoreria, ma alle stesse Amministrazioni diocesane appartenessero le rate dell'annata suddetta, a cura delle quali debbono distinguersi mediante gli aggiusti. Rescritto del 26 luglio 1824. (*Ivi* pag. 195.)

Le somme de' Capitali che si restituiscono ai Beneficii, debbonsi dalle Amministrazioni diocesane impiegare nell'acquisto di una o più parte sul Gran libro, sì perchè non va questo soggetto alle vicende, cui ogni gior-

no specialmente soggiacciono i patrimonii delle particolari famiglie, sì perchè non porta imbarazzo di Amministrazione: *Circ.* del 14 gennaio 1826 (*Ivi* Parte IV pag. 1.) (a).

Per gli Stati di Cassa furon date varie dilucidazioni dal Ministro delle Finanze ai Regii Procuratori presso queste Commessioni e ne furon rimessi i modelli, ma particolarmente colla Circolare del 27 settembre 1826 si riuniron tutte le regole e si risolvettero i dubbi proposti (*Ivi* P. IV p. 110). Vedi nelle Addizioni.

La Platea da formarsi dalle Amministrazioni diocesane de' cespiti che amministrano non essendo che un registro privato, non va soggetta alla formalità del bollo. *Minist.* de' 19 maggio 1827. (*Ivi* pag. 133) (b).

Per gli affitti de' beni e per la vendita de' generi che sono nella gestione delle Amministrazioni diocesane, venne col decreto del 9 settembre 1828 approvato un regolamento che nulla lascia a desiderare (c).

(a) Si avverta che trattandosi del nuovo impiego de'capitali appartenenti a Benefici deve necessariamente ottenersene la Sovrana approvazione, previo l'adempimento delle solennità prescritte dai generali sovrani stabilimenti. *Minist.* de' 19 aprile 1826. *Ivi*, pag. 60.

(b) Colla Ministeriale de' 2 giugno 1827, ond'evitar molte spese, si disse che le notizie per questa Platea ossia Stato patrimoniale dovessero ricavarsi unicamente dagl' istrumenti di affitto, dai catasti, dalle scritture esistenti nell' archivio della Curia Vescovile, e da altre che la diligenza e la cura de'componenti l'Amministrazione diocesana sapranno rinvenire. (*Ivi*, p. 135).

(c) Eccone il contenuto.

Art. 1. Tutti gl' immobili sieno rustici sieno urbani che sono nella gestione delle Amministrazioni diocesane debbono essere affittati, mediante lo sperimento dell' asta pubblica, avuto riguardo al dato più forte tra l' imponibile e l'estaglio dell'affitto precedente. Sono eccettuati da questa regola gl' immobili la cui rendita non sia maggiore di ducati venti; i quali saranno affittati in economia, usandosi tutti i mezzi leciti dalle Amministrazioni diocesane, e dai Regii Procuratori presso di esse per rendere l'estaglio vantaggioso al di sopra di detta somma.

Essendovi nella gestione dell' Amministrazione diocesana prestazioni annue solite ad affittarsi, se ne potrà continuare l'affitto col metodo indicato.

2. Quattro mesi prima di spirare l' affitto corrente l'Amministrazione si unirà in seduta coll' intervento del Regio Procuratore, per istabilire le condizioni del nuovo affitto; da enunciarsi ne' manifesti, che dovranno affiggersi per provocare gli oblatori. Il nuovo estaglio non dovrà essere al di sotto del dato più forte risultante dall' estaglio corrente, e dall' imponibile fondiario, o dalla coacervazione del prodotto degli ultimi quattro anni, quando i beni si trovassero in amministrazione.

3. Ogni affitto sia di predii rustici o urbani: come pure delle macchie di ogni specie, non può avere una durata più lunga di tre anni.

Quella poi de' boschi cedui, o delle selve cedue, non potrà durare più di un numero d' anni eguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo.

I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni eguali, per quanti sono gli anni necessarii alla crescenza delle piante nuove.

Tali porzioni saranno denominate 1. 2. 3. ec., ed in ogni anno non potrà recidersi, che quella sola che viene indicata dal numero d' ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto.

4. La subasta sarà preceduta da due manifesti da affigersi coll' intervallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo, nei quali saranno espresse tutte le condizioni fissate a tenore dell' art. 2, e sarà indicato il giorno destinato alla celebrazione della subasta a giudizio dell'Amministrazione, da non poter però eccedere il quindicesimo giorno da quello del primo manifesto. I manifesti saranno affissi nel capoluogo ove risiede l'Amministrazione, nel comune ove i beni sono siti, e se l' Amministrazione lo creda conveniente anche in altri comuni.

5. Con officio del Presidente i manifesti saranno spediti ai sindaci rispettivi a cura de' quali sarà l' affissione e defissione, dovendo poi respingerli con certificare la pubblicazione nelle forme seguita.

6. Ogni offerta sarà presentata al Presidente dell' Amministrazione diocesana, il quale ne darà subito comunicazione al Regio Procuratore per le osservazioni fiscali, delle quali possa esser suscettiva. Su quella delle offerte che corrisponde a'dati stabiliti dall'Amministrazione ai termini dell'art.2, o su quella che ne sia più vantaggiosa, sarà aperta la prima sessione d' incanto. Se poi niuna delle offerte corrispondesse a' dati pubblicati ne' manifesti o li migliorasse, non si aprirà la sessione sulla meno svantaggiosa, se non quando l'Amministrazione in

Essendo la permuta un contratto ch' esclude qualunque altro oblatore, non è ad esso applicabile il real Rescritto de' 29 aprile 1826 che richiede le subaste nei contratti de' luoghi pii. *Minist.* de' 26 novembre 1828. (*Ivi*, IV p. 196). Sono però necessarie nelle cessioni. (*Ivi*, *ivi.*)

Non ostante la disposizione generale della legge che i frutti naturali pendenti spettano all' usufruttuario al cominciar dell' usufrutto, ed al proseduta coll' intervento del Regio Procuratore, abbia creduto opportuno di ammetterla; e ne abbia ottenuto l' autorizzazione dal Ministro degli Affari Ecclesiastici, a cui dovrà prima riferire, e da quello delle Finanze, a cui riferirà il Regio Procuratore.

7. Se mai si avesse un offerta, che comprenda più fondi, ancorchè appartenessero a diversi benefici, potrà essere ammessa dall'Amministrazione, inteso il Regio Procuratore, distinguendosi però l' estaglio applicabile a ciascuno de' fondi, e se occorre indicandosi con precisione le condizioni convenienti a ciascuno di essi.

8. La subasta sarà celebrata innanzi all'Amministrazione riunita coll' intervento del Regio Procuratore, ma se l' Amministrazione giudicasse utile a' suoi interessi di celebrarsi altrove, che nel luogo di sua residenza, ne passerà officio al sindaco rispettivo, dal quale sarà l' incanto presieduto insieme ad uno de' componenti l'Amministrazione o al Regio Procuratore, quante volte essa crederà opportuno di spedirvelo.

9. Nell' incanto si accenderanno successivamente tre candele, ed a colui sulla cui offerta l' ultima sarà estinta, verrà fatta l'aggiudicazione provvisoria dell'affitto, mediante processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Regio Procuratore e dall' aggiudicatario, se la subasta sarà celebrata nella residenza dell'Amministrazione, ma se altrove dal sindaco, dall' incaricato dell'Amministrazione e dall' aggiudicatario.

10. Sarà celebrata una seconda subasta per l' aggiudicazione definitiva in seguito d' un altro manifesto da affigersi a norma degli articoli 4 e 5, nel quinto giorno dopo la prima da indicarsi nel manifesto. L'Amministrazione potrà protrarre, se occorre questo termine, ma non mai al di là dell'ottavo giorno dell' affissione del manifesto, ed indicando sempre in esso il giorno in cui la subasta dovrà celebrarsi.

E anche in facoltà dell'Amministrazione, quando la sua prudenza l' esigesse, di dichiarare, che non s' intenderà definitivamente aggiudicato l' affitto senza la sua approvazione e de' due Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze.

11. Come nella prima subasta sarà proceduto alla seconda, e ne sarà disteso verbale di aggiudicazione, a favore di colui sulla cui offerta resterà estinta l'ultima delle tre candele adoprate.

12. Sono ammessi negli affitti de' beni dipendenti dall'Amministrazione diocesana gli additamenti di decima e di sesta.

Essi possono esser prodotti nell' uffizio in cui la subasta si è celebrata; il primo tra i cinque giorni dell'aggiudicazione definitiva, ed il secondo tra dieci della data stessa, salvo il diritto all'Amministrazione di protrarre, se occorre, questi termini, ma non al di là de' dieci giorni per l' additamento di decima, e di quindici per quello di sesta dall' aggiudicazione definitiva.

Quando abbia luogo l' additamento di decima, il termine è di cinque giorni per la sesta, il quale si calcola dall' aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado di detti additamenti debbono esser precedute con un intervallo di tre giorni almeno di un manifesto pubblicato in conformità degli articoli 4 e 5, nel quale verrà indicato il giorno in cui saran celebrate.

13. Ove gli additamenti, come nell' articolo precedente, avessero luogo nello estaglio complessivo di più fondi compresi in un solo affitto, l' aumento dovrà intendersi ripartito tra tutt' i fondi in ragione dell' estaglio rispettivo.

14. Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad amendue le parti contraenti, per obbligare l' altra a tutti gli effetti della legge, ed in particolare alla stipula del corrispondente contratto.

15. Alle subaste non potrà esser dispensato, che dai Ministri degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze su i rapporti, che a tale oggetto per istraordinarie circostanze ne potranno ai medesimi rispettivamente dirigere il Presidente ed il Regio Procuratore.

16. Gli estagli negli affitti de' predi rustici debbono esser fissati, per quanto è possibile, in numerario, anziche in generi.

17. Ogni fittaiuolo di beni delle Amministrazioni diocesane, sia tal divenuto per affitto economicamente fattogli, sia colla dispensa alle subaste, sia per aggiudicazione dietro la celebrazione di esse, sarà tenuto a dare soddisfacente cauzione, o sopra beni propri, o mediante la idonea fidejussione di un terzo.

Quando per circostanze particolari fosse difficile di aversi fittaiuoli con cauzione, l'Amministrazione all' unanimità, con deliberazione motivata; e coll'intervento del Regio Procuratore, potrà dispensare all'obbligo della cauzione medesima.

18. Tutte le spese per gli atti preparatorii alle subaste, per la stipula del contratto, e per tutte le formalità legali, saranno sostenute dall'Amministrazione, nell' intelligenza, che ove non riesca di metterle tutte a carico dell' aggiudicatario, almeno la metà deve esserne allo stesso addossata, salvo i casi di eccezione secondo

prietario nel suo termine, disposizione applicata ai Beneficiati colla circolare del 12 luglio 1828; pure si deve riflettere:

1. Che nel caso un fondo siasi dato in affitto per pagarsene la mercede in generi e non in danaro, devesi distinguere se la mercede consiste in una prestazione proporzionata alla maggiore o minore raccolta, ovvero in una determinata prestazione indipendente dalla prima raccolta. Nel primo caso avendosi la colonia parziaria ch'è più una società che una locazione, la prestazione dev'esser classificata tra frutti naturali ed industriali, come se da se stesso li raccogliesse il beneficiato; nell'altro caso essendoci una vera locazione e conduzione, la prestazione non può essere considerata che come frutto civile.

2. Nel caso di una vendita di cose future, come di frutti ancora in erba, per quel prezzo che sarà valutato dopo l'ultima raccolta, vale il principio, che l'usufruttuario qual'è il Beneficiato, fa suoi i frutti a misura che li percepisce, e quindi secondo che i frutti si maturano e si raccolgono dal compratore, in loro vece il prezzo cader deve al venditore, e per quelli poi che si trovano ancor pendenti al cessare, o al cominciare dell'usufrutto, spettar debbono nella vacanza del beneficio alla Amministrazione diocesana, e nella riprovista di esso al novello titolare. *Minist.* de' 14 gennaio 1832. (*Ivi*, Parte V, pag. 140).

Finalmente deve osservarsi che col decreto del 27 ottobre 1825 si provvide ai giudizii relativi ai dritti di Regalia e di Regio padronato sopra le Badie, i beneficii ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura ed alle azioni reali riguardanti i beni suddetti, di che parlammo antecedentemente; che col decreto del 17 luglio 1827 furono incaricate le Amministrazioni diocesane della anticipazione delle spese da farsi ne' suddetti giudizii (a); e che volendosi provvedere al celere

la prudenza dell'Amministrazione medesima, e del Regio Procuratore.

19. Se dopo tutte le cure dell'Amministrazione e dopo tutti gli sperimenti restassero de'beni inaffittati, l'Amministrazione stessa coll'intervento del Regio Procuratore, determinerà un piano di coltura per tenersi in amministrazione per quell'anno, colle vedute opportune a poterne ritrarre il maggiore prodotto possibile e co' mezzi, che sieno meno dispendiosi, e ne farà rapporto a'due Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze per l'approvazione corrispondente.

20. Esistendo generi presso l'amministrazione provenienti da' fondi tenuti in amministrazione, da estagli, o da qualunque altra causa, l'Amministrazione e facoltata a venderli, o nel ricolto, o dopo in totalità, ovvero in dettaglio, economicamente, o mediante una sola Sessione d'incanto, avendo sempre riguardo alla loro natura, qualità, quantità, al prezzo corrente, al prezzo sperabile, alla facilità, o difficoltà dello smaltimento nella stagione più o meno opportuna, ed a tutte le altre circostanze, che non isfuggirebbero ad ogni accorto padre di famiglia.

Se la vendita debba farsi in economia o colla subasta dovrà l'Amministrazione deliberarlo coll'intervento del Regio Procuratore, ed o che nell'uno, o che nell'altro modo sarà deliberato, l'amministrazione ed il Regio Procuratore in seduta, ne fisseranno approssimativamente i prezzi e le condizioni.

(a) Ecco il contenuto di questo decreto:

Art. 1. Ne' giudizii designati dal decreto del dì 27 ottobre 1825, e relativi ai dritti di regalia e di regio padronato sopra le badie, i benefici e le altre fondazioni ecclesiastiche e laicali, ed alle azioni reali su i beni che vi sono rispettivamente annessi, le spese di tali giudizii saranno anticipate dalle Amministrazioni diocesane; previa l'autorizzazione del nostro Ministro degli Affari Ecclesiastici.

2. Qualora ne' giudizii indicati sia intervenuto il titolare del rispettivo beneficio, ovvero non essendo intervenuto, non ricusi di accettare il profitto ritratto dal giudizio, sarà l'Amministrazione diocesana nel diritto di rifarsi delle spese che avrà anticipate, su tutte le rendite del di lui beneficio, apponendovi per tale oggetto sequestro amministrativo nel caso di renitenza di esso titolare. Quando poi nè l'uno, nè l'altro caso avvenga, potrà l'Amministrazione diocesana rifarsi sul mentovato profitto che percepirà esclusivamente sino alla totale rifazione.

andamento de' giudizii suddetti, coll' ultimo decreto dell' 8 dicembre 1833 si diedero le seguenti disposizioni :

Art. 1. Ne' giudizii contemplati dal decreto de' 27 di ottobre 1825 i dritti di bollo, di registro e di cancelleria saranno accordati a credito, e le altre spese da eseguirsi a pronto contante, saranno anticipate come nelle spese di giustizia in materia civile pei soli atti ad istanza del pubblico Ministero.

2. Terminati i giudizii, le Amministrazioni diocesane dovranno rimborsare e lo importo de' dritti a credito, e le dette spese, restando salvi all'Amministrazione del registro e bollo contro di esse i privilegii per la esazione del pubblico danaro.

3. Rimane nel suo pieno vigore la disposizione dell' articolo 2 del decreto de' 17 di luglio 1827 pel regresso accordato alle dette Amministrazioni contro i titolari rispettivi, affin di ottenere il rimborso di tali spese, come pure rimane salvo a' titolari il dritto di poterla ripetere dalle parti succumbenti, ove vi siano state condannate.

Dopo i due reali decreti del 1 dicembre 1833 riguardanti le formalità da osservarsi ne' casi di locazioni ed alienazioni de' beni appartenenti a titolari o corporazioni ecclesiastiche si presentò il dubbio sull' obbligo che incumbe agli ecclesiastici per l' effetto delle prescrizioni canoniche di ottenere il beneficiato apostolico in taluno di detti casi; e S. M. col rescritto del 24 settembre 1839, nel Consiglio ordinario di Stato del 2 settembre suddetto si degnò dichiarare « che nel rendere i decreti suddetti per le alienazioni e locazioni de' beni ecclesiastici, la cui proprietà deve essere sacra ed inviolabile, non ha fatto che per mezzo di forme e procedure civili tutelare sempre più la salvezza e la integrità di tali beni, confermando tutte le presistenti disposizioni sovrane all' oggetto, e che erano state da antichissimo tempo costantemente osservate per l' addietro, e procurare ancora novelli favori e nuove cautele alla proprietà ecclesiastica. Che per costante sistema, confermato con reale rescritto circolare de' 27 giugno 1834, e di cui Sua Maestà ordina ed inculca l' osservanza, non procedendosi a locazioni ed alienazioni ad istanza de' laici e secolari sopra beni ecclesiastici, ma solamente a petizione, e nell' esclusivo interesse de' possessori ecclesiastici, non ha la M. S. dubitato che questi non si fossero posti in regola nelle prescrizioni canoniche ne' casi in cui è richiesto il beneficiato apostolico; e tanto meno che i Vescovi ai quali incumbe, consultati sull' affare potessero dare parere affermativo, laddove le parti ecclesiastiche non avessero preventivamente adempito a tale dovere prescritto dai sacri canoni: dovere che anche S. M. vuole e comanda che sia da esse esattamente osservato. Ivi si aggiunge che ad evitare il ritardo e le spese occorrenti per l' osservanza delle formalità prescritte ne' citati reali decreti, volle che gli affari di questa specie fussero spediti come *urgenti di ufficio*.

Si volle col decreto del 4 marzo 1839 costituire un bollo unico distinto per tutte le specie di suppellettili sacre lavorate in oro od argento; facendosi eguale per la dimensione ma colla giunta del segno della S. Croce, ed in modo da rendere difficile ogni alterazione o contraffazione, aggiungendosi i numeri arabi corrispondenti ai diversi titoli dell' oro o dell' argento impiegati ne' lavori anzidetti.

Sezione IV.

Delle facoltà date alle Amministrazioni diocesane, e delle azioni di cui si possono valere.

Noi non seguiremo qui altr' ordine che quello delle date delle rispettive disposizioni.

I. Col voto dell' alta commessione venne risoluto con *Ministeriale* del 16 dicembre 1818:

1. Che le subaste in occasione de' fitti de' fondi affidati alla cura delle Amministrazioni diocesane si eseguissero presso le stesse Amministrazioni.

2. Che si pagassero dalle medesime ai ricevitori demaniali grana cinque a pagina de' fogli di liquidazione. (*Atti ec.* P. II pag. 665).

II. Sul dubbio se i generi di pertinenza delle Amministrazioni diocesane vender si dovessero nel ricolto mediante le formalità prescritte nelle istruzioni, ovvero dovesse il cassiere prenderne cura e custodirli, per poi venderli a misura che favorevoli opportunità si fossero presentate; colla *Circolare* de' 6 marzo 1819 venne risoluto di lasciarsi alle medesime l' arbitrio di cui userebbe ogni diligente padre di famiglia in vantaggio de' propri interessi, anzichè assoggettarle in questa parte ad una legge determinata e costante (*Ivi* Parte II pag. 100).

III. Nel caso di domanda di dissequestro de' beni annessi ad un beneficio, le Amministrazioni diocesane pria di procedere ad alcun passo debbono ragguagliarne il Ministro degli Affari Ecclesiastici con indicare la natura del beneficio, a chi ne appartenga la provvista, l' epoca della vacanza, il nome del provveduto, e quant' altro possa occorrere ad assicurarne la regolarità, ed attendere le di lui disposizioni (*Circ.* de' 20 marzo 1819, *Ivi* pag. 103.) (a)

IV. Dovendo le Amministrazioni diocesane pagare il dazio della posta per li pieghi interessanti il servizio delle medesime, si conobbe la necessità di stabilire un sistema uniforme per l' invio, consegna e pagamenti di tali pieghi onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo. Si diedero perciò d' accordo tra i Ministri delle Finanze e dell' Ecclesiastico particolari istituzioni trasmesse con circolare del 1 maggio 1819. (*Ivi* P. II, pag. 133) (b).

(a) Da questa regola sono escluse le domande pel dissequestro de' beneficii di collazione pontificia e di quelli di regio padronato, dovendo le Amministrazioni diocesane aderire al domandato dissequestro, pe' primi subitochè saranno ad esse presentate le Bolle pontificie munite di regio *exequatur* dalla prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria; e pe' secondi in veduta delle regali Cedole che verranno esibite da' provveduti (detta Circolare).

(b) Eccone il tenore:

Dovendo le Amministrazioni diocesane pagare il dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle medesime, si è conosciuta la necessità di stabilire un sistema uniforme per l' invio, per la consegna e pel pagamento di tali pieghi, onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo a danno di esse Amministrazioni. Dopo essersi a tale oggetto inteso il Direttor Generale delle Poste, si è da me d' accordo col Segretario di Stato Ministro delle Finanze approvato il seguente sistema:

1. I Presidenti ed i Regii Procuratori delle Amministrazioni diocesane affrancheranno separatamente a credito le rispettive lettere, che occorrerà loro di spedire per servizio delle Amministrazioni

2. Le dette lettere saranno inviate alle officine di Posta con un doppio stato suindicante la data della spedizione e le persone alle quali sono dirette. I due stati delle lettere che si spediscono dal Presidente, saranno firmati da uno de' due Canonici Amministratori, ch' esso Presidente deputerà stabilmente a quest' oggetto, e dal rispettivo Direttore di Posta, il quale al mo-

V. La rinnovazione delle Iscrizioni che interessano le Amministrazioni diocesane ; o i già provveduti de' beneficii , venne posta a cura della Direzione generale del registro e bollo, per quindi farsene l'attribuzione, e pagarsene ai Conservatori l' importo nel ricevere i *borderò* rispettivi. *Ministeriale* del 19 giugno 1819. (*Ivi* , *ivi* p. 138). (a)

VI. Sul metodo da tenersi nelle perizie e riparazioni delle case sottoposte alle Amministrazioni diocesane , si prescrisse colla *Circolare* de 6 ottobre 1819 di serbarsi lo stesso metodo tracciato nel regolamento per gli Amministratori diocesani che porta la data del 17 dicembre 1818 (b).

VII. Per apprestarsi alle Amministrazioni suddette i mezzi di avere una piena conoscenza de' beneficii ecclesiastici esistenti nelle rispettive diocesi , e le notizie delle vacanze de' medesimi appena avvengano, onde corrispondere al fine della loro istituzione, ordinossi col real decreto dell' 11 gennaio 1820 ;

1. Che in quelle diocesi nelle quali gli archivi vescovili non sono provveduti di un esatto catalogo di tutti i benefizii Ecclesiastici siano di libera collazione sieno di padronato regio , ecclesiastico o particolare, le rispettive Amministrazioni diocesane sono autorizzate ad incaricar i parmento dell' affrancatura a credito , dovrà indicare su di essi l'importo delle tasse. Di tali due stati uno rimarrà all'officina di Posta, l' altro sarà restituito all' Amministrazione diocesana. Lo stesso metodo si terrà per gli stati delle lettere che si spediscono dal Regio Procuratore, i quali saranno firmati da lui medesimo e dal Direttore di Posta.

3. Delle lettere che arrivano all' indirizzo de' Presidenti delle Amministrazioni diocesane, la rispettiva officina formerà un doppio stato indicante il luogo da cui provengono , il peso e l' importo di esse. Uno de' due stati sarà rimesso colle lettere all' Amministrazione diocesana, e l' altro resterà all' officina di Posta , e tanto il primo che il secondo saranno firmati dal Canonico Amministratore deputato dal Presidente e dal Direttore di Posta.Questo stesso sistema si adotterà per le lettere che sono dirette ai Regii Procuratori delle Amministrazioni diocesane , nel qual caso i due stati di sopra indicati saranno firmati dagli stessi Regii Procuratori e dai Direttori di Posta.

4. Il credito delle lettere che si affrancano , e di quelle che pervengono ai Presidenti, o ai Regii Procuratori delle Amministrazioni diocesane sarà fatto per un solo mese , elasso il quale le officine di Posta dovranno dagli stati parziali formati nel corso del mese precedente redigere uno stato generale da firmarsi dai Direttori di Posta , dai Canonici Deputati , dai Presidenti, e dai Procuratori Regii delle Amministrazioni suddette.

5. In piedi dello stato generale così formato i Presidenti delle Amministrazioni diocesane ordineranno il pagamento dello importo totale delle lettere in favore delle officine di Posta; e tale stato formerà l'appoggio dell' esito che , per questo oggetto sarà fatto dalle casse delle Amministrazioni diocesane.

6. I Presidenti delle Amministrazioni suddette daranno comunicazione ai rispettivi direttori di Posta de' Canonici Amministratori ch' essi avranno destinati a firmare gli stati indicati negli articoli, 2 , 3 e 4.

Partecipo tutto ciò a Lei per sua intelligenza , e regolamento , e perchè cotesta Amministrazione diocesana vi si conformi esattamente per sua parte. Napoli 1 maggio 1819.

(a) Avvertasi che queste Amministrazioni avendo per titolo de' loro censi i ruoli renduti esecutorii dai rispettivi Intendenti, possono esse formare un solo *borderò* per ogni ruolo contenente diversi articoli ; ed allora non debbono che un solo salario di grana 30 al Conservatore per ogni *borderò* qualora volesse redigerlo. *Minist.* del 12 dicembre 1829. (*Ivi* , Parte V. pag. 55)

(b) Si disse in esso che occorrendo apprestarsi riparazioni a qualche fondo, l'Amministratore ne farà distendere perizia , nella quale dovrà fra l' altro esser dichiarato se sian quelle urgenti in modo che, un momentaneo ritardo porta al deperimento del fondo , o ad accrescerne i guasti, e conseguentemente la spesa , e le circostanze che tale urgenza dimostrino. Se l'Amministrazione diocesana riconosce l'urgenza dell'esecuzione de'lavori potrà autorizzarla; in caso diverso ne farà rapporto agli esecutori del Concordato con indicare la corporazione dalla quale proviene il fondo da ripararsi. La stessa Amministrazione dettera il modo da farsi , se per appalto o per economia ; e farà procedere per mezzo degli stessi periti o di altri che crederà, alla di loro misura ed apprezzo , tenuto presente il progetto , per fissarsene definitivamente il costo da pagarsi (*Ivi* , art. 59 a 63).

rochi ed i sindaci de' Comuni di formare l' inventario de' beneficii suddetti esistenti in ciascun Comune; ed a promulgare un affisso onde ciascun possessore di beneficii dell'indicata natura ne consegni ad essi parrochi e sindaci la rivela fra 'l termine di due mesi, elasso il quale, i beni addetti al non rivelato beneficio saranno sottoposti a sequestro; e le spese occorrenti per gl' informi in supplimento delle rivele non fatte nel termine assegnato andranno a carico de' non rivelanti. I parrochi ed i sindaci che ricuseranno di formare il suddetto inventario, saranno soggetti ad una multa di ducati cento a beneficio della rispettiva Amministrazione diocesana.

2. In occasione di vacanze de' beneficii indicati nell' articolo precedente, gli ordinarii, i parrochi ed i sindaci saranno obbligati a darne avviso fra otto giorni alla rispettiva Amministrazione diocesana — Per ogni contravvenzione sarà pagata una multa corrispondente a due annate di rendita del beneficio vacante di cui si sia trascurata la rivela.

3. Nel principio di ogni anno, ciascun titolare di beneficio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva Amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto e vistato dal sindaco del Comune in cui è domiciliato.

VIII. Vedemmo coi decreti de' 17 novembre e 14 dicembre 1818 furono accordate alle Amministrazioni diocesane gli stessi privilegi, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza, per la esazione delle rendite de' beni affidati alla loro cura, e per la coazione de' debitori. Quindi cogli altri decreti de' 29 giugno 1819 e 14 gennaio 1824, ordinossi che le medesime fossero autorizzate a far uso di piantoni per la esazione dei debitori morosi de' censi e canoni, de' quali sieno esse in possesso di esigere; e che il mezzo de' piantoni si adoprasse ne' modi e nelle forme prescritte dalla legge de' 30 gennaio 1817.

Lo stesso venne replicato colla ministeriale del 1 maggio 1830 (*Ivi ec.* P. V, pag. 71.) Ma coll' ultimo decreto del 21 aprile 1834, si estese a benefizio delle Amministrazioni diocesane l' uso de' piantoni *per la esazione delle rendite di qualunque specie*, però venne concesso ai soli Intendenti e Sottintendenti la facoltà di accordarlo, secondochè è prescritto per la riscossione delle contribuzioni dirette; e non già ai regii Giudici di circondario, come erasi indicato nel real decreto de' 23 giugno 1816.

IX. Ne' casi ne' quali per effetto di deliberazione presa all' unanimità dall' Amministrazione diocesana, il Regio Procuratore e uno dei membri votanti sieno obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi debbon rimettere all' Amministrazione diocesana lo stato delle loro spese effettive, nel quale sia enunciato il motivo della loro sortita e quello della dimora oltre la giornata, se questo avrà luogo, e dalla medesima devesi rimettere al Ministro degli Affari Ecclesiastici colle corrispondenti osservazioni, per essere autorizzato il rimborso. (Risoluzione presa dai due Ministri dell' Ecclesiastico e delle Finanze, comunicata con Circol. de' 21 luglio 1819) (*ivi* p. 141.)

X. Ove non si tratti di semplici avvertimenti che si fanno ai reddenti dell' Amministrazione o dal cassiere, di legali coazioni che vengono rese esecutorie, mercè il visto dal Regio Giudice del circondario, esse debbono essere scritte in carta bollata, ed esser formate con atto di usciere a' termini della legge. (Circol. de' 17 maggio 1820. *Ivi* Parte III, pag. 14).

XI. Per facilitarsi alle Amministrazioni diocesane l' esazione degli ar-

retrati, col rescritto de' 13 ottobre 1821 si prescrisse adottarsi dalle medesime il sistema tenuto dalla commissione mista amministratrice del patrimonio regolare in data de' 13 settembre 1820. (*Ivi* pag. 60).

E col decreto de' 4 gennaio 1824 venne loro concesso pure il privilegio della coazione per mezzo de' piantoni per la esazione delle rendite liquide in danaro proveniente da titolo esecutivo di qualunque specie; osservando le formalità prescritte negli art. 4, 5, e 6 del real decreto dei 23 gennaio 1816 (a).

XII. Possono le Amministrazioni diocesane dar per premio ai scuopritori de' beneficii o altri cespiti occultati un' annata di rendita, se nessuna notizia apparisca dalle carte, e la metà se n'è rastro in esse. E nel caso occorressero maggiori facilitazioni a favore de' denunzianti per nuove scoperte di beni, debbono riferirne al Ministro dell' Ecclesiastico per ottenerle. Rescritto de' 12 dicembre 1821 (*Ivi* pag. 64).

XIII. Le Amministrazioni suddette ne' giudizii di dissequestro dei beni indicati nell' articolo 1 del real decreto de' 3 agosto 1818 innanzi alle autorità giudiziarie, non debbono subire condanna di spese, fino a che non si costituiscano parte contraddicente. *Circolare* del 10 aprile 1824. (*Ivi* p. 190.)

XIV. Nel sequestro de' beni delle mense vacate deve tenersi lo stesso sistema che per gli altri beneficii, adoprandosi il ministero degli uscieri per rendere autentico e legale l' atto di esecuzione. *Circolare* de' 30 aprile 1825. (*Ivi* p. 212.)

XV. Gli eredi de' beneficiati debbon considerarsi come gli eredi degli usufruttuarii adattandosi al loro caso l'art. 511 *LL. civ.*; quindi le Amministrazioni diocesane negli aggiusti delle rate co' medesimi debbon dare ad essi la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare sia stato in possesso nell' ultimo anno. *Circolare* degli 11 maggio 1825. (*Ivi*, *ivi*.) e Ministeriale de' 21 gennaio 1832. (Parte VI, pag. 5.)

XVI. Per dare una norma certa ed uniforme onde fissare gli aggiusti di rate tra le Amministrazioni diocesane ed i titolari novelli, i riuun-

(a) Ecco le parole de' citati articoli:

Art. 4. Prescegliendo di far uso delle guardie in casa, il Direttore del Tavoliere o i suoi agenti dirigeranno ai censuarii in ritardo una intimazione vistata dal Giudice di pace, o in di lui assenza, da chi ne fa le funzioni, sopra un' estratto di ruolo individuale o collettivo, colla quale avvertiranno il debitore o debitori che se tra cinque giorni dopo la scadenza non paghino le rate scadute, ciascun di essi vi sara astretto colle guardie in casa.

5. Elassi i cinque giorni il Direttore o i di lui agenti faranno la dimanda, il primo all' Intendente, ed i secondi al Sottointendente, ed in di lui mancanza al Giudice di pace di un competente numero di armati e della facoltà di servirsene. L' Intendente, Sottointendente o Giudice scorgendo giusto il motivo della misura proposta accorderanno la forza, fissando il numero dei giorni in cui essa dovrà rimanere, e ritenendo presso di loro lo stato nominativo dei debitori, in casa dei quali la medesima sarà inviata.

6. Sarà spedito un solo armato per ogni quota di debito scaduto fino a ducati quattro. I debitori di somme minori saranno riuniti a cinque a cinque, riceveranno in comune la coazione da un uomo armato, e pagheranno per la di lui indennita giornaliera ciaseuno grana quattro.

L' uomo armato spedito contra più debitori nella stessa giornata, si tratterrà or nella casa di uno or dell altro, e pernotterà in quella di colui che deve una somma maggiore. È vietato agli uomini armati di ricevere dalla mano dei debitori qualsivoglia retribuzione. Sarà a ciascuno di essi unicamente pagata una indennita di carlini due al giorno dal Direttore del Tavoliere o da di lui agenti i quali ne riscuoteranno il rimborso da' censuarii insieme colle quote scadute del loro canone.

Lo stato delle somme riscosse a titolo di esazione con guardia in casa, sarà rimesso, in fine di ogni trimestre, dal Direttore del Tavoliere al nostro Ministro delle Finanze.

cianti, o gli eredi de' titolari defunti; ebbe luogo la Circolare del 12 luglio 1828, colla quale stabilendosi la regola di considerarsi i beneficiati come usufruttuarii, si richiamarono le disposizioni delle *leggi civili*, e vi si diedero le corrispondenti determinazioni (a). Quindi il novello titolare qual mandatario dell' Amministrazione non deve rispondere della mancanza di esazione per l' insolvibilità de' debitori, o per altro fortuito avvenimento, ma è tenuto del solo dolo e della sua negligenza, come pure a render conto. L' Amministrazione diocesana però non può valersi nella reddizione di tale conto d' un procedimento privilegiato senza una speciale concessione sovrana. Ministeriale del 3 settembre 1827. (*Ivi* IV p. 180.) Egualmente la *terragiera* consistendo in una parte de' prodotti proporzionata alla maggiore o minore raccoltà dev'essere considerata fra frutti naturali ed industriali negli aggiusti di rata tra le Amministrazioni diocesane ed i titolari e loro eredi. Che se trovasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipendenti dalla raccolta, allora è un vero estaglio da considerarsi come frutto civile. Ministeriale de' 24 settembre 1825. (*Ivi*, IV, p. 183.) Venne pure risoluto colla Ministeriale de' 24 settembre 1828 che le decime sagramentali nei suddetti aggiusti di rate debbono considerarsi come frutti civili; poichè non può esservi soggetto di frutti naturali o industriali, che pe' soli fondi appartenenti ai beneficii che si tengono in amministrazione e vengono dati a colonia parziaria. (*Ivi* pag. 184.) Veggasi inoltre la Ministeriale de' 17 settembre 1828. (*Ivi*, *ivi*, pag. 203) ed appresso al num. 19.

XVII. La disposizione dell' articolo XVII del Concordato che serba in beneficio del futuro Vescovo la metà delle rendite della Mensa Vescovile vacante è applicabile non meno ai Vescovi novelli che a quelli che sono traslati. Rescritto de' 9 settembre 1828. (*Ivi*. IV p. 181.)

XVIII. Spiegandosi l' articolo 6 del real *decreto* de' 2 maggio 1823 si è detto, che l' Intendente cui si debbono intimar le opposizioni dei debitori di rendite costituite ai quadri formati a tal effetto, non è che un

(a) Esse furono così concepite:

1. Allorchè dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civili, o sia le rendite, che derivano da affitti, da censuazioni, da capitali ec. non si terrà conto dell' anno civile, bensì dell' anno redditizio, val dire che dee l' anno contarsi dacchè la rendita comincia a correre in favore de' Benefici, ed esso si dividerà in mesi, ed in giorni, onde poi questa rendita ripartirsi tra l'Amministrazione, ed il novello titolare o quello che rinunzia, o gli eredi dell' antico, in ragione del tempo per lo quale il beneficio è rimasto vacante, e per lo quale in quell' anno andrà dal nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto.

2. Trattandosi di frutti de' fondi in Amministrazione, o che essi sieno naturali, o industriali, nella vacanza del Beneficio, tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo, e pendenti da' rami apparterranno all'Amministrazione, e nella riprovvista apparterranno ai nuovi titolari, senza che l'Amministrazione agli eredi de' vecchi titolari, o a' rinunciantí, nè i nuovi titolari all Amministrazione siano tenuti d' indennizzare le spese di preparazione di coltura.

3. Nella ripartizione de' pesi non si attenderà, che all' anno civile, e quindi ripartito questo in mesi ed in giorni, l'Amministrazione pagherà la tangente, corrispondente a' mesi ed a' giorni della vacanza, ed i nuovi, o i rinunzianti, o gli eredi de' vecchi titolari quella quota, che corrisponde alla parte dell' anno per la quale andranno a possedere i primi, o avranno posseduto i secondi il Beneficio, cui l' aggiusto di rate è relativo; e ciò senza veruna eccezione, o che i pesi cadono sopra i fondi produttivi dei frutti civili, o sopra quelli, che danno frutti naturali, ed industriali, poichè nel secondo caso da chiunque sieno i frutti lucrati, i rinunzianti agli eredi del passato titolare, e l'Amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi, i primi sino alla rinunzia, o alla morte del titolare medesimo, e la seconda sino al giorno del possesso del novello beneficiato.

Cotest'Amministrazione diocesana curerà l' esatta osservanza di queste prescrizioni, e mi accuserà la ricezione della presente.

semplice organo di comunicazione tra la parte opponente e l' Amministrazione diocesana, alla quale incumbe di vegliare alla difesa de' dritti annessi a ciascun beneficio. Debbono perciò gl' Intendenti rimettere alla rispettiva Amministrazione l'atto di opposizione appena sia loro notificato, affinchè possa essa far valere le sue ragioni in giudizio, o eccitare all' uopo il titolare, quando trattasi di beneficio pieno, darne partecipazione al Regio Procuratore presso il Tribunale civile, se l'affare riguarda beneficii di regio padronato, affinchè come parte principale intervenga nel giudizio per la difesa de' dritti della Real Corona, a tenore del Decreto de' 27 ottobre 1825, *Circolare* de' 21 settembre 1828. (*Ivi*, IV p. 182.) Anzi nel dubbio che calcolandosi il termine dalla notifica fatta all' Intendente non si tenga conto della distanza in cui sono le parti positivamente interessate, vennero incaricati dal Ministro di Giustizia i Regii Procuratori, che nell' accordare ai debitori il permesso di citare la controparte a giorno fisso all'Udienza del Tribunale nel senso dell' articolo 6 del real decreto de' 2 maggio 1823, abbiano cura di stabilire un termine tale, che possa l' atto di citazione essere rimessa dall' Intendente all' Amministrazione diocesana, cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione. Ministeriale de' 24 settembre 1828. (*Ivi*, IV pag. 205.)

XIX. Diventando esecutorii i ruoli definitivi in forza d' una ordinanza dell' Intendente, e gli estratti di essi, quando alla firma del Presidente dell' Amministrazione diocesana sia unita quella dell' Intendente, si promosse il dubbio: quale autorità fosse competente nel caso venga arguita di nullità l' Ordinanza, o il debitore produca le sue opposizioni contro le coazioni che le Amministrazioni diocesane hanno il dritto di spedire dopo la notifica dell' estratto del ruolo summentovato; e colla Ministeriale dei 29 nov. 1828 venne risoluto che l' esame di siffatte quistioni si appartenga ai giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla legittimità, validità, o interpretazione di un atto colla pubblica Amministrazione, ma bensì sul valore di un titolo affatto privato, nel quale non interviene l' autorità pubblica che per imprimergli il carattere dell' autenticità e la forza esecutiva. E può trarsi argomento dagli articoli 84 n. 1 a 70 del real decreto del 30 gennaio 1817 che lo stabilisce ne' termini espressi pe' beni del demanio, e che ha servito di norma alla redazione dell' altro decreto de' 2 maggio 1823. Ciò non ostante bisogna lasciare aperto l' adito all' elevazione dei conflitti di attribuzione tra l' autorità del contenzioso amministrativo e giudiziario, ove avessero luogo a norma della legge. — Le opposizioni così prodotte sono devolutive non sospensive, poichè essendo l' estratto del ruolo un titolo autentico ed esecutivo, non può arrestarsene l' esecuzione sino all' accusa di falso, o sino a che il Tribunale non conceda una soprassessoria. — Del resto quando il Consiglio d' Intendenza si creda competente, non per via di *avviso*, ma bensì come giudice del contenzioso amministrativo, e colle forme volute dalla legge dee procedere a pronunziar la sua decisione. Ministeriale de' 29 novembre 1828. (*Ivi*, IV pag. 197.)

XX. Quantunque le Amministrazioni diocesane non debbono riguardarsi come Amministrazioni pubbliche, e dipender perciò dalle autorità amministrative, nondimeno ne' giudizii, alla loro istallazione, già presso di esse contestate, debbano queste stesse continuare a procedere, sino

alla loro definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all'ombra del quale avevano di già inoltrate le loro istanze: nell'intelligenza che resti salvo alle parti il dritto di opporre l'incompetenza ne'termini della legge. *Circolare* de'26 febbraio 1820. (*Ivi*, P. IV p. 209.)

XXI. Col real decreto del 27 agosto 1829 ordinossi che la rinunzia così al dritto di cui è lite innanzi all'autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, come ai gravami di ogni specie prodotti per essi corpi morali, dovesse seguire colle medesime forme secondo le quali possono star in giudizio da attore, versando la lite sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione della quale è vietata senza il concorso di particolari solennità. In conseguenza la rinunzia al dritto di cui è lite, o a'gravami deve risolversi 1. pe'Comuni dai Decurionati, o da'consigli d'Intendenza, 2. per gli stabilimenti di beneficenza da'consigli degli Ospizii e dai consigli d'Intendenza, 3. per le Chiese Capitolari, o Collegiate, o di Ordine religioso, dal consenso del capitolo preso secondo gli statuti di ciascun Collegio; l'Ordinario rispettivo prendendo parte in tal atto secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione; 4. per le fondazioni senza collegio dall'assenso del Beneficiato o del Vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale: dovendo prestare anche il di loro assenso i Patroni, ove sopra ciascuno de'divisati stabilimenti ecclesiastici e beneficii, si rappresentasse dritto di Padronato. *Minist.* dell'Ecclesiast. de'16 dic. 1829. (*Ivi* P. V pag. 55.)

XXII. I ruoli resi esecutivi dagli ecclesiastici stabilimenti, a'quali non si è fatta opposizione dai debitori, fan passare il peso della pruova nel petitorio a carico del debitore, e sino a che questo non sia risoluto, i giudici debbono dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo (*Minist.* del 23 gennaio 1830.) (a).

XXIII. Gli aggiusti di rate cogli eredi de'defunti titolari de'Beneficii, debbonsi fare dalle Amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni che si trovano all'uopo emanate; perciò le Amministrazioni suddette per tale oggetto non dipendono che dal Ministero degli Affari Ecclesiastici. Nell'iniziativa di tali aggiusti i Tribunali non possono prendere alcuna ingerenza, non essendo giusto che le Amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatore, e fare atti giudiziarii. *Minist. dell' Ecclesiastico* al Ministro di Grazia e Giustizia del 28 aprile 1830. (*Ivi* P. V pag. 70).

XXIV. Nell'affrancazione de'censi l'Amministrazione diocesana deve far versare il capitale nella Cassa del Ricevitor generale della Provincia, a norma de'regolamenti finanzieri onde liberarsi nel modo che verrà stabilito pel rimpiego. Ciò eseguito, l'Amministrazione stessa inteso il suo

(a) Questa pure una frequente occasione di malinteso coi Tribunali; e'l Ministro degli Affari Ecclesiastici pregò nel 20 febbraio detto anno il Ministro di Grazia e Giustizia a far osservare ai Tribunali, che quando ai quadri pubblicati o non si fanno da'debitori opposizione nel termine prescritto, o queste son rigettate, o si lasciano perimere, ed il ruolo diviene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale; che quindi se il debitore vuole impugnare in un giudizio in petitorio la sua prestazione, ha l'obbligo egli di provare direttamente il suo assunto; e che sino alla sentenza per lui favorevole non può sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, ch'è titolo esecutivo. (*Ivi*, P. V. pag. 61). V. quel che diremo al Titolo V. della *Giurisdizione*.

R. Procuratore e tenendo presenti le due ministeriali de' 14 gennaio e 19 aprile 1826 (Parte IV pag. 4 e 74) per doversi simili capitoli reimpiegare in iscrizioni sul Gran Libro, emetter deve una deliberazione motivata per tal riempiego , la quale va rimessa al Real Ministero dell' Ecclesiastico coll' approvazione dell' Ordinario , onde siano adempiute le altre formalità prescritte nel R. Rescritto circolare del 29 marzo 1820 — *Minist.* dell' 8 maggio 1830 (*Ivi* P. V pag. 71.)

XXV. Le Amministrazioni diocesane succedono e rappresentano nella vacanza de' Beneficii sui diritti e doveri di essi titolari defunti o rinuncianti , non mai i titolari futuri ed incerti. Se quindi esiste un peso a carico del nuovo titolare questo non deve soffrirsi dall' Amministrazione ma devesi seguitare a soffrire dall' attuale gravato sino alla riprovista. *Minist.* dell' 8 maggio 1830. (*Ivi*, *ivi* pag. 73.)

XXVI. Su i beni i quali si trovano nella gestione dell' Amministrazione diocesana non può esservi sequestro per misura di conservazione; dappoichè da un lato il sequestro che un' Amministrazione diocesana appone sulle rendite de' beneficii vacanti non può esser tolto che o per ordine del Ministro dell' Ecclesiastico o per effetto di un giudicato dei tribunali ordinarii sulla natura laicale del beneficio ; e dall' altro la parte interessata non può temere che se il sequestro dell' Amministrazione dev' esser tolto , non possa esser rimborsata de' frutti da essa percepiti, trattandosi non già di un privato debitore , ma di una Amministrazione che è sotto la tutela del Governo : *Minis.* de' 12 maggio 1830 al Ministro di Grazia e Giustizia. (*Ivi*, *ivi* pag. 73.)

XXVII. Le spese di sequestro su tutti i cespiti d' una Mensa Vescovile , essendo dirette ad assicurare le rendite de' beni della Mensa durante la vacanza, esse non posson riflettere gl' interessi degli eredi dell' ultimo titolare , ma debbono far parte di quelle , di cui dovranno esser le rendite depurate nell' aggiusto di rate tra l' Amministrazione ed il futuro Vescovo. — *Minist.* de' 29 maggio 1830. (*Ivi*, *ivi* pag. 78.)

XXVIII. Per rendere più semplice il metodo da seguirsi dalle Amministrazioni diocesane nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei Vescovi ; S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 29 agosto 1830 approvando il parere emesso dalla Consulta de' reali dominii di quà del Faro , ordinò che nell' aggiusto delle rate si prenda per base della ripartizione de' frutti civili , che a norma della legge si acquistano giorno per giorno , non già il redditizio , ma bensì l' anno civile e naturale dal 1.° gennaio al 31 dicembre , e mettendosi a calcolo i maturi della rendita intera del beneficio , che nel corso dell' anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno , e dell' Amministrazione diocesana pel tempo della vacanza. (*Ivi*, *ivi* pag. 89 e 90.)

XXIX. Col Real Decreto de' 29 agosto 1830 venne estesa a quattro anni la durata degli affitti dei beni affidati alle Amministrazioni diocesane , prima stabilita nel Regolamento ad anni tre. — Ma colla *Minist.* del 23 ottobre detto anno , spiegossi che nel fissarsi l' estaglio di un nuovo affitto non il dato medio tra l' affitto attuale e l' imponibile fondiario, ma quello dei due che sia il maggiore dee valer per norma dell' Amministrazione diocesana. (*Ivi* , *ivi* pag. 97.)

XXX. Diversi dubbii furon promossi sul metodo da tenersi per le

iscrizioni ipotecarie da prendersi, o rinnovarsi in forza de' ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle Amministrazioni diocesane, delle Mense Vescovili, de' Beneficii delle Chiese ricettizie, de' Seminarii o di altre Corporazioni Ecclesiastiche; non che a favore de' Comuni dei Luoghi pii o di altri Stabilimenti. Prodotti questi dubbi al Re furono risoluti nel Consiglio Ordinario di Stato del 26 ottobre 1830; il che fu partecipato agli Ordinarii (a). Spiegossi però colla *Minist.* del 13 dicembre 1830 che i Canoni dovuti per enfiteusi, pagandosi in ricognizione del dominio non vanno soggetti all' iscrizione; basta però che la qualità del credito sia ben assicurata o dall' esistenza del titolo, o con altra pruova legale (b). (*Ivi*, *ivi* pag. 103.

XXXI. Sul dubbio se negli affitti de' fondi della gestione dell' Amministrazione diocesana possono ammettersi a licitare i congiunti di quelli che compongono l' Amministrazione, e se possono ammettersi le garentie dei congiunti medesimi, venne risoluto d'accordo tra i due Ministri delle Finanze e dell' Ecclesiastico che verificandosi tal caso, l' Amministratore parente di colui che licita, non può intervenire nella sessione, ed ove sia parente del Regio Procuratore, sia questi supplito dal Sindaco Comunale. — *Minist.* de' 5 febbraio 1830. (*Ivi* pag. 105.)

XXXII. Qualora ne' quadri de' debitori formati e pubblicati dopo l' ultimo trimestre di sei mesi accordato col real decreto de' 16 settembre

(a) Ecco il tenore delle risoluzioni suddette riportato nella Collez. degli *Atti* dopo il Concord. Parte V. pag. 102 e nel *Repert. Amm.* colla data de' 26 settembre vol. 2 p. 426.

» 1. Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito compreso nei ruoli, e che questi borderò, i quali debbano essere redatti in carta bollata di grana 12 a tenore della legge, siano registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del ricevitore del registro e bollo;

2. che tali borderò sieno esclusivamente formati dai Conservatori delle ipoteche e non dagli Amministratori. »

3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia ai Conservatori un compenso di grana quindici, invece delle grana trenta fissate dai regolamenti. »

4. Che la spesa degli enunciati borderò non escluso il compenso stabilito a favore del Ricevitore del registro e bollo per la registratura gratuita de' medesimi siccome pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni o rinnovazione di esse debbono cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate dai richiedenti. »

5. Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti iscrizioni, si debba questa fare indipendentemente dall' atto di rinnovazione. »

6. Che per tali rettifiche, non si riscuotino i dritti fiscali, i quali restino rilasciati. »

» 7. Che gli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni o rettifiche debbano loro essere pagate per intero giusta la tariffa legale. »

(b) Se dunque mancano i titoli, l' iscrizione de' canoni enfiteutici diventa necessaria, cadendo la spesa a carico de' debitori; come si risolvette coll' altra *Minist.* de' 22 dicembre detto anno. *Ivi*, pag. 105. V. pure la *Minist.* de' 21 febbrajo 1835, *Ivi*, P. VI Pag. 144.

Per i casi bollari si risolvette doversi iscrivere a cura e risponsabilità de' canonici amministratori ne' fatali prescritti dalla legge, anticipandosi la spesa anche per conto dei titolari de' beneficii pieni, salvo a doverla in seguito ripetere. *Minist.* de' 22 dicembre detto (*Ivi*, *ivi*, pag. 104).

Pe' ruoli de' debitori resi esecutorii nell' interesse delle Amministrazioni diocesane, Mense Vescovili, Benefici ec. ove si comprende una moltiplicità di articoli, lo insieme de' quali presenta un ducato; e per li censi enfiteutici, si lasciò all' arbitrio e prudenza de' Vescovi, Beneficiati, Seminarii, Chiese ricettizie, e Corporazioni ecclesiastiche, la iscrizione di essi, in modo che restasse in loro piena libertà d' iscrivere o pur no tali articoli, e tali censi, e rinnovarne l' iscrizione allo scorrere del decennio; giusta la risoluzione del Ministro delle Finanze d' accordo con quello dell' Ecclesiastico venne stabilito nel 25 agosto 1832, come misura d' indulgenza, per non mettere a cimento una spesa per tante picciole partite, e per tanti canoni pe' quali una ragion di dominio o più che di credito si vanta. (*Ivi*, Parte VI pag. 20.)

1831 (a) si fosse tralasciato di comprendere qualche debitore, saranno risponsabili della mancanza della corrispondente rendita i titolari de' Beneficii, i componenti le Amministrazioni diocesane, i partecipanti delle Chiese ricettizie, e gli Amministratori de' Seminarii che sieno stati oscitanti, giusta l'art. 2 del cit. decreto.

XXXIII. Le Amministrazioni diocesane debbono sempre in tutti gli affitti, per qualunque cespite della loro rendita, riserbare ne' manifesti per le subaste definitive l'approvazione de' due Ministri, degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze, giusta il Real decreto del 12 novembre 1831 (b).

XXXIV. Niuna disposizione di legge assoggetta le Amministrazioni diocesane al preventivo esperimento della Conciliazione innanzi all' Intendente così per le cause che volessero promuovere che per quelle che contro di esse si volessero istruire. *Minist.* de' 21 gennaio 1832. (*Ivi* Parte VI pag. 6.)

XXXV. Col real decreto del 3 agosto 1818, nel disporsi la consegna de' beni della dipendenza del già Monte Frumentario alle Amministrazioni diocesane, stabilissi che i Presidenti delle medesime per gli affari che esigessero superiori determinazioni corrispondessero soltanto col Ministero degli Affari Ecclesiastici. Malamente perciò discendendo esse dalla dignità nella quale furono istituite riconoscono l' influenza di altra autorità. Si ricordò quindi alle medesime, colla Circolare del 3 agosto 1833, che per tutto ciò che possa aver riguardo alla gestione ed alla situazione delle Casse rispettive, non possono con altra autorità corrispondere tranne che col Ministro suddetto, e qualora fossero richieste a dar notizie relative alla gestione de' cespiti Ecclesiastici, debbono subito rimetter in detto Ministero originalmente l' uffizio loro diretto da qualsivoglia autorità ed attenderne i provvedimenti opportuni (*Ivi* pag. 56). -- Richiedendosi dagli altri Ministri e Segretarii di Stato, se ne deve nel tempo stesso inviare rapporto al Ministro dell'Ecclesiastico dandogli distinto ragguaglio dell'affare -- Circol. de 28 dicembre 1833. (*Ivi*, pag. 67).

XXXVI. Per l' affitto de' beni appartenenti alla Mensa o a' Beneficii pieni è sufficiente di dar notizia all'Amministrazione dell' affitto conchiuso colle indicazioni prescritte nell' art. 7 del real *Dec.* del 1 dicembre 1833, poichè non è essa chiamata ad autorizzare il contratto, ma solamente ad esaminare se siasi conchiuso colle norme suddette—*Minist.* de' 5 febbraio 1835. (*ivi* P. VI pag. 144).

XXXVII. Su i dubbii proposti dall' Amministrazione del Registro e Bollo, 1. Se debbano andar esenti dal sequestro le rendite de' Canonicati vacanti ne' diversi Capitoli, i quali costituiti in origine con prebende particolari e distinte, formarono poi massa comune per vedute di particolare interesse; 2. Se verificandosi nelle Chiese Ricettizie che hanno di recente avuto il corrispondente piano munito di Regio *Exequatur*, la vacanza di qualcuno de' titoli di sacra Ordinazione ne sia sequestrabile la rendita: Intesa la commessione de' Vescovi, la medesima tenendo presenti le disposizioni dell'ultimo Concordato e le altre posteriormente emesse,

(a) Questo termine fu prorogato a tutto dicembre seguente anno per la Diocesi di Benevento con altro real decreto de' 13 aprile 1832, e con quello de' 26 marzo 1832 per altri sei mesi per la pubblicazione dei quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti al Patrimonio regolare nelle Diocesi di Mileto, Reggio ed Oppido.

(b) Veggasi l' art. 10 del Regolam. approvato col Decreto del 9 settembre 1828.

fu di avviso; pel primo caso che rimanendo sempre salva la natura dei beni; non debba esigersi sequestro di rendita sempre e quando le prebende per qualunque ragione siano incorporate alle masse comuni, ed amministrate dai Procuratori *pro tempore*, giacchè tali beni colla morte o vacanza del Beneficiato non perdono l'Amministrazione, essendo sempre permanente chi l'amministra in persona del Procuratore suddetto; lo che non si verifica, quante volte la prebenda è amministrata dal Beneficiato per se, ed allora è necessario chi lo surroghi, e questo è appunto l'Amministrazione diocesana. Pel secondo dubbio poi la stessa Commissione inerendo ai principii di sopra adottati fu anche di avviso non doversi in conto alcuno sequestrare le partecipazioni nelle Chiese Ricettizie, dovendo andar come superi secondo la regola generale. Il che venne adottato dal Ministro e comunicato colla *Circol.* del 13 agosto 1834. (*Ivi* P. VI pag. 124).

XXXVIII. La Commissione de' Presidenti presso la Gran Corte dei conti osservò che le coazioni amministrative non potevano altrimenti spedirsi che in vigore di un titolo esecutivo, e questo o si ritrova nella qualità dell'atto che ha inserito la clausola esecutoria, o si è acquistato per privilegio di Legge. Ogni altro atto, scrittura o documento non dà luogo a spedizione di coazione se non dopo una decisione amministrativa, ed allora non è l'atto ma la decisione che acquista la forza esecutoria. Nè a tale osservazione forma ostacolo il disposto nel Decreto dei 21 aprile 1834, col quale dassi la facoltà alle Amministrazioni diocesane di far uso dei piantoni per l'esazione delle rendite, perchè desso presume sempre l'atto rivestito di forma esecutiva. La Commissione quindi ha abbondato nel sentimento che senza un titolo in forma esecutoria, e senza iscrizione al ruolo de' debitori, non possano le Amministrazioni diocesane valersi delle coazioni amministrative. (*Circol.* de' 25 luglio 1825 Atti ec. Parte VII pag. 15.)

XXXIX. Col Real Decreto de' 14 marzo 1836 venne inibito alle autorità giudiziarie o amministrative di prender parte negli aggiustamenti di rate sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Badie e de' Beneficii (a).

XL. Quando la qualità enfiteutica di un' annua rendita risulta mani-

(a) Ecco il tenore del detto decreto.

ART. I. Il procedere e lo stabilire gli aggiustameti di rate sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Abbadie e de' Beneficii, tanto ne' casi di vacanza, quanto nelle provviste delle suddette Mense, Abbadie e Beneficii, rimarranno della competenza esclusiva delle Amministrazioni diocesane costituite a tenore dell'articolo XVII del Concordato, le quali li formeranno colle norme ed istruzioni in vigore, e ne daranno, prima di mandarli ad effetto, distinto ragguaglio al Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, siccome finora si è praticato per attenderne le osservazioni, se vi sarà luogo a farne, o le diffinitive risoluzioni.

ART. II. I Tribunali ed ogni altra Autorità giudiziaria, o amministrativa, non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle Amministrazioni diocesane. Ne' casi di dubbii, o di quistioni che potranno nascere in ordine agli aggiustamenti di rate, formati dalle suddette Amministrazioni, le parti interessate, o le stesse Amministrazioni, a seconda di quanto si è praticato finora, si dirigeranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, per riceverne dal medesimo i chiarimenti e le risoluzioni opportune. Quante volte il suddetto Ministro giudicherà l'affare esser di tale natura da esigere la nostra Sovrana risoluzione, ne rassegnerà a Noi rapporto ed attenderà i nostri Sovrani ordini.

ART. III. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO

festamente da scrittura, non ci ha necessità d' iscrizione ipotecaria, ed è bastevole il quadro renduto esecutivo. (*Minist.* de' 31 dicembre 1836 P. VII p. 122).

XLI. Una rendita biennale di olio è di sua natura divisibile a rate mensili eguali tra i mesi dell' anno voto e dell'anno pieno; e per l'esatta applicazione del Rescritto dell' 11 settembre 1830 non può diversamente fare il deconto con giusto titolo, se non associando la durata dell' anno civile 1836 al 1837; quindi venne risoluto che l'Amministrazione diocesana di Reggio per lo suddetto aggiustamento di rate stia strettamente alla norma segnata in detto rescritto; che in tutti i casi della specie simile si conformi unicamente alle sue disposizioni; e che tutte le Amministrazioni diocesane sieno di ciò intese per lo adempimento rispettivo di loro parte nel redigere i deconti a' termini del real decreto de' 14 marzo 1836 per presentarlo al Minist. di Stato degli Affari Ecclesiastici.—Comunicato con Circolare de' 22 febbraio 1837. P. VII, p. 134.

XLII. Giusta il Reale Rescritto dell' 11 settembre 1830, nella ripartizione degli aggiusti di rate, deve porsi mente non già all' anno redditizio, sibbene all' anno civile e naturale dal primo gennaio all' ultimo di dicembre, e vedere quanti giorni ha goduto il titolare, e quanti ne ricadano nella vacanza a pro dell' Amministrazione diocesana per poterne assegnare rispettivamente ed in proporzione le rendite. *Minist.* de'6 aprile 1836. – *Ivi* p. 65.

Sezione V.

Della Contabilità delle Amministrazioni diocesane.

Vedemmo l' obbligo degli Esattori e de'Cassieri pel conto che render debbono alle Amministrazioni diocesane con tutti i particolari di questo conto. Quì si tratta della contabilità che le Amministrazioni suddette debbono rendere ai Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze pel buono andamento della gestione, amministrazione e contabilità de'beni della Chiesa e de' poveri alla lor cura affidati, onde sia sempre più assicurato e prosperato un così sacro patrimonio.

Essa dev' essere uniforme per tutte le Amministrazioni diocesane, e deve rendersi nel quadrimestre di ciascun anno, e così continuare di quadrimestre in quadrimestre. Il suo oggetto è di riunire in un colpo di veduta lo stato attivo e passivo dell'Amministrazione e la situazione effettiva della cassa e del magazzino.

Non ostante le tante circolari e modelli inviati per l'adempimento di questa contabilità, pure sia per ignoranza, sia per inerzia e non curanza, sia pur talvolta per mala fede, si ebbe bisogno di riparare ai mali, e supplire ai disordini osservati ne'stati quadrimestrili. Ecco il perchè il Ministro degli Affari Ecclesiastici nel 1829 inviò un nuovo modello così chiaro, da non lasciar dubbio che fosse ben inteso e facilmente eseguito: e l' accompagnò colla circolare del 14 febbraio, colla quale prevenne le Amministrazioni suddette di conformare e regolar a un di presso la tenuta dei loro Registri, nel modo da poter corrispondere alle classificazioni indicative. Ordinata la contabilità e distintamente tenuta in corrispondenza di ciò che il modello regolarmente richiede, ben disse il Mi-

nistro che diverrebbe del tutto materiale la redazione de'Stati quadrimestrili, limitandosi, cioè a scrivere ne' vuoti lasciati dalla stampa le notizie che dai corrispondenti registri debbono desumersi.

Avverte pure il lodato Ministro che trovandosi in virtù di particolare disposizione qualche Amministrazione incaricata di tenere conto a parte delle rendite di qualche beneficio, ciò non le dà l'obbligo di moltiplicare gli stati di situazione, ma sibbene ne farà menzione nell'unico stato quadrimestrale pe' beneficii tutti e di qualunque natura essi siano, come nel modello viene espressamente detto. La vacanza della Mensa soltanto impone l'obbligo all'Amministrazione di redigere uno stato separato, anche per quadrimestre, ma indipendente affatto da quello de'beneficii vacanti che sono in amministrazione, e come ben vedesi il modello debb' essere lo stesso; poichè generiche sono le distinzioni, e del pari applicabili ad una Mensa o ad un beneficio vacante.

Aggiunge che in fine della parte seconda dello Stato credè dover essere notato per *memoria* ciò che un' Amministrazione può avere di debito o di credito con un'altra Amministrazione per prestito ricevutone o fattole; ed è ben inteso che questo debito o credito non deve far parte attiva o passiva nell' effettiva situazione della Cassa.

Conclude finalmente che gli Amministratori debbon conoscere di qual dovere è rivestita la carica loro per effetto della dichiarazione che in fine dello Stato sono obbligati di firmare: ed i Regii Procuratori deggion sapere che il *Visto* ad essi richiesto non è di formalità, ma per mostrare che si dichiarano scienti della situazione presentata. (*Atti ec.* Parte V, pag. 5 e seg.)

Noi diamo questi modelli di cui ciascun' Amministrazione diocesana deve provvedersi (a).

(a) Trovansi nella tipografia del sig. D. Giuseppe del Re. La spesa convenuta è di gr. 5 per ogni modello, compreso il dritto di posta per le lettere che perverranno all' indirizzo del signor del Re per la indicata causa. Le spese di trasporto de' modelli debbono essere a carico delle Amministrazioni diocesane. La spesa delle stampe e trasporto sono approvate per esitarsi sulla Cassa Diocesana. Circol. dei 9 settembre 1829 (*Ivi*, V, p. 51).

MODELLO N.° III.

NUMERARIO

(Vedi la circolare del 23 agosto 1826 N.° XXV.)

STATO di situazione dell' Amministrazione Diocesana di per lo quatrimestre da a tutto dell' anno

INTROITO										ESITO		*Osservazioni*
Maturo a tutto il quatrim. preced. D. G	Esatto D. G.	Resta D. G.	Cespiti	Maturo nel quatrim. D. G.	Esatto D. G.	Resta D. G.	Totale dei Maturi D. G.	Totale dello Esatto D. G.	Totale delle Reste D. G.	Causale	Ducati e Grana	
			Affitti Censi Ritratto della vendita de' generi									

Bilancio.

Introito del quatrimestre . . . . . duc. »
Resta in cassa del quatrimestre precedente duc. » } Duc.

Esito. . . . . duc.

Resta. . . . . duc.

MODELLO N.° IV.

GENERI

(*Vedi la circolare de' 27 settembre 1826, N.° XXIX.*)

STATO di situazione di Cassa dell'Amministrazione Diocesana di per lo quatrimestre da a tutto dell'anno

INTROITO										ESITO						Osservaz.
Generi	Maturo a tutto il quatrim. preced. T. M.	Esatto T. M.	Resta T. M.	Maturo nel quatr. T. M.	Esatto T. M.	Resta T. M.	Totale del Maturo T. M.	Totale dell' Esatto T. M.	Totale delle Reste T. M.	Causale	Totale dell'esito	Reste dell'esatto totale	Resta in cassa del quatrim. precedente	Totale delle reste	Ritratto delle vendite	
Grano																
Granone																
Avena																
etc.																

TITOLO V.

DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA

Dopo di aver parlato delle persone e delle cose che fan la materia del dritto e della Polizia Ecclesiastica, ci resta a trattare della maniera d'esercitar questo dritto, vale a dire della Giurisdizione, materia difficile non meno che pericolosa (a). Essa nacque contemporanea della Religione Cristiana ed ebbe la base sul potere accordato agli Apostoli dal fondatore di essa; ma quelle parole solenni che un tal potere autenticano, fan conoscere, che tutta spirituale era quella Giurisdizione. Istruire i fedeli nei dogmi della fede, imbeverli delle sane massime della moralità, condonar loro le commesse colpe, correggerli quando fossero nell'errore, allontanarli dalla comunione dei veri fedeli quando fossero ostinati nelle false dottrine o nella colpa, destinare santi ministri alla loro istruzione, convocare i pastori del gregge di Cristo per la utilità ed il vantaggio spirituale della Chiesà: ecco tutto ciò che fu commesso alla cura degli Apostoli. e dei loro successori. (b) La Giurisdizione temporale di cui oggi vediamo rivestita la Chiesa, ha altro principio che la spirituale: la produsse quel dritto di assoggettare alle censure canoniche i Giudici Laici, che fossero convinti d'ingiustizia, dritto che dagli Apostoli ebbero i Vescovi. Dessa fu avvalorata dalla consuetudine di chiamare ad arbitri nelle liti civili i Vescovi in considerazione della loro probità e carità, per cui i Principi, affin di valersi del loro consiglio nel governo delle cose, li rivestivano di gran potere in molti affari temporali. Sostenuta dalla religione e dall'uso, la Chiesa diè il primo passo ad una maggiore latitudine di Giurisdizione: di fatti nei Concilii di Calcedonia, di Cartagine, del terzo Lateranese ec. sottrasse dalla Giurisdizione Laicale le persone Ecclesiastiche, sottomettendole al giudizio dei Vescovi nelle cose che potessero riguardarli. L'autorità dei Vescovi crebbe molto più dopo la caduta dell'impero Romano per ragione di quelle cognizioni che aveano i Chierici in proporzione dell'incivilimento dei tempi, per essersi applicati allo studio del dritto Giustinianeo.

Ritornata dopo la barbarie l'istruzione nei popoli, venne contrastata al Clero l'autorità temporale (c). Ma comunque si riguardasse questo potere della Chiesa, possiam però dire, che per esserle stato espressamente o tacitamente cancessa dai Sovrani, devesi tener per legittimo. È incontrastabile poi che la Chiesa, per lo stesso potere che ha di vegliare alla purità della fede e del costume, ha il dritto di stabilire dei Canoni opportuni per la conservazione dell'una, per la illibatezza dell'altro, o per

(a) *Quum enim*, dice il Selvaggio nelle sue Canoniche Istituzioni, *maxime interest divinae istius societatis, quae in caelis radices agit, propriam in jure dicendo potestatem cognoscere; tum vero ipsius potestatis indolem, characteres et confinia statuere periculosae plenum opus alcae semper a viris vel sapientissimis habitura est.*

(b) Nell'anno 1329 si disputò su di ciò a Vicennes in presenza di Filippo di Valois tra Pietro de Cugneres Avvocato del Re, e Pietro Bertrandi Vescovo d'Autun. L'avvocato in 66 articoli sosteneva aver gli ecclesiastici ecceduto i loro poteri, e che la Chiesa dovesse contenersi nei limiti della Giurisdizione puramente Spirituale; l'altro opponendo le sue ragioni a quelle del de Cugneres dimostrava la compatibilità della Giurisdizione Spirituale colla temporale nella Chiesa, fondandosi particolarmente sul possesso in cui erano per concessioni espresse o tacite de' Sovrani.

(c) Matth. XVIII 15 ed in fine Iohan X. 22.

un buon sistema nel governo delle sue cose; canoni che dee poter fare eseguire, anche valendosi del braccio secolare cui conviene prestarvisi, poichè la regia potestà fu da Dio concessa ai Principi *non solum ad mundi regimen*, come ricordò ad un di loro il Pontefice S. Leone il Grande, *sed etiam maxime ad Ecclesiae praesidium, ut ausus nefarios comprimendo, ea quae bene statuta defendas, et veram pacem iis quae sunt turbata, restituas.*

Per dare un' adequata esposizione della Giurisdizione Ecclesiastica, fa di mestieri conoscere le persone che la esercitano, la materia che abbraccia, la forma dei giudizii, ed in fine le pene canoniche, secondo l'antico dritto. Indi osservar tutto ciò che la Polizia del Regno vi ha aggiunto sino all' ultimo Concordato, ed agli atti emanati dopo di esso.

CAPITOLO I.

Della Giurisdizione Ecclesiastica secondo l' Antico Diritto.

Sezione I.

De' Giudici Ecclesiastici.

§ I.

De' Sinodi e de' Concilii.

La Giurisdizione Ecclesiastica dagli Apostoli passò ai loro successori, i quali furono Vescovi; e siccome la tenne il Principe degli Apostoli particolarmente, così nel Romano Pontefice deve riconoscersi per dritto Divino il primato di onore e di giurisdizione sopra tutti gli altri Vescovi. Essendo il governo della Chiesa fondato sulla carità, e reso sopportabile dalla moderazione, i Vescovi nei primi tempi cercando di persuadere, piuttosto che di farsi obbedire, nulla facevano senza l'assistenza del Clero, ed anche del popolo negli affari di gran rilievo, e giudicavano sommariamente senza le formalità giudiziarie. Questo modo di giudicare nelle assemblee del Clero si osservò fino al secolo duodecimo. Il costume di convocare i Sinodi Diocesani fu introdotto dal bisogno di radunare nei casi di urgenza i Preti dispersi per le campagne. In questi Sinodi, che tuttora si veggono celebrare, i Vescovi sono esclusivamente i Giudici nei fatti di loro giurisdizione. La necessità pure di provvedere al riparo di qualche disordine, o di prevenirlo con savie sanzioni diè luogo alla celebrazione dei Concilii Provinciali, nei quali sotto la presidenza del Metropolitano, si adunavano tutti i Vescovi dipendenti da lui. A questi debbono aggiungersi i Nazionali celebrati dai Vescovi di uno stesso Regno, e gli Ecumenici, nei quali dopo di esservi stati canonicamente chiamati; dal Sommo Pontefice intervengono tutti i Vescovi dell' Orbe Cattolico o un gran numero di essi per affari della più alta importanza, e sotto la di lui presidenza.

§ II.

De' Giudici ordinarii e delegati.

I Vescovi per esimersi nelle rispettive Diocesi dal peso delle cure Pastorali, delegarono a taluni individui, detti Vicarii o Uffiziali, la loro Giu-

risdizione volontaria, o contenziosa. Venne da ciò la distinzione di Giudici ordinarii e delegati, e la loro soprabbondanza. Da ciò trasse principio il decadimento della Giurisdizione Ecclesiastica, perciocchè questi Giudici delegati persuasi di esser passata ad essi precariamente la Giurisdizione, e di poterne essere spogliati colla stessa facilità colla quale ne erano stati rivestiti, non erano tanto fedeli nel disimpegno delle attribuzioni da non trarne qualche profitto contro gl' interessi della giustizia: disponevano così gli animi di tutti a mal sopportare i giudizii Ecclesiastici, ed i Principi ritirarono gran parte de' poteri accordati alla Chiesa.

Il potere dei Giudici delegati è limitato nei termini della loro commessione che debbono esattamente osservare. La delegazione si compie e finisce col giudizio della causa, colla rivocazione delle facoltà date, e colla morte del delegante: essa si ha come un mandato cui sono proprie le leggi generali, che riguardano questo contratto. È facile poi conoscere quali siano i Giudici ordinarii, e quali i delegati: i primi come il Papa, il Primate, il Metropolitano, il Vescovo ec. sono quelli che hanno la Giurisdizione in forza della stessa Dignità che li distingue; i secondi sono quelli i quali hanno la Giurisdizione non naturale al loro carattere, ma quasi a *prestanza*, come sono i Legati del Papa, i Visitatori de'Monasteri ec.

Sezione II.

Della materia e procedimento de' Giudizii Ecclesiastici.

Formano materia della Giurisdizione Ecclesiastica le quistioni Civili da risolversi del pari che i delitti da punirsi: ne fanno parte ancora quelli puramente spirituali riguardanti i Sagramenti, ed il servizio Divino. Dei Sagramenti v' ha solo il matrimonio, che possa dar luogo ad un giudizio nelle curie Ecclesiastiche: entrano nella competenza delle medesime le quistioni sulla validità del matrimonio, e sugl' impedimenti. Il Giudice Ecclesiastico prima decideva ancora nelle cause di coabitazione o separazione degli sposi; ma venne dopo limitato il potere di esso in rapporto al matrimonio specialmente per la separazione corporale dei coniugi, che riguarda pure la separazione dei beni. Giudica ancora delle materie beneficiali per la ragione di dovere far elezione di degni Ministri dell' altare, e badare alla fedele amministrazione dei beni Ecclesiastici: esamina quindi i titoli e la capacità delle persone che s' immettono nel possesso del beneficio. Per virtù del privilegio del foro, che godevano le persone Ecclesiastiche facevano istanze avanti lo stesso Giudice per ciò che riguardava materie puramente personali anche quando la quistione versava tra un Laico ed un Chierico, che fosse il convenuto; ma presentemente non è più in vigore una tale disciplina, e se ne fa giudizio Laicale come prima se ne faceva per le azioni reali o miste, esecuzioni di contratti, promesse ec.

§ I.

Procedura Civile.

Nei primi secoli i giudizii Ecclesiastici non erano che arbitramenti, dei quali erano norma la Sacra Scrittura ed i Canoni. Dopo cinque secoli si cominciò a far uso di formalità, che costituivano la Procedura Eccle-

siastica : il fonte donde quelle scaturirono fu il dritto Romano. Ai Canonisti andiamo noi debitori di tutta la Procedura attuale dei Tribunali Laicali : chiunque vuole studiarla curiosamente deve cercarne l'origine nelle Decretali. Erano parti della Procedura Ecclesiastica la comparsa, l'istanza, ed il giudizio : le citazioni si facevano per mezzo di Usciere con tutte le debite solennità, vi si determinavano il giorno ed il luogo delle udienze : erano in uso gli affissi nei luoghi pubblici : la comparsa poteva essere o personale, o per mezzo di Procuratore : si giudicava per contumacia, la quale non portava la perdita della causa, ma solo l'applicazione di talune pene : si distinguevano i giudizii in sommarii, difinitivi, interlocutorii ec. ; le obbligazioni si provavano per via di confessione della parte, di testimonianza, di scritture o pubbliche, o private : vi si recavano eccezioni declinatorie, o dilatorie, o perentorie, la contestazion della lite e le sue conseguenze, la diversa specie di pruove, le difese che dovean comprendersi nella narrativa della sentenza, gl'interrogatorii, i giuramenti deferiti e riferiti, e molte altre cose si osservavano, che vennero adottate dalla nostra Procedura Civile.

§ II.

Procedura Criminale.

La giurisdizione Ecclesiastica fu meno soggetta a vicende trattandosi della punizione dei delitti contrari ai principii della Religione, e della Morale : e se ne persuaderà ognuno che voglia porre mente ai tanti giudizii, che si sono tenuti nella Chiesa per punire delitti di tal fatta, e specialmente l'eresia (a).

Dopo il decimo secolo dell'era Cristiana venne eretto in diversi luoghi dell'Orbe Cattolico il Tribunale dell'Inquisizione, di cui fecero materia di molto dire i pubblicisti. In questo Tribunale era giudicato chiunque vi fosse stato denunziato come sospetto di dottrina opposta alla fede della Chiesa. Il fatto degli Albigesi fece sorgere l'ordine dei frati Predicatori cui venne affidato questo Tribunale (b).

Dopo l'eresia di Lutero, Paolo III ristabilì in Roma l'Inquisizione sostenuta da sette Cardinali ed altri Uffiziali, cui fu dato principalmente

(a) Chiamasi *eresia* l'ostinato attaccamento a qualche dogma condannato dal giudizio della Chiesa universale sia con i decreti di un Concilio ecumenico, sia colla decisione di un Pontefice o di un particolare Concilio ricevuto da tutta la Chiesa. Due sono dunque i giudizii che intervengono in questa materia, uno di diritto, per sapere se tale opinione sia ortodossa od ereticale, che unicamente appartiene alla Chiesa, l'altro è di fatto, se un tal individuo sia eretico, nel che han preteso i giudici laici di giudicare.

Fleury. Instit. du droit eccles.

(b) L'Imperatore Federigo II. riconciliato col Romano Pontefice Onorio III. con quattro editti della stessa data del dì 22 febbrajo 1224 in Padova si dichiarò protettore degl'inquisitori. Il Papa Innocenzo IV. appena salì sul trono di Pietro profittando della legge Imperiale, che puniva con rigore estremo l'eresia, diè ai Domenicani e Franceseani tutta quella autorità, la quale ne rendesse pronta, e terribile l'esecuzione. Lo stesso Pontefice fece promulgare negli stati di Lombardia di Romagna, e della Marca Trevigiana una Bolla del dì 15 maggio 1252 contenente trentuno articoli col fine di stabilirvi un cotal Tribunale. Questa Bolla fu confermata da Alessandro IV. nell'anno 1259 con qualche modificazione, e da Clemente IV. nell'anno 1265. L'Inquisizione fu accolta in Venezia nel 1289 in forza di una Bolla di Niccolò IV.; nella Toscana nel 1258; e nel Regno di Aragona nel 1235 per insinuazione di S. Raimondo da Pennafort. Fu ricevuta, ma per breve tempo anche in qualche città di Francia, e di Alemagna: non mai però nel Regno di Napoli come appresso vedremo.

l' incarico della rivisione dei libri per proscrivere quelli contenenti dottrine ereticali. Ma sempre colla moderazione evangelica si esercitò il *Santo Officio* nella Capitale dell' Orbe Cattolico; e gli eccessi che si permise negli altri luoghi alla volontà de' Principi piuttosto debbesi attribuire i quali autorizzati dalle bolle Pontificie fecero di esso il più potente mezzo per contenere i sudditi, e l' esentarono dalla revisione e soggezione Pontificia. (V. le ADDIZIONI.)

Sino al decimo secondo secolo tutti i delitti de' Cristiani furono espiati colle penitenze canoniche; ma quando fu diviso il foro Ecclesiastico in *interno* ed *esterno*, e le pene cominciarono ad infliggersi collo strepito del foro in mera vendetta o pecuniaria o corporale, surse la distinzione dei delitti, per la quale alcuni furon sottoposti alla Giurisdizione Ecclesiastica, altri rimessi ai magistrati civili, ed altri rimasti quasi nel confine dell' uno, e dell' altro foro. I primi riguardaron l' offesa della religione e della fede, quindi a quello dell' Eresia si aggiunge l' Apostasia, lo Scisma, la Simonia, la prostituzione de' Sacramenti, la infrazione del sacramentale suggello e simili. Tra i secondi si annoveravano il crimenlese, l' omicidio, il peculato, il plagio ed altri consimili. Vasto fu il numero dei delitti *misti*: l' adulterio, il concubinato, la bestemmia, ogni specie di sacrilegio, la superstizione colla lunga serie de' sortilegii, lo spergiuro, l' usura, e varii altri che avessero potuto rannodarsi ai principii Chiesastici.

In tal modo la Giurisdizione Ecclesiastica acquistando un' ampiezza tale da estendersi sino fuori dei proprii limiti, specialmente nelle cause dei Chierici, il bene pubblico volle che fosse limitato questo potere per non vedere sotto il velo della carità la indulgenza arbitraria farsi stimolo al delinquere. Venne da ciò la distinzione di delitti comuni, e di casi privilegiati; e contro la sentenza pria stabilita di non dovere il Laico farsi Giudice negli affari dei Chierici, e molto meno dei loro costumi, l' autorità Laicale rivendicando i suoi dritti, nel corso del tempo giudicò di tutti i delitti. Così la Giurisdizione Ecclesiastica restò limitata ai giudizii riguardanti la Fede cattolica, ed alle contravvenzioni alla disciplina Chiesastica.

Nei primi secoli i Vescovi accusati di qualunque delitto erano giudicati nei Concilii provinciali. Venne da ciò l' uso d' appellarne al Papa, il quale stimando cosa conveniente un nuovo esame rinviava la causa ai Vescovi della Provincia vicina. Essendo però malagevole ricorrere alla Santa Sede in ogni cosa, anche di picciolo momento, si fece la distinzione delle *cause maggiori*, le quali furon quelle portanti la deposizione riservata alla Santa Sede.

D' allora restò stabilito, che queste cause dovessero in prima istanza giudicarsi dal Papa. Questo dritto del Romano Pontefice fu confirmato dal Concilio di Trento nella Sess. 24 cap. 5.

SEZIONE III.

Delle pene canoniche.

Delle pene Ecclesiastiche talune sono spirituali, come la deposizione e la scomunica, altre temporali come il carcere, l' ammenda ec. La più

severa delle pene pei Chierici è la degradazione (a), come pei Laici è la scomunica (b).

V'ha per i Chierici anche la *sospensione*, la quale è quella interdizione ad essi fatta di esercitare le funzioni del loro ufficio, o di percepire le rendite di un beneficio per un tempo determinato: si direbbe deposizione, se una tale interdizione fosse pronunciata per tutto il tempo della vita. Il Chierico che contravvenisse alla sospensione cadrebbe nella irregolarità, la quale piuttostochè una pena Ecclesiastica è un impedimento, per lo quale una persona non può ascendere agli ordini, o pure non può esercitarli quando vi sia asceso.

La scomunica è la pena imposta pur dalla Chiesa per la correzione di coloro che avean trasgredito i suoi precetti e consiste nel privare i colpevoli della partecipazione de' sacramenti, e del commercio de' fedeli, e tre specie ne annovera il canonico dritto: minore, maggiore e massima che dicesi *anatema* (c).

CAPITOLO II.

Della Giurisdizione Ecclesiastica nel Regno delle due Sicilie.

Sezione I.

Dall' origine della nostra Monarchia sino alla Dinastia Borbonica.

Non ostante che immenso fosse il poter chiericale in que' primi tempi dei Normanni che posti si erano sotto la protezione del Papa, pure qualche modificazione vi si fece colle costituzioni. Leggiamo infatti che Ruggiero tolse dal Foro ecclesiastico le cause di adulterio, quando fossero commesse dai Clerici con violenza (*Costit. de adult.*); che Guglielmo I. volle

(a) La degradazione è la inibizione solennemente fatta al Chierico di esercitare qualunque funzione pubblica per virtù dell'Ordine. In questo modo il Chierico si mette nel rango del semplice Laico senza che però gli fosse permesso di menare vita laicale. È spaventosa la cerimonia che precede la degradazione solenne del Chierico fatta dal Vescovo, il quale dopo d' averlo spogliato di tutti gli abiti chiericali, e dopo di aver cancellato in lui ogni contrassegno della primiera sua dignità, lo consegna al braccio secolare. Vi si richiedeva anticamente la presenza di sei Vescovi per la degredazione del Prete, e di tre per quella del Diacono; il Concilio di Trento però a facilitare la punizione dei delitti, ha cambiata questa disciplina dichiarando, che il Vescovo solo colla unione di Abati o altre persone Ecclesiastiche dignitarie possa degradare il Prete.

(b) Che questa facoltà sia di diritto divino, facilmente si raccoglie e dal detto degli Apostoli *Matteo* VIII. 17, e *Paolo* I. ad Corinth, V. II. e II., Thessalonic., III, 14, e dal sentimento de' PP. della Chiesa Cipriano, Tertuliano, Gian Crisostomo, Geronimo, Agostino e Gregorio Nisseno riportati, dal *Devoti* nelle sue Canoniche Istituzioni lib. II. tit. XVIII.

(c) Per la minore vien privato lo scomunicato de' sacramenti, e di esser promosso ai beneficii; per la maggiore egli è affatto fuori della Chiesa e si ha come corpo putrido cacciato fuori dal corpo della Chiesa e privato di ogni consorzio coi fedeli, e non differisce dall' *anatema* se non per le solennità che avean luogo in quest' ultima, come la massima esecrazione. Perciò si distinse in quella *latae vel ferendae sententiae*, quella cioe che s' inferisce dallo stesso diritto, nè ha bisogno del ministero del Giudice come l' altra. Era proibito dalla Chiesa ogni sorta di commercio cogli escomunicati: ma mitigossi il rigor dell' antica disciplina colla bolla di Martino V., che restrinse questa proibizione a que' soli scomunicati contro i quali siasi la sentenza *a judica publicata vel denunciata specialiter et expresse*. Per le forme di questa sentenza ed altro riguardante la forza di questa pena, veggasi lo stesso Arcivescovo. *Devoti* nel luogo citato.

i Clerici comparissero innanzi al giudice laico, per domanda di eredità od altra azione civile non proveniente dalla Chiesa (*Cost.* 69 *de clericis coercendis*); e che Guglielmo II confermando il privilegio dei chierici ne' loro delitti, ne eccettuò non ostante quei di fellonia, e quelli che per la loro atrocità spettasse alla Maestà del Re di punirli, e dei quali volle che la cognizione fosse della sua Corte. (*Costit. ubi clericus*, e l'altra *de adulteriis coercendis.*)

Federico II lasciò agli Ecclesiastici il processo, l'inquisizione, la dichiarazione di reità, ma riserbò le pene corporali, reali, infamanti ai giudici secolari. Così per bruciarsi vivi gli eretici ostinati ed i recidivi, disse la *Cost. Inconsutilem*; così per la confiscazione generale, per la relegazione, per l'infamia contro i ricettatori de' Patareni, e per gli Apostati, ordinarono le *Cost. Patarenorum receptatores*, ed *Apostatantes*. Fu egli finalmente che per gli affari civili richiamando l'antica massima, dover l'attore seguire il foro del reo, ordinò che nessun clerico o laico potesse a sua libertà trarre altri avanti al giudice non proprio, sotto pena della confiscazione de' beni. (*Cost. Cum justiae copiam.*)

Sotto gli Angioini la giurisdizione ecclesiastica non conobbe limiti. Avean essi rinunciato a tutte le Regalie per essere Feudatarii; ma furon tante le violenze e vie di fatto che dagli ecclesiastici si commettevano, che obbligarono il pacifico Roberto a darvi qualche riparo, ingiungendo ai Giustizieri non già d'inquirere contro queste violenze, ma d'impedirle, non di punire i malfattori di questa classe privilegiata, ma di far correggere e prontamente emendare l'ingiuria ed il danno commesso; che amministrativamente e quasi per economia si protegesse l'oppresso senza castigar l'oppressore, onde mantenere la quiete tra i suoi sudditi, senza offendere la libertà clericale (a).

Nel breve dominio degli Aragonesi si mantenne la Giurisdizione Ecclesiastica in più stretti confini, ma in mal conto eran tenute, non meno le persone che le cariche ecclesiastiche: si vendevano i Vescovati si faceva mercimonio delle Abbadie, ed ora il Clerico usurpava sul Laico, ora questi su quello. Pur cominciò il Re Federico a riordinar le cose, mantenere le riacquistate Regalie, resistere alle usurpazioni della Corte di Roma, rimettendo l'antica consuetudine del Regio *Exequatur*, e castigando l'inosservanza. Ma vittima del tradimento di due Monarchi che si accordarono per privarlo del Regno, lasciò il desiderio di se a questi popoli che divennero una Provincia della Spagna, poi dell'Austria, governata dai loro Vicerè.

Eppure quest'epoca per tanti titoli lamentevole pel Regno, non fu scarsa di gloria per le controversie giurisdiziali ecclesiastiche, mentre vi si sostenne la regia autorità e si piantarono le basi de'giusti principii di scienza canonica. L'accettazione delle riforme disciplinari del Concilio di Trento limitata nella loro osservanza in ciò che non offendessero i regii dritti e de' sudditi; il rifiuto della Bolla di Pio V del 1567; il vigore per l'osservanza del Regio *exequatur*; il mantenimento della Real giurisdizio-

(a) Questo in buon senso è il contenuto ne' suoi Capitoli chiamati *Conservatorii Regii*, il primo che incomincia *Ad regale fastigium* diretto a tutti i Giustizieri; il secondo che incomincia *Charitatis affectus* diretto a' Giustizieri, di Abruzzo Ulteriore: il terzo, *Finis praecepti charitas* al Giustiziere di Val di Crati e Valle Giordana; e l'ultimo *Omnis praedatio* al Reggente della G. C. della Vicaria.

ne sostenuta contro parecchie curie ; la rivindicazione de' diritti sulla stampa de' libri , e su la proibizione di essi, sono fatti, avvenuti in quell'epoca e consegnati nelle prammatiche ; la più importante delle quali riguardo alla giurisdizione ecclesiastica fu quella del 1815 con cui stabilissi che tutti i casi, colpe e misfatti ne' quali infliger si dovesse la pena di morte naturale, o mutilazione di membra appartenessero alla giurisdizione criminale , ed ai regii Tribunali. (V. la *Introduzione* ec. Parte II pag. 351 e seg.)

Sezione II.

Della Giurisdizione ecclesiastica nei Regni di Carlo III e Ferdinando IV.

Per terminare le dispute e controversie da più secoli agitate nel Regno tra le curie laiche ed ecclesiastiche , e per togliere così ogni motivo di discordia tra le due potestà, si unirono il Sommo Pontefice di tanto gloriosa memoria Benedetto XXIV , e 'l nostro Re Carlo nel Concordato del 1741 , nel quale furono varii dubbii risoluti sulla giurisdizione ecclesiastica.

Infatti nel cap. I in cui trattossi dell' *immunità reale* pretesa dai clerici , stabilissi che per la sola metà fossero imposti i beni dalle Chiese fin allora posseduti , e per l'intiero ne' nuovi acquisti. Vi furono esentati i beni componenti il sacro patrimonio giusta la tassa sinodale o conciliare , e quelli delle Parrocchie , de' Seminarii e degli Ospedali. Per gli altri tutti si disse potersi costringere gli ecclesiastici renitenti al pagamento dei tributi , *realiter tantum* , e previo l'*exequatur* dell' Ordinario.

Nel cap. II trattossi dell' *Immunità locale*, ossia del contrastato dritto di *Asilo* , e stabilissi quai malfattori ne fossero eccettuati (a) , i quali estrarsi potessero con licenza de' Vescovi o loro Vicarii e consegnarsi al magistrato laico col di costui obbligo di ritenere il reo *nomine ecclesiae*: e ad essa restituirlo in caso si decidesse dover godere dell' asilo ; e non restituendosi potesse il Vescovo procedere contro il Magistrato laico colle pene canoniche di violata immunità: se tale licenza si negasse , il Magi-

(a) Essi furono ;

1. Gl' incendiarii dolosi anche de' tugurii, armenti , greggi , vigne , seminati , oliveti , selve ec. ;

2. I ricattatori , anche con imbasciate e lettere con minacce reali ;

3. I propinatori di veleno con dolo , ancorchè non seguita la morte ;

4. I grassatori e ladri di strade pubbliche e vicinali ;

5. I rei di furto qualificato ;

6. I falsificatori di cedole, fedi di credito o altre scritture di pubblici Banchi , ordini ec. ;

7. I mercadanti fraudolentemente decotti;

8. I regii tesorieri , i percettori generali; il cassiere ed altri ufficiali de' Banchi ; i conservatori de' pegni ed altri impiegati nei Monti, ed i pubblici Cassieri delle Università rei di furto del pubblico danaro ;

9. I rei di lesa Maestà nel primo e nel secondo capo ;

10. Coloro che per forza estraggono o fanno estrarre i rei dalla Chiesa o qualsivoglia altro luogo immune ;

11. I rei di omicidii , mutilazioni, o qualsivoglia altro delitto punibile di morte o di galera che lo commettessero nelle Chiese , cimiteri o altri luoghi immuni; e quei che usciti da essi li commettessero ;

12. Coloro che abusano del rifugio per la seconda volta.

Permise pure il Pontefice potersi estrarre tutti gli omicidi cogl' indizii *ad capturam*, colla condizione che se l' omicidio fosse stato affatto casuale, o per giusta difesa *cum moderamine inculpatae tutelae* l' autore dovesse subito mettersi in libertà; ed estese al Regno per lo stesso oggetto la bolla, *In supremo justitiae solio* di Clemente XXII. in ciò che non era contrario al predetto Concordato.

strato potesse estrarlo senza timore d' incorrere nelle censure. Prescrivendosi la forma di questo giudizio, non meno che per la perquisizione da farsi di cose rubate o di contrabbando (esclusi sempre i monasteri di monache e conservatorii di donne) o s'indicarono i luoghi che non dovessero più godere di questa immunità (a).

Occupossi il Cap. III dell' *immunità* personale, e dichiarandosi quali fossero i veri chierici e le persone religiose dell' uno e dell' altro sesso godenti dell' esecuzione del foro laicale (b), si prescrisse che pel misfatto di *assassinio* commesso da qualunque cherico o altra persona ecclesiastica, prevenendo il giudice laico nella cattura dell' inquisito potesse ritenerlo *nomine ecclesiae* nelle carceri laicali, e formarne il processo, ma prima di procedere alla sentenza e sua esecuzione, dovesse aspettare la declaratoria del Tribunale misto (c) *super qualitate assassinii*, da interporsi veduto il processo, e sentito il reo nelle sue difese. Si proibì finalmente qualunque composizione pecuniaria che si facesse dai Vescovi pe' condannati per omicidio o altri gravi e capitali delitti; ed avvenendo, si diè facoltà ai Metropolitani, ed ai Vescovi vincitori di far carcerare e punire il delinquente, obbligando il vescovo a restituire il danaro che avesse ricevuto per la transazione.

Importante fu il Cap. VI, che trattò delle cause e delitti, ne' quali

(a) Presentemente le leggi non proteggono altro asilo pei debitori che quello che offre a ciascun cittadino la casa che abita. Essi però non possono essere arrestati nelle Chiese dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel Sacro ciborio; meno che per un caso straordinario e con l' espresso consenso del giudice locale, giusta i decreti del 12 ottobre e 26 dicembre 1827.

Per l' avvenire, ivi si disse, non godranno il beneficio dell' Immunità;

1. Le Chiese rurali esistenti fuori della città e luoghi abitati nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatene le Parrocchie e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese che non sono in Città ed altri luoghi abitati non debba il benefizio dell' asilo distendersi, quanto all' esteriore, ad altro che all' atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale e porte così anteriori che laterali, ed alla facciata anteriore solamente;

2. Le Cappelle e gli Oratorii esistenti nelle case de' particolari e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l' adito in istrada pubblica. Così parimenti tutte le Cappelle delle fortezze e castelli chiusi, ancorchè si conservi in esse il Santissimo Sacramento;

3. I campanili separati dalle Chiese e dalle muraglie di esse;

4. Le Chiese dirute ed abbandonate, ma colla precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi ed Ordinarii de' luoghi rispettivamente di farne;

5. Gli orti e giardini ed altri luoghi di Chiese, o di qualche casa religiosa, i quali non sono circondati di muraglie, e non sono compresi nella clausura:

6. Le botteghe e le case attaccate alle muraglie delle Chiese o de' Monasteri, o di qualsisia altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime, purche non sieno comprese nella clausura;

7. Le case in cui abitano i Sacerdoti, o altri ecclesiastici, ancorchè abbiano l' ingresso nella Chiesa: eccettuatene però le case, ove abitano i Parrochi ed altri ecclesiastici destinati alla cura e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abitano da essi stessi e non da altri: le quali avendo l' immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa, godranno del sacro asilo non ostante che abbiano la porta coll' uscita in istrada pubblica.

(b) Vi furono compresi i clerici conjugati per le sole cause criminali, quando documentassero di avere i requisiti prescritti dal Sacro Concilio di Trento. Ed ai cursori delle curie fu accordata l' esenzione del foro laicale soltanto per la restrizione personale per le loro cause civili, criminali e miste. Lo stesso al Cancelliere o Mastrodatti delle curie venne accordato.

(c) Collo stesso Concor. del 1741 ordinossi la formazione di questo Tribunale composto di cinque soggetti, cioè due ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità e due laici o ecclesiastici da deputarsi dal Re, tutti e quattro regnicoli; e circa il quinto che dovrà essere persona ecclesiastica, il Re nominava tre soggetti, e 'l Papa ne sceglieva uno. L'officio non doveva oltrepassar il triennio, salva la conferma per un altro triennio dalle stesse Podestà. L' incombenza di questo Tribunale supremo inappellabile,

i giudici ecclesiastici potessero procedere contro i laici, oltre alle materie di fede ed ai delitti di eresia pe' quali non si era mai controvertito che fossero di privativa cognizione de' Vescovi. Si dichiarò quindi ch' esse fossero le seguenti:

1. Se i laici, avessero celebrata la messa, ascoltate le confessioni, od esercitate altre funzioni all'ordine sacro appartenenti;

2. La cognizione e punizione della poligamia.

3. Le cause matrimoniali sopra la validità o invalidità sì del matrimonio che degli sponsali (a).

4. Le cause beneficiali, eccetto quelle di *jus padronato* regio e feudale.

Oltre ad esse si dichiarò non doversi dare impedimento ai Superiori ecclesiastici di correggere con sole pene spirituali i peccatori pubblici e scandalosi; e che ne' delitti come di furto della sacra Pisside con le particole consacrate, bestemmie e simili, se dal processo risultasse l' empio fine ereticale, o sospetto di eresia dovesse il giudice laico rimettere il reo al Giudice ecclesiastico *ut procedat super haeresiam*, dal quale giudice ecclesiastico, profferita ch' egli avesse la sua sentenza o assolutoria *ab haeresia*, o condannatoria, dovesse poi con la solita potestà del *cap. Praelatis de homicid. in* 6. consegnarsi il reo al giudice laico, *ut procedat ad ulteriora.*

È però da osservarsi che col dispaccio del 29 dicembre 1746 ordinossi al Delegato della real giurisdizione di prescrivere ai Vicarii generali di aspettare il reale permesso prima di eseguire qualunque atto contro gl' inquisiti di delitto di privativo conoscimento dell' autorità ecclesiastica; dovendosi inviare al Re il processo informativo pel permesso di citazione e carcerazione; ed interposta la sentenza, prima di pubblicarsi

oltre quello d' invigilare all' osservanza di questo Concordato, fu di decidere e terminare le controversie intorno a tutte le specie d' immunità, e soprintendere e vigilar alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, contabilità, ed adempimento dei legati.

(a) Acciò le Curie ecclesiastiche non si arrogassero oltre la permessa cognizione della validità degli sponsali ancor quella della di loro esistenza, pubblicossi la Pram. XVII. del di 11 decembre 1780 colla quale previo parere della Real Camera di S. Chiara ordinossi:

I. Che trattandosi del giudizio di esistenza, o inesistenza degli sponsali *de futuro*, debba questo privativamente spedirsi presso i giudici laici.

II. Che per costare della esistenza de' suddetti sponsali, dovessero questi esser contratti dinanzi al Parroco, e testimonii, e col consenso in iscritto de' rispettivi Padri degli Sposi, o di coloro, che ne sostengono le veci; ed esercitano il diritto della Patria potestà.

III. Che si escluda qualunque giudizio nel Foro laicale, o ecclesiastico de' pretesi sponsali, per la rispettiva loro esistenza, o validità, la cui prova dipenda dai soli testimonii, senza l' intervento del parroco, e senza il consenso paterno negli sponsali dei figli di famiglia.

IV. Che gli sponsali legittimamente contratti e secondo la forma, che si prescrive con questa legge non debbano produrre nei termini del diritto commune e patrio alcun' azione coattiva.

V. Che dichiarati validi gli sponsali dalle Curie ecclesiastiche, possano le stesse Curie far uso contra a' renitenti delle canoniche ammonizioni, e queste riuscendo infruttuose, non possano venire alle censure, senza prima con distinta relazione darne parte al Re, per ottenerne il permesso; acciocchè in tal guisa secondo che si pratica ne' ben ordinati dominii, si evitino i molti e gravi inconvenienti, che possono derivarne.

VI. Che il consenso paterno negli sponsali si richiegga sino all' età di 30 anni compiti de' figli di famiglia, se sono maschi, e se sono femmine sino all' età di 25 anni compiti, nella stessa guisa, che coll' Editto de' 10 aprile del 1771 fu stabilito nella contrattazione delle nozze de' figli di famiglia.

VII. E finalmente, che non meno i Parrochi, che le Curie ecclesiastiche, sotto la grave pena della Reale indignazione, stieno avvertiti od osservare questo Sovrano Editto, ch' è diretto ad evitar le frodi che si commettono, a sostenere la libertà dei cittadini, ed a conservare la pace e 'l decoro delle famiglie.

ed eseguirsi, esibire per la seconda volta il processo al Re per vedersi l'adempimento dagli atti nella forma ordinaria, specialmente le difese date al reo fuori le carceri criminali e secrete, per mezzo di Avvocato approvato dal Re. Queste disposizioni furono pure rinnovate da Ferdinando IV col suo rescritto de' 7 agosto 1761, comunicato a tutti gli Arcivescovi e Vescovi del Regno con Circolare del 20 settembre detto anno.

E varii altri dispacci spiegarono meglio questa materia giurisdizionale. Infatti nelle controversie di eredità, fedecommesso, ed altre nascenti da testamentarie disposizioni furono i chierici costretti ad adire i pubblici magistrati (*Raccolta de' dispacci*, tit. 64, Rescritto 11.) Lo stesso in tutte le cause reali (*Ivi resc.* 13), e nelle cause di congruo, nunciazione di nuova opera, e lettere di cambio (*Ivi rescr.* 4, 7 e 18), nè potevano declinare il foro laicale se trattavasi di mercede per lavori fatti, di reddizione di conti per officii laicali da essi esercitati, e di affari che riguardavano l'ordine pubblico ed i comandi pubblici. (*Ivi rescr.* 1, 5 e 6.) Egualmente se prima citato in giudizio l'individuo si addiceva al chiericato, o se il clerico attore presso i magistrati ordinarii fosse riconvenuto in giudizio. (1, 22 e 30 *D. de judic.*)

Riguardo ai delitti vedemmo che gli ecclesiastici, oltre al crimenlese furon sottoposti al foro laicale pel misfatto di assassinio, nel quale si dava luogo alla prevenzione, senza che il giudice laico che avesse prevenuto potesse devenire alla condanna ed alla sua esecuzione, se prima non si fossero riveduti gli atti dal tribunale misto, il quale avesse pronunziato di esser veramente reo il clerico. Ora aggiungiamo, che in tutti i delitti atroci commessi dagli ecclesiastici, la giurisdizione apparteneva al magistrato ordinario, lasciate soltanto alla curia vescovile le facoltà d'istruire il processo per poter *decretare* il reo di manifesto atroce misfatto. (*Ivi* tit. 66, *rescr.* 16). Posteriormente venne creata la *Giunta dei delitti atroci* presieduta da un Vescovo ch'era d'ordinario il Cappellano maggiore. Vedemmo pe' Contrabbandi risoluto nel Concordato la confiscazione soltanto delle merci sorprese in frode, col rilascio delle persone ecclesiastiche; ma posteriormente spiegossi che ciò non riguardava i contrabbandi fatti per mercimonio; e per quello del tabacco commesso da un ecclesiastico, venne deciso che procedesse la giunta di tale Amministrazione, col rescritto 13 nella detta raccolta tit. 65. Veggansi per ciò le *Prammatiche* XVIII del 5 settembre 1763; XIX del 3 agosto 1765; XX del 31 detto mese ed anno; XXIII del 22 luglio 1766; XXV del 6 maggio 1771, XXXIII del 3 settembre 1772; XXXV del 1 gennaio 1774.

Ad impedire ogni altra usurpazione si stabilì come legge fondamentale del regno, anche rispetto alle carte provenienti dalla sede Romana, la necessità del regio Assenso espresso dalla voce *Exequatur* in tutte le costituzioni Canoniche: Assenso da spedirsi solennemente dal Trono in forma specifica. (V. le *Pramm.* XVI del 19 dicembre 1761, XXVIII del 10 febbraio 1772, e XXXIV del 2 dicembre 1773.)

Si diè maggior energia alla carica di *Delegato della real giurisdizione* già eretta sotto Filippo II pel governo economico su la parte ecclesiastica, e 'l cui principal dovere era l'invigilare perchè la regia autorità non fosse in tali materie offesa e pregiudicata.

E come se ciò non bastasse, ed affinchè il governo spiegasse maggior vigilanza sulle persone ecclesiastiche, istituissi la *Suprema giunta*

degli abusi destinata a proporre al Re tutte le riforme necessarie nelle leggi e negli ordinamenti dello stato. Composta de' più grandi officiali del Regno (a) era solo consultiva, ma spesso era autorizzata pure a trattare affari contenziosi ed a pronunziar decisioni.

Sopravvenne l' occupazione militare e con essa alcune innovazioni in ordine alla giurisdizion Vescovile, alle profanazioni delle Chiese, all' indecenza nel vestire degli Ecclesiastici, di che tanto si lagnarono i Vescovi sin dai primi giorni della Restaurazione. Ma non mancò il nostro Monarca in veduta delle rimostranze suddette non solo di prescrivere col decreto de' 7 ottobre 1815 l' obbligo della residenza ai possessori de' Residenziali (b), ma di determinare:

1. Che sugli oggetti meramente spirituali, i Vescovi ripigliassero l' esercizio delle loro facoltà, salve le altre dichiarazioni che farebbe in appresso;

2. Che circa i disordini in materia di costumi, se commessi dagli Ecclesiastici, potessero gli Ordinarii corregerli colle pene canoniche, ed anche colla reclusione di più mesi in caso di esercizii spirituali; se dai laici, gli stessi Ordinarii dopo aver adoperati i mezzi prescritti dalla Religione e dalla Chiesa, potessero darne parte ai magistrati secolari, i quali sul rapporto degli Ordinarii procederebbero secondo le Leggi;

3. Che per la venerazione, che debbono ispirare i luoghi consacrati alla Religione, gl' Intendenti mettendosi di accordo cogli Ordinarii, prontamente abolissero gli usi indecenti e sordidi ai quali si trovassero addette le Chiese profanate, e qualora l' utile della Religione richiedesse la restituzione delle medesime Chiese al culto divino, riferissero l' occorrente, con proporre i mezzi del mantenimento di quelle;

4. Che fosse cura degli Ordinarii il disporre che i preti delle rispettive diocesi vestissero con decenza, e nel caso ch' essi non ubbedissero, ve li costringessero colle pene canoniche;

5. Che ogni Vescovo mandasse un notamento de' preti assenti dalle rispettive diocesi, sia con permesso o senza, all' Arcivescovo di Napoli, per poter essere qui sorvegliati — *Minist.* de' 14 ottobre 1815 (v. *Atti* ec. Parte V pag. 148.)

(a) Si componeva dai Segretarii di Stato di Casa Reale, della Giustizia e dell'Ecclesiastico, dal Confessore del Re, dal Cappellano maggiore, dal Presidente del Sacro Consiglio, dal Luogotenente della Regia Camera, da cinque Consiglieri i più accreditati a scelta del Re, da un Fiscale e da un Segretario.

(b) Ecco come si espresse il decreto suddetto:

Art. 1. Sono richiamate alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l' obbligo della residenza ai possessori di Benefici residenziali. Per effetto di che ogni titolare di cosiffatti beneficii, di qualunque condizione sia, è tenuto di risedere fissamente presso la sua chiesa, senza potersene allontanare; e trovandosene assente, dee fra un ristretto termine di giorni trenta, da decorrere dal dì della notificazione, ritrovarvisi, sotto le pene canoniche, delle quali vogliamo la puntuale esecuzione.

2. Da quest' ordinanza sono eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, o per nostra disposizione o per espressa autorizzazione nostra, dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' di loro beneficii.

3. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Sezione III.

Della Giurisdizione ecclesiastica secondo l' ultimo Concordato e gli Atti dopo esso emanati.

Questa giurisdizione fu riguardata e nella parte spettante al Sommo Pontefice così in prima istanza, come in grado di appello ed in quella appartenente ai Vescovi per l' esercizio del loro pastorale ministero.

Riguardo alla prima, stabilissi nell' articolo XX dell' ultimo Concordato che *le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice*. Era ciò consentaneo a quanto si era stabilito nel S. Tridentino Concilio, dove confermandosi l' esercizio del Foro ecclesiastico in prima istanza innanzi agli Ordinarii de' luoghi, si eccettuarono espressamente quelle cause *quae juxta canonicas sanctiones, apud sedem Apostolicam sunt tractandae, vel quas ex urgenti rationabilique causa judicaverit Summus Romanus Pontifex per speciale rescriptum Signaturae Sanctitatis suae manu propria subscribendum committere aut avocare.* (Sess. XXIV, cap. 20.)

Vedemmo di sopra che non tutte le cause che si agitavano contro i Vescovi eran portate in prima istanza innanzi al Pontefice, ma solo le *maggiori*, e per tali si riputarono quelle cause, la cui imputazione verificandosi, portava la deposizione del Vescovo (a).

Che spetti al Pontefice l' appello dalle sentenze rese dai Metropolitani, qual ultimo confugio, nasce dalla stessa prerogativa del Pontefice, come Capo della Chiesa universale, e Supremo Custode e Vindice de' sacri Canoni (b).

Riguardo ai Vescovi, generalmente spiegossi nel citato art. XX del Concordato che « gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri canoni. Riconosceranno nel loro foro tutte le cause ecclesiastiche, e specialmente le cause matrimoniali che giusta il canone 12 Sess. 24 del sacro Concilio Tridentino spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenze » (c).

Sebbene nel diritto Canonico si estesero tanto le Cause Ecclesiastiche riguardo ai Clerici, conveniva distinguere le Cause civili dalle criminali; e noi vedemmo come nelle civili furon obbligati i Clerici ad adi-

(a) V. D. *nec licuit* 17 dist. c. *majore de bapt.* — *Virgilius Papa in epist. ad et uberum in fin. et Pelagius 2. n. 1. Epist. circa fin cum fin.*— Stabilissi infatti nel cap. V. della sess. XXIV che « il giudizio e la decisione delle cause più gravi in materia criminale contro i Vescovi, come pure in materia d' eresia (il che Dio voglia che non succeda giammai) le quali meritano la deposizione o la privazione, apparterranno soltanto al Sommo Pontefice; e se la causa fosse tale che convenisse necessariamente commettersi fuori della curia Romana, non sarà assolutamente commessa se non a' Vescovi eletti perciò dal Santissimo Padre. Questa commessione però sarà speciale e firmata dalla propria mano del Sommo Pontefice, il quale non accorderà giammai un più ampio potere a mentovati commissarii, oltre quello di raccogliere semplicemente il fatto e di formare i processi per essergli subitamente trasmessi, rimanendo a lui sempre riservata la diffinitiva sentenza... Le cause criminali di minor conseguenza contro i Vescovi, saranno esaminate e diffinite dal Concilio Provinciale soltanto, e di quelli ch' esso avrà a tale effetto commessi ».

(b) *Caeterum et inter haec Primae Sedis auctoritas resplenduit: namque ut supra ostendimus, Athanasius, Marcellus, Eusthatius, Chrysostomus, Celidonius, sexcentique alii ab iniquis sive Synodorum, sive Episcoporum judiciis ad R. Ecclesiam confugerunt, nec confugium illa denegavit, sed causa expensa, quid agendum esset suo jure decrevit: et quo ordine juxta canones in ejusmodi causis procedendum esset, suo jure et indicavit et suggessit, et praescripsit, ec.* (Selvaggio lib. III. tit. XIV. n. 4.).

(c) Su le cause matrimoniali V. nelle Addizioni a questa *Seconda Parte*.

re il foro laicale anche in forza del Concordato del 1741 ; ed in quest'ultimo espressamente si dichiara *non esser comprese* tra le cause ecclesiastiche *le cause civili de' chierici , come per esempio quelle di contratti , debiti , eredità , le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.*

Ma per le cause criminali il Foro ecclesiastico abbracciava tutte le imputazioni date ai Clerici per qualsivoglia delitto ; però secondo le disposizioni Imperatorie furon limitate a quelle che riguardavano la fede , e l' Ordine Chiesastico , l' osservanza della religione e simili , *nec de aliis causis* prescrisse Valentiniano III nov. 12. (*secundum Arcadii et Honorii* divalia *costituita , quae Theodosianum corpus ostendit*) *praeter religionem posse cognoscere.* E lo stesso Giustiniano nella l. 29 § 4, Cod. *de Episc. Audient.* spiegò *Has autem actiones , siquidem ad Ecclesiastica negotia pertinent,* e nella Nov. 83 non attribuì alla cognizione Vescovile che l' *ecclesiasticum delictum.*

E per gli altri delitti comuni parve conveniente distinguersi i gravi che offendono i diritti pubblici e privati meritevoli di pene afflittive atte a spaventare coloro che volessero imitarli , da que' leggieri che meritassero più riprensione che pena. Limitata la Chiesa alle pene spirituali od alle leggiere corporali (a), non poteva con esse contenere que' Chierici facinorosi che le disprezzavano ; quindi s' introdusse ricorrere al braccio secolare per infligger loro le pene proporzionate ai misfatti e stabilite pe' laici.

Tale sembra che sia stata la risoluzione delle due Potestà in questo ultimo Concordato. Non parlossi affatto de' misfatti , delitti , e contravvenzioni commesse dai Chierici , e rimase fermo l' articolo 60 delle nostre *leggi penali* , col quale si disse niun reato potersi punire con pene non pronunziate dalla legge prima che fosse commesso, e l' articolo 136 delle *leggi di procedura penale* che prescrisse doversi *tutti* i giudizii penali trattare delle autorità giudiziarie , eccetto quei de' reati militari (b).

Invece spiegossi che i Vescovi castigar dovessero colle pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento , o altre che giudicassero opportune i chierici degni di riprensione , o che non portino l' abito chiericale conveniente alla loro dignità ed al loro ordine , salvo il ricorso canonico , e rinchiuderli ne' seminari e nelle case de' Regolari.

Parlando poi de' *delitti Ecclesiastici* , quelli cioè riguardanti la religione e la fede nostra cattolica apostolica romana , convennero le due Podestà che il procedimento competesse alla Podestà Ecclesiastica , anche contro ai laici , infliggendo le pene Ecclesiastiche : *Procederanno* , sono

(a) Oltre al segregar dalla Chiesa e dalla Comunion de' Fedeli i delinquenti , usava pure la potesta Ecclesiastica punirli coi digiuni, colle elemosine , col rinchiuderli nei Monasteri, ed anche colle battiture *ea moderatione* , come descrisse Alessandro III. (cap. 4 *de Raptoribus*), *quod flagella in vindictam sanguinis transire non videantur.* Ma generalmente la Chiesa abborrendo da questa fustigazione si attenne al sentimento di Clemente III. (cap. 10 *de Judiciis*) *Quum Ecclesia non habeat ultra quid faciat. . . per saecularem comprimendus est potestatem, ita quod ei deputetur exilium , vel alia legitima poena inferatur.* L' emendazione dei colpevoli fu la sola cura della potestà ecclesiastica; ma trovando clerici facinorosi che disprezzavano queste restrizioni , o poco le curavano, i Vescovi ricorrevano alla potestà regia , come vien detto nel cap. 2 *de Clericis.*

(b) Ma già nelle leggi organiche giudiziarie si era stabilito che « tutti senza distinzione o privilegio di persona , saranno » sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed » alle stesse forme de' giudizii , salvo ciò » che si è disposto dalle leggi per lo contenzioso amministrativo , e per la repressione de' delitti militari ».

le parole del cit. Art. XX del Concordato, *eziandio con le censure* (a) *contro qualunque tra' fedeli, che sia trasgressore delle leggi Ecclesiastiche e de' sacri canoni.*

Queste sono le disposizioni dell'ultimo Concordato sulla giurisdizione Ecclesiastica, ed esse vennero sostituite a tutte le leggi, ordinanze, e decreti sino a tal epoca emanati nel Regno delle due Sicilie sopra materie di Religione, come spiegossi nell'art. XXXI, e venne dal Re confermato nell'art. 2 del real decreto del 21 marzo 1818.

Al che aggiunger debbesi, come nel Consiglio Ordinario di Stato del 31 marzo 1833, Sua Maestà, veduto l'art. V § 2 della legge del 12 dicembre 1818 sull' Amministrazione civile così conceputo. *L' Intendente corrisponderà inoltre con ogni altro Ministero e Segreteria di Stato e ne dipenderà* ec. degnossi dichiarare che i funzionarii amministrativi di qualunque grado, sono per ispeciale sovrana delegazione nella diretta dipendenza del dipartimento degli Affari Ecclesiastici per tutto ciò che riguardi l' amministrazione della proprietà della Chiesa. *Atti* ec. Parte VII pag. 76.

Memori della promessa di analizzare le cause appartenenti al Foro Ecclesiastico tanto secondo il diritto canonico, quanto secondo le convenzioni fatte tra i nostri Sovrani e la Santa Sede, unendovi le risoluzioni emanate dopo l' ultimo concordato, veniamo ad adempiervi specificando le cause suddette.

§ I.

Delle Cause Matrimoniali.

Già nel Can. 12 del Tridentino Concilio erasi ordinato che « Se alcuno dicesse che le cause concernenti al matrimonio non appartengono ai Giudici Ecclesiastici, fosse egli anatemizzato ». E vedemmo come nel Concordato del 1741 si disse spettare alla sola potestà Ecclesiastica non solo la cognizione e punizione del delitto di poligamia (b), ma benanche privativamente le cause matrimoniali nelle quali si tratti sopra la validità o invalidità così del matrimonio che degli sponsali. Lo stesso anche più generalmente si è detto nell' ultimo Concordato del 1818. Qui dunque non resta alcun dubbio.

(a) La voce *Censura* generalmente suol definirsi dai Canonisti che sia *Poena spiritualis et medicinalis, privans usu quorundam spiritualium bonorum, ecclesiastica potestate ita imposita, ut ab eadem semper auferri, absolvique possit;* dalla quale definizione risulta, dice il nostro Selvaggio (*Inst. Can.* lib. III., tit. 28 §. 2.) qual differenza siavi tra la censura e la pena canonica: poichè questa è perpetua, ed in vendetta de' più atroci misfatti di qualunque genere, e s'impone senz' alcuna speranza di rimessione: mentre al contrario la censura qual medicina per la salute si adopra, acciò implicitamente il colpevole resipisca, e facendo penitenza del delitto, sia da quello assoluto.

(b) *Poligamia* voce greca che dinota l' unione d' un uomo con più donne e quando sia con due diverse *Bigamia*, azione vietata e dalla legge naturale e civile, non che dai canoni della Chiesa. È questo un misfatto preveduto nell' art. 331 *ll. pen.* » Esistendo un matrimonio legittimo, ivi si dice, se chiunque de' due conjugi ne contragga un secondo sarà punito colla reclusione; salve le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo. » I due estremi dunque di questo misfatto sono l' esistenza del primo matrimonio legittimo e la contrazione del secondo. Se dunque il primo matrimonio fosse nullo, se fosse stato disciolto, non vi sarebbe più bigamia.— Non può, dicono le *leggi civili* all' art. 155, contrarsi un secondo matrimonio se non sia disciolto il primo dall' *autorità ecclesiastica*: innanzi dunque siffatto scioglimento; i legami esistono, esiste il primo matrimonio. Da ciò una quistione pregiudiziale sulla validità del primo matrimonio, sottoposta alla giurisdizione ecclesiastica.

In conseguenza di ciò competeva alla giurisdizione Ecclesiastica di pronunciare sul divorzio, e su la separazione personale de' coniugi, *quantum ad thorum*, giusta il Cap. 1 e 2 *de Divortiis* e 'l prescritto da Benedetto XIV nel suo trattato *del Sinodo Diocesano* lib. VII. cap. I, § 3, n. 4. Nè osta che le *leggi civili* parlano pure della *separazione personale*, mentre le disposizioni che vi si contengono riguardano meramente i dritti e le competenze civili de' coniugi, e lasciano intatta l'autorità Ecclesiastica sulla coscienza de' medesimi i quali debbono da essa impetrarne la venia.

Ma non sarà lo stesso per conoscere; come dipendenze della causa matrimoniale le controversie sulla dote, sulle donazioni fatte prima o in pendenza del matrimonio, sugli alimenti da prestarsi, e simili, mentre son questi affari tutti civili, e preveduti nelle nostre *leggi civili*, riguardo al contratto di matrimonio nel Tit. V del Lib. III (a).

È qui opportuno il ricordare quel che venne inculcato agli Ordinarii dal Ministro di Grazia e Giustizia colla Circolare del 30 luglio 1836 per le nuove notificazioni necessarie dopo trascorso l'anno delle prime. All'uopo fu da me osservato, scrisse il Ministro che le Leggi Civili distinguono un fatto di matrimonio, il matrimonio propriamente detto, e la solenne promessa per lo medesimo: che nell'art. 68 all'ultimo comma parlasi del matrimonio: che la celebrazione del matrimonio è definita nel precedente articolo 67: che le notificazioni mirano al principale oggetto di rilevare se v'abbiano impedimenti, e quali in linea civile alla celebrazione del matrimonio: che questo fine verrebbe meno, se il matrimonio innanzi alla Chiesa potesse celebrarsi a piacere dopo qualunque tempo dall'adempimento degli atti dello Stato civile. In conseguenza di queste osservazioni passò gli uffizii al Ministro degli Affari Ecclesiastici, affinchè i Parrochi concorressero anche da parte loro all'adempimento del precetto compreso nel cennato articolo 68 delle Leggi Civili. (*Atti* ec. Parte VII, pag. 69.)

Chiuderemo poi questo paragrafo riportando il Real Rescritto circolare per rendere men facile l'impetrazione della dispensa del primo grado di affinità nella contrazione de' matrimonii.

» Avendo Sua Maestà il Re N. S. saputo che viva e dispiacevole commozione risenta il S. Padre dalla facilità con cui i Vescovi de' Dominii della Maestà Sua avanzano frequenti domande ad ottener dalla S. Sede dispense di primo grado di affinità per contrazione di matrimonii, sul motivo di allontanare in tal modo il pubblico scandalo; non ha potuto il pio e religioso animo della Maestà Sua non provare le medesime impressioni di rincrescimento e di rammarico.

Volendo quindi Sua Maestà influire, come sempre ha fatto, alla prosperità, al decoro, ed alla esatta disciplina della Santa Religione, mi ha ordinato di far sentire a V. S. Illustrissima e Reveredissima nel suo Real Nome, come adempio, che metta tutta la sua cura a conformarsi alle vedute e di Sua Santità, e della Maestà Sua, astenendosi dalla facilità d'im-

(a) I canonisti, per la ragione che il giudice competente nel principale dovesse pure pronunciar sull'accessorio, sostennero l'affermativa nel cap. 15 *de Foro compet.* Ma saviamente il Pontefice Benedetto XIV nella citata Opera *del Sinodo Diocesano*, disse doversi ciò regolare secondo gli usi ed i costumi de' luoghi, e lasciarsi a decidere dal giudice laico se così fosse in uso.

plorare dalla Santa Sede dispense dell' indicato grado, le quali non ad altro tenderebbero, che a promuovere e far trionfare vieppiù la sregolatezza ed il mal costume, quando si avesse dai colpevoli la speranza di riuscire a sanare agevolmente i commessi eccessi; di adoperare invece tutto il suo zelo, e la sua sollecitudine pastorale a migliorare i costumi, e riportarli a quella purità e severità che richiede la nostra Santa Religione. Ed a questo proposito è bene che Ella sia prevenuta che nella renitenza del Sommo Pontefice alla concessione delle indicate dispense, la Maestà Sua che divide tali sentimenti, non sarà men difficile ad accordarla per la sua parte, tenendo fermo alle disposizioni delle leggi vigenti.

Mi ha comandato inoltre Sua Maestà di significare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, come nel suo Real Nome eseguo, che nei casi, nei quali a suo giudizio lo creda opportuno, si diriga alle Autorità competenti, le quali rimangono incaricate di usare tutt' i mezzi repressivi che sono in di loro potere, onde cessino i pubblici scandali.

§ II.

Delle Cause Beneficiali.

Le cause che riguardano i Beneficii, e per conseguenza di essi il Giuspadronato, come che spirituali o quasi spirituali, si attribuirono al Foro Ecclesiastico, così in forza del dritto Canonico Cap. 21 *Jure pat.* e Cap. 3 *de Judiciis*, come in forza del Concordato del 1741 Cap. VI, art. 4, eccettuate quelle riguardanti i Padronati Regii, o Feudali, e quelle riguardanti l' universalità de' beni, come vedemmo. Tra noi si aggiunge che le cause possessoriali anche de' beneficii per motivo di turbato possesso si decidessero sommariamente nel S. R. Consiglio in forza de' Capitoli del Regno; ed anche le controversie non rare sull' impartizione del *regio placito* alle Bolle Pontificie colle quali si conferivano i beneficii si discutessero nella Curia del Cappellano Maggiore. E per rapporto ai legati pii, alle Cappellanie meramente laicali, ed ai beneficii profani, quelli cioè che senza alcun aiuto chiesastico eransi costituiti e da Padroni laici si conferivano, non furon mai al Foro Ecclesiastico sottoposte, e 'l Giudice laico vi procedeva così nel *possessorio* come nel *petitorio*. Ben vero fu sempre riservato all' Ordinario di visitar queste Cappelle, sopravvegliare per l' adempimento de' pesi, e costringervi i Cappellani.

Questi stessi principii si sono seguiti sinora e con varii decreti (a), e con Rescritti, di che fan fede gli Atti emessi dopo l' ultimo Concordato del 1818, che veniamo ad indicare.

1. Essendosi elevato il dubbio se nella causa del padronato sul Primiceriato della Cattedrale della Cava dovesse procedere il tribunale civile o la Curia Ecclesiastica, il Re col Rescritto de' 9 novembre 1819 ordinò, che trattandosi di beneficio di natura Ecclesiastica, ed in cui non si difficulti di esservi la fondazione ed erezione in titolo, procedesse nella divisata causa la curia Arcivescovile, eseguendosi la regola stabilita nella Sovrana determinazione del dì 9 giugno 1770.

Questo stesso si fece presente al Ministro di Grazia e Giustizia da

(a) V. i Reali Decreti de' 27 ottobre 1825, e 17 luglio 1827.

quello degli Affari Ecclesiastici, nella causa tra il Comune della Barra e la Curia Arcivescovile di Napoli sul dritto di padronato nella provvista di quella Parrocchia colla Minist. del 22 luglio 1826. (*Atti ec.* P. IV, pag. 102.)

2. Nel Consiglio ordinario di Stato del 22 agosto 1826 approvossi la massima che le cause Ecclesiastiche appartengono al Foro degli Ordinarii, tanto nel petitorio che nel possessorio. E tali sono le quistioni di liturgia chiesastica (a). (*Ivi* p. 108 e 109.)

3. Le cause di natura Ecclesiastica, tutto che non riguardino che le corporazioni esenti dalla giurisdizione ordinaria, come sono i Regolari, debbono trattarsi in prima istanza nel Foro Vescovile, e non innanzi al Pontefice cui furon riserbate le sole *cause maggiori*: tutte le altre debbono riconoscersi nel Foro de' Vescovi, ed in grado di appello appartenerne alla S. Sede la cognizione; non essendo a ciò di ostacolo l'esenzione che hanno i Regolari, la quale si versa nelle quistioni concernenti alla loro disciplina, il loro stato, e le loro monastiche prerogative, non già in quella che possono avere come Corporazioni Ecclesiastiche, e di tale indole che sono comuni così ai Chierici Regolari, che Secolari. Rescritto de' 18 giugno 1827, comunicato al Presidente della Consulta con Minist. de' 27 detto mese. (*Ivi*, *ivi*, p. 141.)

4. Ogni controversia su la divisione de' lucri Ecclesiastici è di natura Ecclesiastica, e perciò sottoposta al Foro dell'Ordinario, come ordinossi, nella causa tra i Parrochi e l'Arciprete del Terziere di Capodimonte, con reale rescritto comunicato colla Ministeriale del 16 gennaio 1828. (*Ivi*, *ivi*, pag. 160.) (b)

5. Pe' contrabbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoverti nei Conventi de' PP. Mendicanti, non adottandosi le punizioni economiche di tre mesi di reclusione nel Convento per i Sacerdoti e dall'espulsione dall'Ordine per i laici, sanzionate nell'occupazione militare, ordinossi che i rispettivi Provinciali facessero contro i Religiosi suddetti uso non solo delle riprensioni e minacce, ma pure de' gastighi che trovassero convenienti ed opportuni. Se nonchè a nuovo reclamo del Ministro delle Finanze per l'aumentato numero di tali contrabbandi, S. M. nel Consiglio ordi-

(a) Come quella tra il capitolo Cattedrale di Nicastro e que' PP. Domenicani circa il possesso in cui il detto Capitolo vantava di avere, di entrare nell'associazione de' cadaveri nella Chiesa de' detti PP.

Come pure quella tra il Primicerio ed i Canonici della Collegiata di S. Gio. Maggiore di Napoli, se il primo debba o no essere assistito da due Canonici in qualità di Diacono e Suddiacono. (*Ivi*, *ivi*).

Simile per la Parrocchia di Secondigliano. *Ivi*, pag. 131.

(b) Ecco le parole della Ministeriale sud detta al Vicario generale di Napoli.

» Ho fatto presente al Re i reclami avanzati nel Ministero degli Affari Interni e comunicati da quel Ministro Segretario di Stato in data de' 25 settembre 1822 a motivo che cotesta Curia Arcivescovile con decreto del 16 settembre 1819 avea richiamato in osservanza altro suo precedente decreto del di 1 agosto 1803 col quale i Parrochi di Marano e di altri Comuni limitrofi vennero condannati di continuare a pagare secondo il solito all'Arciprete del Terziere di Capodimonte grana venti per ogni esequie, malgrado che avverso il suddetto decreto del 1803 si fosse prodotto gravame dai Parrochi suddetti presso l'allora Delegato della Real Giurisdizione, ove rimase indeciso.— Ho umiliato altresì a S. M. quanto sull'assunto ha riferito cotesta Curia con varii suoi rapporti; e ciò che si è rassegnato dalla Consulta de' Reali Dominii al di quà del Faro, che d'ordine Sovrano fu incaricata di discutere e dare il suo avviso su gli enunciati reclami, la quale ha fatto rilevare di trattarsi nel caso presente di una causa meramente ecclesiastica; diretta a dividere un lucro ecclesiastico tra beneficiati ecclesiastici, la cui competenza si è sempre riconosciuta per ecclesiastica. E la M. S. approvando il parere della suddetta Consulta, si è degnata di ordinare, che codesta Curia seguiti a procedere secondo le regole in osservanza. »

nario di Stato del 24 dicembre 1827 dispose che si applicassero i detti gastighi non solo ai contravventori, ma benanche ai Superiori de' Conventi dove i medesimi si trovassero dimoranti. (*Ivi*, *ivi* pag. 160 e 161.)

6. Per le controversie sull' esazione delle decime sagramentali, si ordinò nel Consiglio Ordinario di Stato del 23 giugno 1818 non farsi alcuna mossa, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell' esecuzione del Concordato affidata agli Alti Commissarii. Minist. de' 31 dicembre 1828. (*Ivi*, *ivi*, pag. 211 V. pure la Minist. de' 2 dicembre suddetto pag. 199.)

7. Il Correttore del reale Stabilimento degl' Incurabili non ha perduto col Concordato i privilegi di esenzione e giurisdizione che gli furono conferiti, poichè la Bolla di circoscrizione non ha abolito ed annullato che le sole spirituali giurisdizioni delle Prelature *Nullius*. Però nella scelta de' Confessori per uso dello Stabilimento medesimo deve avvalersi di quelli approvati, e che non si trovano sospesi, ma nell' attuale esercizio di tale facoltà. Rescritto del 12 giugno 1829. (*Ivi* Parte V pag. 33.) Il che fu nuovamente inculcato col rescritto de'20 agosto detto anno. (*Ivi*, *ivi* pag.50.)

8. Anche quando una Chiesa Ricettizia avrà preso il posto che le assegnano il Breve Apostolico *Impensa*, e le Sovrane generali Istruzioni, le cause che la riguardano, e che riguardano gli Ecclesiastici dei quali è composta, nel loro rapporto di partecipanti, non sono meno Ecclesiastiche, secondo la vigente Polizia del Regno, di quelle delle altre Chiese Collegiate e Concattedrali, non esclusa la revisione de' conti del Procuratore ne' termini dell' art. XIII fondamentale degli statuti. *Minist.* dei 10 marzo 1830. (*Ivi*, *ivi* pag. 63.)

9. Nelle cause che giusta la Polizia del Regno si agitavano nelle Curie Ecclesiastiche, dovendosi sentire testimoni laici, se ne dirigeva il corrispondente uffizio all' autorità locale per obbligare i medesimi a presentarsi in curia, i cursori poi delle Curie stesse citavano le persone in clericato. Pare, che in seguito delle disposizioni dell' art. XX del Concordato, trattandosi di cause veramente Ecclesiastiche, e di competenza delle stesse curie, non sia disapprovabile l' antica pratica senza pregiudizio della Real giurisdizione, attesochè gli ordini al laico si danno dal Magistrato laico. *Minist.* de' 13 marzo 1830. (*Ivi*, *ivi*, pag. 66.)

10. Gli aggiusti delle rate cogli eredi de' defunti titolari de' Beneficii debbonsi fare dalle Amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni, che si trovano all' uopo emanate; quindi per tale oggetto non dipendono che dal Ministero degli Affari Ecclesiastici. Nell' iniziativa di tali aggiusti i Tribunali non posson prendere alcuna ingerenza, nè è giusto che le Amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatore, e fare atti giudiziarii. *Ministeriale* de' 28 aprile 1830 al Ministro di Grazia e Giustizia nella causa tra l' Amministrazione diocesana di Amalfi co' nipoti del defunto Arcivescovo, introdotta nel Tribunale Civile di Salerno. (*Ivi*, pag. 70.)

11. Per l' efficacia de' ruoli de' debitori de' censi delle pubbliche Amministrazioni e del patrimonio delle Chiese, varie disposizioni si diedero (*Parte V pag.* 75); delle quali farem parola nelle *Addizioni a questa Parte.*

12. Le distribuzioni quotidiane per le regole canoniche sono un fondo che si costituisce da una parte de' frutti del beneficio, o dalla massa comune per ripartirsi fra i presenti ai divini ufficii nelle Cattedrali e Chie-

se Conventuali : sono di esse privati gli assenti in ragione della loro non presenza alle diverse parti de' divini uffizii medesimi, secondo la tassa che suol definirsi dal Vescovo nel Sinodo Diocesano , e che giornalmente si esegue dagl' individui Capitolari destinati a tale ufficio col nome di *Puntatori*. Nel fatto la puntatura è la privazione di una parte degli emolumenti del Benefizio ; e non si può senz' assurdo sostenere , che in caso di reclamo la giustizia o ingiustizia della puntatura possa conoscersi dall' autorità laicale , trattandosi di una causa indubitatamente Ecclesiastica. *Minist.* de' 26 maggio 1830. (*Ivi*, *ivi*, pag. 76.) V. pure di sopra al num. 4.

13. La sola Amministrazione diocesana , e non il Demanio e per esso l' Intendente può agire per la revindica de' beni usurpati che vanno soggetti alla sua gestione , così per l' art. I delle Istruzioni generali approvate sovranamente a 31 ottobre 1831 , come per lo rescritto circolare dei 29 gennaio 1820. Ma dopo il decreto del 27 ottobre 1825 i soli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziarii debbono proseguirne il giudizio ; poichè furon con esso incaricati di far da parti principali in tutti i giudizii *relativi ai diritti di regalia* e di regio padronato sopra Badie , Benefizii ed ogni altra fondazione Ecclesiastica o laicale di qualunque natura ; anzi la sola Amministrazione diocesana che profitta del giudicato ha l' obbligo di anticipar le spese del giudizio, giusta l' altro real decreto del 17 luglio 1829. *Minist.* del 12 giugno 1830. (*Ivi* , *ivi* pag. 80.)

14. Sulla controversia de' PP. Scolopii di Ruvo e quel Capitolo Cattedrale circa le funzioni liturgiche, che il Capitolo medesimo pretende di poter esercitare nella Chiesa de' detti PP. portandovi a seppellire de' cadaveri e specialmente per la Croce erettavi, S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 17 giugno 1830 ordinò, dover le parti adire così nel possessorio , che nel petitorio l' autorità Ecclesiastica competente , alla quale, durante la causa, egualmente compete di dare quelle provvidenze interine, che il bisogno di accorrere al comodo pubblico della tumulazione de' cadaveri , e di prevenire ogni inconveniente e disturbo, fa giudicare necessarie. (*Ivi* , *ivi*, pag. 82.)

15. Il vedersi se in una Chiesa collegiale o ricettizia che sia, esista veramente quella che dicesi *massa comune* , e conseguentemente se nelle vacanze possa darsi luogo al sequestro dell' Amministrazione diocesana, è una quistione , la cui soluzione trovasi nelle istruzioni particolari date dal Ministro degli Affari Ecclesiastici, che solo può farne l' applicazione in ciascun caso , e quindi non può esser questa materia giudicabile dai Tribunali Ordinarii. *Minist.* del 4 agosto 1830. (*Ivi* , *ivi* pag. 85.)

16. Le cause d' interesse di regio padronato , delle regie fondazioni Ecclesiastiche , e di ogni altro diritto di regalia , appartengono esclusivamente ai Tribunali civili , qualunque sia la somma che si domandi o la natura dall' azione. Appartengono altresì ai Tribunali Civili le cause delle servitù che si volessero indurre sopra edificii di regio padronato, di regia fondazione Ecclesiastica, o sopra case religiose, anche in possessorio. Con ciò non si deroga alle disposizioni della legge del 12 dicembre 1816, nè alle leggi del Contenzioso Amministrativo de' 21 marzo ed 11 ottobre 1817, ed ai privilegi per l' esazione concessi ai corpi morali. Decreto del 29 agosto 1830. (*Ivi*, *ivi* pag. 91.)

17. Per la competenza delle Curie nelle cause di Padronato laicale. (*Parte V pag.* 119 e 122). V. nelle Addizioni a questa *Parte II.*

18. Per la conservazione nell' Archivio delle carte riguardanti le cause de' legati pii e Cappellanie laicali (*Par. VI pag.* 16). V. nelle Addizioni alla *Parte I pag. 36.*

19. L' Intendente non può prendere alcuna ingerenza in ciò che riguarda la gestione delle Amministrazioni diocesane. Le quali sono sotto la presidenza esclusiva dell'Ordinario e la sola dipendenza dal real Minist. degli Affari Ecclesiastici. *Minist.* de' 23 gennaio 1836 (*Atti* ec. P. VII pag. 25). Aggiungi il decreto del 14 marzo 1836 già da noi riportato col quale si disse che « I tribunali ed ogni altra Autorità giudiziaria o amministrativa non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle Amministrazioni diocesane. »

20. Essendosi proposto alla Consulta del Regno i seguenti dubbi; 1. quali sono le facoltà de' Consigli degli Ospizii riguardo alle Congreghe; 2. quale autorità sopra di esse è rimasta ai Vescovi; 3. Le materie morali e disciplinari, ed i disturbi nascenti dalle medesime debbono andare alla conoscenza de' Consigli? La Consulta de' reali dominii di quà del Faro alla unanimità fu di parere che tutto quello che nelle congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all' Ordinario senza che i Consigli possano prendervi ingerenza alcuna. Che per rapporto agli altri due dubbi, prenda l' Ordinario per norma i decreti del 7 dicem. 1832 e 18 dicembre 1833, e le Ministeriali istruzioni de' 20 maggio 1820. Che dove poi sorgesse qualche caso particolare da non potersi risolvere coi cennati decreti ed istruzioni se ne facesse dall'Ordinario un rapporto determinato, circostanziato e preciso, onde darsi da S. M. le convenevoli sovrane disposizioni. Al quale parere essendosi il Re uniformato, venne partecipato agli Ordinarii del Regno con Minist. de' 21 ottobre 1837. (*Atti* ec. P. VII pag. 142).

21. Gli Ordinarii non debbono prestarsi alle inchieste loro fatte dagl' Intendenti su materie meramente ecclesiastiche, dovendo costoro dirigersi direttamente al Ministero degli Affari Ecclesiastici. Circol. del 1 settembre 1838. (*Atti ec.* Ivi p. 159.)

22. È illegittima e priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata la sentenza emessa da qualunque autorità giudiziaria su la vertenza di un beneficio. *Rescritto* de' 3 settembre 1838. (*Atti* ec. Ivi p. 162.)

Ecco i termini di questo rescritto — « A sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. — Dopo l'uffizio che ebbi l'onore dirigerle nel dì 25 agosto prossimo passato pel nominato Antonio Innocenzii di Villa Santangelo in Diocesi di Aquila, ho rassegnato con analogo rapporto al Re Nostro Sovrano i particolari tutti della vertenza surta per lo Beneficio della Santissima Concezione, del quale fu privato esso Innocenzii nell' abbandonare l'abito Chiericale, e darsi ad una vita dissipata: e la Maestà Sua osservando che la sentenza resa dal Giudice Regio del Circondario di Paganica, contro la quale ha reclamato il Vescovo di Aquila, contiene una doppia violazione dell' art. 20 del Concordato. Primo, perchè ha giudicato di causa al tutto ecclesiastica, come è il conoscere se alcuno sia degno di essere Chierico, se debba o pur no esser privato di un Beneficio Ecclesiastico, e se la collazione del Beneficio di tal natura sia fatta regolarmente. Secondo, perchè viene a rivocare, come in linea di appello, una decisione di un' Autorità Ecclesiastica, il che non appartiene se non all' Autorità Ecclesiastica superiore: onde come sen-

tenza di un Giudice incompetente per ragion di materia, debba aversi come intrinsecamente nulla ed improduttiva di effetti. E fatto inoltre riflesso la Maestà Sua che non conviene affatto di far rinnovare simili esempii a danno della giurisdizione Ecclesiastica riconosciuta, e riformata dal Concordato, ha dichiarato nel Consiglio Ordinario di Stato dei 3 andante mese, che la sentenza di che è parola debba aversi come un atto illegittimo, senza effetto, e senza bisogno di esser impugnata nei modi di legge.

Nel Real Nome io partecipo adunque ciò a vostra Eccellenza per lo corrispondente adempimento, e in continuazione del detto mio foglio del 25 agosto.

23. Con Rescritto de' 29 dicembre 1838, il Re degnossi ordinare che sino a nuova sovrana determinazione, i Tribunali si astenessero dal giudicare sull' eccezione di prescrizione che si oppone alle dimande della Chiesa. (*Atti* ec. *Ivi* pag. 178.)

24. Finalmente, con real Rescritto Circolare de' 16 settembre 1839, si dispose che nella causa di una parrocchia di padronato laicale dovesse procedere la Curia Vescovile, sentendo gl' interessati, e dando luogo ai legittimi gravami presso le competenti Autorità Ecclesiastiche, il che venne comunicato a tutti gli Ordinarii de' reali dominii al di quà del Faro colla circolare del 26 ottobre 1839. (*Atti* ec. Parte VIII, pag. 39.)

Ecco i termini ne' quali venne dettata la Circolare suddetta « il Vescovo di Castellammare riferì a questa Real Segreteria che il Tribunale Civile di Napoli avea dato fuori sentenza, con la quale ha dichiarato semplice cappellania la parrocchia di S. Lucia delle Franche in quella Diocesi per mancanza di erezione in titolo, ed ha dichiarato di niuno effetto la nomina del parroco, fatta da quella Curia, condannando costui al rilascio dei fondi tutti appartenenti alla parrocchia, ed alla restituzione dei frutti. Il Prelato col suo rapporto fece riflettere quanto sia strano il considerare come semplice cappellania laicale un Beneficio qualificato e riconosciuto per Curato *ab antico*, dolendosi altamente della usurpazione fatta dal Tribunale sul potere ecclesiastico, coll'aver annullata la investitura da lui data al parroco, sulla presentazione fattane dai legittimi compradoni. Quindi chiese che il Re N. S., nella pienezza del suo potere Sovrano, annullasse una sentenza tanto irregolare.

D' ordine Sovrano la Consulta di questa parte del Regno essendosi occupata dello esame di un tale affare, ha considerato che:

Il parroco ha intrinsecamente bisogno di facoltà giurisdizionali, di facoltà spirituali, di facoltà che non sono e non possono essere attaccate ad un Beneficiato meramente laicale;

La parrocchia titolare è per sua natura, per lo suo intrinseco, per la sua essenza un Beneficio ecclesiastico;

La parrocchia titolare o non esiste, o esistendo, dee, sino a che esiste, riputarsi per assoluta necessità beneficio ecclesiastico.

Vero è, riflette la stessa Consulta, che la fondazione ed erezione, generalmente e regolarmente parlando, è il requisito a costituire un Beneficio ecclesiastico, ma quando trattasi di parrocchia titolare, quando trattasi di esercizio spirituale, e di giurisdizione emanante *ex potestate clavium*; quando lo stato possessoriale ed attuale è di parrocchia, quando vi sieno (come nel caso) de' decreti prófferiti dalla Curia ecclsiastica; e quando vi sieno delle Bolle istituzionali, colle quali si riconosce espres-

samente la parrocchia; e si attribuisce al dato sacerdote il ministero parrocchiale, non può la parrocchia, *nella sua attualità*, non riputarsi un Benefizio ecclesiastico.

Donde segue che la dichiarazione fatta nella specie presente dal Tribunale civile di essere laicale il Beneficio parrocchiale, di che trattasi, è anti-canonica, è abusiva; ed è contraria all' ordine, alla natura, ed ai confini della giurisdizione spirituale e laicale.

Non deve fare impressione, continua la Consulta, che nel soggetto caso esiste un padronato. È principio riconosciuto, che il dritto di padronato su di una parocchia può ben essere ed è spessissimo laicale, ma il Benefizio parrocchiale non può, senza cadere in una manifestata contraddizione, e senza operarne la distruzione, riputarsi Benefizio ecclesiastico.

Ha inoltre la Consulta osservato le seguenti cose:

La curia vescovile ha con formale sentenza conferito la parrocchia, di che è cenno: ha spedito a pro del sacerdote nominato le corrispondenti bolle istituzionali. Quando la provvista fosse contro le veglianti leggi, contra il dritto pubblico del Regno, quando la provvista fosse lesiva del dritto dei padroni, sia attivo, sia passivo, colui che avea interesse, potea secondo le circostanze seguire due vie; l' una del formale appello al Metropolitano, l' altra del ricorso a Sua Maestà *tamquam ab abusu*. In conseguenza, lo avere il Tribunale civile dichiarato di niun effetto la provvista fatta della parrocchia dalla Curia vescovile, è un atto *d' incompetenza assoluta*, è un atto di abuso, è un atto invasivo della giurisdizione ecclesiastica.

Il Tribunale civile, legittimamente requisito, quando credeva che la Curia ecclesiastica avesse profferito una decisione abusiva, poteva pure elevare nelle convenienti maniere un conflitto di giurisdizione, trattenere ogni procedura, ed attendere che l'Autorità Sovrana, nella pienezza de' suoi poteri, la dirimesse.

Ma inoltrarsi a dichiarare invalida la provvista pronunziata dalla Curia, è un eccedere i limiti della giurisdizione, è un invadere i poteri ecclesiastici, è un rendersi conoscitore e rivocatore delle sentenze ecclesiastiche.

Ha considerato anche, che il Tribunale civile, mentre ha dichiarato di niun effetto la provvista ecclesiastica fatta dalla Curia, ha dichiarato valida la nomina fatta dai compadroni. Nel caso presente, è anche questo un abuso. Subitochè trattasi di parrocchia titolare, subitochè trattasi di Benefizio ecclesiastico, le quistioni di padronato sono, per virtù di reali disposizioni, della competenza della Curia ecclesiastica. In conseguenza le parti, che si sentivano interessate e lese ne' loro dritti di padronato, dovevano adire la corrispondente Autorità ecclesiastica, le di cui pronunziazioni erano ben soggette a gravami.

Per tutte queste considerazioni, essa Consulta ha opinato che, l'enunciata sentenza del Tribunale civile, come anti-canonica, lesiva dell' ordine, della essenza, e dei confini della giurisdizione, e come manifestamente abusiva, non ha giuridica esistenza, e quindi doversi sovranamente dichiarare come inesistente:

Che il parroco nominato per effetto della provvista episcopale e delle Bolle episcopali, spedite in sua persona, continui nello esercizio del suo

ministero parrocchiale, ed ove vi sia chi lo turbi, per via di fatto, l'Intendente della Provincia, richiesto officialmente dal Vescovo, appresti il suo braccio.

Che qualora i padroni abbiano delle ragioni a dedurre contro le Bolle Episcopali, e qualora credano lesi i loro dritti e le loro voci risguardanti il padronato attivo, passivo adissero l'Autorità ecclesiastica, la quale procederà nelle forme, e come di dritto, e darà luogo ai legittimi gravami, senza che intanto possa il parroco essere per alcuna via di fatto turbato dal possesso.

Ho fatto io il tutto presente a Sua Maestà, e la Maestà Sua, avendo maturamente esaminato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante mese, dopo aver anche sentito il Consiglio dei Ministri, si è degnata ordinare, che allo stato e nella specie continui a procedere la Curia di Castellammare, sentendo i legittimi interessati, e dando luogo ai legittimi gravami presso le competenti Autorità ecclesiastiche.

Ed io nel Real Nome partecipo ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento in casi simili.

§ III.

Delle cause Funerarie.

Molte sono le controversie che possono suscitarsi nelle occasioni di morte e tumulazione de' defunti, e non vi ha dubbio che alcune di esse spettano al Foro Ecclesiastico, altre al Foro laicale. Certo è che pel nuovo diritto appartiene alla Potestà Ecclesiastica decidere a quali persone defunte si debba concedere o denegare la Ecclesiastica sepoltura, e tutto ciò che riguarda la liturgia Ecclesiastica, e le distribuzioni de' diritti funerarii tra i Clerici.

È stato anche ciò confermato coll' ultimo real decreto del 10 ottobre 1826, col quale ordinossi:

1. Nei casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio Parroco il negare o l' accordare la sepoltura Ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario; ovvero non tale ai termini delle disposizioni canoniche.

2. Dovrà il proprio Parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell' Autorità che si trovi nel rispettivo Comune incaricata delle funzioni di Agente di Polizia, per disporsi dalla stessa, che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre, trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima Autorità di Polizia, ed ivi rimanga in deposito.

3. Sarà libero ai congiunti del suicida, al quale sia stata dal Parroco negata la ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro, il reclamare fra 'l termine di quindici giorni avverso la determinazione del Parroco suddetto presso l'Ordinario della rispettiva Diocesi, il quale dovrà, nel termine di un mese, risolvere definitivamente, o rivocando, o confermando la disposizione del Parroco, e darne immediatamente notizia alla stessa Autorità di Polizia, indicata nell' articolo precedente, tanto nell' uno che nell' al-

tro caso; ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano, sia seppellito in Chiesa con le debite forme religiose, e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta Autorità giudicherà che debba seppellirsi.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno comuni per coloro che muoiono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi Sagramenti.

5. Il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale darà le opportune istruzioni agli Agenti di Polizia, perchè, nei casi enunciati nei precedenti articoli, si conformino alle disposizioni de' Parrochi e degli Ordinarî, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni, che esige la pubblica salute. — E questo real decreto fu comunicato pure al Luogotenente generale in Sicilia.

Vedemmo per la liturgia e le distribuzioni gli ulteriori Rescritti nell' antecedente Paragrafo specialmente al num. 14; e nella Sez. III, Cap. I, Tit. III della Polizia amministrativa le disposizioni date sugli atti di morte. Nè altro ci resta a dire su questa materia.

Per le altre cause che secondo le Decretali una volta spettavano al Foro ecclesiastico, veggasi nelle Addizioni a questa *Parte II*.

§ IV.

Diritti di Cancelleria per gli Affari ecclesiastici.

Nella Tariffa de' diritti sulle spedizioni del Supremo Consiglio di Cancelleria (presentemente della Consulta), approvate dalla Sovrana risoluzione del 28 febbrajo 1820, ecco quelli che riguardano gli affari ecclesiastici:

Assensi	Alle regole di Congregazione.	Duc.	20. 00
	Agli Statuti di Collegiate		30. 00
	Alle conclusioni de' fratelli		6. 00
per carica o benefizio ecclesiastico	Dell' Arciprete di Altamura		135. 00
	Dell' Arcidiacono di Lucera		50. 00
	Del Tesoriere della Cattedrale di Lucera. . .		50. 00
	Del Tesoriere di S. Nicola di Bari.		60. 00
	Pel semplice grado di Cappellano Maggiore. .		150. 00
permessi ed atti diversi.	Per erezione di Cappella rurale		00
	Per censuazione o permuta di luoghi pii, dell' annua rendita da duc. 1 a 50. . . .		2. 70
	Idem Idem da duc. 50 a 300.		4. 40
	Idem Idem da duc. 300 a qualunque somma .		5. 40
	Per la presentazione di qualunque empara alla spedizione di regii *exequatur*		6. 00
	Per ogni spedizione di regio *exequatur* . . .		1. 30
	N. B. Tutti i seguenti oggetti, oltre all'anzidetto dritto di *exequatur* in duc. 1 30, sono anche soggetti ai diritti rispettivamente loro annessi.		

PERMESSI ED ATTI DIVERSI.

Bolla di un Vescovo	20. 00
Idem di prima dignità ecclesiastica	6. 00
Idem di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui ducati 72.	6. 00
Idem di Beneficii, Canonicati semplici o curati di collazione Apostolica.	4. 00
Idem per le dispense matrimoniali di 1.° e di 2.° grado spedite per Dataria o per Breve.	4. 00
Idem, *Idem* di 3 e 4. grado	2. 00
Idem sulle carte generalizie, che conferiscono gradi, onorificenze, dispensa dalle regole ec. che si rilasciano da' Procuratori generali .	6. 00
Idem per dispense di età	2. 00

Posteriormente fu rassegnato al Re nel Consiglio Ordinario di Stato de' 15 settembre 1826 il progetto il Controloro della percezione de' diritti de' regii *exequatur* circa l' aggiunzione di taluni articoli alla Tariffa suddetta, e S. M. si degnò approvar solamente che alla medesima si aggiungesse l' articolo per le Bolle di Pallio che si conferisce agli Arcivescovi col dritto di ducati 10; e che pei Brevi di *extra tempora*, per le Ordinazioni, il dritto di carlini 13 che ora si esige per lo Regio *exequatur* a tenore della suddetta tariffa si aumentasse a duc. 3 e grana 30, come quelli delle dispense all' età canonica. *Minist.* de' 27 settembre 1826. (*Atti* dopo il Concordato Parte IV, pag. 123).

Per la tariffa Innocenziana V. nelle *Addizioni*.

APPENDICE

SU I DIRITTI RIGUARDO AGLI AFFARI ECCLESIASTICI NE' DOMINII OLTRE IL FARO.

CAPITOLO I.

Del Tribunale della Monarchia.

Sin dall' epoca del gran Conte Ruggiero cominciarono i dritti particolari della Sicilia conquistata dal valore Normanno e Siculo dalle mani de' Greci e de' Saraceni sugli affari della Chiesa.

Urbano II volendo rinnovare l' usanza di tenere ivi il suo legato (a),

(a) Erasi introdotto costume dai Pontefici Romani di spedire legati Apostolici in varie Provincie dell'Orbe Cristiano, e n'ebbero di varie sorti. I più eminenti ai quali era conceduto più ampia e particolare giurisdizione eran chiamati Legati *a latere*, poichè dal Concistoro e Collegio dei Cardinali che sedevano al lato del Pontefice eran prescelti. Altri erano Vescovi o Diaconi della Chiesa Romana, destinati presso gl' Imperatori o Re, i quali non aveano altra incombenza, se non di promuovere nella Corte de'medesimi i negozii della Sede Apostolica ed invigilare per gl' interessi della medesima. Ed altri non alle designate persone, ma alle sedi che occupavano furon destinati, per cui vennero appellati *Legati nuovi*.

Questi legati, alle volte, recavano danno e molestie alle Provincie ov' erano dirizzati; poichè oltre allo scemarsi con ciò l'autorità e la giurisdizione de' Vescovi e dei Metropolitani, traendo a se tutte le cause, sovente inquirendo contro i Prelati medesimi cercavano di deprimerli, per la qual cosa i Principi procuravano o di non riceverli affatto, o di non ricevere che quelli ch' essi volessero. V. l' *Autore* dell' *Ist. Civ.* Lib. X. Cap. 8.

V. Bolla di benedetto XIII. *relativa ai privilegii del tribunale della Monarchia di Sicilia.*

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM DEI MEMORIAM.

PROEMIUM.

Fideli ac prudenti dispensatori, quem in supremo Apostolatus apice constituit Dominus super familiam suam maxime convenit, traditae sibi coelitus uti potestate, ut si quae sint inter pontificalem auctoritatem, et regiam potestatem contentiones, quantum fieri potest, amoveantur, ut quae nedum fidelium populorum pericula arceantur, sed etiam incommoda leniantur, prout locorum, et temporum ratione habita, magis in domino videbitur expedire.

§ I.

Causae hujus Constitutionis promulgandae

Cum itaque felicis recordationis Clemens Papa XI Praedecessor noster Apolicam Regni Siciliae ultra Pharum Legationem, ac Monarchiam, nuncupatam, ejusque tribunal extinserit ac suppresserit, et aboleverit, si quae essent privilegia, et indulta a quibuscumque Romanis Pontificibus Praedecessoribus quomodo libet concessa revocaverit, et abrogaverit, et certum interim modum prescripserit, quo causae ad forum Ecclesiasticum pertinentes cognosci, et in eodem Regno fine debito terminari possent, quemadmodum in ejus Apostolicis litteris, expeditis anno millesimo septingentesimo decimoquarto, et millesimo septigentesimo decimo quinto, plenius continetur. Cumque charissimus in Cristo filius noster Carolus VI in Romanorum Imperatorem electus, Siciliae ultra Pharum Rex, expani nobis nuper fecerit, jura Apostolicae legationis in eodem Regno, sibi, ejusdem eredi legittimo, et possessori, ex privilegio signanter Urbani Papae II Praedecessoris nostri, competere: quae quidem jura jam olim Rogerico Comiti e Normanorum gente ejusque successoribus ob eliminatam Saracenorum tyranidem, Catholicam fidem restitutam, Ecclesiasque Patriarchatui Constantinopolitano tunc temporis adhaerentes, Romanae sedi, iterum subjectas, concessa, anteactorum sex seculorum decursa usque ad Caroli II obitum, in suo robore atque usu permanserint; hinc nos, etsi compertum habeamus, husmodi rationibus eundem Praedecessorem nostrum, prasertim propter abusus, quos irrepsisse constabat, minime acquievisse; nosque ipsi, dum Cardi-

vi nominò il vescovo di Traiana, ma il Conte che si era così distinto per tanti segnalati servizii prestati alla S. Sede, dichiarò al Pontefice ch'egli non era determinato a soffrir questo legato (a), ed Urbano per

(a) Ecco la traduzione italiana della Bolla pontificia, secondo la dà il Baronio (an. 1097 n. 23 a 24.) che la sostiene foggiata, non essendosi mai rinvenuto l'originale.

« *Urbano Vescovo Servo de' Servi di Dio al carissimo figliuolo* Ruggieri *Conte di Calabria e di Sicilia, salute ed Apostolica benedizione.* » Perchè la Sovrana Maestà ha esaltato la prudenza tua con molti trionfi e onori, e la tua bontà ha dilatato grandemente la Chiesa di Dio nei confini dei Saraceni, e s'è in più guise mostrata divota della Sede Apostolica; noi ti abbiamo ricevuto in luogo di singolare, e carissimo figliuolo della Chiesa. Perchè noi raffidati nella sincerità della bontà tua; ti confermiamo con iscrittura quello che abbiamo promesso in voce: cioè, che in tutto il tempo di tua vita, o di Simone tuo figliuolo, o dell'altro tuo legittimo erede, non porremo verun legato della Chiesa Romana nel vostro stato, senza volontà o consiglio vostro. Anzi vogliamo che le cose che faremmo, mediante il legato, si facciano da voi, quando vi mandassimo legati nostri a latere per salute delle Chiese del vostro stato, a onore di S. Pietro, e della Sede Apostolica a cui hai finora ubbidito divotamente, e la quale tu pure hai nelle sue necessità con molto studio e fedeltà ajutato. Se poi celebrandosi alcun concilio io ti ordinerò che tu mi mandi i Vescovi e gli abbati della tua terra, manderai quali e quanti ti piaceranno, e riterrai gli altri al servigio delle tue Chiese. L'onnipotente Iddio dirizzi le tue azioni secondo il suo beneplacito, e perdonandoti i peccati ti induca alla eterna vita Dato in Salerno, per mano di Giovanni diacono della Chiesa Romana, a cinque di luglio, nella settima indizione, l'anno undecimo del nostro Pontificato. »

---

nalatus honore fungebamur, eidem Constitutioni reverenter subscripserimus, omniumque circumstantiarum opportune reminiscamur, attamen cum graves inde exortae fuerint contentiones atque mala non sine animarum pernicie, publicaeque tranquillitatis detrimento, serio proplerea considerantes, quantum pastoralis sollicitudinis intersit, causas etiam talium contentionum avertere ac prorsus eliminare, itaut, abusibus e medio sublatis, jus ex aequo universis, reddatur; ex voto Congregationis venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae, Cardinalium, pro hujus negotii examine specialiter deputatae, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine, finem huic operoso gravissimoque negotia imponentes, nostra ac perpetuo valitura constitutione, vim, et effectum concordiae habente, haec, quae sequuntur, decernimus, et sancimus, ac inviolabiliter ab his, ad quos spectat, et in futurum spectabit, observari mandamus.

§ 2. Ordo cognoscendi causas Ecclesiasticas in Sicilia post Majores, quae apud unam Apostolicam Sedem cognosci debent.

Causae omnes, ad forum Ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, his exceptis, quae vere Majores sunt, quaeque juxta canonicas sanctiones apud Apostolicam sedem tractari, et a Romano Pontifice, vel a judicibus, quos ipse specialiter deputaverit, cognosci debent, non alibi, quam in ipso Siciliae ultra Pharum Regno cognoscantur, et fine debito, quem justitia postulaverit, terminentur, ita videlicet, ut non exemptorum causae in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum curiis avocentur, nisi per viam legitimae appellationis a sententia definitiva, aut ab interlocutoria, vim definitivae habente, vel ab actu, cujus gravamen, per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel praejudiciale sit invertendo justum juris et judiciorum ordinem, aut nisi integro biennio, a die notae litis computando, coram ipsis Ordinariis remanserint indecisae, quemadmodum a Concilio Tridentino in Cap. 20 Causae omnes sessione 24 de Reformatione, *decretum est. Si quae secus fiat, quecumque appellatio, inhibitio, aut sententia, eo ipso nulla, et irrita sit, juxta ejusdem Concilii praescriptum. Respectu vero exemptorum ab Ordinariis, judex ecclesiasticus, a Rege illius Regni, ut infra dicendum nominatus, et delegatus, et pro tempore, ejus arbitrio nominandus, et delegandus, tamquam ordinarius de causis civilibus, et criminalibus illorum, ut postea dicetur, cognoscat, ne aliter hujusmodi personae, et jura sine providentia remaneant. A sententia Ordinarii ad Metropolitanum appelletur, servata itidem in omnibus forma in antedicti Concilii decretis constituta.*

§ 3. Qui judex causas appellationum a sententiis Metropolitani cognoscere debet.

Postquam vero Metropolitanus in causa pronunciaverit, vel in secunda instantia quod sententias suorum suffraganeorum, vel in prima quoad causas propriae Diocesis, possint partes vel earum altera, provocare ad eum virum in jure Canonico Doctorem seu licentiatum, nobilium Universitatum more, diligenti examine praecedente, promotum, et

maggiormente obbligarselo, non solo annullò la legazione data al Vescovo di Traiana, ma con raro esempio, trasferì al gran Conte medesimo tutta quella autorità, che dato avea a quel Vescovo, facendo lui ed i suoi legittimi eredi e successori *legati nati* della Sede Apostolica in quell'Isola, promettendogli di non mettervi giammai alcun altro contro suo grado, e che tutto ciò ch'egli era venuto a fare per tal legato fosse mantenuto dai suoi successori. Ne fu tosto spedito in Salerno per mano di Giovanni Dia-

---

in Ecclesiastica dignitate constitutum, a charissimo Filio nostro Carolo VI in Romanorum Imperatorem electo, et Siciliae Rege, ejusque in Regno Siciliae ultra Pharum successoribus, aut de eorumdem mandato, ex concessione Sedis Apostolicae deputatum, et delegatum, et in posterum ab ipso, ejusque in eodem Regno successoribus, aut de eorumdem mandato deputandum et delegandum: quem eo ipso delegatum auctoritate Sedis Apostolicae constitutum, et pro tempore constituendum, recognoscimus, et firmamus, ut causas Ecclesiasticas antedictarum appellationum in praedicto Regno Siciliae ultra Pharum cognoscere alias que inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen praemissis, aliisque inferius explicandis, itaut quidquid aliter sive scienter, sive ignoranter fieri contingerit, ipso jure nullum irritumque sit.

§ 4. Remedia pro iis, qui se a sententia ejusdem primi Iudicis appellationum gravati sentient.

Si vero antedictus judes gravamen inferat vel quomodocumque partes, sive earum altera, gravatas ab ejusdem sententia seu Decreto sese senserint, tunc, ut appellationis atque extremae provocationis remedio, omnibusque legum atque Canonicarum sanctionum auxiliis Christi fideles praedicti Siciliae Regni uti, et frui possint, eademque remedia juris ordine servato, sicut oportet, experiri, idem charissimus in Christo Filius Siciliae Rex, ejusque successores in perpetuum vel alter de ejusdem, aut ipsius successorum mandato, sedulo providendum, ut apertum atque patens in omni tempore tribunal, seu curia: in qua tamen vir, etiam in dignitate Ecclesiastica constitutus, atque, ut supra, in utroque jure licentiatus seu doctor, deputatus, et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure versatis, eodem pariter modo, uti supra, deputandis et nominandis, jus reddat, atque primum diligenter expendat an appellatio rejici, vel admitti debeat et quibus clausulis causa committenda sit Quoties vero causa fuerit visa digna ulteriori cognitione, primo cognoscat et judicet idem modo dictus judex, a quo ulteriori cognitione digna decreta est; adhibito eorumdem assessoriam consilio. Quod si post haec res aduc ulteriori discussione opus habeat, nec iis finita lit eadem coram altero idoneo Ecclesiastico judice, ut supra, cum assessoribus vel consiliariis nominando, discutiatur et ita deinceps, ita tamen ut causa in quacumque instantia coram iudice Ecclesiastico semper pertractetur, et in omnibus, iuris ordine servato terminetur.

§ 5. Appellantes in una tantum causa in reliquis appellare non censeantur.

Appellantes in una causa omnino subiecti remaneant, quoad alies causas, iurisdictioni suorum Ordinariorum, a qua eximi nec a Metropolitano, nec a delegato possint, nisi in casibus a iure Canonico praescriptis.

§ 6. De causis Regularium.

In causis, in quibus conservatores Regularium decretum vel sententiam tulerint, qui se ab illis gravatum extimaverit recursum similiter habere poterit ad antedictum delegatum: qui quidem, si, inspectis utriusque partis iuribus appellationem dixeris admittendam, ipse in talis causae cognitione, pro ut iuris fuerit, procedet: sique partes, vel earum altera, de gravamine ab eius iudicato, sibi illato, conqueretur, id servetur quod supra de appellationibus a decreto vel sententia iudicis delegati statutum est. Ceterum praedicti conservatores inviolate servare debent praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii PP. IV, Alexandri IV, Bonifaci VIII, Gregorii XV, aliorumque nostrorum Praedecessorum nec non in Concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contentis.

§ 7. Appellationes quomodo recipiendae.

Appellationes nunquam recipiantur nisi per publica documenta realiter exhibenda, prius costiterit, appellationem a sententia definitiva, vel habente vim definitivae, aut, a gravamine, quo per definitivam sententiam reparare non possit, vel quod praeiudiciale sit in casibus, a iure non prohibitis, per legitimam personam, et intra statuta tempora fuisse interpositam aut prosecutam; nec praeterquam in casibus, a iure permissis, dum causa coram inferioribus iudicibus pendet, ante definitivam sententiam, vel vim definitivae habentem, de gravamine, quod asseratur illatum, superiores cognoscere possint, licet citra praeiudicium ordinari cursus causae, sese id facere declarent. Nec ad hunc effectum liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel recurrentis, nisi in casibus a iure permissis.

cono della Chiesa Romana il corrispondente privilegio nel mese di luglio dell'anno 1098, settima indizione ed anno undecimo del Pontificato di Urbano II riportato dal sincrono Istorico Gotofredo Malaterra L. 4, cap. 29.

Allorchè costituissi la Monarchia di Sicilia, il nostro primo Re Ruggiero nella concordia fatta con Lucio II, in Monte-Cassino nel 1144, ottenne da questo Pontefice, oltre al privilegio conceduto al gran Conte da Urbano, colla conferma pure l'anello, i guanti, i sandali, il pastorale,

---

§ 8. Inhibitiones post appellationes admissas quomodo concedendae.

Inhibitiones, post appellationes sicut praemittitur, admissas, non concedantur nisi cum insertione tenoris sententiae aut decreti, a qua, vel a quo provocatum fuerit; alias inhibitiones, et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso iure nulla eisque impune liceat non parere. Sed si appellans asserat sententiae vel decretis, sive appellationis interpositae, exemplum autenticum habere se non passe culpa iudicis, a quo, vel auctuarii, tunc sive Metropolitanus, sive praefactus iudeae Ecclesiasticus delegatus, respective, iniungat iis ad quod pertinet, ut soluta actorum mercede, exemplum in forma probante tradatur appellanti, intra brevem terminum; et interim nihil novi coram iudice, a quo, contra appellantem attentetur.

§ 9. De appellatione a Decretis Ordinarium in visitatione editis.

A decretis Ordinariorium, in visitatione, vel pro correctione morum editis, nullus sit appellationi locus, quoad effectum suspensivum, nisi cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, iudicialiter processarit, et in aliis casibus a iure permissis.

§ 10. De appellatione a gravamine per definitivam sententiam non separando.

Cum a gravamine, quod per definitivam reparari nequeat, vel quod praeiudiciale fit, appellatur, non nisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur aut inhibitio vel provisio ulla concedatur.

§ 11. De inhibitionibus expediendis.

In causa indebitae carcerationis, quatenus sit secuta cum mandato iudicis verbali, possit iudex appellationis expedire inhibitiones, vigore appellationis constito sive per depositionem duorum testium de mandato, sive per documentum notarii, vel custodis carcerum de carceratione. In causis vero comminatae iniustae carcerationis, vel torturae, vel excommunicationis, non expediantur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tantum compulsoriales pro transmissione copiae actorum, ad effectum cognoscendi, an sit deferendum, nec ne, appellationi, adiuncta in dictis literis compulsorialibus inhibitione, ut interim iudex, a quo, ad ulteriora non procedatur: et quatenus visis actis resultet evidens gravamen, tunc admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur, coram iudice ad quem. Si vero de huiusmodi gravamine non constet, remittatur causa ad iudicem a quo, cognoscenda in prima instantia.

§ 12. De actibus originalibus primae instantiae notario a mittendis.

Acta originalia primae instantiae notarius sive actuaris mittere ad iudicem appellationis minime cogatur, nisi natura ipsa causae id flagitet aut probabilis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae iudicialiter apposita ab interesse habentibus fuerit; tunc post terminationem causae statim remittant ad Ordinarium, et in eius curia tabulario asserventur.

§ 13. De carcerato appellante.

Causa appellationis pendente, appellans, in eodem, ubi reperitur carcere permaneat, quoad iudex, ad quem causae cognitio devolvenda est, visis actis causaque cognita aliter decreverit; et tunc quidem si a decreto secundi iudicis, vim definitivae habente, appellatum fuerit nihil ipse interim mandare aut pro decreti sui executione attentare poterit, donec per iudicem superiorem aliter fuerit ordinatum; exceptis tamen casibus, in quibus aliter a iure statutum sit, et in quibus appellatio contra decretum excarcerationis, effectum tantum devolutivum favore liberationis, producit.

§ 14. De censura Ecclesiastica in appellantem prolata.

Censura Ecclesiastica in appellantem prolata, revocari aut nulla declarari per iudicem appellationis, et si is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus et causa cognita; et tunc, si eam esse iustam constiterit ad iudicem qui excommunicationem protulit remittetur appellans et ab ipso iuxta sacros Canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit, obtineat. Si vero iniustum esse apparcat, iudex appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur an iuxta fuerit, vel iniuxta, quamvis honestius sit ut ad excommunicatoriam intra brevem aliquem competentem terminum eidem praefigendum absolvendus remittatur, iudex nihilominus appel-

la mitra e la dalmatica (a) oltre la promessa di non voler giammai in quel reame per legato, se non colui ch' egli volesse.

Son questi i fondamenti della cotanto famosa *Monarchia di Sicilia*, per cui i successori del gran Conte, e sopra tutto gli Aragonesi, che signoreggiarono da poi quel Reame per lunga serie di anni, si mantennero nel possesso di questa sì nobile ed illustre prerogativa: non riputandosi improprio, nè strano di essersi potuto concedere ai Principi tal facoltà di legato della Sede Apostolica, quando i Papi stessi reputarono quelle persone come sacrate.

(a) Il Baronio non parla affatto di ciò, e solo indica, senza riportarla, una lettera di questo Pontefice a Pietro Cluniacense, *come gli era convenuto affaticare con Ruggieri Re di Sicilia suo contrario.*

Infatti nelle monete che fece battere Guglielmo I pubblicate dal Burmanno dall' un de' lati si vede il Re coronato con corona di quattro raggi, avere la verga in mano, la stola o Dalmatica avanti al petto incrocicchiata, ed assiso nel Trono mostrare i Sandali. E ci assicura il de Gregorio essere in simil forma dipinto a musaico il Re Ruggiero nella Chiesa della Martorana in Palermo che è opera di quei tempi, e Guglielmo nel maggior tempio di Morreale. Del resto vien tolto ogni dubbio dalla lettera riferita da Ottone da Frisinga *De gestis Friderici apud S. R. J.* tom. 6 pag. 663.

---

lationis, hoc casu per se poterit cum absolvere.

§ 15. De absolutionem de cautelam.

Absolutio ad cautelam, non nisi servatis de iure servandis, cum dubitatur de nullitate excommunicationis vel ab homine prolatae, vel a jure inflictae, si dubium facti, vel probabile dubium iuris occurat concedenda erit, tamquam ad breve tempus, cum reicidentia, nec non praestita per excommunicatum cautione de standо iuri, et parendo mandatis Ecclesiae. Quod si, iuxta formam a iure praescriptam, apparebit, ob manifestam offensam excommunicatum fuisse, debitam etiam satisfactionem praestare nec non ob contumaciam manifestam; expensis quoque satisfacere, et cavere de iudicio sisti coram excommunicatore, tenebitur, priusquam antedictam absolutionem obtineat. Praeterea huiusmodi absolutiones cum reincidentia, a iudice appellationis, etiam si sit antedictus iudex, committantur ipsis Ordinariis excommunicantibus, cum clausula, ut intra tres dies absolvant censuratos; dummodo tamen excommunicati in eodem loco sint, ubi degunt Ordinarii, quod si in eodem loco non sint, vel si ordinarii praesentes, et requisiti, absolvere recusaverint vel neglexerint, absolvantur a confessario iuxta formam eiusdem commissionis, a iudice appellationis, ut praefertur, expediendae. Esterum commissiones praedictae de absolvendo, non ipsis Ordinariis immediate, et personaliter, sed eorumdem cancellariis praesentari debent, ut reverentia Episcopis debita, sarta tecta servetur, et a praesentatione, cancellario facta, praedicti tres dies numerari debeant. Cedulones autem, in casu absolutionis obtinendae ad certum tempus cum reincidentia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur; sed dumtaxat tegantur, tectique remaneant durante termino in absolutione praefixo; salva tamen praxi, ibidem servata de eorumdem in nonnullis casibus amotione.

§ 16. De appeliatione a sententia definitiva in verum contumacem prolata.

A sententia definitiva, contra verum contumacem prolata, appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quaevis provisio, durante contumacia concedatur.

§ 17. De appellatione in causis criminalibus et sententiis Ordinariorum.

Ubi in causis criminalibus Ordinarii locorum processerint ex officio, si ab eorumdem sententiis appellatio vel ad Metropolitanum, vel ad praedictum iudicem interposita fuerint, tunc procuratores fiscales Curiae Metropolitanae vel tribunalis praefati Delegati, actori, vices gerant; et instanteas, aliosque actus, desuper necessarios, peragant, et prosequantur, ut praedictorum ordinariorum sententiae confirmationem, et executionem, si ita fuerit iustitiae consonum, obtineant. Quod si, dictis procuratoribus fiscalibus non citatis vel auditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri contigerit, istae prorsus nullae sint, ac irritae cum omnibus actis gestis: quinimmo praecedendes Ordinariorum sententiae executioni mandatur, perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset.

§ 18. De pauperibus litigantibus.

Pauperibus litigantibus condonentur sportulae, et emolumenta, quaecumque, etiam cancellario, alioquin debita. Aliae quidem quaecumque expeditiones gratis dentur, ac etiam copiae publicorum instrumentorum sive testamentorum, nec non rea gesta, et copiae

Ma questo privilegio, non ostante le solite assicurazioni, venne dal Papa Clemente XI rivocato nelle quistioni ch'ebbe col Regno delle due Sicilie; imperciocchè vedendo caduto il regno di Sicilia in mano del Duca di Savoia, credette tempo opportuno di profittare della debolezza di quel Principe, e ridusse la cosa in tale estremità che nell'anno 1715 non si ritenne dal pubblicar una Bolla colla quale abolì il Tribunale della Monarchia, e stabilì in quel Reame una nuova ecclesiastica Gerarchia (a).

(a) Scrisse in questa occasione a difesa del Tribunale della Monarchia il celebre Teologo di Parigi Ludovico Dupino, dove fece vedere quanto insussistente e vano era ciò che il Baronio avea sostenuto in contrario, e quel che il Papa avea ordinato in questa sua Bolla. Veggasi pure il trattato istorico — apologetico della Monarchia di Sicilia del Carusio.

---

uctorum, trasmittendorum ad iudicem appellationis: et haec in causis tam civilibus, quam criminalibus. Quo vero ad probationem paupertatis, esummarie fiat per testes, gratis similiter examinandos: et quoad ipsam paupertatem, stetur arbitrio iudicis.

§ 19. De causis criminalibus Regularium.

In criminalibus causis Regularium, quando deliquerit intra claustra, Tridentini Concilii et peculiarum illius ordinis, quem quisque delinquens professus fuerit, costitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra Monasterium degant, ab Episcopis, iuxta eiusdem Concilii Tridentini, Apostolicarum Constitutionum praescriptum, iudicentur, et puniantur. Qui vero ad Episcopi iudicio gravamen sibi illatum putarerint, recursum habere poterant ad antedictum Judicem, qui ubi appellatio admittenda de iure fuerit, causae revisionem assumet. Quod si quis ab huius etiam iudicis sententia vel decreto se gravatum existimaverit, ea serventur, quae pro appellantibus a decreto indicis delegati, supra exposita sunt. Si vero Praelati exempli, alios Superiores in Regno Siciliae ultra Pharum non habentes, delinquerint, antedictus iudex Ecclesiasticus, tanquam ordinarius, respectu exemplorum, contra eos, ut iuris fuerit, procedat, servata semper regula circa modum praescripta.

§ 20. De Judici. Ecclesiastici facultatibus.

Ne autem de facultatibus antedicti Judicis Ecclesiastici disputatio unquam oriri queat, constanter declaramus, quod ille, uti supre, a Rege Siciliae ultra Pharum auctoritate Sedis Apostolicae nominatus, et delegatus, quascumque personas adversus sententias, res iudicatas, ac contractus quoscumque, prout iuris fuerit, in integrum restituendi plenam et liberam licentiam et potestatem exercere possit, et debeat.

§ 21. De Juramentis.

Juramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat ex causa, quibuscumque relaxandi.

§ 22. De absolutione a censuris.

Quoscumque a quibusvis censuris, et poenis Ecclesiasticis, simpliciter vel ad cautelata, si, et postquam congrue, prout debuerint, tam partibus, quam iudicibus, satisfecerint; firmis tamen manentibus, serratisque respectivae, iis, quae circa modum, et ordinem inverliendae absolutionis superius praescripta sunt absolvendi.

§ 23. De absolutione, ab excommunicationibus ob varia crimina illatis.

Quoscumque itidem, qui homicidium, necnon periurii reatum quomodocumque commiserint, quique bellis interfuerint, et qui adulterium, incestum, fornicationem, et aliud quodcumque flagitium carnis perpetraverint; necnon usurarios, facta tamen usurarum restitutione, ab excommunicationibus, aliisque sententiis, censuris, et poenis Ecclesiasticis, et temporalibus, quas quomodolibet incurrerint, iniuncta cuique pro modo culpae poena salutari, et aliis, quae de iure fuerint iniungenda, etiam in utroque foro absolvendi.

§ 24. De censuris per Apostolicas constitutiones inflictis.

Declaramus tamen, nec praedictum iudicem Ecclesiasticum, nec quamcumque aliam Ecclesiasticam personam cuiuscumque gradus, dignitatis, et praeeminentiae sit, et quamvis de latere Legatus existat, potuisse aut posse aliquem absolvere a censuris Ecclesiasticis, per Apostolicas costitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur. Et licet hoc ipsum procedat etiam quoad illud genus absolutionis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, aut ad cautelam, dicitur, et quoad cognitionem, an declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, iusta, vel iniusta, cum haec quoque omnia Romano Pontifici pro tempore existenti, et Congregationi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitatis Ecclesiasticae, et controversiis iurisdictionalibus praepositae, ad id a Sede Apostolica specialiter deputatae,

Ma riuscirono vani tutti questi sforzi, poichè nè le Bolle ebbero alcuno effetto, nè veruna mutazione o novità s' introdusse in quell' Isola.

Seguitossi quindi ad osservare quel che nella collezione delle Sicule Prammatiche (1707) leggesi al titolo VIII del tomo III che tratta *de officio judicis Regiae Monarchiae, ejusque praeminentia et jurisdictione*, delle cui disposizioni diamo qui un breve sunto ai nostri lettori.

La prima contiene le istruzioni da osservarsi in questo Tribunale ordinate dal Vicerè Marcantonio Colonna nel 16 giugno 1583, colle quali

---

privative quoad omnes alios, etiam de Latere Legatos competat: attentis nihilominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus iudex Ecclesiasticus, tanquam a charissimo in Christo Filio nostro Carolo VI Siciliae ultra Pharum Rege, eiusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatas, servatis de iure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a grava mine, quod in declaratoria censurarum Sedi Apostolicae reservatarum sibi illatum esse demonstraverint, absolutiones cum reincidentia, ad effectum agendi tantum, et etiam ad cautelam; necnon cognitionem assumere an praedictae declaratorie censurarum Sedi Apostolicae reservatarum promulgatae ab Episcopis aut Archiepiscopis Regni Siciliae ultra Pharum fuerint validae, aut nullae iustae vel iniustae: ita tamen, ut, si solius nullitatis vitio laborare cognoverint. Episcopo vel Archiepiscopo, qui ad earum declarationem respective processerint, mandet, ut ex integro procedant, reservato post novam declaratoriam absolutione plenaria Sedi Apostolicae. Et quatenus nullitatis, et iniustitiae, vel solius iniustitiae vitio laborare cognoverint, declaret, recurrentes non incurrisse: et si declaratorium iustam esse deprehenderit, recurrentes pro absolutione ad eandem Sedem Apostolicam remittat. Quod si praefatus index delegatus ipse fuerit, qui ad declaratorias processerit, et censuratus ne gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nullitatis, aut nullitatis et iniustitias, aut solius tantum iniustitiae; tunc ea observentur, quae supra statuta fuerunt ei casu, quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto eiusdem iudicis se gravatum senserit: novusque iudex Ecclesiasticus ea omnia servare teneatur, quae iudex ipse delegatus iuxta ea quae modo dicta sunt, servare teneatur in casu recursus ad ipsum facti a nulla, vel iniusta declaratoria censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum, quae ab Episcopis vel Archiepiscopis, respective, fuerint promulgatae.

§ 25. De literis monitorialibus.

Praeterea quascumque monitoriales, poenalesque literas in forma significavit consuetu, contra occultos, et ignotos malefactores, satisfacere; conscios vero relavare differentes, servata tamen forma Concilii Tridentini, necnon Constitutionis Pii Papae V. Praedecessoris nostri, super haec editae, concedendi.

§ 26. De commutatione votorum, deque Matrimonialibus dispensationibus in tertio, et quarto gradu pro pauperibus tantum, et gratis ex speciali facultate concedendis.

Nec non voto quaecumque, ultramarino tamen, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum de Urbe, et Sancti Jacobi in Compostella, et castitatis ac religionis votis, exceptis, in alia pietatis opera commutandi. Tum etiam nationis Siculae commoditati et utilitati prospicere volentes, eidem iudici, uti supra, nominato, et delegato a Siciliae Rege ultra Pharum, facultatem specialem elargimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio, et quarto gradu, gratis, tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento; et favore eorum tantum, qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manum suarum vivunt.

§ 27. De absolutione a censuris ad effectum praemissorum consequendum.

Et ut concessiones, gratiae, et literae per antedictum iudicem, sic, ut supra, concedendae, sublatis obstaculis, suum sortiantur effectum quascumque personas, ad effectum dumtaxat omnium, et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus, et quibuscumque excommunicationibus, suspensionibus, et interdictis, aliisque Ecclesiasticis censuris, quibus innodati fuerint, absolvendi, et absolutas pronunciandi.

§ 28. De causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum.

Pro maiori tamen cautela ea, quae infra sequuntur, declaramus, et decernimus; videlicet, non posse, nec debere praedictum iudicem sese ingerere in causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum, etiam super collatione quorumcumque beneficiorum segularium, vel regularium, pro quarum executione certi sunt dati executores, quorum a decreto, seu data executione, si fuerit quomodo reclamatum, et de illato gravamine, vel eccesso dictum, tunc idem iudex in hisce causis in omnibus, et per omnia, ut supra de aliis dictum, et declaratum est, procedat.

si accorda un Avvocato ed un Patrocinatore fiscale; si fissa il giorno di Martedì non essendo festa per tenersi l'Udienza in casa del Giudice; si ordina serbarsi il diritto canonico nelle decisioni, e negli ordinarii ed oltre la procedura della Regia Gran Corte; non ispedirsi soprassessorie eccetto che per atti irreparabili giusta il Concilio di Trento; ne' memoriali spiegarsi le cause de' gravami, ed i rei rimaner nello stato in cui si trovano se carcerati, ma per pene pecuniarie potersi escarcerare con pleggeria; non concedersi lettere di salvaguardia che per mezzo del Vicerè, e con pleggio se la causa sia grave; nelle cause di reintegrazione di beni ecclesiastici, darsi dal Giudice della Monarchia le provvidenze per gli articoli incidenti ed emergenti, ma nella causa principale farsi relazione al

§ 29. De subdelegatis a Judice Ecclesiastico deputandis.

Deputare etiam non poterit subdelegatos, in diocesibus praedicti Regni commorantes, multoque minus eis concedere exemptionem a iurisdictione suorum Ordinariorum, praeterquam unum; qui tamen Ecclesiasticus sit, in quaecumque Episcoporum residentia, et in praecipuis aliis Regni Civitatibus, ut sunt Drepanum, Therme, Mile, et Masara, seu Augusta: vulgo Trapani, Termini, Melazzo, et Augusta, *nuncupatis.*

§ 30. De literis patentibus exemptionis.

Praeterea nemini concedi poterunt literae patentes exemptionis a iurisdictione sui Ordinarii ex titolo inserviendi curiae vel tribunali ipsius iudicis delegati; exceptis tantum ministris, et officialibus necessariis: qui tamen in toto Regno non sint ultra quinquaginta, praeter eos, qui praecipuis primae, secundae, et tertiae instantiae ecclesiasticis curiis Panormi inserviunt.

§ 31. De disciplina, et observantia Regolarium.

Nullatenus quoque idem iudex ecclesiasticus nec in prima instantia, nec in gradu appellationis aut per modum provvisionis, sese ingerat in quomodolibet concernentibus disciplinam, et observantiam regularem personarum utriusque sexus; distributionem officiorum; collocationem regularium in uno aut altero Monasterio aut conventu: ordinationes circa chorum, et allocutorium monialium, earumque clausuram; designationes cellarum, aliaque similia; sed in his omnibus procedatur ab iis, ad quos pertinent, iusta sacros Canones, statuta singulorum ordinum, et Apostolicas Constitutiones.

§ 32. De praesidibus capitulorum, et Superioribus, atque Officialibus in Monasteriis.

Caveat similiter, nec deputet praesides capitulorum, Superiores vel Abbatissas, Vicarios vel Vicarias, vel qualescumque Officiales in Monasteris vel domibus regularibus utriusque sexus ex quocumque titulo vel colore, sive inconvenientium sive dissidiorum, sive discrepantiae suffragiorum, etiam per viam actuum provisionalium; sed omnino liberae remaneant, iuxta sacrorum Canonum praescriptum, et ipsorum ordinum regularium statuta, electiones et deputationes omnium Praelatorum, et officiorum.

§ 33. De Magistris praelectoribus et rectoribus studiorum.

Itidem nequeat, etiam per modum provisionis, deputare magistros, lectores, rectores studiorum, neque in possessione munerum, vel officiorum confirmare eos qui, finito tempore a constitutionibus suorum ordinum praescripto, debent illa dimittere, vel qui remoti a legitimis superioribus fuerint. In causis autem inter regulares, vere contentiosis, et in quibus esse potest de iure locus appellationi, expleto cursu iudicii in unoquoque ordine regulari: a suis Constitutionibus praefinito, si succumbentes prosequi intendant; tunc causae ad praedictum iudicem Ecclesiasticum devolvantur, qui procedere teneatur, servatis in omnibus, et per omnia iis, quoad alias causas statuta sunt; ita tamen, ut in causis nullitatis professionis tam ante; quam post elapsum quinquennii, nullo modo se interponat: sed illae ad normam omnino sacrorum Canonum, et Concili Tridentini sessione XXV de regularibus *cap.* XXIX *cognoscantur, et terminentur.*

§ 34. De usu iurisdictionis Episcopis] a Concilio Tridentino concessae.

Ad haec Delegatus non impediat usum iurisdictionis, a Sacro Concilio Tridentino Episcopis, uti Sedis Apostolicae Delegatis, in exemptos saeculares Clericos attributae; facultatem tamen habet iudex Ecclesiasticus procedendi etiam in prima instantia in eorumdem clericorum saecularium exemptorum causis, tam civilibus; quam criminalibus, easdemque, iuris ordine servato, cognoscendi, ac iudicandi. Et in casu appellationis a de-

Vicerè e spedirsi in suo nome la sentenza col voto di detto Giudice come consultore; ed altre provvidenze vi si diedero per le lettere da scriversi e da riceversi (a).

II. Una carta del Re firmata in Madrid a 15 febbraio 1641, dichiarante che le cause devolute alla Regia Monarchia, decidendosi di non essersi inferito gravame, non debbono rimanere in essa, ma rinviarsi all' Ordinario.

III. Si rinnovano gli ordini di non ammettersi nel Tribunale della Mo-

(a) Il Giudice scrivendo agli Arcivescovi deve dare il Titolo di Molto Illustre e Reverendissimo; ai Vescovi d' Illustrissimi e Reverendissimi, all' Archimandrita di Reverendissimo; agli Abbati e Vicarii di Reverendi: scrivendo i Vicari o altri Officiali al Giudice debbono dargli il titolo d' Illustre e Molto Reverendo. Indi con altra Ordinanza del Vicerè de' 7 febbraio Ind. 5 si dispose darglisi il titolo di Reverendissimo. (*Pram.* tom. II. pag. 520.)

---

cretis vel sententiis eiusdem iudicis delegati, in omnibus ea serventur, quae supra hac de re statuta sunt.

§ 35. De gravioribus Episcoporum causis.

Quoad graviores Episcoporum, et Archiepiscoporum causas, servetur omnino dispositio sacrarum Constitutionum, et Sacri Concilii Tridentini sessione XXV de Reformatione. *In aliis vero minoribus, et civilibus cassis, in quibus Episcopi aut Archiepiscopi Regni Siciliae ultra Pharum, non actores, sed rei sunt, delegatus jus habet iudicandi etiam in prima instantia, si causa sit Archiepiscopi vel Episcopi exempti a iurisdictione metropolitica (et signanter quoad omnes in causis solutionis pensionum), et in secunda tantum istantia causa ab Archiepiscopo erit iudicanda. In casu autem appellationis a iudicio delegati, serventur omnia in superioribus disposita.*

§ 36. De officio judicis Ecclesiastici erga mandata Apostolica.

Denique, ut nos, nostrique successores Romani Pontifices, diligenter curabimus ut supra disposita, ac statuta adamussim serventur, quae vim, et effectum habere concordiae statuimus, et decernimus: nec quidquam a nostris ministris sub quovis praetextu vel colore peragatur, quod eorumdem observantiam, et executionem, retardare vel impedire possit; ita dictus iudex Ecclesiasticus nullas sibi sumat partes, etiam per modum provisionis, vel sub alio quovis praetexto, contra ordinationes, et mandata, quae vel nostrorum pro tempore successorum propria manu per speciale rescriptum signata, et subscripta erunt: nec eorum executionem quantum in ipsomet sit, audeat impedire vel retardare; sed eisdem debita reverentia, observantia, et executio omnino praestetur.

§ 37. Clausulae.

Decernentes, omnia, et singula, in Superioribus expressa per nullum Patriarcham, Archiepiscopum, aliasque alta auctoritate, dignitate, et praeminentia fulgentes, impugnari unquam posse, aut debere, praesentesque semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere debere, atque ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, sive spectabit, eas firmiter, et inviolabiliter observandas esse, nulloque unquam tempore notari, retractari, invalidari, inque ius, vel controversiam vocari posse: ipsasque praesentes sub quibuscumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos ipsos, et successores nostros Romanos Pontifices factis, et faciendis, concessis, et concedendis, minime comprehendi, sed statuimus, easdem has literas, tanquam ad Ecclesiarum Siciliae tranquillitatem et pacem a nobis editas, semper omnino excipiendas; et quidquid secus super his, ut praefertur, per nos approbatis, a quacumque quovis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum, et inane decernimus, non obstantibus, consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodocumque in contrarium praemissorum alias concessis.

§ 38. Nemo has literas infrangere audeat.

Nulli ergo omino hominum liceat hanc paginam nostrae Constitutionis, concordiae, et voluntatis infrangere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo septincentesimo vigesimo octavo, tertio Kalendas Septembris, Pontificatus nostri Anno Quinto (1).

(1) *V.* Bularium Romanum, *seu novissima et accuratissima Collectio Apostolicarum costitutionum ec. ed. Cocquelines. Romae* 1736, *tom. XII, pag.* 291, *n. CCXXXIII.*

narchia i ricorsi de' Religiosi per le penitenze loro ingiunte dai Superiori; di non ammettersi appello nelle cause de' Regolari se non dalla sentenza diffinitiva, o da interlocutoria avente forza di definitiva, nè ammettersi gravame; se non trasmessi prima gli atti da loro superiori e riconosciuto dal Giudice di essersi inferito gravame; di trattarsi queste cause con ogni secreto, nè destinarsi contro altri che persone ecclesiastiche; farsi tutto gratis nelle cause de' Regolari Mendicanti; e nel caso di doversi spedire il Delegato ad istanza del Fisco, farsi a spese della parte che sarebbe obbligata di dritto; e per rapporto ai Cappuccini non ammettersi ricorso a questo Tribunale, se non in casi di gran considerazione e comunicato l'affare con rapporto scritto al Vicerè; e rinnovandosi la proibizione di far rimaner gli atti nel Tribunale nel caso che si giudichi non essersi inferito gravame; s'ingiunge al Giudice della Monarchia di non ingerirsi nelle elezioni che si fanno dai Regolari, nè nelle operazioni dei loro Capitoli; si prescrive pure ridursi il numero de' Portieri al solo necessario, nè accordarsi loro l'esenzione nell'asportazione delle armi proibite. Portan essi la data di Madrid a 19 marzo 1662.

IV. Intervenendo ne' Regii Tribunali il Giudice della Monarchia ed alcuno degl'Inquisitori, il Presidente segga solo come capo, e solo sia tenuto a dare una sedia eguale ad altro Presidente — Madrid 19 giugno 1663.

V. Unico dev'essere nel Regno il Giudice della Monarchia, e stando egli in un luogo, non può dal Vicerè destinarsi altro per altro luogo, se non in caso di morte, malattia, assenza od altro legittimo impedimento; cerziorandosene subito S. M. — Madrid 2 agosto 1677.

VI. Si ordina l'esecuzione del Concilio di Trento — Madrid 17 luglio 1545.

VII. Si osservino i decreti del Concilio che non offendono la Reale Giurisdizione, e le preminenze della Monarchia, nè direttamente, nè indirettamente. — Madrid, 14 Ottobre 1564.

VIII. Le Bolle de' beneficii di Padronato Regio non si eseguano, se non pagati i consueti dritti e coll'inserzione delle cedole del Re — Palermo 24 aprile 1589.

IX. Ne' ricorsi de' Regolari, si osservino le regie disposizioni emanate a 13 aprile 1641, 2 novembre 1643, e 4 agosto 1644. — Madrid, 22 dicembre 1672.

X. Nelle cause de' Vescovi che non si possono conoscere dal Giudice della Monarchia, si osservino le disposizioni del Concilio Tridentino. — Madrid, 20 agosto 1633.

XI. Si dà l'osservanza alla Bolla Pontificia per la soppressione dei piccoli Conventi Regolari. — Madrid, 14 dicembre 1658.

XII. Non s'impetrino dalla curia Romana, nè dagli Ordinarii de'luoghi, i beneficii di Regio Padronato, senza la presentazione del Re, sotto pena dell'ammissione del beneficio, inabilitazione ad ogni altro, ed esilio perpetuo dell'impetrante. A tali bolle non debba darsi l'*exequatur* dai Regii Ministri, sotto pena della perdita dell'Officio, e di once mille a pro del Regio Fisco. Napoli, 21 gennaio 1507.

XIII. Si eccita lo zelo del giudice della Regia Monarchia per l'osservanza della preeminenza della Giurisdizione, abolita ogni nuocevole novità. S'intimano ai trasgressori di tali diritti le pene comminate dalle Prammatiche e decreti. S'interdice ai Prelati e Generali dei Regolari l'imporre

l'esilio od altre pene ai loro sudditi che ricorrono a questo Tribunale. Si vieta pure ai Generali e loro Visitatori sottoporre a Censura i regii sudditi, se non esibite le lettere del Delegato di Roma, non siasi disposto l'occorrente dal Giudice della Monarchia.— Madrid 10 luglio 1674.

Così duraron le cose sino a che ascese nell'Impero Carlo VI, cui dispiacendo questo contrasto colla corte di Roma: si rivolse direttamente al Pontefice Benedetto XIII e cominciò dall'esporre le dolorose conseguenze della mutazione di tanti dominii in quell'isola, tra le quali si dolse delle controversie eccitate tra la Corte di Roma e 'l Duca di Savoja e Re di Sardegna per la legazione Apostolica concessa al Conte Ruggiero Normanno, esercitata dai successori Re di Sicilia e di Spagna suoi predecessori pel corso di più di sei secoli da successore in successore in forza della Bolla di Urbano II; atteso che negli anni 1714 e 1715 detenendosi il Regno da un Principe in cui non si verificava il titolo di successore legittimo ed immediato del Conte Ruggiero e del Re Carlo II zio suo, e che il Papa Clemente XI non riconoscea per Re di Sicilia, procedette ad abolire il Tribunale della legazione detto volgarmente della Monarchia; ma essendo egli stato reintegrato nel Regno di Sicilia come successore legittimo ed immediato del Re Carlo II, fece pe' suoi ministri presentare al Papa suddetto le sue ragioni per togliersi ogn'impedimento alla buon'armonia colla Santa Sede nascente dalla Bolla di Clemente, ed il Pontefice stesso con Breve del primo marzo 1727, gli scrisse che avesse egli stesso colla sua singolare pietà e sapienza suggerito *idoneam aliquam rationem; qua votis tuis obsecundare nobis liceat et Apostolatus simul nostro gravissimo officio non deesse.*

Cominciossi allora a trattare un concordato, assistendo per parte dell'Imperatore il Cardinal Sienfuegos suo Ministro e Plenipotenziario presso la Corte di Roma, e per Sua Santità il Cardinal Lambertini cui si unì una congregazione di cinque dei più rispettabili Cardinali (a); e dopo varie discettazioni e maturo esame si stabilirono i punti della reciproca concordia per consolidare e conservar la pace e la tranquillità tra il Sacerdozio e l'Impero, riguardo all'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica in Sicilia, togliendo gli ostacoli che davan motivo a controversia. Quali conclusioni accettate ed approvate dall'una e dall'altra parte, piacque al lodato Sommo Pontefice autenticare con speciale Costituzione datata da Roma nell'anno 1728, a 3 delle Calende di settembre, anno quinto del suo Pontificato.

1. Narra in prima il Pontefice costargli di aver Clemente XI abolita e soppressa in Sicilia la legazione chiamata Monarchia una col Tribunale e privilegi concessi dai predecessori Romani Pontefici, stabilendo un nuovo metodo col quale conoscersi le cause ecclesiastiche di quell'Isola: dal che nascendo continue contese, ed a premura dell'Imp. Carlo VI che avea riacquistato il Regno di Sicilia, volendo egli toglierne la causa, col voto di una Congregazione a ciò prescelta, e di moto proprio, con certa scienza e matura deliberazione, anzi colla pienezza della potestà apostolica viene a far questa Costituzione *vim et effectum Concordiae habentem.*

(a) Essi furono il Cardinal *Origo* Presidente della S. Congregazione del Concilio, il Cardinal *Davia* Prefetto di Giustizia e Vice-Prefetto delle Immunità, il Cardinal *Coscia* Legato d'Avignone e Segretario dei memoriali, il Cordinale *Lercari* Segretario di Stato, ed il Cardinale *Lambertini* Vescovo di Ancona.

2. Vi si stabilisce l'ordine di conoscersi le cause Ecclesiastiche in Sicilia dopo le cause maggiori di privativa spettanza del Pontefice.

3. Che per le appellazioni dalle sentenze de' Metropolitani, e per altri designati affari sia destinato un Giudice Dottore o licenziato, promosso e costituito in qualche Ecclesiastica dignità, dall' Imperatore suddetto, e dai successori nel Regno di Sicilia oltre il Faro.

4. S' indicano i rimedii da adoperarsi da coloro che fossero gravati dalla sentenza di questo Giudice degli appelli.

5. Si dichiara che l' appellante rimane nelle altre cause alle potestà ordinarie soggetto.

6. Delle cause de' Regolari.

7. In qual modo si debbono ricevere gli appelli.

8. Come concedersi le inibitorie dopo ammesso l' appello.

9. Dell' appello dai decreti degli Ordinarii fatti in S. Visita o per correzione di costumi.

10. Degli appelli da sentenze diffinitive.

11. Della spedizione delle inibitorie.

12. Degli atti Originali di prima istanza da spedirsi dal notaio.

13. Del carcerato che appella.

14. Della censura Ecclesiastica profferita contra l' appellante.

15. Dell' assoluzione a cautela.

16. Dell' appello avverso la sentenza diffinitiva pronunciata contro il vero contumace.

17. Dell' appellazione nelle cause criminali dalle sentenze degli Ordinarii.

18. De' litiganti poveri.

19. Delle cause criminali de' Regolari.

20. Delle altre facoltà del giudice Ecclesiastico.

21. De' giuramenti.

22. Dell' assoluzione dalle censure.

23. Dell' assoluzione dalle scomuniche incorse per varii delitti.

24. Delle censure incorse in forza delle costituzioni apostoliche.

25. De' monitorii ed altre lettere penali.

26. Delle commutazioni de' voti, e delle dispense matrimoniali in terzo e quarto grado, da darsi soltanto a poveri gratis, per facoltà speciale del concedente.

27. Dell' assoluzione dalle Censure, per ottenersi l' effetto delle concessioni e grazie suddette.

28. Delle cause nelle quali si tratta dell' esecuzione delle lettere Apostoliche.

29. De' suddelegati da deputarsi dal Giudice Ecclesiastico suddetto.

30. Delle lettere di esenzione.

31. Della disciplina ed osservanza de' Regolari.

32. De' Presidenti de' Capitoli, Superiori ed altri Officiali de' Monasteri.

33. De' Monasteri, lettori, e rettori de' studii.

34. Dell' uso della giurisdizione concesso ai Vescovi dal Concilio Tridentino.

35. Delle cause gravi, e delle altre minori e civili a carico dei Vescovi.

36. Dell' Officio del Giudice, riguardo ai Brevi Pontificii sottoscritti dal Papa.

Si chiude questa Costituzione colle solite clausole di osservanza, e che noi abbiam riportata a piè di pagina: e come trovasi scritta nel tomo IV delle Prammatiche Sicule al Tit. VIII, colla Sanzione Imperiale data in Vienna nel 10 novembre 1720: Pubblicata ed eseguita in Palermo dal Vicerè Conte de Sastago sotto il dì 15 febbraro 1729.

Veggansi tanto su questo Tribunale della Monarchia, quanto sulle altre competenze Ecclesiastiche de' dominii oltre il Faro, le *Considerazioni* del Canonico di Gregorio che abbiam riassunto nelle Addizioni.

Nel 12 febbraro 1714 fu destinata una Giunta per fare un Regolamento di procedura pel Tribunale della Monarchia Sicula: questa vi adempì e le regole da essa proposte furono approvate da Sua Maestà, e dal Vicerè furono comunicate al Tribunale suddetto coll'Ordinanza dell'8 maggio detto anno.

Ecco il tenore delle suddette Regole;

1. I Giudici della Monarchia non porranno le mani nella disciplina ecclesiastica de' Regolari e Monaci, così nella regolarizzazione de' costumi, come nella designazione de' soggetti, a riserva di qualche caso, dove vi concorrono motivi di Stato.

2. Non creeranno Vicarii, Provinciali, Priori, e Guardiani di Conventi, a parte di qualche caso, ch' entrasse contesa di nullità di elezione, d'appellazione o punto di Stato.

3. Non creeranno neppure Presidenti di Capitoli Provinciali, ma si lascerà al Generale di eleggerli, ed in mancanza si osserveranno le loro costituzioni che designano per Presidente de' Capitoli il Diffinitore più antico.

4. Non eligeranno Provinciali, nè restringeranno la libertà de' Vocali, a riserba solo di escluderne qualche soggetto mal'affetto allo Stato, ordinandolo S. M.

5. Non faranno Maestri di Religione, per via di atto provvisionale.

6. Non porranno le mani nelle creazioni delle Abadesse de' Moniali, come neppure nella loro disciplina, e prime istanze, salvo dove decisa la causa, l'appellazione spetta al Superiore del Vescovo.

7. Non s'ingeriranno nel concedere o sospendere le confessioni a' Sacerdoti, Secolari Regolari o Preti secolari, e lasceranno correre le provvidenze che donano i Prelati secolari o regolari, fuori che in grado di gravame o di appellazione.

8. Le prime cause si lasceranno all'Ordinario del luogo pei Preti secolari, ed al Giudice conservatore pei Regolari, e non tenendolo s'intimi loro d'eliggerlo sotto pena di devoluzione della causa a chi tocca.

9. Il Giudice della Monarchia non ha giurisdizione, se pria esaminata la causa del gravame, non decida essersi inferito gravame; ed allora solo comincia ad essere Giudice ed avere giurisdizione, con che pria non deve porre le mani a dar provvidenza nelle cause, non reintegrare Vicarii, Vicarii generali, Confessori sospesi o altri sospesi *a divinis*.

10. E si osserverà la pianta de' Foristi stabilita nella Giunta delli 24 novembre 1704 dai tre Presidenti e Consultore, con attenzione di non ricevere gente scandalosa, delinquente o concubinata; e per accerto pria di riceverli, dovranno le persone portar fede che non sono prosecuti dalli loro Prelati, oltre le seguenti informazioni che il Giudice della Monarchia dovrà prendere della loro vita e costumi.

11. Le persone secolari non dovranno godere giammai del Foro della Monarchia.

12. Non vi saranno che dodeci Delegati i quali, suppliranno pure per l'appalto del tabacco, e delli detti dodeci Delegati, ve ne saranno dieci per le piazze di marina, e due per le piazze mediterranee, cioè

Messina — Catania — Agosta — Siracusa — Girgenti — Trapani — Cefalù — Patti — Milazzo — Nicosia.

13. E li detti dodeci Delegati avranno un Ministro Reg. Ecclesiastico nel conoscere ed avocare per via di accesso le cause delli Delegati Apostolici esecutori di Bolle Pontificie e le collazioni de' beneficii, dispense di matrimonii ed altro, come si è stimato sinora per non lasciar uscire le cause dal Regno. Il Giudice della Monarchia dovrà usare con discrezione di questo ricorso per via d'eccesso, non men nell'uscire le lettere, che nell'esaminar la causa.

14. Prima di concedere lettere di gravame si procurerà d'assagiare qualche cosa dell'istesso gravame, affinchè non escano se non quando si deve.

15. Li mesi del *redeundo* non si concederanno più di quattro da contarsi dopo la trasmissione degli atti, e quelli spirati, sii il reo all'Ordinario: nè si lascerà che durante il *redeundo*, l'inquisito o reo passeggi o vadi al luogo del delitto, o dove risiede il Vescovo.

16. L'assoluzione datasi agli Scomunicati con reincidenza per un mese ad effetto d'agire, non si prolungherà per maggior tempo di quel che resta congruo ed indispensabile alla qualità e circostanza della causa; nè potranno gli Scomunicati in questo tempo ritornare in faccia del Vescovo: e non essendosi sbrigata la causa tra il detto tempo congruo, dovrà ritornare al Prelato; quando però fossero scomunicati gli Officiali regii per materia di giustizia, la di cui difesa spetta al Fisco della G. C., la proroga della reincidenza si potrà estendere maggiore, ed intanto continuerà nell'Officio.

17. Il Giudice della Monarchia non potrà inviare Visitatori e se tenga avviso di qualche disordine delle sue Chiese e Foristi si valerà de' Delegati per punire gli eccessi, e non mai di tassa di visita.

18. Non si spediranno lettere di manutenzione di possessione, in pregiudizio delle prime cause che spettano all'Ordinario.

19. Da tutti gli atti provvisionali, proviste palatine ed ordinatorie, si potrà domandare il rimedio nel Tribunale del Concistoro.

CAPITOLO II.

Delle altre disposizioni in materie Chiesastiche.

La Polizia Ecclesiastica de' domini oltre il Faro ha conservato regole particolari, alle volte uniformi a quelle de' domini al di quà del Faro, altre volte diverse, o più particolarizzate. L'ultimo concordato del 1818 non li riguardò che sopra le materie di religione, giusta l'art. 31 del medesimo, e come il Re si espresse nella Legge colla quale sanzionò l'osservanza del concordato suddetto (a). Oltre dunque del *Tribunal della Monarchia* di che abbiam fatto parola sin ora nell'antecedente capitolo, gio-

(a) Eccone le parole « Nella pienezza del nostro sovrano potere dichiariamo che il presente Concordato, è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel nostro Regno delle due Sicilie sopra materie di Religione. »

va conoscere le altre disposizioni ch' ebbero in que' dominii vigore, alcune delle quali l' hanno tuttora; e di tutte in ordine alfabetico ne daremo qui un breve SUNTO.

I. *Ammortizzazione.* La legge di Ammortizzazione riguardante gli ecclesiastici, colle corrispondenti sovrane disposizioni già eseguite in Napoli nel settembre 1769, ebbe la sua esecuzione in Sicilia col dispaccio del 19 gennaio 1771, pubblicate ivi dal Vicerè Marchese Fogliani nel 2 febbraro detto anno; e vi furon compresi i seminarii col disp. del 15 giugno 1771, e le congregazioni tutto che amministrate da laici.

In conseguenza di ciò dichiarossi pure ivi, che l'eredità soggetta tutta al peso di Messe, restasse libera agli eredi ab intestato coll'obbligo di far celebrare in ogni anno qualche messa, almeno una per ciascheduna famiglia degli eredi tra' quali fosse la eredità divisa. (Palermo 1 novembre 1771.)

Dichiarossi pure col dispaccio del primo luglio 1786, che non cadendo sotto il divieto i patti anche riversivi delle concessioni de' beni liberi delle Chiese e delle opere pie ecclesiastiche posteriori alle leggi di ammortizzazione, doversi sostenere; con che però verificata la risoluzione, debbonsi riconcedere ai laici per quel giusto canone che vi possa corrispondere. (Pubblicato in Palermo a 26 marzo 1787.)

È nullo il testamento in cui siasi istituita erede l' anima del testatore. (Dispaccio comunicato al Vicerè a 5 sett. 1772.)

II. *Beneficii.* A consulta della giunta de' presidenti e consultore si prescrisse che le commendatizie de' vescovi per la provvista de' beneficii curati ne' proprii mesi del Papa, solito farsi con segreta rappresentanza, si rendessero pubbliche nei registri degli atti; e che esercitassero i Vescovi nella collazione di detti beneficii ne' proprii mesi l' alternativa, ancorchè si trovassero assenti per legittima causa dalla diocesi, per non restar devoluto alla corte Romana la provvista de' beneficii suddetti. (Ord. del gov. del 23 luglio 1777.)

Soppresso il monastero e mancata la conventualità s' intende estinto il titolo regolare; e la Corte di Roma non ha dritto alcuno sulla rimasta temporalità, e molto meno quello di commutare la volontà dei pii largitori, accordando per dote di badie o benefici i beni lasciati per sostentamento de' monaci. Venne perciò risoluto che i beni de' monasteri soppressi, tolta di mezzo qualunque abusiva e nulla disposizione Pontificia, dovessero ritornare nella libera disposizione del Re per impiegarli in opere pubbliche o pie, a sollievo de' suoi proprii sudditi, e per lo bene dello stato. (comunicato al Vicerè con dec. del 4 febb. 1786.) (a)

III. *Campane.* Per evitarsi il disturbo che reca l' immoderato uso delle campane, si dispose che le Chiese Cattedrali non potessero tenerne più di cinque; le Parrocchie e Collegiate più di tre; le Chiese de' Regolari e Monache, quando le loro Comunità sian composte non meno di 20 soggetti, ugualmente tre; tutte le altre Chiese, compresevi anche le esenti e le Comunità minori, una sola campana. Restando in osservanza il solito suono per le Chiese Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali, tutte le altre Chiese non possano suonarle che nella prima messa, nella messa cantata, nel mezzogiorno; nell' *Ave* e nella Festa che si sollennizza pel

(a) Veggasi pure il rapporto della Commissione formata per esaminare la natura de' beneficii e fondazioni ecclesiastiche col real decreto de' 22 agosto 1821.

Santo rispettivo della Chiesa. E per li mortorii sia permesso solamente alla Chiesa tumulante suonare nel giorno del funerale nella sola messa di requie che vi si celebra. (Ord. del Governo dell' 11 maggio 1787.)

Questa proibizione riguardo al suono venne modificata coll'altra Ordinanza del 9 novembre detto anno.

IV. *Dritti Funerarii.* A consulta della giunta de' Presidenti e Consultore , il Re ordinò al Vicerè una Prammatica con cui si abolissero e sopprimessero generalmente tutti i diritti funerali, come illegittimi ed abusivi , con proibirsene a qualsisia de' Parrochi l' esazione , o per motivo di benedire i cadaveri , o per associo , o per quarta di pompa funerale o per qualunque altro motivo con rimaner incaricato l' Avvocato fiscale della Gran Corte dell' esecuzione : Con che però quando alcuno de' Parrochi non abbia la bastante congrua voluta dai Canoni, debba supplirla l'università rispettiva con quelle provvidenze che dal Tribunale del Real Patrimonio si daranno opportunamente , purchè frattanto non s'impedisca la pronta abolizione de' suddetti dritti. (Questa Prammatica ebbe luogo in Palermo a 14 dicembre 1781 , e fu pubblicata a 7 gennaio 1782.)

Sono proibite le contribuzioni anche volontarie che si fanno dagli ascritti a qualunque riunione ecclesiastica o laicale di dare un tanto la settimana, il mese o l'anno per essere esente in morte dalle spese di sepoltura, suono di campane, associo, celebrazione di messe , medico franco, spese di malattia, e simili. Se ne aboliscono le Opere per ciò formate, dispensandosi i fondi per legati di maritaggio a donzelle povere. (Ordine del Governo del 9 dicembre 1782, pubblicato a 15 gennaio 1783.)

Fu proibito di seppellirsi i cadaveri nella Città , salve alcune eccezioni , con trasportarsi nel largo di S. Spirito giusta il dispaccio del 29 marzo 1683. Furono rinnovati questi ordini e pubblicati a 13 genn. 1794.

V. *Feste.* È troppo scandaloso assurdo , ed abuso detestabile che offende la purità della disciplina, il vendere la licenza di poter faticare nei giorni di festa che si pratica in alcune diocesi. Viene perciò abolito , sia che si faccia a titolo di limosina o di oblazione, o sia a titolo di pena , riserbato solo ai Vescovi l'invigilare per l'osservanza delle feste, infligere delle pene spirituali, e darne notizia alle corti secolari per le convenienti provvidenze. (Ord. del governo del 2 marzo 1788 rinnovato a 1 marzo 1789.)

I giurati delle università non debbono intervenire per obbligo, se non nelle funzioni della Chiesa Madre ; e nelle altre Chiese dove sono invitati è in loro arbitrio l'intervenirvi, non ostante qualunque contratto, obbligazione ed osservanza in contrario. (Ord. del governo del 17 maggio 1782.

VI. *Foro competente.* I clerici senza tonsura nè abito, non assistenti alle sollennità della Chiesa, ed immischiandosi in affari secolari non godono il privilegio del Foro — Messina 2 agosto 1425.

Gli officiali ed erarii laici delle Curie ecclesiastiche non godono del privilegio del Foro per i delitti comuni, a meno che per quelli commessi in officio — Se si oppongono, si ricorri al tribunale della Monarchia. I delitti di Foro misto si conoscono così dai regii officiali che dagli ecclesiastici dandosi luogo alla prevenzione — Le case delle meretrici non possono visitarsi dai ministri ecclesiastici — I sudditi della regia giurisdizione non possono convenirsi pe'loro debiti verso i creditori chiesastici per pie cause, se non pe'legati pii, qualora si agisce contro gli eredi dei

defunti, secondo il Concilio di Trento. — I prelati sono tenuti di stare alle informazioni prese dai magistrati laici. Madrid, 14 giugno 1635, e 10 febbraio 1699 — Palermo 26 gennaio 1637, e 13 marzo 1669.

I cavalieri degli ordini di S. Giacomo, Calatrava ed Alcantara son soggetti alla regia giurisdizione privativamente per tutte le loro cause civili e criminali — Madrid 25 giugno 1667.

I cavalieri di S. Giovanni debbono osservare le prammatiche su l'asportazione delle armi, e per tutt'altro che riguarda l'ordine pubblico — S. Lorenzo 2 giugno 1584.

VII. *Giurisdizione.* Non possono gli Ecclesiastici godere di qualunque privilegio di foro di cui si munissero, per sottrarre i loro beni dalla potestà secolare. (Ordinanza del governo del 13 gennajo 1777.)

Con dispaccio degli 8 agosto 1778 si prescrisse per via di regola, che quando non sieno conformi le due sentenze di qualunque corte ecclesiastica e del Tribunale di Monarchia sul punto dell'immunità locale, sia lecito alle parti ed al Fisco proporne richiamo e revisione nel Tribunale del Concistoro per farsi la causa giudicare con due sentenze uniformi. Pubblicato in Messina dal Vicerè a 16 agosto detto anno.

Alla sovrana autorità è riserbato il conoscere della legittimità della giustizia o ragionevolezza de' contratti di vendite, locazioni, enfiteusi e di qualunque altra cosa consimile che facciasi dagli ecclesiastici o dalle Chiese, e non appartiene alle curie darne i permessi, ma ai Tribunali e Magistrati laici. Dispaccio de' 21 ottobre 1778. Comunicato al Vicerè e da questi al Tribunale della Gran Corte a 3 gennaio 1779.

I Vescovi e le curie Ecclesiastiche nelle congregazioni, confraternite ed altri pii luoghi laicali non hanno altro diritto che di visitarli *quoad spiritualia tantum*; che però le medesime siano in tutto il resto soggete al Magistrato laico, cui solo spetta conoscere delle cause di elezione o cancellazione de' Procuratori ed officiali delle medesime, ed ogni altro che riguarda dette adunanze. (Ord. del Gov. del 11 febbraio 1781.)

Co' dispacci del 19 aprile e 19 luglio 1760 accordò il Re alle curie ecclesiastiche siccome delegate di poter procedere in concorrenza delle corti laicali alla repressione de' delitti di adulterio ad istanza di parte, concubinato, incesto, stupro non violento ed altri, dandosi luogo alla prevenzione e con varie eccezioni; e con legge di rinnovarsi tal delegazione in ogni anno a supplica de' Prelati Siciliani. (Pubblicati in Palermo a 25 agosto detto anno.)

Le Curie ecclesiastiche non possono nè debbono aver alcun dritto o preminenza d'imporre ai Magistrati di sospendere qualunque passo su di una causa, sino a che si decida la controversia giuridizionale. In simili casi di competenze è lecito soltanto ad una delle parti contendenti l'avanzar supplica al Giudice laico per la declinatoria del Foro e la rimessione alla curia ecclesiastica; ed in tali occorrenze sarà obbligo del giudice laico l'esaminare e risolvere se sua sia, o pur no, la giurisdizione. E quando le curie ecclesiastiche si credono gravate dalla risoluzione, rappresentino al Governo le loro ragioni, perchè dal medesimo si risolva il conveniente. (Ordinanza del Governo de' 4 marzo 1785.)

La nullità della professione monastica deve discutersi dall'Ordinario del luogo dove fu fatta, inteso il Superiore locale della Religione giusta il Concilio Tridentino. (Dispaccio del 27 ottobre 1770.)

A consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore si dispose, che le cause di nullità di Professione monastica, non possono, nè debbono trattarsi, che colla sola Religione la quale se ne fa contraddittrice, ed il Fisco possa soltanto assistere coadiuvando la medesima, in modo che se la Religione non insista, debba il Fisco assolutamente astenersi di agire. (Ordinanza del Governo de' 16 ottobre, comunicata a 18 novembre 1785.)

Il sistema legale di non ammettersi nelle cause di nullità di professione i parenti renunziatarii del Religioso, deve aver luogo ed osservarsi quando non vi sia sospetto di collusione tra i Religiosi e la Religione che dev' essere loro contraddittrice; in guisa che se mai si verifica un tal sospetto, il giudice debba disporre tutte le convenienti provvidenze per far sì, che si contesti il giudizio colla legittima contraddizione, anche con eleggere i curatori della Religione, per sostenere il dritto e la difesa della medesima contro la chiesta nullità, ciocchè deve procedere e praticarsi eziandio quanto la lite o cessione che mai facesse la Religione si riconosca dal Giudice collusiva e parziale. Se però la crede egli scevra di collusione, in tal caso resti esso Giudice in libertà di decidere la causa *per contumaciam apertam*. (Ord. del Gov. de' 22 gennaio 1786.)

Lo stesso ordinossi con altro dispaccio de' 4 novembre 1786: potendosi sentire i Ricorrenti quando compariscano per coadiuvare le ragioni del Monistero.

A consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore si dispose, che dovendo essere giuridica e legale la processura, che il Re stabilì doversi adempire dall' ordinaria giurisdizione contro i Preti o Chierici o Regolari rei di omicidio, su de' quali processi devesi poi dal Vescovo determinare la degradazione, e poscia dalla giurisdizione ordinaria la condanna alla pena corporale; ne siegue immancabilmente che la citazione del reo, la carcerazione, la restituzione nel carcere, la subizione, la recezione della confessione ed ogni altro che la legge esigga per il compimento della pruova o per la validità della compilazione, debbano farsi dalla stessa giurisdizione ordinaria, come atti necessarii ed indispensabili alla legalità del processo, e come conducenti alla Sovrana sanzione; con che per evitarsi ogni disturbo, quando il Giudice creda a tenore delle leggi doversi procedere alla carcerazione, lo faccia col braccio ecclesiastico, che non si possa denegare, nè punto ritardare. (Ord. del Governo dell' 8 settembre 1786.)

Se un Chierico abbia o no i requisiti per godere del Foro ecclesiastico è una quistione di fatto della competenza del Giudice laico. (Ord. del Governo de' 25 ottobre e 27 novembre 1771.)

VIII. *Matrimonio e Sponsali.* Dietro rimostranza dell' aula civile del supremo Tribunale della regia gran Corte, si decise spettare alla potestà laicale, non già all' ecclesiastica, le cause di separazione *quoad thorum* (a)

(a) Ecco quel che tra le altre cose si espose in questa Rimostranza.

« Da chi non entra affatto nuovo nel linguaggio de' teologi, non dovrebbe ignorarsi la celebre quistione circa i due aspetti, in cui si possa, e si debba guardare il matrimonio, cioè ora di Sacramento, ed ora di Contratto civile. Nel primo aspetto *oportet quod subiacet Regimini Ecclesiastico*, e nel secondo *in quantum ordinatur ad bonum politicum subiacet ordinationi civilis legis*; come scrisse S. Tommaso lib 4. *contra gentes* c. 78.—Or siccome le contestazioni; per rapporto al Matrimonio considerato come Sacramento, che solo versar debbon sulla nullità e validità del medesimo, sono puramente della ispezione del Giudice Ecclesiastico, ed ha dritto la Chiesa di avocarle a se, anche colle armi delle censure; così di tutte le altre che risguardano il matrimo-

(Ord. del gov. de' 22 dic. 1779.). Lo stesso si era deciso a consulta del S. C. di Napoli col dispaccio del 15 marzo 1762.

La promessa degli Sponsali, *per verba de futuro*, non si è affatto elevata a Sacramento prima dell' ecclesiastica benedizione, ma va riguardata come un contratto puramente civile la cui materia è tutta temporale, ed alla giurisdizione laicale soggetta. (Ord. del gov. del 12 agosto 1788.)

La donna non può querelare di stupro, ancorchè sien preceduti alla vera o simulata defloràzione li sponsali o parola di matrimonio contratta legittimamente o per via di capitoli matrimoniali, o altro somiglievole atto induttivo allo stupro; eccetto l'unico e solo caso della vera reale ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpretazione, che si traesse dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse e somiglievoli cose. Pram. del 19 dicembre 1778. Comunicata al Vicerè ed ordinatane la pubblicazione a 15 marzo 1779.

IX. *Monitorii*. Volendo il Vicerè Caracciolo togliere l'uso de' monitorii contrarii alla disciplina de' Canoni, alla podestà del Principe, alle leggi del Regno, ed al particolar divieto, incaricò i Prelati di quel Regno di astenersi nell' avvenire dal fulminare tali monitorii e scomuniche dichiarati nulli ed abusivi da' Reali stabilimenti; ed incaricò il Superior Tribunale a spedir lettere circolari alle Corti secolari per impedirne l'abuso. (Ordinanza de' 15 Gennaio 1783.)

X. *Padronati*. Le Università che contribuiscono al supplemento della congrua ai Parrochi, o che per antiche dotazioni corrispondono qualche annua prestazione o decime, o altro in luogo di esse, ancorchè si paghi da' cittadini, godono del dritto di Padronato sulle dette Parrocchie; comprendendosi tra esse quelle pure che per la scarsezza delle loro rendite sono state dalla Sovrana clemenza sopraddottate, e con essersi alle stesse aggregato le rendite di quelle Cappellanie laicali che per mancanza di fondazione e di erezione in titolo, e de' legittimi compadroni, o per mezzo di altre largizioni, sono state devolute alla Corona. A qual effetto in caso di vacanza lascia il Re ai giurati della università suddetta il dritto di nominare tre o più soggetti i più abili ed idonei, e quelli umiliare a S. M. per via di questo governo, il quale può prendere le più accurate dilucidazioni, per quei mezzi, che sembreranno più proprii, anche con chiederne conto ai Vescovi Diocesani, e sapere da loro principalmente il merito de' nominati, e debba sottometter tutto alla sovrana intelligenza col suo parere, affinchè la M. S. possa indi scegliere o tra nominati stessi o anche fuori de' medesimi quel Sacerdote che si trovasse più dotto, più morigerato ed opportuno; e fatta la divisata elezione dovranno i giurati della università eseguire l'atto della presentazione al Vescovo Diocesano. (Ordinanza del governo de' 30 novembre 1784 comunicata al Tribunale del real patrimonio, e dal medesimo eseguita a' 13 dicembre detto anno.)

Per le congrue assegnate ai Parrochi, veggasi la Bolla di Clemente VIII del 20 marzo 1600 esecutoriata in Palermo agli 8 aprile detto anno.

XI. *Regalie*. Dichiara il Re abusivi gli editti de'Vescovi per le ridu-

nio come contratto civile sono tutte di privativa pertinenza del Giudice del Re; perchè la osservanza de' patti nuziali, la pace fra i coniugati, il buon trattamento della moglie, la reciproca fedeltà degli sposi appartiene alla civile polizia, e per conseguenza è d' ispezione del Giudice Regio, cui privativamente incombe ora il togliere la materia de' disturbi tra due sposi discordi, ora castigar chi ne porge il motivo, ed ora proteggere chi ne sia la vittima innocente.»

zioni delle Messe, poichè contenendo commutazione di volontà spetta alla sua suprema regalia; e che lo stabilimento delle elemosine sulle medesime, avendo molto rapporto collo stato, non possa da loro farsi senza la sua sovrana intelligenza. (*Dispaccio* del 20 maggio 1780 comunicato dal Vicerè al Giudice della Monarchia a' 25 luglio detto anno.) (a).

Appartiene egualmente alla Suprema Regalia la nomina di tutte le dignità, canonicati ed altri beneficii che si trovassero non provisti, o che vacassero in tempo delle Sedi vacanti. (*Dispaccio* del 15 luglio 1780, similmente comunicato a' 25 detto mese ed anno.)

I figli unici delle loro case non possono passare all' Ordine Ecclesiastico, sia secolare sia regolare, senza real permesso, e sotto pena della reale indignazione. Dispaccio del 29 maggio 1790. (Comunicato al Vicerè e da questi al Sacro Consiglio a' 9 giugno detto anno.)

Col dispaccio del 28 aprile 1797 stabilissi sovranamente per via di regola, che tutti que' Magistrati i quali secondo il Foro di Sicilia hanno la prerogativa della referenda al Vicerè, o sia di far proviste di Regalia, debbono procedere nelle cause d' indulto della loro rispettiva pertinenza. (Comunicato dal Vicerè a tutti i Tribunali nel dì 1 ottobre detto anno). (b).

XII. *Regio Exequatur*. La collazione di qualunque beneficio in virtù delle regole della cancelleria essendo pregiudiziale all' ordinaria giurisdizione de' Vescovi, ed al real padronato, non senza grave interesse dei sudditi, ordinò il Re col dispaccio de' 5 luglio 1777, non darsi assolutamente il regio *exequatur* alle provviste della Dataria Romana fatte in forza delle rapportate regole della cancelleria, eziandio che v' intervenga il consenso de' Vescovi, i quali non han dritto a rinunciare a quella facoltà che hanno da Dio, specialmente quando si urti alla canonica disciplina, ed alla maggiore felicità dello stato civile.

Col regio diploma del 13 febbraro 1779 si viene a stabilire e prescrivere in regole generali ed inviolabili che in avvenire non si permetta il reale placito a qualsivoglia breve, indulto od altra carta proveniente da Roma, sì per dispense delle costituzioni degli ordini monastici e della disciplina ricevuta nel regno, sì per dispense che si ottengono dalle monache claustrali, sì per dispense matrimoniali, sì per dispensa ed onorificenza, se prima non sia stato accordato il permesso dal Vicerè a relazione dell' avvocato fiscale del tribunale del real patrimonio, come ministro delegato del regio *exequatur*, di potere ricorrere alla Romana Curia per ottenere tali brevi e dispense. (Bando del Vicerè M. A. Colonna pubblicato a' 16 marzo detto anno.)

La tassa Innocenziana fu ricevuta ed esecutoriata coll' ordinanza del 22 aprile 1670: Noi daremo copia di questa tassa nelle *Addizioni*. (c).

XIII. *Religiosi e loro Comunità*. Colla prammatica del 1 settembre 1788, vennero esentati i religiosi tutti ed i loro Conventi e Monasteri

(a) Infatti col dispaccio de' 18 novembre 1785, si prescrisse al Vicerè di ordinar generalmente per tutte le diocesi del Regno, l' aumento della limosina delle messe, stabilendosi a grana quindici, cioè tarì uno e grana dieci di moneta di Sicilia, e per la diocesi di Palermo a grana venti, che sono tarì due di moneta Siciliana (Ord. del Gov. de' 17 gennaio 1787.)

(b) Col decreto del 30 giugno 1818 si prescrisse che la somma non ancora disposta del *terzo pensionabile* liquidato nella nomina dell' Arcivescovo di Messina fosse assegnata allo stesso attuale Arcivescovo durante il tempo che reggerebbe quella Chiesa per distribuirla ai poveri della medesima.

(c) Col real decreto de' 6 giugno 1821 fu deferito al Procuratore generale presso la Gran Corte de' Conti la facoltà di munire le Carte di Roma del Regio *Exequatur*.

dalla dipendenza de' Superiori residenti nell' estero, e varie disposizioni si diedero per la corrispondente disciplina.

Ecco il contenuto di questo editto.

« I. In primo luogo aboliamo ed escludiamo dal governo de' monasteri, case religiose e congregazioni de'nostri regni ogni superiorità, autorità ed ingerenza degli esteri, per effetto di che tutte le comunità religiose esistenti ne'nostri regni, senza eccettuarne alcuna, saranno per lo avvenire del tutto indipendenti da tali Superiori, sieno Generali, sieno Procuratori generali; siano qualsivogliano altri, come pure da qualsivoglia Capitolo definitorio o Consulta che si tenga fuori dello stato; ed altresì saranno sciolte da qualunque vincolo, ed obbligo passivo, sia di giurisdizione sia di governo, disciplina, o altra polizia religiosa colli monasteri, case religiose e congregazioni degli stati esteri. Quindi proibiamo sotto la pena del bando da' nostri dominii, ad ogni Superiore o suddito degli ordini regolari de'nostri regni di andare, mandare, deputare o ricorrere ai Capitoli generali, dietro congressi che si tengono in altri dominii, ed a qualsivogliano Superiori esteri, come ancora di riceversi patenti, ubbidienze, lettere facoltative, onorificenze di gradi, e qualsivogliano carte, che si emanano da'Superiori generali o Capitoli fuori de'nostri regni, e di riceversi qualunque Visitatore che venga destinato colla loro autorità, e di prestar qualunque obbedienza.

II. Esclusa in tal modo qualunque ingerenza degli esteri, li regolari de'nostri regni continueranno a vivere colle stesse loro costituzioni, colle quali hanno professato in tutto ciò che sieno conformi alle leggi ed alla polizia del regno, e non opposte alla presente determinazione sovrana; e saranno in avvenire le case religiose, e congregazioni de'nostri regni assolutamente dirette e governate da' propri Superiori esistenti nelli stessi regni nella maniera corrispondente alle dette regole e costituzioni delli loro rispettivi istituti, sotto però della giurisdizione dell'Arcivescovo e Vescovo diocesano in quanto alle cose spirituali, e sotto la real autorità nostra per le cose economiche e temporali, con quelle facoltà che dalla sovranità nostra li verranno concesse — Per quale oggetto incarichiamo gli Arcivescovi e Vescovi de' nostri regni di rientrare nell'esercizio della lor potestà sopra tutti li regolari commoranti nelle rispettive diocesi in tutto ciò che riguarda la cura delle anime, l'amministrazione de'sacramenti ed altro che si contiene sotto la giurisdizione puramente spirituale, essendo real nostra volontà di non più ammettere, nelli nostri regni, e sulle dette materie, esenzione alcuna dalla ordinaria loro giurisdizione, per lo qual fine rivocando colla pienezza della nostra sovrana autorità qualunque assenso fosse dato da'nostri predecessori a somiglianti esenzioni de'regolari, saranno considerati da ora innanzi per inefficaci tutti li privilegi di esenzioni già introdotti, nè potranno essere ammessi o eseguiti quelli che capitassero in progresso, e sopra questo gravissimo punto s'intenderà incaricata la coscienza degli Ordinarii medesimi per conservare l'essenzial dovere del loro sacro ministero.

III. In conseguenza della suddetta determinazione in luogo delli Capitoli, e Superiori generali si riterranno nelli nostri Regni li Capitoli e Congregazioni nazionali, e li Superiori Provinciali, oltre li Superiori locali per li rispettivi monasteri. Ed allorchè li suddetti Capitoli si dovranno convocare se ne dovrà preventivamente ottenere il permesso da Noi, ri-

serbandoci nel caso che ve ne sia bisogno di destinare un Magistrato o un Vescovo delegato il quale pel buon ordine vi assista e sia presente. Si eleggeranno in detti capitoli li proprii Superiori ne' modi e ne' tempi stabiliti dalle proprie Costituzioni, e si faranno quelli stabilimenti, che si crederanno utili per la miglior disciplina : ma tali atti capitolari non avranno il loro effetto se prima non siano da Noi confirmati. Seguendo la confirma in vigore della medesima li Provinciali, ed altri Superiori nazionali che saranno eletti, avranno rispettivamente l'ispezione al governo di tutto ciò che appartiene alla disciplina del Chiostro, ed alla visita de'monasteri e delle loro Chiese; ed avranno altresì la facoltà di governare, e sopraintendere alli Monasteri con giurisdizione economica e temporale, secondo le Regole e Costituzioni di ciascun ordine, sotto però la nostra autorità regale, e riconoscendo dalla Sovranità que' dritti temporali, che si contengono nelle menzionate Regole e Costituzioni, ove siano conformi alle già dette leggi, e polizia de' nostri Regni. E li Superiori locali, li quali sono i Prelati e li Parrochi de' loro Monasteri, dopo essere stati eletti nelle dette assemblee, e confirmati da Noi, si presentino agli Arcivescovi e Vescovi diocesani per ricevere le facoltà spirituali necessarie all' esercizio del loro Ministero. Ben vero rispetto alli Monisteri di nostro Regio padronato restino salvi ed illesi li nostri regii dritti intorno all'elezione de'loro Superiori, giusta le dichiarazioni che si trovano già fatte, e che in appresso si faranno.

IV. Ed in quanto a quegli ordini di religione che per lo gran numero de' monasteri e delli loro individui, si trovano divisi in più e diverse Provincie, permettiamo che tanto per l'oggetto di mantenere il nesso e l'unione fra loro, quanto per ravvivare l'osservanza, e sostenere la disciplina, li superiori delle diverse provincie a tenore del IV Concilio Lateranese nel cap. *In singulis*, si uniscano di tempo in tempo, e qualora il bisogno lo richiederà, in un capitolo, o congregazione Nazionale, per ivi trattare di ciò che può essere necessario alla riforma del proprio Ordine, ed alla osservanza regolare, facendosi esatto registro delli stabilimenti che si faranno. Ben inteso che debbano da noi averne il permesso, dopochè avremo esaminato se vi sia ragionevole motivo di farsi tale unione, nel qual atto ci riserbiamo di nominare la persona che per lo buono ordine vi debba presedere, e li stabilimenti che si faranno non possan valere senza essere da noi confirmati.

V. Saranno in questi stabilimenti compresi anche i monasteri delle monache, e perciò nessuno di essi potrà continuare la dipendenza da qualunque superiore residente fuori de' nostri regni, o avere con monasteri esteri alcun vincolo passivo sia per la disciplina sia per le cose temporali, sotto pena della interdizione delle successive vestizioni, ed altre a nostro arbitrio. E quelli monasteri che son soliti esser diretti da' superiori regolari continuino nello stesso regolamento, ma tali superiori debbano essere nazionali e residenti ne' nostri regni, e dopo essere eletti per tale incombensa debbano similmente presentarsi ai Vescovi per avere le necessarie facoltà spirituali.

VI. Per lo medesimo oggetto tutte le nuove vestizioni in quelli ordini di religione che non hanno avuto divieto, la probazione, la professione, e gli studii dovranno essere fatti nelli nostri regni, dichiarandosi incapaci di stanza, aggregazione, figliolanza, e di qualunque carico, grado

e voce quelli li quali dopo la pubblicazione del presente editto si vestissero, professassero, studiassero fuori dei nostri regni, o prendessero altrove la laurea dottorale.

VII. Ed incontrandosi dubbii nell'esecuzione del presente Editto, ci riserbiamo di fare le ulteriori determinazioni. Per lo qual fine abbiamo stimato di ristabilire una Commissione, ossia Giunta composta di Ministri da Noi destinandi, la quale Giunta prenderà sopra ogni oggetto di dubbio le debite dilucidazioni, e rappresenterà a Noi quello che occorrerà, per dare le disposizioni convenienti.

Quindi perchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, e particolarmente di quelli per li quali abbiamo stimato spedirlo, vogliamo e comandiamo che si pubblichi nelle legittime forme ne' luoghi soliti della capitale, e delle provincie del Regno, da noi sottoscritto, munito col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Affari Esteri, visto dal nostro Vice Protonotario, e il di lui visto autenticato dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli 1 settembre 1788. Ferdinando. — Pubblicato in Palermo a 18 ottobre 1788. »

Essa venne comunicata al Vicerè con dispaccio del 5 detto mese, il quale lo comunicò alla giunta de' presidenti e Consultore, e fu pubblicata in Palermo ai 18 ottobre detto anno.

Coll'editto del 4 luglio 1789 il Re prescrisse che pria degli anni 21 compiuti, nè uomini nè donne potessero fare professione monastica, eguagliando a questo modo la condizione del Clero regolare al Clero secolare. (Comunicato al Vicerè e da questi al sacro Consiglio coll'ord. de' 10 giugno 1790.)

Per dispensa di età pel Sacerdozio, per l'uscir delle Monache dal Chiostro, per conferma di Badessa, non si ricorri in Roma, ma si faccia dal Vescovo, e si neghi l'*exequatur* a simili Bolle. *Dispaccio* del primo gennaio 1780.

Non si deve permettere che le religiose portino la spesa della Sagrestia, del Cellerariato e degli altri officii e funzioni che debbono andare tutti a carico de' Monasteri, non essendo esse ad altro tenute che al puro impiego personale. Dispaccio de' 13 agosto 1782. Comunicato al Vicerè e da questi al Trib. della R. G. C. a 6 settembre detto anno.

È in libertà de' monasteri, non che di tutti gli altri luoghi pii il rimuovere gli avvocati e Procuratori che abbiano scelti per la difesa delle loro cause, non ostante qualunque contraria interpretazione ed inosservanza, a tenore delle reali determinazioni del 1740 e 1753. Dispaccio del 6 novembre 1779. (Comunicato dal Vicerè al Trib. della R. G. C. e Civ. a 19 detto mese ed anno.)

I superiori de' Regolari non permettino che i Religiosi si occupino in affari forensi; ed i Giudici non li ammettino senza la licenza de' loro superiori — Saragozza 6 ottobre 1646. Lo stesso si era già ordinato dal Vicerè colle ordinanze del 1603 e 1604.

Sono però ammessi per le cause della propria Religione, egualmente che i Clerici secolari per i negozii della propria Chiesa e con licenza dell'Ordinario. — Palermo 25 agosto 1660.

XIV. *Santo Officio*. Tutto che si fossero negli anni 1580, 1590 e 1597 fatti i capitoli di concordia tra il tribunale della S. Inquisizione ed

i regii tribunali, pure dietro nuove quistioni ordinossi, che non godono privilegio i Familiari mandanti per le ferite in faccia. Si eleggano per familiari persone di buona vita e fama, e se nol siano, si rinominino — Vagliadolid 13 aprile 1605.

La civile giurisdizione che gl' Inquisitori esercitano sulle persone sottoposte al S. Officio non cessa di esser Regia, e dal Re loro concessa, è rivocabile secondo la sovrana volontà — Ventosilla 1 giugno 1608.

Le quistioni di competenza tra i Prelati e gl' inquisitori si compongano per mezzo di Arbitri da essi scelti, ed in caso di discordia da uno de' Presidenti o dal Consultore unito ai detti Arbitri. Non quietandosi, il Vicerè riferisca a S. M. — Madrid 14 settembre 1630 — Palermo 31 maggio 1631. Ma sorgendo sempre nuove quistioni tra essi, si divenne ad una nuova concordia, e si stabilì.

1. Conoscersi dagli officiali regii il delitto di resistenza commesso dagli officiali della S. Inquisizione;

2. Potersi sottomettere alla tortura gli officiali medesimi rei dei delitti eccettuati nelle due prime concordie;

3. Non godono del privilegio del Foro i familiari ed i ministri del S. Officio pel colpo di schioppo vibrato tutto che non sia seguita, nè morte, nè ferita;

4. Nè lo godono pel delitto di falsa moneta o tosatura di monete;

5. Non lo godono pe' delitti commessi prima di essere familiari;

6. L' asportazione di schioppetti volgarmente *pistoli* appartiene al Foro misto, a meno che non vi sia licenza degl' inquisitori per gli affari della S. Fede;

7. La rinuncia al privilegio del Foro fatta dagli officiali e familiari suddetti vale per essi, ma non pel creditore che può convenirli nel tribunale del S. Officio, non ostante tale rinuncia;

8. I familiari suddetti deponendo il falso innanzi ai magistrati laici, possono essere da essi puniti; e viceversa gl' inquisitori possono punire i laici che depongono il falso innanzi ad essi;

9. I Carcerati dagli officiali regii debbonsi consegnare agl' inquisitori se li richieggono sia per delitti contra la Fede, sia come testimonii in essi, con rimetterli in questo secondo caso in un competente termine;

10. Sono nulle le donazioni o cessioni che si fanno ai familiari del S. Officio che han voce attiva e passiva per trarre ivi i debitori;

11. È vietato ai Vicerè esiliare i familiari suddetti, come perturbatori o scandalosi, se non per grave motivo, e consigliandosi prima col più vecchio inquisitore;

12. Il presidente della gran regia corte, non può esser affetto dalle censure ecclesiastiche, nelle cause nelle quali non diede il suo voto;

13. I creditori del barone ancorchè officiali salariati del S. Officio debbon comparire nella M. R. C. per farsi graduare; eccetto però il fisco della S. Inquisizione;

14. I familiari suddetti son tenuti a risedere nel luogo pel quale furono scelti; nè godono il foro, abitando altrove se non per transito, o per affari della S. Fede. Essi per goder il Foro debbon matricolarsi, e non eccedere il numero stabilito;

15. Le vedove de' familiari godono del Foro sin che sonò in vedovanza; i loro commensali non lo godono;

16. Nè lo godono i figli de' familiari non domiciliati col padre, purchè non sia per mandato del medesimo ed a sue spese che abitino altrove;

17. I baroni ed i feudatari non possono essere officiali della S. Inquisizione, anche rinunziando il feudo, quando ne ritengano l'amministrazione;

18. Si dia un competente termine ne' monitorii che si spediscono contro i regii magistrati per la remissione de' familiari, onde possano avere agio bastante ad esaminare se il familiare godi o no del privilegio del Foro;

19. Non possono farsi Monitorii generali, nè dagl'Inquisitori, nè dai loro Officiali;

20. Non si possono conoscere dagl' Inquisitori le cause feudali, o del dominio si tratti o del possesso, sia con azione reale, sia con azion personale;

21. I Ministri ed Officiali della S. Inquisizione non godono del privilegio del Foro per le cauzioni date ai debitori del Fisco o delle Università;

22. I Commessarii esecutivi del S. Officio non godono di tal privilegio, nè nel civile, nè nel criminale, neppure durante la commessione;

23. Debbonsi vicendevolmente dare il Tribunale del S. Off. e la M. R. C. le minute e le copie degli atti per affari giurisdizionali;

24. I Consultori, per decidersi le cause civili da 200 onze in sopra, debbonsi scegliere dagl' Inquisitori tra i Regii Consiglieri, nè possono rimuoversi, se non per giusti motivi di sospensione: nelle cause che giudicansi in ultima istanza, si scelgono due de' detti Consultori che si uniscono coll' Inquisitore, dividendo tra loro le sportule;

25. I ministri del S. Officio non godono del privilegio del foro nelle cause delle Rivele, Estrazioni, Ripartimenti, Semine, Macellazione di bovi e vitelli; ma debbono osservarsi le Prammatiche su tali oggetti emanate;

26. Devesi osservare la forma contenuta nell' art. 15 della concordia del 1580 per riunirsi la M. R. C. col Tribunale del S. Officio, onde determinarsi le cause di competenza, sotto alcune determinate pene;

27. Emergendo controversia giurisdizionale tra il Tribunale del S. Officio e la M. R. C., devesi decidere da due Consiglieri della Suprema Inquisizione e due altri del Supremo Consiglio d' Italia insieme riuniti.

Madrid 29 agosto 1635. Pubblicato in Palermo a 3 gennaio 1636.

Dopo questa Concordia furono risoluti gli altri seguenti casi:

1. Pendente l' inquisizione di qualche delitto a carico di un Ministro del S. Officio, ancorchè godente del privilegio del Foro, non è ad essi permesso l' esercizio della loro carica;

2. I Ministri suddetti inquisiti *de crimine nefandi*, non godono privilegio di Foro;

3. I domestici degl' inquisitori e de' loro Officiali salariati godono il Foro soltanto nelle cause passive, non già nelle attive;

4. I Familiari del S. Officio non godono il foro ne' delitti di fabbricazione ed espansione di falsa moneta; nè per mandato di assassinio mediante denaro;

5. Si replicano gli ordini per la privata conoscenza de' Giudici Regii di tutte le cause feudali — Madrid 29 agosto 1635 — Messina 23 settembre 1654.

Son rivocati tutti i decreti fatti dai Vicerè contro i Capitoli delle Con-

cordie, e se ne proibiscono le dispense — Madrid 28 febbraio 1665. Palermo 29 marzo 1666.

Ma non perciò finirono le controversie tra gl' inquisitori e la Gran Regia Corte, ed una nuova concordia ebbe luogo a forma di Prammatica sanzione in data di Vienna del 19 marzo 1732, nella quale meglio si spiegarono le antecedenti Prammatiche (a).

Finalmente cadde questo Tribunale con tutto il suo apparato nel 27 marzo 1782, come dirassi nelle *Addizioni*.

XV. *Spogli dei Vescovi*. Possono i Vescovi disporre de' beni loro spettanti prima del possesso del vescovato, quando ne abbiano fatto l'inventario coll'intervento del secreto. Ma i beni che acquistano dopo, spettano al Re morendo in conto di spoglio, e di essi non possono disporre, nè anche in favor delle loro Chiese — Pardo 4 dicembre 1579. Eseguito a 15 maggio 1580, dandosi le convenienti disposizioni.

CAPITOLO III.

Degli ecclesiastici delinquenti, e della loro degradazione.

Vedemmo la nobiltà del Ministero Ecclesiastico, e le provvidenze date per la immunità personale de'Chierici col concordato del 1741. Or queste seguironsi esattamente sino all'epoca della militare occupazione. Allora col nuovo Codice penale francese, tutti i cittadini di qualunque classe, furono sottoposti alla ordinaria giustizia punitrice, così ne' misfatti e ne' delitti, come nelle contravvenzioni; nè vi fu altra eccezione che pei delitti militari. Nella restaurazione fu adottato questo stesso principio, e venne sanzionato nell' articolo 136 delle nostre leggi di proc. penale. Furono dunque tutti gli ecclesiastici per le loro mancanze sottoposti all'autorità laicale, e niuna distinzione si fece a loro riguardo; E se si pensò ad essi, ciò fu semplicemente pel modo come doveano essere citati ed intesi come testimoni, sia nelle preliminari informazioni, sia ne' pubblici dibattimenti.

Ma se i delinquenti non ottenevano alcun riguardo, anzi come più istruiti e più degni, meritavano maggior rigore; pure qualche riguardo esigeva il loro carattere indelebile che colle sacre Ordinazioni acquistavano. Se non si poteva evitare lo scandalo, bisognava almeno minorarlo (b). Era dolente la S. Sede dell' uso de' giudizii che facevasi nel Regno contro gli ecclesiastici, e gemeva del poco riguardo che in essi mantenevasi, quasi in dilegio del carattere sacerdotale. Ebbe luogo perciò una particolare

(a) Tra le altre cose stabilissi non godersi il Foro dell'Inquisizione dai militari urbani: non godere gli officiali di essa alcuna esenzione nella ripartizione de'pesi delle università: e ne'gravami che producono pe' tributi e donativi loro imposti, osservarsi la forma solita in simili cause ecclesiastiche.

(b) Nella Bolla *Cum in tuenda* del Pontefice Gregorio XVI dicesi che sebbene i predecessori Pontefici abbiano avuto moltissimo a cuore il badare al decoro de'Chierici, tuttavia hanno delle volte dovuto rilasciare l'ecclesiastica disciplina su di ciò, ed adattare, nelle luttuose vicende delle cose e del tempo, la forma de'giudizi contra un Chierico, costituito anche ne' sacri ordini del Presbiterato, alla di lui condanna, non che alla verbale deposizione, e attuale e solenne degradazione. Cedendo si bene che non sembrasse impedita, e troppo ritardata dai Sacri Canoni l' amministrazione della giustizia, che la necessità richiedeva pronta e facile; per la qual cosa lo stesso Concilio Tridentino nella sessione XIII Cap. IV della *Riforma*, introdusse una nuova forma di giudizio più spedito su questo affare, acciocchè non si differisse la dovuta esecuzione della giustizia.

convenzione tra il nostro Governo e la Santa Sede per gli Ecclesiastici delinquenti, e qualora dovessero subire l'estremo supplicio, durando ancora la pena di morte ad esser comminata in ben molti misfatti, occorreva pensare alla loro degradazione per consegnarsi al braccio secolare, non più come Ecclesiastici, ma come reietti dal grembo della Chiesa e spogliarsi del sacro loro carattere.

Ecco infatti in quali termini si espresse la convenzione suddetta, trascritta nella Legge del 30 settembre 1839.

FERDINANDO II ec.

È stata conchiusa tra Sua Santità il regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI e Noi, per mezzo de'rispettivi Plenipotenziarii autorizzati e muniti delle necessarie, facoltà la seguente convenzione risguardante la degradazione degli ecclesiastici condannati all'ultimo supplizio e varie altre discipline da osservarsi in riguardo a' medesimi.

In nome della Santissima Trinità.

Sua Santità Papa Gregorio XVI e S. M. Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie, avendo amichevolmente convenuto fra loro sopra alcune discipline da osservarsi nel Regno delle due Sicilie, relativamente alle immunità personali, hanno consentito i seguenti articoli, cioè:

Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte o in legno, e coperti di mantello, per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari, per quanto lo permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli (a).

3. Non si faranno mai arresti nelle Chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della Chiesa nella quale si fosse rifugiata la persona colpevole.

4. Ogni Vescovo potrà avere nel suo episcopio, una prigione o camera di correzione, per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire.

5. Il Governo non domanderà a Vescovi la degradazione di un Ecclesiastico condannato a morte, senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono essere riferiti tutt' i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della Giustizia, all'atto della degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quantevolte poi, ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a S. M. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente a' documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di S. M. rimessi alla discussione di una commissione, composta di tre Vescovi con facoltà apostolica approvati da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi suddetti. Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè pro-

(a) Più, col rescritto del 31 marzo 1828, erasi ordinato, che gli Ecclesiastici sotto giudizio o condannati, rimanendo in carcere fossero assolutamente separati dagli altri detenuti, (*Atti* ec. Parte IV, p. 173.)

ceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M., raccomandando il condannato alla clemenza Sovrana.

Ed affinchè consti in ogni futuro tempo di questa loro volontà e delle obbligazioni che contraggono, tanto per se quanto pe' loro successori, di fedelmente osservare e far esaminare gli articoli sopra espressi, hanno rispettivamente incaricato i loro ministri, cioè Sua Santità, l'Eminentissimo Signor Cardinale Tommaso Bernetti, Diacono di S. Cesareo, suo Segretario di Stato, e S. M., l'Eccellentissimo Signore D. Giuseppe Costantino Conte di Ludolf, Cavaliere del Reale Militare Ordine Costantiniano, di quello di prima classe di Sant'Anna di Russia, maggiordomo di settimana e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede a sottoscrivere ne' loro augusti nomi, la presente convenzione, la quale comecchè fatta direttamente fra loro, hanno già per valida, ferma, rata e ratificata.

In fede di che, noi suddetti Cardinale Tommaso Bernetti e Giuseppe Costantino Conte di Ludolf, abbiamo firmata la presente convenzione in doppio originale apponendovi i nostri nomi ed i sigilli delle nostre armi.

Fatto in Roma il giorno 16 aprile 1834.

Fir. D. Cardinale Bernetti e Giuseppe C. Ludolf.

E perchè tutti gli articoli convenuti nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che la medesima tenga ne' nostri domini forza di legge.

E quindi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari esteri.

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.

L'abbiamo *sanzionato* e *sanzioniamo* nelle debite forme.

Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita dal nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, si pubblichi colle ordinarie sollennità per tutti i nostri reali domini, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli il dì 30 di settembre 1839.

Firmato FERDINANDO.

Daremo la tremenda formola delle degradazioni giusta la norma proposta dal Dritto Canonico nel Cap. *Novimus XVII, de Verb. Signif.* e dal Pontificale Romano nelle promesse *Addizioni.*

CAPITOLO IV.

Delle Arciconfraternite e Congregazioni.

Fra le opere pie sono le Congreghe dove si radunano i fedeli, sia per la recita di particolari preci, sia per altro pio e lodevole oggetto, per cui vengono indicate sotto la denominazione *di Luoghi pii laicali*. Molte disposizioni si son date per esse, che ci facciamo un dovere di rammentare ai nostri lettori.

Negli atti formati per l'esecuzione dell'ultimo Concordato rilevasi.

1. Che l'assistenza la quale si presta ai condannati a morte da alcune Congregazioni, dev'essere esercitata da'soli Ecclesiastici, giusta il real decreto del 1 febbraio 1820. (*Atti* ec. *Parte* III p. 5.)

2. I Padri Spirituali delle Congregazioni debbon essere approvati dagli Ordinarii, in conformità delle regole generali delle congregazioni, proposte dalla Consulta de' reali dominii al di qua del Faro, e sovranamente sanzionate in data de' 22 novembre 1826. Minist. de' 17 gennaio 1827. (*Atti* ec. P. IV, p. 123.)

3. Sui dubbi proposti dall'Arcivescovo di Manfredonia venne col parere uniforme della Consulta emesso real Rescritto del 1 marzo 1837, ordinante che tutto quello che nelle Congreghe riguarda materie morali, appartiene esclusivamente all'Ordinario, senza che i Consigli degli Ospizii possono prendervi ingerenza alcuna; in tutti gli altri affari debbonsi tener presenti i decreti de' 7 dicembre 1832, e 18 dicembre 1833 e le istruzioni Ministeriali del 20 maggio 1820. (*Atti* ec. Parte VII, pag. 142.)

Nelle Istruzioni per l'amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza e Luoghi pii laicali, emanate dalla Segreteria degli Affari Interni nel 20 maggio 1820, si prescrisse;

1. (Corrispondente all'art. XC.) Che ove siano Arciconfraternite e Congregazioni, avrà ciascuna la sua particolare amministrazione, a termini del decreto del 1 febbraio 1816.

Ecco quanto prescrivesi in questo real decreto.

Art. 1. I Consigli degli Ospizi installati nelle provincie del nostro regno per sopraintendere alle Amministrazioni degli stabilimenti di pietà e de'luoghi pii laicali; continueranno nelle loro funzioni, secondo i regolamenti che sono provvisoriamente in vigore: salvo le modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno è autorizzato ad apporre.

2. L'Amministrazione diretta di questi Monti, Ospedali, Cappelle ed Instituzioni pie, che nel 1805 veniva sostenuta da'deputati o dagli agenti eletti da' comuni, continuerà a rimanere confidata alle commessioni amministrative nel modo che si trovano stabilite. La proposta però degl'individui che dovranno comporle, sarà fatta dai rispettivi decurionati, e verrà soggettata alle conferme che prescrivono le istruzioni.

3. L'Amministrazione de' beni che formano il patrimonio delle Congregazioni e delle pie adunanze di qualunque natura, sarà restituita a' confratelli delle medesime, secondo il possesso in cui erano nel 1805.

4. Gli ecclesiastici che aveano il dritto di amministrare direttamente qualche pia istituzione, che lo esercitavano senza contraddizione nel 1805 e che ne furono privati in seguito delle istallazioni delle Commissioni amministrative, saranno reintegrati nel loro antico possesso.

5. L'elezione annuale degli Amministratori indicati ne'due precedenti articoli, e la nomina de'rispettivi cassieri, dovrà essere annualmente confermata da'Consigli degli Ospizi, i quali saranno anche responsabili della idoneità e sufficienza delle cauzioni.

6. Gli Amministratori in tal guisa eletti dovranno nel loro esercizio tener per guida gli stati discussi, e dovranno pure conformarsi al sistema ed alle regole medesime che si trovano prescritte, e che si osservano per quelle instituzioni che rimangono sotto l'amministrazione delle commissioni amministrative.

7. Il metodo per la reddizione de'conti che ha similmente luogo pe' comuni, sarà conservato con quelle modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno andrà a prescrivere per rendere le operazioni più spedite e meno complicate. Nell'esame però de' conti medesimi che dovrà farsi innanzi al decurionato, a tenore dell'art. 72 delle instruzioni Ministeriali provvisoriamente in vigore, interverrà un deputato Ecclesiastico nominato dal Vescovo, affine di vegliare alla osservanza delle opere di religione. La discussione de' conti si eseguirà innanzi ai rispettivi Consigli d'Intendenza; ed in caso di gravame, si procederà dalla nostra Corte de'conti.

8. Le disposizioni contenute negli art. 6 e 7 del presente decreto non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze, le quali non possedendo fondi o rendite, amministrano semplicemente le loro prestazioni e oblazioni. La visura de'conti di questi stabilimenti si eseguirà innanzi ai razionali, eletti dalle stesse corporazioni secondo le loro regole, e le autorità amministrative non potranno procedere, se non nel semplice caso di gravami o doglianze, che verranno prodotte dagl' interessati.

9. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Quest' amministrazione sarà confidata a quel numero dei fratelli che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittima, riunita nel modo prescritto dalle regole munite di Regio assenso (a). — Nel mese di novembre di ciascun anno sarà rimessa ai Consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori onde sia munita di confirma. La durata negli officii sarà quella ordinata dalle regole stesse. Potranno le corporazioni domandare la confirma di tutti o di parte degli Officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato da'loro statuti (b).

2. (Art. XCI) Producendosi dai confratelli di una congregazione dei reclami contra la elezione degli officiali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente dai Consigli degli Ospizii. Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentar le loro ragioni innanzi ai Consigli della Intendenza (c).

3. (Art. XCII) Quanto si è prescritto per i cassieri Comunali nella legge sull'Amministrazione civile avrà luogo per i cassieri delle Congre-

(a) Nel farsi nuove regole per le Congreghe, debbonsi tener presenti quelle progettate dalla Consulta generale de' Reali dominii di qua dal Faro, ed approvate da S. M. giusto la Minist. de'25 marzo 1625.

(b) Ma i Padri Spirituali debbonsi approvare dagli Ordinarii, giusta la Minist. de'22 novembre 1826.

(c) Ogni reclamo che senza essere stato presentato al Consiglio degli Ospizi, è presentato ai Consigli d'Intendenza, dopo che le nomine sono state confirmate ed approvate dai Consigli, è irrecettibile. Rescritto de'20 giugno 1840.

gazioni, restando trasfuse agl'individui che compongono le loro corporazioni, i diritti de'decurionati, e la responsabilità de'medesimi per le cauzioni.

4. (Art. CXLIV.) Le disposizioni degli articoli 141 e 142 (a) debbono estendersi alle Arciconfraternite e Congregazioni per quanto riguarda il metodo e la liturgia de'conti morali.

5. (Art. CLIV.) Le Confraternite o pie adunanze le quali altra rendita non hanno che quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli, serberanno i loro metodi consueti, non essendo soggette alle regole ed alla reddizione dei conti, com'è prescritto per le altre pie fondazioni. Nel solo caso che alcuno degl'interessati reclamasse, i Consigli degli Ospizi ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze, o provocando nel bisogno gli ordini superiori.

6 e 7. (Art. CLVII e CLVIII.) Le prerogative che le leggi ed i reali decreti accordano in favore de' Comuni sono applicabili agli stabilimenti che costituiscono l'Amministrazione di pubblica beneficenza che la legge istessa reputa come sezioni de' Comuni. — Fra questi stabilimenti trovandosi già comprese le arciconfraternite e congregazioni laicali, esse debbono essere sommesse a tutte le disposizioni che vi si prescrivono.

Il nome di Arciconfraternita è un titolo che si concede dal Sovrano con particolare decreto, ma non porta preeminenza su le altre confraternite, meno che nella precedenza, nella quale dopo le Arciconfraternite lo ottengono quelle che sono più antiche per la data del regio assenso.

Fu infatti questo titolo accordato col decreto de'31 agosto 1818 alla Congregazione di S. Vitale, e con quello de' 9 settembre detto anno alla Congregazione di S. Maria delle Grazie di Lucera; col decreto de'25 gennaio 1820 alla Congregazione dell'Annunciata del Comune di Lago, egualmente che a quella dell' Immacolata Concezione in detto comune col decreto de' 25 luglio 1820; col decreto de' 12 gennaio 1825 alla Congregazione dell'Assunta in Cerignola; con quello de'21 settembre 1825 alla pia adunanza di S. Francesco d'Assisi in Napoli ; con quello de' 5 settembre 1826 alla Congrega del Carmine in Napoli; con quello de'6 gennaio 1827 alla Congrega del Sacramento in S. Giov. Maggiore in Napoli , ed ai 18 detto mese ed anno a quello della Pietà in Campobasso; ed a 3 febbraio detto anno a quella del Sacramento in Torre Annunziata ; e a' 10 marzo seguente a quella di S. Giuseppe in Napoli; col decreto de' 16 dicembre 1828 alla Congregazione della Morte in Minervino; a 12 giugno detto anno a quella del Sacramento in Bari; a 21 agosto 1829 alla Congregazione di Visitapoveri in Forio d'Ischia; nel 14 febbraio 1830 alla Congrega del Rosario nella Cava; nel 21 luglio 1830 alla Congregazione del Rosario nella Chiesa della Carità in Napoli; e nel 28 ottobre detto anno a quello del Sacramento in Campobasso ; nel 25 ottobre 1831 a quella del Sacramento in Cimitile ; nel 1 ottobre 1832 a quella di S. Giovanbattista in Caserta; a 26 settembre 1834 a quella della Concezione fuori Porta Nolana in Napoli; a 17 settembre 1835 a quella del Sacramento in Barletta,

(a) L' art. 141 parla dell' intervento nel decurionato di un Deputato ecclesiastico, nominato dal proprio Ordinario, a fine di vegliare alla osservanza delle opere di religione, e l'art. 142 prescrive che i Cassieri debbono trasmettere ai Consigli degli Ospizi, fra due mesi dopo terminato l' esercizio , il loro registro , da riguardarsi pel loro conto morale.

oltre varie altre che già erano in possesso di questo titolo, o che l' ottennero dalla grazia sovrana.

Del resto tutte queste congreghe non ricevono la loro legale esistenza che dalla reale approvazione. È *illecita*, si disse nel Capitolo II Titolo IV delle nostre *leggi penali*, qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati per occuparsi anche senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti sieno *religiosi*, sieno politici o simili, quante volte sia formata senza permissione dall' autorità pubblica, o non vi si osservino le dizioni dall' autorità pubblica ordinate. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi e direttori o amministratori di essa verranno puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale. Che se gl' individui di una associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori; e costoro in questo caso saranno considerati come reiteteratori o recidivi, secondo le circostanze: art. 305, 306 e 307 *ll. pen.*

Aggiungi che col decreto del 14 febbraro 1816 si prescrisse.

« Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del decreto del dì 1 febbraro corrente, non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze di questa Città di Napoli, che hanno regole munite del nostro regio assenso, e che posseggono rendite provvenienti da beni o fondi di qualsivoglia natura.

2. L'elezione de' Superiori o degli Amministratori di siffatte corporazioni, la durata delle loro funzioni, e la reddizione de' loro conti, avran luogo nel modo che prescrivono le loro regole.

3. Le domande o i gravami che potransi produrre dagl' interessati per gli oggetti indicati, saranno discussi innanzi alle autorità competenti, secondo il prescritto dalle leggi provvisoriamente in vigore.

Finalmente facciamo osservare che anche le femine possono essere sorelle del *monte* addetto o formato da quelle congregazioni che ne hanno avuto la facoltà; pagando piccolo mensile retribuzione per godere dell' accompagnamento e de' suffragii stabiliti nelle rispettive regole.

Veggasi inoltre il Regolamento approvato col decreto de' 23 giugno 1814 per gli onori dovuti ai magistrati invitati ad assistere alle esequie di un loro collega, fratello di qualche congregazione;

Ed il decreto de' 7 giugno 1816 per la pietosa opera di alcune congregazioni di seppellire gratuitamente i cadaveri de' poveri.

ADDIZIONI

ALLE NOTE COMPRESE IN QUESTA

POLIZIA ECCLESIASTICA

QUADRO

Delle Chiese Arcivescovili e Vescovili de' Dominii di quà del Faro, giusta la riduzione e nuova circoscrizione, fatta e registrata nel transunto delle lettere Apostoliche de' 28 luglio 1818.

CHIESE ARCIVESCOVILI	VECOVILI RIMASTE	VESCOVILI SOPPRESSE	VESCOVILI RIUNITE
		Acerra*	a S. Agata de' Goti.
NAPOLI colle suffraganee	Ischia Nola Pozzuoli	Massalubrense. . . Vico equense . . . Capri	a Sorrento.
SORRENTO colla suffraganea	Castellammare	Lettère	a Castellammare.
CAPUA colle suffraganee.	Isernia Calvi Sessa Caserta	Venafro . . . . . Teano* . . . . . Carinola. . . . . Cajazzo	ad Isernia. a Calvi. a Sessa. a Caserta.
SALERNO colle suffraganee.	Capaccio Policastro Nusco	Acerno* . . . . . Marsico . . . . . Montemarano . . .	a Salerno. a Potenza. a Nusco.
AMALFI	. . . . .	Scala	ad Ad Amalfi.
ACERENZA colle suffraganee.	Anglona e Tursi Potenza Tricarico Venosa	Ravello . . . . . Minori . . . . . Matera.	ad Acerenza.
CONZA colle suffraganee.	S. Angelo de' Lombardi Lacedonia Muro	Lavello . . . . . Campagna* e . . . Satriano.	a Venosa. a Conza.
(BENEVENTO) dello stato Pontificio colle suffraganee.	Avellino Ariano Ascoli Bovino Lucera S. Severo di Cerreto e Telese unite Bojano Termoli Larino S. Agata de' Goti	Monteverde e . . . Bisaccia* . . . . Trivico . . . . . Trivento* . . . . Vulturara e. . . . Montecorvino . . . Alife . . . . . . Guardia Alfiera . . Viesti* . . . . . Bitetto.	a S. Angelo de' Lombardi. a Lacedonia. ad Avellino. a Lucera. a Cerreto e Telese. a Termoli. a Manfredonia. a Bari.
MANFREDONIA	. . . . .	Ruvo *	a Bitonto.

BARI colle suffraganee	Bitonto e Conversano	Bisceglie*	a Trani.
		Nazaret e Canne . .	
		Minervino.	ad Andria.
		Motula	a Castellanera.
TRANI colla suffraganea.	Andria	Ostuni.	a Brindisi.
		Castro.	ad Otranto.
TARANTO colle suffraganee.	Castellaneta Oria	Alessano	ad Ugento.
BRINDISI	. . . . .	Belcastro.	a S. Severina.
OTRANTO colle suffraganee	Lecce Ugento Gallipoli	Cerenza	a Cariati.
		Strongoli.	
		Umbriatico	
COSENZA	. . . . .	Isola	a Cotrone.
ROSSANO	. . . . .	Nicotera *	a Tropea.
CHIETI	. . . . .	Martorano	a Nicastro.
S. SEVERINA colla suffraganea	Cariati	Ortona *	a Lanciano.
		Fondi	a Gaeta*
REGGIO colle suffraganee	Girace Bove Oppido Catanzaro Crotone Tropea Nicotera Squillace Nicastro Cassano	Aquino * e	a Sora.
		Pontecorvo * . . .	
		Gravina *	a Montepeluso.
		Sarno * e.	a Cava.
		Nocera de' Pagani. .	
		Polignano	a Monopoli.
		Giovinazzo e . . .	a Molfetta.
		Terlizzi	
LANCIANO	. . . . .	S. Marco *	a Bisignano.
		Civitaducale . . .	ad Aquila.
		Campli	a Teramo.

Gaeta
Sora
Montepeluso
Cava
Monopoli
Molfetta
Bisignano
Aquila
Teramo
Aversa
Mileto
Valva e Sulmona
Atri e Penne
Melfi e Rapolla
Troja
Nardò
Trivento
Marsi

ABBADIE. . . . . Montecasino
Trinità della Cava
Monte Vergine

PREPÓSITURA. . . S. Maria la Mena in Altamura.

PRIORATO . . . S. Niccolò di Bari.

L' Arcivescovo di Trani prende anche il titolo di Arcivescovo di Nazaret, giusta le Pontificie determinazioni approvate da S. M. nel consiglio ordin. di Stato del 19 giugno 1828. (*Ivi*, *ivi* pag. 11.)

Modificazioni posteriori.

La Chiesa Vescovile di Matera fatta Arcivescovile venne unita con unione principale alla Chiesa Arcivescovile di Acerenza colla Bolla del 18 marzo 1819.

Simile venne ordinato per la soppressa Chiesa Vescovile di Alife unita con unione principale alla Chiesa di Telese, con Bolla de' 15 gennaro 1820.

La Chiesa di Ostuni venne rifatta Chiesa Vescovile governata dall'Arcivescovo di Brindisi con Bolla de' 14 maggio 1821.

La Chiesa parrocchiale di Carignona venne eretta in Chiesa Cattedrale ed incorporata alla Chiesa Cattedrale di Ascoli con Bolla del 14 giugno 1819.

La Chiesa più antica deve nominarsi prima nella riunione delle Chiese Vascovili, come

Gravina e Montepeluso.	Ruvo, e Bitonto.
Calvi, e Teano.	San Marco, e Bisignano.
S. Agata de' Goti, ed Acerra.	Nicotera, e Tropea.
Sarno, e Cava.	Aquino, Sora, e Pontecorvo.
Marsico, e Potenza.	

N. B. Le Chiese segnate coll'asterisco sono quelle unite con unione principale che sono perciò Concattedrali, dovendo il Vescovo apporre il titolo dell'una e dell'altra Chiesa, risedere infra l'anno presso l'una e presso l'altra, tenere un Capitolo proprio ed un Seminario, non che una Curia distinta, ed un particolare Vicario generale. Lo stesso per le Vescovili commesse all'Amministrazione degli Arcivescovi.

Il Pontefice Pio VII nelle sue lettere Apostoliche sulla Circoscrizione delle Diocesi dei dominii al di qua del Faro date in Roma a' 27 giugno 1818 prescrisse che eccetto le cinque giurisdizioni spirituali (a) delle *Nullius Diocesis* ivi espressamente conservate, tutte le altre si estinguessero, e si aggiungessero alle diocesi più vicine. Tra queste era compresa l'Abbazia *Nullius* chiamata Prepositura di Atina, e su di essa in seguito di Uffizii praticati da S. M. alla Santa Sede si provvide col Breve Pontificio spedito in Roma nel 19 novembre 1834 dal Pontefice Gregorio XVI, dichiarandosi estinta la giurisdizione spirituale della Prepositura suddetta ed aggregato il suo territorio alla Diocesi di Montecasino, talmente che dell'uno e dell'altro territorio se ne abbia uno solo e soggetto alla medesima spirituale giurisdizione. E nel tempo stesso segregandosi dalla giurisdizione di Montecasino quella parte di territorio chiamato il Cedraro

esistente in Calabria, si unisse ed aggregrasse alla Diocesi di S. Marco — Col Real Rescritto degli 8 aprile 1831 si ordinò impartirsi il *Regio Exequatur* sul menzionato Breve (e nel 9 maggio seguente vi si adempì dal Vicepresidente della Consulta e Delegato dei Regii *Exequatur*. *Atti ec.* Parte VI pag. 32.

Pag. 18. *Su gli Stati discussi de' luoghi pii laicali. Decreto de' 7 dicembre 1832.*

Veduti i Reali decreti sanzionati nel 1816 sull'amministrazione degli stabilimenti di pietà, e dei luoghi pii laicali del regno.

Considerando, che i regolamenti stabiliti conservino esattamente tutt'i legati pii di messe, e di anniversarii, le spese di culto Divino, il mantenimento delle Chiese, le limosine, ed ogni altra opera di pietà a norma delle particolari fondazioni.

Considerando, che tra' doveri dell'Episcopato vi sia quello di aver cura del decoroso mantenimento delle Chiese, e dell'esecuzione de' legati pii, e che ai sacri Pastori ancora sia affidata la vigilanza sul retto uso delle limosine;

Considerando, che rimanendo nel suo vigore l'ordine attuale delle cose circa le opere di beneficenza, o di antica o di recente fondazione, e circa le spese amministrative, possa ben sottoporsi alla ispezione e vigilanza degli Ordinarii tutto ciò che riguarda il mantenimento delle Chiese e del culto Divino, i suffragii, e le limosine che sono a carico dell'amministrazione degli ospizii;

Volendo, che si ponga termine ad ogni altro reclamo su quest'oggetto;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Nel corso del 1833 saranno rinnovati tutti gli Stati discussi de' luoghi pii laicali, sia che questi vengano amministrati dalle commissioni comunali, sia che si trovino governati da persone ecclesiastiche.

Art. 2. In ogni stato discusso sarà portato un'articolo separato per le spese del culto. Questo articolo sarà fissato dal Consiglio degli ospizii di accordo coll'Ordinario diocesano.

Art. 3. Si comprenderanno in questo articolo tutt'i legati pii di messe, ed anniversarii; le festività, le novene, e le altre pratiche di pietà e religione, o prescritte nelle fondazioni, o stabilite per antica consuetudine, le spese di cere, di olio per le lampadi, e di tutt'altro che possa servire all'esercizio delle sacre funzioni; gli stipendii dovuti al Clero per celebrazioni di feste, di processioni, e di qualunque altro servizio divino; la manutenzione annuale degli arredi sacri, e de' locali addetti per le cappelle.

Art. 4. I fondi destinati per covrire le spese suddette rimarranno a disposizione dell'Ordinario Diocesano. I cassieri in vista dell'ordinativo del Prelato, o della persona, ch'egli potrebbe destinare sul luogo a quest'oggetto, dovranno eseguirne i pagamenti.

Art. 5. Niun'esito di questa specie potrà essere ammesso nel conto

de' cassieri, se non sarà documentato coll' ordinativo del Vescovo, e col ricevo della parte prendente.

Art. 6. Se nel corso dell'esercizio si verificasse il bisogno di doversi supplire qualche altra somma per un oggetto di spesa variabile, l'Ordinario ne farà la richiesta al Consiglio degli Ospizii, onde provocarne la superiore autorizzazione a norma de' regolamenti. Lo stesso avrà luogo ancora ne' casi in cui trattasi di ristaurazione delle Chiese pericolanti.

Art. 7. Nella relazione dell'articolo dello stato discusso indicato negli articoli 1 e 2 l'Ordinario diocesano esaminerà, se può esservi luogo alla riduzione de' legati pii o per la inesistenza de' fondi gravati, o per la insufficienza della rendita; avendosi in considerazione, che debbono rimanere intatti i ratizzi, che si trovano stabiliti con sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni dei nuovi ospedali, ed ospizii di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potrà l'Ordinario con suo ragionato rapporto rassegnare le sue osservazioni al nostro Ministro degli affari interni per emettere le necessarie disposizioni, onde proporzionarli alle circostanze, ed alle risorse del pio luogo per la parte, che riguarda l'adempimento delle opere ecclesiastiche.

Art. 8. Qualora l'Ordinario diocesano riconosca ragionevole la riduzione delle messe, e legati pii, dee rimanere a sua cura di provvedervi secondo le regole canoniche.

Art. 9. Per tutt'i luoghi pii che per fondazione sono addetti a limosine si formeranno i nuovi stati discussi di accordo coll'Ordinario, e sarà in essi stabilita la somma annuale da distribuirsi, il tempo, e il modo della distribuzione, tenendo presente la fondazione.

Art. 10. I fondi delle limosine, che si portano negli stati discussi di ogni altro luogo pio, non per effetto di fondazione, ma per consuetudine, e per economia dell'amministrazione, verranno distribuiti dietro gli attestati de' parrochi a norma dell'articolo delle istruzioni de' 20 maggio 1820.

Art. 11. Non sarà ammesso nel conto de' cassieri verun pagamento di limosine, indicate ne' due precedenti articoli, se non esibiranno unitamente al ricevo l'attestato del parroco sulla vera indigenza delle persone.

Art. 12. I Vescovi porteranno tutta la vigilanza, acciò i parrochi non rilascino certificati d'indigenza, se non nei veri casi di bisogni riconosciuti. Nel certificato esprimeranno ancora il loro avviso sulla somma che si potrebbe accordare.

Art. 13. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Ecclesiastici, e degli Affari Interni, ed il ministero esistente presso il Conte di Siracusa nostro fratello, e Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni relative al suddetto Real decreto de' 7 dicembre 1832, per le opere di culto a carico de' luoghi pii laicali.

Art. 1. In ogni comune vi sarà un deputato ecclesiastico eletto dal Vescovo, il quale di concerto con gli amministratori de' luoghi pii redigerà l'articolo dello stato discusso prescritto dal Real decreto; e sarà in-

caricato ad invigilare l'esecuzione delle opere, e spese che saranno fissate. Il progetto degli stati discussi sarà sottoscritto dagli amministratori, e dal deputato. Ne' luoghi di residenza degli Ordinari possono essi direttamente occuparsene, se così stimano.

Art. 2. Per ogni luogo pio sarà separatamente fatto uno stato discusso. In esso sarà dichiarata l'epoca della scadenza delle rendite appartenenti a' legati. La fissazione degli esiti della specie di cui si tratta, non potrà giammai eccedere il valsente della rendita onnessa a questi pesi; ponendosi a calcolo i pesi regi e ratizzi nel modo stabilito nell'articolo 7 del Real decreto, oltre gli altri pesi, che con titolo si trovassero gravitare sulla rendita. Verificandosi l'inesigibilità, la minorazione, o perdita di un articolo di rendita, non potranno i cassieri essere chiamati a fare impronto. In tali casi gli Ordinarii stabiliranno quale opera di culto possa esser sospesa, cassata, o minorata.

Art. 3. Qualora nella formazione di questi nuovi stati discussi sorgessero dubbii, o dispareri tra gli amministratori, e i deputati, dovranno proporli al Consiglio degli ospizi con rapporto motivato, onde risolversi ciò che conviene coll'Ordinario.

Art. 4. Tutte le opere di culto, che nell'esame dei stati discussi non si troveranno garentite dalle fondazioni, dalle tabelle, o dagli atti così detti di S. Visita, ma che si sono per consuetudine praticate debbono reputarsi come variabili. Saranno esse comprese in un articolo separato, e potranno essere aumentate o diminuite a seconda delle finanze de' stabilimenti.

Art. 5. Dal momento che gli stati discussi nuovi si porranno in esecuzione, gli amministratori esercenti non restano sciolti dalla loro responsabilità per l'adempimento delle opere di culto; ma debbono con zelo concorrervi co' deputati.

Art. 6. Sarà obbligo degli amministratori, otto giorni dopo la scadenza di qualunque rendita di un legato, di porre le somme nette a disposizione de' deputati con regolare mandato sul cassiere. Su di tale mandato i vescovi o deputati spediranno ai cassieri gli ordinativi, secondo i diversi oggetti di pagamento, restando vietata ogni inversione senza l'espressa superiore approvazione.

Art. 7. Nel termine di ogni esercizio, il mandato tratto dagli amministratori valerà a favore de' cassieri per l'ammontare effettivo degli ordinativi spediti, e quietanzati, come è prescritto coll'articolo 5 del Real decreto.

Art. 8. I deputati non potranno rendersi parti prendenti, a riserva soltanto di quelle somme che sono destinate per celebrazione di messe, anniversari ec. per l'ammontare corrispondente agli adempimenti, ch'essi certificheranno di avere eseguiti.

Art. 9. L'acquisto degli arredi sacri si disporrà sulle richieste dei deputati, osservandosi le medesime norme finora tenute. I deputati istessi proporranno le domande per le riparazioni delle chiese. Essi sono autorizzati ad assistere alle perizie, e alle subaste, che saranno disposte secondo i regolamenti generali, ed invigilare alla esecuzione de' lavori.

Art. 10. Le commissioni co' deputati formeranno un esatto inventario di tutti gli arredi sacri di proprietà delle cappelle, e sarà in ogni anno rinnovato. Ove l'amministrazione non abbia un cappellano all'uopo desti-

nato, gli arredi sacri saranno con verbali consegnati a' deputati, nè dovranno essere adoperati che per i soli usi di competenza del pio luogo.

Art. 11. Le amministrazioni di quei stabilimenti a di cui carico si praticano limosine nel senso espresso dall'art. 10 del Real decreto, agiranno per questa parte indipendentemente colle vigenti norme, salve soltanto le condizioni espresse nel detto articolo, e nei seguenti. Esse baderanno, che una porzione delle somme ammesse per limosine sia riservata pe' tempi di maggior bisogno delle popolazioni, onde cessi lo sconcio di esaurirsi gli articoli ne' primi giorni dell'anno, togliendosi le risorse nelle successive urgenze. Ogni limosina che sorpassa la somma di carlini dieci, dovrà essere convalidata coll'approvazione del Consiglio.

Art. 12. Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni sono applicabili ancora alle confraternite possidenti. — Napoli 19 gennaio 1833. — *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.*

Firmato N. Santangelo.

Pag. 19. — *Circa la scelta de' predicatori quaresimali.*

Napoli 14 giugno 1828.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Signor Intendente

Sul dubbio da lei promosso al 13 maggio ultimo per la scelta dei predicatori quaresimali, avendo interrogato il Ministro degli Affari Ecclesiastici, il medesimo mi ha manifestato quanto segue.

« Colle superiori disposizioni del 18 settembre 1713 relative ai predicatori quaresimali promosse dall'allora Ministro del culto si ebbe in veduta di chiamare in osservanza l'antica polizia ecclesiastica del regno circa la nomina de' predicatori, ai quali i comuni corrispondono l'onorario.

« In forza di tale polizia nascente da Reali rescritti del 14 dicembre 1745, de' 21 agosto 1751, e de' 18 febbraio 1786 i comuni devono presentare la terna de' quaresimalisti a tutto novembre per farsene la scelta da Vescovi. Possono essi ripeterla in caso che i soggetti nominati non incontrassero l'approvazione dei Vescovi medesimi.

« Non presentandosi siffatta terna pel tempo indicato sono liberi i Vescovi di scegliere essi il predicatore, al quale si corrisponderà dal comune il solito onorario; ma se trascurassero i Vescovi di scegliere il soggetto nella terna presentata a tempo opportuno; questo dritto si devolve al Metropolitano, ed in mancanza di Metropolitano al Vescovo viciniore.

« Ciò posto, risolvendosi il dubbio dell' Intendenza dalle indicate Sovrane disposizioni, non vi è luogo al provvedimento da lui progettato. »

Intanto il lodato ministro ha conchiuso essere necessario, a prevenire ogni contesa sull'oggetto, che le terne de' predicatori sieno presentate ai Vescovi al più presto possibile nel corso del tempo descritto dalle accennate Sovrane risoluzioni.

Le partecipo tutto ciò per l'adempimento — M. Amati.

Pag. 20. *Real rescritto su' giudizi per l'annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del Regno e sforniti di Regio assenso.*

A sua eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

L'arcivescovo di Reggio riferì a questo Real Ministero che nell'interesse della sua mensa si agitano diverse cause per l'annullamento de' contratti fatti da' suoi predecessori in opposizione alle leggi del Regno, e sforniti di Regio assenso; quindi fece delle premure perchè da Sua Maestà se ne dichiarasse la nullità, per così dar termine alle liti, e far salvi gl'interessi della mensa.

D'ordine sovrano fu incaricata la Consulta de' Reali dominî di qua del Faro di manifestare il suo avviso su tale vertenza.

Infatti avendovi essa portata il suo esame, ha considerato che il rapporto del Prelato, sia che si agiri su di azioni introdotte presso de' Tribunali competenti, sia su di azioni non ancora introdotte, il giudizio dee rendersi, intese le parti, dalle mentovate autorità conformemente al rito ed al dritto.

Ha considerato altronde che è precisa ed assoluta la disposizione dell'articolo primo del Real decreto del 1 dicembre 1833 di non esser valide senza la Sovrana approvazione le permute, le censuazioni, le transazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni Ecclesiastiche, a mense vescovili, a Badie ed a beneficii; disposizioni poggiate su i principii di dritto pubblico, sulle prerogative della Real Corona, e sulla protezione tutelare che il Sovrano esercita a pro de' corpi morali; e considerando finalmente essa Consulta che non sia convenevole trattenersi l'effetto della indicata disposizione sol perchè le parti si han riserbato di procurare l'approvazione Reale, come nel fatto si scorge nella sentenza emessa dal Tribunale civile in Reggio nel dì 4 dicembre 1834, ha opinato all'unanimità di rescriversi all'Arcivescovo che faccia assistere presso detto collegio, onde sollecitamente pronunzi come di diritto sulla nullità delle contrattazioni di cui è parola, tenendo spezialmente presente la disposizione segnata in termini precisi dal decreto del 1 dicembre 1833, e tenendo eziandio presente la circolare dei 31 dicembre 1831 emanata dal Ministero Ecclesiastico, e comunicata ai collegi giudiziari da cotesta real segreteria a dì 14 gennaio 1832, con la quale è disposto che per simili contratti la parte ecclesiastica dev'esser quella che per la via del Ministero corrispondente provochi il reale assenso.

Ha opinato benanche la Consulta di comunicarsi al Tribunale la rimostranza dell'Arcivescovo, ed incaricarlo che rimossa ogni oziosa dilazione dia le convenevoli provvidenze sull'oggetto, tenendo innanzi gli occhi la divisata regola generale che non riconosce validità di simili contratti senza la Sovrana approvazione.

Avendo io rassegnato tutto ciò al Re nostro Sovrano, si è benignata la Maestà Sua di uniformarsi al parere di essa Consulta. Ed io nel Real Nome lo partecipo a Vostra Eccellenza per le disposizioni da darsi a quel Tribunale, essendosi ingiunto al Prelato con questa stessa data a far assistere nel modo suggerito dalla Consulta. — Napoli 18 marzo 1837.

Marchese D'Andrea.

Pag. 23. *Articoli contenuti nella costituzione del Papa Pio VII relativamente alla dichiarazione de' privilegi circa l' uso delle insegne Pontificali.* Dato in Roma nel 4 luglio 1823, anno 24 del suo Pontificato.

» 1. L' eseguire le funzioni sacre con rito pontificale appartiene ed è inerente di dritto solamente alla dignità Vescovile.

» 2. I Prelati inferiori al Vescovo celebrano pontificalmente in forza di privilegio, ma con apparato più moderato, e soltanto in determinati giorni nelle proprie Chiese esenti dalla episcopal giurisdizione; con obbligo di osservare strettamente in tutte le altre cose i decreti generali di Alessandro VII confermati da Benedetto XIV.

» 3. A' medesimi resta proibito di esercitare i pontificali nelle Chiese non esenti, ancorchè v'intervenga una espressa licenza dell'Ordinario del luogo.

» 4. Le Dignità, i Canonici, i Rettori di Chiese per qualunque titolo insigni non possono far uso alcuno nelle sacre funzioni de' riti e delle cerimonie designate pe' Vescovi e pe' Prelati inferiori, nè vestire alcuna divisa pontificale, senza uno speciale privilegio della Sede Apostolica.

» 5. Qualunque privilegio dalla Sede Apostolica conceduto alle Dignità, ai Canonici, a' Rettori e a chiunque altro sotto qualunque titolo denominato, ad oggetto di accrescere lo splendore di certe Chiese insigni come che possa esser lesivo alla dignità vescovile, deesi di dritto strettissimamente interpetrare. Per la qual cosa deesi intendere non essere stato conceduto altro se non quello che sta specialmente espresso; nè si dà facoltà di dedurre delle conseguenze da ciò che nel primo indulto sta scritto, e in un secondo privilegio si enuncia, per fissare qualche altro dritto che nominatamente non vi si legge descritto.

» 6. Posto un privilegio, non deesi conchiudere che tutto nell' atto stesso abbia a competere egualmente a tutti; ma fa d'uopo usare una distinzione tra il celebrante e gli assistenti con le insegne pontificali.

» 7. Imperciocchè possono competere al Celebrante certe insegne pontificali, e non convenire similmente agli assistenti; mentre le dignità, i canonici, i rettori ec., debbono vestire le loro proprie.

» 8. Sotto il nome generale di ornamenti pontificali, che la Sede Apostolica qualche volta concede per privilegio ad alcuni più illustri Capitoli, intendonsi solamente, giusta le decisioni più volte date dalla S. Congregazione, i calzari, i sandali senza ornamenti nè di oro nè di argento, i guanti similmente di semplice seta, la dalmatica, la tonacella, l' anello con una sola gemma, la croce pettorale senza gemme, e la semplice mitra di tela bianca con la frangia di seta rossa.

» 9. Di queste insegne qui divisate potranno far uso solamente le dignità, i canonici, i rettori celebrando solennemente; se per avventura il privilegio che essi hanno non permettesse tutte queste, ma soltanto alcune di esse.

» 10. Quelli poi che nella messa solenne assistono da diaconi e suddiaconi, ancorchè siano dignità, canonici, ec., non potranno far uso, nè della mitra, nè di alcun altro vestimento pontificale, nè della bugia nel leggere l'Epistola e l'Evangelo, ancorchè di tal privilegio sieno muniti.

» 11. Sia lecito alle dignità, canonici, rettori ec., di celebrare solennemente la Messa con le insegne pontificali in que' giorni soltanto, nei quali celebrano in vece del Vescovo assente, o impedito, o defunto, o

in quei giorni in cui il Vescovo assiste alla messa o vi dovesse assistere col piviale e la mitra. Negli altri giorni, ancorchè solenni, celebrino secondo il solito.

» 12. Non sia lecito ai medesimi di celebrare nelle Chiese della Città e della diocesi con le insigne pontificali, se non nelle solennità maggiori col consenso del Vescovo e con l'assistenza del capitolo.

» 13. Non faranno però giammai uso delle dette insigne nelle messe pe' defunti, abbenchè il Vescovo vi assista con piviale e mitra; ma celebrino secondo il solito.

» 14. Se una dignità, un canonico, ec., sia destinato dal Vescovo a vestire qualche donzella dell'abito religioso, o riceverne la professione, dopo compiuto il noviziato, non possa far uso delle insigne pontificiali se non con l'espressa licenza del Vescovo: e, ottenutala, si serva soltanto di quelle divise che alla funzione convengono.

» 15. Celebrando in abito pontificale non può far uso del faldistoro ma dee sedere allo scanno coverto di tappeto o di panno del colore corrispondente all'ufizio del giorno.

» 16. Inoltre così nella messa solenne che nella privata, non può prendere le sacre vesti dall'altare, nè servirsi del canone, della bugia, e del presbitero assistente, nè salutare il popolo con le parole *Pax vobis* invece del *Dominus vobiscum*, nè dare la trina benedizione dopo la Messa o col Sacramento, e così di tutte le altre cose che di dritto competono a' soli Vescovi e che, per uno special privilegio, accordate sono ai prelati inferiori, quando a costoro è conceduto far uso de' pontificali ne' giorni stabiliti.

» 17. Le Dignità, i Canonici, i Rettori, ecc., quando, parati anche essi, assistono al Vescovo celebrante pontificalmente, possono adoperare solamente la Mitra, e la potranno portare egualmente con le rispettive sacre vesti, cioè a dire col Piviale, con la Casula, con la Dalmatica, e nelle processioni del SS. Corpo di Cristo, nelle benedizioni delle Candele, delle Ceneri e delle Palme, ancorchè queste funzioni le faccia una Dignità o un Canonico in luogo o in vece del Vescovo, o assente, o impedito, o defunto.

» 18. Gli assistenti al Vescovo tanto all' Altare quanto alla Sede, allorchè lo servono o con lui ministrano, debbono stare col capo scoverto.

» 19. Celebrando essi solennemente, mentre il Vescovo prende i parati sacri o ascende al soglio, debbono star senza Mitra.

» 20. Non sia loro permesso di usare il piumaccio, e cuscino, sotto le ginocchia, specialmente quando il Vescovo assiste.

» 21. Non si adoperi l' Accolito per tener la mitra col velo di seta pendente dal collo, se non quando la Dignità, il Canonico, il Rettore, ec. celebrino solennemente, o portano il Sacramento nelle processioni.

» 22. Nella processione del SS. Corpo di Cristo le Dignità, i Canonici, i Rettori, ecc., vestiti de' parati sacri portino la Mitra con la propria mano, nè si coprono con essa mai.

» 23. Oltre a ciò tutte le rimanenti cose che non sono espresse nel privilegio debbono stimarsi come vietate.

» 24. Nelle messe private niente adoperino che non sia conforme ai semplici Sacerdoti e ne' parati, e nelle Cerimonie, e ne' Ministri e nell' apparecchio dell' Altare: quindi si vestano in Sacristia, si contentino

di un solo serviente, nel lavarsi le mani non si facciano servire di bacile e bocale, e se gli altri usino due sole candele accese, lo stesso numero si accenda per essi.

» 25. Non possono, defunti, portar la Mitra sulla bara, nè con essa seppellirsi.

» 26. Nè quando si celebrano i loro funerali, e l'Anniversario della lor morte si dee metter la Mitra sul tumolo a tal uopo eretto.

» 27. Nè tampoco posson aggiunger la Mitra alle loro imprese o stemmi gentilizii, se non abbiano ricevuto uno special permesso con Apostolico breve.

» 28. Che se sopra i descritti articoli del presente decreto abbia ad insorgere qualche dubbio, se ne faccia la proposta alla Sacra Congregazione la quale a tenore del dubbio, darà le provvidenze convenienti.

» Se poi qualche Capitolo creda esser fornito di privilegii maggiori e al di là di quanto nel presente decreto si è definito, proponga questi suoi particolari dritti alla Sacra Congregazione onde li prenda in considerazione, e gli esamini, e la medesima opportunamente decreterà quello che le parrà doversi pratticare in conformità delle Sanzioni Canoniche. »

L' incaricato de' Regii Exequatur.

Veduto il trasunto della Costituzione Apostolica spedita in Roma il dì 4 luglio 1823, colla quale, dietro il parere della S. Congregazione dei Riti espresso con suo decreto de' 27 agosto dello scorso anno, è venuta la Santità di Pio VII di felice ricordanza approvando e confirmando il decreto anzidetto, a dichiarare il modo come e quando debbono far uso delle insegne Pontificali così i Prelati inferiori, come le Dignità ed i Canonici delle Chiese Cattedrali, e Collegiate decorate di tali prerogative.

Veduto altresì il real rescritto de' 30 dello spirato agosto spedito per mezzo della Real Segreteria di Stato degli affari Ecclesiastici, con cui Sua Maestà coerentemente al parere di questo Uffizio si è degnato ordinare che s' impartisca alla detta Costituzione il Regio *Exequatur*, colla clausola bensì: salvi i Regi dritti e si osservino le Leggi e la polizia del Regno.

Si eseguа l'enunciata Costituzione Pontificia a norma del prelodato Real Rescritto. — Napoli 6 settembre 1823 — *Domenico Criteni* — Lo Spedizioniere — *Pietro Frenna.*

Pag. 26. *Real decreto del 19 ottobre 1826. Per la sepoltura nei casi di Suicidio o d' Impenitenza.*

Art. 1. Ne' casi di suicidio, rimane alla determinazione del proprio parroco il negare o l' accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale ai termini delle disposizioni canoniche.

Art. 2. Dovrà il proprio parroco qualora la sua determinazione sia stata negativa avvertirne immediatamente quell' autorità che si trovi nel rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di polizia, per disporsi dalla stessa che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà

volta per volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi rimanga in deposito.

Art. 3. Sarà libero ai congiunti del suicida al quale sia stata dal parroco negata l'ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro, il reclamare fra il termine di quindici giorni avverso la determinazione del parroco suddetto, presso l'Ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere definitivamente, rivocando, o confermando la disposizione del parroco, e darne immantinenti notizia alla stessa autorità di polizia indicata nell'articolo precedente, tanto che nell'uno che nell'altro caso, ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere il quale trovasi depositato in luogo profano sia seppellito in chiesa colle debite forme religiose; e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta autorità giudicherà che debba seppellirsi.

Art. 4. Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno comuni per coloro che muoiono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sacramenti.

Art. 5. Il nostro Ministro segretario di stato della polizia generale darà le opportune istruzioni agli agenti di polizia, perchè ne' casi enunciati nei precedenti articoli si conformino alle disposizioni de' parrochi e degli Ordinari, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni richieste dalla pubblica salute.

Pag. 36. *Copia del piano delle tariffe da osservarsi per la esazione de' diritti, tanto dagli Ordinari del Regno e dalle loro Curie, quanto dai Parrochi, riguardo a quelli di stola bianca e nera, approvato da* Sua Maestà' *con Real dispaccio de' 26 dicembre 1791.*

Art. I.

Il quale riguarda la dichiarazione della tassa Innocenziana rispetto agli Ordinarii, ed alle Curie ecclesiastiche.

1. Che nè il Vescovo o altro Prelato, nè il suo vicario generale o foraneo, cancelliere, ed uffiziale qualsivoglia, congiunti, familiari o servitori possano esigere o ricevere emolumento, o cos'alcuna sotto qualsivoglia colore o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, ovvero di tovaglia, forbici, pettine, ed altro dagli Ordinandi, nè sotto titolo di regalo o mancia, ancorchè spontaneamente si offerisse, e volesse darsi; ma soltanto l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, a libero arbitrio dell'ordinato circa la qualità del peso.

2. Che il cancelliere per le lettere testimoniali della collazione dell'ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsene da altro Vescovo possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo Romano, o sia un Giulio, il quale per sicura norma secondo l'equivalente della moneta di regno, non debba oltrepassare le grana tredici, esclusi da tale esazione que' religiosi che sono veri questuanti, ai quali è interdetto l'uso del denaro.

3. Che il cancelliere medesimo nella collazione del suddiaconato per gli atti che si debbono fare per la giustificazione della verità, e sufficien-

za del patrimonio, o del beneficio, a titolo del quale si dovrà taluno promuovere, possa soltanto esigere quell' emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura e carta, senzacchè il Vescovo o vicario, o altro uffiziale, nè direttamente, nè indirettamente, ne possano partecipare. Il quale emolumento non debba mai eccedere uno scudo, o sia secondo la sicura ed ordinaria norma, i carlini tredici, ed esiggendo la fatica una minor mercede, debbasi esigere solamente quel meno, senzacchè per gli altri ordini, o prima tonsura si esiga cos' alcuna, anche sotto pretesto di registratura di brevi e dispense, e di altre scritture o di presentata, o di qualunque altra giustificazione e sollennità, o rimozione d' impedimento.

4. Che se le suddette lettere testimoniali ovvero dimissoriali contengano più ordini, non debba esigersi altra mercede, che la suddetta di carlini tredici, la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini, quando questi *servatis servandis*, venissero a conferirsi in diversi tempi, ed in diverse ordinazioni; ma, volendo, possa farle separatamente, non già rispetto a quegli ordini che si conferissero in un istesso giorno, come sono i Minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali che si diano per la promozione a più ordini, parimenti non si possono moltiplicare scritture.

5. Che dal cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli ordini, o sia per l' atto di esservi taluno ammesso, o per l' accesso al luogo dell' ordinazione, anche col pretesto di mancia; o di regalo.

6. Che nella collazione di benefizii residenziali di natura ecclesiastica non possa il Vescovo, o altro ordinario Collatore, il vicario, il cancelliere, o qualsivoglia altro uffiziale, i loro parenti, familiari, o servitori, esigere o ricevere emolumento alcuno, o altra cosa sotto qualsivoglia colore o pretesto, anche di mancia, o volontario donativo; ma soltanto il cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta sigillo ed ogni altra cosa, possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura, e materie, non eccedente però la suddetta somma di carlini tredici, senza esigere altro, e particolarmente per l' approvazione, e preelezione nel concorso.

7. Che in quanto al possesso il Prelato, e suo vicario o altro uffiziale non possa esigere cos' alcuna, e 'l cancelliere, se sarà dentro la città, possa per il rogito, o sia atto del possesso ed ogni altro che occorra, esigere i Giulii tre, o sia secondo il detto equivalente in moneta di regno, grana trentanove. Nei borghi poi Giulii quattro, ossiano grana cinquantadue, e se in altro luogo, possa esigere la stessa somma al giorno, e le spese di vitto, e viatico. Quantevolte però nel luogo del beneficio siavi alcun regio notaio, si debba la curia assolutamente di colui valere per l' atto del possesso, senza esservi necessità del suo cancelliere.

8. Che ne' suddetti benefizii residenziali di qualità ecclesiastica non possa l' Ordinario o per le lettere testimoniali dell' approvazione e preelezione nel concorso, o per le attestazioni sopra la vita, costume, idoneità de' concorrenti, esigere e ricevere mercede ed emolumento alcuno in danaio, o in altre cose, sotto qualsivoglia pretesto o colore, anche di spontaneo donativo.

9. Che per l' esecuzione delle Bolle, che si lascian correre dalla Da-

taria, mercè la precedente Reale commendatizia, ed il successivo Regio *Exequatur*, non possano i Vescovi o altri Prelati Ordinarii dei luoghi, ed i di loro vicarii, cancelliere, o altri uffiziali, pretendere di doverne essere per necessità esecutori per il possesso, ma sia in arbitrio de' Provvisti l'elegersene l'esecutore, e'l notaio, ma se il Provvisto elegga l'ordinario uffiziale, e'l suo cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all' Ordinario, ovvero al suo vicario; nell' uno e nell' altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione, non debbasi esigere e ricevere emolumento alcuno, ma sia lecito al solo cancelliere per la copia e registro di dette bolle ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma non mai eccedente la suddetta somma di carlini tredici.

10. Che accadendo contraddizione, di modo che convenga far processo in cause mere ecclesiastiche spirituali, la mercede del cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più, senzachè il Vescovo o suo vicario o altro uffiziale, possa esigere e ricevere emolumento alcuno, mentre in tali cause, a norma de' Sagri Canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senzacchè circa l'esistenza di padronati, o per la controversia di pertinenza tra compatroni, o presentati ne' benefizii di qualità ecclesiastica, possano le curie medesime ingerirvisi.

11. Che rispetto ai matrimoni, così per l'esecuzione delle dispense ottenute precedente sempre il Real permesso a poter ricorrere, ed il successivo Regio *Exequatur*, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito e proibito, o che si possa contrarre in presenza di altri, che del parroco, precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare; l'Ordinario e'l suo vicario, ed ogni altro uffiziale, o Ministro o familiare, non possa anche col pretesto di mancia, e di volontario donativo esigere e ricevere emolumento alcuno, nè in danaro, nè in altre cose; ma solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense grana trentanove in moneta di regno corrispondente a quella di tre Giulii, permessa nella tassa Innocenziana; e per li testimoni sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, un Giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Beninteso che ove siavi contesa rispetto ai matrimoni, ed agli sponsali ne appartenga alle curie ecclesiastiche, giusta la polizia del regno, la sola cognizione circa la validità, spettando quella dell'esistenza ai soli giudici, e magistrati laici competenti, e per siffatte ed altre cause contenziose, di cui non è permesso alle curie il procedimento, si osservi il solito di ciascuna curia ecclesiastica, circa l'esazione de' dritti competenti al cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della G. C. della Vicaria, e ciò sino a che altrimenti non si procederà senza tenersi conto di altra esazione, ancorchè se ne faccia menzione nella tassa Innocenziana, che sia dipendente o da cause proscritte nel regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da S. M. e che sono riserbate ai giudici, e magistrati laici competenti.

12. Sovranamente dichiarandosi che in que' luoghi, ove il solito sia minore della presente tariffa, debba assolutamente osservarsi il solito.

ART. 2.

Il quale riguarda i parrochi, così pe' dritti di stola bianca, che per quelli di stola nera.

1. Che nel concedersi fedi di battesimo, di morte, o di altro che occorra, non si esiga più di un carlino, ed un altro carlino allorchè occorra la ricerca ne' libri antichi, che oltrepassano il decennio.

2. Che per le pubblicazioni, tanto per li matrimoni, quanto per gli ordinandi, niente si pretenda, ma un solo carlino quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senzacchè col pretesto di volersi fare tre fedi separate dalle pubblicazioni medesime, esiger si possano tre dritti.

3. Che per le fedi, o altro atto che possa occorrere ne' matrimonii non si debba eccedere i carlini sei, senza niente pretendersi di più per la benedizione agli sposi; e specialmente per la prestazione di fazzoletto o altro genere di robe, o per il suono di campane, nè si possa pretendere di volersi in tale occorrenza forzosamente celebrare la messa.

4. Che nell'amministrazione de' Sagramenti, niente esiger si possa, come nulla da' poveri in tutte le occorrenze, avendo in considerazione il loro miserabile stato, da starsi a fede delle rispettive università, che dovrà sempre darsi gratuitamente, e nulla possa chiedersi, o esigersi per la benedizione delle donne infantate, allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in chiesa.

5. Che non possa impedirsi ai moribondi, ed ai di loro congiunti ed eredi di eleggersi la sepoltura ove vogliano; nè col pretesto di tale elezione possa pretendersi menoma cosa di più.

6. Che compete a ciascuno la facoltà di chiamare al funebre accompagnamento quali e quanti preti secolari, o regolari, che voglia, confraternite separatamente o unitamente, con quell'equa, e moderata mercede che si potrà convenire, senza che col pretesto della cura abitnale pretender possano un forzoso intervento, dovendo i corpi ecclesiastici, laddove sieno invitati per obbligo inerente al loro ministero forzosamente intervenire con la suddetta equa e moderata mercede.

7. Che al solo parroco, o a colui che sostiene la cura attuale competa l'intervento per la benedizione al cadavere, purchè nel tempo dai rituali prescritto non ricusi d'intervenirvi.

8. Che ne' rispettivi luoghi debba ogni parroco per il suddetto accesso, o benedizione del cadavere continuare ad esigere grana venticinque, ma ove sia altro il solito debba un tal solito osservarsi, rispetto al solito dritto de' mortorii, sino a che S. M. altrimenti non risolverà.

9. Che dal parroco non si possono impedire o ritardare la sepoltura e le esequie de' defunti, così cittadini, come forestieri pel pagamento dei suoi diritti, ma rimangono a lui le ragioni da sperimentarle su de' beni de' defunti presso il giudice laico competente, senza darsi molestie personali ai figli, moglie, e congiunti, e nulla esiger si possa dai poveri da starsene a fede, come sopra, delle rispettive università.

10. Che nello sperimento di tali ragioni, ordinandosi dal giudice laico il sequestro, debba sempre escludersi gli strumenti rurali ed altri mobili necessari alla vita, con intendersi abolito ogni altro eccesso.

11. Finalmente i tassati dritti non avranno luogo a pro di quei par-

rochi, ai quali per particolari circostanze ne sia stato finora, o ne sarà per Sovrana disposizione, vietata l'esazione. *Ved. Rep. Amm. Vol. II pag.* 129.

Atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato. P. VII pag. 127.
Per le Congreghe v. a pag. 190.

Pag. 40 (nella nota) *Ministeriale per diffinire l'uso che debba farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle Chiese ricettizie.*

« Napoli 2 gennaio 1836 — *A S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.* La Commissione de' Vescovi, in seguito delle premure di questo real Ministero, si è occupato dell'esame del dubbio elevato dall'amministrazione generale del Registro e Bollo, cioè, se verificata la vacanza di qualche titolo nelle Chiese ricettizie debbano le rendite versarsi nelle casse Diocesane, o pure distribuirsi ai partecipanti superativi, ed essa commissione è stata di avviso che avvenendo la vacanza di qualche partecipazione non debba questa nè essere sequestrata dalla rispettiva amministrazione Diocesana, nè il fruttato di essa versarsi dal Procuratore *pro tempore* nella cassa diocesana, ma che vada come *supero* secondo le regole generali, e quindi gli ordinarii potranno ripartirlo tra tutti i partecipanti, ovvero addirlo a rifazione di fabbriche, formazione di sacri arredi o altro. — Ho l'onore di prevenirne vostra Eccellenza in riscontro al suo pregiato foglio dei 7 luglio ultimo. *Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici* — Marchese d'Andrea. (*Atti* ec. Parte VII pag. 24.)

Con altra Ministeriale de' 28 marzo 1840 si disse che la Commessione de' Vescovi fu d'avviso che quando il Vescovo Diocesano crede dar licenza a qualche partecipante di assentarsi dalla diocesi per far del bene in altra Chiesa, sia in libertà di farlo, perchè non trattasi di vero beneficio ecclesiastico; purchè però il partecipante perda le distribuzioni quotidiane, l'*inter praesentes*, gli avventizi, soddisfi le messe di massa, e provveda per le messe di turno. (*Ivi* Parte VIII pag. 81.)

Pag. 49. *Real regolamento che indica a' Tribunali civili la norma per la verificazione di ciò che è disposto dal Sovrano Rescritto de' 28 giugno 1818, relativamente all' esecuzione di rilasciare i certificati di libertà de' fondi costituiti in patrimonio.*

Veduto l'articolo 21 del Concordato conchiuso tra S. M. e la S. Sede nel giorno 16 febbraio 1818;

Veduto il Sovrano rescritto de' 28 giugno 1818, col quale affin di provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del citato articolo, fu determinato che i Tribunali civili pria di rilasciare i certificati relativi alla pertinenza ed alla libertà de' fondi costituiti in patrimonio sacro, verificar dovessero 1. la legittimità del titolo, col quale si costituisce il patrimonio sacro; 2. la capienza e la libertà del fondo, sul quale si costituisce; 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni, sui quali costituisce il patrimonio;

Considerando ch' è necessario d'indicare ai tribunali una norma per

la verificazione di ciò ch' è disposto nel Sovrano Rescritto, la quale mentre assicuri la costituzione de' patrimoni sacri, faciliti altresì agli ordinandi il modo di giustificar la libertà e la pertinenza de' fondi ai medesimi soggetti;

Determina quanto segue:

Art. 1. Saranno diretti a' presidenti de' tribunali civili le dimande degli ordinandi, colle quali chieggono la spedizione de' certificati di pertinenza, e libertà de' fondi loro costituiti in patrimonio sacro.

2. Gli ordinandi dovranno alligare alle domande il titolo, col quale loro si costituisce il patrimonio sacro. Questo titolo dovrà essere nella forma prescritta dalla legge.

3. La costituzione di un patrimonio sacro dovrà essere giustificata con titolo traslativo di dominio, o contenente stabilimento di usufrutto in favore dell' ordinando, e durante il corso della di lui vita.

4. Le dimande degli ordinandi saranno comunicate ne' modi regolari ai Regii Procuratori de' tribunali civili.

5. Questi magistrati esamineranno le dimande degli ordinandi ed il titolo della costituzione del patrimonio sacro; e quindi presenteranno al tribunale le loro conclusioni per l' ammissione, o per lo rigetto delle medesime. Le conclusioni saranno estese in piè della dimanda dell' ordinando.

6. La proprietà de' fondi costituiti in patrimonio sacro ne' casi ordinarii s' intenderà sufficientemente giustificata colla esibizione dell' estratto della matrice del ruolo fondiario, o del catasto provvisorio, e con certificato del sindaco del comune, nel territorio del quale sono siti i fondi, de' quali è quistione, d' onde risulti che il costituente, è notoriamente riconosciuto, come il proprietario de' medesimi.

7. La disposizione dell' articolo precedente non esclude che il Tribunale, in caso di fondato sospetto sulla legittimità del dominio del costituente su i fondi costituiti in patrimonio, non possa chiedere l' esibizione di altri documenti che ne attestino l' esistenza. I tribunali useranno di questa facoltà colla maggiore riserba.

8. La libertà de' fondi sarà dimostrata 1. col certificato del conservatore de' privilegii e delle ipoteche della provincia per le iscrizioni che possono esistere su i medesimi; 2. con un certificato del sindaco del comune, nel quale domicilia il costituente, d' onde risulti, che il medesimo non è tutore, e nè ha contratto sponsali. In questo certificato dovrà indicarsi, per quanto è possibile, l' ammontare delle doti, e dell' amministrazione della tutela.

9. Allorchè esistono delle iscrizioni su i beni, parte de' quali è costituita in patrimonio sacro, il costituente fosse tutore, o avesse contratto sponsali, i tribunali dovranno colla loro prudenza, e senza mai dar luogo a perizie, esaminare se i fondi anzidetti possono indipendentemente dai debiti, pe' quali esistono le ipoteche, essere sottoposti al titolo della costituzione del patrimonio sacro.

10. La costituzione de' patrimonii sacri qualora si contenga in un atto di donazione tra vivi, il tribunale dovrà esaminare, se la medesima ecceda i limiti della quota disponibile.

11. Tutt' i documenti che occorreranno per giustificare i requisiti espressi nel Sovrano rescritto de' 28 giugno 1828, saranno richiesti di officio da' Regii Procuratori alle autorità che dovranno rilasciarli. I Regii

Procuratori, dopo di aver fatto uso di questi documenti, averli enunciati nelle loro conclusioni, e presentati al tribunale, dovranno restituirli alle autorità che l'avranno rilasciati: durante il tempo che i medesimi rimarranno presso i Regii Procuratori, o i tribunali, è vietato espressamente di rilasciare a chicchessia alcuna copia, o spedizione legale, o informe de' medesimi. I contravventori saranno sottoposti ad una multa di dieci a cinquanta ducati.

12. Le sentenze che i tribunali civili emetteranno per la dichiarazione della libertà, e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro, qualora non sia stato preventivamente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro, saranno trascritti ne' registri della conservazione delle ipoteche della provincia. Per questa trascrizione, qualora la costituzione del patrimonio sacro sia fatta da persona; di cui l'ordinando fosse l'erede in linea retta in tempo della medesima, non sarà pagato alcun dritto al Fisco, e sarà pagato il dritto stabilito dalla legge, qualora la costituzione anzidetta sia fatta da collaterali, o estranei all'ordinando.

13. I Regii Procuratori de' tribunali civili sono incaricati di vegliare alla esatta esecuzione di questo regolamento. Napoli 29 maggio 1819.

Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia—Firmato.—Tommasi.

QUADRO

DELLE CASE RELIGIOSE RIPRISTINATE

In seguito del concordato del 16 febbraio 1818.

(Decreto del 9 agosto 1819)	Rendita	(Decreto del 20 aprile 1820)	Rendita.
Minimi — Nel circondario di Paola, *diocesi* di Calabria Ulteriore		S. Biase, *dioc.* di Nicastro. . . .	
		S. M. della Stella in Napoli.	
		Polistina *dioc.* di Mileto. . . .	
Benedettini di Montecasino	19251.47		
della Trinità della Cava .	13307.85		
di Montevergine	11252.77		
Grancia — di S. Severino in Napoli			
Carmelitani—Carmine maggiore di Nap. colle *grancia.*	12510.11	Ostuni, *dioc.* di Brindisi. . . .	
di Noja in *dioc.* di Bari		in Solmona.	
di Francavilla in *dioc.* di Oria			
Domenicani — S. Domenico grande in Napoli colle *grancia.*	15324.07	Taverna, *dioc.* di Catanzaro.	
		Taranto.	
di S. Domenico Soriano nella *dioc.*di Mileto		in Ortona, *dioc.*di Lanciano. . . .	
di S.Severino in *dioc.* di S. Severino		Penne.	
in Cosenza.		Reggio.	
in Bari.		in Gallipoli	
in Nicastro.		Altamonte *dioc.*di Cassano. . . .	
in S. Giorgio *dioc.*di Mileto. . . .			
in Nardò			
in Martino			
in Trani.			

(Decreto del 9 agosto 1819)		(Decreto del 20 aprile 1820)	
	Rendita		Rendita
Barnabiti — S.Carlo alle Mortelle in Napoli.. .	4965.89		
in Arpino			
Crociferi — de' Mannesi in Napoli colle *grancia*		Fondi	
di Chieti e del Santuario		Incoronata di Foggia *dioc.* . . .	
di Bucchianico.	4380.64	di Troja.	
a Porta S. Gennaro in Napoli. . . .		Taranto.	
		Lucera.	
		Francavilla *dioc.* di Oria.	
		Salerno.	
		Barletta, *dioc.* di Trani	
		alla Pace in Napoli.	
Teatini — S. Paolo in Napoli colla *grancia*			
di Lecce. . .	8328.53	Civitella del Tronto *dioc.* di Teramo.	
Conventuali — S. Lorenzo Maggiore in Napoli colla *grancia*		Loreto, *dioc.* di Penne con *grancia.*	
di Matera . .	11202.25	Catignano.	
in Montefusco. . . .		Alanno.	
in Orta		Aquila.	
in Chieti		Montereale, *dioc.* di Rieti. . . .	
in Montallo *dioc.*		Tropea.	
di Musco.		Laureano, *dioc.* di Rieti	
In Vaglio		Guardiaperticara, *dioc.* di Tricarico.	
in Bitonto		Altamura.	
Agostiniani—Alla Zecca in Napoli colla *grancia*		Avezzano, *dioc.* de' Marsi. . . .	
di Gravina.		Terranova, *dioc.* di Rossano.	
in Buccino		S.Valentino *dioc.* di Chieti. . . .	
in Giovinazzo		Matera. . . .	
		Segliano *dioc.* d'Otranto	
		Filadelfino, *dioc.* di Mileto.	
		Lionessa, *dioc.* di Rieti. . . .	
		Bisceglia, *dioc.* di Trani. . . .	
Teresiani— Della Madre di Dio in Napoli colla *grancia*		Nel piano di Sorrento. . . .	

(Decreto del 9 agosto 1819)

	Rendita
Teresiani di Monopoli	
Certosini — S. Lorenzo la Padula.	
Canonici Regolari — di Piedigrotta in Napoli	
e pel Convitto in Bitonto	
Missionarii del SS. Redentore — in Corigliano *dioc.* di Rossano	
in Aquila	
Scolopii — in Foggia pel noviziato	
alla casa del noviziato in Manduria .	3248.47
de' Padri della Madre di Dio in S. M. in Portico a Nap.	
de' Passionisti nel locale del Monistero soppresso degli Olivetani di Aquila col dec. de' 19 giugno 1828.	

(Decreto del 20 Aprile 1820)

	Rendita
Brindisi	
S. Demetrio *dioc.* di Aquila	
Francavilla *dioc.* di Oria.	
Ruvo.	

Monache	Rendita
In Montereale *dioc. di* Aquila.	
della Sapienza in Napoli *dec.* 19 *ottobre* 1819. . . .	
Divino Amore in Napoli *dec.* 9 *novembre* 1819. . . .	
Teresiane alla salita del Vomero in Napoli.	
dec. 7 *dicembre* 1819. . . .	
S. Francesco degli Scurioni in Napoli.	
dec. 14 *dicembre* 1819.	

Monache	Rendita
Donnaregina	
Del Gesù	
Dell' Egiziaca Maggiore	
Delle Cappuccinelle a Pontecorvo	
di S. Gregorio Armeno di Napoli	
dec. 29 *mag.* 1820	
Le monache Agostiniane in Napoli.	
dec. 8 *ottobre* 1821.	
Nuovo Monistero in Napoli sotto l'Istituto del-	

Monache	Rendita
la Venerabile Giovanna *Lestonac decr.* 29 *settembre* 1826.	
Fondazione del monistero di donne civili sotto le regole delle Mantellate Agostiniane Calze eseguita da Suor M. Giuseppa Crosta nel locale di S. Monaca di Napoli , ...	
Salva rimanendo la giurisdizione spirituale all' Ordinario.	
dec. del 22 *maggio* 1832.	
La comunità religiosa del-	

Monache	Rendita
le Canonichesse Lateranensi stabilite nel Monistero di Gesù e Maria in Napoli vien riguardata come legittimamente esistente ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili; cessando per esse il divieto del 24 settembre 1817 per la vestizione e professione di nuove Religiose.	
dec. del 1 *dicembre* 1834.	

Alle comunità religiose de' Conventi, e delle case religiose enunciate in questi decreti restando tolta l' inibizione di procedersi alla vestizione e professione, la commissione esecutrice del Concordato avea giudicato di assegnare pel loro stabilimento nei termini dell'art. 14 del concordato medesimo; e così stabilite dette comunità, e case religiose saranno riguardate come corporazioni legittimamente esistenti, ed ammesse a tutti gli effetti canonici, e civili riconosciuti dalle leggi. (V. i suddetti Reali decreti.).

Decreto del 25 aprile 1845 col quale si accorda il reale beneplacito per lo stabilimento nel Regno delle Figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli (V. Collez. delle Leggi e Decreti N. 9396.)

Pag. 82. (nella nota) *Con quali obblighi debbonsi tenere i mercati e le fiere nei dì festivi.*

Napoli 8 marzo 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Essendo stati umiliati a S. M. alcuni reclami perchè venisse proibita la celebrazione di que' mercati, che per consuetudine, o per antiche concessioni vengono celebrati in molti comuni del regno nel giorno festivo di domenica, ond'essere un tal giorno interamente consacrato al culto divino, volendo la prelodata M. S. conciliare l'adempimento del precetto della santificazione de' dì festivi co' bisogni delle popolazioni povere, ed agricole, le quali non potrebbero perdere altra giornata di travaglio nella settimana per provvedersi del bisognevole non solo per il vitto, che per gli oggetti rurali; in seguito del parere emesso dalla Consulta de' reali domini di qua del Faro, inteso il consiglio di Stato ordinario, si è degnata ordinare in data de' 2 del corrente;

Che i mercati anzidetti nelle domeniche nella stagione d'inverno debbano incominciare almeno quattro ore prima del mezzo-giorno, e nelle al-

tre stagioni sei ore prima di mezzo-giorno, acciò ognuno possa in preferenza essere in chiesa per gli oggetti di sopra divisati. Oltre a ciò comanda la M. S. che ne' santi giorni di Natale venendo di domenica, e nella Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, non vi debba essere mercato affatto, e così ne' giorni della Circoncisione, Epifania, ed Assunta, venendo anche di domenica; ferma, fuori di queste sole giornate, la celebrazione de' mercati in tutte le altre domeniche dell'anno. Infine è volere di S. M. che sia proibita la celebrazione del mercato nel giorno del *Corpus Domini* in que' comuni dove nel giorno stesso se ne solenizza la festività, e che accordandosi nuovi permessi per mercati, si escludano sempre i giorni di domenica.

Nel Real Nome le partecipo una tale Sovrana risoluzione per l'adempimento.

MARCHESE AMATI.

Ordinanza sulla santificazione delle sante feste approvata dal governo.

Campobasso 1 aprile 1826.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Considerando che il primo obbligo è quello di adempiere ai doveri religiosi e che da questi risulta in gran parte il ben'essere della società;

Considerando che il dovere di astenersi dalle opere servili non si vede generalmente osservato ne' giorni festivi, e che una manifesta violazione di questo precetto della nostra santa Chiesa cattolica non è tollerabile in una popolazione ben governata;

Ordina quanto segue:

Art. 1. In tutt'i giorni di domenica, ed in quelli di feste di doppio precetto, gli artefici, e gli operai di qualsivoglia classe dovranno astenersi dal lavoro, e dovranno tener chiuse le loro botteghe e fabbriche.

Art. 2. Saranno similmente obbligati a non lavorare nei sopraindicati giorni tutti gli operai ambulanti, e gli artegiani, che sogliono situarsi in istrada presso le Chiese, o accanto ai portoni delle case.

Art. 3. Tutte le botteghe, e i fondaci di mercanzie, e di qualunque genere, dovranno rimanere chiuse nei sopraddetti giorni.

Art. 4. Sono eccettuate da quest'obbligo

1. Le botteghe de' venditori de' commestibili interamente;

2. Quelle di venditori di generi di privativa, ma per la sola vendita del sale, e della carta bollata, e dal mezzo-giorno in poi. Nel giorno poi però del SS. Natale di Nostro Signore, ed in quello della Pasqua di Resurrezione, dovranno queste botteghe restar chiuse al pari delle altre.

Art. 5. Sono anche eccettuati dalla suddetta proibizione i giorni dei mercati, e di fiere stabilite nelle domeniche, ed in altre ricorrenze di doppio precetto, giacchè allora la povera gente de'villaggi, nei quali tutto manca, è obbligata di andare nei luoghi di detti mercati, e fiere per vendere ciò che è il prodotto delle sue fatiche, e comprare ciò che le manca per la propria sussistenza, e pei bisogni indispensabili della vita.

Art. 6. Benvero le botteghe e i posti non devono essere aperti alla compra ed alla vendita se non dopo la prima messa, in cui suol concor-

rere una gran parte della popolazione, e durante la quale sogliono recitarsi pubbliche preci ne' dì festivi.

Art. 7. E siccome in molti comuni i più mediterranei soggetti ad istantanei cambiamenti di tempo, a venti impetuosi, tempeste, ed altre meteore, per lunga esperienza si è veduto necessario di abilitare, nei dì festivi di doppio precetto, i poveri agricoltori a tagliare i loro grani già maturi, e successivamente a triturarli, ed a raccoglier le uve nella vendemmia, e più tardi le olive per non vederle perdute; così dove questo è stato sinora permesso con licenza de' parrochi locali, deve continuare a permettersi, facendosene ai medesimi la dimanda da' sindaci in nome delle popolazioni, e dai parrochi accordandosi dall'altare ne' dì festivi, in cui ne ricorre la necessità.

Art. 8. Tale licenza s'intenderà però accordata agli agricoltori, dopo che essi avranno assistito alla prima messa, ed alle preci solite a farsi in essa nei detti giorni di doppio precetto.

Art. 9. Sarà praticato lo stesso ove per qualche tempo fosse necessario il travaglio per motivi d'istantanea urgenza pubblica, e di essenziali opere pubbliche de' comuni, specialmente di ricostruzione o ristaurazioni delle Chiese di Dio e de'santi Protettori, alle quali opere pubbliche deve concorrere la mano gratuita de' cittadini, al cui vantaggio specialmente spirituale sono esse dirette.

Art. 10. Sempre salvi i casi e i dati di sopra accennati, gli artefici e i mercanti, i quali per entrare nella loro abitazione non hanno altro ingresso, se non se per la bottega, sono abilitati a tenerne aperta la metà della porta. È loro però espressamente vietato di vendere la menoma cosa. Essi avranno inoltre l'obbligo positivo di non tener esposte in bottega le loro mercanzie, dovendo serbarle chiuse nelle vetrine, e negli armadii volgarmente detti stigli.

Art. 11. Qualunque di essi sarà convinto di avere nei giorni vietati venduto qualche mercanzia soggiacerà alla pena di pagare immediatamente l'intero importo del genere venduto. Una metà di questa somma cederà in beneficio di colui, che avrà contribuito a fare scovrire la trasgressione, e l'altra metà sarà inviata a qualche stabilimento di pubblica beneficenza, salva poi la multa che pei contravventori è prefissa nell'articolo 14.

Art. 12. Nel corso del carnevale in tutte le domeniche, nelle quali si darà festa di ballo nel teatro, sarà permesso ai soli mercanti che affittano abiti da maschera, di tenere aperte le loro botteghe dalle ore venti sino alla notte.

Art. 13. Sarà inoltre vietato nei sopraddetti giorni di doppio precetto la esposizione delle mercanzie di ogni genere vendibile lungo le strade, o in terra, o su' banchini, nommeno che la circolazione di piccioli mercanti ambulanti che girano per le strade, per i caffè, e per altri luoghi pubblici.

Art. 14. I contravventori a qualunque de' doveri prescritti ne' precedenti articoli saranno irremisibilmente puniti in linea amministrativa con la chiusura della loro bottega per otto giorni, e con altre misure di rigore, non escluse le pecuniarie, le quali saranno dall' Intendenza adottate in proporzione delle diverse circostanze che concorreranno nel trasgressore.

Art. 15. I signori Sottointendenti, e gli altri Agenti di polizia sono

incaricati della esecuzione del presente regolamento, il quale si emana in seguito di Sovrana approvazione manifestata col Real rescritto degli 8 marzo corrente anno.

Queste prescrizioni furono rinnovate continuamente ed in prova ecco l'ultima Ordinanza pubblicata dal Prefetto di Polizia in gennaio 1851.

Volendo concorrere con efficace provvedimento alla santificazione dei giorni festivi, ch'è di dritto Divino, ne' quali, secondo i precetti di Nostra Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ogni buon Cristiano ha l'obbligo di onorare più specialmente il SIGNORE astenendosi dalle opere servili;

IL PREFETTO

ORDINA

Art. 1. In ciascuna Domenica e nelle giornate di precetto, tutti coloro che esercitano arti o mestieri, non che i mercanti o venditori di generi qualunque, cessar debbono da ogni industria o negoziato, chiudendo tutte le loro botteghe, laboratorii ed officine.

Art. 2. Le botteghe ed i fondaci che servono per negozio al tempo stesso, e per abitazione, o sono d'ingresso all'abitazione, possono nei sopradetti giorni festivi rimanere aperti per metà, ma sempre col divieto di nulla smaltirsi, nè lavorare.

Art. 3. Sono eccettuati dal divieto imposto co' due precedenti articoli i farmacisti, i flebotomisti, i caffettieri, i ripostieri, i venditori di commestibili e di tabacco, e coloro, l'opera dei quali debbe necessariamente impiegarsi senza indugio. Questi ultimi per altro han sempre d'uopo d'esservi autorizzati con ispecial permesso del Parroco e del Funzionario di Polizia locale.

Art. 4. I contravventori saranno arrestati, e puniti coll'ammenda di Polizia o colla detenzione, a norma de' casi, e delle circostanze.

Napoli 17 gennaio 1851.

Pel Prefetto di Polizia — GAETANO PECCHENEDA

Pag. 83. *Come debba procedersi all'arresto de' delinquenti rifuggiati nelle chiese.*

Napoli 8 giugno 1831.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE AGL' INTENDENTI.

S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici mi ha raccomandato che ogni qualvolta debbasi estrarre dal rifugio delle chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al Vescovo, parroco, o rettore, e che l'arresto si esegua in ore in cui non si facciano offizii divini, e non vi sia gente in chiesa; come pure che qualora possa temersi che abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico, a scanso d'irriverenza, che tolga il Santissimo dalla chiesa, e lo custodisca nella sagrestia o altrove.

Io la interesso in conseguenza a dare le sue istruzioni correlative procurando di conciliare il rispetto dovuto alla casa di Dio, con le vedute di Giustizia.

Aggiungete le disposizioni emanate per l'arresto de' debitori nelle Chiese, contenute nel Real decreto de' 26 dicembre 1827 ne'seguenti termini;

FRANCESCO I. ec.

Veduto l'articolo 864 numero 3 delle *leggi di procedura ne' giudizii civili*, nel quale è disposto non potersi arrestare il debitore nelle Chiese, allorchè vi si celebrano gli esercizii di religione;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto siegue:

Art. 1. Non potrà arrestarsi il debitore nelle Chiese dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel Sacro ciborio, meno che per un caso straordinario, coll'espresso permesso del giudice locale.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale de' nostri dominii al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. — Firmato, FRANCESCO.

Pag. 108. *Come si disvincolino le cauzioni de' contabili de' Pii Stabilimenti.*

Napoli 26 dicembre 1827.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Da diversi individui vien presentata in rendite iscritte sul gran libro la cauzione per gli obblighi, che contraggono verso i luoghi pii, e stabilimenti per forniture, o esazioni; e cessate poi le loro obbligazioni, debbono restare sciolte le cauzioni, dal vincolo cui erano state sottoposte.

Ora affinchè tali disvincoli abbiano luogo in modo regolare pel servizio, e per la garantia degli stabilimenti, si è di accordo col Ministro delle Finanze stabilito, che le iscrizioni si dichiarino libere non già in vista delle domande de' capi degli stabilimenti, ma dietro ordine del prelodato Ministro, emessi in seguito degli uffizii, che gli saranno da me indirizzati.

Prevengo di tutto ciò cotesto consiglio affinchè da ora innanzi si attenga alla regola stabilita, con dirigermene rapporto motivato in tutt' i casi, che si presenteranno.

In questa occasione le soggiungo pure, che essendo già per terminare l'esercizio amministrativo, attendo il solito bilancio degl'introiti, ed esiti fatti dalla cassa del consigio nel corso di quest' anno.

MARCHESE AMATI.

Pag. 94. *Real Decreto sul modo di render esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle Mense vescovili, badie e beneficii che non trovavansi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione di anterior decreto.*

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Veduto il nostro decreto de' 30 di gennaio 1817 sull' amministrazione de'beni dello Stato e del patrimonio ecclesiastico;

Considerando che nell'esecuzione delle disposizioni contenute nel capitolo I del titolo III dell'enunciato decreto relativamente al modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite, non furono comprese le rendite di tal natura appartenenti a quelle Mense vescovili, badie e beneficii che non trovavansi allora vacanti;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nel termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, tutt' i titolari di Mense e beneficii che costituivano il patrimonio del già Monte frumentario, e delle badie e de' beneficii di regio padronato, che nelle vacanze debbono ricadere alle rispettive Amministrazioni diocesane, faranno pervenire alle Amministrazioni diocesane medesime un quadro de'debitori della rispettiva Mensa, badia o beneficio per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, che non sieno stati compresi ne' quadri pubblicati dal demanio in virtù del nostro decreto de' 30 gennaio 1817.

Detto quadro conterrà: 1. il numero d'ordine, 2. il nome, cognome e domicilio del debitore; 3. l'epoca del contratto, il nome del notaio, o altro uffiziale stipulatore; la qualità del canone, prestazione o annualità dovuta; 5. il fondo o capitale sul quale è allogata l'annua rendita; 6. le scadenze de' pagamenti; 7. il numero delle annate arretrate.

2. Ciascuna Amministrazione diocesana, dopo essere scorso il termine prefisso nell'articolo precedente, riunirà in un sol quadro generale nel periodo di un altro mese, i nomi de'suddetti debitori dati in nota da varii titolari di Mense, badie e beneficii, aggiungendovi quelli appartenenti a Mense, badie e benefici che attualmente si trovano nella sua gestione, con tutte le indicazioni espressate nel suddetto precedente articolo.

3. In mancanza di titoli espressi, il possesso, in cui il titolare o il di lui predecessore trovavasi nell'anno 1806 di esigere le dette rendite, o la pruova dell'esazione effettuata dopo l' anno 1806, varrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione diretta a provare l'inesistenza o l'annullamento del medesimo.

4. In mancanza di titoli espressi come sopra, i titolari e le Amministrazioni diocesane enuncieranno detto possesso, e i fatti o documenti da' quali lo abbiano rilevato.

5. Ciascuna Amministrazione diocesana, dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all' Intendente della provincia, il quale darà le disposizioni opportune, onde al medesimo sia data la maggior pubblicità possibile.

L'Intendente, a cura e diligenza delle rispettive Amministrazioni diocesane, ne spedirà le copie estratte a tutt'i sindaci de'comuni della provincia, trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di quei debitori che hanno domicilio in ciascun comune.

I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme usitate per gli atti del Governo, e tenerle affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni.

L'adempimento della suddetta formalità sarà fatto constare con un processo verbale del sindaco, vistato dal Giudice del circondario.

Per quei debitori i quali non domiciliano nella provincia, la copia estratta dal quadro, sarà comunicata per mezzo del Giudice del circondario al di loro rappresentante.

Per coloro i quali non domiciliano nella provincia e non hanno rappresentanti, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale dell'Intendenza, e notificata a cura delle rispettive Amministrazioni diocesane al Regio Procuratore del Tribunale civile della provincia.

6. Fra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia, di giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella provincia, nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati dall'art. 167 delle leggi della procedura ne' giudizi civili per coloro che dimorano fuori dell'Italia, ma in Europa, o fuori di Europa al di quà o al di là del Capo di Buona Speranza, il debitore portato nel quadro, e che si crederà leso nei suoi diritti, dovrà produrre i suoi richiami appoggiati a' motivi di fatto, e di diritto contro l'iscrizione del suo nome nel quadro, con un' opposizione notificata all' Intendente, e portante costituzione di patrocinatore, ed appuntamento a giorno fisso, il quale non potrà eccedere quello dalla legge determinato.

7. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate dai rispettivi tribunali civili delle provincie dove i crediti sono esigibili, come nei giudizi di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell'opposizione, ove per la somma possa aver luogo l'appello; nel qual caso presso le Corti si agirà col rito medesimo di sopra stabilito.

8. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di quei debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo diffinitivo; ed in ragione che saranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittima.

9. I nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati ed ammessi, saranno trascritti sopra un altro ruolo, di cui copia sarà rimessa all'Amministrazione diocesana rispettiva colle sentenze o decisioni dei tribunali o delle Corti.

10. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutorii con ordinanza che in piè dei medesimi sarà apposta dall'Intendente della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata nell' officio dell' Intendenza, ed una ne sarà rimessa all' Amministrazione diocesana rispettiva, che avrà cura di rimetterne copia al Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici.

11. Saranno parimenti esecutorii: 1. gli estratti del detto ruolo diffinitivo, ove portino, oltre la firma del presidente della rispettiva Amministrazione diocesana quella dell'Intendente della provincia; 2. gli estratti

che le suddette Amministrazioni diocesane spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino, oltre la firma del Presidente dell'Amministrazione diocesana, quella del Giudice del circondario in cui risiede l' amministrazione suddetta.

12. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Vienna 2 di maggio 1823.

Pag. 117. *Per la durata degli affitti de' Beni ecclesiastici. Real Decreto del 1 Dicembre 1833.*

FERDINANDO II. ec.

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali Dominii di quà dal Faro;

Sulla proposizione de'nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, e degli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La durata degli affitti appartenenti alle Mense Vescovili, alle Badie, ed a'Benefici di qualunque natura non potranno oltrepassare i periodi quì appresso determinati. Pe'terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, come pure pe' predii urbani, e per le macchine di ogni specie, anni quattro. Per le terre addette al solo pascolo, anni tre. Pe'boschi cedui e selve cedue, un numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate 1, 2, 3 ec., ed in ogni anno non potrà recidersi, che quella sola, la quale vien indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto per un tempo maggiore. Il titolare però del Beneficio dovrà dirigersi alla rispettiva Amministrazione Diocesana, la quale riconoscendo tale urgenza o utilità emetterà all'uopo una deliberazione motivata, inteso il suo Regio Procuratore, e riferirà al Ministero degli Affari Ecclesiastici per la corrispondente approvazione. Ne'dominii al di là del Faro, dovrà la dispensa a'termini accordarsi dall'Ordinario diocesano, previa l'approvazione del Ministro presso il Luogotenente generale.

Art. 2. Non potranno tali affitti rinnovarsi più di sei mesi prima di spirare l' affitto corrente, se i beni consistano in case, e più di un anno prima di detta epoca, se i predii sieno rustici.

Art. 3. È dichiarato nullo, nell'interesse di coloro che succedono al locatore nel godimento de'beni addetti al Beneficio, qualunque affitto che si facesse per un tempo più lungo di quello stabilito nell'art. 2, purchè in questo secondo caso non si fosse cominciato ad eseguire nel momento in cui il locatore cessa in qualunque modo di godere de'beni.

Art. 4. È lasciato alla facoltà de'Vescovi e de'titolari de' benefici di qualunque natura il conchiudere gli affitti, previi avvisi ed affissi, e colla

formalità delle subaste da celebrarsi innanzi ad un notaio, ai termini del regolamento approvato dal Real decreto de' 9 settembre 1828 per gli affitti delle Amministrazioni diocesane. Ne'domini al di là del Faro la formalità dell'asta in tutti gli affitti de'benefici sarà di rigore, secondo l'uso che ivi si trova introdotto.

Art. 5. Il conduttore di un cespite qualunque appartenente ad un Beneficio ecclesiastico non potrà anticipare nè in tutto, nè in parte la mercede del medesimo al Vescovo o al titolare, che glie lo loca, sotto pena di pagarla per intero al successore nel Beneficio, non ostante l'anticipazione fatta al precedente beneficiale, salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiale, o i suoi eredi per ripetere tale anticipazione.

Art. 6. Quante volte sarà provato di essersi locati i beni appartenenti al beneficio per una mercede al di sotto del dovere, dandosi dal conduttore occultamente una somma qualunque al titolare, il contratto sarà annullato ad istanza del successore nel beneficio, ed il conduttore obbligato a restituire la cosa locata, senza poter pretendere alcuna indennità, neppure dagli eredi del locatore.

Art. 7. Le Amministrazioni diocesane invigileranno per l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni. Per tale oggetto i Vescovi e gli altri titolari de' benefici, tra quindici giorni dopo aver conchiuso un affitto, dovranno darne esatta conoscenza alla rispettiva Amministrazione diocesana, con appalesarne la somma, la durata, e tutte le altre condizioni. Dietro questo rapporto l'Amministrazione dovrà insieme col suo Regio Procuratore esaminare diligentemente se nell'affitto conchiuso sieno state osservate le suddette prescrizioni, potendosi mettere in corrispondenza col titolare per averne gli opportuni schiarimenti, e verificando delle contravvenzioni, dovrà farne immediatamente rapporto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici per le ulteriori misure da adottarsi. Trascorso il suddetto termine di giorni quindici, se il titolare non avrà dato parte dell'affitto conchiuso all' Amministrazione diocesana, dovrà pagare alla medesima una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta, e l' Amministrazione dovrà rivalersene mediante sequestro amministrativo sulla rendita istessa, previa però l'autorizzazione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici. Ne' dominii al di là del Faro i titolari dovranno dar conoscenza degli affitti conchiusi nel modo istesso al rispettivo Ordinario diocesano: il quale in caso di contravvenzione alle succennate disposizioni, ne farà rapporto al Ministero presso il Luogotenente generale pe'provvedimenti da adottarsi.

Art. 8. Trattandosi però de'beni ecclesiastici di Regio padronato ne' nostri Reali Dominii al di là del Faro, debbono rimanere in vigore i Sovrani stabilimenti nell'osservanza che si sono finora mantenuti, secondo i principii e nello interesse della suprema regalia, e del regio padronato.

Art. 9. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale ne'Reali dominii oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Napoli 20 Gennajo 1845.

FERDINANDO II. ec.

Visto il Real decreto del 1 dicembre 1833, per lo quale furono stabilite le norme da serbarsi negli affitti de' beni pertinenti alle Mense vescovili, alle badie, ed a'benefizii di qualunque natura;

Essendoci stati rassegnati i rapporti di taluni Ordinarii ed i voti di qualche Consiglio provinciale nello scopo di vedere applicate le prescrizioni del suddetto Real decreto nelle contrattazioni di fitto delle proprietà tutte del patrimonio della Chiesa;

Considerando che la tutela bramata ne' casi soprindicati è richiesta altamente dal maggior vantaggio de'beni sacri alla Chiesa;

Sulla proposizione ec. Udito ec.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nel nostro Real decreto del dì 1. dicembre 1833 per gli affitti de' beni appartenenti alle Mense vescovili, alle badie ed a'benefizii di qualunque natura, saranno anche osservate per gli affitti delle proprietà de'Capitoli in massa comune, e delle chiese tutte in generale senza eccezione di sorta.

2. È imposto a cura degli Ordinarii di far pervenire nella real Segreteria e Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici gli atti delle subaste celebrate, e di provocarne l'approvazione ministeriale.

3. Non potrà dirsi perfezionato un contratto di fitto se le subaste non si trovino approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, laonde per lo difetto di subaste, a dimanda delle parti interessate, sarà proclamata la nullità di simili contrattazioni.

4. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Decreto concernente gli affitti per mezzo di asta pubblica de' beni della Chiesa.

Napoli 22 luglio 1847

FERDINANDO II. ec.

Art. 1. Dalla data della pubblicazione del presente decreto lo sperimento dell'asta pubblica per gli affitti de'beni della Chiesa sarà fatto innanzi a'sindaci locali amministrativamente, coll' intervento de' procuratori della parte ecclesiastica interessata nella locazione. I titolari tutti cui è data la facoltà dall'art. 4 del Real decreto del 1 dicembre 1833 di conchiudere gli affitti all'asta, o senza, dovranno nell'affermativa conformarsi al disposto suddetto.

2. Ad invito per iscritto della parte ecclesiastica dovranno le Amministrazioni diocesane, a propria cura e responsabilità, fare annunziare per avvisi ed affissi al pubblico, quale il cespite da locarsi, i patti e le condizioni, l' estaglio corrente, le offerte maggiori, se ve ne siano state sotto debita guarentia, e tutt' altro con che debbe aver luogo la candela

preparatoria. Sarà sempre ed in tutti i casi espressamente dichiarato che la spesa della stipula del titolo debba essere a carico dell'affittatore.

3. Tutti gli atti, niuno escluso, ed i verbali da compilarsi fino all'aggiudicazione definitiva, saranno sempre scritti in carta libera, e firmati anche dal procuratore della parte ecclesiastica. Il processo così compiuto con metodo amministrativo per ogni affitto, sarà subito inviato, a cura dell' Ordinario, nella nostra real Segreteria degli Affari Ecclesiastici per l'approvazione, se convenga impartirla. In difetto di questa, è dichiarato non poter esistere contratto ed essere inefficaci gli atti anteriormente fatti.

4. Le Amministrazioni diocesane, ricevuta la ministeriale approvazione per un affitto, dovranno subito consegnare a chi si appartenga una copia de'patti stabiliti e della sanzione superiormente datavi per lo bene locato, perchè si possa farne seguire la stipula del titolo per mano di notajo a tutta cura e spesa dell' affittatore, colla norma della legge sul notariato.

5. Tutte le disposizioni anteriori sulla materia sono confermate nel loro pieno vigore, se però non sieno in opposizione a quanto trovasi ordinato col presente decreto.

6. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Pag. 86. *Real Rescritto per inibire alle Amministrazioni Diocesane di fare alienazioni de' beni loro affidati.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Nel consiglio ordinario di Stato del di 20 corrente mese in Portici, avendo fatto presente a S. M. il parere della Consulta de' Reali Dominii ai di quà del Faro sulla permuta trattata dall'Amministrazione Diocesana di Lecce di un fondo del vacante Beneficio di S. Ippolito, con un fondo di D. Giovanni della Ratta; la M. S. non ha approvato tale contratto, sul motivo, ch' essendo le Amministrazioni Diocesane state istituite unicamente per la esazione delle rendite de'Benefici vacanti, e per soddisfazione de'pesi ai medesimi inerenti, e facoltate soltanto agli affitti de'beni de' Benefici anzidetti, sono prive de'legittimi poteri a trattare alienazioni di qualunque specie, di siffatti beni, nel periodo della vacanza.

Ad oggetto poi che dalle altre Amministrazioni Diocesane non s' incorra in simile inconveniente, mi ha contemporaneamente la M. S. autorizzato a dare di tal Sovrana risoluzione notizia a tutte le Amministrazioni Diocesane per loro regolamento, e perchè si astengano d'intraprendere contratti, i quali contengano alienazioni di qualunque specie de'beni de'Benefici affidati alla loro cura, salvo qualche caso di positiva urgenza, in cui non possa l' affare riservarsi alla venuta del novello titolare del Beneficio; da rassegnarsi però prima alla M. S., ed attendersi le sovrane risoluzioni.

(*Atti ec. Parte IV pag. 102*).

Pag. 95. *Metodo da tenersi per le alienazioni de' Beni Ecclesiastici. Real decreto del 1 dicembre 1833.*

Napoli 1 Dicembre 1833.

FERDINANDO II. ec. ec.

Vedute le sovrane risoluzioni de' 29 marzo 1820 e 17 aprile 1826 riguardanti il metodo da doversi tenere nelle alienazioni de'beni immobili, nelle transazioni, e nel reimpiego de' capitali appartenenti alle Mense vescovili, badie, ed a qualunque beneficio, non che alle corporazioni religiose;

Volendo che le disposizioni dirette a ben tutelare il patrimonio della Chiesa e de'poveri abbiano tutta quella estensione che si conviene, e che abbiano ancora esecuzione ne' nostri Reali dominii al di là del Faro;

Sulla proposizione de'nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze incaricato del portaglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, e degli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Non saranno valide senza la nostra Sovrana approvazione le permute, le censuazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, Mense vescovili, badie e benefici. Lo stesso deve aver luogo per le transazioni delle dette Chiese, e de' luoghi pii succennati.

Art. 2. Prima di rassegnarsi l'affare alla nostra Sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal Corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme, o trattandosi di beneficii soggetti a padronato, dovrà precedere l'assenso del padrono, ed al progetto stesso dovrà, previo l'avviso dell'Ordinario diocesano, impartirsi l'omologazione del Tribunale civile della Provincia, ove sono siti i beni e darsi il parere dalla Consulta de' reali dominii.

Art. 3. Presso i Tribunali civili, prima d'impartirsi la omologazione al progetto, dovranno eseguirsi le subaste, colle formalità prescritte dalle leggi di procedura ne'giudizii civili per la vendita de'beni immobili de' minori, e salvi gli additamenti di decima e di sesta, che dovranno esser preceduti da nuovi manifesti, con l'intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado de' detti additamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la espressa riserva di non produrre niuno effetto, se non quando vi accederà la nostra approvazione, e qualora a Noi piacerà di accordarla. Dalla formalità delle subaste saranno esenti le transazioni e le permute.

Art. 4. Ci riserbiamo, in qualche caso di urgenza o di evidente utilità, di dispensare nelle alienazioni de'beni ecclesiastici alla formalità delle subaste, in vista del parere favorevole dato all'unanimità dalla Consulta de' Reali dominii, ed udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Art. 5. Le stesse disposizioni; eccetto quelle che riguardano la formalità delle subaste, dovranno eseguirsi nel reimpiego de'capitali, che si costituiscono da'debitori delle dette Chiese e corporazioni religiose, quando eccedano la somma di ducati mille. Per quelli capitali che sono al di

sotto di questa somma, dopo la deliberazione del Corpo ecclesiastico, presa nelle legittime forme, e l' approvazione dell' Ordinario, dovrà dimandarsi la nostra Sovrana autorizzazione, che ci riserbiamo di accordare, dietro il parere della Consulta de'nostri Reali dominii al di quà del Faro. I debitori però nel pagamento de'capitali di qualunque somma dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del corpo morale creditore.

Art. 6. Ne' nostri Reali dominii al di là del Faro resta nel suo pieno vigore il Sovrano rescritto de' 5 settembre 1821, con cui fu risoluto, che pe'beni de'regolari, in vece di sentirsi il parere dell'Ordinario, deve sentirsi quello del Giudice della Regia monarchia.

Art. 7. Pe' beni ecclesiastici di nostro Regio padronato ne' suddetti Reali dominii al di là del Faro, debbono rimanere in vigore i Sovrani stabilimenti, e l'osservanza in che si sono finora mantenuti secondo i principii e nell'interesse della suprema regalia e del regio padronato.

Art. 8. Per le disposizioni contenute nel presente decreto non s' intendono punto derogate le facoltà da Noi deferite al Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale di Sicilia, per l'approvazione delle censuazioni, permute, transazioni ed altri contratti delle corporazioni, o de' titolari ecclesiastici, dopo adempite le formalità prescritte da' regolamenti.

Art. 9. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle Finanze incaricato del portaglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale de'Reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto (a).

Firmato — FERDINANDO.

Pag. 132. *Circolare relativamente ai dubbi su i modelli degli stati di cassa delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 27 settembre 1826

AI SIGNORI REGI PROCURATORI PRESSO LE COMMISSIONI DIOCESANE.

Affidato a me la sorveglianza delle Amministrazioni Diocesane, diveniva io interessato a conoscere periodicamente l'andamento delle loro contabilità rispettive. Quindi con una circolare de' 4 agosto 1819 obbligai i

(a) In ordine alle proprietà delle Chiese per l' antica Polizia del Regno, non si è giammai dato corso a suppliche di persone laiche contenenti dimande di alienazione qualunque, sia per vendita, sia per permuta, sia per censuazione, sia per transazione de' beni Ecclesiastici appartenenti tanto al Clero secolare quanto al Clero regolare, ma unicamente quando dalle corporazioni e titolari ecclesiastici, a quali i beni appartengono, si sono avanzate al Real trono le domande per assenso regio sulle alienazioni dei beni medesimi, si è dallo stesso Ministro dato luogo al procedimento per l' osservanza di tutte quelle formalità, che da antichissimo tempo, costantemente praticate ne casi di alienazioni di si fatti beni, in virtù di vari Sovrani stabilimenti di tempo in tempo emanati, trovansi tutte comprese e mantenute in vigore coll' ultimo Real decreto del dì 1 dicembre 1833. — Il Re nel Consiglio ordinario di Stato del 6 giugno 1834 rimase inteso con approvazione della massima e del sistema che si tiene sulle dimande relative ad alienazioni de'beni ecclesiastici, ed ordinò osservarsi esattamente. (*Atti* ec. Parte VI, pag. 118.)

Regii Procuratori a rimettermi in ogni quattro mesi gli stati, che mettessero in veduta l'introito, e l'esito così in numerario, che in generi, e questi il più delle volte mi hanno dato occasione a prendere delle misure, mercè le quali la percezione si è affrettata: si son gli esiti risecati, i mezzi agl'incassi si son facilitati, e si è rianimato il corso dei giudizii che lentamente progredivano, o che erano abbandonati.

I modelli però contenuti nella circolare suddetta non mettevano in prospetto tutto ciò, che formava resta esigibile del quatrimestre precedente a quello, cui gli stati, che mi si rimettevano, erano riferibili, per cui io conosceva i soli maturi nel quatrimestre, e l'esatto, ma non poteva aver sotto gli occhi le quantità, che eran rimaste in arretrato nei quatrimestri precedenti, notizia, ben necessaria, per conoscere le forze di ciascuna Amministrazione, per prender conto de' motivi di tale arretrato, e per adottar le convenienti disposizioni a farlo scomparire.

Ecco perchè colla mia circolare de' 23 agosto rimisi nuovi modelli, le prime tre colonne de' quali son destinate a presentare i maturi non esatti a tutto il quatrimestre precedente, gl'incassi nel quatrimestre per conto di detti maturi, e le reste degli stessi, le quali poi avrebbero dovuto formare la materia da riempiere le prime tre colonne degli stati pel quatrimestre successivo.

Or molti tra Regii Procuratori mi hanno rimesso di già gli stati per lo quatrimestre terminato nel prossimo passato agosto secondo i nuovi modelli, con tanta chiarezza sviluppato nella detta circolare de' 23 agosto. Taluni hanno impiegato la prima colonna a segnare il maturo nel quatrimestre precedente, e la seconda a segnare l'esatto nello stesso quatrimestre, cosicchè non hanno fatto, che ripetere in parte, ciò che di già risultava dagli stati relativi a quel quatrimestre. Taluni altri nella prima colonna hanno rapportato l'arretrato riferibile al solo maturo nel quatrimestre era incominciato a decorrere. Taluni altri hanno creduto, che il nuovo modello li dispensasse dal distinguere la contabilità delle cappellanie, e legati pii devoluti, secondo trovasi prescritto nella circolare de'19 febbraio 1820. Altri finalmente in altri equivoci son caduti, cosicchè gli stati pervenutimi, non soddisfano all'oggetto, che nella riforma de' modelli si è prefisso.

Affinchè dunque un tale oggetto si ottenga, ho io creduto espediente di venire alle seguenti spiegazioni:

1. La prima colonna dovrà offrire il maturo non esatto a tutto il quatrimestre precedente, val dire le reste riunite insieme de' maturi avvenuti non solamente nel detto quatrimestre, ma in tutti quelli, che lo hanno preceduto, cosicchè si conosca qual sia l'arretrato, che soffre l'Amministrazione al principio del quatrimestre ultimo cui lo stato è relativo.

2. La seconda colonna deve esprimere la quantità esatta nel quatrimestre ultimo, quello cioè cui si rapporta lo stato, per conto della quantità figurata nella prima colonna.

3. La terza colonna dee contenere il residuo della quantità descritta nella prima colonna, detratta quella descritta nella seconda, e questa quantità residuale sarà quella appunto, che dovrà poi riempiere la prima colonna dello stato del quatrimestre avvenire.

4. Non è necessario di marcare i cespiti differenti, donde le quantità della prima colonna derivano, nè di distinguere le partite, che nell'in-

sieme vanno poi quella a formare. Ecco perchè la indicazione de' cespiti non figura a principio nello stato, ma nella quarta colonna, appunto perchè si è voluto far intendere, che nei carichi, e nelle esazioni del quatrimestre, cui lo stato si riporta, conviene aver conoscenza de' cespiti produttivi. Il che va diversamente a riguardo de' generi, ove la diversa loro specie è figurata nella prima colonna del modello.

5. Lo stato che si riferisce agli arretrati delle mense, consegnati dal demanio, dev'essere tutto distinto dagli stati relativi ad altre provenienze, gestionate dalle Amministrazioni.

6. Le cappellanie, e legati pii devoluti esigono stati a parte dai beneficii, e questi debbono egualmente essere redatti secondo i nuovi modelli.

7. Le reste in cassa del quatrimestre precedente possono indifferentemente esser portate nella colonna degl' introiti del quatrimestre, o nel bilancio apposto in piedi dello stato, egualmente che l'esito superante introito del detto quatrimestre può figurare nella colonna degli esiti nel quatrimestre, o nel detto bilancio.

Dopo queste spiegazioni, delle quali per altro non vi sarebbero stato bisogno, se maggiore attenzione si fosse portata alla mia circolare de 26 agosto, io mi lusingo di ricevere gli stati in regola, e tali, che pienamente rispondano allo scopo, che si è avuto in riformarne i modelli.

Preso meglio in considerazione il modello dello Stato de'generi, trovo che le due colonne undecima e duodecima meglio è ridurla ad una sola sotto la ditta *causale*, e nella stessa far figurare le prestazioni, sia per canoni, sia per cattedratici, sia per congrua, sia per qualunque altro titolo, come pure le vendite. Trovo inoltre che il detto stato presenta le reste dell'esatto nel quatrimestre, ma non offre la resta in cassa del quatrimestre precedente, per cui tra le colonne decimaquarta e decimaquinta due altre convien frapporne, una sotto la ditta *resta in Cassa del quatrimestre precedente*, e l'altra sotto la ditta *totale delle reste in Cassa*.

Quindi ho creduto opportuno di riformare il modello di detto Stato de' generi nella maniera, che rileverà dall' annesso esemplare.

Desidero che Ella mi avvisi dell' arrivo della presente.

(*Atti ec. Parte IV pag. 111.*)

Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito.—Camillo Caropreso.

Pag. 124 — *Decreto che dà delle disposizioni per assicurare le rendite dei beneficii in caso di vacanza.*

FERDINANDO II. ec.

Art. 1. Allorchè per qualunque causa avvenga la vacanza di alcun beneficio, badia o mensa, o altra fondazione ecclesiastica sommessa alle cure delle Amministrazioni diocesane pe' dominii di quà del Faro, procederanno queste immediatamente al sequestro delle rendite alle medesime appartenenti.

2. Il sequestro si disporrà con apposito notamento del presidente dell' Amministrazione diocesana, a richiesta del Regio Procuratore presso la medesima.

3. Nel notamento dovranno descriversi distintamente i nomi de' debitori, i comuni ove domiciliano, la causa del debito, le somme per essi dovute, il beneficio cui appartengono, ed ogni altra notizia, che sarà necessaria per determinare l'oggetto su che deve cadere il sequestro.

4. Di tale notamento si formeranno degli estratti per ciascun comune ove dimorano i debitori. Questi estratti saranno firmati dallo stesso presidente dell'Amministrazione diocesana, e vistati dal Regio Procuratore.

5. A cura della stessa Amministrazione gli estratti del notamento saranno esibiti al giudice del circondario in cui deve eseguirsi il sequestro, e questo funzionario vi apporrà in piedi la sua ordinanza di esecuzione, senza spesa, e senza bisogno di altra formalità.

6. La notificazione degli estratti vistati, sarà eseguita a ciascun debitore rispettivamente, nel comune capo-luogo di circondario dagli uscieri presso il giudicato, e negli altri comuni dal serviente comunale che funziona da usciere presso l'uffizio della conciliazione, secondo le forme del rito comune.

7. La notificazione dello estratto del notamento nella forma stabilita ne' precedenti articoli importerà di pieno dritto, e senza bisogno di altro atto, o sentenza del magistrato l'obbligo ne' debitori delle rendite di versare nella cassa dell'Amministrazione diocesana tutte le somme scadute prima della vacanza, e non pagate al cessato beneficiato, e le altre successivamente scadute, o da scadere per conto del beneficio. Saranno salve le opposizioni, innanzi alle autorità competenti.

8. I nostri Ministri ec.

Pubblicato in Napoli nel dì 8 marzo 1843.

Napoli, 8 giugno 1845.

FERDINANDO II. ec.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno

Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La commutazione della decima annuale e perpetua di generi in canone pecuniario annuale e perpetuo non può per le corporazioni ecclesiastiche, aver luogo altrimenti che a' termini del real decreto del primo dicembre 1833, e colle regole in esso prescritte.

2. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO

Decreto del 1 febbraio 1845 contenente novelle prescrizioni per vie più consolidare ed assicurare il mantenimento delle Chiese laicali, e l'adempimento de' legati prescritti da' fondatori (V. Collez. delle Leggi e Decreti N. 9266.)

LA CESSIONE DE' MARITAGGI È VIETATA

Real Rescritto de'6 novembre 1847.

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ripartimento Affari civili — Carico 1: — N.

SIGNORE

Il Ministero degli Affari Interni in data del 27 dello scorso mese mi ha comunicato il seguente Rescritto sovrano.

« La Consulta generale del Regno nella sessione del 1 maggio anno » corrente, preso ad esaminare, e discutere la proposizione inoltrata dal- » l' Intendente di Bari di vietare la cessione dei legati di maritaggi, e » dichiarare insequestrabili le somme attribuite a' legati medesimi, onde » evitare le speculazioni di taluni a danno della povera gente, si è av- » visata di doversi per misura generale vietare la cessione de'maritaggi, » ed ordinarsi, che gli atti che potrebbero farsi in contraddizione di ciò » fossero reputati nulli, e di niun effetto, prescrivendosi ancora che le » somme individualmente assegnate al pagamento di tali dotaggi sieno in- » sequestrabili a similitudine dei soldi e degli alimenti — Rassegnato a » Sua Maestà il Re N. S. un tale avviso si è degnata di approvarlo, ed » io nel Real nome lo partecipo a S. E. per l' uso di risulta — Napoli » 11 agosto 1847 ec. ec.

Elleno comunicheranno al Collegio questa sovrana determinazione, e ne cureranno l'adempimento ec. ec.

Pag. 129. *Circolare con cui si partecipa l' altra del Ministro di Grazia e Giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni Reali decreti sull' efficacia de' ruoli de' debitori di censi.*

Napoli, 22 maggio 1830.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Il Ministro di Grazia e Giustizia sulle premure fattegli da questo Real Ministero, e da quello delle Finanze, ha diretto agli agenti del p. m. presso i Tribunali, le G. C., e la Suprema Corte di Giustizia la seguente Circolare sulla vera intelligenza de' Reali Decreti de' 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 per l' efficacia de' ruoli de' debitori de' censi delle pubbliche Amministrazioni, e del patrimonio della Chiesa. — Napoli 3 aprile 1830. « Signori — Si sono doluti i Ministri degli Affari Ecclesiastici, » e delle Finanze, che in occasione di giudizii promossi dai debitori del » patrimonio Ecclesiastico, o del demanio tendenti ad impugnare il de- » bito, pel quale erano stati inscritti su' ruoli diffinitivi, renduti esecu- » torii a' termini Reali decreti de' 30 gennaio 1817, e de'2 maggio 1823, » talune autorità giudiziarie, contro la vera intelligenza de' decreti me- » desimi, hanno opinato, che il patrimonio Ecclesiastico, e il demanio » creditore sia tenuto in tali giudizi esibire i titoli originarii del credito, » senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo deffinitivo esecutorio, » di cui si è anche talvolta in pendenza del giudizio, sospesa la efficacia.

» Io debbo in proposito far osservare, che nella esistenza della in-
» scrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutorio, potendovi da
» parte del debitore istesso, esser luogo a giudizio petitoriale; poichè in
» questo giudizio egli vi sta da Attore, suo è per legge il peso di dimo-
» strare la sussistenza della promossa azione, senza che in alcun caso
» possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi: e che in fino a
» quando il magistrato, dietro le p uove offerte del debitore, non faccia
» diritto diffinitivamente all'azione dello stesso, non può, senza manifesta
» violazione delle regole del dritto, sospendersi la efficacia del ruolo ese-
» cutorio. Questa efficacia non può cessare, che in conseguenza di sen-
» tenza, la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

» Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo collegio queste
» osservazioni, e nelle occasioni, adempiere le funzioni del loro pubblico
» Ministero, nel vegliare per la esatta esecuzione delle disposizioni legisla-
» tive, su la soggetta materia. »

Lo partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza e regolamento, nelle cause di questa natura.

Pag. 99. *Ministeriale con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell' autorità che dee procedere in una contesa di padronato.*

Napoli, 13 agosto 1831.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Con i due pregiatissimi fogli dei 26 febbraio, e 23 luglio del corrente anno V. E. rimettendomi un rapporto del Procurator Generale del Re presso la G. C. di Napoli, col quale fa delle osservazioni circa l'autorità competente a decidere la contesa esistente fra la Curia Arcivescovile della stessa Città e il Comune di Secondigliano pel padronato, che quest' ultimo pretende sulla Parrocchia del Comune medesimo; si è l'E. V. servita di voler sapere le mie idee per quel che concerne la risoluzione Sovrana del 1819, enunciata nel rapporto del Magistrato stesso.

In riscontro mi do l'onore di farle noto, di aver rilevato dall'annesso rapporto che avendo l'E. V. fatto sentire alla G. C. che giusta il Real dispaccio del 1770, e Sovrana Risoluzione de' 9 novembre 1819, ove si tratta di Beneficio Ecclesiastico, di cui non si dubita della sua fondazione, ed erezione in titolo, i giudizii di padronato anche laico debbano appartenere alle Curie Ecclesiastiche, il pubblico Ministero ha chiesto essere istruito, se la Risoluzione Sovrana del 1770 sia stata emanata per modo di regola, o riguardi la sola specie per la quale fu emanata, e crede necessario di conoscere i termini precisi della Sovrana Risoluzione del 1819. E ciò ad oggetto che versando la detta Real disposizione sopra semplici casi particolari, possa egli utilmente combattere una giurisprudenza contraria al sistema giudiziario, dopo il 1770 costantemente seguito da vecchi e nuovi Tribunali, di conoscersi simili cause dal Magistrato laico. Rammentando io all'E. V. quanto dalle regole Canoniche è stabilito relativamente ai padronati sopra i Beneficii Ecclesiastici, si potrà egualmente conoscere da quale spirito fu dettato il Real Rescritto del 1770, le di cui

disposizioni sono state chiamate in osservanza colla Sovrana Risoluzione del 1819. Non si può porre in problema che il padronato di qualsivoglia natura, ecclesiastico, laico, o misto, sia stato conceduto dalla Chiesa: che non vi possa esser padronato, senza che l'autorità Ecclesiastica espressamente o tacitamente lo accordi, erigendo in titolo Ecclesiastico le laiche fondazioni, ed elevandole in Beneficii, cui il padronato è inerente ed accessorio; che il padronato anche laico, sebbene dicasi dritto temporale perchè esercitato da laici è trasmissibile per qualunque titolo, tranne la vendita, pure è talmente connesso nei suoi effetti colla cosa spirituale, che sarebbe assurdo il pretendere, che giudichi il connesso e l'accessorio allo stesso oggetto principale, un'autorità diversa da quella, cui esclusivamente si appartiene la cognizione della contesa Beneficiaria.

Dal Corpo del Diritto Canonico osservato in Regno si rileva, che il padronato sopra i veri beneficii Ecclesiastici è riguardato come oggetto esclusivamente dipendente dall'Autorità Ecclesiastica tanto nelle disposizioni legislative che nei giudizii. E quindi non si è mai contrastata alla Curia Vescovile la cognizione della spettanza dei padronati o laici o Ecclesiastici che fossero sopra beneficii eretti in titolo ecclesiastico.

Il Concilio di Trento riconobbe generalmente di attribuzione delle dette Curie le cause di padronato, e questa disposizione non fu riparata in Regno che pei padronati Regii, e feudali.

Il Cardinale Alessandrino nelle rimostranze fatte a nome della Santa Sede, riguardo agli articoli dello stesso Concilio non osservati in Regno, avrebbe voluto che non si fosse ammessa una tale eccezione. Tanto era riconosciuto il dritto dei Vescovi nella cognizione dei giudizii di padronato di qualunque natura. E pare che non prima del Concordato del 1741, si fosse definito di accordo delle due Potenze che dalle cause Beneficiarie di privativa giurisdizione ecclesiastica si dovessero eccettuare i padronati Regii, e feudali, la di cui cognizione fu riservata ai Magistrati laici, unitamente alle cause, la decisione delle quali dipendesse principalmente dal vedere se il padronato fosse annesso al fondo, o *universitate bonorum* negli altri padronati laicali.

La collezione dei Reali Dispacci non presenta alcuna Sovrana Risoluzione abberrante dalle massime stabilite col detto Concordato. Anzi col Real Rescritto del dì 9 giugno 1770, sono esattamente applicate, nel caso di una contesa suscitata nella Curia Vescovile di Aversa, per la spettanza del padronato sopra un Beneficio semplice. Ecco il tenore del citato Real Rescritto.

« Il Chierico Vincenzo di Amore ha esposto al Re nell'annesso me-
» moriale, che spetta a lui il beneficio che vaca, fondato dal fu Fran-
» cesco Banneracco, e che contro della legge della fondazione, e del Con-
» cordato, Gennaro Pelliccia intende di chericarsi per contrastarglielo;
» e quindi ha chiesto le provvidenze per l'osservanza del Concordato, e
» della fondazione. Sua Maestà mi ha comandato di scrivere a V. S. Il-
» lustrissima e Reverendissima che qualora si tratti di vero Beneficio Ec-
» clesiastico, con fondazione, ed erezione in titolo, e non di semplice
» Cappellania laicale, disponga, che la sua Curia continui a procedere
» ed a far giustizia in questa causa, a tenore della fondazione, andan-
» do bene ad astenersene, quando si tratti di semplice Cappellania laicale.

Non vi è disposizione posteriore al cennato Real Rescritto e contra-

ria alla regola che vi si conserva, sino al 1808, quando dal Governo Militare fu abolito ogni padronato. Ripristinati i padronati col Real Decreto de'20 luglio 1818, la polizia in vigore prima del 1808 relativamente alle cause di padronato anche laico, fu ravvisata sul primo caso che si presentò di spettanza di padronato, dopo la pubblicazione del Concordato, che avea conosciuto nelle attribuzioni delle Curie Vescovili le cause ecclesiastiche, come non si è dubitato mai di essere le Beneficiarie.

Si trattava di conoscere a quale delle due famiglie di Gennaro appartenesse il primiceriato della Cattedrale di Napoli; S. M. nel risolvere la competenza del Tribunale che dovesse decidere una tale controversia, non fa che riprodurre le stesse massime stabilite col Real Rescritto del 1770. E nel Consiglio di Stato del dì 9 novembre 1819 fu emanata la seguente Sovrana decisione:

» Trattandosi di Beneficio di natura ecclesiastica, ed in cui non si » difficulta di esservi la fondazione ed erezione in titolo, S. M. ha riso- » luto che proceda la Curia Arcivescovile: eseguendosi la regola stabilita nella Sovrana determinazione del dì 9 giugno 1770.

Dal rapido cenno dato sul metodo di giudicare in Regno le cause di padronato laico dalla sua origine fino all' abolizione dei padronati avvenuta nel 1808: ed indi in seguito del Concordato, e del Real Rescritto de' 20 luglio 1818, col quale vennero ripristinati i padronati particolari, si mostra ad evidenza, che tanto la Sovrana risoluzione del dì 9 giugno 1770, che quella dei 9 novembre 1819 sono applicazione del pubblico diritto Ecclesiastico del Regno ai casi particolari delle Chiese di Aversa, e di Napoli, e le conferme de' principii riconosciuti dal diritto Canonico e Concordato del 1741. Quindi non fanno al proposito le osservazioni del pubblico Ministero tendenti a dimostrare che i padronati laici sopra i Beneficii ecclesiastici sieno della competenza del foro secolare, e che sia un attentato alla Real giurisdizione, un assurdo il conoscersi dalle Curie Ecclesiastiche le controversie relative ai padronati.

Egli convenendo che sino al 1770, non si è contrastato alle Curie la cognizione di simili cause, avanza, senza citare alcun esempio, che posteriormente nei vecchi, e nuovi Tribunali si è costantemente eseguita una giurisprudenza contraria. Ma ciò non si è potuto verificare perchè il decreto del 1808 abolitivo di ogni padronato sopra i Beneficii Ecclesiastici precedette la loro istallazione e quando vennero istallati, era inibito ai Vescovi l'esercizio di giurisdizione che non fosse meramente spirituale; nè venne ad essi restituita la cognizione delle cause ecclesiastiche prima del Concordato.

Al più si può credere che dal 1770 sino al 1808 si è potuto forse agitare nei vecchi Tribunali qualche causa beneficiaria e di padronato, relativa a fondazioni portanti impropriamente il nome di beneficii, senza erezione in titolo ecclesiastico o qualche causa veramente beneficiaria, per abuso di giurisdizione, e durante le controversie colla Santa Sede, felicemente composte coll'ultimo Concordato. Tanto devo in riscontro ai due accennati pregiatissimi ufficii di V. E. e respingendole il rapporto rimessomi, prego l'E. V. a farmi conoscere le sue idee prima ch'Ella risponda al Procuratore Generale del Re presso l'indicata G. Corte Civile.

(*Atti ec. ec. Parte V, pag. 119.*)

Pag. 155. *Per le altre cause che secondo le decretali spettavano al*

foro ecclesiastico, veggasi il nostro Selvaggi *l. c. lib. cap. ed anche l'accurato* M. Devoti t. 3 tit. 4. *Quel che a noi preme si è ricordare ai nostri alunni le* cause maggiori *che il nostro ultimo concordato dice pure spettare al Pontefice: Ora ecco quelle che i canonisti gli attribuiscono: dichiarare gli articoli della fede; convocare il concilio generale; approvare i concilii e le scritture degli altri Dottori; dividere ed unire vescovadi, o trasferirne la sede; esentare i Vescovi e gli Abbati dalla giurisdizione de' loro Ordinarii; trasferire i Vescovi, deporli, ristabilirli; e giudicar sovranamente, in modo che non vi sia affatto appello della loro decisione.* Fleury l. c. tom. II cap. XVII.

Pag. 166. *Estratto dal De Gregorio nella sua opera* Considerazioni ec. *Vol. I, pag. 146.*

Che se ora voglia più particolarmente sapersi qual sia stata in quei tempi la giurisdizione nei legati apostolici, onde poi argomentarsi quella attribuita ai Sovrani di Sicilia lor procurata dal primo Ruggieri, è da richiamarsi a memoria, che Bela Re d'Ungheria pregò nel 1238 Papa Gregorio IX, perchè gli concedesse l'ufficio della legazione nelle sole terre del pagano Arsenio, perchè ivi potesse *limitar le diocesi e distinguer le parrocchie, e nelle prime fondazioni di quelle coi consigli dei più sapienti costituirvi i Vescovi*, siccome per altre al suo predecessore Stefano, che avea regnato in Ungheria presso al 1000, e quelle terre avea conquistate, era stato dalla Sede Apostolica conceduto. Tali giurisdizioni esercitavano adunque i legati nel tempo di cui ragioniamo; e credesi di fatto averle esercitate il Conte Ruggieri nell'atto di fondare o di ristabilire la chiesa di Sicilia, avendo egli assegnato il distretto della diocesi, e dei Vescovi costituirvi, tanto è vero, che prima del privilegio scritto, avea ricevuta a voce la facoltà di legato (a): ed egli è qui da riflettersi, che siccome Stefano Re di Ungheria aveva ottenuta una tal facoltà per le sole terre del pagano Arsenio che avea conquistate, ebbela parimenti il Conte in Sicilia, ove a cagione che avealla dominata i Saraceni, dovea il culto cattolico ristabilirsi. Era inoltre principale ufficio dei legati di definire quelle cause degli ecclesiastici, e che per via di appellazione avria dovuto la Sede Apostolica definire. Or che delle curie ecclesiastiche si potesse appellare al Sovrano dell'Isola come legato, e tale giurisdizione con effetto abbiasi avuta il primo Ruggieri, è manifesto dal concordato che fece dopo con Papa Adriano Guglielmo Primo, e della costante ed uniforme disciplina delle Chiese Siciliane per tutte le seguenti epoche, come noi a proprio luogo dimostreremo, la qual disciplina non d'altronde può ripigliar la sua origine, che dalla prima concessione fattane al Conte Ruggieri. Ed egli è ancor certo, che questo ufficio della legazione apostolica conceduto ai Monarchi di Sicilia fu opportunissimo alla maggior potenza della dignità sovrana, col più tranquillo vivere dei popoli, i quali, da indi in poi, furono liberati dalla molestia di ricorrere ad estrani o lontani tribunali.

Idem Vol. II pag. 214 e seg.

(a) Dipl. ann. 1091 Comitis Rogerii apud Pirrum, tom. I pag. 529.

Fu Guglielmo II il primo a determinare, che per i delitti dei chierici, per cui si dovesse giudicare e condannar la persona, non altri che la chiesa e la curia di essa, per ciò che riguarda la persona, dovesse procedere, e secondo i canoni, col dritto ecclesiastico li condannasse: eccettochè nelle accuse di alto tradimento, o di grave misfatto in ciò che spettasse alla maestà regia, volle che i magistrati regii ne giudicassero, non lasciando d'accordare, anche in questi delitti, una competenza alla curia ecclesiastica in ciò che fosse dell'appartenenza di quella. Dee però a questo luogo riflettersi, che detestando di essere contaminata la chiesa da spargimento di sangue, credeva sin da tempi antichissimi, che la giurisdizion criminale, non si convenia, nè confaceasi al suo spirito di mansuetudine e di pietade (a).

Per le cause reali prescrisse, che se i chierici per i beni ereditarii o lor posseduti, o per altro tenimento, che dalla chiesa non aveano ricevuto, fossero chiamati in giudizio, dovessero in giudizio essere citati innanzi quella corte, nel cui territorio erano i beni o i tenimenti che possedeano, sì veramente che per tali cause da esse corti mettere in prigione non si poteano. Or siccome se alcun fondo o beneficio della chiesa trovasi, nella curia di quella, in caso di contesa se ne dovea giudicare, così tutte le cause reali appartenenti a' beneficii di regia collazione, non altrove che nella regia curia doveasene istituire il giudizio: la qual disciplina per altro i diplomi di questi tempi dimostrano apertamente.

Fissata in tal modo la competenza delle giurisdizioni delle curie Episcopali sopra i chierici, pe' soli delitti di adulterio, ad esse i laici sottoposte: comandò nella stessa costituzione quel Re, che i magistrati secolari non s' intromettessero nelle cause di adulterio, ma ne lasciassero l' intera conoscenza al foro Ecclesiastico, soggiungendo, che se fossevi intervenuta violenza, la causa solamente delle violenza dalla curia ecclesiastica fosse giudicata, e ordinò nel tempo istesso a tutti i suoi ufficiali, che trattandosi di punire rei di tal delitto, dessero braccio ed assistenza a tutti i prelati, cui faria di mestieri.

Lo stesso Autore Tomo II, pag. 234. — Già per lì grandissimi beneficii fatti alla Religione era stata dal Pontefice Urbano conceduta al Conte Ruggieri e ai suoi successori in Sicilia e in Calabria la perpetua potestà di legato Pontificio: come legato poteva egli, o i ministri da lui deputati, definir quelle cause, per cui doveano gli ecclesiastici alla Sede Apostolica appellare, indi nuova polizia e nuova forma di dritto pubblico ecclesiastico erasi introdotta nell' Isola. Or questa prerogativa, inerente ai Sovrani di Sicilia, eredi dell' imperio e delle giurisdizioni del Conte Ruggieri, fu sempre sotto i di lui successori confermata e supposta: egli è vero, che non ebbero quelli di ordinario propizii i Papi, cui mercè la fortuna delle loro armi, a cercare accordi spesso si ridussero; ma in tutti i

(a) Può di ciò ricavarsi illustre documento dal corpo del dritto canonico, e in questi tempi spezialmente, e proprio per la Sicilia. Lo stesso Re Guglielmo II avea commesso ad Ugone Arcivescovo di Palermo, perchè punisse que' Saraceni che rapivano donzelle e donzelli: l'Arcivescovo ne scrisse al Papa Alessandro III, che si conobbe nella seguente risposta: « *Conscientiae tuae remittimus quod tales injurisdictione tua existentes pecuniaria poteris poena multare: et etiam flagellis afficere, et moderatione adhibita, quod flagella in vindictam sanguinis transire minime videatur. Si vero ita gravis fuerit excessus, quod mortem aut detroncationem membrorum debeat sustinere, vindictam reserves Regiae Potestati*: « Cap. IV. Rapt. Incend. et violati Eccles. Decretum lib. V tit. XVII.

trattati allora conchiusi, le antiche prerogative della Monarchia, e la libertà della Chiesa Siciliana, furono riconosciute e confermate. Quando Papa Lucio II venne a concordia con Ruggieri nel 1144, a maggiormente stabilire ciò, che era stato conceduto da Urbano, gli mandò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra, e la dalmatica, e confermò non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggiero volesse.

Furono queste facoltà spiegate più chiaramente nel trattato che Guglielmo I conchiuse con Papa Adriano nel 1156. . . . Furono le stesse prerogative confermate a Guglielmo II, imperciocchè egli volle autorizzato da Papa Clemente, quel Concordato medesimo di Adriano. Nè si negarono gli stessi dritti a Tangredi; e l'Imperatrice Costanza che gli succedette chiese dal Papa Innocenzio la conferma del regno al suo figliuolo Federico, secondo l'antica forma che comprendeva le antiche prerogative de' Re Siciliani espresse in quattro Capitoli, ossia intorno a Concilii, alle elezioni, alle appellazioni, ed alle legislazioni (a).

Lo stesso de Gregorio — Tom. III, pag. 187 e segu. — Checchè sia delle lettere scritte al Papa Onorio dall'Imperador Federico in seguito della sua costituzione del 1213, in cui dichiarò abuso dei suoi predecessori il dritto di mettersi in possesso dei beni dei prelati defunti e delle Chiese vacanti; certo è, che in seguito governossi altrimenti, e nel 1221 rispose ai legati del Papa istesso, essere antica prerogativa per i Re di Sicilia dare nelle elezioni dei prelati del Regno le investiture e gli assensi, e che si lascierebbe prima tor la corona che derogare in niun punto a questi suoi diritti.

Questa forma ancora inculcò nella elezione della Badessa del monistero di S. Giorgio in Salerno, ed in tutte le creazioni degli Abati di Montecasino.

L'amministrazione del temporale sulle chiese vacanti davasi ai Regii Procuratori; e riputava Federico dritto-ordinario del Principe il conferire i benefizii delle Chiese vacanti. Competevagli parimenti una superiore ingerenza nello stato e nella forma esterna delle cose ecclesiastiche, siccome ne avean fatto libero uso in Sicilia i Re Normanni suoi predecessori, come vedemmo del Re Guglielmo. E risultava ancora dalle anzidette prerogative un'ispezione diretta e superiore che competeva al Principe negli affari esterni di disciplina ecclesiastica. Noi sappiamo che l'Arcivescovo di Messina pria di essere assunto in patriarca di Gerusalemme ne chiese licenza dall'Imperadore e l'ottenne. L'Arcivescovo di Salerno sottopose alla scomunica alcune monache del monistero di S. Giorgio perchè volevano procedere alla elezione della loro Badessa secondo lo statuto del reame Siciliano, ma l'Imperatore scrisse all'Arcivescovo che le assolvesse dalla scomunica, che non poteva dissimulare senza pregiudizio della sua reale dignità, *id non deceret majestatem nostram aequanimiter tolerare* (regesta pag. 381.)

Lo stesso autore tom. IV, cap. VII. — Il Re Federico mantenne le sovrane prerogative riconosciute ed esercitate sin dai tempi normanni riguardo alle cose ecclesiastiche, e massimamente i quattro famosi capitoli, cioè le elezioni dei prelati, le legazioni, le appellazioni, e i concilii.

Fu parimenti mantenuto nell'antico suo stato l'ufficio di cappellano

(a) L'anonimo Furense presso il Caruso l. c. tom. 2 pag. 637.

maggiore, prelatura costituita da Ruggiero, quando volle innalzare i suoi dominii a titolo e a dignità di regno: fondò allora nel suo Real palagio di Palermo nobilissimamente la Real Cappella, di cui a sè ed ai suoi successori riserbò la designazion del prelato, e quando vel designò col titolo di Cappellano maggiore, dichiarò nel tempo istesso, che niuno altro prelato poteasi ivi arrogare giurisdizione alcuna. Furono sin d'allora assegnati i luoghi suggetti alla cura pastorale di quello, e ne fu costituita a così dir la diocesi, cioè la Cappella del Real palazzo di Palermo; le cappelle di tutti i Regii palazzi, dei palazzi dei Reali Infanti, le chiese dei castelli e di terre e villaggi e di altri luoghi, che avesse il Principe a se riserbati. Or siccome in conseguenza di questo principio l'Imperador Federico avea aggregata alla diocesi del Cappellano maggiore la terra e chiesa di S. Lucia, che era soggetta al Vescovo di Osti, perciocchè avealo dichiarato sito militare e reale, così ora sotto i Re Aragonesi la terra e chiesa di Calascibetta fu sottratta dal Vescovo di Catania, e sottoposta al Cappellano maggiore. Veramente sotto quei Re fu l'ufficio di questo prelato recato al più alto grado, e alla maggiore estensione di autorità, di cui poi venne successivamente a decadere, finchè vi fu pienissimamente reintegrato a dì nostri, siccome nelle epoche susseguenti dimostreremo.

Lo stesso tom. V, pag. 234 — Ma riuscì allora (regnando Federico il semplice nel 1312) a Papa Gregorio ad imporre sulla Sicilia gli stessi articoli che Papa Clemente impose a Carlo di Angiò e suoi successori. Ma non passò guari che con franca e sicura mano reintegrolli alla corona Martino. Dovendo questi ai dritti di Maria sua moglie, e principalmente al suo valore solo, l'acquisto e'l possedimento del regno, non erano quelle circostanze opportune a potere quì il Papa dettare leggi supreme, nè bisogno alcuno stringere il Principe Aragonese a supplicare una investitura, e a promettere al Papa omaggio e vassallaggio: del che certo non fecesi mai motto niuno, e sino isdegnò Martino di porre in disputa, che ci non vi si doveva sottoporre. Intorno poi alle prerogative annesse alla sua dignità, annunciò chiarissimamente sin dal principio del suo regnare, che erano dritti suoi proprii, per cui non potea cadere alcun dubbio, nè faceva mestieri per essi nuova concessione o conferma, e li ripigliò di fatto, e libero e franco gli esercitò e per avventura a più alti termini levolli. Mentre ei dichiaravasi pubblicamente co'Siciliani, che poteano pure a loro grado e liberamente ubbidire a Papa Bonifacio, protestavasi altamente nel tempo istesso, che permettealo salvi i dritti e le preminenze alle prerogative della reale corona sopra le dignità ecclesiastiche e le prelature e i beneficii: e quanto egli inculcava ai suoi sudditi, rendealo fermo e inviolabile con un tenore costante, e saldo ed immutabile sistema di governo.

In riguardo alle elezioni de'prelati, volle in tutte le chiese e monasteri osservato esattamente l'antico sistema, per cui sebbene ai rispettivi capitoli fosse di ordinario lasciato il dritto della elezione, pure non potevano quelli ragunarsi ad eligere il nuovo prelato, se pria dal Re non ne avesser chiesta licenza, nè potea l'eletto essere riconosciuto, nè consegnarglisi l'amministrazione temporale, che dopo l'espressa approvazione del Principe. Il che prescrivendo Martino, faceva legittimo uso delle antiche regalie de' Monarchi Siciliani: ei nel tempo stesso, e forse il primo, procedette più oltre; imperciocchè passò alcuna volta ad eliggere

egli immediatamente il prelato di alcuna Chiesa, e faceva in questo valere i dritti di padronato, che ei dicea competere a lui ed ai suoi predecessori sopra le chiese Siciliane.

Nella stessa Opera Tomo VI, Cap. VIII, pag. 235 e seg. Aveva in modo richiamate Martino ai principii del dritto Normanno e Svevo le prerogative della corona siciliana sopra le cose sagre, e liberata sì solennemente dalle recenti intraprese de' dritti temporali che pretendeavi esercitare la Corte di Roma, che non dovevano durare fatiga alcuna a mantenersi negli stessi dritti i suoi successori: per altro sotto quel Re nei tempi dello scisma, non essendosi potuto alterare la suprema preeminenza del principato, nelle stesse circostanze fu Alfonso, di cui è noto quanto siasi valuto del concilio di Basilea, e dell' antipapa Felice per tenere in riguardo Papa Eugenio. Quindi non è meraviglia, che non apparisca in quest'epoca niuna investitura accordata da Papi per questo regno. In riguardo alle elezioni dei prelati e dei Vescovi, noi già abbiamo dimostrato nel libro precedente, che avcane lasciato Martino il dritto ai rispettivi capitoli, ed inculcato nel tempo istesso, che i capitoli senza un previo real permesso non poteano ragunarsi, e farne l'elezione, nè potea essere riconosciuto l'eletto senza l'espressa approvazione del Principe: la qual disciplina tuttora dassi a vedere sussistente in quest' epoca: imperciocchè non altrimenti fu eletto l'Arcivescovo di Morreale nel 1418, e quel di Messina nel 1473 (a). Pure se questo sistema veniva allora da per tutto alteraudosi, massimamente per mezzo delle aspettative, delle commende, delle riserbe, e per altri mezzi, con cui i Papi attribuivansi le elezioni dei prelati, avea anche il primo dato un gran passo in Sicilia Martino di eliggere egli stesso immediatamente il prelato di qualche chiesa per lo supremo dritto di padronato, che ei diceva competergli sopra le nostre chiese. Or questo principio, che abilitava i nostri Sovrani a precedere di tempo in tempo a tali elezioni, servì posteriormente di regola a fissare un sistema costante e più generale, e diè luogo a nuove concessioni ed a concordati. Noi sappiamo che ad istanza di Ferdinando il Cattolico essendo stata riconosciuta da Papa Innocenzio VIII la bolla di Urbano II per la legazione, e che le chiese siciliane erano state dai prodi e pii Normanni fondate, e dotate, e concedutane la elezione dei prelati al Conte Ruggieri; fu convenuto ed accordato ai Re siciliani da Papa Innocenzio VIII di eleggere e nominare il prelato di quelle chiese infra le nostre, di cui costasse il dritto reale di padronato. Il che fu poi confermato all' Imperador Carlo V nel 1525 da Adriano VI, e più solennemente concordato tra l'istesso Imperadore, e Clemente VII nel 1529, ed autorizzato da Paolo III nel 1536. Indi è chiaro perchè in quella stagione siensi fatte da questo governo diligenti e studiose ricerche intorno alla Chiesa, ed al dritto di padronato dei nostri e sulle medesime: il quale oggetto riguardarono i Capibrevi delle Chiese, ossia due volumi, che sotto Ferdinando il Cattolico scrisse di regia autorità Gian Luca Barbieri; e furon quelli riposti nel reale archivio della Cancelleria. Poi regnando l'Imperador Carlo V fu ad istanza della nazion tutta richiesto nel parlamento del 1520, che se ne avesse una dichiarazione più distinta, e più generale (b): e di fatto per provvidenza del Vicerè Vesa nel 1553 fu compilato un registro, in

(a) *Pirrus* de electione Praesul. sic. p.7.

(b) Cap. 8 Reg. Caroli I Imper. Tom. 2 Cap. Reg. mag. 11.

cui vennero descritti i vescovati tutti, le abbadie ed i benefizii appartenenti al regio padronato, e di esse ne inserì un ordinato ragguaglio nel fine della sua storia il Fazello.

Pur sin da quanto cessarono i capitoli di eleggere i loro prelati, quando i Papi se ne attribuirono le elezioni, e quando poi i Sovrani vi esercitarono i lor diritti di padronato, furon quasi sempre le Chiese siciliane concedute a prelati forestieri, e che di ordinario non vi facean residenza. Alfonso che non avea potuto ottenere da Papa Martino di poter disporre dei beneficii di Sicilia, e di Sardegna, senza rilasciarne una pensione alla sede apostolica, volle ancor egli provvedere, perchè i Papi non disponessero dei beneficii di questo regno in favore degli stranieri, a cui frequentemente li concedeano. Fece adunque nel 1418 pubblicare una prammatica, in cui era inscritto un antico editto ordinato per li regni spagnuoli, ed era ivi prescritto, che niuno straniero di qualunque grado, cziandio cardinale, potesse nel regno ottenere benefizii e pensioni, eccetto coloro, che vi avesser dimorato per dodici anni continui: che fosser tutt'i benefizii e le pensioni conferiti ai regnicoli: e se mai costoro venissero citati da forestieri alla corte romana, che non rispondessero, nè costituissero procuratori: volle inoltre sequestrare le rendite di tutte le Chiese, che non fossero possedute dai Siciliani (a).

Or questa introduzione di aver le Chiese, siciliane stranieri ed ignoti prelati, quando eleggevanli i Papi, fu più generale, quando esercitandovi più generalmente e più francamente il padronato cominciarono ad eleggerli i Re spagnuoli: e non istancossi giammai la nazione ad implorare rimedio, e furono vive e continue le suppliche dei parlamenti, i quali rimostraron sempre, che vedeansi i tempii distrutti, e abbandonato il culto, e rilasciata la disciplina, perchè le chiese erano in man di pastori stranieri, assenti, e sconosciuti; nè trascurarono di far riflettere ancora, che per questa cagione assai danaro fuori il regno consumavasi. Tante doglianze fatte di continuo ai Re Alfonso, Giovanni, e Ferdinando dalla nazion tutta (b) produssero in fine, che in risposta ad un capitolo del parlamento del 1503 promise il Re Ferdinando II alternativa, ossia che di due elezioni di prelature a benefizii dipendenti dal suo padronato ne avria fatta una in persona di siciliano, che ei degno avria riputato. Pur quest'alternativa fu di ordinario poco osservata, nè mantennela lo stesso Re Ferdinando: anzi il suo figliuolo con il Cardinal di Aragona ebbe quasi a possedere tutt'i beneficii Siciliani. Di sorte che proseguirono a dolersene di poi presso che tutt'i parlamenti, reclamando sempre l'osservanza dell'alternativa, chiedendo provvidenze perchè non era più sopportabile l'assenza dei prelati dalle lor Chiese, e sino ricordando l'interesse del regio erario, il quale veniva a perder lo spoglio dei prelati defunti altrove.

Era antichissima prerogativa dei Re Siciliani di amministrare le rendite delle Chiese vacanti, e di appropriarsi i beni dei morti prelati: e noi abbiamo veduto che liberamente e l'uno e l'altro dritto esercitò Martino. Un nuovo titolo vi acquistò Alfonso, ossia ebbene espressa e più

(a) Pragmat. Reg. Sic. Tom. recent. ed. Pragm. ann. 1418 pag. 20 et seg. — *Pirrus* in not. Eccl. Mess. Tom. 1 Sic. Sac. pag. 117, 420.

(b) Cap. 386, 414. Reg. Alph. Tom. I. Cap Reg pag. 347, 363. — Reg. Johan. ibid. — Cap. Reg. Ferd. II. 3, 5, 19, 20 ibid.

speziale concessione dalla Sede Apostolica. Aveva quel Principe con le sue armi ricuperata la Marca al dominio della Chiesa Romana, ondecchè Papa Eugenio in ricompensa di tanti servizii concedette ad Alfonso ed ai di lui successori lo spoglio ossia l'eredità dei defunti prelati, e i frutti delle Chiese vacanti. Indi avvenne, che ignorando il parlamento del 1452 la provenienza di questo dritto, e facendo istanza acciocchè i beni ereditarii dei prelati si lasciassero alle Chiese loro, o a quelli cui per dritto spettassero, rispose Alfonso che ei disponeane per *provisione apostolica.* Si mantennero nel possesso di questa prerogativa i Re successori e di appropriarsi lo spoglio, e di amministrare le rendite delle sedi vacanti, siccome apparisce dai parlamenti del 1520, e del 1550 celebrati sotto Carlo V.

Continuaron parimenti i nostri Re ad esercitare in quest' epoca i loro dritti di suprema sopraintendenza intorno alla disciplina e sopra il governo esteriore della Chiesa. Se Martino avea prescritto, che niuna esecuzione fosse data a carte o a lettere di qualunque potenza straniera, e nè a lettere nè a bolle di Papa, se pria non le avesse riconosciute il real consiglio, noi troviamo nei tempi di Alfonso stabilita già la disciplina che per ogni carta o comandamento, che pervenisse da persona investita di qualunque dignità, e sino *avente universal giurisdizione*, era necessario a potersi eseguire, il *vidit* regio: e regnando Giovanni fu chiesto dalla nazion tutta che l'esecutoria fosse data da questo governo (a). Il che si vide poi per sistema osservato: imperciocchè attestò il parlamento del 1534, che non *poteasi in questo regno eseguire rescritto, che non ne avesse la viceregia esecutoria.* Nel modo istesso giudicarono sempre i nostri Re di appartenere alla sovrana lor protezione il vegliare, perchè i prelati ed i Vescovi non facessero abuso delle censure, e delle scomuniche: e noi vedemmo a suo luogo con quanto rigore avesse intorno a ciò proceduto l'Imperator Federico. Alfonso fu parimenti sollecito di questo suo dritto, ed ei nel 1452 pubblicò una prammatica, nella quale era ordinato, che non potessero i Vescovi fulminar censura alcuna o scomunica contro i ministri regi o i Vassalli del Re, ossia i feudatarii, senza previo consenso del Sovrano o del Vicerè, ai quali doveano i Vescovi presentare le loro querele, e implorare giustizia: in caso i prelati disubbidissero, volle, che fosser tutti confiscati i lor beni, e noi abbiamo altrove veduto che questo dritto era conforme al dritto Normanno d'Inghilterra. Argomento ancora della suprema sopraintendenza alla esterna disciplina della Chiesa è una prammatica del Vicerè Speciale pubblicata in Palermo nel 1425, per cui proibiva di godere alcuna immunità, e soggettava alla podestà secolare que' cherici, che non vestivano l'abito Ecclesiastico, nè portavano la tonsura chericale, nè assistevano in Chiesa nei dì festivi in abito proprio alla celebrazione degli atti solenni della religione.

Con la stessa misura furono trattate in quest' epoca le altre immunità Ecclesiastiche. Se il dritto delle decretali avea dichiarati esenti assolutamente da ogni dazio e taglia e colletta i Cherici, le Chiese, e i monisteri, il dritto Siciliano vi avea sottoposti espressamente quei beni, che i prelati dalla real corte immediatamente teneano; e come i feudi, aveali sottoposti al servizio, e aveavi ancora obbligati i beni tutti, che non dalla Chiesa, ma come privati patrimonii i Chierici possedeano. Noi abbia-

(a) *Pirrus* 1. c. pag. CXIII.

mo dimostrato di sopra in che maniera siano stati nei tempi di cui trattiamo soggettati alle collette, ai donativi, e ad ogni altra pubblica imposizione, che fissavasi nei parlamenti, i beni Ecclesiastici. Ci sia permesso qui solamente di soggiungere, che il parlamento del 1457 annunziando la massima delle decretali, di dover tutte le persone e i beni Ecclesiastici così di dritto divino, che positivo, essere dappertutto esenti, liberi, e immuni da ogni guidagio, pedagio, taglie, maldinari, gravezze, angarie, vettigali e da ogni altra imposizione temporale secondo loro preminenze, privilegii, e libertà; richiese che di fatto il Re dichiarasseli esenti, e permettesse che si potesse procedere con le censure contro coloro, che ve gli volean sottoporre. Alfonso non altrimenti rispose a questo ben lungo capitolo che *non procedit*.

Fu sì bene mantenuta in quest'epoca la immunità personale dei chierici, in maniera che le cause relative alla persona di quelli doveano trattarsi dinanzi a giudici e tribunali Ecclesiastici, siccome per altro erasi praticato nei tempi Normanni e Svevi. Dee veramente qui confessarsi, che erasi rilasciata una tal disciplina nel governo di Alfonso, e frequentissimamente le cause degli ecclesiastici a' laici indistintamente commetteansi, onde che reclamò con quel Re i privilegii del clero il parlamento del 1457.

Pure fu poi sotto Ferdinando il Cattolico e spezialmente nel parlamento del 1503 fissata la immunità personale dei Cherici, che era assai poco a quei dì rispettata, e si volle che coloro i quali procedeano in abito e tonsura chericale, non potessero essere detenuti ne' giudicati da secolari, ma dai lor prelati e dai giudici Ecclesiastici. La qual disposizione confermò poscia l'Imperador Carlo V nella risposta ai capitoli del parlamento del 1552. In riguardo alle appellazioni da farsi da essi giudici, siccome era antichissima prerogativa dei nostri Re fondata nella bolla di Urbano II, e autorizzata da più concordati, di poter quelli esercitare i dritti tutti di legati apostolici, quindi le appellazioni presso coloro trattavansi, ai quali il Re commetteale. Di fatto il parlamento del 1444 attestando di essere della preminenza di Sua Maestà in questo regno di commettere le cause di appellazione fatte dalle persone Ecclesiastiche alla Corte romana, supplicò Alfonso, acciocchè tal commissione della Maestà Sua e del suo Vicerè venisse fatta in persona di prelati o di dottori Ecclesiastici. Fu replicata la stessa istanza del parlamento del 1461, aggiuntovi che per le appellazioni fosser deputati prelati o per lo meno canonici, i quali potessero assumere a Consiglieri uno o due dottori esperti in dritto. Quantunque alle volte le delegazioni siensi fatte in persona di laici, pure assai più frequentemente furon le appellazioni commesse agli ecclesiastici, sì veramente che lor si assegnava ad assessor consigliere un giudice laico o un tribunale. E fu la formola di questa disciplina per tutto il regno di Carlo V di appellare da una sentenza ecclesiastica alla regia monarchia, ossia al Vicerè, dal quale venia deputato un ecclesiastico col consiglio di persone di diritto perite.

Se non ostante le varie vicende del nostro dritto politico, e gli straordinarii avvenimenti del regno, in tutte le epoche di cui venghiamo di ragionare, mantennesi sempre immutabile e saldo ne' suoi principali articoli il dritto pubblico ecclesiastico Siciliano; non però di meno non potè mantenere l'antica e nativa sua dignità l'ufficio di cappellano maggiore, da che fu costituito stabilmente il governo dei Vicerè. Se era quegli il

prelato ordinario della casa, e della corte del principe; ove i nostri Re stabilirono altrove la lor sede regia, venne a mancar di fatto la diretta e principal cura del maggior cappellano, e per la stessa ragione cadde nello stesso abbassamento, che i grandi uffizii della corona.

Si aggiunse che per la tirannia dei Chiaromonti fu da principio sospeso e quindi assai debolmente restituito il servizio e il culto della real cappella in Palermo. Certamente venne in siffatta guisa a decadere questo supremo ufficio, che sino è incerta e interrota la successione dei cappellani maggiori nella presente epoca, e nel 1483 la sua rendita appena aggiungeva ad once sei annuali, e tanto in seguito i nostri padri deviarono dalle tracce delle nostre origini, che potè il benefiziale delle terre di Santa Lucia della piana di Milazzo, che era delle cappelle reali, e facea parte della diocesi del cappellano maggiore, per lungo tempo arrogarsene il titolo e la dignità. Non dee finalmente a questo luogo tacersi che sebbene la Sicilia abbia perduta sotto i Vicerè la sua propria e diretta rappresentanza di regno, e sieno d'allora in poi mancate le nostre esterne relazioni politiche, pure volendo Re Alfonso conservare il nome, e la dignità di regno a quest' Isola, a rappresentarla deputò oratori Siciliani al concilio di Basilea, tra i quali ebbevi il Vescovo di Catania. »

Pag. 24. *Sunto delle disposizioni riguardo ai Seminarii.*

Era riserbato ai PP. del Tridentino Concilio far accoppiare la buona istruzione e la sana morale sotto gli occhi degli stessi Vescovi dando le regole per questi semenzai di Sacerdoti. Vollero essi in fatti che ciascun Vescovo avesse il suo seminario diretto secondo lo spirito della Chiesa, e questi canoni furono confermati dai successivi Pontefici Benedetto XIII e Benedetto XIV, i quali ordinarono dippiù che il Vescovo avesse il seminario vicino alla cattedrale per potervi meglio invigilare, si scegliessero due Canonici per servirsi de' loro consigli per la istruzione e per la disciplina, e si rivedessero i conti da quattro deputati scelti dal Vescovo, dal Capitolo e dal Clero.

Ed il governo civile concorse colla sua vigilanza e con varie disposizioni al miglioramento de' Seminarii, e forma un bello elogio del nostro il rescritto del 26 luglio 1794, e nell'occupazione militare i decreti del 30 novembre 1806, de' 12 ottobre 1807, de' 25 aprile, 3 e 6 maggio 1813, 24 agosto 1814 e 2 agosto 1815.

Nell'articolo V dell'ultimo Concordato si convenne che ciascuna Chiesa sia arcivescovile sia vescovile avesse il suo seminario, al quale sarebbe conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, ed anche se fosse necessario per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili. E dal ministero dell'Ecclesiastico varie disposizioni si diedero a favore di questi luoghi come può vedersi nella Collezione degli *atti* fatti dopo il Concordato ed in esecuzione del medesimo; che furono indicati nella pag. 123 della nostra *Polizia educatrice.*

In aprile del 1848 l'istruzione primaria ritornò sotto la dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica, come scorgesi dal seguente decreto:

Napoli 19 Aprile 1848

FERDINANDO II. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il decreto del 10 gennaio 1843 , col quale la istruzione primaria fu posta nella dipendenza de' Vescovi , è abrogato.

2. La istruzione primaria rientra nella dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica.

3. Le Commissioni provvisorie provinciali di pubblica istruzione proporranno al Ministero la nomina de' maestri , e tutt' i provvedimenti che potranno occorrere per lo miglioramento delle scuole primarie.

Queste attribuzioni saranno esercitate in Napoli e nella sua provincia dalla Commessione provvisoria ; la quale presenterà pure al Ministero un disegno per l'ordinamento di questo ramo d'istruzione.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Ma nel maggio dello stesso anno con altro decreto fu ingiunto, che i seminarii continuassero come per lo passato ad esser regolati da' Vescovi, giusta le prescrizioni del Tridentino, derogandosi all' art. 3 del succitato decreto.

Napoli 22 Maggio 1848

FERDINANDO II. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Agricoltura e Commercio , incaricato provvisoriamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Continueranno i seminarii , come per lo passato , ad essere regolati da Vescovi , giusta le prescrizioni del Concilio di Trento , ed ai termini dell' articolo 5 dell' ultimo concordato con la Santa Sede , restando con ciò derogato a quanto fu disposto circa i seminarii nell' articolo 3 del real decreto de' 19 aprile 1848 , riguardante il riordinamento organico del Ministero di Stato dell' Istruzione Pubblica.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato di Agricoltura e Commercio, incaricato provvisoriamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Col decreto de' 18 agosto 1849 si ordina che gli stabilimenti di beneficenza della capitale , la real Commessione di beneficenza, le reali Case de' matti, e tutti gli altri luoghi pii del Regno rientrino nella dipendenza del Ministero dell' Interno.

Pag. 141. *Sulla degradazione.*

Essa è di due specie, *Verbale* e *Reale* ossia attuale. La prima che suole comunemente chiamarsi deposizione è quella che fassi colla sola e semplice sentenza colla quale il clerico delinquente si dichiara deposto perpetuamente dagli ordini chericali e privato di ogni ordine ed officio chiesastico. La degradazione reale o attuale è quando, oltre la sentenza di deposizione, si priva attualmente, si disautorizza, si spoglia di ogni ordine, officio e privilegio col toglierglisi le insegne chericali colle solennità dal diritto prescritte, e si consegna alla curia secolare per esser punito secondo la legge, intercedendo per altro per la moderazione della pena, come nel cap. *Novimus 27, de verbor. signif.* e nel conc. Trid. sez. 13 cap. 24 *de reform.* Oltre i casi statuiti dal dritto Canonico e dai Sommi Pontefici, i Vescovi non hanno alcuna giurisdizione per degradare, e consegnare al braccio secolare il delinquente.

La Formola della solennità che deve osservarsi in questa degradazione reale, venne espressa da Bonifacio VIII nel cap. *Degradatio de poenis* in 6 con queste parole:

« *Clerici igitur vestibus sacris indutus in manibus habens librum, oras, vel aliud instrumentum seu ornamentum ad Ordinem suum spectans, ne si deberet in officio suo solemniter ministrare, ad Episcopi praesentiam adducatur, quia Episcopus pubblice singula, sive sint vestes, calix, liber, seu quaeris alia, quae illa juxta morem ordinandorum Clericarum in sua ordinatione ab Episcopo fuerint tradita vel collata, singulariter auferri, ab illo vestimento seu ornamento, quod datum vel traditum fuerat ultimo inchoando et descendendo gradatim, degradationem continuet, usque ad primam vestem, quam datum in collatione primae tonsurae; tuncque redatur caput illius, seu tondatur, ne tonsurae seu Clericatus vestigium remanent in eodem. Poterit autem Episcopus in degradatione hujusmodi uti verbis aliquibus ad terrorem illius appositis quae in collatione ordinum sunt prolata, dicendo Praesbitero haec vel similia verba in remotione Planctae: auferimus tibi vestam Sacerdotalem, et te honore Sacerdotali privamus, sicque in remotione reliquorum insignium similibus verbis usent. In ablutione ultimi, quod in collatione ordinum fuit primum, infrascripto, vel alio simili modo pronunciet, seu dicat, auctoritate Dei Omnipotentis, Patris, Filii et Spiritus Sancti ac nostra, tibi auferimus habitum Clericalem, et deponimus, degradamus, et exuimus te omni Ordine, Beneficio, et Privilegio Clericatus.*

Per la degradazione del Vescovo un tempo vi bisognavano dodici vescovi, sei pel Sacerdote, e tre pel Diacono: ma secondo il Tridentino l. c. le cause pe' Vescovi sono portate innanzi la Sede Apostolica, e per gli altri ecclesiastici, bastava il proprio Vescovo assistito da sei Abbati mitrati, ed in mancanza, sei persone costituite nelle dignità ecclesiastiche. V. la Biblioteca Ecclesiastica del P. Lucio Ferraris alla voce *Degradatio.*

Pag. 129. *Dell' enfiteusi Ecclesiastica.*

Questa specie di enfiteusi ebbe quasi una trasformazione nel nostro regno, e non limitandosi al solo dominio utile conceduto nella enfiteusi laicale, ottenne buona parte ancora del dominio diretto. Generalmente si

era disposto col reale rescritto del 17 agosto 1771, che i beni dei luoghi pii conceduti in enfiteusi fossero allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, col peso dell' antico canone, il quale non si poteva aumentare; quindi potersi alienare dall' enfiteuta, e passare in dominio utile degli eredi anche estranei; non potersi caducare, se non per canone non pagato per tre anni, o per abuso e deteriorazione del fondo, che ne alterasse notabilmente la natura, ma doversi i miglioramenti all' enfiteuta del concessionario laico cui si dovesse passare il fondo ceduto. Si ordinò pure che le locazioni *ad longum tempus* si considerassero come enfiteusi (a); però col rescritto del 14 febbraio 1775 stabilissi, che nei beni dei luoghi pii ecclesiastici o laicali per dirsi affitto a lungo tempo da non poterne essere espulso l' affittuale, non solo dee paragonarsi all' enfiteusi, ed averne la natura secondo le reali determinazioni del 16 luglio e 26 agosto 1774, ma ancora deve quello cominciare almeno da un decennio, (cioè che il contratto dell' affitto dev' essere fatto almeno per un intero decennio), competendo negli altri al fittuario soltanto la prelazione secondo le circostanze da conoscersi dai tribunali ordinarii, secondo il rescritto del 19 settembre 1772 (b).

Anche pel *laudemio* si disse col rescritto del 22 febbraio 1772, che potesse esso esigersi dai luoghi pii quando si fosse convenuto nel contratto di enfiteusi, o fosse stato solito di pagarsi; ma siccome non può accrescersi l' antico canone, così non potersi alterare il laudemio per qualunque aumento del territorio intrinseco od estrinseco, e col rescritto dei 17 ottobre detto anno, questo laudemio si ridusse nel *maximum* alla cinquantesima parte del prezzo, ossia al due per cento così nelle ecclesiastiche che nelle laicali enfiteusi.

Ma queste disposizioni in quanto erano conseguenze della legge di ammortizzazione, svanirono con essa. La facoltà ridonata alle chiese di far nuovi acquisti coll' ultimo concordato del 16 febbraio 1818, toglie ad esse l' incapacità di concedere in enfiteusi, salvo a non usarne che colle debite autorizzazioni, come corpo morale.

È pure da osservarsi che rimangono ferme le antiche disposizioni per le enfiteusi ed affitti a lungo tempo contratti prima dell' epoca del concordato, mentre spiegossi in esse (art. XIII), che questa facoltà riconcessa alla chiesa non dovesse recar pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione che sono state in vigore, ed all' esercizio di queste leggi anche in futuro pei casi non ancora consumati e per le condizioni non ancora verificate.

È finalmente avvertiamo che sebbene nell' enfiteusi civile non richie-

(a) Per questi affitti a lungo tempo spiegossi col rescritto del 19 settembre 1772, che gli affitti dei fondi dei luoghi pii rinnovati da quattro in quattro anni e continuati per anni quaranta, non poteano dirsi affitti a lungo tempo da non poterne essere espulsi gli affittuali, ai quali competesse soltanto la prelazione, qualora vi avessero fatto considerevoli migliorie, delle qualità e circostanze delle quali dovessero i giudici farsi carico, in modo che avessero mutata la natura del fondo in meglio. E coll'altro rescritto del 16 luglio 1774 si dichiarò, che l' affitto di nove anni di fermo e nove anni di rispetto, non era compreso negli ordini generali, quali parlano delle censuazioni ed affitti di terreni e fondi a lungo tempo che si paragonano all'enfiteusi e ne abbiano la natura.

(b) Quando all'occupazione militare i beni dei luoghi pii furono incorporati al demanio, si provvide pure col decreto del 6 settembre 1813, che si considerassero come enfiteuti i conduttori degli affitti decennali celebrati prima della legge del 1771.

devasi l'intervento della scrittura che a solo oggetto di provarla, e non come solennità richiesta dalla legge, pure trattandosi di enfiteusi ecclesiastica, prescrisse Giustiniano tra le altre solennità, la corrispondente scrittura per contrarsi nelle *Novelle* 7 princ. e 120 cap. 5.

Pag. 139. *Notizie sul Tribunale del S. Officio.*

Il Papa Innocenzo IV con la sua bolla del 15 maggio 1252 diretta a tutti i reggitori, consigli, e comunità della Lombardia, della Romagna, e della Marca Trivigiana dando più grande autorità ai Frati Domenicani, e Francescani li associò ai Vescovi per la conoscenza del misfatto di eresia, come Inquisitori, ed ordinò ai magistrati secolari di stabilire col parere del Vescovo e degl'Inquisitori gli uffiziali per l'arresto degli eretici, ed il sequestro de' loro beni, e di ubbidire a tutti gli articoli contenuti nella bolla suddetta, sotto pena di perdere le loro cariche ed essere riputati sospetti di eresia — Alessandro IV, la rinnovò nel 1259 e Clemente IV nel 1265—Venezia ricevè il Tribunale dell'inquisizione nel 1289 con bolla di Nicolò IV, e s'introdusse in Toscana nel 1258—Il Re Ferdinando dopo di avere scacciato i Mori dalla Spagna, volendo ritenere pel timore i nuovi Cristiani nella Fede, ottenne dal Papa Sisto IV nel 1483 una bolla in cui fu creato Inquisitor generale fra Tommaso di Torquemada, più conosciuto sotto il nome latino *de Turre-Cremata*. Era egli Domenicano e confessore del Re e presedette la grande assemblea di Siviglia nel 1484, dove furono fatte le istruzioni che servono ancora di regola in questa materia — Il Papa non ha altro potere sull'inquisizione di Spagna che di confirmar l'inquisitor generale nominato dal Re per tutti i suoi stati, e quegli nomina tutti gl'inquisitori particolari coll'approvazione del Re; è presidente nato del consiglio dell'inquisizione e siegue sempre la corte. Questo consiglio ha la giurisdizione suprema in questa materia e non dipende che dal Re — L'inquisizione del Portogallo fu eretta sul modello di quella di Spagna, dal Papa Paolo III ad istanza del Re Giovanni III — Il Duca d'Alba lo stabilì colla forza, sotto Filippo II, nei Paesi Bassi: ma fu questo il principale pretesto che fece rivoltar l'Olanda e le altre provincie della Fiandra.

In Roma il Papa Paolo III in occasione dell'eresia di Lutero, rialzò il Tribunale dell'inquisizione che non era stato in un continuato esercizio. Egli stabilì una congregazione di Cardinali per giudicare sovranamente tutti gli affari concernenti l'eresia o i misfatti che gli si assomigliano; istruire o destituire gl'inquisitori, e regolare tutte le loro funzioni. Il Papa Sisto V, erigendo le diverse congregazioni dei Cardinali esistenti in Roma, diè il primo luogo a questa dell'inquisizione, la quale è composta di sette Cardinali ed alcuni altri uffiziali, preseduta personalmente dal Papa, e la di cui autorità si estende per tutto il mondo. Appartiene all'inquisizione, ne'luoghi dov'è stabilita, l'indagine de'libri proibiti, la correzione di essi, e la loro proibizione.

Poco o nulla si conoscerebbe questo tanto famoso Tribunale se non si mettesse avanti gli occhi l'apparato importante che precedeva, accompagnava e seguiva il giudizio. L'inquisitore dava principio all'esercizio delle sue funzioni con un solenne discorso nella principale Chiesa della sua giurisdizione e chiamavasi *l'editto della fede* ossia l'ammonizione generale, che obbligava ognuno a denunziare qualunque persona sospetta di ere-

sia, di apostasia, o altra colpa di tal genere. Il termine di quaranta giorni era il tempo perentorio, detto di *grazia*, che non faceva soggiacere al rigor delle pene i rei confessi, in seguito riceveva l'inquisitore le denunzie, e s'informava di officio sulla diffamazione, sia che provenisse da voce pubblica, sia da sospetto, che poteva essere lieve, forte e sicuro, sia da fatti indubitati. Terminata l'istruzione col più gran segreto, l'inquisitore giudicava il processo col Vescovo, e col suo Vicario-generale ed un altro sufficiente numero di Dottori. Le condanne erano diverse secondo la distinzione della diffamazione, del sospetto, della convinzione, e dell'accusato penitente, o impenitente; ma sempre pubblica se ne faceva l'esecuzione, qualunque fosse stato il grado di pena, dal minimo fino al massimo; che era il *vivicomburio* (a).

Fu il popolo Napolitano per naturale istinto contrario sempre all'introduzione del Tribunale del Santo-Uffizio all'uso di Spagna, e sin dal 1510 il Vicerè D. Raimondo di Cardona ebbe a frenare il tumulto concitato dal popolo Napolitano per la notizia di volersi introdurre questo Tribunale, mediante promessa del Re cattolico di non porsi mai nel nostro regno, dal quale dovessero però espellirsi i Mori ed i Giudei, come avvenne colla pramm. di detto anno. Ma feroce dice l'istorico nelle nostre Leggi e Magistrati, fu l'anno 1544 pe' vari avvenimenti che travagliarono Napoli, poichè l'Arcivescovo Cardinal Caraffa per ordine dell'Imperator Carlo V cercò d'introdurvi il Tribunale dell'inquisizione, cotanto odiato dai Napoletani. Credettaro i nobili che il Vicerè Toledo loro dichiarato nemico, sotto questo pretesto potesse più a man franca vendicarsene, ed essi uniti al popolo fecero tal tumulto, che non sedossi se non a 12 del mese di agosto, allorchè fuvvi generale indulto, che costò il donativo di centomila ducati (b). Posteriormente nel 21 giugno 1609 scrisse il Re da Barcellona al suo Vicerè Cardinal Grimani, che non avrebbe mai permesso che s'introducesse in questo regno tal Tribunale (*pramm. 1 Interdictum perpetuo Tribunal inquisitionis.*)

Ma non finirono da una parte le premure, dall'altra le ripulse per tal cagione, sin sotto il dominio dell'ottimo Re Carlo Borbone, il Cardinale Spinelli Arciv. di Napoli fu invitato dal Pontefice ad introdurre inosservatamente il Tribunale dell'inquisizione, e nominò i consultori ed i notai, formò sigillo proprio per i processi; preparò carceri, vi chiuse parecchi per materie di fede ed a due di loro fece eseguire la cerimonia dell'abiura. Inanimato da que' primi passi, dal silenzio del popolo, dagli elogi del Pontefice e dalla religione di Carlo, fece scrivere in pietra ed esporre all'ingresso della casa » *Santo-Uffizio*. Ma poco durò questa novità, e le virtù del Re, fecero giustizia e plauso all'amor del Principe (c).

(a) Questa cerimonia chiamavasi in Spagna *auto da fe*; atto di fede. I convinti o violentemente sospetti, ma penitenti abiuravano pubblicamente ed erano assoluti dalla scomunica, ma eran rivestiti di un sacco benedetto (*sanbenitos*) come scapolari gialli colle croci rosse che portar doveano tutta la vita, ed in certe feste mantenersi alla porta della Chiesa con un cerio acceso. Qualche volta eran pure condannati al perpetuo carcere. I rei convinti e impenitenti, o i penitenti, ma recidivi (*relaps*) eran degradati se trovavansi negli ordini sacri, e poi consegnati al braccio secolare per essere eseguiti a morte. *Fleury*, loco cit.

(b) Ma non perciò restò soddisfatto l'animo di Cesare. I Deputati del pubblico che si portarono ad informar l'Imperatore furono male accolti, e il Principe di Salerno uno di essi vi fu dichiarato ribelle e dovè rifuggire in Francia dove terminò la sua vita.

(c) Ecco come tal fatto si raccontò di

Ecco quello che ci ricorda su questo Tribunale il sig. Lanza Principe di Scordia nelle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia.

« Alle festive rappresentanze tenne dietro una barbara e truce : fu dessa un *Auto da fè*, che era il secondo tragico spettacolo di simil genere (del quale l' umanità non può non sentire ribrezzo ed orrore) che si eseguiva fra noi. I primi sciaurati che sperimentato aveano questo supplizio orrendo di esser bruciati vivi, si furono un francese Vareron, siccome calvanista, un moro fatto cristiano per nome Tedesco, ed un Calabrese dell' ordine agostiniano nomato Favolara : ciò era avvenuto nell' anno 1640, perchè erano imputati di false e strane credenze, e quel ch'è più d'una setta de' Messiani : così dicono le scritture di que' tempi. Diciotto anni conseguitarousi ; dopo i quali videsi rinnovato quell' infernale operamento in persona di un Diacono agostiniano per nome fra Diego La Matina. Era questi dotato di straordinaria robustezza, ed alle membra erculee accompagnava un gran vigore di animo che sapea di atrocità ; cadde è ricadde in varii errori di credenza, ed allorquando simulava ricredersi, da capo ricadea. . . Il frate . . . e come professante credenze e dottrine condannevoli, e come reo di sacrilego omicidio, fu dannato ad esser arso vivo. La sentenza eseguissi con le debite formalità, e con solenne apparato il decimo settimo giorno di marzo dell'anno 1658.... (a).

essere avvenuto nell' anno 1745 È noto per le nostre istorie quanto i Napolitani abominassero il nome del *Santo Officio*; e le guerre intestine perciò mosse e sostenute ; e le spedite ambascerie ai Re lontani ; e l' ottenuta o pattuita franchigia, comunque a prezzo di ubbidienza e di tributi. Miracolo a dire! il popolo credente, superstizioso, ignorante, al semplice sospetto d'inquisizione levasi a tumulto, sconosce e minaccia l' autorità del Principe, assedia e vince nelle proprie stanze numerose milizie; nè gia l'infima plebe per cieca insania come suole o per amor di tumulti; nè il solo miglior ceto per sapienza ed equità; ma tutti i ceti, tutte le condizioni, gli uomini molti della città, gli uomini semplici delle campagne, unanimi e solleciti come instinto comune li movesse. Ora quello istesso popolo che voleva il bando degli Ebrei, che accoglieva ed arricchiva i nuovi chierici-scalzi ricevuti, che per venerazione comprava le reliquie dei cinque nuovi Santi canonizzati, veduto avendo il cartello nel palazzo arcivescovile, mormora, si commuove, minaccia di morte due Cardinali; e prorompeva in disordine maggiore, se il Re (per le querele dell' Eletto del popolo, e 'l ricordo delle violate antiche leggi e de' recenti patti e giuramenti) non avesse con editto riprovato il procedere dell' Arcivescovo, abbassato e spezzato il cartello, rivocata la secreta ecclesiastica giurisdizione, e tornata, come era innanzi, manifesta e legale. . . L' editto di Carlo, tutto scritto in marmo fu sollennemente murato in S. Lorenzo Casa del Comune. Il popolo assistente, soddisfatto e lieto, con gridi e schiamazzi da plebe, donò al Re trentamila ducati. . . A sicurtà dell'avvenire quattro del popolo furono eletti col nome e'l carico di Deputati avversò il Santo Uffizio. Questi medesimi dopo la partenza di Carlo dimandarono al Re successore la conferma di quei privilegi accordati dagli antichi Re, per le preghiere, i tributi ed i tumulti del popolo. E la reggenza, sollecita di contentare la onesta dimanda, riprodusse gli editti medesimi di Carlo, confirmati e giurati dal successore. Così ella stessa poco innanzi la maggiorità del Principe diceva ai magistrati che vegliassero alla ragione della Sovranità affine d' impedire che le male usanze svelte a stento dalla sapienza de' due regni Borbonici, si rallignassero ; ed impose l' obbligo alla Real camera di S. Chiara, al delegato della giurisdizione regia, all' avvocato della Corona d'instruire per dotte popolari scritture i reggitori e i soggetti ne' veraci dogmi della religione di Cristo, e tornare in concordia l' impero, il Sacerdozio, il giudizio de' magistrati, la coscienza del popolo.

(a) Ma di altro fatto meno antico si ha notizia essere avvenuto in quel tribunale del Santo-Uffizio nell'anno 1699, in persona di Fra Romualdo laico Agostiniano, e Suora Geltrude bizzocca di S. Benedetto. Quegli per quietismo, molinismo, eresia ; questa per orgoglio, temerità, ipocrisia. Ambo folli, però che il frate con le molte sentenze contrarie ai dogmi ed alle pratiche del Cristianesimo, dicea ricever angeli messaggieri da Dio, parlar con essi, esser profeta, esser infallibile : e la Gel-

» Il tribunale dell' inquisizione. . . . non poteva sopravvivere al progresso della civiltà. Due secoli e più di vita erano stati più che mai sufficienti non già, ma superflui per una istituzione che partita in un tempo in cui la barbarie era in fiore, si credè atta al mantenimento ed alla illibatezza della cattolica fede: la quale pe' suoi santi dettami e pe' precetti suoi allo spargimento dell' umano sangue avversa è; sendo religion d' amore, tutta pura, tutta bella, tutta verginale; non religione di carnefici, non religione di roghi. Dunque fra le molte demenze dell' umano spirito, o piuttosto fra le umane pernizie porre l' inquisizione è mestiere. Caracciolo, che di elevato spirito era, ben vide che i tempi aiutavanlo e che il dì tremendo a quella instituzione sonata era. Ogni mena sommessamente operò; pria non nominò ai vacanti posti i nuovi inquisitori, spregiando le continuate proteste di monsignor Ventimiglia, poi finalmente venne a capo di fare ordinare la soppressione dell' abborrito tribunale, e di doversi restituire ai Vescovi la giurisdizione, nella loro carica incorporata, di procedere nelle materie di fede. Volle seguire l' atto solenne con ogni apparato di magnificenza e di sovranità.

» Ordinò che la mattina del ventisette di marzo 1782 alle ore otto antimeridiane l' Arcivescovo di Palermo, monsignor Francesco Sanseverino, il Giudice del tribunale della monarchia, monsignor Alfonso Airoldi, tutto il sacro Consiglio, il Consultore ed il Segretario del governo, Simonetti e Gargnani, il Generale comandante le armi, il primo titolo del braccio militare Principe di Pietraperzia, il Pretore e il Capitano giustiziere della capitale, gli Avvocati fiscali della regia gran corte e del real patrimonio, seguiti dai loro uffiziali subalterni, al palazzo dello Steri, risedio di tal tremendo officio, si congregassero. Venne egli, toccata appena l' ora, con la scorta di scelte milizie e con corteo all' avvenante; ed al suo arrivo nella grand' aula fu salutato; si sedè, ognuno prese il posto che gli competea; fece leggere dal Segretario del governo l' atto regale, poi rizzossi in piedi, ordinò che i prigioni ed i sentenziati fossero posti in libertà, e gl' inquisiti nelle carceri Vescovili passassero; che il fisco dei beni di esso tribunale in potere si mettesse; che il segreto della dogana, del palazzo e delle altre fabbriche usasse; che le carte attinenti ad interessi civili nell' archivio del tribunale del patrimonio si passassero; quelle dei processi de' rei alle fiamme si dessero. Finita la cerimonia,

trude, tener commercio di spirito, e corporale con Dio, essere pura e santa, avere inteso dalla Vergine Maria non far peccato godendo di oscenità col confessore; ed altri assai sconvolgimenti di ragione. I Santi inquisitori ed i Teologi del Santo-Uffizio avevano disputato più volte con que' miseri, che ostinati come mentecatti ripetevano deliri, ed eresie. Chiusi nelle prigioni, la donna per 29 anni, e l'uomo per 18 (attesochè gli altri sette li passò a penitenza nel convento di S. Domenico) tollerarono i martirii più acerbi, la tortura, il flagello, il digiuno, la sete; e alla pur fine giunse il sospirato momento del supplicio. Avvegnachè gl' Inquisitori condannarono entrambi alla morte per sentenza confirmata dal Vescovo di Albaracin stanziato a Vienna, e dal grande Inquisitore della Spagna; dopo di che il divoto Imperatore Carlo VI comandò che quelle condanne fossero eseguite con la pompa dell'Atto di Fede. Le quali sentenze amplificavano il Santo tribunale, la dolcezza, la mansuetudine, la benignità da'suoi inquisitori, e in contro a sensi tanti umani, e pietosi le malvagità, la irreligione, la ostinatezza de' due colpevoli. Poi dicevano la necessità di mantenere le discipline della sacrosanta Cattolica religione, e spegnere lo scandalo, e vendicare lo sdegno dei cristiani.

Si riporta avvenuta questa esecuzione con la massima pompa nel dì 6 di aprile 1704 nella piazza di S. Erasmo la maggiore della Città di Palermo, come si rileva dal racconto che ne fa in grosso volume D. Antonio Mongitore Canonico della Cattedrale.

volle visitare quasi che l'intero palazzo, gli appartamenti, le officine, le carceri e fin le segrete; fece torre dalla facciata, accanto l'orologio, tre gabbie di ferro, ove erano tre teschi di alcuni rei di stato durante le guerre baronali del secolo decimosesto. Fece distruggere e cancellare tutti gli stemmi del tribunale per obbliarne in sin la memoria: lui plaudente, risposero i buoni a quest'atto solenne; e la mano che disgravavali di tanto pondo i popoli benedicevano ».

Degl' impedimenti al matrimonio.

I motivi pe' quali si cerca d' impedire un matrimonio chiamansi *impedimenti*. Essi variano a seconda delle varie legislazioni. La facoltà di stabilirli tra noi appartiene da una parte all'Autorità ecclesiastica per non celebrarsi il matrimonio, dall'altra all'Autorità civile per non far ricevere la solenne promessa. Noi non ci occuperemo che di enumerarli, indicando gli articoli del nostro codice, colla corrispondenza di quelli del codice francese dopo la crocetta, essi sono:

1. Difetto di età ne' contraenti, alla quale tra noi non si può dispensare (art. 144 ✝ 152).

2. Mancanza di consenso di una delle parti o di ambedue fondata sopra motivi di demenza, violenza o timore; dolo o errore (art. 146 ✝ 153 e 154).

3. Mancanza del consenso de' genitori o della famiglia, o del di loro consiglio, ne' casi in cui la legge l'uno e l'altro richiede (art. 148✝165, 149✝164, 151✝166, 160✝174), e che però si può tra noi dal Re supplire giusta l'art. 165.

I riguardi dovuti al venerando nome de' genitori, fa sì che si debba accogliere la loro opposizione benchè sfornita di cause, e dispensarli dallo spiegarne i motivi. Vuolsi però distinguere questa opposizione dalle sue conseguenze. Comunque essa debba esser ricevuta indefinitivamente, non diventa perciò sempre un' ostacolo al matrimonio; poichè altrimenti sarebbe mestieri supporre che la negativa del consenso per parte del padre fosse, indipendentemente da qualsivoglia altra circostanza, un impedimento in ogni caso. Or tanto nel codice francese che nelle nostre leggi non ottiene essa quest' effetto che riguardo ai figli minori.

Ma sarà lo stesso pel consenso che si richiede del consiglio di famiglia al matrimonio de' minori di anni 21? Niuno dubita, che avendo questo consiglio il dritto di acconsentire, abbia perciò necessariamente quello di dissentire, e per conseguenza di opporsi. La quistione è solo se questa opposizione debba esser motivata, o debba il consiglio suddetto godere dello stesso privilegio accordato agli ascendenti di non motivare.

4. Il vincolo d' un matrimonio legittimo sussistente (art. 147✝155).

5. Il non esser per la donna decorsi dieci mesi dallo scioglimento dell' antecedente matrimonio. Ma qui tre spieghe vi han fatto le nostre leggi. *La donna* dice il codice; la *vedova*, dicono le leggi civili: *dopo lo scioglimento*, continua quello; e queste, *dopo la morte del marito*: vi hanno poi aggiunto la condizione, *qualora in questo intervallo non abbia partorito*, onde mostrare che il motivo di siffatto impedimento, non altro era, che la confusione del parto.

6. L' interdizione perpetua nella condanna all'ergastolo che serba tutti

gli effetti della morte civile, eccetto che per la sola indissolubilità del matrimonio. Ma diverso è il caso di volersi dal condannato all'ergastolo contrarre un matrimonio. Se l'esser egli per tutta la vita servo della pena non fa scioglier il matrimonio già contratto, questo, è perchè tra noi, esso non si considera come solo contratto sacramentale, e l'uomo non può sciogliere ciò che la Chiesa congiunse.

7. La parentela. Essa è naturale, civile, e mista. La prima è quel vincolo che solo il sangue e la natura han messo tra le persone che discendono l'una dall'altra o da uno stipite comune, ma da una unione che non sia riconosciuta legittima. Questo vincolo esiste tra i figli naturali ed i loro discendenti, il loro padre e la lor madre, e i parenti dell'uno e dell'altra (a).

La parentela civile è l'opera della sola legge: essa risulta dall'adozione, e non esiste che tra l'adottante e l'adottato, ed i figli naturali o adottivi dell'adottante.

La mista è quel vincolo che la legge, d'accordo colla natura, ha messo tra le persone che discendono le une dalle altre, o da un autore comune mediante un legittimo matrimonio. La serie per le persone tra le quali questo vincolo esiste, si dice *linea di parentela*, la quale è diretta o collaterale.

Tutte e due le legislazioni concordano nello stabilire i gradi di questa parentela mista, e nelle proibizioni nella linea retta all'infinito, e nella collaterale tra il fratello e la sorella, cui niuna autorità può dispensare (b), e tra gli affini nel medesimo grado (art. 162 ┼ 160). Ma per questi ultimi se il codice francese non ammette dispensa del governo, tra noi può il Re per cause gravi dispensarvi giusta l'art. 161. I motivi i quali giustificano il divieto sono tutti di dritto positivo, appoggiati sulle convenienze sociali e di famiglia, i quali per quanto siano rispettabili ed imponenti, tuttavolta non toccano il fondo del dritto naturale; quindi possono esservi circostanze particolari che giungano a bilanciare le ragioni di convenienza giustificanti il divieto, e che al contrario esiggano assolutamente una dispensa. Sovente l'interesse de' figli richiede che si autorizzino tali unioni, potendo essi ritrovare nel fratello e nella sorella del loro padre o della loro madre le stesse affezioni e le stesse cure di questi ultimi.

Ragioni di pubblica onestà, hanno similmente fatto vietare il matrimonio tra lo zio e la nipote, e tra la zia ed il nipote (art. 163┼160); ed ambe le legislazioni qui accordano al Sovrano la facoltà di rimuovere siffatto impedimento (art. 164┼161.) Queste proibizioni non si estendo-

(a) La massima che i figli naturali non hanno famiglia non è applicabile se non ai rapporti civili; i rapporti naturali che risultano dal vincolo del sangue tra i figli naturali o i loro discendenti ed i parenti del padre e della madre sono gli stessi che quelli tra i figli legittimi e i parenti del loro padre e della lor madre, *Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt l.* 8 *de Reg. Juris* (V. Toullier num 476 p. ed.)

(b) L'impedimento nella linea retta è fondato sul diritto naturale e sulle leggi positive divine ed umane. Quello fra fratelli e sorelle e tra gli affini nel medesimo grado deriva dalla pubblica onestà. La famiglia debb'essere il santuario de' costumi, e conviene allontanarne tutto ciò che può corromperli; il matrimonio non è una corruzione. Ma la speranza delle nozze fra persone che vivono sotto lo stesso tetto, e nella più grande intimità, potrebbe introdurre la corruzione, e cagionare tali disordini da macchiare la casa paterna, e bandirne l'innocenza e la virtù. (Toullier num. 482 p. ed.).

no agli zii ed ai nipoti per affinità. Ma che dirassi de' prozii e delle pronipoti? In Francia, venne quest' impedimento esteso anche a costoro, in virtù di un avviso del consiglio di stato approvato il dì 7 maggio 1808. Lo stesso dir si dovrebbe tra noi, poichè il nome di *zio* conviene a tutti i nostri congiunti nella linea collaterale ascendente, come *avo* è detto non men il padre del padre, che i di lui avoli. Il fratello del padre è non solo zio ai figliuoli del medesimo, ma altresì a' di lui nipoti (a). Ciò accade, dice Ulpiano, in tutte le voci in cui la preposizione *pro* suole aggiungersi, *l.* 3. §§ 2. *ff. de postando.* Le espressioni dunque *zio* e *nipote* vengono dalla legge adoperate come termini che comprendono tutti gli zii e tutti i nipoti, in qualunque grado essi sieno. (V. Potnier, *contratto di matrimonio* n. 148; Maleville tom. 1. pag. 179. Vedi pure il nostro comentario alle leggi civili, tom. 1 pag. 299.)

L'affinità non producendo gradi, è superfluo l'avvertire che il matrimonio non può esser proibito fra un individuo e la vedova del fratello della sua prima moglie, nè fra un nipote e la moglie del di lui defunto zio, poichè questa proibizione non si estende all'affinità.

Ragioni di decenza e di ordine pubblico, hanno parimente fatto vietare da entrambe le legislazioni il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, o i discendenti di costui; tra l'adottante ed il consorte dell'adottato, e viceversa; e tra l'adottato ed i figli dell'adottante, ancorchè adottivi (art. 348†159 e 160). Niuna dispensa in questi casi ammette il codice civile: le nostre leggi l'accordano solo per cause gravi nella parentela civile, ma nella sola linea collaterale, giusta l'art. 161.

In questo articolo ci avverte il legislatore che tutte le dispense di cui ha fatto menzione s'intendono accordate per quanto riguarda l'impedimento civile; lo che importa, che nel caso degl'impedimenti misti dispensabili, bisogna ottener la dispensa dall'una e dall'altra potestà.

Rispetto finalmente alla parentela naturale, sì l'una che l'altra legislazione, non ne riconosce altra che quella tra gli ascendenti e discendenti, e gli affini nella medesima linea (art. 161†158), e tra le sorelle e i fratelli e gli affini nel medesimo grado (art. 162 † 160). Quindi non è proibito il matrimonio tra zii e nipoti naturali, o semplicemente uniti per affinità, come dicemmo (b).

8. Altro impedimento al matrimonio è l'inosservanza delle formalità prescritte sotto pena di nullità.

9. Finalmente la mancanza del permesso richiesto, pel matrimonio de' militari.

Anche due altri impedimenti han giustamente adottato le nostre nuove leggi, de' quali andremo a far parola. Il primo riguarda il matrimonio tra i tutori e le minori. « È vietato (dice l'art. 157) all'ufiziale dello » stato civile di ricevere la solenne promessa tra il tutore o i figliuoli » di lui, ed il minore o la minore, durante la tutela e pendente il ren» dimento de' conti. » Questa salutare disposizione, che richiama in osservanza il prescritto delle romane leggi, è diretta ad ovviare due gravi inconvenienti. Il primo riguarda la morale; poichè il tutore, sopratutto quando sia spinto dall'idea lusinghiera d'impossessarsi di un ricco patrimonio, ha tutto l'agio di adoperare quei mezzi di seduzione che la sua

(a) Veggasi la l. 50 ff. *de verb. sign.*, ove del nipote *ex filio*. il vocabolo di *nuora* si adatta alla moglie (b) Maleville, tom. 1 pag. 199.

qualità gli rende oltremodo facili, mentre la minore abbandonata alle cure di colui che aveva il dovere di custodirla, non saprebbe come evitarne le insidie; ed intanto senza discernimento bastante ad esaminare il partito che li si presenta, potrebbe impegnarsi in un matrimonio sconsigliato, o almeno perdere l'opportunità di nozze più vantaggiose e meglio assortite. L'altro inconveniente riguarda il pericolo degl'interessi del minore o della minore; imperciocchè puo avvenire che un tutore dopo aver profittato col guasto del patrimonio pupillare, prevedendo il pericolo che gli sovrasta al rendimento del conto, concepisca il pensiero di sposar la minore, o darla in isposa al proprio figlio, onde accumunare i proprii con gl'interessi di lei, e così torle finanche la speranza di essere rinfrancata de' danni cagionatile, e degl' indebiti profitti fatti sul di lei patrimonio, durante il corso dell' amministrazion tutelare. Queste sagge vedute, già dal roman dritto annunciate, si sono fra noi seguite nel vietare simili matrimonii, il più sovente insidiosi all' onore ed al ben essere dei pupilli.

Ma il rigor di quel dritto è stato avvedutamente temperato dalle espressioni *durante la tutela*, *e pendente il rendimento de' conti*; in modo che cessando in qualunque modo la tutela e rassegnati i conti della sua amministrazione, l'impedimento cessa e la solenne promessa può aver luogo.

Un' altra eccezione vi ha l'articolo suddetto apposta: *purchè non preceda l' approvazione del tribunale con cognizione di causa*, *inteso il pubblico ministero*. Quando il bene del minore lo esigga, l' impedimento scema di forza, ma la estimazione dell' utile del minore o della minore, sarà esclusivamente fatta dal tribunale, ai di cui lumi viene affidato il potere di approvare un tal matrimonio. E ciò, aggiunse pure l'articolo suddetto, *non deroga alla necessità del consenso del consiglio di famiglia prescritto nell' art. 174.*

L' altro nuovo impedimento, scritto nelle nostre leggi, è quello derivante da voto solenne, o dagli ordini sacri. Allorchè in Francia separossi il matrimonio da tutti i rapporti religiosi, questo impedimento svanì per rispetto al contratto civile. Ma nel tempo del concordato, essendosi conosciuto che la pubblica opinione riprovava tali matrimonii, cominciò il governo d' allora a prendere in considerazione il divieto religioso, e sebbene non si fosse arrischiato di farne un impedimento, nè proibitivo, nè dirimente anche nell'ordine civile, dichiarò nondimeno, che que' preti i quali contraevano matrimonio, dovessero astenersi dall' esercizio delle funzioni del sagro ministero, altrimenti sarebbero esposti alle pene spirituali fulminate dalle leggi canoniche; e tale fu lo spirito del concordato allora conchiuso.

Per fare in seguito del tutto cessare lo scandalo di tali matrimonii, ne fu impedita la celebrazione con un divieto comunicato con lettere circolari del ministro de' Culti di gennaio 1807. In conseguenza una decisione imperiale, data fuori sul rapporto del gran giudice, prescrisse, che non si dovesse tollerare il matrimonio de' preti, i quali dopo il concordato si erano messi in comunione col loro Vescovo ed avevano continuate o riprese le funzioni del loro ordine. Si abbandonarono alla propria coscienza que' preti che avevano lasciato ogni esercizio delle loro funzioni prima del concordato, e che sembravano, non ripigliandole mai più, avere quasi *abdicato* il proprio stato; essendosi creduto che i matrimonii di questi ultimi offrivano scandalo minore.

Tra noi anche dopo la pubblicazione del codice francese, una circolare del ministro di Giustizia venne espressamente a vietare agli ufiziali dello stato civile di ricevere gli atti di matrimonii di persone ecclesiastiche o da voti solenni legate, perchè figli del traviamento e di uno scorretto costume (a).

Oggidì coll' art. 162 delle nostre leggi civili l' affare è stato risoluto nettamente, essendosi richiamata in osservanza la dottrina ricevuta mai sempre nella Chiesa latina di proibirsi questi matrimonii. *È vietato* (dice il detto art.) *per coloro che sieno legati da voti solenni o dagli ordini sacri.*

Le leggi civili non s' interessano degli altri impedimenti stabiliti dal dritto canonico: quello cioè detto di pubblica onestà, quante volte gli sponsali fatti, o il matrimonio semplicemente rato con una persona, sciolti gli uni o l' altro, si volesse sposare un parente consanguineo della sposa, o della moglie, non *adhuc cognitae*, o viceversa (b); quello dell' affinità che si faceva nascere *ex fornicatione* (c); quello risultante dalla disparità del culto, su di cui tanto han discorso i canonisti; e quello nato dalla parentela spirituale che il Tridentino ridusse. Ma se mai ad alcuno di siffatti impedimenti si desse luogo, il parroco può ricusarsi alla celebrazione del matrimonio, non ostante che siasi adempito alla solenne promessa innanzi all' ufiziale dello stato civile, mentre le stesse nostre leggi ingiungono a quegli di adempire alle canoniche prescrizioni. (art. 80.)

Nullità per la parentela naturale, civile e mista.

Uno degl' impedimenti da noi notati nel precedente paragrafo riguarda la parentela naturale, civile e mista. La violazione di un tale impedimento rende nulla la solenne promessa, e non fa produrre gli effetti civili al matrimonio.

È vero che di essa non si parla negli articoli 67 all' 81, ma con termini proibitivi è prescritta per la parentela naturale e mista. « Nella » linea retta non può contrarsi matrimonio tra gli ascendenti legittimi e » naturali, nè tra gli affini nella medesima linea »: art. 158; e va d'ac» cordo la legislazione francese, art. 161. « Nella linea collaterale (dice » il nostro art. 169) è vietato il matrimonio tra i fratelli e sorelle legit» timi o naturali, tra gli affini del medesimo grado, tra lo zio e la ni» pote, la zia ed il nipote »: e lo stesso dicono gli articoli 162 e 163 dell' altro codice.

È anche unisono il dritto canonico, il quale estende però la proibizione molto più in là del dritto civile. Esso distingue la parentela in consanguineità ed affinità (d), e sebbene computa diversamente i gradi,

(a) Vedi gli annotatori a TOULLIER l. 1. pag. 563 e 564.

(b) Questo impedimento molto esteso dalle curie rendeva sovente difficili i matrimonii ed imbarazzava le coscienze. Quindi nel concilio di Trento fu ridotto al solo primo grado, quante volte risultava da sponsali validamente contratti, e si tacque sull' impedimento risultante dal matrimonio rato e non consumato. (Sess. 24 *de reform. matr.* cap. 3.)

(c) Tale affinità creata dal dritto canonico era benanche molto estesa prima del concilio di Trento, il quale avvedutamente la limitò al primo e secondo grado (Sess. 24 *de reform. matr. cap.* 6 *et* 10.)

(d) Sotto nome di consanguineità, intendono i canoni, la parentela di coloro i quali nascono per copula carnale da uno stipite comune; e sotto nome di affinità, intendono quella parentela, che il marito contrae con i consanguinei del marito, nata da sola copula carnale lecita o illecita.

pure stabilisce: 1.° che la consanguineità in qualunque grado della linea collaterale, sia un impedimento dirimente da non potersi dalla chiesa dispensare, come quello che dal natural dritto deriva; 2.° che la consanguineità nel secondo grado della linea collaterale, così retta che obliqua, sia pure impedimento dirimente, ma per solo dritto ecclesiastico, e non possa dispensarvisi, dice il concilio Tridentino, *nisi inter magnos principes et ob publicam causam*; 3.° che l'affinità, su di cui la disciplina variò per la sua capacità ad annullare i matrimonii rati e consumati, fosse un impedimento dirimente in tutti que' gradi ne' quali lo era la consanguineità, ma da potersi dalla chiesa dispensare, fuorchè nella linea retta; 4.° e che l'affinità naturale, *ex fornicatione nata*, annullasse il matrimonio, soltanto nel primo e nel secondo grado (a).

Lo stesso può dirsi della parentela civile, che l'una e l'altra legislazione ha stabilito in termini proibitivi. « *Non può contrarsi matrimonio* » (dice il nostro articolo 159) tra l'adottante e l'adottato o i discendenti » di costui, nè tra l'adottante ed il consorte dell'adottato e reciprocamente tra l'adottato ed il consorte dell'adottante ». Egualmente (soggiunge l'art. 160) che « nella linea collaterale *è vietato il matrimonio* » tra l'adottato ed i figli dell'adottante, ancorchè adottivi. » Negli stessi termini presso a poco si esprime l'art. 348 del codice francese.

Il dritto canonico riconosce ancora questa parentela legale, e sostiene che fu sempre un impedimento nella linea retta tra gli ascendenti e discendenti sino al quarto grado inclusivo, e nel primo soltanto della linea collaterale; che questa parentela legale produce affinità nel primo grado della linea retta, così degli ascendenti che de' discendenti atta ad annullare il matrimonio; e finalmente che questa civile cognazione sia un impedimento perpetuo del matrimonio nella linea ascendentale, ma non già nella linea collaterale.

Nullità per l'inosservanza di talune formalità. Matrimonii di coscienza

La solennità è l'altro oggetto avuto in mira dalla Religione non meno che dal Principato, essendo lor voto comune, che le nozze si contraggano con riti, i quali rendano certo palese e stabile il nodo conjugale, assicurino lo stato de' figli, ed avvezzino la società a rispettare un vincolo, il quale merita per tanti titoli la protezione ed il favor delle leggi. Quindi è, che a stabilire la solennità civile del matrimonio, sono dirette le disposizioni riguardanti, 1. il doversi ricevere la solenne promessa nella casa del comune; 2. il farsi lettura alle parti non solo de' documenti relativi al loro stato, ma ancora del capitolo VI del titolo *del matrimonio*; 3. il riceversi da ciascuna delle parti una dopo l'altra la dichiarazione ch'elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro concilio di Trento: disposizioni tutte contenute nell'art. 77.

Riguardano poi, così la pubblicità che la solennità, gli obblighi ingiunti all'uffiziale civile: 1. di non ricevere la solenne promessa prima dhe scorra il quarto giorno dalla defissione della notificazione, nè dopo dell'anno dalla

(a) Juvenin loc. cit. cap. IV e X.

scadenza di questo termine ; 2. di stenderne immediatamente l'atto ; 3. di enunciare in esso tutte e nove le circostanze della solenne promessa, 4. di darne copia ai futuri sposi in doppia spedizione per essere presentata al parroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene ; 5. di far subito notamento nel suo registro al margine dell'atto suddetto della seguita celebrazione, di cui il parroco è obbligato a far fede in piedi di una delle dette spedizioni inviategli (art. 67, 77, 79, e 80) ; ed è dopo ciò, dicesi nell'art. 80, che *il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato.*

Per quel che riguarda il dritto canonico, la chiesa, tutto che, non abbia più annullati i matrimonii clandestini, ha dichiarato nel Tridentino, ch'essa li detesta sempre e li proibisce. Quindi ad impedirli ordina che ad ogni matrimonio precedano le pubblicazioni in tre giorni festivi fatte dal parroco nella chiesa *inter missarum solemnia ;* permette ne' casi che il matrimonio maliziosamente impedir si volesse, la dispensa di due ed anche di tutte le pubblicazioni ; ma prescrive che vi si adempia dopo la celebrazione, purchè prima della consumazione del matrimonio ; in tutto rimettendosi alla prudenza dell'Ordinario. Ordina poi, sotto pena di nullità, di celebrarsi il matrimonio in presenza del parroco o altro sacerdote delegato dal medesimo, o dall' Ordinario, ed innanzi a due o tre testimonii. Nè tra questi solenni include il luogo in cui debba celebrarsi tal sacramento, nè fa menzione della chiesa.

Or se per la celebrazione del matrimonio, non si richiede che le parti si rechino in chiesa, per l'atto poi della promessa, ch'è certamente di una importanza minore, sarà tanto rigorosa condizione il portarsi alla casa del comune, che il mancarvi debba, ancorchè tutte le altre solennità siensi adempite, render nullo il matrimonio riguardo agli effetti civili ?

Inabili a risolvere così importante quistione, non possiamo che sottomettere queste nostre riflessioni alla prudenza ed al giudizio de' tribunali e delle corti del regno.

Sarebbe questo il luogo di toccare alcun che dei matrimonii così detti *di coscienza*, di cui rari non erano gli esempii fra noi : si celebravano essi innanzi al parroco ed a' testimonii, ma senza farli precedere da pubblicazioni, nè iscrivere nel libro de' matrimonii, nella mira di tenerli celati e non rivelarne al pubblico l' arcano che a tempo opportuno. Il Pontefice Benedetto XIV colla bolla *satis nobis*, de' 17 novembre 1741, volle con accuratezza definire la forma da tenersi nel contrarre simili matrimonii, onde ovviare ai disturbi tra le famiglie, agli scandali, agli odii, ed a tutte le tristi conseguenze che potevano derivarne (a). Ma s' incontrò ostacolo alla

(a) Questa bolla intorno a siffatti matrimonii ordinò.

1.° Che non se ne dovesse permettere la celebrazione, se non dove concorresse qualche urgente e grave cagione.

2.° Che il Vescovo dovesse destinare all'uopo uno de' parrochi de' due futuri sposi, ovvero *ex gravi causa* qualche altro sacerdote di sperimentata probità e dottrina, il quale fosse tenuto ammonire i futuri sposi de' loro doveri verso de' figli che potean procreare.

3.° Che il Vescovo dovesse tenere due registri ben chiusi e suggellati da custodirsi nella curia vescovile, in uno de' quali dovessero notarsi siffatti matrimonii, e nell'altro la nascita ed il battesimo dato ai figli; che entrambi tali registri non si dovessero aprire, se non ove il richiedesse il bisogno di notare simili matrimonii ed atti di nascita, e quando un urgente dovere di giustizia l' esigesse ; come allorchè gl' interessati ne chiedessero documento, nè vi fossero altri mezzi di pruova.

4.° Prescrisse finalmente che il padre, o in di lui difetto la madre fra il termine

pubblicazione di quella bolla nel regno, e rimesso l'affare alla real camera di S.ª Chiara, la medesima con ragionata consulta de' 27 gennaio 1742 dimostrò tutto il pregiudizio che colla pubblicazione pura e semplice della medesima veniva a risultarne ai regii diritti, e quindi opinò che si rispondesse al Nunzio Pontificio « che il Re non aveva riparo in far pub» blicare in questo regno il detto breve pontificio conducente al regola» mento delli matrimonii di coscienza; però che con un tal beneplacito » non intendeva pregiudicare alli regali dritti di sua sovrana potestà, toc» canti gli effetti civili di tali matrimonii ». Uniformemente a questa consulta si emanò la prammatica III sui matrimonii dal Re Cattolico in data de' 3 marzo 1742.

Se dunque si volessero presentemente contrarre i matrimonii di coscienza, essi sarebbero validi come vincolo sacramentale, ma non produrrebbero in alcun modo effetti civili, perchè mancanti della pubblicità e della solennità richiesta dalle leggi presenti.

Nullità per voto solenne o per ordini sacri.

Spieghiamo prima di tutto cosa s'intenda per queste parole, e qual fu ed è attualmente sul tal materia la disciplina della chiesa.

I voti monastici per lo corso di dieci secoli, o al certo pe' primi cinque, non si ebbero dalla chiesa come impedimento efficace a rendere i matrimonii invalidi, ma soltanto illeciti (a). Questa nullità chiaramente non fu stabilita contra i matrimonii contratti da monaci o da monache dopo la professione religiosa, se non col canone settimo del primo concilio romano, ebbe luogo nell'anno 1139 sotto Innocenzo III. Quindi nel XII Graziano nel raccogliere i canoni degli antichi concilii ed i sentimenti de' padri della chiesa, onde conciliarli fra loro, immaginò la distinzione di voto *semplice* e voto *solenne*, riguardando il primo come un impedimento mero proibitivo, ed il secondo come dirimente, atto cioè a render nulle le nozze ove ad onta del divieto si fossero contratte (b). Tal distinzione fu accolta con plauso, e venne avvalorata da decretali e rescritti di vari Pontefici, specialmente di Bonifacio VIII, che dichiarò doversi avere per *voto solenne* atto a dirimere il matrimonio, quello che solennizzato si fosse coll'accettazione di sacro ordine, e con professione fatta in alcuna delle religioni dall'apostolica sede approvate: *reliqua vota matrimonia post contracta non rescindere* (c). Questi altri voti semplici rimasero però come impedimenti proibitivi.

Riguardo agli ordini, che la chiesa distingue in minori e maggiori, noi non parleremo che di quest'ultimi, detti anche sacri, e che comprendono il suddiaconato, il diaconato ed il presbiterato. Per lo corso di undici secoli la chiesa, tutto che avesse sempre aborrito come sacrileghi ed illeciti

di 30 giorni dovessero denunziare al Vescovo i figli procreati da tal matrimonio, altrimenti si rompesse la fede del silenzio, e si divulgasse il matrimonio per salvare il dritto de' terzi.

(a) S. Agost. de bono viduit. cap. X. Gelasio I. in epist. ad ep. per Lucaniam, Brutios et Siciliam constit. cap. 21. Il concilio Calcedonense can. 16, ed ivi le note di Bevergerio. S. Leone il grande ep. 82 ad Rusticum Narbonens. e Gregorio I. lib. 4 ep. 33 e lib. VI ep. 9 ad Vitalianum Sipontinum. V. al contrario Juvenin loc. cit. capit. III.

(b) Cap. 4 5 e 6. Extr. Qui clerici vel voventes ec.

(c) Cap. unic. de voto, et voto redemt. in 6.

i matrimonii contratti da diaconi, da preti e da Vescovi, pur nondimeno non li ebbe per nulli ed invalidi. I canoni mentre pronunziarono le pene spirituali contra coloro, che obbliando i doveri del proprio stato, contraevan matrimonii, nulla aggiunsero circa la validità di tali nozze, e molto meno prescrissero doversi i coniugi separare. La chiesa si contentò allora di rimuovere dall'altare chi non vi portava la purità del costume nel grado eminente che si richiedeva, ma lasciava in pace i coniugi, senza pronunziare la nullità del matrimonio: solo pe' Vescovi si ordinò la separazione del coniuge col quale si era unito prima dell'ordinazione (a). L'imperatore Giustiniano fu il primo in Oriente che colla *l. 45 c. de episcop. et cleric.* dichiarò invalidi tali matrimonii, e privi di effetti civili. Ma non ebbe quella legge esecuzione, poichè la disciplina che si osservò dopo di essa non comportò il rigore di separare gli ecclesiastici dalle mogli, benchè sposate *post ordinationem*, e molto meno di avere per illegittimi i figli indi procreati (b). Nell'Occidente il primo concilio Lateranense ch'ebbe luogo sotto il pontificato di Callisto II nel 1123 ordinò esplicitamente, *matrimonia a presbyteris, diaconis, subdiaconis et monachis disjungant, juxta sacrorum canonum definitionem.* Questa disciplina fu avvalorata dai concilii posteriori, e sopratutto dal concilio di Reims sotto il papa Eugenio III nell'anno 1148, e dal concilio Lateranense III, ch'ebbe luogo sotto Alessandro III nel 1176, che non matrimonio ma *contubernio* chiamò simili matrimonii nel canone 6.

Pur altre quistioni si facevan nascere, così dai rilasciati che sostenevano non potere aver ciò luogo, quando la grazia non desse la forza di sopportare il perpetuo celibato, come dai rigoristi che dal divino dritto risultar facevano questa proibizione, e quindi non suscettiva la proclamavano di dispensa. Ma il sacro Tridentino concilio agli uni ed agli altri impose silenzio col canone IX (c). Per cui questo impedimento è rimasto dirimente, atto ad annullare il matrimonio, ma capace di dispensa, come derivante dalla legge chiesastica.

Le nostre leggi, facendo eco a tali canoniche disposizioni, han prescritto nell'art. 165: « il matrimonio è vietato per coloro, che siano legati da voto » solenne, o dagli ordini sacri. » Questa proibizione, in termini così espressi annunciata, si attiene ancora all'ordine pubblico ed ai costumi, come antecedentemente dimostrammo, ed è dalla legge messa allo stesso livello del matrimonio incestuoso, o adulterino, in modo che i figli i quali nascessero dal matrimonio di persone così legate, non potrebbero neppure riconoscersi come figli naturali, giusta l'art. 158. Se mai dunque queste congiunzioni scandalose avvenissero, esse non produrrebbero effetti civili.

(a) V. Juvenin loc. cit., il quale sostiene pure che ne' precedenti secoli fu anche prescritto ai diaconi ed ai suoi preti conjugati di astenersi dall'uso del matrimonio, e ciò tanto nella greca che nella chiesa latina. Quella poi dopo il sesto secolo restrinse ai soli Vescovi il precetto del celibato.

(b) Vedi gli annotatori a Toullier loc. cit. pag. 559 e 560, e dove convien emendar le epoche delle disposizioni conciliari, come abbiam noi fatto col riscontro storico.

(c) *Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos, vel Regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum nil aliud esse quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium qui non sentiunt se castitatis etiam si eam voverint, habere donum; anathema sit: cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari.*

INDICE

DE' TITOLI E CAPITOLI E DELLE ADDIZIONI.

Introduzione . . . . . Pag. 3
Ivi a piè di pagina il *Concordato* del 1818 tra il Pontefice Pio VII e Ferdinando I Re delle due Sicilie. . . . . .
Titolo I. Del Diritto Canonico. 5
Titolo II. Della Polizia Ecclesiastica del Regno e delle sue vicende. 11
Titolo III. Delle Persone Ecclesiastiche 14
Degli Ecclesiastici secolari. ivi
Dei Vescovi ivi
De' Capitoli e Membri che li compongono , e del Vicario Capitolare 21
De' Parrochi e delle Chiese Ricettizie 24
Degli ordini maggiori , e de' Requisiti e Titoli per le sacre ordinazioni 40
De' sacerdoti , diaconi , e suddiaconi ivi
De' requisiti per la promozione agli ordini 44
Del sacro patrimonio ultimamente stabilito 47
Degli Ecclesiastici regolari. 53
Cenno storico delle Istituzioni de' monaci , de' Regolari , e degli ordini religiosi nel regno delle due Sicilie ivi
De' doveri e de' privilegii de' monaci e de' frati secondo l'antico diritto. 57
Stabilimenti generali. ivi
Stabilimenti particolari al Regno delle Due Sicilie. . . . 63
Delle ultime disposizioni sugli ecclesiastici regolari secondo il Concordato del 1818 67
De' regii cappellani e del cappellano maggiore 74
Del collegio de' teologi 78
Delle monache e de' conservatorii 79
Titolo IV. Delle cose e rendite ecclesiastiche e della loro amministrazione. 82
De' locali addetti alle Chiese ed altri luoghi pii ecclesiastici. . ivi
De' beni Ecclesiastici in generale, e delle leggi di Ammortizzazione. 86
De' beneficii ecclesiastici 91
Del diritto di padronato 96
Delle pensioni. 103
Delle Amministrazioni Diocesane. 105
Delle persone che compongono l'Amministrazione diocesana , loro elezione e loro doveri 106

De' deputati. . . . . Pag. 106
Dell' esattore e del cassiere. 108
Del segretario 110
Del procurator regio 111
Delle cose che debbono formar l'oggetto di queste Amministrazioni 113
Delle facoltà date alle Amministrazioni diocesane, e delle azioni di cui si possono valere. 121
Della contabilità delle Amministrazioni diocesane. . . . 132
Titolo V. Della giurisdizione ecclesiastica. 136
Della giurisdizione ecclesiastica secondo l' antico diritto. . . 137
De' giudici ecclesiastici ivi
De' sinodi e de' concilii ivi
De' giudici ordinarii e dei delegati ivi
Della materia e procedimento de' giudizii ecclesiatici. . . 138
Procedura civile. . . . . *ivi*
Procedura criminale 139
Delle pene canoniche. 140
Della giurisdizione ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie. . 141
Dall' origine della nostra Monarchia sino alla Dinastia Borbonica. *ivi*
Della giurisdizione ecclesiastica, ne' regni di Carlo III e Ferdinando IV. 143
Della giurisdizione ecclesiastica, secondo l'ultimo concordato e gli atti dopo esso emanati 148
Delle cause matrimoniali. 150
Delle cause beneficiali 152
Delle cause funerarie. 159
Diritti di cancelleria per gli affari ecclesiastici. . . . 160
APPENDICE. Sui diritti riguardo agli affari ecclesiastici ne' dominii oltre il Faro. 162
Del Tribunale della Monarchia. . . . . *ivi*
Bolla di Benedetto XIII relativa ai privilegii del tribunale suddetto. (a piè di pagina) . . . . . *ivi*
Delle altre disposizioni in materie Chiesastiche emanate in Sicilia. 175
Degli Ecclesiastici delinquenti, e della loro degradazione. . 187
Delle Arciconfraternite e Congregazioni 190

ADDIZIONI

Alle note comprese in questa Polizia Ecclesiastica.

Quadro delle Chiese Arcivescovili e Vescovili de' dominii di qua del Faro, giusta la riduzione e nuova circoscrizione fatta. . 194
Decreto del 7 dicembre 1832 su gli stati discussi de' luoghi pii laicali. 197
Istruzioni per le opere di culto a carico de' luoghi pii laicali. . 198
Ministeriale circa la scelta de' predicatori quaresimali. . . 200
Real Rescritto su i giudizii per l' annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del Regno, e sforniti di Regio Assenso. 201
Articoli contenuti nella costituzione di Pio VII, relativamente alla

dichiarazione dei privilegii circa l'uso delle insegne pontificali dato in Roma nel 4 luglio 1823. 202
Real decreto del 10 ottobre 1826 per la sepoltura ne' casi di suicidio e d' impenitenza 204
Tariffe da osservarsi per la esazione de' diritti, tanto dagli Ordinarii e loro Curie, quanto dai Parrochi. 205
Ministeriale per l'uso da farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle Chiese ricettizie. 209
Regolamento pe' tribunali civili circa il rilascio dei certificati di libertà dei fondi costituiti in sacro patrimonio . . . *ivi*
Quadro delle Case Religiose ripristinate in seguito del Concordato. 212
Ministeriale per gli obblighi da osservarsi ne' mercati e nelle fiere che si tengono nei dì festivi. 215
Ordinanza sulla santificazione delle feste 216
Ministeriale circa l'arresto de' delinquenti nelle Chiese. . . 218
Real decreto per l'arresto de' debitori nelle Chiese . . . 219
Disvincolo delle cauzioni de' contabili de' Pii stabilimenti . . *ivi*
Real decreto sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite appartenenti a beneficii che non trovavansi vacanti nella pubblicazione de' quadri dal demanio. 220
Real decreto del 1 dicembre 1832 per la durata degli affitti dei beni ecclesiastici. 222
Real Rescritto per inibire le Amministrazioni Diocesane di fare alienazione de' beni loro affidati. 225
Metodo da tenersi per le alienazioni de' Beni Ecclesiastici, Real Decreto del 1 dicembre 1833. 226
Circolare relativamente ai dubbii su i modelli degli stati di cassa delle Amministrazioni diocesane 227
Decreto per assicurare le rendite dei beneficii in caso di vacanza. . 229
Decreto circa la commutazione della decima di generi in canone pecuniario 230
Decreto del 1 feb. 1845 per consolidare ed assicurare il mantenimento delle Chiese laicali e l'adempimento de' legati prescritti dai fondatori. . . . . *ivi*
Real Rescritto dei 6 novembre 1847 per vietare la cessione dei legati di maritaggi 231
Circolare con cui si partecipa l'altra del Ministro di Grazia e Giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni Reali decreti sull'efficacia de' ruoli de' debitori di censi ivi
Ministeriale con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell' autorità che dee procedere in una contesa di padronato. 132
Estratto dal *De Gregorio* nella sua opera Considerazioni, ec. sulla giurisdizione dei legati apostolici vol. 1 pag. 146. . 235
Sunto delle disposizioni riguardo ai Seminarii. 243
Decreto de' 19 aprile 1848 col quale si dispone che l' istruzione primaria rientra nella dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica 244
Decreto de' 22 maggio 1848 col quale si dispone che i seminarii

continueranno, come per lo passato, ad essere regolati da' Vescovi . . . . . *ivi*
Decreto del 18 agosto 1849 col quale si ordina che gli stabilimenti di beneficenza della capitale, le reali Case de' matti e tutti gli altri luoghi pii del Regno rientrino nella dipendenza del Ministero dell'Interno . . . . . *ivi*
Sulla degradazione ecclesiastica e formola che deve osservarsi, come venne espressa da Bonifacio VIII. 245
Dell'Enfiteusi ecclesiastica e del *laudemio*. . . . . *ivi*
Notizie sul Tribunale del S. Officio 247
Sua abolizione in Sicilia a' 27 marzo 1782. 249
Degl'impedimenti al matrimonio. 251
Nullità per la parentela naturale, civile e mista. . . . 255
Nullità per l'inosservanza di talune formalità. Matrimonii di coscienza. 256
Nullità per voto solenne o per ordini sacri 258

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUEST' OPERA

DELLA

POLIZIA ECCLESIASTICA

A

Abati. Sommo era il loro potere e sua indicazione p. 61. — Agli abati titolati Benedettini coll' uso de' Pontificali debbonsi le prerogative ed onorificenze annesse a tal dignità. p. 62.

Abbadie. Quali rimasero ferme dopo il Concordato del 1818 p. 15.

Affinità. Non si deve abbondare a chiedere ed accordar dispense pel primo grado di affinità nella contrazione de' matrimoniali p. 151. Come far cessare i pubblici scandali in tal rincontro *ivi.*

Amministrazione del Registro e Bollo. Dubbii risoluti sui sequestri. p. 130

Amministrazioni Diocesane. Sursero coll' abolizione del *Monte frumentario*, e vennero stabilite in ciascuna Diocesi, p. 150.—Come sono elette, e come si compongono, *ivi.* Nominansi deputati, quali beni amministrano, p. 106. — Debbono rinnovarsi in ogni triennio, *ivi.* — Eccezioni pel priorato di S. Nicola di Bari, per le tre Badie *Nullius* e per le sei porzioni di diocesi degli Ordinarii residenti nello Stato Pontificio, *ivi* e p. 107. — Può il Vescovo scegliere un deputato fuori del capitolo, se l'eletto non gode la fiducia del governo, *ivi.* — Nell' accusa o impedimento di qualcheduno, si fa la nuova scelta dal capitolo, ma coll'approvazione dell'Ordinario, *ivi.* Per quali persone è incompatibile *ivi* — Che farsi quando l'elezione fatta riuscisse di niuno effetto? *ivi.* — I *sostituti* ai deputati debbonsi scegliere dal Capitolo ma coll' approvazione dell' Ordinario, ivi. — Regolamenti per astringersi l' esattore e cassiere p. 108. — Cose che debbono formar l'oggetto di queste Amministrazioni p. 113. — Loro incarico, specialmente per l' apposizione de' sequestri, anche ne' beni devoluti alla corona p. 114. — Deliberano a pluralità di voti, *ivi.* — Esiti che debbono fare durante la vacanza delle chiese vescovili e parrocchiali *ivi* e p. 115. — Sperimentano per le vie giudiziarie tutti que' dritti che competono al proprietario contro l' usufruttuario, *ivi.*— Come e quando possa loro accordarsi l'uso de' piantoni p. 116. — Non debbono prendere ingerenze su i beni riuniti dell' ordine Costantiniano, ivi. — Che le debbono corrispondere i comuni nelle vacanze di beneficii curati la cui congrua è a loro carico? *ivi* — Aggiusti di rate, *ivi* —

Come impiegarsi i capitali de' beneficii qualora si restituiscono *ivi* — La platea che formano non va soggetta alla formalità del bollo p. 117 — Regolamento per gli affitti de'beni e vendita de'generi, *ivi* — Anticipano le spese ne' giudizii, 120. — Che pagano pe' fogli di liquidazione? *ivi.* — È in loro arbitrio il come vendersi i generi, *ivi.* — Che debbono fare nelle domande di dissequestro, *ivi.* — Disposizioni per le spese di posta a carico di queste Amministrazioni p. 121, e per rinnovarsi le iscrizioni, *ivi* e p. 122; e sul metodo nelle perizie e riparazioni, *ivi.* — Mezzi per conoscere le vacanze de' beneficii *ivi* — Uno de' piantoni loro accordato per i debitori morosi, p. 123. — Coazioni legali rese esecutorie, *ivi.* — Premio agli scopritori de' beneficii o altri cespiti occultati, p. 124. — Nei sequestri debbon far uso degli uscieri, *ivi.* Norma per gli aggiusti di rata, *ivi*, e p. 125. — Come farsi gli aggiusti di rate, p. 126. — Come regolarsi nell'affrancazione de'censi, *ivi.* — Non rappresentano mai i titolari futuri e incerti, sue conseguenze p. 125. — Non si può far sequestro su i beni dell'amministrazione per motivo di conservazione, p. 128. — Qual base prendersi negli aggiusti di rate, *ivi.* — Termini per lo estaglio de' loro fondi, e norma per essi, *ivi.* — Come si apprestano alle dette Amministrazioni i mezzi di conoscere la vacanza de' beneficii? p. 129. — Non possono ammettersi a licitare i congiunti de' deputati delle Amministrazioni suddette, *ivi.* — Non ha luogo l'esperimento di conciliazione, p. 130. — I presidenti delle medesime non debbono corrispondere che col Ministro degli affari ecclesiastici, *ivi.* — È sufficiente dar notizia alle Amministrazioni suddette dell'affitto conchiuso de' beni delle Mense e beneficii pieni, p. 130. — Come procedersi all'aggiustamente di rate nelle rendite biennali? p. 132. — Negli aggiustamenti di rate si riguarda l'anno civile e naturale non il redditizio, *ivi.* — Gli aggiusti delle rate cogli eredi de' defunti titolari come debbonsi fare? p. 154. — Disposizioni su la revindica de'beni usurpati che van soggetti alla sua gestione, p. 155. — L'Intendente non può prendere alcuna ingerenza in ciò che riguarda la gestione di queste amministrazioni p. 186.

Ammortizzazione. Che significa, e come introdotta nel Regno p. 105. — Varie disposizioni date per essa, *ivi.* — Abolita coll'ultimo Concordato *ivi.* — Sue leggi e conseguenze in Sicilia p. 176.

Anacoreti. V. *Regolari.*

Anatema. V. *Scomunica.*

Arciconfraternita. Titolo di onore e preminenza che si concede dal Sovrano, p. 192. A quali congreghe sono state sinora accordate, *ivi.*

Arcivescovo. V. *Metropolitano.*

Arredi Vescovili. Loro destinazione p. 20.

Arresti de' colpevoli e debitori. Come eseguirsi nelle chiese p. 188.

Asceti. Quali dicevansi, e donde tal nome? p. 51.

Assenso Regio. È una delle principali regalie imprescrittibile p. 83. Sua necessità per autorizzare la fondazione di qualunque corpo morale, senza del quale è illecito *ivi.* Come dev'essere impartito *ivi.*

B

Beneficii Ecclesiastici. Onde il nome di *beneficio?* p. 91. — Loro divisione in semplici e con cura di anime, p. 92. — A chi ne appartiene la collazione, p. 93. Disposizioni dell' ultimo concordato *ivi*.. Riserva accordata al Papa, 97. Rivela ordinata di essi, *ivi*. — Pe' Beneficii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico fu stabilita la loro provista tra i Vescovi e la S. Sede, per questa da' mesi di gennaio al giugno, pe' Vescovi dal luglio a tutto dicembre, p. 16. — Come farsi le soppressioni o le unioni delle fondazioni ecclesiastiche p. 19. — Nella vacanza de' beneficii curati debbono i comuni corrispondere alle Amm. Dioc. le somme medesime che somministravano ai defunti titolari, p. 40. — I beneficii ecclesiastici di natura ex-feudale furon colpiti dalla legge abolitiva della feudalità p. 95.

Beneficiato. La disposizione che i frutti pendenti spettano all'usufruttuario al conduttore dell'usufrutto ed al proprietario nel termine venne applicata ai beneficiati, p. 119. Come regolarsi negli affitti in genere e non in danaro, e nella vendita dei frutti ancora in erba? *ivi*. — Beneplacito Apostolico da ottenersi dal beneficiato ne' casi segnati dalle prescrizioni canoniche, *ivi* e p. 120. Gli eredi de' beneficiati debbon considerarsi come gli eredi degli usufruttuarii p. 124.

Bigamia. Che sia, e perchè vietata p. 150 e nota (a). — È della competenza ecclesiastica p. 151.

Bolle Pontificie. Donde il nome: che contengono? p. 8 e 9.

C

Cadaveri. Loro interro bisognevole di autorizzazione p. 26. — Antica polizia sui funerali, *ivi*, e n. (a).

Campane. Disposizioni sul suono di esse ne' dominii oltre il Faro p. 176.

Campisanti. Disposizioni per la loro formazione p. 26.

Cancelleria. Dritti di cancelleria per gli affari ecclesiastici p. 160.

Canonici. Onde tal nome? Distinzione in *Regolari* e *Secolari* p. 54. Loro incarico p. 20. — Loro particolari doveri p. 21. — *I porzionariati* annessi ai capitoli considerati come Canonicati di second'ordine debbon seguire la natura de' beneficii ecclesiastici, e possono servir di titolo per le sacre ordinazioni p. 51. — I canonici che professavano vita comune si dissero regolari, e' l loro istituto venne approvato e promosso dai concili, secondo la regola di S. Agostino p. 54.

Capitolo è la riunione de' *Canonici* v. a questa voce.

Cappellani Regi. Quali sono? Loro funzioni, ed emolumenti p. 74. Cappellani di reggimento, di piazze e di forti p. 75.

Cappellano Maggiore. Sua curia oggi abolita, p. 75. Ha la giurisdizione episcopale su tutte le Palatine Cappelle, e sugli ecclesiastici ad esse addetti, *ivi*. Quali erano e sono queste Cappelle ne' dominii di qua e di là del Faro, *ivi*. Come deve scegliersi, *ivi*. — Disposizione dell'ultimo concordato, *ivi*. Bolla *Convenit* di Benedetto XIV p. 76. *Motus proprius* dello stesso p. 77. — Come presentemente è formata la Cappella Reale, e quali le Chiese alla sua dipendenza, p. 78.

Cappellanie. Quelle meramente laicali, vale a dire costituite senz'alcuno aiuto chiesastico, non sono sottoposte al foro ecclesiastico; però i Vescovi han diritto di visitarle, sopravvegliare per l'adempimento dei pesi, e costringervi i cappellani, p. 152.

Carceri. In quelle permesse ai Religiosi quale debb'essere la forma, e l'oggetto di esse p. 64 e 65. — Regolamento per la custodia disciplinare giusta il rescritto del 1 aprile 1775, *ivi* nota (a).

Carmelitani (*Ordine de'*) dal Monte Carmelo venuti in Europa. — Sue regole, ed approvazione, p. 55. Carmelitani scalzi *ivi.*

Casa di correzione. Come dev'esser quella accordata per gli ecclesiastici pag. 18.

Castità (*Voto di*) emesso dagli Ecclesiastici in che consiste p. 42.

Cassiere. È alla dipendenza delle amministrazioni diocesane 108. — Sue obbligazioni, *ivi.*—Obbligo del bilancio mensile e del rendiconto annuale *ivi.*

Cause beneficiali. Sono di pertinenza del foro ecclesiastico, p. 152. — Eccezione pe' padronati regii o feudali, o universali, *ivi.* — Spettano esclusivamente al Sommo Pontefice, p. 148 e 149. — Le cause delle corporazioni esenti debbono trattarsi nel foro vescovile, ed in grado di appello alla S. Sede. p. 153. — Tutte le cause di natura ecclesiastica debbonsi trattare in prima istanza nel foro vescovile, ed in grado di appello appartengono alla S. Sede, p. 150. — Disposizioni su i beneficii ne' dominii oltre il Faro, p. 177.

Cause maggiori. Sono quelle portanti la deposizione del Vescovo: esse furono riserbate in prima istanza al Pontefice, p. 140.

Cause funerarie. Quali controversie spettano su questa materia al foro laicale, quali al foro ecclesiastico? p. 159. *Quid* ne' casi di suicidio, e di quei che muoiono impenitenti? p. 160.

Cause matrimoniali. Appartengonono ai giudici ecclesiastici per la validità o invalidità così del matrimonio che de' sponsali, p. 150. Debbono essi dunque pronunziare sul divorzio o su la separazione *quoad thorum*; e le leggi civili lasciano intatta l'autorità ecclesiastica sulla coscienza de' coniugi i quali debbono da essa impetrarne la venia, p. 151. Le notificazioni debbonsi rinnovare trascorso l'anno, *ivi.* Le dipendenze dalle cause matrimoniali si discutono dall'autorità civile, *ivi.* Disposizioni sui matrimonii e sponsali ne' dominii oltre il Faro, p. 179. —Che si risolvè in Sicilia riguardo al matrimonio e gli sponsali *ivi.*

Celibato. È ingiunto agli ordini maggiori ossia *sacri.* Da quando introdotto, e sue conseguenze per la separazione, indi per la nullità del matrimonio. Disposizione delle leggi civili, p. 41.

Certificati di esistenza. Come debbon farsi dai beneficiati, e multa mancandosi p. 43. — I sacerdoti partecipanti non possono essere sospesi o privati della partecipazione dagli Ordinarii p. 39. — Il procuratore delle ricettizie non è tenuto a dar cauzione *ivi.* — Può il Vescovo ritenere in seminario un lettore partecipante, dispensandolo dalla residenza *ivi.* — Non è necessario l'esame in concorso per ammettersi a partecipazione i Sacerdoti ordinati a titolo di sacro patrimonio p. 40. — Non possono ammettersi che quelli in atto di ascendere al suddiaconato p. 41. — Ne decadono se non si ordinano nel corso di sei mesi, *ivi.*

Chiese Ricettizie. Quali sono? Loro distinzione in numerate ed innumerate. Breve *Impensa* del 13 agosto 1814 e suo contenuto p. 29. — La partecipazione ad esse può servir di titolo per le sacre ordinazioni, secondo le istruzioni emesse dalla commissione de' Vescovi, *ivi.*—Statuti per dette Chiese, e loro modello p. 30 e seg.—Estese alle medesime le disposizioni per rendere esecutivi i titoli delle rendite p. 33. — Risoluzione di vari dubbii sulle porzioni minori e maggiori p. 35 e 36. — Modificazioni agli statuti p. 38. — Altri dubbii risoluti p. 37, 38 e 40. — Come debbano porsi in esecuzione i piani delle ricettizie, p. 49. — Le revisioni de' conti ed altre controversie di queste Chiese sono di competenza dell' autorità ecclesiastica *ivi.* — È della competenza dell'Autorità giudiziaria l'esame delle opposizioni de' debitori di queste chiese contro i quadri de' debitori p. 40. — Percezioni de' preti *extra* numero delle chiese ricettizie *ivi.* — Il vicario generale prende ingerenza negli affari di queste chiese *ivi* nella nota. — Come si surroga la partecipazione in queste chiese al beneficio costituito nel sacro patrimonio *ivi.* — Non possono sequestrarsi nelle vacanze le partecipazioni, dovendo esse andare come superi p. 131. — Le cause che riguardano queste chiese, e gli ecclesiastici che le compongono in qualità di partecipanti sono ecclesiastiche, non esclusa la revisione de' conti del procuratore p. 152.

Chierici regolari (*Ordine de'*) Perchè così detti? La prima di loro Congregazione fu quella de' *Teatini* — onde tal nome?

Scommaschi,
Barnabiti
Regolari minori
Ministri degl' infermi
Della Madre di Dio
Delle scuole Pie
} Loro rispettiva istituzione e regolamento p. 53.

Chinea. Prestazione, o elemosina fatta al Pontefice dal nostro Governo p. 13.

Clerici. Quali detti? Indicazione de' clerici tonsurati e loro doveri p. 41. Entrano nel bussolo per la leva p. 43.

Coazioni amministrative. Quando e come debbono aver luogo e con quali formalità p. 131.

Collegiale. Mantenimento delle Chiese ex-cattedrali divenute colleggiate o concattedrali p. 19.—Non debbesi aumentarne il numero *ivi.*

Competenza. Le autorità giudiziarie sono inibite a prender parte negli aggiustamenti di rate delle Mense, badie e beneficii. p. 131. Come praticarsi ne' casi di dubbii? ivi e p. 132.

Comunicazione colla S. Sede. È libera a tutt' i fedeli per le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici p. 18.

Concordato. È la convenzione fatta tra l' Ecclesiastica, e la Civile potestà. Quanti furono quei fatti nel Regno delle due Sicilie? p. 7.

Concordato del 1741. Come si fece; per quali oggetti, tra quali persone p. 143 e seg.

Concordato tra Clemente VII e l' Imp. Carlo V nel 1620 p. 16 n. (a).

Concordato. Pel tribunale della monarchia in Sicilia ebbe luogo il Concordato tra l' Imperator Carlo VI, e 'l Pontefice Benedetto XIII, donde la costituzione del detto Pontefice datata da Roma nell'anno 1728

a 3 delle Calende di settembre, anno quinto del suo pontificato p. 162, si riporta il testo di detta costituzione, ivi.

Concordato del 1818 riportato a piè di pagina 3.

Concilii. Provinciali, Nazionali, Ecumenici, loro spiega p. 137.

Concilio di Trento. Se ne ordina l' esecuzione in Sicilia, ma ne' decreti che non offendono le reali giurisdizioni e le preeminenze della monarchia nè direttamente nè indirettamente, p. 171.

Congregazioni di Preti secolari. Loro istituzione e fondazione p. 54.

I PP. dell'Oratorio
I Pii Operarii
I Gesuiti
I Dottrinarii
I PP. della Missione
I Collegii de' Cinesi, ed altre nazioni estere
I PP. della Congregazione del SS. Redentore
Quelli della Congregazione del SS. Sacramento

Nomi de' loro istitutori e loro introduzione nel Regno p. 55 e 56.

Congregazione, Congreghe. Disposizioni date su di esse così negli *Atti* emenati dopo il Concordato, come nelle istruzioni del Ministro dell' Interno per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza, p. 193 e seg. — Real decreto de' 14 febbraio 1816, p. 190. — Disposizioni per la elezione de' loro Officiali, p. 191 e 192. Sono illecite senza la Reale Approvazione, p. 190. — Altri provvedimenti per le Confraternite di Napoli, ivi.

Congregazioni. Sono le riunioni de' monaci d' uno stesso Istituto, ma con diversità di Regole. La più antica è la Cassinese fondata da S. Benedetto in Monte Casino p. 54. — Quelle de' Canonici Lateranensi quando surse, e perchè così nominata; ivi. Quella degli *Eremiti Agostiniani* quando surta ed approvata. V. *Chierici regolari*, p. 55.

Congreghe. Quali sono le facoltà de' Consigli degli ospizii su di esse, quali quelle del Vescovo? p. 156. Disposizioni date su le congregazioni p. 190 e seg.

Congrua Parrocchiale. Come venne loro assegnata p. 27. — Eccezioni ivi. — I Vescovi hanno il dritto di conferir le Parrocchie in qualunque tempo venissero a vacare ivi. — Come si conferiscono p. 30.—Come debbonsi chiamare i Parrochi per l' istruzione de' processi criminali ivi. —Come partecipano nelle chiese ricettizie p. 29. — Dotazione delle parrocchie dai padroni p. 30. — Doppia porzione ai Parrochi nell' associazione de' cadaveri p. 33.

Conservatorii. Nuovo riordinamento de' Conservatorii della Capitale p. 80. Le disposizioni date per essi sono applicabili ai Ritiri ed *Orfanotrofii* ivi. Tutti sono riguardo allo Spirituale sotto la vigilanza e dipendenza de' rispettivi Ordinarii, ivi. I Vescovi non hanno su di essi alcuna ingerenza, p. 63. — Che occorre per mettersi una donna maritata in conservatorio? p. 67.

Cose Ecclesiastiche. Loro divisione in spirituali e temporali, p. 81. In che consistono le cose ecclesiastiche temporali p. 82.

Consiglio degli ospizii che sia, suo incarico, instruzioni p. 17 n. (a).

Consigli degli ospizii. Loro facoltà giusta il decreto del 1. febbraio 1816 p. 190. Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali emanate dal Ministero degli Affari Interni, ivi, e seg.

Contabilità delle Amministrazioni Diocesane. Debbono esse render conto ai Ministri dell'Ecclesiastico e delle Finanze, nel quadrimestre di ciascun anno ed in modo uniforme, p. 132. Come tenersi i conti a parte per qualche particolare Amministrazione? p. 133.—Modelli di cui ciascun Amministrazione diocesana deve provvedersi, ivi e p. seguente.

Contenuto del Concordato dell'anno 1741 p. 12.

Contrabbandi. Disposizioni contro i Frati Mendicanti pe' contrabbandi di tabbacco e di altri generi di privativa. p. 73. — Come agirsi contro gli ecclesiastici colpevoli di contrabbando? p. 153 e 154.—Nuove disposizioni date pe' contrabbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoverti ne' conventi de' PP. Mendicanti; ivi.

Correttore. Nome dato al Superiore Ecclesiastico dello stabilimento degl'incurabili. Non ha perduto i privilegii di esenzione e di giurisdizione coll'ultimo concordato. Eccezione pe' confessori p. 154.

Cura delle anime. Dubbii quando essa è annessa a qualche dignità o canonicato p. 25 nella nota. — Come si regola il peso delle messe che gravitano nella massa comune? p. 39.

Custodia disciplinare de' Religiosi. Regolamento p. 72.

D

Decime Sacramentali. I debitori di queste rendite debbono riportarsi col solo nome del comune nei *Quadri* p. 37. — e debbono considerarsi come frutti civili negli aggiusti di rate p. 123.

Degradazione. Quando e come ha luogo per gli ecclesiastici? pag. 188. Nuova convenzione colla S. Sede, *ivi.* Formola della medesima. — È la più severa delle pene canoniche. Sua definizione. Come si esegue p. 141 e nota (a).

Delegato della real giurisdizione. Quando e come eretta questa Carica? Suo principal dovere d'invigilare perchè la regia autorità non fosse pregiudicata nella parte ecclesiastica p. 146.

Diacono. Donde tal nome? Quali i suoi doveri? p. 41.

Dignità Capitolari. Quali sono, loro origine, insegne p. 22 e 23. La prima dignità è sempre di collazione Ponteficia *ivi.* Dubbio per la precedenza p. 18.

Diocesi che significa: ultima loro circoscrizione p. 15.

Diritto Canonico, donde il nome e l'origine; come raccolto, che vi si contiene: sua distinzione in antico, nuovo e nuovissimo p. 5.

Distribuzioni quotidiane. Che sono, e di qual uso. p. 21. V. Puntatura.

Disumazione de' Cadaveri, come eseguirsi dalle autorità giudiziarie. p. 19

Doveri ingiunti ai Vescovi p. 16.

Dritti Funerarii. Disposizioni date su di essi in Sicilia, p. 159. V. *Cause funerarie.*

E

Ecclesiastici. Loro abito. Obbligo di non allontanarsi dalle loro diocesi. Come sia loro permesso la caccia. — Riguardi che meritano anche nelle prigioni. — Residenza obbligata per i beneficiati, salve alcune eccezioni p. 42. — Impieghi che loro non convengono p. 43. Debbono prestarsi al servizio del cordone sanitario eccetto i parrochi ivi. — Debbono prestar giuramento negli affari penali innanzi alle Autorità giudiziarie *ivi.* — Sono soggetti al Foro laicale pe' misfatti e delitti p. 187. — Sugli ecclesiastici delinquenti; e su la loro degradazione p. 188 e seg. — Come debbono essere condotti in prigione, ed in quali prigioni ivi.

Economi. Loro elezione ed incarico nell'Amministrazione della mensa Vescovile nella sede vacante p. 21. — Percepiscono i diritti di *stola bianca e nera* p. 36.

Economi curati. Loro partecipazioni nelle vacanti parrocchie p. 30. — Altre disposizioni sui medesimi p. 116.

Episcopato. Ricordo de' doveri dell'Episcopato p. 16.

Elemosina. Non han dritto taluni ordini di frati mendicanti di astringere le Univessità alla consueta limosina annuale p. 52. — La somma annuale, il tempo e 'l modo della distribuzione pe' luoghi pii dee farsi d'accordo coll'ordinario. Con quale condizione deve ammettersi questo esito ne' conti de' cassieri secondo il decreto de' 7 dicembre 1852 p. 17. — Per quelle da farsi dalle Amministrazioni diocesane p. 121.

Eresia. Che sia? A quali giudizii diè luogo? pag. 139.

Esattore. È incaricato dell'esazione delle rendite sotto la dipendenza delle Amministrazioni diocesane, p. 108. Sue obbligazioni, suoi utili, *ivi*, e p. 109 e 114.

Esteri. La grazia di non doversi i benefizii e le dignità se non ai nazionali comprende ancora quelle de' Regolari.

Exequatur regio. Che significa? come introdotto e sostenuto? p. 6. — Non deve darsi alle bolle di ammissione e beneficii di regio padronato senza la presentazione del Re. Pene pe' contravventori, p. 171. — Disposizioni nel *regio exequatur* date per i dominii oltre il Faro, p. 181.

F

Foro competente. Quali clerici godono il Foro Ecclesiastico in Sicilia 177. Foro misto, *ivi. Quid* pe' cavalieri di S. Giacomo, Calatrava e Alcantara, e per quelli di S. Giovanni in Sicilia. p. 178.

Ferdinando IV. Re delle due Sicilie. Suoi disgusti col Papa e sue risoluzioni p. 13.

Feste. Disposizioni date su la licenza di poter faticare in giorni di festa p. 177. Osservanza delle feste ne' dominii di qua del Faro, p. 216.

Fratelli della Carità di S. Gio. di Dio p. 60.

G

Generali esteri. Furon da essi sottratti gli ordini dell'uno e dell'altro sesso e sottoposti a' superiori nazionali p. 63.

Gerolomitani (*Ordine de'*) sua istituzione, p. 55.
Gesuiti. Loro fondatore. Vicende di quest'Ordine p. 55. Ripristinamento nel Regno, p. 55 n. (a).
Giannone Pietro. Suo elogio per l'opera dell'*Istoria civile* p. 12.
Giunta de' delitti atroci. Come componevasi, e per quali delitti? Quale l'incombenza della Curia Ecclesiastica? p. 146.
Giuramento da prestarsi dai Vescovi p. 16.
Giurisdizione Ecclesiastica. Sua origine. Divisione in Spirituale e Temporale. Come crebbe e si sostenne, p. 136. Sua legittimità, *ivi* e p. 137. Deve per diritto riconoscersi nel Romano Pontefice il Primato di onore e di giurisdizione, *ivi*. — Materia e procedimento de' giudizii ecclesiastici secondo l'antico diritto, *ivi* e p. 138. — Procedura civile, *ivi*. Procedura criminale, p. 149. Distinzione de' delitti sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica, a quella laicale, e quali dicansi reati misti, p. 140. Sua limitazione, *ivi*. In che consisteva nel nostro Regno sino alla dinastia Borbonica p. 141. — È illegittima, nulla e priva di effetto qualunque sentenza emessa da qualunque autorità giudiziaria su la vertenza di un beneficio, p. 156. — Egualmente nelle cause di parrocchie di padronato laicale, p. 157. — Subitochè trattasi di parrocchia titolare, e di beneficio ecclesiastico, le quistioni di padronato sono di competenza delle Curie ecclesiastiche, p. 158. Limitazione della giurisdizione ecclesiastica in Sicilia p. 181. — L'epoca Vicereguale tra noi non fu scarsa di gloria per le controversie giurisdizionali p. 142. — Come venne stabilita nel Concordato del 1741; e quali le cause ed i delitti ne' quali i giudici ecclesiastici poteano agire contro i laici p. 145. — Altre disposizioni date sulla materia giurisdizionale con diversi dispacci *ivi* e p. 156. Quale l'incarico delle Curie ne' delitti, p. 157. — Lagnanze de' Vescovi nella Restaurazione e provvidenze date col decreto del 7 ottobre 1815 p. 131. Liberi i Vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero, conoscono tutte le cause ecclesiastiche e specialmente le matrimoniali. p. 148. — Distinzione tra le cause civili e le criminali degli ecclesiastici, *ivi*. Presentemente i delitti degli ecclesiastici sono puniti dalle Autorità giudiziarie p. 149. Eccetto che pe' *delitti ecclesiastici* anche contro i laici, *ivi* e p. 150. — Nelle cause de' beneficii di natura ecclesiastica, ed in cui non si difficulta di esservi la fondazione sulla liturgia, ed eccezione in titolo, proceder deve l'autorità ecclesiastica; p. 152. Lo stesso per le quistioni sulla *massa comune*, p. 153. Quindi nelle cause di Padronato laicale, p. 154. Quali giurisdizioni spirituali delle *Nullius diocesis* furon conservate? p. 196.

I

Immunità locale. V. *Asilo*.
Immunità Reale. Che sia? Come regolata nel Concordato del 1741 p. 143.
Immunità personale. È l'esenzione dal Foro laicale. Fu importante oggetto del Concordato del 1741. Vi furon compresi i cherici conjugati p. 145 e seg.
Inquisizione. Quando e come fu eretto il Tribunale dell'Inquisizione detto pur *Santo Officio* p. 119. — Suo rigore contro l'eresia esercitato dai

PP. Domenicani, *ivi.* — Quando stabilito in Roma e con qual moderazione, p. 140. V. *Santo Officio.*

Introspetto. È proibito qualunque specie d'introspetto dalle abitazioni vicine ne' Monasteri e Conservatorii, p. 65. — E ne' noviziati e studendati delle case di educazione, p. 66. — Eccezioni. *ivi.*

Investitura. Pretensione della Sede Romana sul Regno: controversie per materie giurisdizionali p. 11.

Iscrizioni ipotecarie. Metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi a favore delle Amministrazioni diocesane, delle Mense, Chiese ricettizie ed altre corporazioni ecclesiastiche, p. 128 e 129. — I canoni enfiteutici non van soggetti all'iscrizione; *ivi.* È lasciato all'arbitrio e prudenza de' vescovi il prendere le iscrizioni su piccoli articoli che riuniti non oltrepassano un ducato. *ivi.*

L

Legati Pii. Quelli disposti per monacazioni debbonsi adempire, ne' più convertirsi in maritaggi. p. 73. — Quelli costituiti senza l'ajuto chiesastico non furono mai sottoposti al Foro ecclesiastico, e 'l giudice laico vi procede; p. 152.

Libri parrocchiali. Loro tenuta e conservazione: Rescritto de' 7 dicembre 1839 e ministeriale analoga p. 28. — I drittti per le fedi estratte dai medesimi spettano al solo Parroco che n'è il custode p. 30.

Liturgia ecclesiastica. Le quistioni che la riguardano sono di competenza dell'Autorità ecclesiastica p. 153. Così nel possessorio che nel petitorio, p. 154.

Lucri ecclesiastici. Ogni controversia su la divisione di questi lucri, è di natura ecclesiastica, e sottoposta al foro ecclesiastico; p. 154.

Luoghi e Locali addetti alle Chiese. Non puossi edificare alcuna Chiesa od Ospizio senza il consenso del Vescovo ed il regio assenso, p. 82. Nè ampliarsi, *ivi.* — Provvidenze date per la venerazione di questi luoghi, e per l'uso di quelli de' monasteri soppressi, p. 83.—Proibizione di togliere dal loro sito i quadri, le statue, i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte che esistano nelle Chiese ed edifizii pubblici. *ivi.*

Luoghi pii Laicali. Disposizioni date sugli stati discussi di questi luoghi col decreto del 7 dicembre 1832, pag. 197. — Istruzioni relative al detto decreto per le opere di culto p. 198.

M

Matrimonio. Deve precedervi la *solenne promessa*, senza di che, il Parroco deve ricusarsi di celebrarlo, a meno d'imminente pericolo di vita di uno de' contraenti. Pena del parroco contravventore. Matrimonii di coscienza ammessi, Vietati i clandestini p. 25 e 256.— Nei matrimonii d'individui di diversa religione è necessaria la dispensa pontificia *ivi.*

Mendicanti. Quali sono, e quando sursero e quali i più celebri. p. 57. Cura maggiore de' Vescovi nell'ammettere i Mendicanti nell'esercizio del sacro ministero p. 69. — I Vescovi debbono vigilare perchè in ogni convento vi sia una famiglia completa p. 70.

Mense capitolari. Loro qualità e in quali casi non possono sequestrarsi le loro rendite p. 22.

Mense Vescovili. Le terre di loro proprietà non possono destinarsi per camposanto p. 18. — Che farsi nella divisione delle terre demaniali addette alle Mense p. 19. — Le loro rendite sono insequestrabili per le obbligazioni contratte dal Vescovo prima della sua elezione p. 20 — In qual caso sono nulli i contratti fatti dalle Mense *ivi.*

Mesi V. Beneficii.

Metropolitano. È il Presidente de' Vescovi. Che bisogna per costituirsi tale p. 16. — In quali casi può esercitar questa sua giurisdizione *ivi.*

Minori (*ordine de'*) Sua fondazidne, regola, approvazione, p. 54. Particolari disposizioni per quest'ordine nel regno *ivi.*

Monache. Che deve praticarsi per l'esperimento della vocazione delle donzelle alla vita monastica, p. 74. Impiego delle loro doti, p. 87. — Crediti di questi monasteri per alimenti non compresi nelle leggi di ammortizzazione. p. 88. — In ogni monastero di perpetua Clausura è permessa la Sepoltura particolare per le monache professe p. 71.

Monaci e Frati. Loro doveri e privilegii secondo l'antico dritto p. 57.— Requisiti per la loro professione, p. 58. — Passaggio ad ordine più rigoroso, *ivi.* — Uso della tonsura, *ivi.*— Proibizione d'immischiarsi in affari ecclesiastici e civili, *ivi.* — È ingiusto esimere gl' Istituti monastici dalla potestà vescovile, giusta il Concilio Caledonense p. 61. — Esenzioni pretese ed ottenute, ma poi temperate dal Tridentino, p. 62. — Stabilimenti particolari pel Regno p. 63. — Non possono essere esecutori testamentarii p. 63. — Debbono coadiuvare i parrochi, *ivi.* — Obbligo de' Superiori de' Regolari nelle loro visite, *ivi.* — Nelle affiliazioni ne' Conventi, i cittadini debbono preferirsi, *ivi* n. (a)—Non possono esercitare onori e cariche fuori del Chiostro se non sono dottorati nel Coll. de' Teologi p. 66.—Permesso per l'esercizio della medicina e chirurgia *ivi.* — Son preferiti i nazionali negli onori e cariche agli esteri, *ivi.* — Precedenza delle Religioni tra loro nelle funzioni chiesastiche. *ivi.* — È in arbitrio de' Superiori situare i Religiosi in quel Convento che loro piace, e farli passare in altro, *ivi.* — I priori de' Conventi non si possono deporre senza cognizione di causa, ed è lo stesso per le altre cariche, *ivi.* — Si convenne nel Concordato del 1818 ripristinarsi le case religiose, per quanto fosse compatibile co' mezzi di dotazioni, dandosi la preferenza agli Istituti addetti alla istruzione della gioventù, alla cura degli infermi ed alla predicazione, p. 68. — Risoluzione al dubbio se i religiosi e le religiose professe possono succedere, p. 71. — In tutti i monasteri de' due sessi possono costruirsi le sepolture per gl' individui professi, p. 70. — Nelle case religiose destinate all' educazione degli alunni non possono mandarvisi a castigo i Sacerdoti discoli, p. 71. — È concesso a tutti i monasteri de' religiosi Claustrali di ambo i sessi il beneficio de' *ruoli esecutivi*, con inviarsi i quadri agl' Intendenti per mezzo delle amministrazioni diocesane per la loro pubblicazione p. 84. — L'esenzione de' regolari si versa nelle quistioni concernenti alla loro disciplina, il loro stato, le loro monastiche prerogative, non già in quella che possono avere come corporazioni ecclesiastiche che son comuni ai Chierici, così regolari che secolari p.

153. — Soppressione de' piccoli conventi regolari in Sicilia p. 171. Regola su la disciplina ecclesiastica de' regolari e monaci in Sicilia, p. 174. Disposizioni sulla nullità della professione monastica in Sicilia p. 178 e 179. — Disposizioni date su i religiosi e loro comunità ne' dominii oltre il Faro, p. 181 e seg.: e vi furono compresi anche i monasteri di monache, *ivi*.

Monitorii. { Delle lettere monitoriali secondo lo statuto siculo p. 174. Fu proibito di spedirsi come un abuso, p. 180.

Morte. Non si può dar sepoltura senza previa autorizzazione dell' officiale dello stato civile. Come questa deve accordarsi. Disposizioni pe' funerali, e per la sepoltura de' suicidi e degli impenitenti p. 26. — *Interro de' Cadaveri V. Campisanti.*

N

Nascita. Indicazione del giorno in cui fu eseguito il battesimo, che si può somministrare in caso di pericolo prima della dichiarazione di nascita, giusta il decreto del 4 febbraio 1828, spiegato col rescritto de' 14 marzo 1809.

Notificazioni. Che sono? Quelle riguardo il matrimonio debbonsi rinnovare trascorso l'anno, p. 151.

O

Obbedienza (*Voto di*) Che sia, e suoi requisiti p. 59.

Onori militari. Quali e come godersi dagli Ecclesiastici p. 20.

Ordini maggiori, Quali sono nella chiesa? Quali gli *ordini minori.* 40 e 41.

Ordine cavalleresco di S. Giorgio o Costantiniano. Sua celebrità, e ripristinazione nel Regno, Commende concedutegli. p. 56 e 57.

Ordini Cavallereschi. Divisione in *Militari* ed *Ospitalieri*, e spieghe di tali nomi. p. 56.

Cavalieri del S. Sepolcro
. . . . *di S. Lazzaro*,
. . . . *Templarii*,
Teutonici
Soldati di Cristo
di S. Stefano
dell' Annunziata
de' SS. Maurizio e Lazzaro
di Montesia
di S. Gennaro.
} Loro istituzione e rispettivo oggetto. p. 56.

Ozione. Che sia, e come ha luogo nelle chiese cattedrali e collegiate p. 23. — È abolita in alcuni casi p. 41.

P

Padronato. Che significa, e sua divisione in *Laico ecclesiastico e misto* p. 96. Disposizioni su di essi nell' Occupazione militare e nella Restaurazione, *ivi* e p. 97. — *Padronati feudali* e disposizioni date per esse p. 98. — Richiamo alla retta intelligenza del decreto de' 20

luglio 1818. — Quistioni rimesse all'esame del Supremo Consiglio di Cancelleria p. 101. — Distinzione tra le semplici Cappellanie e i beneficii di natura ecclesiastica p. 102. Le cause d'interesse di regio padronato appartengono esclusivamente ai Tribunali Civili p. 103.— Obbligo di dotar le Parrocchie p. 30.

Padronato regio. Le Bolle de' beneficii di padronato regio non si eseguano se non pagati i consueti diritti e coll'inserzione delle cedole del Re, p. 171. — Non possono impetrarsi questi beneficii senza la presentazione del Re sotto rigorose pene, p. 172. — Disposizioni sui Padronati delle università ne' dominii oltre il Faro, p. 180.

Pallio è l'insegna inerente alla Chiesa Arcivescovile p. 16.

Parrochi, Parrocchia. D'onde tal nome? Loro divina istituzione. Loro doveri secondo il Tridentino Concilio. — Altri loro imposti dalle leggi civili negli atti di *Nascita*, di *Matrimonio*, e di *Morte* p. 24 e 25— I comuni debbon continuare il pagamento per la congrua o supplemento ai parrochi tuttochè obbligati a supplire il mantenimento delle Chiese e de' sotto-parrochi p. 43. — Possono i Parrochi esser maestri delle scuole primarie, p. 36. — Tariffa pe' diritti di stola bianca e nera, *ivi* e nelle addizioni. — Risoluzione sul modo di valutarsi il grano di rendita delle Chiese ricettizie nel pagamento della congrua dei Parrochi *ivi*.

Partecipazioni. V. Chiese ricettizie.

Patrimonio regolare. Sui fondi del medesimo si può costruire il Camposanto mediante indennità p. 69. — In che consistevano questi fondi *ivi*. — Disposizioni per gli Amministratori di questo Patrimonio, *ivi*. —I suoi beni servirono per ripristinare gli aboliti conventi di Monache, e furono con ciò esauriti p. 105.

Patrimonio sacro. Disposizioni su di esso contenute nel concordato del 1741 p. 47 e seg. —Aumentata la tassa non minore di duc. 50, non maggiore di duc. 80 p. 50. — Come costarsi tal rendita *ivi*. — Che si deve verificare dai tribunali civili prima de'certificati relativi alla pertinenza e libertà de'fondi destinati al sacro patrimonio? p. 51.— La loro rendita dev'essere netta o lorda di fondiaria? *ivi* e p. 52 e 54. — Come debbono agire i conservatori d'ipoteca? — Come gli Ordinarii su tale oggetto? p. 52. — Incarico de'Tribunali, le cui sentenze sono soggette all'appello, p. 49. — *Quid* pel peso di messe? *ivi*. — Quando le cappellanie amovibili possono servir di titolo al sacro patrimonio p. 49. — Procedura per l'alienazione del medesimo *ivi*. — Come e quando può svincolarsi, p. 51 e 52. — I canoni che vi si addicono debbono esser lordi di fondiaria, p. 52. — Come ottenersi le dispense pe' beni fondi p. 50. — Come tassarsi le messe per dedursi dalle rendite del sacro patrimonio, p. 52. — Condizioni per ottenersi beneficii e Cappellanie di regia nomina a titolo di sacro patrimonio, *ivi*. — Le rendite de' beni costituiti per sacro patrimonio non sono sequestrabili, p. 52. — Per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici, la rendita del sacro patrimonio sarà ridotta a duc. 24 e 25 per quindici anni, come ottenersi tal riduzione p. 53.

Pene canoniche. Quali erano secondo l'antico diritto p. 140. — Loro definizione e formalità corrispondenti, *ivi*. Debbono essere leggiere cor-

porali, p. 140 e nota (a). — Diversità tra le censure e la pena canonica, *ivi* e nota (c).

Pensioni. Che significano? p. 103. — Spetta al Pontefice l'imporle ai beneficii p. 104. — Quale era il *terzo pensionabile* e come abrogato nell'ultimo Concordato *ivi* — Regolamento su di esse approvato col decreto de' 14 dicembre 1818, *ivi.*

Persone Ecclesiastiche. Quali sono, secondo l'ordine, il grado, gli officii? Spiega di queste voci p. 14. Dividonsi in *Secolari e Regolari* V. a queste voci. — Il loro giudizio appartiene all' Autorità Ecclesiastica *ivi.*

Poligamia. Che sia, è perchè vietata e sotto quali pene p. 58 (nota) è della competenza ecclesiastici p. 145.

Potestà, sua divisione in *Spirituale* e *Temporale*, confermata dal dritto Giustinianeo p. 3.

Povertà (*Voto di* in che consiste per i Monaci o Frati p. 59.

Prammatiche Sicule. Che cosa contengono sull'officio del giudice della regia monarchia, sua preeminenza e giurisdizione, p. 162. —R to stabilito pel detto Tribunale, *ivi.* Le carte delle cause nelle quali si è deciso non essersi inferito gravame debbono rinviarsi agli ordinarii, p. 170.—Unico dev'essere questo giudice, *ivi.*—Disposizioni date per sostenersi la giurisdizione del giudice della monarchia, p. 172.—*Quid* pe' regolari e monaci, p. 182.

Predicatori Quaresimali. Come scegliersi. Facoltà degli Ordinarii p. 20.

Predicatori (*Ordine de'*) Sua fondazione, regola, approvazione, p. 54.

Prepositura di Atina. Ultime disposizioni su di essa col Breve del 18 novembre 1834, p. 196.

Preposti. Quelli de' Cenobiti furono chiamati Archimandriti, Cenobiarchi, e comunemente *Abati* V. *Abati* p. 54.

Presbiteri. V. Sacerdoti.

Prestazioni. Quelle di quarta, decima, cattedratico e simili come ripristinate p. 18.

Prigione. Ogni Vescovo può avere nel suo Episcopio una prigione o camera di correzione per gli Ecclesiastici che crederà di poter fare arrestare e punire p. 186. — Sua forma, *ivi.*

Procuratore Regio. Agente del governo presso ciascuna Amministrazione diocesana: è nominato dal Re, dietro proposta dell' Intendente, non ha voto, ma agisce per via di requisitorie, p. 111. — Suoi doveri, e sue facoltà, *ivi* e p. 112. — Da chi è supplito in caso d' impedimento? *ivi.* — Qual posto prende nelle pubbliche funzioni? p. 112. Istruzioni emesse per questa carica, *ivi* e p. 113. — Corrisponde col Ministero delle Finanze, p. 114. — Stato che dee rimettergli, *ivi.* — Uscendo dalla residenza per affari di servizio, deve rimettere la nota delle spese e giornate, per passarsi al Ministero, p. 129 — È supplito, nelle citazioni nelle quali non può intervenire, dal Sindaco comunale p. 129.

Professione. Età stabilita di anni 21 per i novizii dell' uno e dell' altro sesso sotto pena di nullità p. 57 e 63.—Pena dello sfratto per chiunque andasse a professare altrove avendo minor età, *ivi.*

Puntatura. Che sia? Da chi si definisce? come si esegue? p. 155. Le

controversie su di essa sono evidentemente di natura ecclesiastica, *ivi*. Disposizioni su quella delle Chiese ricettizie p. 29. — *Quid* rispetto ai Parrochi? p. 30.

Q

Quadri de' debitori. Risoluzioni del ministero intesa la Direzione generale del Registro su questi quadri e su le loro copie; e su i ruoli definitivi da dichiararsi esecutorii, p. 116. — L'Intendente cui debbonsi intimare le opposizioni de' debitori scritti ne'Quadri, deve rimetterle all'Amministrazione diocesana, mezzo come eseguirsi, p. 125 e 126. Competenza per discutersi le opposizioni, *ivi*. Come in essi si supplisce l'omissione di qualche debitore, e su quale responsabilità? p. 137. — I ruoli esecutivi fan passare il peso della prova a carico del debitore nel petitorio, p. 127. — Chi è risponsabile dell'omissione del nome di qualche debitore? p. 130. — Prorogazioni ottenute del termine per la loro pubblicazione, *ivi*.

Quadro delle chiese Arcivescovili, e Vescovili de' dominii di qua del Faro, giusta la riduzione e nuova circoscrizione fatta nella Bolla del 28 luglio 1818 pag. 208 e seg. Modificazioni posteriori, p. 194 e seg.

Questua. Come possa questuarsi dai Religiosi mendicanti? p. 72. Come dai romiti p. 73.

R

Regalie. Disposizioni date in Sicilia per diverse specie di regalia, p. 179.

Regolamento di procedura. Come ebbe luogo quello fatto pel tribunale della monarchia Sicula, p. 182.

Regolari (*Ecclesiastici*). Ne' primi secoli non si conobbero che gli *Asceti;* il nome di *Monaci*, e 'l loro istituto più tardi comparve in Oriente, indi nell'Occidente, e la origine si ripete dalla persecuzione. Quali furono i primi *Anacoreti*, detti anche *Eremiti* p. 53 e seg. — Pacomio edificò i primi monasteri nella Tebaide p. 58. — S. Basilio fu il propagatore de' Monaci, e v'introdusse il triplice voto di *Povertà*, *Castità* ed *Obbedienza*, *ivi*. — Per opera di S. Attanasio venne la professione monastica nell'Occidente, ma S. Benedetto diè ad essa la regola, *ivi*, — Furono anche detti *Cenobiti*: *ivi*.

Regole della cancelleria. Che contengono? come ricevute nel Regno? p. 9.

Religione. La sola ammessa nel Regno è la Cattolica Apostolica Romana. — Gli stranieri che voglion la naturalizzazione debbono essere cattolici p. 9.

Religiosi secolarizzati. Disposizioni che li concernono, p. 67 e seg.—Come e quando possono rientrare in comunità, *ivi*. — Quando perdono la pensione, *ivi*, 5. — Possono ottenere per le vie regolari beneficii e cappellanie perpetue precedente esame e concorso, p. 70. Loro precedenza sui chierici, diaconi e suddiaconi p. 70.

Requisiti per la promozione degl'ordini. Providenze date dal concilio Tridentino p. 40. — Altre inserite nel concordato dell'anno 1841 p. 41.

Residenza. Obbligo di essa per tutti gli ecclesiastici possessori di benefici residenziali. Eccezioni p. 147 e nota (a). — Come e su quale pena

prescritta ai Vescovi p. 22. — Necessaria per i parteclpanti, p. 37. — Può dispensarsi dal Vescovo, ma colla perdita delle distribuzioni quotidiane, *ivi*.

Riduzione di messa e legati pii, come farsi dall'Ordinario, p. 20.

Rinunzia alla lite. Come farsi dalle parti litiganti p. 127.

Rito. Il rito Greco cattolico, e non lo scismatico, è ammesso nel Regno pag. 10.

S

Sacerdoti. Donde il loro nome. Potestà. Funzioni p. 40 e 41.

Santa Maria della Mercede. Dove e da chi instituito quest' ordine e per quale opera p. 55.

Santo Officio. Disposizioni date in Sicilia sul tribunale del s. Officio ossia tribunale della s. Inquisizione, p. 184. Quistioni di competenza tra Prelati e gl'Inquisitori, *ivi*. Nuove concordie per gli officiali della s. Inquisizione, p. 185. Altri casi dopo di essa risoluti, p. 186. Come cadde in Sicilia con tutto il suo apparato? p. 219. — Concordia tra il tribunale dell'Inquisizione e la magna r. Curia ne' dominii oltre il Faro p. 184. Altri casi risoluti dopo questa concordia, p. 186.

Scomunica. È una delle pene canoniche, di diritto divino p. 140. A quali persone e per quali delitti viene imposta, *ivi*. — Si divide in iscomunica *maggiore* e *minore*. Spiega di queste differenze e de' loro effetti, *ivi*.

Secolari (*Ecclesiastici*). Ordini diversi in cui sono considerati p. 13.

Sedi Vescovili. Molte furono soppresse: le antiche e più insigni furono conservate, rimanendo le altre come collegiate; quindi un nuovo esercizio di dritto metropolitico p. 15.

Segretario. Fu accordato alle Amministrazioni diocesane per tener la corrispondenza, ma non gli venne dato alcun soldo, dovendogli servire di merito, e di titolo per gli ascensi. Ma per i lavori straordinarii, fugli accordata una gratificazione, da stabilirsi dai componenti l'Amministrazione suddetta p. 110. — Esentato dal repertorio, fu obbligato a tenere il registro, *ivi*.—È incompatibile la sua funzione con quella di deputato, *ivi*.

Serviti (*Ordine de'*) Sua istituzione p. 55.

Sinodi che sono? Non possono pubblicarsi senza la sovrana intelligenza, pag. 23.

Sinodi diocesani. I vescovi sono in essi esclusivamente giudici ne' fatti di loro giurisdizione p. 137.

Sponsali. Può esser materia di controversia così la loro *esistenza*, come la loro *validità*, la prima è di competenza del Foro laicale, l'altra dal Foro ecclesiastico. Come debbon essi costare? Non possono produrre alcuna azione coattiva. Le Curie Ecclesiastiche riconoscendoli validi che debbon fare? Necessità del consenso paterno p. 145 e 146 nota (c) e nelle *Addizioni*.

Stampa. Facoltà de' Vescovi su i libri che s'introducono e si stampano nel Regno, p. 20.

Subaste. Debbono ne' manifesti delle subaste diffinitive de' luoghi pii riservarsi l'approvazione de' due Ministri dell'Ecclesiastico e delle Finanze, p. 130.

Suddiacono. Suo incarico p. 40.
Suppellettili sacre. Quelle lavorate in oro o in argento debbono avervi un bollo unico, distinto per le medesime p. 120.
Suprema giunta degli abusi. Come composta? Per quale oggetto? p. 157.

T

Teologi (Collegio de'). Come nacque, progredì, decadde, e come venne richiamato a' suoi splendidi principi? p. 78. Intervento de' Maestri di tal collegio nell'esame degli aspiranti per la laurea della facoltà teologica, *ivi.*
Terziarii. È permesso ai Superiori far dimettere l'abito ai Terziarii disubbidienti, senza che costoro possano alcuna cosa pretendere p. 70.
Testimonianza. Come deve rendersi dagli Ecclesiastici innanzi ai pubblici funzionarii p. 23.
Trascrizione. Come e quando ha luogo pe' beni costituiti in sacro patrimonio p. 52. — Niun dritto fiscale può esigersi, salvo quello dovuto ai conservatori p. 54 — Come costoro debbono condursi *ivi.* — Risoluzione per tali esazioni, *ivi* e p. 55.—Esenzione de' dritti, e a quali beneficiati furono accordati p. 93.
Tribunale misto. Fu creato nel Concordato del 1741. Com'era composto, qual'era la sua giurisdizione, quali le sue incombenze? p. 144 e nota.
Tribunali civili. Ad essi appartengono le cause d'interesse di regio padronato, e regie fondazioni ecclesiastiche ed ogni altro diritto di regalia, qualunque sia la somma che si domandi o la natura dell'azione p. 155. Ad essi le cause di servitù sopra case religiose, anche nel possessorio p. 156. Similmente in materia di prescrizione alle dimande fatte dalla Chiesa p. 168.
Tribunale della Monarchia. Privilegio concesso ai Re di Sicilia di essere *legati nati* della S. Sede p. 162. Bolla di Papa Urbano II su tal privilegio, p. 163 — Bolla di Benedetto XIII relativa ai privilegii di questo tribunale posta a piè di pagina: contenuto della medesima *ivi.* Proemio. Cagioni per promulgar questa costituzione, p. 162 modo di prender conoscenza delle cause ecclesiastiche in Sicilia, dopo le cause maggiori spettanti al Pontefice, p. 163. Qual dev'essere ivi il giudice per conoscenza delle cause appellate dalle sentenze de' Metropolitani, p. 164. — Rimedii per coloro che gravati si vedessero dalla sentenza di questo primo giudice di appello, p. 165. — Gli appellanti in una causa, rimangono soggetti per le altre, *ivi.* Delle cause de' regolari, *ivi.* — Come si ricevono gli appelli, *ivi.* — Dell'appellazione dai decreti degli Ordinarii fatti in santa visita, *ivi.* Dello appello dalla sentenza definitiva, o avente forza di definitiva, p. 171. Delle inibitorie da spedirsi, *ivi.* Degli atti originali di prima instanza riguardo al notaro, *ivi.* — Dell'appellazione del carcerato, *ivi.* — Della censura ecclesiastica proferita contro l'appellante, *ivi.* Delle assoluzioni per cautela, *ivi.* — Dell'appellazione dalla sentenza definitiva proferita contro il reo contumace, p. 172. — Dell'appello nelle cause criminali delle sentenze degli Ordinarii *ivi.* — De' litiganti poveri, p. 173. Delle cause criminali de' regolari; *ivi.* — Delle facoltà del giudice ecclesiastico, *ivi.* — Del giuramento, *ivi.*—Dell'assolu-

zione dalle censure, *ivi.* Dell' assoluzione dalle scomuniche incorse per varii misfatti, *ivi.* — Delle lettere monitoriali, p. 182. Della commutazione de' voti, e dispense matrimoniali pe' poveri e rispettiva assoluzione dalle censure, p. 183. — Delle cause per l' esecuzione di lettere apostoliche *ivi.* De' presidenti de' capitoli, maestri e rettori dei studii, p. 186. — Della giurisdizione vescovile, e cause gravi di essa, p. 185. — Dell' officio del giudice ecclesiastico riguardo ai mandati apostolici, *ivi.* Clausole, p. 187. Sanzione *ivi.* *V. Prammatiche Sicule.*

Trinitarii (*Ordine de'*) Suo oggetto, istituzione ed approvazione p. 55 altro de' *scalzi. ivi.*

V

Vescovi. Donde il loro nome. Elezione de' medesimi ne' primi tempi: variazioni in appresso: sistema tenuto nel diritto Napolitano e prima e dopo gli Angioini: indulto di nomina de' medesimi concesso al Re dal Concordato del 1818. — Giurisdizione dei Vescovi. Loro doveri. Giuramento ec. p. 15. — I Vescovi accusati di qualche delitto giudicati dai Concilii provinciali con appello al Papa, indi dal medesimo in prima istanza, p. 140. Quali giudizii appartengono al Papa, e come questi può darne la Commissione, p. 59. Appello dalle sentenze rese, dai Metropolitani al Pontefice, *ivi.* Titoli da darsi ai Vescovi in Sicilia, p. 170. Nelle cause de' Vescovi che non si possono conoscere dal giudice della Monarchia in Sicilia si osservino le disposizioni del Tridentino, p. 171.

Vicario Capitolare. Sua nomina p. 24. — Gode de' proventi della curia p. 25. — Sue facoltà *ivi.* Facoltà sua sulle chiese ricettizie p. 40. — Loro stipendio per le diocesi maggiori e minori p. 120 e 121.

Vicarii generali. Sono delegati dai Vescovi per l' esercizio della Giurisdizione volontaria o contenziosa, p. 147. Limitazione del loro potere, *ivi.*

Visite. Disposizioni sulle visite de' Generali ed altri superiori in Sicilia. p. 73.

Voto. Da chi e quando fu introdotto nelle Religioni il triplice voto di Castità, Povertà, ed Obbedienza? p. 58.

Voti particolari. Molti Istituti di Regolari oltre il triplice voto ecclesiastico ne fanno altri particolari. — Esempio di essi per varii Ordini, specialmente pe' Gesuiti p. 60.

FINE.

CONSIGLIO GENERALE
DI
PUBBLICA ISTRUZIONE

Rip.° Car.°

N.° 22

Oggetto

Napoli 5 giugno 1852

Vista la dimanda del Tipografo Emmanuele Rocco conche à chiesto far la ristampa dell'opera intitolata-*Della Polizia Ecclesiastica* nel Regno delle Due Sicilie, secondo il dritto Canonico, e l'ultimo concordato, del Professore Pasquale Liberatore con la giunta delle disposizioni emanate dal 1840 fin oggi.

Visto il parere del Regio Revisore P. Maestro Tommaso Salzano.

Si permette che la suindicata opera si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore, non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Presidente interino
Francesco Saverio Apuzzi

Il Segretario interino
Giuseppe Pietrocola

MANUALE

DI

POLIZIA ECCLESIASTICA

PER

LUIGI CONFORTI

CAPO SEZIONE AL R. ECONOMATO DI NAPOLI

STORIA — DOTTRINA — LEGISLAZIONE ANTICA E MODERNA
AMMINISTRAZIONI ECCLESIASTICHE — LORO DIVISIONE, SCOPO, ORGANESIMO
GIURISPRUDENZA — MASSIME DEL CONSIGLIO DI STATO
MASSIME MINISTERIALI — CIRCOLARI DEL MINISTERO DEI CULTI,
DELL' ECONOMATO DI NAPOLI,
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

NAPOLI
ERNESTO ANFOSSI
LIBRAIO, EDITORE, COMMISSIONARIO
Vico Campane a Donnalbina 12, presso la posta 1. p.
1885

Le Copie non firmate dall' autore sono pubblicate e spacciate in frode.

NAPOLI — Tipi di Domenico De Falco e Figlio.
Via Salata ai Ventaglieri 14

AL PROFESSORE

ENRICO PESSINA

GIURISTA, ORATORE, PATRIOTA

UN SUO DISCEPOLO

AI LETTORI

Questa non è un' Opera di dottrina, ma di pratica. L'esposizione dei principii e delle disposizioni è spesso illustrata dal caso, dalla giurisprudenza, dalla interpretazione amministrativa. È vero che col caso non si risolve la legge, ma i tanti casi formano quella corrente che vivifica ed interpreta la legge, e dà alla giurisprudenza l'alta missione di mostrare il diritto in atto.

È un lavoro di pazienza e di compilazione: altro non ne avrebbe permesso il mio ingegno e la indifferenza del pubblico e degli studiosi, atteso lo stato di decadenza in cui sono le dottrine ecclesiastiche.

Chi vi pensa difatti? Bandito financo dalle Università italiane il diritto canonico, a misura che i professori esistenti vanno a mancare; bandito dalle scuole private, ignorata o quasi la complicata legislazione italiana, innestata con l'antica, diversa per quante sono le regioni, è gran mercè se di tanto in tanto si trovi, non dico uno scrittore, ma un modesto studioso che vi spenda tempo e lavoro, sicuro di raccogliere il frutto di una generale indifferenza. Così lo Stato è assalito nei suoi diritti e nelle sue prerogative e non trova chi lo difenda: la storia è contorta e svisata e non v'è chi rimetta uomini e fatti a posto: e se le quistioni attinenti alla libertà della Chiesa ed ai diritti dello Stato ebbero illustri cultori, in questo ultimo periodo, le loro opere risentono la deficienza di un esame della legislazione antica e moderna, che regge le cose ecclesiastiche, senza di che è impossibile non colpire e non armeggiare nel vuoto e nell'astratto.

Ma bisogna vedere fin dove e fino a quanto i rapporti che il legislatore italiano ha creato con le sue leggi, abbiano circoscritta la doppia sfera di azione dei due poteri, sì che con movimento concentrico si muova ognuno senz' urti e senza scosse. Bisogna osservare se la libertà che si vagheggia in astratto possa esplicarsi sul terreno pratico delle relazioni scambievoli; se tutta una congerie di leggi e di disposizioni, ereditata dai governi caduti, risponda al doppio scopo; se le amministrazioni nuove, surte sul ceppo inaridito delle antiche, diano affidamento al pensiero operoso, all'indirizzo, all' impulso energico del laicato italiano quando sarà per sorgere, di cui è ora solo depositario il Governo.

Bisogna considerare se gl' impacci e le ritorte in cui è stretta la Chiesa non furono più fortemente consolidati dall' inerzia nostra, e se l' alto governo della Curia non è per nulla scosso, perchè si trascurarono le condizioni dei sacerdoti più numerosi e più capaci d'iniziativa, quali sono quelli del così detto basso clero.

Tutto ciò presuppone la conoscenza preventiva delle leggi che determinano i rispettivi diritti ed i doveri; presuppone che la tela, in cui si possono irretire amministratori ed amministrati, venga spiegata.

Chi fa questo prepara la trama del lavoro futuro, ed il mio non è che un tentativo, e vi fui incoraggiato così dalla benevola parola degli amici, come da quella autorevole del più illustre giureconsulto vivente, l'on. Mancini, il quale, ascoltandone con cortesia un accenno, mi disse: « Voi ci apprestate gli elementi della futura legge, promessa con l' art 18 ».

Io non presumo sciogliere tanto debito, ad ogni modo ho speranza di concorrere alla promessa, con un piccolo e modesto tributo.

Napoli 20 dicembre 1884

L. Conforti

CHIESA E STATO

PARTE PRIMA

Storia Dottrina Legislazione

CAPITOLO I.

Legislazione ecclesiastica prima del Regno d' Italia

La legislazione ecclesiastica in Italia prima del 1860-61 può, a grandi linee, definirsi diversa, come era diversa la amministrazione civile e la politica degli Stati che partivano la penisola.

STATI SARDI

Il Piemonte dal 1847 al 1860 s'era francamente e decisamente messo per la via d' una politica e di una legislazione ecclesiastica liberali; affrettando il passo avea saputo divincolarsi dallo stato di suggezione in cui era verso la Chiesa, e, conciliando l'autorità con la libertà, apparecchiava il terreno alla futura legislazione italiana.

Difatti è notevole osservare che mentre nelle provincie Lombardo-Venete, soggette all'Austria, nella Toscana, a Parma, a Modena, a Napoli, vigevano legislazioni favore-

voli ai diritti del laicato e della potestà civile di fronte alla Chiesa, nel Piemonte questa avea goduto, fino al 1847, di tutte le immunità e privilegi, in quelle altre parti già da tanto tempo aboliti.

Dal primo Concordato tra il Piemonte ed il Pontefice concluso dal Duca Ludovico nell'anno 1452 all'ultimo, stipulato da Carlo Alberto con Gregorio XVI il 1841, si rileva la serie delle concessioni scambievoli che lo Stato e la Chiesa stabilirono, e delle quali, la miglior parte, era spettata alla Chiesa. Difatti i chierici erano esenti dalla leva militare, dalla tutela, dalla cura, e in genere dai pubblici ufficii e carichi: esenti dalla giurisdizione ordinaria nelle cause civili, mercè il privilegio del foro, e nelle cause criminali protetti da garentie già negate ai delinquenti laici: esenti in parte i beni ecclesiastici dai pubblici tributi, esenti da ogni giurisdizione civile i luoghi sacri per il diritto di asilo di cui godevano. I tribunali speciali ecclesiastici affatto indipendenti dalle autorità civili, e avevano competenza non solo in materie puramente ecclesiastiche, ma ancora in quelle civili per le quali era convenuto un chierico. Concessa altresì la giurisdizione penale pei reati di poligamia, e di ordine pubblico; il matrimonio regolato, in quanto alla celebrazione e validità, unicamente dalle leggi canoniche; aggiunta la sanzione civile a leggi puramente ecclesiastiche, elevati a reati atti innocenti o semplicemente immorali, come l'inosservanza delle feste, il sacrilegio; erano punite di morte la bestemmia, l'eresia.[1]

E quasi tutto ciò non bastasse era riconosciuto nella Chiesa il potere legislativo in materia temporale, cosicchè poteva confermare e dare esecuzione alle nullità pronunciate dai Tribunali ecclesiastici per le alienazioni fatte contro il decreto del Concilio di Trento, e, finalmente, riservate agli Ecclesiastici le maggiori dignità dello Stato, e concesso loro il diritto di levare balzelli nell'interesse dei singoli benefici.

Sole armi che lo Stato s'era riserbate, ma che venivano spuntate spesso dalla prevalenza del clero nell'indirizzo po-

---

[1] Con la restaurazione nel Regno di Vittorio Emanuele I tutte le istituzioni francesi furono distrutte. E poichè al clero erano state tolte molte possessioni non furono dal Governo restituite perchè vendute eran passate in alieno dominio. Si restituì quel che ancora non era stato venduto e si fecero donativi e largizioni.

litico, erano la proposta alle sedi vacanti dei beneficii maggiori, e di tutti i beneficii concistoriali, il *R. Exequatur*, gli appelli per abuso.[1]

Questo diritto di proposta era stato formalmente attribuito e riconosciuto ai Principi Sabaudi fin dal 1452 con l'indulto di Papa Nicolao V al Duca Ludovico; e le contese surte in seguito, a proposito di esso diritto, definite, con i Concordati del 1726, 1727, 1744, 1791, e del 1815, i quali, confermandolo, lo avevano esteso alle altre province acquistate dai Reali di Savoia.

In forza del *R. Exequatur* potevasi negare ogni effetto alle provvisioni che venissero dall' estero, cioè principalmente da Roma, quantunque riguardassero materie puramente ecclesiastiche, eccettuate solo le bolle relative al dogma, alla morale, ai giubilei, alle indulgenze, ai beni della sacra penitenzieria, e le lettere informative delle Congregazioni Cardinalizie, le quali non avevano bisogno di alcuna autorizzazione.

L'appello per abuso non era altro che il ricorso o gravame al Re od ai magistrati del Regno, contro le decisioni e atti del potere ecclesiastico. E si potea produrre non solo contro le usurpazioni dei diritti del Principe e delle leggi dello Stato e dei diritti dei cittadini, ma anche per materie puramente spirituali e cattoliche, ossia quando un ecclesiastico si reputasse gravato dal giudizio del suo superiore ecclesiastico, o si credessero violati i canoni dei concilii, le leggi e le consuetudini della Chiesa.[2]

---

[1] I beneficii Concistoriali furono così detti perchè *in concistorio Cardinalium*, *instar Episcopatum*, *conferuntur* (Gagliardi, *de Benefic. Ecclesiast. Cap. V*).

[2] L'appello per abuso fu in vigore in quasi tutti gli Stati cattolici, ed ebbe origine dalla legislazione Giustiniana. Questo imperatore prescrisse; *Si de judicio criminali adversus clericum instituto controversia moveatur inter Episcopum, et judicem, ad nos negotium tam ab episcopo quam a judice reservatur, ut nos cognoscentes, quae nobis videantur, jubeamus. (Nov. 123).* La Chiesa riconobbe questo diritto dello Stato: *Nos si incompetenter aliquid egimus et in subditis justae legis tramitem non conservavimus, vestra ac missorum vestrorum cuncta volumus emendare judicio, quoniam si nos qui aliena debemus corrigere peccata, priora committimus certe non veritate discipuli, sed erimus prae cateris erroris magistri. (Grat. can 141 cans. 2 quoest. 5).*

In Francia ed in Ispagna ebbe grandemente vigore questo diritto. Fin dal tempo del Re Alfonso, detto il Savio, era canone fondamentale della Monarchia: *que el Rey es Vicario de Dios en el imperio para hazer en el tempo-*

Fermo però nello Stato il diritto della Regalia, cioè di disporre i frutti dei beneficii vacanti, amministrati dall'Economato di Torino.

LOMBARDO-VENETO

Nel Lombardo-Veneto, grazie il principio di autorità del potere civile, di cui sentì altamente Maria Teresa, e la sapienza Napoleonica, diffusa sulla Repubblica Cisalpina e sul Regno Italico, l'influenza della Curia si mantenne, per alcun tempo, nei giusti confini.

Sono note infatti le istruzioni segrete diramate dal Cancelliere Conte Kaunitz in data del 23 Giugno 1768, le quali mantenevano fermi i diritti della potestà civile. Queste istruzioni erano precedute dalla seguente dichiarazione di principii.

1.° Tutto quello che non è per istituzione divina di assoluta competenza del sacerdozio appartiene alla suprema potestà legislativa ed esecutiva del principato.

2.° D'istituzione divina è ciò solo che da Gesù Cristo medesimo è stato confidato ed attribuito ai suoi apostoli.

3.° A questi dal Divino Redentore non si sono attribuite che le sole incombenze spirituali della predicazione cristiana, del Culto divino, dell'amministrazione dei sagramenti come veramente tali, e della disciplina interna e l'autorità del Clero.

4.° Ogni altra autorità qualunque rimane perciò privatamente appoggiata alla suprema potestà civile, siccome lo era dalla prima origine della società e dei principati, il di cui ordine non è stato alterato dal successivo stabilimento della nostra Santa Religione.

5.° Al di là dei capi sovraccennati non vi è prerogativa, non vi è ingerenza veruna degli ecclesiastici nel temporale, che possa reclamarsi come legittima, se non deriva dal consenso, o dalla volontaria concessione dei Principi.

---

ral, come lo es el papa en el spiritual. Por que segun natura el signorio no quere compagnon.

Fu nel Piemonte esercitato sempre questo diritto. Nella collezione manoscritta degli usi del Piemonte in materia ecclesiastica, citata da Pier Carlo Boggio, si leggono provvedimenti che risalgono fino al 1478. Il Duboin nella sua collezione ne pubblicava altri del 1542 e 1553. Il Duca Emmanuele Filiberto dava stabile assetto a questa materia, con un regolamento in data del 3 aprile 1650, poi seguirono quello di Vittorio Amedeo il 1723, e le istruzioni al Senato nel 1799. Il Duboin riferisce circa 3000 rescritti del Senato e della Camera dei Conti mercè i quali si annullarono altrettanti provvedimenti della Curia Romana. Di questo diritto il Piemonte fece uso fino al 1850.

6.° Qualunque cosa conceduta o stabilita dalla suprema potestà politica, che da questa a beneplacito avrebbe potuto non concedersi o non istabilirsi, è mutabile ed eziandio affatto revocabile, al pari d'ogni altra legge o concessione del legislatore, il quale non solamente può, ma deve anzi appropriare ai tempi ed alle circostanze le sue leggi, le sue concessioni e tutti gli stabilimenti fatti o da farsi, ogni qualvolta cioè abbisogni per il bene generale dello Stato e non vi sia legge fondamentale contraria.

7.° Lo stesso avviene di tutte le disposizioni dei Concilii e dei Canoni non riguardanti oggetti meramente spirituali, non tenendo esse le loro qualità obbligatorie, se non che dall'assenso della suprema potestà civile, come lo comprova il fatto delle costituzioni dei diversi Concilii ammesse o non ammesse in vari Principati della Cristianità, stantechè non può dubitarsi che chi ha potuto affatto non ammetterle, possa, a più forte ragione, rettificare le loro disposizioni, e del tutto eziandio rivocarle, se, per la diversità dei tempi, la ragione di Stato ed il ben pubblico lo richiedessero.

8.° Finalmente neppure si può dire arbitraria ed affatto indipendente l'autorità del sacerdozio rispetto al dogma ed alla disciplina, troppo importando al Principe, come protettore della Chiesa, che si mantenga l'antica purità del dogma e sia conforme alle circostanze del ben pubblico la disciplina degli Ecclesiastici ed il culto divino, perchè possa egli abbandonare a chicchessia di versarsi senza il suo concorso sopra oggetti di tanta conseguenza.

Queste massime ebbero certo la loro influenza sull'educazione e sullo spirito di Giuseppe II. È nota la sua resistenza a Pio VI, nota la sua calma di filosofo alle opposizioni della curia Romana, per la nomina ai Vescovadi di Lombardia. Quando la Repubblica francese aggiogò al carro della sua fortuna quella regione, trovò preparato il terreno alla nuova dottrina, pronti gli spiriti ad accoglierla. Composte le divergenze tra la Francia e il Pontefice con il Concordato del 1801, con l'art. 4.° di esso si determinò che il Primo Console avrebbe nominato gli Arcivescovi e Vescovi della Repubblica Cisalpina, ai quali il Pontefice avrebbe dato la Canonica istituzione nella forma antica. Finalmente fu concluso un Concordato speciale per la Repubblica suddetta in data del 16 settembre 1813 e con esso all'art. VII il Pontefice (Pio VII) assentiva che il Presidente nominasse i Vescovi, obbligandosi a conferir loro la canonica istituzione.

Il Decreto Imperiale del 6 Novembre 1813 sulla conservazione ed amministrazione dei beni posseduti dal Clero in molte parti dell'impero, determinò i diritti e le attribuzioni del potere civile relativamente all'amministrazione delle temporalità, durante il tempo in cui i beneficii minori e maggiori fossero provvisti del titolare o vacanti.

Riunita di nuovo la Lombardia all' Impero Austriaco, il Concordato del 1813 rimase in vigore fino al 1855, quando l' Austria, diventata la vessillifera della reazione europea, concluse un nuovo Concordato favorevole alla influenza curiale.

Tuttavia quella congerie d'immunità e di privilegi che il Clero godea nel Piemonte era disconosciuta nel Lombardo-veneto; e quando fu annunziata la presentazione della Legge Siccardi alla Camera Sarda, e di cui parleremo più innanzi, la *Gazzetta Ufficiale di Milano* esclamava in tuono beffardo: Ove sono fra noi i privilegi del Clero, le immunità laicali, (clericali volea dire) i diritti di casta?

Non vi erano è vero; ma certamente se torna ad onore di Maria Teresa, di Giuseppe II, la resistenza alla Curia, non torna di minor lode allo spirito della popolazione lombardo-veneta. Lunga, continua, pertinace fu la lotta della Repubblica Veneta contro Roma papale. Il Senato e Fra Paolo Sarpi opposero alla dottrina la dottrina. In questo terreno non sarebbero attecchite dottrine diverse, convinzioni diverse.

DUCATO DI PARMA

Egualmente nel Ducato di Parma, per opera del Ministro Dutillot e del Duca Ferdinando, venivansi di tratto in tratto a circoscrivere le conquiste della Chiesa, così in materia politica che in quella economica. Già fin dal 1765 era stata in Parma eretta la Giunta reale di giurisdizione, che avea l'obbligo di vigilare sopra le materie ecclesiastiche, concedere o negare il *R. Placet,* stabilire sopra determinati oggetti disciplinari, e specialmente per l'erezione di nuovi Enti, o disposizioni della mano-morta. Era vietato, la esecuzione e la pubblicazione di qualsiasi Bolla, Breve, Lettere pontificie senza il precedente sovrano beneplacito. Questa speciale polizia ecclesiastica durò fino a quando non venne pubblicato negli Stati Parmensi il Concordato del 1801, concluso fra il Primo Console e la S. Sede, e la legge 8 Aprile 1802, cioè gli articoli organici sul Concordato medesimo.

Sopravvenuti gli avvenimenti del 1814 gli articoli organici erano caduti in disuso, quando la Duchessa Maria Luisa li venne richiamando in vigore a poco a poco, e insieme con essi le prammatiche antiche sulle mani-morte. Emanò, il 23 Novembre 1821, un Rescritto col quale stabilì che non fossero ricevute, pubblicate e nemmeno impressi bolle,

brevi, rescritti della Corte di Roma senza la preventiva autorizzazione sua, nè permesso ad alcuno il ricorso a qualsiasi autorità ecclesiastica per conseguire pensioni sopra redditi ecclesiastici, o benefizii residenziali, prima che avesse ottenuto il sovrano beneplacito. Per la nomina dei Vescovi fu tuttavia, fino al 1814, in pieno vigore l'art. 4 del Concordato del 1801, che la deferiva al Sovrano, ma la Duchessa si limitò a far preghiera al Papa perchè scegliesse la persona indicata in una lista. [1]

TOSCANA E MODENA

Tralasciando gli altri staterelli e le province sommesse al doppio reggimento del Pontefice, non è vano ricordare la gelosa cura che il Gran Duca Leopoldo di Toscana pose nel mantenere, di fronte al potere spirituale, integri i diritti del potere civile. [2]

Egli avea aboliti tutti i diritti di prelazione e di recupero, le servitù di pascolo, limitati gli acquisti della mano-morta, e disposte la conversione delle decime in rendite fisse.

Però Ferdinando III di Lorena restaurato in Toscana seguì la corrente reazionaria che impetuosamente soffiava in tutta Europa, e non diversamente, sarebbe strano supporlo, si condusse Ferdinando IV nel suo Ducato di Modena, Reggio e Guastalla.

REGNO DELLE DUE SICILIE

Nell'ex regno delle due Sicilie fu antica la lotta tra lo Stato e la Chiesa. Incominciò con il diritto d'investitura che la Sede Romana pretese sul Regno, reputando questo special patrimonio di S. Pietro e feudo della Sede Apostolica. Ruggiero I., sconfitto il Pontefice Innocenzo II, e fattolo prigioniero nel 1139, si fè confermare il titolo di Re e rinnovar l'investitura del Ducato di Puglia e di Calabria, alla quale si aggiunse quella del Principato di Capua, senza alcun peso, e le sue orme seguirono i suoi successori. E quando il Concilio di Lione depose l'Imperator Federico e Papa Ur-

---

1 Vedi: *Studio sui vescovadi di Regio patronato in Italia*, per Tommaso Sisca-Napoli 1880.

2 Botta *(Storia d'Italia)* T. XII. pag. 286, 295.

bano offrì il regno a Carlo d' Angiò, furono firmati i patti dell' investitura tra il conquistatore del Regno ed il nuovo Pontefice Clemente IV.

Durante il Regno degli Aragonesi nuove divergenze sursero pel mantenimento delle Regalie, specialmente col Re Federico. Viva fu la lotta durante il governo che i Vicerè Spagnuoli tennero di queste provincie ; fiorirono quindi gli scrittori curialisti e giurisdizionalisti, e all' autorità del governo si accoppiò quella dei giureconsulti che la sostennero. L' Argento ed il Capasso furono i più dotti moderatori delle esagerate pretese della Curia e dei Vicerè , e schiusero il varco a quei principii, i quali durante il Regno dei Borboni, informarono con maggior rigidezza il diritto pubblico ecclesiastico.

Costituito il Regno in Monarchia indipendente, Carlo III. e Benedetto XIV strinsero i patti di un trattato di accomodamento.

Lo scopo di questo Concordato è detto nel preambolo che precede gli articoli : « non avendosi altra mira dalle due « potestà se non che al servizio di Dio , al sollievo delle « communità del Regno e dei particolari oppressi dai pub- « blici pesi, al riordinamento della Ecclesiastica disciplina, « alla retta amministrazione sì della giustizia , che delle « rendite delle estaurite, e degli altri luoghi pii, ed all' estir- « pazione degli abusi del contagio e delle franchigie e « della introduzione dei libri e della impunità dei delin- « quenti ».

Gli articoli principali sono , in riassunto , questi : I beni degli ecclesiastici , antichi e recenti, che erano franchi ed esenti da ogni peso fiscale furono gravati dalla metà delle contribuzioni, imposte su quelli dei laici, esclusi soltanto i beni costituiti in patrimonio sacro, quelli delle Parrocchie, dei Seminarii , degli Ospedali. Furono conservate però al clero parecchie franchigie. Questo capitolo del Trattato fu intitolato *Immunità reale*. Il secondo capitolo riguarda l' *Immunità locale*, specificandosi e determinandosi in esso, quei misfatti e malfattori che non potessero godere del beneficio dell' asilo; ed i luoghi i quali non dovessero più godere sì fatta immunità. Il terzo capitolo tratta dell' *Immunità personale*, e definì i caratteri dei veri chierici, e le persone religiose dell'uno e dell' altro sesso, esenti dalla giurisdizione del foro laicale, eccettuate quelle colpevoli di assassinio. Il quarto capitolo riguarda i *requisiti dei promovendi agli or-*

dini, e fu dichiarato, fra le altre cose, che gli studi compiuti nelle Università dai giovani aspiranti al Sacerdozio, valessero quanto quelli fatti in un convitto ecclesiastico. Il quinto capitolo regolò le varie quistioni pendenti sulle visite e rendimento di conti delle Chiese, Estaurite, Cappelle, Confraternite. I Vescovi furono autorizzati a visitare detti luoghi pii e Chiese *quoad spiritualia tantum*, ad eccezione però di quelli che erano sotto l'immediata regia protezione; e a destinar persona che rivedesse i conti insieme ai razionali, e fu regolato il procedimento contro i contabili infedeli.

Di molta importanza è il capitolo sesto, come quello che regolò le cause ed i delitti pei quali i giudici ecclesiastici potessero procedere anche contro i laici, ad eccezione delle materie di fede e dei delitti d'eresia, di esclusiva competenza dei Vescovi. In quelle cause e delitti notiamo la poligamia, le cause matrimoniali di validità o invalidità degli sponsali, le cause beneficiali, tranne però quelle di *jus patronato* regio-feudale, i furti d'arredi sacri, i delitti di bestemmia.

Il capitolo settimo trattò dell'*Introduzione dei libri forestieri*, i quali doveano essere esaminati e permessi dai Vescovi; il capitolo ottavo riguardò le *materie beneficiali* provenienti da tutti i benefici di libera collazione della Santa Sede, dovendosi da questa conferire ai soli regnicoli; riserbandosi però alla Santa Sede la somma di ducati ventimila, da prelevarsi sopra alcune Badie e benefici del Regno per pensioni ai sudditi dello Stato Pontificio. Il nono capitolo stabilì il modo e le regole per formare il tribunale misto che dovea comporsi di cinque soggetti, due ecclesiastici, scelti dalla Santa Sede, due dal Re, ed il quinto scelto dalla Santa Sede in una terna proposta dal Re.[1] Oltre a ciò, in sei articoli segreti, furono più determinatamente specificati alcuni capitoli del Trattato pubblico.

---

1 Vito Giliberti, *Polizia Ecclesiastica del Regno, delle due Sicilie*, pag. 253 e 280. Il Liberatore, nel libro della *Polizia ecclesiastica*, pag. 10, ha riassunto questo Trattato con un laconismo che ne rende oscure le principali disposizioni.

Diciamo, come ricordo storico, che il Trattato suddetto fu stipulato in Roma dal Segretario di Stato, Gonzaga, per parte della S. Sede, e D. Celestino Galiano, Arcivescovo di Tessalonica, Consigliere, Cappellano Maggiore per parte del Re, e pubblicato in Napoli il 29 Luglio 1741.

Questo Trattato impose una tregua, che fu rotta quando il Pontefice Clemente XVI volle, ai 20 Gennaio 1768, colla Bolla *Praedecessorum*, anatemizzare gli editti del Governo di Parma, specialmente quelli che proibivano alla Chiesa ulteriori acquisti.

Si fu allora che il Re Ferdinando IV, con la prammatica del 4 Giugno dello stesso anno, respinse quella bolla, come pregiudizievole ai diritti della sovranità. Varie leggi emanò nel 1769, confermando quella che proibiva agli Ecclesiastici l' acquisto dei beni, finchè più grave quistione non surse il 1786. [1]

Di questa grave controversia, tra il Re di Napoli e la Curia Romana, è utile accennare i principali fatti, con la scorta degli ultimi documenti pubblicati, e che chiariscono e raddrizzano molte opinioni di precedenti scrittori.

Ogni anno, la vigilia o il giorno della Festa di S. Pietro, i Sovrani di Napoli erano soliti di presentare con gran pompa al Papa, in segno di omaggio, un Cavallo Bianco, (Chinea) con ricca bardatura, e in quella occasione pagavano un censo. [2]

L' ammontare del censo non era stato sempre lo stesso. Niccolò II, nell' investire Roberto Guiscardo del Ducato di Puglia, Calabria e Sicilia, gl' impose l' obbligo di pagare ogni anno alla S. Sede dodici danari di moneta di Pavia per ogni paio di buoi. Innocenzo II, con la Bolla d' investitura del Regno concessa a Ruggiero, il fondatore della Monarchia, fissò il censo a 600 *schifati* annui. Clemente IV lo determinò in 8000 once d' oro. Leone X lo ridusse a 7000 ducati di *camera sua*, con l' obbligo della presentazione della Chinea, quando nel 1521 investì Carlo V del Regno di Sicilia e di Napoli.

---

1 Erra il Liberatore quando afferma che la Chinea fu sospesa nel 1768.

2 Questa parola è venuta nella nostra lingua dalla francese, nella quale la voce *haquenée* fu adoperata da scrittori molti antichi. Erra quindi il Cardinale Stefano Borgia quando nella sua opera: *Breve Istoria del Dominio temporale della S. Sede Apostolica sulle Sicilie*, *Roma 1788*, dice a proposito del donativo: *Questo cavallo nella formola usata in oggi nella presentazione del censo chiamasi Chinea, e vuole per questa voce l' indicarsi un cavallo bello e di andar soave, detto dai Latini equus gradarius. I cavalli d' Asturia (Asturecones) dagli scrittori italiani appellansi Giaretti e Chinee.* Vedi, a proposito della Chinea, il recente libro: *l' Abolizione della Chinea*, di Girolamo Lioy, con una prefazione dell' illustre Villari, Napoli 1882—Tipi del Cav. Francesco Giannini.

Prima di lui Giulio II avea imposto l' obbligo della Chinea a Ferdinando il Cattolico. Nelle bolle d' investitura del Regno, che Clemente IV diede il 28 Giugno a Carlo d'Angiò, sono espressi i patti che quel monarca fe' giuramento di osservare. [1] Quest' omaggio fu prestato per molti secoli, finchè il Governo di Ferdinando IV non si decise abolirlo. L' occasione gli fu data dalla presentazione della Chinea nel 1776.

Poichè mentre con tutto lo sfarzo possibile l' ambasciatore napoletano recavasi ad offrire la Chinea, surse tra i suoi servi e quelli del Governatore di Roma una disputa di precedenza, che produsse nella folla, la quale assisteva alla cerimonia, moti e rumori. L' ambasciatore straordinario di Napoli, che era il Principe Colonna, Gran Contestabile del Regno, riferì ciò al Re, e il Marchese Bernardo Tanucci, che era allora Ministro degli affari esteri, colse la propizia occasione e sollecitamente inviò un dispaccio al Principe di Cimitile, Giovan Battista Albertini, ch'era il Ministro ordinario della Corte di Napoli presso la S. Sede, col quale, ricordando la disputa surta, dichiarava che avea « S. M. risoluto che tal presentazione non si faccia più per l' avvenire in quella forma, che può produrre il pericolo del disordine. Quando Sua Maestà voglia continuare quest' atto di sua devozione verso i SS. Apostoli, vi adempirà col far presentare la solita offerta per mezzo del suo agente o di altro, che venga destinato dal suo Ministro presso la Sede del Papa [2] ».

La Corte di Roma non si acquetò alla minacciata abolizione e tornò alla riscossa; e, dimessosi il Tanucci, nell' ot-

---

1 *Pro toto vero generali censu octo milia unciarum auri ad pondus ipsius Regni in festa Sancti Petri, ubicunque Romanus Pontifex fuerit, ipsi Romano Pontifici et Romanae Ecclesiae annis singulis persolventur. In quolibet etiam triennio dabitis vos et vestri in dicto Regno heredes Romano Pontifici, unum palefridum album pulchrum et bonum in recognitionem veri Domini eorumdem Regni et Terrae.* Il citato Lioy dimostra, contra l' opinione del Borgia, del Summonte e dell' Inveges, che la data di questa Bolla, come avea già notato Gregorovius-*Storia di Roma vol. 1. pag. 422 nota*-è del 28 giugno 1265 e non del 29 Maggio.

2 Questo dispaccio, riportato da Lioy, è diverso, per la forma, di quello riportato da Colletta: *Storia del Reame di Napoli vol. 1. lib. 2. §. VIII.* Ma questo del Lioy si conserva nell' Archivio di Stato, quello del Colletta, no. La data di questo dispaccio è del 9 Luglio 1776, non del 29 luglio, come è stato pubblicato da altri.

tobre dello stesso anno, e succedutogli il Marchese della Sambuca, e diventato il Magrino ambasciatore spagnuolo a Roma e Ministro degli esteri di Spagna, per mezzo di questo e della incipiente prevalenza di Maria Carolina, che per aver dato alla luce un maschio, secondo i patti nuziali, era entrata a far parte del Consiglio di Stato, raggiunse lo scopo Si continuò quindi dal Governo Napoletano a prestare il solito omaggio e nella forma consueta fino al 1787, anno in cui ebbe luogo l'ultima cerimonia.

L' anno seguente fu definitivamente abolita, e Pio VI. protestò con un' Allocuzione intorno alla mancata cerimonia dell' omaggio. Seguirono dopo lunghe trattative, ma non approdarono. Morto Pio VI, il successore rinnovò le proteste, ma senza pro, solamente il 1855 Ferdinando II propose a Pio IX che avrebbe dato, per una sola volta, diecimila scudi per il monumento, che si doveva innalzare a Roma per la proclamazione del Dogma dell' Immacolata Concezione, a patto però che dovesse cessare per sempre l' obbligo della Chinea.

La proposta fu accolta, e così ebbe termine questa grave quistione.

Ma altre contese dal 1769 in poi eransi intrecciate, e aveano ingrossati gli umori tra le due Corti.

Le cose eran giunte a tale che quando i Sovrani di Napoli il 1785 fecero un viaggio per l' Italia, andarono per mare a Livorno, appunto per ischivare lo Stato Pontificio. Venuto però al Ministero degli Esteri il Marchese Domenico Caracciolo volle tentare la stipulazione di un concordato, ma la grave controversia, surta per la nullità del matrimonio del Duca di Maddaloni, D. Domenico Carafa con D. Maria Giuseppa de Cardenas, mandò a male ogni trattativa. [1]

Anzi il Governo napoletano rispose alla Curia con un'ardita risoluzione. Con un dispaccio dell' 11 ottobre 1788 ordinò ai Vescovi di prendere cura delle Diocesi vacanti, che erano vicine a quelle che essi amministravano, per rimediare così al male che proveniva al governo spirituale del Regno, perchè il Papa non volea provvedere di Vescovi le

---

[1] Su questo matrimonio vedi l'Opuscolo: L. Conforti *Una contesa giurisdizionale tra il Re Ferdinando IV e il Pontefice Pio VI (Braschi)* Napoli 1883, Tipografia di Luigi Gargiulo.

sedi vacanti. Scosso il Papa da tanta audacia scriveva all'auditore della Camera: « Ma questo è, in sostanza, un crearsi i Vescovi da sè, e dare al Re la missione canonica ».

Ma al Caracciolo successe l'Acton, il favorito della Regina Carolina, il quale si ripose all'opera per un possibile concordato, senza però riuscirvi. Alla festa di S. Pietro fe' dare al suo Sovrano prova di maggiore liberalità verso il Papa, offrendo pel censo scudi 12702 e bajocchi 75, invece di scudi 11838 e bajocchi 75. Nel 1791 i Sovrani di Napoli, reduci dal viaggio di Vienna, dove si erano recati pel matrimonio delle due arciduchesse loro figliuole con due arciduchi austriaci, passarono per Roma e visitarono Pio VI.

Lo spavento della rivoluzione francese li facea tornare in grembo al Papa; e fu regolata la quistione delle Sedi vacanti del Regno e fu stipulato il seguente articolo fra il Papa ed il Re: « Il Papa cede la nomina di tutti i Vescovadi ed Arcivescovadi del Regno di Napoli al Re, che nominerà persone scelte fra le più degne. L'istituzione, spedizione della Bolla e consacrazione, ne spetteranno al Papa [1] ». Accanto a quest'articolo fu posto la seguente avververtenza: « Essendo stato convenuto questo articolo fra il « Re ed il Papa in un abboccamento avuto fra loro nel dì « 28 aprile 1791, ed essendo stato firmato da ambo le parti « non è occorso parlarne ulteriormente ». [2]

---

1 Documento 1130. Archivio di Stato, Fascio 132.

2 L'Henrion nella sua *Storia ecclesiastica*, L.XII. bis 97, asserisce che con questo accomodamento definitivo si convenne che i Re di Napoli, salendo al Trono, pagherebbero cinquecentomila ducati in forma di pia offerta a S. Pietro, e con ciò sarebbe abolita per sempre la presentazione della Chinea, e il Re non si direbbe vassallo della S. Sede. Si convenne pure che il Papa nominerebbe a tutti i benefici secondarii eleggendo sempre i sudditi del Re, e in quanto alle *Sedi vescovili*, nominerebbe uno dei tre candidati presentati dal Re. Quest'affermazione è ritenuta anche da un egregio scrittore, il Sisca, nel suo pregevole lavoro: *Studio sui Vescovadi di Regio Patronato in Italia (Napoli 1880)*, ma pare che sia erronea poichè dal *Prospetto degli articoli di accomodi di trattati con Roma nell'Aprile 1791 fra il Re ed il Papa; e della susseguente Negoziazione tenuta in Castellone dal 24 Luglio al primo Agosto 1792 fra li due plenipotenziarii, Cardinale Campanelli da una parte di S. Santità, e Generale Acton da parte del Re*, (Documento che si conserva nell'Archivio di Stato di Napoli fascio 32), rilevasi che il solo primo art., da noi citato, fu firmato dal Papa e dal Re, e, in conseguenza, il voluto accomodamento per le altre materie non fu concluso.

Durante il tempo dell' occupazione francese le due potestà si tennero ferme nei loro diritti ; sebbene Gioacchino Murat avesse supplicato Pio VII , secondo la sua mobilità ed ambizione, a dargli l'investitura del Regno, alla qualcosa il Pontefice rifiutossi.

Venuta la restaurazione , e tornato Ferdinando Borbone sul trono di Napoli, Pio VII tornò all'assalto per l'omaggio della Chinea. Ma Ferdinando tenne fermo, e gli rispose il 26 luglio 1816, che la feudalità era terminata in Europa ; che nel trattato di Vienna era il principio e la fonte dei suoi Stati, che in quel trattato non si parlava del diritto dei Signori della Sede Apostolica sul Reame di Napoli , e però non potevasi pretendere censo, nè Chinea.

Ma questa fierezza , mostrata nei primi tempi della seconda restaurazione , s' indebolì ben presto ; tante vicende non potevano non avere scosso l'animo di Ferdinando. Perduta la vigoria della giovinezza, fatto timido della morte , circuito da preti , non curante del bene dello Stato, facendosi colpa delle antiche dispute col Papa, voleva calmare la coscienza con un concordato. Scelse quindi il cav. Medici, benchè fosse un occulto ma fermo oppositore del concordato, e questi , abboccatosi col Cardinal Consalvo a Terracina , dopo molte pratiche riuscì a formare quello del 21 Marzo 1818; che, atteso la sua importanza, crediamo trascrivere:

Concordato

Art. I. La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione del Regno delle Due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i dritti e prerogative che le competono , secondo l' ordinazione di Dio o le sanzioni canoniche.

II. In conformità dell' articolo precedente l' insegnamento nelle regie Università, Collegi e Scuole, si pubbliche, che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima Religione Cattolica.

III. Riconosciutasi nella Convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi vescovati , dove i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione , che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggiore decadenza delle suddette ed altre Mense; si farà ne' domini di qua dal Faro nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova Circoscrizione di Diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo de' fedeli , ed in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Tra le Sedi che, o per troppa scarsezza di rendite, o per l' oscurità dei luoghi , o per altri ragionevoli motivi, non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come Concattedrali.

Nei dominii poi di là del Faro si conserveranno tutte le Sedi arcivescovili e vescovili, che attualmente vi esistono; e di più, affine di provveder meglio al comodo ed al vantaggio spirituale de' Fedeli, nè sarà accresciuto il numero.

I territori di alcune Abbadie, *nullius dioecesis*, sia per la loro picciolezza, sia per la tenuità delle loro rendite, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto uniti a quelle Diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova Circoscrizione.

Le Abbadie Concistoriali, le quali si trovano colla rendita al di là di cinquecento ducati annui, rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta, quando non sieno di giuspadronato, o si aggregheranno ad altre Abbadie ecclesiastiche sino alla indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei Capitoli e delle Parrocchie.

Questa disposizione non riguarda le Commende degli Ordini militari.

IV. Ciascuna Mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera da pubblici pesi.

La Santità Sua di concerto con sua Maestà assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei Vescovati, a' quali sarà applicabile la presente disposizione.

V. Ciascuna Chiesa, sia arcivescovile sia vescovile, avrà il suo Capitolo, e Seminario, a' quali sarà conservata, se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili.

Ciascuna dignità del Capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento di annua rendita, e gli altri Canonicati non meno di ducati quattrocento.

Le dignità dei Capitoli delle altre Chiese arcivescovili e vescovili, che nella nuova Circoscrizione verranno stabilite nella parte del regno di qua del Faro, non dovranno avere meno di ducati centottanta di annua rendita; i Canonicati non meno di ducati cento.

Questa disposizione non comprende i Canonicati di patronato regio, ecclesiastico e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che da' rispettivi patroni non se ne vogliano, nelle debite forme, aumentare le rendite.

I Seminari saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del Concilio di Trento

VI. Le rendite delle Chiese da unirsi si applicheranno a quelle Chiese che nella nuova Circoscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette Chiese da riunirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica, da farsi collo intervento delle autorità della S. Sede.

I Capitoli di quelle Chiese che nella nuova Circoscrizione non saranno conservati, ricercato prima il consenso degl' interessati; saranno convertiti in Capitoli collegiati, e la rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

VII. Le Parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui, quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati cencinquanta; le altre

finalmente di cinquemila anime in sopra, non meno di ducati dugento annui.

Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa parrocchiale e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine; e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

Questo articolo non comprende le Chiese parrocchiali di giuspadronato regio ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico de' rispettivi patroni.

Nè pure vi restano comprese le Chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i Capitoli e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

VIII. La collazione delle Abbadie concistoriali che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede, che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà,

I Benefizi semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico saranno conferiti dalla Santa Sede, e da' Vescovi, secondo la distinzione de' mesi nei quali la vacanza succeda, cioè da gennaio al giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre dai Vescovi. La provvista sarà sempre in persona di sudditi di Sua Maestà.

IX. Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle Abbadie, come si ritrova nella Curia del Cappellano maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà. e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

X. I Canonicati di libera collazione, tanto de' Capitoli Cattedrali, che de' collegiati si conferiranno rispettivamente dalla S. Sede, e dai Vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell'anno dalla S. Sede e ne' secondi sei mesi da' Vescovi.

La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

XI. La Santità Sua accorda a' Vescovi del regno il dritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso delle parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti fra gli approvati ch' eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di giuspatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l' istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giuspadronato regio, e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo.

Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonicato conferito dalla S. Sede le quali saranno di collazione pontificia.

XII. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell' amministrazione del così detto *Demanio*, sono restituiti alla Chiesa.

Seguita la ratifica dal presente Concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinamente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due dei quali verranno nominati da Sua Santità, e due dalla Maestà Sua; e questi dovranno fedelmente amministrarli, finchè non sieno nel modo debito destinati ed applicati.

XIII. Essendo stata alienata sotto il governo militare nei dominii di qua dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla Chiesa, e

la Maestà Sua, per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica, essendo stata costretta anche Essa tanto in Napoli prima che seguita fosse la invasione dei detti dominii, quanto in quelli di là dal Faro, onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici con avere assegnato ai possessori ecclesiastici dei suddetti dominii di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili, quindi ad istanza della Maestà Sua ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla Religione sommamente importa di conservare, Sua Santità dichiara che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da Sè, nè dai Romani Pontefici suoi Successori: e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite e i dritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

XIV. Le attuali ristrette circostanze economiche del patrimonio regolare non alienato, e trovato da Sua Maestà al suo ritorno nell'amministrazione del così detto *Demanio*, non permettendo di ripristinare tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero che sarà compatibile coi mezzi di dotazioni, e specialmente le case di quegl'Istituti che sono addetti alla istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl'infermi ed alla predicazione.

I beni de'Regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i Conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo a' titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti.

I locali religiosi non alienati eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del patrimonio regolare: ed essendovi l'utilità del detto patrimonio, potranno anche alienarsi colla condizione che il prezzo che se ne ritrarrà debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo.

Si aumenterà il numero dei Conventi tuttavia esistenti dei Religiosi Osservanti, Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, qualora le circostanze ed i bisogni delle popolazioni lo richieggano.

Fissate le rendite e le località già enunciate, sarà libera la vestizione di novizi degli Ordini regolari possidenti e delle Monache, in proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione de' novizi pei religiosi mendicanti.

Le doti delle fanciulle che si monacheranno, saranno impiegate in favore del monistero, secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i religiosi si mendicanti che possidenti che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanuo da'loro rispettivi superiori generali.

A' religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riammetteranno nei dominii di qua dal Faro, ottenendo l'indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di benefizio ecclesiastico, il Governo per conto dell'Erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godono, finchè sieno provveduti di un corrispondente benefizio, o cappellania. A' religiosi poi di quegl'Instituti che non potranno ripristinarsi, il Governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

XV. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti: e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio; e godere dello stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s'intende da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono sono state in vigore finora, ed alla esecuzione delle suddette leggi anche in futuro pei casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate.

Non potrà farsi soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento dell'autorità della Sede Apostolica salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal Sacro Concilio Tridentino.

XVI. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano l'esenzione da'pubblici pesi regii e comunali, Sua Maestà promette di far cessare l'abuso ne' passati tempi introdotto, per cui gli ecclesiastici e i loro beni venivano più gravati dei laici stessi: che anzi ai momenti felici di maggiori risorse dello Stato dal religioso Sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del Clero.

XVII. Resterà soppresso il così detto Monte Frumentario eretto in Napoli, o sia la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle Mense vescovili, Abbadie ed altri benefizi vacanti.

Appena eseguita la nuova Circoscrizione delle diocesi, si stabiliranno invece in ciascuna di esse delle amministrazioni diocesane composte da due Canonici, che il Capitolo, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerà e rinnoverà di tre in tre anni per pluralità di voti, e da un regio procuratore che verrà nominato da Sua Maestà.

A ciascuna amministrazione presederà il Vescovo, o il di lui Vicario generale; e nel tempo di Sede vacante il Vicario capitolare.

L'ordinario e Sua Maestà per mezzo del suo regio ministero erogheranno di concerto i frutti percepiti dai sopradetti vacanti a benefizio delle Chiese, degli ospedali, dei seminari, in sussidi caritativi ed in altri usi pii. Sarà però riservata la metà delle rendite delle Mense vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo.

La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopradetto Monte Frumentario la terza parte delle rendite dei vescovati e benefizi, sotto il nome di *terzo pensionabile*, in forza del presente articolo resta abrogata, senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni delle quali sono in possesso.

All'occasione delle provviste dei Vescovati e Benefici di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni, secondo le forme canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti bolle apostoliche, colle quali saranno abilitati a percepirle, vita loro naturale durante, rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il vescovato o benefizio, a carico del quale erano state riservate.

XVIII. Sua Santità sopra alcuni Vescovati ed Abbadie del Regno, che verranno stabilite, si riserva *in perpetuum* dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento in benefizio dei suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico.

XIX. I Benefizi ed Abbadie situate nel Regno delle Due Sicilie, i di cui frutti, o in parte, o in tutto, si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegii, Monasteri e Pie Case di Roma, e di altri paesi dello Stato ecclesiastico, dovranno continuare

ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i Benefizi ed Abbadie di regio patronato, nè quelli i di cui beni sono alienati.

XX. Gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni.

Riconosceranno nel loro Foro le cause ecclesiastiche e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il canone 12 Ses. 24 del Sacro Concilio Tridentino spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili pei chierici, per esempio come quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite dai giudici laici.

Castigheranno con le pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento, o altre chę giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l' abito chiericale conveniente alla loro dignità ed al loro ordine, salvo il ricorso canonico, e li rinchiuderanno nei seminari e nelle case dei Regolari. Procederanno eziandio con le censure contro qualunque tra i fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e de' sacri canoni.

Non saranno impediti dal fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina Apostolorum* e dal convocare i sinodi diocesani.

A' medesimi Arcivescovi e Vescovi sarà libero di comunicare col clero e col popolo diocesano per dovere dell' officio pastorale; pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche; ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del Popolo.

Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice.

XXI. Gli Arcivescovi e Vescovi promuoveranno a' sacri Ordini previo il prescritto esame, e quando sieno provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei chierici che giudicheranno necessari o utili alle loro diocesi; con le cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1° luglio 1623 della San. Mem. di Gregorio XV e nel Concordato Benedettino, capitolo 4, che ha per titolo *Requisiti dei promovendi*, quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato.

Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi; gli Arcivescovi e vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi; la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.

L' esperienza avendo dimostrato che nel regno accade frequentemente che nel costituire i patrimoni sacri, si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimoni si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza; ad evitare quindi questo abuso, dovrà per la verità del fatto, costare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d' ipoteca del fondo o fondi, che dall' ordinando si costituiscono in patrimonio sacro, al qual effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo.

I promovendi a' sacri Ordini a titolo di beneficio o cappellania, per

essere ordinati dovranno costituirsi un supplemento certo fino all'ammontare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso beneficio o cappellania fosse minore di detta tassa.

Questa disposizione non comprende le diocesi nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

XXII. Sarà libero di appellare alla S. Sede.

XXIII. La comunicazione colla S. Sede dei Vescovi, Clero, e Popolo su tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera; e per conseguenza le circolari, leggi e decreti del *liceat scribere* sono rivocati.

XXIV. Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi nei libri introdotti, o che s'introducono stampati; o che si stampano nel Regno, troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, ed ai buoni costumi, il Governo non ne permetterà la divulgazione.

XXV. Sua Maestà sopprime la carica di Regio Delegato della Giurisdizione ecclesiastica.

XXVI. La Curia del Cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrà nei limiti della Costituzione di Benedetto XVI, che comincia *Convenit* e del susseguente *Motu proprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

XXVII. La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile nei suoi possessi ed acquisti.

XXVIII In considerazione della utilità che dal presente Concordato ridonda nella Religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a Lui, ed ai suoi discendenti cattolici Successori al trono, l'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici, forniti delle qualità richieste da'sacri canoni, a tutti quei Vescovati ed Arcivescovati del regno delle Due Sicilie, pei quali Sua Maestà finora non godeva del diritto della nomina: ed a tale effetto tostochè sieno eseguite le ratifiche del presente Concordato Sua Santità farà spedire la Bolla d'indulto.

Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i nominati, affinchè a tenore dei canoni si facciano i necessari processi, ed ottengano la instituzione canonica nei modi e forme praticate finora. Prima però che l'abbiano avuta, non potranno in verun modo intromettersi nel regime, o sia nella amministrazione delle rispettive Chiese alle quali sono nominati.

XXXIX. Gli Arcivescovi ed i Vescovi faranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà espresso colle seguenti parole:

Io giuro e prometto sopra i Santi Evangeli obbedienza e fedeltà alla Reale Maestà. Parimenti prometto che io non avrò alcuna comunicazione, ne interverrò ad alcuna adunanza; nè conserverò dentro, o fuori del regno; alcuna sospetta unione che noccia alla pubblica tranquillità. E se. tanto nella mia diocesi, che altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà.

XXX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa: e sopravvenendo qualche difficoltà il S. Padre e Sua Maestà si riservano di concertarsi fra loro.

XXXI. Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel regno delle due Sicilie sopra materie di Religione.

XXXII. Essendosi rappresentato a S. Santità per parte della Maestà Sua, che, attese le attuali necessità delle Chiese del Regno di qua del Faro, e gli effetti prodotti dall'inimica invasione, la Convenzione del 1741 non è più sufficiente a provvedere a' mali che richieggono un indispensabile riparo e che altresì la parte dei dominii di là dal Faro, che la Convenzione suddetta non abbracciò, è pure bisognosa di provvidenze, e che d'altronde essendosi dei domini di qua e di là dal Faro fatto ora un regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle Chiese di amendue i suddetti dominii, resta convenuto, che il presente Concordato è sostituito al precedente.

XXXIII. Ognuna delle alte Parti Contraenti promette in suo nome ed in quello dei suoi Successori, di osservare esattamente tutto ciò che si è convenuto in questi articoli.

XXXIV. Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma, non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

XXXV. Seguita la ratifica del presente Concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla Maestà Sua, i quali saranno muniti dalle rispettive parti contraenti delle opportune facoltà.

In fede di che i suddetti Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno opposto i loro sigilli.

Fatto in Terracina il giorno sedici di febbraio dell'anno milleottocento diciotto. (*Pubblicato in Napoli il 21 Marzo 1818*).

Con questo trattato il Diritto pubblico del Regno era profondamente modificato, e se da una parte al Re si facevano concessioni, non minori erano quelle che si facevano al Papa. Nè l'art. 28, col quale si accordava al Re l'indulto di nominare a tutti i Vescovadi ed Arcivescovadi, pei quali fino allora il Re non aveva goduto un tal diritto, fu concessione nuova, poichè essa era già stata firmata con lo accomodamento del 1791, da noi innanzi indicato, ed in termini più espliciti.

LA SICILIA

La Sicilia presenta, per un lungo corso di secoli, riunita nel Principe la doppia potestà.

Il Normanno Ruggiero è investito da Urbano II della suprema Legazia; concessi ai suoi discendenti e successori il titolo e la giurisdizione di *Legati nati* della S. Sede. Nacque così il famoso Tribunale della Monarchia, e la giurisdizione accordata ai primi Principi siciliani si estese, come quella di S. Stefano e di Bela re di Ungheria, a fon-

dar Vescovadi, a limitar le Diocesi, a nominar gl'investiti, e ad esercitare tutte le attribuzioni del Sommo Pontefice. [1] Varie vicende subì questo privilegio, e non è il caso di ricordarle: durante però la dinastia normanna, tutte le Chiese, secondo la famosa costituzione di Ruggiero, che daremo integralmente a suo posto, furono *sub manu et protectione regia*; e fissati tra Adriano IV e Guglielmo I i famosi quattro capitoli, riguardanti i diritti rispettivi che si estesero anche al Ducato continentale.

Fu dunque per ambo i Regni stabilito, intorno alle elezioni dei prelati, che i Capitoli adunati dovessero nominare il soggetto reputato il più degno, ma tenerne il nome segreto finchè non fosse stato palesato al Re, il quale avrebbe dato o negato il suo assenso. Che se in ambo i regni si fosse giudicato utile o necessario, potessero farsi delle traslazioni da una in un' altra Chiesa. Per gli appelli, fu determinato, che i soli Chierici di Puglia e di Calabria potessero appellare dai loro Ordinarii alla Chiesa Romana, ed essa, nella Puglia e nella Calabria, potesse avere i suoi

---

[1] Il Barbosa enumerando i Principi, ai quali compete il diritto di nominare i prelati, accenna come i Re di Sicilia, *quales esse constat reges Hispaniae Galliae, Siciliae*. È notevele il fatto che nel Parlamento siciliano del 1520 fu proposto, che si redigesse un elenco preciso dei Vescovadi delle Abbadie e dei Beneficii di Regio Patronato. Il notamento fu difatti eseguito, l' anno 1523, per ordine del Vicerè Vega; e di esso ne inserì un esatto ragguaglio il Fazello nella sua storia.

Sulla origine e vicende della *Monarchia di Sicilia* si possono consultare: il Forno, Storia della Legazia di Sicilia, il Giampallari, ed altri autori.

Il Costa chiama il diritto di Legato che usarono i Re di Sicilia, « il maggior diritto spirituale che i Principi si sieno mai arrogati. Supera perfino « quello che Enrico VIII. Re d' Inghilterra, osò prendere quando si separò dalla Chiesa Romana.

È bene altresì avvertire che il Cardinale Baronio nei suoi annali rigetta la Monarchia spirituale, credende che la Bolla di Urbano II. a Ruggiero sia da attribuirsi all' Antipapa Anacleto.

Il Costa, invece, ritiene più probabile che sia falsa, e inventata in tempo in cui la Sicilia si era separata della Chiesa di Roma, cioè durante i 90 anni dell' interdetto, che principiò l' anno 1882 e finì al secondo anno del pontificato di Gregorio II. dal quale fu tolto.

La Bolla di Urbano II, fondamento della famosa Monarchia Siciliana, è riportata per disteso del Fazello nella sua storia di Sicilia, stampata a Palermo il 1558, e che dovè riportarla dal celebre *Caput Brevium* di Giovanni Luca Barberio Siciliano, composto l' anno 1513, e che contiene tutti i privilegi e titoli del Regno di Sicilia.

legati. Per la Sicilia fu convenuto che se il Papa chiamasse fuori qualche persona ecclesiastica, questa dovesse ottenere licenza dal Re. Intorno agli appelli dei Chierici siciliani alla Curia di Roma ed al se potessero i Papi mandar legati in Sicilia, fu stabilito, che la permissione dovesse accordarsi dal Re e da i suoi eredi.

Durante l'epoca sveva quei grandi ed infelici monarchi mantennero, fermo il loro dritto per la nomina dei prelati sulle Chiese vacanti. Anzi, novità degna di menzione, ai tre economi, da scegliersi fra il Clero pel governo delle Chiese vacanti, Federico sostituì i Regi Procuratori. Ebbe vigore sempre la facoltà del *vidit Regio o l' Exequatur* ad ogni provvista o carta di Roma.

Ma precipitarono le sorti dei diritti regi sotto gli Angioini e gli Aragonesi. Re Federico giura e diventa vassallo della S. Sede. Rinuncia alla regalia sulle sedi vacanti, e quindi al diritto di amministrare e disporre i frutti; tutte le chiese cattedrali, regolari e secolari, eleggendo i loro prelati non aveano più bisogno dell' assenso Regio; tutte le persone ecclesiastiche divennero esenti dalla giurisdizione regia. Riprende però Martino Re di Sicilia le antiche prerogative di Federico e le mantiene.

Innocenzo XIII le conferma con un indulto a Ferdinando il Cattolico. Alfonso, Giovanni e Ferdinando gelosamente custodiscono il loro privilegio di Regalia sulle Chiese vacanti, ed il *vidit Regio.*

Quando successe alla dinastia castigliana l' austriaca, il diritto di Patronato assoluto, sopra tutti i Vescovadi di Sicilia, fu ammesso. A Carlo V accordaronlo Adriano VI e Clemente VII, a Filippo II Paolo III, a Filippo III Sisto V; ed a tutti i suoi successori, *sibi et cunctis suis successoribus*, Gregorio XV.

Gravi controversie sursero all' epoca di Filippo II pel Tribunale della Monarchia, e per un decreto del Concilio di Trento; si ripeterono ai tempi Vittorio Amedeo, Duca di Savoia. Clemente XI tentò abolire l'apostolica Legazia, ed il Tribunale della Monarchia; ma il principe savoiardo non recedette, dopo avere invano tentato tutti i mezzi di concordia. Istituì quindi in Palermo un Consiglio di Ministri, al quale diè incarico di sostenere i diritti della Corona, con facoltà di castigare preti, monaci e secolari che difendessero le pretensioni della Curia. Prescrisse che chiunque avesse carte da Roma, in fra due ore, dovesse portarle pel

R. Exequatur; che niuno potesse reputare scomunicato alcun ministro od ufficiale regio.

Benedetto XIII rinnova con Breve l'abolizione tentata dal suo predecessore, ma Carlo VI impone al Vicerè, Marchese Almenara, di non tenerne conto. Seguirono trattative tra il Pontefice e Cesare, rappresentato questi dal Cardinale Cienfuegos Arcivescovo di Monreale, quello dal Lambertini; fu creata una congregazione di cinque altri eminentissimi per rivedere l'accomodamento concluso da quei due; ed il Papa, con Bolla del 29 Settembre 1729, riconobbe legittimo il Tribunale della Monarchia.

Con Carlo III si rialza il potere e il prestigio della Corona. Tutte le giurisdizioni del Tribunale sono mantenute, richiesto l'assenso regio non l'apostolico, perchè il Re confondeva nella sua persona la dignitá reale e quella di Legato, nelle concessioni enfiteutiche delle Chiese di R. Patronato; richiamata in vigore la prammatica Catalana di Re Alfonso, con la quale si proibiva ai Vescovi di lanciar la scomunica contro alcun vassallo o R. Ministro senza il permesso del Governo; i frutti delle Chiese vacanti furono dichiarati spettanti al Regio erario, e da gestirsi dal Presidente del Patrimonio. Affrancati però i Prelati dallo spoglio dei beni mobili, mercè il pagamento di onze 1000 alla Real Tesoreria, secondo la rata corrispondente agl'introiti del beneficio che ciascun di essi possedea. Non erano però compresi nella esenzione dei mobili, i frutti pendenti, o maturati e non percepiti, che erano di spettanza del R. Patrimonio.

Oltre ciò vietata ogni esenzione di tassa e balzelli pei chierici; esercitato il diritto di visitatore delle chiese come Legato, e ordini precisi perchè gli Arcivescovadi, i Vescovadi, le Abadie e tutti gli altri beneficii di R. Patronato dovessero conferirsi ai Regnicoli, salvo l'Arcivescovato di Palermo e quello di Monreale per la prima vacanza.

Ferdinando seguì le orme del padre, nel difendere e conservare i diritti della Corona. Per primo atto ordinò che le decisioni della Gran Corte, lesive della giurisdizione e preminenza della Monarchia, fossero bruciate per mano del carnefice, lo che fu eseguito. [1]

---

[1] Queste decisioni, che servivano allora quasi di testo ai giureperiti avversi alla Regalia, erano state raccolte da Francesco Milanese, cittadino di Catania, e stampate a Venezia il 1595, ed a Francfort il 1600.

Promulgò bando contro le lettere in *forma brevis* di Clemente XIII e la famosa Bolla in *Coena Domini*.

Altri molti provvedimenti adottò in materia ecclesiastica, fino a quando non ebbe conclusione il concordato del 1818, il quale è per la Sicilia tuttavia in vigore. [1]

IL PIEMONTE DAL 1847 AL 1860

Ma come negli ordini politici venne il Piemonte alla riscossa, così dal 1847 al 1860 modificò la sua legislazione ecclesiastica. Aveva abolito il foro ecclesiastico, le immunità ecclesiastiche; [2] proibito agli stabilimenti e corpi morali ecclesiastici e laicali di acquistare stabili ed accettare donazioni tra vivi, o disposizioni testamentarie senza che fossero a ciò autorizzati con R. Decreto. [3] Aboliti i contributi ecclesiastici, le decime e le immunità ecclesiastiche, [4] abolite le decime in Sardegna ed accordati, in corrispettivo, assegni e sussidi a quel Clero; [5] alle quali disposizioni seguirono quattro regi Decreti accordanti sussidi a chiese parrocchiali di Sardegna, ed assegni al Clero di quell'isola, dei quali diamo in nota le date. [6] Intanto erano stati soppressi gli ordini religiosi, ed alcuni Capitoli e benefizi, e fissata la quota di annuo concorso da pagarsi dagli enti morali ecclesiastici. [7]

Così il Piemonte si era preparato a difendere nella grande epopea del 1860 i diritti della libertà religiosa d'Italia, poichè quelli della indipendenza e della libertà civile erano stati, a viso aperto, sostenuti e difesi al cospetto dell'Europa. I suoi uomini di Stato dettero prova in questo campo di una fermezza, di una costanza, di una tempra forse maggiore di quella che dimostrarono nel campo politico; perchè, senza dubbio, in questo gl'interessi erano più complicati, e il fine combattuto da una meravigliosa compagine di questi inte-

---

1 Corte di Appello di Messina. P. M. e Gioacchino Antonucci. 15 Febbraio 1872.

2 Legge 9 Aprile 1850.

3 Legge 5 Giugno 1850.

4 Legge 15 Aprile 1851.

5 Legge 23 Marzo 1853.

6 Il primo del 3 Agosto 1854; il secondo del 13 Aprile 1855; il terzo del 14 Agosto 1855 e il quarto del 26 Luglio 1856.

7 29 Maggio 1855.

ressi, e dalla trepidanza che ogni ecclesiastico seminava nelle coscienze. Nel nido della libertà politica italiana, surse quella scuola di pubblicisti e di statisti, di cui fu campione ed antesignano il Conte di Cavour, della separazione della Chiesa dallo Stato; e colà fu annunziato all' Italia il nuovo vangelo con la celebre formula: « Libera Chiesa in libero Stato ». Il sogno di quel grande ingegno e di quel grande animo del Gioberti erasi dileguato col tramontare della rivoluzione del 1848; affogato nel sangue della reazione papale era nata una realtà: non più il Pontefice a capo dell' Italia, ma il Re Vittorio Emanuele: non alleanze e concordati, ma libertà completa alla Chiesa, nella sfera della dottrina e del dogma; libertà completa allo Stato nella sfera della sua missione e dei suoi poteri temporali. A questo nuovo aspetto della quistione religiosa, politica, niun dubbio che vi contribuirono anche gl' ingegni più eletti della emigrazione italiana, ricoverati nel Piemonte. Colà il Minghetti, il Mamiani, il Farini, il Gualterio, erano viventi esempi di quel che potè la tirannide del doppio reggimento, che loro avea apprestato le catene, mentre essi, con gli scritti e e l' esempio, si affaticavano a inoculare nelle menti e nei cuori la necessità che la Chiesa fosse libera. Nobile e degna vendetta d'uomini magnanimi! Colà il Mancini, Bertrando e Silvio Spaventa, Raffaele Conforti, Giuseppe Pisanelli, Ruggiero Bonghi, Camillo De Meis, Filippo Cordova, Diego Taiani, Giuseppe Raeli, G. Ugdolena, Francesco De Sanctis, Diomede Marvasi, Filippo Abignenti, Giuseppe Massari, dettero agli studi filosofici, giuridici e religiosi un nuovo indirizzo, modificando la rigida autocrazia dei Tanucci, dei Tommasi, dei De Marco, con la filosofia di Bruno, di Telesio, di Vico, di Campanella, con la dottrina di Filangieri e di Gravina; infiorandola con l'erudizione di Pietro Giannone, e con le grazie d' una critica ardita, che parve essa stessa una nuova e meravigliosa forma dell'arte. Come ai tempi di Vittorio Amedeo II i Siciliani d'Aquirre, Pensabene, Osorio, sostennero i principii di libertà ed indipendenza del potere civile dal potere ecclesiastico, così dal 1848 al 1860 gl' impavidi e dotti meridionali sostennero in Piemonte gl'istessi principii. [1]

---

[1] A proposito si può consultare la monografia: *I Siciliani in Piemonte*, di Filippo Cordova già deputato al Parlamento siculo, Ministro delle Finanze, esule poi in Piemonte. Questa monografia leggesi nel fascicolo VII a VIII

CAPITOLO II.

Le fonti del nuovo diritto pubblico Ecclesiastico dal 1848 al 1871

Le fonti del diritto pubblico ecclesiastico italiano vigente sono le Regie Lettere Patenti del 17 Febbraio 1848, e gli art. 1, 18, 24, dello Statuto del 4 Marzo 1848, nonchè la legge 19 Giugno 1848 e le disposizioni sul *R. Exequatur*.

Regie lettere patenti del 17 Febbraio 1848

Con le Regie Lettere Patenti del 17 Febbraio 1848 i Valdesi furono ammessi a godere tutti i diritti civili e politici dei sudditi piemontesi, nulla però innovandosi quanto all'esercizio del loro culto e delle scuole da essi dirette. Con quelle del 29 Marzo 1848, gli stessi diritti furono riconosciuti agl' Israeliti regnicoli.

Articoli dello Statuto

Art. 1. La Religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato, gli altri culti ora esistenti sono tollerati secondo le Leggi.

Art. 18. I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

La forma dell'art. 1. non è certo, a prima vista, la più felice, ma all' ambiguità del dettato supplì la interpretazione dei pubblicisti, dei poteri esecutivo, legislativo, giudiziario.

Dichiarandosi la Religione Cattolica la sola dello Stato, non si è fatto che riconoscere la sua preminenza di fatto, poichè essa è professata dalla maggioranza degl' italiani,

---

del *Cimento*, periodico mensile diretto e fondato da Zenocrate Cesari, già deputato alla Costituente romana, e fra i pochissimi che osò contraddire lo stabilimento della repubblica a Roma; esule poi anche lui in Piemonte. Nel *Cimento* collaborarono quasi tutti gli esuli napoletani innanzi indicati.

e l' obbligo nel Governo, quando partecipa ad atti religiosi, di eseguirne i riti. È un atto di ossequio, non già una conferma d' immunità antiquate ; e , non essendosi escluso lo esercizio di altri culti, diversi da quello cattolico , si è riconosciuta, implicitamente, la libertà di fede e di coscienza. [1]

La frase « la Religione Cattolica è la sola religione dello Stato » contraddirebbe il principio di libertà se dovesse intendersi che la religione cattolica debba obbligatoriamente essere professata da tutti i cittadini; ma la parola Stato devesi intendere come sinonimo di governo e di rappresentanza ufficiale della sovranità.

Questo fu del 1° articolo la interpetrazione del potere legislativo. Ci basti citare il discorso pronunziato dal Ministro dell' Interno Galvagno , al Senato Subalpino, il 1 Dicembre 1851 , in risposta al Senatore Castagnetto sull' apertura di un nuovo tempio Valdese, quello del Deputato Chiaves (tornata 23 aprile 1863), quello del Ministro di Grazia e Giustizia e Culti , Pisanelli (tornata 1 maggio 1863), l' altro dello stesso Chiaves , come Ministro dello Interno (tornata 24 marzo 1866.

Nè diversamente fu il 1° articolo inteso dal potere giudiziario. La Corte di Appello di Lucca, con sentenza del 7 aprile 1868 nella causa Ribetti, ritenne:

Per le ripetute dichiarazioni del potere esecutivo e per le massime del Diritto pubblico proclamate in più occasioni dal potere legislativo del Regno nell' approvare diverse leggi ed ordini del giorno, non è a dubitarsi che l' art. 1.° del nostro Statuto fondamentale sia rimasto modificato nel senso di ammettere senza restrizione e senza privilegi quell' eguaglianza di libertà dei culti, che vedesi accordata in altri paesi retti da regime politico consimile al nostro. Libertà di professare, di discutere, d'insegnare una qualunque dottrina religiosa.

Con l' art. 18 dello Statuto mantenevasi fermo il diritto del potere civile ad accordare o negare il *R. Placet* ed il *R. Exquatur* , così per la provvista dei benefici come per la esecuzione di brevi, bolle, lettere Pontificie, giusta l' esercizio della Regalia in Piemonte. Quest' articolo è stato modificato sostanzialmente dall' art. 16 della legge 13 maggio 1871, di cui tratteremo in seguito, a suo posto.

---

[1] Casanova, *Diritto Costituzionale, Tomo I, Lez. 15.* Castiglione, *Trattato della Monarchia Parlamentare Parte I. Sez. 2 , cap. 6.* Pier Carlo Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte.*

E poichè l'art. 24 dello Statuto avea proclamata l'eguaglianza di tutti i regnicoli innanzi alla legge, e dichiarato che essi godevano i diritti civili e politici, le due Camere Piemontesi votarono la legge del 1857, dichiarativa dell'art. 24, cioè, che debba intendersi estesa e concessa l'eguaglianza innanzi alla legge agl' individui che professano qualunque altro culto; e questa differenza di religione non è di ostacolo, per quelli che la professano, al godimento dei diritti civili e politici, ed all' ammissione loro, alle cariche civili e militari.

Iniziato nel 1859 il movimento liberale, unita la Lombardia al Piemonte il Governatore della Lombardia emanò il Decreto del 4 Luglio 1859, così concepito:

Art. I. Nelle provincie lombarde tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, qualunque sia il Culto religioso che professano, come già si osserva nelle antiche province del Regno; essi godono ugualmente di tutti i diritti civili e politici.

Art. 2. Ogni contraria disposizione così del Codice civile e di procedura, come delle altre leggi e provvedimenti sì civili che politici è abrogata.

Art. 3. Nulla è innovato in quanto alle disposizioni che regolano l' esercizio del Culto si degli acattolici che degl' israeliti (Vigliani).

Seguì quindi alle Provincie di Parma e Modena, (3 Ottobre 1859) l'estensione della legge del 4 Luglio 1847, alle provincie dell'Emilia (13 Marzo 1860), ed alle Marche (27 Ottobre 1860).

All' opera politica, che riuniva tutte le province d' Italia, escluse parte di quelle della Chiesa ed il Veneto, si accoppia, con grandissimo fervore, l'opera legislativa di riforma al diritto ecclesiastico.

Si abolisce in Lombardia il concordato del 18 Agosto 1859, in Toscana quello del 25 Aprile 1851, in Napoli quello del 16 Febbraio 1818, nell' Emilia, nelle Marche, nelle Romagne, nell' Umbria si aboliscono i Tribunali Ecclesiastici ed il diritto di asilo. Dovunque si abolisce l' ordine dei Gesuiti, in Napoli le Corporazioni Religiose, e si richiama in vigore, come in Toscana, l'antico diritto pubblico del Regno. [1]

---

1 Ecco le date dei decreti dei Governi dittatoriali che abolirono l' ordine dei Gesuiti e provvidero per l' assegnamento dei beni. *Provincie dell' Emilia*, 15 Agosto 1859, 17 Ottobre 1859. *Romagne*, 20 Novembre 1859. *Sicilia*, 17 Giugno 1860, 20 Luglio 1860. *Napoli*, 11 Settembre 1860, 17 Feb-

Cadono sotto i colpi dei legislatori italiani tutti i diritti, tutte le immunità, tutti i privilegi di cui godeva il Clero. La proprietà viene svincolata; si richiamano in vigore le leggi per cui il clero non può acquistare nuovi possessi senza l'autorizzazione sovrana, e, finalmente, col Decreto del 26 Settembre 1860 (Cassinis), si regola l'esercizio uniforme della Regalia in tutto il Regno.

Costituito il nuovo Regno coi plebisciti, la legislazione si volge a determinare con leggi speciali, adatte ai bisogni, alla storia, alle consuetudini, i nuovi principii promulgati.

Si pubblicano i Regolamenti ed i Decreti che organizzano gli Economati del Regno per l'esercizio della Regalia; quelli per l'esercizio del *R. Placet* e del *R. Exequatur;* si promulgano le leggi generali di soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti secolari (7 Luglio 1866 e 15 Agosto 1867), quelle relative all'affranco di censi, decime, livelli ed ogni altra prestazione; le Leggi e Decreti relativi all'acquisto ed alienazione della proprietà per parte del Clero; le Leggi e Decreti che crearono nuove Amministrazioni, cioè la Cassa Ecclesiastica ed il Fondo pel Culto,

La Luogotenenza napoletana, auspice il Mancini, richiamava in vigore tutti gli atti legislativi costituenti il diritto pubblico del Regno. Ispirandosi all'ardire di Bernardo Tanucci, imponeva sequestro su tutte le Mense vacanti, dalle

---

braio 1861, (Decreto questo della Luogotenenza Farini) *Umbria* 15 Settembre 1860. *Marche*, 25 Settembre 1860 e 20 Dicembre 1860.

Oggi che i Gesuiti si son fatti vivi chiedendo, quelli napoletani, che venga loro concessa la pensione, come ai religiosi di ogni altro ordine soppresso, ed hanno trovato una Corte di Appello, che ha dato loro ragione, quantunque la Cassazione abbia annullata la sentenza, non sarà discaro ricordare la Bolla del Sommo Pontefice Clemente XIII del 21 Luglio 1773, che aboliva la celebre Compagnia: *maturo consilio ex certa scientia, et plenitudine potestatis apostolicae, saepe dictam societatem extinguimus et supprimimus..... Quoniam vero eo nostra tendunt studia ut quemadmodum Ecclesiae utilitatibus ac Populorum tranquillitati consulere cupimus.....*

Hortamus omnes Christianos Principes, ut ea qua pollent, vi, auctoritate et potentia, quam pro sanctae, Romanae Ecclesiae defensione et patrocinio a Deo acceperunt, tum etiam eo, quo in hanc Apostolicam sedem ducuntur obsequio et Cultu, suam praestent operam ac studia, ut hae nostrae litterae suum plenissime consequantur effectum..... E il Governo napoletano che già l'avea abolita con la sovrana disposizione del 3 Novembre 1767, esecutoriava la detta Bolla il 10 Novembre 1873, e la Regal Camera di S. Chiara emetteva il decreto di pubblicazione della Detta Bolla in data del 23 Novembre 1773.

quali i titolari si erano allontanati, in base del Rescritto del 1775. Così ritornava a fiorire sul vecchio ceppo della legislazione patria l'antica giurisdizione dello Stato.

La Manomorta ed altri istituti ecclesiastici, se rappresentavano nell'ordine morale e civile la immobilità, erano altresì la immagine viva di un esoso feudalismo.

Certo la storia ed i tempi chiariscono la grandezza e la potenza del Convento, con le sue giurisdizioni ed i suoi latifondi. Qual meraviglia, se, quando tutti i fattori dell'Impero Romano andarono a fascio, per effetto della conquista, e furono distrutti o condannati a vivere ed esplicarsi nell'umile condizione di forze e di popoli vinti, tollerati o vigilati, la sola Chiesa rimanesse in piedi, e nonchè perdere vigore, ne acquistasse per effetto della medesima invasione che avea minacciata la sua rovina? La invasione in quei tempi, era barbarie ed ignoranza, la Chiesa, civiltà e sapienza![1]

Qual meraviglia se nel Medio-Evo, quando era stretto il vincolo che reciprocamente stringeva l'ordine politico ed il territoriale, la società stessa costituisse la Chiesa negli ordini suoi, e volesse darle col Convento la proprietà, limitandone così la pericolosa indipendenza?[2]

Schermo potente alla ferocia dei costumi fu il Convento. All'ombra delle sue arcate trovarono asilo e protezione vassalli e signori, popoli e principi. I Baroni ed i prepotenti tremarono innanzi alla mula bianca ed all'aspetto guerriero dell'Abate. La fiamma della sapienza, la serena luce dell'arte accrebbero alla poesia dell'eremo, che nascondeva il capo fra le nubi, la poesia forte dell'intelletto e del cuore!

Ma non fu che un sogno! La civiltà sopravvenuta giudicò, che il Convento, come personalità giuridica, capace di acquistare e disporre, come istituto di proprietà, fattore di ascetismo, non era più compatibile con gli ordini suoi, e l'abolì.

Ma ha ucciso il verme nato a formar la farfalla del monachismo? No, e nol potea.

E forse ciò che qualche forte ingegno previde e sostenne,

---

1 *I Feudi; il Dritto feudale e la loro storia nell' Italia meridionale*, per Nicola Santamaria, Napoli 1881.

2 Bluntschli. *Diritto Pubblico Universale.*

trova conferma nel fatto. Non mancò invero chi presagì che, pur abolendo la personalità giuridica, il convento sarebbe risorto, poichè il monachismo viene da natura; che esso è un effetto della lotta e della contraddizione tra la vita reale e la vita intima del cuore, e quindi lo Stato non può, nè deve cancellare i contrasti che ha dentro di sè, ma conciliarli con l'armonia generale di tutto l'ordine sociale. [1]

Se si guardi da un altro aspetto la legislazione promulgata dal 1859 al 1771, si vedrà quale nuovo soffio venisse a sciogliere la proprietà da antichi vincoli e tormentosi. Tutte le svariate e vetuste prestazioni possono essere commutate e riscattate. Il proprietario può liberarsi dalla tirannia di dare i conti del prodotto del fondo. La terra può tornar libera all'antico colono, a quello che l'ha migliorata col sudore della sua fronte. Ecco il nuovo grido che la legislazione italiana ha fatto echeggiare nelle ardenti campagne di Sicilia, nelle leggendarie vallate della Sila, fra i pascoli eternamente verdi del forte Abruzzo, nei piani sterminati e monotoni del Tavoliere!

La legislazione ecclesiastica italiana, fino alla legge del 13 maggio 1871 e del R. Decreto 25 giugno 1871 n. 320, col quale furono emanate nuove disposizioni circa l' *Exequatur* ed il *R. Placet*, erasi informata allo spirito dell'antica polizia dei diversi Stati, spirito di prevalenza e d' immistione, così in quanto alla dottrina, come alla disciplina esterna della Chiesa. La necessità di siffatto sistema potea essere giustificata dal reggimento stesso della Chiesa. Il suo capo era Re e Pontefice. Nel cuore dello Stato italiano era un altro Stato, protetto dalle baionette straniere. I diritti politici del nuovo Regno venivano in collisione con quelli dell' altro; il Governo italiano, per conseguenza, si avvalse della storia, della tradizione, dell' acquiescenza e concessioni anche dei passati Pontefici, volgendo il viso e impugnando le armi contro la potenza temporale, che lo proclamava, innanzi all' Europa, un governo di conquista e di usurpazione.

L' antico diritto del *R. Exequatur* e del *Placet Regio*, cioè la permissione di potersi pubblicare nel Regno le bolle, i brevi, ed ogni atto del Pontefice e del Clero, veniva fer-

---

[1] Rocco de Zerbi, *La Politica Ecclesiastica Italiana.*

mamente mantenuto, era in pieno vigore il diritto dello appello per abuso.

Ma, unita Roma all' Italia, bisognava garentire la perfetta indipendenza della S. Sede, e regolare le relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Il diritto pubblico ecclesiastico interno dovea trovare un nuovo assetto, in armonia della nuova condizione del Papato. Innanzi all' Europa, l' Italia avea assunto un impegno d' onore, e volle scioglierlo con la legge del 13 maggio 1871.

Potremmo dar prova di facile sfoggio di erudizione su questa legge, che modificò profondamente il diritto politico ecclesiastico italiano, intessendo la storia del Papato, le vicende della Chiesa, le vittorie e le sconfitte, le lotte dei primi secoli, la tempesta dell'Evo-medio per additare le mutazioni interne ed esterne della disciplina, il contrasto tra il laicato e il clero; ma ce ne asteniamo, perchè la modesta opera nostra uscirebbe dai suoi confini, e non dovremmo che spellere la mano nel lavoro altrui.

Invece preferiamo chiarire lo scopo e l' indole generale della Legge, con le parole di coloro che vi collaborarono, e la discussero alla Camera dei Deputati. Così il pensiero del legislatore apparirà vivo ed intero, e il lettore potrà, quando avrà motivo di oppugnarlo, da sè giudicare della serietà delle sue osservazioni.

E incominciamo con la relazione che precede il progetto di Legge che fu presentato alla Camera, il 9 dicembre 1870, dal Ministero Lanza.

« Nel presentarvi il progetto di legge che stabilisce le guarentigie colle quali l' Italia, integrata nel possesso di Roma, mentre ha posto fine alla sovranità temporale del papato, compie il debito di assicurare non tanto per un interesse proprio del popolo italiano, quanto nell' interesse e per la tranquillità di tutte le popolazioni cattoliche, la dignità e l' indipendenza della sacra persona del Sommo Pontefice e il libero esercizio delle potestà spirituali della Santa Sede, il Governo del Re, non fa che uniformarsi ai precedenti voti del Parlamento testè confermati solennemente dalla Maestà del Re nell' art. 3 del decreto reale del 9 di ottobre, col quale veniva accettato il plebiscito dei Romani. Voi ricordate, o signori, le nobili parole con le quali S. M. rispondendo alla deputazione che, in nome dei Romani, le presentava il plebiscito, dichiarava che come Re e come cattolico, nel proclamare la unità d'Italia rimaneva fermo nel proposito già manifestato al S. Padre, di assicurare la indipendenza del Sommo Pontefice e la libertà della Chiesa.

A questo proponimento rispondono le disposizioni degli articoli 2 e 3 del succitato decreto reale, dei quali giova qui riferire il tenore:

L'art. 2 stabilisce che « il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del Sovrano ».

Soggiunge l'art. 3 che « con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garentire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede ».

È questa, o signori, la legge di cui abbiamo l'onore di presentarvi il progetto ec. . . . . .

Doppio è lo scopo che il progetto si propone. Il primo concerne più specialmente la sacra persona del Sommo Pontefice, il secondo riguarda l'esercizio dell'alto ministero della Sede Apostolica e dell'autorità spirituale della Chiesa. Questi due oggetti sono così intimamente fra loro connessi e collegati per la unità del fine a cui tendono, cioè la indipendenza e la libertà del potere spirituale, sciolte dal peso della sovranità temporale, che farebbe opera vana del tutto ed illusoria chiunque volesse l'uno dall'altro disgiungere, imperocchè poco o nulla gioverebbe il fare libero ed indipendente il Capo supremo della Chiesa, quando la Chiesa stessa ed i suoi ministri, sopra i quali egli esercita l'alto suo ministero, rimanessero nelle loro azioni inceppati e soggetti ad altro potere. . . . . .

Noi non intendiamo che la Chiesa, per essere libera nello adempimento della sua missione, debba essere per modo separata, come alcuni pensano, dallo Stato, che non abbia più con esso alcuna relazione o contatto, e che la Chiesa e lo Stato nulla più abbiano a fare tra di loro. Cotesta separazione assoluta tra due società che vivono una vita comune, che si compongono in Italia, dove immensa è la maggioranza dei cittadini cattolici, quasi degli stessi elementi, che pei loro atti tendenti per vie diverse a scopo comune, si trovano in continuo contatto, sarebbe a nostro avviso una vera responsabilità sociale. Noi intendiamo la libertà della Chiesa nel senso che la sua azione religiosa debba essere distinta dall'azione civile e politica dello Stato; che l'azione della Chiesa non debba dipendere da quella dello Stato; che l'una e l'altra società debba muoversi ed agire nella propria sfera di giurisdizione con eguale libertà e colla sola condizione che le due azioni trascendendo la propria orbita, non s'impediscano o turbino reciprocamente nel conseguimento dei loro fini più naturali. Questo sistema di vita indipendente e libera, sotto la sola norma del dritto comune, non solo è possibile, ma è proprio dell'indole delle due società amiche e sorelle, e deve sommamente conferire al felice e progressivo svolgimento dell'una e dell'altra.

Eccovi in poche parole espresso, o signori, il concetto di quella libertà alla quale noi siamo convinti che la Chiesa cattolica abbia diritto, come necessaria condizione della sua indipendenza da ogni potestà umana, dacchè è cessata quella guarentigia che essa aveva agli occhi di molti cattolici nella sovranità temporale del suo Capo supremo.

La Giunta della Camera presentò nella tornata del 16 gen-

naio 1871 la relazione sul progetto presentato dal Ministero e dichiarava così lo scopo della legge. [1]

. . . . . le quistione della separazione dello Stato dalla Chiesa è tutta di diritto pubblico interno, e sta nelle mani esclusive di ciascuno Stato l'effettuare questa separazione o no nel territorio suo, secondo gli pare. Sopra essa non ha davvero nessuna influenza il dominio temporale del Pontefice o il complesso di privilegi che si vogliono surrogare a quello.

Invece le guarentigie speciali della persona del Pontefice e dell'azione spirituale della S. Sede, in quanto servono ad assicurare che nessuna violenza sarà fatta a questa, ed essa non sarà impedita di procedere, rispetto a qualunque Stato, nel modo che si addice alle diverse ragioni e norme del diritto pubblico ecclesiastico interno di ciascheduno, hanno una diversa ragione. Poichè il Pontefice deve pure stare in un posto, è chiaro che la nazione che ha il privilegio di tenerlo nel seno suo, ed ha ereditato dalla sua storia stessa e dal suo genio l'obbligo di non espellerlo contrae con ciò stesso il dovere di condizionare siffattamente il suo diritto pubblico interno da non rendergli impossibile o meno degna ed onorevole la dimora.

Chiusa la discussione generale fu non meno importante la discussione degli articoli, e poichè con utilità pratica ed evidente si chiarì ogni singola disposizione, noi daremo gli articoli, e quei brani della relazione della commissione che sono un autorevole comento.

Ma non sarà inutile riferire prima in sunto le opinioni dei Deputati, che presero parte alla discussione generale della Legge, su i concetti fondamentali di essa, e che si pronunziarono *pro* o *contra*.

Toscanelli, sostenne la necessità che si fosse ripristinato il potere temporale del Papa.

Del Zio, dichiarò che le disposizioni della Legge, per quanto riguardano le relazioni dello Stato colle chiese interne ad esso, erano dettate da spirito liberale. « Nell'uno è triplice suo significato, essa scioglie in un modo abbastanza felice il problema più difficile del programma nazionale. »

Morelli Salvatore, la giudicò: « una completa restaurazione del potere temporale. »

Bonfadini, accettava la prima parte del progetto, esprimeva dei dubbi sulla seconda parte, parendogli che così quello del Ministero come l'altro in discussione, non avevano sciolto il problema della libertà della Chiesa. Dichiarò che avrebbe votato con grande animo un

---

1 La Giunta fu composta dai Deputati Accolla, Andreucci, Borgatti, Mancini, Restelli, Torrigiani, Bonghi (*relatore*).

disegno di legge veramente fondato su i principî di libertà, e quando si fossero cancellate quelle restrizioni che la commissione avea creduto introdurre.

Bortolucci, « Io voglio il Pontefice in Roma rispettato e precisamente libero, indipendente e sicuro del fatto suo. Ciò non potrà ottenersi con una sovranità di mero nome, ma bensì con un principato civile, vero, reale, ed effettivo, perciò respingo le vostre garenzie ».

Minghetti « Noi dobbiamo lasciare al Papa tutte quelle prerogative, tutte quelle immunità personali e locali che non offendono i principii essenziali del nostro civile ordinamento. Nello schema proposto dal Governo e dalla Commissione io non trovo offesa ai nostri diritti ».

L' onor. Minghetti disse però che lo schema era incompleto, perchè la legge avvenire che la Commissione prometteva, si sarebbe dovuta e potuta compiere allora, « con pochi articoli, che determinassero precisamente tutti i punti lasciati in sospeso. »

Immediatamente però soggiungeva l' on. Minghetti « la materia è ardua » Ora se l' on. Minghetti giudicava la materia per quella che è effettivamente, pare che, senza preparazione alcuna, non si fosse potuto nel 1871, con pochi articoli definirla.

Coppino, dichiarandosi amico della indipendenza e libertà della Chiesa, disse: io voglio « che lo Stato si spogli di tutti i diritti che si è riservato finora » e li rimetta alla società.

Buoncompagni « Questa legge acquisterà la sua importanza quando sarà accettata da tutti, quando vi avranno acconsentito il pontefice ed i cattolici ».

Civinini, Ebbene: avete voi pensato alla condizione di questo Re, posto accanto al Papa che voi create sovrano? Non avete voi pensato che innalzando il Papa d' un gradino, abbassate il Re d' un altro? È cosa inevitabile: fate il Papa sovrano, e il Re, e con lui l' Italia, scendono di un grado, non fuori soltanto, anche in casa..... Voi dunque abbasserete, per rialzare il Papa, il sovrano nostro: cioè abbasserete, noi, le nostre leggi, l' Italia, di tutto ciò farete un trono a questo Papa che non avrà più le armi che erano la sua debolezza, come il fatto ha provato; che non metterà più balzelli i quali gli eccitavano lo sdegno dei popoli, il fatto l' ha provato; che non più governa, e il governare era ciò che lo rendeva odioso e spregiato, e il fatto lo ha pure provato. Ma invece, scevro di odii e di pesi, quasi idealizzato da voi, cotesto Papa, che dovevate rovinare e distruggere voi lo riponete sul vertice della gran piramide dello Stato Italiano sulla testa stessa del nostro Re, Re laico, Re cittadino, Re soldato! ».

Massari. « La conciliazione tra la Chiesa e lo Stato non può certamente essere l' opera di un provvedimento legislativo; essa deve essere opera del tempo, di una politica savia, provvida, illuminata ».

Berti. « Il concetto del Papa che intravvedesi nel progetto di legge è quello di un sovrano onorario per rispetto allo Stato, e di un sovrano effettivo per rispetto a sè, per rispetto alle cose sue ».

..... « Il concetto dell'immunità è indispensabile per compiere il concetto della sovranità quale noi abbiamo voluto designare in questa legge ».

L'on. Berti si mostrò favorevole al progetto Ministeriale che non riservava l'*Exequatur* ed il *Placet*, e favorevole alla piena libertà della Chiesa, in quanto all'educazione e l'insegnamento.

Mancini, dopo aver dichiarato un errore del progetto del Ministero e di quello della commissione il conservare al pontefice una fonte di sovranità, diceva: « Stando ai rudimenti del diritto pubblico la parola *Sovranità*, deve esprimere necessariamente ed esclusivamente un rapporto di ordine politico. Se mi parlate di un principato o di una supremazia spirituale allora abusate della parola *Sovranità*. . . . Una *Sovranità* senza *territorio* e senza *sudditi* sarebbe uno scherzo di cattivo genere, se non potesse trasformarsi in un equivoco idoneo in certe contingenze a divenire fonte per l'Italia di nazionali perturbazioni e calamità.

« . . . . La Legge può concedere a chi non è sovrano alcune garenzie ed onorificenze esterne, assimilate ad attributi di cui godono i sovrani; ma le concederà non perchè il papa sia sovrano, ma in quanto codesti attributi si reputino non condizione essenziale per la tutela efficace dell'indipendenza del suo ministero spirituale »

È impossibile riportare anche in sunto, le molte e gravi osservazioni fatte dall'on. Mancini negli eloquenti discorsi pronunziati. Considerando egli il Papato, come istituzione, giudicando una vera ipocrisia rivolgerglisi per una conciliazione impossibile, e ponendosi dal punto di vista che la legge delle guarentigie dovea essere una legge di alto ordine interno, combattè ad uno ad uno, con dotte argomentazioni, gli articoli del disegno presentato.

Nei discorsi che pronunziò sopra ogni articolo, si può scorgere di leggieri come alla erudizione storica, e alle profonde cognizioni del diritto civile e penale, seppe egli aggiungere non solo quelle del Diritto Canonico, ma anche le più speciali conoscenze delle regole e delle disposizioni beneficiarie, e del diritto feudale, per cui egli è, indubitatamente, uno dei più illustri scrittori.

Il primo discorso pronunziato dall'on. Mancini produsse alla Camera così grave impressione, che l'on. Minghetti, nella tornata susseguente, prese la parola; e gli rispose lungamente.

In quanto alla seconda parte del progetto di legge, l'on. Mancini non ristava dal muovere aspre censure. Definiva

i limiti e la ingerenza dello Stato in cose di religione; che cosa debba intendersi per libertà religiosa; determinando i caratteri delle private società, escludeva che quella cattolica sia un' associazione; e, in quanto alla proprietà ecclesiastica, voleva che fosse regolata, e non promessa una legge; che le istituzioni preventive, cioè il *Placet* e l' *Exequatur*, fossero abolite, ma abolita parimenti qualsiasi restrizione che regola i rapporti tra lo Stato e gli altri culti.

Ministro degli Affari esteri...— I vincoli fra i poteri politici e una Chiesa, a me sono sempre sembrati onerosi, tanto allo Stato quanto alla Religione. Nella condizione della società moderna e delle credenze solo la separazione tra la Chiesa e lo Stato può essere un' opera di armonia e di pace. La Chiesa imparerà a cercare il suo fondamento, non già nell' appoggio artificiale che le può dare un Governo ma là dove esso è veramente, nei sentimenti generali dell' umanità, e i sentimenti religiosi saranno rispettati da quegli stessi che non li dividono, quando vedranno in essi, non già l' opinione di un partito politico, ma sì bene una credenza.

Sotto l' influsso della libertà, la quale penetra sempre e si diffonde, si produrrà nell' interno stessa della Chiesa un moto di idee diverso da quell' assolutismo che contrasta colle sue tradizioni, assolutismo che fu agevolato, ed io credo, affrettato, dal principio di questo secolo fino ad oggi, appunto dalle ingerenze, e dalla pressione che i poteri civili hanno voluto esercitare sulla autorità ecclesiastica. Certamente non sarà l' opera di un giorno, ma sarà un effetto lento ed efficace della libertà. Noi abbiamo sempre detto che abolito il potere temporale, intendevamo di fare una larga, una completa applicazione dei principii di libertà, ai rapporti fra la società civile e società religiosa. La formula del conte di Cavour fu considerata dalle menti più libere di Europa come il gran contributo che portava la rivoluzione Italiana alla causa della libertà universale; solo con questa nuova libertà, con questo ardito progresso, l' unione di Roma al regno Italiano potrà rispondere a ciò che l' onorevole deputato Oliva chiamava l' aspettazione del mondo civile.

Una tale esperienza non può, credo io, in nessun paese più facilmente tentarsi che in Italia; perchè gl' italiani, appunto per le loro lunghe lotte politiche col Papato, hanno imparato a porre la religione là dove esso ha il suo impero, vale a dire fuori del mondo politico.

Ministro di Grazia e Giustizia... — Signori, i rapporti internazionali come i rapporti privati, non si creano a capriccio nè astrattamente; la legge, tanto nell' uno quando nell' altro caso, provvede o ad un rapporto che nasce da un nuovo ordine di cose; o ad un bisogno che si sviluppa nell' andamento della società.

La riconoscenza di questi nuovi rapporti e bisogni non è sempre oggetto di un trattato, e più sovente la nazione cui giova determinare come intende provvedervi, li determina per legge o altrimenti per atto proprio, e questa determinazione, accettata per lo più tacitamente dal generale consentimento delle nazioni, diviene parte del diritto pubblico internazionale. Questo diritto è il più libero perchè manca di un

potere giudiziario ed indipendente che ne faccia eseguire i dettati; ma la opinione pubblica gli serve di organo e di regolatore; è la storia (dice uno scrittore), che, sotto l'antico nome di giustizia, conferma il giusto in ultima istanza e ne punisce le infrazioni sotto il nome di Nemesi.

La sanzione sta nel proprio interesse, di evitare lo isolamento, le ostilità delle altre nazioni, le quali, indipendentemente della nostra legge e da un trattato, se mai vi fosse lesione di un interesse tale la cui soddisfazione sia per esso un bisogno, una necessità nazionale, potrebbero farne reclamo, ed anche, in caso di giusto rifiuto, ricorrere alla forza, come si ha diritto di usarne per resistere ad ingiuste pretese, alla violazione dei nostri diritti.

Quindi è, che se la legge che voi sarete per fare corrisponde al nostro interesse nazionale, corrisponde e soddisfa ad un obbligo morale, sarà da tutti mantenuta, ed è un ingiusto sospetto il temere che al cangiar degli uomini su questo banco si possa cedendo, alle passioni di partito, sacrificare ad essi il bene, gl'interessi della patria, mutare senza necessità e senza giustizia la legge o togliendo o astendendone oltre misura le garenzie. Oh! signori, questo sospetto sarebbe un insulto non meritato dal nostro paese; e con questa convinzione, quando si è presentato questo progetto, non si è pensato nè agli uomini che sono al potere, nè a coloro che vi saranno dimani per eseguire la legge; si è creduto di portarvi il frutto di mature riflessioni nell'interesse del paese, e si è creduto che l'avrebbe mantenuto la nazione intera, quando uniti agli studi del Ministero la virtù della vostra sapienza, avreste fatto una legge che provvede all'interesse d'Italia e soddisfa pure all'esigenze del diritto internazionale (Benissimo).

La questione più grave, o signori, che si è presentata ed è stata accennata dai vari banchi della camera, è la questione della proprietà. Finchè, si è detto, voi non avete assicurata la stabilità della proprietà nella Chiesa, il parlare di unità è un ironia, perchè vi sarà sempre l'influenza, vi sarà sempre l'ingerenza la più potente di colui il quale credo di avere il diritto di sorveglianza e di tutela su questa proprietà. Ora, signori, io credo che su questo particolare della proprietà, il Governo ha prudentemente agito nel non avventurarsi a presentarvi delle disposizioni sul proposito ed a sistemare questa proprietà medesima, e che non ha meritato il rimprovero che sul proposito gentilmente dirigevagli l'onorevole Berti. In quanto che, signori, per noi la questione della proprietà ed i rapporti che per questa proprietà possono sorgere e debbono essere regolarizzati tra la Chiesa e lo Stato, non possono essere giudicati alla stregua di quello che si è fatto e si fa per le Chiese le quali ora sorgono con una nuova costituzione.

Secondo i nostri principi, da secoli rispettati ed osservati anche dalla Chiesa per l'istituzione dei benefici, abbiamo degli enti ecclesiastici individui. La proprietà della Chiesa fra noi non appartiene alla Chiesa universale, alla Chiesa cattolica, ma a ciascun singolo ente che come ente civile la possiede; ed è perciò che mi permetterò di fare alcune osservazioni quando verrà la discussione degli articoli, per mostrare che non è il caso di ritornare sulla istituzione degli enti ai quali si deve attribuire la proprietà.

Abbiamo degli enti i quali, qualunque sia la loro natura, hanno ricevuto la personalità civile dello Stato, debbono alla legge civile la

loro esistenza e l'esercizio dei diritti pei quali posseggono. Su questo principio abbiamo fondato il nostro diritto di tutela, ed abbiamo invocato le disposizioni che per gli enti morali sono scritte nel Codice. Eccovi, signori, perchè noi crediamo, che su questa materia vi è ancora molto a fare, molto a studiare, primo di venire a distrurre uno Stato di cose, il quale da tanto tempo sussiste senza che possa dirsi avere avuto un' influenza sull'esercizio della potestà spirituale, mentre mantiene i beni al servizio ed uffizio religioso di quegli enti, ai quali per le fondazioni, per la pietà dei fedeli, per la generosità di alcuni, erano stati specialmente destinati.

Tralascio di scendere ai dettagli della seconda parte. Ho creduto soltanto mio obbligo di estendermi su questa idea, perchè ho veduto che sulla stessa si è lungamente discusso, e perchè mi era obbligo anche di riverenza, verso la Commissione, la quale aveva creduto di andare ad un ordine di idee diverso, sebbene con una semplice riserva.

La Legge venne infatti approvata, ed eccone il testo:

Delle guarentigie Pontificie e delle relazioni della Chiesa collo Stato.

TITOLO I.

PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE

Art. 1.° La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2.° L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell' articolo 1 della Legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della Legge stessa.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte di Assisie.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 2.° Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori sovrani; e gli mantiene le preminenze d' onore riconosciutegli dal Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle Leggi vigenti del Regno.

Art. 4.° È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell' annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici*, *Sacro Collegio*, *Congregazioni ecclesiastiche*, *Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all' estero*, s' intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari

bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici o loro dipendenze, agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono in ciò impiegati.

La dotazione di cui sopra, sarà inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa ed onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.

Art. 5.° Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei Palazzi Apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6.° Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concilii ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7.° Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8.° È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffici e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9.° Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10.° Gli Ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.

Art. 11.° Gl'Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono

nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agl' Inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d' uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12.° Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll' Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza, Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L' Uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli Uffizi postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli Uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell' Uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L' Ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto Ufficio con la qualifica autenticata di *pontifici*, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d' ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Uffizio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13.° Nella città di Roma e nelle sei Sedi suburbicarie, i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli Ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

TITOLO II.

RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA

Art. 14.° È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del Clero cattolico.

Art. 15.° È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al dritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di padronato regio nulla è innovato.

Art. 16.° Sono aboliti l' *exequatur* e *placet regio* ed ogni altra forma

di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet regio* gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17.° In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Aurorità ecclesiastiche, ne è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

Art. 18.° Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19.° In tutte le materie che formano oggetto della presente Legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla Legge medesima.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 13 maggio 1871.

Non saranno discari i seguenti brevi comenti:

Sull'art. I.

(*Relazione della Commissione*)

. . . . . può parere strano che il potere civile dichiari *sacra* ed *inviolabile* la persona del Pontefice. Si può contendere che ciò non sia acconsentito dallo Statuto, il quale non ammette, che sia nello Stato altra persona sacra ed inviolabile che quella del Re. Si può dire che il Pontefice stesso non ha affermato questa qualità della sua persona nello Statuto del 1848. Non si può mostrare, infine, che cotesta consacrazione ed inviolabilità della persona del Pontefice non è temperata, come nel Re, dalla responsabilità di tutti quelli che egli crea soci ed istrumento del voler suo.

Ma a queste obiezioni si deve rispondere, e la risposta serve per circoscrivere bene il concetto, che il potere civile qui non crea, nè intende di creare nulla.

Trova nel Pontefice, come Capo di uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato in ogni diritto pubblico: quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, e talora anche

civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essa. E la ragione di ciò, nei principi temporali, è chiara: quegli ch'è la fonte di ogni giurisdizione non può trovarsi soggetto ad un'autorità che emana tutta da lui.

. . . . . La parola *sacra* non aggiunge nessuna speciale e nuova determinazione a quella *d'inviolabile*. Nata da una consuetudine religiosa e da una cerimonia ecclesiastica, smesse oramai, è entrata nella formola della più parte delle costituzioni, quantunque manchi in talune, come nella prussiana, e se levata parrebbe variarla o attenuarla, lasciata, non ne muta il significato e il valore giuridico. . . . . .

Sull' art. 2.

L'inviolabilità costituisce il grado più pieno d'immunità personale che si possa pensare.

Però abbiamo concepita la disposizione in maniera che rimanendo ferma l'equiparazione tra la persona del Papa e quella del Re, nei reati di cui l'uno o l'altro possono essere l'oggetto, resti affatto libero nello Stato il diritto di modificare la propria legislazione, e di temperare od alterare le sanzioni delle pene così in questo come in ogni altro rispetto ec.

Sull' art. 3.

È una natural conseguenza della sovranità, ammessa nel Pontefice, l'accordargli nel regno gli onori che a questa qualità sogliono essere attribuiti da per tutto, il mantenergli per parte del governo italiano la preminenza, (*préséance*) che i Principi cattolici gli hanno riconosciuta, e il lasciargli facoltà, quando voglia usarla, di tenere a sue spese una guardia di onore per i suoi palazzi e la sua persona.

Il desiderio, manifestato in Comitato, che si limitasse il numero di coteste guardie, non si è potuto soddisfare. Se si fosse limitato col fissarne i quadri, come s'era proposto, niente impediva che le compagnie si componessero d'un numero indeterminato di militi; e d'altra parte, il fissare il numero stesso di questi avrebbe potuto esser causa piuttosto di accrescere che di evitare i contatti spiacevoli.

Sull' art. 4.

..... la Commissione, pur non dissentendo circa la somma e l'iscrizione perpetua ed inalienabile d'essa nel bilancio italiano, non crede che questa soluzione possa ritenersi affatto definitiva e perfetta. Le si muovono molte obiezioni certo più appariscenti che vere; poichè, se è chiaro che un'inscrizione a favore di un principe sul bilancio dello Stato proprio non si può per nessun mezzo, equiparare pel tutto all'inscrizione in favore di lui su un bilancio altrui, è indubitato altresì, che non può non parere supremanente garentito un pagamento, il quale registrato nella parte intangibile del bilancio, è circondato della stessa cautela e sicurezza che quello della lista civile e di tutto il debito dello Stato. Anche riconoscendo sin da ora

nel Papato, quello che esso è pure, un beneficio ecclesiastico, [1] ed attribuendogli in qualunque altra forma la rendita suddetta, come assegno di temporalità, non si sarebbe tolta assolutamente a' poteri legislativi dello Stato il diritto ed il modo di sopprimerlo.

Sull' art. 5.

Ora se il sommo pontificato fosse stato considerato come un beneficio ecclesiastico, si sarebbe potuto dichiarare senz' altro che, tali altri palazzi avrebbero fatto parte della temporalità di questo. [2] Ma rimanendo dubbia ed incerta la natura giuridica dal papato, la legge si è dovuta servire di una espressione che non ascrive la proprietà loro a nessuna persona morale o fisica, e si contenta di lasciarne il godimento continuativo al Pontefice, esente da ogni sorta di tassa, e sicuro da ogni pericolo di cessazione od interrompimento per ragione di espropriazione per utilità pubblica.

Sull' art. 6.

Noi possiamo trascurare le formole dei concordati e del diritto canonico; ma, poichè ammettiamo cotesta sovranità pontificia, possiamo trascurare la parte essenziale che occupa nella costituzione di essa il Collegio dei cardinali?

Per queste e per talune altre ragioni d'interesse e d'opportunità politica, qualcuno nella Commissione proponeva che ai membri del sacro collegio fosse accordata la stessa sorte d' immunità, che, per altro fine e concetto, è vero, la nostra legislazione accorda pure a taluni funzionari pubblici, la minore, cioè a dire, di quelle che abbiamo noverate innanzi: contro essi voleva, non si potesse procedere senza l' autorizzazione del Pontefice; il che li avrebbe lasciati inviolabili come questo, in tempo di sede vacante. Ma alla maggioranza della Commissione è parso che la sola inviolabilità durante quest' interregno dovesse bastare, poichè solo durante esso il Sacro Collegio si può dire investito d' una sovranità attuale.

Sull' art. 7.

La Commissione ha creduto bene di levar via di mezzo tanti inconvenienti ed ambiguità, ricusando cotesta immunità locale, e non introducendo nella legge nessun' espressione che possa render incerta e dubbiosa la naturale dipendenza delle persone abitanti nei palazzi pontifici da una legislazione civile e penale.

Se non ha voluto circondarli del maggiore rispetto e cautela che

---

1 Summus pontificatus est beneficium ecclesiasticum (Cap. I, De maced. *Nota della Relazione*).

2 La Commissione comentando l' art. 4 ha ritenuto il Papato, un Beneficio. Qui pare che metta in dubbio che sia tale. Il Papato, come nota il Cavallari, (*Inst. jur. Can. Part. 2 Cap. 38 § 8)* non dovrebbe, a rigore, nominarsi Beneficio, essendo il primo grado e la maggiore Dignità della Gerarchia Ecclesiastica.

si potesse, legando l'esercizio di qualsiasi atto di polizia giudiziaria dentro di essi all'obbligo di un'autorizzazione speciale, e difesa da tutte le maggiori garenzie dell'esercizio del potere giudiziario. Cosicchè si può affermare che ad essi una cotal maniera d'immunità è pur concessa; poichè davvero sono immuni da tutti gli atti di polizia giudiziaria, che rispetto alle altre residenze dei cittadini e persino a quella del Re possono essere compiuti o eseguiti dagli agenti di quella per propria iniziativa e criterio.

Sugli art. 6, 8, 9, 10,

Se l'immunità locale è contraria a tutti i criteri legislativi moderni ed offende la sovranità politica dello Stato, non è così dell'immunità personale. Questa, difatti, oltre d'essere l'attributo del potere supremo, entra anche nei gradi inferiori a diminuire il reciproco attrito dei diversi roteggi del congegno governativo. Perciò noi stessi riconosciamo più maniere d'immunità personali.

Oltre quella del Re, piena ed assoluta, lo Statuto nostro ammette nei senatori (art. 37) e nei deputati (art. 45 e 46) un'immunità vitalizia negli uni, a tempo negli altri, e diversamente regolata, poichè rispetto ai primi consiste nell'esclusione da ogni giurisdizione, dalla loro proprietà eccezionale e speciale in fuori; rispetto ai secondi, nella soggezione dell'esercizio della giurisdizione ordinaria all'arbitrio della maggioranza dei loro colleghi. Questa immunità è così grande che in parecchie Costituzioni, quelli i quali ne fruiscono sono chiamati, se non sacri, almeno inviolabili.

È un'altra immunità personale da ogni giurisdizione ordinaria quella accordata dallo Statuto stesso ai ministri (articolo 35) che, accusati dalla Camera dei deputati, non possono essere giudicati che dal Senato.

E infine, in parecchie legislazioni, non che nella nostra, una specie di immunità od inviolabilità, più o meno larga, corre sotto nome di garenzia dei funzionari pubblici, gli agenti del Governo, ed è necessario che una suprema autorità amministrativa ne li sciolga prima che nessuna procedura si possa iniziare contro di loro, come determinano gli articoli 805-808 del Codice penale del 29 novembre 1859.

Poichè l'immunità personale entra come elemento indispensabile nell'ordinamento stesso dei Governi di tutti gli Stati, è ragionevole l'usarla nella costituzione di cotesta sovranità religiosa, che qui deve vivere a lato alla politica.

Cotesto complesso di diritti riconosciuti dagli agenti del Sommo Pontefice, corrisponde alla diversa proporzione e al diverso carattere nel quale ciascuno di essi è ritenuto istrumento del potere di lui; introduce delle cautele sufficienti a rendere l'esercizio di cotesti diritti moderato e perciò comportabile; non altera i principii essenziali della costituzione civile dello Stato, e garentisce non solo in Roma e nel dominio già pontificio, ma in tutta Italia, alla Santa Sede, una libertà d'azione maggiore di quella che abbia goduto mai.

Sugli art. 11 e 12.

E questa diventa, per quanto concerne l'Italia, libertà d'azione e di corrispondenza con tutto il mondo, combinata, com'è fatto nella

legge, coll'inviolabilità di tutti gli agenti diplomatici delle potenze estere presso la Santa Sede (art. 11), e colla perfetta sicurezza di spedizione, che acquistano le sue trasmissioni di carte e di telegrammi per le disposizioni dell'articolo 12.

La commissione s'è per ora contentata di assicurare, coll'aggettivo autenticato, che la qualifica di *Pontificii* non sia attribuita ai telegrammi dall'arbitrio o dall'abuso d'un officiale subalterno.

Ciò che resta ad ogni modo fisso, è, che la trasmissione delle corrispondenze deve rimanere sicura da ogni impedimento o violazione, e quella dei telegrammi affatto libera da ogni visura e sopraggravio di spesa o restrizione.

Sull' art. 13.

... Perciò nello stato attuale della legislazione, il Sommo Pontefice è libero di tenere le sue scuole ecclesiastiche come gli pare, e quelli che vi studiassero non potrebbero essere impediti di presentarsi agli esami di licenza ginnasiale o liceale o altri, se non quando, tra le condizioni di ammissione a questi, vi fosse l'obbligo di avere studiato in una scuola pubblica o pareggiata; il che non è, nè crediamo deve essere.

Sull' art. 14.

Dovremo lasciare al Governo, come potere politico; al Pontefice, come autorità religiosa, il decidere quando la violazione o l'eccesso succeda? Enunciare simili competenze è tutt'uno col mostrarle inaccettabili.

Noi non vediamo in chi il Regno italiano possa riporre meglio la fiducia della Santa Sede e la sua, in che ed esso e questa possono meglio commettere l'equa tutela dei loro reciproci diritti se non in quell'ordine dello Stato che, per suo ufficio è inteso a mantener l'osservanza di tutti i diritti, tali e quali dalle leggi sono definiti; in quell'ordine dello Stato, la cui integrità di giudizio è guarentita dalla perfetta indipendenza sua, e dall'autonomia che gode essenzialmente per la natura stessa e la costituzione necessaria delle società umane civili, in quell'ordine dello Stato, infine, che, coll'intervento suo, mentre assicura l'osservanza della legge, pone a questa il suggello d'un atto proprio e interno del Regno Italiano, e a cui nessun altro Governo d'Europa è necessario o utile che partecipi.

Sugli art. 15, 16, e 17.

Dedotto così largamente e forse più lungamente del dovere il pensiero della Commissione sarebbe superfluo il mostrare come gli articoli di questo secondo titolo lo rappresentano e riproducono per lo appunto.

Il primo estende ai membri del clero la libertà costituzionale comune al rimanente della cittadinanza, e nello stesso tempo che esime i Vescovi dall'obbligo della prestazione del giuramento, libera la loro elezione da ogni ingerenza del Re, fuorchè nei casi in cui questi è patrono della Mensa.

Il secondo scioglie gli atti della giurisdizione ecclesiastica dalla necessità della visura del Governo e rinvia all' autorità giudiziaria quelli che vogliono e possono conseguire un effetto legale e giuridico, abrogando in questi rispetti ogni altra giurisdizione. Il terzo rinvia ad una legge ulteriore, della quale si specificano i capi, la definizione della materia beneficiaria e della proprietà ecclesiastica, e intanto confina l' azione del Governo rispetto alla collazione dei beneficii maggiori e minori all' immissione in possesso nelle temporalità, rispetto alla quale conserva tuttora la discrezione del giudizio suo. . . . . .

La Commissione è stata dunque costretta, come si vede, a rinviare a una legge ulteriore tutta la trattazione e la risoluzione della materia beneficiaria e di lasciare per ora le provvisioni dell' Autorità ecclesiastica che la riguardano, così come sono, soggette al *Regio Exequatur* e *Placet*, non meno di quelle che si riferiscono all' alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

Le disposizioni relative al *Placet* ed all' *Exequatur*, che sono conseguenza dell' art. 16 della legge 13 Maggio 1871, poichè riguardano specialmente gli enti conservati, le pubblicheremo in altro capitolo. Le leggi estese alle corporazioni Romane, e che fanno parte delle leggi eversive, le pubblicheremo nel capitolo rispettivo di queste. Ci sia concesso per ora, affinchè appaia più chiaro il concetto del legislatore, considerare al lume del nuovo diritto pubblico il concetto della Chiesa e dello Stato e il limite delle loro relazioni e le idee più notevoli dei filosofi e dei pubblicisti su questa materia.

In applicazione dei principii sanciti in questa legge, fu mosso, dalla magistratura al Ministero, il dubbio se dovesse procedersi per reato di stampa contro i giornali che riproducessero le allocuzioni del Pontefice contro le istituzioni e contro le leggi dello Stato.

Nel 1877, specialmente, il Papa, con un' allocuzione violenta, insorse non solo contro i principii su cui posa la sovranità del Regno, ma contro le leggi, i poteri legittimi, e le libere istituzioni.

Al dubbio mosso dagli organi del pubblico ministero, il Guardasigilli, (Mancini) con Circolare del 17 Marzo 1877 Divis. 7 n. 711, ricordando l' altra del 15 Febbraio 1875, riassunse così il pensiero del Governo. Raccomandò di procedere, in conformità delle leggi, contro la riproduzione a stampa dell' allocuzione, quando fosse « accompa- « gnata da criminose manifestazioni di adesioni, da voti per la sov- « versione dello Stato e da oltraggio alle sue leggi ed agli atti del « governo » ma di non procedere finchè si tratti della pura e semplice riproduzione dell' allocuzione, per dare così, all' Europa, novella e luminosa pruova della completa libertà di cui gode il Pontefice, libertà anche di trasmodare dal campo religioso nel politico.

GIURISPRUDENZA

Le cause di decadenza per le quali si perde la pensione accordata ai rettori di benefizi soppressi debbono ricercarsi nelle disposizioni

canoniche. Laonde il chierico decade dal beneficio pel matrimonio contratto nella forma religiosa. Per l' art. 17 della legge sulle guarentigie non ha effetto il rescritto pontificio che autorizza il chierico decaduto a ritenere il benefizio in istato coniugale. (C. d' App. Roma, *Magra* e *Chiatti*, 20 febbraio 1883).

Spetta all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa il dichiarare se debba produrre effetto giuridico l' ordinanza del vescovo che priva un sacerdote di un benefizio parrocchiale (art. 17 legge sulle guarentigie 13 maggio 1871). Perciò il governo non può provvedere per quel benefizio, finchè l' autorità giudiziaria dichiarando esecutoria l' ordinanza del vescovo non abbia dichiarato il benefizio vacante, (C. di App. di Casale, *Comune di Riccaldone* e *Geloso*, 3 novembre 1882).

CAPITOLO IV.

Rapporti tra la Chiesa e lo Stato

Il problema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, anche dopo la legge del 13 Maggio 1871, è vasto, delicato, irto di difficoltà.

Questo Stato e questa Chiesa, che il Conte di Cavour prima, e i legislatori del 1871 poi, han creduto proclamare e costituire con la celebre formola, come le isolette del poeta che si guardano sempre e non si toccano mai, invece si toccano ogni momento, e non c' è caso in cui si trovino d'accordo.

La naturale missione, l'organesimo, la sfera delle proprie attribuzioni, quantunque diverse, traggono l' uno e l' altra ad un distacco funesto e dannoso. Consideriamo di fatti le origini, l' indole, la dottrina così della Chiesa come dello Stato.

La Chiesa per la sua origine divina ha principio da Cristo, e dal suo capo emana e si trasfonde la vita che unisce e santifica i credenti. Da questo modo di considerare la Chiesa surse spontaneamente la nozione di essa, qual comunione visibile, universale, una, apostolica, vera, santa, necessaria per la salute.

È visibile, perchè tali sono i mezzi della redenzione, la dottrina, i sacramenti; e questi non possono essere amministrati se non da organi visibili. L'Episcopato rappresenta quest' organo, sicchè Chiesa ed Episcopato non possono scindersi. [1]

---

1 Cyprian epist. LXIX, *Unde scire debes episcopum in ecclesia esse, et ecclesiam in episcopo, et si qui cum episcopo non sint in ecclesia non esse.*

È universale, perchè la sua missione redentrice è volta a tutti i popoli, ed a tutti i tempi. È una, perchè tale è la dottrina di Cristo. È apostolica, perchè nel suo seno si conserva la dottrina degli Apostoli. È santa e vera, perchè deriva da Cristo, perchè Cristo le ha promesso la sua presenza e l'assistenza dello Spirito Santo. È necessaria per la salute, perchè la missione di Cristo fu diretta principalmente alla redenzione ed alla santificazione del genere umano. [1]

Ma quando la Chiesa sostiene la necessità della sua esistenza, essa pone in quistione la necessità delle opere di redenzione. E quindi combatte per dimostrarle, e combattendo, condanna l'errore che ad essa si oppone. Oltre però questa condanna dell'errore, non può, nè dovrebbe aver presa o potere sull'interno delle coscienze; essa non può giudicare. Come la scienza, come ogni dottrina, dopo che ha sparsa una convinzione forte e reale della necessità e salutare virtù di ciò che si crede e si ritiene per verità, non ha altro mezzo ad usare, così la Chiesa deve comportarsi.

La religione è il rapporto, è il legame, *(religio, religare)* fra l'uomo e Dio; rapporto affatto individuale, intimo, che ha per base la moralità subiettiva, spirituale, perchè è soffio dell'anima e si riferisce alla vita futura.

Al contrario lo Stato ha un'esistenza collettiva; la sua missione è affatto finita e temporale; non ha coscienza, non ha moralità specifica; dunque Religione e Stato sono due cose totalmente diverse, per origini, per fini, per organesimo. [2]

Non mancò chi disse che il fine morale dello Stato è l'adorazione di Dio, [3] o che debbansi comprimere gl'interessi materiali. [4] Ma l'ascetismo non fu, nè può essere la vita dello Stato. La sfera in cui si svolge l'azione sua deve essere illuminata dalla morale, ma il suo fine non è la morale: *Honestae more in externae vitae consuetudinis.* [5] L'attua-

[1] Agustin. *De unit. eccles. c. 2, Utique manifestum est, eum qui non est in membris Christi, Christianam salutem habere non posse.*

[2] *La Chiesa o lo Stato in Piemonte ecc.* per l'Avvocato Collegiato Pier Carlo Boggio - Torino 1854 pag. XXVI.

[3] Bodino.

[4] Moro.

[5] Melantone. E il professore Pessina ha scritto:
..... la scienza dello Stato, raccogliendo dalle induzioni legislative ed economiche i suoi ammaestramenti cerca dall'un canto le vie più opportune perchè abbiasi osservanza a quella legge morale, al cui adempimento son tenuti ed individui e nazioni, e governi e governati ecc. (*Della nuova encicopledia, discorso inaugurale ecc. Napoli 1863, pag. 46).*

zione del diritto, stupendamente definito dall'Alighieri: *realis et personalis proportio, quae servata servat societatem, corrupta corrumpit*, è uno dei suoi alti mezzi. Le sue sanzioni, le sue leggi, i suoi vincoli non riguardano che i rapporti tra gl' individui e gl'individui, tra questi e le cose, ma non può imporre o regolare le credenze religiose, nè farsene banditore o persecutore.

È vecchia la disputa sulla natura, sull' origine e sugli scopi dello Stato, per accordargli o contrastargli una maggiore o minore ingerenza nella vita sociale. Per due secoli dominò in Europa la teoria del *contratto*, cioè quella che assegnava l' origine ed il fondamento dello Stato in uno o più contratti sociali, espressi o taciti, tra gli uomini presupposti nello stato naturale. Quindi lo Stato era considerato come non necessario, come un prodotto dell' arbitrio umano, e qual bisogno causale ed esterno; come un accessorio, come un nemico della società.

Quegli al contrario che portò alle ultime conseguenze la teoria che l'unico scopo dello Stato è la sicurezza del dritto dei singoli, e ciò che non si racchiude sotto questa sicurezza non può essere oggetto dell' intervento dello Stato, fu Emanuele Kant. Però osservava al riguardo giudiziosamente l' Ahrens: unico scopo dello Stato è il diritto di assicurare il benessere materiale, spirituale e morale dei cittadini. [1] Così l' individualismo era spinto sino alle sue logiche conseguenze, e nacque in Europa la tendenza liberale di abolire ogni ostacolo, ogni vincolo giuridico ed economico che si opponesse allo sviluppo delle libertà individuali. [2] Ma la teoria di Kant, osserva Warnkönig, non bastava all' ingegno tedesco. Da una parte non si era soddisfatti dei risultati con essa ottenuti; i tempi aveano progredito: ciò che prima del 1800 potea considerarsi come il pensiero di un genio, nel 1830 valeva come un triviale luogo comune. Dall' altra parte alcuni filosofi volevano riformare cotesta scienza, secondo i loro principii fondamentali. Doveano nascere le teorie filosofiche di Hegel e di Schelling, e così la nuova generazione abbandonò la strada dei seguaci di Kant, per appigliarsi ai sistemi che o modificavano o erano totalmente contrari al suo. [3]

---

1 Ahrens, Naturrecht oder Philosophie des Rectes etc. 11 pag. 283.

2 Cusomano. *Le Scuole Economiche della Germania ecc.*

3 Warnhönig. *Die gengenwärtege Krisis ec:* pag. 270.

Surse quindi una scuola ecclettica, dominatrice in Filosofia del diritto. [1]

L'Ahrens, che può dirsi quegli che ha riassunto questo sistema, ritiene che lo Stato abbia per suo scopo particolare lo scopo del diritto, ma nel suo più alto concetto di ordinamento, cioè in quelle funzioni che regolano: [2]

1. Le condizioni di sviluppo di tutti i circoli sociali;
2. Il diritto della coesistenza;
3. La mutua assistenza;
4. La riunione dei circoli sociali sotto un'autorità centrale.

Cosicchè lo Stato, come potenza ordinatrice e politica, abbraccia tutto; religione, vita economica, arte, scienza; esso non è quindi solamente lo *Stato astratto del diritto,* secondo Kant, ma pure lo *Stato di diritto della umanità.* [3]

L'attuazione del diritto per opera dello Stato avviene pei circoli sociali, da esso distinti, e per sè stesso. Per quelli, il problema consiste che sian posti in *condizioni* da raggiungere il loro scopo; ed esso il conseguisce assicurando l'unità del diritto nella società, e l'unità del popolo, ed attuando la sua attività reggitrice, osservatrice e amministrativa; togliendo e prescrivendo limiti. Da ciò può agevolmente scorgersi la differenza sostanziale che passa tra quest'ultima teoria e quella che dominava, nello scorso secolo, su i fini dello Stato. Il diritto è considerato qual principio organico nella Società, per mezzo del quale lo Stato deve cooperare, affinchè i circoli sociali e gl'individui raggiungano i loro intendimenti.

Questa scuola tedesca che pone a base del suo sistema l'ingerenza dello Stato, nel mantenimento e nello sviluppo dell'ordine sociale, non ha principii assoluti per determinare i casi di questo intervento, e si riporta, necessariamente, ad apprezzare le condizioni di fatto per giudicare come e quando debba lo Stato intervenire. Che che ne dicano i liberisti, cioè quelli che vorrebbero lo Stato inerte spettatore dello svolgimento sociale, quando ha tracciato con leggi la sfera dei diritti e dei doveri sociali e privati, è un fatto, dimostrato dalla storia, che la ingerenza dello Stato aumenta

---

1 Di essa possono dirsi i principali rappresentanti Ahrens, Röder, Tredelenburg, Zacharia, Zöpfi ecc..

2 Keld, Mohl, Bluntschli, Dscher, Schäffc, Biscof.

3 Harens, opera citata, § 107, pag. 289.

in intensità quando la civiltà progredisce. Difatti non esiste oggi uno Stato che consideri che il suo scopo sia di difendere solamente il diritto, cioè la libertà e la proprietà. Le nazioni più libere, come l' Inghilterra e la Svizzera, che allargarono la legislazione sugli stabilimenti manufatturieri, e fermarono l' obbligo di pagare il salario in denaro, ed altre cose siffatte, dimostrano l' opposto. Ben dice il Treitschke: « È dunque cosa strana il parlare tanto più in teoria della limitazione dell' autorità dello Stato, quanto più anche nei paesi liberi la pratica vi contradice. [1] »

In Italia, come anche in Germania, le opinioni sull'indole, lo scopo, la ingerenza dello Stato sono divise. Non è già che difettino i sostenitori della scuola tedesca, nè quelli che vorrebbero lo Stato rifuggisse da un' ingerenza diretta, in tutto ciò che l' iniziativa privata può e deve compiere. I primi seguono più o meno in politica i principii innanzi esposti, i secondi l' ideale della scuola di Manchester.

Come pel problema economico, così per lo scopo politico e sociale dello Stato, i secondi dicono: *lasciate fare, lasciate passare.*

L' indole e lo scopo di questo lavoro non ci consente seguire i primi in tutto lo sviluppo e l' esposizione delle loro teoriche; abbiam creduto però necessario il dare un' idea fuggevole del modo come i più celebri filosofi e giuristi considerino la missione e il concetto dello Stato, e come si sia venuta modificando l' idea di esso dal secolo scorso al presente. Gli argomenti di politica, osserva il Prof. Cusomano, coi quali 50 anni dietro si combatteva l' arbitrio governativo, il sovrano, oggi non hanno più valore. Oggi lo Sato rappresenta la volontà nazionale, la quale intervenendo nella vita sociale e nell' economica, impone la legge a sè stessa e ne affida allo Stato l' esecuzione. Il parlare di tirannia dello Stato è dunque un controsenso, il quale cresce maggiormente, se si rammenti che diritti più sacri degli economici cedono innanzi la volontà nazionale, per esempio, l' obbligo del servizio militare.

È questo il segreto, la forza, la giustizia, l' amuleto dello Stato moderno: la volontà nazionale; gli ordini liberi, che sono il frutto della volontà nazionale, custoditi, regolati, sviluppati dallo Stato.

In conseguenza oggi la missione dello Stato, in quanto

---

1 Treitschke, *(Historisque and politische Aufsätze,)* 115 pag. 18,

all' attuazione, allo svolgimento, allo scopo delle leggi statutarie, non ha che un interprete ed un limite; la volontà nazionale. Essa è diretta e dirige nello stesso tempo; lo Stato ora la spinge, ora la moderà, ora le assegna certi confini, ora rimuove esso stesso quei termini di una prefissa sosta. È come, ci si permetta la frase, il viaggio del cavallo e del cavaliere; quello segue l' impulso o il freno di questo; l' abilità dell' uomo consiste nel fornire il viaggio, senza che il generoso compagno il balzi di sella e vada via a cader nel dirupo o nel torrente per la sua corsa sfrenata, o che, per la forza dei freni, non si allenti e pieghi sotto i colpi degli sproni e della rigida volontà.

È per questo che oggi non è a temersi l'accentramento di un tempo. Lo Stato antico assorbiva l' individuo, nel moderno l' individuo è libero. Se lo Stato è scopo a sè stesso, perchè organismo della ragione e libero volere, deve avere il suo fondamento saldo nella garentia singola e generale della libertà. Ma se in tutta la sfera dell' umano volere, dell' umana attività sociale lo Stato ha l' obbligo d' intervenire per la felicità, il progresso e la sicurezza dei cittadini, dove egli deve fermarsi è appunto innanzi la coscienza religiosa, l' interna costituzione della Chiesa.

La Chiesa per la religione, come vedemmo, è la depositaria della verità assoluta e rivelata sotto la forma della ispirazione e del sentimento; la religione non ha scopi mondani, essa non può asservire, nè esser serva dello Stato.

Nel passato tre diverse epoche si distinsero tra il principato e il sacerdozio. La prima quando il principato era libero rispetto al sacerdozio; nella seconda si ebbe la compiuta servitù del principato verso la Chiesa; la terza è quella in cui Principi e popoli cercano rivendicare i diritti usurpati dalla curia romana. [1]

Una quarta epoca ha però schiusa l'Italia al mondo; quella in cui la Chiesa e lo Stato, diversi per origini, per leggi, per fini, debbono compiere la propria missione e svolgersi nel dominio della libertà.

Se non che siffatto principio, considerato al lume della storia e delle condizioni presenti d' Italia e del mondo politico, sveglia sospetti, paure; suggerisce restrizioni e sottintesi. Risorge, sott' altra forma, con altro aspetto, l' antica lotta tra il laicato e il clero, tra il Principato e la Chiesa.

---

[1] Botta *Storia d' Italia* G. XI, 340,

I sostenitori dell' antico diritto giurisdizionale dello Stato dicono: la Chiesa non è un istituto di religione, ma un organismo politico; non è un' arca di fede, ma di potenza terrena. La Chiesa è la rivale nemica dello Stato. Non solo difende tutto il suo passato, ma ha sostituito alla purezza del dogma e della dottrina, il concetto dell' infallibilità papale; ma ha voluto rendere divine le cose e le persone che le appartengono. La Chiesa non è più lo scudo dell' oppresso, la depositaria della coltura, ma l' inflessibile persecutrice della scienza.

La Chiesa, insomma, è la tiranna dei popoli e degli Stati.

Ora se tale è la Chiesa, lo Stato può concederle la più larga sfera di libertà, senza circondarsi di alcune indispensabili garentie, senza pericolo per la sua sicurezza?

Insomma questa scuola si trincera nel sistema dell' opportunità e della legittima difesa; ed in conseguenza dice: fino a quando la Chiesa sarà nemica dello Stato, questo deve premunirsi dalle sue sorprese e dai suoi assalti.

All' opposto, v' ha chi dice, che queste sorprese, questi assalti non siano temibili; e quindi vuole per la Chiesa, come per lo Stato, la più perfetta libertà, non solo rispetto al contenuto della Chiesa, al dogma ed alle dottrine, ma anche all' organesimo ed ai diritti personali ed esterni. Una sola limitazione alle libertà della Chiesa pone questa scuola, e la riassume nella pura e semplice applicazione del diritto comune. E quindi vuole aboliti tutti i diritti che lo Stato si è riserbato o che ha ereditato, cioè *l'Exequatur*, *il Patronato Regio*, la facoltà di amministrare, regolarizzare la proprietà ecclesiastica.

Le due scuole urtano entrambe in gravi scogli.

La chiesa è nemica, dice la seconda scuola, ma appunto perchè lo Stato non si dispoglia ancora di quell' arsenale di ferri vecchi. Si facciano cadere in polvere, e la Chiesa diventerà, se non amica, non ostile allo Stato.

Vane parole, vane speranze! osserva la prima: E credete voi che la Chiesa, anche quando lo Stato si dispogli di queste ultime larve di diritti e di regalie, non sarà ostile? Anzi, avrà maggiori mezzi e migliori modi come combatterlo! La Chiesa non pugna a strappargli quello che ancor ritiene, ma ciò che esso ha distrutto. « L' opinione cattolica, potrebbe osservare questa scuola, con le parole del Botta, è inflessibile ed indomabile, e ancor più impossibile è il cambiarla, che lo spegnerla: gli ordini papali poi alla natura

sua stessa, e per così dire, alle viscere sue più vitali sono inerenti, secondo la credenza della maggior parte dei fedeli ». [1]

È qui, per l' appunto, il nodo della quistione. È tutto il medio evo, privo della poesia, che la Chiesa evoca sulla scena del mondo moderno. Essa va più innanzi ancora: vuole ristabiliti i suoi tribunali, le sue carceri, i suoi sgherri. Vuole il suo regno mondano, ed imperar sulla più classica e gloriosa parte d' Italia. Condanna, benchè se ne serva e ne usi, le più utili libertà; quella della stampa, quella del pensiero. Brama regolare l' insegnamento; disporre liberamente dei beni così detti ecclesiastici, ripristinare la manomorta, evocare la compagnia di Gesù, far risorgere il dritto divino!

I due termini sono fatalmente divisi da un abisso, nè ci potrà essere transazione. L' una vuole il trionfo del *Sillabo* del Dicembre 1864, il quale ratificò con maggiore ampiezza le dottrine di Gregorio VII, del *dictatus Papae* di Bonifazio VIII nella Bolla *unam sanctam ecclesiam;* l' altro vuole la libertà, il suo trionfo, e quello della ragione. D' altronde l' esperienza delle transazioni fu già fatta, e il sistema dei concordati informi qual pratico risultato produsse. In meno di sessant' anni il Piemonte stipulò cinque concordati per la circoscrizione delle Diocesi e, dopo tante brighe, ebbe ad un dipresso il doppio dei vescovadi che avrebbero dovuto esserci in quello Stato, in ragione della popolazione. In quarant' anni non meno di sei concordati furono stabiliti pel diritto d' asilo, e solamente colla legge 5 Aprile 1850 potè, quello Stato, abolire definitivamente un' immunità immorale e funesta. I concordati, esclama giustamente il Boggio, sono transazioni reciproche allo scopo di riprendere fiato e forza; o, meglio che transazioni, sono semplici sospensioni d' ostilità. Chi prima ripiglia lena, torna da capo e si comporta a modo suo. [2]

E le stesse vicende subirono i concordati di Toscana, di Napoli, di Modena e degli altri piccoli staterelli italiani.

Sicchè pare per ora una necessità assoluta che la migliore soluzione sia lo *statu quo.*

L'Italia con la legislazione ecclesiastica, che ha promulgata, ha formato un sistema *ecclettico* che s' ispira ai principii ed all' opportunità.

---

[1] *Storia d' Italia*, V, VI 139.

[2] *La Chiesa e lo Stato in Piemonte*, per Carlo Boggio vol. II pag. 57,

La Chiesa ed il Papato sono liberi, perfettamente liberi per quel che riguarda il dogma, la dottrina; liberissimi di manifestare, promulgare, espandere il pensiero cattolico e l'opera del cattolicismo.

Il Papa è costituito nella sfera serena di una sovranità inalterabile ed indipendente. Gli onori, i privilegi della sovranità sono per lui; il suo clero, nella missione dei suoi doveri spirituali, è libero; solamente lo Stato si è riserbato alcuni diritti di regalia, e la vigilanza e l'amministrazione dei beni della Chiesa.

E qui sarebbe bene il caso di ragionare dei diritti che lo Stato si è riserbato, se non fosse più opportuno rimandare il lettore al posto dove ne tratteremo specificatamente. Contro di essi insorge oggi il clero, mentre furono costantemente mantenuti ed esercitati da secoli. La storia è per essi; e se questo non è un argomento della loro legittimità, è certo una ragione della loro esistenza.

Torna facile per alcuni sconoscerli o ripudiarli; ma non è facile risolvere il problema al quale si legano.

Financo i più ardenti e convinti fautori del liberismo confessano le difficoltà, alle quali si va incontro per qualcuno di essi. La sola parte alquanto malagevole e complicata della riforma, esclama il Boggio, si è quella relativa alla proprietà ecclesiastica.

Ed uno dei fini evidenti di quest'opera è di mostrare quanti e quali ostacoli, dal lato pratico e positivo, s'incontrino nel determinare, rispetto alle persone e alle cose, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. E quindi con l'esposizione dei principii legislativi, delle sanzioni positive, della Storia, delle tradizioni, potrà scorgersi il sottil filo che guidi il futuro legislatore ed il futuro Papa a fare entrambi il proprio dovere. [1]

Egli è però certo che la Chiesa stessa, per bocca dei suoi più celebrati dottori, ha riconosciuto che debba essere stabilita come un ordine essenzialmente distinto dallo Stato, e pii e classici scrittori ritengono che alla libera esistenza della Chiesa sia necessaria la civile tutela, per le persone,

---

1 Montesquieu, *Esprit des lois* liv. XXIV ch. 6, « Bayle ose avancer que des véritables chrètiens ne formeraient pas un état, qui put subsister. Pour quoi non? Ce seraient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, et qui auraient un très-grand zèle pur les remplir;-plus ils croiraient devoir à la religion, plus ils penseraient devoir à la patrie.

le istituzioni sue, e la proprietà sua; e che unica violazione dei diritti naturali della Chiesa ha luogo soltanto, quando il potere politico, imponendo o vietando, si oppone direttamente ai diritti individuali che emergono dalla libertà di coscienza e di fede. [1] La Chiesa ha sempre accordata e riconosciuta nei laici una larga parte in quasi tutti i rami dell' esterna disciplina, e, segnatamente, nella collazione degli uffici; perchè vorrebbe ora sconoscerla nello stato moderno, nel corpo sociale moderno? « Non si creda, dice giustamente il Walter, che la potestà sia data al Clero come una sovranità, in riguardo a lui medesimo; esso al contrario costituisce soltanto le membra principali del gran corpo che si compone di tutti i fedeli sotto Cristo, invisibile capo supremo di esso ».

Ora perchè questo gran corpo non dovrebbe, mercè l'opera dello Stato, che è l' organo della sua rappresentanza, regolare e mantenere certi diritti, insiti e aderenti all'esercizio della potestà civile, quando riconosce e dà alle conservate istituzioni della Chiesa l'impronta di persone e corpi morali?

Compete al governo, cui incombe la tutela della cosa pubblica permettere tali enti, infondere loro la vita giuridica, e determinare la sfera dell'esistenza e delle attribuzioni civili. L' ente morale vivendo di vita fittizia esercita solamente quei diritti che dalla legge gli sono largiti. Lo Stato ne può estendere o restringere la cerchia; ma non perchè l' Ente giuridico gode dell' esercizio dei diritti civili può dirsi che per la sua interna natura ecclesiastica, per lo scopo a cui son dirette le sue rendite, debba e possa identificarsi con i diritti interni della Chiesa, affrancandosi da ogni vigilanza dello Stato.

Se così fosse, dovrebbesi, prima di tutto, distruggere il carattere giuridico di questi enti, abolire il beneficio, abolire la sua personalità civile, livellare i proventi di ogni beneficiato.

È questa una riforma che crediamo non possa piacere al clero italiano, poichè lo ridurrebbe nello stato puro e semplice di salariato, come il clero francese.

---

[1] August. Conf. Tit. VII, *de potestate ecclesiastica*. Walter, *Man: del Diritto Ecclesiastico*, Cap. VI. § 43, Pag. 80.

ENTI SOPPRESSI

PARTE SECONDA

Corporazioni monastiche

CAPITOLO I.

Leggi, Decreti, Amministrazioni

Legge 29 Maggio 1855 N.° 878 con cui vengono soppresse le corporazioni negli Stati Sardi (Rattazzi). R. Decreto 29 Maggio 1855, N. 879, che enumera gli ordini religiosi soppressi dalle precedenti Leggi. Decreto 3 Gennaio 1861 N. 705.

Decreto 17 Febbraio 1861, N.° 251, che le abolisce nelle province napoletane (Eugenio di Savoia, C. Nigra, Mancini). R. Decreto 17 Febbraio 1861, N. 252, che sopprime le conferenze delle Missioni in Napoli ed altre simili conferenze esistenti nelle province napoletane (Mancini). R. Decreto 13 Ottobre 1861, N.° 318, che determina le case religiose eccettuate nelle province napoletane dalle disposizioni del Decreto 17 Febbraio 1861 N. 251, (Minghetti). Legge 7 Luglio 1866 n. 3036 sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il Regno (Borgatti, Scialoia). R. Decreto 21 luglio 1866 N. 3070, che approva il regolamento in esecuzione di detta legge (Borgatti, Scialoia). Regolamento (Borgatti, Scialoia). R. Decreto 28 luglio 1866 N,° 3090 che pubblica nelle province liberate dall' Austria la legge ed il Regolamento di soppressione delle corporazioni Religiose (Borgatti). Legge 4 Novembre 1866. N.° 3346 che stabilisce i termini per la esecuzione delle leggi di soppressione nelle province Venete (Borgatti). Legge 29 luglio 1868, N. 4493, che promulga disposizioni speciali sulle pensioni e sugli assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose soppresse (De Filippo). Legge 19 giugno 1873 N. 1402, che estende alle province di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici (Lanza, De Falco, Sella, Visconti-Venosta, Ricotti, Ribotty, Scialoia, Devincenzi, Castagnola). R. Decreto 19 giugno 1873, N. 1403, che assegna agli attuali investiti delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all' estero i locali necessarii alla loro residenza personale ed al loro ufficio, finchè durino le loro funzioni (De Falco). R. Decreto 11 luglio 1873 N. 1461 che approva il Regolamento per la legge 19 giugno 1873 N. 1402, (Minghetti, Vigliani). Regolamento Vigliani.

Art. 1.° della Legge 29 Maggio 1855

Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case, poste nello Stato, degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all' educazione od all' assistenza degl' infermi.

L' elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con Decreto Reale contemporaneamente alla presente legge.

Con le leggi indicate cessarono di esistere, come enti morali, le corporazioni religiose. Ente morale, cioè ente riconosciuto dalla legge, è quello che è costituito dalla riunione di più individui, ma indipendente, nella propria azione e personalità, dall' esistenza individuale dei suoi membri aventi diritti e doveri determinati.

Per diritto romano l'ente morale dicevasi, *Corpus, Collegium*, ed anche persona *moralis*, persona *ficta*, il Codice civile ha la seguente disposizione:

Art. 2. « Tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persona e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ».

Lo che dimostra la differenza tra gli enti morali non riconosciuti dalle leggi, e quelli riconosciuti.

Per lo che, le leggi innanzi indicate, dichiarando col 1.° articolo di non più riconoscere gli enti morali con esso determinati, tolsero ad essi quella personalità civile che prima aveano.

GIURISPRUDENZA

1.° La qualità di religiosi nelle corporazioni soppresse deve intendersi indicata in senso lato non già per comprendere quelle sole i di cui membri avessero fatto solenne professione di voti.

Così la qualità di menare una vita comune nei membri delle corporazioni soppresse, deve intendersi della vita comune in senso ordinario, di vivere cioè sotto lo stesso tetto, e di sedere alla stessa mensa, e non di vita comune in senso canonico, cioè di aver fatto i religiosi voti di povertà.

Così pur deve ritenersi che la professione religiosa sia stata dalla legge considerata come modo di dimostrazione non come modo tassativo, e la pensione concessa dalla legge ai religiosi professi deve intendersi estesa anche ai religiosi secolari che avessero fatto qualche cosa di equipollente alla professione dei voti. (*Corte di Appello di Firenze 8 agosto 1871*).

2.° La legge 7 luglio 1866 nel sopprimere gli ordini e le corporazioni religiose ebbe lo scopo di ridonare ai loro membri vincolati da voti e professione religiosa la capacità e proprietà individuale di cui

erano privi, e di riabilitarli ai dritti civili e politici comuni a tutti i cittadini (*Corte di Appello di Ancona 11 gennaio 1869*).

Corte di Cassazione di Roma

1. Dalle nostre leggi sull'asse ecclesiastico, *la ecclesiasticità* si ebbe nelle corporazioni nel senso suo proprio, più che nelle *fondazioni*, dove fu presa nel senso lato. [1]

2. La ecclesiasticità in *senso proprio* non è richiesta per l'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico, nè in materia di soppressione, come risulta dal n. 6 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, nè in materia di concessione, essendo stato chiarito il concetto dell'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866 dalla legge posteriore dell'11 agosto 1870; ma basta all'uno e all'altro effetto l'ecclesiasticità in senso lato dipendente dallo scopo di culto dell'ente cogli altri estremi di legge. [2]

3. La presa di possesso in esecuzione delle leggi sull'asse ecclesiastico è atto di autorità politica, che di sua natura non può indurre responsabilità a carico della pubblica amministrazione, ed è in ogni caso un atto conforme a legge, che perciò non può qualificarsi di mala fede e men che mai uno spoglio.

Il Demanio rimane possessore di buona fede non solo, ma anche di diritto, fino che non sia altrimenti provveduto o amministrativamente, o giudiziariamente, e non si può quindi in suo confronto parlare di restituzione di frutti anteriori alla domanda giudiziale di rilascio dei beni.

Non induce responsabilità di danni a carico del Demanio la vendita dei beni di cui prese legalmente possesso, seguìta con la dovuta pubblicità, e senza opposizione o protesta da parte degli aventi diritto. [3]

4. Sono di esclusiva *competenza* della Cassazione di Roma i ricorsi su controversie in materia relativa all'asse ecclesiastico, benchè fondati sopra violazione di disposizioni del diritto comune. [4]

5. L'ex-religioso che domanda la pensione deve esibire l'atto scritto ed autentico di professione religiosa se tale atto sia solito a farsi per iscritto, non quando gli statuti parlano solo di professione a voce *inter missarum solemnia*.

È giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritenere che, spirati i voti triennali di un religioso, questi non li abbia più rinnovati, decadendo così da ogni diritto alla pensione (*20 luglio* 1877).

Cassazione di Napoli

1. Dopo il decreto della S. Congregazione del Concilio del 15 Giugno 1858 il religioso dovea fare due professioni, l'una con voti sem-

---

1 7 Agosto 1877. *Ostinelli Felice ed altri.* Simile. 20 Marzo 1882, *Congregazione di Carità di Rodi.*

2 24 luglio 1878 — *Congregazione di Carità di Francolise.*

3 8 Maggio 1883, *Seminario Vescovile di Rimini.*

4 4 Dicembre 1882 a Sezioni Riunite, *Cattaneo* e *Marazzi*; 16 Dicembre 1882, *Bagnara Gaspare.*

plici, l'altra con voti solenni, ma anche i voti semplici erano perpetui, e legavano l'individuo al Monastero per tutta la vita.

Quindi la pensione stanziata a favore dei *Monaci professi* con l'art. 3 N. 3 della legge 7 luglio 1866 è dovuta anche a quelli che aveano emessa soltanto la prima professione con voto semplice (24 *Novembre* 1870).

2. Perchè un monaco possa aver dritto a pensione in ordine allo art. 3 della legge 7 luglio 1866 è necessario che egli abbia fatto nello Stato, e prima del 18 gennaio 1864 *professione regolare di voti solenni e perpetui.*

Non basterebbe quindi che egli avesse fatto professione di voti semplici ai termini dei decreti della S. Congregazione dei regolari del 1857, e della Bolla di Papa Pio IX del 1858, sebbene questi voti semplici leghino in perpetuo il vovente al monastero.

Questi voti semplici però basterebbero per quei monaci delle provincie napoletane che li avessero fatti prima della legge 1866, e sotto l'influenza del decreto Dittatoriale del 17 febbraio 1861.

La soppressione degli ordini religiosi nella Lombardia avvenne al momento della sua riunione agli Stati Sardi col trattato di Zurigo del 10 Novembre 1859 in coerenza alla legge in essi vigente del 29 Maggio 1855, sibbene con la pubblicazione di quella 7 Luglio 1866. (*Corte di Appello di Napoli, 6 Agosto 1877*, Gargiulo e Suore del soppresso Collegio della B. Vergine in Cremona.

Legge 29 Luglio 1868.

A temperare il disposto dell'art. 3 della Legge 7 Luglio 1866 fu pubblicata la legge 19 luglio 1868 n. 4493. [1] Diamo i principali articoli. Furono assimilati ai sacerdoti:

Art. 1. I religiosi professi ordinati in *sacris* prima della pubblicazione della rispettiva legge o decreto di soppressione, e non dopo il 18 Gennaio 1864, per le corporazioni soppresse con legge 7 luglio 1866.

Gli ex frati dell'ordine di S. Giovanni di Dio, detto dei *Fate bene fratelli* ad eccezione degli inservienti.

Art. 2. Non sarà di ostacolo al conseguimento delle pensioni suindicate la circostanza di aver fatta professione fuori lo Stato:

1. Per i religiosi i quali per regola del proprio istituto non potevano professare altrove che in Roma.

2. Per i religiosi che avessero professato in paese tuttora soggetto al dominio pontificio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano.

Art. 3. A tutti quei religiosi e religiose che, per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni ma prima di quella voluta

---

[1] Il Manuale di legislazione e di giurisprudenza, fatto per cura del Bollettino del Contenzioso cattolico italiano, segna erroneamente il numero di questa legge. Esso non è 4496, ma quello sopra indicato.

dalle leggi civili, non avevano diritto alla pensione che l'art. 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento, di lire 250, se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di lire 144 a tutti gli altri professi.

Art. 4. L'assegnamento di cui si parla sarà vitalizio per quelli che al momento della promulgazione della presente legge, abbiano compiuto cinquanta anni, e sarà di un quinquennio per gli altri. Esso non si concederà, ovvero cesserà ogni qualvolta risulti avere il religioso dal privato patrimonio od altrimenti un reddito atto e stabile uguale all'assegnamento

Avvertenza. Non seguì a questa legge alcun Regolamento, quindi le disposizioni doveano attuarsi con quelle del Regolamento 11 Luglio 1866 N. 3070, e propriamente con gli articoli 14, 15, 33, 34, 36. Le norme poi amministrative per l'attuazione delle dette leggi sono quelle del R. Decreto 3 Novembre 1861 N. 302 sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro; e propriamente il Tit. VII, cap. IV, Sez. II.

Riassunto della legge 19 giugno 1873 N. 1402

Con questa legge furono estese, salvo le modificazioni in essa contenute, alla Provincia di Roma le leggi precedenti di soppressione. Le modifiche sono queste:

I beni delle Case della Città di Roma in cui i religiosi prestano opera nella cura degl'infermi, ospedali, opere di Beneficenza, sono assegnate alle opere pie corrispondenti (art. 1.°)

Quelli delle case i cui religiosi attendono all'istruzione, sono destinati al Comune di Roma per le scuole primarie ed asili, ed all'istruzione secondaria (art. 2). Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni ai religiosi, sarà assegnata alla S. Sede una rendita fino a L. 400 mila per mantenere le rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'Estero. Con Decreto reale è fatta facoltà al Governo di lasciare agli attuali investiti delle rappresentanze suddette, sino alla durata del loro ufficio, i locali per la loro residenza e pel loro ufficio. I beni delle corporazioni, pei quali non è provveduto con la presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella Città di Roma (art. 3). Le pensioni ai religiosi ed alle religiose della Città di Roma sono fissate così:

Ordini possidenti

Per i sacerdoti e le coriste.	L. 600
Per i laici e converse.	« 300

Ordini mendicanti

Per i sacerdoti e le coriste	L. 300
Per i laici e le converse	» 150

I Mendicanti che giustifichino d'esser colpiti da grave ed incurabile malattia avranno:

Sacerdoti e coriste	L. 400
Laici e converse	« 300

Rimane salvo l'art. 5° della legge 7 luglio 1866 (art. 12). Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle corporazioni che prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che denunziati, come appartenenti alla casa, nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871 n. 297, si trovino, alla pubblicazione della presente legge, o conviventi nella Casa stessa o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

Il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del Convento a norma della disposizione dell'art. 6 (art. 13). L'amministrazione dei beni di enti ecclesiastici, che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella Città di Roma, e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, scorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla Nazione straniera ecc. (art. 23). Nel corso di due anni l'amministrazione del patrimonio degli Enti soppressi, di cui è detto nell'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni a Roma a benefizio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del Regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione. Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa conversione, istituti aventi uno scopo congenere, a profitto delle stesse nazioni straniere (art. 24).

Avvocatura Erariale. Interrogata dal Fondo pel Culto l'Avvocatura Erariale sull'art. 3.° della legge 7 luglio 1866, col quale fu concesso pensione ai religiosi ed alle religiose che prima della legge 19 luglio 1868 n. 4493 avessero professato, *se non fosse di ostacolo al conseguimento delle pensioni la circostanza d'aver fatto professione fuori dello Stato: Pei religiosi i quali per regola del proprio istituto non potevano professare che in Roma; pei religiosi i quali avessero professato in paese tuttora soggetto al dominio Pontificio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica a cui appartenevano*, rispose affermativamente. [1]

R. Decreto 19 giugno 1873, N 1403

Art. 1.° Salvo la eccezione di cui all'art. 4 della Legge sopracitata (19 giugno 1873), gli attuali investiti delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero sono lasciati nei conventi, ove dimorano, i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio, infino a che durino nelle loro funzioni.

R. Decreto 11 luglio 1873 N. 1461 che pubblicò nelle provincie di Roma il Regolamento approvato col R. Decreto 21 luglio 1866 N. 3070,

---

[1] Relazione sulle Avvocature Erariali per l'anno 1883 pag. 194.

e il Regolamento del 22 agosto 1867 N. 3852, i quali dovevano essere eseguiti colle modificazioni della Legge 19 giugno 1873 N. 1402 e col Regolamento 25 giugno 1873 N. 1402.

Amministrazioni create con le leggi di soppressione

Legge 29 Maggio 1855 N. 878 che crea la Cassa ecclesiastica. Decreto 17 Febbraio 1861 N. 251, idem Legge 7 Luglio 1866 N. 3036 che crea il Fondo pel Culto. Legge 15 Agosto 1867 N. 3890 per la liquidazione dell' asse ecclesiastico. R. Decreto 22 Settembre 1867. Decreto 26 Settembre 1869 N. 5286, col quale s'istituiscono le Intendenze di Finanza. R. Decreto 30 Settembre 1869, N. 5299. che determina la posizione del Fondo pel Culto nel Ministero di Grazia e Giustizia. R. Decreto 18 Dicembre 1869 N. 5397 che approva il Regolamento per le Intendenze di Finanza. R. Decreto 30 Ottobre 1870 N. 6042, che istituisce presso le Intendenze di Finanza una sezione appunto per servizio dell' Asse Ecclesiastico. Legge 19 Giugno 1873 N. 1402. Legge 22 Giugno 1874 che determina le norme della contabilità del Fondo pel Culto: R. Decreto 24 Dicembre 1874 N. 2304 che ricompone il Consiglio di Amministrazione del Fondo per il Culto. R. Decreto 18 Marzo 1875 che determina le norme per le nomine e le promozioni nell'Amministrazione del Fondo per il Culto. R. Decreto 17 luglio 1876 N. 3246 che istituisce una commissione per accertare la posizione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto. R. Decreto 18 Marzo 1871 N. 3762 che approva il ruolo organico della Direzione Generale del Fondo per il Culto R. Decreto 30 Ottobre 1877 N. 4144 che modifica il ruolo organico del personale della Direzione Generale del Fondo per il Culto. R. Decreto 16 Giugno 1878 N. 4423 che estende al premio di esazione sui proventi del Fondo per il Culto le norme di ragguaglio fissate per le spese degli uffici contabili del Demanio. R. Decreto 3 Giugno 1878 N. 4484 col quale son fatte altre modificazioni al ruolo organico del personale della Direzione Generale del Fondo per il Culto. Legge 14 Agosto 1879 N. 5035 che stabilisce la presentazione all'approvazione del Parlamento dei bilanci e resoconti relativi al Fondo per il Culto. Legge 7 Settembre 1879 N. 5069 che sopprime la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico e vi sostituisce un regio Commissario. R. Decreto 8 Luglio 1880 n. 5559 sulle competenze delle Avvocature erariali per la difesa dei giudizi del Fondo per il Culto. R. Decreto 27 Settembre 1880 che novera le attribuzioni interne del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. R. Decreto 12 Maggio 1881 N. 263 che provvede per la istituzione del Consiglio di Amministrazione del Fondo per il Culto. R. Decreto 1881 N. 313 che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge sulle tasse di Registro, bollo, ipoteche relativamente al servizio ipotecario nei rapporti col Fondo per il Culto.

R. Decreto 21 Agosto 1881 N, 384 che proroga il termine stabilito coll' art. 1 della legge 7 Settembre 1879 concernente la Giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico di Roma. Idem N. 413 che stabilisce il ruolo organico per il personale della Direzione Generale del Fondo per il Culto. R. Decreto 14 Novembre 1881 N. 515 che regola le indennità agl' ispettori del Fondo per il Culto. Legge 5 Luglio 1882 N. 848 sulle attribuzioni del R. Commissario per la liquidazione dell' asse ec-

clesiastico della Città di Roma. R. Decreto 21 Settembre 1882 N. 1004 di proroga delle operazioni relative al Regio Commissario.

Con decreto del 2 Agosto 1884 fu stabilito l'organico degli impiegati del Fondo pel Culto. Con Decreto 8 Febbraio 1885 fu approvato il Regolamento della stessa data circa le nomine e le promozioni nel personale della Direzione Generale del Fondo per il Culto.

Il Fondo pel Culto

La Legge 29 Maggio 1855, sopprimendo in Piemonte le corporazioni Religiose ed altri enti ecclesiastici, creò per l'amministrazione dei beni degli enti soppressi una nuova Amministrazione, detta Cassa Ecclesiastica.

I Governi provvisorii che procedettero alla estensione nelle province del Regno della Legge 29 Maggio 1855 demandarono, per conseguenza, alla Cassa Ecclasiastica l'amministrazione dei beni delle Corporazioni soppresse. Nelle province napoletane col Decreto 17 Febbraio 1861 N. 251 furono promulgate, salvo lievi differenze, le stesse disposizioni della Legge 29 Maggio 1855 relative alla Cassa Ecclesiastica, di cui fu creata una Direzione in quelle province. La Cassa Ecclesiastica funzionò fino all'attuazione della legge 7 Luglio 1866, N. 3036, la quale l'abolì, attribuendo tutti i beni e le rendite degli enti soppressi al Demanio, e creando l'Amministrazione del Fondo per il Culto, giusta gli articoli 25, 26 e 28, che ne determinarono le attribuzioni.

La Legge del 15 Agosto 1867, N. 3848, provvide alla soppressione ed alla conversione dei beni di altri enti morali, di cui tratteremo a suo luogo, e i beni stabili passarono al Demanio con l'obbligo d'iscrivere a favore del Fondo pel Culto una rendita del 5 per cento eguale alla rendita di detti beni, fatta deduzione della tassa di mano-morta, e del 5 per cento per spese di amministrazione. In quanto a canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, così delle corporazioni religiose, come degli altri enti soppressi dalla Legge 7 Luglio 1866 e da quella del 15 Agosto 1867, furono assegnati al Fondo pel Culto (art. 2). L'amministrazione rimase però al Demanio per conto del Fondo pel Culto e fu quindi abrogato l'obbligo all'iscrizione della relativa rendita, imposto con l'art. 11 della Legge 7 Luglio 1866.

In forza quindi delle due Leggi, il Fondo pel Culto non

è che un gestore per conto del Demanio ; non ebbe beni stabili, ma solo rendite che amministra. È un'amministrazione dello Stato, la quale, sottratta dalla ingerenza del Ministero delle Finanze, fu costituita in una quasi autonomia, nei primi tempi, perchè avesse la indipendenza necessaria a non disconoscere , per ragion di fiscalismo , i dritti dei terzi, nascenti dalle leggi e dall'equa e giusta interpetrazione. La sua origine, la sua fisonomia, le sue attribuzioni le danno tutto il carattere di un' amministrazione transitoria. Quando i suoi obbligi principali saranno cessati , col cessare della esistenza dei suoi pensionisti, vedrà assottigliato il filo della sua vita. Tutto ciò che immobilizza non è suo patrimonio; è dello Stato, e dei Comuni. L'amministrazione del Fondo del Culto è in Roma e non è rappresentata nelle province che dalle Intendenze di Finanza nei Capoluoghi , e dai Ricevitori negli altri centri provinciali. Con l' art. 2 del Decreto 26 Settembre 1869 N. 5186 fu messo sotto la dipendenza delle Intendenze di Finanze il servizio dei cespiti di rendita posseduti nella provincia dall' Amministrazione del Fondo per il Culto, e che le furono assegnati con l'art. 2. della Legge 15 Agosto 1867. Però l'autonomia con cui venne costituita fu limitata col Decreto 30 Settembre 1869 N. 5289. I suoi atti, le sue deliberazioni, quando vengono opposti dalle parti interessate , sono soggetti alla revisione del Ministero di Grazia e Giustizia , revisione richiesta anche per quegli affari che importano risoluzioni di massima e interessano le norme direttive e generali del Governo, e le discipline del Ministero dei Culti e di quello delle Finanze. Ove occorra , il Ministero sente l' avviso del Consiglio di Stato. La corrispondenza tra il Fondo pel Culto e il Consiglio di Stato deve aver luogo per mezzo del Ministero ; così pure i bilanci che il Fondo pel Culto presenta alla Commissione di vigilanza debbono essere approvati prima dal Ministero.

A rendere però uniforme e regolare il servizio esterno del Fondo pel Culto fu con Decreto del 30 Ottobre 1870 N. 6042 istituita presso ciascuna Intendenza di Finanza un' apposita sezione per l'asse ecclesiastico. Ad essa furono demandati tutti gli affari concernenti le leggi di soppressione innanzi citate , e che non fossero di competenza della Ragioneria. Dimodochè tutte le quistioni relative alle dette Leggi possono trattarsi presso le Intendenze di Finanza , Sezione Asse Ecclesiastico.

Con la Legge del 22 Giugno 1874 N. 1962 furono determinate le norme della contabilità del Fondo pel Culto, estesa ad esso la Legge del 22 aprile 1869 N. 5026; e tutte le attribuzioni conferite dalla Legge 14 Agosto 1862 N. 800 alla Corte dei Conti, estese agli atti dell'Amministrazione del Fondo pel Culto. La quale, per questo rispetto, ha il controllo della sua contabilità dalla Corte dei Conti, come tutte le altre Amministrazioni dello Stato. Il relativo regolamento fu pubblicato in data del 22 giugno 1877 N. 1962.

Con decreto del 25 Dicembre 1874 N. 2304 fu composto il Consiglio di Amministrazione di tre membri nominati con Decreto Reale, del Direttore Generale e dell' Ispettore Generale della stessa Amministrazione. I tre membri non appartenenti all' Amministrazione ricevono, a titolo di medaglia di presenza, un assegno di annue lire mille per ciascuno, durano in ufficio per due anni. Fra essi con Decreto Reale è designato il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, e sono valide coll' intervento di tre membri.

Ma col Decreto del 12 Maggio 1881 N. 263 questa composizione subì delle modifiche e furono le ultime. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo per il Culto fu ricostituito secondo il disposto dell' art. 20 del Regolamento approvato col R. Decreto del 21 Luglio 1876. L'art. 2, è così concepito:

« Il Consiglio di Amministrazione del Fondo pel Culto si compone « del Direttore del Fondo stesso, o di quel funzionario che fosse de- « stinato a supplirlo e di sei altri membri nominati con Decreto Reale.
« I membri nominati durano in carica per un biennio e possono « essere rieletti. Mancando, entro il biennio, un membro del Con- « siglio, il nuovo nominato durerà in carica sino al compimento del « biennio ».

Importanti disposizioni furono promulgate in seguito. Con R. Decreto 17 Luglio 1876 N. 3246 fu istituita una Commissione per accertare la posizione finanziaria del Fondo pel Culto, esaminare la consistenza dei redditi attivi e passivi dei precedenti bilanci e di quello del 1875; ricercare quali siano i rapporti di debito e di credito fra le finanze dello Stato ed il Fondo pel Culto, stabilire la rispettiva posizione di diritto e di fatto, ed indicare i mezzi atti a garentire il pronto ricupero delle somme anticipate dallo Stato. Oltre a ciò la Commissione doveva valutare il patrimo-

nio del Fondo pel Culto, le sue entrate annuali, così nel presente che in determinato avvenire, in relazione agli oneri attuali o di quelli che verranno poi a crescere o diminuire. Doveva ancora accertare l'entità del suo patrimonio immobiliare, e mettere in rilievo gli ostacoli che si frappongono al passaggio di questa parte delle sue sostanze al Demanio, e finalmente era autorizzata a fare tutte le indagini, e a presentare le proposte, anche di ordine legislativo, più utili e convenienti nell'interesse generale. [1]

Con legge del 14 Agosto 1879 N. 2035 fu disposta la presentazione e l'approvazione del Parlamento dei bilanci del Fondo pel Culto. Le altre disposizioni di ordine interno riguardano il ruolo organico, ed altre di riforma nel servizio interno i cui Decreti abbiamo pubblicati innanzi e che ci pare superfluo il riassumere.

Giunta e Commissario R. dell'asse ecclesiastico di Roma.

Con la legge 19 Giugno 1873 N. 1402 che estese alle Provincie di Roma le leggi di soppressione degli ordini religiosi, fu creata una nuova Amministrazione, detta Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma. L'art. 9 ne determinò il carattere e le attribuzioni. Fu composta di tre membri scelti con Decreto Reale su proposta del Ministro dei Culti, e doveva attendere alle liquidazioni e conversione dei beni degli enti soppressi. Ma con la legge 7 Settembre 1879, N. 5069, la Giunta fu abolita, e sostituita ad essa un Commissario Regio, che fu investito delle stesse attribuzioni già accordate a quella, con l'incarico di definire in due anni le operazioni che ancora rimanevano a compiersi. Gli atti del Commissario furono sottoposti al controllo della Corte dei Conti. Ma scorsi i due anni con Decreto del 20 Agosto 1881, N. 384, il termine stabilito dalla legge precedente fu prorogato a tutto il Settembre del 1882, fu dato forza di legge a questo Decreto, e concessa al Governo facoltà di prorogare il termine stabilito. Il quale fu difatti prorogato a tutto il Settembre del 1884 col R. Decreto del 24 Settembre 1882, N. 1004; e poi fino al 1885.

---

1 La Commissione fu così composta: Senatore Saracco, Presidente; Deputati Nelli, Crispi; Pacini Avvocato Erariale, Cotti.

Queste due amministrazioni sono in tutto transitorie, però i loro impiegati, pur non essendo impiegati dello Stato, ne godono tutti i diritti ed i vantaggi. Sono nominati con Decreto Reale, e con la Legge 5 Luglio 1882, N. 848, fu stabilito :

Art. 5. Agli effetti della legge sulle pensioni degl' impiegati civili, il servizio prestato nella soppressa Giunta Liquidatrice e nel Regio Commissariato dell' Asse ecclesiastico di Roma, non che nelle Amministrazioni della disciolta Cassa ecclesiastica, del Fondo per il Culto e degli Economati Generali, potrà cumularsi con quello già prestato o che si prestasse in avvenire nelle Amministrazioni dello Stato.

Il carico della pensione o della indennità sarà ripartito tra le diverse Amministrazioni in cui l' impiegato avrà prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le Amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all' impiegato.

Rappresentanza del Fondo pel Culto
Decreto 28 *Luglio* 1866 *N.* 3112.

Art. 1. Le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gl' interessi dell' Amministrazione del Fondo pel Culto sono fatte al Direttore dell' Amministrazione stessa, od a chi ne fa le veci.

Art. 2. Il Direttore predetto, o chi ne fa le veci, ed i pubblici funzionari, da esso delegati, sono autorizzati a rappresentare l' Amministrazione del Fondo per il Culto nei giudizi civili che le concernono senza il concorso di avvocato, di patrocinatori o procuratori.

Istituita però l' Avvocatura erariale fu esteso il suo patrocinio al Fondo pel Culto, il quale, pei giudizi, ne promuove i pareri ed affida ad essa le sue difese. Il Fondo pel Culto gode del privilegio delle spese a credito.

Altri privilegi del Fondo pel Culto

Art. 21. (Legge 15 Agosto 1867 N. 3848). « La riscossione dei crediti dell' Amministrazione del Fondo pel Culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle leggi per l' esazione delle imposte ».

Però la Corte di Cassazione di Roma nel giudizio tra il R. Economato di Napoli e il Fondo pel Culto, per la quota di concorso sulla Mensa di Lacedonia, stabilì che non compete al Fondo pel Culto il privilegio del *solve et repete*.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione di Roma. 1. Il Fondo pel Culto non è tenuto a rispondere dell' adempimento degli obblighi religiosi nel modo e forma specificatamente voluti dai pii istitutori o fondatori, ma coeren-

temente allo scopo dell' alto suo ufficio o alla organizzazione del suo istituto, che è destinato a surrogare con norme e regolamenti speciali gli enti e le corporazioni a scopo di culto soppressi, e nei diritti patrimoniali, e nell' adempimento degli obblighi religiosi. [1]

2. L' Amministrazione del Fondo pel Culto ha un interesse reale nella liquidazione dell' asse ecclesiastico, e non può quindi ritenersi carente d' azione a promuovere un giudizio di revindicazione di un fondo appartenente ad un ente soppresso. [2]

3. Gli eredi di pii fondatori, ed in generale i debitori del Fondo pel Culto, non possono sospendere o negare il pagamento di quanto per essi sia dovuto, pel motivo che l' Amministrazione non dimostri lo adempimento di questa o di quella funzione religiosa prescritta negli atti di largizione agli enti ecclesiastici soppressi. [3]

4. Il Fondo pel Culto ha una missione tutta propria in ordine al modo ed allo scopo dell' erogazione dei beni degli enti soppressi; epperò non può essere tenuto ad adempiere gli oneri di culto nella forma specifica voluta dai fondatori. [4]

5. . . . il Demanio e il Fondo pel Culto hanno diritto di accettare le disposizioni testamentarie non accettate dall' ente soppresso. [5]

6. I privilegi fiscali concessi al Fondo per il Culto per la esigenza dei suoi crediti non sono propri della esazione delle imposte, ma i privilegi competenti allo Stato per la riscossione delle sue rendite patrimoniali, e che variano secondo le diverse leggi tuttora in vigore tra i già singoli Stati d' Italia. [6]

7. L' Amministrazione del Fondo pel Culto non è amministrazione dello Stato, ed è quindi inammessibile il ricorso da essa prodotto (fosse anche per adesione) che non sia accompagnato dal prescritto deposito. [7]

8. Il Fondo pel Culto è un' Amministrazione dello Stato, e la ritenuta che a titolo d' imposta di ricchezza mobile fa sul reddito che deve ai suoi *assegnatari*, piuttosto che considerarsi quale ritenuta di rivalsa deve aversi quale ritenuta diretta operata dallo Stato. [8]

---

1 3 Aprile 1883. *Martorana.*
2 19 Febbraio 1833. *Bocchini.*
3 26 Febbraio 1883. *Giordano ved. Calafato.*
4 18 Maggio 1883. *Caracciolo.*
5 17 Gennaio 1883. *Massarotti e Fondo Culto.*
6 6 Aprile 1883. *Morena ed altri.*
7 3 Febbraio 1877. *Partecipanti della Ricettizia di Genzano.*
8 8 Marzo 1882. *Giuliani ed altri Sacerdoti di Polignano.*

CAPITOLO II.

Leggi di soppressione e di conversione dei beni degli Enti ecclesiastici secolari

Col decreto 17 febbraio 1861, che abolì le corporazioni religiose nelle Province napoletane, furono aboliti altri Enti, ma ecclesiastici secolari. In seguito, per questi Enti, furono emanate le leggi 15 agosto 1867, e 11 agosto 1870.

Il decreto 17 febbraio 1861, come la legge 29 maggio 1855 promulgata in Piemonte, disposero la soppressione degli enti Regolari, e dei Secolari: il legislatore italiano invece, separò la soppressione promulgando leggi diverse. E poichè le disposizioni delle leggi di soppressione degli enti secolari, hanno fondamento e radice nella legge del 29 maggio 1855, noi riporteremo di essa la principale disposizione:

La legge 29 maggio 1855 N. 378 dispose quanto segue:

Art. 2. Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i Capitoli delle Chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d' anime, od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa 20000 abitanti.

Art. 3. Cessano ancora di essere riconosciuti i benefizi semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

Sorgendo quistione se un benefizio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verrà decisa dai Tribunali.

Con l' articolo 20 si provvide di pensioni i Canonici, vita lor durante; con l' art. 21 si dichiarò che gl' investiti dei Benefizi semplici ne godessero, vita durante, l' usufrutto, sopportandone i pesi; con l' art. 22 si sciolse il patronato laicale o misto, devolvendo i beni ai patroni; con l' art. 24 s' impose l' obbligo alla Cassa Ecclesiastica di pagare le congrue ai Parroci ed i supplementi di congrua, e con l' art. 25 s' impose una tassa di quota di concorso.

Decreto 17 febbraio 1861 N. 251. Legge 15 agosto 1867.

Questo decreto del Luogotenente del Re nelle province napoletane riprodusse testualmente l' art. 2 della legge del 1855; all' art. 3 aggiunse le Abbazie, e le cappellanie laicali.

Riprodusse testualmente l' art. 20 e parte dell' art. 21. Aggiunse però che quando gl' investiti di Benefizi, Abbazie, Cappellanie non dimorassero nello Stato o non fossero cittadini della Monarchia italiana, ovvero fossero anche investiti di Benefizi maggiori, non potrebbero godere di questo usufrutto senza una speciale autorizzazione del Governo.

La legge del 7 luglio 1866 provvide, come abbiamo detto, alla soppressione degli ordini monastici, non a quella di molti altri enti ecclesiastici secolari. È noto che gli ordini monastici si dicevano regolari perchè i loro componenti vivevano con una regola o statuto: furono invece detti secolari tutti gli altri Enti ai quali era aggregato il clero, quasi vivesse nel secolo.

E per questi provvide la legge 15 agosto 1867.

Questa legge si compone di un duplice ordine di disposizioni: con le prime si aboliscono diversi enti morali del clero *secolare*; con le altre si dettano le modalità di una operazione finanziaria così per i beni, che questa legge attribuisce allo Stato, come per quelli delle corporazioni religiose già attribuiti con la legge del 7 luglio 1866.

Noi tratteremo partitamente di quelle disposizioni relative alla soppressione degli enti morali secolari.

L' art. 1. dichiara che non sono più riconosciuti, in quanto siano ed esistano come enti morali:

1. I Capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d' anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

Il codice civile del Regno d' Italia sancisce « tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persona e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ». Ora col primo articolo di questa legge dichiarandosi di non riconoscersi più come enti morali quelli designati, fu tolta ad essi ogni personalità civile.

Però, se tolse la personalità civile a detti enti, se li abolì come *collegium*, *corpus*, rimase inalterata la parrocchialità, la cura delle anime insita al Collegio, al corpo, all' ente, separando dal collegio abolito un unico beneficio curato.

« Noi abbiamo voluto abolire, diceva il relatore della Commissione parlamentare, le chiese collegiate per togliere tutti i dubbi, tutte le

discussioni, tutte le cause a cui diedero luogo le antiche leggi del 1855, del 60 e del 61. Noi abbiamo voluto troncare dalla radice ogni controversia che si fece intorno all'essenza di questi collegi. Può essere quistione soltanto riguardo al Collegio conosciuto sotto il nome di chiesa collegiata, ma è da riflettersi che risparmiate le parrocchie, sebbene lasciate in disparte le parole *aventi cura di anime* ed altra qualificazione qualsiasi, ne verrà che le chiese collegiate ritorneranno in vita non più come capitoli collegiati, ma come vere ed effettive parrocchie, e si argomenteranno tanto più in questo senso, vedendo come nell' articolo secondo si faccia un' esenzione riguardo alle chiese ricettizie ed alle comunie. » [1]

L' accenno del relatore alle dispute surte sotto l' impero della legislazione del 1855 riguardava, se dovesse distinguersi, in questi collegi, la cura d' anime abituale o attuale. Ogni equivoco con le nuove disposizioni fu tolto, ed oltre le parole del relatore, chiaramente si espresse l' on. Abignente con queste parole, e con l' emendamento da lui proposto, e che venne accettato dal Ministero:

« Ora aggiungo che vi sono collegiate che hanno cura di anime attuale, e di quelle che hanno la cura di anime abituale, e di quelle ancora che hanno l'attuale *esercitata per giro*, che ve ne sono finalmente di quelle che non hanno alcuna prebenda curata staccata, e di quelle invece che l' hanno. Per conseguenza se l' intento della Commissione è quello di conservare la cura di anime, dovunque si trova, invece di dire cura di anime attuale, si dica cura di anime solamente . . . . . Ecco perchè io dico: « salvo, per quelle che hanno cura di anime, un sol beneficio per congrua parrocchiale . . . »

Questo emendamento, come abbiamo detto, fu accettato, come si vede dalla dizione dell' art. 7, e quindi niun dubbio che tutti gli enti anzidetti vennero soppressi, eccettuato, quando ai detti collegi ed enti era insita la cura delle anime, un solo beneficio curato, o una sola quota curata di massa comune.

A simiglianza della primitiva esistenza della Chiesa le Ricettizie non aveano che una massa comune dei beni, le cui rendite erano egualmente divise tra gli ascritti alla stessa Chiesa. Ora con l' art. 1. si è eccettuata per quelle chiese Ricettizie che hanno cura d' anime, una quota della massa comune, cioè la prebenda pel parroco, la congrua pel parroco, che costituisce, insieme all' ufficio, il beneficio curato.

---

[1] Atti della Camera dei Deputati, tornata 17 Luglio 1867.

E così per le *comunie*, le *conventizie*, le cappelle corali, le quali erano molto numerose in Sicilia, in Calabria, ed in Terra di Lavoro.

Collegiate

Dicevansi Chiese collegiate quelle chiese alle quali tre o più chierici eransi aggregati in seguito del permesso dell' autorità competente, in guisa da formare un corpo collettivo. [1] *Collegiata est in qua tres vel plures clerici ordinantur cum auctoritate superioris ut unum corpus officiant cum sygillo et syndico seu camerario.* [2] La loro origine rimonta al secolo VIII; al solo Pontefice spetta il diritto d' istituirle, essendo questa facoltà negata ai Vescovi fin dal 1623. [3] In esse la cura delle anime dicevasi *abituale*, poichè risiedeva in tutto il Collegio; era una giurisdizione astratta, trasfusa nell' ente che la esercitava senza incarnarla in nessuno dei suoi componenti, ma per turno. *Quando in ecclesia cathedrali vel collegiata curam animarum exercetur promisque sive etiam alternative et per hebdomadas per capitulum et dignitatem, tali casu cura animarum dicitur stare apud capitulum, neque per hoc singuli canonicatus aut dignitates dicuntur annexam habere curam animarum.* [4] E il Fagnano dice: *Capitulum est nomen intellectuale et res incorporalis et nihil facere et potest nisi per membra sua.*

Ricettizie

Nel capitolo 18 della Sez. XXIV *De Reformatione* del Concilio di Trento si ha un accenno delle Ricettizie, che sono eguagliate alle Chiese Parrocchiali. « *Etiam in ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis, in quibus consuevit episcopus uni vel pluribus curam animarum dare* ». Le dette Chiese erano governate e servite dai preti di una città, terra o luogo, oppure discendenti da un certo e determinato ceto di persone o famiglie, i quali avevano il diritto di esservi ammessi senza Bolla, nè decreti del Pontefice o dell' Ordinario. I beni di queste Chiese formavano una massa co-

---

1 Madia. *Polizia ecclesiastica* pag. 152.
2 Praxis. *Juris patronato* p. I. cap. I. p. 89.
3 Gagliardi. *Instit. can.*, tom. I. pag. 34.
4 Pitonio. *Discept.* CIV, p. 35.

mune, la quale era divisa in tante porzioni, quanti erano i preti aggregati, e la porzione poteva servire per sacro patrimonio; e così il Chierico poteva diventare sacerdote rimanendo aggregato a quella Chiesa. Queste Chiese erano numerate ed innumerate. Dicevansi numerate quelle nelle quali era ammesso ad esercitarvi l' ufficio un determinato numero di sacerdoti: ed innumerate quelle alle quali era permessa l' iscrizione a tutti i preti nativi del luogo.

Legislazione. Il R. Dispaccio del 26 agosto 1797 stabilì le regole e le norme di queste chiese.

Nel Concordato del 1818 non si fece alcuna parola delle Ricettizie; lo che decise il Re a chiedere, ed il Pontefice ad emanare il Breve *Impensa*, col quale si dispose che alla partecipazione delle Chiese Ricettizie fossero ammessi dagli Arcivescovi i Sacerdoti più meritevoli. Col Rescritto del 18 Novembre 1822 si dispose che tutte le Chiese Ricettizie di qualunque natura si fossero per la loro fondazione, ancorchè annesse a Cattedrali, o Collegiate, dovessero avere un Clero numerato incardinato alle medesime ed abitualmente inserviente alla Cura, secondo il piano formato dai Vescovi, avendo riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa della rendita divisibile fra gl' incaricati; le dette porzioni potevan servire di titolo canonico per i promovendi ai sacri ordini; si ordinò fissarsi dai Vescovi la puntatura, cui fosse soggetto il partecipante che mancasse alle funzioni, alle quali erasi obbligato d' intervenire; che mancando la congrua del Parroco si prelevasse dalla massa comune di dette chiese colle proporzioni, fissate nell' art. VII del Concordato, la qual Congrua dovesse essere almeno maggiore di un terzo delle altre partecipazioni; che della massa comune, prelevata detta Congrua, si formassero tante porzioni, distinte in maggiori e minori, dandosi ai più meritevoli; tali porzioni obbligassero alla residenza, ed ottenendosi dal partecipante un benefizio incompatibile, vacasse, *ipso jure*, la partecipazione.

Con l' ultimo Comma del decreto 17 febbraio 1861 fu detto.

Quanto alle chiese Ricettizie sono ripristinate in vigore le disposizioni contenute nel Real dispaccio del 26 Agosto 1797.

Elevato il dubbio se tutte queste disposizioni fossero state richiamate in vigore col Decreto luogotenenziale del 17 Febbraio 1861, che aboliva il Concordato, l' on. Mancini, con circolare rispondeva: che il reale dispaccio del 26 Agosto 1797 [1] essendosi limitato ad introdurre alcune garenzie e norme pel conferimento della partecipazione nelle chiese Ricettizie, tanto semplici come curate, specialmente quella del ricorso al metropolitano ed al real trono contro i provvedimenti degli Ordinari in materia, non alterò nel resto, ma conservò integra

[1] V. il Rescritto del 18 Novembre 1822.

la natura dell' antica istituzione di queste partecipazioni, considerate quasi benefizii patrimoniali, ed in realtà costituenti una massa di beni laicali di diritto civile e di patronato attivo e passivo dei rispettivi Comuni, per le pie dotazioni fornite dagli antichi fondatori nello scopo di assicurare l' adempimento del divin culto per mezzo di un clero indigeno, e di provvedere altresì alla sussistenza del clero medesimo.

D' altronde le regole del 1823 [1] e le altre posteriori disposizioni riguardanti le chiese ricettizie si emanarono dalla civile sovranità sull' esercizio delle proprie prerogative senza necessaria dipendenza dal Concordato con la Santa Sede; e quindi non possono ritenersi abrogate se non in quanto possano scorgersi in qualche parte inconciliabili col regio dispaccio del 1797.

(*Legge 15 Agosto 1867*)

Art. 4. I benefizii ai quali per la loro fondazione non sia annessa cura di anime attuale o l' obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell' esercizio della cura.

Abbiamo al n. 1.° dell' art. 1.° fatto seguire questa disposizione dell' art. 4 perchè essa si riannoda indissolubilmente al principio in quello sancito di salvare da ogni soppressione il beneficio curato.

Il D' Aponte a chiarire questa disposizione osserva:

« Quantunque la cura di anime attuale o l' obbligazione principale permanente di coadiuvare al Vescovo nell' esercizio della cura, secondo la lettera della surriferita disposizione, sia richiesta nella fondazione, pur sembra che quando *ex vi unionis* sia tale, debba considerarsi come eccettuata. La ragione è a desumersi dalla teoria incontroversa che la unione rotroagisce alla fondazione e lo stato diuturno, possessivo, pacifico dell' esercizio della cura o della coadiuvazione importa quell' attualità o quella permanenza che si è espressamente richiesta dalla legge ».

Allargando i termini di siffatta interpretazione si è potuto sostenere che le Ricettizie fossero tanti beneficii coadiutorali; ma così la lettera come lo spirito dell' articolo 4 ripugnano ad essa. I caratteri spiccati dell' ente, eccettuato dalla soppressione, sono di fatti questi: cura di anime attuale e obbligazione principale e permanente di coadiuvare il Parroco. D' altronde chiarì bastantemente questo articolo la discussione avvenuta alla Camera.

---

1 Qui, evidentemente, ci deve essere un errore di stampa, ripetuto dal Madia, perchè le regole citate sono quelle del 1822.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione di Roma

Le rendite delle Chiese ricettizie, nell'ex-reame di Napoli, secondo il reale dispaccio del 26 agosto 1797, avevano natura di beni laicali, e tale qualità conservarono anche in appresso, malgrado il cambiamento del diritto pubblico ecclesiastico verificatosi pel Concordato del 16 Febbraio 1818, reso legge col Decreto reale del 7 Settembre 1818, e malgrado il Breve *Impensa* del 19 Agosto 1819, e il Regio Rescritto del 18 Novembre 1882. Pel diritto pubblico stabilito dalle citate disposizioni legislative non occorreva il Breve *Impensa* per creare nuove *ricettizie*.

Anche secondo il diritto pubblico vigente nell' ex-Reame di Napoli, prima e dopo il Concordato suddetto, il consenso dato dal Capo dello Stato per la trasformazione di un pio luogo laicale di patronato di un Comune in una ricettizia, suppliva a quello del patrono.

Le *Ricettizie* hanno continuato a sussistere anche dopo i decreti 22 Ottobre 1860 e 17 Febbraio 1861, e non furono soppresse che in forza della legge 15 Agosto 1867 [1]

I *cleri semplici e ascrittizi* cadono sotto la designazione generica di *Chiese Ricettizie* della legge 15 Agosto 1867 (art. 1), nella soppressione di essa legge cadendo tutti i collegi ecclesiastici, divenuti incompatibili col nuovo dritto pubblico. [2]

Corte di Cassazione di Napoli

La dimanda proposta sotto l' impero delle passate leggi di proc. civ. da un Arciprete di chiesa ricettizia, per esser pagato di due annate di supplemento di congrua a lui spettante sulla massa comune, del valor complessivo di L. 1275, rientrava nella competenza del giudice di mandamento, ancora che si fosse impugnato il titolo, onde la domanda medesima era sorretta. In questo caso l'azione non potevasi altrimenti considerare che come possessoria, fondata sopra titolo autentico, quale si era il Piano e lo Statuto della Chiesa, e quindi dovevasi annoverare tra quelle prevedute dal numero 8 delle dette leggi, e ritenere la facoltà di quel Magistrato di conoscere incidentalmente dell' efficacia del titolo. [3]

Il Clero ricettizio annesso ad una Chiesa Cattolica è un accessorio di questa e non costituisce un ente separato. [4]

L' azione istituita da un Sacerdote nel fine di appartenere ad un

---

1 7 Luglio 1877, *Congregazione di Carità del Comune di Cassino.*

2 20 Novembre 1878, *Clero di Torre del Greco.*

3 17 Maggio 1877, *Clero di Riccia e Cedati.*

4 8 Settembre 1874, *Capitolo di Conversano e Demanio dello Stato.*—Questo principio fu sostenuto anche dall' Economato nel giudizio contro il Capitolo di S. Gerardo di Potenza. (Vedi l' appendice all' allegazione dello avvocato Alfonso Semmola.

sodalizio di altri Sacerdoti riuniti in associazione pia laicale, risolvendosi nell' esercizio di un dritto civile, è di competenza dell'autorità giudiziaria. [1]

Le provigioni annue che si pagano dal Fondo per il Culto in virtù dell'art. 3 della legge de' 15 agosto 1867 ai partecipanti delle chiese ricettizie non vanno comprese nè tra gli stipendii o le pensioni dovute dallo Stato, nè tra gli assegni per alimenti, che per gli art. 591 e 592 del Codice di proc. civ. non possono essere pegnorati. Da una banda i preti non possono essere annoverati nella categoria degl'impiegati dello Stato, e gli obblighi ed i pesi imposti all' amministrazione del Fondo per il Culto, che vive di vita propria ed autonoma, non gravano punto sul bilancio dello Stato; e dall'altra ogni maniera d' entrata, frutto del lavoro e dell'attività dell' uomo, non può essere definita come assegno per causa di alimenti. [2]

Le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici, essendo di ordine pubblico, non possono in alcun modo rimanere contraddette dai privati. Epperò dopo il Decreto del 17 febbraio 1861 è inefficace un atto ordinato allo scopo di protrarre la spenta vita di un benefizio di patronato laicale, invertendone la natura, l' obbietto, e la causa finale di fondazione. [3]

Canonicati e Capellanie

Art. 1.° n. 2.° (*Non sono riconosciuti come enti morali.*
I Canonicati, i beneficii e le cappellanie di patronato regio e laicale dei capitoli delle Chiese cattedrali.

A questo n. 2° dell' art. 1. si collega indissolubilmente la prima parte dell' art. 6 che è la seguente:

Art. 6.° I Canonicati delle Chiese Cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e la dignità ed uffici capitolari.
Le cappellanie e gli altri benefizii di dette chiese non saranno provvisti oltre al n. di sei.

Tolta col n. 2. l' entità giuridica ai corpi morali ivi designati, si fece con l'art. 6 un'eccezione per le chiese cattedrali, poichè si sottrassero dalla soppressione dodici canonicati, compreso il beneficio curato e la dignità e gli ufficii capitolari.

---

1 14 Luglio 1877, *Viggiano e Saponara.*

2 4 Gennaio 1877, *Carbonara e Giocoli.* — Per altro capo del ricorso la sentenza denunziata venne annullata. — In altra causa poi tra lo stesso Carbonara e Zanelli fu ritenuta la stessa massima.

3 2 Luglio 1877, *Regna e Regna.* — Questa massima è fondata sull' antica regola: *Nec ex praetorio, nec ex solemni jure privatorum conventione quequam immutandum est.* L. 45 ff. *de Regulis juris.*

Ma poichè col n. 2. dell' art. 1.° si sopprimevano i canonicati di patronato regio e laicale, così dall'ufficio centrale del Senato fu mosso il dubbio se, dato che vi fossero dei Capitoli Cattedrali costituiti da canonicati tutti di patronato regio, s' intendessero tutti soppressi.

Rispose al dubbio il Presidente del Consiglio, Rattazzi: « se nel caso indicato dall' ufficio centrale si desse l'interpretazione, che, per effetto del n. 2 dell' art. 1, tutti indistintamente i canonicati formanti i Capitoli delle Chiese Cattedrali dovessero essere soppressi, vi sarebbe una patente contraddizione dell'art. 1. con l'art. 6. Non potendosi quindi supporre che esista una siffatta contraddizione fra l' una e l'altra disposizione della stessa legge, egli è chiaro che dovendosi conciliare insieme le disposizioni dell' art. 1. con quelle dell' art. 6, tuttavolta che vi siano canonicati di patronato laicale al disotto del numero di dodici, si deve arrestare le soppressione, perchè a tenore dell'art. 6 almeno 12 devono essere i canonicati conservati per le Chiese Cattedrali. »

Molte e svariate quistioni sursero sull'articolo 6 e propriamente riguardo al beneficio parrocchiale conservato. Si disputò se annessa e residente nel Capitolo la parrocchialità collettiva, il Capitolo non fosse soggetto a riduzione, perchè ad ogni singola prebenda canonicale era inerente la cura, e quindi la dotazione non era sopprimibile, poichè teneva luogo di congrua, nè l' ufficio era sopprimibile, poichè era quello di parroco.

Diremo specificatamente a suo luogo le modalità di queste osservazioni, però niun dubbio che la dizione di questo articolo meritava una legge dichiarativa, e fu quella dell' 11 agosto 1870 n. 5784, definita nella Raccolta come legge di conversione dei beni immobili delle Fabbricerie. Questa è principalmente una legge di modifica a quella del 15 agosto 1867, e difatti l' art. 2. è sommamente dichiarativo dell' articolo 6 della legge 15 agosto 1867.

Cappellanie laicali

Con la Legge del 21 agosto 1862 fu stabilito con l' articolo 4.°

Fino a nuova disposizione rimane sospesa la esecuzione dell'alinea 3ª dell' art. 23 del Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861. [1]

Col Regolamento 26 Settembre 1862 art. 26 fu stabilito:

I patroni per ottenere la libera proprietà del fondo devono dare garentia per una somma eguale al valore del terzo del fondo, la quale durerà fino alla promulgazione della Legge di cui all' art. 4.° della Legge 21 Agosto 1862.

Questa Legge promessa non è stata pubblicata; in conseguenza per quanto riguarda le Cappellanie laicali bisogna regolarsi col Decreto 17 febbraio 1861, con l'art. 4.° della Legge 21 agosto 1861, non già con quelle posteriori del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

La Giurisprudenza ha ritenuto ciò, e si possono consultare le sentenze della Corte di Appello di Napoli del 28 Giugno 1869, presidente Mirabelli, estensore Perrone, Coscinà contro il Fondo pel Culto, e quella della Cassazione napoletana del 10 Marzo 1868 d' Avenia e Cassa Ecclesiastica.

Art. 2 della Legge 11 Agosto 1870 n. 5784.

Art. 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo 2 dell' articolo 11 della Legge 7 luglio 1866 i beni spettanti ai Capitoli Cattedrali ancorchè investiti di parrocchialità, o collettivamente o singolarmente abbiano cura di anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della Cura, salvo sempre una sola prebenda curata se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco.

Agli altri enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità o cura di anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo deve ritenersi applicabile l' art. 1.° del n.° 1.° della legge 15 agosto 1867 n.° 3848, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo Beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

E con l'art. 8 fu disposto:

Art. 8.° Per l' art. 6 della legge 15 agosto 1867 n.° 3848 devono ritenersi soppressi nelle Chiese Cattedrali i canonicati che eccedono il numero di dodici e gli altri benefici e cappellanie che eccedono il n.° di sei.

---

1 L' alinea 3. stabiliva che cessato l' assegnamento della rendita netta o l' usufrutto ai provvisti al momento della pubblicazione del Decreto, i patroni, in favore dei quali dovea tornare la rendita, doveano pagare alla Cassa Ecclesiastica una somma eguale almeno al terzo della rendita.

Art. 3.° Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti ai termini dell' art. 1.° gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, che siano nel possesso della partecipazione, riceveranno vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, dai patroni, se trattasi di benefizii o cappellanie di patronato laicale, o, negli altri casi, dal Fondo pel Culto un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempire gli obblighi annessi a questi enti.

L' assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto nemmeno per titoli di participazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo e cesserà se l' investito venga provveduto di un altro benefizio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

Quando l' odierno investito abbia dritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell'ente ecclesiastico soppressa continuerà ad usarne.

Sicchè, per riassumere le disposizioni delle leggi del 15 agosto 1867 e 11 agosto 1870 innanzi esposte e che sono tuttavia in vigore, si ha che ogni Capitolo è costituito da 12 canonicati e da sei altri Benefici o cappellanie; tutti gli altri furono soppressi. Tutti i beni costituenti la dotazione furono convertiti; meno quelli di una sola quota curata, sia che la parrocchialità fosse inerente e diffusa nel Capitolo, sia che fosse singolarmente determinata ed esistesse un canonicato curato. Furono soppressi tutti i canonicati, i Beneficii e le cappellanie di patronato Regio e laicale annessi ai Capitoli Cattedrali.

L' art. 6 della legge 15 agosto 1867, dicendo: non saranno più provvisti oltre al n. di dodici i canonicati delle Chiese Cattedrali, avea ingenerato il dubbio che non essendo provvedibili non fossero però soppressi, e quindi i loro beni non dovessero apprendersi dal Demanio. L' art. 2. della legge del 1870 tolse ogni equivoco; però dal 1867 al 1874, e finora, le rendite dei beni di molti Capitoli Cattedrali, appunto per l' ambiguità della legge, furono amministrati dai R. Economati. Questi ne tennero la legittima amministrazione in forza di Ministeriali dei due Dicasteri, delle Finanze cioè e dei Culti, i quali disposero che i R. Economati riscuotessero le rendite di detti Canonicati, e in conseguenza ne usassero secondo i loro fini, insino a che il Demanio non avesse preceduto a legale presa di possesso di quei beni medesimi.

Il Fondo pel Culto, al quale spettavano quelle rendite dalla presa di possesso del Demanio, ha chiesto agli Economati il rendiconto e la restituzione dal 1867 fin' oggi, e il Ministero ha determinato la restituzione delle somme, esatte prima che il Demanio avessé preso possesso di quei canonicati.

Benchè soppresso l'ente morale, al sacerdote investito è mantenuto l'ufficio; in conseguenza con esso il diritto a percepire l'usufrutto della dotazione. E poichè i beni degli enti soppressi erano devoluti al Demanio, così un assegno vitalizio sostituì la rendita che spettava al Canonico, al partecipante delle Ricettizie, ed agli altri investiti.

Che cosa intese la legge con le parole dell' art. 3: *odierno investito, odierno partecipante, rendita netta, obbligo annesso a quegli enti?*

Odierno investito, era colui che nel momento in cui la legge entrava in vigore trovavasi legalmente nominato al Benefizio o alla Cappellania; odierni partecipanti, quelli che nello stesso punto si trovassero in possesso della partecipazione: così pei primi ci voleva il titolo legale d'investitura, pei secondi il possesso della partecipazione. La qual differenza è insita alla natura dei due ufficii: al Beneficio non si può ascendere che col titolo; alla partecipazione della Ricettizia era titolo l'essere ascritto come sacerdote a quella chiesa.

Rendita netta deve intendersi quella depurata dai pesi inerenti ai beni della dotazione beneficiaria o ricettizia.

Obblighi annessi a quegli enti, cioè a dire che doveva il beneficiato o il partecipante continuare all' adempimento dell' *ufficio*, sia che consistesse in quello dei suffragi religiosi, o delle messe, a seconda la costituzione canonica del Beneficio o degli statuti delle Ricettizie.

Per la interpretazione e per altri chiarimenti di questo articolo si possono consultare le tornate della Camera dei Deputati del 19 Luglio 1867 e del Senato del dì 11 Agosto 1867.

GIURISPRUDENZA

L' assegnamento annuo, che deve essere retribuito alle persone investite dei benefizi, dei quali per la legge 15 Agosto 1867 fu decretata la soppressione, deve corrispondere alla rendita netta del benefizio soppresso, misurata col criterio decennale, e non già alla rendita denunciata per la tassa di manomorta. (*Cassaz. di Napoli 7 Luglio 1875*).

Per determinare la rendita netta degl' immobili spettante agli enti ecclesiastici soppressi, devesi dedurre non solo il tributo fondiario verso lo Stato, ma anche quello verso la Provincia e il Comune. (*Cassaz. di Roma 22 Agosto 1876*).

L' assegno dovuto agl' investiti degli enti soggetti a conversione per la legge del 7 luglio 1866 e poi soppressi colla posteriore legge del 15 Agosto 1867, deve corrispondere alla rendita già convertita, o che si sarebbe dovuto convertire nell' intervallo tra le due leggi, in corrispondenza a quella accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, e non a quella in natura della dotazione ordinaria che costituiva, giusta il titolo di fondazione, il patrimonio dell' ente al pubblicarsi della prima delle due leggi, (*Cassaz. di Roma 20 Giugno 1881.* Fondo pel Culto e Landini).

Devoluzione dei beni al Demanio ed ai Comuni

Legge 15 Agosto 1867

Art. II.° Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi sono devoluti al Demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse.

Quanto ai beni stabili, salvo il disposto dell' art. 18, inscriverà a favore del Fondo pel Culto, con effetto dal giorno della presa di possesso una rendita del 5 0[0 uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le province Venete e la Mantovana la rendita da inscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell' equivalente d' imposta a termine del R. Decreto 4 Novembre 1866 n.° 3346. [1]

Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni provenienti dal patronato delle Corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge 7 Luglio 1866 e dalla presente, il Demanio le assegnerà al Fondo del Culto, ritenendone l' amministrazione

---

[1] L' art. 3 del detto Decreto è così concepito: La rendita 5 0[0 da inscriversi sul Gran libro del Debito pubblico per gli effetti degli articoli 11, 19. 22, 30, 35 della legge 7 luglio 1866, sarà corrispondente al 5 0[0 del valore degli immobili accertato e sottoposto all' equivalente della imposta, ed al 5 0[0 del valore dei mobili denunciato ed ammesso per lo stesso equivalente della imposta non tenuto conto delle passività denunciate trasferibili se e come di ragione sulla rendita iscritta sul Debito pubblico

Per i beni mobili ed immobili le cui rendite non siano denunciate o siano sfuggite alla revisione degli agenti finanziarii, o che fossero esenti dall' equivalente d' imposta, ne sarà accertato il valore nei modi prescritti per l' applicazione dell' equivalente dell' imposta e ne sarà calcolata la rendita al 5 0[0 nei modi anzidetti.

Per i beni provvenienti dalle corporazioni religiose soppresse sarà fatta la deduzione del 5 0[0 a titolo di spese di amministrazione secondo il disposto dell' art. 11 della legge.

per conto del medesimo: rimane, per conseguenza, abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall'art. 11 della Legge 7 Luglio 1866.

I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle Chiese ricettizie e delle Comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra, o i loro canoni, censi, livelli e decime assegnati al Fondo pel Culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette Chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci di cui è parola nel num. 4 dell'art. 28 della Legge del 7 Luglio 1866.

Per esaminare la disposizione della legge che riguarda la soppressione degli enti Ricettizie, abbiamo messo l'art. 2. immediatamente dopo il 3., quantunque la prima parte di esso non riguardi che il modo della conversione dei beni. Però l'ultimo comma, ch'è di speciale importanza, relativo ai Comuni si riannoda strettamente a tutte le disposizioni delle Ricettizie soppresse.

Con esso fu stabilito che le rendite delle Ricettizie tornano ai Comuni per lo scopo indicato nell'articolo. Quando però tornano? Quando cioè cessa l'assegnamento ai partecipanti. L'assegnamento può cessare o perchè il partecipante vi rinunzia, o perchè, secondo l'espressione dell'art. 3. non continua ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti, o per morte di esso. Fermandoci a quest'ultima ipotesi, è da notare, che allora il Fondo pel Culto adempie l'obbligo di consegnare al Comune le rendite, quando è morto l'ultimo dei partecipanti. Cosicchè se di una Ricettizia soppressa, dei 30 partecipanti ne son morti 29, il Fondo pel Culto non è obbligato a rilasciare le rendite al Comune se non alla morte dell'ultimo partecipante.

Quando fu discusso alla Camera l'art. 4 fu proposto, dall'on. Abignente ed altri, che la rendita della Ricettizia fosse senza altro iscritta a favore del Municipio, secondo la cessazione delle partecipazioni.

Il Relatore, on. Ferraris, si oppose dicendo: « E con quale giustizia noi non sapremo vedere, perchè, se in definitivo al Municipio deve profittare la rendita, che rappresenta questi beni, non vi è ragione per cui non debba in questi primi tempi, nei quali il Fondo pel Culto si trova in tanto bisogno, privarlo eziandio di quest'eventualità favorevole. »

Il provvedimento del legislatore in favore dei Comuni fu

lodevolissimo. Le Chiese Ricettizie erano eminentemente patrimoniali delle Università, dette poi Comuni: *a patria ex eo quod solum modo sunt conferenda natis vel oriundis illius patria, ubi talia beneficia consistant.*

Il Winspeare scrisse: « Il nome stesso di Chiese Ricettizie spiega la destinazione data loro dai fondatori di ricevere nel proprio seno i figli di quel Comune, e i discendenti di quella famiglia, per cui utilità sono state istituite. »

I fondatori sono gli stessi Comuni, come rappresentanti della generalità dei cittadini, o particolari famiglie od individui. Gli scrittori non considerano le Chiese Ricettizie, se non come patrimoniali.

Finalmente le Chiese Ricettizie non sono, se non altrettanti legati laicali fatti in favore dei preti cittadini [1]

Norme per la devoluzione ai Comuni

N.° 12174 *Circolare del R. Economato di Napoli ai Subeconomi*

Oggetto: Parrocchie già Ricettizie — Devoluzione di rendite ai Comuni:

Napoli 15 Luglio 1881.

La legge dell'11 agosto 1867 coll'art. 2 dispone quanto segue:

« Cessato l'assegnamento agli odierni participanti delle soppresse « Chiese Ricettizie, tutte le rendite passeranno ai Comuni in cui esistono « dette Chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le Fabbricerie par« rocchiali e di costituire il supplemento di congrua ai parroci, di cui « è parola nel N. 4 dell'art, 28 della Legge 7 luglio 1866 ».

In conformità di detto articolo, mancati tutti i participanti nella Chiesa Ricettizia di Terranova, in Diocesi di Diano, e consegnate le rendite a quel Comune, questo Economato Generale fu sollecito d'invitarlo a dotare la Fabbriceria, se esisteva, ovvero a costituire un supplemento di congrua a quel Parroco.

E poichè il Comune ritenne che l'articolo della citata legge non era obbligatorio, e che bastava l'inscrivere nel proprio bilancio il richiesto supplemento, il Ministero, a cui fu esposto il fatto, ne interpellò il Consiglio di Stato, il quale diede in proposito il suo parere, che fissa l'autonomia e perpetuità della dotazione da farsi alle sciolte Ricettizie: comunicato con dispaccio ministeriale del 27 giugno p. p. e che si trascrive alle SS. LL. per l'esatta esecuzione.

Esso è seguito dalle istruzioni date dallo stesso Ministero all'Amministrazione del Fondo pel Culto, le quali, essendo comuni alle SS. LL. e di non poca importanza, chi scrive non saprebbe abbastanza rac-

---

[1] Madia *Poliz. Eccles.* Pag. 190.

comandarne la esatta osservanza, vigilando soprammodo affinchè le parrocchie misere, o per congrue insufficienti, o prive di mezzi per culto e restauri, abbiano quindinnanzi i necessarî fondi sicuri, stabili, per l'uno o per l'altro titolo.

Ecco intanto il contenuto della nota ministeriale del 27 Giugno e le istruzioni date all'Amministrazione del Fondo pel Culto fin dal 26 aprile ora scorso:

Circolare del Ministero dei Culti

Roma, 27 Giugno 1881.

In seguito a maturo esame della quistione che formava argomento della Nota di codesto Generale Ufficio in data 4 Dicembre 1879 N. 18546 riguardante la Chiesa ex Ricettizia di Terranova, questo Ministero, sul parere uniforme del Consiglio di Stato, ha potuto acquistare la piena convinzione che per la esecuzione dell'Art. 2 Cap. ultimo della Legge 15 Agosto 1867 non è punto necessaria la costituzione di nuove Fabbricerie, laddove queste non esistano: in pari tempo però ha ritenuto che per ottemperare al voto della legge, la quale ha chiaramente dimostrato di volere un' efficace garanzia degl' interessi delle Chiese ex Ricettizie e dei rispettivi Beneficî parrocchiali, non sia sufficiente la semplice iscrizione nei bilanci comunali delle spese relative al culto, ma sibbene che *debbono* i Comuni assegnatarî *costituire* una dotazione autonoma e perpetua alle Chiese parrocchiali già Ricettizie.

Per la esecuzione pratica del concetto summenzionato, questo Ministero ha creduto opportuno comunicare all' Amministrazione del Fondo pel Culto alcune particolareggiate istruzioni, di cui si trasmette una copia a codesto Generale Ufficio, perchè ne possa avere anch' esso piena conoscenza.

Mentre lo scrivente Ministero partecipa quanto sopra alla S. V. per opportuna intelligenza, in pari tempo, la prega di *renderne consapevoli i varii Subeconomi*, *che da Lei dipendono* raccomandando loro, per quanto ad essi spetta, l' esatta osservanza degli avvertimenti contenuti nelle istruzioni summenzionate.

Vorrà altresì compiacersi la S. V. d' inculcare ai Subeconomi di rendere prontamente informato cotesto Generale Ufficio ogni qualvolta si verificherà il caso di devoluzione ad un Comune delle rendite appartenenti ad ex Ricettizie, perchè l'Economato possa, con ogni sollecitudine, trasmettere sul detto proposito al Ministero scrivente analogo é dettagliato rapporto.

Si gradirà un cenno di riscontro alla presente, e si osserva per norma della S. V. Ill. che sarà a suo tempo data analoga partecipazione anche al Signor Prefetto di Salerno, nella cui giurisdizione è posta la Chiesa ex Ricettizia di Terranova.

Istruzioni al Fondo pel Culto

Circolare del Ministero dei Culti

Roma, 26 Aprile 1881

Poichè anche cotesta Amministrazione ha accettato il parere del Consiglio di Stato del 9 Luglio 1880, col quale si dichiara che in esecuzione dell' art. 2 cap. ultimo della Legge 15 Agosto 1867 i Comuni debbono costituire una dotazione autonoma e perpetua alle Chiese Par-

rocchiali, già Ricettizie, ora non rimane che stabilire di accordo quali sarebbero praticamente le norme migliori e più efficaci per assicurare la scrupolosa osservanza delle disposizioni della legge per parte dei Municipii.

Innanzi tutto ritiene questo Ministero che nell'atto stesso col quale cotesta Amministrazione provvede circa la definitiva destinazione delle rendite di una Ricettizia, debba espressamente dichiarare che consente a farne la consegna al Municipio, vincolandole però al mantenimento delle fabbricerie parrocchiali, alle spese di culto ed al supplemento di congrua. In secondo luogo sarebbe necessario che nel formale atto di consegna, che poi si stipula fra il Ricevitore ed il Municipio sia nettamente dichiarata ed accettata la destinazione delle rendite al triplice scopo anzidetto, escludendo esplicitamente che si possa credere soddisfatto al voto della legge con la iscrizione di una somma equivalente nel Bilancio Comunale.

In terzo luogo sarebbe necessario che nel detto atto intervenisse il Parroco ed il Subeconomo come rappresentante gl' interessi della Chiesa e del Beneficio parrocchiale, ai quali in sostanza il legislatore ha inteso di provvedere.

In quarto luogo dovrebbe dall' atto stesso risultare che il Municipio, dopo averne ricevuta la consegna dal Ricevitore, ha affidati al Parroco ed al Subeconomo i certificati di rendita sul Debito Pubblico ed i titoli relativi ai censi, canoni ed altre annue prestazioni di qualsivoglia natura.

Naturalmente il Municipio potrebbe aggiungere nell'atto quelle spiegazioni e condizioni che, nei limiti della legge, fossero da esso stimate necessarie nei suoi rapporti col rappresentante della Chiesa Parrocchiale. Fra le dichiarazioni potrebbe esservi quella relativa ad un'equa ripartizione dell'ammontare complessivo delle rendite nei tre usi innanzi cennati.

In quinto luogo sarebbe utile che i titoli di rendita fossero intestati al Municipio, ma col vincolo ben chiaro e determinato dell'erogazione nei tre scopi anzidetti.

In sesto luogo potrebbe esser utile che una copia dell' atto stipulato fosse mandata all'Economato Generale in ogni caso, quando anche cioè il Beneficio fosse pieno.

Vorrà pertanto compiacersi cotesta Amministrazione d'impartire le opportune disposizioni alle locali Intendenze di Finanza perchè, man mano che si verificheranno i casi, di cui è discorso, vengano esattamente osservate le norme su espresse, avvertendole specialmente che alla stipulazione dei singoli atti di cessione dovrà sempre intervenire anche il legittimo rappresentante della Chiesa, le cui rendite vengono devolute al Comune.

Si gradirà un cenno di riscontro alla presente colla maggior possibile sollecitudine.

Il Ministro
T. Villa.

Altri diritti dei Comuni.

Oltre la legge del 1867 quella del 7 luglio 1866 dispose così in favore dei Comuni, modificando l'art. 19 della legge (1866).

Art. 34.° A Ciascun Comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel Comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo pel Culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

Questo quarto sarà dato ai Comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il Fondo pel Culto avesse contratto ai termini dell' art. 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi.

Ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo Gennaio 1867 coll' obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'Isola, e colla devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni.

Le altre tre parti dell' avanzo che si andrà verificando nelle rendite del Fondo per il Culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell' art 7 saranno devolute allo Stato.

Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell' art. 33, i di cui edifizii devono essere conservati a spese del Fondo pel Culto.

GIURISPRUDENZA

L'autorità giudiziaria non è competente a prefiggere alle Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel Culto un termine per la liquidazione del quarto della rendita, che sui beni delle corporazioni religiose soppresse fu concesso ai Comuni con l' art. 35 della legge 7 luglio 1866 (*Cassazione di Roma* a sezioni riunite 2 luglio 1882. Fondo pel Culto contro il Municipio di Monreale). (*V. pure decisione del 5 Gennaio 1882 anche a sezione riunite contro il Comune di Corleone*).

La quarta parte della rendita corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse attribuita a ciascun Comune di Sicilia dall'art. 35 della legge 7 luglio 1866, è gravata da una quota parte del quarto delle pensioni dovute, non già ai religiosi dei conventi soppressi del Comune, ma a tutti i religiosi dell' Isola.

Se nella pendenza della liquidazione della detta quarta parte della rendita, la Corte di merito accorda al Comune una provvisionale, non fa che usare di un suo potere discrezionale incensurabile in Cassazione. (*Cassazione di Roma 5 Gennaio 1882.* Fondo pel Culto contro il Comune di Corleone.

Prelature ed Abbazie

Formano quasi un gruppo per materie attinenti, gli altri tre numeri dell'art. 1 della legge 15 Agosto 1867. E sono questi:

3.° Le Abbazie ed i Priorati di natura abbaziale.
5.° Le Prelature e le Cappellanie ecclesiastiche, o laicali.
6.° Le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, ed opere destinate alla conservazione di monumenti ed edifizii sacri che si conserveranno pel Culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862 n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.

La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione dei monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al Culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

N.° 3.

Gli enti soggetti a soppressione sono le Abbazie é i Priorati sforniti di cura anime.

È in conseguenza sfuggita alla soppressione l'*Abbazia* di S. Antonio in Napoli perchè curata. La Gran Prioria di S. Nicola di Bari perchè di assoluto R. Patronato. Per questo Priorato, come per l'Arcidiaconato di Lucera e per le Arcipreture di Acquaviva e di Altamura il Re ha il privilegio di nominare e d'investire il prelato, poichè egli *vice pontificis fungitur*.

Il Gran priore di Bari ha i titoli di Barone di S. Nicandro e di Rutigliano i quali feudi furono uniti alla Chiesa di S. Nicola nel 1031 da Carlo II d'Angiò. Il Re è il primo canonico Tesoriere, in tutte le vacanze supplisce il Gran Priore. Bonifacio VIII concesse alla Corona di Napoli il privilegio di conferire il detto beneficio, il qual dono d'investitura è detto in diritto canonico *Donatio*,

La gran prioria di Bari durante la vacanza è amministrato per dritto di regalia dal R. Economato di Napoli.

N.° 5.° e 6.° dell' art. 1 della Legge 15 Agosto 1867

Le Prelature soppresse con questo articolo, sono quelle a cui non è annessa cura spirituale. Le cappellanie ecclesiastiche e laicali furono abolite con l' art. 1, ma i loro beni furono svincolati in favore dei patroni. Così pure i legati pii ed ogni altra fondazione con carattere di perpetuità, e gl' istituti di natura mista. Le disposizioni che regolano lo svincolo dei beni e le altre modalità della soppressione e conversione di questi enti sono previste con gli art. IV e V di questa legge che noi riportiamo, per riannodare al comento sulla natura degli enti soppressi col n. 5 e 6 dell'articolo 1 i modi della soppressione e conversione.

Art. IV. Salvo le eccezioni di cui all' art. 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita inscritta.

I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare devoluti al Demanio, dovranno essere, nelle forme legittime, e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai dritti già verificati in virtù delle medesime.[1]

I privilegi e le ipoteche legittimamente inscritte sopra i beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 o della presente, conserveranno il loro effetto.

Però si dovrà nell' inscrizione sul Gran Libro del debito pubblico delle rendite al Fondo pel Culto, od all' ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agl'interessi del credito ipotecario iscritto.

I privilegi o le ipoteche iscritti per garentire l'adempimento degli oneri annessi alla fondazione s'intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

Art. V. I patroni laicali dei benefizii di cui all'art. 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 0[0 del valore dei beni medesimi, calcolato senza detrazione dei pesi salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate uguali annue gli altri tre quarti cogl' interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti e durante l'usufrutto, l'effetto dell'art. 507 del Codice civile.[2]

---

1 Con la legge 23 agosto 1868 n. 4575 fu determinato. « Il termine di un anno stabilito nell'art. 1 n. 6 e nell'art. 5 della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico 15 agosto 1867 n. 3748 è prorogato a tutto il giorno 15 agosto 1869.

La presente legge avrà vigore col giorno 15 agosto 1868.»

2 Art. 507 Codice civile. « Al pagamento dei carichi imposti sulla pro-

Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 0[0 di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati con la presente legge saranno tra essi divisi.

I beni delle prelature, delle cappellanie, di cui al n. 5 dell'art. 1. delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al n. 6, s'intenderanno, per effetto della presente legge svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei sotto pena, in difetto, di decadenza.

Cappellanie Ecclesiastiche e Laicali

La Cappellania ecclesiastica, come il Benefizio, richiede due condizioni necessarie: la dote e l'ufficio. Alla dote provvidero i privati e altri enti morali; assegnando o determinando l'ufficio sacro l'autorità ecclesiastica dava all'ente il carattere essenziale con l'erezione in titolo, cioè con la istituzione in perpetuo dell'ufficio da compiersi da un ecclesiastico, alla cui nomina, collazione e conferimento è sola competente l'autorità medesima. Per effetto di questa necessaria potestà dell'autorità ecclesiastica, l'ente creato acquistava una schietta ed assoluta essenza ecclesiastica, salvo i diritti di patronato attivo o passivo, che avessero potuto competere a quei che largiva i beni.

I titoli quindi per definire il carattere di questi enti sono: il Decreto dell'autorità ecclesiastica, concesso con le forme canoniche, e lo assenso regio concesso *cognita causa*, imperocchè, addetti i beni in perpetuo usufrutto, erano sottratti alla libera circolazione, e lo Stato o il Principe erano competenti ad ammettere o negare la convenienza economica e politica, per sottrarre dagli usi sociali i fondi o capitali, che diventavano manomorta. All'uopo il Decreto del 15 settembre 1841 dispose che siffatti titoli fossero indispensabili, e che non si potesse supplire ad essi con equipollenti essendo affatto imprescrittibili ed imprescindibili.

Soppressi questi enti col n. 5, con l'art. 4 i patroni furono autorizzati a svincolare i beni in loro favore, salvo le condizioni e limitazioni imposte dai detti articoli.

---

prietà durante l'usufrutto è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Nelle province napoletane queste istituzioni di culto cessarono di esistere, come enti morali, col Decreto del 17 febbraio 1861, articoli 3, 22 e 23. Nè la legge del 7 luglio 1866, di cui ci occupiamo, tolse vigore alle disposizioni di questi articoli, poichè, giusta l'art. 38, stabilì le seguenti eccezioni:

Art. 38. Sono mantenute nelle antiche province la legge 29 Maggio 1855 n. 878, nelle Marche il Decreto 3 Gennaio 1861, n. 705, nell'Umbria il Decreto 11 Dicembre 1860 n. 168 e nelle provincie napoletane il Decreto 17 Febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge.

Decreto 17 Febbraio 1861 n. 251.

Art. 3. Cessano ancora di essere riconosciuti i beneficii semplici, le cappellanie ecclesiastiche, e le abbazie quando non abbiano cura di anime, nè annesso alcun uffizio ecclesiastico che debba compiersi personalmente dal provvisto; come pure le cappellanie laicali.

Sorgendo quistione se un beneficio semplice, abbazia o cappellania ecclesiastica sia compresa fra quelle colpite dal presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali.

Articolo 22 della Legge 29 maggio 1855	Decreto 17 Febbraio 1861 art. 23 n. 251
A quelli però fra i canonicati o benefici che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme.	A quella però fra i Canonicati, Benefizii, Abbazie (*il resto simile*)
La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se non che, nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluto alla Cassa ecclesiastica.	al momento della cessazione della loro civile personalità (*il resto simile*)
Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.	
Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sopra riservato agli attuali provvisti i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno una somma eguale al terzo del valore stesso.	Allorchè cesserà l'assegnamento della rendita netta, o l'usufrutto riservato agli attuali provvisti dai precedenti articoli (*il resto simile*).

Cessato l' usufrutto , l' adempimento dei pesi inerenti al benefizio passerà a carico della Cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevato a favore di questa una porzione di beni corrispondenti all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potevano anche evitare questo prelevamento di beni, pagando alla Cassa ecclesiastica per l' adempimento dei pesi un capitale equivalente.	Cessato l' assegnamento l' usufrutto di cui sopra. una porzione di beni che diano un reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l' adempimento dei pesi stessi. un capitale equivalente ragguagliata la rendita al 5 0|0. *Più il seguente comma che manca nella legge 19 maggio 1855.* Cessando l'usufrutto o l'assegnamento , l' am.ne dei beni già formanti la dote dei Canonicati e Benefizi , Abbadie e Cappellanie di cui sopra, spetterà e rimarrà sino alla stipulazione dell'atto di divisione alla Cassa, la quale sarà considerata comproprietaria degli stessi, fino a che non abbia interamente conseguito quanto è ad essa attribuito dal presente articolo.

Cappellanie e Cappelle Laicali

Abbiamo visto quale è la natura e il carattere delle cappellanie ecclesiastiche ; vediamo quali sono i requisiti che le differenziano dalle cappellanie laicali. Questi instituti non sono che fondazioni di privati sotto la invocazione di un santo , di un mistero , della Vergine, e le opere di culto , per le quali sono state fondate, vengono affidate ad una determinata persona che n' è il cappellano , o a determinate famiglie o a persone che debbono sceglierlo e nominarlo.

La differenza tra la cappellania ecclesiastica e la laicale è evidente. In quella i beni che ne formano la dote vengono smembrati dal patrimonio civile della Nazione , passano in quello della Chiesa, mentre, per contro , in queste i beni conservano la loro natura laicale. Per la cappellania laicale non è richiesta l'erezione in titolo; basta la volontà del fondatore e l'assenso dell'Ordinario Diocesano per

l'accettazione dell'onere di culto che vi è annesso. La formola per l'erezione in titolo era la seguente: *Praesenti decreto erigit ac per erectum habere voluit.* Per la qual cosa se manca la erezione in titolo, pur esistendo la bolla d'investitura, non può questa trasformare in beneficio una semplice cappellania ecclesiastica. Si consultino all' uopo i dispacci del 26 settembre 1753 , 7 novembre 1767 , 26 febbraio 1771, 10 febbraio 1772, 13 marzo e 1 maggio 1775, e finalmente quello del 29 ottobre 1821.

I beni delle cappellanie ecclesiastiche si conferiscono solo dal vescovo, mediante l'atto della canonica istituzione; pel quale motivo siffatte cappellanie si dicono anche collative, laddove i beni delle cappellanie laicali si trasferiscono nella successione del fondatore , per passare alla persona chiamata a fruirne, senz'altra formalità, o tutto al più solo per atto di pubblico notaio.

La Cappellania ecclesiastica non si può conferire che ad un chierico ; la laicale può essere tenuta anche dai laici, che secondo gli oneri di fondazione, fanno adempire i pesi per mezzo di chierici.

Requisiti comuni dunque colle ecclesiastiche sono per le cappellanie laicali: la dotazione propria, il servizio di un altare , il diritto di patronato attivo e passivo , l' investitura del provvisto. [1]

C' è differenza tra cappella e cappellania ? Le cappelle , nota il Madia, sono quelle chiesette situate in campagna , nelle città, o nelle abitazioni dei magnati. [2] *Cappellae sunt sacella in agri, aut in civitatibus , aut in magnatum domibus extructa et sacris extraordinariis addicta.* Ed i pratici romani facevano differenza tra cappelle e cappellanie, « Nam cappellam vocant quando est corpus per se et ecclesia per se, et tunc literae apostolicae dicuntur rectori talis cappellae; si vero altare sit in aliqua ecclesia, tunc dicitur cappellania et vocari solet perpetua, et dirigitur rescriptum tali perpetuo cappellam ». E il Sorge nota che si dinotavano dette cappellanie « pro sacerdote et fabrica, aliisque ad missas, aliisque divina officia peragenda necessariis ». [3]

---

1 Rivarolo. *Il Governo della parrocchia.* Pag. 273.
2 Madia. *Poliz. Eccl:*
3 Madia. *Poliz. Eccl:*

Però a noi pare che sia anche da distinguersi tra cappelle ed oratorii privati.

Quelle sono aperte al pubblico, questi no, perchè sono di esclusivo uso della famiglia che ha ottenuto il permesso di farvi ufficiare dal sacerdote.

È qui il luogo di accennare ad una quistione che formò oggetto di grave vertenza tra il Ministero dei Culti, la Congrega di carità di Montepagano e il R. Economato: e che per i suoi caratteri assume tutto l'aspetto di una quistione di massima. Soppresse le cappelle ecclesiastiche, le chiese a chi si appartengono?

Il Decreto del 17 Febbraio 1861 con l'articolo 21 dispose quanto segue nel comma 2.°:

Le Chiese dei conventi soppressi non più officiate dai rispettivi ordini, nonchè le altre per qualsivoglia causa esenti dagli Ordinarii saranno considerate Chiese Regie, anche per gli effetti della correlativa giurisdizione e provvedute di Rettori.

Questa disposizione generica che fa cadere sotto i suoi effetti legali tutte le chiese annesse ad enti soppressi con quel Decreto, crediamo debba essere limitata nel caso in cui le chiese suddette siano state costruite con danaro dei fedeli. In questo caso le chiese tornano al Comune che ha la rappresentanza dei cittadini, quantunque per lungo ordine di anni siano state tenute dalle abolite Commissioni di Beneficenza, o per effetto della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, siano passate, insieme agli enti laicali, alle Congreghe di Carità.

Legati Pii

Col Decreto del 17 Febbraio 1861 non furono soppressi i legati pii nè gli enti misti. La data della loro soppressione rimonta alla legge 15 agosto 1867. (Art. 1. n. 6). È bene definire che cosa sia un legato pio. Il Gagliardi nessuna distinzione ha fatto tra questi e le cappellanie laicali: *Fundationi ecclesiastici beneficii perficit erectionis decretum scilicet assensum et approbatio Episcopi, seu ordinarii, sine quo fundatum beneficium erit profanum: et appellari tunc solet cappellania laicalis aut legatum pium.*

Il Dispaccio però del 6 Novembre 1784 avea stabilito che la differenza tra le due istituzioni consistesse che i fondi

addetti fossero o no, nella proprietà, fruttiferi a beneficio della persona laica: « Ed in questa intelligenza (sono le parole del dispaccio) le regali determinazioni riguardano le *cappellanie*, che hanno propriamente i fondi in frutto e proprietà e fruttificano a pro delle mani-morte; e non già quelle altre cappellanie dette più propriamente *legati pii*, che non hanno fondo per l'adempimento della pia opera, che come peso dello erede a beneficio di cui fruttifica. »

Caratteri e condizioni essenziali del legato pio, anche secondo la interpetrazione della più recente e costante giurisprudenza, sono questi: esistenza e personalità giuridica distinta che costituisce un ente morale, perpetuità della fondazione per celebrare funzioni, cerimonie o riti costituenti per sè atto di culto *esterno*. Quando il testatore ha imposto all'erede la celebrazione di una sacra funzione, stabilendo la somma da erogarvisi, se non ha indicata la persona o l'ente morale a cui debba pagarsi, non è un legato pio, ma un semplice onere da eseguirsi dall'erede.

Un legato di messe non è considerato un ente autonomo e quindi non è colpito dalla soppressione.

Enti di natura mista

A costituire un ente di natura mista si richiede nello stesso istituto la concorrenza del duplice scopo, della beneficenza cioè e del Culto; la riunione di due enti autonomi, l'uno di beneficenza l'altro di culto, non costituisce l'ente di natura mista.

Ora la legge 15 agosto 1867 non fece che sopprimere la parte degli enti misti riferentesi al Culto; così per esempio il monte di una chiesa eretto allo scopo di culto e di beneficenza, deve essere soppresso per ciò che riguarda il Culto.

L'art 2 della legge 3 Agosto 1862 n. 753 sull'Amm. delle Opere Pie è il seguente:

Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gl'istituti di carità e di beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli Istituti di natura mista le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istitu-

zioni, dovranno tenerne un' amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi, ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto utile ed opportuno.

Patronato

Con gli art. 23 del Decreto 17 febbraio 1861 e degli art. 3, 4, e 5 già riferiti dalla Legge 15 agosto 1867 fu provveduto al pagamento degli assegni dovuti dai patroni che svincolassero i beni o le rendite dei Benefizii od altri enti laicali.

Canonicamente considerato il patronato è quel diritto e ragione che si ha sopra i benefici ecclesiastici, e si acquista per aver fondato, dotato, o restaurato i luoghi sacri o religiosi. *Jus temporale honorificum, honerosum, utile quod super ecclessiis, vel beneficio piis ac bonis competet, vel fundationis ac dotationis intuitio, vel ex privilegiis.* [1] Si esercita, a seconda i casi, o col nominare il beneficiato, se l'esercizio di tale diritto il patrono si è riservato, o col presentare il beneficiato all' autorità ecclesiastica, la quale lo investe del beneficio. Si distingue il patronato in laicale, ecclesiastico e misto. Il patronato laicale è quello che è esercitato da persona laica, per diritto di fondazione o di successione, o da persona ecclesiastica per effetto di un titolo laico. [2]

L' ecclesiastico è quello ch' è esercitato da un ente ecclesiastico a cui è annesso il diritto di patronato sopra un altro ente; ed in conseguenza è esercitato dai chierici.

Il misto è quello che riunendo l' una e l' altra qualità partecipa delle condizioni e caratteri dell' uno e dell' altro.

Nel dubbio sulla natura e il carattere del patronato si suppone sempre che sia laico. [3]

---

1 Gagliardi. *De iure patr: cap*: 2. § 1. Madia *Poliz: Eccles*; pag. 114.

2 Gagliardi. Cap. 411 n. 111.

3 « Nel mondo giuridico le cose nascono laicali. Dico quindi che la laicalità è lo stato di regola, lo stato normale; la ecclesiasticità è lo stato di eccezione, lo stato artificiale che si opera per un' ideale trasformazione, la quale non avviene che mediante l' attuazione di talune essenziali formole previste dal dritto canonico, e sono la fondazione, cioè la volontà dell' uomo di dedicare le proprie cose a Dio, l' accettazione che si rivela nella solenne sentenza di erezione in titolo canonico, e l' assenso della potestà temporale, che mette la cosa fuori di commercio. » (Discorso del Deputato Rega nella tornata del 18 luglio 1867).

Il patronato si distingue in personale e reale, in attivo e passivo, e il patronato laicale si suddistingue in familiare, gentilizio, ereditario. Il patronato può darsi che sia alternativo.

Il patronato Regio, di cui tratteremo in seguito, è pieno e semplice; pieno quando il Re può conferire di sua iniziativa il Beneficio; semplice quando nomina e presenta la autorità ecclesiastica conferita.

Un pò di storia sulle Fabbricerie

Per dare un concetto esatto di queste istituzioni riportiamo quanto ne ha scritto un egregio scrittore, il prof. Antonio Buccellati. [1]

Fino dai primi tempi della chiesa sotto il titolo di *ærarium* o *fabbrica ecclesiæ* vediamo ricordata quella proprietà, che serviva al *mantenimento delle chiese;* e specialmente delle *chiese parrocchiali.* Siccome poi, giusta il diritto antico, era in *generale riconosciuto nei parrocchiani l' obbligo di ristaurare le chiese*; così ai *parocchiani* stessi era lasciata l' *amministrazione* della chiesa o della fabbrica.

Questi costituivano un *corpo* affatto *distinto* dagli altri amministratori di beni ecclesiastici, ed avevano, quale corpo laicale, speciali rapporti coll' Autorità civile, come consta dai nostri statuti.

Più tardi il Tridentino giustamente veniva a stabilire una specie di *sostituzione* nell' obbligo di conservazione e ristauro delle chiese, *riconoscendo* dapprima l' *obbligazione* stessa nella *chiesa*, quindi nei *patroni*, poi nei *parrocchiani*; e finalmente alle vicine *chiese matrici* nel caso di indigenza assoluta nei primi chiamati.

Però il Tridentino stesso non intese *portare alcuna innovazione* quanto all' *amministrazione della fabbrica*, e quindi lasciò ancora sussistere il sistema vigente *ab antiquo*, cioè la *proprietà nella parocchia* e l' *amministrazione nella fabbriceria.*

Gli amministratori parrocchiali quindi non versavano i proventi della parrocchia alla Camera vescovile, ma alla *chiesa stessa parrocchiale*, riconosciuta come *ente morale distinto* dalla Diocesi, quantunque *non separato* anche in ordine economico per il *diritto di ispezione* che esercitavano gli *economi rurali* mandatari del vescovo.

È ben vero che alla sess. XXII *de reform.* c. IX è imposto agli amministratori della fabbrica, della chiesa, ecc. ecc. *singulis annis reddere rationem Ordinario;* ma è ammesso ad un tempo che l' amministrazione sia laica: *administratores tam ecclesiastici quam laici fabricæ cuiusvis ecclesiae*; ed è rispettata la dipendenza dalla Autorità civile o da altri a ciò deputati, quando vi concorra il Vescovo nello esercizio del diritto di ispezione: *quod si ex consuetudine, aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci, aliis deputatis ratio reddenda esset, tunc cum iis adhibeatur etiam Ordinarius...*

---

1 *Le fabbricerie e la Legge 15 agosto 1867*, Consultazione del prof. Antonio Buccellati — Milano 1867.

L' autorità poi del Vescovo non poteva esercitarsi dispoticamente, in modo che fosse *essenzialmente* offeso il diritto di proprietà delle chiese singolari. Secondo il decreto del Conc. IV di Lione (nelle Decr: lib. III, tit. XIII, cap 1.°) *non licet Episcopo vel abbati terras unius ecclesiae vertere ad aliam, quam vis ambae in eius sint potestates; tamen si commutare voluerit terras earum, cum consensu ambarum partium faciat.*

Su queste basi, meno per quanto riguarda l' intervento dell' Autorità vescovile che, secondo le leggi politiche, può dirsi *morale* anzichè *giuridico*, sono tuttora costituite le fabbricerie e le parrocchie.

E se si vuole attendere anche allo *spirito di riforma*, appare questo sempre più *favorevole* alla *piena costituzione e riconoscimento* dell' ente morale *parocchia* con *distinta amministrazione* eletta dai parocchiani.

Per quanto è dell' *attualità*, ponno dirsi ancora in vigore le *leggi italiche* rispetto all' amministrazione delle parocchie; dappoichè nè il *concordato austriaco* poteva influire in proposito, nè le *poche innovazioni* avvenute con posteriori disposizioni affettano essenzialmente questo istituto.

Secondo quindi la *legge fondamentale 15 settembre 1807*, i fabbricieri sono *nominati* dall' *Autorità civile amministrativa*, cioè dal *Prefetto*, dietro informazioni comunali e politiche.

Dessi hanno l' amministrazione *indistintamente* di tutti i *proventi della chiesa*, come rendite, stabili, livelli, canoni, decime, assegni, sussidi governativi o comunali, oblazioni, frutti, elemosine, questue, ed in ispecie *tutti i legati pii*, in *quanto aderiscono questi alla parocchialità* e non siano *patronati privati di speciale ed individua fondazione;* distinzione che, stabilita dalla legge citata e dalla *circolare ministeriale 28 settembre 1808*, riceve importanza anche dalla legge 15 agosto 1867.

La legge stessa *determina alcune linee* per l' amministrazione regolare delle chiese, sia riguardo *alla locazione dei fondi* che all' *assicurazione dei capitali* sia riguardo alla *conservazione dell' edificio* che al *decoro del culto* e alla *manutenzione delle suppellettili*, ecc. e per tutto ciò che è necessario alla chiesa parocchiale è pure concesso alla fabbriceria, col consenso dell' Autorità ecclesiastica, di *impiegare i legati stessi di culto* lasciati alla parocchia, colla riduzione degli oneri che vi sono annessi.

I conti poi *devono* essere *resi* dai fabbricieri all' *Amministrazione comunale* ed all' *Autorità politico-amministrativa.*

Or bene, quanto si è esposto riguardo alla fabbriceria conduce a queste conclusioni:

1. Che la fabbriceria legalmente è a considerarsi soltanto come *corpo amministrativo della parocchia*;

II. Che questo corpo amministrativo *non* è punto *un ente ecclesiastico.*

Sicchè prima della legge del 1807 le fabbricerie si reggevano su i principii stabiliti dal Concilio di Trento, dal Concordato stipulato tra Benedetto XIII e Vittorio, Amedeo II, e dall' istruzione pontificia di Benedetto XIV del 6 Gennaio 1742, emessa in dipendenza di quel Concordato. Durante

la rivoluzione francese nella Lombardia e nella Venezia fu in vigore e rimase la legge del 15 settembre 1807.

Nel Piemonte, nella Liguria, nel Parmigiano, nel Piacentino fu pubblicato il Decreto Imperiale del 30 dicembre 1809, il quale, in 114 articoli divisi per cinque capi, dispose dell'amministrazione delle Fabbricerie, delle rendite, dei pesi e del bilancio, della gestione dei beni e di essi e di altri Enti, come Chiese Cattedrali, Seminari ecc.

Anche dopo la fine del Regno Italico rimasero in vigore nel Lombardo Veneto e nelle altre province dette leggi del 1807 e il Decreto del 1809; in Piemonte però fu abolito con l'Editto del 21 maggio 1804, e fu ripristinato lo antico sistema della Parrocchia, e il Real Senato di Torino dichiarò che, abolito quel Decreto, bisognava considerare i soli Parroci quali legittimi amministratori dei beni delle fabbricerie.

Altre istituzioni sul genere delle Fabbricerie sono queste:

Nella Toscana, Modena e nel Lucchese vi sono le così dette *Opere Parrocchiali.*

Nella Sicilia le *Maramme*, nel Napoletano le *Sagrestie*, *Monti* e Cappelle, che sono regolate dai Decreti 23 ottobre 1806 e 17 febbraio 1861.

Tutte queste Opere hanno la loro amministrazione distinta e separata dalla Chiesa o dalla Parrocchia, ma le rendite del proprio bilancio sono spese per la Chiesa e per la Parrocchia.

LEGISLAZIONE

La legge 7 luglio 1866, col 2.° comma dell' art. 11 avea così stabilito:

« I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opere dello Stato ecc. »

Ora si disputò lungamente se dovessero andar compresi nella conversione i beni delle Fabbricerie—A togliere ogni dubbio fu pubblicata la legge 11 agosto 1870, la quale è stata definita interpretativa dalla prima.

GIURISPRUDENZA

Una legge interpretativa venendo a compenetrarsi con la legge che ha per oggetto d'interpetrare, ottiene, per indole propria, un' efficacia retroattiva.

È legge interpretativa quella emanata l'11 agosto 1870 per rimuo-

vere ogni dubbio sul punto se i beni immobili della fabbriceria dovessero ritenersi compresi nella Conversione disposta dalla legge 7 luglio 1866 art. 11 n. 2 (7 marzo 1872) Bettini Vol. XXIV parte 1ª pag. 172.

La legge dell'11 agosto 1870 sottopone a conversione *ex novo* anche i beni di una *fabbriceria*, che con precedente *re judicata* ne fossero stati dichiarati esenti (*Cassazione di Roma* 8 febbraio 1882 *Forzi ed altri canonici*). [1]

Legge 15 Agosto 1867.

Abbiamo aggruppata la giurisprudenza che riguarda tutti gli enti soppressi con questa legge, e daremo infine di essa, quella relativa alla legge 19 Agosto 1870, perchè il lettore possa trovare dal passaggio di una ad un' altra materia, anche la massima che completa l'altra, così nella definizione, come nella modalità cui entrambe possono riferirsi.

(*Perpetuità*).

— La *perpetuità* del legato a scopo di culto deve misurarsi dalla permanente conservazione dell' istituzione, e dal continuato esercizio delle funzioni per le quali sarebbe stato creato, non dalle alterne modificazioni sulla maniera pratica di attuazione, le quali, ad ogni modo volute dallo stesso istitutore, nulla tolgono al carattere di perpetuità, e non snaturano il vero scopo dell' istituto. [2]

— Il sacrificio della messa, comunque applicato a fini particolari del disponente e pel suffragio delle anime è sempre a riguardarsi come atto eminente del culto cattolico. [3]

— Anche il suffragio delle anime purganti ha il carattere di culto. [4]

— Lo scopo di culto può risultare come dall'atto di fondazione, così dalla lunga consuetudine invalsa. [5]

— L'articolo 1, n. 6 della legge del 15 agosto 1867 colpisce di abolizione la fondazione autonoma, perpetua, a scopo di culto, quantunque non eretta a titolo ecclesiastico. [6]

— Dalle nostre leggi sull'asse ecclesiastico la *ecclesiasticità* si ebbe

---

1 Questa massima è in applicazione del disposto dell'art. 7 della legge.

2 20 giugno 1879, causa *Fabbriceria di Dello*.

3 5 luglio 1888, causa *Graziano*; 11 febbraio 1878, causa *Guttadauro*; 10 aprile 1878, causa *Sabella e Ciantro*; 5 gennaio 1878, causa *Chiesa di Gampofranco;* 24 giugno 1878, causa *Grimaldi-Virzi;* 29 luglio 1878, causa *Moncada;* giugno 1879, causa *Simone;* 6 giugno 1879, causa *Curto;* 28 aprile 1880, causa *Lello;* 20 aprile 1880, causa *Blanco;* 3 dicembre 1880, causa *Grignani-Spanò;* 19 marzo 1880, causa *Fatigati*.

4 11 febbraio 1879, causa *Ciatro* e *Guerra*.

5 25 agosto 1879, causa *Congregazione di Carità di Cervinara*.

6 23 agosto 1877, causa *Virgilio Roscienti* e *Trippi;* 21 febbraio 1878, causa *Rossi Paternò;* il 26 luglio 1879, causa *Bulgarelli*.

nelle *corporazioni* nel senso suo proprio, più che non nelle *fondazioni*, dove fu presa nel senso lato. [1]

— All' applicazione delle leggi conversione o soppressione non si richiede l' elemento della ecclesiasticità in senso rigoroso, bastando la destinazione religiosa dei patrimoni o lo scopo religioso nell'ente [2].

— Mentre per la soppressione delle corporazioni religiose la condizione della ecclesiasticità in senso proprio, richiesta dalla legge del 7 luglio 1866, non fu immutata con le leggi posteriori, avvenne altrimenti per le semplici fondazioni o patrimoni a scopo determinato.

Per l' articolo 1 della legge 15 agosto 1867, e l' articolo 17, n° 4, delle legge dell'11 agosto 1870, la ecclesiasticità, in quanto alle fondazioni dal titolo ecclesiastico, si è ampliata ed integrata in modo da confondersi con lo scopo ecclesiastico dell' ente [3].

— Per la legge interpretativa dell' 11 agosto 1870, allegato *P.* la ecclesiasticità degli enti morali di cui parla l'articolo 11 della precedente del 7 luglio 1866, non deve intendersi nello stretto senso canonico. [4]

— La ecclesiasticità in *senso proprio* non è richiesta per l' applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico, nè in materia di soppressione, come risulta dal n° 6 dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867, nè in materia di conversione, essendo stato chiarito il concetto dell'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866 dalla legge posteriore dell' 11 agosto 1870; ma basta all' uno e all'altro effetto l'ecclesiasticità in senso lato dipendente dallo scopo di culto dell' ente cogli altri estremi di legge. [5]

— La qualità ecclesiastica in una fondazione, o beneficio, viene costituita dalla solenne erezione in titolo, la quale emanar deve da atto espresso e formale, e non semplicemente delegato, di giurisdizione episcopale. Soltanto, e tutto al più la diuturnità del tempo, e la immemorabilità del possesso dello stato di ecclesiasticità potrebbero far presumere la erezione in titolo della fondazione o del beneficio.

Ritenuto in fatto che la volontà del fondatore era di creare un ente ecclesiastico, in mancanza di erezione in titolo non può sussistere neanche come ente laicale di culto. Gli eredi possessori dei beni che il demanio vorrebbe avocare come già di dotazione dell' ente ecclesiastico, di cui consti il difetto di erezione canonica, hanno interesse e diritto di opporvisi, e il demanio litigherebbe *de jure tertii* se impugnasse il titolo ereditario dei presenti per attribuirlo invece ad assenti dal giudizio. [6]

— A costituire una *cappellania* richiedesi: 1° la creazione di un ente dotato; 2° lo scopo di culto rappresentato dalla celebrazione di determinati uffizi; 3° la indipendenza dal potere ecclesiastico, 4° un investito che ordinariamente prende il nome di cappellano.

Non esiste *cappellania* là dove non concorre colla certezza e la stabilità dell'ufficio di culto rappresentato da un cappellano, (sia pure

---

1 7 agosto 1877 causa *Ostinelli Felice* ed altri.

2 4 aprile 1879, causa *Congregazione di carità di Serino.*

3 8 novembre 1877, causa *Municipio di Finale.*

4 28 marzo 1878, causa *Parrocchia di San Giacomo al Porto di Napoli.*

5 24 luglio 1878, causa *Congregazione di carità di Francolise.*

6 23 maggio 1879, causa *Ferrazzi.*

amovibile la persona), una dote speciale determinata con titolo diretto del detto cappellano a percepirla. [1]

— È *cappellania laicale*, o, per lo meno, fondazione perpetua ad oggetto di culto, e quindi ugualmente colpita dalla legge del 15 agosto 1867, quella istituzione nella quale concorrono gli estremi della celebrazione perpetua di una messa in una chiesa e ad un altare specialmente designato, della dotazione con una rendita annua assicurata con ipoteca, e del patronato attivo e passivo a vantaggio di determinate persone; nulla importando che la dotazione non consista in immobili, e che i fondi obbligati siano posseduti dall'erede anzichè dal sacerdote incaricato della celebrazione. [2]

— Una fondazione perpetua di messe in chiesa determinata, con patronato attivo e passivo, e con dotazione in rendita perpetua garantita da ipoteca, a debito dell'eredità è *cappellania* colpita da soppressione dalla legge del 15 agosto 1867. [3]

— Nella disposizione generale dell'articolo 1, n° 6, della legge del 15 agosto 1867, sono comprese anche le *cappellanie* dette famigliari. [4]

— Coll'articolo 1 del decreto del regno d'Italia in data 25 aprile 1810, si soppressero tutti gli enti morali ecclesiastici nel senso più lato dell'attributo; quindi anche i benefizi improprii e le *cappellanie laicali*. [5]

— Ammessa in fatto la esistenza di una *cappellania*, l'associazione di essa ad un ente conservato non le fa perdere l'autonomia, nè la salva per conseguenza dalla soppressione. [6]

— Le cappellanie laicali hanno vita per volontà e fatto degli istitutori, non per fatto degli eredi obbligati a dare esecuzione alla volontà del loro autore.

Il disaccordo degli eredi sulla dotazione dell'ente è un fatto che non attacca la giuridica esistenza di esso, e vien risoluta per diritto canonico dal decreto del vescovo. [7]

— È giudizio di fatto quello col quale la Corte di merito ritiene non provata la ricostituzione di una cappellania già soppressa dalle leggi francesi 8 o 18 germinale, anno IX.

La contraddizione non induce l'annullamento della sentenza se non quando si riscontra nel suo dispositivo.

Emette apprezzamento di fatto la sentenza, la quale ritiene che la nomina del cappellano, posteriore alla soppressione della cappellania, non addimostra la ricostituzione di questa, ma l'adempimento degli obblighi voluto dalle dette leggi francesi. [8]

— È incensurabile in sede di Cassazione il giudizio fondato su documenti e sulla secolare osservanza, che una cappellania semplice sia stata trasformata in cappellania corale. [9]

---

1 21 febbraio 1878, causa *Banella*.
2 11 aprile 1878, causa *Piazza Gaetano*.
3 21 giugno 1878, causa *Gandini*.
4 4 settembre 1877, causa *Cirmeni*.
5 11 febbraio 1879, causa *Colli-Lanzi*.
6 3 maggio 1880, causa *Congregazione di carità di Reggiolo*.
7 16 giugno 1880, causa *Custodi e Congregazione di Carità di Busta Arsizio*.
8 11 giugno 1879, causa *Morra*.
9 9 agosto 1878, causa *Calogero, Nola ed altri*.

Canonicati

1. La ecclesiasticità degli enti non si richiede dalle nostre leggi sull'asse ecclesiastico in senso canonico, ma si anche senza la formale erezione in titolo colla perpetuità dello scopo religioso di culto dell'ente.

La personalità giuridica dell'amministratore non si deve confondere con quella dell'ente amministrato.

È un errore che le così dette Cappelle laicali del napoletano si sottraggono tutte *a priori*, per ragioni storiche, all'applicazione delle leggi suddette. [1]

2.° Le Cappellanie del napoletano, sebbene non costituite con regolare atto di fondazione, nè erette in titolo canonico, purchè abbiano carattere di perpetuità e destinazione di Culto, sono soggette all'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico.

La celebrazione delle messe è funzione obbiettivo di Culto per eccellenza. [2]

3.° A rettamente decidere se una Cappella laicale costituisca ente puro di Culto, o di beneficenza, ovvero misto di culto e beneficenza, devesi ricercare lo scopo, desumendolo dalle tavole di fondazione, o in difetto, da altri documenti capaci a dimostrare la destinazione, o il modo di erogazione delle rendite, in tempo non sospetto. [3]

4.° L'elemento ecclesiastico delle cappelle nelle province napoletane non va applicato *stricto sensu*, ma secondo la mente del legislatore che volle colpire tutte quelle istituzioni per scopo principale l'esercizio del Culto.

Perciò il carattere di ciascuna cappella non può essere determinato in tesi generale, dovendosi in ogni singolo caso indagare, se per titoli di fondazione, o per equipollenti le cappelle medesime siano a ritenersi vere e proprie opere di culto aventi carattere distinto e destinazione esplicita, ovvero semplici oneri, od altro consimile accessorio. [4]

5.° Nelle fondazioni d'indole laicale a scopo di Culto non è ad attendere l'erezione, ossia il concorso della potestà ecclesiastica alla spiritualizzazione dei beni, ma sorge lo istituto dalla volontà del fondatore nel momento che questi ha provveduto all'assegno di congrua dotazione perpetua, ed alla sua destinazione per scopo di culto. [5]

6.° Non è dell'assensa della Cappellania che il Cappellano sia a vita come pure che sia determinato l'altare dove si hanno a celebrare le messe. [6]

7.° All'esistenza di una cappellania laicale nel napolitano non era indispensabile l'assenso regio; poichè non si avverava spiritualizzazione di beni, nè passaggio di essi all'ordine ecclesiastico. [7]

---

1 *6 Novembre 1882.* Congregazione di Carità di Caivano.
2 *15 Giugno 1882.* Cardillo Domenico.
3 *17 Febbraio 1882*, Congregazione di Carità di Coreno Ansonio.
4 *28 Aprile 1881*, Congregazione di Carità di S. Egidio di Monte Albino.
5 *6 Aprile 1883, Accardi.*
6 *18 Maggio 1883*, Ravaschio.
7 *12 Giugno 1883, Gaetani.*

— Le *collegiate* o i *capitoli* delle cattedrali non sono che l'aggregato di tanti benefizi distinti, e per sè stanti, in ciascun benefizio, siano divisi o agglomerati in un sol tutto, con diritti ai beneficiati di percepire una quota parte della rendita, a seconda della dignità, del patto di fondazione, e dei regolamenti interni del capitolo.

Nel giure canonico si fa distinzione fra la massa grossa e la piccola: la prima qualunque sia il modo o le accidentalità del riparto della rendita, forma sempre la dote del beneficio di cui il titolare è investito; l'altra consistendo nei proventi eventuali e di mera occasione, non costituisce reddito del benefizio, ma semplice retribuzione dei servigi personali che i canonici prestano al capitolo.

È quindi un errore il ritenere che in un capitolo di una cattedrale o collegiata non esistano canonicati per sè stanti ed autonomi, ma un solo ente collettivo, capitolo, al quale esclusivamente appartengano i beni. [1]

— Nelle chiese cattedrali devonsi ritenere soppressi i canonicati che eccedono il numero di dodici, e le cappellanie ed altri benefizi che eccedono il numero di sei. [2]

— Ritenuta la natura laicale di alcuni canonicati esistenti in una chiesa cattedrale, ben a ragione dalla Corte di merito si dichiararono incorsi nella soppressione, e non soggetti alla riduzione indotta dall'articolo 6 della legge 15 agosto 1867. [3]

— Ove a completare il numero dei dodici canonicati, e delle sei cappellanie, od altri benefizi, conservati nelle chiese cattedrali dagli articoli 6 della legge del 1867, e 8 di quella del 1870, concorrano canonicati, cappellanie o altri benefizi di patronato laicale, o misto, le rispettive dotazioni immobiliari sono soggette alla conversione, al pari di tutti gli altri beni stabili degli enti ecclesiastici conservati. [4]

— Per la disposizione dell'articolo 6 della legge del 15 agosto 1867, le cappellanie delle chiese cattedrali sono conservate sino al numero di sei, ancorchè di patronato laicale. [5]

— Il decreto 11 dicembre 1860 del commissario straordinario per l'Umbria, non ha compreso nella soppressione i benefizi semplici delle chiese cattedrali. Fu soltanto colla legge 15 agosto 1867 che si soppressero i benefizi delle chiese cattedrali che eccedono il numero di sei. [6]

— Le porzioni di massa che vengono a costituire la rendita dei benefizi maggiori e minori di un capitolo cattedrale, seguono non diversamente dalle prebende la legge d'indemaniazione, quando i benefizi siano soppressi per eccedenza di numero legale. [7]

— La massa piccola capitolare, destinata alle *distribuzioni corali*, è di regola formata col distacco di un terzo della rendita di ciascuna

---

1 4 settembre 1877, causa *Municipio di Montalto.*
2 20 febbraio 1878, causa *Capitolo di Melfi.*
3 23 luglio 1877, causa *Capitolo d' Ozieri.*
4 27 ottobre 1880, causa *Municipio di Montalto.*
5 11 giugno 1880, causa *Natta di Alfiano in Giannasio.*
6 20 dicembre 1877, causa *Rossi sacerdote Annibale.*
7 9 giugno 1877, causa *Capitolo Metropolitano di Modena.*

prebenda, e quindi insieme col patrimonio dei canonicati soppressi, cede al Demanio anche la quota loro corrispondente in quella massa. [1]

— Quando la *piccola massa* di una chiesa cattedrale, coi redditi della quale si fanno le *distribuzioni corali*, non fu formata con porzione di beni o di redditi delle singole prebende, ma con beni della mensa capitolare, e prima del Concilio di Trento per antiche costituzioni approvate dal pontefice, il Demanio colla soppressione dei canonicati eccedenti il numero di dodici, non ha diritto a prender possesso anche delle porzioni, delle quali i canonicati avrebbero fruito a titolo di distribuzione *inter praesentes*, e che rimangono sempre anche in onta alla soppressione dei canonicati, una pertinenza capitolare. [2]

Enti misti

— A determinare l'istituto di natura mista nel concetto della legge del 15 agosto 1867 non è necessario che in esso si trovino riuniti due enti autonomi, l'uno a scopo di beneficenza, l'altro di culto, nè che a ciascun scopo sia stato destinato un distinto patrimonio, ma solo richiedesi che la beneficenza ed il culto costituiscano un duplice scopo dell' Istituto medesimo, e che il suo patrimonio serva all' una e all' altra destinazione. [3]

— A costituire un istituto di natura mista ai sensi dell' alinea 6, articolo 1, della legge 15 agosto 1867, non si richiede l' unione di due enti autonomi, l' uno di beneficenza, l' altro di culto, ma basta la concorrenza nello stesso istituto del duplice scopo di beneficenza e di culto, il quale metta radice in disposizioni che abbiano carattere di perpetuità, e la cui esecuzione non sia lasciata all' arbitrio altrui. [4]

— Istituto di natura mista è quello che ha il duplice scopo, egualmente precipuo, della beneficenza e del culto; nè è d' uopo che concorrano eziandio le condizioni estrinseche che sia governato da persone o corporazioni ecclesiastiche, e che dei beni di esso siansi effettivamente tenute due separate amministrazioni. [5]

— La natura delle istituzioni a norma e per gli effetti della legge di soppressione del 15 agosto 1867 è determinata dallo scopo, desumibile dall' atto di fondazione, o, in mancanza, dal loro statuto; e quando un' unica istituzione abbia il duplice scopo della beneficenza e del culto, in essa si ha l' *ente di natura mista* soppresso per quanto attiene al culto, colla conseguente devoluzione al demanio dei beni a tale oggetto destinati. [6]

— Nelle generali espressioni, *istituti di natura mista*, che leggonsi nel testo al n. 6 dell' articolo 1 della legge 15 agosto 1867, sono comprese non le sole istituzioni con carattere di perpetuità per oggetto di culto, che abbiano riunito uno scopo di beneficenza, indicate nel primo comma di quel n. 6, ma tutte quelle nelle quali ad un ente ecclesiastico sia riunito un altro ente, inteso al soccorso delle classi meno agiate, sia colla carità, sia coll' istruzione, senza che in verun

1 30 aprile 1880, causa *Capitolo della chiesa cattedrale di Nardò.*
2 12 agosto 1880, causa *Capitolo Cattedrale di Pisa.*
3 10 agosto 1880, causa *Congregazione di Carita di Crema.*
4 25 marzo 1878 causa *La Manna.*
5 30 aprile 1878, causa *Congregazione di Carità di Monte Sant'Angelo.*
6 7 giugno 1878, causa *Monte del SS. Crocifisso in Caivano.*

caso possa influire in contrario la non distinta amministrazione dei beni relativi ai due enti o ai due scopi distinti. [1]

— Quando si tratti d'istituto di natura mista non può farsi quistione di difetto di autonomia di ciò che costituirebbe la parte del tutto, ossia la fondazione per scopo di culto, dacchè l'autonomia dovrebbe in tal caso ricercarsi nell'ente complessivo risultante dalla coesistenza dei due elementi, culto e beneficenza, non potendo concepirsi doppia autonomia in ente unico ed indiviso; nè potendo esservi il bisogno della separazione ordinata dalla legge per gli enti di natura mista, quando già si avessero enti autonomi per sè stanti. [2]

— I beni assegnati in dote ad un beneficio ecclesiastico escono dal patrimonio laicale per diventare ecclesiastici; nè può alcuna parte di essi considerarsi per laicale e destinata a beneficenza. Quindi, la disposizione del n. 6 dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867 riflettente gli istituti di natura mista, non si può estendere ad un beneficio, all'investito del quale sia imposto, dalle tavole di fondazione l'obbligo di fare scuola. [3]

— Non sorge un istituto di natura mista, secondo il concetto della legge del 3 agosto 1862 sulle opere pie, dal trovarsi ad un ospedale, amministrato da una Congregazione di carità, aggregata una chiesa, la quale serva non al culto in generale, ma al culto in utilità dell'ospedale medesimo. E non vi trova dunque applicazione il disposto dell'articolo 1 del n. 6 della legge 15 agosto 1867, per la soppressione *parziale*, dell'ente, in quanto abbia scopo anche di culto. [4]

Le monache che componevano un monastero d'Istituto misto di culto e di beneficenza, non possono sfuggire agli effetti della soppressione col continuare collettivamente la parte di istituto relativa alla beneficenza. [5]

— Quando il demanio ecceda nella presa di possesso della parte dei beni, con pigliarne dei destinati a scopo di beneficenza, in istituto di natura mista, non è il caso d'annullare la presa di possesso, ma di rettificazione e di più regolare liquidazione.

La sentenza che ritiene avere la volontà del fondatore dell'istituto, mirato al duplice scopo del culto e della beneficenza, emette giudizio incensurabile in Cassazione. [6]

— È quistione di fatto il decidere sui documenti se i beni di un ente siano destinati ad opere di culto o di beneficenza. [7]

— È censurabile la sentenza che, posto in fatto che una parte delle rendite di una fondazione è erogata in opere di culto, dichiara immune la fondazione stessa da soppressione, senza determinare la entità ed il carattere di quelle opere, sicchè resti ignorato se costituiscano uno degli scopi della istituzione, ovvero un mero aggravio.

---

1 14 maggio 1878, causa *Comune di S. Damiano Macra.*
2 13 agosto 1879, causa *Tirone.*
3 4 maggio 1877, causa *Comune di Scaria.*
4 20 giugno 1877, causa *Congregazione di Carità di S. Agata de' Goti.*
5 24 giugno 1876, causa *Teresiane di Piacenza.*
6 10 agosto 1880, causa *Congregazione di Carità di Crema.*
7 1876, causa *Congregazione di Carita di Caivano.*

E tanto più censurabile se dalla sentenza apparisca che i giudici non si erano formati un concetto abbastanza esatto dell' istituto di natura mista. [1]

— Se il demanio sostenne la soppressione e quanto meno la conversione di un ente ecclesiastico, o a scopo di culto, manca al precetto della motivazione la sentenza che, dopo avere parlato soltanto delle leggi relative alla conversione, conclude per la esenzione dell' ente non solo dalla conversione, ma anche dalla soppressione.

Nè si può conchiudere per la esenzione dalla conversione e soppressione dell' ente per ciò che una parte delle rendite di esso si vedano erogate in opere di beneficenza, trascurata la indagine dello scopo di erogazione della rendita residua, o se, essendo questo di culto la soppressione o la conversione dei beni possa almeno essere applicata parzialmente e nella stessa proporzione di questa residua rendita. [2]

— È violare l' articolo 1, n. 6 della legge del 15 agosto 1867, il supporlo applicabile a quei soli enti morali che abbiano per iscopo unico il culto, quando ivi è espressamente disposta la soppressione anche degli enti di natura mista per la parte attinente al culto. [3]

— Ammessa la esistenza di una fidecommissaria istituita per celebrazione di messe e per opere di beneficenza, è contraddittorio il considerare la fidecommissaria stessa quale un annesso, o una parte integrale della chiesa nella quale le messe debbono essere celebrate, per negarne la soppressione ai termini dell' articolo 1, n. 6 della legge del 15 agosto 1867. Non può una Corte di merito, senza incorrere le censure della Corte suprema, dopo affermato insindacabilmente il concetto d' un testatore, applicarvi una disposizione di legge interamente disforme. [4]

Patronato — Svincolo

— Altro è il *patronato attivo*, altro il diritto di presentazione; nè il *gius* di presentazione trae con sè il patronato. L' uno può risiedere in una persona o famiglia, e l' altro spettare ad altra persona o famiglia, specialmente quando la scelta non è libera, ma deve necessariamente cadere sopra una data persona o sopra gl' individui di una determinata discendenza o famiglia, e molto più quando, trattandosi di patronato laicale, costituito con beni di provenienza laicale, è fondato ad intuito espresso della parentela dell' istitutore, e il *gius* di presentazione è conferito ad un ente ecclesiastico.

La legge del 15 agosto 1867 ha soppresso i beneficii canonicati delle cattedrali, non solo quando sono di patronato meramente laicale, ma eziandio se misti di ecclesiastico e laicale.

Le distribuzioni quotidiane o corali, se nella loro origine non costituivano la prebenda del canonicato, col volgere degli anni si considerarono parte di essa, quando, in difetto delle spontanee oblazioni,

---

1 30 aprile 1878, causa *Congregazione di Monte Sant' Angelo.*
2 17 giugno 1879, causa *Congregazione di Carità di Marzano Appio.*
3 22 agosto 1879, causa *Congregazione di Carità di S. Giorgio la Molara.*
4 7 giugno 1879, causa *Mariano Varco.*

che provenivano dalla pietà dei fedeli, e di altri emolumenti incerti, si introdusse la regola sanzionata poi con solennità di legge, di porre in comune una terza parte almeno dei frutti della prebenda per essere distribuita ai canonici intervenienti al coro o impediti legittimamente dall' intervenirvi.

Soppresso il canonicato, il patrono rivendica tutta la prebenda. [1]

— Il patronato è *ecclesiastico*, tanto se i beni impiegati nella fondazione o nella dotazione sono ecclesiastici, quanto se, trattandosi di beni laici, è concesso a persona ecclesiastica in ragione del suo ufficio e della sua dignità.

Se il fondatore di una istituzione per oggetto di culto può con effetto stabilire la condizione che il patronato, sebbene conferito a persona ecclesiastica in ragione dell' ufficio, pure debba reputarsi laicale, non lo può l' esecutore testamentario, ancorchè coll'approvazione dell' Ordinario, quando tale condizione non risulti dal testamento. [2]

— Secondo le leggi eversive dell' asse ecclesiastico le fabbricerie sono enti ecclesiastici; perciò il patronato concesso alle medesime negli atti di fondazione di benefizi o cappellanie deve ritenersi ecclesiastico e non laicale.

In caso di patronato *misto* il diritto allo *svincolo* della dotazione spetta al patrono *laicale* con esclusione del patrono *ecclesiastico*. [3]

— Quando la definizione giuridica di un *gius* patronato dipenda da un processo interpretativo che il giudice sia stato costretto ad istituire sull' atto di fondazione, e dall' apprezzamento degli altri atti di causa, il giudizio del magistrato del merito non è censurabile in Cassazione. [4]

Il diritto di sepolcro gentilizio in una cappella annessa ad una chiesa non costituisce un *jus* patronato propriamente detto, ma una semplice onorificenza.

Chi per ottenere quel diritto di sepoltura ha riattata la cappella, l' ha fornita di sacri arredi, e si è obbligato a farvi celebrare sacre funzioni in perpetuo, si trova nella condizione di benefattore, nè la relativa bolla di concessione ha bisogno del regio assenso.

Nelle materie puramente spirituali non è richiesto il *placet* sovrano inteso unicamente a tutelare le prerogative della potestà civile e la integrità del patrimonio ecclesiastico.

In queste materie gli atti dell' episcopato fanno fede della data e del contenuto degli atti stessi, indipendentemente dalla formalità del registro.

Ai diritti puramente onorifici non si applicano tutte le formalità che si richiedono per constatare il vero *jus* patronato, con bastare qualunque prova atta a constatare un fatto che sia avvalorato dalla autorità della bolla vescovile. [5]

— Per esplicita disposizione dell' articolo 23 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n° 25, nelle province napoletane, quanto

[1] 9 febbraio 1877, causa *Capitolo della Chiesa cattedrale di Cuneo.*

[2] 4 ottobre 1877, causa *Soncini D. Giuseppe.*

[3] 1 dicembre 1879, causa *Paganetto* e *Fabbriceria di Santa Maria in Voltaggio.*

[4] 30 aprile 1877, causa *Marchese di Rivadebro e Duca di Cassano.*

[5] 26 febbraio 1877, causa *Crognali Antonio.*

dall' originario titolo di fondazione risulti che l' istituente abbia riservato a sè medesimo ed a' suoi il patronato della cappellania istituita, il fondo dotalizio di essa si devolve ai patroni e non alla Cassa ecclesiastica. [1]

— Secondo l' articolo 23 del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, la proprietà dei beni degli enti soppressi nel Napoletano, di patronato laicale, si è devoluta a coloro ai quali era l' *effettiva pertinenza* del diritto di patronato al momento della cessazione della personalità giuridica, e non a coloro che per un fatto accidentale avevano l' *esercizio* del diritto.

Il diritto di patronato nei rapporti tra i compatroni non è *prescrittibile*, perchè l' esercizio del diritto di presentare è atto facoltativo. E specialmente non è prescrittibile dove si tratti di patronato gentilizio, in cui ciascuno è chiamato ad esercitare il diritto, *jure proprio*, e senza che possa riceverne pregiudizio dagli antenati, che non ne avessero fatto uso. [2]

— Per effetto delle leggi di soppressione degli enti morali ecclesiastici, il *patronato laicale* sui medesimi si è convertito nel diritto di *rivendicazione* o di *svincolo* dei beni rispettivi, e qualora questo diritto sia ceduto da colui che era patrono all' atto della pubblicazione di dette leggi, non ha ragione il Fondo per il culto a contestare l' esercizio al cessionario, quando niun altro vi abbia fatto opposizione. [3]

— In ordine alla lettera ed allo spirito dell' articolo 5 della legge del 15 agosto 1867, non vale domanda di devoluzione, o di svincolo, la semplice manifestazione di volontà da attuarsi in seguito, ma ci vuole istanza attuale, accompagnata dall' effettivo adempimento delle condizioni imposte ai patroni.

Quando in primo grado l' attore ha promossa domanda di devoluzione, o di svincolo, non può in appello proporre invece un' azione di rivendicazione di beni. Questa costituisce domanda nuova, che, a senso dell'articolo 490 del Codice di procedura civile deve essere respinta. [4]

— Posti i caratteri giuridici di un legato pio perpetuo ad oggetto di culto, non può il medesimo dichiararsi colpito da soppressione in ordine all' articolo 1, n° 6 della legge 15 agosto 1867, nè contrastarsi il diritto allo *svincolo* dei beni che ne costituivano la dote a favore di chi di ragione. [5]

— L' articolo 5 della legge del 15 agosto 1867, a differenza del decreto Valerio del 3 gennaio 1861, e del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 pel Napoletano, non richiede ai patroni l' *attualità* del loro diritto di patronato onde ammetterli allo svincolo dei beni costituenti la dote dell' ente soppresso. [6]

— Lo svincolo dei beni costituenti la dote di una fondazione o

1 10 maggio 1880, causa *Scotto di Perta*.
2 28 maggio 1877, causa *Rodinò*.
3 28 gennaio 1880, causa *Beccalossi*.
4 7 luglio 1880, causa *Claradie ed altri*.
5 9 marzo 1878, causa *Vinocchiaro e Riccioli*.
6 6 marzo 1878, causa *Comune di Ancona*.

legato pio ad oggetto di culto, della specie contemplata dall' articolo 1, n° 6 della legge del 15 agosto 1867, non compete agli eredi legittimi del fondatore, ma sivvero ai patroni ed in loro mancanza al Demanio. E ciò a maggior ragione, quando coloro che sarebbero stati eredi legittimi, vennero in virtù del testamento spogliati dal fondatore medesimo di questa loro qualità. [1]

— Riconosciuta in fatto la esistenza di un patronato in una cappellania, al patrono e non agli eredi legittimi del fondatore compete il diritto di svincolo, salvo l' adempimento dei pesi e il pagamento della tassa, come per legge. [2]

— Lo svincolo dei beni dotalizi delle cappellanie laicali profitta in mancanza di patroni laici, al Demanio, non agli eredi del fondatore.

Non è patrono chi ha semplicemente il possesso dei beni d'una cappellania all' unico oggetto di provvedere alla loro conservazione ed alla esecuzione degli oneri di culto imposti al cappellano. [3]

— La somma da pagarsi da coloro che vogliono profittare dello svincolo dei beni delle prelature e delle cappellanie, si deve a titolo di successione, ed è tassa di registro. [4]

— Le cappellanie si svincolano mediante la doppia tassa di successione fra estranei, la quale dev' essere proporzionata al capitale che si trasmette agli eredi.

Perciò coloro che nella qualità di patroni svincolano i beni delle cappellanie, sotto il presente rapporto si considerano come successori dati dalla legge agli enti giuridici soppressi.

La doppia tassa di successione fra estranei rappresenta il corrispettivo della proprietà assoluta, che senza la morte civile dell' ente non si sarebbe potuta avere. [5]

— La spesa per la celebrazione di messe imposta nella fondazione di una cappellania, non è debito deducibile dal suo patrimonio nel caso di *svincolo*, per l' applicazione della doppia tassa di successione. [6]

— Le tasse per la rivendicazione e svincolo delle dotazioni dei benefizii, o delle cappellanie di patronato laicale sono vere tasse di trasferimento e vanno perciò soggette alle prescrizioni stabilite dall' arcolo 123 della legge vigente sul registro. La doppia tassa di successione di cui nell' articolo 5, ultimo capoverso, della legge del 15 agosto 1867, si paga dal patrono che vuole profittare dello svincolo per conseguire i beni in natura.

Ma quando il patrono non ha avanzata la domanda di svincolo nel termine di legge, il diritto del patrono, se esercitato entro i ter-

---

[1] 11 novembre 1878, causa *Sisti;* 29 novembre 1878 causa *Maraldi* e *Rocchi*; 29 novembre 1878, causa *Galbucci*.

[2] 4 giugno 1879, causa *Gionfrida*.

[3] 17 giugno 1878, causa *Groppallo*.

[4] 15 maggio 1779, causa *Camerata-Scovazzo*.

[5] 27 giugno 1879, causa *Ottaviano*.

[6] 26 luglio 1879, causa *Bulgarelli*.

mini dell' articolo 4, non può esser fatto valere che sulla relativa rendita iscritta, sotto deduzione del 30 per cento, di cui all'articolo 18. [1]

— La prescrizione quinquennale stabilita dall'articolo 4 della legge del 15 agosto 1867 per l'esercizio dei diritti di patronato, di devoluzione, e di riversibilità, è opponibile utilmente anche dal terzo, al quale venne riconosciuto dal demanio il diritto di proprietà sui beni in controversia, e a cui perciò furono dallo stesso demanio già dimessi i beni medesimi. [2]

— La legge del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell' Asse ecclesiastico, provvedendo alla cessazione della personalità giuridica degli enti morali ecclesiastici nelle province ove non erano state promulgate le leggi e i decreti anteriori, lasciò intatti i diritti già quesiti in virtù di queste stesse disposizioni.

Quindi contro il patrono a favore del quale rimasero svincolati i beni di un beneficio in forza del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, non può invocarsi la decadenza portata dall'articolo 5 della legge del 15 agosto 1867, alla quale del resto si opponeva anche la legge del 21 agosto 1862, che dispose a favore degli stessi patroni la sospensione del pagamento della terza parte dei beni fino a nuovi provvedimenti, che furono dati solo con la legge del 3 luglio 1870. [3]

— Constatato in fatto che un determinato fondo appartiene ad una chiesa parrocchiale, nessun diritto può vantare su di esso colui che ne ottenne dal Demanio lo svincolo per averlo creduto di spettanza di un ente soppresso. [4]

— La legge del 3 luglio 1870, contenente provvedimenti relativi a benefizi e cappellanie laicali, soppresse con le leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867, ha fatto cessare la materia del contendere laddove si quistionava se la legge ora accennata, avesse immutate le condizioni stabilite per lo svincolo delle cappellanie soppresse col decreto del 17 febbraio 1861, e tuttochè sulla questione fosse già pronunziata una sentenza in secondo grado, e prodotto il ricorso per cassazione alla medesima. [5]

— Contestata in prima istanza la lite per lo svincolo della dote di una cappellania, non si può per la prima volta in appello proporre domanda perchè sia dichiarata la cappella medesima non soggetta a conversione. [6]

— Dopo la emanazione della legge del 3 luglio 1870, il Demanio è divenuto oggimai il legittimo contraddittore del patrono di un ente morale soppresso dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, in una causa promossa prima di letta legge, e in cui si disputi della misura della tariffa al Demanio stessa dovuta. [7]

— Le Leggi dell' asse ecclesiastico, da quella del 29 maggio 1855

---

1 1 luglio 1878, causa *Sorelle Frigerio.*
2 9 giugno 1880, causa *Sanvitale.*
3 30 aprile 1878, causa *Marchese di Rivadebro, e Duca di Cassano-Serra.*
4 5 marzo 1879, causa *Mottula e Mazzarella.*
5 15 giugno 1880, causa *Lenzuolo.*
6 11 giugno 1880, causa *Natta di Alfiano in Giannasio.*
7 10 giugno 1880, causa *Ercolino.*

alla Legge del 3 luglio 187, non hanno ammesso diritto di devoluzione, a titolo di *patronato*, rispetto ai beni di una corporazione monastica; con averlo limitato ai benefici, alle cappellanie e congeneri fondazioni.

Non sarebbe nemmeno conciliabile colle dottrine canoniche, sopra un monastero, diritto di *patronato*, la cui essenza sta nel *jus praesentandi*; presentazione che non può aver luogo verso un ente monastico. Il fondatore di un convento e chi lo dotò è un *benefattore*, nel linguaggio canonico, non un *patrono*. [1]

— Il giudizio emesso dalla Corte di merito sull' indole del gius patronato di alcuni canonicati, dietro interpretazione degl' istrumenti ed atti relativi alla loro fondazione, non va soggetto a censura innanzi alla Corte Suprema. [2]

— Per gli effetti della legge 15 agosto 1867, agl' investiti dei Benefizi compete il diritto di ritenzione dei fondi dotalizi fino a che i patroni rivendicanti abbiano ad essi fatto ed assicurato l' assegno annuo a loro dovuto.

Tale diritto però non compete all'investito di fronte al Demanio. [3]

— Qualunque sieno i diritti diversi da quelli della libera disponibilità od amministrazione, che una famiglia possa vantare sui beni di una chiesa aperta al pubblico culto, essi non possono essere di ostacolo all' applicazione di una delle due leggi o di soppressione o conversione. [4]

Riversibilità

— Non accordandosi, per il chiaro disposto delle leggi sull' asse ecclesiastico, diritto a reversione, se non quando la riversibilità dei beni donati all'ente appaia espressamente pattuita pel caso della soppressione dell' ente medesimo, la riversione non si può ammettere per il caso diverso contemplato dal donante. dell' inosservanza degli obblighi all'ente imposti sotto pena di decadenza, obblighi dei quali, prima la Cassa ecclesiastica, ed ora l'Amministrazione del Fondo per il culto, hanno per speciale istituto di curare l'adempimento in genere ed in ispecie. [5]

— Dopo le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, il diritto di riversione di beni immobili non è più possibile negli enti ecclesiastici a qualunque tempo ne rimonti l' origine. [6]

— Le azioni per riversibilità in ordine a beni di spettanza delle corporazioni soppresse in forza delle leggi 29 maggio e 7 luglio 1866, si devono promuovere contro il Fondo per il culto, non contro il demanio. [7]

---

1 7 marzo 1878, causa *Municipio di Sassari.*
2 23 luglio 1877, causa *Capitolo d' Ozieri.*
3 27 aprile 1878, causa *Arone Natale.*
4 21 giugno 1878, causa *Pignatelli.*
5 11 dicembre 1877, causa *Lancellotti ed altri.*
6 13 settembre 1878, causa *Vescovo e Congregazione di carità di Verona.*
7 28 marzo 1878, causa *Doneddu Pinna.*

— Il diritto di riversibilità sorto per effetto della legge 7 luglio 1866, ma esercitato dagli aventi interesse solo dopo sopravvenuta la legge 15 agosto 1867, non dà ragione a ripetere che la sola rendita inscritta a favore del Fondo per il culto in rappresentanza dell'ente soppresso, e colla deduzione della tassa del 30 per cento imposta dalla Legge medesima. [1]

— Sulla rendita che il Fondo pel culto deve consegnare a chi ne reclama la riversibilità, il Demanio ha diritto di prelevare la tassa del 30 per cento. [2]

— Non solo sulla rendita inscritta che si cede per riversibilità, ma anche sul valore dei beni mobili che si cedono per lo stesso titolo in natura, il Demanio ha diritto di ritenere la tassa del 30 per cento. [3]

— La detta ritenzione non si applica ai diritti di riversibilità appurati sotto l'impero della legge del 7 luglio 1866. [4]

— Un diritto di riversibilità, nato per la legge del 7 luglio 1866, ma esercitato dopo la pubblicazione della legge del 15 agosto 1867, soggiace alla deduzione della tassa del 30 per cento sulla rendita dal Demanio inscritta in favore del Fondo per il culto, e da questo ceduta al privato per giustificato titolo di reversione.

Il privato che fa valere tale riversibilità, riservata dalla legge del 7 luglio 1866, non ha un diritto reale sopra cosa certa e determinata, come per effetto di risoluzione di un contratto *ex causa necessaria*; ma una semplice *azione di credito* sulla massa della rendita inscritta, che rappresenta un patrimonio già diminuito della tassa del 30 per cento, per effetto della legge posteriore, che sta in complemento della prima.

La riversibilità, tuttochè prevista nell'atto di donazione fatta ad un ente morale ecclesiastico, non si verifica nell'atto di soppressione come conseguenza di un patto bilaterale che l'uno dei contraenti possa far valere contro l'altro, ma come effetto della concessione della legge la quale non può prodursi se non colle modalità stesse dalla legge stabilite, fra le quali di pagare la tassa del 30 per cento. [5]

— La conversione dei beni immobili degli enti morali conservati non dispensando dall'adempimento dei servigi di culto ai quali per l'atto di donazione erano destinati i beni medesimi, non dà luogo alla loro riversibilità a favore degli eredi del donante, indotta pel caso di alienazione o distrazione di essi beni [6]

— L'articolo 832 del Codice, civile pel quale le disposizioni a favore dei poveri sono devoluti all'istituto di carità del luogo del domicilio del testatore, non è applicabile alle disposizioni che ne costituiscono un peso imposto ad un erede o ad un legatario.

In tal caso l'istituto di carità costringe l'erede o il legatario all'esecuzione dell'onere.

---

1 14 giugno 1878, causa *Lanza Ercole.*
2 27 aprile 1876, causa *Congregazione di carità di Rivoli.*
3 17 ottobre 1876, causa *Coppa Arlini.*
4 15 dicembre 1876, causa *Congregazione di carità di Forlì.*
5 19 maggio 1877, causa *Congregazione dei parroci di Piacenza.*
6 15 febbraio 1877, causa *Zanetti.*

Soppresso poi l'istituto nominato erede con l'onere di distribuire parte del reddito ai poveri, i beni si devolvono al Demanio, e l'onere passa nel Fondo pel culto. E in ogni modo l'azione di *riversibilità* o di *devoluzione*, derivante dalla legge di soppressione degli enti ecclesiastici, non sarebbe altrimenti esperibile, decorso il quinquennio dalla pubblicazione di detta legge. [1]

— È conforme alla lettera e allo spirito dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 che il diritto di riversione di beni donati ad una corporazione religiosa, nascente per patto dall'evento della soppressione, rimanga sospeso fino alla morte di tutti i membri della corporazione medesima. [2]

— Se è vero che per l'articolo 22 della legge del 7 luglio 1866 il diritto di riversibilità non può esercitarsi che sulla rendita iscritta è altresì vero che non opposta questa eccezione a chi chiedeva i beni nel giudizio di merito, non può per la prima volta affacciarsi in Cassazione. [3]

— I diffalchi previsti dall'articolo 22 delle leggi del 7 luglio 1866 per i beni in genere delle soppresse corporazioni religiose, quante volte i privati ne esercitino il diritto di riversibilità, colpiscono tanto i beni immobili quanto i mobili; sebbene per questi ultimi, dopo la legge del 15 agosto 1867, la riversibilità possa essere esercitata sui beni in natura.

E quando l'esercizio ne avvenga sotto la legge del 15 agosto 1867, è dovuta sulla sostanza sulla quale avviene la tassa straordinaria del 30 per cento, sebbene il diritto fosse già riconosciuto dall'articolo 22 della legge del 7 luglio 1866. [4]

— La legge 7 luglio 1866 col suo articolo finale, e 15 agosto 1867 all'articolo 4, hanno derogato l'articolo 5 del decreto 17 febbraio 1861; e quindi il diritto di riversibilità non può esercitarsi sui beni in natura ma sulla rendita.

Il quinquennio, dentro cui la riversibilità deve esercitarsi, decorre dal giorno in cui la legge del 15 agosto 1867 fu pubblicata. [5]

— Sulla domanda di riversibilità per inadempimento di obblighi, i giudici del merito devono, prima d'ogni altra cosa, esaminare se l'adempimento degli obblighi fosse veramente condizione, o non piuttosto onere.

Ed è nulla la sentenza nella quale si ammette senz'altro una prova allo scopo di stabilire che nè la corporazione soppressa, nè il demanio adempirono agli obblighi suaccennati. Tanto più tale prova è irrilevante, se non siasi negato il fatto alla cui constatazione la prova è diretta. [6]

— Secondo l'articolo 875 delle leggi civili napolitane il donante,

---

1 4 dicembre 1878, causa *Congregazione di carità di Piano di Sorrento.*
2 9 febbbraio 1878, causa *Barbarelli Gregorio.*
3 13 aprile 1878, causa *Aragona Pignatelli.*
4 13 settembre 1878, causa *Zucchelli.*
5 29 ottobre 1868, causa *Clarelli, de Filippis, e Conti.*
6 8 luglio 1878, causa *Vargin.*

potevà stipulare, nel caso di premorienza del donatario senza prole, la riversione delle cose donate per sè e suoi eredi. [1]

— Viola il disposto dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le provincie meridionali la decisione di merito colla quale si ritiene che i beni donati ad un monastero soppresso, col patto di riversibilità, abbiano a ritornare agli eredi del donante, prima che sia estinto l' ultimo membro della corporazione soppressa.

La concessione dell' uso di una cosa ad un monastero implica l'abdicazione perpetua della cosa a di lui favore, ed implica necessariamente l' abdicazione della proprietà. Non è concepibile proprietà se l'uso o godimento di una cosa è trasmesso in perpetuo ad altra persona. [2]

— La riversibilità invisa alla legge comune come contenente un vincolo restitutorio, e ammessa dalle leggi speciali sull' asse ecclesiastico, non si opera *ipso jure* per l' avvenuta soppressione, con dover essere domandata nel termine e con le forme dalla legge stabilite, sotto pena della decadenza. [3]

— È un portato naturale così della lettera come dello spirito dell'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, che su tutti i beni provenienti in genere dall'asse ecclesiastico, sia dovuta al demanio la tassa del 30 per cento senza eccezione a riguardo dei beni soggetti a riversione e senza che si debba distinguere fra i beni la cui riversione in diritto si effettua in conseguenza della legge del 1866, di beni che ritornano ai privati per quella del 1867, quando il diritto non sia stato attuato prima della pubblicazione di questa, ma si eserciti sotto il suo impero. [4]

— La eccezione di *decadenza* dal diritto di riversibilità, in ordine alle leggi eversive sull' asse ecclesiastico, non può dirsi propria esclusivamente del demanio, ma è deducibile anche dall' ente morale contro cui si voglia sperimentare il diritto medesimo. [5]

— Pel tenore dell' articolo 22 della legge del 7 luglio 1866, affinchè si faccia luogo al ritorno dei beni in favore dei privati, occorre bensì la condizione espressa di riversibilità, ma non anche la espressa menzione del caso preciso di soppressione, bastando all' uopo una formula generale che abbracci *tutti* i casi della cessazione dell'ente o per fatto della legge, o per qualunque altra ragione. [6]

— Nei casi di riversibilità e di devoluzione la tassa del 30 per cento direttamente prelevata dal Demanio in confronto del Fondo per il culto, deve essere dedotta a carico dei privati o dei comuni.

Le leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, completandosi a vicenda si compenetrano e formano un sol tutto, in quanto regolano definitivamente la liquidazione dell' asse ecclesiastico. Conseguentemente la tassa del 30 per cento sancita dalla legge del 1867, colpisce pure i beni già appartenenti alle corporazioni soppresse dalla legge del 1866, soggetti a riversibilità o a devoluzione, quando non fossero

---

1 29 ottobre 1878, causa *Clarelli, De Filippis e Conti.*

2 16 aprile 1878, *Paternò e Massanelli.*

3 9 agosto 1879, causa *Rasponi.*

4 23 giugno 1879, causa *Lanza Ercole di Trabia e Consorti*

5 15 maggio 1879, causa *Opera pia Pertossi.*

6 24 luglio 1879, causa *Burgio Naselli.*

stati rivendicati prima della legge del 1867, e al sopravvenire di essa legge formassero parte ancora del patrimonio ecclesiastico.

Devono pure detrarsi, nei casi di riversibilità, dai beni rivendicati, pesi e le passività, nonchè la ritenuta proporzionale alla pensione. [1]

— I diritti di riversibilità dei beni di enti soppressi fatti valere, giudizialmente dopo la pubblicazione della legge del 15 agosto 1867, non possono esercitarsi fuorchè sulla relativa rendita inscritta, sebbene verificatisi in virtù delle leggi precedenti che ne avevano ordinata la restituzione in natura. [2]

— La riserva dell'usufrutto in una donazione *inter vivos* non impedisce l'immediato trasferimento della proprietà dei beni, sebbene ne sospenda il materiale possesso.

Anche l'alienazione di parte dei beni donati riservatasi dal donante pel solo caso di necessità, non muta la natura della donazione *inter vivos* contenendo una condizione risolutiva e non potestativa.

Il diritto di accrescimento fra gli usufruttuari di beni che essi hanno donato fra vivi, colla riserva dell'usufrutto, non costituisce una istituzione di fidecommissaria.

La clausola della cessazione di una pia istituzione per *effetto della legge di soppressione* deve essere contempleta sotto *espressa condizione* nell'atto di fondazione, e non la si può per analogia estendere alla condizione prevista dal disponente, della cessazione della istituzione medesima per *opera e volontà dell'uomo*. [3]

— Il passaggio di una ragione di credito da una persona in una altra, all'avverarsi di date condizioni, non cade sotto la proibizione dell'articolo 901 del Codice civile, ma è regolato dall'articolo 885 dell'istesso Codice [4]

Procedura

— Rientra nella speciale competenza deferita alla Cassazione di Roma il ricorso avverso sentenze che preparino la decisione di controversie relative alle leggi sull'asse ecclesiastico, quantunque in esso ricorso non sieno citate che sole violazioni di diritto comune. [5]

— Quando la questione sostanziale si raggiri sull'applicazione delle leggi d'asse ecclesiastico, è competente la Corte di cassazione di Roma anche quando si denunzi la violazione d'altre leggi che non sieno quelle di soppressione delle corporazioni religiose e di liquidazione e conversione dell'asse suddetto, dove che gli argomenti denunziati sieno stati adoperati a togliere e limitare, od anche ad estendere oltre il vero la efficacia delle accennate leggi. [6]

— Dove d'applicazione di legge d'asse ecclesiastico si disputi fra privati e amministrazione dello Stato, la Cassazione competente a conoscerne è la Cassazione di Roma. [7]

---

1 9 giugno 1880, causa *Convento di San Nicolò.*

2 8 maggio 1880, causa *Lastaria.*

3 20 maggio 1880, causa *Barbizzi e Congregazione di carità di Cossignano.*

4 31 ottobre 1878, causa *Monastero di Santa Caterina in Bologna.*

5 21 aprile 1878, causa *Ansaldo ed altri.*

6 2 aprile 1878, causa *Calì, Pirrone ed altri*

7 29 marzo 1878, causa *Lanza fratelli dei principi di Trabia.*

— Anche in questione di puro diritto privato (nel caso era questione di responsabilità per mancato uso della cosa locata), se alla sua decisione possano influire disposizioni di leggi speciali, come quella sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, e la questione stessa si faccia fra privati e l'amministrazione dello Stato, la competenza è della Corte di cassazione di Roma.[1]

— Non è di giurisdizione riservata della Cassazione di Roma, il ricorso da una sentenza d'improponibilità d'appello, sebbene in causa d'asse ecclesiastico.[2]

— Nel caso di due ricorsi in Cassazione dei quali uno sia del Demanio, il quale vi deduca violazioni di leggi sull'asse ecclesiastico; questa che è materia riservata alle sezioni della Corte di cassazione di Roma, impone ed assorbe la intera contestazione, qualunque sia il rapporto della causa, per il quale le suddette leggi sieno invocate e debbano essere applicate.[3]

— Ai termini dell'articolo 3 della legge del 12 dicembre 1875, è competente la Cassazione di Roma a conoscere d'un ricorso, col quale l'amministrazione dello Stato denunzi la violazione dell'articolo 21 della legge del 15 agosto 1867, concernente i privilegi fiscali accordati al Fondo pel culto per la esazione dei suoi crediti.[4]

— La legge del 10 agosto 1862, relativa alla concessione ad enfiteusi perpetua e redimibile degli immobili ecclesiastici e demaniali esistenti nell'isola di Sicilia, appartiene alle leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; ed è perciò di competenza della Corte Suprema di Roma conoscere dei ricorsi in Cassazione per denunciate violazioni della legge medesima.[5]

— Per l'articolo 8 del regolamento approvato col regio decreto del 16 gennaio 1876, i titolari degli uffici dei regi avvocati erariali, o i loro delegati, non hanno bisogno di mandato per stare in giudizio. Basta che consti della loro qualità.

Il regolamento suddetto è costituzionale, perchè contenuto nei limiti della delegazione legislativa, di cui negli articoli 11 della legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, e 7 della legge del 28 novembre 1875.[6]

— In ordine all'articolo 21 della legge del 15 agosto 1867, il Fondo per il culto gode dei privilegi fiscali per la riscossione dei crediti patrimoniali: quindi non occorre che il titolo creditorio sia rivestito di forma esecutiva e notificato al debitore.[7]

— Dalla legge del 15 agosto 1867, articolo 21, furono accordati all'amministrazione del Fondo pel culto, per la riscossione dei suoi crediti, i privilegi fiscali competenti allo Stato per la riscossione dei suoi crediti, i privilegi fiscali competenti allo Stato per la esazione

1 10 gennaio 1880, causa *Ditta Rinaldi, d'Amato ed altri.*

2 23 dicembre 1876, causa *Cattedrale di Alife.*

3 7 luglio 1879, causa *Sarzana* e *Bentivegna.*

4 26 marzo 1878, causa *Finanze* e *Bianchi Bruno.*

5 17 aprile 1378, causa *Sciuto Condurso;* 5 aprile 1879, causa *Bizzari* e *Sinatra;* 28 marzo 1879, causa *Corvo.*

6 28 agosto 1877, causa *Giaimo.*

7 19 aprile 1880, causa *Basile.*

delle imposte. Quando pertanto sorga questione sul diritto di procedere per coazione, e sulle forme relative da osservarsi, devesi tener calcolo delle leggi e dei regolamenti in vigore nei diversi Stati della Penisola prima nella costituzione del regno d'Italia, non essendosi ancora unificata la legislazione per la riscossione dei crediti patrimoniali.

Nelle province napoletane vige tuttora il decreto del 30 gennaio 1817, che esime l'amministrazione dalla notificazione del titolo esecutivo, così al debitore, come ai suoi eredi.[1]

— Per il privilegio fiscale concesso dall' articolo 21 della legge del 15 agosto 1867, il Fondo pel culto nel procedere alla riscossione delle rendite patrimoniali non ha bisogno di un titolo di parata esecuzione, ma basta che nella ingiunzione sia fatta menzione del titolo che dà diritto ad esigere la prestazione.[2]

— L'amministrazione del Fondo pel culto è autorizzata a valersi dei privilegi fiscali per la riscossione dei suoi crediti.

Epperciò è valida la ingiunzione di pagamento fatta al debitore moroso, benchè non sorretta da titolo esecutivo.

L'articolo 21 della legge dei 15 agosto 1867 concede al Fondo pel culto il privilegio fiscale per la esazione delle imposte propriamente dette, cioè delle dirette; quindi la vidimazione del pretore per l'ingiunzione di pagamento delle medesime non è necessaria.[3]

— Per l'esazione degli *estagli*, affitti, ed in genere delle rendite dei beni dell' asse ecclesiastico nelle provincie napoletane, il demanio ha diritto di valersi del procedimento speciale esecutivo stabilito dal regio decreto 30 gennaio 1817 che in questa parte non è stato nè espressamente, nè implicitamente abrogato dalle leggi posteriori.[4]

CAPITOLO III.

Conversione e spese d'Amministrazione

Le leggi ed i Decreti citati ebbero un doppio scopo: sopprimere gli enti ecclesiastici designati, e convertire i loro beni immobili. Per dare un concetto delle operazioni seguite, è bene tener presente che l'organo per mezzo del quale venne operata la conversione fu il Demanio.

Quindi diamo le principali disposizioni relative alla conversione.

Decreto 17 febbraio 1861.
Legge 7 luglio 1866, art. 11, 12, 15, 16.
Legge 15 agosto 1867, art. 2, 7, 8.
Legge 11 agosto 1870, art. 1 e 2.

---

[1] 9 novembre 1880, cause *Gaetani vedova Vinci;* 29 luglio 1878, *Margarico* e *Fondo per il Culto.*

[2] 14 maggio 1880, causa *Pasquale Salerno.*

[3] 5 febbraio 1878, causa *Tommasi Giulio.*

[4] 29 novembre 1873, causa *Bianchi Bruno.*—Tutta la Giurisprudenza riportata è della Cassazione di Roma.

Legge 19 giugno 1873, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19.

Le norme della conversione e della vendita dei beni non hanno che un' importanza secondaria, ora che la gran massa di fondi rustici ed urbani è, per la maggior parte, alienata, e le numerose istruzioni, circolari, la giurisprudenza han fissate, irretrattabilmente, le principali norme.

Tranne le eccezioni, sancite con la legge del 19 giugno 1873 per la destinazione dei beni delle corporazioni religiose e degli enti secolari delle provincie di Roma e sedi suburbicarie, delle quali faremo speciale menzione, non sarà inutile esaminare quale sia stato il frutto raccolto dal Fondo pel Culto, e quale quello dal Demanio, ed i rapporti che furono creati, dalle dette Leggi, fra le due amministrazioni.

La legge del 15 agosto 1867 derogò al principio di una generale conversione in rendita pubblica di tutto il patrimonio ecclesiastico degli enti soppressi, la limitò pei soli fondi rustici ed urbani, e la estese anche a quelli degli enti conservati. Sicchè al Fondo pel Culto vennero assegnati in natura tutti i censi, i canoni e livelli e le altre annue prestazioni degli enti soppressi. Il Demanio così venne prosciolto da gravi impacci e da responsabilità interminabili, assicurando con certezza il 30 0[0 sulla rendita intestata al Fondo pel Culto, e iscrivendo la nuova rendita con altra deduzione da corrispondere al 30 0[0 del valore dei canoni, censi, livelli ecc. Con la stessa legge fu stabilito doversi dedurre sul reddito imponibile della quota di concorso dovuta dagli enti conservati, passività prima escluse: corrispondere agli investiti degli enti secolari soppressi un assegno corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, mentre che il Demanio corrispondeva al Fondo pel Culto la rendita detratta della tassa di manomorta, giusta la interpetrazione data dalla Cassazione Romana all'art. 3 di detta legge[1]. La legge del 29 luglio 1868 diè diritto alla pensione ed assegni vitalizii e quinquennali a numerose categorie di religiosi da prima escluse; quella del 3 luglio 1870, largheggiò nello svincolo delle dotazioni beneficiarie patronali; e, finalmente, venne la legge del 1873, la quale prescrisse lo abbuono da farsi dal Fondo pel Culto, sulla tassa del 30 per 0[0, dal Demanio già riscossa, agl'in-

---

1 16 luglio ed 8 agosto 1876, *Canonico Cavazzali e Clero di S. Arsenio.*

vestiti e partecipanti di enti soppressi che avevano un reddito inferiore alle lire 500 per alcuni, e di lire 800 per altri.

Aggiungasi che, a norma dell'alinea 3ª dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, tutti gli oneri gravanti il Bilancio dello Stato per spese di culto furono trasferiti al Fondo pel Culto; il quale ereditando anche quelli della cassa ecclesiastica, alla quale successe, ebbe un aggravio di un'annua somma di L. 3,383,060. E per questo annuale peso, così la cassa ecclesiastica come il Fondo pel Culto, hanno finora pagato oltre a cinquantacinque milioni.

Riassumendo gli utili ricavati dal Demanio ci piacc citare alcune parole dette alla Camera dall' on. Peruzzi. Egli dicea così:

« Gli utili ricavati dal Demanio sull'Asse ecclesiastico, regolare e secolare, colpito da soppressione o soggetto soltanto a conversione sono:

a) la tassa di manomorta in ragione del 4,40 per cento (poi aumentata) su tutto l'Asse ecclesiastico colpito di soppressione o soggetto soltanto a conversione.

b) prelievo su tutto l'Asse ecclesiastico, escluso il patrimonio dei benefizi parrocchiali, di una quota uguale al 30 per cento;

c) incameramento di tutta la parte immobiliare dell'Asse ecclesiastico, escluso il patrimonio delle parrocchie, contro rendita iscritta alla pari su quella relativamente accertata per la tassa di manomorta;

d) aumento di valore nella rendita dei beni incamerati.

« Oltre ciò il Demanio sull'Asse ecclesiastico soppresso o assoggettato soltanto alla conversione, percepisce una tassa ordinaria, la ritenuta del 13,20 per cento sulla rendita pubblica e riscuote una tassa uguale sulla massa dei censi, interessi di capitali ed altre simili prestazioni direttamente amministrate dal Fondo per il Culto o dagli enti conservati.

« Riassumendo: gli utili del Demanio per tassa di manomorta al 4,40 per cento, per tassa di ricchezza mobile al 13,20 per cento, per tassa straordinaria al 30 per cento, si ha in complesso la proporzione del 47,60 per cento, oltre al vantaggio derivante dalla differenza tra il valore effettivo degli immobili appresi ed alienati e quello della rendita iscritta al nome del Fondo per il Culto o agli enti conservati, il che in totale offre un utile del 60 al 70 per cento.

« Quanto mai di profitto poteva farsi sull'Asse ecclesiastico tutto fu conseguito dal Demanio ».

Nè questo è tutto. Le contribuzioni e tasse pagate dal Fondo pel Culto allo Erario, dal 1866 fino al 1883, ascesero a L. 55,325,028,92.

Quali furono gl' introiti del Fondo pel Culto e quali le spese sono dimostrati dal seguente specchietto :

Risultati dei Conti Consuntivi dall' anno 1886 a tutto il 1883

ESERCIZI	RISCOSSIONI			PAGAMENTI			RISULTANZE	
	Somme versate nella Cassa risultanti dai consuntivi	Capitali attivi da dedursi perchè costituenti minorazione di patrimonio	Restano somme versate nella Cassa	Somme effettivamente pagate risultanti dai consuntivi	Capitali passivi da dedursi perchè costituenti miglioramento di patrimonio	Restano le somme effettivamente pagate	DIFFERENZE fra le colonne 4 e 7	
							Deficienze	*Eccedenze*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1866	7,341:38	«	7,341:68	678,366:68	«	678,366:68	671,025:30	«
1867	18,974,360:38	517,639:85	18,456,721:03	22,124,621:66	851,848:12	21,272,773:54	2,816,052:51	«
1868	14,252,526:46	345,026:37	13,907,499:09	24,495,675:28	936,967:06	23,558,708:22	9,651,209:13	«
1869	16,005,420:68	510,692:08	15,494,728:60	29,060,550:28	761,373:11	28,299,177:17	12,804,448:57	«
1870	22,434,603:74	1,031,740:89	21,402,862:85	21,831,242:84	1,108,095:27	20,722.547:57	«	630,315:29
1871	20,611,907:37	1,409,359:83	19,202,547:54	27,651,034:15	2,180,632:02	25,470,402:13	6,267,854:50	«
1872	25,855,657:10	1,396,205:64	24,459,451:46	20,3 4,488:74	1,014,023:04	28,380,465:70	3,921,014:24	«
1873	48,414,244:75	23,180,751:41	25,233,493:34	31,014,718:53	1,770,961:78	29,243,756:75	4,010,263:41	«
1874	37,306,773:04	1,826,707:39	35,480,065:65	31,664,980:44	1,081,176:72	30,583,803:72	«	4,896,261:93
1875	26,388,773:19	2,021.322:81	24,367,450,38	29,971,902:12	1,442,757:07	28,529,145:05	4,161,694:67	«
1876	26,025,824:77	1,718,535:44	24,307,289,33	30,512,011:82	843.961:03	29,668,050:79	5.360,761:46	«
1877	42,366,065:14	16,896,577:98	25,469,487:16	30,659,818,33	900,698:34	30,759,119:99	4,289,632:83	«
1878	25,338,336:96	1,666,611:24	23,671,725:72	29,565,165:48	823,221:24	28,741,944:24	5,070,218:52	«
1879	25,086,627:46	1,379,989!57	23,706,637:89	29,701,627:66	1,178,360:50	28,523,267:16	4,816,629:27	«
1880	27,277,155:71	2,326,619:14	24,950,537:57	28,419,876:16	343,651:23	28,076,224:93	3,125,687:36	«
1881	35,883,047:17	5 840,166:19	30,042,880:98	28,066,291:55	153,933:72	27,913,357:83	«	2,129,523:15
1882	32,465,235:20	7.468,396:09	24,994,836:11	26,668,870:96	674,188:12	25,993,682:84	998,844:73	«
1883	30,707,518:26	6,208,933:60	24,498,684:66	25,865,657:97	874,445:22	24.991,213:75	492,698:09	«
						Totale delle *Deficienze* . . . . L.	68,457,934:68	«
						Totale delle *Eccedenze* . . . . «	«	7,706,100:36
						Le *Deficienze* risultano maggiori di «	60,751,864:43	

E sarà bene riportare, in esplicazione di questi dati statistici, alcuni brani della relazione del Direttore Generale del Fondo pel Culto. [1]

« Adunque per le cause che si sono qui accennate, risolvibili tutte in accrescimento di oneri e in diminuzione di rendite, i diciotto anni di gestione del Fondo per il Culto, dalla sua costituzione al 31 dicembre 1883, presentano la deficienza di lire 60,751,864,32, alla quale, come si è detto, fu unicamente possibile sopperire con alienazioni di rendite e con erogazione di capitali; cosicchè resta pur sempre l'obbligo nel Fondo per il Culto di provvederne il rinvestimento a mantenimento della integrità patrimoniale, a meno che con ulteriori disposizioni di legge non ne venga esonerato.

Oggi però la condizione economica trovasi sensibilmente mutata. La Dio mercè siamo fuori dalle infauste strette delle deficienze. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1884-1885 segna nella parte ordinaria (ed è la prima volta che ciò si avvera) un supero di lire 220,45, e speriamo che il consuntivo lo confermi. Il debito verso il Tesoro per anticipazioni, estinto nella massima parte, dovrebbe cessare affatto (vogliamo almeno sperarlo) col chiudersi dell'anno finanziario volgente; la situazione del Tesoro al 31 dicembre 1883 contiene un avanzo determinato provvisoriamente in lire 5,338,072,35, che con gli accertamenti definitivi del conto consuntivo ebbe ad accrescersi di altre lire 3,297,12; in tutto un miglioramento reale sulla gestione dell' anno di lire 5.368,869,47.

E chi voglia più addentrarsi nei risultati generali della gestione dell' esercizio 1883 potrà rilevare dal detto consuntivo che, mentre nel bilancio di previsione definitiva l'entrata, tra ordinaria e straordinaria, era prevista in lire 31,390,100 e la spesa in lire 26,622,453, con una eccedenza di lire 4,767,647, invece le entrate accertate col rendiconto consuntivo salirono sino a lire 33,529,508,24, e le spese per contrario discesero a lire 25,647,222,99, con la maggiore eccedenza di lire 7,882,285,25, e quindi un miglioramento sulla previsione della competenza in detto esercizio di lire 3,114,638,25.

La diminuzione delle spese somma a lire 975,230,01 ed a raggiungere questa notevole economia concorsero la maggior parte dei capitoli, dalle *Spese di ufficio* sino agli *Interessi del debito verso il Tesoro*, per i maggiori versamenti fatti al Tesoro nell'anno 1883 di fronte ai pagamenti da essi eseguiti per conto del Fondo per il Culto.

Può dunque da queste cifre trarsi ragione di qualche conforto, e, qualora non sopravvengano nuove e sempre possibili perturbazioni, il Fondo per il Culto potrebbe (se si vuole) destinare il supero delle sue rendite nell' adempimento di tutti gli scopi cui è informata la sua istituzione, se l'obbligo della reintegrazione del capitale alienato non dovrà mantenersi.

Tuttavia non bisogna abbandonarsi a facili illusioni. Conviene ricercare quale consistenza e quale potenzialità di sviluppo siavi nelle fonti delle nostre risorse perchè possano sostenersi inalterate o svol-

---

[1] Roma 1884, *Tipografia Eredi Botta* Pag. 21 e 24.

gersi maggiormente fruttuose e feconde. Non siamo più in deficienza; ma la sostanza patrimoniale trovasi scemata di lire 61,048,887.04, e quindi una considerevole perdita di rendita certa in corrispondenza del capitale consumato.

Il miglioramento del Bilancio è un progresso, ma abbiamo poca speranza però che sia prossimo il giorno in cui quest' Amministrazione potrà rimettere a posto i 61 milioni di capitale consumato. Sì, siffatto vuoto, è la principale cagione che essa debba fuorviare dal suo scopo; poichè dibattendosi tra l' ansia di rimarginare le gravi ferite, ha dovuto postergare alcuni obblighi sacrosanti imposti con le leggi eversive. Questo difetto non è solo del Fondo pel Culto. Ambo le amministrazioni ecclesiastiche, per varie e moltiplici ragioni, si veggono limitate nell' opera benefica di far fluire i superi tutti alla stessa fonte donde l'attingono. I due istituti benchè di origine diversa, benchè contradistinti da un' impronta diversa, hanno scopi, ufficii affini: autonomi come sono, trascinano però una vita d'incertezza piena.

Qui non è il luogo di tracciare *ex professo* una riforma delle Amministrazioni ecclesiastiche, poichè bisognerebbe prima discutere il modo come sciogliere la promessa contenuta nell' art. 18 della Legge sulle Prerogative della Santa Sede (13 Giugno 1881). Però ci sia lecito mostrare alcune spese di Amministrazione sostenute dal Fondo pel Culto, e dagli Economati, ed esporre il modesto avviso che una riforma delle Amministazioni ecclesiastiche potrebbe farsi senza sciogliere il debito della promessa legge, anzi preparando con questa riforma, il campo per poterla sapientemente redigere.

Non ci pare di fuorviare dallo scopo di questo lavoro, ma se così fosse, intendiamo persistervi, unicamente per dimostrare al pubblico, al clero, ai nemici del paese, che siamo pronti a levare la voce additando con serenità e franchezza quegli sconci che ci paiono esistere, perchè vengano corretti, e perchè si sappia che questa sostanza ecclesiastica, che prima il Clero ha cercato di dilapidare, fu salvata, in quella che esiste, unicamente per opera del Governo e delle sue amministrazioni. [1]

---

1 Si legga di fatti l' articolo pubblicato nel *Bollettino* del R. Economato del 30 Novembre 1883 dal titolo: *I beni delle Chiese e i doveri dell' alto Clero.* Possiamo assicurare che i minori sconci che si verificano e che vengono

Spese del Fondo pel Culto dal 1866 al 1883.

Per riscossione ed Amministrazione . .	L.	20,672,687,74
Per contratti lite e cauzioni	L.	8,522,227,15
Restauri e manutenzione di Chiese e fabbricati	L.	5,664,747,11
	Totale L.	34,859,642,00
Contribuzioni e tasse	L.	55,325,028,92
	Totale L.	99,184,670,92

Detratto il debito vitalizio, l' Amministrazione ha speso per oneri di Culto e Congrue assegni per istruzione e beneficenza, ed ai Comuni in conto del quarto in totale Lire 55,278,269,16

Volendo ritenere fruttifera la spesa per manutenzione e restauri, si ha che per la sola conservazione ed amministrazione dei censi e canoni ed altre prestazioni, il Fondo pel Culto ha speso in diciassette anni, . . . 29,194,913,89.

È necessario ora confrontarla con l' introito del maggior cespite che l' ha originata.

Nel periodo suindicato la riscossione di censi e canoni ascese a . . . . . L. 152,878,479,02

Guardiamo intanto lo introito della quota di concorso che fu stabilita precipuamente per l' assegno e supplemento di congrua fino al 1883.

Introito della Quota di Concorso . . L. 21,340,526,03

E solamente pel 1885 si sono promesse sulla somma annua che il Fondo del Culto percepisce per questa tassa e che fu negli ultimi tre anni (1881-84) di 1,390,000 lire, solamente 300 mila lire, salvo l'avverarsi di alcune condizioni.

---

prodotti dall' amministrazione del Clero, durante il tempo in cui gli enti sono provvisti, sono questi ; dispersioni di ruoli e titoli: alterazione di essi, vendite abusive di fondi, abusivi ed illegali affiitti, abusivi ed illegali contratti di enfiteusi, prescrizione di titoli, non rinnovazioni di iscrizioni ipotecarie ; tagli abusivi di alberi, usurpazioni, mancato pagamento di tasse, per cui bisogna impedire la vendita di fondi ; nessuna spesa per l' ordinaria manutenzione e restauri, nè per arredi sacri ; vendita di oggetti sacri preziosi per antiche memorie, e per merito artistico, per intrinseco valore.

E poi si grida contro il Governo e lo si accusa di non salvaguardare i beni delle Chiese !

Ora classificando le pure spese di Amministrazione, si hanno i seguenti articoli:

Personale	L. 442,800
Aggio per riscossioni	« 715,000
Spese per servizio esterno	« 176,000
Assegno allo Stato per la Corte dei conti	« 76,000
Contributo alla Finanza per gli uffici finanziarii	« 120,000
Stampe e registri per gli ufficii provinciali	« 50,000
Spese d' ufficio	« 23,000
Affitto del locale sede dell' Amministrazione	« 16,000
Assegni e diurnisti straordinarii	« 52,500
Totale	L. 1,671,300

Se ci volgiamo poi a classificare le pure spese di Amministrazione dei sette Economati del Regno, e della Delegazione Economale di Roma, si ha che le spese furono le seguenti:

Personale	L. 390,470,63
Spese pel servizio esterno	« 23,954,90
Spese di ufficio	« 64,347,71
Spese postali di telegrammi	« 16,557,43
Spese tecniche per le proprietà Economali	« 15,586,42
Totale	L. 512,724,09 [1]

Queste spese di Amministrazione messe in confronto del Capitale patrimoniale attivo e delle rendite eventuali che amministrano i R. Economati, sono in una misura modesta. Difatti il capitale patrimoniale attivo accertato fino al 31 Dicembre 1880 era di . . . . L. 33,649,330,86
Le entrate maturate nell' anno 1881, entrate provenienti dal Capitale e dalle rendite, ascesero a L 5,347,202,30

La proporzione dunque tra le spese di Amministrazione, la rendita riscossa, il Capitale che si ha in custodia, è mi-

---

1 Relazione presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (*Giannuzzi Savelli*) sui resoconti consuntivi degli Economati dei Beneficii vacanti per l' esercizio 1881 tornata del 15 Giugno 1883.

nima; ed inferiore di gran lunga quella delle altre Amministrazioni dello Stato. [1]

Ed è qui il luogo acconcio per notare, che se il Fondo pel Culto, per l'esazione delle sue rendite, non giace sopra un letto di rose, più gravi ostacoli incontrano gli Economati; ai quali non furono accordati i privilegi che quell'Amministrazione ebbe per legge, e per una interpretazione di rigida giustizia della Corte di Cassazione Romana. Tuttavia i residui attivi tanto di essa quanto degli Economati sono in queste proporzioni.

Residui attivi del Fondo pel Culto fino al 1882.
L. 55,253,473,97

Residui attivi dei Regi Economati fino al Decembre 1880 . . . . . L. 8,675,658,17

Sicche non volendo tener calcolo della Giunta Liquidatrice, le Amministrazioni [2] Ecclesiastiche del Regno spendono per pure e semplici spese di amministrazione L. 2,184,024,09

Hanno residui attivi per la somma di L. 63,929,132,14, mentre l'una di essa, il Fondo pel Culto ha alienato della sua sostanza patrimoniale. . . . . L. 61,048,887,04.

Non sarebbe opportuno e regolare una riforma ed una fusione di queste amministrazioni? Nella Relazione da noi citata del Direttor Generale del Fondo pel Culto è accennato a questa opportunità con le seguenti parole:

Nelle discussioni in Parlamento, dai bilanci del Fondo per il Culto si trasse argomento per allargare il campo delle idee speculative ac-

---

1 Dobbiamo notare, unicamente per non trarre in errore i lettori, una grave inesattezza in cui è incorso un egregio scrittore, l'Avvocato Luigi Lombardi nel suo accurato e brillante libro *Su i possessi plebei*, la *Manomorta* ecc. a proposito delle Amministrazioni ecclesiastiche. Egli crede che tutta la proprietà ecclesiastica sia stata raccolta ed amministrata dal Fondo pel Culto. Ora abbiamo visto quanta parte della sostanza ecclesiastica sia passata al Fondo pel Culto; abbiamo accennato quali e quante sono le Amministrazioni Ecclesiastiche, cioè il Fondo pel Culto, il Commissariato della Giunta liquidatrice, i Regi Economati.

Il Fondo pel Culto, contrariamente a quel che crede lo stesso autore, non ha provveduto alla dotazione delle Parrocchie, nè alcuna cosa potea dare alle comunioni Diocesane perchè queste non esistono, e gli Economati che successero ad esse hanno esistenza autonoma dal Fondo pel Culto. (Vedi il libro citato a Pag. 99.

2 Relazione presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (*Giannuzzi Savelli*) sui resoconti consuntivi degli Economati Generali dei Benefici vacanti per l'esercizio 1881 tornata del 15 Giugno 1883. Pag. 16 e 17.

cennando ancora ad un risveglio di attenzione sulla intera quistione ecclesiastica.

Ma su di essa non si è detta sin qui l'ultima parola, ed il problema del riordinamento, conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno richiede lungo studio e grande amore.

Quando gli studi preparatori saranno compiuti e la risoluzione della quistione sia natura verranno i provvedimenti promessi dall' art. 18 della legge, sulle guarentigie. Allora forse, ma allora soltanto sarà sanzionata l'istituzione di un ente unico, che con azione ordinata ed armonica, raccogliendo tutte le bianche sparse e rivolgendole con modi uniformi allo stesso fine, identifichi ed in sè incarni le aziende disparate e molteplici, che con tanto sciupo di spese e di tempo e tra tergiversazioni interminabili concorrono, secondo il nostro diritto pubblico ecclesiastico interno, all'esercizio di ufficii che non sono punto diversi.

Perocchè abbiamo il Fondo per il Culto, oltre che nella istituzione di questo nome, in altre dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia, nel Commissariato dell' Asse ecclesiastico di Roma, negli Economati generali dei benefizi vacanti, nella divisione dell' Asse ecclesiastico demaniale al Ministero delle finanze, l' abbiamo ancora, se ben si considera, nelle Province, nei Comuni, nelle Confraternite, nelle Fabbricerie, nelle Opere pie per le spese da questi corpi morali sopportate per scopi di culto, e così pure nei Vescovadi, nei Capitoli Cattedrali, nelle Parrocchie e nella infinità di Cappellanie curate e di altri enti di diverso nome, che, quali stelle erranti nel firmamento chiesastico, non potevano essere contemplati o colpiti dalle odierne riforme, e che per un verso o per un altro riusciranno sempre a sfuggire alle conseguenze della soppressione.

Codesta armonica combinazione del *vario* nell' *uno* riuscirebbe auspicata all'economia dei servizi ed alla più facile e pronta loro esplicazione nel campo amplissimo in cui tutta l' azione si svolge.

Io sono fermamente convinto che una unificazione di servizi in quanto appartengono al Governo sia indispensabile nelle materie ecclesiastiche, quante volte, tra opposte correnti, sarà mantenuta l'ingerenza dello Stato come quella che rappresenta un potere connaturale alla Sovranità, corrispondente alla sua storia e alle dottrine prevalenti da secoli, sbandita però sempre, e già ben s'intende, l'idea della costituzione civile del Clero della cui prova ci vengono da oltremonti, esempi infelici.

Ed un cosiffatto riordinamento adottandosi in Italia, dove ha sede il Papato, essendo impossibile che il potere civile più non abbia rapporti giurisdizionali, politici ed economici con la Chiesa, potrebbe sorgere il bisogno della costituzione di uno speciale Ministero dei Culti, che esiste in altri paesi, dove son minori le esigenze, e non vi ha dubbio che la vastità della materia e le difficoltà delle attribuzioni per ragioni internazionali ed interne, darebbero a questo dicastero altissima considerazione ed importanza.

Ma una opposta ed ardita dottrina propugnata in nome della libertà e non paurosa di alcuna trasmodanza, in tempi in cui le iracondie e le passioni non sono ancora sbollite, pretende che lo Stato, secondo il progresso civile e la natura del principato moderno, confidente nei suoi destini, debba rinunciare ad ogni intromissione ed ingerenza co-

me contraria alla sua vera destinazione, e ciò prima ancora che possa conciliarsi l'Italia col Papato, il clero col laicato, la libertà con la religione. La Chiesa che, quasi chiusa in sè stessa, nell'orgoglio dei suoi ricordi è rimasta estranea al movimento che ci ha cacciati fuori del medio evo, non avrebbe alcuna spinta perchè si svegli, si scuota e cammini col secolo.

Ed allora spogliandosi lo Stato di tutti quei diritti che sono il portato della lenta elaborazione dei secoli attraverso il vecchio diritto storico della Chiesa, e che prima si esercitavano da *plebi* e *cleri*, vedremmo risorgere la *sacerdoti plebs adunata*. Del patrimonio, in parte dato ed accresciuto dalla pietà dei Principi, ne prenderebbero cura, senza estranee ingerenze, associazioni dei fedeli a base elettiva, salvo le legittime vigilanze che competano al Governo sopra tutti gli enti giuridici, mentre Chiesa e Stato, rotto ogni rapporto tra loro, si muoverebbero in due orbite del tutto separate e distinte.

Questi provvedimenti adottando non avrebbero più ragione di esistese le Amministrazioni governative del Fondo per il Culto, degli Economati generali e dello stesso Ministero dei Culti, e già nel progetto ministeriale per la legge delle guarentigie, all'art. 17, che subì modificazione, ciò era chiaramente dichiarato, lasciando trasparire l'idea di sostituirvi altri enti giuridici all' impronta di quel tipo collettivo.

Nell'uno o nell'altro caso, dovendosi trasformare o sopprimere affatto l'Amministrazione del Fondo per il Culto, noi dobbiamo tutto tenere in pronto perchè possa procedersi ad una sollecita e non laboriosa liquidazione e su ciò si terrà sin da ora desto sempre il nostro pensiero.

E sono ricordevoli queste distinzioni e suggerimenti. Però ci permetteremo esprimere un modesto avviso, ed è il seguente.

La legge promessa con l'art. 18, come il Direttor Generale del Fondo pel Culto ha notato, potrà stabilire un nuovo organesimo amministrativo, quando avrà definito la destinazione dei beni ecclesiastici. Cosicchè sarebbe strano presupporre che ne possa sorgere o il mantenimento o la unificazione di tutte le amministrazioni, quando il problema di esso si lega all'altro della ingerenza, o sorveglianza dello Stato sulla proprietà ecclesiastica.

Noi però pensiamo che i due problemi possono, e per ragione di utilità debbano scindersi, per le seguenti gravi ragioni. Sia che i beni della Chiesa cadranno in mano ai fedeli ed al clero con amministrazioni a base elettiva, con una semplice sorveglianza dello Stato, sia che resti presso lo stato il diritto di amministrarli, è quistione di diritto pubblico e politico, indipendente dalla necessità e dal fatto di amministrarli bene, o di preparare ai futuri amministratori un campo libero dagli impacci, dagli ostacoli, dalle tra-

versie che travagliarono e travagliano le presenti amministrazioni.

Ora, aspettando che il tempo lo studio, gli avvenimenti, maturino la risoluzione del problema — religioso— politico, niente impedisce che possa e debba provvedersi al problema amministrativo, prendendo per base le leggi esistenti, e modificandole nella parte puramente amministrativa.

Anzi a noi pare che siffatto procedimento spianerebbe di molti gravissimi ostacoli la via al futuro legislatore, oltre di che, è obbligo che s' impone, l'affrontare il rimedio allo sconcio che si è venuto accertando.

Se così si facesse, prima di tutto, si verrebbero indubbiamente a sciogliere le seguenti sostanziali quistioni:

1° Accertamento dell' intero asse ecclesiastico;

2° Diminuzione e cancellazione del grave ingombro dei residui attivi;

3° Norme sicure ed unificate di amministrazione, ed esperimento loro.

Cosicchè i futuri amministratori, laici o sacerdoti che saranno, non vedranno ripetersi le stesse esitanze, non si troveranno ingrovigliati nelle stesse reti, in cui per l'abolizione del Monte Frumentario, furono strette le Diocesane: e poi l'Economato nelle provincie napoletane, e la Cassa Ecclesiastica, e il Fondo pel Culto per tutta Italia.

Quando questa sostanza fosse accertata, classificata, unificata, rispettando però sempre l'autonomia beneficiaria: quande norme, e regole fisse e comuni di amministrazione conciliando la celerità e la semplicità dell'esecuzione, con l' autenticità dei titoli, e con la certezza del diritto, potessero, in ogni branca, rimuovere gl'impedimenti esistenti: quando si sceverassero dalle presenti amministrazioni i servizi pel pagamento degli assegni ai regolari pensionati, costituendo in favor di costoro dei certificati di rendita intestati, quando la sfera di azione si svolgesse nel campo contenzioso, giuridico, ecclesiastico; con agenti propri, responsabili e ben pagati, con l'obbligo di dar cauzioni, discentrando i servizii, e accentrandoli nello stesso tempo per l'alta direzione, sarebbe allora il caso di mostrare al legislatore maturo il tempo per una risoluzione che assolva l'Italia dall' obbligo contratto con la legge delle Guarentigie, e che è obbligo di diritto pubblico e politico. [1]

---

1 A dimostrazione della complicata contabilità commessa ai Ricevitori

La ragione precipua che ci fa credere miglior consiglio il procedere prima ad una riforma amministrativa degli organi che ora sopraintendono alla gestione delle rendite ecclesiastiche per poi determinare la destinazione di esse, ci pare che consista nella difficoltà grande di maturare ora la seconda parte della riforma. Difatti i caratteri essenziali di questa sono così intimamente stretti alle condizioni politico-religiose, che non si potrebbe, impreparati come si è, se non volgere o al sistema di mantenere un tal diritto allo Stato, o di abbandonarlo ai fedeli, o di scegliere un sistema ibrido che abbia dell'uno e dell'altro.

In quanto al primo esiste, e sarebbe strano fare una nuova legge per garentire quei pochi diritti che lo Stato in giusti limiti s'è riserbati; pel secondo e il terzo nessuna manifestazione o agitazione s'è verificata nel sacerdozio o nel laicato perchè se ne possa avvertire la necessità, nè nessuno indizio fa supporre che la Chiesa vi si piegherebbe o vi si acconcerebbe.

Aspettiamo dunque che i fedeli laici o ecclesiastici si sveglino, che dal seno stesso della società e dalla Chiesa stessa si sprigioni una corrente benefica, che ripigli l'opera interrotta di riforme tante volte tentate, e che furono troncate o dalla scure del carnefice, o dalle vampe della santa inquisizione, o dalla debolezza di santi prelati.

Allorquando uomini di vita illibata, di dottrina profonda, di coraggio e di fede, si leveranno a stampare orme che restino, senza cadere come per età, mitezza e dolori caddero, Scipione dei Ricci ed il Padre Curci; quando clero e laicato si stringeranno loro intorno, un Re e un Governo non mancano per compiere l'opera benefica alla Chiesa, alla Religione, al paese. [1]

Abbiamo voluto con questo superficiale accenno additare un bisogno che esige una soluzione preventiva e neces-

---

Demaniali per la gestione delle rendite del Fondo pel Culto si possono consultare gli articoli 20 a 25 delle *Istruzioni pel servizio finanziario a tenore del Regolamento approvato con R. Decreto 21 Luglio 1866 n: 3070*, diramate in data del 15 ottobre 1866; nonchè le circolari 18 ottobre 1868 n: 507, 24 ottobre 1868 n. 507 *bis*.

[1] Si consulti l'Opera: Vita di Scipione dei Ricci Vescovo di Pistoia e Prato riformatore del cattolicismo in Toscana sotto il Regno di Pietro Leopoldo per A. G. De Porter ecc. Firenze 1866.

saria per la promessa Legge. Se le forze non ci mancheranno toccheremo di proposito l'argomento con una nuova pubblicazione, la cui tela è già pronta.

Era in corso di stampa questo Capitolo, quando sono stati pubblicati la seguente relazione e Decreto:

RELAZIONE A S. M. E REGIO DECRETO *in data 12 marzo 1885, riguardante la Commissione per lo studio di una proposta di legge relativa al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.*

SIRE.

Nell'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, riguardante le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e le relazioni dello Stato con la Chiesa, è stabilito che con *legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.*

Questa disposizione esprime brevemente e chiaramente l'alto concetto a cui è informata. È, in sostanza, un solenne impegno di dare alla proprietà ecclesiastica, pur mantenendola intatta, un assetto più confacente ai fini cui è destinata, e di renderne più semplice e spedita l'amministrazione, facendo scomparire la infinita varietà e confusione delle norme che ora la regolano, e la molteplicità, che talora dà luogo a conflitti degli enti cui è affidata l'amministrazione medesima.

Le difficoltà di tradurre in atto questo concetto sono evidenti per chiunque consideri la vastità della materia e la delicatezza delle attenenze che con la promessa legge si dovrebbero regolare, nonchè la già notata varietà delle norme ora vigenti in ordine alle proprietà ecclesiastiche nelle diverse parti del Regno. Ma se queste difficoltà possono spiegare la causa per cui fu sinora ritardato il provvedimento anzidetto, in nulla scemano la necessità di sciogliere la riserva solennemente sancita dalla legge del 1871.

Anche i miei onorevoli predecessori hanno rivolto la loro attenzione a questo grave argomento; e se le loro sollecitudini non produssero ancora l'effetto desiderato, ciò è da attribuirsi esclusivamete a cagioni speciali e indipendenti dal loro buon volere, che sarebbe qui inutile menzionare.

Ora, intendendo io pure di dare opera, per quanto sta in me, solerte ed efficace, per affrettare l'attuazione di una legge da tanto tempo aspettata e ripetutamente invocata, ho ravvisato la necessità di avere il concorso di persone specialmente competenti affinchè la proposta di legge possa essere il risultamento di studi ampi e maturi.

A tal uopo ho stimato che sarebbe conveniente di procedere alla nomina di una Commissione con l'incarico di studiare e concretare le proposte che crederà più opportune per provvedere al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.

Perchè poi il lavoro della Commissione proceda sollecito, compatibilmente con la importanza e difficoltà dell' argomento, ho pensato di stabilire il termine di un anno per la presentazione del risultamento dei suoi studi.

Mi reco pertanto a dovere di sottoporre alla Maestà vostra il qui unito decreto per la nomina della detta commissione, e spero che vorrà onorarlo dell' augusta sua firma.

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, riguardante le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e le relazioni dello Stato con la Chiesa;

Ritenuta la convenienza di dare esecuzione al disposto del succitato art. 18;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli ministro segretario Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di studiare e presentare al Governo proposte concrete per una legge intorno al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 2. La Commissione è composta nel modo seguente:

Bonghi Ruggero deputato al parlamento;
Borgatti Francesco, senatore del Regno;
Cadorna Carlo, id. id.
Canonico Tancredi, id. id.
Casorati Luigi, direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
Ferracciù Nicolò, deputato al Parlamento;
Indelli Luigi, id. id
Lampertico Fedele, senatore del Regno;
Mantellini Giuseppe, deputato al Parlamento;
Minghetti Marco, id. id.
Peruzzi Ubaldino, id. id.
Serena Ottavio, id. id.
Tajani Diego. id. id.
Villa Tommaso, id. id.
Zanardelli Giuseppe. id. id.

Art. 3. Presidente della Commissione è il senatore *Cadorna Carlo*, ed è rivestito delle funzioni di segretario della medesima il comm. *Casorati Luigi*. A vice segretarii sono destinati i signori cav. *Zella Milllo Michele*, caposezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti e cav. *Pellecchia Giuseppe*, reggente caposezione nel detto Ministero.

Art. 4. Entro un anno dalla data di questo decreto la Commissione presenterà al Governo le sue proposte.

Il nostro ministro Guardasigilli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1885.

UMBERTO

Certamente nomi più chiari non potevano comporre una Commissione per un progetto di legge di così alta importanza. E se essi è, per questo rispetto una garenzia di dottrina, noi ci auguriamo che per gli uomini periti nell' amministrazione che ne fanno parte, e specialmente pel chiarissimo Comm. Casorati, sia ancora garenzia di pratico ordinamento. L'amministrazione non si crea, nè si riforma se non con la esperienza di chi ha amministrato. I congegni e le macchine amministrative bisogna vederli in movimento per giudicarli: la idea per alta, grande, vasta che sia, risplende quando trova la vesta adatta, il meccanismo ed ingranaggio pronto alla sua manifestazione. E così vogliamo augurarci che accada per la proprietà ecclesiastica e che gli scogli nei quali si è urtato dal 1860 fin' oggi, vengano schivati per virtù di così esperti e periti nocchieri.

CAPITOLO IV.

Conversione nella Città e Provincia di Roma

La legge 19 Giugno 1873 n. 1402 (*Vedi pag: 74*) promulgò le seguenti disposizioni in ordine alla conversione dei beni degli enti soppressi nella Città e Provincia di Roma.

Art. 7. I beni degli Enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salvo le eccezioni delle leggi di cui all'art. 1, e dalla legge presente. (*Vedi pag 74.*)[1]
La rendita sarà intestata all' ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente Legge.
Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

Con l'art. 11 fu disposto che la conversione degli immobili dovea farsi con le norme e con le sanzioni della legge

---

[1] Per le eccezioni, vedi, articolo 8.

15 Agosto 1867. E col secondo comma del detto articolo, fu disposto lo investimento in rendita pubblica dei capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti e da riscatti di censi, canoni, ed altre rendite particolari.

Con l'art: 17 fu disposto che la conversione fra tre mesi potea esser fatta dai legittimi rappresentanti degli enti soppressi, ed in mancanza di essi dal Demanio.

Le regole della conversione, seguìte nelle altre parti d'Italia, furono modificate, in quanto alla destinazione dei beni, grandemente per quelli della Città e provincia di Roma con questa legge.

Di fatto il Fondo pel Culto nulla prese per quota di corso, il Governo destinò tutte le rendite dei beni convertiti a speciale beneficio di fondazioni pie e di beneficenza della Città di Roma, diè facoltà ai rappresentanti degli enti di procedere essi alla conversione, ed, in fine, eccettuò dalla conversione i beni dei Canonicati, Benefizii e Cappellanie ecclesiastiche, limitando solamente la soppressione e conversione dei beni di detti enti quando fossero di solo patronato laicale, lo che più diffusamente diremo a proposito degli enti conservati.

APPENDICE

Regio Decreto *relativo alla soppressione delle Comunità e degli Ordini religiosi nelle provincie napoletane, allo scioglimento de' beneficii ecclesiastici, ed all' amministrazione e possesso de' beni posseduti dai suddetti corpi ed enti morali. Napoli 17 Febbraio 1861 (n. 251).*

Eugenio Principe di Savoia Carignano

Luogotenente Generale del Re nelle provincie napoletane

Veduto l'articolo 18 dello Statuto costituzionale del Regno;

Veduta la legge del 29 maggio 1855 votata dal Parlamento subalpino ed il successivo regolamento del 2 luglio dello stesso anno per la soppressione delle Comunità ed ordini religiosi, per lo scioglimento de' beneficii ecclesiastici, e per l'imposizione di una quota di annuo concorso sulle rendite de' beni ecclesiastici;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per gli affari ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile tutte le Case degli ordini monastici di ambo i sessi esistenti nelle provincie napoletane, non escluse le Congregazioni regolari, ad eccezione di quelle che saranno designate con nostro successivo decreto, come benemerite per riconosciuti servigi che rendono alle popolazioni nella savia educazione della gioventù, nell'assistenza degl'infermi, ed in altre opere di pubblica utilità.

Art. 2. Cessano parimenti di esistere come gli enti morali a fronte della legge civile i Capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura di anime, ed esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa i ventimila abitanti.

Art. 3. Cessano ancora di essere riconosciuti i beneficii semplici, le cappellauie ecclesiastiche, e le abbazie, quando non abbiano cura di anime, nè annesso alcun uffizio ecclesiastico che debba compiersi personalmente dal provvisto; come pure le cappellanie laicali. Sorgendo quistione se un beneficio semplice, abbazia o cappellania ecclesiastica sia compresa fra quelle colpite dal presente articolo, essa verrà decisa da'tribunali.

Art: 4. I beni ora posseduti dai Corpi ed enti morali contemplati ne'precedenti articoli, saranno amministrati dalla Cassa ecclesiastica dello Stato nelle forme e secondo le norme che le sono proprie, per mezzo di una speciale Direzione da stabilirsi nelle provincie napoletane; nella quale Cassa passeranno di pien diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni de'medesimi; salve le speciali disposizioni stabilite dagli articoli 22 e 23 in ordine a' beneficii, alle abbazie ed alle cappellanie ecclesiastiche e laicali contemplate nell'articolo precedente.

La Direzione della Cassa ecclesiastica delle provincie napolitane procederà immediatamente, per mezzo di uffiziali da designarsi, alla presa di possesso, ed alla formazione dell'inventario degli stabili, mobili, crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il loro contraddittorio i capi ed amministratori delle rispettive Case e Corporazioni, ed i possessori e patroni, ove siano noti, dei beneficii, abbazie e cappellanie menzionate nello stesso articolo precedente.

Il possesso de'beni rimarrà presso la Cassa ecclesiastica, anche in caso di opposizione, protesta ed istituzione di giudizio, sino a che non siano definitivamente risolute le relative questioni.

Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività, e de'pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi, i quali potranno essere messi sotto sigillo, e lasciati sotto la responsabilità del capo od amministratore dell'ente morale soppresso.

I capi amministratori o possessori degli enti morali soppressi chiamati come sopra a prestare il loro contraddittorio alla redazione dello inventario, saranno tenuti a fare una esatta consegna degli stabili, mobili, crediti e rendite dello stabilimento; ed in caso di loro rifiuto, o di inesatta consegna perderanno il diritto alla pensione ed usufrutto di cui agli articoli 9, 10, 21 e 22.

Incorreranno pure nella perdita della pensione ed usufrutti suddetti in caso di dolosa esportazione od occultazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi a termine di legge.

Art. 5. Dove alcuno dei beni come sopra applicati alla Cassa dovesse per patto o disposizione espressa, la quale possa sortire effetto a termini delle leggi dello Stato, ritornare a devolersi a' comuni, ai tstabilimenti conservati, o a' privati, la Cassa medesima non sarà enuta a dimetterli che alla morte de' singoli provvisti, ed all'estinzione totale degl'individui delle rispettive corporazioni.

La Cassa non sarà parimenti tenuta a pagare debiti od altre passività a carico de' Corpi ed enti morali soppressi oltre il valore dei beni de' medesimi.

Art. 6. La Direzione della Cassa ecclesiastica delle provincie napolitane sarà affidata ad un direttore col concorso di un Consiglio speciale presieduto dallo stesso direttore, e composto dal regio economo generale delle provincie napolitane, quando egli stesso non sia il direttore, e da altri due membri da nominarsi dal Luogotenente generala sulla proposta del Dicastero degli affari ecclesiastici.

Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi sono deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al direttore. Il Dicastero degli affari

ecclesiastici eserciterà una superiore sorveglianza sull' amministrazione, sotto la dipendenza del Governo centrale.

Saranno pubblicati nelle provincie napoletane il regolamento approvato col real decreto del 2 luglio 1855, e gli altri regolamenti ed istruzioni per l'amministrazione della Cassa ecclesiastica con le modificazioni richieste dalle condizioni e dai bisogni di queste provincie.

Art. 7. Nel rimanente saranno applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica nelle provincie napoletane le regole e cautele stabilite dalle leggi e regolamenti ivi in vigore relativamente all' amministrazione de' benefici vacanti.

Art. 8. I religiosi e le religiose appartenenti alle case che perdono la civile esistenza in virtù della presente legge e che furono in esse ricevuti anteriormente al presente giorno, potranno tuttavia continuare a far vita comune secondo il loro Istituto negli edificii de' conventi cui erano aggregati, ed in quegli altri chiostri che loro verranno assegnati dal Governo; con che però entro il termine di mesi tre dalla promulgazione del presente decreto facciano pervenire al Dicastero degli affari ecclesiastici in Napoli apposita dichiarazione da essi firmata comprovante essere loro intenzione di prevalersi di tale facoltà.

Art. 9. I membri attuali delle case religiose contemplate nel precedente articolo di Ordini possidenti e non mendicanti, riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, dalla promulgazione del presente decreto, un' annua pensione corrispondente all' attuale rendita netta de' beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di ducati centoventi (pari a lire 510) per ogni religioso o religiosa; o di ducati sessanta (pari a lire 255) per ogni laico o conversa, ancorchè professi.

Non avranno diritto alla pensione gl' individui delle famiglie religiose, che all' epoca del presente decreto non hanno compiuto il noviziato, o fatto professione secondo le regole del proprio istituto.

I serventi dell'uno o dell'altro sesso, i quali non avranno fatto professione, ma emesso solamente voti semplici, avranno tuttavia diritto alla pensione annuale di ducati sessanta (pari a lire 255,00) se avranno prestato servizio da dieci anni, e compiuta l'età d' anni quaranta; e di ducati trenta (pari a lire 127,50) se avranno prestato un servizio maggiore di anni tre, e compiuta l'età suddetta.

Art. 10. I membri delle case soppresse, i quali entro il termine di tre mesi stabilito nell' articolo 8, volontariamente avessero abbandonato il chiostro, o anche dopo ottenessero di uscire per non poter più essere convenientemente concentrati in numero almeno di 6 dello stesso ordine e regola, avranno diritto a godere fuor del chiostro l'annua loro pensione, aumentata del sesto durante la loro vita, a carico della Cassa medesima. La pensione potrà dalla Direzione della Cassa estendersi sino alla misura di annui ducati centottanta pei religiosi o le religiose che avessero compiute l' età di anni settanta, e di annui ducati centocinquanta per coloro che avessero compiuta l'età di anni sessanta.

Art. 11. In ogni caso di morte o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando taluni di essi abbandoni la vita monastica, o passi in un monastero estero, la quota di mantenimento de' superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella che

godeva il religioso, che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento, fatto alla comunità, non possa mai oltrepassare la somma di ducati centocinquanta, (lire 637,50) per ogni professo.

Art. 12. Quando un religioso, che appartenga ad un Ordine possidente, e che sia rimasto nel chiostro in virtù dell'articolo 8, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto di conseguire dalla Cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale a due terzi della somma, cui corrispondeva, al momento della sua uscita, la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla Comunità in virtù dello stesso articolo.

Art. 13. Ne' casi previsti dagli articoli 10 e 12, i religiosi, che avranno pagata una determinata somma pel loro ingresso nell'Ordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione e la sovvenzione di cui ne' detti articoli, ed una pensione vitalizia regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa al presente decreto.

Art. 14. Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli precedenti sarà ragguagliato nella media dell'ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo decreto. Per comporre la rendita netta, saranno diffalcate le spese di manutenzione o restauro de' conventi e delle chiese, ed ogni qualunque peso e tributo.

Art. 15. I superiori delle Case soppresse dovranno, nel termine di otto giorni dalla promulgazione del decreto che designerà le Case eccettuate dalla soppressione, trasmettere all'autorità politica locale, per essere da questa, previa vidimazione, inviato alla Cassa ecclesiastica, uno stato degli individui componenti la famiglia da essi certificato vero.

In tale stato dovrà indicarsi per ogni individuo il cognome, il nome al secolo ed in religione, la patria, l'età, la qualità e specialmente se sacerdoti o laici, coriste o converse, e la data sia dell'ingresso nella comunità, che della fatta professione, o della emissione dei voti semplici.

Art. 16. L'età dovrà poi essere giustificata con regolare fede di nascita, e la qualità di professo coll'atto di professione da esibirsi entrambi entro giorni quaranta dalla data di quel decreto stesso.

L'emissione dei voti semplici dovrà pure giustificarsi mediante presentazione del relativo atto nel termine cui sopra.

Art. 17. L'alterazione de' dati di cui nei due articoli precedenti priverà della pensione gl'individui, cui è imputabile, oltre alle altre penalità portate dalle leggi.

Art. 18. Le singole Comunità private di giuridica esistenza non potranno ammettere ulteriormente novizii; ma potranno in caso di bisogno ammettere nuovi laici o conversi in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte od altrimenti, purchè il numero di tali serventi in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo de' professi.

Art 19. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei membri delle Case religiose private di giuridica esistenza a fronte delle leggi dello Stato, rimanendo permessa la questua per quelle Case degli Ordini mendicanti che non saranno soppresse.

Art. 20. Non ostante le disposizioni dell'articolo primo i membri

delle Case religiose, i quali possono a termine di questo decreto continuare a convivere negli edifizii da essi posseduti, od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti che sieno necessarii per provvedere alla loro sussistenza, ed al servizio del culto, e per questo effetto saranno rappresentati da' rispettivi capi religiosi locali, secondo le regole del loro Istituto.

Art. 21. I canonici attuali delle Collegiate soppresse riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, vita durante, un' annua somma corrispondente alla rendita netta de' beni già spettanti all' intero ente morale delle Collegiate stesse, con che continuino a soddisfare, nella parte e proporzione che riguarda ciascuno di essi, a' doveri ed a' pesi inerenti sia alla Corporazione che agli individui, e paghino il contributo imposto con l' articolo 26 di questo decreto.

Quando alla Collegiata ed a singoli canonici sia affetta un' abitazione, essi continueranno pure a goderne.

In caso di morte o mancanza di qualche membro della Collegiata, i canonici superstiti non avranno diritto a veruna somma sull' assegnamento già corrisposto al medesimo a qualsiasi titolo.

La rendita netta de'beni per l' effettiva sua cifra, di che è parola nel presente articolo, sarà pure desunta dalla media dell' ultimo decennio.

Art. 22. Gl'investiti di beneficii semplici, abbazie e cappellanie ecclesiastiche e laicali contemplate nell' articolo 3, godranno vita durante dell'usufrutto de'beni componenti la loro dote, purchè continuino ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi, oltre il contributo dell'articolo 26; ma se essi non siano cittadini della Monarchia Italiana, e non dimorino ne' territori attualmente alla medesima appartenenti, ovvero siano benanche investiti di beneficii maggiori, non potranno godere di tale usufrutto senza averne ottenuto speciale autorizzazione dal Governo, in difetto della quale le rendite saranno poste sotto sequestro.

Quando alle pensioni assegnate sopra beneficii di regio patronato, o a carico delle amministrazioni diocesane, sarà parimenti necessaria un' autorizzazione del Governo per farle continuare, o per variarne la destinazione, o per attribuirle alla Cassa ecclesiastica

Art. 23. A quelli però fra i canonicati, beneficii, abazie e cappellanie che sieno di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme.

La proprietà de' beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della cessazione della civile loro personalità; se non che ne' casi di patronato misto la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico s' intenderà pure devoluta alla Cassa. Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi fra il patrono attivo e passivo.

Allorchè cesserà l' assegnamento della rendita netta, o l' usufrutto riservato agli attuali provvisti da'precedenti articoli, i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica, in ragione dei beni devoluti a ciascuno, una somma uguale al terzo del valore stesso

Cessato l' assegnamento o l' usufrutto di cui sopra, l' adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della Cassa, e perciò sarà prelevata a favore di questa una porzione di beni che diano un reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l'adempimento dei pesi stessi.

I patroni potranno anche evitare questo prelevamento de'beni, pagando alla Cassa per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente, ragguagliata la rendita al cinque per cento.

Cessando l' usufrutto o l'assegnamento l' amministrazione de' beni già formanti la dote de'canonicati, beneficii, abbazie e cappellanie di cui sopra, spetterà e rimarrà sino alla stipulazione dell'atto di divisione alla Cassa, la quale sarà considerata come proprietaria dei beni stessi, fino a che non abbia interamente consegnato quanto è ad essa attribuito dal presente articolo.

Art. 24. Quando per decessi, concentramenti, od altra causa qualunque le chiese de' conventi e delle Collegiate, ed altre annesse ai beneficii, non possano più essere officiate da' religiosi, canonici o beneficiarii cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie funzioni, sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica all' ufficiatura di dette chiese, ed all' adempimento delle funzioni suddette.

Le chiese de' conventi soppressi non più officiate pei religiosi dei rispettivi Ordini, non che le altre per qualsivoglia causa esenti dagli Ordinarii, saranno considerate chiese regie, anche per gli effetti della correlativa giurisdizione, e provvedute di rettori.

Art. 25. Le rendite de' beni amministrati come sopra della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatto gli obblighi tutta ad essa imposti, coi precedenti articoli, saranno dalla medesima convertite:

1.° in un assegnamento di annui ducati quarantamila (lire 160,000) a vantaggio della istruzione popolare e tecnica nelle provincie napolitane, a norma di quanto sarà provveduto con successivo regolamento;

2.° nel pagamento a' parrochi delle congrue e dei supplementi di congrue, in caso d'impotenza de'comuni, ed ove sia possibile, nell'aumento di quelle più tenui;

3.° finalmente i sussidii a' membri del Clero più bisognosi, in incoraggiamento a'sani studii e lavori ecclesiastici, ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresi sempre quelli della pubblica istruzione.

Saranno inoltre precipuamente assegnati alcuni de' fabbricati dei conventi, che rimarranno a disposizione del Governo, a' comuni per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità, e nella città di Napoli in preferenza per la più sollecita diffusione di asili infantili e di scuole popolari, festive e serali.

Art. 26. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati nel presente decreto, è imposta sugli enti e Corpi morali in appresso designati a favore della Cassa ecclesiastica una quota d'annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

1.° Abbazie, benefizii canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizii spirituali, santuarj, masse capitolari, e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica, od inserviente al culto non compreso nei paragrafi seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o prevenienza eccedente le lire mille in ragione del dodici per cento dalle lire cinquemila sino alle diecimila; e finalmente in ragione del venti per cento sopra ogni maggior reddito.

2.° Benefizii parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire duemila.

3.° Seminarii e convitti ecclesiastici, sopra il reddito netto ecce-

dente le lire diecimila sino a lire quindici mila in ragione del cinque per cento, dalle lire quindici mila fino alle venticinquemila, in ragione del dieci per cento; e finalmente in ragione del quindici per cento per ogni reddito maggiore.

4.° Arcivescovadi e Vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto di ciascuna mensa; ed in ragione della metà sopra ogni somma eccedente la rendita netta di lire trentamila quanto agli Arcivescovadi, e quella di lire ventimila rispetto a' Vescovadi. Nulla è innovato alla forma in cui finora in queste provincie si assegnarono sussidii e pensioni fino alla concorrenza del terzo del reddito di Mense vescovili sia a carico dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, sia degli economi diocesani.

5.° Case religiose d'ambo i sessi, che saranno accettuate dalla soppressione, la quota determinata nel paragrafo 1.° sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento de' religiosi della casa in ragione di annue lire cinquecentodieci per ogni professo, e di lire duecento cinquantacinque per ogni laico e conversa. Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e successivamente non più tardi del mese di novembre di ciascun anno, sarà da' rispettivi superiori delle sopra menzionate Comunità consegnato il numero e la qualità dei loro membri.

Art. 27. La quota di concorso come sopra imposta sarà fissata e riscossa sulle basi di una liquidazione della rendita retta, da eseguirsi con le norme che saranno determinate da apposito regolamento.

Art. 28. I libri ed i documenti scientifici posseduti dalle Case religiose soppresse sono devoluti alle pubbliche Biblioteche che saranno determinate dal Governo.

La Direzione della Cassa proporrà al Dicastero degli affari ecclesiastici le disposizioni opportune per la conservazione degli archivii de' monumenti e degli oggetti di arte appartenenti alle Case religiose, ed alle Colleggiate soppresse, e la loro destinazione più conveniente.

Art 29. Fra cinque anni dal giorno in cui la Cassa avrà fatto procedere all'inventario delle Comunità, Corporazioni ed enti morali soppressi, s'intenderà prescritta qualunque azione per far dichiarare i medesimi non colpiti dal decreto stesso, irregolare per qualunque causa l'inventario de' beni anzidetti.

Art. 30. La esecuzione del presente decreto ecc.

Regio Decreto *per la soppressione delle Corporazioni religiose*

Firenze 7 luglio 1866

Eugenio Principe di Savoia Carignano

Luogotenente Generale di S. M.;

Vittorio Emmanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia

In virtù dell' autorità a Noi delegatata,

Veduta la legge del 28 giugno 1566, n. 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come Legge le dispo-

sizioni già votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull' asse ecclesiastico:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed a' Conservatorii e Ritiri anzidetti sono soppressi.

Art. 2. I membri degli Ordini, delle Corporazioni religiose, conservatorii e Ritiri godranno dal giorno della pubblicazione della presente Legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gen. 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge, appartengono a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento:

1. Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini possidenti, di
   lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente Legge hanno 60 hanni compiuti;
   lire 480, se hanno da 40 a 60 anni;
   lire 360, se hanno meno di 40 anni;
2. Pei laici e converse di Ordini possidenti, di
   lire 300 da 60 anni in su;
   lire 240 da 40 ai 60 anni;
3. Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini mendicanti, di
   lire 250,
4. Pei laici e converse di Ordini mendicanti di
   lire 144 dall'età dei 60 anni in su;
   lire 96 se hanno meno di 60 anni.

Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse dei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine.

Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un Convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.

Art. 4. I religiosi degli Ordini possidenti, che all'epoca dell'attuazione di questa Legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.

Quelli degli Ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.

Art. 5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali nell'epoca della loro professione religiosa avessero portata una dote al Monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella unita alla presenta Legge e vista d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli predetto.

Alle monache che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della Casa.

Art. 6. Alle monache che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa Legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.

Nondimeno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa.

Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

Art. 7. Le pensioni di cui all'articolo 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866.

Qualora la rendita del fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

Art. 8. Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio de' comuni delle provincie, dello Stato o del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per l'esercizio di culto, la pensione sarà diminuita di una somma uguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

Art. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno: quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi anteriori. Tuttavia i membri di Case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa Legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle Leggi anteriori ogni qualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della Legge presente.

Art. 10. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti Leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori il territorio dello Stato, senza l'assentimento del Governo.

Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.

Art. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla presente Legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto della presa di possesso,

una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del cinque per cento per ispese d'amministrazione.

I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizii parrocchiali e alle chiese ricettizie saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta.

Se vi sieno beni le cui rendite non sieno state denunziate e sieno sfuggite alla revisione degli agenti finanziarii nell' applicazione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla Legge 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle Corporazioni soppresse.

Gli oneri inerenti ai beni che non importino condominio, s' intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra inscritta. Con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente Legge.

Art. 12. La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per Decreto Reale sopra proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, e delle Finanze.

Art. 13. I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei Conservatorii e Ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al Delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la esistenza dell' ente e dei membri che a questo appartengano al momento della soppressione, indicando la data della professione e dell'assunzione in servizio e la età di ciascun membro, e dovran notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad essi spettanti.

Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente Legge.

Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi l' alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l' occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle Case religiose, Congregazioni od agli altri enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell' assegnamento della pensione, dell' usufrutto o della porzione di proprietà che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 14. Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell' esecuzione della Legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale vi sarà sostituito l' intervento del pretore, o di un suo delegato, e in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

Art. 15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come Agenti di una pubblica Amministrazione. L' attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle Leggi penali vigenti.

Art. 16. Sorgendo contestazioni sull' applicazione della Legge presente o delle leggi precedenti a qualche corpo od ente morale, o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al Demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo, o dai Tribunali competenti.

Art. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al Demanio giusta l'articolo 11, se sieno stati fatti in frode.

La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizie e da locazioni precedenti.

Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.

Art. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione e dalla conversione:

1. Gli edifizii ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

2. Gli episcopii, i fabbricati dei seminarii e gli edifizii inservienti ed abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizii inservienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a queste concesso;

3. I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;

4. I beni delle cappellanie laicali e dei benefizii di patronato laicale o misto;

5. I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle Corporazioni soppresse;

6. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue arredi sacri che si troveranno negli edifizii appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll'articolo 24;

7. Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell'articolo 33.

Nondimeno gli Agenti della pubblica Amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall' articolo 7, anche degli edifizii inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6, 7 del presente articolo.

Art. 19. Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna, e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, per titoli legittimi, si trovano destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria.

Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del Fondo pel culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai

beni stessi ed il pagamento al Fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle Case o degli Stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengono.

Art. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purchè ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato o il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie.

Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dall'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre.

Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa Legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.

Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per 0[0.

Art. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle provincie ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle Leggi anteriori di soppressione.

Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvi gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizii concessi.

Art. 22. La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle Corporazioni soppresse in forza di questa Legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione a riversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei Comuni ed altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale de' pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle Corporazioni religiose.

A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi, esistenti a carico dell'ente morale, nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque.

In nessun caso potrà la riversibilità o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto dell'articolo 19.

Art. 23. I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa o dalle precedenti Leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente Legge, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge.

Art. 24. I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i documenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti Leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od ai musei nelle rispettive Provincie, mediante decreto del Ministro dei culti, previi gli accordi col Ministro della pubblica istruzione.

I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.

Art. 25. Il Fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa Legge e dalla rendita e dai beni in virtù di Leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto.

Art. 26. Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustizia, da un Direttore assistito da un Consiglio d'amministrazione, nominati tutti per Decreto Reale.

Una Commissione di vigilanza composta di tre Senatori e di tre Deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del Ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il Fondo per il culto, e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento.

A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del Fondo per il culto, lo stato delle pensioni liquidate o di quelle esistenti e cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizi e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle Provincie od agli altri aventi diritto da questa Legge

Art. 27. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla Legge presente, ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.

Art. 28. Saranno pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

1. Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica;

2. Le pensioni dei membri degli Ordini e delle Corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti Leggi di soppressione;

3. Tutti gli oneri che gravano il Bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

4. Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conteranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto.

5. I pesi che le diverse Leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per ispese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, contratti bilaterali, o non siano il corrispet-

tivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo da un corpo o ente morale o da privati.

Art. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le Leggi ed i Regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1863, a meno che non fosse provato che le somme mutuate, vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della Corporazione soppressa.

Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell' ultimo anno, in quanto siano verisimili corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o amministratori.

Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all' Autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa Legge altrimenti rimarranno estinti.

Art. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri, e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, il Fondo per il Culto, le Provincie e i Comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o della rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.

Art. 31. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

1. Benefizi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 3,000, in ragione del cinque per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10000; ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

2. Seminarj e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente lire 10000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino a lire 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

3. Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000, in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione di due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000;

4. Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie o prevenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al n. 1. di questo articolo.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla tassa di manomorta.

Art. 32. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente Legge potranno acquistare, secondo le norme della Legge 5 giugno 1850, n. 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell' articolo 18, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell' articolo 11.

Art. 33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizii colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.

La spesa relativa sarà a carico del Fondo del culto.

Art. 34. Le disposizioni della Legge 10 agosto 1862, n. 743, continueranno ad essere eseguite nelle Provincie Siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse, ed in confronto del Demanio.

Art. 35. A ciascun Comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse dalla presente e delle Leggi precedenti nel Comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravanti sulla rendita stessa. I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione.

Questo quarto sarà dato ai Comuni a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando con avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi.

Ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni.

Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto con lo estinguersi delle pensioni e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato.

Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle Case religiose contemplate nell'articolo 33, i di cui edifizi devono essere conservati a spese del Fondo per il Culto.

Art. 36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, che vengono posti a carico dello Stato in disgravio dei Comuni siciliani col Decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, richiamato col Reale Decreto del 29 aprile 1863, n. 1223. Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa Legge.

Art. 37. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa Legge.

Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle Leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno a carico del Fondo per il culto delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15 della Legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n. 1500.

L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di detta Legge decorrerà dalla pubblicazione della presente.

Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffizi, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità di impiegati e dello stipendio.

Finchè dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il loro stipendio attuale.

Art. 38. Sono mantenute nelle antiche Provincie la Legge 29 maggio 1855, n. 878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n. 705, nell' Umbria il Decreto 11 dicembre 1860, n. 168 e nelle Provincie Napoletane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente Legge.

Legge *per la liquidazione dell' asse ecclesiastico.*

Torino 16 agosto 1867

Vittorio Emmanuele II. ecc. ecc.

Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali:

1. I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le *cappellanie* corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota *curata* di massa per congrua parrocchiale;

2. I canonicati, i benefizi e cappellanie di patronato regio e laicale de' capitoli e delle chiese cattedrali;

3. Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale;

4. I benefizi ai quali per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell' esercizio della cura;

5. Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali;

6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno al culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'articolo 2 della Legge 3 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra Legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell' autorità civile.

La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente Legge.

Art. 2. Tutti i beni di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio dello Stato sotto le eccezioni e riserve infra espresse.

Quanto ai beni stabili, il Governo, salvo il disposto dell' art. 18, inscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, uguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di mano-morta, fatta deduzione del 5 per cento per spese di amministrazione. Per le Provincie Venete e la Mantovana la rendita da inscriversi a quella ac-

certata per gli effetti dell' *equivalente d' imposta* a termini del Regio Decreto 5 novembre 1866, n. 3346.

Quanto ai canoni, censi, livelli decime ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla Legge 7 luglio 1866 e dalla presente, il Demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone l' amministrazione per conto del medesimo: rimane per conseguenza abrogato l'obbligo della iscrizione della relativa rendita, imposto dall' articolo 11 della Legge 7 luglio 1866.

I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni appartenenti agli enti morali non soppressi, seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita iscritta come sopra e i loro canoni, censi, livelli e decime assegnate al fondo del culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l' obbligo a medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci di cui è parola nel numero 4 dello articolo 28 della Legge 7 luglio 1866.

Art. 3. Gli odierni investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti a termini dell' articolo primo, gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie e delle cappellanie corali, che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa Legge, dai patroni se trattisi di benefizi o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal fondo del culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti.

L' assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per la mancanza o la morte di alcuno tra i membri di un capitolo, e cesserà se l'investito venga provveduto di un altro beneficio, o si verifichi qualunque altra causa di decadenza.

Quanto l' odierno investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dell' ente ecclesiastico soppresso, continuerà ad usarne.

Art. 4. Salvo le eccezioni di cui all'articolo 5, i diritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita inscritta.

I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al Demanio, dovranno essere nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge, salvo gli effetti delle Leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

I privilegi e le ipoteche legittimamente inscritti sopra i beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza della Legge 7 luglio 1866 o della presente, conservarono il loro effetto.

Però si dovrà nell' iscrizione del Gran Libro del Debito pubblico della rendita al fondo del culto, od all' ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agl' interessi del credito ipotecario inscritto.

I privilegi e le ipoteche inscritti per garentire l'adempimento degli

oneri annessi alla fondazione s' intenderanno di pien diritto cessare da ogni effetto.

Art. 5. I patroni laicali dei benefizi di cui all'articolo 1. potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente Legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi salvo l' adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l' usufrutto, l' effetto dell' articolo 507 del Codice civile.

Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra, il patronato laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente Legge saranno tra essi divisi.

I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al numero 5 dell'articolo 1. delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al numero 6 s' intenderanno per effetto della presente Legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza.

Art. 6. I canonicati delle chiese cattedrali non saranno provvisti oltre al numero di dodici compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari.

Le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non saranno provvisti oltre al numero di sei.

Quanto alle mense vescovili, le rendite ed altre temporalità dei vescovadi rimasti, o che si lasceranno vacanti, continueranno ad essere devolute agli economati, i quali dovranno principalmente erogarle come, ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carità, giusta le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860. n. 4314.

I conti di queste erogazioni saranno annualmente presentati al Parlamento in un col bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Art. 7. I beni immobili già passati al Demanio per effetto della Legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in virtù della presente Legge saranno amministrati ed alienati dall' Amministrazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni Provincia del Regno, e mediante l'osservazione delle prescrizioni infra espresse.

La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria affittamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra ogni incidente che riguardi l' amministrazione e le alienazioni. Il Direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

Art 8. La Commissione provinciale sarà composta del Prefetto, che ne sarà il presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del capoluogo della Provincia, del Direttore del Demanio o di

un suo delegato, di due cittadini eletti, ogni due anni, dal Consiglio provinciale anche fuori nel suo seno.

Una Commissione centrale di sindacato, composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere della Corte dei conti, del Direttore generale del Demanio e Tasse, del Direttore del fondo pel culto, e di altri due membri nominati per Decreto Reale, presieduta dal Ministro delle Finanze, sopraintenderà all' amministrazione e vigilerà all' andamento delle alienazioni nel modo infra espresso e secondo le norme che verranno stabilite per Regolamento da approvarsi con Regio Decreto.

Essa presenterà al Parlamento una relazione annuale sull' andamento dell' amministrazione e delle alienazioni anzidette, la quale relazione sarà esaminata dalla Commissione del bilancio.

Art. 9. I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali.

Art. 10. Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale.

Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato dalla media aritmetica, fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente d'imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del dieci per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dall' imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

Non si farà luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la detta commissione, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità.

Art. 11. Sarà ammesso a concorrere chi provi avere depositato in qualunque cassa dello Stato, in valore, che sarà specificato all'articolo 17, il decimo del prezzo determinato a norma dell' articolo precedente.

Art. 12. Andato deserto il primo incanto, l'Amministrazione demaniale procederà, coll' assistenza di un membro della Commissione provinciale, ad un secondo incanto mediante schede segrete. Le offerte a schede segrete saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l' articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti.

Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso sieno deliberati a voti unanimi dalla Commissione provinciale. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

Non si farà mai luogo ad alienazione per trattative private.

Art. 13. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare in una cassa dello Stato la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d' iscrizione ipo-

tecaria indicate negli avvisi d'asta; e, se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo in valori indicati dall'articolo 17.

Entro il periodo dei dieci giorni anzidetti, la Commissione dovrà esaminare ed approvare, ove ne sia il caso, l'atto di aggiudicazione.

Entro otto giorni dalla presentazione dell'attestato della Tesoreria, comprovante l'effettuato versamento, il Prefetto rilascerà all'acquirente un estratto del processo verbale d'aggiudicazione relativo al lotto acquistato, da esservi almeno sommariamente descritto; farà a piedi dello estratto menzione dell'approvazione data dalla Commissione e lo munirà di sua ordinanza esecutiva.

Questo estratto, firmato dal Prefetto, munito del sigillo della Prefettura, avrà forza di titolo autentico ed esecutivo della compra-vendita, in virtù del quale si procederà alla presa di possesso, alla voltura catastale ed alla trascrizione.

Se saranno trascorsi trenta giorni senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto nel presente articolo, si procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 14. Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati, a rate uguali, in anni 18 con l'interesse a scalare del 6 per cento.

Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, nè in tutto nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intiero prezzo od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'Agente del Demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle Leggi forestali.

Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione.

Art. 15. La ipoteca legale competente al Demanio pei fondi venduti, in virtù dell'articolo 1969 del Codice civile, sarà inscritta d'ufficio dal Conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sarà fatta, a cura del Prefetto dello estratto del verbale di aggiudicazione, di cui è parola nell'articolo 13.

Gli articoli 20 e 22 della Legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo.

Art. 16. Resta mantenuta per le Provincie di Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, la Legge 10 agosto 1862, n. 743.

Art. 17. È fatta facoltà al Governo di emettere, nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni, colle norme che verranno stabilite per Regio Decreto, tanti titoli fruttiferi al 5 per cento, quanti valgono a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di 400 milioni.

Questi titoli saranno accettati al valore nominale in conto di prezzo

sull'acquisto dei beni da vendersi in esecuzione della presente Legge, ed annullati man mano che saranno ritirati.

Art. 18. Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sarà sulla misura del 30 per cento, e verrà riscossa nei modi seguenti:

a) Sul patrimonio rappresentato dal Fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti Leggi di soppressione; sarà inscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi fare la inscrizione in virtù di dette Leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, si inscriverà in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal Demanio al Fondo del culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovùta a ciascun ente, in sostituzione de' beni stabili passati al Demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestrazioni, appartenenti all'ente stesso, sui quali non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento, la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sarà riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni:

c) Sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.

Art. 19. Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6,000, gli attuali investiti riceveranno dal Fondo del culto una somma annuale che compia le 6 mila lire.

Art. 20 La quota di concorso imposta con l'articolo 31 della Legge del 7 luglio 1866 sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'ente morale ecclesiastico non soppresso.

Art. 21. La riscossione dei crediti dell'Amministrazione del Fondo del culto si farà coi privilegi fiscali determinati dalle Leggi per la esazione delle imposte.

Art. 22. Le disposizioni della Legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella presente.

LEGGE *che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici. Torino 19 Giugno 1873.*

VITTORIO EMMANUELE II. ecc. ecc.

Art. 1. Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge:

1. La Legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;
2. La Legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;
3. La Legge del 25 luglio 1868 n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose soppresse;
4. La Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.

Art. 2. I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente Legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

1. I beni delle Case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della Legge del 3 agosto 1862;

2. I beni delle Case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al Comune di Roma pel mantenimento di Scuole primarie, Asili ed Istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne la istruzione secondaria o superiore, a Scuole od Istituti del medesimo grado, mediante Decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle Leggi dello Stato,

3. I beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3,000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

4. Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnata alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero.

Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad Enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante Decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente Legge, agli attuali in-

vestiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

Quando una casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con Decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.

Art. 3. I beni delle Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente Legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, il qual fondo sarà regolato dalla Legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della Legge 13 maggio 1871.

Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il Bilancio dello Stato per ragion di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del n. 3 dell'art. 2, non potrà eccedere le lire tremila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

Art. 4. La facoltà data al Governo col numero 4 dell'articolo 2 non si estende al rappresentante dell'Ordine dei Gesuiti.

Art. 5. Ove le Istituzioni contemplate nei numeri 1 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di Comuni o Provincie a cui vantaggio erano destinate.

Art. 6. Salve le disposizioni della Legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa Legge, gli edifizi, che servono attualmente al Convitto di religiosi e di religiose di Case soppresse nella città di Roma e sua Provincia, non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa Legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente Legge.

L'assegnazione delle pensioni dovrà essere compita entro lo stesso biennio.

L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della Legge del 7 luglio 1866.

Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 1766, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari Ordini della Città e Provincia di Roma, che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

Art. 7. I beni degli Enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle Leggi di cui all' articolo 1, e dalla Legge presente.

La rendita sarà intestata all' Ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente Legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell' articolo 2. sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli Enti ecclessiastici soppressi nella città di Roma;

1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1866;

2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciale istituzioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità.

3° I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la Provincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell' articolo 20 della Legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente Legge.

Art. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale composta sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all' assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente Legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell' Asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all' articolo 26 della Legge 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

La Giunta per l' esecuzione della presente Legge potrà valersi dei Contabili demaniali; e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri dello Stato.

Art. 10. Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell' articolo 13 della Legge 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenente a ciascun Ente.

Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna Casa.

La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta Legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all' amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

La Giunta continuerà nell' amministrazione dei beni comtemplati nell' articolo 3 fino a che sia pubblicata la Legge di cui nell' articolo stesso.

Art. 11. La conversione degli immobili delle Case religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della Legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all' Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all' articolo 9.

I compratori verseranno in moneta legale, nelle Casse designate dalla Giunta, il prezzo dell' acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell' investimento.

Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni ed altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da invertirsi:

Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall' art. 17 della Legge 15 agosto 1867, e dell' articolo 6 della Legge 11 agosto 1870.

Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella Provincia di Roma.

Art. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle Corporazioni soppresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli Ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli Ordini mendicanti. Se questi giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400, se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

Rimane salva per le religiose la disposizione dell' art. 5 della Legge 7 luglio 1866.

Art. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle Corporazioni che, prima della presentazione di questa Legge in Parlamento, abbiano fatto professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunziati come appartenenti alla Casa nelle schede compilate per la Legge del 20 giugno 1871, n. 297, si trovino alla pubblicazione della presente Legge o conviventi nella Casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

Il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

Fino a questo giorno i superiori od amministratori della Casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del Debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa.

I frutti pendenti, che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

Art. 14. Sulla massa formata dalle rendite dei beni delle Corporazioni religiose e degli altri Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del Debito pubblico surrogati ai beni, e dalle tasse dovute per rivendicazione di Benefizi o svincolo di Cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di am-

ministrazione della Giunta e de' suoi uffizi, alle pensioni dei religiosi e religiose delle Case soppresse, alle spese di culto delle chiese uffiziate dalle Corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall' articolo 2.

La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1. 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell' articolo seguente , e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2 , fino a che non raggiungano l'intiera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell' articolo 3.

La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n. 4 dell' articolo 2 , nell' intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso n. 4 dell' articolo 2.

Art. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla giunta fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.

Art. 16. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell' articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei Canonicati, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell' articolo 5 della stessa Legge.

Il primo e secondo paragrafo dell' articolo 7 della detta Legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

I beni degli Enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli Enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma, sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 5, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei Comuni in cui gli Enti medesimi esistono, salvo l' assegno vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

Art. 17. La conversione, a cui per le Leggi enunciate nell'articolo 1 sono sogggetti gli immobili degli Enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti Enti, che entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll' indicazione del metodo di effettuarla , che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico no-

taio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali pure approvato previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario, e la rendita e i titoli saranno intestati all' Ente a cui i beni appartengono

Art. 18. Ove nei tre mesi i rappresentanti degli Enti indicati nell' articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.

Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli Enti contemplati all' articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termine del Codice civile.

In caso di devoluzione a benefizio dell' Ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita.

Ar 20 La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della Legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall' articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma e degli Enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Art. 21. Rispetto agli Enti ecclesiasti compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della Provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette Leggi del 7 luglio 1866 e del 16 agosto 1867.

Art. 22. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifizi appartenenti alle Case religiose soppresse in Roma saranno dati, previo accordo col Ministro della Pubblica Istruzione, alle Biblioteche, ai Musei o ad altri Istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

Gli archivi speciali annessi agli uffici di cui al paragrafo 4 dell' articolo 2 rimarranno presso i medesimi uffici.

Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente Legge.

Art. 23. L'amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella Città di Roma, e che sono compresi nella presente Legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori o sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla Nazione straniera.

Ciascuna Amministrazione procederà alla compilazione dell' inventario del patrimonio dell' Ente da esso rappresentato coll' intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse ed

all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dallo Stato.

Gli immobili tanto degli Enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto, ed in altri capitali fruttiferi.

Art. 24. Nel corso di due anni l' Amministrazione del patrimonio degli Enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a benefizio dei propri connazionali per scopi permessi dalle Leggi del Regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, Istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse Nazioni straniere.

I diritti di riversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i Tribunali competenti

Art. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal 1 gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall' articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei Canonicati, e lire 500 per gli altri Benefizi e Cappellanie, si conservati che soppressi, delle chiese cattedrali.

Gli assegni dovuti dall'amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della Legge 15 agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun Ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dai partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell' asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare, compilata nei modi che verranno prescritti da apposito Regolamento.

Per costituire l' annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento si dovrà anche tener conto dei redditi di altri Benefizi o Cappellanie di cui il canonico o il benefiziario sia investito.

La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai Canonicati, il cui annuo reddito eccede le lire 1,600, ed agli altri Benefizi semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della Legge 15 agosto 2867 nei rapporti fra il Fondo del culto ed il Demanio.

Art. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all' articolo 2 della Legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della Legge stessa.

Art. 27. Gli Enti dalla presente Legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle Leggi di cui nell' articolo 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio.

Art. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode della incapacità stabilite dalle Leggi per gli Enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone.

Art. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della Legge 7 luglio 1866 nell'art. 1 della Legge 29 luglio 1868 alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa Legge al Parlamento.

È data facoltà al Governo di provvedere con Decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente Legge.

È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante Reale Decreto alla iscrizione nel Bilancio dell'anno corrente delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente Legge.

LEGGE *su i provvedimenti relativi ai Beneficj ed alle Cappellanie laicali soppresse con Leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. Firenze 3 luglio 1870.*

VITTORIO EMANUELE II. ec. ec.

Art. 1. È abrogato l'articolo 4 della Legge 21 agosto 1862, n. 794. [1]

Art 2. Per i beni dei Beneficj e delle Cappellanie laicali, soppressi dalla Legge 29 maggio 1855, n. 878, coi decreti Commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e col decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1861, che sieno vacanti all'epoca della pubblicazione di questa Legge, saranno osservate le disposizioni delle Leggi precitate di loro soppressione.

Però nelle Provincie Napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei Beneficj e delle Cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato una somma eguale al 30 per cento del valore dei beni medesimi pei Beneficj, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le Cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto.

Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa Legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi.

Art. 3. I beni costituenti le dotazioni dei Beneficj e delle Cappellanie soppressi colla Legge 39 maggio 1855, e coi Decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente

[1] La Legge 21 Agosto 1862 presciveva il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica, e l'art. 4 che si dichiara abrogato era il seguente:

« Art. 4. Fino a nuova legge rimane sospesa la eccezione dell'alinea 3 « dell'art. 15 dei due Decreti dei Regi Commissari straordinari delle Mar- « che e dell'Umbria indicati all'art. 1, non che dell'alinea 3 dell'art. 23 « del Decreto Luogotenenziale 17 Febbraio 1861 ».

articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al Demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea 1 dell'articolo precedente.

Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei Beneficj e delle Cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

Quando l'attuale investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei Beneficj e delle Cappellanie soppresse, continuerà ad usarne.

Art. 4. I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle Leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della Legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione dei Beneficj di patronato laicale esistenti nelle Collegiate soppresse dalle Leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al Fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti, e cessata tale corrisponsione a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del 3 per cento, imposta dalla Legge 15 agosto 1867.

Art. 5. Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalle Leggi indicate nell'articolo 2, nei casi di Beneficj di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico, mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte, a termini dell'articolo 5 della Legge 15 agosto 1867.

Art. 6. Non ostante il disposto dell'alinea 1 dell'articolo 3, in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un Beneficio o di una Cappellania nelle Provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al Demanio dello Stato il 30 per cento pei Benefici e la doppia tassa di successione per le Cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa la deduzione del capitale assegnato in contratto al Fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.

Art. 7. Lo Stato e l'Amministrazione del Fondo per il culto, per quanto è dovuto dai patroni ai termini di questa Legge, oltre i diritti accordati dalle Leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gl'immobili accordato dall'articolo 1952 del Codice civile.

Legge *portante l'approvazione di provvedimenti finanziari per la conversione dei beni immobili delle Fabbricerie*, (Allegato P).

Firenze 11 agosto 1870.

Art. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni immobili delle Fabbricerie e delle Amministrazioni in genere delle chiese

parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari, oratorj presentemente riconosciuti quali Enti morali ed aperti al culto.

Art 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell' articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni spettanti ai Capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità, o collettivamente e singolarmente abbiano cura d' anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvere il Parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo Parroco.

Agli altri Enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'articolo 1 del n 1 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848; in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo Beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

Art. 3 Rimangono escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle Fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con Decreto Reale verranno dichiarate monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione o completamento delle suddette chiese

Art. 4 Nella esenzione della conversione stabilita nell'art. 18 della Legge 7 luglio 1866 sono compresi :

a) Gli edifizi ad uso di culto;

b) Gli edifizi necessari ad uso d'uffizio delle rispettive Amministrazioni, o di abitazione dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

Art. 5. La tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall' art. 18 della Legge 15 agosto 1867, n. 3847, non si applicherà al singolo Beneficio che costituisce la congrua dei singoli Parrochi a norma dell' articolo 2, nè ai Beneficj cui sia annessa l' obbligazione principale permanente di coadiuvare al Parroco nell' esercizio della cura; ed a partire dal 1 gennaio 1871 non si applicherà più al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle Fabbricerie, Opere od altre Amministrazioni.

Rimane al Governo il diritto di esigere il 30 per cento sulla rendita del patrimonio predetto, corrispondente al tempo anteriore al 1 gennaio 1877.

Art. 6. Saranno pure esenti dalla tassa straordinaria del 30 per cento quegli edifizi addetti al culto e non contemplati nei precedenti articoli, che siano dichiarati monumentali con Decreto Reale, sentito il parere della Giunta centrale d'antichità e belle arti, e dimostrato che fatta la suddetta riduzione, la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento.

Art. 7. Le Fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetto della presente Legge, salvi i diritti dei terzi.

Art. 8. Per l' articolo 6 della Legge 15 agosto 1867, n. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i Canonicati che ec-

cedono il numero di dodici e gli altri Benefizj e le Cappellanle che eccedono il numero di sei.

Art. 9. Resta mantenuta per le Provincie di Sicilia la Legge 10 agosto 1862, n. 743. [1]

Saranno parimenti applicate le disposizioni delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente.

---

[1] La Legge indicata riguarda la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia.

ENTI CONSERVATI

PARTE TERZA

L'Italia Ecclesiastica

CAPITOLO I.

Gerarchia ecclesiastica

Prima di addentrarci nello spinoso campo dell'amministrazione e delle regole dei beni ecclesiastici, è bene, a tratti generali, indicare la gerarchia e la divisione ecclesiastica dell'Italia, con qualche confronto statistico delle altre nazioni cattoliche di Europa, o anche in parte cattoliche. Esporremo altresì la dottrina canonica pura in ordine alla costituizione della chiesa e dei suoi ministri.

Il Papa.

Il Papa è la prima autorità della Chiesa, e come tale non ha esternamente alcun giudice sopra di sè; tuttavia nello esercizio della sua potestà lo spirito della sua posizione gli traccia alcune regole, che egli deve usare come padre amoroso, unicamente pel bene della cristianità. In conseguenza sono permesse contro la sua amministrazione rispettose osservazioni e rimostranze, e nel caso di manifesta ingiu-

stizia, ancora la resistenza esterna.[1] Sicchè l' autorità del Pontefice non può essere arbitraria, nè illimitato il suo esercizio, ma deve da ogni parte essere temperata dallo spirito e dalla pratica della Chiesa, dalla coscienza dei doveri annessi ai suoi diritti, dal rispetto pei Concilii Ecumenici, dalla tempra mite del suo governo.[2] E deve essere altresì temperata dal rispetto dei diritti riconosciuti dell' episcopato, dai rapporti, con le potenze secolari, e, finalmente, dallo spirito delle nazioni.[3]

I diritti del Pontefice sono di diverse categorie; ne accenniamo le principali: mantenere l' unità del Dogma e della morale con la sorveglianza suprema su tutta la Chiesa, e quindi esplicarla emettendo decreti, istruzioni, circolari: diritto di legislazione sopra oggetto della universale disciplina della Chiesa, diritto di amministrazione e di cooperare in tutto gli affari della Chiesa. Come custode delle leggi ha il diritto di vigilare su tutto gli altri superiori ecclesiastici, giudicare e punire, decidere su i reclami ed appelli che in ultima istanza gli vengono presentati. Ha il diritto di prender cura degli affari locali, quindi la conferma, la traslazione e destituzione dei Vescovi, la erezione, traslocazione, riunione e divisione dei Vescovadi, le assoluzioni e le dispense maggiori. Molti di questi diritti sono stati usurpati dal Papato, poichè prima appartenevano ai concilii Provinciali, ai Metropolitani, ai Patriarchi. Le teorie relative alla costituzione ecclesiastica della chiesa sono state svolte sotto tre aspetti. Alcuni considerano strettamente in senso monarchico assoluto il Papa e la Chiesa come una sola e medesima cosa, ed ogni autorità della Chiesa dicono debba derivare dal Papa. È il Papato, che si è sostituito all' episcopato; e il Papato di Gregorio VII, e di Leone XIII. Attualmente questa dottrina detta, *sistema papale* è nel massimo suo vigore, e nella massima espressione della sua forza rispetto alla Chiesa. Altri sostengono che la suprema

---

[1] *Licet resistere pontifici invadenti animas vel turbanti rempublicam, et multo magis si ecclesiam destreure videtur; licet in quam ei resistere, non faciendo quod jubet, et impediendo ne exequatur voluntatem suam. Non tamen licet eum judicare, vel punire, vel deponere, quod non est nisi superioris.* Bellarmino-*De Roman. Pontif. Lib. II.* Walter *Tomo 1° Pag. 254.*

[2] Verbum jussionis peto a meo audito removete, quia scio, quis sum, qui estis. Loco enim mihi fratres estes, moribus patres.

[3] Walter *Ibid: pag, 255* S. Gregorio *epist VIII.*

autorità risieda nel corpo dei Vescovi; cosicchè il Papa pur essendo il Primate di essi nondimeno debba essere a loro sottoposto; altri collocano il Papa ed i Vescovi in rapporto scambievole di Capo a Membra, talchè, sebbene la pienezza dell' Autorità stia nell' intero Episcopato, pure tanto di fronte a ciascun Vescovo, quanto di fronte a tutti, è sempre il Papa il Capo e l' autorità suprema. Questo sistema è appellato dal Walter il più retto; ma il Müller, curiosamente sostiene la origine divina del Papa di fronte ai Vescovi, esclamando: « Che cosa è il Papa? Si dice non esser egli che un Vescovo. Sì precisamente come Maria Teresa non è che una contessa di Habsbourg, Luigi XVI un Conte di Parigi, l' eroe di Rossbach e di Leuthen *(Federico II)* uno di Zollern. Si sa quale fu il Papa che incoronò Carlo Magno primo Imperatore; ma chi ha fatto il primo Papa? » [1]

La risposta ci pare facile: chi ha fatto il primo Re. Benchè con forme e scopo diverso le due potestà hanno origini e svolgimenti quasi comuni; e hanno ricevuto la loro sanzione dal diritto storico, che si è trasmutato modernamente con l' innesto di quello che proviene dalla scelta, dal consenso, dalla obbedienza dei più.

Tra i diritti onorifici del Papa notiamo le insegne; un pastorale diritto sormontato da una croce e da una triplice corona d'oro detta *Regnum*, la quale non fu usata da Urbano V (1352), ma da Clemente V (1314). Il titolo di uso nell'indirizzare il discorso al Papa è di *Beatissimo Padre*. Egli nelle sue Bolle si chiama, *servus servorum Dei*, denominazione per la prima volta usata da Gregorio nel sesto secolo. Il titolo di *Pontifex maximum* passò in lui dagli Imperatori Romani che rivestirono questa dignità fino a Graziano inclusivo. Prese tal titolo per la prima volta Gregorio I; altri si denominarono: *Summi Pontifices*. L'appellativo Papa in origine non designava che qualunque vescovo, come era comune ad ogni vescovo, quello di *Vicarius Christi;* ma dal sesto secolo in poi fu detto Papa il solo vescovo di Roma.

I Cardinali

Il sacro Collegio dei Cardinali è il Consiglio più intimo ed immediato del Papa. Sono nominati dal Papa; diversi

1 Müller, *Fragment: Opere vol. VIII.*

sovrani, come un tempo quelli di Francia, ora la Repubblica, di Spagna, d'Austria Ungheria, hanno il diritto di raccomandare al Papa dei candidati. I cardinali escono dai diversi ordini della Gerarchia: dai Diaconi, dai Preti, dai Vescovi. I preti ed i diaconi prendono il nome da una chiesa principale di Roma (*titulus*), ed hanno speciali diritti sulla chiesa alla quale vengono incardinati. Nella Gerarchia ecclesiastica i Cardinali vengono immediatamente dopo il Papa. Urbano VIII conferì loro il titolo di *Eminentissimi*; hanno per insegna il *Cappello Rosso*, concesso loro da Innocenzo IV.

Collegi Pontificii

Al disbrigo dei cresciuti affari della Curia Romana si provvide con la istituzione di diversi uffici o Collegi che si possono distiguere in due generali categorie: *Curia gratiae*, *Curia justitiae*. Appartengono alla prima: la *Cancelleria Romana* che disbriga gli affari del Concistoro, la *Dataria* che è competente specialmente negli affari di grazia, e nelle collazioni di prebende riservate al Papa, la *Poenitentiaria*, che concede assoluzione e dispense riservate anche al Papa, la *Segreteria Apostolica*, che è il gabinetto del Papa. Appartengono ad esso il Cardinal Segretario di Statò ed il Cardinal segretariò dei Brevi, e da esso vengono emanati i Brevi o le Bolle concernenti gli affari con le Potenze. La *Curia Justitiae* è cosi divisa: *Rota Romana*, il supremo tribunale della Chiesa Cattolica, così detto forse, come vuole il Ducange, dall' intavolato che era nella sala di adunanza e sul quale era figurata una ruota, constituito da Sisto V di dodici componenti, *auditores rotae*, poi ridotto a dieci: le parti possono essere assistite da avvocati e procuratori ad esso addetti:

La *Signatura Justitiae*, che è competente a decidere di varii punti di diritto e specialmente sull' ammissibilità degli appelli. La *Signatura Gratiae*, presieduta personalmente dal Papa, composta di Cardinali o prelati da esso scelti, e che è competente a conoscere delle domande di grazia che s' implorano personalmente dal Papa.

L' episcopato

Il potere apostolico, quello cioè conferito da Gesù Cristo agli Apostoli risiede nell'unità e nell' insieme dell'Episcopato,

dal quale promana nei singoli componenti, i quali hanno una sfera d'azione diversa e determinata per spazio, ed annessa a sedi fisse. Ciascun Vescovo ha quindi una Diocesi. Sarebbe lungo ed estraneo al nostro compito seguire passo passo lo svolgimento dell'autorità episcopale e della costituzione dei Capitoli; diremo che il Capitolo è una corporazione ecclesiastica che assiste il Vescovo nell'amministrazione della Diocesi. La maggiore facoltà che compete al Capitolo è quella che, vacando la sede vescovile, esso ne prende il governo *jure proprio ac primigenio*. [1] Per gli affari temporali sceglie un economo, per quelli spirituali un Vicario officiale che dicesi Capitolare. Le dignità con giurisdizione o onorifiche che distinguono i componenti di capitoli cattedrali sono, le prime quelle di Arciprete, Decano, Primicerio, Cantore, Tesoriere, ed alcuni hanno ancora il Preposto: le seconde diconsi Personato, o dignità *ventose*, perchè hanno semplici onori o precedenza.

Arcivescovi e Vescovi

La metropoli era il capoluogo della Regione divisa in Diocesi. Il Metropolitano era il Vescovo del Capoluogo, che fu poi chiamato Arcivescovo. È esso il Presidente dei Vescovi della Provincia, detti suffraganei, o *Auxiliares*. Per costituire un Arcivescovato si richiedeva prima che vi fossero almeno dieci suffraganei, poi bastarono quattro, ora si può elevare a tale dignità un Vescovato anche senza suffraganei. L'Arcivescovo può esercitare nella Diocesi suffraganea solamente atti di autorità: per motivo di appello, nell'atto di santa visita, nel caso di devoluzione. La sua insegna è il Pallio. [2] Il Vescovo è il capo della Diocesi, e sono comuni ad esso come agli Arcivescovi i seguenti diritti e doveri: la predicazione, l'amministrazione dei sacramenti, l'ordinazione in *sacris*, la correzione dei traviati, le cura degli orfani, delle vedove, dei poveri, le visite delle Diocesi, la spedizione delle Bolle pei Beneficii da essi provvedibili, l'amministrazione della proprietà delle Mense,

---

1 Liberatore *Polit. Eccl.* pag. 22.

2 È il Pallio quella fascia di lana segnata da croci nere che si pone sulle spalle e pende in forma circolare sul petto. Il Pallio è personale all'Arcivescovo e si seppellisce con lui.

la nomina degli Economi curati, dei Parroci ecc. Al Vescovo per malattia o per età impedito, la S. Sede può assegnare un Coadiutore, col diritto o no della futura successione.

Moltissimi diritti e preminenze civili e temporali godevano i Vescovi prima del 1860 in tutta l'Italia, e specialmente nel Regno di Napoli dopo il Concordato del 1818. Però l'antico diritto pubblico del Regno era ben diverso.

Sarà bene ricordare i principali Rescritti emanati al riguardo, di cui segniamo le date: non potevano stampare calendarii dell'ufficio divino senza l'approvazione del Re (27 dicembre 1727), non potevano impedire o negare per fini privati o politici l'amministrazione dei sagramenti ai fedeli (3 maggio 1738), doveano adempiere all'obbligo della predicazione, ed essendo impediti, delegare abili persone, poichè se si godono le rendite delle Mense debbono compiere gli uffizii del loro Ministero (23 Gennaio 1740), si proibì loro ogni ingerenza nei conservatorii di donzelle, nelle cause di onorificenze dei secolari nelle chiese, nel temporale delle chiese e dei luoghi pii laicali, nè potevano pretendere diritto dalle Università e dai cittadini per il permesso di tenere il fonte battesimale e per licenza di amministrazione dei sagramenti (17 Febbraio 1841), e si vietò loro alcuna ingerenza nelle aperture delle scuole, nelle *lettere umane* ed in altre facoltà (18 aprile 1857). E poichè l'autorità dei Vescovi pare si fosse estesa anche negli affari delle levatrici, fu vietato ad essi, ed anche ai Parroci immischiarsene (30 luglio 1757). Non potevano pubblicare editti, epistole, o altro senza il permesso del Re (5 settembre 1761); nè esigere cosa alcuna per l'amministrazione del battesimo, cresima, penitenza, eucaristia, estrema unzione, anche se fosse volontario donativo (12 Gennaio 1765); i vescovi dovevano essere subordinati agli Arcivescovi (27 Febbraio 1868), i vescovi di Regno straniero che venissero in visita nei luoghi del Regno, doveano far noti ai tribunali i Decreti che volessero fare (14 maggio 1768); non doveano ammettersi procure dei vescovi fatte in Roma per prender possesso dei Vescovati del Regno (11 Maggio 1770): non potessero aprire scuola di scienza senza il permesso del Re (24 aprile 1773), nè potevano avere ingerenza nell'adempimento dei legati per messe (21 Gennaio 1775); gli ecclesiastici per tenere scuola doveano essere esaminati dai Ministri del Re (22 aprile

1775), dovessero risedere nelle loro Diocesi, e quando se ne allontanassero oltre tre mesi, i presidi provinciali dovessero sequestrare le rendite *pro rata temporis*, ed impiegarle alla rifazione della Chiesa ed in sollievo dei poveri (5 aprile 1875).

Concluso però il Concordato del 1818 queste disposizioni, con le quali l'autorità reale s'intrometteva negli affari spirituali anche del Clero, vennero a cessare, quantunque severamente fossero mantenute alcune di esse; quella specialmente della residenza, poichè fu sempre obbligato il Vescovo, anche ai tempi di Ferdinando II di Borbone, a richiedere il preventivo permesso al Re, quante volte per legittimi motivi dovesse allontanarsi dalla sua sede. Ebbero quindi larga ingerenza sui luoghi Pii laicali ed in tutte le opere Pie; le scuole pubbliche e private furono poste sotto la loro sorveglianza (27 Maggio 1857), fu ad essi affidata l'autorizzazione preventiva alla stampa dei libri, e delle opere (27 Maggio 1857). Però anche Ferdinando II volle che, in quanto ai trattati di diritto Canonico e di polizia ecclesiastica, rimanesse fermo per la Sicilia il Rescritto dell'11 Novembre 1851, che ne deferiva l'approvazione alle autorità civili. Lo stesso Re ordinò che le Consulte del Regno negli affari ecclesiastici dovessero sentire gli ordinarii diocesani (27 Maggio 1857), che nelle vertenze del Regio patronato dovessero gli Ordinarii Diocesani presentare i loro rilievi (27 Maggio 1857), fu limitato in molti casi il diritto dell'*exequatur* alle Bolle, Lettere e Scritture, e molte ordinanze furono emanate con le quali si disponeva ogni sorta di distinzione e di riguardi pei Vescovi ed ecclesiastici imputati di qualche reato, e contro dei quali il dibattimento dovea sempre esser fatto a porte chiuse.

Finalmente, come ricordo di una quisquilia storica nel perimetro delle loro Diocesi gli Arcivescovi aveano gli onori militari dovuti al grado di Maresciallo, i Vescovi a quello di Brigadieri.

Ma appena sopravvenuto il 1860 ogni ingerenza dei Vescovi negli affari civili fu abolita.[1]

---

1 Con Decreto del 23 Ottobre 1860 fu abolita ogni ingerenza e tolta ai Vescovi l'amministrazione di tutti i luoghi Pii laicali e stabilimenti di Beneficenza.

Ma tratteremo più specificatamente di questi provvedimenti, e degli atti che furono in seguito emanati al riguardo, nel prosieguo di questo lavoro.

Lo Statuto del Regno del 4 Marzo 1848 dispone (art. 33) che a membri del Senato del Regno possono essere scelti gli Arcivescovi ed i Vescovi dello Stato (art. 1). Durante la costituzione del Regno d'Italia furono nominati Senatori l'Arcivescovo di Milano e il Vescovo di Piedimonte d'Alife, il defunto Monsignor De Giacomo, il quale intervenne spessissimo alle riunioni di quell'alto consesso.

Ogni Vescovo ha, pel disbrigo degli affari della sua giurisdizione spirituale, una Curia o Cancelleria Vescovile. In antico si serviva dei *notarii* o *exceptores*.

Parroci e Coadiutori, Economi Curati e Cappellani, di Corte

Arciprete, Rettore, Parroco, corrispondono a custode, curatore. Le prime parrocchie costituite con un numero di ecclesiastici ebbero a Capo un Arciprete, nelle campagne si nominava Rettore. La Chiesa dell'arciprete rimase a rappresentare la vera comunità (*plebs*), la Chiesa Madre (*ecclesia baptismalis*) che somministrava il battesimo, e dove i fedeli si recavano a pagare le decime.[1] Nella raccolta delle decretali non si trova mai la parola *Parochus*, ma quelle di *presbiter parochianus*, *rector ecclesiae*, *parochialis ecclesiae curatus*. Egli ha cura spirituale di una distinta comunità, detta Parrocchia, che gli è affidata dal Vescovo, ma sotto la propria responsabilità,

Secondo il Concilio di Trento i doveri dei Parroci sono i seguenti:

---

[1] *Ut ecclesias baptismales, quas plebes appellant, secundum antiquam ecclesiae consuetudinem, ecclesiae filii instaurent:*

1. Celebrar la messa la Domenica ed in tutte le altre feste *pro populo*. 2. Predicare, amministrare i sacramenti.

Pei sacri canoni, pena la scomunica, sono tenuti a curare ed amministrare i beni della Parocchia con la massima regolarità.

Al Parroco, per infermità o altro motivo legittimo, è dato un caodiutore, o Economo Curato.

Nella vacanza della Parrocchia, la cura è affidata ad un Economo Curato, il quale riceve un assegno mensile a secondo la popolazione della Parrocchia; egli però non ne amministra le rendite, le quali sono amministrate, come diremo, dai R. Economati.

Nelle Cattedrali al titolare del Canonicato Curato si sono affidate le funzioni di Parroco; così per le Chiese Collegiate.

La cura delle anime per la famiglia Reale, la Regia Corte, o dipendenza era esercitata dal Cappellano Maggiore nel Regno di Napoli, negli altri Stati dal Cappellano di Corte; ufficio che esiste presentemente.

CAPITOLO II.

Divisione ecclesiastica dell'Italia e di altri Stati

Abbiamo classificate ed esposte la gerarchia e le Autorità della Chiesa Cattolica. Determiniamo ora la divisione territoriale ecclestiastica col seguente specchietto di tutte le mense arcivescovili e vescovili del Regno, divise per regioni, e segnando altresì per queste il numero della rispettiva popolazione.

Esso è il seguente:

Regioni	*Arcivescovati*	*Vescovati*	*Popolazione*
Roma		20	[1]
Piemonte Liguria Sardegna	6	31	4,915,147
Lombardia	1	10	3,306,354
Veneto	2	9	2,790,265
Parmense		4	535,311
Modenese	1	3	665,121
Toscana	4	17	2,039,683
Romagne	3	9	
Marche	3	17	
Umbria	1	17	
Napoli	22	69	7,475,456
Sicilia	5	11	2,769,178
	48	217	

Totale generale 265

Sono dunque duecentosessantacinque Diocesi ad ognuna delle quali sopraintende un Arcivescovo o un Vescovo e questi, sparsi per l'Italia, esercitano il loro ministero religioso e temporale su i *beni delle Mense*. La divisione dell'amministrazione civile è più numerosa. Se si guarda difatti la regione napolitana si ha che, mentre le Mense sono 91, le Diocesi, ad ognuna delle quali dovrebbe esser preposto un subeconomo, sono invece centoventidue.

E la ragione è che per l'esecuzione dell'art. 3 del Concordato del 1818 furono soppresse ed unite alle esistenti 38 chiese, sicchè in molte parti del napolitano mentre delle Mense esistenti furono dichiarate alcune concattedrali e suffraganee, rimase però integra e separata la Diocesi amministrativa. E se si pon mente al numero delle Mense rispetto a quello della popolazione, si ha che il Piemonte e la Lombardia, la cui popolazione è, complessivamente considerata, superiore a quella del napolitano, hanno 48 Mense, mentre questo ne ha 91.

---

[1] *Non diamo la popolazione di Roma, delle Romagne, delle Marche e dell' Umbria perchè la statistica ufficiale che abbiamo consultata non la riporta, secondo la divisione ecclesiastica di questo quadro.*

La qual cosa se determina, per una parte, che il numero dei benefici maggiori è superiore sicuramente al bisogno, è altresì chiara prova della irregolare circoscrizione; perchè alcune Mense hanno giurisdizione sopra un territorio vastissimo e sopra una numerosa popolazione, altre sopra una zona ristretta e popolazione scarsa.

Si notino, difatti, le mense di Nola, di Salerno, di Trivento, di Mileto e di Chieti che hanno vastissima giurisdizione, e quelle di Gallipoli, di Gravina, di Cerignola e di Bova che l'hanno ristrettissima.

Anche dopo il Concordato del 1818 il Governo dell'ex Regno di Napoli, avea avvertito che il numero delle Mense era superiore ai bisogni spirituali delle popolazioni, e, per tacito accordo, non si provvedeva a circa quaranta di esse. Così, aumentandosi la massa dei superi, il governo era in grado di poter esercitare la sua azione benefica e generosa sul clero e sulle chiese in generale, risollevando le pubbliche e private sventure con quei soccorsi, che sono dovuti da quel patrimonio ch'è delle chiese, e dei poveri meritevoli di soccorso.

Un breve riassunto ora delle Diocesi Cattoliche presso le altre nazioni.

Stati	Popol. cattol. romana	Numero delle Diocesi	Spese
Francia	35,387,703	Arciv. 17 Vesc. 37	53,643,995
Germania Impero	14,868,608	Arciv. e Vesc. 18	9,318,683[3]
Austria-Ungheria	18,740,889	Arciv. 13 Vesc. 51	11,943,217
Belgio	5,000,000	Arciv. 1 Vesc. 5	5, 68,061
Spagna	16,262,422	Arciv. 9 Vesc. 54	(?)
Paesi Bassi [1]	1,313,038	Arciv. 1 Vesc. 5	(?)
Portogallo	4,298,881	Arciv. 3[2] Vesc. 14	3,220,861
America Centrale	2,392,320	Arciv. 1 Vesc. 5	(?)
Argentina, Uraguai, Paraguai	956,334	Arciv. 1 Vesc. 4 Arciv. 1 Vesc. 11	(?)
Brasile	9,902,712	Vicarii 12	(?)
Columbia-Equatore-Venezuela	5,190,473	Arciv. 3 Vesc. 12	(?)
Perù, Bolivia, Chili	7,289,503	Arciv, 3 Vesc. 12	(?)

1 Oltre 1 Arcivescovato e 2 Vescovati all'antica Chiesa Cattolica episcopale.

2 Compreso il Patriarcato di Lisbona.

3 Questa è cifra della sola Prussia.

Quel che spende l'Italia per il Culto, e quanto sia la rendita di tutti i beni ecclesiastici degli Enti conservati che va in beneficio del Clero secondo un calcolo approssimativo, poichè i dati certi ci mancano, supera i 100 milioni all'anno.

Spende la metà più della Francia, pur avendo una popolazione inferiore di circa 7 milioni![1]

CAPITOLO III.

La Regalia

Regalie o diritti regali sono il complesso delle prerogative annesse alla Sovranità nel senso più lato. Fra queste furono sempre esercitate dai Principi, e riconosciute anche dai Pontefici coi Concordati, quelle di percepire i frutti dei Beneficii vacanti e di conferirli, o dare il possesso di quelli dal Pontefice conferiti. Il Van-Espen definisce la Regalia il diritto sovrano di percepire i frutti di tutti i Vescovati vacanti, e di conferire i benefici minori, finchè il nuovo Vescovo non sia posto in possesso ed abbia prestato il giuramento di fedeltà.[2]

Il giuramento da prestarsi è abolito ora col secondo comma dell'art. 15 della legge 13 giugno 1871, ma l'esercizio sovrano di dare il possesso del Beneficio è mantenuto con l'*exequatur* o col *placet*, che il Re concede, con suo Decreto, alla Bolla di nomina del Beneficiato.

Con maggior precisione ci pare che dica il Costa: « col termine di Regalia oggidì s'intende tutt'altro che una semplice nomina: imperocchè la Regalia attribuisce presentemente al Re i frutti dello spirituale e del temporale de'Vescovati va-

---

[1] Questi dati sono stati tolti dalle *Tablès statistique* di Bagge. *Paris, Hachette et C.*

[2] Hodie vulgatissima est vocis hujus acceptio in singulari pro jure regio fruendi omnibus proventibus episcopatuum vacantium et conferendi pleno jure omnia beneficia non curata quo usque novus Episcopus praestiterit juramentum fidelitatis, acceperit possessionem, aliasque absolverit, quae ad clausuram regaliae, requiruntur. VAN-ESPEN. *Jus ecclesiasticum universum* tom. III. Cap. VIII § 1.

canti sino a tanto che sieno occupati ; la qual cosa è diversa dagli antichi diritti di nomina e d' investitura. [1] »

È vano il ricercare l'origine e la vicenda della Regalia: quando tutti gli Stati cattolici uniformemente la esercitarono, e specialmente la Francia che la estese su tutte le chiese, su tutti i beni ecclesiastici, e tal diritto fu ratificato con sentenza del Parlamento di Parigi del 1608.

In tutti i vari Stati italiani fu sempre esercitata dai Principi , dai Re. Ruggero I il Normanno con la costituzione: *Pervenit*, creava una commissione per amministrare e custodire le rendite dei Beneficii vacanti , che riservava alla Chiesa ed al futuro vescovo. Essa è la seguente:

Pervenit ad audientiam nostram quod Baiuli, qui olim statuti fuerunt super Ecclesiis Pastoribus carentibus ad custodiendas et salvas faciendas res Ecclesiarum, quamdiu de Pastoribus provideatur , non ita fideliter et studiose, sicut a nostra Curia erat iniunctum , ipsum servitium peragebant, sed male tractabant et custodiebant res Ecclesiarum. Verum quia *omnes Ecclesias Regni nostri, et specialiter ipsas quae Pastoribus carent , in manu et protectione nostra habemus* , nolentes ut res Ecclesiarum illarum in aliquo minuantur res defraudentur; statuimus et sancimus ut deinceps , si quis Archiepiscopus vel Episcopus Regni nostri decesserit, res ipsius Ecclesiae in custodia et cura trium de melioribus et fidelioribus , nec non et sapientioribus, personis ipsius Ecclesiae ad custodiendas et conservandas eas ad opus Eclesiae, usquedam de Pastore in eadem ecclesia provideatur, committantur. Eo tamen modo, ut de reditibus et proventibus ipsius Ecclesiae ad usum servientium ibidem morantium necessarie rationabiliter et sufficienter ministrentur , et ex eis ipsi Ecclesiae multum bene et rationabiliter serviatur, residuum ab ipsis custodibus ad opus ipsius Ecclesiae et salve integre custodiatur, donec ibi Pastor fuerit constitutus. Constituto autem in Ecclesia Pastore, quidquid de rebus et introitibus ipsius Ecclesiae remanserit, ipsi Pastori eorum adsignent, et ei rationem inde reddant.

Ferdinando IV con l' editto del 15 luglio 1780 riservava a sè le rendite non solo dei vescovati, ma di tutti i beneficii vacanti in Sicilia. Per le provincie napolitane poi con dispaccio del 12 luglio 1779 il Re dichiarandosi custode del pubblico, inviolabile diritto e della Regalia spettante alla sua sublime dignità , abolì i succollettori della Camera aposto-

---

1 Istoria dell' Origine e del progresso delle Rendite Ecclesiastiche ecc. di Gerolomo Costa. Venezia N. *D.* CCLXVIII. Pag. CXXXVI.

lica che percepivano le rendite delle Chiese vacanti, richiamando in vigore la legge fondamentale promulgata da Ruggiero il fondatore della Monarchia l'anno 1140.

Celebrati scrittori e giuristi francesi dichiararono la Regalia un dritto supremo, inalienabile ed imprescrittibile, tale nei Rescritti del Regno la dichiarò spesse volte Ferdinando IV di Borbone. [1] De Hericourt scrive: « Le droit de Regalie étant dèmanial, inaliènable et imprescriptible, les concessions gratuites et le non usage de ce droit dans quelque provinces ne pouvaient faire de préjudice aux droits sacrés de la couronne ».

Oggetto della Regalia è il Beneficio; ragione vuole che se ne determinino i caratteri e l'essenza.

Il Beneficio ecclesiastico ripete la sua origine dalle libere donazioni o del sovrano o dei fedeli. La Chiesa nei primi tempi ebbe spontanee oblazioni dei fedeli in pane, vino olio ed anche offerte di pecunia: « nam nemo compellitur sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt » lasciò scritto Tertulliano. [2] La concessione di fondi ecclesiastici ad un chierico era proibita; in seguito dopo la metà del terzo secolo concessa eccezionalmente e dichiarata precaria. A poco a poco si verificò la dotazione fissa e divenne poi regola generale, e prese il nome degli stipendi annessi agli impieghi dello Stato che si chiamarono Benefizi. La Chiesa divenne ricca ed opulenta per beni che riceveva per la redenzione delle pene e per le donazioni dei Principi.

La Chiesa entrò nel sistema feudale, e i fondi ed i dritti giurisdizionali le vennero dal feudo. Nacque per conseguenza che gli enti morali divennero capaci di ricevere e di concedere un feudo prestando i servizi che al feudo erano attinenti, fra i quali, primamente, quello militare. *Vox beneficium origine sua in jure feudali, predium stipendii loco pro servitio militari datum, designavit. In rem ecclesiasticam adscita Beneficia praedia fuerunt clerico pro officio in usufructum concesso, quae, frucutario mortuo, ad Ecclesiam redi-*

---

[1] Con R. Dispaccio del 13 marzo 1773 fu detto « che tutto quello, che può in qualunque maniera dirsi Regalia, non essendo alienabile, non si può prescrivere, e che si tenesse questa massima per decisione universale (Gatta *R. Dispaccio*. Tom. III).

[2] Apologet 39.

bant. [1] E il Cavallari dice: *Vox beneficii, quae ab jure feudali in ecclesiam traslata videtur , denotat jus percipiendorum fructum ex bonis quae singulis titulis et ministeriis perpetuo adnexa sunt, quod auctoritate ecclesiastica institutum clericis propter officium ad vitam adsignatur.* [2]

Inerente alla parte materiale del beneficio è la parte spirituale: i predi o le rendite che costituivano il Beneficio erano dati perchè il clerico esercitasse la sua missione, secondo gli obblighi del suo stato e le prescrizioni della chiesa; di qui l' apoftegma: *Beneficium propter officium.*

Il nome di Beneficio, ignoto nei primi tempi del Cristianesimo incominciò a introdursi nel Diritto Canonico circa il secolo IX dai Padri del Concilio di Magonza (anno 813), [3] quali dissero *Beneficio ecclesiastico* quel fondo della Chiesa conceduto ai chierici per liberalità del Vescovo.

L' officio, che è il requisito essenziale del Beneficio, deve essere pubblico. Le preghiere , le recitazioni delle ore canoniche, non sono l' officio. Considerato il Beneficio subiettivamente è definito: *Jus perpetuum percipiendi certos redditus propter officium auctoritate ecclesiae institutum.* E i canonisti determinano il *perpetuum* così: *Perpetuum quidem idest vitalitium debet esse Beneficium.* Da esso trae il clerico gli alimenti , donde il noto motto: *qui servit altari de altare vivere debet.* In conseguenza le condizioni ed i caratteri essenziali del Beneficio sono tre ; dev' essere perpetuo , dev' essere istituito dall' autorità ecclesiastica , ciò che dicesi erezione in titolo ; dev' essere il corrispettivo di un ufficio sacro.

I legati pii, per messe , le cappellanie non sono beneficii, sono meri assegni o elemosine. [4]

Si distinguono i Beneficii in maggiori e minori. *Majora dicuntur, quibus gradus primores in ecclesia cum cura animarum et sacra jurisdictione adherent qualia beneficia obtinent summus pontifex, patriarchae archiepiscopi, episcopi , abbates cum quasi episcopali potestate.*

Sono beneficii minori tutti quelli che al proprio reddito

---

1 Rossi.
2 Cavallari, *(juris Canonici, Caput. XXXVIII* pag. 159.
3 Idem pag. 461.
4 Idem Tom. II Pag. 400.

uniscono l'officio, come le parrocchie, le dignità, il personato ed ogni altro beneficio semplice.

Il Beneficio è semplice quando non ha cura d' anime. I canonicati sono beneficii semplici. Ma di ciò tratteremo più diffusamente allorchè si tratta dell' amministrazione di questi diversi enti.

Tuttavia è bene fin da ora fermare che la parola Beneficio, che esprime la idea generica dell'officio e della concessione di fondi ecclesiastici, se si determina a significare i beni e l' officio del Vescovo dicesi Beneficio maggiore o Vescovato ; se le rendite di un capitolo raccolte in massa o distribuite in Prebenda, dicesi Canonicato o Prebenda canonicale; se alle Parrocchie dicesi Beneficio curato o Parrocchiale , se in fine il diritto di godere la rendita di un fondo conceduto con la riserva del patronato, dicesi Beneficio di giuspatronato. Fan parte ancora dei beneficii le Abbadie, le Rettorie, le Diaconie, le Cappellanie, e le Pensioni fra le quali possono classificarsi le participazioni delle Chiese Ricettizie , e le Esazioni dei diritti vescovili denominati Cattedratico, Sinodatico, Procurazioni , Quarte , Decime.

Tra Beneficio e Prebenda la differenza consiste che nel primo s' ha il diritto di percepire la rendita della Chiesa cui è annesso perpetuamente l' officio, o ministero spirituale; nelle seconde s' ha il dritto alla sola percezione dei frutti o delle rendite Ecclesiastiche.

Gatta definì il Beneficio parrocchiale: il diritto legittimamente costituito di amministrare la cura delle anime , che sono nella Parrocchia, o sia in certo distretto, e di percepire tutte le rendite così certe come avventizie che a quelle ed alla Chiesa parrocchiale per questo titolo pervengono. [1]

La Corte di Cassazione di Palermo con sentenza dell' 8 marzo 1870 dichiarava che « sotto l' espressione benefizio parrocchiale adoperata nella legge del 7 luglio 1866 si comprendono tutti i beni dotalizii delle Chiese parrocchiali destinati non solo al mantenimento del Parroco e coadiutori, ma al culto ed ai pesi ed obblighi annessi alla Chiesa curata. [2] »

---

[1] Collez. dei RR. Dispacci Pag, 1.
[2] Temi Zanclea 1, n. 7.

L' art. 11 della legge 7 luglio 1866 eccettuò dalla conversione i beni immobili appartenenti ai benefizii parrocchiali. I soli enti che posseggono quindi beni immobili sono, come abbiamo detto, le Parrocchie.

Varie vicende subirono i Beneficii Ecclesiastici nelle Provincie napolitane. Accenniamo le principali e più recenti. Durante l' occupazione francese del decennio furono riconosciuti soltanto i Beneficii collativi che hanno annessa la cura delle anime e l' obbligo della residenza, e fu stabilito che i beni addetti ai Canonicati , Dignità , Partecipazioni , Prebende e porzioni sotto qualsivoglia nome stabilite nelle Chiese rimanessero alle Chiese medesime. I Beneficii poi di juspatronato furono aboliti, nè si volle riconoscere il diritto di Patronato , quindi con la legge 18 giugno 1807 furono aboliti i Patronati su legati Pii, sulle Cappellanie laicali, e su i Beneficii semplici; col Decreto 22 dicembre 1808 furono aboliti i Patronati sulle Parrocchie e Beneficii curati; col Decreto 22 luglio 1813 furono aboliti i patronati su i Canonicati, sulle Dignità e Prebende. Sopravvenne però il Concordato del 1818 e pei Beneficii collativi , curati e residenziali, fu stabilito conservarsi la rendita dei medesimi se sufficiente , o di accrescersi se mancante (art. 5 e 7): pei Beneficii Patronati fu stabilito la ripristinazione dei medesimi , se di Patronato Regio , Ecclesiastico , o Laicale costituito anche su i canonicati e Parrocchie *(articoli citati).* Quindi con Decreto 20 luglio 1818 furono abrogate le disposizioni delle citate leggi del 1807 e dei Decreti del 1808 e 1813 relativi all' abolizione dei Patronati, e furono ripristinati quei dei particolari , Ecclesiastici o laicali sopra quei Beneficii di qualunque natura. Con altro Decreto della stessa data i Patronati feudali furono aboliti, finalmente con la Circolare 28 agosto 1819 furono dati opportuni provvedimenti circa le divisioni ed alienazioni dei Beni dei Beneficii di Patronato particolare.

CAPITOLO IV.

Classificazione degli Enti conservati

Ora è necessario classificare gli Enti ecclesiastici conservati per determinare poi le norme di amministrazione con cui si reggono. Essi sono questi:

1. Mense Arcivescovili e Vescovili.
2. Capitoli cattedrali, 12 canonicati, oltre 6 benefici e cappellanie.
3. Parrocchie e coadiutorie curate.
4. Badie curate.
5. Seminari.

Oltre di questi, benchè sciolti dal vincolo ecclesiastico, non furono convertiti i beni di un gran numero di Benefici semplici, detti così perchè privi di cura d' anime. Di questi tratteremo in un apposito capitolo nella parte relativa all' amministrazione degli enti conservati.

I beni stabili però delle Mense, dei Capitoli Cattedrali dei Beneficii e Cappellanie, dei Seminarii furono tutti convertiti dal Demanio, il quale assegnò a ciascuno di questi Enti, in corrispettivo rendita iscritta, detratta però la tassa del 30 per 0[0. Le rendite però di censi, canoni, terraggiere e simili furono mantenute integralmente agli enti suddetti.

Tanto i beni stabili quanto le prestazioni in rendita delle Parrocchie, Coadiutorie e Badie Curate furono esenti da ogni conversione. Di modo che di tutti gli enti secolari conservati i soli Benefici curati posseggono beni stabili.

Però furono esenti dalla conversione dei beni delle Mense, e seminari i seguenti stabili.

Art. 18 comm. 2. della legge 7 luglio 1866 n. 3036

2. Gli episcopii, i fabbricati dei seminarii e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali ec.

Ora sopra tutti questi enti ecclesiastici conservati lo Stato ha mantenuto il suo diritto di Regalia, in forza del quale

ne conserva la tutela e ne assume il possesso nelle vacanze.

Questo diritto che lo Stato si è riservato sorge dalle seguenti disposizioni di Legge che trovano riscontro nelle antiche delle varie parti del Regno:

R. Decreto 26 Settembre 1860 n. 4341

Considerando che per massima antica e costante della nostra Monarchia e di tutti gli stati cattolici i frutti dei beneficii vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso dei detti Beneficii e di amministrarne ed applicarne i proventi;

Considerando che codesto diritto è sempre stato esercitato, sebbene con varietà di misura e di fortuna come nelle antiche Nostre Provincie, così nelle altre alle medesime aggregate pel libero loro voto, eccettuate le sole Romagne, in quanto per l'unione dell'autorità spirituale col dominio temporale vi andavano confusi i diritti essenzialmente distinti della Chiesa e dello Stato;

Considerando che siffatto diritto in riguardo alla Regia Nostra prerogativa, alle istituzioni del Regno, all'ordine pubblico ed al bene stesso della Chiesa deve essere uniformemente esercitato in tutte le provincie dello Stato ed anche perchè le cause religiose e pie si vantaggino egualmente dei detti frutti dei beneficii vacanti, che sempre, secondo la specchiata pietà dei nostri maggiori furono alle medesime Cause applicati;

Visto l'art. 18 dello Statuto,

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art 1. Il regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficii vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato senza divario fra beneficii maggiori o minori, e senza distinzione veruna circa la natura dei beneficii medesimi.

Il rilascio dei beni ai nuovi investiti dovrà essere preceduto sempre dal regio placito.

Art. 2. I frutti dei benefici vacanti, detratte le spese di amministrazione, e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita di un anno, saranno applicati a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro alle chiese povere e ad altri usi di carità.

Art. 3. L'amministrazione dei benefici vacanti sarà tenuta da Economi Generali, che verranno da noi nominati. Essi dipenderanno dal Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed affari ecclesiastici, alla cui approvazione dovranno alla fine di ogni anno rassegnare i conti della loro gestione.

Art. 5. Gli Economi Generali avranno sotto di sè dei Subeconomi nelle varie Diocesi, che saranno nominati dal nostro Guardasigilli.

Gli Economi Generali terranno l' amministrazione dei benefici vacanti di più provincie , i subeconomi quella dei benefici vacanti di una sola Diocesi o di più mandamenti compresi in una Diocasi medesima.

Agli Economi Generali sarà specialmente commessa l'amministrazione delle Mense Vescovili vacanti.

Un apposito regolamento determinerà le attribuzioni degli Economi Generali e dei subeconomi e la sede dei primi.

Art. 5. Nelle antiche nostre provincie, nella Lombardia nella Toscana, e nella province Parmensi sono mantenute finchè non sia altrimenti provveduto tutte le norme e pratiche che vi sono in vigore circa l' ammministrazione dei benefici vacanti.

Vi saranno però introdotte le disposizioni degli art. 1 e 2.

Art. 6. Nelle provincie Modanesi, nelle Romagne saranno poste in vigore, circa l'assunzione di possesso dei benefici vacanti, e circa la loro amministrazione , le norme e le pratiche stabilite nelle antiche nostre Provincie , con quelle modificazioni che saranno espresse in apsosito Regolamento.

L' art. 18 dello Statuto citato nel Decreto è così concepito :

Art. 18. I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura proveniente dell' estero, saranno esercitate dal Re.

Ma la legge 13 maggio 1871 con l' art. 16 dispose quanto segue :

Art. 16. Sono aboliti *l' exequatur* e *placet regio* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all' art. 18, rimangono soggetti all' *exequatur* e *placet regio* gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori , eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicare.

LEGISLAZIONE

PARTE QUARTA

Amministrazione della Regalia

CAPITOLO I.

Economati e Subeconomati

Col Decreto 26 settembre 1860 N. 4314 fu regolato uniformente il regio diritto di possesso della Regalia dei Benefici vacanti. Col Decreto 16 gennaio 1861, in esecuzione del primo Decreto, fu pubblicato il Regolamento che stabilì le norme generali e creò gli Economati e i Subeconomati, ai quali venne affidata l'amministrazione dei frutti dei Benefizi vacanti.

Pubblichiamo per intero questo Regolamento poichè su di esso furono modellati quelli posteriori per l'Economato Generale di Napoli del dì 8 dicembre 1861, e l'altro per l'Economato di Sicilia del 23 dicembre 1865, pubblicato col Decreto della stessa data N.° 2747.

REGOLAMENTO *degli economi generali*

Art. 1. Il regio diritto di possesso e di amministrazione de' beneficii vacanti è esercitato da economi generali nominati dal Re sulla proposta del Ministro di grazia giustizia ed affari ecclesiastici.

Art. 2. Essi concentrano in sè l'amministrazione di tutti i beneficii vacanti d'ogni genere nelle provincie a cui sono proposti, e la reggono secondo le norme, e le pratiche che vi sono o vi saranno stabilite.

Il loro officio si estende all'amministrazione e conservazione delle

temporalità colpite dalla disposizione dell' articolo 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 3. È egualmente affidata a tutti gli economi generali la cura d' invigilare sull' amministrazione de' benefici pieni di ogni genere, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime; affinchè non accadano irregolarità e malversazioni, e sieno osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tale materia sono o saranno posti in vigore nelle diverse provincie.

Art. 4. Gli economi generali invigilano che nessuno beneficiato sia messo in possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente ottenuto il regio placito, a' sensi dell' articolo primo del decreto reale 26 settembre 1860 e secondo i modi in pratica nelle diverse provincie.

La concessione e quindi presentazione del regio placito non sarà necessaria, quando sia intervenuta la concessione del regio exequatur.

Gli economi generali si faranno presentare copia autentica e del regio placito, o del regio exequatur, e la conserveranno nei loro atti.

Art. 5. I giudici di mandamento, i sindaci ed in generale tutt' i pubblici funzionarii che per ragioni de' loro ufficii possono avere notizia della vacanza d' un beneficio o dell' assunzione di esso per parte di chi non avesse riportato il regio exequatur, dovranno denunziare il fatto o all' economo generale della provincia, o al subeconomo della diocesi e del mandamento.

Art. 6. La disposizione del succitato articolo 21 della legge 30 ottobre 1859 si applicherà al caso di chi s'immettesse nel possesso di un beneficio senz'avere ottenuto il regio exequatur o il regio placito.

Art. 7. Ove gli economi generali o sub-economi incontrassero resistenze od opposizioni ad esercitare i loro officii e specialmente ad assumere il possesso dei beneficii vacanti, ed altresì dei pieni nei casiespressi ne' surriferiti articoli 2 e 3, potranno ottenere sia dal pubblico Ministero, sia da' giudici locali il necessario appoggio legale, anche con l' uso de' mezzi coattivi.

Art. 8. Gli economi generali hanno speciali incarichi dell' amministrazione delle Mense vescovili vacanti: essi possono conferirli sotto la loro responsabilità ad amministratori od agenti locali

Art. 9. Gli economi generali raccolgono i frutti netti di tutt'i beneficii vacanti delle provincie da loro dipendenti, li custodiscono e li tengono a disposizione del Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, per l'applicazione indicata dall'articolo 2 del decreto reale 26 settembre 1860.

Art 10. Gli economi generali devono compilare ogni anno un bilancio attivo e passivo della loro amministrazione da presentarsi nel mese di novembre al Ministero di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici.

Art. 11. Essi devono altresì rassegnare ogni anno al predetto Ministero un rendiconto della loro gestione ed una relazione sui bisogni della loro provincia economale, in cui indicheranno a quali usi potrebbero essere più particolarmente applicati i frutti disponibili dei beneficii vacanti da loro amministrati, secondo le norme stabilite nel sopraddetto articolo 2 del decreto regio 26 settembre 1860.

Art. 12. Gli economi generali devono tener presso di sé un elenco

di tutti i beneficii d'ogni genere esistenti nelle provincie a cui sono preposti, in cui sia espressa la rendita loro con la specificazione degli oggetti che la costituiscono, e documenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.

Un tale elenco servirà loro ad esercitare efficacemente la vigilanza di cui è detto al soprascritto articolo 3.

Art. 13. Ove agli economi generali consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione d'un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamnnti vegliauti in tale materia, sarà loro cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 14. Gli economi generali corrispondono col Ministero di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici, e con ogni altra pubblica autorità per gli affari attinenti per l'esercizio delle loro funzioni.

Ast. 15. Vi sarà un economo generale in Torino per le antiche provincie continentali del Regno, in Milano per le provincie lombarde, in Firenze per le provincie toscane, in Bologna per le provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, in Parma per le provincie parmensi, in Modena per le provincie modenesi, e in Cagliari per la Sardegna.

Art. 16. Gli economi generali di Torino, di Bologna, di Modena e di Cagliari si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche in vigore nelle antiche provincie continentali del Regno.

Art 17. Gli economi generali di Milano, di Firenze e di Parma si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche mantenute in vigore nella Lombardia, nella Toscana, e nelle provincie parmensi.

Art. 18. Presso gli economi generali potranno essere instituiti uffizii di segreteria e di tesoreria, ove ne sorga il bisogno

Art. 19. Gli economi generali e gl'impiegati de' detti uffizi non si considerano come impiegati dello Stato.

I loro stipendii e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico de' fondi di ciascun economato generale, e saranno determinati dal Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici in relazione al bilancio di ciascuna provincia economale.

Art. 20. Nulla è innovato per ora quanto all'economato generale di Torino, agl'impiegati che vi sono addetti e ai loro stipendii ed emolumenti.

De' sub-economi

Art. 21. I sub-economi esercitano nella diocesi o nei mandamenti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza degli economi generali, quegli ufficii che sono loro assegnati, secondo le norme e pratiche vigenti, o secondo apposite e speciali istruzioni.

Art. 22. Essi vengono nominati sovra poposta degli economi generali dal Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici fra i sacerdoti ed i laici più noti per probità, dottrina e perizia di affari.

Disposizioni transitorie

Art. 23. Nelle antiche provincie continentali del Regno sono per ora conservate le norme e pratiche vigenti, che determinano gli uf-

ficii, le attribuzioni, gli emolumenti e le sedi dei subeconomi e degl' impiegeti da loro dipendendenti.

Nulla è innovato per ora circa gli usi gallicani nelle diocesi in cui sono tuttora in vigore.

Art. 24. Coteste norme e pratiche saranno introdotte nelle provincie delle Romagne, nelle Modenesi e nella Sardegna con quelle modificazioni che verranno espresse in istruzioni apposite, e che saranno richieste dalle circostanze, o dimostrate ulteriormente opportune dall' esperienza.

Art. 25. Le sedi de' subeconomati dipendenti dagli economi generali di Bologna, Modena e Cagliari, saranno ulteriormente fissate.

Art. 26. Nulla è innovato per ora alle norme e pratiche che determinano gli ufficii, le attribuzioni, gli emolumenti e le sedi de' subeconomi nella Lombardia. Essi però nell'esercizio delle proprie funzioni, dipenderanno esclusivamente dall'economo generale di Milano.

Art. 27. Nella Toscana gli ufficii d' economia stabiliti in ciascuna diocesi terranno luogo de' subeconomi, e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall'economo generale di Firenze.

Art. 28. Nelle provincie parmensi, i Consigli delle opere parrocchiali terranno luogo de'subeconomi, e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall' economo genera.e di Parma.

Seguirono le seguenti altre disposizioni—Per la

TOSCANA

R. Decreto 29 marzo 1862 n. 501—Art. 1° Vengono estesi alle Province Toscane l'art. 4 del Regio Decreto del 26 settembre 1860 n. 4314, e i corrispondenti articoli 8 e 22 del Regolamento del 16 gennaio 1861 n. 4608.

2.° Quando alla cauzione da prestarsi dai nuovi Subeconomi ed all' emolumento proporzionale che dovranno percepire, restano rispettivamente in vigore il Rescritto del 27 Settembre 1785 e le circolari del 3 agosto e 10 Novembre 1837.

Art. 3 Restano pienamente in vigore, per quanto riguardano le Province Toscane, l' art: 5 del R. Decreto del 26 settembre 1860 e l'articolo 17 del citato Regolamento del 16 gennaio 1861.

R. Decreto 18 settembre 1865 n. 2509—Art. 1.° Le attribuzioni che a tutela della causa pia ecclesiastica erano affidate ai soppressi Cancellieri Ministri del Corpo nelle Province Toscane vengono deferite all' Economato Generale dei Vacanti nelle Province stesse, per esercitarsi col mezzo dei Subeconomi Diocesani nei modi e termini stabiliti dalle leggi e consuetudini in vigore ec.

SARDEGNA

R. Decreto 4 giugno 1864 n. 1802—Visto l' art. 18 dello Statuto ecc.

Art. 1 Ai R. Economati Diocesani nell' isola di Sardegna è affidato l' incarico di esercitare il R. dritto di possesso e di amministrazione dei

benefizii vacanti in ciascuna Diocesi, a senso ed in applicazione degli articoli 1, 2, 3 del R. Decreto 26 settembre 1860 n. 4314.

2. Per l'effetto dell'articolo precedente i R. Economi Diocesani si atterranno alle disposizioni degli articoli 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 12, 13, 14 del Regolamento approvato col R. Decreto 16 gennaio 1861, num. 4608.

3. Nulla è innovato quanto alle discipline che, secondo speciali disposizioni Regie e Pontificie, sono vigenti nell'Isola circa lo spoglio dei Vescovi e l'applicazione del medesimo a beneficio delle cattedrali e dei seminarii, seguendosi, per quanto tocca siffatto argomento, dai Regi Economi le prescrizioni delle R. Istruzioni del 13 novembre 1786 e le correlative disposizioni successive.

Art. 4 Continuando nel compito affidatole per lo innanzi la R. Commissione per gli spogli e vacanti in Cagliari; verranno sottoposti all'esame della medesima i bilanci ed i resoconti annuali della gestione Economale, estesa a tenore dell'articolo 1, con osservanza delle istruzioni ai Regi Economi Diocesani approvate con R. Decreto 13 novembre 1859 e di quelle altre istruzioni particolari che, a complemento delle preesistenti ad agevolare l'attuazione dell'intento del presente Decreto verranno date dal nostro Guardasigilli.

Art. 5. Per l'amministrazione dei benefizii vacanti i Regi Economi avranno lo stesso premio sulle esazioni, che oggi ricevono per l'amministrazione delle mense vacanti.

Art. 6. Finchè non sia altrimenti provveduto l'amministrazione del vacante Priorato di Bonarcado continuerà ad essere tenuta dall'Amministratore secondo le norme oggidì in uso.

SICILIA

R. Decreto 8 giugno 1862 n. 652 — Considerando che nelle nostre Province siciliane i frutti dei beneficii vacanti, specialmente di quelli soggetti a Regio Patronato, hanno sempre formato una Regalia della Corona, per la quale il civil principato ha avuto il diritto di assumere il possesso di detti benefizii di amministrarne, i beni e le rendite e di applicarne i proventi.

Considerando che nelle stesse Provincie Siciliane, così pei diritti di generale Regalia, come per lo speciale privilegio della Legazia Apostolica, può anche su i beneficii non soggetti al nostro Patronato, legittimamente estendersi l'accennato diritto di possesso e di amministrazione;

Volendo che l'esercizio di cotesto Regio Diritto sia regolato nelle Provincie suddette nel modo stesso, onde si regge in tutte le altre nostre provincie, e che per un'assai lunga esperienza si è trovato di somma utilità per le cause religiose e pie, alle quali dovranno applicarsi, come furon sempre applicati, i frutti dei beneficii vacanti, e degli altri beni ecclesiastici di simil natura.

Art. 1. È istituito nelle Province Siciliane l'ufficio del Regio Economato Generale.

Art. 2. Quest'ufficio eserciterà il Regio Diritto di possesso e d'amministrazione.

1. Di tutti i beneficii vacanti maggiori o minori, di libera collazione, o soggetti a patronato, sia regio, sia comunale, sia particolare.

2. Di prodotti dello spoglio, a cui van soggetti i titolari d' alcuni beneficii di nostro patronato, o della tassa che, per ragion di spoglio, si corrisponde, giusta i Reali Dispacci del 10 aprile 1745 e 18 maggio 1747;

3. Dei terzi pensionabili delle prelature e beneficii di regio patronato che ne sono suscettivi, per quelle somme, che, non essendo state da noi disposte, rimanendo riserbate alla nostra disposizione, dovranno dal titolare versarsi nella cassa dell'Economato.

4. Di tutt' altra specie di rendite ecclesiastiche, che non abbiano titolari, e che non formino parte del bilancio dello Stato.

5° Di tutte le temporalità che potranno esser colpite dall' art. 21 della legge del 30 ottobre 1859 n. 3708, sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.

La corrispondente parte di servizio, affidata finora alla Direzione Generale dei rami e dritti diversi nelle Provincie Siciliane, sarà trasferita all'Economato Generale, a cui dalla Direzione medesima saran consegnati, nelle debite forme, gli archivi correlativi.

Art. 3. Il rilascio dei beni del beneficio al nuovo investito sarà fatto dal Regio Economo Generale nel modo che si è praticato sinora dalla Direzione suddetta.

Il rilascio non potrà mai effettuarsi senza il previo Regio Placito, per i beneficii che si provvedono dagli Ordinarii; senza il Regio Exequatur pei beneficii di provvista Pontificia, e senza il nostro Regio Decreto o Cedola per quei beneficii, la cui provvista a Noi, pei regii dritti, si appartiene.

Il Regio Placito sarà conceduto dall' Autorità cui è commessa l'impartizione del Regio Exequatur, nei modi che verranno nel regolamento dell'Economato Generale stabiliti.

Art. 4. I frutti dei beneficii vacanti, e di tutti altri fondi contemplati nell'art. 2 del presente Decreto, dedotte le spese d'amministrazione, e dei pesi inerenti, e dedotto un equo assegnamento da corrispondersi al nuovo investito, nei modi che saranno statuiti nel detto regolamento verranno applicati a migliorare la condizione dei Parrochi, delle Chiese curate, e dei Sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro alle chiese povere, e ad altri usi di carità.

Art. 5. L'Economo Generale invigilerà sull'amministrazione dei beneficii maggiori o minori e di qualunque specie, anche quando sieno essi provveduti di titolari, e sull'andamento di tutte le istituzioni ecclesiastiche annesse alle Chiese o alle Maramme, eccetto le opere e le stituzioni di natura laicale.

Le norme onde dovrà esercitarsi siffatta vigilanza verranno dettate dal regolamento suddetto.

Art. 6. L' Economo Generale avrà residenza in Palermo.

Egli avrà un ufficio composto d'un numero d'impiegati che sarà determinato nel detto regolamento.

Avrà ugualmente sotto sè dei Subeconomi, il cui numero, e le cui attribuzioni formeranno oggetto del regolamento medesimo.

Art. 7. L'Economato Generale si metterà in esercizio di sue funzioni nelle Provincie Siciliane il dì 1 settembre prossimo venturo.

Art. 8. Il Nostro Guardasigilli è incaricato di provvedere alla compilazione del regolamento suddetto.

Stabilito con questo decreto l'Economato di Sicilia ne fu sospesa l'attuazione con l' altro Decreto del 15 agosto 1862 n. 783 per alcune difficoltà surte circa i beni di R. Patronato. Però col posteriore Decreto del 23 dicembre 1865 N. 2711 fu richiamato in vigore il Decreto dell' 8 giugno 1862, col quale fu attribuita all'Economo Generale l'amministrazione di tutti i beni con questo indicati, quelli della Crociata, e dell'Opera di Terrasanta. Gli fu parimenti accòrdato il diritto di vigilanza su tutti gli Enti provvisti, sull'amministrazione dei Seminarii e delle Maramme e di qualsiasi istituzione di natura ecclesiastica , nonchè su i patrimonii delle case religiose, ed il rilascio delle temporalità agli investiti, dopo che avessero ottenúto il R. Placito.

Il Regolamento poi per l'Economato di Sicilia fu pubblicato col R. Decreto 23 dicembre 1865, n. 2747 il quale subì alcune parziali disposizioni con i R. Decreti 14 dicembre 1866 n. 3390, 1° gennaio 1869 n. 4799, e 18 ottobre 1869 n. 5323.

Accenniamo qualche modifica principale—Del Decreto 23 dicembre 1865 n. 2711, con l'art. 2, comma 2, furono riservate le disposizioni da emettersi relativamente all'amministrazione dei beni dei beneficii di R. Patronato. Questa riserva fu sciolta con il Decreto 18 ottobre 1869 , n. 5323, col quale fu data all'Economato Generale di Sicilia tutta l' amministrazione dei beneficii di Regio Patronato vacanti in Sicilia, conseguentemente di tutte le Mense Vescovili e loro dipendenze, poichè in Sicilia, su tutti gli Arcivescovati e Vescovati, ha la corona il Giurispatronato. Il Regolamento sull' Economato di Sicilia ci asteniamo dal riportarlo, perchè tranne alcune specifiche differenze, è, nelle linee principali, identico a quello dell' Economato Generale di Napoli che pubblichiamo testualmente.

Regolamento *per l'Economato Generale per le Provincie Napolitane*

Attribuzioni, incarichi ed obblighi dell' Economo Generale.

Art. 1. Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti è esercitato nelle Provincie Napolitane da un Economo Generale.

Art. 2. L' Economato Generale concentra in sè l' amministrazione

di tutti i beneficii vacanti maggiori e minori, e di ogni specie esistenti nelle suddette Provincie, e la regge secondo le norme espresse in questo Regolamento, e secondo le istruzioni che gli faranno seguito, e che costituiranno parte integrante del medesimo.

Il suo ufficio si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 31 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.[1]

Art. 3. È egualmente affidata all'Economo Generale la cura di invigilare direttamente e per mezzo dei Subeconomi sull'amministrazione dei beneficii pieni maggiori e minori d'ogni specie, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, affinchè non accadano irregolarità e malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tale materie sono e saranno posti in vigore nelle Provincie Napoletane.

Art. 4. L'Economo Generale inviglia che nessun beneficiato sia messo in possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente ottenuto il Regio Placito a sensi dell'art 1 del Decreto Reale 26 settembre 1860, n. 4314, e secondo i modi in pratica nelle Provincie Napoletane.

La concessione è quindi la presentazione del Regio Placito non sarà necessaria, quando sia intervenuta la concessione del Regio *Exequatur*.

L'Economo Generale si farà presentare copia autentfca del Regio Placito o del Regio *Exequatur* e la conserverà negli atti del suo ufficio.

Art. 5. I Giudici di Mandamento, i Sindaci ed i Notai ed in genere tutti i Pubblici Funzionari che per ragione dei loro uffici abbiano notizia della vacanza di un beneficio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse ottenuto il Regio Placito o il Regio *Exequatur*, dovranno denunciare il fatto o all'Economo Generale o al Subeconomo della Diocesi o del Mandamento.

Art 6. Le disposizioni del succitato articolo 21 della legge 30 ottobre 1859 si applicheranno al caso di chi s'immettesse nel possesso di un benefizio senza aver ottenuto il Regio Placito od il Regio *Exequatur*.

---

[1] L'art. 21 era così concepito « Può inoltre il Consiglio, se si è richiesto pronuziare nei sequsstri di temporalità.

In caso di urgenza può negli atti provvisionali pronunziare la sezione di Grazia e Giustizia ed affari ecclesiastici ».

Abrogata la Legge 31 ottobre 1859, in forza di quella sul Consiglio di Stato del 20 ottobre 1865 (*allegato D.*) all'art. 21 fu sostituito il seguente.

« Art. 10 Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati: (*1 e 2 n. omissts*)

« 3. Sui sequestri di temporalità, su i provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civile ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia ».

(Vedi, per la teoria, il Capitolo di questo Manuale: *Resistenza ed opposizioni al sequestro.*)

Art. 7. L'Economo Generale raccoglie per mezzo de'Subeconomi i frutti netti di tutti i beneficii vacanti, li custodisce nella Cassa dell'Economato e li tiene a disposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'applicazione determinata dall'art. 2 del succitato Decreto 26 settembre 1860.

Art. 8. Ove l'Economo Generale ed i Subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare i loro ufficii e specialmente ad assumere il possesso dei beneficii vacanti, ed altresì dei pieni, nei casi espressi nei precedenti articoli 2 e 3, potranno invocare ed ottenere sia dal Pubblico Ministero, sia dai Giudici locali il necessario appoggio legale anche coll' uso dei mezzi coattivi.

Art 9. L'Economo generale deve tenere presso di sè un elenco di tutti i beneficii d'ogni genere esistenti nelle Provincie a cui è preposto, nel quale sia espressa la rendita loro con la spedificazione degli oggetti che la costituiscono ed a cui siano uniti, ove sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.

Un tale elenco gli servirà ad esercitare efficacemente la vigilanza di cui è detto al precedente art. 2.

Art. 10. Ove all'Economo Generale consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale materia, sarà sua cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 L'Economo Generale presenterà nel mese di ottobre di ciascun anno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti il bilancio attivo e passivo della sua ammininistrazione, e lo accompagnerà con analoga relazione corredata degli opportuni documenti.

Art. 12. Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario l'Economo Generale presenterà pure al predetto Ministero il conto dell'esercizio medesimo corredandolo di analoga relazione.

Art. 13. Nella formazione del bilancio e conto suddetto l'Economo Generale seguirà possibilmente le norme vigenti per l'amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

Art 14. Insieme al bilancio attivo e passivo l'Economo Generale presentarà una relazione annuale ai bisogni delle Provincie poste sotto la sua amministrazione, in cui particolarmente indicherà gli usi a cui potrebbero essere più convenientemente applicati i frutti disponiqili dei beneficii vacanti da lui amministrati, e ciò secondo le norme stabilite nel sopraddetto art. 2 del Decreto Reale 26 settembre 1860.

Art. 15. Dovrà altresì l'Economo Generale al termine d'ogni quadrimestre rassegnare al Ministero di Grazia e Gustizia e dei Culti la stato della Cassa dell'Economato con quegli schlarimenti che crederà più opportuni.

Art. 16. Oltre a ciò l'Economo Generale dovrà formare un Prospetto o *Platea* contenente l'elenco di tutti i beneficii maggiori e minori d'ogni specie esistenti nelle Provincie Napoletane.

In detto Prospetto si indicherà se i beneficii sieno pieni o vacanti, quale sia la loro rendita e d'onde sia costituita, con la data, ove sia accertata, della loro fondazione ed erezione

Tale Prospetto sarà formato in doppio un esemplare si conserverà

nell'ufficio dell'Economato Generale, e l'altro sarà trasmesso al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 17. L'Economo Generale terrà pure un Registro ausiliario di detto Prospetto nel quale si indicheranno le variazioni annuali che occorreranno nel medesimo e le rettificazioni che fosse mestieri introdurvi. Cotesto Registro ausiliario servirà a rinnovare il Prospetto o *Platea* al termine di un decennio.

Art. 18. L'Economo Generale corrispende col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e con ogni altra pubblica Autorità per gli affari attinenti all' esercizio delle sue funzioni.

Uffizio dell' Economo Generale.

Art. 19. L'Economo Generale delle Provincie Napolitane è nominato dal Re sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e risiede in Napoli. Presso di lui è un Ufficio a cui sono addetti gli Impiegati che verranno specificati più sotto.

Art. 20. L' Economo Generale e gli Impiegati del suo Ufficio non si considerano come Impiegati dello Stato.

I loro stipendi e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico dei fondi dell' Economato Generale

Però tanto l'Economo Generale, quanto gl'Impiegati del suo ufficio godono degli stessi vantaggi degli Impiegati dello Stato, così in attività come in istato di disponibilità o di riposo.

Art. 21. All'Ufficio dell'Economo Generale saranno addetti per ora gli Impiegati seguenti, il cui numero potrà essere aumentato o diminuito secondo che riconoscerà opportuno:

Un Segretario Generale,
Due Capi di Sezione,
Un Cassiere,
Un Controllore,
Un Segretario di 1ª classe.
Un Segretario di 2ª classe,
Quattro Applicati di 1ª classe,
Tre applicati 2ª classe,
Tre applicati di 3ª classe,
Quattro applicati di 4ª classe,
Due Uscieri,
Due inservienti,

Essi godranno degli stipendi indicati nella Tabella annessa a questo Regolamento.

Art 22. Tutti i predetti Impiegati saranno nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sopra proposta dell' Economo Generale.

Art. 23. Uno degli Applicati di 1ª classe sarà esclusivamente addetto all'Archivio dell'Economato, e ne terrà cura secondo le norme e pratiche vigenti negli altri pubblici Archivi.

Un applicato di 2ª classe gli presterà sussidio e potrà farne le veci.

Art. 24. Il Cassiere dovrà fra quaranta giorni dalla data della sua nomina presentare una cauzione o in rendita iscritta sul Gran Libro dei Debito Pubblico, ovvero in fondi liberi da privilegi ed ipoteche.

Nel secondo caso il valore dei fondi offerti per la cauzione dovrà

essere maggiore almeno di un terzo del capitale richiesto ove la cauzione stessa sia data in rendita inscritta.

L' ammontare della detta cauzione non potrà mai oltrepassare la quarta parte della rendita netta che l'amministrazione dell'Economato Generale potrà probabilmente dare in un anno.

La cauzione provvisoria che darà il Cassiere di prima nomina dovrà essere non minore di ducati seimila, pari a lire 25,500.

Art. 25. La cauzione definitiva sarà determinata sopra proposta dell'Economo Generale dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Se dopo un biennio di esperimento si troverà che la rendita netta dell'amministrazione dell' Economato Generale sia maggiore di quella approssimativamente presa per determinare l' ammontare della cauzione, il Cassiere sarà tenuto a dare un supplemento di cauzione sino a ragguagliare il quarto della rendita netta della predetta Amministrazione. Al rovescio se risultasse che la rendita netta sia minore, il Cassiere avrà il diritto di richiedere che la cauzione da lui sia ridotta nella suddetta proporzione.

Art. 26. Il Cassiere dell'Economato Generale soggiacerà a tutti gli obblighi a tutte le discipline in vigore per i Contabili delle Amministrazioni dello Stato.

Il Controllore presso l'Economato Generale attenderà principalmente a sindacare tutte le partite d'introito ed esito e a tener conto in appositi registri delle une e delle altre coll' esame dei relativi documenti. In genere poi eserciterà tutte le funzioni che sono proprie dei Controllori presso le Tesorerie dello Stato.

Art. 28 Per le spese d' ufficio vien fatto all' Economato Generale un provvisorio assegno di lire 6,000 che potrà essere aumentato o diminuito secondo che emergerà dal rendiconto delle spese stesse che dovrà essere compilato dal Controllore, rivisto dall'Economo Generale e rassegnato al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti insieme al bilancio attivo e passivo di ogni anno.

Attribuzioni, incarichi ed obblighi dei Subeconomi.

Art. 29. I Subeconomi esercitano nelle Diocesi o nei Mandamenti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza dell' Economo Generale quegli uffici che sono loro assegnati da questo Regolamento, secondo le norme espresse nel medesimo e in quelle apposite istruzioni che saranno loro ulteriormente diramate.

Art. 46. Essi vengono nominati, sovra proposta dell'Economo Generale, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti fra i secerdoti e laici più noti per probità, dottrina e perizia d' affari.

Art. 31. Nella Diocesi di Napoli ed in altre delle più estese vi potranno essere più Subeconomi tra loro indipendenti, ai quali saranno assegnati uno o più Mandamenti secondo un riparto che sarà proposto dall' Economo Generale ed approvato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 32. Nelle Diocesi più estese, ove il servizio lo esiga, potrà ai Subeconomi essere aggiunto un Cassiere pel maneggio del denaro.

Art. 33. I Subeconomi in nome e per mandato dell'Economo Genesale prenderanno possesso di tutti gli stabili, cespiti e beni mobili ed immobili di qualsivoglia natura spettanti ai benefici vacanti mag-

giori e minori d'ogni specie, e li amministreranno nei modi e nelle forme prescritte da questo Regolamento e dalle apposite istruzioni che verranno loro ulteriormente diramate.

Essi potranno procedere altresì a sequestri e ad altri atti provvisionali di sicurezza sopra autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 34 Quando un Subeconomo sia venuto in cognizione e per fatto proprio, o per denuncia delle Autorità indicate nell' articolo 5 di questo Regolamento che un beneficio sia vacante, o che ne abbia preso possesso un individvo non munito del Regio Placito o del Regio *exequatur*, dovrà tosto renderne consapevole l'Economo Generale per quelle disposizioni che questi credesse di dare o promuovere in proposito.

Parimente quando un Subeconomo abbia notizia di uno dei casi, di cui è cenno nell'articolo 10 di questo Regolamento, deve tosto renderne consapevole l' Economo Generale perchè questi possa dare gli opportuni provvedimenti.

Art. 35. Nel mese di dicembre d'ogni anno i Subeconomi trasmetteranno all'Economo Generale il rendiconto dell'amministrazione annuale corredato dei documenti giustificativi ed accompagnato da uno stato di cassa.

Art. 36 I Subeconomi verseranno nella cassa del Regio Economato in Napoli, od in quelle altre che venissero designate tutte le somme che esigeranno in nome e nell'interesse dell'Economato medesimo al più tardi fra un mese dall' eseguita esazione.

Essi non potranno in verun caso tenere in cassa una somma maggiore di ducati 1,000 peri a lire 4,250.

Art. 37. I Subeconomi sono tenuti a prestare una cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, o con valida ipoteca sopra beni liberi corrispondente all'ammontare della media di un quarto del reddito brutto approssimativo dei beni che potessero essere affidati alla loro amministrezione.

Quando la cauzione venga data su i beni stabili, questi dovranno avere un maggior valore equivalente ad un terzo della cauzione stessa, e la loro valutazione sarà fatta col moltiplicio legale a norma della Legge di sproprio del 25 settembre 1827, vigente nelle Provincie Napolitane.

Art. 38 Sino a che non sia conosciuto l'ammontare approssimativo della media dei proventi di ciascun Subeconomato, i Subeconomi dovranno prestare una cauzione provvisorie non minore di ducati 2,000 pari a lire 8 5000.

Tale cauzione dovrà essere prestata da ciascun Subeconomo entro il termine di giorni 40 dalla data di sua nomina.

Art. 39. Eguale cauzione sarà presentata dai Cassieri aggiunti ai Subeconomi.

Art. 40. I Subeconomi ed i loro Cassieri sono inoltre soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti pei contabili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 41 I Subeconomi, oltre all'adempiere a tutti gli incarichi commessi loro nel presente Regolamento e nelle istruzioni che saranno loro ulteriormente diramate, dovranno prestarsi a qualsivoglia richiesta venisse loro fatta dall' Economo Generale.

Art. 42. La sede dei Subeconomi sarà dove essi hanno il loro do-

micilio reale, o dove lor torni più opportuno, purchè sia nel territorio del Subecononomato a loro commesso. La loro sede però, fissata d'accordo con l'Economo Generale, non potrà essere cambiata senza espressa di lui licenza.

Art. 43. Lo stipendio dei Subeconomi sarà prelevato dalla massa delle rendite che essi ricuoteranno, dei benefici vacanti commessi alla loro amministrazione, e verrà segnato tra i pesi sotto la rubrica degli esiti nel rendiconto di cui è detto all'articolo 35.

Il detto stipendio consisterà negli emolumenti che il Subeconomo ritrarrà dalle rendite di qualunque natura che dovrà esigere per conto dell'Economato Generale.

Essi emolumenti saranno calcolati alla ragione del dieci per cento se le rendite esatte non eccederanno ducati 2,000 pari a lire 8,500.

Dai ducati 2,100 sino ai ducati 5,100 si aggiungerà il 5 per cento.

Dai ducati 5,100 sino ai ducati 20,000 si aggiungerè il 2 per cento.

Dai ducati 20,100 sino ai ducati 40,000 si aggiungerà l'uno per cento.

Non vi sarà ulteriore aumento oltre la suddetta ultima cifra.

Art. 44. In quei Subeconomati in cui sarà aggiunto al Subeconomo il Cassiere, gli emolumenti di cui è detto nell'articolo precedente saranno aumentati al *maximum* di un'altra metà e distribuiti tra il Subeconomo ed il Cassiere nelle proporzioni che verranno determinate dall'Economo Generale.

Art. 45. I Subeconomi ed i Cassieri non avranno diritto ad altri proventi oltre gli emolumenti anzidetti.

Essi avranno il carico della metà delle spese di esazione, di ufficio e simili, l'altra metà sarà a carico dell'Amministrazione del Subeconomato, e ne verrà determinata la misura dall'Economo Generale dopo un anno d'esperimento.

Norme generali d'Amministrazione

Art. 46 Secondo le pratiche del soppresso Monte Frumentario, appena verificata la vacanza d'un beneficio, l'Economo Generale porrà o farà porre per mezzo dei Subeconomi il sequestro sui beni del beneficio medesimo, e formerà lo stato descrittivo dei beni stessi e delle loro rendite, compilando per queste ultime la lista di carico da consegnarsi all'incaricato dell'esazione.

L'atto di sequestro, lo stato descrittivo e la lista di carico si distenderanno in doppio, dovendone rimenere una copia negli atti dell'Economato Generale ed in quelli di ciascun Subeconomato.

Nel caso di Parrocchia la cui rendita non ecceda i ducati 100 pari a lire 425, e non sia sufficiente all'assegno per l'Economo spirituale e pel soddisfacimento d'altri pesi, non si procederà al sequestro, ma la rendita della Parrocchia, sopra autorizzazione dell'Economo Generale, sarà rilasciata intieramente all'Economo spirituale che dovrà renderne conto quando la Parrocchia sarà provveduta.

Art. 47. Saranno escluse dal sequestro le porzione che a Parrochi defunti appartenevano come partecipanti nelle Chiese Ricettizie alle quali per massima non si stende l'ingerenza dell'Economato Generale, ed altresì le loro rate sulla così detta *massa distaccata* per l'adempimento dei pesi di messe.

Art. 48. A tenore delle norme generali adottate dal già Monte Frumentario, saranno parimente escluse dal sequestro nelle vacanze le porzioni di *massa comune* dei Capitoli, delle Cattedrali e Collegiate, rilasciandosi le stesse a beneficio degli altri membri dei Capitoli, salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite.

Art. 49. In generale cadranno sotto il sequestro tutte le altre prebende di Cattedrali e Collegiate vacanti per morte, rinunzia o decadenza dei titolari, ancorchè non si rinvenga alcun titolo di fondazione delle medesime, ed esse abbiano avuto origine da beni amministrati una volta in *massa comune*.

Art. 50. Spetterà al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti il risolvere se in una Chiesa Collegiata o Ricettizia esista veramente quella che dicesi *massa comune*.

Art. 51. Le Mense Arcivescovili e Vescovili e le Badie vacanti per morte, rinuncia o decadenza dei Titolari o dichiarate vacanti dall'Autorità competente, soggiaceranno indistintamente al sequestto.

Art. 52. Il sequestro di cui è cenno negli articoli precedenti dovrà essere fatto per ministero d'Usciere secondo le norme fissate nel Decreto 12 febbraio 1843, affine di rendere spedito autentico e legale l'atto di esecuzione.

Il notamento dei beni, dei nomi dei deliberatari, dei comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre indicazioni prescritte dal succitato Decreto, come pure gli estratti da formarsene per ciascun comune ove hanno domicilio i debitori, sarà firmato dall'Economo Generale o dal Subeconomo ad istanza del quale viene proceduto al sequestro.

Tale notamento, come atto puramento amministrativo, sarà esente da bollo e registro, ma vi andranno soggetti gli estratti che se ne faranno ai termini dell'art. 4 del succitato Decreto, da notificarsi agli interessati.

La spesa occorrente per sequestro sarà a carico dei frutti dei beneficii pei quali si procede a tale atto d'assicurazione e verrà anticipata con le somme esistenti in cassa.

Art. 53. Il Giudice del Mandamento apporrà il suo visto agli atti di sequestro eseguiti nel territorio di sua giurisdizione, e ne terrà nota in apposito registro.

Art 54. Qualora la rendita del beneficio vacante consistesse in prestazioni territoriali di natura ex-feudale, il sequestro potrà eseguirsi con la forma delle citazioni per editto, secondo le norme espresse nel Rescritto del 29 novembre 1824, nella Circolare 17 settembre 1825, e nei Decreti del 4 febbraio e del 24 giugno 1828, finchè non sia ulteriormente provveduto in proposito.

Art. 55. Rimarranno sempre salvi nel petitorio i diritti degli interessati pei casi in cui dall' Economo Generale o dal Subeconomo si ponesse sotto sequestro una proprietà od una rendita che emergesse non appartenente al benficio, ma di loro particolare spettanza.

Art. 56. I beneficii di patronato particolare, quando siano collativi, vanno soggetti a sequestro nella loro vacanza in qualunque modo questa si verifichi.

Art. 57. Non saranno permessi e si terranno per non avvenuti i sequestri ad istanza di terzi per misura di conservazione sulle rendite dei beneficii, finchè esse sieno amministrate dall' Economato Generale.

Art. 58 Il sequestro sarà sciolto sulla presentazione del Regio *Exequatur* o del Regio Placito, dall' Economo Generale, il quale, presi, ove occorra, gli opportuni concerti col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti determinerà contemporaneamente ed a sensi dell' art. 2 del Reale Decreto 26 settembre 1860 la parte dei frutti della vacanza che dovrà essere corrisposta al nuovo provvisto.

Art. 59. Trattandosi di rendita olearia o di altra di simil natura che fosse biennale dovrà unirsi l' annata fertile con la infeconda e frazionaria per ventiquattresimi; il che si farà altresì pei pesi, compreso il diritto di emolumento del Subeconomo o Cassiere.

Poi si terrà conto dei mesi del biennio in cui il beneficio sarà stato pieno o vacante.

Con tale norma saranno regolati gli accordi od aggiusti di rata anche per giorno a modo di frutti civili per serbare la giustizia distributiva fra gli interessati.

Lo stesso avrà luogo per le selve cedue e pei tagli di boschi che non avvengono ogni anno in egual misura.

Art. 60. Le stesse norme si applicheranno agli accordi di rata tra gli eredi di un Titolare defunto, rinunciante o decaduto, e l' Economato, come pure fra due Titolari che si succedessero senza intervallo nel godimento di un beneficio.

Art. 61. Fra un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento tutti i possessori di beneficii dovranno farne notificazione o rivela all' Economo Generale.

Coloro che non adempiranno a quest' obbligo soggiaceranno al sequestro, sebbene fossero regolarmente investiti del beneficio, ed alle spese tutte altresì di sequestro e di dissequestro.

Durante il sequestro le rendite dei beneficii cadranno in favore dell' Economato Generale.

Il sequestro non sarà levato se non quando il possessore del beneficio avrà pienamente soddisfatto alle richieste dell' Economo Generale o del Subeconomo, rimborsate le spese del sequestro e del dissequestro.

Art. 62. Gli affitti dei fondi rustici od urbani dovranno farsi mediante asta pubblica, eccetto di quelli la cui rendita non ecceda i ducati 50.

Col metodo stesso si potrà continuare l'affitto di quelle prestazioni annue di un beneficio che sono solite ad affittarsi.

Quattro mesi prima che spiri l' affitto in corso per cura dell' Economo Generale o dei Subeconomi si faranno conoscere le condizioni del nuovo affitto per mezzo di manifesti da affiggersi e da pubblicarsi nel Giornale della Provincia e del Circondario autorizzato a tali pubblicazioni.

Le nuove condizioni dovranno essere dai Subeconomi sottoposte all' approvazione dell' Economo Generale.

Art. 63. La durata degli affitti così dei fondi rustici, come degli urbani, sarà determinata nei singoli casi dall'Economo Generale; in massima non dovrà eccedere i quattr' anni.

L' affitto delle selve cedue fatto per tanti anni, quanti sono necessari ad osservare l' ordine e la quantità dei tagli giusta la distribuzione e la pratica costantemente seguita nei luoghi ove sono le selve.

Art 64. La subasta sarà preceduta da due Manifesti con l' inter-

vallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo. In essi saranno espresse le condizioni dell'affitto ed il giorno della subasta che non dovrà oltrepassare il quindicesimo giorno dalla data del primo Manifesto.

Art. 65. I Manifesti, a cura dei Subeconomi, che piglieranno gli opportuni concerti coi Sindaci, saranno affissi nel Comune ove sono posti i beni, ed in quello ove il Subeconomo avrà la sua sede. Inoltre saranno pubblicati nel Giornale della Provincia o del Circondario autorizzato a simili pubblicazioni.

Art. 66. Tutte le offerte d' affitto dovranno essere presentate allo Economo Generale, il quale le invierà colle sue osservazioni al Subeconomo che curerà di aprire l'incanto sulla offerta più vantaggiosa.

Possono anche le offerte essere presentate a quest' ultimo direttamente: ma in tal caso egli è tenuto ad inviarle all' Economo Generale per le debite disposizioni.

Art. 67. La subasta sarà tenuta innanzi al Subeconomo.

Laddove si trattasse della locazione di un fondo, di maccchine, molini e simili, il cui fitto od estaglio eccedesse la cifra di ducati 1000 pari a lire 4250 all' anno, in tal caso la subasta dovrà aver luogo in Napoli innanzi all' Economo Generale.

Art. 68. Nello incanto si accenderanno successivamente tre candelette, ed a quello sulla cui offerta sarà estinta una candeletta vergine dopo la consumazione delle tre prime, verrà fatta l' aggiudicazione dell'affitto mediante verbale sottoscritto da chi avrà presieduto alla subasta.

Art. 69. In seguito di un altro Manifesto da affiggersi e pubblicarsi, come è disposto nel precedente articolo 65, avrà luogo la subasta definitiva non prima di dieci giorni dopo la prima subasta.

Dovrà indicarsi nel Manifesto che non si intenderà definitivamente conchiuso l'affitto senza l'approvazione dell'Economo Generale.

Art. 70. Come nella prima subasta sarà proceduto nella seconda, e ne sarà disteso verbale d' aggiudicazione a favore di quello sulla cui offerta resterà estinta la candela vergine.

Art. 71. Sono ammessi in tali affitti gli aumenti od additamenti di decima e di sesta.

Essi dovranno essere prodotti nell' ufficio in cui la subasta si è celebrata, il primo tra cinque giorni dall' aggiudicazione definitiva, ed il secondo tra dieci dalla data stessa, salvo il diritto all' Economo Generale di protrarre, se occorra, questi termini, ma non al di là di dieci per lo additamento di decima e di venti per quello di sesta dall' aggiudicazione in grado di decima.

Art. 72. Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad amendue le parti contraenti per obbligare l'altra a tutti gli effetti di legge ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto, salva sempre l' approvazione dell' Economo Generale.

Art 73. Gli affitti dei fondi rustici debbono essere fatti colla condizione che i fitti od estagli siano in danaro contante.

Ogni fittavolo sarà tenuto a dare idonea cauzione sopra beni stabili, ovvero a presentare un coobligato solidale solvibile.

Per circostanze particolari come sarebbe quella della modicità del fitto, potrà il fittavolo esser dispensato dall' obbligo della cauzione, previa autorizzazione dell' Economo Generale.

Art. 74. Nessnno potrà essere ammesso a licitare se prima non abbia depositato presso l'Economato Generale, o presso il Subeconomo, secondo i casi, un valore uguale alla decima parte del fitto su cui si apriranno gli incanti, qualora lo stesso non sorpassi i ducati 1,000 pari a lire 4,250.

Da ducati 1,000 in più sino a ducati 5,000, tale deposito sarà del 5 per cento sull'eccedenza: sul dippiù dei ducati 5,000 in progresso il deposito sarà del 2 per cento.

Art. 75. Tutte le spese per gli atti preparatorii alle subaste, per la stipulazione del contratto, e per ogni altro simile oggetto dovranno cadere a carico del fittavolo.

Art. 76 In casi particolari il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sopra proposizione dell' Economo Generale, potrà autorizzare affittamenti a trattative private.

Parimenti in casi particolari l' Economo Generale potrà disporre che l' aggiudicazione in modo diffinitivo segua al primo incanto senza ammissione di aumento, facendone espresso cenno nel Manifesto d' asta.

Art. 77. Se i fitti dei fondi si pagano in derrate, granaglie ed altre cose in natura, i Subeconomi procederanno alla vendita delle medesime al maggior offerente, e mediante una sola candeletta, a pronti contanti, ritenuto che il prezzo non deve essere al disotto di quello corrente in quel giorno nella piazza, come dovrà risultare dalla mercuriale di quel luogo e di quel giorno.

Art. 78. Tale vendita non potrà eseguirsi da' Subeconomi senza averne ottenuta l' approvazione dall' Economo Generale sull'opportunità del tempo.

Art. 79. Nel caso di reimpiego di capitali spettanti a beneficii vacanti, l'antico mutuatario o debitore dovrà pagare i detti capitali nelle mani del Subeconomo mediante polizze girate all'Economo Generale con condizione del rinvestimento, ed il Subeconomo dopo aver rilasciato le debite quietanze a colui che paga, invierà le polizze all'Economo Generale che gliene accuserà ricevuta.

Art. 80 Una volta pervenute le polizze all'Economo Generale, questi ne comprerà tanta rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico intestata al beneficio a cui s'appartiene, e ne invierà il titolo al Subeconomo che ha cura di quel beneficio perchè ne tenga conto negli atti di sua gestione.

Art. 81. È nell'esclusiva attribuzione dell' Economo Generale d' iniziare giudizii concernenti i beneficii vacanti e di dirigere quelli già incoati.

I Subeconomi però, nel caso di qualsivoglia fatto che possa direttamente o indirettamente pregiudicare i diritti e le azioni dei beneficii commessi alla loro amministrazione, dovranno avvertirne l'Economo Generale per gli opportuni provvedimenti.

Sarà pur obbligo dei Subeconomi di promuovere in caso d'urgenza dall'Autorità competente quelle misure di conservazione che fossero richieste dalla specialità delle circostanze, dandone immediatamente avviso all'Economo Generale.

Art. 82. In tutto ciò che non si oppone alle disposizioni del presente Regolamento, nè fa ostacolo al Decreto del 17 febbraio 1861, che abolisce le Amministrazioni Diocesane, ed alle istituzioni costi-

tuzionali del Regno continueranno provvisoriamente ad aver luogo, per quanto si attiene al Regio Economato, le diverse disposizioni di Polizia Ecclesiastica anteriormente emanate in queste Provincie per la tutela dei dritti del Patronato Regio.

Art. 83. Un Regolamento d'ordine interno approvato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti provvederà per le norme da osservarsi nella spedizione degli affari attribuiti all'Economato Generale, per la disciplina degli Impiegati al medesimo addetti, per la Contabilità e per la Cassa.

Art. 84. Saranno considerate come parti integranti di questo Regolamento le istruzioni che verranno ulteriormente diramate in ordine alle diverse parti del servizio concernenti i beneficii vacanti e l'amministrazione dei loro beni.

Torino, addì 8 dicembre 1861.

La sfera d'azione dei Regi Economati si svolge su tutti gli Enti ecclesiastici conservati, e sui quali hanno il diritto di tutela e di vigilanza, quando sono provvisti dei beneficiati; ne assumono il possesso e l'amministrazione, in tempo di vacanza. La loro giurisdizione è esercitata per mezzo dei Subeconomi, i quali sono nominati per Decreto Ministeriale, e debbono prestare una cauzione in rendita inscritta od in beni fondi, che varia a secondo gl' introiti delle Diocesi a cui sono preposti. Il numero delle Diocesi sulle quali ha giurisdizione ciascuno dei sette Economati è il seguente:

Napoli	Subeconomati	122
Torino	»	43
Bologna	»	36
Milano	»	67
Firenze	»	33
Venezia	»	61
Palermo	»	13
Delegazione di Roma		4

Per l'Economato di Napoli se le Mense Arcivescovili e Vescovili sono 122, alcune delle seconde, pel Concordato del 1818, furono unite *aeque principaliter*, ma pur essendo due le Diocesi, è, a capo di esse, un sol Subeconomo.

Ogni Economato ha uno speciale Regolamento pel servizio interno, secondo la diversa legislazione speciale, ed a secondo il proprio organico.

Uniforme ed in vigore per tutti gli Economati del Regno è il Regolamento di Contabilità pubblicato col Regio Decreto

26 novembre 1874; che pubblichiamo appresso, insieme alla circolare del 16 febbraio 1867 n. 130.

Ogni Economato ha il suo bilancio—Gli stipendii agli impiegati sono a peso del Bilancio di ciascun Economato, non gravano su quello dello Stato. Gli Economati non godono la franchigia postale, nè la telegrafica, giusta la circolare 23 Dicembre 1874 Divis 4° n. 20333 519 e 639, e pagano al Governo le imposte sui loro beni patrimoniali.

I permessi degli impiegati sono regolati dalle norme espresse con la Circolare 18 marzo 1875—Divis 4. n. 5886 541.

Gli impiegati dei Regi Economati, esclusi però i Subeconomi, godono il ribasso sulla ferrovia e su i battelli dello Stato, come tutti gli altri impiegati del Regno.

Gli Economati Generali sono sotto la esclusiva dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia e Culto. Al Ministero sono costituite due Divisioni dalle quali dipendono i R. Ecomati e le materie furono ripartite secondo l'ultimo Decreto del 27 settembre 1880, che riordinò le attribuzioni interne del Ministero.

Con decreto del 4 Novembre 1884 le due Divisioni del Culto furono poste sotto l'immediata Direzione del Direttore Generale del Ministero. [1]

Altre modifiche furono arrecate all'organizzazione dei Regi Economati. Quelli di Modena e Parma furono aboliti col R. Decreto 1866 n. 3337, e le attribuzioni del primo Economato furono trasferite a quello di Bologna, e quelle del secondo all'Economato stesso.

Con decreto 22 novembre 1866 n. 3329 furono estese alle Province Venete le disposizioni del Decreto 26 settembre 1860; stabilito a Venezia un Economato. Però il territorio Mantovano fu aggregato all'Economato di Milano.

E finalmente con Decreto 7 novembre 1877 n. 4182 fu costituita a Roma una Delegazione Economale alla quale

---

1 Con Deereto del 6 Luglio 1884 nel ruolo Organico del Ministero di Grazia e Giustizia fu aggiunto un posto di Direttore Generale, e all' alto ufficio fu scelto il comm. Luigi Casorati, di cui sono notissimi il valore nelle materie giuridiche e gli studii sul Codice penale. Sento il debito testimoniare la bontà dell' animo suo, l' alta mente, e il grande interesse che egli ha delle amministrazioni del Culto, poichè ebbi l' onore di lavorare al Ministero sotto la sua sapiente ed amorevole direzione.

furono deferite, per le quattro Diocesi di Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo, le attribuzioni degli altri Economati del Regno; le norme generali con cui questa Delegazione si regge son quelle del Decreto 26 settembre 1860 e rispettivo Regolamento del 16 gennaio 1861 che abbiamo innanzi pubblicati.

Le disposizioni costituenti la Regalia, ed il nuovo diritto pubblico del Regno, sono comuni a tutte le Amministrazioni Economali; le quali però nelle modalità ed applicazioni, si avvalgono degli atti legislativi speciali a ciascuna regione, che formavano il *jus singolare* in materia ecclesiastica, nei diversi Stati in cui era divisa la penisola, prima della formazione del Regno d'Italia, tranne la Delegazione di Roma che applica le norme vigenti dei Regolamenti posteriormente pubbricati.

Un' organizzazione generale di queste Amministrazioni fu fatta col Decreto 7 Novembre 1877 n. 4182, che pubblichiamo per intero, poichè può dirsi la legge organica di esse. Però il ruolo del personale di ogni singolo Economato fu modificato con Decreti posteriori. Pubblichiamo i Ruoli in fine del Decreto, che sono in vigore mercè i Decreti posteriori.

Regio Decreto (n. 4182—Serie 2.ª) che organizza in modo uniforme gli Economati generali dei benefici vacanti, e stabilisce i gradi e gli stipendi degli impiegati di ognuna di dette amministrazioni.

7 novembre 1877

Veduto l'art. 18 dello Statuto.

Veduti i regi decreti 26 settembre 1860, n. 4314 e 16 gennaio 1861, n. 4608; il regio decreto 8 dicembre 1861, n. 373, per l'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli; i regi decreti 31 dicembre 1864 20 dicembre 1866, n. 3403 e 27 gennaio 1867, n. 3516, per l'economato generale di Torino; i regi decreti 23 dicembre 1865, n. 2747, e 14 dicembre 1866 per l'economato generale di Palermo; il regio decreto 22 novembre 1866, n. 3329, per lo economato generale di Venezia; il regio decreto 22 novembre 1866, n. 3337, per gli economati generali di Milano e Bologna; e il regio decreto 14 dicembre 1866, n. 3396, per l'economato generale di Firenze, e quello del 25 giugno 1871, n. 321 (serie 2ª), col quale furono estese alla provincia di Roma le disposizioni relative agli economati generali dei benefici vacanti.

Veduto il regio decreto 26 novembre 1874, che approva il regolamento sui procedimenti contabili degli economati generali;

Considerato che gli economati generali dei benefici vacanti, creati in epoche diverse, non sono regolati da disposizioni uniformi, specialmente quanto ai gradi e stipendi degli impiegati, e che le garantie amministrative esistenti in alcuni di essi mancano negli altri;

Che i ruoli organici stabiliti nella istituzione di ciascuna di tali amministrazioni sono stati in seguito sensibilmente modificati da parziali provvedimenti, con aggiunzione di nuovi uffici e con progressivo aumento del personale, ed attualmente eccedono i bisogni del servizio;

Che perciò è necessario determinare in modo fisso e possibilmente uniforme, i ruoli normali degli impiegati in ragione dell'importanza dei vari economati, e di diminuire la spesa attuale di amministrazione, riducendola al reale bisogno ed in proporzione coi mezzi e proventi di ciascuna amministrazione, senza pregiudicare i diritti e la posizione degli impiegati attuali, che rimarranno in eccedenza ai nuovi ruoli secondo le disposizioni dell'articolo 3 del regio Decreto del 31 dicembre 1876, n. 3627 (serie 2.ª);

Considerato infine essere conveniente di provvedere con regolamenti uniformi acciò il servizio degli economati sia sottoposto a norme e garentie efficaci a migliorarne l'amministrazione e la contabilità.

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Gli economati generali dei benefici vacanti del Regno sono distinti in due classi: appartengono alla prima quelli di Napoli e Torino, ed alla seconda quelli di Bologna, Firenze, Milano, Palermo e Venezia.

Art. 2. Fino a nuova disposizione il subeconomato di Roma è costituito delegazione dell'economato generale di Firenze per esercitare verso gli altri subeconomati della provincia romana tutte le attribuzioni affidate agli economati generali, che non sieno contrarie alle leggi 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª) e 19 giugno 1873, n. 1402 (serie 2.ª). All'uopo corrisponderà direttamente col Ministero di grazia a giustizia, ma comunicherà all'economato generale di Firenze un duplicato del suo Bilancio presuntivo e del suo conto consuntivo annuale.

Art. 3. In ciascun economato generale vi sarà un consiglio di amministrazione, che dovrà dare il suo parere sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sugli affari di maggior importanza e di interesse generale dell'amministrazione, e sugli altri affari che il Ministero o l'Economo generale sottoporranno alle sue deliberazioni.

Art. 4. Gli ospizi della pia opera di Terra Santa, che esistono nei distretti economati del Regno, sono posti sotto la vigilanza del rispettivo economato generale, ferme le speciali disposizioni del regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2711, intorno all'ingerenza attribuita all'economato generale di Palermo sull'opera anzidetta in Sicilia.

Gli economi generali, per esercitare la vigilanza loro affidata, richiederanno ai commissari della pia opera una relazione annuale sulle somme raccolte e destinate a spedirsi in Terra Santa, e sulle erogazioni delle medesime, riferiranno alla fine d'ogni anno al Ministero di grazia e giustizia sulle condizioni dell'opera, e faranno tutte quelle proposte che loro sembreranno utili e convenienti per ottenere che le somme raccolte nel Regno sieno scrupolosamente erogate in usi conformi allo scopo dell'opera, nonchè ai legittimi interessi nazionali

in oriente ed ai dritti di patronato spettanti alla Corona sui luoghi santi.

Art. 5. Sono approvate le tabelle annesse al presente decreto, firmate dal nostro ministro guardasigilli, colle quali sono stabiliti i gradi e gli stipendi degli impiegati di ciascun economato generale, con una riduzione della spesa normale di annue lire 94,754 sulla spesa attuale.

Art. 6. Gli attuali impiegati saranno collocati nei nuovi ruoli per anzianità di servizio fino al grado di segretario inclusivamente, e per anzianità e per merito, sulle proposte degli economi generali, se di grado inferiore a quello di segretario.

Potrà anche per questi ultimi il Ministero ordinare un esame di concorso.

Quelli che per effetto delle disposte riduzioni non potranno essere collocati nei ruoli, continueranno a prestare servizio e a percepire lo stipendio, conservando il loro grado ed ogni loro diritto come gli altri impiegati dell'amministrazione, di cui fanno parte, e saranno ammessi nei ruoli a misura che si renderanno vacanti i posti corrispondenti.

Art. 7. Sarà formato, e da noi approvato, un regolamento unico, col quale verranno stabilite norme uniformi per l'esercizio del regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti e di vigilanza sui benefici pieni, sulle chiese ed altre pie istituzioni, e saranno apportate al regolamento sui procedimenti contabili degli economati generali quelle modificazioni che la esperienza ha dimostrato necessarie.

Il nostro ministro guardasigilli provvederà altresì alla formazione di un regolamento unico per la disciplina e pel servizio interno dei detti economati. [1]

Sono abrogate tutte le disposioni che sieno contrarie al presente decreto.

Però i ruoli annessi al presente Decreto Organico furono modificati in Decreti posteriori, noi pubblichiamo i Ruoli ora in vigore con le date dei singoli decreti di approvazione.

Ruolo organico del personale dell'Economato Generale dei benefizi vacanti di Napoli. [2]

1 CATEGORIA

1 Economo generale	8000	8000
1 Capo d'Ufficio	5000	5000
1 Ispettore Centrale	4500	4500
1 Capo Sezione	4500	4500

[1] Questo Regolamento non si è pubblicato.

[2] Approvato con Real Decreto 14 marzo 1882.

2	Segretari di 1.ª classe	4000	8000
2	Id. 2.ª classe	3500	7000
2	Id. 3.ª classe	3000	6000
2	Vice segretari di 1.ª classe	2500	5000
3	Id. di 2.ª classe	2000	6000
2	Id. di 3.ª classe	1500	3000

2. CATEGORIA

1	Ragioniere Capo	4500	4500
1	Segretario di 1.ª classe	4000	4000
1	Id. di 2.ª classe	3500	3500
1	Id. di 3.ª cl. (ispet.)	3000	3000
2	Vice segretari di 1ª classe	2500	5000
2	Id. di 2ª classe	2000	4000
2	Id. di 3ª classe	1500	3000
1	Cassiere	4000	4000
1	Controllore	3000	3000

3. CATEGORIA

1	Archivista Capo	3000	3000
1	Archivista di 1ª classe	2500	2500
1	Id. di 2ª classe	2200	2200
1	Id. di 3ª classe	2000	2000
1	Ufficiale d' ordine di 1ª classe	1500	1500
4	Id. di 2ª classe	1200	4800

PERSONALE DI SERVIZIO

1	Usciere Capo	1200	1200
1	Usciere di 1ª classe	1000	1000
4	Id. di 2ª classe	900	3600
	Spesa Totale	Lire	112800

Ruolo organico del personale dell'economato generale dei beneficî vacanti di Torino [1]

1. CATEGORIA

1.	Economo generale	L.	8,000	8,000
1.	Segretario generale	»	6.000	6,000

[1] Approvato col R. Decreto 18 maggio 1884.

1	Capo sezione di 1ª classe . .	»	5,000	5,000
1	Idem di 2ª classe . :	»	4,500	4,500
2	segretari di 1ª classe . .	»	4,000	8,000
2	Idem di 2ª classe . .	»	3,500	7,000
3	Idem di 3ª classe . .	»	3,000	9,000
2	Vice segretari di 1ª classe . .	»	2,500	5,000
1	Idem di 2ª classe . .	»	2,000	2,000
2	Idem di 3ª classe . .	»	1,500	3;000
1	Ispettore patrimoniale . . .	»	4,000	4,000

2. Categoria

1	Ragioniere capo	L.	(1)5.000	5,000
1	Capo sezione di 2ª classe . .	»	4,500	4,500
2	Segretari di 1ª classe . .	»	4,000	8,000
2	Idem di 2ª classe . .	»	3,500	7,000
2	Idem di 3¹ classe . .	»	3,500	6,000
3	Vice segretari di 1ª classe . .	»	2,500	7,500
2	Idem di 2ª classe . .	»	2,000	4,000
1	Idem di 3ª classe . .	»	1,500	1,500
1	Cassiere	»	4,000	4,000
1	Controllore	»	3,000	3,000

3. categoria

1	Archivista capo	L.	3,500	3,500
1	Archivista di 1ª classe . . .	»	2,500	2,500
1	Idem di 2ª classe . . .	»	2,000	2,000
2	Idem di 3ª classe . . .	»	1,700	3,400
3	Ufficiali d'ordine di 1ª classe .	»	1,500	4,500
3	Idem di 2ª classe . .	»	1,400	4,200

Personale di servizio

1	Usciere di 1ª classe	L.	1,000	1,000
3	Idem di 2ª classe	»	900	2,700
			L.	135,800

(1) Al ragioniere capo è assegnata, oltre lo stipendio, la indennità di annue L. 500

L. 136,300

Ruolo organico del personale dell' Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

1. Categoria

1	Economo generale	L.	7,000	7,000
1	Segretario capo	«	4,000	4,000
1	Segretario	«	3,000	3,000
1	Vice segretario di 1.ª classe	«	2,500	2,500
1	Idem di 2.ª classe	«	2,000	2,000

2. Categoria

1	Ragioniere	L.	3,000	3,000
1	Vice seg. di ragion. di 1.ª classe	«	2,500	2,500
1	Idem Idem di 2.ª classe	«	2,000	2,000
2	Vice seg. di ragion. di 3.ª classe	«	1,500	3,000
1	Cassiere	«	3,000	3,000
1	Controllore	«	2,000	2,000

3. Categoria

1	Archivista	L.	1,800	1,800
1	Ufficiale d'ordine	«	1,400	1,400
2	Ufficiali d'ordine	«	1,200	2,400

Personale di servizio

1	Usciere	«	1,000	1,000
2	Inservienti	«	800	800
		Spesa totale	L.	42,200

Ruolo organico del personale dell' Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

1. Categoria

1	Economo generale	L.	7,000	7,000
1	Segretario capo	«	4,000	4,000
1	Segretario di 1.ª classe	«	3,500	3,500
1	Idem di 2.ª classe	«	3,000	3,000
2	Vice segretari di 1.ª classe	«	2,500	5,000
1	Vice segretario di 2.ª classe	«	2,000	2,000
2	Vice segretari di 3.ª classe	«	1,500	3,000

2. Categoria

1	Ragioniere	L.	3,000	3,000
1	Vice seg. di rag. di 1.ª classe	«	2,500	2,500
1	Id. Id. di 2.ª classe	«	2 000	2,000
1	Id. Id. di 3.ª classe	«	1,500	1,500
1	Cassiere	«	3,000	3,000
1	Controllore	«	1,200	1,200

3. Categoria

1	Archivista	«	2,000	2,000
2	Ufficiali d'ordine	«	1,400	2,800
2	Idem	«	1,200	2,400

Personaae dì servizio

1	Usciere	«	1,000	1,000
1	Inserviente	«	800	800
				49,700

Deleg. in Roma per l'ammin. dei beni vacanti nella provincia romana.

1	Delegato	L	5,000	5,000
1	Vice seg. di rag. di 1.ª classe	«	2,500	2,500
1	Inserviente	«	800	800
		Spesa totale L.		58,000

Ruolo organico del personale dell'Economato generale dei benefici vacanti in Venezia

1. e 2. Categoria

1	Economo generale	L.	7,000	7,000
1	Segretario capo	«	5,000	5.000
1	Segretario	«	4,000	4,000
1	Idem	«	3,500	3,500
1	Idem	«	3,000	3,000
1	Vice segretario	«	2,500	2,500
2	Vice segretari	«	2,000	4,000
1	Vice segretario	«	1,500	1,500
1	Cassiere	«	3,000	3,000

3. Categoria

1	Archivista	L.	2,500	2,500
1	Vice archivista	«	1,800	1,800
1	Ufficiale d'ordine	«	1,400	1,400
1	Idem	«	1,200	1,200

Personale di servizio

1	Usciere	«	1,000	1,000
1	Idem	«	900	900
		Spesa totale L.		42,300

Ruolo organico del personale dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

1 e 2. Categoria

1	Economo generale	L.	7,000	7,000
1	Segretario capo	«	5,000	5,000
1	Segretario	«	4,000	4,000
1	Segretario	«	3,500	3,500
2	Segretari	«	3,000	3,000
2	Vice segretari	«	2,500	2,500
1	Vice segretario	«	2,000	2,000
1	Idem	«	1,500	1,500
1	Ragioniere capo	«	3,500	3,500
1	Cassiere	«	3,000	3,000

3. Categoria

1	Archivista	L.	2,500	2,500
2	Vice archivista	«	1,800	3,600
1	Ufficiale d'ordine	«	1,400	1,400
1	Idem	«	1,200	1,200

Personale di servizio

1	Usciere	«	1,000	1,000
1	Idem	«	900	900
			L.	51,100
	Compenso annuo all'impiegato incaricato delle funzioni di controllore	«		500
		Spesa totale L.		51,600

Ruolo organico del personale dell' Economato generale dei benefici vacanti di Milano

1. e 2 Categoria

1	Economo generale	L.	7,000	7.000
1	Segretario capo	«	4,000	4,000
1	Segretario di 1.ª classe	«	3,500	3,500
1	Id. di 2.ª classe	«	3,000	3,000
1	Vice segretario di 1.ª classe	«	2,500	2,500
3	Vice segretari di 2.ª classe	«	2,000	6,000
2	Idem di 3.ª classe	«	1,500	3,000
1	Cassiere	«	3,000	3,000

3. Categoria

1	Archivista	L.	2,000	2,000
1	Ufficiale d' ordine di 1.ª classe	«	1,700	1,700
1	Idem di 2.ª classe	«	1,400	1,400

Personale di servizio

1	Usciere	«	1,000	1,000
1	Inserviente	«	800	800
		Spesa totale		38,900

BENI STABILI E CAPITALI

PARTE QUINTA

La Proprietà degli enti conservati

CAPITOLO I.

Acquisto — Conservazione

(Legge 5 giugno 1850 n. 1037—R. Decreto 12 luglio 1850 n. 1062—LL. CC. Napoletane art. 826,861—R. Decreto 26 giugno 1864 n. 1817. Codice civile Italiano art. 2. 425, 433, 518, 932, 1060. Circolari 18 maggio 1863 e 24 agosto 1863).

Riconosciuti e conservati in Italia gli Enti morali che abbiamo indicati, fu riconosciuto loro altresì il diritto di acquistare con certe limitazioni. La legge estesa a tutte le province del Regno è quella del 5 maggio 1850 n. 1037, e le disposizioni innanzi indicate. Questo diritto subì mutazioni e vicende: fu alla Chiesa, a seconda i tempi e gli uomini permesso o vietato il potere acquistare.

Sono celebri le Prammatiche Toscane al riguardo, ed i RR. Rescritti del Regno Napoletano.

La legge dello Imperatore Valentiniano Seniore promulgata contro gli Ecclesiastici che, ricevessero qualsiasi credito o roba da donne, quella di Teodosio il Grande che proibiva alle Diaconesse di testare a favore delle Chiese ed anche dei poveri in pregiudizio dei congiunti, la Costituzione, lib. 2 tit. 35, di Federico II, abrogata però dagli Angioini, serviron di base alla legislazione napoletana. Con dispacci,

di fatti del 30 maggio 1767 e 22 agosto 1767, il Re di Napoli statuiva « che si osservino le leggi del Regno, e par-« ticolarmente quelle che si citano di Valentiniano Seniore, « di Teodosio Magno, e di Federico II su questa materia ».

La proibizione venne a limitarsi in prosieguo. Con Dispaccio del 1 gennaio 1767 fu statuito: « che per potersi dalle « mani morte acquistare, è necessaria l'approvazione della « fondazione con la deroga alle leggi proibitive e con la « espressa permissione di acquistare ». Ma al 9 settembre 1769 fu fulminato, in termini generali, nuovamente il divieto, condizionato però alla disposizione del Rescritto del 27 giugno 1767, il quale stabilì che mancando al luogo pio l'assenso Regio, fosse dichiarato incapace di acquistare e possedere.

L'antico diritto pubblico di tutti gli Stati italiani, vietò gli acquisti alla Chiesa senza il permesso del Sovrano. Citiamo le principali disposizioni, che sono, Statuto del Ducato di Milano, comentato dal celebre Alciato, [1] la legge Veneta del 1329, quelle del 1536, e del 1605, [2] il Codice di Vittorio Amedeo, le leggi di Emanuele Filiberto in Piemonte [3] nonchè quelle di Carlo Emanuete I del 1584, e del 1606, l'Editto del 1630, e il Codice di Vittorio Amedeo. [4] In Sicilia citiamo la prammatica di Carlo II, e quella di Ferdinando d'Aragona in data del 3 marzo 1474.

Ricordiamo altresì gli Statuti di Genova, la legge del 13 novembre 1761, approvata nel 10 febbraio 1762 dal Consiglio minore, e dal Gran consiglio il 13 marzo dello stesso anno. La Costituzione del Duca di Modena Francesco III d'Este, del 12 settembre 1793, e l'ordinanza del Senato di Lucca del 7 settembre 1764.

L'assenso Regio fu richiesto nel Regno di Napoli rigidamente con le seguenti disposizioni:

Con R. dispaccio del 19 giugno 1769, 18 febbraio 1771 e 10 febbraio 1772 fu statuito:

1° Che il *Regio Assenso* non si presume per qualunque corso di tempo;

---

[1] Andr. Alciatus in Centb. *Cassa et irritu*, Cod. del Sacr. Eccl. t. 3. Opera Edit. Basilae 1582.

[2] *Statutorum ac Venetarum legum* cap. 57 lib. 6 e aggiunta alle leggi civili di Venezia.

[3] *Cod. di Vittorio Amedeo del 1729* lib. 6 tit. I.

[4] *Cod. Victorii Amedei* art. 1, tit. 4 lib. 6.

2° Che il *Regio Assenso*, e tutto quel che può in qualunque maniera dirsi Regalia non si può presumere.

3.° Che l'*Assenso Regio* e qualsiasi necessario *atto della Sovranità*, ove si tratti di concessioni di qualunque genere, non si può supplire, nè per tempo, nè per equipollente, nè per congetture, ma deve' esser solenne e nella forma specifica, vedersi ocularmente originale e nudo. (Gatta *Collez. dei RR. dispacci parte* 1ª).

Moltissimi dubbi furono risoluti in ordine a questa materia dal governo napoletano, così per gli affitti dei beni già posseduti dai luoghi pii, per lo impiego dei capitali, come per le concessioni in enfiteusi, per il miglioramento dei beni, per l'usufrutto dei legati, per pagamento del laudemio, per i crediti dei monasteri in ordine ad alimento ecc. Però col Concordato del 1818 si riconobbe alla Chiesa la libera facoltà di acquistare, e col Codice del 1819, (art. 10) si riconobbe nella Chiesa la personalità giuridica, e l'esercizio dei dritti civili come ogni altro cittadino, mantenuta però l'autorizzazione sovrana preventiva.

Con Decreto però del 18 maggio 1857 fu tolto ogni divieto o limitazione di acquistare.

Art. 1. Le disposizioni tra vivi o per testamento a favore delle Chiese, delle corporazioni ecclesiastiche e dei Benefici ecclesiastici di qualunque natura, avranno pieno effetto, senza che occorra la preventiva nostra autorizzazione sovrana.

L' autorizzazione preventiva era richiesta dall' art. 861 delle Leggi Civili Napoletane.

Il Decreto 17 febbraio 1861 togliendo ogni efficacia al Concordato richiamò in vigore, anche per questo rispetto, l' antico diritto pubblico del Regno; sicchè le Leggi e Decreti, indicati in fronte a questo capitolo, regolano ora il diritto di acquisto degli Enti ecclesiastici conservati e riconosciuti come corpi morali.

Grave quistione fu dibattuta al riguardo il 1862.

La Corte di Cassazione di Napoli fu invitata dal Ministro Guardasigilli perchè dasse il suo parere a Sezioni riunite, circa il dubbio se per effetto del Decreto del 17 febbraio 1861, i corpi morali ecclesiastici del Napolitano avessero perduta la capacità giuridica di fare nuovi acquisti. E la Corte riunitasi il 7 gennaio 1865 si trovò divisa; una parte dei componenti opinò per la negativa, l' altra parte per la

affermativa, e le due disparate, ma autorevoli opinioni, furono consagrate in un pronunziato magistrale. I Consiglieri, che ritennero i Corpi morali ecclesiastici avessero perduta la capacità di acquistare, osservarono che essendo stato abolito il Concordato, donde derivava la capacità della Chiesa col Decreto 17 Febbraio 1861, e richiamato in vigore l' antico diritto pubblico del Regno, era venuta meno nel tempo stesso la potenza giuridica di acquistare.

« E qui è uopo rilevare non esistere alcuna legge, che con espressa disposizione indipendente dal Concordato, avesse dato alle mani-morte la capacità anzidetta. E molto meno evvi incompatibilità tra il divieto di acquistare scolpito nelle antiche leggi, e la legislazione imperante. — Per la qualcosa rendesi sempre più evidente, che con la pubblicazione del Decreto Luogotenenziale siasi inibito alla Chiesa far nuovi acquisti ».

Osservarono altresì di non aver fondamento gli argomenti in contrario, desunti dagli articoli 10, 439, 816, 826, 861, 1077, 1439 delle LL. Civili del 1819. E ampiamente furono discusse le dette disposizioni; e specialmente l' art. 10, a proposito del quale furono fatte le seguenti osservazioni che meritano di esser riportate per intero; tanto più in quanto che i corpi morali ecclesiastici esistenti si considerano come persone e godono l' esercizio dei diritti civili — Ora fu osservato :

« Art. 10.° Collo stesso si dichiara che la Chiesa, i Comuni, le Corporazioni e le Società autorizzati dal Governo si considerano moralmente come persone e godono l'esercizio dei diritti civili, *secondo le leggi veglianti*. Quest'articolo non registrato nel Codice Napoleone, nulla contiene di nuovo, ed anzichè esprimere un precetto di legge positiva è esplicamento di un principio scientifico di dritto universale. In tutti i tempi e presso ogni Nazione Civile sono stati riconosciuti gli enti morali, ossia gli aggregati d'individui riuniti per uno scopo lecito agendo collettivamente. Compete al Governo, cui incombe la tutela della cosa pubblica permettere tali Corporazioni, infondere loro la vita giuridica, e determinarne il modo di esistenza.

L'ente morale vivendo di vita fittizia esercita solamente quei dritti che dalla Legge gli sono largiti. Lo Stato nell'ampiezza dei suoi poteri ne estende o restringe la cerchia ed anche ha facoltà di sciogliere il corpo pria autorizzato. Dunque, non perchè l' ente giuridico gode dell' esercizio dei dritti civili può dirsi che la sua condizione debba identificarsi a quella degl'individui. L'antica Roma riconosceva moltissimi Collegi, ma ciò non pertanto era vietato disporre a pro di essi con testamento. Posteriormente furono permessi i soli legati, rimanendo fermo il divieto circa la istituzione di erede. Fino a' tempi dell'Imperatore Costantino, cioè fino all'anno 321, la Chiesa non po-

teva acquistare. Dal detto spicca evidente, che l'articolo 10° non risolve la quistione nel senso della capacità. Esso altro non dice, che gli enti morali godono dei dritti civili, secondo le leggi veglianti. Queste non sono che le speciali ai diversi corpi, e che secondo le esigenze sociali, van soggette a modifiche. S' immagini pure, che al 1819 si fossero trovate in osservanza le leggi di ammortizzazione. Esse avrebbero continuato ad operare, nè il Codice Civile sarebbe stato d'impedimento. Così le corporazioni ecclesiastiche, quantunque persone morali avrebbero goduto di tutti i dritti civili, meno quello di acquistare.

Vigendo il Concordato le Corporazioni sudette potevano avvantaggiarsi con nuovi possedimenti. Questo abrogato, cessò la facoltà di acquistare, rimanendo fermo l'esercizio degli altri dritti non rivocati. Conseguentemente l'art. 10° delle Leggi Civili non avendo espressamente attribuito alla Chiesa il *jus capiendi*, non può dirsi poter esso spiegare alcuna influenza decisiva sulla quistione ventilata. La sua disposizione rimane ferma non o senza le leggi di ammortizzazione.

Anche questa fu l'opinione del Ministero, ma poichè i tribunali ritennero concordemente che per quel Decreto non fosse cessata nei corpi morali ecclesiastici esistenti e riconosciuti la capacità di nuovi acquisti, salvo il Regio assenso, fu pubblicato il Decreto del 26 giugno 1864 n. 1817, che fissò le norme per tutto il Regno.

Premessi questi pochi cenni diamo ora integralmente le disposizioni positive in riguardo.

Codice Civile. Art. 2. I comuni le provincie, gl' istituti pubblici civili od ecclesiastici ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerate come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 425. I beni sono o dello Stato, o delle Provincie o dei Comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati.

Art. 433. I beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e di possedere.

Art. 518. L'usufrutto stabilito in favore dei Comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà non può eccedere la durata di trent' anni.

Art. 932. Le eredità devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo di accordarsi nelle forme stabilite in leggi speciali.

Art. 1060. Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere accettate, se non coll' autorizzazione del governo menzionata nell'articolo 932.

Legge 5 giugno 1850 n° 1037. Art. 1. Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra i vivi e le disposizioni testamentarie a loro fa-

vore non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Decreto 26 giugno 1864 n. 1817

Art. 1. Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali a tenore della legge 5 giugno 1850 per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello del distretto od al Prefetto della provincia, dove già esiste, e dovrà essere riconosciuta la esistenza dello stabilimento o corpo morale, secondo che si tratti di istituti ed opere di culto, oppure di province e comuni di opere pie laicali od altri instituzioni qualunque.

Art. 2. La domanda d'autorizzazione dovrà essere fatta per parte di chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, previa regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure se ancora non abbia legale esistenza e rappresentanza l'ente morale, dall'esecutore testamentario, dal donante o dall'erede gravato della presentazione del legato; finalmente dal comune o da qualunque altro, cui interessi la ordinata istituzione o fondazione.

Art. 3. Il Procuratore Generale ed il Prefetto, esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentite anche, dove trattisi d'atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe dovuta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa ed i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, al Ministero dell'Interno a quell'atto che vi abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato, e le successive sovrane risoluzioni.

Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello stabilimento o corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi Miinisteri; la risoluzione sovrana dovrà essere provocata dopo preventivi accordi e concerti tra questi ultimi.

Art. 4. Pendente il procedimento per ottenere la sovrana autorizzazione, gli amministratori degli stabilimenti o corpi morali eretti od erigendi, dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti.

Art. 5. L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli stabilimenti o corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta non andrà soggetto alla necessità di autorizzazione preventiva a senso della legge 5 giugno 1850. Però il seguito acquisto dovrà entro il termine d'un mese secondo le varie competenze, essere notificato al Prefetto della provincia od al Procuratore che lo rappresenti, per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all'acquisto medesimo.

Art 6. I notai ed altri publici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate all'art. 1 del presente regolamento ed i ricevitori del registro, ai quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche pia libertà, dovranno entro il termine di giorni 30

dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dalla avvenuta denuncia, darne avviso a chi rappresenti lo stabilimento o corpo morale, o se questo ancora non esista legalmente secondo la rispettiva competenza, al Procuratore Generale del distretto od al Prefetto della provincia dove dovrebbe aver sede il nuovo corpo morale.

Decreto 12 Luglio 1850 n. 1062— L'autorizzazione per gli enti ecclesiastici deve emanare dal Ministero di Grazia Giustizia e Culti.

Circolare del Ministro dei Culti 18 Maggio 1863 — Riportandosi alla Legge del 5 Giugno 1850 e del Decreto 12 Luglio 1850 il Ministero avvertiva che talvolta la chiesta autorizzazione fu concessa da altri Ministeri. il Ministro richiama l'attenzione degli altri Ministri perchè quando pervenissero loro dimanda di corpi morali ecclesiastici vogliano restituirle agli interessati perchè le rivolgano al Ministero dei culti.

Circolare del Ministro de' Culti 24 agosto 1863 Divis. 3 n. 70800 — Lo scopo a cui principalmente intendono i provvedimenti legislativi che subordinano al Sovrano beneplacito la capacità degli enti morali ecclesiastici e di culto ad accettare disposizioni testamentarie fatte a loro favore, è d'impedire che da un canto una gran parte della ricchezza sia sottratta alla libera circolazione, e che dall' altro canto vengano in qualunque modo offese le ragioni de' privati.

Ad assicurare il conseguimento di tale scopo giova tener riguardo delle condizioni di dritto e di fatto, ed in ispecie delle economiche in cui versano gli eredi successivi per legge al pio testatore, ovvero l' erede gravato dalla presentazione del lascito ed altresì delle intenzioni loro delle disposizioni testamentarie fatte in loro detrimento.

Essendosi dovuto rilevare che in qualche caso furono omesse le pratiche occorrenti all'uopo, il sottoscritto reca a debito di richiamare sopra tal caso assai rilevante l'attenzione dei signori Procuratori Generali del Re, affinchè procaccino che vi si dia seguito a norma dei provvedimenti legislativi vigenti sulla materia nelle diverse Provincie del Regno.

Vorranno perciò i signori Procuratori Generali, nell'atto che riferiscono a questo Ministero circa la competenza e l'opportunità di concedere ai singoli enti morali ecclesiastici e di culto la Sovrana autorizzazione ad accettare le disposizioni testamentarie fatte a loro favore, far constare con la produzione di una dichiarazione scritta degli eredi successibili per legge o dell' erede gravato della prestazione del lascito, che da essi non si frappone ostacolo a tali testamentarie disposizioni sebbene siano fatte in loro detrimento (*Pisanelli*).

Competenza — Ministeriale de' Culti 29 agosto 1881 3ª Div. 1 Sez. n. 15023. Per determinare la competenza tra il Ministero de'Culti e quello dell'Interno, a provvedere sulle istanze di autorizzazione degli Enti ecclesiastici per l' accettazione di lasciti e donazione a loro favore, devesi guardare unicamente all'oggetto delle largizioni, e non già alla natura dell' Ente nominato erede, legatario o donatario, in modo che, quando l' oggetto è di culto la competenza è del Ministro

Guardasigilli, come è poi di quello dell'Interno quando si tratta di semplice scopo di beneficenza; con ciò però non s'intende che al rappresentante dell'Ente ecclesiastico debba sostituirsi la Congrega di Carità, restando sempre amministratore il detto rappresentante.

GIURISPRUDENZA

Il Decreto del 18 Maggio 1857 ebbe per iscopo di francare la Chiesa nel modo più ampio dall'obbligo dell'autorizzazione ad accettare le pie disposizioni fatte in favore di essa senza punto distinguere tra la preventiva e la consecutiva autorizzazione.

(Cassaz. di Roma 12 Dicembre 1877 Fondo pel Culto e Porro).

Questa giurisprudenza è concorde con quella nella stessa materia della Cassazione di Napoli.

CAPITOLO II.

Alienazione

Le norme per i contratti di alienazione, permute, enfiteusi, costituzioni di servitù passive o di rinunzia a servitù attive, tagli di alberi, sono sancite dalle seguenti disposizioni. L'autorizzazione è concessa con Decreto Reale dal Ministero di Grazia e Giustizia il quale deve spedirsi la istanza. L'Economato Generale istruisce sulla istanza quando le perviene dal Ministero. Il ministro, inteso il parere del Consiglio di Stato, ottiene dal Re l'autorizzazione alla stipula dell'istrumento. Dopo la stipula è necessaria l'omologazione del Tribunale; quindi, inteso di nuovo il Consiglio di Stato, si addiviene alla sovrana sanzione dello stipulato.

Codice Civile Art. 434. I beni degli Istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo.

R. Decreto 22 marzo 1866 n. 2832

Art. 1. Le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili che appartengano a qualsiasi Istituto ecclesiastico del Regno, devono essere presentate all'Economato Generale del Distretto, dove ha sede il corpo morale contraente, per parte di chi ne abbia l'amministrazione.

A tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante d'alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di 9 anni.

Art. 2. L'Economato Generale rimetterà con avviso motivato la istanza al competente Procuratore Generale del Re, il quale a sua volta, raccolte le necessarie informazioni in merito, la trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti accompagnata da apposito parere e da tutti i documenti correlativi.

Art. 3. Sopra tale rapporto il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti provvederà alla concessione o al diniego della chiesta autorizzazione.

Art. 4. La deliberazione del Ministero dovrà essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato quando, per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità, vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili od immobili di un valore eccedente le L. 500. Dovrà eziandio precedere il voto del Consiglio di Stato quando si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le L. 8,000, oppure di alcuni degli altri atti e contratti indicati allo alinea dello articolo 1.° che riguardino un valore eccedente la somma suaccennata.

Art. 5. È delegato ai Procuratori Generali, sentito lo avviso conforme dello Economato Generale, la facoltà di autorizzare la vendita, previo esperimento dell'asta pubblica, di beni, e lo atterramento di piante di alto fusto per un valore non eccedente le L. 500, come pure di autorizzare, entro i limiti della somma sovra designata, gli altri atti e contratti indicati allo alinea dell' Art. 1.

Art. 6. Ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme sancite nel presente Nostro Decreto rimane abrogato, tranne che nelle Provincie Meridionali, dove avranno tuttavia pieno vigore in argomento le disposizioni dei RR. Decreti del 1 Dicembre 1833 per i casi ivi previsti.

Ecco il Decreto 1 Dicembre 1833:

Art. 1. Non saranno valide senza la nostra Sovrana approvazione le permute, le censuazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, Mense Vescovili, Badie e Beneficii.

Lo stesso deve aver luogo per le transazioni delle dette Chiese, e de' luoghi più succennati.

Art. 2. Prima di rassegnarsi l'affare alla nostra Sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal Corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme, o trattandosi di beneficii soggetti a padronato dovrà precedere l'assenso dal patrono, ed al processo stesso dovrà, previo l'avviso dell'Ordinario Diocesano, impartirsi la omologazione del Tribunale civile della Provincia, ove sono siti i beni e darsi il parere dalla Consulta de'Reali dominii.

Art. 3. Presso i Tribunali civili, prima d'impartirsi la omologazione al progetto, dovranno eseguirsi le subaste, colle formalità prescritte dalle leggi di precedura ne'giudizii civili per la vendita de' beni immobili de'minori, e salvi gli additamenti di decima, e di sesta, che dovranno esser proceduti da nuovi manifesti, con l'intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado de'detti additamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la espressa riserva di non produrre niuno effetto, se non quando vi accederà la nostra approvazione e qualora a Noi piacerà di accordarla.

Dalla formalità delle subaste saranno esenti le transazioni e le permute.

Art. 4. Ci riserbiamo in qualche caso di urgenza o di evidente utilità di dispensare nelle alienazioni dei beni ecclestiastici alla formalità delle subaste, in vista del parere favorevole dato all'unanimità dalla Consulta dei Reali dominii, ed udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Con Rescritto 28 giugno 1826 fu dichiarato che le Amministrazioni Diocesane nel periodo di vacanza sono prive di legittimi poteri per trattare alienazioni di beni dei Beneficii salvo qualche caso di positiva urgenza.

Ministeriale 26 Novembre 1828. Essendo la permuta un contratto che esclude qualunque altro oblatore, non è ad esso applicabile il Real Rescritto dei 29 Aprile 1826 (annullato dal Decreto del 1833) che richiede le subaste nei contratti dei luoghi pii).

Circolare N. 2318 della Div. 1.ª n. 980 del Reg. Circ.

Roma, addì 3 febbraio 1881.

Costa a questo Ministero che non di rado i notari ricevono atti e contratti nell'interesse degli istituti ecclesiastici senza che questi abbiano prima ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'art. 134 del codice civile e nei modi voluti dal R. decreto 22 marzo 1866, numero 2822, e da altri regolamenti in vigore

Assai gravi sono i danni che al patrimonio di quelli istituti possono derivare da tale illegale procedere, e verrebbero ovviati se tutti i notari, adempiendo all'obbligo imposto dall'art. 24 n. I della legge, e 43 del regolamento notarile vigente si rifiutassero di ricevere gli atti e contratti in questione come espressamente proibiti dalla legge, tuttavolta che non si presenti loro il decreto di autorizzazione onde abbisogna l'ente morale.

Consta del pari che spesso non sono osservate le prescrizioni dell'articolo 64 della stessa legge notarile nel rilasciare le copie degli atti da consegnarsi all'ufficio di registro per gli effetti della registrazione, ma viene omessa ora l'una ora l'altra delle formalità da quello stabilite.

Ciò costituisce una violazione di legge, poichè, prescrivendo l'art. 65 del decreto legislativo 13 settembre 1874 n. 2076 (serie 1ª) che il notaio debba consegnare all'ufficio dal registro una copia certificata conforme degli atti pubblici e privati da esso rogati, è necessario che

sieno osservate tutte le modalità che pel rilascio delle medesime sono tassivamente indicate dal citato articolo 64.

Osservo anzi che dovendo essere scritte su carta bollata di un valore minore dell'ordinario a mente dell'articolo 19 n. 2 e 4 del decreto reale 13 settembre 1874, n. 2077, i notari devono far menzione anche dell'uso a cui sono destinate. [1]

Interessa infine moltissimo che esse sieno rilasciate regolarmente, massime ora che devono andar depositate negli archivi mandamentali o distrettuali, onde ovviar all'inconveniente, che altrimenti si verificherebbe, di tener custoditi negli stessi delle copie mancanti del carrattere di autenticità. Debbo quindi pregare i signori Presidenti dei consigli notarili di richiamare i notari alla esatta osservanza delle disposizioni di legge sopracitate, avvertendoli in pari tempo che d'accordo col ministero delle finanze, si sono date istruzioni ai ricevitori del registro, perchè d'ora in avanti vengano denunziati ai procuratori del Re tutti quegli atti e contratti che venissero presentati per la registrazione senza l'indicazione del decreto di autorizzazione necessario agli istituti ecclesiastici, e tutte quelle copie di atti rilasciate per gli effetti della registrazione che mancassero di qualcuno dei requisiti di legge.

Raccomando poi ai signori Procuratori del Re di promuovere in simile casi, contro i notari contravventori, l'azione disciplinare a seconda delle disposizioni del titolo V. della legge notarile vigente.

Circolare del Ministro de' Culti n. 11940 Div. 4.ª n. 729 del Reg. Circ.

Roma 7 luglio 1877.

Sciogliendo la riserva contenuta nella nota-Circolare del 31 p. p. maggio n. 9932, il sottoscritto porta a conoscenza della S. V. Ill.ma le norme che, d'accordo col Ministero delle Finanze, sono state fissate sul trattamento da usarsi alle istanze per autorizzazione di atti che importano modificazione o diminuzione del patrimonio immobiliare delle parrocchie e delle confraternite.

Ad impedire che siano pregiudicati gli effetti che il Governo si propone di conseguire col progetto di legge presentato per la conversione in rendita pubblica dei beni immobili di proprietà degli indicati enti, si è ritenuto necessario non approvare nuove alienazioni degli stessi beni quando le relative istanze siano state inoltrate dopo la presentazione del detto progetto di legge, e che quando le istanze fossero state fatte prima di questo tempo l'autorizzazione governativa sia da concedersi solamente nel caso che l'alienazione abbia il carattere di evidente necessità.

Si è ritenuto inoltre che per gli atti già autorizzati, ma non ancora eseguiti, si debba prefiggere per la esecuzione il termine di mesi

---

[1] Il n. 2 dell'art. 19 è così concepito: « Saranno scritti sulla carta da centesimi venticinque: Le copie degli atti in forma privata da presentarsi allo ufficio del Registro per gli effetti della registrazione. »

quattro, se l'alienazione sia da compiersi coll'esperimento dell'asta pubblica, e di mesi tre, se non soggetta a tale esperimento, dopo il qual termine l'autorizzazione emessa non potrà più aver esecuzione senza una nuova determinazione di questo Ministero.

La S. V. vorrà curare per la sua parte l'osservanza delle norme suindicate, salvo a riferire a questo Ministero in qualche caso nel quale potrà essere richiesto uno speciale provvedimento.

Si attende un cenno di ricezione della presente.

GIURISPRUDENZA

I beni del patrimonio ecclesiastico dei chierici non sono beni della chiesa, a senso dell'art. 433 del Codice civile Albertino, nè beni di un istituto ecclesiastico, a senso dell'art. 435 del Codice civ. italiano: sono bensì beni di privati regolati dalle leggi civili, non dalle canoniche.

Anche secondo le leggi canoniche i beni anzidetti sono di privata proprietà dei chierici. L'inalienabilità loro annunziata dal Concilio di Trento non è assoluta, nè a pena di nullità, e non li sottrae quindi al commercio; la medesima si risolve in un vincolo personale al chierico, il quale, alienandoli per atto tra vivi, e fuori dei casi e dalle forme prescritte, incorre nelle censure stabilite dagli antichi canoni. Per conseguenza tali beni possono essere ad istanza del chierico subastati (Corte di appello di Casale 15 ottobre 1874).

ENFITEUSI

Decreto 22 marzo 1866 — 1.° dicembre 1833

Abbiamo visto le disposizioni di legge e le modalità necessarie per siffatte trasformazioni della proprietà; e poichè i beni dei Benefici semplici, e delle Parrocchie, i soli Enti che abbiano conservato ancora proprietà fondiaria, possono concedersi in enfiteusi, e possono anche vendersi con le condizioni e le autorizzazioni indicate, crediamo opportuno specificare i caratteri e i requisiti essenziali dell'enfiteusi, secondo le antiche leggi e le attuali; e ciò potrà altresì chiarire le disposizioni relative alle commutazioni ed affranchi.

L'enfiteusi era un contratto col quale veniva conceduto un fondo ad un terzo temporaneamente, a lungo tempo o in perpetuo, con l'obbligo di coltivarlo e migliorarlo, e col diritto di goderlo mediante una determinata prestazione in denaro od in derrate.

Il pagamento o il genere dicevasi canone enfiteutico e si pagava in ricognizione del dominio. Questa istituzione rimonta ai tempi romani e nacque con le conquiste di quel

popolo guerriero. Imperocchè quando un paese era ridotto in provincia i campi pubblici dissodati locavansi a perpetuità per un dato annuale tributo, e quelli tuttora incolti assegnavansi in enfiteusi, mercè un annuo canone, di guisa che l'enfiteuta avea sul fondo un diritto approssimativo alla proprietà, o un dominio utile.[1]

In seguito siffatto diritto fu esteso ai campi ed altri fondi dei Principi, delle Chiese, delle città e dei particolari altresì e tali specie di beni cominciarono a promiscuamente chiamarsi tributari ed enfiteutici.[2]

Quindi il diritto dell'enfiteusi dopo la tradizione delle cose era un diritto reale, cioè un dominio semi-pieno o un diritto prossimo a quello di proprietà.[3] Questo diritto si stabiliva col contratto; e ne seguiva che il solo consenso lo perfezionava. La redazione in iscritto, di cui parla Giustiniano, non serviva alla prova, sopratutto nelle enfiteusi ecclesiastiche perpetue ed il diritto reale non nasceva che dalla tradizione della cosa dopo il contratto.[4] Acquistando l'enfiteuta il dominio utile, acquistava tutti i frutti e tutto l'utile, e i tesori altresì ritrovati nel fondo; avea l'obbligo di pagare i pesi ed il diritto d'imporre una servitù, di cangiare l'aspetto del fondo senza deteriorarlo, d'ipotecarlo, donarlo, permutarlo, venderlo, purchè avesse denunciato al domino diretto la vendita, perchè si fosse potuto, volendo, servir del diritto di *prelazione*.

Dal che ne seguiva che l'enfiteuta poteva rivendicare il fondo da qualunque possessore e dal padrone diretto altresì; poteva trasferirlo in proprietà sia a titolo universale, sia particolare, con questa differenza che il successore particolare devea a titolo di laudemio, la cinquantesima parte del prezzo; nè il canone poteva essere non pagato per isterilità del fondo o per invasione di nemici; cessava però per la

---

1 Solebant enim, facta provincia, agri pubblici culti pro certo vectigali annuo perpetuum locari, inculti autem pro canone annuo tradi in emphyteusim, ita ut emphyteutae jus dominio proximum, vel utile dominium, in illis consequerentur (Burmann; de vectigal. pop, Rom.)

2 Postea idem jus ad agros et alia praedia principum, ecclesiarum, urbium, quia et privatorum prolatum est, quae bona promiscue dici caeperunt vectigalia et emphyteutica. (Schultk. Exerc: 16).

3 L. 12. fin. Cod. de Fund. patr.

4 L. 1. cod. de jur emphyt. Nov. 27. pr. Nov. 120. L. 20, cod. de pret.

distruzione totale della cosa ; ed estinguevasi il diritto di enfiteusi con la consolidazione, con la prescrizione, con la cessazione del pagamento del canone , per tre anni al domino laico , per due alla Chiesa. In diritto Canonico però estinguevasi anche con la vendita della cosa all' insaputa del domino (*irrequisito domino*) e col deteriorarla notabilmente.

Altri caratteri speciali aveva l'enfiteusi. Era detta propria ed impropria, la prima quando si costituiva su fondi sterili per migliorarli, la seconda su fondi le di cui produzioni pareggiavano il canone.

Con l'antica legislazione napoletana molti provvedimenti furono emanati per l' enfiteusi. Citiamo il Rescritto del 29 Febbraio 1772 col quale fu stabilito che il laudemio poteva esigersi se si era al principio convenuto o se si fosse stato solito pagarlo; e pari disposizione fu confermata con quello del 17 Ottobre 1772 estendendola anche alle enfiteusi ecclesiastiche: diamo testualmente questo Rescritto.

Il Procuratore della Curia Arcivescovile di Napoli espose al Re il dubbio insorto su la dichiarazione fatta con gli ultimi ordini regali , per riguardo ai beni conceduti in enfiteusi dai Luoghi Pii Ecclesiastici, perchè nei contratti fatti dalla Mensa non si è mai convenuta la quantità del laudemio , ma si è sempre esatta , a tenore della legge , la quinquagesima parte del prezzo, che si conviene nell' alienazione dei beni enfiteutici, e dimanda ordinarsi che si osservi questo antico, solito di esigersi la quinquagesima del prezzo , che vale il territorio , nel tempo, che se ne fa l'alienazione.—In vista di ciò ha il Re risoluto e dichiarato che, dove non è mai stato solito pagarsi il laudemio non si paghi; dove è stato solito pagarsi, si paghi, ma non più del due per cento, o sia della quinquagesima, secondo la legge. Vale a dire che, dove nei casi, che sono occorsi, è stato solito pagarsi meno del 2 per cento, così si continui ; dove più, si riduca al due per cento ; e questa riduzione s' intenda così nell'enfiteusi ecclesiastica, che laicale ; poichè lo esigersi più della quinquagesima è un abuso direttamente contrario alla legge fatta appunto per frenare lo arbitrio dei patroni diretti. — Lo partecipo ecc.

Il Codice italiano ha regolato la materia dell'enfiteusi.

Il seguente riassunto mostrerà la differenza delle norme relative alle enfiteusi costituite con le antiche leggi.

È mantenuto al concedente una certa frazione di dominio, cioè il dominio diretto , al segno che anche il concedente può dare ipoteca del suo diritto sul fondo enfiteutico, art. 1967 n° 3. Ed il diritto reale del concedente sta nel canone qual riserva di un dominio originario, per lo che il canone è assicurato con previlegio sui frutti per gli ul-

timi due anni, art. 1958, n° 20, come pure sta nel dominio limitato dell'enfiteuta, cioè a titolo di concessione enfiteutica, e nel diritto alla devoluzione, cosicchè egli resta proprietario sotto condizione sospensiva, rispondendo alla condizione risolutiva imposta all' utilista pei casi di devoluzione. Essendo un diritto reale il diritto al pagamento del canone nelle enfiteusi e nei livelli si può agire in possessorio e si può acquistare diritto mediante la prescrizione.

2. Ha dato all'enfiteuta, sia perpetuo sia temporaneo, la facoltà del riscatto pagando 20 volte l' annualità. Per le enfiteusi temporanee possono le parti convenire un prezzo maggiore di riscatto, cioè il quarto in più, val dire non più di 25 annualità.

Se la corrisposta è in derrate, si prende la media degli ultimi dieci anni, art. 1564.

E vi è diritto al riscatto ed anche nel caso di devoluzione, art. 1565.

Ha assicurato la libera circolazione dei beni, mediante il divieto della prelazione e del laudemio e il divieto della subenfiteusi e delle vocazioni fedecommessarie, art. 1562.

4. Ha provveduto alla pubblicità della divisione del dominio nell' enfiteusi la quale, come alienazione va soggetta a trascrizione, art. 1932, n° 1, e ad ipoteca legale per l'adempimento dell'obbligo in quanto al pagamento del canone, art. 1669 n. 1.

53. Ha regolato i pesi che possono imporsi dall' enfiteuta e dal direttario. L'enfiteuta, può imporre servitù, e, accadendo la devoluzione, restano ferme le servitù attive, e svaniscono le passive, art. 665. Tanto il direttario quanto l' utilista possono imporre ipoteche, sul fondo enfiteutico art. 1961, n° 3. E si può espropriare al direttario il diritto al pagamento del canone e all'utilista il diritto all'utile, art. 663, cod. proc. civile.

Inoltre se si consolida la proprietà, può accadere l'una delle due, cioè o questa va nelle mani del concedente per devoluzione, e allora restano ferme le ipoteche contro di lui, e si realizzano le ipoteche contro l' enfiteuta sul prezzo delle migliorie che il concedente deve pagargli — o va nelle mani dell'utilista per riscatto, e in tal caso restano ferme le ipoteche contro di lui e quelle contro il direttario si rializzano sul prezzo che si paga per riscatto, art. 1567.

CAPITOLO III.

Permute — Servitù — Tagli d'alberi

Con le norme innanzi indicate sono regolati i contratti di permute, costituzioni di servitù passive, o rinunzie a servitù attive, ed i tagli di alberi di alto fusto. [1]

Così per le alienazioni, come per le enfiteusi, e gli altri contratti che modificano la proprietà dei beni degli enti con-

---

1 Vedi Tit. III, cap. I. Codice Civile.

servati è necessario il consenso dei Beneficiati, e della S. Sede, alla quale i Beneficiati si rivolgono direttamente.

Massime Amministrative

Ministeriale 2 ottobre 1880 4ª Divis. 2ª Sezione n. 2369[15436 per l'atterramento di piante di alto fusto debbono seguirsi le norme del R. Decreto del 22 marzo 1866 n. 2832. Per quanto riguarda la costituzione di servitù passive e rinuncia alle servitù attive, si è ritenuto, conformemente al parere del Consiglio di Stato che sia applicabile il Decreto 1° dicembre 1833.

CAPITOLO IV.

Impiego di Capitali

Decreto 22 marzo 1866 — Decreto 1 Dicembre 1833 — Circolari.

Richiamato in vigore con l' art. 6. del Decreto 22 marzo 1866 n. 2832, il Decreto 1. Dicembre 1833 di cui abbiamo dato nel Capitolo precedente i primi quattro articoli, diamo in questo l' art. 5. che tratta dell' Impiego dei Capitali.

Decreto 1. Dicembre 1833 art. 5. Le stesse disposizioni (cioè quelle contenute negli art. 1, 2, 3 e 4 già riportati) eccetto quelle che riguardano la formalità delle subaste, dovranno eseguirsi nel rimpiego dei capitali, che si restituiscono dai debitori delle dette chiese, quando eccedono le lire mille. Per quelli capitali che sono al disotto di questa somma, dopo la deliberazione del corpo ecclesiastico, presa nelle legittime forme, e l' approvazione dell' Ordinario dovrà domandarsi la nostra sovrana autorizzazione, che ci riserbiamo di accordare, dietro il parere della Consulta de' nostri dominii al di qua del Faro. I debitori però nel pagamento de'capitali di qualunque somma dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del corpo morale creditore.

Circolare 14 gennaio 1826. Le somme dei capitali che si restituiscono ai beneficii, debbonsi dalle Amministrazioni Diocesane impiegarsi nell'acquisto di una o più partite sul Gran Libro, sì perchè non va questo soggetto alle vicende, cui ogni giorno soggiacciono i patrimonii delle particolari famiglie, sì perchè non porta imbarazzo di Amministrazione.

Circolare del Ministro dei Culti del 21 maggio 1879 Div. 4 Sez. 2 m. 805¦ 822.

Pei rinvestimenti in rendita pubblica dei capitali degli enti ecclesiastici posti sotto la dipendenza di questo Ministero si è sino ad ora seguito il sistema di far versare il capitale nelle mani del giurisdizionale Subeconomo, dal quale è trasmesso al Prefetto della provincia, od all'Economato generale dei benefizi vacanti per l'acquisto della rendita e pel tramutamento di essa in titoli nominativi. Però, l'esperienza avendo dimostrato che da tale sistema derivano non lievi inconvenienti, essendosi anche recentemente avuti a deplorare disperdimenti e sottrazioni di somme, questo Ministero, d'intelligenza coi Ministeri del Tesoro e dell'Interno, ed analogamente alle disposizioni da tempo in vigore pei rinvestimenti dei capitali delle opere Pie, è venuto nella determinazione di adottare le seguenti norme.

1.° I capitali, di cui gli enti di culto debbono eseguire il tramutamento in rendita pubblica, saranno versati nella cassa della Tesoreria provinciale, la quale rilascierà corrispondente vaglia del Tesoro secondo le disposizioni in vigore;

2.° Gli amministratori dell'ente uniranno il vaglia del Tesoro ad una scheda compilata secondo l'annesso modulo e trasmetteranno poi la scheda con il vaglia, insieme ad altri documenti che fossero necessari, alla Prefettura della provincia, od all'Economato generale dei benefizi vacanti.

3.° I Prefetti o gli Economi generali muniranno la scheda del *visto*, e questa col vaglia invieranno al Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro) che provvederà all'acquisto ed all'intestazione della rendita.

Ad assicurare poi meglio l'integrità dei capitali di pertinenza degli enti ecclesiastici essendo mezzo efficace il cercare di limitare od impedire il passaggio del denaro da una in altra mano senz'altra garentia che la responsabilità personale degli amministratori, o di chi possa essere delegato ad esigerlo, le SS. LL., nel riferire sulle domande di autorizzazione risguardanti i contratti d'interesse dei ripetuti enti, vorranno nei singoli casi esprimere l'avviso sulla opportunità di prescrivere che il versamento nella cassa della Tesoreria provinciale della somma da pagarsi si eseguisca a cura del debitore, per consegnare all'ente creditore, in luogo del denaro, il corrispondente vaglia del Tesoro, ovvero quando il capitale sia da impiegarsi altrimenti che in rendita pubblica che il debitore non possa validamente pagare se non con il vincolo del reimpiego e depositando il danaro in una cassa pubblica.

Questa circolare fu diramata dall'Economato di Napoli ai Subeconomi con circolare del 18 giugno 1879 M. 10215¦15,29, raccomandando loro la stretta osservanza delle norme in essa indicate.

Ministeriale 2 ottobre 1880, 4 div. 2 sez. n. 2369¦15436¦Per l'esazione di capitali l'autorizzazione governativa è sempre necessaria

e quando i medesimi sono da pagarsi dal debitore con vaglia del tesoro ai termini della Circolare 21 maggio 1879, le norme da seguire per l'autorizzazione sono quelle del R. Decreto 22 marzo 1866.

Circolari dell' Economato di Napoli

Circolare 6 settembre 1880 n. 13055 dell'Economato ai Subeconomi. Furono chieste notizie sui capitali da esigere dagli Enti ecclesiastici provvisti e vacanti, e il perchè della mancata riscossione. Fu chiesto pure se vi fossero capitali riscossi e non ancora impiegati:

Circolare 31 marzo 1881 n. 6158 | 16,3 a. g. dell'Economato. Si comunica agli ordinarii ed ai Subeconomi che l'esazione e l'impiego dei capitali debbono essere simultaneamente approvati con unico Decreto e che tale approvazione, deve precedere l'emissione del vaglia del tesoro. Non si deve procedere a stipulazioni di contratti se prima l'esazione ed il reimpiego non siano stati autorizzati. Le norme per l'autorizzazione sono quelle del Decreto 22 marzo 1866.

Circolare del Ministero dei Culti 25 novembre 1882 4 Div. 2ª Sez n. 2500 | 15768 — Si vieta per le somme che rappresentano capitali ogni versamento anche temporaneo nelle casse Subeconomali; e quindi se per circostanze straordinarie occorra che dai Subeconomi si debba fare una esazione di capitali per gli enti vacanti, questa dev'essere precedentemente approvata dall'Economo Generale seguendo per analogia le norme indicate dagli art. 205 e 289 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Le somme debbono versarsi alla Cassa centrale dell'Economato.

Ministeriale 15 settembre 1881 Div. 3 n. 12452 | 15817 — Per l'impiego di capitali per conto degli enti ecclesiastici non vi ha bisogno dell'autorizzazione governativa allorchè non trattasi dell'operazione complessa di esigere per reimpiegare, ma unicamente di reimpiegarsi una somma già esatta, sia per espropriazione forzata o altro pronunziato del magistrato, sia per opera dichiarata di pubblica utilità. (V. Archivio del R. Economato di Napoli, fasciscolo 36-130 e 50-97).

CAPITOLO V.

Iscrizioni Ipotecarie

Fra le molte facilitazioni accordate alle Amministrazioni Diocesane alle quali è successo il R. Economato di Napoli vi era quella che la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che era di loro interesse nella vacanza degli enti, o quelle nello interesse dei provveduti dei Beneficii, dovea esser fatta a cura della Direzione Generale del Registro e Bollo, per quindi farsene l'attribuzione, e pagarsene ai conservatori d'Ipoteche lo importo nel ricevere *i borderò* rispettivi. (*Ministeriale 19 giugno 1819).*

È da avvertire altresì che con Ministeriale del 12 dicembre 1829 fu disposto che per ogni ruolo esecutivo si potea formare un solo *borderò* ipotecario contenente diversi articoli ed allora non si dovea che un solo dritto, al Conservatore, di grana 30.

Il sistema oggi della rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, sia che proceda il R. Economato, sia che procedano gli investiti è quello della legge comune.

Per quel che riguarda però la cancellazione d'ipoteche, trasferimento o riduzioni, bisogna tener di vista le seguenti disposizioni:

Con Ministeriale 10 settembre 1828 fu stabilito che la rinnovazione delle iscrizioni dei crediti dei luoghi pii che non hanno altro titolo che ruolo possono rinnovarsi dietro l'esibizione delle sole note ai termini dell'art. 7 del R. Decreto 18 aprile 1819.

Con Ministeriale 23 ottobre 1839 dirette alla Diocesana di Cittaducale fu detto che pei censi compresi nei ruoli esecutivi conviene iscrivere alla conservazione l'estratto del ruolo.

Ministeriale 2 ottobre 1880, 4 Div. n. 2363 [15436 per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie bisogna seguire le norme del Decreto 22 marzo 1866 n. 2832.

È quindi necessaria la superiore approvazione secondo la formalità del detto Decreto, che abbiamo pubblicato nel capitolo dell'*Alienazione di proprietà*.

Circolare del Ministero dei Culti 21 Maggio 1879 n. 805/822

. . . i conservatori delle ipoteche spesse volte si rifiutano di procedere a cancellazioni, trasferimenti o riduzioni d'iscrizioni ipotecarie nell'interesse di enti ecclesiastici perchè non è abbastanza specificata l'iscrizione sulla quale cade il provvedimento, ponendo per tal modo il Ministero nella necessità di tornare più volte sul medesimo affare. Ad evitare che tale inconveniente abbia a rinnovarsi, vorranno le SS. LL. (gli Economi Generali) da ora innanzi astenersi dal dar corso ad alcun'istanza per cancellazione, riduzione o trasferimento d'ipotecche se non sia allegata la relativa nota ipotecaria, o quanto meno nell'istanza non sieno esattamente indicati le date i numeri dell'ipoteca intorno a cui si richiede il provvedimento ministeriale per guisa di evitare ogni dubbiezza od equivoco. [1]

---

1 Queste disposizioni sono contenute nella stessa circolare della stessa data con la quale nella prima parte furono date le norme per il reimpiego di capitali comunicata dall'Economato Generale di Napoli ai Subeconomi, con la circolare 7 Giugno 1879 N.° 10215/15—29.

CAPITOLO IV.

Volture Catastali

In ordine alle volture catastali dei Benefici parrocchiali si hanno le seguente disposizioni per quanto riguarda l' applicazione dell' imposta fondiaria ed alla conservazione dei catasti, comunicate dall' Intendenza di Finanza di Napoli al R. Economato in data del 7 giugno 1884, nota n. 5426 Sez. A.

Ministero delle Finanze

Copia della nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 Aprile 1883, N.° 7296 diretta alla Direzione Generale delle Imposte.

Colla pregiata nota contro distinta codesto Ministero propose il quesito se avvenendo la morte di un investito di una prebenda parrocchiale, ed i beni di questa prebenda passando in temporanea amministrazione del R. Subeconomato per essere a suo tempo consegnati al novello investito, il R. Subeconomato abbia obbligo di domandare la voltura in catasto, al suo nome dei beni stessi, e manifestò il suo avviso che fosse da rispondersi negativamente a tale quesito.

Sembra anche a questo Ministero che tanto pei criteri, ai quali s'informa l'amministrazione dei benefici vacanti, quanto per le positive disposizioni delle leggi tributarie e catastali non debba il Subeconomo procedere ad alcuna domanda di voltura di beni beneficiali pel tempo in cui li amministra.

La istituzione degli Economati è infatti la pratica esplicazione del diritto di regalia competente allo Stato, allo scopo di amministrare fino alla regolare provvista dei nuovi investiti, i benefici divenuti vacanti, i frutti dei quali, detratte le spese d' amministrazione e detratto un equo assegno al nuovo beneficiato, debbono essere, giusta le norme impartite col R. Decreto 26 settembre 1860 n. 4314 ed in questa parte confermate dall'art. 6 della Legge 15 agosto 1867 n. 3848, applicati a migliorare le condizioni dei Parrochi e Sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere, e ad altri usi di carità.

Tale tassativa designazione dello scopo dei frutti dei beni prebendali durante la vacanza, determina evidentemente la differenza grandissima, che corre tra il beneficiato ed il Subeconomo; il primo è di fronte al beneficio l'usufruttuario, che gode e fa suoi i frutti inerenti alla proprietà dell' ente astratto prebenda, il secondo invece non è che un amministratore, un curatore dei beni medesimi, coll'onere di

erogarne le rendite negli scopi all'uopo prefissi, e di rilasciarli poi ai nuovi titolari.

Inoltre il diritto di godimento nel primo è a presumersi vitalizio, essendo duraturo fino a che non cessa in lui la qualità d' investito, all'altro per contro non spetta che una detenzione precaria temporanea, e di natura eccezionale, di fronte alla naturale destinazione del patrimonio beneficiale, che è per sua indole inerente all' ufficio ecclesiastico.

A questi principii, dai quali è in massima regolata la materia nei riguardi dell'istituto dei vacanti, sembra che porgano adeguato riscontro le disposizioni delle leggi concernenti le tasse, e le volture catastali.

Giova infatti osservare che l' art. 1 della legge 11 agosto 1870. (*Allegato G.*) rende obbligatoria la denunzia per voltura a tutti i proprietari e possessori di beni immobili, ad ogni mutazione di proprietà o di possesso, e che l'art 9 del regolamento 24 dicembre 1870 n. 6151, per l'attuazione di detta legge, prefigge per la presentazione della domanda di voltura il termine di 60 giorni, decorribile dalla scadenza di quello stabilito per la registrazione dell' atto traslativo, o per la denunzia della successione; che dà luogo al passaggio e alla voltura.

Occorre dunque, perchè si possa procedere alla voltura, che il fondo sia passato ad un nuovo proprietario e possessore per effetto di un atto soggetto alla registrazione o alla tassa di successione.

Ora, ciò posto, non sembra fuori di proposito, il riflettere che il Subeconomo, giusta i criterii suespressi, non è nè un proprietario, nè un possessore, ma un semplice amministratore e curatore di rendite devolute a determinati scopi, e dall' altro canto neppure è fuor d' opera il considerare che la legge regolatrice delle tasse di registro 13 settembre 1874 n. 2077, mentre non fa alcun obbligo ai Subeconomi contiene invece all'art. 80 la esplicita ingiunzione ai nuovi provvisti dei benefici di denunciare i passaggi di usufrutto entro il termine di 4 mesi computabile dal giorno del seguito possesso.

È quindi da ritenersi che anche per gli effetti di quella legge si considerò avvenire il vero e proprio passaggio dei beni beneficiali soltanto allora che il nuovo titolare assume il godimento delle temporalità.

Dalla scadenza di quel termine, che è assegnato dal citato art. 80 della legge 13 settembre 1874, comincia senza dubbio la decorrenza dell'altro termine prefisso dal regolamento 24 dicembre 1870, ma quel primo termine non ha luogo che pei soli investiti, e solo a questi può quindi applicarsi l'art. 9 del regolomento anzidetto, che provvede alla pratica esecuzione del precetto contenuto nell'art. 1 della legge 11 agosto 1870 (*Allegato G.*)

E che tali concetti, e tali deduzioni non sieno lungi dalla retta interpetrazione della legge, emerge anche dall'art. 11 del regolamento 24 dicembre 1870 in quanto l'art. stesso, parlando delle intestazioni relative ai beni beneficiali, ricorda soltanto i beneficiati, ma non accenna menomamente ai Subeconomi.

Colle premesse osservazioni ritiene il sottoscritto d'avere corrisposto alle domande dirette col succitato dispaccio a questo Ministero, il quale non può che associarsi pienamente alle considerazioni esposte

nel dispaccio medesimo, circa la non applicabilità ai Subeconomi del disposto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1870 (*Allegato G.*)

Altre disposizioni

1. Art. 11 *del Regolamento 24 dicembre* 1870, ove è detto che nell'intestazione catastale dei Beneficiati ecclesiastici, per i beni amministrati in tale qualità, deve indicarsi il cognome, il nome, la paternità di seguito alla intitolazione del beneficio.

II. Art. 10 *del Regolamento 24 agosto* 1879, ove è detto che la dichiarazione dei fabbricati deve contenere, in quanto alla intestazione, trattandosi di benefizi, di Cappellanie e di altri stabilimenti ecclesiastici, dopo il titolo del beneficio, o della Cappellania, il cognome ed il nome del Beneficiato, Cappellano, economo o amministratore.

III. *Istruzione 26 ottobre 1874 per la formazione del Catasto dei fabbricati*, *art.* 22. Gli Enti Religiosi i cui beni sono posseduti dai rispettivi beneficiati ed investiti, s'inscrivano primieramente col titolo o denominazione dell'Ente, in secondo luogo col nome, cognome di quelli che li posseggono.

IV. *Normale 112 del Bollettino Ufficiale* 1874, nella quale è prescritto che quando dagli Esattori siano richiesti agli Agenti estratti Catastali per procedere alla esecuzione di beni immobili pertinenti ai benefici parrocchiali, debbono essi Agenti darne avviso al competente Economato Generale, ovvero ai Subeconomi locali.

V. *Normale n. 38 del Bollettino Ufficiale*, 1875, ove è detto, che il termine fissato dal Regolamento Catastale per dimandare la voltura nel caso di passaggio ad un nuovo investito dell'usufrutto dei beni di un benefizio ecclesiastico, si deve computare dalla scadenza di quello stabilito per la denunzia del passaggio di usufrutto

VI. *Risoluzione Ministeriale del 1883. n. 2272|3974* ove è detto, che non è obbligatorio la voltura catastale dei beni *beneficiati* passati in temporanea amministrazione dei R. Subeconomati.

Circolare dell'Economato ai Subeconomi del 13 maggio 1884 n. 8986.

Chiede uno elenco dei beni rustici ed urbani dei Benefici semplici soppressi con le Bolle *Dum collatis e Religionis Decus* per potersi procedere poi alle volture Catastali di detti beni intestandoli all'Economato. (*Chiossi*)

CAPITOLO V.

Commutazioni ed affranchi

Legge 8 Giugno 1873 n. 1389 e 29 Giugno 1879 n. 4946 [1]

Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1809 e 16 ottobre 1809 n. 407, e nel Decreto 11 Dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napolitane e siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione della presente legge commutarsi in una rendita annua in danaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili.

Art. 2. Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'articolo 1 potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salve che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quelle riconosciute da giudicato.

Art. 3. La commutazione delle dette prestazioni in annua rendita in denaro, qualora non sia giustificata per titolo e documenti la quantità effettivamente riscossa nell'ultimo decennio, sarà fatta sulle base del fitto che per esse si paghi o si sia pagato, o su quella dell'interesse calcolato al 5 per cento del prezzo di vendità, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

Quando in questo periodo di tempo siano state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita o di locazione, costituirà la base della commutazione.

Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà, fatta per mezzo di un estimo legale (*art. della L. 29 giugno 1879*).[2]

---

[1] La legge 29 giugno 1879 non fece che modificare quella dell'8 Giugno 1873, sostituendo agli art. 4, 9, 17 e 22 di questa legge nuovi articoli. Invece di riportare le due leggi abbiamo creduto di togliere da quella dell'8 Giugno 1873 gli articoli abrogati, sostituendo al loro posto gli articoli nuovi pubblicati con la legge del 28 giugno 1879, con l'avvertenza che si riferiscono ad essa. Gli articoli abrogati li abbiamo dati in nota perchè il lettore ne abbia notizia. Il preambolo o articolo unico della legge 29 giugno 1879 dice così « Agli articoli 4, 9, 17 e 22 della legge 8 giugno 1873 n. 1389 sono sostituiti i seguenti » Il lettore senza prendersi la briga di consultare in se le due leggi, avrà innanzi quella che formata dalle due disposizioni, è in vigore.

[2] L'art. della Legge del 1873 era così concepito: « Art. 4. Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione della rendita il reddito imponibile erariale del catasto attuale del fondo su cui grava la pre-

Art. 5. Nel caso che, o per la quantità di coltura del fondo o per altre condizioni di fatto o di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota della rendita deve essere ridotto in proporzione e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

Questa riduzione sarà fatta o d'accordo tra le parti o per giudizio di un perito.

Art. 6. La domanda di commutazione si dovrà proporre da ogni creditore collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso Comune, ma potrà dai debitori essere proposta anche individualmente.

Art. 7. La domanda di commutazione sarà proposta con atto formale di citazione a comparire avanti al Tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione, e nel di cui comune l'attore dovrà eleggere domicilio

Questa citazione, oltre la data del giorno, del mese e dell'anno della notificazione, deve contenere:

1.° il nome e cognome dell'attore;

2.° il nome, cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto.

3.° L'indicazione del fondo o dei fondi gravati dalla prestazione e del Comune al cui territorio appartengono.

4.° Le corrisposte annue per ciascun fondo gravato, e la quantità media delle medesime dovute da ciascun debitore;

5.° Il titolo o il possesso che da il diritto ad esigere la prestazione con l'offerta comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali la domanda si fonda;

6.° La liquidazione della rendita in denaro e la indicazione del criterio col quale è fatta;

7.° La interpellanza ad accettare od a contraddire tale liquidazione fra sessanta giorni.

8.° L'indicazione del giorno in cui si vorrà comparire, che non sarà oltre la terza udienza ordinaria successiva al decorrimento dei sessanta giorni;

9.° Il nome e cognome del procuratore e dell'attore.

10.° L'atto è sottoscritto dall'usciere.

Tutto ciò a pena di nullità, quanto alle persone cui si riferiscono le inosservanze.

Art. 8. I convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel comune dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione dovranno eleggerlo in detto comune; altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, non escluse quelle delle sentenze, saranno fatte loro nella Cancelleria del Tribunale.

---

stazione, calcolato per il doppio. La rendita così stabilita su quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo ».

Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera, apponendo all' originale atto la marca da bollo da lire 2.

Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, la citazione sarà fatta per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii, e le relative tasse d' inserzioni saranno ridotte alla metà. Inoltre una copia del giornale sarà affissa per otto giorni nella casa comunale, ed un' altra nella Cancelleria del Tribunale, e l' affisso sarà certificato vero dal Sindaco e dal Cancelliere rispettivamente; i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito di due copie del giornale medesimo per poterne gl' interessati prendere in qualunque tempo cognizione senza spesa.

Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione della sentenza. (*Art. della legge 29 giugno 1879*). [1]

Art. 10. La contraddizione di cui è parola nel n. 7 dell' art. 7 ne indicherà i motivi, e dovrà risultare da un atto di usciere scritto su carta libera, e notificata alla parte contraria nel domicilio eletto.

Art. 11. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese.

Art. 12. Il Tribunale con una sola sentenza dovrà:

1.° Contro i convenuti che accettano la liquidazione dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita ai denaro, secondo quella fatta dall' attore,

2.° Nel caso di contraddizione o di contumacia, nominare un perito, affinchè proceda alla liquidazione in danaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno dei debitori, secondo i criteri stabiliti e le norme additate negli art. 3, 4 e 5.

3.° Fissare un breve termine, entro il quale debba il perito dar compimento alle sue operazioni;

4.° Nominare tre arbitri coll' incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella Cancelleria del Tribunale.

Art. 13. L' arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Per le ricusazioni del perito e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente Legge saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 14. Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione, il Tribunale sospenderà il giudizio di commutazione rinviando la quistione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il Tribunale medesimo o presso la rispettiva competenza pel valore della lite.

Art. 15. La relazione del perito si avrà per notificata alle parti coll' avviso dato al Procuratore delle medesime dello eseguitone deposito nella cancelleria del Tribunale.

---

[1] L' art. 9 della Legge 8 giugno 1873 à il seguente: « Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera apponendo all' originale atto la marca da bollo di due lire ».

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall' avutone notificazione.

Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissata a questi dal Tribunale, per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella Cancelleria del Tribunale non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione.

Art. 16. La decisione degli arbitri è inappellabile, essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell' articolo precedente per la relazione dei periti.

Sarà resa esecutoria dal Tribunale nel termine di cinque giorni.

Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri, potrà sul richiamo delle parti ed in Camera di Consiglio, rettificare gli errori puramente materiali.

Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da cent. 50 e si esigeranno le tasse giudiziarie, secondo la tariffa stabilita per i procedimenti avanti i pretori.

Queste disposizioni saranno applicate anche ai giudizii cui danno luogo le contestazioni sul diritto delle prestazioni ai termini dell' articolo 14. (*Art. della Legge 29 giugno 1879*).[1]

Art 18. Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l' altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori; in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

Tali spese saranno tassate dal Presidente con ordinanza distesa appiedi dalla domanda.

Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 19. I debitori che con temerarie opposizioni avessero ritardata la liquidazione potranno essere benanche condannati al pagamento degli interessi legali sulle vendite di cui siansi commutate le prestazioni.

Art. 20. Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal cancelliere un estratto della decisione degti arbitri nella parte che la riguarda.

A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile.

Art. 21. Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente Legge cesserà la prestazione in natura nonostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto di ottenere l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione.

Nel caso provveduto dall'art. 14 potrà il magistrato ordinare, per un tempo determinato, la continuazione della prestazione in natura secondo il possesso.

Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il dritto di prelazione

---

[1] Ecco l' art. della Legge 8 giugno 1873. art. 17 « Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da cent. 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti davanti ai Pretori ».

a qualunque creditore sopra gl'immobili soggetti alla prestazione mediante la iscrizione della rendita stessa, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri o dalla convenzione.

Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni, sono ridotte alla metà ove su di un solo immobile non si abbiano a prendere più di cinquanta iscrizioni; occorrendone più di cinquanta, per le ulteriori, fino a cento, le tasse anzidette saranno ridotte alquanto, e per tutte le successive al dodicesimo, per quindi ripartirsi la somma totale, la quale per metà sarà sopportata dal creditore e per l'altra metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota. Queste diminuzioni di tassa sono anche applicabili alle commutazioni di rendita dipendenti dalla presente legge, stipulate per accordo delle parti. [1]

Art. 23. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente Legge, in commutazione di prestazioni, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire 100 per ogni cinque lire di rendita.

Art. 24. L'affrancazione delle rendite liquidate a favore dei Corpi morali sarà regolata dalle Leggi, 24 gennaio 1864, n. 1636, e 28 luglio 1867, n. 3820.

Art. 25. L'affrancamento si affettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita in caso di rifiuto, dal deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opponenti.

Il deposito dovrà farsi, ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi siano creditori che, in conformità delle Leggi, avessero con iscrizione, l'ipoteca acquistata nelle provincie Napoletane anteriormente al primo gennaio 1809, e nelle provincie Siciliane al primo settembre 1813, sulla rendita previale.

Art. 26. Le questioni sulla solidità dell'offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del Pretore o del Tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite della rispettiva competenza.

Art. 27. Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente Legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira.

---

1 Ecco l'art. 22 della Legge 8 Giugno 1873. « Art. 22 I creditori della rendita conserveranno il diritti di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione, nei tre anni dalla promulgazione della presente Legge, della rendita corrispondente alla prestazione.

La sentenza che omologa la commutazione o il Decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri determineranno, occorrendo, le rettificazioni da farsi nelle iscrizioni rispetto alla quantità delle rendite.

Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei Conservatori su queste iscrizioni sono ridotte alla metà. »

Art. 28. Nei giudizii di commutazione di prestazioni e liquidazione di rendite, saranno osservate le forme del procedimento sanitario.

Art. 22. Le sentenze del Tribunale su tutte le quistioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni saranno inappellabili.

Art. 30. Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente Legge sono abrogate.

Affranchi

Legge *sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute come per legge* [1]

Torino 24 gennaio 1864.

Art. 1. I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra Amministrazione dello Stato, di Stabilimenti pubblici, Corporazioni, Istituti, Comunità, od altri Corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio o dello Stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al 5 0[0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

Art. 2. Per gli effetti della presente Legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

1. Da concessione dichiarata perpetua nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo.
2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata.
3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine, o per concessione la indeterminata rinnovazione dell'investitura.

---

1 Con la Legge 28 luglio 1867 n. 3820 veniva questa estesa alle Provincie di Venezia e Mantova, aggiungendosi, e per tutto il regno, il seguente articolo alle Disposizioni transitorie.

« Art. 23. Per le affrancazioni che avranno luogo a tutto l'anno 1871 il « valore delle derrate e la quantità delle indeterminate prestazioni in na- « tura, accennati nei due altimi capoversi dell'art. 6 della citata Legge, « saranno desunti e stabiliti sulla base del prezzo e della quantità media « di un ventennio a contare dal 1848 al 1867, inclusivamente. »

« Dal 1 gennaio 1882 in poi si avrà per base il decennio, come è di- « sposto negli anzidetti capoversi. E tale decennio sarà contato dal 1862 « al 1871, inclusivamente. »

La medesima legge con l'aggiunta suddetta ed il susseguente Regolamento venivano estese per la provincia di Roma con i Decreti 17 novembre 1870 n. 6001 e 27 novembre 1870 n. 6031.

4. Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia di una linea di tre generazioni almeno.

5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

In ogni caso la concessione si presume perpetua, salva la prova in contrario.

La disposizione contenuta nel n. 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salve però sempre l'applicazione, ove sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.

Art. 3. Per l'affrancamento tanto dalle enfiteusi di cui al n. 5 dell'art. precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 0[0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti alla ragione del 5 0[0 pel tempo che restò a decorrere fino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

Per l'esecuzione del presente articolo ogni generazione compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatre.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge o per consuetudine o per incapacità di possedere non potesse rientrere nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita.

Art. 4. I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita, mediante la costituzione di annua rendita, ossia con prezzo in mano, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 0[0 iscritta sul Gran Libro, uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.

Art. 5. Il possesso continuato per 80 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per effetto della presente legge.

Art. 6. La rendita da cedersi a norma degli art. 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nello effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttorio, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue, quando non fossero dovute in danaro ma in generi si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita inscritta, quanto corrisponda alla stima pecuniaria di essa, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

Art. 7. Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno al-

l'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindenni o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'arti 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 0[0 dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all' utilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell'articolo 1 il 5 0[0 dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria, o fatta ad una famiglia.

Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia si applicherà la prima parte di questo articolo.

Art. 8. Nelle decime il valore dell' annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione, in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto dalla prestazione.

Art. 9. Ove consti che per legge o per fatto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abituati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta sulla proporzione dell' annua ritenzione, cui avevano diritto.

Art 10. Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune ad un corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, salvo il diritto di procedere nei modi autorizzati dalla Legge all' affrancazione dell' altra parte che spetta al privato.

Art. 11. Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul Gran Libro uguale alla totalità dell'annua prestazione.

In questo caso i comproprietarii affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti alla affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione.

Art. 12. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiziale questa sua volontà all'Amministrazione o allo Stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

Art. 13. Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti od istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alla richiesta di affrancamento di procedere agli atti relativi.

Art. 14. Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopra indicati, il fondo sarà libero *ipso jure* dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i Corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie, e per le cancellazioni di iscrizione che ne siano conseguenza.

Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trasporto della ipoteca sopra la cartella della rendita.

Art. 15. Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazioni saranno a carico dell' affrancante, tranne qnelle dipendenti da pretese non fondate.

Art. 16. Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli articoli 1 e 3 della presente legge, che seguano, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito della occorrente cartella, entro l'anno dalla pubblicazione di essa.

Art. 17. Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge ed iniziate sotto l' impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della nuova legge, purchè non sieno già definitivamente convenute fra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

Art. 18. La presente legge non sarà applicata alla concessione dei diritti di acqua.

Con legge speciale sarà provveduto alla affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie.

Art. 19. Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge perciò che riguarda la materia e il modo dell' affrancazione, le persone che possono chiederla, e la misura di essa.

Art. 20. Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbono farsi mediante cessione di rendita sul Gran Libro al 3 0[0 potranno continuare colla cessione di questa rendita.

Art. 21. Con Regolamento approvato con Regio Decreto sarà provveduto per la esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie

Art. 22. Salve le disposizioni dell'art. 16, le quali si applicheranno senza distinzioni a tutte le affrancazioni ulteriori, nulla è innovato nelle Provincie Toscane quanto agli affrancamenti autorizzati dalla Legge 15 marzo 1860 e dai decreti successivi, e nelle altre Provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enfiteusi temporanee.

Regolamento *per la esecuzione della precedente legge. Torino 31 marzo 1864*

Art. 1. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù della legge 24 gennaio 1864 n. 1636, dovrà far notificare all' Amministrazione od alla manomorta creditrice per atto di usciere

una dichiarazione scritta, la quale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Il nome, cognome, residenza, domicilio, o dimora dell' affrancante.

2. L' amministrazione, o lo stabilimento di manomorta contro cui vuolsi l' affrancazione promuovere;

3. Il fondo che si intende di affrancare;

4. La qualità del vincolo che vuolsi sciogliere;

5. Il vincolo col quale fu il titolo costituito, o dal quale il medesimo dipende;

6. La quantità della rendita che si offre di cedere per l' affrancazione;

7. L' avvertimento che non facendosi alcuna risposta nel termine fissato nell' articolo 2, s' intenderà accettata l' offerta.

Questa dichiarazione sarà firmata dall'affrancante o da un suo mandatario.

Alla dichiarazione predetta dovrà unirsi un prospetto di liquidazione della prestazione che si intende di affrancare, e degli accessori menzionati nella legge succitata.

Nel caso previsto dal 2 alinea dell'articolo 6 della legge dovrà pure unirsi il quadro delle mercuriali del decennio.

Art. 2. L' amministrazione o lo stabilimento di manomorta, prima della scadenza di giorni trenta dalla ricevuta notificazione, dovrà far significare per atto di usciere a colui che promuove l' affrancazione la sua accettazione o le sue osservazioni.

Questo termine sarà raddoppiato se l'ente morale non ha sede nello Stato.

Art. 3. Qualora l' offerta sia stata accettata, si farà constare con atto pubblico della convenuta liquidazione e conversione nell' annua prestazione in rendita sul debito pubblico.

Art. 4. Nel caso che l'Amministrazione o lo stabilimento di manomorta abbia fatto osservazioni e non siensi le parti poste privatamente di accordo, a diligenza di una di esse, sarà la quistione recata per citazione avanti il Giudice di mandamento od avanti il Tribunale di Circondario, ove sono situati i beni, osservate le norme ordinarie di competenza e le forme del processo sommario.

Il Tribunale prima di pronunciare la sentenza potrà ordinare la comparizione delle parti avanti un Giudice Commesso dello stesso Tribunale, per tentare di stabilire di accordo la liquidazione.

Art. 5. Ove l'Amministrazione o lo stabilimento di manomorta non faccia notificare alcuna risposta all' affrancante nel termine indicato nell' art. 2, l' offerta si intenderà accettata.

L' affrancante dovrà far citare l' Amministrazione o manomorta creditrice a comparire avanti un Notaio del comune, nel cui territorio sono situati i beni, od ove ha sede l' amministrazione dell' ente morale, entro il termine non minore di 15 giorni, per stipulare l'atto di affrancamento, ed in difetto di comparizione, sarà esso rogato in contumacia.

Nell'atto di citazione dovrà essere indicato il giorno e l'ora della comparizione e la casa ove è situato l' Ufficio del Notaio.

Nel caso che l'ente morale non abbia sede nello Stato, questo termine non potrà essere minore di giorni 30.

Art. 6. Se i creditori aventi ipoteca sui dominii diretti ne faranno preventiva domanda, notificandola per atto di usciere al direttario ed all'utilista, la liquidazione non potrà nè per convenzione, nè in giudizio validamente operarsi senza il loro contraddittorio.

Art. 7. Gli atti da notificarsi ai termini degli articoli 1, 2 e 6 potranno dalle parti consegnarsi direttamente agli uscieri o cursori per la loro intimazione, senza bisogno che vi preceda un'ordinanza del Giudice o Tribunale od altra formalità nelle provincie in cui esse fossero richieste dalle leggi generali di procedura.

Art. 8 In ogni Comune ove tiensi mercato ed esistano le mercuriali od assise del decennio, sarà per cura della Giunta comunale compilato un quadro, in cui sarà indicato il prezzo medio annuale di ciascuna derrata nei dieci anni precedenti a quella in corso e la media del decennio medesimo, colla doppia determinazione del prezzo e della misura secondo il sistema antico vigente nel Comune e giusta il sistema decimale ora vigente nel Regno d'Italia.

Questo quadro, munito del visto di approvazione del Prefetto o Sottoprefetto, sarà pubblicato in ciascuno dei detti Comuni, e sarà pure tenuto continuamente depositato nell'ufficio comunale e ne sarà data copia agli interessati, che ne facciano domanda per l'esecuzione dell'articolo 6 della legge e dell'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 9. Avvenuto di consenso delle parti, od in contumacia del direttario, oppure per sentenza, l'atto di affrancamento, l'affrancante deve presentare all'Amministrazione del Debito pubblico le cartelle al portatore, o i certificati nominativi del consolidato 5 °/₀ del Regno di Italia per essere tramutati o trasferiti al nome dell'ente morale direttario.

La Consegna all'Amministrazione del Debito Publico dell'atto di affrancamento e dei titoli di consolidato 5 °/₀ potrà essere fatta anche a mezzo degli uffizi di Prefettura e Sottoprefettura

Art. 10. L'Amministrazione del Debito Publico procederà alle operazioni di tramutamento o trasferimento dei titoli per lo intiero ammontare della prestazione da affrancare, o per la parte di essa che corrisponda esattamente al *minimum* o ad uno dei multipli del consolidato italiano del 5 °/₀.

Ogni certificato che verrà rilasciato dall'Amministrazione del Debito publico sarà nominativo, e conterrà l'indicazione della fatta affrancazione, come pure l'annotazione del vincolo o della ipoteca gravitante sul dominio diretto. A questo fine dovranno presentarsi i relativi certificati ipotecarii.

Quando più sieno i vincoli o le ipoteche costituite sui diretti dominii, l'iscrizione della rendita sarà fatta sul registro della Cassa dei depositi e prestiti di cui all'art. 14, e vi rimarrà sino a tanto che le ipoteche ed i vincoli annotati non si riducano ad un solo per effetto di cancellazione o di divisione della rendita stessa.

Art. 11. Per lo affrancamento delle annualità ascendenti a somme non esattamente contenute nei multipli del consolidato 5 °/₀, gli affrancanti si procureranno nel modo indicato all'articolo precedente un certificato nominativo per la parte della prestazione che pareggia il *minimum* o uno dei multipli del consolidato stesso.

Per la differenza come per qualunque annualità che sia inferiore al *minimum* del consolidato 5 0/0, dovranno gli affrancanti versare nella

Cassa dei depositi e prestiti, da cui dipende il territorio ove sono situati i beni, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia del Tesoro o di vaglia postale, la somma capitale corrispondente al valore del consolidato 5 0|0, che sarà periodicamente stabilito dal Ministro delle Finanze e reso noto a mezzo della Gazzetta ufficiale del Regno.

Per ogni versamento fatto in una Cassa dei depositi e dei prestiti sarà rilasciata quietanza a favore dell'affrancante.

Art. 12. Ciascuna amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti acquisterà in prevenzione una rendita di consolidato 5 0|0 per il riscatto di annualità o di porzioni di annualità, facendola inscrivere a proprie nome colla annotazione del servizio al quale è destinata.

Esaurita che sia questa rendita, le amministrazioni delle stesse Casse acquisteranno altra rendita e così di seguito fino a che cessi il bisogno di ulteriori acquisti per il servizio di tali affrancazioni.

Art. 13. Le amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti faranno di volta conoscere al Ministro delle Finanze la somma spesa negli acquisti di rendita in volta del consolidato 5 0|0.

Il Ministro stesso fisserà il saggio di alienazione e farà eseguire nella Gazzetta Ufficiale del Regno la pubblicazione indicata all'articolo 11.

Art. 14. Ciascuna amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti aprirà un registro d'iscrizione per notarvi le rendite da rilasciarsi agli affrancanti che hanno eseguito il versamento, e da questo registro saranno tratti i relativi certificati.

Ogni certificato sarà emesso al nome dell'Ente morale creditore, avrà l'indicazione del titolo preciso del canone affrancato coi relativi vincoli e il semestre dal quale comincia a decorrere il godimento della rendita.

Esso certificato sarà soggetto al bollo da centesimi cinquanta e verrà spedito verso restituzione della quietanza indicata allo articolo 11 e pagamento del diritto di bollo.

Art. 15. Gli interessi sui certificati delle Casse dei depositi e prestiti saranno pagati il 1 Gennaio e il 1 Luglio di ogni anno nei modi stabiliti per il consolidato 5 0|0 del Regno d'Italia.

I certificati stessi potranno come quelli del Debito pubblico trasferirsi a favore di altri Enti morali, ottenuta la richiesta autorizzazione.

Potranno pure essere convertiti in titoli di rendita, quando il corpo o l'ente morale possessore versi nella ragione indicata all'Articolo 11 il capitale relativo alla frazione di rendita necessaria a pareggiare il *minimum* del consolidato 5 0|0.

Quando un Ente morale possegga in suo nome più certificati di tale natura, l'ammontare dei quali raggiunga il *minumum*, o un multiplo del consolidato 5 0|0, le Amministrazioni delle Casse dei Depositi e prestiti potranno farne eseguire il tramutamento in un titolo nominativo del Debito pubblico colle annotazioni della derivazione di esso.

Per le frazioni di rendita che rimanessero dopo fatta questa operazione sarà rilasciato un nuovo certificato.

Art. 16. Quando gli enti morali siano autorizzati dalle competenti autorità ad alienare certificati di rendita sulle casse dei Depositi e prestiti, queste ne faranno l'acquisto pagando il valore capitale in

ragione del prezzo segnato dal Ministro delle Finanze nel tempo in cui avviene l'alienazione, salvo il disposto dall'articolo 15.

Art. 17. Per le operazioni derivanti dal disposto del presente Decreto le Amministrazioni delle Casse dei Depositi e Prestiti terranno conti speciali e ne renderanno ragione al Ministro delle Finanze alla fine di ciascun anno.

Art. 18. Gli Uffici di riscontro presso le Amministrazioni delle Casse dei Depositi e prestiti eserciteranno le proprie funzioni anche per il servizio degli affrancamenti, e trasmetteranno alla Corte dei Conti il doppio del registro di iscrizione indicato all'Art. 14 e gli altri documenti che provino l'esattezza delle fatte operazioni.

Art. 19 Quando l'ammontare della prestazione da affrancarsi non sia contenuta esattamente nel *minimum* o in multiplo del consolidato 5 0|0 gli affrancanti potranno trasmettere all'Amministrazione del Debito Pubblico anche una rendita di consolidato 5 0|0 superiore all'ammontare della prestazione stessa.

In questo caso l'Amministrazione provvederà al trasferimento o tramutamento dei titoli come all'Art. 10, e al rilascio per parte dell'Amministrazione della Cassa dei depositi del certificato di complemento, come è stabilito all'Art. 14.

L'importare dell'eccedenza sarà poi soddisfatto all'affrancante nella ragione del prezzo vigente, secondo il Decreto del Ministro delle Finanze, nel giorno in cui furono trasmessi i titoli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Gli affrancanti stessi potranno anche versare per intero in contanti nelle Casse dei depositi e dei prestiti l'importo capitale della prestazione da affrancare nella ragione stabilita all'art. 11, perchè le Amministrazioni delle Casse stesse provvedano all'acquisto della rendita corrispondente e alle operazioni successive.

Art. 20. I beni dell'affrancante diverranno *ipso jure* liberi da vincoli che li gravavano dalla data della iscrizione della rendita nominativa, o del certificato rilasciato dalla Cassa dei depositi e prestiti in nome dell'ente morale creditore, in conformità degli art. 10 e 14 del presente regolamento.

L'Amministrazione del Debito Pubblico, o della Cassa dei depositi e prestiti, farà consegnare per mezzo della Prefettura i certificati della rendita nominativa o della Cassa dei depositi e prestiti agli enti morali cui spettano, e rilascerà all'affrancante, a sua richiesta, un attestazione di questa spedizione.

La prestazione cesserà di essere dovuta nel modo stabilito dal titolo costitutivo a cominciare dal giorno da cui decorre la rendita semestrale del certificato, che si consegna.

Art. 21. In caso di smarrimento o di distruzione di un certificato, rilasciato a favore di un ente morale dalla Cassa dei depositi e prestiti, le Amministrazioni delle Casse, dietro domanda del legittimo rappresentante di esso ente morale, faranno analoga pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e, scorso un mese dalla pubblicazione stessa, rilasceranno un nuovo certificato.

Art. 22. Il Ministro delle Finanze stabilirà la forma del registro delle iscrizioni e quella dei certificati corrispondenti; e di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia darà le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

Istruzioni

Ci pare utile riportare le seguenti istruzioni emesse dal Demanio, nella materia, con la Circolare del 21 Dicembre 1869 n. 571:

Deduzione annesse sull' importare delle prestazioni.

Art. 16. Nell'enfiteusi, la prestazione annua dev' essere ridotta di un quinto quando il pagamento dei tributi sia a carico del direttario in forza di Legge, di patto o di consuetudine (art.) della Legge 24 gennaio. Qualsiasi ritenuta cui vada soggetta la prestazione annua, sia enfiteutica, sia di diversa natura, sotto nome di rata comodo o d'altro, non deve formare oggetto di speciale detrazione, avendo questa già avuto luogo col prendere a base della liquidazione, l'annualità nello importare che viene effettivamente riscosso dal Demanio.

Se il debitore pretende una ritenzione non prima praticata e non conforme allo stato di possesso della prestazione, tale pretesa dovrà essere decisa, sia d'accordo sia a mezzo dei Tribunali prima di far luogo.

Liquidazioni delle prestazioni di decime.

Art. 17. Per accertare le spese di raccolta e percezione che per l'articolo 8 della Legge 24 gennaio 1864 devono detrarsi dal valore delle decime che si affrancano, l'Intendenza prende norma dalla media di quelle sostenute nel corso degli anni da cui è desunta la media quantità e il medio prezzo.

Se la decima fosse data in appalto, il fitto ricavato non può servire di base alla liquidazione, dovendo questa determinarsi sulle medie della prestazione effettivamente dovuta dall'affrancante fatta deduzione delle spese. Solamente in mancanza di più sicuri criteri, l'Intendenza può aver riguardo ai fitti, affinchè la prestazione netta non riesca mai minore dell'adeguato dei fitti stessi stati convenuti nel periodo suddetto.

Nella decima già convertita regolarmente in una somma fissa annua in forza di legge, di sentenza o di convenzione, non hanno luogo detrazioni di spese, e la rendita da ricevere sarà uguale a quella risultante dal relativo titolo.

Liquidazione pei laudemi.

Art. 18 Determinata la rendita da ricevere in base all'annua prestazione, l'Intendenza verifica, come prescrive l'articolo 7 della Legge 24 gennaio 1864, se debba la rendita stessa aumentarsi in ragione del 5 per 0|0 sull'ammontare della metà o del quinto del laudemio, o delle altre prestazioni fisse in determinate epoche.

Il diritto al laudemio e alle prestazioni, si desume dalla convenzione, dalla legge, o dalla consuetudine; la misura con cui il laudemio deve valutarsi è stabilita dai titoli o dal possesso.

Onde stabilire l' ammontare del laudemio, l' Intendenza accerta d' accordo con l' utilista il valore del fondo enfiteutico, considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, ed escluse le migliorie rimborsabili all' utilista nell' evento di consolidazione. Per tale valutazione l' Intendenza può giovarsi anche di approssimazione, per esempio, degli atti di alienazione o di affitto del fondo stipulati in epoca non remota, col dovuto riguardo all'aumento od alla diminuzione di valore dei beni stabili occorsa nell' intervallo; oppure dei registri catastali, fatta ragione della proporzione ordinaria nei singoli luoghi fra il valore desunto dal catasto e il venale desunto dal catasto, o di autorevoli informazioni per iscritto.

Nei soli casi in cui l'Intendenza non raccolga dati sufficienti per accertare almeno approssimativamente il valore del fondo, o non si accordi sul medesimo coll'affrancante farà procedere alla perizia. Le prestazioni fisse, se dovute in natura, saranno calcolate in base alle medie decennali, e fino al 1871, in base alla media ventennale 1848—1867, come si è detto più sopra.

Valutazione della rendita per gli alberi

Art. 19. Alla rendita deve pure aggiungersi quanto corrisponde al redditto degli alberi, allorchè la proprietà e i frutti dei medesimi sono riservati al direttario.

Questo aumento si determina mediante perizia sul prodotto delle ragioni riservate, ragguagliato ad anno.

Aumento della rendita nelle enfiteusi considerate perpetue

Art. 20. Nelle enfiteusi concesse a tempo non minore di 99 anni o a tre generazioni almeno, e perciò considerate dalla legge perpetue ed affrancabili, alla rendita come sopra liquidata è da farsi un ulteriore aumento, quando il tempo pel quale deve ancora durare l'enfiteusi sia minore di 99 anni, o quando rimangono a compiersi meno di tre generazioni, avvertendo che ogni generazione, compresa quella attualmente investita, si considera durare 33 anni. Questo aumento non ha luogo allorchè il direttario, per legge o per consuetudine, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto da rendita.

Computo dell' aumento

Art. 21. Per calcolare l'aumento indicato nell' articolo precedente, si fa la stima del fondo enfiteutico onde accertarne il valore venale e da questo si deducono il capitale corrispondente alla prestazione annuale, la metà o il quarto del laudemio e le altre prestazioni fisse La somma rimanente dopo questa detrazione, rappresenta il valore netto dell' utile dominio, ossia il capitale che dovrebbe devolversi al direttario dell' epoca della cessazione dell' enfiteusi. Il valore attuale di questo capitale si trova colle regole dello sconto composto, ed è quella somma, che se fosse tenuta a frutto cogli interessi composti 5 0|0 dell' anno dell' affrancamento a quello in cui dovrebbe verificarsi la devoluzione, darebbe per quest' epoca un capitale eguale al

valore di stima dell'utile dominio. È su questo valore attuale, che deve ragguagliarsi la rendita da aggiungersi.

Al fine di rendere più agevole il conteggio, si unisce la tavola dei valori attuali del capitale di una lira pagabile al termine di un dato numero di anni, da uno a novantotto.

Pagamento degli arretrati dei canoni dei laudemi

Art. 22. Prima di assentire all' affrancazione, l' Intendenza provvede che vengano riscossi tutti gli arretrati di canoni, laudemi ed altre prestazioni, facendo le più diligenti indagini onde accertare se per tale titoli competa alle finanze qualche altro diritto non per anco soddisfatto.

Eguali indagini devono farsi sui diritti di reversizione o caducità che potessero essersi verificati in favore del Demanio.

Per quanto riguarda gli arretrati di canoni laudemi e prestazioni il rifiuto di pagamento dà titolo ad una eccezione sospensiva contro la domanda di affrancazione; la caducità e la devoluzione invece fanno luogo all' opposizione assoluta d' inammissibilità della domanda.

LEGGE *sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni. Roma 20 gennaio 1880.*

Art. 1. Nelle affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, n. 145, del governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1636, in confronto del Demanio, del Fondo per il Culto e del Commissario per la liquidazione dell' asse ecclesiastico in Roma, è fatta facoltà ai debitori delle annue rendite e prestazioni, a cui le dette leggi si riferiscono, di liberarne gl' immobili, assumendo l' obbligazione di pagare nei modi seguenti un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno.

Art. 2. Il pagamento del detto capitale, del laudemio qualora sia dovuto, e degli altri accessori, si eseguirà in sei eguali rate.

Nell'atto di stipulazione del contratto di affrancamento si pagherà la prima rata.

Le altre cinque rate si pagheranno ognuna al finire di ciascun anno successivo alla stipulazione del contratto coll'interesse a scalare in ragione del 6 per cento dalla data suddetta.

Art. 3. Sarà dato l'abbuono del 6 per cento sulle rate che si anticipano e saldo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del 3 per cento sulle rate che si anticipassero pure a saldo entro due anni dal giorno della stipulazione.

Art. 4. Dal giorno della stipulazione cesseranno di decorrere le prestazioni affrancanti, e di avere efficacia i relativi titoli di credito. Gli articoli, che vi si riferiscono, saranno cancellati dai libri dei debitori dell' Amministrazione creditrice.

Art. 5. Il pagamento delle rate di prezzo ancora dovute per prestazioni affrancate inferiori alle annue lire cinquanta potrà farsi per mezzo degli Ufficii postali, funzionanti da Casse di risparmio, ed anche con versamenti parziali non inferiori ad una lira, con le condizioni e le forme che saranno stabilite per regolamento.

Art. 6. Pel pagamento delle rate di prezzo non ancora soddisfatte e per l'adempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di affrancamento, allorchè trattasi di prestazioni costituenti una ragione di dominio, spetterà al Demanio ed al Fondo pel culto una ipoteca legale da iscriversi a norma dell'art. 1985 del Codice civile su quella parte di proprietà, che per l'affrancazione va a riunirsi nelle mani del possessore del fondo obbligato senza che dai terzi possa eccepirsi alcuna confusione.

Trattandosi di prestazioni portanti una semplice ragione ipotecaria, l'iscrizione rimarrà se esiste, e potrà, occorrendo, essere presa e conservata finchè il prezzo di affrancamento sia interamente saldato.

Art. 7. Il mandato di pagamento di una sola delle rate del prezzo col decorso di tre mesi dalla scadenza porterà di pieno diritto e senza bisogno di alcuna dichiarazione o atto giudiziale, alla decadenza dell'affrancante dal termine stabilito dall'Art 2, e sarà quindi *ipso jure* tenuto al pagamento del residuale prezzo di affrancazione.

Ove si tratti di prestazioni superiori a lire cento annue, e si incorresse nella mora sopra indicata alla scadenza della seconda rata, cioè quella dopo l'anno dall' affrancazione col decorso dei tre mesi come sopra, le amministrazioni creditrici avranno la facoltà di riscuotere l'intero prezzo residuale di affrancazione, ovvero di ritenere l' affrancazione come fatta al cento per cinque, ripartendo la differenza alle scadenze indicate.

Per le more ulteriori s'incorrerà in ogni caso nella decadenza dei termini.

Art. 8. Gli atti di affrancamento per prestazioni inferiori alle annue L. 100 saranno stipulati innanzi il ricevitore del registro e Demanio, e segretario d'Intendenza di Finanza, destinati a norma del regolamento, con esenzione dei diritti di segreteria per la stipulazione, in presenza di due testimoni ed intervenendo l'Ispettore o altro funzionario del Demanio, come rappresentante l'ente creditore.

Il contratto avrà forza di titolo autentico ai sensi dell'art 11 della legge 22 aprile 1869 n. 5026, ed avrà forza esecutiva mercè il *visto* del Pretore del mandamento, ove avviene la stipulazione.

Per la spedizione delle copie, e per la conservazione degli originali sarà provveduto col regolamento.

Art 9. Saranno esenti dalle tasse di bollo, di registro e d'ipoteca gli atti e le formalità relative all' affrancazione di annue prestazioni non superiori alle lire 100, e per le trascrizioni e iscrizioni e cancellazioni d'ipoteca il conservatore non avrà diritto ad alcuno emolumento.

Per le affrancazioni di annue prestazioni superiori a lire 100, la tassa di registro è ridotta a quella fissa di una lira, e non sarà percepita nè tassa di bollo o ipoteca, nè emolumento per le iscrizioni ipotecarie che occorressero.

I privilegi di tasse e la esenzione di emolumenti e diritti di segreteria di cui nel presente articolo, si godranno solo pei contratti stipulati entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 10. Le prestazioni, di cui nel primo articolo, che non saranno affrancate con le norme sopra indicate entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere cedute od alienate a favore dei privati, esclusi gli enti morali.

Art. 11. Le cessioni o vendite saranno fatte mediante pubblici incanti a base di lire 75 per ogni cinque lire di rendita, pagabili entro 30 giorni dalla data del Decreto che approva l'atto di deliberamento.

Nel primo incanto ogni singola partita costituirà un lotto.

Rimanendo deserta la prima prova, potranno riunirsi più partite a comporre un lotto; e la base di asta per un secondo incanto potrà ridursi di un decimo, ed anche di due decimi dal prezzo del primo incanto.

Qualora il secondo incanto rimanesse deserto si procederà al terzo, senza variare la composizione del lotto, ma ad una base inferiore nei limiti di tre decimi a quattro decimi del prezzo, a giudizio dell'Ufficio incaricato della vendita.

Se neppure al terzo incanto sarà avvenuto il deliberamento, si potrà procedere alla vendita per trattativa privata.

L'aggiudicazione al maggiore offerente in uno degli incanti sarà definitiva.

Art. 12. Rispetto ai luoghi, alle forme degl'incanti ed all'approvazione dei contratti saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme prescritte dalla legge 21 agosto 1862, n. 793.

Art. 13. Con regolamento approvato con R. Decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 14. È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente.

Legge *che proroga quella del 29 gennaio 1880. n. 5152. Roma 22. marzo 1883*

Art. unico La facoltà accordata dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 di cedere od alienare i canoni, i censi, livelli, ed altre annue prestazioni, non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma non potrà esercitarsi che dal 1 gennaio 1885 in poi.

Fino a quando non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita delle dette rendite e prestazioni, potranno i debitori delle medesime domandarne l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tasse ed esenzione di emolumenti stabiliti dalla citata legge 29 gennaio 1880.

Ministeriale 2 Ottobre 1880 divisione 2. Sez. 4 n. 2369 | 15436.

Relativamente all'affrancamento di canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre prestazioni non occorre l'autorizzazione governativa, quando sia seguito la procedura prescritta dalla legge 24 gennaio 1864 n. 1636; secondo la quale l'Ente creditore viene a ricevere un titolo nominativo di rendita sul Debito Pubblico al 5 0|0 uguale all'ammontare dell'annua prestazione. Quando però l'affrancamento si faccia senza seguire la procedura della legge suddetta e l'Ente creditore venga a ricevere o danaro od anche rendita pubblica, ma non intestata, o non corrispondente alla misura fissata dalla ridetta legge, in questo caso assumendo l'affrancamento il carattere di un atto volontario, non v'ha dubbio che occorra l'autorizzazione del governo, e questa è regolata dal R. Decreto 22 Marzo 1866.

GIURISPRUDENZA

(Cassazione di Roma)

A senso della legge di affrancazione 24 gennaio 1864 non è necessario che tutti i singoli i possessori del fondo enfiteutico, si facciano attori nella domanda di affrancazione, ma basta che uno o più di essi cedano una rendita sul gran libro eguale alla totalità dell' annua prestazione.

Quindi ammesso per uno il diritto all' affrancazione richiesta da più con un medesimo libello, non è diritto di cercare altro legittimo contraddittore, nè può considerarsi giusta l' opposizione del direttorio da dargli diritto alla rifazione delle spese contro gli altri che in quel giudizio per l'affrancazione medesima invisibilmente sperimentavano le loro ragioni.

Tanto meno è possibile, dopo ammesso verso chiunque degli attori l'affrancazione, il pericolo di crearsi pregiudizio nei rapporti dell' enfiteusi, con gli altri che ne avessero nello stesso giudizio propugnata la liberazione.

È un fuor d' opera accumulare autorità di diritto civile e canonico per negare senza un apposito beneplacito apostolico la facoltà ad un luogo Pio di devenire a contratti, che disposizioni speciali e privilegiate del tempo gli avessero già accordata e mantenuta.

L' enfiteuta non è tenuto d' aggiungere al capitale d' affrancazione verun compenso a titolo di rimborso della tassa di ricchezza mobile nón ostante il fatto d' immunità dal canone da ogni tassa da imposta e da imporsi.

Nell' atto della consolidazione dell' utile col diretto dominio l' enfiteuta può vantar diritto di essere reintegrato dei miglioramenti eseguiti.

Ma nel valore dell' utile dominio del fondo affrancando non deve tenersi conto dei miglioramenti che il direttario dovrebbe rimborsare all' enfiteuta nella oridinaria riconsolidazione dell' utile col diretto dominio. (*15 febbraio 1884*).

Prestazioni e Decime

(Cassazione di Napoli)

— I Conciliatori sono competenti a giudicare su le domande per pagamento di decime prediali. Il dritto a riscuotere le decime è essenzialmente reale, e quindi della stessa natura deve ritenersi la corrispondente azione, che si sperimenta in giudizio. Onde per l' articolo 70 del Cod. di Proc. civ. la incompetenza dei Conciliatori in simiglianti azioni è manifesta. [1] (*Mauriello* e *Fieri 22 aprile 1881*).

— Pel Decreto del 7 Gennaio 1861 sono decime dominicali non solo le prestazioni, che traggono la loro origine da una riserva di dominio per censo o enfiteusi, ma ben anco tutte le altre, le quali importano

---

[1] Unif. Mass. LXXVIII anno 1878.

un vincolo reale sulla proprietà, e siano dimostrate dai titoli e giudicati. Basta leggere l' articolo 2 dell' anzidetto decreto, per convincersi che sotto il nome di dominicali trovansi comprese le prestazioni che hanno per fondamento una causa legittima, escluse soltanto quelle che provengono da un atto di giurisdizione ecclesiastica, ossia le sacramentali, già abolite dal Dispaccio del 20 gennaio 1759. (*Capitolo di Ascoli Satriano* e *di Maio, 14 dicembre 1883*)

Le decime dominicali possono giustificarsi coi titoli originarii, ed anche con qualunque altro, nel quale si riconosca il dritto della prestazione, benchè non vi si dichiari la natura di essa. Per l' articolo 2 del decreto 8 gennaio 1861 basta un titolo autentico qualsiasi, od un giadicato, perchè si presuma il dominio. (*Capitolo di Ascoli Satriano* e *di Maio, 14 dicembre 1883*).

— È dominicale, fino a prova in contrario, la decima che risulti da un antico *cabreo*, dall' *onciario*, dal *ruolo* esecutivo, e da altri titoli, senza che il creditore sia obbligato di presentare il titolo originario, che attesti il dominio. Il decreto 8 gennaio 1861 prescrive la prova autentica della prestazione, non già la espressa dichiarazione di essere la stessa dominicale ; di guisa che nella esistenza di un titolo qualunque, ritiene la presunzione di dominio. (*Capitolo di Ascoli* e *Ripandelli, 21 febbraio 1883*). [1]

— Anche verificatosi il dritto alla devoluzione del fondo enfiteutico, può chiedersi l' affrancamento del canone. L' articolo 1561 del cod. civ. stabilisce, che l' enfiteuta possa *sempre* redimere il fondo. E l'articolo 30 delle disposizioni transitorie sul Codice medesimo estende codesto beneficio parimenti alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori. Vi è poi l' articolo 1565 dello stesso Codice, che dà facoltà al concedente di domandare la devoluzione, *qualora l' enfiteuta non preferisca di redimerlo.* Dunque è il novello principio economico di render libera da vincoli la proprietà, che permette l' affrancamento fino a quando la devoluzione non siasi ordinata con sentenza irrevocabile. (*Petrella* e *Santoro, 1 dicembre 1882*).

— Nel giudizio di devoluzione può l'enfiteuta chiedere l'affrancamento del canone con la semplice comparsa conclusionale. Contestata la lite, compete al convenuto il dritto di dedurre qualsiasi mezzo di difesa, che valga a respingere o modicare l' azione, senza che abbia bisogno di apposita istanza. (*Petrella* e *Santoro, 1 dicembre 1882*).

— Negli affrancamenti delle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori, per calcolare il laudemio, deve aversi come norma il prezzo del dominio utile e non già il capitale del canone. Cotesto principio è fondato specialmente su l' ultimo capoverso dell' articolo 30 delle disposizioni transitorie sul Codice Civile. (*Piromallo* e *Sannino, 26 novembre 1883.*)

---

[1] Gli enti morali delle Province napolitane fin dall' epoca di Giacomo II d'Aragona incominciarono a notare e descrivere sommariamente i loro beni per conservarne le rendite e la memoria in *platee, inventarii, cabrei.* Questi titoli, formati senza l' intervento dei terzi, non erano autentici. La Corte di Cassazione di Napoli ha ritenuto però che il *Cabreo* sia un titolo che prova l' obbligazione.

— Le prestazioni territoriali ex-feudali, tanto per l'indole primitiva del dritto di colonia quanto per le leggi abolitive della feudalità, *inhaerent rei*, e quindi costituiscono un obbligo del solo proprietario, non già di chi possa godere i frutti della cosa, sia questi lo stesso proprietario, sia il fittaiuolo, sia altro possessore precario. (*Mandoj Albanese e Politi 7 settembre 1879.*)

— È soggetto alla prescrizione il dritto di *terraggio* su i beni ex-feudali. Il *terraggio*, al pari delle altre prestazioni sulle terre, ed a differenza dei canoni enfiteutici, pel Decreto 20 giugno 1808, per lo altro del 17 gennaio 1810 e relative istruzioni, acquistò la natura di *censo riservativo*, e quindi divenne prescrittibile, come può rilevarsi da molte disposizioni legislative, fra le quali vanno enunciati i Rescritti del 10 febbraio e 17 agosto 1838, il Decreto del 12 novembre dello stesso anno, ed il Rescritto del 26 novembre 1841. [1] (*Intendenza di Finanze* e *Colabella, 27 gennaio 1881.*)

— L'affrancazione di un censo bollare o quandocumque, dovuto a qualunque corpo morale di manomorta, va fatto con le norme dettate dalla legge de' 24 gennaio 1864, e non già con quelle stabilite con gli art. 1564 e 1784 del Codice civile, i quali riguardano esclusivamente la proprietà de' privati cittadini, che va permutata secondo il suo valore effettivo. Ogni distinzione tra corpo morale soppresso, o conservato, è contraria all'esplicita parola della legge, e non varrebbe ad altro che a distruggere quell'altissimo scopo economico, per il quale la legge medesima venne proclamata. (*Tortorella e Conser. della Pignasecca, 15 marzo 1877.*)

— Non è di ostacolo all'affrancamento del canone la costituzione di enfiteusi antica, nè la pendenza del giudizio di devoluzione. Dalla lettera e dallo spirito delle leggi risulta, che la ragione dell'affrancamento debba prevalere ad ogni altro effetto giuridico del contratto di enfiteusi, come formola, che tutto assorbisce e risolve in favore dell'enfiteuta. Onde in omaggio al principio, che favorisce la maggiore libertà ed alienabilità degli immobili, giusta gli articoli 1563 e 1664 del Cod. Civ. non poteva essere più esplicito l'articolo 30 delle disposizioni transitorie sul Cod. Civ. nel dichiarare, che le stesse norme fossero da applicare alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori Non può poi la sola domanda di devoluzione distruggere gli effetti dello affrancamento, quando questo sia posto in movimento appunto per impedire lo scopo dell'azione pendente. (*Linares e Iemma 27 gennaio 1881.*)

— La espropriazione per causa di pubblica utilità di un fondo enfiteutico equivale ad affrancamento forzoso. Però il prezzo del fondo espropriato va diviso fra il domino diretto e l'enfiteuta con le norme

---

1 Secondo i principii del dritto nel *censo riservativo* il fondo rimaneva presso il possessore a titolo di proprietà; però la relativa annua prestazione non essendo dovuta in ricognizione del dominio altrui, non può andare immune dalla prescrizione.

La Cassazione adottò l'identico principio nell'altra causa fra le stesse parti, decisa nel medesimo giorno.

stabilite del Codice Civile nei casi di affrancamento di canone. È erroneo quindi il dire che nelle enfiteusi, rimanendo il suolo di proprietà del domino diretto, all'enfiteuta spetti solo il diritto sulle piantagioni. (*Corrado* e *del Balzo, 24 marzo 1881.*)

— È competente il Pretore a giudicare su domanda di affrancamento di annua prestazione, consistente nella metà del prodotto di un fondo. Trattandosi di valore nè determinato, nè determinabile, la incompetenza si rende manifesta per l'art. 81 del Cod. di PP. CC. Nè dicasi che l'azione in esame sia reale immobiliare, per rendere applicabile invece l'art. 79 del codice medesimo; perocchè la facoltà del riscatto del canone derivi dalla legge, la quale per un fine eminentemente economico ha imposto al concedente di alienare il dominio diretto in pro dell'enfiteuta. In conseguenza simigliante azione deve ritenersi essenzialmente personale (*De Gaetano e de Gaetano, 6 aprile 1881.*)

—Non deve detrarsi la tassa di ricchezza mobile dalla rendita iscritta eguale, che si offre ad un Municipio per affrancamento di canone. Dopo la legge del 2 gennaio 1876, con cui, nel caso di conversione dei beni, si negò agli enti ecclesiastici alcun compenso per tassa di ricchezza mobile, non è dato più di dubitare, che l'identico principio sia applicabile anche agli affrancamenti di canoni, trattandosi di casi simili e materie analoghe, ai sensi dell'articolo 3 del Cod. Civ. [1] (*Comune* di *Gravina* e *Calderoni—22 aprile 1881.*)

— Avvenuta in conformità delle nuove disposizioni la commutazione delle decime in un canone in denaro, il creditore ha il diritto di farsi pagare eziandio la ritenuta del quinto in esecuzione della legge dei 27 maggio 1875. L'essersi convenuto nell'istrumento d'affranco ai sensi della legge preesistente del 1805, che il canone s' avea a corrispondere netto di quinto, e franco di qualsivoglia ritenuta, non importa che l'articolo primo della suddetta legge del 1875 si renda inapplicabile, perciocchè quando il patto è uniforme alla legge in vigore, e questa vien distrutta da altra posteriore, perde necessariamente ogni sua efficacia, e non può servire di eccezione alla regola generale. (*Pisani e Petrucci, 17 febbraio 1877.*)

---

[1] La giureprudenza discorde un tempo, è divenuta costante presso la Cassazione di Napoli.

DIRITTI MAESTATICI

PARTE SESTA

Investitura e giurisdizione

CAPITOLO I.

Giuspatronato

La Chiesa, dicono i canonisti, riconosce il dovere della gratitudine verso quelli, che hanno del proprio patrimonio fondata una Chiesa o dotato un ufficio ecclesiastico coll'accordar loro certi diritti, segnatamente quello d' influire regolarmente e permanentemente nella collazione dell' ufficio medesimo. Il complesso di queste prerogative si chiama Diritto di Patronato o Giuspatronato. [1] Negli antichi tempi coloro che fondavano uno stabilimento destinato al culto, godevano di certe distinzioni, ma non di una speciale prerogativa nella scelta degli ecclesiastici. Le persone laiche conseguivano per fondazione siffatto privilegio, ma il puro diritto di ordinazione restava al Vescovo; in seguito fu consentito al fondatore del Beneficio il diritto di presentare all' ufficio una persona degna. Però questo diritto di presentazione prima venne concesso al fondatore come diritto personalissimo e per conseguenza non trasmissibile; a grado a grado esso poi prese carattere ereditario. Quando i Re Franchi s'impadronirono dei beni della Chiesa e le conces-

1 Valter. Tom. II pag. 50 e 60.

sero in feudi ai laici, questi conferivano ai preti non solo i beni, ma anche l' investitura dell' ufficio ecclesiastico.

Lungo il corso delle varie vicende che subì questo diritto, e che fu materia di grave dispute di molti Concilii, e specialmente nel terzo Lateranense ed in quello di Trento, fu stabilito che ordinariamente esso diritto nasce dalla fondazione di una Chiesa o di un ufficio ecclesiastico. Tre cose costituiscono la fondazione di una Chiesa 1.° assegnazione del suolo *(fundatio in specie)* 2.° la effettiva costruzione *(exstructio)* 3.° l'assegno delle rendite necessarie *(dotatio).*[1] Per la fondazione di un ufficio ecclesiastico in una Chiesa già esistente, basta l' assegno delle rendite.

Questi sono i requisiti del patronato ordinario: straordinariamente questo diritto nasce per prescrizione, o pel possesso immemorabile. Oltre però questo patronato di diritto Comune, v'è il Giuspatronato Regio; il quale ha due caratteri principali, quello di una regalia e non nasce dalla *fundatio,* dall'*exstructio,* dalla *dotatio;* il secondo è quello che nasce da queste tre cose, ed è uguagliato al patronato di dritto comune, di cui può godere e gode ogni privato.

Il primo è detto diritto maestatico o della corona, dagli scrittori regalisti; dai canonisti patronato *ex privilegio, seu ex titolo gratioso,* poichè concesso dal Pontefice per indulto, senza che il Sovrano abbia fondato o dotato le Chiese sulle quali è concesso.

L'origine di questo diritto maestatico che poi i Pontefici ed il Concilio di Trento hanno riconosciuto, si perde nella notte dei tempi; sta in favor suo il possesso immemorabile, requisito per cui si acquista anche il patronato. Gli indulti posteriori dei Pontefici non hanno concesso ma, secondo noi, riconosciuto questo diritto. E pur essendo vero ciò che uno egregio scrittore afferma che *privilegium propter meritum concessum sortitur naturam contractus,* ci sembra strana però la conseguenza che vuol ritrarne, cioè che non si possa revocare il diritto di patronato concesso per privilegio.

A noi pare invece che le concessioni graziose o di privilegio siano revocabili, specialmente quando manca o si trasforma la causa per cui furono fatte. Ora assumendosi che i governi italiani ebbero dai Pontefici, per i loro meriti speciali verso la Chiesa, il patronato di privilegio e per

---

[1] Conc. Trid. Sess. XIV cap. 2. de Ref.

questo debbano goderlo, non si pon mente che quando la Chiesa crede che a questi meriti speciali siano sopravvenuti dei demeriti, è in sua facoltà revocare il privilegio, come può il sovrano revocare ogni concessione di grazia o di privilegio che concede al cittadino, quando viene a cessare o a trasformarsi in contrario la causa della concessione. [1]

Nell' antica regalia francese troviamo le tracce di questo patronato di privilegio.

Un antico scrittore dice così:

« Quantunque il diritto di conferire i beneficii sia spirituale e non possa per diritto comune appartenere ai laici, nondimeno è certo che il Re lo goda, ora a titolo di regalia, ora a titolo di fausto avvenimento, ora a titolo di giuramento di fedeltà.

« A titolo di fondazione, egli conferisce tutti i Benefici di fondazione Regia, ai quali non è annessa cura d' anime. A titolo di Regalia, conferisce tutti i Beneficii che non hanno cura d'anime, e che vacano di diritto o di fatto durante le vacanze dei Vescovati o Arcivescovati dai quali dipendono.

« A titolo di fausto avvenimento, conferisce i Benefici, o la prima prebenda vacante, dopo il suo avvenimento al trono, nelle Chiese Cattedrali. E a titolo di giuramento di fedeltà conferisce la prima prebenda vacante nei Vescovati o Arcivescovati nuovamente pieni.

« Sarebbe una lunga indagine il ricercare a fondo l' origine di tutti questi diritti: dirò solamente:

« Che in quanto ai Benefici di fondazione Reale, non è propriamente parlando, nè in qualità di protettore, nè in qualità di Magistrato politico, che il Re ne ha la collazione, ma in qualità di fondatore di questi Benefici.

« Non è in qualità di Magistrato politico, perchè se la qualità di Magistrato politico donasse questo diritto, il Re lo conferirebbe solo, e sempre, e per tutti i Benefizi del suo Regno, imperocchè egli è sempre il Magistrato politico; pure questo diritto di conferire da sè e sempre, si limita ai Beneficii di fondazione Regia; quello dunque provviene da un altro titolo che non sia di Magistrato politico.

« Non è ancora in qualità di protettore, perchè il diritto di protezione non è nato che per supplire ai bisogni della

1 Tommaso Sisca. *Studio dei Vescovadi di R. Patronato in Italia*, Napoli 1880 pag. 9.

Chiesa, nei casi in cui la potenza spirituale non può provvedervi; ora la collazione dei Beneficii non è una cosa alla quale la potenza spirituale non possa provvedervi, se essa avesse le mani legate da qualche considerazione particolare, bisogna dunque ritenere che i Re li conferiscono in un'altra qualità, ed essa non può essere se non quella di fondatori.

« Non già che questo diritto di conferire sia naturalmente stretto alla fondazione, ma perchè è stato, senza dubbio, ammesso per le sue cause della fondazione.

« In quanto alla collazione dei Beneficii per Regalia io non mi meraviglio che Pasquier dica nelle *Ricerche* che non ha giammai visto persona che gliene abbia potuto dire l'origine. Difatti la non si rinverrà giammai, fino a quando si ricercherà nei soli diritti di magistrato politico o protettore; ma aggiungendo a questi due diritti quelli di Signore del Feudo e di fondatore di tutte le Cattedrali del suo Regno, e riunendo in seguito tutti i diritti che risultano da queste quattro qualità, noi la troveremo. Primamente per la giurisprudenza del Regno il diritto di guardia e di protezione importa, assai ordinariamente, il godimento dei frutti in favore del Guardiano, fino a quando i beni saranno sprovvisti dei loro amministratori, e le collazioni dei Benefici sono comprese dai canonisti tra i frutti.

« Di maniera che questi due diritti riunendosi nella persona del Fondatore, egli li allarga, imperocchè, essi furono originariamente parte delle sue liberalità, e tutti i tre diritti riuniti insieme nella persona del Magistrato politico, formano un diritto di Regalia, così sovrano e così indipendente che non sia la stessa Maestà, perciocchè, come dicono i filosofi, tutto ciò che è appreso, l'è alla memoria di colui che l'apprende, cioè a dire partecipa delle dignità e della potenza della persona che l'apprende.

« Questo sembra che sia il concetto di Du Moulin, quando egli si è espresso così: questo diritto appartiene al Re ed alla Corona, così a cagione di dominio diretto, o di diritto di patronato feudale ch'egli ha sulle temporalità delle sue Chiese, che sono feudi immediatamente della Corona, come a causa del suo diritto di patronato ecclesiastico in queste medesime Chiese, di cui è il Fondatore e Patrono per doppio titolo. [1]

---

[1] *Traité de l'autorité des Rois touchant l'administration de l'eglise* par. Mr. Talon. *A. Amsterdam chez Daniel Pain, Marchand Libraire M. D. C. G.*

Questa Regalia fu esercitata dai sovrani dei varii Stati italiani prima della formazione del Regno d'Italia; riconosciuta dai Pontefici, per indulti o concordati. In Piemonte il Papa Nicola V faceva nel 1451 al Duca Ludovico la solenne promessa che non si sarebbe conferito alcun Vescovado nei di lui dominii *nisi prius praehabitis intentione et consensu Duci,* relativamente alla persona da nominarsi, e quella concessione fu confermata da Clemente VII, Giulio II, Gregorio XIII, ed Innocenzo XII. [1]

Nel Regno di Napoli lunghe controversie suscitò questo diritto: e fu oggetto di dispute e di trattati.

Ecco quel che scrive il Giannone:

« Nel trattato della pace che fu poi tra Cesare e Clemente conchiuso nell'anno 1529 . . . venne largamente a disputarsi intorno alla presentazione delle Chiese Cattedrali del nostro Regno, pretese dai nostri Re di Patronato Regio. Essi fondavano il Patronato, per avere i loro predecessori fondate le più insigni Cattedrali, che vi erano, e di ricche rendite e poteri dotate.

« I Normanni, come si è potuto vedere ne'precedenti libri di quest'Istoria, fin dai fondamenti n'eressero moltissime, e non fu piccolo beneficio d'averne molte sottratte dal Trono Costantinopolitano, e restituite al Trono Romano.

« Gli Angioini eziandio ne fondarono altre; onde siccome le cattedrali di Spagna per questa ragione sono riputate tutte di Presentazione regia, doveano parimenti tali riputarsi le nostre, e per conseguenza tutti gli Arcivescovadi, e Vescovadi, quando vacavano, doveano tutti provvedersi a presentazione e beneplacito del Re, ed ancorchè nel Regno degli Angioini si fosse tolto l'assenso che prima veniva ricercato nell'elezione dei Prelati in tutte le nostre Chiese, siccome per ciò non si tolse *l'Exequatur Regium* come altrove fu mostrato, così molto meno quella convenzione apposta nell'investitura potè abbracciare le Chiese di Patronato regio, dalla quale espressamente ne furono eccettuate.

« Il Reggente Muscettola destinato allora Ambasciatore in Roma per Carlo V per quest'affare sostenne la pretensione del nostro Re: ma si convenne con Clemente VII che ventiquattro Chiese cattedrali; cioè sette Arcivescovadi e diciassette Vescovadi rimanessero di presentazione e nominazione Regia, e le altre fossero riserbate alla disposizione del Papa. [2]

Ma con l'*accomodamento* definitivo conchiuso nel 1790 si convenne che in quanto alle sedi vescovili il Papa nomi-

---

1 Vedi Sisca, Opuscolo citato.

2 Segue l'enumerazione delle 24 sedi. — Vedi Giannone, Istoria Civile ecc. lib. XXXII.

nerebbe uno dei tre candidati presentati dal Re. [1] E finalmente con l'art. 28 del Concordato del 1818 il Pontefice accordò al Re e ai suoi successori l'indulto di nominare a tutti quei Vescovati ed Arcivescovati, pei quali il Re stesso non godeva del diritto di nomina.

Col Decreto del 20 luglio dello stesso anno tutti i patronati feudali sulle Chiese ed i Beneficii furono dichiarati colpiti dalle leggi abolitive della feudalità e reintegrati alla Regalia.

Tutti i giudizi relativi al Patronato maestitico e di diritto comune furono per accordi tra le due potestà o per disposizione del governo, trattati sempre nei tribunali laici, e specialmente nel Regno di Napoli dalla Curia del Cappellano maggiore, della quale parleremo a suo luogo.

Quali modifiche ha subìto oggi questo diritto di Patronato con la legislazione vigente?

La Legge del 13 maggio 1871 ha così disposto:

« Art. 15. È fatta rinunzia dal Governo del diritto di Legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei Benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I Benefizi maggiori o minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei Benefizi di patronato Regio nulla è innovato. »

Dalla lettera e dallo spirito del comma 1, di questo articolo, si rileva che il Governo ha fatto rinunzia al diritto di patronato maestatico, di regalia o di privilegio.

Con l'ultimo comma ha mantenuto fermo alla Corona il Patronato di diritto comune, nascente dai tre requisiti: *fundatio, extructio, dotatio.*

La interpretazione di questo articolo è così chiara per se, che, ci meraviglia, come egregi scrittori abbiano potuto fraintenderla, e sostenere, qualcuno, che il Governo abbia mantenuto fermo siffatto patronato. Le loro ragioni speciose però non sono tali da dimostrarci il contrario di quello che dice l'ar-

---

1 Vedi Sisca, Opuscolo citato che riporta queste notizie dall'Henrion Storia Ecclesiastica XII Lib. 97.

ticolo, e noi proveremo brevemente così l'equivoco in cui si è incorso, come la confusione che si è involontariamente da altri ingenerata.

Uno di questi scrittori, il De Martinis, confondendo il diritto di nomina o proposta o presentazione col Patronato, ritiene che con l'art. 15, comma 1, avendo il Re rinunziato alla nomina o proposta abbia rinunziato al Patronato, così maestatico come a quello di diritto comune. Il suo argomento è questo: il Patronato si sostanzia nel diritto di nomina, proposta o presentazione: a questo diritto il Governo vi ha rinunziato, dunque il governo ha rinunziato al Patronato della doppia natura. A questa argomentazione ha risposto un altro scrittore di materie ecclesiastiche, il Sisca, il quale ha fatto le seguenti osservazioni che riportiamo testualmente:

« L'autore però non ha osservato che l'art. 16 della Legge citato non rinunziò al diritto di *nomina* e *presentazione*, ma soltanto al dritto di *nomina* e *proposta*; e poichè a rigore il patronato si sostanzia nel diritto di presentazione, dunque non si è rinunziato al diritto di Patronato; anzi questo diritto fu espressamente riservato. Ecco il testo della Legge ecc. [1]

E poi parlando della distinzione che deve farsi circa l'intervento dei sovrani nell'elezione dei Vescovi soggiunge:

« I sovrani intervenivano o come capi politici dei loro Stati, o come patroni ecc. Secondo questa distinzione, la Legge diviene chiarissima, e non ha bisogno di tante interpretazioni; ha rinunziato a tutte le forme d'intervento politico nelle nomine dei Vescovi; non ha voluto far novità nell'intervento legittimo giuridico col Patronato ».

Queste due interpretazioni vanno in due estremi opposti. La prima non tien conto che il Governo con l'ultimo comma dell'art. 15 non ha rinunziato al diritto di patronato sui beneficii dotati e fondati dalla Corona; la seconda distinguendo fra nomina, proposta e presentazione, ammette che la riserva del Patronato per diritto comune possa estendersi

---

1 V. Opuscolo citato. Senonchè l'autore cita erroneamente l'art. 16 della Legge, perchè è l'art. 15 quello che riguarda il Patronato. Questo errore è ripetuto anche in seguito dell'Opuscolo.

anche a quello per grazia o per indulto, e che solo abbia il Re rinunziato a tutte le forme d'intervento politico. [1]

Ora a noi sembra il contrario. Nel diritto di nomina, proposta, presentazione prese sostanza il Patronato maestatico, il patronato per indulto; il patronato che non ebbe per base una concessione territoriale o pecuniaria del sovrano, che non generò rapporti civili e di proprietà tra il sovrano e la Chiesa.

La nomina, la proposta, la presentazione furono di diverse forme, a secondo i tempi, in cui si esercitò questo diritto o si svolse. Uno dei più celebri canonisti, il Walter, parlando di questo esercizio non usa mai la parola proposta, sibbene la parola presentazione.

« Il privilegio più importante consiste nella presentazione all'ufficio divenuto vacante, » « La forma ordinaria della presentazione è per via di scritto. » [2]

Ed il Cavallari: *Jure patrones debita plura sunt sed praecipuum est nominatio, sive præsentatio.* [3]

Nè questo, come gli altri autori usano altra parola allo infuori di quella di *praesentatio.*

Ora che cosa è o può essere la presentazione se non la proposta? Si dica dunque che il legislatore italiano avrà impropriamente usata la parola proposta, ma con essa non ha voluto intendere che la presentazione. E se ebbe rinunziato al diritto di nomina, proposta o presentazione, è chiaro che ha rinunziato al Patronato straordinario, al Patronato maestatico.

Nelle decretali, però nota un altro egregio scrittore, il diritto di regia nomina ed il diritto di presentazione sono perfettamente sinonimi.

Ma nel nuovo indirizzo dato al moderno diritto canonico le regole della Cancelleria e dei Concordati davano un diverso significato al dritto di nomina regia, ed al dritto di regia presentazione, il primo costituisce un regio patronato per concessione e privilegio, il secondo un patronato one-

---

[1] La voce *presentazione* in antico fu tenuta sinonima di *nominazione elezione* e *commendazione*, e poscia fu distinta dalla *nominazione*, in vari sensi spiegati da dottori. (Torelli, *La Chiave del Concordato*, Parte 11 pag. 200).

[2] Walter. Vol. II, pag. 65.

[3] Opera citata vol. II. pag. 495.

roso per dotazione e fondazione. Or, conchiude questo scrittore, che l'art. 15 della legge del 13 maggio 1871 fa rinunziare alla nomina e proposta ai benefizii maggiori che spettava al Re per diritto maestatico e pel Concordato del 1818, non innovando nulla per l'esercizio del Regio patronato. [1]

Esaminiamo bene queste affermazioni che rispondono in parte a quanto abbiamo detto: nomina, presentazione sono, per le Decretali, sinonomi: attualmente si dà all'una ed all'altra diversa interpetrazione, ma quale è quella interpetrazione che si dà al dritto di proposta? L'egregio autore non lo dice, e poichè questo vocabolo è stato intruso nell' articolo 15, ne fa discendere che il significato di esso sia diverso da quello di presentazione.

Ma vediamo quale significato dettero i Concordati al decreto di nomina o presentazione.

Nel Concordato del 1741 tra Benedetto XIV e Carlo III non si parla che di Regia nomina nel Cap. VIII. Nel Concordato del 1818 non si parla che di Regia nomina. In quelli tra i Pontefici ed i Principi di casa Savoia, innanzi indicati, non si parla che di nomina; e nella Bolla di Benedetto XIII del 27 maggio 1727 non si appella il patronato per diritto sovrano che *jus nominandi*. [2] Ora come e quando il dritto canonico *moderno* abbia fatto la distinzione tra diritto di nomina e diritto di presentazione non sappiamo; tranne se non voglia ammettersi ciò che un altro scrittore dice e che ribadisce l'opinione nostra, cioè che il diritto di presentazione è esplicato dal sovrano col diritto di nomina a differenza dei privati che usano la formola presente. [3]

Ma è poi vero che l' art. 15 citato, nulla abbia innovato in fatto di esercizio del Patronato? In questa affermativa c' è della confusione. Difatti per sostenere ciò, dovrebbe l'ultimo comma dell' art. 15 essere concepito così: « Nulla è innovato in quanto al diritto di Patronato Regio. » Ma il comma dice invece: « Nella collazione dei Benefizii di Patronato regio nulla è innovato: » quindi mantien fermo il diritto del Re come Patrono ordinario, su quei Benefizii che sono di sua fondazione e dotazione.

---

1 De Rinaldis. Sul Regio Patronato nelle provincie napoletane. Pag. 48.
2 Vedi Sisca op. cit. pag. 37.
3 Sisca Id. pag. 24.

A dileguare ogni dubbio basta riscontrare la stupenda relazione dell' on. Bonghi sulla legge del 13 maggio, e le discussioni parlamentari. In esse troviamo espressa l'interpetrazione autentica del potere legislativo e dell' esecutivo.

Ebbene a proposito dell'art. 15 la relazione dell'on. Bonghi dice così:

« Oggi il Governo non interviene nella provvista dei Benefizi conferiti dalle autorità ecclesiastiche interne allo stato che mediante il *placet regio*; e son tali tutti quelli che vanno sotto nome di minori. In quanto alla collazione dei maggiori, per i quali l' istituzione canonica è fatta da Roma, lo stato interviene in due modi. L' uno è conforme in tutto il regno e consiste nella regalia dell' *exequatur* apposto dal Governo a tali provviste, in virtù del regio decreto 1863, esteso il 4 agosto 1866 alle provincie venete, e fondato sopra consuetudini precedenti dalla più parte degli Stati Italiani. L' altra è divisa per ciascuno di queste, e dipende o da accordi, che per la collazione dei benefizii maggiori, aveano colla Santa Sede le sovranità anteriori, ovvero da consuetudini; cosicchè dove tali accordi ed usi mancavano, per esempio nelle provincie dell' ex Stato pontificio, quest' altro modo d' intervento non ha luogo. Esso consiste, dove si esercita, nella partecipazione legittima, — e che anche alla Chiesa romana, secondo la frase dell' Antonelli pare *giusta*,—del potere laicale nella elezione del beneficiato; partecipazione affatto diversa da quella che può spettare al Principe come a qualunque privato, pel proprio diritto di patronato attivo, e che era accordata ai Principi dalla santa Sede, in diverso modo e misura, per un' attribuzione che ad essi era fatta, di un cotale *patronato* Universale. [1] *Ora è naturale che il regno d' Italia, il quale ha proceduto sinora nella sua legislazione come se i concordati non esistessero, rinunci sin da ora a questa partecipazione all' elezione del beneficiato che si fonda sul diritto positivo degli indulti, dei concordati, delle consuetudini, poichè non l' ha dapertutto e l' ha diversamente limitato ed atteggiato.* [2]

E se ci è bisogno di altre spiegazioni diremo che la primitiva redazione dell' articolo diceva così: « Ogni ingerenza del governo nella elezione dei vescovi è abolita. » Ma parve poi che col dire rinunzia ad ogni nomina o presentazione fosse più esplicito e più chiaro.

Però tutti gli oratori che presero parte a quella discussione ritennero il pensiero della Commissione, relativo a quell'articolo. Così lo intesero il Minghetti, il Pisanelli, l'Ug-

---

[1] Sarebbe appunto il caso del *Collatore straordinario* di cui parla l' egregio Sisca nell' opuscolo citato.

[2] Atti parlamentari.

dolena, il Mancini; anzi l'on. Mancini col suo splendido e dotto discorso volendo appunto che fosse mantenuto il diritto di patronato per indulto, propose che venisse cancellata la seconda proposizione del 1° comma dell'art. 15.

Ma ad eliminare ogni dubbio riportiamo le parole del Ministro Guardasigilli, on. De Falco, il quale rispose in nome del Governo ai vari oratori. Dopo di avere riassunto i diversi sistemi propugnati dai precedenti oratori disse: « *Col terzo sistema, proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, si rinuncia in termini generali ed assoluti allo esercizio del dritto di nomina o di presentazione dei vescovi, che sia per concordati, sia per consuetudini venne finora esercitato dallo Stato.* » [1]

E dopo ciò ogni altra dimostrazione è superflua ed inutile.

È strano che mentre tutti i canonisti riconoscono che il Giure-Patronato è quel diritto che « appartiene ai fondatori di Chiese e di Luoghi Pii ed ai loro eredi e successori, ed a tutte quelle persone, e famiglie dai fondatori medesimi designate nell'atto di fondazione » [2] siffatto diritto non vuol la Chiesa riconoscerlo nel Re d'Italia, il quale come erede lo ebbe dai suoi antenati, ed è per volontà nazionale il legittimo successore di quei Principi che lo esercitarono, quando l'Italia era divisa in sei stati.

Il Patrono oltre il dritto di presentare, che, come dice Monsignor Pelliccia, è la parte essenziale del Patronato, ha prerogative onorifiche, onerose ed utili, che i glossatori han rinchiuso nei noti versi.

Patrono debetur honor, onus, utilitusque
Praesens ut praesit, defendat, alatur egenus. [3]

---

[1] Atti del Parlamento, tornata del 13 marzo 1871.

[2] *Saggio Teorico-Pratico di Giurisprudenza Beneficiale antica e moderna compilata per opera di Monsignor Nanzio Pelliccia.* Vol. 1. Tit. 11 pag. 222, Napoli 1859. Monsignor Pelliccia in questo pregevolissimo trattato definisce il Giure patronato: *Un diritto di nominare e presentare al Vescovo un Chierico per essere dal medesimo istituito in una Chiesa, o Beneficio vacante, connesso con altri diritti onorevoli, onerosi ed utili.* Pag. 223. Ed osserva che: *non è un diritto meramente spirituale, come vorrebbe il Cironio almeno pel patronato ecclesiastico, non è un diritto temporale annesso allo spirituale, come dopo Alessandro III sono di avviso tutti i canonisti.* (In cap. *de jure 16 de jurepatr.* et Cap. *quarto* 3 de Iudiciis.

[3] Glossa in cap. *Nobis* 25 de Iurepatr.

Questi obblighi e prerogative sono specificate presso ogni canonista; vogliamo solamente qui ricordare che tra le seconde v' ha quella di percepire una quota parte , o tutti i frutti in tempo della vacanza del Beneficio, quante volte così è stato stabilito nell'atto di fondazione. Lo che dimostra che non assolutamente possa sostenersi che i beni largiti dal Patrono passando nel dominio della Chiesa, vengano a spiritualizzarsi , e quindi non possano essere adibiti in altri usi, se la Chiesa stessa consente che temporaneamente ritornino al Patrono. Noi non possiamo specificatamente ragionare di tutte le varie specie del patronato , diremo che si divide in ecclesiastico , laicale e misto , in reale e personale, in creditario, gentilizio, familiare e misto, in attivo e passivo.

Il Giuspatronato si acquista in due modi ; o per diritto *comune* e pubblico, o per diritto speciale e *privato*. Dal primo emanano i titoli onerosi di giustizia, cioè la Fondazione, la Dotazione , la prescrizione, del secondo il titolo grazioso o lucrativo, cioè il privilegio.

Il Giuspatronato si dimostra dalle persone private con titoli autentici, o per mezzo di due o tre presentazioni fatte, o per mezzo di altre prove giuridiche supplementari. Per le persone politiche o corpi morali , il Concilio di Trento volle che fosse richiesto per esso una prova più rigorosa, crescendo la presunzione di usurpazione. Il diritto di Giurepatronato si acquista o si perde per prescrizione, e molte sono le norme che al riguardo la dottrina canonica ha consegrate.

L'antica legislazione napoletana anteriore alla rivoluzione francese circondò di parecchie speciali prerogative il Giuspatronato Regio e quello privato; sia perchè il primo era considerato secondo i casi una regalia, o un dritto comune, sia per garentire l'esercizio del secondo all'ordine laico che con le sue liberalità avea fondate, costruite o dotate chiese.

Cosichè fu stabilito che i patronati laicali sulle Chiese e benefizii ecclesiastici fossero annessi al diritto pubblico del Regno , che essi si acquistano per fondazione medesima , anche senza special riserba, e mai si prescrivono, passano agli eredi e discendenti dei fondatori, e in mancanza di essi, fossero devoluti al fisco. (Rescritto 6 agosto 1757.) Fu altresì disposto che i benefizi di patronato Regio e laicale fossero esenti dalle contribuzioni dei Seminari (23 novembre 1773), e quelli di patronato Regio esenti dal pagare il sussidio carita-

tivo al Vescovo (30 aprile 1765), ed il cattedratico anche quelli di patronato laicale (23 Settembre 1865). I beneficiati di luoghi Pii di Patronato laicale non potevano censire i beni senza il consenso del patrono (26 Marzo 1774); nè concederli in affitto a lungo tempo (22 Aprile 1777), dichiarati nulli quelli conclusi per dieci anni senza il consenso del Patrono Regio o privato (25 Settembre 1777); e finalmente che i luoghi pii di patronato laicale erano compresi nelle leggi di ammortizzazione (12 novembre 1774). Per conseguenza quelli di Patronato Regio erano esclusi dal divieto di acquistare.

Durante la dominazione francese sulle province napoletane furono emesse nuove ed importanti disposizioni in ordine al Giuspatronato. Col Decreto del 18 Giugno 1807 furono aboliti i Patronati su tutti i benefizii senza cura di anime, su i legati pii e sulle Cappellanie; con quello del 22 Dicembre 1808 fu abolito il Patronato sui beneficii ai quali era annessa cura attuale ed abituale di anime; e con l'atto del 22 luglio 1813 venne parimente abolito ogni patronato su i canonicati, partecipazioni, dignità, prebende.

Il Concordato del 1818 con gli art. V e VIII li riconobbe eccettuando dalle disposizioni tassative in essi contenute (vedi Concordato pag. 21) il giurepatronato Regio e laicale. Quindi, per conseguenza legittima, fu emesso, dopo il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria il Decreto del 20 luglio 1818 il quale, riportandosi nel preambolo alla legge del 1807, ed ai Decreti innanzi indicati ne dichiarò la intera abrogazione disponendo così:

Art. 2. Che perciò i patronati sieno ecclesiastici; sieno laicali, sopra beneficii di qualunque natura, non esclusi i Curati e le parrocchie, fossero ristabiliti a favore dei legittimi padroni ai quali appartenessero, secondo le regole del dritto canonico, coll' esercizio di tutti i diritti utili ed onerosi, nonchè di quei chiamati onorificii. (Liberatore, *Poliz. Eccl.* pag. 93 fino a 98).

CAPITOLO II.

Del Cappellano Maggiore

Avendo trattato del Giuspatronato è necessario di parlar brevemente intorno all' ufficio del Cappellano Maggiore. La giurisdizione, la importanza di questo prelato, hanno affaticato molti eruditi e molti scrittori, e furono varii i giudizii.

Chi voglia ampii ragguagli sull'origine così della giurisdizione spirituale, come della temporale, che egli esercitò presso tutte le nazioni, e specialmente nel Regno delle Due Sicilie, può consultare gli autori che diamo in nota, e che sono stati da noi consultati. [1]

Da Costantino a Ruggiero I, da Costantinopoli a Napoli e Palermo, il Cappellano Maggiore, o *Arcicapellanus*, o *Magister Regiae Capellae*, ebbe la cura spirituale su tutti gli Oratorî privati o chiese palatine del Principe, di Casa Reale, della Corte. [2] Nel Regno di Napoli, oltre di ciò, ebbe giurisdizione sopra tutti i chierici e monaci, ed era a lui commesso il conoscere di tutte le cause civili, criminali e miste riferentisi ai Cappellani di tutte le Regie Cappelle. Avea giurisdizione sopra i musici e cantori di esse, il diritto di visitarle, di spedire dimissorie ed ordinare, nominare i Parroci e Confessori, era il Parroco di tutta la R. Casa e della Regia Corte, ed aveva giurisdizione sopra tutti i regi Ca-

---

1 Chioccarello *Manoscritti giurisdizionali* Tom: II, Giannone *Istoria Civile del Regno di Napoli Libro III Capo VI e Lib. XI Capo 6.* — *Basta Institutionum Juris pubblici Neapolitani* — Dottor Biagio Antonio Roberti—*Nuovo corso di giurisprudenza, ossia istituzioni complete del Diritto Civile e Canonico— Napoli 1819* — *Institutiones juris regni Neapolitani* — *Napoli MDCCCIV* — Canonico D. Vito De Palma, *Dissertazione sull'Origine del Cappellano Maggiore, sua giurisdizione e da quali fonti la medesima derivi ec.* — *In Napoli MDCCXCVII. Per Raffaele Lanciano* — *Catalogo dei Cappellani Maggiori del Regno di Napoli e dei confessori delle persone Reali* — *Napoli 1819 Presso Angelo Coda* — Tommaso Sisca — *Studio sui Vescovati di Regio patronato in Italia* — *Napoli 1880* — Dott. Cav. Bartolomeo De Rinaldis. *Del Regio Patronato sui Vescovadi e Benefici minori nelle province napoletane* — *Napoli 1817* — Vito Giliberti *Polizia Ecclesiastica del Regno delle due Sicilie ec. Napoli 1843.*

2 Le cappelle palatine sono quelle erette dai Sovrani per l'esercizio privato del Culto della famiglia e della Corte. Durante la dinastia Normanna e Sveva furono chiamate *Ecclesia, Templum, Sacra aedes, Sacellum, camera spiritualis*, presso di noi però sempre *Cappella*. Chi abbia vaghezza di diffuse ed esatte notizie sulle Cappelle palatine del Regno di Napoli, legga il libro: *Cenni storici sul clero della Real Cappella palatina di Napoli* compilati da Nicola Capece Galeota, *Napoli 1854*, e quelli del d'Ayala: *Napoli Militare*, *Napoli 1847*. Nel primo si troveranno anche riassunte le facoltà del Cappellano Maggiore. Le Chiese Palatine sono ora sottoposte all'Amministrazione e vigilanza di Casa Reale, anche quelle Palatine ad *honorem*, come la Chiesa di Acquaviva delle Fonti, ma sono in corso pratiche perchè sian messe alla dipendenza del Ministero di Grazia Giustizia e Culti.

stelli e i navigli. In tempo degli Austriaci presiedette ai Regi studi, e fu in lui trasfusa parte di quella giurisdizione che prima sugli scolari teneva il loro Giustiziere. Spesso il Collateral Consiglio gli commetteva le cause riguardanti disordini e violenze fatte dagli Ecclesiastici ai Laici. Resse un tribunale, nel quale col voto di un consultore, consigliava il Re, giudicava di tutte le cause civili e criminali dei sudditi, giudicava de' delitti atroci di tutti gli ecclesiastici del Regno, doveva aver conoscenza e dava parere al Re sopra tutte le scritture della Corte Romana, pria che dalla R. Camera di S. Chiara si fosse spedito il *R. Exequatur*; e insieme alla detta Camera aveva il diritto di esaminare ed approvare tutti i libri, il qual diritto prima esercitava solo e da sè, perchè riuniva nella sua persona anche l' ufficio di Gran Cancelliere. Esprimeva il suo parere al Re per l'elezione dei Vescovi di Regia nomina, o per la collazione di tutti i Benefici Regi come Primate del Regno. Eretto nel 1741 il Tribunale misto ne divenne il Presidente. Non era, anche se fosse investito di beneficii che avean cura di anime, obbligato alla residenza, e fu anche capo del Consiglio Aulico.

Il Pontefice Clemente VII emise in data 20 gennaio 1603 un Breve, col quale intese riformare e restringere la giurisdizione del Cappellano Maggiore per le controversie suscitatesi nel Regno. [1] — Alle quali volle dar termine Benedetto XIV con la Bolla *Convenit* che, fra le altre cose, fece salvo delle giurisdizioni del Cappellano Maggiore tutte quelle che si riferissero alle cause ed alle persone Reali, o ai possessori di taluni Benefici e Chiese di Roma, alla presentazione o diritto di R. Patronato, la cui conoscenza apparteneva, da tempo immemorabile, ad esso Cappellano.

È inutile diffonderci in altri particolari: abbiamo in complesso voluto abbozzare questa storica figura e suo ufficio per fermarci ad esaminare la sola quistione importante che all' una e all' altro riguarda, e che è propria dell' indole di questo lavoro, cioè se le sentenze del Cappellano Maggiore nelle cause di patronato Regio e in tutte le controversie relative ai diritti della R. Corona sulle Chiese Regie, i fondi e le Chiese di Regio patronato possano esser ritenute, come

---

[1] Chioccarello citato, tom. 1.

le ritengono alcuni egregi scrittori, veri giudicati, ovvero come altri ha sostenuto, semplici relazioni. [1]

Al riguardo è bene, prima di tutto, esporre con precisione ed esattezza la legislazione patria, la quale è questa:

1. Con Reale Rescritto del 31 dicembre 1763 fu risoluto che il giudice ordinario competente di tutte le controversie che riguardano le chiese Regie ed i fondi, e le rendite di quelle, era la Curia del Cappellano Maggiore.

2. Con reale Rescritto del 20 giugno 1770 fu risoluto che in tutte le cause di padronato Regio anche mediato, procedesse privatamente la Curia del Cappellano maggiore.

3. Con Reale Rescritto dei 5 ottobre 1771 si dispose che le cause degli spogli delle Chiese Regie si trattassero privatamente nella Curia del Cappellano Maggiore.

4. Con Reale Rescritto del 29 dicembre 1759 si ordinò che nelle cause che si decidessero nella Curia del Cappellano Maggiore spettasse la propina o sia il *jus sententiae*.

5. Con Reale Rescritto del 1 settembre 1853 fu approvata la tariffa dei diritti della Curia del Cappellano Maggiore.

Sicchè è fuori di controversia che il Cappellano Maggiore ebbe Curia, ed era il solo competente a conoscere nelle cause di Regio Patronato, che emetteva decreti, che avevan forza di sentenze, le sentenze esistono, ed esigeva il *jus sententiae*. [2]

---

[1] Fra i primi notiamo il Dottore de Rinaldis nell' opuscolo indicato, colla nota precedente, ed il sig. Tommaso Sisca nel pregevolissimo studio su i Vescovadi di Regio Patronato. Lo scrittore che dissente dai due primi è il Sacerdote R. de Martinis, *Del Regio Padronato nelle provincie Meridionali—Tipografia editrice degli accattoncelli, Napoli 1878.*

[2] Nelle Istitutiones iuris Regni neapolitani, di Oronzio Fighera pubblicate in Napoli il MDCCIV e fatte rivedere per ordine del R. Cappellano Maggiore dal celebre, dotto e sventurato mio congiunto l' Abate Dottore D. Francesco Conforti che morì sul patibolo per causa di libertà, si legge quanto segue nel Capitolo, *De Reverenda Curia Capellani Maioris:* Ad vacantes cathedrales regiae nominationis ecclesias, et ad vacantia beneficia regii patronatus, vel regiae collationis tres idoneos viros, previo Regis mandato proponit ipse Capellanus Maior, ex quibus unum Rex deligit. Tandem ex aulicis capellanis unum post alium gradatim designat economum ad colligendos fructus alicuius vacantis cathedralis ecclesiae regiae nominationis, ut ducatorum ducentorum designatum stipendium accipiat. Ab hisce autem oeconomis, et ab omnibus aliis regiarum ecclesiarum administrationis quae olim in Regia Camara reddebantur esigit. *Reg. rescr. C. 1. tom. 3. tit. 11. n. 1. f. 2.*

La parte storica nella quale si può divagare facilmente niente aggiunge a queste prescrizioni di legge ; senonchè per comprenderle bene bisogna porle in raffronto di altre, che nella stessa materia, facilitano con la imparzialità la conoscenza del vero.

E le altre disposizioni di legge sono queste:

1. Con Reale Rescritto del 22 luglio 1757 si ordinò che rimessa una causa dalla Curia del Cappellano Maggiore in terza istanza nella Real Camera di S. Chiara, il Decreto pubblicar si dovesse per mezzo di uno de'subalterni della detta Curia, non già degli attitanti della Real Camera.

2. Con Reale Rescritto del 15 novembre 1760 fu ordinato che le cause decise nella Curia del Cappellano Maggiore si rivedessero nella R. Camera di S. Chiara.

3. Con Reale Rescritto del 3 gennaio 1664 si ordinò che nelle cause di Regio padronato il Re destinava la Real Camera di S. Chiara per giudice di terza istanza da attitarsi dai subalterni della Curia del Cappellano Maggiore. [1]

Da queste disposizioni indubbiamente risulta che la Curia del Cappellano Maggiore era un tribunale di prima istanza; che tutte le sue sentenze doveano essere rivedute in appello dalla R. Camera di S. Chiara. Torna quindi vano sostenere che il Re non avesse il dritto di delegare un giudice per la conoscenza di simile materie , quando , visto che nel Re era riunito, per l'indole del Governo, il potere legislativo ed esecutivo , era stata sancita con legge, siffatta delegazione , che i pronunziati del Cappellano Maggiore non avessero forza di sentenze, quando gli era stata conferita competenza , giurisdizione al riguardo — Senonchè potrebbe osservarsi , ma costituiscono dei giudicati , se non furono rivedute dalla Reale Camera di S. Chiara? E qui è bene con la stessa legislazioue dimostrare che il giudizio di revisione da farsi dalla R. Camera, dovea esser fatto in seguito di un ordine reale, ed attitarsi dalla stessa Curia del Cappellano Maggiore, non dalle parti; sicchè quando il Re ed essa Curia non credevano necessaria la revisione , rimaneva ferma la sentenza. E ciò fu disposto col R. Rescritto del 12 maggio 1767 , il quale definì la Curia

---

1 Questo Rescritto è citato erroneamente dagli autori innanzi indicati, poichè è contro il loro assunto.

del Cappellano Maggiore un tribunale, non subordinato che alla immediata determinazione del Re.

Certamente con i principî del diritto comune attuale tutto ciò non si comprende. Ma le istituzioni, le magistrature bisogna considerarle nei tempi in cui spuntano e si svolgono; e quest'era una magistratura eccezionale, nella quale il sovrano avea trasfuso tutto il suo potere e la sua giurisdizione, ed era nello stesso tempo giudice e parte.

Tuttavia come cognizione storica diremo, che pur accordando alle sentenze del Cappellano Maggiore tutta la loro importanza, non possiamo tacere il solo argomento di valore di uno scrittore, troppo infervorato della giurisdizione reale, quello cioè che quei pronunciati anche se non avessero forza di sentenze, provano con l'evidenza dei fatti, dei dati storici, con l'esposizioni dei fondi, che i Benefizii i quali venivano reintegrati al patronato della Corona, erano stato fondati e dotati con i beni dei principi, e quindi sorge manifesto e chiaro il patronato di diritto comune, già esistente sopra di essi.

Però c' è una testimonianza storica che non bisogna tacere, la quale ci dimostra come ad onta delle disposizioni di legge vennero a decadere l'officio e la giurisdizione del Cappellano Maggiore, e noi rimandiamo il lettore che abbia interesse per questa notizia alla monografia già citata del Di Palma, stampata nel 1797 e propriamente a pag. 75 e seguenti.

La critica serena ed intelligente porrà a confronto così la opinione di coloro che credono le sentenze esistenti, *res judicata,* come quella di altri, che potrebbero, col Di Palma, scrittore regalista dichiarato, ritenere che fossero pareri, richiesti dal Principe per sottoporli all'esame del Collaterale. [1]

---

[1] Diamo un saggio di ciò che al proposito scrive il Di Palma pag. 74; «Da quanto finora si è detto, ognun vede, quale sia stata l'antica giurisdizione del Cappellano Maggiore, la quale paragonata a quella, che oggidì esercita è molto decaduta e diminuita. Poichè egli non è Capo del Consiglio Aulico, non è Arcicancelliere, non giudica più di tutti gli affari chiesastici, che si presentano al Real Trono; ma solamente il Principe sente il suo consiglio in alcune cose, quando li sembra, adoperando per lo più la Real Camera ed il Delegato della real giurisdizione».

CAPITOLO III.

Competenza e rappresentanza del Giuspatronato

Abbiamo notate le disposizioni per la reintegra, ed il giudice competente del Giuspatronato Regio; pel privato diremo che esso fu anche sottratto ai giudizii delle Curie ecclesiastiche, perchè il Rescritto del 10 Luglio 1762 dispose nel Regno di Napoli che anche nelle cause di benefizii di patronato laicale la cognizione spettasse al giudice secolare.

Concluso, come abbiamo detto, il Concordato del 1818, in esecuzione degli art. V. e VII fu disposto con Regio Decreto del 29 Agosto 1830 che le cause di Regio Patronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di ogni diritto di Regalia, fossero di competenza dei Tribunali Civili, qualunque si fosse la somma o la natura dell' azione; senza però derogarsi alle disposizioni della legge sull' amministrazione civile del 12 dicembre 1816, ed alle leggi del contenzioso Amministrativo dei 21 marzo e 11 ottobre 1817, ed ai privilegi per l' esazione concessa ai corpi morali.

Stabilita la competenza fu altresì determinata la rappresentanza nelle cause di Patronato, col Decreto del 27 ottobre 1825 di cui diamo gli articoli:

Art. 1. I nostri procuratori presso i Collegi giudiziari saranno parte principale in tutti i giudizii relativi ai diritti di regalia e di regio patronato sopra le badie, beneficii, ed ogni altra fondazione ecclesiastico o laicale di qualunque natura, non escluso i giudizi ordinarii pei patronati ex feudali.

2. I medesimi nostri procuratori saranno altresì parte principale unitamente ai titolari di benefici, badie o altre fondazioni di Regio patronato, allorchè si tratterà di azioni riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.

3. Nei casi enunciati negli articoli precedenti; i nostri procuratori presso i collegi giudiziarii, dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza con la Reale Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento dei diritti di regalie e di regio patronato.

4. Il nostro consigliere Ministro Segretario di Stato e di Grazia e Giustizia e degli affari ecclesiastici ed il nostro luogotenente in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Provvedutosi alla competenza ed alla rappresentanza, si provvide altresì alla questione delle spese col seguente decreto in data dell' 8 dicembre 1833.

Veduto il decreto de' 27 di ottobre 1825 circa i giudizii relativi ai dritti di regalia e di regio patronato sopra le badie; i beneficii, ed ogni altra fondazione ecclesiastica, o laicale di qualunque natura, ed alle azioni reali riguardanti i beni annessi a tali istituzioni; Veduto l' altro decreto de' 17 di luglio 1827 circa l' anticipazione delle spese da farsi nei suddetti giudizi dalle amministrazioni diocesane rispettive, ed il regresso di queste amministrazioni contro il titolare rispettivo per rivalersene:

Volendo provvedere al celere andamento de' giudizii enunciati; sulla proposizione dei nostri Ministri Segretarii di Stato degli Affari ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, e delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nei giudizi contemplati dal decreto de' 27 ottobre 1825 i dritti di bollo, di registro e di cancelleria saranno accordati a credito e le altre spese da eseguirsi a pronto contante saranno anticipate, come nelle spese di giustizia in materia civile pe' soli atti ad istanza del pubblico Ministero.

2. Terminati i giudizii, le rispettive amministrazioni diocesane dovranno rimborsare e lo importo di diritti a credito e le spese, restando salvi all' amministrazione del registro e bollo contro di esse i privilegi per le esazioni del pubblico denaro.

3. Rimane nel suo pieno vigore la disposizione dell' art. 2 del decreto de' 17 di luglio 1827 sul regresso accordato alle dette amministrazioni contro i titolari rispettivi affin di ottenere il rimborso di tali spese; come pure rimane salvo ai titolari il diritto di poterle ripetere dalle parti succumbenti ove vi siano state condannate.

4. Gli stessi nostri Ministri Segretarii di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Con Ministeriale 4 Novembre 1818 fu detto che ai termini dell' articolo 3 del Regio Decreto 20 luglio 1818 i Regi Procuratori nei giudizi relativi al mantenimento dei diritti di Regalia e di R. Patronato su i benefici ecclesiastici dovessero fare tutte le parti che possono convenire alle funzioni del Ministero Pubblico, e dovessero aver cura di rappresentare la R. Corona tutte le volte che s' introducessero simili giudizi.

Quale ufficio o magistratura rappresenta ora la Regalia ed il Regio Patronato?

La risposta non può essere facile, nè definitiva che in parte. Diremo quindi che in forza del Decreto 26 Settembre 1860 e del relativo Regolamento del 16 Gennaio 1861 la rappresentanza dei diritti nascenti dalle dette prerogative, fu data agli Economati. Una sola eccezione si è creduto che possa farsi per l' Economato Generale di Napoli, ed è che

in forza del Decreto del 27 ottobre 1825 che è tuttavia in vigore, è per necessità concessa ai Procuratori del Re ed ai Procuratori Generali la rappresentanza della Regalia e del Regio Patronato.

Favorevole a questa opinione fu, in alcuni casi, il Ministero de' Culti. Ma ci sia permesso esprimere rispettosamente un diverso avviso per le seguenti considerazioni.

Il Decreto 26 settembre 1860 è vero che determina unicamente che l' amministrazione dei Benefici vacanti sarà tenuta dagli Economi Generali, come funzione generica che era, sotto l'impero del Concordato, data alle Diocesane, e non determina chi rappresenterà la Regalia ed il diritto di Giuspatronato Regio; ma siffatta rappresentanza ci pare che sia in intimamente connessa ai diritti, ed allo esercizio dell' amministratore scelto. Difatti se l' Economato Generale, pel Regolamento anzidetto, è quegli che procede al possesso, alla gestione, alla revindica di diritto e di fatto dei beni appartenenti ai Beneficii, è implicitamente da ritenersi, che egli sia il solo ed unico rappresentante di ogni diritto o prerogativa reale od astratta che promana o che è insita negli Enti che amministra.

D' altronde il preambolo stesso che precede quel Decreto esprime con chiarezza tutta la sfera di attribuzioni di cui vennero investiti gli Economi Generali. Definitosi che i frutti dei Beneficii vacanti sono una regalia, si disse (comma 3.°) che siffatto diritto riguardando la Regia prerogativa del sovrano dovesse essere uniformemente esercitato in tutte le province dello Stato; in conseguenza se ne dettarono le norme, creando gli organi esecutori. I quali nell' applicarle sono investiti di tutte le funzioni necessarie a mantenere, a conservare, a rivendicare il diritto di Regalia e la Regia prerogativa del sovrano.

Ma se da questa generica interpretazione di quel Decreto—Legge, perchè emesso in tempi di pieni poteri, non si ritrae chiaro il concetto nostro; niun dubbio che esso risulta incontrastabile dalle disposizioni positive del Decreto 17 febbraio 1861 num.° 248.

Con l'art: 1°, difatti, non solo si dichiarò esclusa ogni efficacia del Concordato Borbonico del 15 Febbraio 1818 e delle altre Convenzioni del 16 aprile 1834 e 38 feb. 1839, ma anche delle disposizioni e provvedimenti delle convenzioni medesime, richiamando in vigore (art. 2) tutti gli atti legislativi, costituenti l'anteriore diritto pubblico del Regno.

Ora i Decreti del 27 Ottobre 1825, e del 7 Dicembre 1833 furono appunto emessi in dipendenza del Concordato; e se ad esso fu tolta ogni efficacia, poteva mantenersi agli atti stabiliti per l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute? Certamente no, e lo stesso legislatore vi provvide con lo art. 6, così concepito:

Art. 6. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva di ecclesiastici, ovvero i beni di essi, o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico riguardanti il possessorio ed il petitorio sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Ora, erano ignoti al legislatore i Decreti del 25 Ottobre 1825 e 8 Dicembre 1833?

Non è da supporsi; e quindi quando egli non fece esplicita menzione del mantenimento di questi decreti, non è da porsi in dubbio, che li abbia abrogati, in esecuzione anche delle disposizioni generali richiamate con l' articolo 4 dell' altro Decreto 17 Febbraio 1861 n. 250.

Se siffatte leggi speciali non suffragano, non c'è da dimenticare che le attribuzioni del Pubblico Ministero e la parte che egli deve rappresentare ne' giudizi civili furono determinate con leggi posteriori di carattere generale. Or bene in esse non si fa punto menzione della rappresentanza che fu loro data col Decreto del 25 ottobre 1825. E anche in questo caso, può supporsi che il legislatore ignorasse il detto Decreto?

Abbiamo invece una prova in contraria; cioè che non è stato punto dimenticato il detto Decreto, anzi si è esplicitamente ritenuto abrogato, quando nella tabella annessa al R. Decreto del 25 giugno 1865 si è detto che la rappresentanza del R. Patronato nelle cause, è affidata agli Economi e Subeconomi.

La giurisprudenza si è anche pronunziata al riguardo. La Corte di Appello di Aquila con sentenza dell'11 Dicembre 1868, avverso la quale non fu proposto gravame, considerò quanto segue:

Quistioni

1.ª Nei giudizii riflettente i beni dei benefizii di R. Patronato la Real Corona è legittimamente rappresentata dall' Economo Generale e suoi dipendenti?.

(La Corte dopo aver ricordato le disposizioni innanzi indicate, nonchè l' art. 13 del Regolamento 8 Dicembre 1861 del R. Economato di Napoli, disse :)

« Considerando che dal complesso di tutte le riferite disposizioni sorge chiaro il concetto che gli Economi Generali, ed in loro vece i Subeconomi hanno speciale mandato di rappresentare la R. Corona in tutte le materie relative ai benefizi sia in linea amministrativa, sia in linea contenziosa e senza distinzione di beneficii vacanti o pieni, di giuspatronato o semplici. Ed è così certo che nella tabella annessa al R. Decreto del 25 giugno 1865 furono precisamente gli Economi Generali ed i Subeconomi indicati come legittimi rappresentanti della Corona in tutti i giudizii concernenti i benefizii. Egli è vero che in detta tabella si parla dei soli beneficii vacanti, ma siccome unico è lo scopo dell'istituzione degli Economati ossia lo esercizio del diritto di regalia su i beni delle Chiese e dei beneficii, così è necessità conchiudere in coerenza del disposto dell'art. 3 del Regolamento sopra citato, che vacanti o pieni detti benefici è sempre agli Economi Generali e Subeconomi affidata la rappresentanza della Corona per le quistioni agli stessi relative. (*R. Subeconomo di Chieti contro il Marchese Gaudiosi*).

CAPITOLO IV.

L' Exequatur ed il Placet

Tutti i governi cattolici, per antico diritto riconosciuto anche dalla S. Sede, vietarono la pubblicazione ed esecuzione nei rispettivi Stati, di qualsiasi Bolla, Breve, Cartola, Missiva, Provvisione della S. Sede prima che il Sovrano non vi avesse apposto il suo *R. Exequatur*, o il suo *Placet*, se le suddette provvisioni fossero state emanate dal Pontefice o dai Vescovi. Lunghe contese e gravi spesso insorsero per mantenere illeso questo diritto, e moltissimi Rescritti e Decreti vennero nei vari Stati emanati.

L'origine di siffatto diritto vuolsi ricercare da una parte nel sistema di protezione e di prevalenza che lo Stato assunse nei tempi passati verso la Chiesa, e dall'altra dalle guerre, dalle contese che la Chiesa come potere temporale e politico ebbe con gli Stati, e dalle usurpazioni che tentò sempre di consumare a danno dei diritti politici e giurisdizionali di essi. Essendo quasi sempre in lotta questi si premunivano, non davano corso, nè pubblicità, nè esecuzione ai provvedimenti pontificii.

Il nostro istorico civile in poche parole riassume l'origine di questa Regalia: « Nacque, egli scrisse, il *R. Exequatur* « per la conservazione dello Stato e perchè in quello non « siano introdotte da straniere parti occasioni di tumulti e « di disordini, onde fu sempre mai caro ai Principi, e pro- « prio della loro commendabile vigilanza, capitando nei loro « Regni iscritture di fuori, per le quali si pretenda in quelli « esercitar giurisdizione, o sia spirituale o temporale, di « riconoscerle prima che quelle si mandino in esecuzione. [1]

Per questa Regalia dall' 8 Ottobre 1735 al 26 Febbraio 1778 si emisero nel Regno di Napoli ben 22 *Rescritti*, formanti la polizia ecclesiastica e diplomatica intorno al *R. Exequatur* e *Recipiatur*. Essi dimostrano come il potere regio volesse mantenuta incolume siffatta prerogativa, e ci piace riassumere brevemente le principali disposizioni *dei Rescritti* innanzi mentovati. Con quello dell' 8 Ottobre 1735 si stabilì non darsi *Exequatur* a coloro che venivano dalla Corte di Roma per esercitare giurisdizione nel Regno, se non avessero prima presentate le carte credenziali ai Ministri del Re in quella Corte. Con *Rescritto* del 2 febbraio 1742 si dichiarò che quando la Camera Reale fosse del parere di negare il *R. Exequatur* a scritture *Brevi e Bolle* della Corte di Roma, dovesse far presente al Re i motivi del suo diniego. Col *Rescritto* del 1 Novembre 1745, si determinò « che qualsiasi *Bolla*, *Rescritto*, decreto o carta missiva riservata e segreta, per la quale sia imposto da fuori alcun atto di esecuzione esterna pubblica o privata, anche quando non contenga esercizio di giurisdizione, non possa nè debba eseguirsi in Regno senza che prima siasi concesso il *R. Exequatur*, altrimenti facendosi, la espansione sia nulla e i trasgressori sian puniti.» Ma fin dal 1751 rifulse sancita col *Rescritto* del 19 dicembre tutta la importanza del *R. Exequatur*. Con esso si disse che il Re è protettore, sostenitore, e cu-

---

[1] Pietro Giannone. *Istoria civile del Regno di Napoli* Tom. IV libro 33. Sostennero parimenti la necessità del Real beneplacito dei principi alle scritture della S. Sede il Belluga *in Speculo Principium*, Diego Covarsiuvius, il Salgado, Zegero Bernardo Van-Espen, il Cardinale G. Battista de Luca.

stode de' Canoni, de' Concilii, e delle altre sante disposizioni, e conservatore dell'autorità dei Vescovi. [1]

Quindi aggiungevasi: in questo nostro ed ogni altro Regno essere in vigore per legge fondamentale il *R. Exequatur*, che riconosce la sua origine dalla ragione delle genti, e dal pacifico spirito della religione, ed è un salutare presidio della pubblica tranquillità, per tener lontani gli attentati, gli sconvolgimenti ed alterazioni, e le sconvenienti ed importune disposizioni, ed essere ritenuto legittimo, equo, necessario da' Sommi Pontefici romani in tutte le occasioni e specialmente nell'ultimo Concordato. [2]

E questo diritto fu sancito con l'artic. 18 dello Statuto, svolto col decreto del 5 marzo 1863 N.° 1169, e Regolamento della stessa data, abrogato in quanto riguarda gli atti della Santa Sede e del clero dall'art. 16 della Legge 13 maggio 1871, mantenuto, per effetto del secondo comma dello stesso articolo, per quel che riguarda provvista dei Beneficii e destinazione delle rendite ecclesiastiche. Conseguentemente ai nuovi principî stabiliti, fu emanato il Decreto ed il Regolamento del 25 giugno 1871 N.° 230 che riportiamo integralmente.

Dalla costituzione del Regno d'Italia erano state emesse le seguenti disposizioni relative all'esercizio del *R. Exequatur*.

R. Decreto 5 marzo 1863 n. 1168, R. Decreto e Rego-

---

1 È notevole la Prammatica del Vicerè d'Alcalà, ch'è la seguente:

« Perchè conviene al servizio di Sua Maestà sapersi, se in coteste a voi « decrete Provincie si pubblicano *Rescritti*, *Brevi* ed altre Provvisioni Apo- « stoliche, senza *R. Exequatur* e licenza nostra in scriptis obtenta, affinchè « quelli che usassero tale temerità, si possono gastigare di giustizia, come « conviene; pertanto vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate stare avver- « titi, ad usare ogni diligenza di sapere se si pubblicasse alcuno di detti « *Rescritti*, *Brevi* o altre Provvisioni Apostoliche senza licenza nostra, e « solito, e consueto *R. Exequatur*, e trovando alcuno, che presumesse di « pubblicare alcune di dette Provvisioni senza licenza nostra, e consueto « *R. Exequatur*, ne piglierete diligenti informazioni e subito ce l'invierete « con avviso vostro particolare, acciò possiamo dar ordine col condegno « gastigo di quelli, che propugneranno usare tale temerità. »

2 Gli altri *Rescritti* segnano le dati seguenti, 3 Ottobre 1738, 27 Giugno 1740, 22 Agosto 1740, 19 Settembre 1840, 3 Novembre 1740, 15 Dicembre 1741, 2 Febbraio 1742, 1 Novembre 1747, 27 Settembre 1750, 11 Novembre 1756, 20 Agosto 1760, 13 Agosto 1761, 25 Gennaio 1772, 2 Luglio 1762, 25 Gennaio 1763, 3 Novembre 1764, 11 Novembre 1764, 11 Novembre 1769, 26 Febbraio 1777.

lamento 26 luglio 1864 n. 1848, R. Decreto 8 marzo 1866 n. 1834, col quale fu esteso alle province Siciliane il Decreto 12 luglio 1864 n. 1848, R. Decreto 4 agosto 1866 n. 3127, che estese alle province liberate dall'Austria i Regolamenti relativi all' *Exequatur* ed al *Placet*.

Tutte queste disposizioni però furono abrogate col R. Decreto 25 giugno 1871 n. 320 che pubblicò nuove disposizioni circa l' *Exequatur* ed il *R. Placet*, e col successivo Regolamento in esecuzione di detto Decreto.

Molte Circolari emise il Ministero di Grazia e Giustizia a chiarimento e norma dei Decreti e Regolamenti indicati. Ne additiamo le principali:

22 Marzo 1863, Div. 2 n. 22077, 17 maggio 1863 id. n. 40565 Div. Culti n. 15587, 9 ottobre 1866, Div. Culti n. 111 Reg. Circ., 2 ottobre 1876 Div. 3.ª n. 16928-679.

Regio Decreto *25 Giugno 1871, N. 320 che pubblica nuove disposizione circa l'* Exequatur *ed il R.* Placet.

Art. 1. Fino a quando non sia altrimenti provveduto colla Legge speciale, di cui negli articoli 16 e 18 della citata Legge del 13 maggio 1871, n. 214 (Serie 2ª), sono soggetti all' *Exequatur* gli atti e le provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei Benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Ove le provvisioni e gli atti siano emanati al *Regio Placet*.

Art. 2 Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni dei Benefizi anche di patronato Regio, e le provvisioni che conferiscono coll' esercizio di un ufficio ecclesiastico, il diritto di amministrare la dote del Beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, o di percepire su di essi un assegno.

Art. 3. Il *Regio Exequatur* sarà concesso o negato con Decreto Reale sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4. La facoltà di concedere il *Regio Placet* è delegata al Procuratore generale presso la Corte d' Appello del luogo in cui sono posti il Beneficio o i beni ecclesiastici.

Il Procuratore generale dovrà non pertanto riferirne al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ed attendere le sovrane determinazioni:

1.° Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2.° Quando si tratti di nomine a Benefizi o Cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non sieno ridotti al numero definito dall' art. 6 della Legge del 15 agosto 1867, n. 3848;

3.° Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4.° Quando sia di avviso che il *Regio Placet* debba essere negato.

Art. 5. Gl' investiti d'un Beneficio non saranno ammessi al possesso del medesimo prima che il loro titolo sia munito del *Regio Exequatur* o del *Placet*.

Dalla data della concessione dell'*Exequatur* e del *Placet*, il nominato al Beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni ed alle temporalità dello stesso.

Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concernono destinazione di beni ecclesiastici.

Art. 6. Le norme per la concessione dell'*Exequatur* e del *Placet* sono determinate dal Regolamento annesso al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

Art. 7. Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente Decreto ed annesso Regolamento sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.

REGOLAMENTO *in esecuzione del Regio Decreto del 25 giugno 1871.*

Art. 1. Tutte le Bolle, Decreti, Brevi, Rescritti e provvisioni della Santa Sede, e parimente tutte le Bolle, Rescritti, Decreti o provvisioni degli Ordinari Diocesani concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazioni di Benefici maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie, per avere esecuzione devono essere muniti, i primi di *Regio Exequatur* ed i secondi di *Regio Placet*.

Lo stesso avrà luogo per gli atti d'investitura alle nomine di patronato Regio; e per le provvisioni che conferiscono, con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico, il dritto d'amministrare la dote di un Beneficio, o di goderne in tutto o in parte i frutti, ovvero di percepire su di esso un assegno.

Art. 2. Chiunque intende far uso di una provvisione della Santa Sede concernente alcuno degli oggetti indicati nell'articolo precedente dovrà presentarla in originale al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio Exequatur*.

La provvisione e il ricorso potranno pure essere presentati al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo dove si vuole eseguirla, perchè li rimetta al Ministero di Grazia Giustizia e dei Culti.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, promuoverà le sovrane determinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

La concessione dell'*Exequatur* si farà con Decreto Reale, che sarà trasmesso al Procuratore Generale, e da questo comunicato agli interessati.

Se l'*Exequatur* viene negato, si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione, e si restituirà il ricorso colla seguente annotazione: « non si fa luogo al chiesto *Exequatur*. »

Art. 4. Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari Diocesani, la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'art. 1, dovrà presentarla in originale al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo in cui sono posti il Beneficio e i beni ecclesiastici, o chiedere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del *Regio placet*.

Il Procuratore generale, esaminati gli atti e raccolti i documenti che crederà necessari, concederà o negherà il *Regio placet* secondo le norme del seguente articolo.

Art. 5. Il Procuratore generale, prima di provvedere sulla domanda di *Regio placet*, dovrà farne relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed attendere le superiori determinazioni:

1. Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;

2. Quando si tratti di nomine a Benefizi o Cappellanie corali nelle Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non sieno ridotti al numero definito dall'art. 6. della Legge 15 agosto 1866, numero 3848, dall'art. 8 della Legge dell'11 agosto 1870, allegato P;

3. Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento;

4. Quando sia di avviso che il *Regio placet* debba essere negato.

Egli trasmetterà in questi casi al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, i Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, il ricorso degli interessati, i documenti relativi, ed un suo ragionato parere; nel quale esprimerà se avvisi doversi il *Regio placet* concedere o negare.

Art. 6. Nei casi indicati nell'articolo precedente il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti potrà richiedere nuove informazioni. Promuoverà quindi le sovrane determinazioni, che saranno comunicate al Procuratore generale.

Ove sia d'avviso doversi negare il *Regio placet*, sarà sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 7. Fuori dei casi contemplati nell'art. 7, il Procuratore generale impartirà il *Regio placet* senza bisogno di precedente relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Potrà non pertanto riferirne al Ministro e chiedere le sue istruzioni, qualora ravvisi qualche circostanza che gli sembri meritevole dell'esame del Ministro medesimo.

Art. 8. Le domande pel *Regio placet* alle nomine di Economi Curati o Vicari spirituali, che vi sieno soggette ai termini del secondo paragrafo dell'art. 1, potranno essere presentate al Procuratore del Re del luogo ove è posto il Benefizio.

Il Procuratore del Re, entro cinque giorni, raccoglierà le necessarie informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore generale, al quale trasmetterà il ricorso, il rescritto di nomina, e i relativi documenti.

Il Procuratore generale, provvederà con la massima sollecitudine sulla domanda.

Art. 9. Nei casi in cui il Procuratore generale concederà il *Regio placet* senza aver chiesto le determinazioni, la concessione sarà scritta

al margine o al piede della provvisione nella forma seguente: « Visto il Rescritto dell'Ordinario di.... (se ne indicherà l'oggetto) — In virtù di Regia delegazione si concede il *Regio placet.* »

Nei casi in cui il Procuratore generale avrà chieste le superiori determinazioni, dopo le parole « In virtù di Regia delegazione, » si aggiungerà · « ed in conformità delle superiori determinazioni »; ed ove siano state ingiunte clausole, riserve, condizioni o limitazioni, saranno queste indicate nella concessione.

Se il *Regio placet* viene negato, si tratterrà presso l'Uffizio del Procuratore generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione: « *non si fa luogo alla concessione del chiesto* Placet. »

Art. 10. A tutte le concessioni di *Regio Exequatur* o di *Regio placet* sarà sempre apposta la clausola: « salve le Leggi dello Stato, e le ragioni dei terzi. »

Art. 11. Se alcuno creda aver diritto di fare opposizioni alla concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio placet*, dovrà presentarle con ricorso in carta da bollo, corredato dei relativi documenti all'Autorità delegata a provvedervi. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre, nei casi di questioni giuridiche, il ricorso All'Autorità giudiziaria

Art. 12. Ogni concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio placet* sarà dal Procuratore generale partecipata agli interessati, al Prefetto ed all'Economo generale dei Benefizi vacanti della provincia, al Pretore ed al Sindaco del comune in cui il Beneficio o i beni ecclesiastici sono posti.

L'esazione dei diritti per le concessioni dell'*Exequatur* o del *placet* si eseguirà secondo le norme stabilite della Legge sulle concessioni Governative del 26 luglio 1868, n. 4521, e del relativo Regolamento del 18 agosto 1868, n. 4559. [1]

---

[1] L'art. 18 del Regolamento è così concepito: « Per la riscossione delle tasse sulle concessioni di *Exequatur o* R. Placito indicate al n. 47 della Tabella, l'autorità competente a concederle dovrà trasmettere, per mezzo della Direzione del Demanio e delle Tasse del Circolo, il relativo rescritto o provvedimento all'ufficio del Registro o di commisurazione del Distretto ove risiede la persona che ha richiesta la concessione.

« Il rescritto o provvedimento sarà rimesso al richiedente mediante contemporaneo pagamento dei diritti dovuti.

« Per tali concessioni rilasciate dai Procuratori Generali del Re o da altri funzionarii delegati, senza che sieno state provocate le superiori determinazioni, sarà dovuta la tassa di L. 10, per tutte le altre concessioni si esigerà la tassa di L. 20.

« Saranno esenti da tassa gli *Exequatur* sulle provvisioni riguardanti gl' interessi generali dello Stato, e di più province, concessi per R. Decreto — »

Il n. 47 della citata tabella dice così: « Concessione di *Exequatur* o *R. Placito* sulle richieste e nell' interesse dei privati in materia ecclesiastica:

« Se rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia L. 20.

« Se rilasciata dai Procuratori Generali del Re L. 10.

Art. 13. Alla fine di ogni quadrimestre i Procuratori generali invieranno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti uno Stato dei Rescritti o Decreti degli Ordinari Diocesani, ai quali è stato concesso o negato il *Regio placet*, con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui il *placet* sia stato concesso.

Art. 14. Fino all'attuazione nelle provincie della Venezia e di Mantova della Legge sull' ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate ai Procuratori generali saranno quivi esercitati dai Prefetti delle provincie.

Art. 15. Gli atti attualmente in corso d' istruzione non ancora risoluti, saranno definiti secondo le presenti disposizioni.

Questo diritto del R. Exequatur e del Placet, come è stato accennato, fu ammesso e tollerato, o subito dalla S. Sede. E non mancarono illustri campioni della Chiesa, i quali ritennero che il Sovrano possa privare dei beni il chierico che l'offende.

Nota appunto il De Rinaldis nel suo opuscolo sul R. Patronato nelle province napoletane le parole di S. Agostino: *Per cura regum possidentur possessiones et apostolus voluit servire regibus voluit honorare et non conculcare reges; regem, inquit, honorificate. Privilegium potestati meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate.*

Senonchè si sono spesso dibattute varie gravi quistioni in ordine all' *Exequatur*, che ci pare utile ricordare. Il De Rinaldis ritiene che il *R. Exequatur* si limita a concedere o non concedere le rendite del Beneficio; e distingue da questo l'ufficio. In altri termini che il Re negando il *R. Exequatur* od il *Placet* impedisca al Beneficiato il solo possesso delle temporalità, ma non possa impedirgli l'esercizio dello ufficio, o la sua giurisdizione spirituale. [1]

Ora noi crediamo di no. In quattro sensi, difatti, o aspetti alcuni scrittori hanno riguardato questo diritto:

Il primo vieterebbe al titolare nominato Vescovo o parroco che non sia provvisto di *Exequatur* o *Placet* l' esercizio di ogni atto, anche spirituale, del suo ministero, e così ancora l'amministrazione dei Sacramenti, l'accesso alle Chiese titolari, e simili.

Il secondo concederebbe solo questa libertà d' azione puramente spirituale, ma negherebbe ogni altra facoltà, e segnatamente quella di procedere ad atti spirituali che fossero per così dire transeunti, e recassero non in se, come in

---

[1] Vedi opuscolo citato, Pag. 52-53.

potenza, conseguenze civili; come sarebbero le nomine dei parroci e dei titolari dei Benefizii, la cui nomina spetta al Pontefice o agli ordinari Diocesani.

Il terzo concederebbe anche questa libertà d'azione di carattere misto, ma negherebbe la facoltà di esercitare la rappresentanza legale e civile dell' ufficio.

Il quarto concederebbe anche questa rappresentanza, ma toglierebbe solo il godimento delle rendite.

Ora il concetto espresso dal De Rinaldis è quello ammesso dal Consiglio di Stato, il quale con parere del 9 febbraio 1872 disse:

Debbonsi civilmente riconoscere gli atti giudiziali di provviste ecclesiastiche emanati dai Vescovi sebbene non abbiano domandato ed ottenuto il *Regio exequatur* o dai loro Vicarii generali quantunque questi atti possano aver tratto concessione di beni per conseguire i quali però è sempre necessario il *Placet Regio.*

Il Ministero di Grazia e Giustizia non ammise però siffatta interpretazione, osservando con nota del 24 febbraio 1872 quanto segue:

« Sono lontano dal non accordare ai rilievi espressi nel parere del Consiglio di Stato, ed alle sue conclusioni le maggiori considerazioni. Ma non pertanto sorgemi il dubbio, se la generalità dei principii esposti, e la estensione che ai medesimi potrebbe darsi, possa per avventura condurre a nuove incertezze e difficoltà in questa materia delicatissima e di per sè stessa già tanto complicata. Non starò certamente ad impugnare quello che nel voto si afferma, che cioè, mediante l'art. 16 della legge 13 maggio 1871, lo Stato fece rinunzia al diritto di nomina e proposta nella collazione dei benefizi, e che tutto questo vuole essere inteso per modo che i nominati sieno liberi nell'esercizio delle loro attribuzioni spirituali, le quali per i vescovi sono quelle delle potestà d'ordine e di giurisdizione. Ma non parmi si possa per questo confondere la libertà della nomina, e la libertà dell' esercizio del proprio ministero nel nominato, con il diritto che si riservò il Governo del *Placet* e dell'*Exequatur*, per riconoscere e dare civile esecuzione alle nomine medesime. Questi due atti sono fra loro essenzialmente distinti, e la loro coesistenza non implica nè confusione nè contraddizione alcuna. Il nominato dall'autorità ecclesiastica può senz' altro entrare nell' esercizio de' suoi poteri e della giurisdizione spirituale che niuno gli contende. Ma per dar mano ad atti che interessano la giurisdizione esterna, non spirituale, l' amministrazione civile o le temporalità beneficiali, è d' uopo che la nomina sia riconosciuta e dichiarata esecutiva mediante il *Placet* o l'*Exequatur*. La necessità pertanto di questo riconoscimento non rende meno libere le nomine abbandonate all'autorità ecclesiastica, nè meno libero l'esercizio nel nominato del proprio ministero. Nè si può obiettare che sotto

il pretesto del *Placet* o dell' *Exequatur* si renda illusoria questa libertà di nomine e di esercizio, per la circostanza che molti degli atti della giurisdizione vescovile, ed alcuni che pure emanano dalla potestà dell'ordine, hanno rapporto ai beni temporali; perocchè, sia pure che col potere dell' ordine i vescovi creando i sacerdoti li abilitino anche virtualmente alla percezione dei lucri del loro esercizio ecclesiastico, non per questo potrà mai dirsi che i vescovi col potere di ordine trattino anche di materia temporale, poichè i lucri provenienti dall' esercizio sacerdotale non ne sono che una lontana ed indiretta conseguenza. Neppure pare possa dirsi che l'art. 16 della legge 13 maggio 1871, che prescrive l' *Exequatur* e il *Placet* per le provviste beneficiali, venga ad annullare l'art. 15 della legge stessa, ove s'intende nel senso di escludere il riconoscimento civile dei nominati fino a quando nen abbiano chiesto ed ottenuto il *Placet* o l'*Exequatur*, e per togliere questa autonomia debba l'art. 16 avere interpetrazione dall'art. 18 cui si riferisce, e restringersi la necessità e le conseguenze del *Placet* e dell' *Exequatur* alla sola assegnazione dei beni fino a quando non sia provveduto con nuova legge al riordinamento delle proprietà ecclesiastiche. Il mantenimento del *Placet* e dell'*Exequatur* si connette è vero all' art. 18, ma solo nella determinazione della sua durata. Le ampie discussioni tenute nei due rami del Parlamento; gli emendamenti proposti e non accolti sul progetto della commissione della Camera in tale argomento, la compilazione per parte della Commissione del Senato del nuovo articolo, nel senso di restringere l'*Exequatur* e il *Placet* alla sola consegna dei beni, stato poi intieramente escluso nel progetto di legge che fu approvato, attestano a sufficienza che, non soltanto ai beni volle aversi riguardo col *Placet* e l' *Exequatur*, ma ad altri fini assai più gravi ed essenziali. Nè può invocarsi ad argomento di conforto della diversa opinione, quello che nel voto si trae dal fatto di non essersi introdotto in Roma e nelle sedi suburbicarie l' economato regio, sol perchè la legge del 14 maggio 1871 le escluse dal *Placet* ed *Exequatur*, stantechè questa esclusione fu consigliata da considerazioni e riguardi di ben altro genere, come si raccoglie e dalla nota del Ministero e dal parere del Consiglio di Stato che precedettero il regio decreto del 25 giugno 1871 ». Fin qui il Ministro — Ma il Consiglio di Stato anche dopo queste asserzioni, raccoltosi in seduta plenaria persisteva nel dato parere.

E con circolare del 6 aprile 1864 Divisione 3. N.° 7376 il Ministero di Grazia e Giustizia esponeva i seguenti altri principi :

« In diritto il Governo ha facoltà di concedere o negare l'*Exequatur* ed il Placito, ed usa di questa facoltà meno ancora a salvaguardia dei privati cittadini che a tutela dell'ordine pubblico e degli interessi generali dello Stato.

« Dell'uso più o meno opportuno che faccia il governo del provvedimento quasi economico e puramente politico del concedere o negare l'Exequatur od il Placito, non può essere chiesta ragione innanzi ai tribunali ordinarii, in ogni ipotesi essere giudice il solo Parlamento,

nè questo è a supporre vorrebbe trarre cagione di biasimo da ciò che alla fatta proposta di legge cerchi il Ministero di accordare i provvedimenti che dà di mano in mano nella cerchia strettamente legale delle proprie attribuzioni » (*Pisanelli*).

GIURISPRUDENZA

(Corte di Cassazione di Roma)

La legge 13 Maggio 1771 sulle guarentigie mentre assicurò l'indipendenza e il decoro del Sommo Pontefice per quanto concerne l'esercizio spirituale delle sue funzioni, riserbò allo Stato la suprema tutela dei diritti e della giurisdizione della comunità civile.

Finchè il Vescovo nominato dal Pontefice non abbia ottenuto il *regio Exequatur* non ha la rappresentanza giuridica del Beneficio Vescovile; la quale continua a risiedere nel vicario capitolare, come se la sede fosse vacante.

La Corte intese rappresentanza giuridica quella giurisdizionale. Il Vescovo in tal caso non solo non ha l' amministrazione civile del Beneficio ma neanche la giurisdizione spirituale esterna ed interna.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 2 ottobre 1876 Divis. 3.° N.° 16928-679.

Dopo la solenne ed ampia discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati ai primi giorni del maggio 1875 sull'indirizzo della potestà ecclesiastica, non credo di aver bisogno di manifestare le raragioni per le quali io ritengo che non debbono essere muniti di *R. Placet* gli atti e le provvisioni emanate dai Vescovi non riconosciuti civilmente, salvo al Governo l'apprezzamento di circostanze e bisogni eccezionali che possano concorrere nello interesse di alcune popolazioni constituite in condizioni speciali ecc. (*Mancini*).

Con *Circolare* del 3 Agosto 1865, Divis. Culti N. 15562, fu disposto che i Procuratori Generali debbono inviare i Decreti di *R. Exequatur* e di *R. Placet* che riguardano provvista di Benefici di qualunque specie e natura ai R. Economati per l' occorrente partecipazione e rimessione agl' interessati; perchè abbiano i R. Economati contezza delle concessioni, e possano provvedere efficacemente al diritto di Regalia.

Dal che si rileva come la mancanza di *Exequatur* o di *Placet* non solo impedisca il possesso delle temporalità, ma vieti agli investiti canonicamente il diritto della giurisdizione esterna.

Ci pare utile riportare qualche parte dei discorsi pronunciati alla Camera sulla materia.

Bonghi Il diritto dell' *Exequatur* e del *placet*, che i governi hanno esercitato finora, non si riferisce a tale o tale altra parte della collazione dei benefici; il diritto dell'*Exequatur* e del *placet* l' investe tutta.

Esso si riferisce alla pubblicazione dell'ordinanza ecclesiastica colla quale un sacerdote è investito del benefizio, maggiore o minore che sia. Questo rescritto può essere o no pubblicato nello Stato, secondo che l'autorità suprema dello Stato vi appone o no il suo *Exequatur* o il suo *placet*, la sua visura in somma, cosicchè non è niento vero, non è niento esatto che l' autorità ecclesiastica quando mantenga il diritto del Governo dell'*Exequatur* e del *placet*, si rilascia quello della participazione, della nomina stessa del beneficiato. L' autorità ecclesiastica, come suppone l'onorevole Carutti, potrebbe da parte sua nominare il vescovo, e lo Stato della sua negargli la temporalità, cosicchè niente mancherebbe però a quel vescovo per esercitare pubblicamente l'ufficio suo. Bisogna bene persuadersi che oggi le temporalità sono intimamente connesse all' ufficio, e, in tutti quanti i rescritti coi quali dal pontefice al vescovo un benefizio maggiore o minore è conferito, il Papa per la parte sua, i vescovi per la parte loro conferiscono solo l'ufficio al vescovo, al parroco, è necessariamente e giuridicamente annesso.

E questo diritto a conferire l'uffizio ecclesiastico insieme colle temporalità delle quali l' investito è abilitato a godere il frutto in compenso del suo lavoro spirituale, questo diritto, dicea, non potrà mai essere alterato o variato fino a che il concetto del benefizio non sia alterato, fino a che l' entità giuridica del benefizio non sia distrutta, poichè esso è l'ultimo residuo, l'ultima ombra che noi da una parte e la Chiesa dall' altra concordi in ciò, custodiamo più gelosamente del dovere, di quella antica organizzazione feudale da cui nacque e si sviluppò, l'unico resto di quel vecchio organismo del quale l' ufficio era connesso al Patrimonio, nel quale l'uffizio germogliava, per così dire, dalla terra stessa di cui si raccoglievano l'uso e i frutti.

Cosicchè sia il Pontefice per parte sua che i vescovi per parte loro, quando istituiscono i vescovi e i parroci danno allo stesso tempo l'uffizio e il benefizio, attribuiscono all' esercizio del p tere spirituale e il godimento dei beni temporali, e l'*Exequatur* ed il *placet* dello Stato apponendosi alle ordinanze, alle bolle, ai brevi, alle lettere, ai rescritti dal Papa e dei vescovi, abilita così all' esercizio pubblico, esterno, legale dell' uffizio come al sicuro tranquillo, giuridico godimento dei beni che con quell' uffizio è connesso.

Ed è bene osservare che il diritto dell'*Exequatur* e del *placet* si applica a tutti quanti i benefizi maggiori o minori; a tutti quanti gl' investiti dei vescovadi e delle parrocchie, cosicchè il mantenimento di esso salva tutta quanta l' autorità dello Stato, tutta la sua facoltà di sindacato, sulle persone investite della giurisdizione ecclesiastica in quanto possono e sulla sicurezza pubblica, mentre il diritto di nomina e di proposta si riferisce, ed anche solo in parte se non ai vescovi soli.

Ora la Commissione spera che il ministero si vorrà accostare al suo sistema perchè come la Commissione proverà quando si tratterà dell' *exequatur* e del *placet* nell' articolo 17, questo sistema suo non viola nessuno dei diritti della gerarchia ecclesiastica e non serve se non a frenarlo quando e dove volesse abusarne a danno dello Stato.

La Commissione proverà che questo diritto del *regio placet* esercitato fino *ab antiquo* dagli Stati, non può essere abbandonato se non sia restituita, nel congegno del governo e della Chiesa, qualche influenza

alla mente sociale, qualche diritto ai cleri e popoli della diocesi, cosicchè l' autorità ecclesiastica si senta più penetrata, che non è ora dall' atmosfera nella quale vive e si muove.

Pisanelli. Qual'è dunque la questione?

Giova, o signori, mantenere transitoriamente l' *exequatur* ed il *placet* nelle provviste beneficiarie, o si può senza danno, senza pericolo alcuno, senza contradire a quei desideri stessi che sono comuni cogli onorevoli colleghi nostri, manomettere fino ad oggi il *placet* e l' *exequatur*? Per risolvere siffatta questione gli onorevoli Peruzzi e Massari si sono collocati sulla cima delle opinioni liberali sciogliendo un cantico alla libertà, o si sono precipitati nelle triviali difficoltà che incontrano l' *exequatur* e il *placet*, ma con qual criterio il Governo darà o negherà il *placet* e l' *exequatur*. Se lo darà ad alcuni e lo rifiuterà ad altri egli disgusterà i primi e non si amicherà i secondi?

Così ragionando essi hanno distolto lo sguardo dal modo sostanziale, dirò, dal cuore della questione, ivi è l' altezza di ciaschedun uomo di ciaschedun gruppo di persone e di idee di cui lo scioglimento della questione dipende e si deve, affrontare; e si deve discutere quando si vuole venire a una conclusione certo e sicura. Io comprendo che l' *exequatur* riguarda l'uffizio e il beneficio ma non possiamo sprezzare questo istituto. Sarebbe strano il pensiero di riformare coteste armi; si può accettarle o respingerle. Nè, rispetto all' uffizio sarà nelle presenti congiunture un' arma vana. Può irriderla per l'avvenire, chi non sorvola al presente, ma deve credere che lo Stato mancherebbe al suo dovere, se spensieratamente la spezzasse; evidentemente io non posso essere tacciato d' incoerenza se avendo sostenuto l' abolizione della presentazione mi forza a sostenere il mantenimento dell' *exequatur* e del *placet*.

Io comprendo che non mantenendo il *Placet* e l'*Exequatur* noi non complementiamo la separazione tra lo Stato e la Chiesa che noi ci siamo prefissa come la meta dei nostri voti; ma io sento che noi affretteremmo i nostri passi se ci precipitassimo in una riforma repentina, noi correremmo il rischio di ritornare sul nostro cammino ed allontanare, anche più da noi quella meta, che se l'opera nostra sarà scevra di fretta, noi raggiungeremo immancabilmente. Chi crede o signori, che con un articolo di legge si possano sciogliere le relazioni giuridiche che per diciotto secoli, con varia vicenda, han rannodata la Chiesa allo Stato, confida in una bugiarda onnipotenza. Quei secoli hanno accumulati un cumulo di sentimenti, di opinioni, di abitudini di dottrine, che solo il tempo può consumare. Il compito del legislatore è quello solo di apparecchiare e promuovere quel corso fatale.

Potrei su questo punto invocare l' autorità dell' onorevole Peruzzi, il quale diceva che nelle istituzioni umane non si può procedere che a passi per fare un edifizio di pezzi. Egli citava opportunamente la Inghilterra, ove senza formole arbitrarie la civiltà procede in modo sicuro, appunto perchè non procede o sbalzi o a salti, ma gradatamente.

Nel Belgio si è creduto, con un articolo di legge di potere in un *fiat*, troncare le relazioni tra lo Stato e la Chiesa e tutto innovare, tutto sopprimere. Ebbene quelle dottrine, quelle opinioni, quei sentimenti, quelle gare, quelle pretese che si agitavano tra lo Stato e la

Chiesa hanno cercato un'altra via, l'hanno trovata dove la Costituzione politica loro l'apriva, nel Parlamento. Però si è veduto il triste spettacolo della politica confusa colla religione ed i partiti politici assumono per la loro diversa credenza religiosa.

Dopo di avere svolto il concetto della Chiesa e dello Stato e i limiti delle scambievoli attribuzioni continuò:

Ora, se è egli manifesto che, quando voi sopprimiate l'*Exequatur* ed il *Placet*, collocherete la Chiesa in una condizione maggiore di quella in cui si trova e che voi deplorate; io vi domando con qual prudenza, col qual sapienza voi potete abolire il *Placet* e l'*Exequatur*? È egli vero che tutti i liberali e non liberali, tutti gli animi onesti deplorano la solitudine di cui si è circondata la Chiesa, lo accentramento nei poteri della curia romana? E quando voi togliate l'*Exequatur* ed il *Placet*, fin da ora non è chiaro che questo accentramento ne uscirà più rinvigorito, si farà più duro e più ferreo? Non è chiaro che voi avrete sfuggita la sola garanzia che rimane al clero minore? Non è chiaro che voi chiudete il solo spiraglio di luce, la sola via nella quale può insinuarsi nella Chiesa e il sentimento e la voce del paese?.

È indubbiamente così.

CONTENZIOSO-CULTO

PARTE SETTIMA

Dignità, personati.

CAPITOLO I.

Canonicati e Prebende

La materia di questa parte è intrigata. Tuttavia, nelle linee generali, possiamo accennare a quelle disposizioni e a quelle quistioni più prominenti, le quali, quantunque risolute, risorgono però sempre, e sono spessissimo oggetto di liti per le Amministrazioni, e per gli enti conservati.

Le più gravi e frequenti di queste riguardano i Canonicati vacanti, e benchè siasi formata una giurisprudenza concorde, e le disposizioni emanate siano per se stesse chiare e precise, pure non pochi Capitoli si rinzelano, ed all'occorrenza si appongono al sequestro.

Per dir tutto è necessario il definir prima l'ente soggetto al sequestro, secondo la dottrina canonica e il giure attuale, e la materia su cui deve imporsi il sequestro.

Nei primi tempi della Chiesa i chierici facean vita comune col Vescovo: *iisque una mensa erat unum tectum, unam conclave; ea de causa canonici fuerunt appellati, quod descripti essent in canone, idest tabula Clericorum in comune viventium.* (Rossi)

Quando però il numero dei chierici crebbe, cessò la vita in comune; il patrimonio della Chiesa fu diviso, e quella parte che spettò al Vescovo fu detta Mensa Vescovile, l'altra

assegnata ai Canonici fu la Mensa Capitolare. Il nome di canonici fu riserbato solo a quelli eletti dal Vescovo a regger con lui le sorti della Chiesa, e questi formarono il Capitolo. *Quod olim praesbyterium, et odie capitulum sibi indicat, episcopo in adjutorium datum, ut de regimine ecclesiastico partecipant.* (Ferraris)

La Mensa capitolare fu mantenuta spesso indivisa fra i Canonici, *pro faciliori et magis aeconomica administratione*; ed altri Capitoli la ripartirono assegnando a ciascun canonicato una sufficiente quantità di beni, che fu detta prebenda: *distribuantur bona comunia ecclesiae et ex his erigantur praebendae.*

Ecco quindi donde promana la differenza fra le prebende propriamente dette, e la distribuzione della Massa Comune, le quali distribuzioni sono in luogo della prebenda: *Assumunt naturam praebendae, et veniant nomine fructuum,* [1]

Ma tanto l'una quanto le altre costituiscono la dotazione del canonicato, il quale sia per la natura ecclesiastica, sia per la dotazione stessa è un vero Benefizio: *cum parum referat quod fructus a singulis percipiantur, vel per aliquam ponantur in massa, et certo tempore distribuantur singulis.* [2]

Distributiones quotidianae veniunt sub appellatione fructuum Beneficii, ubi Beneficium alios fructuus non habet, quam distributiones. [3]

« Una sola limitazione o restrizione imposero i canoni al godimento delle distribuzioni di *massa grossa* attribuito a' canonici come dritto inerente al beneficio; e fu quella di distrarne una terza parte da doversi aggregare alla *massa piccola* per distribuirsi fra i soli presenti *ratione servitii.* Poichè pur troppo l'interesse fu sempre un potente stimolo in tutte le azioni umane, anche in quelle che dovrebbero avere un movente più elevato, la chiesa provvide, allo scopo di viemeglio suscitare lo zelo de' canonici e promuovere una maggiore assiduità nell'assistenza a'divini ufficii, che fosse attribuita una particolare ricompensa a favore di quelli che effettivamente vi assistessero. Quindi il Concilio tridentino stabilì che, qualora presso le chiese cattedrali tutte le rendite fossero rappresentate da una massa comune

---

1 Scarfantano. Animad. De Canon. n. 3.
2 Petra. Com. ad Const. Apost. IX, Pars VII n. 18.
3 Barbosa De Canon. Cap. 21 n. 2.

o mensa capitolare, si dovesse da questa distrarre una terza parte per aggregarsi alla *massa piccola* e distribuirsi a favore de' soli presenti col sistema della *puntatura*, rimanendo le altre due terze parti assegnate a tutt' i beneficiati, a guisa di prebenda. *In illis ecclesiis, ubi omnes redditus canonicorum consistunt in distributionibus, absolutum est tertiam partem retinere naturam distributionum* (che perciò fu addimandato il *terzo conciliare*), *reliquas vero duas succedere in locum praebendae et praebendas reputari.* E dallo stesso criterio furono informate le disposizioni della potestà civile, promulgate per regolare e garentire la regalia del Sovrano sulla proprietà beneficiaria. Difatti coll' art. 5. degli appuntamenti della R. Camera di S. Chiara, dettati a' 21 aprile 1781 ed approvati con R. dispaccio de'15 novemhre 1783, fu stabilito che le distribuzioni quotidiane fossero esenti dal sequestro nel solo caso in cui si verificassero cumulativamente le seguenti quattro condizioni: *a)* che vi fossero le prebende, *b)* che le distribuzioni non tenessero luogo di prebenda, *c)* che fossero ripartite fra i soli presenti, *d)* e che non eccedessero la cifra di D. 60. Sicchè, mancando alcuna delle riferite condizioni, anche le distribuzioni erano soggette al sequestro in caso di vacanza. Quindi cogli stessi appuntamenti fu disposto che « i regi economi ne' seque-
« stri fatti fin dalla pubblicazione della legge o che faranno
« pe' canonicati e porzioni vacanti, seguendo la divisata
« norma (che riguarda appunto il concorso delle quattro
« succitate condizioni), debbono non solo mantenere in se-
« questro le prebende, ma eziandio *le porzioni di massa*
« *comune e delle distribuzioni quotidiane*, riservandosi la
« real Camera di togliere il sequestro ne'casi che costi che
« tutte quattro le sopra espresse condizioni concorressero
« cumulativamente, *per provvedersi in tal guisa alla tenuità*
« *della congrua*, a tenore del disposto nell' art. 15. Benin-
« teso che debbono essere escluse dal sequestro *quelle di-*
« *stribuzioni quotidiane, che sono li manuali e minuti pro-*
« *venti de' beni avventizii* de' Capitoli, chiese collegiate e
« ricettizie, come a dire responsorii, messe votive, anni-
« versarii, funerali, associazioni di cadaveri, *che di loro*
« *natura sono mera particolare mercede di servizio perso-*
« *nale.* » Con real dispaccio de' 16 luglio 1797 fu similmente stabilito che « dove trattasi di cattedrali, in cui non
« esistono prebende speciali, ma la massa comune, della
« medesima, secondo gli stabilimenti conciliari, *due terze*

« *parti sono considerate prebende dei canonici* » Ed in altro dispaccio de'21 agosto dello stesso anno all'art. 22 leggesi scritto: « si osservi inviolabilmente la *puntatura* in « tutte le chiese, alle quali è prescritta o dal concilio o da« gli statuti particolari delle medesime o da immemorabile « consuetudine, *la quale non sia nè maggiore nè minore « della terza parte della rendita.* »

Questi sono gli atti legislativi costituenti il dritto pubblico ecclesiastico nelle provincie napoletane anteriore al Concordato de' 16 febbraio 1818, dal quale rimasero abrogati, e che furono rimessi in vigore per virtù dell' art. 2 del decreto de' 17 febbraio 1861 (n. 248), col quale si dichiarò cessata ed estinta ogni efficacia del suddetto Concordato. Epperò a quegli atti bisogna ora ricorrere, quando si vogliano determinare i dritti e le facoltà conceduti all' Economato generale de' beneficii vacanti, che fu istituito con altro decreto di pari data (n. 250) in sostituzione delle disciolte commissioni diocesane, succedute esse stesse all' amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, abbadie ed altri beneficii vacanti. Dal che si rileva che allora solamente possono dirsi esenti da sequestro in caso di vacanza le porzioni di massa comune presso i Capitoli cattedrali o collegiati, quando concorrono simultaneamente le quattro condizioni prescritte dagli appuntamenti della R. Camera di S. Chiara, cioè che vi siano prebende, che le distribuzioni non tengano luogo di prebende, che siano distribuite fra i soli presenti, e che non eccedano gli annui D. 60 pari a L. 255. »

Massime adottate di comune accordo tra il Ministero delle Finanze e il Ministero dei Culti. [1]

Circolare 28 settembre 1868 n. 14017 dell' Economato Generale di Napoli ai Subeconomi.

I Ministeri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti avendo di comune concerto adottato alcune massime che servir debbono alla pratica applicazione degli articoli 1. e 6. della legge del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell' Asse Ecclesiastico, furono trasmesse con la Circolare del Ministero delle Finanze all' uopo diramata ai Direttori Demaniali, la quale è questa:

---

[1] Per completare queste norme con le disposizioni di legge veggasi a pag. 85, 86 e 111 di questo Manuale.

Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, N. di prot. Gen.68638, Div. 5. Circolare N. 470.

Firenze 8 Agosto 1868

« A soluzione di taluni dubbi, cui dà luogo la pratica applicazione della Legge 16 agosto 1867 , n. 4848 , di concerto del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, vennero adottate le massime, che il sottoscritto comunica ai Signori Direttori con invito di uniformarvisi.

Cattedrali con clero ricettizio.

« Se in una Cattedrale , cui è annesso un clero ricettizio, vi sono due masse di beni, l'una capitolare di pertinenza dei soli canonici, e l'altra comune ricettizia pertinente al clero ricettizio, la prima sarà soggetta alla conversione a norma dell' art. 11 della Legge 7 luglio 1866, e l' altra , salvo lo assegno perpetuo ai sei cappellani da farsi in cartelle del Debito Pubblico, sarà devoluta al Demanio nel modo e forma e per gli effetti voluti dalla Legge 15 agosto 1867.

« Se poi nella massa comune ricettizia ha parte anche il Capitolo, per l'assegno ai canonici sarà conservata, oltre alla prebenda e quanto spetta ad essi dalla massa capitolare, anche la partecipazione della massa ricettizia convertita in rendita pubblica.

« Se in una Cattedrale i cappellani sono i partecipanti di un clero ricettizio annesso al Capitolo, saranno conservate solo sei partecipazioni.

Capitoli Cattedrali

« Se in un capitolo Cattedrale vi sono Canonicati di libera collazione , e di patronato laicale regio o privato saranno conservati e provveduti entro il numero di dodici quelli di libera collazione. In questo caso tutti gli altri Canonicati di patronato s'intenderanno aboliti, sebbene fra questi siano dignità od uffici capitolari , potendo gli Ordinari annettere le dignità e gli ufficii ai Canonicati di libera collazione.

« Da quest' ultima condizione si eccettua il Canonicato curato , il quale per l'art. 1, n. 4, della Legge non può essere compreso nell'abolizione.

« Se un Capitolo Cattedrale è formato di prebende canonicali, tutte di patronato laicale, regio o privato, l'abolizione dei Canonicati contemplata dall' art. 1 , n. 2 , della Legge 15 agosto 1767 , si limiterà alla eccedenza del numero di dodici stabilito dall'art. 6 della Legge stessa , con avvertenza che nei dodici devono sempre comprendersi le dignità e gli uffizii capitolari.

« La stessa norma deve tenersi rispetto alle Cappellanie ed ai Benefici, di cui è cenno al secondo capoverso dell' art. 6 della Legge.

« Il Capitolo d' una Cattedrale si forma di un Ruolo di canonici effettivi. Se in una Chiesa Cattedrale si trovano, oltre alle prebende di ruolo, Canonicati che non fanno parte integrante del Capitolo, non partecipano delle sue rendite , e non vi hanno voto attivo e passivo

questi Canonicati, detti *ab extra*, non sono computati all'occasione di prccedere alle nuove provviste del Capitolo, e sono a ritenersi fin d'ora soppressi, in quanto non sia necessario conservarli per completare il numero di dodici Canonicati riservati dall'art. 6 della Legge.

« Se in un Capitolo Cattedrale sono Canonicati di libera collazione, ed altri di patronato regio e di patronato privato, allorquando per formare il numero di dodici non bastino i Canonicati di libera collazione suppliranno di preferenza al numero mancante i Canonicati di patronato regio, e quindi quelli di patronato privato.

« Se un Capitolo Cattedrale è formato di Canonicati di libera collazione, p. e. di 10 e di 4 di patronato privato, e questi ultimi appartengono a diverse famiglie, ognora che siano tra essi dignità od uffici capitolari, saranno di preferenza conservati nell' ordine seguente:

1. il canonicato curato;
2. la Penitenzieria;
3. la Teologale;
4. in ogni altra dignità.

« Se poi son Canonicati semplici, allora saranno interrogati i Patroni per cura dei Procuratori Generali presso le Corti d'appello rispettive, secondo apposite istruzioni che verranno diramate dal Ministero dei Culti, se, e quali di essi, intendano di prevalersi delle disposizioni dell' art. 5 della Legge, e quali intendano conservare il patronato.

« Se tutti i patroni vogliano valersi del diritto concesso dal suddetto art. 5, e a formare il numero di dodici Canonici sia necessario conservare uno o più Canonicati di patronato privato, saranno per cura del Procuratore Generale invitati i Patroni a intervenire o farsi rappresentare con regolare mandato di procura nell'uffizio del Procuratore Generale per la estrazione a sorte di quelli fra i Canonicati di patronato privato, che debbono rimanere non aboliti, all'effetto di formare il numero legale di dodici.

« I Procuratori Generali possono delegare questa operazione ai Procuratori Regi presso i Tribunali civili e correzionali.

Rivendicazione dei beni dei canonicati di patronato laicale

« I Patroni laicali di Canonicati di Capitoli Cattedrali non possono pretendere che i soli beni di fondazione patronale formanti la dote o prebenda del Canonicato ovvero porzione di rendita o di beni, quando il Capitolo abbia solo un patrimonio di massa comune.

« Il Patrono Regio, e per esso il Demanio o il Patronato privato non possono pretendere diritto sui beni del Capitolo, destinati al Culto pubblico della Cattedrale e pel servizio del coro.

« La massa quindi di beni destinata o al mantenimento del culto della Cattedrale, od alle distribuzioni quotidiane dette residenziali, deve essere convertita, la rendita assegnata rispettivamente all' ente Capitolo, o alla Fabbriceria o all' Opera del tempio

La Giurisprudenza ha costantemente ritenuto questi principii e basta notare la magistrale decisione del 12 giugno 1868 della Corte di Ap-

dello di Napoli nella causa tra l' Economato ed il Capitolo di Salerno.

GIURISPRUDENZA

La disputa sulla natura dei provventi della massa Capitolare nulla ha di comune con quella sulla qualità del beneficio e sulla convertibilità dei suoi beni.

Sono sequestrabili le porzioni canonicali vacanti, ossia di massa grossa, tranne le distribuzioni cotidiane di massa piccola, *ratione servitii*, dal di in cui furono amministrati in comune.

Circolare del R. Economato. Napoli 20 Maggio 1863

Ai Subeconomi

Il Ministro Guardasigilli avendo, per occorse incidenze, portato il superiore di lui esame sull' art. 48 del Regolamento per questo Generale Economato in quanto riguarda le prebende e le porzioni di *massa comune* dei Capitoli Cattedrali e Collegiali, si è fatto a disporre quanto appresso, in coerenza della circolare del 6 decembre 1863.

L' esclusione dal sequestro delle prebende o porzioni di massa comune, deve intendersi limitativamente per quelle le quali, dedotti i soli pesi intrinseci, come la fondiaria, i censi, le annualità passive, la manutenzione degli stabili, non eccedono la somma di annui ducati sessanta pari a lire duecento cinquantacinque, con doversi comprendere in tale somma le *distribuzioni quotidiane* propriamente dette, escluse le *manuali* provenienti da *anniversarii*, *novene*, *tridui*, *funerali associazioni di cadaveri* ec., solite a proporsi in massima dai soli interessati e che non si debbono mettere a calcolo nel determinare la detta misura e quantità di ducati sessanta. Tutte le altre prebende e porzioni di *massa comune* di rendita maggiore dei ducati sessanta, giusta le spiegazioni premesse, soggiaceranno nelle vacanze alla disposizione del sequestro.

Vorrà Ella quindi fare il debito conto di ciò che il lodato Ministero ha ordinato, dandovi nelle congiunture il più esatto e legale adempimento, non trascurando impertanto un sollecito correlativo riscontro di ricezione della presente.

Altra Circolare 31 Marzo 1874

In seguito alla Circolare di quest' ufficio centrale del 22 aprile 1873 n. 905, e della susseguente del 3 Gennaio 1874 n. 80, essendo surto il dubbio se le rendite dei Canonicati e Mansionarati vacanti eccedenti il numero legale, debbono o pur no attribuirsi all' Economato generale, anco dopo la legge dell' 11 agosto 1870, ove il Demanio non avesse preso possesso degli stessi per sopprimerli; dal Ministero delle Finanze con nota dell' 8 Marzo 1864, n. 30235-6235. Div. 5.ª Sez. 1.ª n. 4|4 (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse); comunicata al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti si è determinato:

Che le rendite delle prebende staccate, non che di massa comune

dei Canonicati e benefici di patronato ecclesiastico, regio o laicale, già soppressi con la legge dell'11 agosto 1870 devono attribuirsi al Regio Demanio soltanto dal giorno *della presa del possesso.* [1]

« Da ciò consegue che ove si tratti di Enti dei quali per ragione « di vacanza spettassero allo Economato le rendite decorse anterior- « mente alla presa di possesso a farsi dal Demanio per effetto della « soppressione, il Demanio non avrà a frapporre ostacolo a che lo « Economato si procuri tali rendite e ne disponga come crede ».

Beninteso che questa massima deve intendersi per tutte le prese di possesso per soppressione che restano a compiersi, poichè in passato se per avventura fosse accaduto che per qualche ente il Demanio avesse riscosse le rendite dal giorno della soppressione decretata con la legge dell'11 Agosto 1870, anzi che da quello della presa di possesso, non potrebbe la S. V. ripetere la restituzione della rendita riscossa, stata già imputata al Fondo pel Culto.

Per siffatte ragioni la S. V. al più presto curerà:

1. Redigere un elenco dei Canonicati vacanti eccedenti il numero di dodici e dei Mansionarati vacanti eccedenti il numero di sei con le loro rendite rispettive, ed ove non siasi ancora fatto sequestro, eseguirlo in mano del Procuratore, dei reddenti, fittuari ed altri debitori dell'ente capitolare.

2. Determinare se il Demanio ha redatto il verbale di presa di possesso degli uni e degli altri; con la indicazione precisa dell'epoca.

3. Liquidare il dare di cotesto capitolo sui Canonicati e Mansionarati vacanti e parteciparlo al Procuratore capitolare, accordandogli il perentorio di otto giorni per prendere una determinazione al pagamento, passati i quali la S. V. senza ulteriore autorizzazione procederà al sequestro della rendita inscritta presso la Direzione generale del Debito pubblico in Firenze, e qualunque altro cespite, ed ove in cotesto subeconomato non si abbia titolo esecutivo al sequestro della rendita inscritta, lo parteciperà al sottoscritto che farà amministrativamente impedire il pagamento del semestre di rendita, finchè non si discuterà il giudizio, che la S. V. sollecitamente inizierà. A tale scopo trasmetterà il numero d'ordine del Borderò di rendita che le potrà essere comunicato da cotesto Tesoriere distrettuale.

4. Questa liquidazione dovrà farsi anco per quei Canonicati eccedenti il numero di dodici, i quali non raggiunsero la rendita di lire 255, o per quei che per giudicati anteriori contro l'Economato, o per rinunzia e transazione, o per qualunque altra causa, non erano sequestrabili per dritto di Regalia fino al 1867. Da quest'epoca in poi, essendo sequestrabili solo perchè hanno perduta l'entità giuridica di beneficii, come non più provvedibili, e quindi quali beneficii giacenti sottoposti all'amministrazione degli Economati, anco secondo il parere del Consiglio di Stato, accettato dal consiglio dei ministri e partecipato a quest'uffizio con nota del 10 aprile 1869.

Resta però fissa la norma della insequestrabilità dei Canonicati

---

[1] Gli Economati però hanno restituite al Fondo pel Culto le rendite esatte, per posteriore prescrizione del Ministero.

infra il numero di dodici che non raggiungono la cifra di L. 255 a norma dell'art. 17 delle Istruzioni. [1]

5. Cotesto Subeconomato curerà al più presto a norma della circolare del 22 aprile 1873 n. 905 di trasmettere (ove ancora non siasi fatto) l'elenco dei Canonicati e Mansionarati dei capitoli cattedrali esistenti in cotesta Diocesi, tanto pieni che vacanti, all'Intendente di Finanza della Provincia.

6. Pei Canonicati costituiti da prebenda distinta amministrati da cotesto Subeconomato, e soppressi perchè eccedenti il numero di dodici nel momento della consegna al Demanio, la S. V. rimborserà la rata di tassa del 30 per 0[0] dovuta dal giorno della promulgazione della legge del 15 agosto 1867 fino a quello della consegna dei beni della prebenda al Demanio.

La S. V. sia compiacente far atto di ricevuta della presente dandone la partecipazione a cotesto Capitolo cattedrale, e far noto ogni dubbio che potesse sorgere nell'attuazione delle istruzioni comunicate.

Secondo le prescrizioni della legge dell'11 agosto 1870, Allegato P. Art. 2. non è più riconosciuta la qualità di parrocchialità a tutti quei Capitoli cattedrali i quali fino a quel punto conservarono la cura abituale ed attuale delle anime, ordinandosi che si stralciasse una quota curata di massa per costituire la congrua di un solo Parroco autonomo. Soppressa in questo modo la Parrocchia collettiva, nella quale ciascun membro del Capitolo era Parroco, o obbligato a coadiuvare il Parroco delegato, la cura parrocchiale ritorna al Vescovo, non potendo ritenerla nè il Vicario, nè alcun membro della corporazione. Il Vicario in fatti in questo caso non essendo che un puro mandatario del collegio non ha più divisa e diritto a continuare nel disimpegno del suo ministero, conciosiacchè con la morte del mandante cessa *de jure* il mandato.

Lo stesso è avvenuto per effetto della legge del 15 agosto 1867, che sopprime le Chiese Recettizie, conservando uua sola quota curata in beni stabili per congrua di un Parroco. — I componenti le Chiese recettizie non conservando più la cura abituale delle anime, diventano semplici sacerdoti, tanto che ai sensi di una sentenza della Corte di appello delle Calabrie (23 dicembre 1872) i partecipanti sono abilitati ad essere eleggibili a Consiglieri comunali. Essi però non possono più eleggere il Parroco e questo diritto ritorna al Vescovo. — Per effetto quindi delle prefate leggi eversive non si può esercitare la cura delle anime tanto nei capitoli cattedrali, che nelle soppresse Chiese recettizie, senza che il Parroco sia, secondo le norme stabilite dal Concilio di Trento, nominato con Bolla del Vescovo munita di regio placito. — Ora è pervenuto a conoscenza del sottoscritto, che in molte Chiese Cattedrali e Collegiate di queste provincie napoletane, i Capitoli fanno esercitare la cura delle anime da un Canonico loro delegato, senza che sia munito di Bolla e di regio placito, usufruendo l'intiero collegio della rendita stralciata in beni fondi, e che lo stesso si verifica in molte Chiese Ricettizie e Collegiate già soppresse. La S. V. è pregata verificare se ciò sia avvenuto nelle Cat-

---

[1] Istruzioni ai Subeconomi emesse dall'Economato di Napoli in data 15 Dicembre 1863.

tedrali Collegiate o Ricettizie che si trovano nel perimetro di codesta Diocesi da Lei gestita, nel quale caso dovrà considerare tali Parrocchie come vacanti, e le ridurrà in mano regia con sequestro, finchè non saranno canonicamente provvedute, dimandando conto delle rendite illegalmente percepite dall'11 agosto 1870, fino al presente, salvo ad abbonare le spese di culto e quelle di un Economo curato come in qualunque altra Parrocchia vacante.

Sia compiacente fare atto di ricevuta della presente e dopo prese le necessarie indagini riferire minutamente sul proposito.

Consiglio di Stato. Mosso il dubbio, a proposito del Capitolo della Cattedrale di Vallo, se per la provvista del canonicato occorre il *R. Placet*, il Consiglio di Stato determinò affermativamente, dichiarando che ove i canonici non chiedano il *R. Placet* alle provviste vescovili, dovranno sottoporsi le rendite dei canonicati e mano regia, non per diritto di Regalia ma per violazione della Legge 13 Maggio 1871. (*Bollettino del R. Economato 15 ottobre 1882*).

GIURISPRUDENZA

Un capitolo cattedrale non avente a scopo la carità o l'istruzione dei poveri, non è ammissibile al beneficio del gratuito patrocinio. (Cass. Napoli 20 agosto 1881) (*Le Massime* 1981, p. 467).

CAPITOLO II.

Parrocchie — Congrue

Le oblazioni dei fedeli, prima liberamente date alle Chiese ed ai Parroci, diventarono poi imposizioni gravi ed obbligatorie per le costituzioni Apostoliche, per le disposizioni dei Concilii, per le concessioni dei Sovrani. Quando la fonte delle prime spontanee offerte parve inaridirsi, la Chiesa non mancò di scomunicare i fedeli ed a negar loro l'amministrazione dei sacramenti. Alla non curanza dei laici per il culto divino e per il sostentamento del Parroco, la Chiesa rispondeva con esorbitanze, che parvero tali anche a Giustiniano. [1] I Concilii, con l'andar del tempo, definirono le forzate oblazioni che presero il nome di decime *de jure divino et ex omni facultate,* e rigide leggi stabilirono che fosse soddisfatte da tutti la decima parte *de frugibus terrae, et de animalium nutrimine.*

---

[1] Ag. L. 36 c. De Episcop. et cl.

Queste gravissime imposizioni eran rese più dure pel modo come venivan riscosse: il clero le dava in appalto, le vendeva, le permutava. Finchè il legislatore patrio vi pose un termine, e un primo Dispaccio del 25 gennaio 1759 stabilì per lo Stato di Caserta che quella Università, in luogo delle solite decime pagate dai cittadini, corrispondesse alla Parrocchia un supplemento di Duc. 30 alla congrua conciliare fissata in Duc. 100, secondo il rispettivo bisogno di quelle Parrocchie.[1]

Un secondo Dispaccio del 26 Luglio 1772, riportandosi al primo, dichiarò che quelle disposizioni sovrane estendevansi alle Parrocchie della Capitale e di tutto il Regno. Finalmente con un ultimo Dispaccio del 19 settembre 1772 si disse che nell'abolizione delle decime non s'intendevano comprese se non le Parrocchiali, e dispose che « alle Università « si lasciava la libertà o di continuare il pagamento delle « decime, o di costituire le congrue ai Parroci e loro sostituti « al mantenimento delle Chiese ».

L' obbligo dunque nei Comuni di pagar la congrua ai Parroci nasce dall'abolizione delle decime sacramentali. E tale obbligo fu espressamente riconosciuto dalla legge organica dell'amministrazione civile del 12 Decembre 1816, la quale con l' art. 214 dispose che si continuassero ad annoverare tra le spese comunali i supplementi di congrua ai Parroci ed Economi.

Il Concordato del 1818 non impose quest' obbligo, ma fu da esso previsto perchè già preesisteva ; eccettuando però quelle chiese che sono di *giuspatronato Regio*, o privato, essendo in tal caso, obbligo del patrono fornir la congrua. Abolito il Concordato col Decreto del 17 Febbraio 1861, e richiamati in vigore gli atti legislativi costituenti il diritto pubblico ecclesiastico delle province napoletane, furono per conseguenza richiamati in vigore i Dispacci del 1759, e del 1772 e quindi rimase integra pei Comuni di queste provincie la obbligazione nascente dallo art. 214 della legge 12 Dicembre 1816.

Nè siffatta obbligazione venne abrogata dalla pubblicazione in queste Provincie della legge Comunale e Provinciale del Piemonte del 23 ottobre 1859, nè da quella posteriore del 20 marzo 1865. Gli art. 110 e 111 della prima dichiaravano

1 Detta conciliare perchè fissata dal Concilio di Trento.

obbligatorie le spese pel Culto, nei casi e nei limiti fissati dalle leggi e discipline vigenti. E l' art. 116 dell' altra, se non fa motto delle spese di Culto, con una formola generica e comprensiva dichiara però che sono obbligati i Comuni per tutte quelle spese che sono poste a loro carico da speciali disposizioni legislative del Regno.

È evidente che questo articolo ha mantenuto in vigore l'obbligo per le provincie napoletane nascente dai Dispacci innanzi citati, che erano stati richiamati dal Decreto 17 Febbraio 1861.

È altresì in pieno vigore il Decreto del 17 febbraio 1861, il quale nel N.° 2. dell' art. 25 espressamente dice che le congrue ed i supplementi di Congrua sono a carico dei Comuni, e, solo nel caso di impotenza di questi, sono pagati dalla Cassa Ecclesiastica.

Ministeriale dell' Interno 19 Maggio 1819. Che i Comuni debbono continuare il pagamento di tutte le somme che stanno attualmente contribuendo per la congrua o supplementi ai Parroci, tutto che secondo il Concordato siano obbligati a supplire al mantenimento delle Chiese e dei sotto Parrochi; salvo la determinazione da prendersi nei casi che occorreranno in vista dell'esame che si farà sulle particolari circostanze.

Rescritto 27 Giugno 1823.... per punto generale resta fissato che nella vacanza dei beneficii curati, la cui congrua fosse a carico dei Comuni, dovessero i medesimi corrispondere alle Amministrazioni Diocesane rispettive le somme medesime che per conto di tali Beneficii somministravano ai defunti titolari.

Consiglio di Stato 24 Novembre 1877

Il Consiglio di Stato con motivato parere, accettato dal Ministro, ha stabilito che il corrispondere la congrua al Parroco è da considerarsi come spesa obbligatoria per un Comune, dichiarando che opererebbe legalmente la Deputazione Provinciale, la quale sul rifiuto del Comune di soddisfare a tale obbligo facesse il necessario stanziamento d'ufficio sul bilancio Comunale, salvo il diritto al Comune di portare la quistione davanti i Tribunali per far dichiarare risoluta e cessata la obbligazione relativa. [1]

[1] Vedi anche i pareri del 4 Giugno e 6 Luglio 1867 10 Novembre 1868, 31 Aprile 1871, 1 Febbraio, 23 Aprile 11 Luglio 1873, 12 e 24 Agosto 1874.

Circolari. Il Ministro dell' Interno con circolare del 10 Gennaio 1869, e Maggio 1870 inculcò ai comuni il pagamento della congrua; il Ministero di Grazia Giustizia e Culti emanò anche al riguardo una circolare in data del 20 Maggio 1870.

In quanto riguarda le Congrue nelle Province Napoletane non deve applicarsi la legge Comunale e Provinciale, ma sì il decreto luogotenenziale del 1861, che togliendo efficacia al Concordato Borbonico del 1818, ha rimessi in vigore gli atti legislativi costituenti l'antico diritto pubblico napoletano: epperò in osservanza di queste leggi le Congrue parrocchiali, ove non siano costituite con proprie dotazioni o poste a carico dei rispettivi patroni, vengono riconosciute come debito delle Università e dei Comuni, finchè non sia per legge provveduto altrimenti.

Con ciò il Comune non si può vantare patrono.

(*Consiglio di Stato, 12 Agosto 1875*)

Nelle provincie Napolitane i Comuni sono tuttavia tenuti al supplemento di *congrua* verso i parroci. Codesto obbligo, imposto dai Reali Dispacci del 20 gennaio 1759 e 22 settembre 1772, che lasciavano all'arbitrio dei Comuni o di far perdurare la riscossione delle decime sacramentali, o di supplire con altra rendita alla congrua fu riconosciuto con l'art. 214 della legge sull'amministrazione civile del 2 dicembre 1816. Nè tale disposizione può dirsi abrogata, sia per effetto del Decreto Dittatoriale del 17 febbraio 1861, che dichiarò di rimanere in vigore gli atti legislativi costituenti l'anteriore dritto ecclesiastico, e sia per gli articoli 116 e 252 della legge 20 marzo 1865 (allegato A), dai quali si desume di essersi lasciati in vita quei precetti delle leggi precedenti, che non contraddicessero a quelli della legge nuova.

(*Comune di Melito e Decimo—9 giugno 1881*).

Supplementi di Congrua

Essendosi mossa quistione se i supplementi di Congrua in tempo di vacanza fossero sequestrabili dal R. Economato, la Corte di Cassazione di Roma con sentenza resa il 9 giugno 1876 sulle uniformi conclusioni dell'illustre Comm. De Falco, nella causa tra il Municipio di Caramanico ed il sub Economato di Chieti si espresse affermativamente, con le seguenti notevoli considerazioni.

« Il diritto dell'Economato generale de' benefizii vacanti d'imporre il sequestro anche su' supplementi di congrua dovuta a' parroci, messo pure da parte il rescritto del 27 giugno 1823, il quale ordinava che i Comuni dovessero corrispondere alle amministrazioni diocesane le somme stesse, le quali somministravano a titolo di congrua a' defunti titolari, si riscontra conforme a' principii dell'antica polizia ecclesiastica delle provincie meridionali, ed è riconosciuto da' decreti sugli attuali economati generali. E veramente, una volta che la parrocchia consiste nel dritto legittimamente costituito di esercitare la cura delle anime che sono in un distretto, e di percepire tutte le rendite cos

certe come avventizie che alla chiesa parrocchiale per questo titolo pervengono, è impossibil cosa che esso non sia un beneficio, un *jus perpetuum percipiendorum fructuum quorumcumque ex bonis ecclesiasticis, seu Deo dicatis, propter officium spirituale auctoritate ecclesiae constitutum*. Ora, rilevato questo punto interessante della controversia, egli è certo come, prendendo le mosse dalla prammatica del 12 luglio 1772 intorno agli economi, che surrogarono i collettori ed i sottocollettori, e man mano discendendo alla sovrana risoluzione del 26 luglio 1779, che istituì il monte frumentario, al concordato del 1818, il quale sopprimendo il monte frumentario fondò le commissioni diocesane, fino al decreto del 17 febbraio 1861 sull'economato generale, ben si ravvisa che lo scopo principale di queste istituzioni fu sempre quello di esercitare una sovrana regalia, quale, nel caso di vacanza di benefizii di qualunque natura, l' amministrazione de' beni ecclesiastici assegnati al godimento dei chierici come stipendio dei loro ufficii. Ond'è che, data nella chiesa di S. Maurizio, giusto quel che la sentenza ritiene, ed il ricorrente non impugnò, la esistenza di un benefizio parrocchiale, la vacanza di esso e l' obbligo di un supplemento di congrua in compenso dell' abolizione delle decime, una volta alla parrocchia dovute, non è da ammettersi che il sub-economo di Chieti abbia esperimentata un'azione a lui non competente, ed eseguito un sequestro dalle leggi non autorizzato. »

GIURISPRUDENZA

Pel diritto pubblico ecclesiastico nelle provincie napoletane, la congrua parrocchiale si deve corrispondere dai Comuni in corrispettivo delle decime sacramentali abolite.

(*Corte di Cassazione di Roma — Gennaio 1880, Comune di Trivigno contro Abate Parroco, ivi e Fondo pel Culto*).

La Congrua non è dovuta solo ai parrochi; ma a qualunque ministro investito di cura d'anime.

L' obbligo nei Municipii di pagar le congrue continua a sussistere anche dopo la pubblicazione della legge Comunale e provinciale in vigore. [1]

(*Cassazione di Napoli 23 aprile 1883. De Luca e Municipio di Centola*).

Per l' antica polizia dell' ex reame di Napoli richiamata in vigore dal Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 la congrua ai parroci è insequestrabile.

(*Cass. di Roma 7 marzo 1882 Fondo pel Culto contro Guarini*).

---

[1] È oramai giurisprudenza fermata dalla Cassazione di Napoli. Vedi anche le seguenti decisioni 7 luglio 1868 Subeconomo di Vasto e Municipio di Bomba; 30 Dicembre 1873 Subeconomo di Reggio e Municipio di Scilla, 7 Marzo 1876 Iagulli contro il Comune di Montaguto. E della Cassazione di Roma: 8 Maggio 1876 Subeconomo di Sulmona e Municipio d' Introdacqua, 9 Giugno 1876 subeconomo di Chieti e Municipio di Caramanico.

Il Fondo pel Culto e le Congrue

Dalla legge del 29 Maggio 1855, dalle posteriori leggi che creavano le varie Casse Ecclesiastiche del Regno furon messe a carico di queste l'obbligo di provvedere al pagamento delle congrue stanziate a carico dei bilanci dello Stato. La Legge del 7 Luglio 1866 creando il Fondo pel Culto sulle rovine della Cassa Ecclesiastica di Torino e di Napoli dispose così con l'art. 28.

Saranno pagati a carico del Fondo pel Culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili :

4. Un supplemento di assegno ai parrochi che compreso i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio avessero un reddito minore di L. 800 annue. Le parrocchie che conteranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto.

5. I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali, e non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale, o da privato.

GIURISPRUDENZA

Nell'ex reame di Napoli l'obbligo di provvedere i parroci del supplemento di congrua in surrogazione delle abolite decime sacramentali rimase dei comuni in virtù del diritto pubblico ecclesiastico anteriori al Concordato e richiamate in vigore dal decreto Luogotenenziale del 17 Febbraio 1861, col quale lo stesso Concordato fu abolito.

L'obbligo impostone alla Cassa Ecclesiastica con l'articolo 25 dell'altro decreto luogotenenziale di pari data fu veramente sussidiario.

Ad ogni modo non sarebbe passato dalla Cassa Ecclesiastica nel Fondo pel Culto, che nella misura dei fondi disponibili, e dopo soddisfatti tutti gli altri pesi, di cui ne' primi tre numeri dell' artic. 28 della legge 7 luglio 1866.

Nè il fatto che il supplemento di congrua fosse stato già assegnato dalla Cassa Ecclesiastica potrebbe avere per effetto di farne passare l' onere corrispondente dal n. 4 al n. 1 di detto articolo.

(*Cassaz. di Roma 5 Gennaio 1881 Fondo pel Culto contro De Feo*).

Con Legge 27 Maggio 1885 pubblicata in Piemonte fu imposta una tassa di quota concorso, estesa con le posteriori disposizioni a tutte le provincie Italiane. Nell' Umbria fu stabilita col decreto 3 Gennaio 1861, nel napoletano col

Decreto 17 Febbraio 1861, e in tutto lo [illegible]ato con la legge del 7 Luglio 1866.

Sono notevoli gli scopi ed i fini additati dal Legislatore napoletano col Decreto 17 Febbraio 1861 relativamente all'applicazione della quota di concorso. Di essi alcuni furono dimenticati, altri in tutto modificati, o cancellati dal legislatore italiano con la legge del 7 luglio 1866.

Col Decreto del 17 Febbraio 1861, art. 26 si disse;

Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati nel presente Decreto, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della Cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi o nelle proporzioni seguenti ecc.

Fra gli usi indicati vi erano i seguenti: un assegno di annui ducati 40 mila (lire 170 mila) a vantaggio della istruzione popolare e tecnica nelle province napolitane; il pagamento ai parroci delle congrue e dei supplementi di congrue in caso d'impotenza dei comuni, ed, ove sia possibile, nell'aumento di quelle più tenui.

Con la Legge 7 Luglio 1866 (art. 38) furono mantenute le disposizioni del Decreto 17 Febbraio 1861 che non eran contrarie a questa legge, e quindi quelle innanzi indicate per il pagamento della congrua e dei supplementi di congrua.

Ora il Fondo pel Culto, successo alla Cassa ecclesiastica e che riscuote la quota di concorso è chiamato a provvedere all'obbligo nascente dal Decreto 17 Febbraio 1861. E che quest'obbligo non sia leggiero ci si rileva dai seguenti dati statistici che riportiamo da una pubblicazione ufficiale e non sospetta.[1]

Sono 9245 le parrocchie che non raggiungono la somma indicata come *minimum* della congrua di lire 800, dal n. 4, articolo 28 della legge 7 luglio 1866.

Abbiamo 2236 parroci con un reddito minore delle lire 400 annue, 1510 che hanno meno di lire 500; 1952 meno di lire 600; 1789 meno di lire 700, 1759 meno di lire 800.

Non è detto dalla legge, e del resto sarebbe impossibile, che il Fondo per il Culto debba accorrere di un tratto ai bisogni ed ai diritti di tutti. Noi quindi serberemo un ordine di calcolata progressione, incominciando dalle condizioni più disgraziate per inaugurare con queste l'era delle concessioni soccorritrici.

---

[1] Relazione della Direzione Generale del Fondo per il Culto alla Commissione di Vigilanza, Roma 1884.

E qui il mio pensiero si volge alle strettezze di quei 2236 parroci che hanno reddito inferiore alle lire 400 annue, quasi tutti o nella massima parte delle province meridionali, dove conosciamo parrocchie, che non contano 50 lire di rendita. Incominciamo a completare quel reddito di lire 400, per guisa che più non vi sia in Italia alcuna parrocchia con minore provvento; e con questo provvedimento solo noi avremo aiutati 2236 parroci che sono tra tutti i più bisognosi, e come primo risultato delle concessioni intraprese, non è certamente spregevole.

Agli altri penseremo poi, e così ne assista fortuna quanto sarebbe il desiderio potervi attendere con la maggior cura di anno in anno.

Dai computi approssimativi, ma abbastanza attendibili, prestabiliti, è risultato che solamente per inaugurare l'anzidetta concessione di supplemento di congrua per completare almeno il reddito di lire 400 ai 2236 parroci del Regno che ne hanno meno, occorre l'annua somma di lire 300 mila.

Da quali fonti può il Fondo per il Culto attingere i mezzi per sostenere questa nuova passività?

Non deve certamente toccare alle ricadenze che possano verificarsi negli oneri vitalizi (pensioni monastiche) del patrimonio regolare, dovendo dell'importare di esse tener conto per i diritti che la legge ha riservato ai Comuni.

Bensì, seguendo la via segnata dalle opportune dichiarazioni già fatte dal Governo al Parlamento, il Fondo per il Culto può giovarsi a quel fine di alcune ricadenze di assegni vitalizi del patrimonio secolare sulla parte non vincolata ad alcuna partecipazione di terzi, e delle economie possibili, adottando con maggior libertà d'azione su più vasta scala la giurisprudenza stabilita dalla Corte di cassazione di Roma rispetto alla cessata obbligatorietà dello adempimento di oneri antiquati di culto ed alla legittima inversione delle relative rendite ai nuovi scopi stabilita dalla nostra legislazione.

E terremo anche conto delle lire 800,000 per i restauri alle Chiese di regio patronato per la ferma convinzione che ho di veder accolte la proposta di liberarsene l'Amministrazione, onde questa somma non fu riprodotta nello stato di previsione delle spese per l'esercizio 1885-86.

Con queste sole risorse ho fiducia di poter far fronte alla nuova spesa di lire 300 mila annue per i parroci poveri.

Circolare dell' Economato Generale di Napoli 6 Marzo 1875 n. 1026.

Si comunica ai Subeconomi che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 9 marzo 1874 decise quanto segue: Non è soggetto alla tassa di mano morta l'assegno fatto dal Municipio al parroco per la Congrua per difetto di beni della Parrocchia (*Vedi Tasse*).

Spese di Culto

Nella vacanza della Mensa o della Parrocchia l'Economato provvede alle spese di Culto ed all'assegno al Vicario Capitolare ed all'Economo Curato, eccetto nel caso previsto

dall' art. 46 del Regolamento 8 Dicembre 1861 comma ultimo per l' Economato di Napoli.

Le norme per gli assegni nelle province napoletane sono quelli dell' antica polizia Ecclesiastica del Regno di Napoli, di cui diamo la testuale disposizione.

Rescritto 7 Marzo 1822. Riguardo agli esiti da farsi dalle Amministrazioni Diocesane durante la vacanza delle Chiese Vescovili e Parrocchiali venne stabilito:

1.° Che ai Vicarii capitolari delle Diocesi Maggiori si assegnasse il soldo di ducati venti al mese, e per le altre ducati quindici.

2.° Per li vicarii curati nella vacanza delle Parrocchie l'annuo soldo di Ducati 60 per quelle al disotto di 2 mila anime; ducati 80 per quelle al disotto di 5 mila, per altre al disopra, annui ducati cento.

3.° Per le spese di culto ed elemosine ai poveri nelle Chiese vescovili, tenersi presente gli esiti che si facevano dal defunto Vescovo, e stabilirsi dal Ministero degli affari ecclesiastici; e per le Parrocchie le Amministrazioni Diocesane possono autorizzare gli Economi curati agli esiti che le medesime crederanno necessarie.

Diocesi Maggiori — Napoli, Capua, Aversa, Caserta, Nola, Avellino, Lucera, Manfredonia, Troia, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Salerno, Capaccio, Cosenza, Mileto, Reggio, Chieti, Melfi ed Aquila. Tutte le altre sono minori.

Avvertenza — Per le Mense riunite o Concattedre un solo è nella vacanza l' assegno al Vicario da distribuirsi però fra i due vicari delle due Mense, che quantunque conferite ad un solo ordinario, sono però sempre separate in quanto alla giurisdizione speciale.

Cattedrali Per le spese di Culto alle Cattedrali i criterii seguiti dal R. Economato variano secondo i casi. Cioè si tien conto di ciò che si spendeva prima delle vacanze, alla importanza delle rendite della Mensa, al concorso volontario del Capitolo alle spese di Culto o quando da titolo o convenzione si rileva le somme che deve esso corrispondere.

Parrocchie Per le spese di Culto alle Parrocchie del napoletano si è indistintamente fissata nelle vacanze per l'assegno all'Economo Curato la somma di annue lire 127,50, salvo sempre però che le rendite dell'Ente consentano tale esito. Con Rescritto del 16 giugno 1822 si disse.... si continuasse a supplire nelle vacanze alle spese di culto, con quei medesimi mezzi co'quali allora vi si adempiva, per le parrocchie che non hanno rendita bastante.

Onorario. L'onorario o assegno all' Economo Curato incomincia a decorrere dal giorno in cui alla Bolla di nomina del Vescovo è stato concesso il *R. placet.*

Messe pro populo. Rescritto 16 giugno 1822 . . . . . non possono competere agli economi curati, oltre dell'onorario loro stabilito, anche

il pagamento delle *Messe pro populo*, essendo questo un loro debito durante il loro esercizio ecc.

Però agli Economi Curati sprovvisti di *R. placet* non spettano che le sole spese di Culto e le messe *pro populo* (*Bollettino del R. Economato 15 febbraio 1882.*)

Circolari del Regio Economato. 3 giugno 1885. P. G. 13383. I Subeconomi debbono riferire come sono disimpegnate e proporre il nome dei Sacerdoti a cui si debbono conferire le messe locali od *ubique* che gravano su i beneficii vacanti.

12 Luglio 1879. Per effetto della tassa del 30 0[0 essendo diminuito il capitale degli Enti conservati, così gli obblighi di messe ed altro debbono diminuirsi del 30 0[0.

10 Marzo 1881 n. 4299. Quando si tratti di Beneficii curati e residenziali i Subeconomi debbono disporre delle messe a carico dei detti enti, vegliare alla celebrazione di esse rendendone poi debito conto. Le messe *ubique* che gravano i Beneficii soppressi, ottenuta l'approvazione del Ministero con dispaccio del 3 marzo 1881 Divis. 3. sez. 1 n. 2887, fu anche commesso ai Subeconomi l'incarico di distribuirle, sentiti gli Ordinarii, tra quei Sacerdoti dimoranti nelle rispettive Diocesi, i quali pur versando in bisogno, non siano però avversi alle istituzioni politiche che ci governano. Informeranno l'Economato con un prospetto mensile, documentando la spesa in appositi certificati vistati dalle Curie Diocesane. (Forni).

Equo Assegno

Decreto 26 settembre 1860. Regolamento 8 dicembre 1861 art. 56

Con l'art. XVII del Concordato del 1818 fu disposto che i frutti durante le vacanze delle Mense doveano essere erogati dal Re con le seguenti limitazioni:

Sarà però riservata la metà delle rendite nelle mense vescovili vacanti in favore del futuro vescovo.

Rescritto 9 settembre 1828. La disposizione dell'art. XVII del Concordato che serba in beneficio del futuro vescovo la metà delle rendite della Mensa Vescovile vacante è applicabile non meno ai vescovi novelli che a quelli che son traslati.

Abolito il Concordato, col Decreto 17 febbraio 1861, è però in vigore, con una modifica, questa disposizione per effetto del

Decreto 26 settembre 1860. Art. 2. I frutti dei Beneficii vacanti, detratte le spese di amministrazione, e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito, proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita dell'anno saranno applicate ecc.

Questa disposizione nata dal principio racchiuso nell'art. XVII del Concordato e dall'interpetrazione del Rescritto del 1828 è stata però grandemente modificata. Prima si provvedeva all'equo assegno solo per i Vescovi con l'art. 2 del Decreto 17 febbraio 1861 si provvede per ogni investito, con la limitazione che l'equo assegno medesimo dev' essere proporzionato al tempo della vacanza, e non possa mai eccedere la rendita di un anno dell'Ente vacante, depurata dai pesi.

Giurisprudenza. La determinazione dell'equo assegno ai termini dell'art. 58 del Regolamento 8 dicembre 1861 è un fatto rimesso all'Amministrazione, la quale stabilisce la cifra con i suoi criteri.

Non avendo la legge designata la somma o le norme, onde questa debba determinarsi, non può il Tribunale surrogare i proprii ai criteri amministrativi.

(*Tribunale Civile di Napoli 15 dicembre 1880, Monsignor Maiorsini Arcivescovo di Amalfi contro il R. Economato*).

Questa sentenza costituisce un giudicato, perchè avverso alla medesima l' Arcivescovo di Amalfi non produsse appello.

Sequestro delle spese Culto

Si è mossa quistione se procedendo l' Economato al sequestro di una parrocchia per motivo di conservazione e di tutela abbia il diritto di sequestrare anche le spese di Culto che sono pagate da terzi, come Municipio o patroni, per erogarle esso, e non il titolare Parroco che ha dato luogo con la sua condotta al sequestro.

La quistione è stata affermativamente discussa dall'egregio avvocato dell'Amministrazione E. Rossi nel giudizio tra il Parroco di S. Lucia a Mare e il R. Economato, e la Corte di Appello di Napoli ha ritenuta la tesi sostenuta dalla difesa dell' Economato osservando così:

Noi non trattiamo di un sequestro o pignoramento eseguito per avventura da un creditore della Parrocchia, e nel quale potrebbe opporsi la insequestrabilità delle spese di culto; è ben altro il tema del nostro giudizio. L' atto ordinato dal Ministro de' Culti è una misura di rigore, che il Potere Esecutivo ha per legge il diritto di esercitare per la suprema tutela della proprietà pubblica ecclesiastica, e mercè cui l'Economo Generale avoca temporaneamente a sè l'amministrazione di un beneficio, quando l' investito per disordini, irrego-

larità o malversazioni espone il patrimonio del beneficio stesso a gravi danni, o altrimenti contravviene alla esatta osservanza dei proprii doveri morali e materiali. Ed è chiaro che nella *sottoposizione a mano-regia* di un beneficio pieno, l'Economato Generale non si appropria le rendite, ma sostituisce la sua personalità a quella dell'investito per riordinarne l'amministrazione e per soddisfare tutti gli obblighi ed i pesi inerenti al beneficio. È però principalissimo dovere dell'Economo Generale il mantenimento scrupoloso delle opere di culto, invertendo a tale scopo le spese destinatevi. Se adunque l' Economo Generale incassa somme dovute alla Parrocchia di S. Lucia a Mare per opere o adempimento di culto non ad altra destinazione serviranno; e poichè lo Stato non ha la potestà di privare il Parroco dalle funzioni ecclesiastiche è lasciato al criterio dell'Economo Generale il modo di somministrare al Parroco stesso i fondi occorrenti alle opere di Culto.

Ingerenza Ecclesiastica nei luoghi pii laicali

Essendosi mossa lite al R. Economato di Napoli dal Vescovo di Teano, il quale sosteneva che dal Governo Borbonico gli si era affidata la cura di vegliare alla gestione ed all' indirizzo del Conservatorio di Roccamonfina a norma dei Decreti 1. Febbraio 1845 e 6 Settembre 1852, nonchè dai Rescritti 4 Marzo 1856 e 18 Maggio 1857 sull' Amministrazione dei Luoghi Pii laicali e Stabilimenti di beneficenza, togliamo da un' allegazione dell' Avvocato Ettore Rossi, difensore dell' Economato, la esposizione precisa in opposizione all' assunto del Vescovo:

. . . . . È da ricordare che tra i primi Decreti emessi dal Prodittatore del Re con pieni poteri nel Napoletano fu quello in data 23 Ottobre 1860 N. 165, inserito nella raccolta delle Leggi e Decreti, in cui leggonsi i seguenti articoli:

Art. 1. I Decreti del 1 febbraio 1845 e 6 settembre 1852, nonchè i Rescritti del 4 marzo 1856 e 18 maggio 1857 sull'amministrazione dei Luoghi Pii laicali e stabilimenti di beneficenza sono aboliti.

Art. 5. Tutti i beni e rendite de' Luoghi pii laicali e stabilimenti di Beneficenza passati alla dipendenza Chiesastica pel rescritto del 4 marzo 1856 saranno immediatamente restituiti all'amministrazione laica.

Art. 6. I Vescovi ed altre Autorità chiesastiche, che han tenuto fin oggi il possesso e godimento di tutti i beni su mentovati, renderanno il conto dei frutti effettivamente percepiti finora, restituendo l'avanzo se ve ne ha, dedotti i pubblici pesi e gli esiti contemplati negli atti di fondazione ed antichi stati discussi. Un regolamento speciale fisserà il termine ed il modo in che tal conto debbe rendersi.

Art. 7. Abolita del tutto negli affari della specie l' ingerenza clericale, rimane alle Commissioni Comunali ed a' Consigli la cura di mettersi di accordo con l' Autorità Chiesastica per l' adempimento

delle opere di culto da praticarsi sul tenore degli atti di fondazione e stati discussi approvati.

Più notevole ancora è l'altro Decreto dello stesso Luogotenente Generale del Re in data 17 Febbraio 1861 inserito sotto il N. 104 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti, il quale, considerando esser conveniente di reintegrare la Potestà dello Stato negli Ufficii di Ispezione e di Amministrazione delle Opere Pie laicali, e nel fine di completare le disposizioni ed applicazioni del principio, dal quale fu informato il Decreto del 23 Ottobre 1860 testè citato, sanci con lo articolo 1:

Sono abrogati gli articoli 4 e 7 del Decreto del 1 Febbraio 1816, il Decreto del 14 febbraio 1816 gli art. 2, 4, 7 e 8 del Decreto 29 Febbraio 1816, il Decreto del 7 Dicembre 1832 con le relative istruzioni del 9 Gennaio 1833, ed ogni altra analoga disposizione, in quanto escludono la libera azione della Autorità Civile, ovvero prescrivono il necessario concorso o L'ESCLUSIVA IMGERENZA DEI VESCOVI *o di ecclesiastici di loro scelta, nelle Commissioni di Beneficenza, nell' amministrazione e nel governo delle Opere Pie laicali, degli Orfanotrofii,* CONSERVATORII E RITIRI, *delle Cappelle laicali, delle Confraternite e Pie Associazioni, e di ogni altra corporazione, Stabilimento od Istituzione laicale, nella formazione dei loro stati discussi, annuali o bilanci, nella* DISPOSIZIONE DEI LORO FONDI, *nella fissazione delle loro spese, e nel rendimento dei relativi conti.*

Quindi prescrisse lo stesso Decreto che all' amministrazione di qualunque Istituto Pio laicale sarebbero stati preposti amministratori laici, e riservò infine la facoltà al Governo di provvedere allo assetto diffinitivo delle Opere e degli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza.

È noto che venne in seguito promulgata la Legge comune a tutto il Regno per l'amministrazione delle Opere Pie in data 3 Agosto 1862, la quale intese appunto a mettere tutte le Opere Pie sotto la tutela della Potestà Civile, affidandone l'amministrazione ai laici.

Ed è opportuno rammentare gli Articoli 1 e 2 della Legge stessa.

Art. 1. Sono Opere Pie soggette alle disposizioni della presente Legge gli Istituti di carità e di beneficenza e di qualsiasi ente morale avendo in tutte od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattie, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Art. 2. Sono pure soggette alle disposizioni della presente legge gli Istituti di Carità e di Beneficenza, quando anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o *sieno retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche* si regolari che secolari, o sieno fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Ed è notevole che, mentre l'art. 4 *affida l'amministrazione di ciascuna Opera Pia ai Corpi Morali, Consigli, Direzioni collegiali o singolari, instituiti dalle rispettive tavole di fondazione e dagli speciali regolamenti in vigore o da antiche loro consuetudini*, l' art. 35 della Legge stessa prescrive così:

Nelle Provincie Napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 LIMITATIVE

DELLA INGERENZA DEL CLERO NELL' AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE LAICALI.

E soggiunge ancora l'art. 36: *Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali, che esistevano nelle diverse province sotto i cessati governi.*

Il successivo Regolamento in data 27 novembre 1862 dice anche più chiaramente negli art. 1 e 2 che la sorveglianza delle Opere Pie, spetta all' Autorità Governativa, alle Deputazioni Provinciali ed ai Consigli Comunali, e l'Amministrazione di esse compete alle Congregazioni di Carità ed ai corpi ed individui indicati nello articolo 4 della Legge, e novera specialmente tra le Opere Pie i *Conservatorii i Convitti ed altri Stabilimenti congeneri di Beneficenza, le fondazioni per concessione di sussidii onde agevolare ai poveri l' acquisto di una arte o di una professione.*

È chiarissimo l'intendimento, che ebbe il legislatore negli articoli 1, 5, 6 e 7 del Decreto 23 ottobre 1860 e nell'art. 1 del Decreto 17 febbraio 1861, tassativamente mantenuti dallo art. 35 della Legge 3 agosto 1862: per la mutata costituzione politica del Regno si volle rivindicare alla Potestà Civile la tutela ed amministrazione delle opere Pie e degli Stabilimenti di Beneficenza, ed escluderne completamente l'Autorità Ecclesiastica, quantunque se ne trovasse investita per legge generale, o per speciali disposizioni. Questo concetto si rileva nitidamente dalle parole adoperate dall'art. 1. del Decreto del 1861, ove è detto che è abrogata OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN QUANTO ESCLUDONO LA LIBERA AZIONE DELL'AUTORITÀ CIVILE, OVVERO PRESCRIVONO IL NECESSARIO CONCORSO O L'ESCLUSIVA INGERENZA DEI VESCOVI NELL'AMMINISTRAZIONE E NEL GOVERNO DELLE OPERE PIE LAICALI, tra cui segnatamente sono contemplati i CONSERVATORII O RITIRI.

E la conferma di questo concetto politico sta nel fatto che, mentre per l'art. 4 della Legge del 3 agosto 1862 avrebbe potuto muoversi il dubbio se dovesse restare affidata all' Autorità Ecclesiastica l'amministrazione delle Opere Pie, che per titolo di fondazione fosse ad essa demandata, il legislatore fu sollecito di sanzionare con l'art. 35 che restavano in pieno vigore i Decreti del 1860 e del 1861 in queste Province Meridionali, per escludere completamente l' ingerenza del Clero nell'Amministrazione delle Opere Pie.

A fronte di così chiare ed esplicite disposizioni di Legge, a noi sembra che non si possa muovere neppure lontanamente il dubbio, se il Vescovo di Teano possa aver diritto a reclamare per sè l'amministrazione e l'ingerenza sul Conservatorio di Roccamonfina.

Il Tribunale di Napoli, (1ª sezione) emise sentenza conforme a queste savie deduzioni.

Pensioni Ecclesiastiche

Ecclesiasticamente sotto nome di pensione intendesi quella parte del Beneficio che si dà ad altra persona. L' antica

disciplina delle Chiese considerava le pensioni come limosine.[1]

Col Concordato del 1741 il Pontefice riserbossi imporre sopra i Vescovadi e le Badie del Regno Duc. 20 mila di pensioni per poterne disporre anche a pro di sudditi dello Stato Pontificio, e il Re di Napoli riserbossi imporre altrettante pensioni per l'equivalente somma.

In seguito stabilito il *Monte Frumentario*, venne in esso depositata la terza parte della rendita dei Vescovadi e Benefizii vacanti sotto il nome di *terzo pensionabile*. Col Concordato del 1818 fu ciò abolito pel futuro, e si determinò che i nominati dal Re a tali pensioni dovessero ricevere le corrispondenti Bolle apostoliche, e alla loro morte rimanesse libero di tal peso il Vescovato o Beneficio sul quale gravavano. Egualmente il Pontefice riserbossi sui vescovadi ed abbadie del Regno *in perpetuum* 12 mila ducati annui di pensioni,

Questo *terzo pensionabile* del Re dovea gravare le rendite di ciascuna Mensa, o quelle alle quali erano state aggregate le rendite di altre Chiese unite o come soppresse o come Concattedrali.

Per evitare i molti sconci prodotti dalle Diocesane furono emanate alcune norme.

R. Decreto 14 Dicembre 1818 — Art. 1. Saranno suscettive del terzo pensionabile quelle Mense vescovili la rendita delle quali sia tale che divisa in tre porzioni, due di esse diano la somma di Ducati 3000 nette di pesi.

Art. 2.° La liquidazione del terzo pensionabile sulle Mense Vescovili sarà regolata nel seguente modo: Dalla totalità della rendita lorda di ciascuna Mensa verrà prelevata una somma prudenziale non minore del cinque $^{o}/_{o}$ e non maggiore del dodici $^{o}/_{o}$ di essa rendita secondo la diversa natura della rendita stessa e la maggiore o minore difficoltà della sua esazione e della manutenzione dei fondi che la producono; e tale somma annuale sarà rilasciata a favore de' titolari in compenso di tutte le spese di amministrazione e di riparazione dei fondi che costituiscono le rispettive Mense. Dalla rendita poi residuale si dedurranno la fondiaria, le spese pel mantenimento della Chiesa, i censi passivi, i legati di messe, ed i pesi perpetui a favore dei pii stabilimenti della stessa Diocesi. Della somma che rimase dopo le indicate deduzioni si faranno tre parti, due delle quali resteranno al titolare ed una costituirà il terzo pensionabile.

---

1 Liberatore, Polizia Eccl. Cap. VI della Pensioni.

Decreto 17 febbraio 1861 n. 251 Art. 26 n. 4.° — Nulla è innovato alla forma in cui finora in queste provincie (*napolitane*) si assegnarono sussidii e pensioni fino alla concorrenza del terzo delle rendite delle Mense vescovili, sia carico dell' Amministrazione della Cassa ecclesiastica, sia degli Economi diocesani.

GIURISPRUDENZA

La *Regalia* del terzo pensionabile che i sovrani delle due Sicilie esercitavano sul patrimonio Ecclesiastico delle Mense Vescovili è conservata intera all' autorità civile, e la quota di concorso imposta sugli Enti ecclesiastici non deve surrogare il terzo pensionabile, essendo i fini dell' una e dell' altra affatto e di gran lunga diversi.

(*Cass. di Roma Antocicco, Fondo pel Culto, Mensa di Melfi, Economato*).

Pensioni a carico delle Diocesane e dei Beneficii di R. Patronato.

Decreto *17 febbraio 1861 n. 251 — Art. 22 comma 2.°* Quanto allo pensioni assegnate sopra Beneficii di R. Patronato, o a carico delle Amministrazioni Diocesane, sarà parimenti necessaria un' autorizzazione del Governo per farle continuare, o per variarne la destinazione o per attribuirle alla Cassa Ecclesiastica. [1]

La necessaria autorizzazione del Governo in ordine a queste pensioni fu emessa con i due seguenti Decreti che pubblichiamo. [2]

Visto il Decreto del nostro Luogotenente Generale nelle Province Napolitane del 17 Febbraio 1861.

Ritenuto il disposto dello articolo 22 del Decreto stesso, il quale prescrive che quanto alle pensioni assegnate sovra Benefizi di Regio Patronato o a carico delle Amministrazioni Diocesane, sarà necessaria un'autorizzazione del Governo per farle continuare, o per variarne la destinazione o per attribuirle alla Cassa Ecclesiastica.

Sentito il parere di apposita Commissione stata nominata per la revisione delle pensioni anzidette.

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

---

1 Questa disposizione informossi ai principi contenuti nel Dispaccio del 3 settembre 1769 firmato Tanucci, e nel Rescritto del 1773 relativamente alle pensioni di coloro che non vivevano nel Regno, ed alle quali pensioni si prescrisse nel Dispaccio citato che il Cappellano Maggiore dovea negare il *R. Exequatur*.

2 Questi due decreti non si trovano in nessuna raccolta: sono pubblicati per la prima volta da noi.

Abbiamo Decretato e Decretiamo.

Articolo unico.

È concessa l'autorizzazione per la continuazione delle pensioni seguenti ecc. ecc.

Torino addì 29 Marzo 1865

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Province Napolitane del 17 febbraio 1861.

Ritenuto il disposto dell'art. 22 del Decreto stesso, il quale prescrive che, quanto alle pensioni assegnate sopra Benefizii di Regio Patronato od a carico delle Amministrazioni Diocesane, sarà necessaria un'autorizzazione del Governo per farle continuare, o per variarne la destinazione o per attribuirle alla Cassa Ecclesiastica.

Sentito il parere di apposita Commissione stata nominata per la Revisione delle pensioni anzidette.

Sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro, Segretario di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e Decretiamo.

Articolo unico.

Non è concessa l'autorizzazione per la continuazione delle pensioni seguenti dal giorno della pubblicazione del Decreto precitato ecc. ecc.

Parere dell'Avvocato Mancini

Dopo che abbiamo riassunto le disposizioni e la giurisprudenza sulla materia delle pensioni, pubblichiamo il seguente splendido parere del Mancini, il quale, come si sa, fu l'autore del Decreto del 17 febbraio 1861:

L'origine delle Pensioni imposte a carico dei Beneficii e dei loro Titolari deve attribuirsi al sistema d'invasione e di predominio dell'autorità pontificia sopra i beni ecclesiastici sparsi nell'orbe cattolico. Non potendo direttamente assorbire e concentrare nelle proprie mani le proprietà largite dalla pietà dei fedeli agli innumerevoli Enti ecclesiastici e beneficiarii, ricorse a svariati ed ingegnosi espedienti, uno dei quali fu di avocare a sè la disponibilità di una parte delle rendite beneficiarie sotto forma di Pensioni concedute a carico dei singoli benefizii, facendone riserva nell'atto della collazione, come ne fanno fede la Costituzione *Sacrosanctum* del Pontefice Pio V, gli atti del Concilio Romano sotto il Pontificato di Paolo III, ed i Decreti del Concilio Tridentino. [1]

L'abuso procedette tant'oltre che richiamò l'attenzione delle Civili Potestà, le quali, rivendicando la loro esclusiva competenza sulle dotazioni esteriori delle proprietà e temporalità dei Benefizii, si op-

---

[1] *Van Espen.* Jus Eccles. univers. Part. II sect. III tit. 40.

Berardi: Comment. in Jus Eccles. Univers. Dissert. VI, cap. 3.

posero ad un sistema che poneva a disposizione del Pontefice in ogni anno somme immense che uscivano dai varii paesi cattolici, ed in massima parte si raccoglievano a Roma. Così avvenne che in alcuni Stati si limitò la disponibilità delle pensioni all' autorità pontificia, o fu riserbato per la loro efficacia il beneplacito della civile sovranità; ed in altri il Principe stesso, per la sua potestà sui beni della Chiesa, tuttochè non ancora si osasse considerarli come beni della nazione, escluse affatto l' ingerenza del Pontefice, ed a sè solo riserbò la facoltà d' imporre e concedere pensioni sulle rendite dei Benefici ecclesiastici.

Allora, invertite le veci, fu il Pontefice che si adoperò a limitare l' azione dei Principi, e ne derivarono consuetudini ed accordi, in virtù dei quali il Sovrano poteva innovare e concedere pensioni sui Beneficii ecclesiastici, non eccedendo però il terzo delle loro rendite. [1]

Nei diversi Stati, in cui era divisa la Penisola Italiana, prima di raggiungere la sospirata unità, varie erano le discipline in vigore circa le pensioni sui Benefizi ecclesiastici. Nelle Provincie Napolitane con un R. Dispaccio del 6 agosto 1713 fu espressamente vietato alla Curia Romana d' imporre pensioni, specialmente segrete, sui Benefizii ecclesiastici del Regno. Il Principe, senza alcun concorso del Pontefice, concedeva le pensioni, purchè queste non eccedessero il terzo della rendita. La Curia Romana protestava, ma la Potestà Civile, manteneva il suo diritto.

Tale era lo stato della controversia, quando fu stipulato il Concordato del 1741, in cui ciascuna delle due parti contraenti, il Re ed il Pontefice, si riserbarono di disporre sulle rendite dei Beneficii del Regno annui Ducati 20,000, cioè oltre a lire 100,000, per la concessione di pensioni.

Più tardi una regale Prammatica istituì il così detto Monte Frumentario, al quale fu affidata la riscossione ed amministrazione di una terza parte del reddito delle Mense Vescovili e di altri Benefizii denominata *terzo pensionabile*.

Abolito sotto l' occupazione francese il Monte Frumentario, un Regio Decreto del 1811 mantenne e regolò la liquidazione e riscossione del terzo pensionabile.

Dopo la restaurazione fu stipulato il Concordato del 1818, nel quale

---

[1] Solet etiam Apostolica Sedes, citra MOTUM PROPRIUM, pensiones reservare in gratiam eorum, qui aliquam habeant participationem, vel jus, in onerandi beneficii provisione, puta ad supplicationem vel nominationem patroni, ut frequentius contingit in Ecclesiis, *quae ad Regum et Principum nominationem providentur*, et in his stylus est reservandi pensiones cum clausula, dummodo tertiam partem fructuum non excedant. (DE LUCA *Pensionum Summa*, VI, n. 36-37; *De Jure patron*, Disc. II n. 16, Disc. LVIII n. 21, Disc. LV n. 21).

Nisi adhibeatur cautela ab aliquo moderno tempore praticari solita, praesertim in Episcopatibus qui in Italia providentur ad Regum vel Principum nominationem, super quibus non valet nisi non clausola praeservativa certae quotae (dummodo scilicet pensio, vel pensiones tertiam partem fructum non excedunt). etc. (DE LUCA; de Beneficiis Disc. XC, 48).

il Principe condiscese all' abrogazione dell' antico terzo pensionabile e consentì che nelle provviste dei Vescovadi e Benefizii di nomina regia si ammettesse la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche, dovendo però i concessionarii ottenere le corrispondenti Bolle dalla S. Sede.

Quindi per ordinare e disciplinare l'Amministrazione di queste pensioni, si promulgò il Regio Decreto del 13 dicembre 1818, in virtù del quale il Principe, dichiarò suscettive di pensioni, sulla terza parte del reddito, quelle Mense Vescovili nelle quali la rendita delle due parti ascendesse alla somma netta di Ducati 3000. Le Commisioni diocesane, allora istituite, furono incaricate di riscuotere ed amministrare cotesta terza parte del reddito.

Questo stato di cose continuò sino alla caduta della dominazione dei Borboni, ed alla politica congiunzione delle Province Napolitane col resto d'Italia.

La Luogotenenza Generale del Re in quelle Province promulgò nel 17 Febbraio 1861 una serie di Decreti, coi quali si dichiarò abolito il Concordato colla S. Sede, si richiamò in vigore l'antico Diritto Pubblico Ecclesiastico Napolitano, si abolirono le Commissioni Diocesane, si creò il Regio Economato, vennero soppressi gli Ordini religiosi ed altri benefizii ecclesiastici, e fu creata la Cassa ecclesiastica.

A carico della Cassa ecclesiastica furono imposti gli obblighi enumerati nell' articolo 25 di uno di quei Decreti, cioè un assegnamento di annui Ducati 40,000 (L. 170,000) a vantaggio dell' istruzione popolare e tecnica delle Provincie Napoletane; il pagamento ai Parrochi di congrue e di supplemento di congrua in caso d' impotenza dei Comuni; e finalmente la somministrazione « di sussidii ai membri del « Clero più bisognosi, d' incoraggiamento ai sani studii a lavori ec- « clesiastici, e per altri analoghi usi di beneficenza ».

Indi fu disposto nell' art. 26 come appresso:

« Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati in « questo Decreto, è imposta sugli Enti e Corpi Morali in appresso « designati, a favore della Cassa ecclesiastica, una quota di annuo « concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

« 1. Abbazie, e Benefizii canonicali.

« 2. Benefizii parrocchiali.

« 3. Seminarii e Convitti ecclesiastici.

« 4. Arcivescovadi e Vescovadi, in ragione del terzo del reddito « netto di ciascuna Mensa; ed in ragione della metà sopra ogni somma « eccedente la rendita netta di lire trentamila (ducati dodicimilaset- « tecento cinquanta) quanto agli Arcivescovadi, e quella di lire ven- « timila (ducati ottomila cinquecento) rispetto ai Vescovadi. Nulla è « innovato alla forma cui finora in queste Provincie si assegnarono « *sussidii* e *pensioni* sino alla concorrenza del terzo del reddito delle « Mense Vescovili, sia a carico dell' Amministrazione della Cassa Ec- « clesiastica, sia degli Economi Diocesani ».

Quest' ultima disposizione che è tutta propria di questo atto legislativo del 17 febbraio 1861, è quella che ha dato luogo a gravi dubbi ed incertezze, ed ha principalmente prodotto le oscillazioni della giurisprudenza:

Gli uni, supponendo mantenuto a carico delle Mense Vescovili, oltre

la quota di annuo concorso, il terzo pensionabile, non sanno spiegare perchè, secondo questo articolo, le pensioni debbano essere a carico della Cassa Ecclesiastica, cui spetta riscuotere la quota di annuo concorso, o degli Economi Diocesani, senza che punto siano menzionati i Titolari investiti del Vescovado:

Altri, sofisticando sopra una interpretazione restrittiva degli *oneri* imposti alla Cassa Ecclesiastica, vorrebbero negare che la medesima provveder dovesse a quei sussidii ai membri del Clero più bisognosi, in incoraggiamento ai sani studii e lavori ecclesiastici, ed in altri analoghi usi di beneficenza e di pubblica istruzione, contemplati nel num. 3 ed ultimo del precedente art. 25 del menzionato Decreto legislativo; anzi poco manca che si muova rimprovero di siffatta aggiunta quasi materia estranea allo scopo della Legge 7 Luglio 1866, adducendo che perciò non veggasi riprodotto nella Legge generale del 7 luglio 1866.

Or, a comprendere il vero intendimento che dettò le menzionate aggiunte negli art. 25 e 26, è mestieri condursi col pensiero alle condizioni di fatto in cui trovavansi le cose ecclesiastiche nelle Provincie Napolitane nell'epoca in cui si emanò quel Decreto legislativo.

Erasi manifestata fiera, concorde e faziosa l'opposizione di una gran parte dell'Episcopato Napoletano alla Causa Nazionale ed ai nuovi ordini politici sanzionati dal Plebiscito. Un gran numero di Vescovi avea abbandonato le proprie sedi; altri ne erano stati espulsi dal furor popolare, e da lontano abusando dell'autorità religiosa, combattevano le liberali aspirazioni del popolo, e sopratutto di quella parte del Clero che non partecipava alle ire partigiane ed antipatriottiche dei suoi superiori. Bastava qualunque atto di adesione di sacerdoti liberali al nuovo ordine di cose, perchè fossero sospesi *a divinis*, scomunicati, privati del godimento dei vantaggi annessi ai loro officii.

In mezzo alla universale indignazione della sana opinione pubblica, il legislatore, non volendo adoperare mezzi di violenza, nè esercitare un'autorità incompetente sulla materie spirituali, sentiva esser obbligo di giustizia e di convenienza politica venir in ajuto del clero liberale, e di non permettere che rimanesse vittima del nobile proposito di conciliare i doveri della religione con quelli verso la patria. D'altronde nella lotta impegnata tra lo Stato e la Chiesa, mentre da molti anni eransi abbandonati i sani e profondi studi ecclesiastici, diffondendosi invece nozioni fallaci e profittevoli all'avidità ed all'interesse della parte più corrotta del clero, sembrò che l'incoraggiamento ad utili studi e pubblicazioni in queste materie, nelle quali già tanto splendore di tradizioni vantava la scuola napoletana, non fosse distrarre, ma rettamente, e secondo uno scopo razionale, impiegare una parte delle rendite ecclesiastiche.

Due dubbii principalmente si elevavano.

Primieramente, essendo state posto sotto sequestro dal Luogotenente Gen. FARINI molte Mense Vescovili per reprimere i Prelati abusivamente lontani dalle proprie sedi, queste si amministravano dagli Economi Diocesani sotto la dipendenza del R. Economato Generale. Da queste e dalle altre Mense Vescovili la Cassa Ecclesiastica percepiva per quota di annuo concorso molto di più che una volta non costituisse il terzo pensionabile, dappoichè tale quota di concorso e-

levavasi sino alla metà della rendita netta dei Vescovadi e degli Arcivescovadi più doviziosi, ed inoltre estendevasi sopra tutti gli altri Beneficii od Istituti ecclesiastici inservienti al culto Il primo dubbio era quello adunque a carico di chi le pensioni per l'avvenire avrebbero dovuto imporsi.

Il secondo dubbio riguardava la forma e la competenza, dappoichè se le Pensioni ecclesiastiche, nella monarchia assoluta, senza alcuna difficoltà s'imponevano dal Re, poteva dubitarsi, nel sopravvenuto regime costituzionale, se a lui stesso spettasse, nell'esercizio del potere esecutivo, continuare a concedere le anzidette pensioni.

Ad entrambi questi dubbii s'intese rispondere nel n 4 dell'art. 26 del Decreto legislativo del 17 febbraio 1861. Dopo essersi nei n. 1. 2 e 3 imposta la quota di annuo concorso a favore della Cassa Ecclesiastica sopra tutti gli altri Beneficii ed Istituti, nel n. 4 si provvide esclusivamente intorno alla Quota di annuo concorso a carico degli *Arcivescovadi* e *Vescovadi*. E qui, solo rispetto a questa parte della Quota di annuo concorso, si aggiunse immediatamente quanto parve necessario per risolvere cotesti dubbi, a regolamento dell'avvenire. Pongasi attenzione che il legislatore non intendeva provvedere intorno al passato e nulla in proposito dispose.

Anzitutto fu mantenuta la forma precedente nella concessione delle Pensioni, sicchè bastassero all'uopo le facoltà del potere esecutivo. Fu inoltre stabilito (sempre per l'avvenire) che queste concessioni potessero farsi sino all'esaurimento della sola terza parte delle rendite di ciascun Arcivescovado o Vescovado a loro carico, ovvero a carico dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica largamente provveduta con la ben più ampia Quota di annuo concorso, infine a carico degli Economi diocesani. E la ragione per cui potevansi gravare questi ultimi dell'obbligo delle pensioni era duplice: primamente perchè nel fatto essi amministravano e riscuotevano le rendite di un gran numero di Mense Vescovili poste sotto sequestro, ed erano chiamati, anche in via ordinaria, ad amministrare e riscuotere le rendite di qualunque Mensa Vescovile vacante: ed in secondo luogo per un fondo speciale da essi amministrato, cioè una massa di beni già appartenenti ad un gran numero d'istituzioni che formarono oggetto della Bolla pontificia *Dum Collatis*, e di una convenzione diplomatica del 1839 fra la S. Sede ed il cessato Regno delle Due Sicilie. Giova in proposito rammentare che, esistendo in quel Regno un considerevole cumulo di beni di pretesi Benefizii ecclesiastici mancanti però di erezione canonica e dei requisiti necessari a tali Enti, i beni stessi secondo i principi del Dritto Pubblico Napoletano, erano di natura laicale e non ecclesiastici, ed i relativi Enti erano considerati non come Benefizi, ma come Cappellanie Laicali di Patronato Regio, i cui redditi erano a libera disposizione del Sovrano.

Ciò contrastandosi dalla Suprema Autorità Ecclesiastica, la quistione concernente cotesti Enti e beni controversi, fu risoluta mediante l'accordo risultante dalla citata Bolla e Convenzione, avendo il Pontefice riconosciuto essere cessata, ed in quanto fosse d'uopo sopprimendo quei benefizii, lasciando quei beni e le loro rendite, come già si trovavano, nella libera disponibilità del Sovrano per usi pii ed ecclesiastici nella pienezza del suo prudente arbitrio. L'amministrazione di questi beni dovea appartenere agli Economi Diocesani,

i quali perciò potevano sui medesimi, per disposizione sovrana, esser gravati delle relative pensioni.

In tal guisa fu assicurato al Governo per l' avvenire un duplice mezzo di venire in aiuto , mediante pensioni e sussidii , al clero liberale e degno di protezione ed incoraggiamento; cioè ponendo a carico della Cassa ecclesiastica le PENSIONI o i Sussidii , e particolarmente le prime , sulla Quota di annuo concorso del terzo o della metà delle rendite degli Arcivescovadi e Vescovadi , ovvero ponendole a carico degli Economi Diocesani in modo fisso e permanente sui beni e rendite da essi amministrate, provenienti dagli Enti regolati dalla Bolla *Dum Collatis* , o temporaneamente sulle rendite vescovili dagli Economi stessi amministrate per causa di vacanza o di sequestro di massa.

Tanto è poi lungi dal vero che l'aggiunta del N. 3 dell'art. 15 fosse contraria alla materia regolata e disciplinata col Decreto legislativo del 17 febbraio 1861, che nel successivo anno, discutendosi in Parlamento la Legge che ordinò il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili e spettanti alla Cassa ecclesiastica, fu riconosciuta la giustizia e la somma utilità di tutte le disposizioni contenute nel citato articolo 25 , e ne fu estesa l 'applicazione a tutte le altre Provincie del Regno d' Italia. Si legge infatti nell' art. 5 dell' anzidetta Legge generale del 21 agosto 1862; « Le disposizioni di cui nell'art. « 25 della Legge 17 febbraio 1861 vigente nelle Provincie Napole- « tane sono estese a tutte le Provincie del Regno ove è istituita la « Cassa ecclesiastica.

È dunque dimostrato, che nell'ultima parte dell'articolo 24 del Decreto del 1861, il legislatore provvide soltanto all'avvenire; ma nulla dispose intorno al passato, e non se ne occupò.

Poichè dunque esistevano pensioni di varia natura già validamente imposte a carico delle Mense Vescovili secondo le Leggi del tempo della loro imposizione , alcune cioè imposte dal Pontefice con Bolla Pontificia certamente a carico del Titolare ecclesiastico , altre imposte dal Re entro i limiti del terzo pensionabile , tutte queste pensioni continuarono a sussistere, attesa la indubitata legittimità della loro origine , e costituirono altrettanti pesi e passività onde era gravato il reddito di ciascuna Mensa. Conseguentemente nella determinazione della quota di annuo concorso , (la quale , per l' art. 20 della Legge 15 agosto 1867, deve riscuotersi sul reddito depurato da pesi inerenti all'Ente morale ecclesiastico), è necessario che prima detraggasi l'ammontare delle antiche pensioni di cui la Mensa Vescovile si trova gravata, liquidandosi la quota di concorso soltanto sul rimanente. In tal senso fu emanato un parere del Consiglio di Stato nel dì 8 aprile 1870 in cui si legge:

« Che avendo l' art. 20 della Legge 15 agosto 1867 *sancito che la quota di concorso sarebbe riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all'Ente morale ecclesiastico, ed il Consiglio di Stato nel succitato suo parere del 16 febbraio 1866 avendo già riconosciuto che il terzo pensionabile, quando è esercitato, costituisce un debito dell'Ente morale a carico del quale la pensione fu imposta, ne conseguita, senz' altro , che tale pensione vuol essere dedotta dal reddito dell' Ente morale ecclesiastico nella liquidazione della quota di concorso, cui esso deve ritenersi soggetto;*

« Che invero, secondo la lettera e lo spirito della disposizione di Legge di cui è questione, la quota di concorso non deve colpire che il reddito depurato dai pesi; quel reddito, cioè, di cui l'investito dell'ente morale avrebbe l' effettivo godimento; ma per ottenere questo scopo devonsi cogli altri pesi dedurre pure le pensioni che l'investito deve pagare coi proventi del benefizio, giacchè queste pensioni non da lui son godute, ma bensì da coloro a favore dei quali furono imposte sul benefizio;

« Che chiaro e manifesto essendo il senso di questa disposizione di Legge, informata, come si disse, ai sommi principii di equità e giustizia, invano si cerca di sovvertirlo, ricorrendo a sottigliezze di dritto, e pretendendo che le pensioni imposte sulle Mense Vescovili ed altri benefizi sieno pesi personali imposti agl' investiti, anzichè inerenti all' ente morale; imperocchè, *mentre tutte le Leggi civili ed ecclesiastiche, relative a siffatte pensioni, parlano di pensioni da imporsi sulle Mense e sui benefizi, egli è poi certo in fatto che queste pensioni, imposte nell' occasione dell' investitura del beneficiato medesimo, come avverrebbe pure se fossero personali, continuano ad essere dovute e a pagarsi sui redditi del benefizio vacante, ed anzi accade molto frequentemente che queste pensioni s' impongono sui redditi del benefizio in tempo di vacanza, ed allorquando manca affatto la persona dell'investito che possa ritenersi sottoposta a cotesto peso;.....*

« *E per questi motivi avvisa che nella liquidazione della quota di concorso si debbano dedurre le pensioni imposte in virtù della Regalia sulle Mense Vescovili ed altri Benefizi soggetti alla detta quota.* »

Non è poi inutile avvertire che ben potè la Legge generale del 7 luglio 1866, mantenere a carico dell' amministrazione del Fondo per il Culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, sotto la denominazione di *oneri già imposti alla stessa Cassa ecclesiastica*, le obbligazioni contenute nell'articolo 25 del Decreto 17 febbraio 1861, in quanto la quota di concorso a carico degli Arcivescovadi e Vescovadi venne anche maggiormente ampliata col n. 3 dell' articolo 31 della stessa Legge del 1864, essendosi elevata sino *a due terzi* sopra quelli aventi un reddito eccedente le L. 30,000, e sino al *reddito totale* eccedente le L. 60,000.

In conclusione le pensioni ecclesiastiche, imposte dopo il 17 febbraio 1861 sono regolate nelle provincie napolitane dall'art. 26 del più volte citato decreto 17 febbraio 1861. Quanto alle pensioni imposte anteriormente, l' articolo anzidetto non può alle medesime avere applicazione; esse sono mantenute a carico della Mensa Vescovile, del Fondo per il Culto succeduto alla Cassa ecclesiastica, o dell' Economato, secondo l'originaria loro imposizione. E dove si tratti di una pensione non imposta dal Re, ma dal Pontefice (e tale sembra essere nella specie attuale), niuno potrà affermare che il Pontefice avesse potestà d' imporre pensioni sul terzo pensionabile riservato al Re; anzichè sulla rimanente dotazione del Beneficio.

GIURISPRUDENZA

Alcune pensioniste, alle quali per effetto del Decreto29 marzo 1865 erano state sospese le pensioni, mossero giudizio al R. Economato. Il Tri-

bunale e la Corte di Appello di Napoli ordinarono il ripristinamento delle pensioni.

Sul ricorso dell'Economato la Corte di Cassazione di Roma accolse il gravame ed emise la seguente massima.

Il Sovrano nel concedere queste pensioni operava *nullo jure cogente*, e per atto meramente grazioso. Una concessione del principe in origine meramente graziosa e per conseguenza revocabile *ad nutum*. Pel nuovo dritto pubblico ecclesiastico, la pensione a titolo di brevetto o vitalizio monastico non ha per sè più la ragione di essere, ed il legislatore non poteva e non doveva esimerla da quella generale revisione, onde sperava attingere la notizia necessaria per impedire i nuovi effetti dei vecchi abusi ed applicare con giustizia il patrimonio ecclesiastico in scopi pii, che alla civiltà dei tempi non ripugnassero. (*4 giugno 1883 Economato e Caravita*).

Uniformemente la Corte si è pronunziata nei giudizii contro Merenda, udienza del 4 giugno 1883, Carbonelli, Cigala, Tujetsch. È oramai giurisprudenza assodata.

Sussidii al Clero povero

Decreto 25 settembre 1860.

L' art. 2. del citato Decreto dispone che i frutti dei Benefici vacanti fra gli altri scopi; saranno applicati a migliorare le condizioni dei Parroci e Sacerdoti bisognosi. L' Economato di Napoli provvede a questi bisogni stanzionando un apposito capitolo del suo bilancio per sussidi ai Parroci e Sacerdoti bisognosi.

La domanda degl' interessati deve spedirsi direttamente al Ministro dei Culti.

Sacro Patrimonio

L' antica Polizia ecclesiastica del Regno contiene molte disposizioni relative alla dottrina canonica del sacro patrimonio ed ai casi di natura ecclesiastica riguardanti siffatto oggetto. Chi abbia necessità di consultarle, poichè non sono per la loro indole e natura strettamente attinenti allo scopo di questo Libro, può vederle riassunte nell' Opera del Liberatore. [1]

Solamente vogliamo ricordare quelle disposizioni relative alla insequestrabilità del patrimonio ecclesiastico, sia che il detto patrimonio è costituito da un Beneficio, sia da un assegno largito della Corona o da rendite private e familiari.

1 Polizia Eccles. tit. III. Sez. IV § III.

All' uopo riporteremo le disposizioni dell' antico decreto tuttavia in vigore.

Decreto *1 ottobre 1840.* Veduto l'art. 670 delle leggi della procedura nei giudizii civili, così concepito: « gli stipendii e le pensioni pagabili dalle casse dello Stato non potranno subire il sequestro, che per quella porzione che è determinata dalle leggi e da' decreti del Governo. »

Sul dubbio se potessero sequestrarsi le rendite dei beni addetti a patrimonio sacro;

Considerando che la rendita del sacro patrimonio, avuto riguardo alla sua destinazione, ricade essenzialmente nelle disposizioni del n. 4. dell'art. 671 delle leggi delle procedure nei giudizii civili di sopra citate.

Art. 1. Le rendite dei beni costituiti per sacro patrimonio non sono sequestrabili.

Anche la dottrina e la Giurisprudenza attuale hanno ritenuto che le rendite del sacro patrimonio non sono sequestrabili dai terzi, nè l' assegno concesso dal sovrano per sacro patrimonio può esser revocato.

Si è disputato altresì se l'assegno concesso dal sovrano per sacro patrimonio potesse essere sequestrato quando lo assegnatario, per condanna riportata, dimora all' estero. E il Ministero ha deciso, in omaggio della dottrina canonica e delle disposizioni legislative antiche ed attuali, che eguagliano le rendite costituite per sacro patrimonio agli alimenti, che non è da sequestrarsi. *(Economato e Lettieri. Beneficio di S. Felice e Crescenzo in Giugliano* V. *Bollettino del R. Economato 15 febbraio e 15 marzo 1882).*

Legislazione. Con rescritto del 22 agosto 1827 fu opinato che può un Beneficio sostituirsi al sacro patrimonio.

Con Decreto del 15 gennaio 1843 n. 8048 fu dichiarato che le donazioni di solo usufrutto le quali saranno fatte in avvenire a titolo di patrimonio sacro non saranno rivocate *ipso jure*, nè rivocabili finchè viva il donatario.

GIURISPRUDENZA

Nè il codice civile nè altre leggi posteriori hanno abolito le disposizioni di gius canonico relative alla inalienabilità dei patrimoni ecclesiastici. Pelle leggi canoniche e segnatamente pel capo 2. della sessione 21 del Concilio Tridentino, per poter essere promosso agli ordini sacri, dovea il chierico far constare di avere ottenuto un benefizio ecclesiastico, col quale potesse provvedere al suo sostentamento. E il giudizio sulla sufficienza del patrimonio spettava al Vescovo, senza il permesso del quale non poteva il chierico obbligarsi relativamente

al detto benefizio. La costituzione del patrimonio ecclesiastico non solo creava rapporti fra il costituente e il ricevente, ma richiedeva l'intervento della Chiesa. Anzi se il patrimonio fosse stato insufficiente, il Vescovo doveva, a tenore dei canoni, supplire del proprio agli alimenti del Sacerdote.

Tale patrimonio, se non è un vero e proprio benefizio, ne è però un surrogato. Il Codice civile anzichè abolire le dette disposizioni le ha riconosciute implicitamente all' art. 1007. La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico 15 agosto 1867 soppresse le istituzioni e fondazioni ecclesiastiche con carattere di perpetuità (art. 1); non contemplò le temporanee. Così gli art 833 e 1075 c. c. vietano le disposizioni ordinate a fondazioni ecclesiastiche perpetue, non parlano delle temporanee.

Nè osta a tali principii la massima: libera Chiesa in libero Stato, se tale massima non è scritta in veruna legge.

Non può quindi il sacerdote nè alienare, nè ipotecare i beni patrimoniali costituenti il suo benefizio, mancandogliene la capacità legale. [1]

Le rendite di fondi, costituite in sacro patrimonio sotto l' impero delle vecchie leggi, sono soggette a sequestro per la parte soltanto, che superi la tassa diocesana, specialmente quando nell'atto di costituzione sia stato imposto l'obbligo di adempiere alcuni pesi, che non sieno stati dal sacerdote adempiuti. Se la insequestrabilità, per le anzidette leggi, deriva dal perchè siffatte rendite servano ad alimentare i sacerdoti, ed impedir loro di poter compromettere la propria dignità, codesto fine manca, allorchè vi sia un eccesso; e molto più, se questo trovisi destinato nel contratto stesso ad usi determinati. (*Congrega di Montaquila* e *Bianchi 23 ottobre 1883.*)

Anche oggidì sono inalienabili i beni assegnati in sacro patrimonio sotto l' impero delle antiche leggi. Se per principio di dritto, nelle stipulazioni bisogna osservare la legge del tempo, in cui ebbero luogo; se per le vecchie leggi il chierico non poteva acquistare lo stato sacerdotale senza il sacro patrimonio, nel fine di custodire la dignità del suo carattere, e sottrarlo al pericolo di provvedere all' esistenza con sordidi guadagni; se a tale uopo era affidato all' autorità giudiziaria di assicurare la libertà e la sufficienza dei fondi, e se sovra gli stessi veniva apposto il vincolo della inalienabilità durante la vita del sacerdote, fino al punto, che in osservanza degli antichi dispacci era proibito al Vescovo di sequestrare il patrimonio del prete, che avesse abbandonato la diocesi, nè al prete medesimo era consentito di sostituire altri beni a quelli preesistenti senza nuove inda-

---

1 Cassaz. Firenze 6 Giugno 1881—Ann. 1881 pag. 227. Legge 1881 V. II. pag. 483. Il Saredo nel suo trattato delle leggi (sez. III. § 33) è d'accordo con la Cas. di Firenze.

Conforme giudicarono: Cass. Napoli 21 maggio 1867 (Giurisp. Cass. Napoli 1867 pag. 361) — App. Torino 16 marzo 1868. (Gazz. Trib. Genova XXI pag. 406). Cass. Firenze 20 gennaio 1873. Ann. 1873 pag. 38. Contrario Cassaz. di Napoli 11 febbraio 1876 (Foro italiano 1876, pag. 308). Cass. Roma 19 maggio 1877 (Foro italiano, 1 pag. 1099).

gini delle autorità competenti, riesce evidente che le mutate relazioni dello Stato con la Chiesa non possono privare i sacri patrimonii, precedentemente costituiti, degli effetti inerenti alla legge della loro origine. [1] (*De Magistris, Cicala* e *Finanze, 9 novembre 1883*).

Elemosine a peso delle Mense

Circolare del R. Economato di Napoli, 14 marzo 1881 n. 4300. Durante la vacanza le somme per elemosine che sono a peso delle Mense, si distribuiranno da una commissiono composta dal Sindaco, che ne sarà il presidente, dal Subeconomo, che farà da segretario, e da un rappresentante del Clero nominato dal Vicario. Della distribuzione si redigerà processo verbale da allegarsi al Conto. Il Subeconomo convocherà la commissione.

Affitti

Reg. 8 dicembre 1861. Art. 62 a 77. Istruzioni 15 dicembre 1863 sez. VI. Regolamento 9 settembre 1828.

Gli affitti dei fondi rustici ed urbani delle Parrocchie, dei Benefici soppressi, i soli fra gli Enti ecclesiastici che posseggano proprietà stabile sono regolati da speciali norme, a secondo che procede all' affitto il Beneficiato, quando la Parrocchia è provvista, o l'Economato quando è vacante, perchè, come abbiamo detto i Benefici semplici soppressi, facendo parte del Patrimonio Economale, non si provvedono più, e quindi per i fondi rustici ed urbani di essi procede all' affitto sempre l' Economato di Napoli.

Noi distingueremo le disposizioni che regolano le materie secondo la disposizione indicata.

Con il Decreto 22 marzo 1866 n. 2822 che abbiamo pubblicato a Pag. 230 fu stabilito con l' art. 6 che avessero pieno vigore nelle province napoletane le disposizioni dei RR. Decreti del 1 dicembre 1833. [2]

---

[1] La costituzione del sacro patrimonio non riguarda i soli donante e donatario, bensì anche la Curia, che vi è interessata. Onde il Cardinale de Luca ne trasse altro argomento per l'inalienabilità de' beni: *ob mixturam juris tertii, Episcopi scilicet promoventis*, che non gli avrebbe conferito l'ordine, *nisi habuisset unde vivere possit.*

[2] Di questi Decreti uno riguarda il fitto dei fondi, l'altro le alienazioni delle proprietà ecclesiastiche, ch' è pubblicato a pag. 231, in cui si tratta di siffatta materia.

Affitti a cui procedono i titolari delle Parrocchie

Regio Decreto 1 Dicembre 1833.

Art. 1. La durata degli affitti de' beni appartenenti alle Mense Vescovili, alle Badie ed a' beneficj di qualunque natura non potranno oltrepassare i periodi quì appresso determinati. Pe' terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, come pure pe' predj urbani e per le macchine di ogni specie, anni quattro. Per le terre addette al solo pascolo anni tre. Pe'boschi cedui, o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate prima, seconda, terza ecc.; ed in ogni anno non potrà recidersi che quella sola, la quale viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell' affitto. Ne'casi di necessità o di evidente utilità, potrà conchiudersi l'affitto per un tempo maggiore. Il titolare però del beneficio dovrà dirigersi alla rispettiva amministrazione diocesana, la quale riconoscendo tale urgenza o utilità, emetterà all'uopo una deliberazione motivata, inteso il suo regio procuratore, e riferirà al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici per la corrispondente approvazione Ne' domini al di là del Faro dovrà la dispensa a'termini accordarsi dall'Ordinario diocesano, previa l' approvazione del Ministro presso il Luogotenente generale.

2. Non potranno tali affitti rinnovarsi più di sei mesi prima di spirare l'affitto corrente se i beni consistano in case, e più di un anno prima di detta epoca se i predi sieno rustici.

3. È dichiarato nullo nell'interesse di coloro che succedono al locatore nel godimento de' beni addetti al beneficio, qualunque affitto che si facesse per un tempo più lungo di quello stabilito nell' articolo primo, o fosse rinnovato prima del tempo fissato nell'articolo 2, purchè in questo secondo caso non si fosse cominciato ad eseguire nel momento in cui il locatore cessa in qualunque modo di godere de' beni.

4. È lasciato alla facoltà de'vescovi e de'titolari de'benefici di qualunque natura il conchiudere gli affitti, previi avvisi ed affissi, e colla formalità delle subaste da celebrarsi innanzi ad un notaio, a' termini del regolamento approvato dal real decreto del dì 9 settembre 1828 per gli affitti de'beni delle amministrazioni diocesane. Nei domini al di là del Faro la formalità dell'asta in tutti gli affitti de'benefici sarà di rigore, secondo l'uso che ivi si trova introdotto.

5. Il conduttore di un cespite qualunque appartenente od un beneficio ecclesiastico non potrà anticipare nè in tutto nè in parte la mercede del medesimo al vescovo, al titolare che glielo loca, sotto pena di pagarlo per intero al successore del beneficio, non ostante l'anticipazione fatta al precedente beneficiato, salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiato o i suoi eredi per ripetere tale anticipazione.

6. Quante volte sarà provato di essersi locati i beni appartenenti al beneficio per una mercede al di sotto del dovere, dandosi dal con-

duttore occultamente una somma qualunque al titolare, il contratto sarà annullato ad istanza del successore nel beneficio, ed il conduttore obbligato a restituire la cosa locata, senza poter pretendere alcuna indennità, neppure dagli eredi del locatore.

7. Le amministrazioni diocesane invigileranno per l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni. Per tale oggetto i vescovi e gli altri titolari de' benefici tra quindici giorni dopo aver conchiuso un affitto dovranno darne esatta conoscenza alla rispettiva amministrazione diocesana, con appalesarne la somma, la durata, e tutte le altre condizioni. Dietro questo rapporto l' amministrazione dovrà insieme col suo regio procuratore esaminare diligentemente se nell'affitto conchiuso sieno state osservate le suddette prescrizioni, potendosi mettere in corrispondenza col titolare per averne gli opportuni schiarimenti; e verificando delle contravvenzioni, dovrà farne immediatamente rapporto al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici per le ulteriori misure da adottarsi. Trascorso il suddetto termine di giorni quindici, se il titolare non avrà dato parte dell'affitto conchiuso all'amministrazione diocesana, dovrà pagare alla medesima una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta; e l'amministrazione potrà rivalersene mediante sequestro amministrativo sulla rendita stessa, previa però l' autorizzazione del Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici. Ne' domini al di là del Faro i titolari dovranno dar conoscenza degli affitti conchiusi nel modo stesso al rispettivo Ordinario diocesano, il quale, in caso di contravvenzione alle succennate disposizioni, ne farà rapporto al Ministro presso il Luogotenente generale pe'provvedimenti da adottarsi.

8. Trattandosi però di beni ecclesiastici di regio patronato, ne'nostri reali domini al di là del Faro debbono rimanere in vigore i sovrani stabilimenti e l' osservanza che si sono finora mantenuti secondo i principii e nello interesse della suprema regalia e del regio patronato.

9. I nostri Ministri Segretari di Stato delle finanze, incaricato interinamente del portofoglio degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Le disposizioni di questo Decreto, meno in quanto alle modalità della durata dell'affitto, trovano riscontro negli art. 493 e 1572 del codice civile. I quali bisogna tener presenti quando trattasi delle nullità, limitazione, o restrizione di contratti fatti dai beneficiati.

Affitti durante la vacanza

Avvenuta la vacanza, l' Economato rispetta gli affitti in corso quando siano conformi alle norme indicate nel R. Decreto 1833; quando quelle norme fossero state discono-

sciute, può chiedere, se il danno da risentirsi dal Beneficio e futuro titolare sia grave, che il magistrato annulli o riduca l'affitto nei termini indicati dal Decreto suddetto.

Quando scadono gli affitti durante la vacanza le norme sono quelle indicate dagli art. del Reg. e delle istruzioni innanzi indicate.

Queste norme sono state, salvo alcune modificazioni tolte di peso dal Regolamento approvato con R. Decreto del 9 settembre 1828. Sarebbe inutile il riportarlo, notiamo invece le differenze tra questo e le norme vigenti.

La durata degli affitti non può essere maggiore di tre anni. Però col R. Decreto 29 agosto 1830 venne estesa a quattro anni la durata degli affitti dei beni affidati alle Diocesane.

Ministeriale 23 ottobre 1830. Nel fissarsi l'estaglio di nuovo affitto non il dato medio tra l'affitto attuale e l'imponibile fondiario, ma quello dei due che sia il maggiore deve valer per norma dell'Amministrazione Diocesana.

Avvertenze — I contratti di fitto danno luogo a svariate controversie; è necessario quindi che i Regi Subeconomi abbiano cura di redigerli con la massima precisione, e non tralascino mai di dar con legale verbale il possesso dei fondi agli affittatori, consacrando sempre le risposte alle riserve o proteste da parte degli affittatori medesimi.

GIURISPRUDENZA

Il pagamento di annualità per più tempo dopo la verificata prescrizione, essendo un fatto volontario e ben considerato da chi l'esegue, costituisce ricognizione del debito, e quindi importa rinunzia alla prescrizione stessa. (*Di Maio e Capitolo di Ascoli Satriano, 14 dicembre 1883*).

Lo stesso principio ha adottato la Corte di Cassazione, nella causa Labella e Demanio, decisa nel 17 detto mese ed anno, con l'intervento degli avvocati Landolfi e Perfumo, e col rigetto del ricorso. In questa seconda causa però vi è una circostanza di fatto diversa dalla prima, cioè la prescrizione trovavasi già dichiarata dal magistrato, sebbene il pagamento avesse avuto luogo precedentemente. Il debitore poi ne domandava con la *condictio indebiti* la imputazione sulle annualità posteriori.

Affitto di prestazioni

Per conto di tutti gli Enti conservati si può dare in fitto od appalto la riscossione delle rendite di ogni natura, come canoni, censi, terraggiere, decime ec. Con l' ultimo comma dell' art. 62 del Regolamento dell' 8 dicembre 1861, per l''Economato di Napoli, è consentito siffatto affitto od appalto.

E si può procedere o con l' esperimento delle subaste, o trattative private, secondo i casi e l' espressa autorizzazione dell' Economato Generale.

Nell' uno o nell'altro caso il miglior contratto è quello a partito forzoso; e si tenga presente che per i giudizii che possono possibilmente nascere da tale appalto contro i reddenti, bisogna che siano messi a carico dell' appaltatore quelli possessoriali, salvo pei petitoriali l' assenso dell'amministrazione.

GIURISPRUDENZA

Per le leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sull' asse ecclesiastico, è inerente al Demanio il dritto di esperimentare tutte le azioni di nullità, che ai termini del decreto 1 dicembre 1833 (leggi napoletane) competono ai successori nel godimento dei Benefici ecclesiastici, e quindi anche il diritto di far dichiarare le nullità d' un contratto d' affitto stipulato per più lungo tempo che quello assegnato dal Decreto medesimo (*Cassaz. di Roma* 4 gennaio 1881 *Fondo pel Culto* contro *Giffone*).

Con *Rescritto* 9 febbraio 1828 fu stabilito che gli affitti dei fondi dei Luoghi Pii di un imponibile minore di Duc. 15 potevano farsi con una sola licitazione a spese dei fittuarii e quelli al disotto di Duc. 3 anche senza licitazione.

Con R Decreto del 31 agosto 1842 fu esteso agli affitti dei beni dei Seminari il R Decreto 1° dicembre 1833.

Circolare 12 luglio 1828. Che nel caso un fondo siasi dato in affitto per pagarsene la mercede in generi e non in denaro, devesi distinguere se la mercede consiste in una prestazione proporzionata alla maggiore o minore raccolta, ovvero in una determinata prestazione indipendente dalla prima raccolta. Nel primo caso avendosi la colonia parziaria ch' è una società anzichè una locazione, la prestazione dev' esser classificata tra i frutti naturali ed industriali, come se da se stesso li raccogliesse il beneficiato; nell' altro caso essendoci una vera locazione e conduzione, la prestazione non può essere considerata che come frutto civile.

Con Decreto del 20 gennaio 1845 n. 9246 le disposizioni del Decreto 1 dicembre 1833 per gli affitti dei Beni delle Mense, Badie e Beneficii furono estese anche per gli affittl delle proprietà dei Capitoli in Mense comuni, e delle Chiese tutte in generale senza eccezione di sorta.

Con Decreto 22 luglio 1848 n. 10952 fu stabilito che tutti gli atti degli affitti, niuno escluso ed i verbali da compilarsi fino all'aggiudicazione definitiva saranno sempre scritti su carta libera.

GIURISPRUDENZA

(Cassazione di Napoli)

Il possesso preso dal Demanio dello Stato per virtù della legge di conversione di un fondo appartenente a Mensa Vescovile, non gli conferisce il diritto di riscuotere gli estagli precedentemente scaduti, e che vengono reclamati dal Vescovo la mercè del possesso provvisorio concedutogli, dal Demanio medesimo. L'affermare che l'istrumento di locazione stipulato dall'Economato Generale, quando il beneficio era vacante, non possa tornare di giovamento al Vescovo, come a colui, il quale si rimase estraneo, e che la legge posteriore abbia tolto ogni dubbio sulla spettanza di detti estagli, importa sconoscere l'indole e la missione di detta amministrazione, e dare alle leggi una forza retroattiva. (*Salomone* e *Ceccino*, 12 maggio 1877).

L'appaltatore a partito forzoso delle rendite d'un pio luogo non può liberarsi dall'obbligo di pagar le somme risultanti dalla lista di carico, allegando che nella pendenza dei giudizi istituiti per la rinnovazione dei titoli contro alcuni debitori non abbia potuto agire per il pagamento delle rendite o delle annue prestazioni da loro rispettivamente dovute. La regola proclamata dall'art. 443 del Codice di procedura civile, cioè a dire che chi ha istituito il giudizio petitorio non può promuovére il possessorio, non è punto applicabile al caso in che il creditore si faccia a chiedere ai termini dell art. 2136 del Codice civile la rinnovazione del suo titolo dopo ventotto anni; poichè questo giudizio ha per iscopo d'impedire la prescrizione trentennaria, e non quello di definire una controversia intorno al diritto creditorio. (*Cessari* e *Stabil. dell'Annunziata*, 7 febbraio 1877).

I contratti che si fanno tra' privati e le pubbliche amministrazioni sono sempre sottoposti ad una condizione sospensiva, per la superiore autorizzazione che debbono ricevere; e però quando la condizione medesima non si verifica; senza mestieri di adire il magistrato le parti rientrano nei primitivi loro diritti. Da questo deriva che se ad un giudizio siasi messo termine con una transazione, la quale non sia stata approvata, il privato cittadino può riprendere i cominciati atti giudiziali, senza che per nulla sia tenuto ai patti in quel contratto consentiti. (*Conforti* e *Dep. prov. di Salerno*, 26 aprile 1877).

CAPITOLO III.

Titoli

I titoli per l' esazione delle rendite sono: oltre gli strumenti originari, i Ruoli esecutivi. Questi secondi titoli hanno una storia che tracceremo brevemente.

Fin dal tempo di Giacomo II d'Aragona le Amministrazioni dei corpi morali delle nostre province formarono una specie d' inventario detto *Cabreum*. In esso annotavansi e si descriveano sommariamente i beni. Questi *Cabrei* non erano solo un documento della possidenza del luogo pio, ma valevano a giustificare il possesso dei beni in essi indicati. Era una platea giuridica contenente anche il sunto dei titoli o gli istrumenti primitivi.[1]

Gravissimi disordini e confusione s' ingenerò per le tante vicende del Regno nella proprietà del Demanio, della Corona, dei Luoghi Pii. Questa confusione crebbe maggiormente per gli sconvolgimenti politici dei primi anni del secolo XIX. Nessuna legge regolava l' amministrazione dei beni dello Stato: il patrimonio nazionale non era distinto da quello Regio, nè distinti i beni proprii del Demanio, e quelli che, pervenuti ad esso, per le leggi di ammortizzazione dei conventi soppressi, delle confische dei vescovadi ed abbadie vacanti, aveano subìto grandi usurpazioni. Le rendite diventarono sempre più inesigibili per mancanza o dispersione di titoli.

Appunto lo smarrimento dei titoli suggerì la necessità di elevare il possesso a titolo. Il possesso che per l' antico diritto romano valeva per le sole cose corporali, *possideri possunt quam sunt corporalia*, fu in seguito dagli editti pretorii esteso ancora ai diritti immobiliari; donde discese la distinzione della *possessio* propriamente detta e della *quasi possessio*. Ma l' una e l'altra avevano la stessa azione giuridica, ed eran produttive d' identici effetti.

In progresso di tempo, la *fictio juris* della *quasi possessio*, per effetto delle leggi feudali fu ammessa per tutti i diritti

---

[1] Main, Hierolexicon, Dufresne, voce: *Capibrevium*.

indistintamente, così immobiliari come mobiliari, di modo che per i censi, le decime, le prestazioni di ogni natura, ed anche per quei che erano diritti giurisdizionali gli esercizii delle cariche, dei forni, dei molini, dei pedaggi, fu ammesso l'esperimento delle azioni possessorie.[1]

Ora il legislatore napoletano, traendo vantaggio da queste dottrine e dalla consuetudine, istituì i detti Quadri dei reddenti o Ruoli esecutivi, i quali formandosi con procedimento affatto eccezionale, ed elevando il possesso alla *prerogativa di titolo*, vennero destinati a supplire i veri titoli originarî, inesistenti o smarriti.

Il privilegio della formazione e forza giuridica di questi titoli, concesso prima al Demanio, fu poi esteso a tutti i corpi morali.

Tralasciando gli ampii ragguagli che meriterebbero le leggi in cui apparvero i primi germi della dottrina che il possesso valeva pel titolo, e tutte le disposizioni volte a dare un assetto alle rendite del Demanio e degli altri Enti amministrativi e di Beneficenza, è necessario ricordare il Decreto del 30 gennaio 1817, il quale determinò esplicitamente le norme e le regole della riscossione delle rendite dei beni dello Stato, e di quelli riuniti, per effetto delle Leggi dell'occupazione francese.

Ma conformi disposizioni furono emanate per le rendite ecclesiastiche col Decreto del 2 maggio 1823.

Queste disposizioni furono estese ai Seminarii ed alle Ricettizie. Ai Seminarii col Decreto 15 aprile 1824, alle Ricettizie col Decreto 30 aprile 1825.

Il termine di due mesi assegnato con l'art. 1 del Decreto 2 maggio 1823 fu prorogato con parecchi Decreti, finalmente col Rescritto del 29 ottobre 1842, sulle istanze delle Dio-

---

[1] La prima origine dei censi consegnativi si ritrova nella *Novella* 160 di Giustiniano. Questi contratti vennero dai Pontefici Martino V, Callisto III e Pio V approvati con alcune condizioni. (*Extravag. 1 de empt. vend. Consit. cum onus.*) Nell'ex Regno di Napoli queste contrattazioni divennero assai comuni, e furono appellate eziandio *censi bollari*, perchè imposti con Bolle. Difatti a sollecitazione di Alfonso I di Aragona Papa Niccolò V emanò la Bolla *solicitudo pastoralis* che il detto Re approvò con la Prammatica I. *de Censibus*.

In Sicilia i detti censi furono molto in uso e si appellarono *soggiogazioni*. (Vedi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 17 marzo 1882. *Pia Unione Miseremini di Palermo e il Demanio.*

cesane che chiedevano un novello termine per la formazione dei Ruoli fu ricusata l'assenso sovrano.

Efficacia dei Ruoli esecutivi

I Ruoli sono titoli intangibili nel possessorio. Tali li dichiarano le Ministeriali 23 gennaio, 20 febbraio e 3 aprile 1830. Diamo alcuni estratti delle Ministeriali suddette.

23 *Gennaio* 1830. . . . quando nei fatali prescritti dal Decreto summentovato (2 maggio 1823) i debitori di censi non facciano opposizioni, e che il ruolo divenga esecutivo, allora il possesso legale è fermato a pro del Beneficio che si dice creditore, ed in altri termini la quistione del possessorio trovasi a *suo favore esaurita*, ciò che importa che la pruova nel petitorio è tutte a carico del debitore, e che sino a tal punto non può farsi a meno dai Giudici di dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di titolo autentico ed esecutivo.

20 *Febbraio* 1830 . . . . quando ai quadri pubblicati o non si fanno dai debitori opposizioni nei termini prescritti, o queste son rigettate, o si lascian perimere, ed il ruolo diviene esecutivo, e allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale: e quindi, se il debitore vuole impugnare in un giudizio di petitorio la sua prestazione ha l'obbligo egli di provare direttamente il suo assunto; e sino alla sentenza per lui favorevole, non può sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, che è titolo esecutivo.

3 *Aprile* 1830. . . . talune autorità giurisdiziarie contro la vera intelligenza dei decreti medesimi (30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823) hanno opinato che il Patrimonio ecclesiastico o il Demanio creditore sia tenuto in tali giudizi ad esibire i titoli originari del credito, senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo diffinitivo esecutorio, di cui si è talvolta in pendenza del giudizio sospesa la efficacia.

Io debbo in proposito far osservare che nella esistenza della iscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutorio, potendo da parte del debitore istesso esservi luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli ci sta da attore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza della promossa azione, senza che in talun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi: e che fino a quando il Magistrato, dietro pruove offerte dal debitore, non faccia diritto diffinitivamente all'azione dello stesso, non può senza manifesta violazione delle regole del diritto, sospendere la efficacia del ruolo esecutorio. Questa efficacia non può cessare che in conseguenza di sentenza, la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

GIURISPRUDENZA

1. Il quadro renduto esecutorio, essendo un titolo contro il debitore in esso iscritto, inutilmente dal debitore medesimo si richiede la legittimazione della sua persona o si allega la mancanza del titolo del

possesso, conciossiachè dopo formato il ruolo ed in difetto di opposizione, rimane al debitore il solo diritto di dimostrare in apposito giudizio la investitura del debito.

Nonostante la preesistenza di un giudizio petitoriale prima della pubblicazione del Quadro, posciachè questo è divenuto esecutivo bene sostiene una nuova dimanda di pagare. (Corte suprema di Napoli 11 dicembre 1838, *Orfanotrofio militare* e *Beneficenza di Napoli*).

2. La teorica delle azioni possessorie, per le quali è necessario di agire entro l'anno dalla molestia, o turbativa, non si applica ai ruoli esecutivi contro i quali non può agirsi che in petitorio, o negando la esistenza del debito, o impugnandone in altro modo la giuridica efficacia.

(Cassaz. di Roma 10 aprile 1878).

Il Ruolo esecutivo è titolo per se solo sufficiente per obbligare il convenuto che vi si trova annotato al pagamento dei canoni.

(Cassaz. di Napoli 20 giugno 1883, *Seminario di Aversa*. contro *Bellofatto*).

I decreti del 17 gennaio 1817, 2 maggio 1817 ed il rescritto del 30 aprile 1851 stabilirono che la pubblicazione dei quadri dei debitori degli enti morali, con la loro permanente affissione, secondo le forme usate per gli atti del Governo, bastasse a tenere avvertiti coloro che vi erano annotati. In conseguenza quegli, che si trova notato nel ruolo esecutivo come erede dell'antico debitore, non può pretendere che, senza la precedente notificazione di quel ruolo, sia inibito di procedere contro di lui in via coattiva. (Cassaz. di Napoli, *Petrucci* e *Pasquale*, 20 dicembre 1877).

All'azione di nullità del titolo, promossa dal debitore inscritto in un quadro esecutivo, può opporsi la prescrizione trentenaria, se quegli ebbe a pagare per lunghissimo tempo l'annua prestazione senza alcuna opposizione. (Cassaz. di Napoli, *Demanio* e *Comune di Roccadaspide*, 29 agosto 1877).

STORIA, LEGISLAZIONE

PARTE OTTAVA

Il R.° Economato delle province Napolitane

CAPITOLO I.

Cenno storico

Con la Costituzione di Ruggiero *pervenit ad audientiam nostram*, che abbiamo pubblicata a pag. 187, fu stabilito che morto il Prelato le rendite della Chiesa si amministrassero da tre dei migliori dei preti della medesima Chiesa, e soddisfatti i pesi, il resto si conservasse pel prelato successore. Ferdinando IV con la prammatica *spolui praesulum regni* stabilì che i fondi durante le vacanze della Chiesa dovessero sequestrarsi e serbarsi al nuovo prelato. Finalmente con altra prammatica del 12 luglio 1779 tolse i collettori e succollettori camerali pei frutti delle Chiese vacanti, richiamò in vigore la Costituzione di Ruggiero, ed ordinò che vacando le Chiese maggiori o minori i locali governatori ne avvisassero sua Maestà, affinchè vi potesse nominare i regi Economi, per la custodia dei beni o destinazione dei frutti. Dopo di che furono promulgate le istruzioni relativamente ai Regi Economi delle Diocesi, nonchè gli appun-

tamenti dalla Real Camera di S. Chiara relative alle Chiese ed ai Beneficii vacanti. [1]

Reale Dispaccio del 12 luglio 1779

« Portato sempre il Re dalla paterna sua clementissima propensione a procurare il maggior bene de'popoli alla sua cura dalla divina provvidenza commessi, ed a promuovere specialmente tutt'i mezzi, che conducono al sollievo de'poveri ; e spinto nel tempo stesso dai vivi impulsi della costante sua religione e pietà ad adempiere gli obblighi non meno di custode del pubblico inviolabile dritto, e della regalia inerente alla sublime sua dignità di sovrano, che di protettore e vindice de'sacri canoni, e della esterior disciplina della Chiesa di Gesù Cristo; ha con dispiacere veduta la inosservanza di una delle più salutevoli leggi primordiali della monarchia intorno alla custodia de' beni, e dei frutti delle Chiese vacanti, non ostante che una tal legge sia stata per tanti secoli scrupolosamente osservata in coerenza della più pura ecclesiastica disciplina uniforme al sistema, e alle massime della Chiesa universale in tutti i concilii ecumenici inculcate sempre e prescritte, e da non pochi Romani Pontefici riconosciute ed ammesse. Volendo perciò la M. S., per soddisfare ai doveri indispensabili della sua coscienza, ripristinare l' antico dettame de'canoni e dei concilii, e l'imprescrittibile dritto sull'esatta osservanza delle leggi di questo Regno coerenti alla vera ecclesiastica disciplina, e allo spirito del Vangelo, e della sacrosanta nostra

---

1 Il supremo tribunale detto Camera Regale di S. Chiara fu istituito con la prammatica del 1775, che aboliva insiememente il Consiglio Collaterale. La sua giurisdizione si estendeva: 1. spedire le delegazioni particolari di cause ; 2. ricevere gli appelli dai giudici e tribunali delegati ; 3. visitare le carceri; 4. spedire gli assensi regi per le obbligazioni di dote e dispense di povertà per depositi ; 5. concedere il *recipiatur* e *l' exequatur regio a Bolle*, brevi, scritture forestiere ec.; 6. conoscere le competenze di ciascun tribunale giurisdizionale; 7. decidere le cause d'importanza che eran commesse dal Re; 8. difendere la Regia giurisdizione, per la quale fu poi stabilito un apposito magistrato detto il delegato della regia giurisdizione dal quale si appellava alla R. Camera di Santa Chiara.

Per maggiori ragguagli si possono consultare : *Institutiones juris Regni neapolitani ec. Neapoli MDCCCIV pag. 65 a 69, e Nuovo corso di Giurisprudenza del Diritto Civile e Canonico del Dott. Biagio Antonio Roberti, Napoli 1819 pag. 194.*

Religione, con togliere un abuso perniciosissimo, e pregiudiziale al bene de'suoi popoli, al sollievo de'poveri, al mantenimento delle Chiese, al culto divino, ed allo stesso dritto de'ministri del Santuario; ha sovranamente deliberato d' inerire alle zelanti premure dell'avvocato della Corona, promosse con sua rappresentanza del dì 3 marzo del corrente anno, con uniformarsi alla consulta della Real Camera del dì 21 giugno del 1775. Onde si è proposto non doversi più sentire in questo Regno Collettori e Succollettori, ed incameramento de'frutti delle vacanti Chiese in pregiudizio de' Sovrani dritti, e de' ministri delle medesime Chiese; ha perciò la M. S. risoluto di rinnovare, e dichiarare la fondamentale legge del Regno, promulgata dal Re Ruggiero, fondatore della Monarchia, e per più secoli costantemente osservata, che si legge tra le Costituzioni del Regno, sotto il titolo: *De administratoribus rerum ecclesiasticarum post mortem praelatorum* (*1 ut supra*). Ed acciocchè questa tal legge unicamente diretta al maggior beneficio delle Chiese, e dei popoli si osservi impreteribilmente in tutta la sua comprensione, vuol il Re, che vacando qualunque Chiesa Cattedrale, se ne avvisi subito la M. S. dai governatori locali, per destinarvisi dalla prefata Maestà tre dei migliori e più fedeli, e savii soggetti della medesima Chiesa, i quali prendano la cura dei beni, e delle rendite della Chiesa vacante fino al possesso del nuovo Prelato, soddisfacciano tutt' i pesi intrinseci della Chiesa medesima, la provvedano de' sacri arredi, che sieno necessarii, ed adempiscano alle solite limosine da ripartirsi ai veri poveri del luogo, ed al generale Albergo dei Poveri di tutto il Regno, sistente in questa Capitale, secondo che in vista delle relazioni, che si faranno da predetti regii economi, provvederà la M. S. sulla retta distribuzione, che dovrà farsene all' opportuno bisogno delle Chiese, e de' poveri. Per la stessa ragione vuole il Re, che una tal sua rinnovazione e dichiarazione della legge primordiale del Regno si osservi in tutte le altre Chiese inferiori, Badie, e beneficii, che si dicono di libera collazione, incaricando ai rispettivi governatori locali, che immediatamente seguita la vacanza, ne diano l'avviso per destinarvisi da S. M. un Economo Regio non meno per la custodia dei beni, che per la distribuzione de' frutti nel modo di sopra prescritto: non essendo i frutti delle Chiese, e de'beneficii, che il patrimonio de'poveri, a sostentamento de' quali sono rivolte le paterne cure del Principato, nella

cui mano e protezione sono tutte le Chiese del Regno. Intorno poi agli avanzi e residui, che si dovranno conservare dagli amministratori per gli futuri prelati, e che dedotte le ordinate erogazioni, si troveranno esistenti, in tempo del loro possesso, vuole S. M., che dei medesimi avanzi si faccia prima relazione alla M. S. per la debita applicazione e pio uso, che più convenga, nella stessa guisa, che quotidianamente si pratica intorno all'uso, e applicazione degli spogli de' defunti Prelati del Regno; ordinando la M. S., che i suddetti regii economi, ed amministrazione rendano esatto conto alla M. S. E poichè saranno le Chiese vacanti provvedute de' proprii pastori, e ministri, dovranno i conti medesimi passarsi all'ispezione di costoro, i quali dovranno indispensabilmente riferire a S. M. quel che può occorrere intorno alla medesima reddizione de'conti, affine di potersi in tal guisa evitare le frodi, ed usarsi la più diligente precauzione per la salvezza di quel Patrimonio, che lo Stato, i Fedeli, e la carità della Chiesa han consacrato sopratutto al sollievo dei poveri. E vuole ancora il Re, che questa sua sovrana risoluzione si abbia, e si osservi inalterabilmente come una legge fondamentale del Regno, e perciò si pubblichi, e si comunichi nella maniera che convenga, con ordini circolari. Partecipo tutto ciò di Real ordine alle SS. VV. Ill. per intelligenza, e governo della R. Camera. « *Palazzo 12 luglio 1779. Il marchese della Sambuca. Signor marchese presidente Cito, e consiglieri della Real Camera di S. Chiara.* »

Fondato con le istruzioni del 1 gennaio 1782 il Monte Frumentario, in soccorso dei poveri e dell' agricoltura, la metà del Capitale fu costituito con i superi dei Benefici vacanti e degli spogli, pei quali fu creata la R. Amministrazione degli spogli: e con le istruzioni suddette furono date altre norme relative all'amministrazione degli Economi Regi ai loro doveri e diritti.

Secondo questa primitiva istituzione i Regi Economi Regi erano oltre che agenti fiscali; percepivano un diritto fisso del 10 $^{o}/_{o}$, nominavano, sotto la responsabilità loro, i subeconomi; i conti doveano darsi al Re, e per esso, alla real Camera di S. Chiara. [1]

---

[1] Parecchi scrittori sono caduti in errore ritenendo che il Monte Frumentario fosse una istituzione assolutamente dedicata alla riscossione dei frutti dei Beneficii vacanti. Invece essa fu una istituzione economica, e

Con determinazione del 27 marzo 1806 furono abolite le disposizioni relative ai frutti delle vacanze, e determinato che invece dei prodotti delle vacanze fosse dato al Monte Frumentario il 2 °/o sulle rendite annuali delle rispettive Chiese.

Con Decreto del 3 ottobre 1811, Re Gioacchino Murat, creò le Amministrazioni Parrocchiali per il governo dei beni delle Parrocchie.

Col Concordato del 1818, (art. 17) furono create le Commissioni Diocesane per ciascuna Diocesi. Si componevano del Vescovo, Presidente di diritto, di due canonici componenti, di un segretario anche ecclesiastico, e di un Regio procuratore, scelto dal Governo. I canonici erano eletti da tre in tre anni dal rispettivo capitolo, tranne per la Basilica di S. Nicola di Bari, e le Badie di Montecassino, di Cava, di Montevergine, i cui abati nominavano tra i Parroci i componenti l'amministrazione, perchè non vi erano Capitoli.

Alla dipendenza delle Diocesane e da esse scelti erano: un esattore ed un cassiere, che ricevevano un premio del 6 °/o.

Il Regio Procuratore vigilava su tutto l'andamento della Amministrazione; non aveva voto deliberativo, ma consultivo che formolava con speciali requisitorie. Rappresentava insomma la Corona e l'elemento laico e governativo.

Le Diocesane, quantunque fossero amministrazioni schiettamente ecclesiastiche, tuttavia in forza delle disposizioni della polizia del Regno, erano in tutto e per tutto sottomesse all' autorità del Governo. Dipendevano dal Ministero dell' Ecclesiastico; furono dichiarate Amministrazioni pubbliche ma non dello stato; godettero con una speciale legislazione privilegi non pochi per la esazione delle rendite e per la formazione dei loro titoli, come più specificatamente si dirà appresso. Non pertanto fecero cattiva prova anche dal lato amministrativo, e possono all' uopo consultarsi le molteplici

---

non ebbe altra relazione con gli Economi se non quella che riguardava la porzione dei frutti dei Beneficii e delle Mense da versarsi come un capitale.

disposizioni emesse per correggere gli abusi e lo sperpero del patrimonio ecclesiastico.[1]

Ma caduto il 1860 il Governo Borbonico furono promulgati nel 1861 due Decreti del Luogotenente del Re nelle provincie napoletane. Con l' uno fu abolito il Concordato, con l' altro furono abolite le Diocesane ed istituiti il R. Economo e i Subeconomi per tutte le province napoletane. Diamo integralmente queste disposizioni che così nei considerando come negli articoli completano il R. Decreto del 26 settembre 1860 pubblicato dal Governo centrale che risiedeva a Torino.

Regio Decreto, *con cui si dichiara cessata ogni efficacia del Concordato Borbonico conchiuso con la Sede Pontificia il 16 febbraio 1818, e di tutte le altre Convenzioni, disposizioni e provvedimenti di esecuzione anteriori e posteriori* (*n. 248*).

Veduto l'articolo 18 dello Statuto costituzionale del Regno;

Veduto il decreto del 27 gennaio 1860 del Governo Toscano, col quale fu dichiarato risoluto e cessato il Concordato della Toscana con la Sede Pontificia del 25 aprile 1851;

Veduta la legge del 27 ottobre 1860 votata dal Parlamento Italiano, colla quale si dichiarò parimente cessato nelle Provincie di Lombardia ogni effetto del Concordato del 18 agosto 1855;

Vedute le leggi del 19 giugno 1848, del 9 aprile 1850, e del 22 marzo 1860, vigenti in altre provincie della Monarchia;

Dovendosi provvedere all'unificazioue del diritto pubblico dello Stato nelle sue parti essenziali, acciocchè sia stabilita sopra solide basi l'unità politica della Nazione Italiana;

Sulla proposizione ecc.

Art. 1. Si dichiara cessata ed estinta ogni efficacia del Concordato Borbonico conchiuso con la Sede Pontificia nel 16 febbraio 1818, del quale fu prescritta l'osservanza con la legge del 26 marzo dello stesso anno, che rimane abrogata; dell'altra Convenzione del 16 aprile 1834 posta in osservanza con legge del 30 febbraio 1839, che parimente è abrogata; e di tutte le altre convenzioni anteriori e posteriori stipulate tra il cessato Governo delle Due Sicilie e la Corte Romana; non che delle disposizioni e de'provvedimenti di esecuzione, che siano dipendenti dalle convenzioni medesime, fermi e non pregiudicati i diritti inerenti alla politica Sovranità dello Stato.

Art. 2. Gli atti legislativi, costituenti l' anteriore diritto pubblico

---

1 Chi abbia vaghezza di più minuti particolari può averli dai seguenti documenti: R. Rescritto del 16 settembre 1818, Circolare 17 ottobre 1818, Circolare 8 maggio 1819, Decreto 11 Gennaio 1820, ecc. e può consultare l' opuscolo: Le riforme dei R. Economati, studii e proposte per L. Conforti, Napoli 1880.

ecclesiastico di queste provincie Napolitane e che rimasero abrogati, sono rimessi in vigore, in quanto non siano stati aboliti con espresse disposizioni indipendenti dal Concordato, e non siano incompatibili con la vigente legislazione ed amministrazione delle provincie medesime. Quanto alle chiese ricettizie, sono ripristinate in vigore le disposizioni contenute nel real dispaccio del 26 agosto 1797.

Art. 3. La differenza di culto anche nelle provincie napolitane, non sarà di ostacolo alla perfetta eguaglianza de' cittadini nell' esercizio de' diritti civili e politici.

Art. 4. Gli ecclesiastici saranno soggetti, come gli altri cittadini a tutte le leggi dello Stato; essi verranno giudicati e sottoposti alle condanne, cessata ogni esenzione o privilegio in contrario.

Art. 5. Qualunque pena stabilita dalle leggi dello Stato non potrà applicarsi che da tribunali laici, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali ai termini e con le forme prescritte dalle leggi ecclesiastiche.

Art. 6. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva a'benefizii ecclesiastici ovvero i beni di essi, o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, riguardanti il possessorio. ed il petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Art. 7. Nelle cause meramente ecclesiastiche non sarà conceduta la reale esecutoria alle citatorie sugli appelli alla Curia Romana, se non con la clausola, che la causa debba essere giudicata in queste provincie da ecclesiastici appartenenti alla medesima, i quali siano delegati a giudici dall'Autorità Apostolica, come è praticato in altre provincie della Monarchia Italiana.

Art. 8. Fino a nuove disposizioni del Governo centrale, la Delegazione del *regio exequatur* eserciterà le sue attribuzioni sotto la dipendenza del dicastero degli affari ecclesiastici in Napoli, al quale trasmetterà il suo avviso, ed ove occorra, con relazione del Supremo Consiglio amministrativo, le provvisioni ecclesiastiche; ed il Dicastero anzidetto ne farà relazione al Luogotenente generale, proponendo l' opportuno decreto. Dallo stesso Dicastero dipenderanno il personale ed i fondi della Delegazione anzidetta.

Art. 9. Il medesimo Dicastero eserciterà benanche le attribuzioni una volta spettanti al Delegato della regia giurisdizione in Napoli ne'limiti determinati con l'articolo secondo, non che quelle finora affidate alla Commissione esecutrice del Concordato in tutte le materie non eccedenti, la competenza della civile potestà.

Art. 10. È fatta facoltà al Governo di provvedere con speciali regolamenti, sempre ne'menzionati limiti, alle particolari materie finora soggette alle determinazioni del Concordato, o a disposizioni dal medesimo dipendenti, se ne occorra il bisogno.

Art. 11. Tutti i Consiglieri di Luogotenenza, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Regio Decreto *col quale vengono sciolte tutte le Commissioni diocesane create in virtù dell'Articolo 17 del Concordato de'16 febbraio 1818 e del successivo regolamento de'18 dicembre dello stesso anno. Napoli 17 Febbraio 1861 (n. 250).*

Veduto il decreto di questo stesso giorno, col quale si è dichiarata cessata l' efficacia del Concordato del 16 febbraio 1818;

Veduto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Considerando che per l'antichissima polizia ecclesiastica di queste provincie meridionali d'Italia, i beni delle chiese furono posti sotto la mano e la protezione regia, ed i frutti dei beneficii in qualunque maniera vacanti costituirono sempre una *Regalia* inseparabile dalla Corona;

Che per l'esercizio di un tal diritto venne in Napoli con la Prammatica del 12 luglio 1779 introdotto il sistema di confidare l' amministrazione delle chiese e beneficii vacanti a'regi economi e sotto-economi; e poscia eretta la regia Amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense Vescovili, abbadie ed altri beneficii vacanti, conosciuta sotto il nome di *Monte frumentario*, a cui successero le Amministrazioni diocesane stabilite in ciascuna diocesi dal Concordato anzidetto, e che col cessare del medesimo debbono rimanere disciolte;

Che per decreto del Governo centrale trovasi provvidamente prescritto l'uniforme esercizio di questa *Regalia* in tutte le provincie della Monarchia Italiana;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza per gli affari ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato quanto segue:

Art. 1. Le Commissioni diocesane, create in virtù dell'articolo 17 del Concordato del 16 febbraio 1818 e del successivo regolamento del 18 dicembre dello stesso anno, resteranno sciolte dal giorno del presente decreto.

Art. 2 L' amministrazione e le attribuzioni finora esercitate dalle Commissioni diocesane passeranno in un regio Economo generale per le provincie napoletane e negli economi diocesani e sotto-economi da esso dipendenti.

Art. 3. Fino a nuove disposizioni l'Economo generale anzidetto dipenderà dal Dicastero degli affari ecclesiastici in Napoli, al quale dovrà presentare i conti della sua gestione, ed in ogni trimestre lo stato di situazione della cassa.

Tanto il Governo centrale, che il Dicastero anzidetto potranno in qualsivoglia tempo commettere le opportune ispezioni e verificazioni ad uno o più Commissarii regi straordinarii.

Art. 4. Sarà pubblicato e reso esecutorio nelle provincie napoletane, in tutto ciò che non è altrimenti disposto col presente decreto, il reale decreto promulgato in Torino nel 26 settembre 1860, intorno all'uniforme esercizio in tutto lo Stato del regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficii vacanti, ad eccezione degli articoli 5 e 6, unitamente al successivo regolamento approvato con altro decreto del 16 gennaio 1861.

È fatta facoltà al Governo di prescrivere con un regolamento addizionale quelle modificazioni ed aggiunte che i bisogni e gli usi vigenti in queste provincie mostrassero convenienti.

Art. 5. Fino alla nomina dell' Economo generale e degli economi diocesani, l' amministrazione e le attribuzioni finora esercitate dalle Commissioni diocesane sono affidate interinalmente agli attuali Procuratori regi presso le Commissioni stesse, sotto la dipendenza del Dicastero degli affari ecclesiastici, dal quale saranno prescritte le opportune cautele per la sicurezza della gestione, e potranno anche venire sostituiti da altri amministratori provvisorii.

Nulla intanto sarà innovato alle norme per la riscossione de' red-

diti, per gli affitti dei beni, e per l'esercizio dell'amministrazione; e resteranno in vigore i decreti e regolamenti in cui tali norme si contengono, fino alla pubblicazione del regolamento addizionale.

Art. 6. Le disciolte Commissioni diocesane dovranno procedere alla immediata consegna nelle mani de' regi Procuratori, o di speciali Commisarii straordinarii, che saranno all'uopo delegati a spesa de' renitenti dal Dicastero degli affari ecclesiastici, di tutte le carte, titoli, e di ogni altra spettanza delle rispettive amministrazioni, sotto la personale responsabilità di ciascuno de' loro componenti. Di quanto verrà consegnato sarà fatto esatto inventario, salva l'azione penale per qualunque occultazione o trafugamento.

Art. 7. Le Commissioni diocesane ed i loro cassieri saranno tenuti di presentare al più tardi fra quattro mesi da oggi il conto delle loro gestioni durante l' ultimo quinquennio.

Sarà inoltre proceduto ad una generale revisione dei loro conti dal 1839 in poi. Per la discussione di tali conti, e per la pronunziazione delle relative significatorie è istituita una Commissione speciale composta di razionali della gran Corte de' conti, e di altre persone versate nelle cognizioni amministrative e finanziarie, e presieduta da un magistrato. Contro le deliberazioni della medesima sarà ammesso lo appello nel modo stesso che si pratica pei contabili delle Amministrazioni finanziere, e con le norme di procedura de' decreti del 13 marzo 1820 e 18 ottobre 1824. I componenti di tale Commissione saranno ulteriormente nominati dal Consigliere pel Dicastero degli affari ecclesiastici.

Art. 8. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero degli affari ecclesiastici, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Leggi, attribuzioni e norme di amministrazione dell'Economato Generale di Napoli

L' Economato di Napoli amministra tutti gli enti ecclesiastici conservati in forza delle seguenti disposizioni.

1.° Leggi, circolari, Decreti, articoli del Codice civile riportati.

2.° Decreto 26 settembre 1860 e Regolamento 16 gennaio 1861. *(Pag. 193, 195).*

3.° Decreti del 17 febbraio 1861 N. 248 a 250.

4.° Regolamento dell' 8 dicembre 1861. *(Pag. 201).*

5.° Istruzioni ai Subeconomi del 15 dicembre 1863.[1]

6.° Regolamento di Contabilità del 26 novembre 1874.

7.° Decreto Organico del 7 novembre 1877. *(Pag. 215).*

8.° Tutte le disposizioni dell' antica polizia ecclesiastica di queste province che non sono state espressamente abrogate

---

[1] Queste Istruzioni del 15 dicembre 1863 furono emesse in esplicazione delle norme contenute nel Regolamento dell' 8 dicembre 1861.

CAPITOLO II.

Attribuzioni e doveri dell' Economato

Per dare una ripartizione ordinata e razionale di tutta la materia che forma oggetto delle attribuzioni e delle norme di amministrazione così dell' Economato di Napoli come dei Subeconomati crediamo, invece di comentare articolo per articolo il Regolamento dell' 8 dicembre 1861 e le Istruzioni del 15 Dicembre 1863, nonchè quelli del Regolamento Contabile del 1874, dividerla a seconda della distinzione per carichi fatta dall'Amministrazione centrale. Così raggrupperemo intorno ad ogni materia, le disposizioni, del nuovo diritto le antiche disposizioni, i casi, le massime amministrative nonchè la giurisprudenza, i pareri del Consiglio di Stato, le circolari, i Decreti. Col riscontro degli articoli dei citati Regolamenti ed Istruzioni i Subeconomi avranno in ogni caso la disposizione positiva con quella illustrazione che sarà necessaria : tralasceremo il comento di quegli articoli che non presentano difficoltà, sia per la loro chiarezza, sia perchè nessuna controversia hanno sollevato.

Ora la ripartizione è la seguente :

Parte Amministrativa e contenziosa sul patrimonio degli enti provveduti di Beneficiati.

Vigilanza.
Patrimonio fisso.
Rendite eventuali — Sequestro.
Resistenze ed opposizione al possesso.
Dissequestro.
Aggiusti di rata — Procedimento.
Rendite — Esazioni.
Titoli — Ruoli esecutivi.
Procedimento privilegiato — Coazioni.
Contenzioso Ecclesiastico — Canonicati — prebende.
Congrua — Il Fondo pel Culto e le Congrue ai Parroci.
Spese di Culto — Stipendio agli Economi Curati — Equi assegni.
Pensioni Ecclesiastiche.

Sussidi al Clero povero.
Sacro patrimonio.
Elemosine a peso delle Mense.
Affitti.
Commutazioni ed affranchi.
Restauri.
Tasse.
Legati Pii. [1]
Seminari.
Terrasanta.

Parte Contabile

Regolamento.
Conti Trimestrili e speciali.
Procedimento contro i Subeconomi.

Vigilanza

La vigilanza è di doppia natura. Si esercita dall'Economato Generale su tutto il patrimonio degli Enti; si esercita su tutti i Subeconomi. Il debito della stessa vigilanza hanno i Subeconomi nella circoscrizione della loro Diocesi su tutto il patrimonio degli enti provvisti o vacanti, perchè la propietà di ogni Beneficio sia amministrata secondo le leggi ed i regolamenti. Questo diritto nasce dal dominio eminente di Regalia che lo Stato ha sul patrimonio ecclesiastico. La sua fonte è il Decreto 26 settembre 1860. Il regolamento e le Istruzioni specificano i modi come esercitarlo. Quindi in termini astratti e generali si può dire che sui beneficii vacanti essendo trasfuso nell' Economo e nel Subeconomo il diritto di amministrare tutta la sostanza, essi attenendosi alle regole di amministrazione stabilite, debbono curare come ogni proprietario, e come ogni amministratore la conservazione, lo sviluppo, il miglioramento della proprietà stessa. Quando i Beneficii sono provvisti, debbono curare che il Beneficiato, il quale è l' usufruttuario, compia tutti gli obblighi della sua condizione giuridica, mentre usa di tutti i vantaggi che promanano da essa.

Poichè è insita alla proprietà Beneficiaria lo spiccato

---

[1] Vedi il Capitolo: *Acquisto ed Alienazione delle proprietà.*

carattere della trasmissibilità, così deve essere appunto mantenuta integra per non defraudare il diritto dei successori. Il successore transitorio è l'Economato: poichè nelle sue mani resta meno che in quelle del clero l'amministrazione del Beneficio: l'alta tutela che esso Economato esercita non è volta precipuamente all'interesse che gli proviene dal raccogliere i frutti della vacanza, ma a mantenere alle Chiese, al Clero la proprietà medesima.

In conseguenza ogni abuso, ogni usurpazione, ogni infrazione alle leggi e Regolamenti devono essere dai Subeconomi denunziati, per i provvedimenti opportuni. Questa vigilanza l'Ufficio centrale l'esercita da sè quando può: ma i Subeconomi locali vi sono tenuti direttamente e con maggiore responsabilità.

Essi sono sul luogo, hanno quindi una sfera di azione ristretta e limitata; e nei centri più lontani delle Diocesi possono esercitarla rivolgendosi direttamente alle autorità locali: Pretori, Sindaci, Carabinieri. Al proposito ricordiamo che con la circolare del 23 dicembre 1874 Div: 4. n. 20333 519, ha il Ministero dichiarato che non è vietato tanto agli Economati Generali quanto ai Subeconomati di corrispondere con qualunque altro pubblico funzionario o agente speciale del proprio uffizio, quanto ciò sia richiesto nell'interesse dell'Amministrazione. È da avvertire però che non sono considerati come ufficiali le corrispondenze spedite dai Subeconomi agli agenti da essi finanziariamente incaricati della riscossione delle rendite economali.

La vigilanza dell'Economo Generale nell'ordine amministrativo su i Subeconomi si svolge nella sfera di tutti gli obblighi che nascono dai Regolamenti e delle Istruzioni. Ed è qui il luogo di ricordare la Circolare Ministeriale del 15 marzo 1880, n. 4582 del Prot. della Div. 4,883 del Registro Circolare sulla vigilanza da usarsi dal R. Economo su i Subeconomi.

Con essa il Ministro richiamava l'attenzione degli Economi Generali, sulla esattezza e sollecitudine delle revisioni di conti dei Subeconomi, sui procedimenti prescritti dal Regolamento contabile, accertando particolarmente se per la vendita dei generi, e per le riscossioni riportate nei conti, fossero stata osservate le forme e le cautele stabilite dal detto Regolamento, e se per le rendite maturate e non esatte si fossero apprestate le più ampie giustificazioni.

Richiamava il Ministro altresì l'attenzione dell'Economo

Generale sull' esazione e rinvestimento dei capitali, e, in quanto alle spese, che non debba ammettersi nei conti nessun pagamento non giustificato nei modi prescritti.

L'alta ispezione che risiede nell'Economo Generale è spesso esercitata con le Circolari che dirama ai Subeconomi, i quali hanno il debito di conformarvisi strettamente, e di eseguire le disposizioni in esse contenute.

Non è estraneo al diritto di vigilanza che hanno i Subeconomi di diramare anche essi Circolari sopra specificati oggetti, previa intesa con l'uffizio centrale, sia ai Beneficiati, sia di accordo con l' Ordinario della Diocesi per oggetti meramente attinenti al patrimonio beneficiario; di esse debbono spedire qualche esemplare all'ufficio centrale.

CAPITOLO III.

Patrimonio fisso dell' Economato

L'Economato ha un fondo patrimoniale che proviene dai Beneficii soppressi con i due Brevi del 5 Novembre 1839 l'uno che incomincia *Religionis Decus*, l' altro *Dum collatis*.

È necessaria un po' di storia per chiarire i caratteri di questi Beneficii e le vicende della destinazione delle loro rendite.

Fin da remotissima epoca esistevano nel reame di Napoli numerosi beneficii semplici, distinti ciascuno pel proprio titolo, ed i cui atti originarii di fondazione ed erezione erano stati distrutti o smarriti per le vicende dei tempi. Ignoti i fondatori, ignote le condizioni delle rispettive fondazioni, le curie ecclesiastiche cominciarono a provvederli per libera collazione, in forza di quella regola canonica, che la libera collazione si presume di dritto quando manca la prova di un patronato. E questo dritto di collazione da loro parte si allargò specialmente sotto il lungo periodo delle dinastie Angioina ed Aragonese: onde, per inveterata consuetudine, quei beneficii presero la denominazione di *così detti beneficii di libera collazione*.

Però sotto la dinastia borbonica, accertata la mancanza dei titoli e dei patrimoni, furono quei beneficii devoluti alla Corona.

Con Dispaccio del 29 gennaio 1820 l'amministrazione di questi beneficii fu data alle Diocesane. Ma, surte differenze col Pontefice per alcune Badie, fu stipulata tra il Governo napoletano ed il Pontefice, la convenzione del 29 agosto 1839 con la quale nell'art. 3. si adottò l'espediente di sopprimere le Badie di una rendita minore di Ducati 500 annui su quei beneficii semplici, devolvendoli definitivamente alla Corona.

Istituita la Cassa Ecclesiastica prese possesso di questi beneficii: istituito l'Economato ne chiese la restituzione e lunga e grave lite si accese, finchè non venne definita con la convenzione dell'8 dicembre 1878 tra l'Economato ed il Fondo pel Culto, il quale si obbligò a restituire la metà dei beni dei detti beneficii e la metà dei frutti dal 1873 fino all'effettivo rilascio.

Questa convenzione fu modificata col compromesso del 15 febbraio 1884, ed eseguita in dicembre 1884, per cui l'Economato raccolse 30 mila franchi di rendita. Fu stabilito altresì, col detto compromesso, che tutti i Beneficii della specie che verranno a vacare, dato che il Fondo pel Culto abbia preso possesso nominale di essi prima del 1878, dovranno essergli consegnati, e il Fondo pel Culto fra un anno dalla data della consegna, dismetterà in favore dell'Economato metà delle rendite e dei beni. Nel caso che non abbia preso possesso nominale prima del 1878 i Beneficii sono interamente di spettanza del R. Economato.

I beni di questi Beneficii sono patrimonio della Regalia, e dell'Economato che la rappresenta; le rendite sono usate a soddisfare gli oneri imposti con la convenzione del 1839 tra il Pontefice ed il Sovrano del tempo.

Questi Beneficii debbono essere amministrati Ente per Ente; sciolti dal vincolo ecclesiastico non si conferiscono più: il patrimonio di essi è costituito con rendita pubblica, o fondi rustici ed urbani, o canoni, censi ed altre prestazioni. Alcuni hanno solo rendita sul Debito pubblico, altri rendita, beni fondi o prestazioni.

Il R. Economato procede alla intestazione a sè della rendita sul Debito pubblico. A proposito di questi beneficii ricordiamo ai Subeconomi la Circolare del 13 maggio 1884.

Però esistono ancor altri di questi Beneficii di cui sono ancora investiti Sacerdoti che n' ebbero il godimento, sia a titolo di pensione, sia a titolo di sacro patrimonio. Per questi il R. Economato ha preso possesso nominale, per pren-

derne il possesso effettivo alla morte dell' investito. È uno degli obblighi subeconomali il vigilare per prender sollecito possesso non appena si verifica questa condizione ; e di far le indagini per conoscere se altri Beneficii di questa natura esistono e procedere, in caso di accertamento , al possesso effettivo se non v' è il Beneficiato ed i beni si godono da usurpatori, o al possesso nominale se quello è ancora vivente.

Il possesso si assume con l' imporre il sequestro, giusta le disposizioni del Regolamento e delle istruzioni , e secondo quanto tratteremo nel capitolo seguente.

Oltre di questi Beneficii l' Economato ha rendita sul Debito pubblico intestata a sè.

Questa rendita è destinata annualmente agli obblighi del suo bilancio o spesa secondo i fini della sua istituzione.

Però tanto i frutti del patrimonio fisso quanto quelli eventuali l' Economato non li fa suoi: li pone a disposizione del Ministro Guardasigilli, il quale ne dispone conformemente alle leggi ed a beneficio delle Chiese, del Clero, (Reg. 8 dicembre 1861 art. 7).

È un' erronea opinione il credere che l' Economato sia una istituzione fiscale, e che accresca con questi superi un patrimonio immobilizzato per sè ; invece tutto ciò che esso acquista in rendita, è spesa come tutti gli altri superi. Nulla prende per sè, tranne ciò che basta a sopperire alle spese dei sui impiegati e di amministrazione.

Massima Amministrativa. Con Ministeriale del 12 Dicembre 1881. Div. 3.ª n. 20404 si è fissata la massima: che i Benefici semplici ed altri congeneri, essendo stati colpiti dalle leggi di soppressione, non è più dato di poter procedere alla provvista dei medesimi.

Rendite eventuali — Sequestri

Art. 2. 5, 33, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 , 54 , 56 — Istruzioni 15 Dicembre 1863 Sez. 3ª art. 6 a 19.

Le Mense Arcivescovili e Vescovili , le Parrocchie , le Coadiutorie curate, i Canonicati diventano vacanti o per morte degli investiti, o per traslazione degl' investiti medesimi da una Mensa ad un' altra, da una parrocchia ad altra , da un canonicato ad altro uffizio ecclesiastico , o per rinunzia.

Quando ciò accade l' Economato prende possesso del Be-

neficio vacante. L' amministrazione piena e la rappresentanza giuridica del Beneficio è trasfusa in esso, le rendite, soddisfatti i pesi inerenti al Beneficio, fanno parte della massa dei superi, giusta l' art. 7 del Regolamento.

L' atto di dominio e di possesso si esplica con l' imporre il sequestro, secondo le norme indicate nel Regolamento e nelle Istruzioni, che si riportano al Decreto del 12 febbraio 1843 ch' è il seguente:

DECRETO *che dà delle disposizioni per assicurare le rendite de' beneficii in caso di vacanza*

Volendo meglio provvedere all' assicurazione delle rendite de' beneficii in caso di vacanza.

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato di Grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Allorchè per qualunque causa avvenga la vacanza di alcun beneficio, badia o mensa, o altra fondazione ecclesiastica sommessa alle cure delle amministrazioni diocesane pe' dominii di qua del Faro, procederanno queste immediatamente al sequestro delle rendite alle medesime appartenenti.

Art. 2. Il sequestro si disporrà con apposito notamento del presidente dell' amministrazione diocesana a richiesta del regio procuratore presso la medesima.

Art. 3. Nel notamento dovranno descriversi distintamente i nomi de' debitori, i Comuni ove domiciliano, la causa del debito, le somme per essi dovute, il beneficio cui appartengono, ed ogni altra notizia che sarà necessaria per determinare l' oggetto su che deve cadere il sequestro.

Art 4. Di tale notamento si formeranno degli estratti per ciascun Comune ove dimorano i debitori. Questi estratti saranno firmati dallo stesso presidente dell' amministrazione diocesana, e vistati dal regio procuratore.

Art. 5. A cura della stessa amministrazione gli estratti del notamento saranno esibiti al giudice del circondario in cui deve eseguirsi il sequestro, e questo funzionario vi apporrà in piedi la sua ordinanza di esecuzione senza spesa, e senza bisogno di altra formalità.

Art. 6. La notificazione degli estratti vistati, sarà eseguita a ciascun debitore rispettivamente nel comune capoluogo di circondario dagli uscieri presso il giudicato, e negli altri comuni dal serviente comunale che funziona da usciere presso l' uffizio della conciliazione, secondo le forme del rito comune.

Art. 7. La notificazione dello estratto del notamento nella forma stabilita ne' precedenti articoli importerà di pieno dritto, e senza bisogno di altro atto, o sentenza del magistrato l' obbligo nei debitori delle rendite di versare nella cassa dell' amministrazione diocesana tutte le somme scadute prima della vacanza, e non pagate al cessato be-

neficiato, e le altre successivamente scadute, o da scadere per conto del beneficio. Saranno salve le opposizioni innanzi alle autorità competenti.

Art. 8. I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Serbate le norme indicate sorge la dimanda: questo istituto del sequestro per cui l'Economo ed i Subeconomi assumono il possesso del Beneficio è regolato dai principii che informano quello del sequestro giudiziale, conservativo, o presso terzi?

Si è disputato molto al riguardo: però la teorica più esatta secondo noi è questa.

Il sequestro dei Beneficii, pur avendo analogia con i caratteri del sequestro conservativo, sfugge però alla conseguenza di ogni giudizio di cognizione, ed è un atto puramente amministrativo.

Ed in vero, il R. Economato impone il sequestro non in forza di un titolo creditorio, ma di un diritto ereditario. Vaca il Beneficio, *ipso facto* pel solo effetto della vacanza esso succede. Il suo dritto è stabile e certo, non ammette discussione, non ammette esame, non ammette remora, *certat de damno vitando*. Esso non succede solo per conservare, ma anche per disporre ed amministrare.

Il suo diritto non gli proviene dalla legge comune, ma dal privilegio della Regalia: è una eredità giacente quella del Beneficio in vacanza, e in essa subentra il grande domino, lo Stato.

L'elemento amministrativo però di questo istituto è contemperato con quello di diritto comune dal concorso appunto dell' autorità giudiziale. Il visto del pretore agli atti di sequestro non conferisce il diritto all'imporre il sequestro, diritto che nessuno può contrastare, ma dà all'atto l'impronta esecutiva, forma in conseguenza il titolo in cui trasfonde il diritto astratto. Cosicchè il sequestro dell' Economato ha il doppio carattere: possesso dei beni e conservazione delle rendite dei beni medesimi, nelle mani dei debitori e divieto di pagarle ad altri, all' infuori dell' amministrazione sequestrante.

Il doppio carattere del sequestro conservativo e del sequestro presso terzi si delinea chiaramente, differendo solo la forma del procedimento che vale in sè e per sè sequestro e pignoramento.

Ministeriale 20 agosto 1828 (Art. 36 Regolamento 8 Dicembre 1861.)

Quando le rendite di una parrocchia vacante non bastano per l'assegnamento dell' Economo Curato e per tutti gli altri pesi non vi è bisogno di apporvi il sequestro, ma possono rilasciarsi per intero all'Economo Curato stesso, coll'obbligo di darne conto quando la parrocchia è provveduta.

Avvertenza — È un atto di pura e semplice economia e di amministrazione fiduciaria tra l' Economato e l'Economo Curato: i Subeconomati però debbono vigilare sul modo come l'Economo curato amministra, e, specialmente, richiedere da esso il rendiconto, ed accertarsi che le tasse gravanti sull' Ente siano puntualmente pagate.

Ma oltre il sequestro per vacanza e per traslazione, l' Economato può procedere al sequestro di un Beneficio giusta il comma 3.° dell' art. 6 delle istruzioni 15 dicembre 1863 quando l' investito privo del *R. Exequatur* e del *R. Placet*, si metta in possesso del Beneficio, o ottenuto l' uno o l' altro non presenti la copia autentica al R. Economato. (Reg. art. 4). Anche in questo caso il Beneficio si reputa vacante : poichè , giusta quanto dicemmo nel Capitolo del *R. Exequatur* e del *R. Placet* , in conformità dell' art. 18 dello Statuto non si può assumere il Beneficio senza l' assenso Regio.

In pratica poi questi casi son rari: perchè, come abbiamo visto, i Procuratori Generali comunicano direttamente all'Economato la concessione dell' *Exequatur* e del *Placet*.

Un altro caso di sequestro è quello che s' impone per conservazione e tutela quando il Beneficiato ne dà motivo per la cattiva amministrazione dei beni , o per ragioni di ordine pubblico.

Le cause che danno diritto a siffatta misura sono diverse; a restringerle in una formola generica basterà il dire, che tutte le volte che il Beneficiato non regola l' amministrazione dei beni dell' Ente secondo le disposizioni delle leggi, il R. Economato propone al Ministero, per il diritto di vigilanza e tutela che ha giusta il Regolamento e le Istruzioni su i Beneficii provvisti, che sia imposto il sequestro, e il Guardasigilli dispone, quando accoglie la proposta, che il Beneficio sia sottoposto a *mano regia*. È da avvertire che il sequestro bisogna richiederlo sull' intera proprietà beneficiaria, e che non possa prosciogliersi fino a nuovo ordine del Ministero. È avvenuto difatti che la Corte di Appello

di Napoli, giudicando sulle opposizioni del Parroco di S. Lucia a Mare, ha ritenuto che il sequestro cessi quando il Beneficiato abbia soddisfatto l'arretrato delle tasse, arretrato che avea provocato il sequestro. Però durante il sequestro si erano scoverte altre gravi irregolarità, ma di queste la Corte non tenne conto, perchè mancava nella Ministeriale alcuna frase che accennasse ad un sequestro pieno su tutte le proprietà beneficiarie, e da prosciogliersi in seguito d'ordine del Ministero.

GIURISPRUDENZA

Fra i mezzi di cautela e di *repressione*, affidati al Governo dal Regio Decreto del 16 gennaio 1861 nei casi di malversazione dei beni dei Beneficii, vuolsi noverare ancora il sequestro delle rendite. Quando queste non servono alla regolare loro destinazione, vanno sottoposte al potere governativo, fossero pure annesse ad un beneficio parrocchiale. [1]

Le forme del sequestro, in questo caso, sono le stesse di quelle per la vacanza; gli effetti diversi, poichè il R. Economato amministra per conto del Beneficiato, e quando crede che siano cessate le cause che hanno prodotto la misura di conservazione e di tutela, gli retrocede l'amministrazione, dandogli il rendiconto della gestione tenuta. Nulla ritiene per sè, tranne il premio che tocca ai Subeconomi sulle rendite incassate.

È qui il caso di ricordare una disposizione speciale che ha sollevato molto rumore, che fu soggetto di contese nei tribunali. Ricorderemo brevemente il fatto che dette luogo ad emetterla, ed i principii a cui fu informata.

Pel rivolgimento del 1860, molti Vescovi di queste Diocesi abbandonarono le loro sedi. Il Luogotenente del Re nelle province napoletane dispose quanto segue.

Dicastero degli affari Ecclesiastici

S. E. il Cav. Farini Luogotenente Generale di S. M. nelle Provincie napolitane, ha ordinato che si mettano sotto sequestro le rendite delle

---

1 Cassazione di Napoli: *Subeconomo di Nola e Comune di Moschiano, 7 Novembre 1877.*

Mense di quegli Arcivescovi, Vescovi e Prelati nullius che trovansi senza motivo canonico assenti dalle loro Diocesi.

Napoli 8 gennaio 1861.

Il Consigliere del Dicastero degli affari Ecclesiastici.

G. Ferrigni [1]

Al ritorno alcuni Vescovi chiesero il rendiconto all' Economato delle rendite percette. L' Economato, approvando il Ministro, si rifiutò per le seguenti ragioni.

Il sequestro ordinato dal Luogotenente del Re fu di ordine pubblico e politico, una penalità contro quei titolari di Beneficii residenziali che aveano abbandonato le loro sedi, e con l' abbandono loro e col contegno ostile mostrarono un aperto dispregio verso il nuovo governo.

In conseguenza niun rendiconto era dovuto.

L' antico diritto pubblico richiamato in vigore col Decreto 17 Febbraio 1861 parlava chiaro. I Dispacci del 18 aprile e 12 dicembre 1795 ordinavano in via di repressione ed a mezzo dei presidi il sequestro dei Beneficii vacanti nei casi di assenza non giustificata dei titolari.

E queste ragioni trionfarono innanzi alla Corte di Cassazione Romana, e fu dichiarato che nessun obbligo avea l' Economato al rendiconto delle rendite percette. [2]

Art. 138. La citazione è notificata: per i comuni agl' istituti pubblici e generalmente pei corpi morali riconosciuti dalla Legge al Sindaco, Rettore, capo o superiore o a chi ne fa le veci.

Nel tempo della vacanza di tutti gli enti conservati ed amministrata dal Regio Economato la rappresentanza giuridica del Beneficio spetta all' Economato Generale ed ai Subeconomi che procedono per sua delegazione, ed all' Economo o ai Subeconomi per ragioni di competenza dev' essere notificata la citazione.

Quando nel luogo di residenza dell' Economato Generale vi sia anche il Subeconomato la citazione non può essere notificata per azioni relative alle altre Diocesi che all' Economo Generale, e non mai al Subeconomo che risiede nello stesso luogo dell' Economato.

---

1 V. G. Ufficiale di Napoli, 8 gennaio 1861.

2 Giudizio tra l' Economato di Napoli e gli eredi dell' Arcivescovo Salomone.

CAPITOLO IV.

Resistenze ed opposizioni al possesso

(Regol. 8 Dicembre 1861, art. 8, 9)

Il possesso del Beneficio implica il possesso anche dei titoli, delle carte e degli effetti. Il procedimento da tenersi è quello espresso nei due articoli summenzionati. I titoli, le carte, gli effetti sono parte inerente del Beneficio; quando questo vaca il R. Economo ed i Subeconomi debbono richiedere il recupero di questa parte della sostanza patrimoniale anche coi mezzi coattivi, che sono da sperimentarsi contro tutte le persone che li detengono.

Una obiezione. In quanto al possesso dei beni stabili, che sono presso gli eredi del Beneficiato o presso terzi con regolari contratti di fitto, sono da sperimentarsi le disposizioni anzidette?

Quando i beni sono in mano degli eredi del Beneficiato, presso il Beneficiato, allorchè si sequestra il Beneficio per motivo di conservazione, di tutela o di penalità, si possono sperimentare i mezzi coattivi non solo pel possesso legale, ma per il possesso materiale dei fondi. Quando sono presso terzi con legali e regolari contratto di fitto, che si è obbligati a rispettare, si può richiedere l'uso dei mezzi coattivi per il legale possesso dei fondi e degli stabili.

Un altro caso. Quando un Subeconomo lasciando l'ufficio si rifiuti di dare le consegna dell'Archivio e di tutto ciò che appartiene all' ufficio medesimo può l' Economo Generale fare uso dei mezzi stabiliti nell' art. 8 e 10?

Indubitatamente, e il Magistrato deve dare esecuzione alla sua dimanda.

Gli atti coercitivi in questo, come nei casi precedenti, sono ispirati non solo a motivi di dritto comune, ma di ordine pubblico, i quali rendono necessario il procedimento abbreviato e speciale.

Se difatti il possesso dei fondi rimanesse in mano degli illegali possessori, quali sono gli eredi ed il Beneficiato, mancherebbe all'Amministrazione il modo come provvedere alle spese di culto del Beneficio; se i Subeconomi non conse-

gnano immediatamente l'archivio e tutto ciò che si riferisce alla loro gestione, come potrebbe esercitare il suo ufficio il loro successore?

L'Ordinanza del Pretore, o del Procuratore del Re, dà facoltà di procedere con l'uso anche dalla forza pubblica alle immissioni in possesso, nei casi innanzi indicati; nè alcuna opposizione può impedire l'esecuzione dell'ordinanza; salvo ai Beneficiati o ai Subeconomi di sperimentare l'azione che crederanno contro l'Amministrazione che procede all'assunzione del possesso.

Possono però i terzi opporsi? Evidentemente essi sono carenti di dritto.

Nè possono i terzi procedere a sequestri per misure di conservazione sui beni i quali sono gestiti dal R. Economato. Al proposito è tuttavia in vigore la Ministeriale del 12 maggio 1830.

Competenza del Consiglio di Stato

Qual'è l'autorità competente a conoscere delle opposizioni al sequestro per motivo di conservazione e tutela? La quistione si è agitata tra la Parrocchia di S. Lucia a Mare di Napoli, ed il R. Economato. Togliamo da una monografia dell'Avvocato Ettore Rossi, difensore dell' Economato, quella parte che riguarda la trattazione della tesi in favore della competenza del Consiglio di Stato.

Lo Stato, che ha la suprema tutela su tutta la materia beneficiaria, conservata anche più gelosamente in queste nostre meridionali province pe'diritti importantissimi di *regalia* inerenti alla Corona di Napoli e tramandati alla Dinastia Italiana, non potrebbe assistere indifferente ed impotente al mal governo ed allo sperpero, che un investito facesse de' beni, di cui non ha che una temporanea amministrazione. Donde trae origine la sapiente e provvida autorità concessa per legge al Potere Esecutivo di invigilare su' Beneficii pieni e di privare temporaneamente l' investito dell' amministrazione delle temporalità, quando se ne renda indegno.

Provvedono a tale uopo gli articoli 3 e 10 del Regolamento—Legge 8 decembre 1861, emanato co' pieni poteri del Luogotenente del Re nelle Province Napoletane, e non mai revocato o modificato dal Potere Legislativo:

« Art. 3. È egualmente affidata all'Economo Generale la cura d'invigilare direttamente e per mezzo dei Subeconomi sulla amministrazione dei benefici pieni maggiori o minori di ogni specie, delle Chiese e delle Pie Istituzioni annesse alle medesime, affinchè non accadano irregolarità o malversazioni, e sieno osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tali materie sono e saranno posti in vigore nelle Province Napoletane.

Art. 10. Ove all' Economo Generale consti di qualche irregolarità o malversazione nell' amministrazione di un beneficio o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale materia, sarà sua cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l' intervento dell' Autorità Giudiziaria. »

In applicazione de'due citati articoli, quando all'Economo Generale consti di qualche irregolarità, o malversazione o di altro disordine dell'investito nell'amministrazione di un beneficio, ne riferisce al Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti, proponendo gli opportuni provvedimenti. Tra le misure di conservazione, di cautela e di repressione è consentita per l'antica Polizia Ecclesiastica, richiamata in vigore nel napoletano dal Decreto-Legge 17 febbraio 1861, la *sottoposizione a mano regia* di un beneficio pieno, per cui l'investito è temporaneamente destituito dell'amministrazione del beneficio stesso, come nella specie è stato necessario fare per la Parrocchia di Santa Lucia a Mare, atteso le malversazioni, le irregolarità ed i disordini commessi dal sig. . . . . .

La disposizione contenuta nella Nota Ministeriale del 26 luglio 1883 è quindi l' emanazione di un provvedimento amministrativo o politico dell' Autorità competente per legge ad emetterlo.

E se indiscutibilmente tale è il provvedimento dal Ministro de'Culti contro il Parroco . . . . l'Autorità giudiziaria è incompetente ad accogliere le domande dello stesso Parroco, le quali tenderebbero ad ottenere che il Magistrato sindacasse l' atto legittimamente emanato dall' Autorità Politica, e quindi *lo revocasse*.

L'Art. 4 della Legge 25 marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo dice: « Quando la contestazione cade sopra un diritto, che si pretende leso da un atto dell'Autorità Amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

« L'Atto Amministrativo non potrà essere revocato o modificato, se non sopra ricorso alle competenti Autorità Amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quando riguarda il caso deciso. »

E l'art. 4 soggiunge: « In questo, come in ogni altro caso, le Autorità Giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i Regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alla Legge »

Sono note alla sapienza del Tribunale le gravi e delicate quistioni, a cui han dato luogo i due articoli testè citati, intorno alla interpetrazione ed estensione dei medesimi.

Il Mantellini, che ha riassunto maestrevolmente quanto si è disputato nella Scuola e nella Giurisprudenza intorno al significato ed ai limiti dei ripetuti articoli, dice:

« Supposto poi che nudo e crudo si provochi dal Giudice del dritto il sindacato del fatto, o del suo apprezzamento; o che l'attore chiami il Tribunale alla censura della misura amministrativa nel suo merito, pretendendo e sostenendo di aver dritto ad ottenere questo sindacato; pure in questa ipotesi, se il Giudice del dritto declinerà l'indagine, lo farà con sentenza che rigetti l'azione; sul non potersi l'atto amministrativo rivedere, eccetto che nei modi e avanti alle Autorità amministrative. Quando la sentenza questa indagine assumesse, sa-

rebbe nulla e però soggetta a tutti i rimedi ordinari di revoca, o straordinari d'annullamento; attesochè per l'art. 4 dello Allegato E, verso la pretesa lesione del diritto si chiamano i Tribunali *a conoscere degli effetti dell' atto amministrativo* , non dell' atto stesso o del suo merito. [1] »

Il potere altissimo deferito al Magistrato, e che è pure la suprema guarentigia del nostro ordinamente politico, è quello di negare la efficacia e sanzione a quegli atti del Potere Esecutivo, che fossero emanati contro legge, ma quando l'atto amministrativo o politico è emesso dall'Autorità competente nelle forme dovute, il Potere Giudiziario deve applicare l' atto stesso e non può invadere il campo del Potere Esecutivo e giudicare de'motivi, che han potuto determinare il dato provvedimento.

Per questi principii elementari di Diritto Pubblico, sanzionati negli art. 4 e 5 della Legge sul Contenzioso Amministrativo , è evidente che è improponibile innanzi al Tribunale l'azione promossa dal Parroco . . . ; ma nella causa presente vi ha una incompetenza assoluta del Tribunale a provvedere sulle domande dello stesso. . . . . , e per cui si potrebbe elevare un vero e proprio conflitto di attribuzione.

L'art. 10 della Legge sul Consiglio di Stato 20 marzo 1865, n. 2248, è così concepito:

« Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati: « 3. su'sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia. »

E gli articoli 25, 26 e 27 determinano i modi, secondo cui il Consiglio di Stato esercita questa eccezionale competenza:

Art. 25. Le decisioni sulle materie di cui all'art. 10, si deliberano in adunanza generale , con le forme prescritte dal Regolamento interno.

Art. 26. Le parti potranno presentare scritture a difesa e produrre documenti nel termine che verrà loro fissato dal Consiglio.

Art. 27. Le parti di M. P. nella istruzione degli affari previsti ai n. 2 e 3 dell'art. 10 vengono commesse dal Ministro di Grazia e Giustizia e Culti ad un Consigliere di Stato o ad un referendario , al quale saranno trasmessi tutti i documenti necessari assieme all'atto con cui si eccita la giurisdizione del Consiglio.

La relazione è dal presidente affidata ad un Consigliere di Stato.

Sulla requisitoria del M. P. il Consiglio di Stato, lette le scritture difensive , rimuove l' ostacolo dell' atto abusivo, o secondo i casi, lo annulla e rimette le cose nello stato precedente. »

I citati art. 10, 25 , 26 e 27 attribuiscono adunque al Consiglio di Stato *giurisdizione propria e diffinitiva* di statuire con tutte le solennità di un formale giudizio *su' sequestri di temporalità.*

A fronte di disposizioni di legge così esplicite e tassative torne-

---

1 V. Mantellini—I conflitti di Attribuzioni in Italia *dopo la Legge del 31 marzo 1877*, Pag. 58.

rebbe superflua ogni altra parola per dimostrare di essere assolutamente improponibile innanzi al Tribunale l'azione istituita dal Parroco.

Il Tribunale di Napoli 1.ª Sezione e la Corte di Appello 2.ª Sezione, con elaboratissime sentenze ritennero la competenza del Consiglio di Stato, nè fu sporto ricorso.

Legislazione

Con *Ministeriale* 18 luglio 1829 diretta alla Diocesana di Città Ducale fu dichiarato che i sequestri dei Benefici per opera della Diocesana debbono farsi per ministero di usciere, in seguito dell'Ordinanza del R. Giudice di Circondario. (attualmente del Pretore.)

Con *Ministeriale* 8 maggio 1830 fu detto che le Amministrazioni Diocesane nella vacanza dei Benefici succedono e rappresentano nei diritti e doveri su di essi, ai titolari defunti e rinuncianti.

Con *Ministeriale* 12 maggio 1830 si disse che il sequestro apposto dall' Amministrazione Diocesana sulle rendite del Beneficio non può esser tolto che per ordine del Ministero e per effetto di un giudicato che dichiari il Beneficio laicale.

Con *Decreto* del 14 agosto 1840, n. 6363 fu stabilito, che le rendite delle Mense Vescovili sono insequestrabili per obbligazioni contratte dal Vescovo prima della sua elezione al Vescovado.

Dissequestro

Reg. art. 4. Istruzioni — art. 20 21 22.

Al dissequestro dei Beneficii si procede mercè autorizzazione espressa dell'Economo Generale quando fu imposto il sequestro ordinario per vacanza, con disposizione espressa del Ministero quando fu imposto per motivo di conservazione di e tutela. Le norme sono quelle espresse nelle Istruzioni dalle quali i subeconomi non debbono dipartirsi.

CAPITOLO V.

Aggiusti di Rata

Istruzioni art. 23 a 33. Art. 37 del Regolamento contabile.

La teorica a cui s' informa l' aggiusto di rata, sia con gli eredi del morto Beneficiato sia col novello, ha la sua base negli articoli 479 e 481 del Codice Civile. Quest' ultimo dice:

« I frutti civili s' intendono acquistati giorno per giorno ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata dell'usufrutto ».

Nè diverse furono le disposizioni dell' antica polizia del Regno. Il Sovrano del tempo nel Consiglio ordinario di Stato del 29 Agosto 1830 ordinò che nell' aggiusto di rata si prenda per base la ripartizione dei frutti civili, i quali, a norma della legge, si acquistano giorno per giorno, non già il redditizio, ma bensì l'anno civile e naturale dal 1. Gennaio al 31 Dicembre, e si mettano a calcolo i maturi della rendita intera del Beneficio, che nel corso dell'anno si verifica, per ripartirsi, il totale della rendita, proporzionatamente a favore del titolare, pel tempo che il Beneficio è pieno, e dell'Amministrazione Diocesana pel tempo della vacanza.

Con *Rescritto* del 22 Feb 1837 relativo a dubbî sorti per la ripartizione della rendita olearia della Mensa di Reggio fu stabilito che le rendite biennali dovessero dividersi per ventiquattresimi cumulandovi l' anno pieno col vuoto. La norma da tenersi sul riguardo è stabilita con l'art. 25 delle Istruzioni 15 Dicembre 1863.

Con *Rescritto* 12 Luglio 1828 fu disposto che negli aggiusti di rata l'anno si debba calcolare di giorni 360 e ciascun mese di giorni 30.

Con Decreto del 14 Marzo 1836 fu stabilito :

Art. 1. Il procedere e lo stabilire gli aggiustamenti di rata sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Abbadie e dei beneficii tanto nei casi di vacanza quanto nelle provviste delle suddette Mense, abbadie e Beneficii, rimarranno della competenza esclusiva delle Amministrazioni Diocesane costituite a tenore dell' art. XV del Concordato, le quali li formeranno con le norme ed istruzioni in vigore e ne daranno prima di mandarlo ad effetto distinto ragguaglio al Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, siccome sinora si è praticato per attenderne le osservazioni, se vi sarà luogo a farne, o le diffinitive risoluzioni.

Art. 2. I tribunali ed ogni altra autorità giudiziaria o amministrativa non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle Amministrazioni Diocesane. Nei casi di dubbî o di quistioni che potranno nascere in ordine agli aggiustamenti di rate, formati dalle suddette amministrazioni, le parti interessate, o le stesse Amministrazioni, a secondo di quanto si è praticato sinora, si dirigeranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici per riceverne dal medesimo i chiarimenti e le risoluzioni opportune. Quante volte il suddetto Ministro giudicherà lo affare essere di tale natura da esigere le nostre sovrane risoluzioni, ne rappresenterà a noi rapporto, ed attenderà i nostri sovrani ordini.

GIURISPRUDENZA

L'aggiusto di rata in caso di vacanza di Beneficii ecclesiastici va fatto secondo le norme contenute nel Reale R. 29 agosto 1830, tuttavia in vigore.

(*Tribunale di Melfi. Udienza 22 Marzo 1882. Vescovo di Melfi e Subeconomo*).

Questa sentenza passò in giudicato.

Circolare 11 Maggio 1825. Gli eredi dei beneficiati debbon considerarsi come gli eredi degli usufruttuarî adattandosi al loro caso lo art. 511 leggi civili, quindi le Amministrazioni Diocesane negli aggiusti di rate coi medesimi debbon dare ad essi la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare sia stato in possesso dell'ultimo anno.

Ministeriale 29 Maggio 1830. Le spese di sequestro su tutti i cespiti d'una Mensa Vescovile, essendo dirette ad assicurare le rendite de' beni della Mensa durante la vacanza, esse non possono riflettere gl'interessi degli eredi dell' ultimo titolare, ma debbono far parte di quelle, da cui dovranno esser le rendite depurate nell'aggiusto di rata tra l'Amministrazione ed il futuro Vescovo.

Circolare del Ministero dei Culti 1 giugno 1875 n. 3691[8338. Il premio di esazione In favore dell'Economato da riportarsi nell'aggiusto di rata è fissato al 12 0[0, in considerazione delle spese postali e delle spese di amministrazione cui si va incontro per l'esazione delle rendite.

Rendita sul debito pubblico. Nel 1875 in occasione dell'aggiusto di rata per la mensa di Andria, fu elevata la quistione se il semestre di rendita sul debito pubblico, che si paga il 1. giorno di Gennaio, debba ritenersi come rendita dell' anno, ovvero debba imputarsi all'anno precedente.

Il Ministero dei Culti sul parere conforme del R. Economato di Napoli, con Ministeriale del 31 Dicembre 1875 Divisione 3, sezione 1. n. 477[21573 dispose: che il semestre che si esigè il 1. Gennaio debba ritenersi come rendita delll'anno precedente, essendo quello il pagamento posticipato di una rendita maturata il giorno 31 dicembre. Posteriori Ministeriali hanno confermato la stessa massima.

Prodotti in generi

Con Ministeriale del 24 Ottobre 1829. diretta all'Ordinario di Montecassino fu detto che i censi ed i prodotti in generi determinati ed indipendenti dalla maggiore o minore raccolta, sono frutti civili, e come tali debbonsi riguardare nell'aggiusto di rata.

Le prestazioni poi in generi, proporzionate alla raccolta medesima, van considerate come naturali, ed industriali.

Procedimento

Formato l'aggiusto di rata con gli eredi del defunto investito, se essi risultano debitori, il procedimento che deve tenersi, per costringerli al pagamento, è quello d' intimar loro l'aggiusto di rata medesimo, diffidandoli a soddisfar ciò che debbono. Dato che non ottemperino, spedir loro la coazione.

Quando il nuovo investito non soddisfa il debito che risulta dall'aggiusto di rata e non presta una solvibile garentia, è espressamente vietato, (articolo 37 del Reg. contabile) di dargli il possesso del Beneficio.

CAPITOLO VI.

Economato di Napoli — Esazione delle rendite Procedimento privilegiato

Come abbiamo detto i beni rustici ed urbani delle Mense, dei Seminarii, dei Canonicati, furono convertiti dal Demanio, giusta le leggi del 15 Agosto 1867 e 11 Agosto 1870.

Solamente i fondi rustici ed urbani di ogni Beneficio curato, Parrocchie, Badie curate, Coadiutorie curate furono conservati. Però tutti i canoni, i censi, i capitali, le prestazioni di terraggiera, di decime prediali furono mantenuti a tutti gli enti di sopra indicati.

L' Economato di Napoli successe, come abbiamo visto, alle Diocesane. Con il Decreto 17 febbraio 1861 fu richiamato in vigore tutto l' antico diritto pubblico del Regno; in conseguenza di tutte le Leggi di cui si avvalevano le Diocesane è oggi l'Economato di Napoli in diritto di avvalersi, in quanto non sono contrarie agli ordini costituzionali ed allo Statuto fondamentale del Regno. Indubitamente quindi spetta ad esso il privilegio di procedere all'esazione delle sue rendite patrimoniali, e di quelle di tutti i Beneficii che amministra, mercè la coazione.

Le disposizioni legislative sono chiare al riguardo: alcune le daremo in riassunto, le più importanti per intero.

Con Decreto del 17 novembre 1818 vennero accordati alle Amministrazioni Diocesane, per la esazione dei beni alla loro cura affidati o per la coercizione dei debitori, quegli stessi privilegi di cui godevano gli stabilimenti di pubblica beneficenza. I quali privilegi riguardavano il procedimento a tenersi contro i debitori, ed era cosi tracciato dal Cap. II del Decreto 30 gennaio 1817.

CAPO II — *Delle procedure e coazioni per l' esazione.*

Art. 67. Il primo atto di procedura per lo recupero degli estagli, canoni, prestazioni, annualità ed in generale di ogni specie di rendita costituita o esigibile, sarà un mandato di coazione rilasciato dal Ricevitore ai debitori morosi, portante la vidimazione del Giudice di Pace del luogo di residenza del ricevitore stesso.[1] In esso sarà indicato l' oggetto della domanda, la data e natura del titolo sul quale è fondata la coazione, e sarà parimenti fissata la dilazione al pagamento. I mandati di coazione saranno notificati per atto d' usciere.

Il termine al pagamento sarà fissato secondo la distanza tra il debitore ed il Ricevitore: (Subeconomo) e non potrà essere minore di tre giorni, là dove la distanza suddetta non ecceda le venti miglia.

Art. 68. I mandati di coazione così concepiti, equivarranno al precetto preventivo, tanto contro ai debitori che non avessero prodotto alcuna opposizione, quanto contro coloro, le cui opposizioni fossero state rigettate.

Art. 69. Elasso il termine indicato in detta coazione, i Ricevitori (Subeconomi) dovranno immediatamente e sotto la loro più stretta responsabilità far passare innanzi agli atti di esecuzione, colle regole e modi prescritti dal codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.

Art. 70. Qualunque opposizione si portasse alle detta coazione, ossia precetto preventivo, non sospenderà gli effetti che la legge accorda agli atti portanti l' esecuzione parata; a meno che non vi sia un ordine dei Tribunali di prima istanza, dai quali solo le dette opposizioni dovranno essere sommariamente esaminate e giudicate, ai termini del Codice di procedura civile, o che trattisi di querela di falso, ammessa ai termini dell' art. 1319 del codice civile provvisoriamente in vigore; e tutto ciò senza che questa disposizione deroghi per nulla alle leggi e regolamenti in vigore relativi alla competenza del Contenzioso Amministrativo.

Art. 71. Laddove il tribunale suddetto o Consigli d'Intendenza per gli affari di loro competenza, credessero di dover sospendere le procedure legali per lo ricupero delle somme contenute nelle coazioni, ordineranno (secondochè il caso lo esiga), sulle istanze dei preposti delle

---

[1] La stessa facoltà avea il Cassiere delle Diocesane, ed ora il Subeconomo. Il mandato di coazione deve essere ora vidimato dal Pretore.

Amministrazioni, i sequestri per misura conservatoria sia presso lo stesso debitore, sia presso de' terzi, onde assicurare gl' interessi delle medesime.

Rescritto 19 luglio 1826 — La notifica della coazione fatta dall' usciere o dal servente comunale ha vigore di preventivo precetto di pagamento.

Rescritto del 26 luglio 1826 — La coazione ha vigore di precetto preventivo, il pignoramento si esegue dall' usciere giudiziario.

Col Decreto 17 Febbraio, 1861, n. 250, fu disposto:

Art. 2. L'amministrazione e le attribuzioni finora esercitate dalle Commissioni Diocesane passeranno in un Regio Economo Generale per le provincie napoletane, e negli Economi Diocesani o Sotto Economi.

Art. 5. *Comma 2*: Nulla intanto sarà innovato alle norme per la riscossione dei redditi. per gli affitti dei beni e per l' esercizio dell'amministrazione; e resteranno in vigore i decreti e regolamenti in cui tali norme si contengono, fino alla pubblicazione del Regolamento addizionale.

Il diritto concesso alle Diocesane in quanto al procedimento privilegiato delle coazioni è stato sancito da questo Decreto emesso dal Luogotenente del Re in Napoli con pieni poteri; ed esso è stato solennemente riconosciuto dalla Corte di Cassazione di Napoli col seguente pronunziato del 17 Novembre 1877, causa tra il Subeconomo di Nardò contro Scategni:

. . . . . .

Sulla seconda e terza

« Osserva che nuovamente il tribunale viola i principî e le disposizioni or cennate quanto afferma che il subeconomo di Nardò non avesse diritto a procedere con coazione amministrativa, e valendosi dei privilegi fiscali, contro il sig. Scategni, perchè l'art. 5 del decreto del 17 febbraio 1861 era stato del pari abrogato mercè la pubblicazione dei codici italiani (civile e di procedura civile) oggi in vigore. E per fermo la pretesa abrogazione riesce qui non meno inconcepibile.

« Che è anzitutto necessario por mente come la legge, di cui l'articolo in quistione fa parte, non si limiti a stabilire un sistema di forme speciali e privilegiate a servigio di un ente costituito, ma è quella stessa che pone ed organizza l'ente, che dicesi poi Economato. L'amministrazione ed il possesso dei beneficî in qualunque maniera vacanti erano confidati in queste provincie meridionali alle commissioni diocesane, cui col decreto 2 maggio 1823 venne concesso di valersi,

per l'esazione delle rendite, dei privilegi e modi di esecuzione dati al demanio con l' altro decreto del 30 gennaio 1817, il cui articolo 67 disponeva che il primo atto di esecuzione dov'essere *un mandato di coazione rilasciato dal ricevitore ai debitori morosi indicante l'oggetto della domanda ed il titolo*. Ora il decreto del 1861, sciolte le commissioni diocesane sostituì ad esse l'Economato, questo surrogando nei medesimi diritti e privilegi che quelle aveano, e formando così un organismo speciale che si svolge con date forme ed in determinati modi, ad uno dei quali accenna appunto l' anzidetto articolo 5. Come dunque il solo fatto della pubblicazione del codice civile e del codice di procedura civile, che punto non toccano siffatto organismo, avrebbe potuto toglier forza a quell'articolo soltanto? Cotesti codici hanno surrogato le leggi del 1819 che esistevano quando fu stabilito l'Economato, onde certo imperar debbono rispetto a quest'ultimo, a qnel modo come quelle imperavano. L' Economato intanto vive oggi ancora, e se ciò è in forza di quello stesso decreto del 1861, che i cennati codici non hanno distrutto nè modificato, certo tal vita pur ora procede e si svolge con quella medesima legge che le fu imposta fin dall'inizio. Ed è curioso il tribunale quando afferma che il legislatore per quegli enti, cui ha voluto conservare (malgrado quei codici) i privilegi fiscali lo ha detto espressamente, e non pensa che la legge relativa ai comuni ed alle provincie (che a questo proposito egli cita) è anteriore ai codici stessi, e che alla stregua dei suoi principî non pure l'Economato, ma gli enti tutti esistenti anteriormente al 1 gennaio 1866, e quindi anche i comuni e le province (e chi sa? forse ancora lo Stato) avrebbero dovuto perdere in quel dì il favore della procedura privilegiata se lo avessero avuto per riottenerlo poi chi sa quando mercè leggi novelle· Quest' ultimo concetto è assolutamente falso, essendo invece verissimo che *in toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum dabitur quod ad speciem directum est.* (L. 8 D. 50, 17 *de reg. juris.*)

Per tali motivi, la Corte annulla, ecc.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione di Napoli

Le coazioni amministrative per pagamento di canoni, pigioni e simili non sono soggette a perenzione. Questa, per legge, colpisce le istanze giudiziali, e non già gli atti di carattere amministrativo, che tendono a mettere in mora i debitori inadempienti, e ad iniziare il procedimento esecutivo. L'istituto della perenzione risguarda i giudizii di cognizione, diretti alla formazione dei titoli, od anche quelli, che sorgono incidentalmente nella procedura di esecuzione. Basterà a convincersene por mente al luogo, in cui trovansi collocate le disposizioni del Cod. di PP. CC. intorno ai giudizii di cognizione e di esecuzione, distinti gli uni dagli altri in due libri diversi. (*Fondo pel Culto e Petriccione, 22 gennaio 1881*).

Si perimono le opposizioni prodotte avverso le coazioni amministrative. Codeste opposizioni, a differenza di quelle proposte contro

le sentenze contumaciali, sono mere istanze giudiziali, perchè, mercè le stesse, s'impugna il dritto del creditore, si promuove la lite, invitandosi l' altra parte a comparire innanzi il Magistrato competente. Come tali non possono andare esenti dalla perenzione. (*Fondo pel Culto e Petriccione, 22 gennaio 1881.*

Non è nulla la coazione amministrativa, nella quale manchi la menzione della data e natura del titolo. A prescindere che per principio generale, non possa pronunziarsi la nullità di un atto se non sia espressamente dalla legge dichiarata, la coazione, sia che si voglia equiparare al precetto, sia che si ritenga come un atto *sui generis* ai sensi della legge 30 gennaio 1817, non deve contenere formalità non prescritte dal legislatore. E che sia così, basta ricordare la legge medesima e gli articoli 563, 577, 659 e 741 del Cod. di Proc: Civile 1). (*Intendenza di Finanze e Corvino, 28 gennaio 1881*).

L' appello dalla sentenza che ha provveduto sopra opposizioni ad una coazione sospinta dall'Amministrazione del Fondo pel Culto vuolsi produrre nel termine ordinario e non in quello eccezionale di quindici giorni, stabilito dall'art. 656 del Codice di proc. civ. per gli appelli dalle sentenze pronunziate ne' giudizi di esecuzione mobiliare. La detta coazione, modo privileggiato di riscossione, creato con l'art. 21 della legge de' 15 agosto 1867, equivale al precetto sopra mobili, il quale, a differenza di quello sugl' immobili, essendo minaccia e non inizio dell' esecuzione mobiliare, non può far divenire applicabile la suddetta disposizione legislativa. (*Cassaz. di Napoli, Matone e Fondo pel Culto, 2 giugno 1877*).

(*Cassazione di Roma*)

Non è nulla la coazione amministrativa nella quale manchi la menzione della data e materia del titolo. (*Cassaz. di Napoli, 28 gennaio 1881 Finanze e Corvino*).

La coazione è valida anche quando la firma del Pretore non è vidimasta da parte del Cancelliere. (*Cassaz. di Roma 16 Dicembre 1882 Fondo pel Culto contro Ponzi*).

Per la natura del procedimento fiscale non fa bisogno per procedere agli atti esecutivi di notificare il titolo nè al Debitore originario, nè agli eredi di lui; non potendo trovare applicazione l'art. 560 del codice di procedura civile dettato per i procedimenti ordinarî, (*Cassazione di Roma 7 Dicembre 1881, Fondo pel Culto contro Navarra ed Alliata*).

Avvertenza.—Se si sollevasse il dubbio che il Regolamento addizionale, promesso col comm. 2 dell'art. 5 del Decreto 17 Febbraio 1861 N. 250 abbia cancellato il disposto del detto articolo, si potrebbe rispondere che, prima di tutto, il Regolamento fu qualificato addizionale quindi il comm. dell'art. 5 non poteva essser distruttto da esso. Poi il Regolamento dell'8 Dicembre 1861 promulgato per l'Economato Generale di Napoli nulla mutò di queste disposizioni: e con lo stesso Decreto 17 Febbraio 1861 art. 4 comma ultimo si era detto: *È fatta facoltà al*

Governo di prescrivere con un regolamento addizionale quelle modificazioni ed aggiunte che i bisogni e gli usi vigenti in queste province mostrassero convenienti ». Modificazioni non ce ne furono, quindi le disposizioni dell'art. 5, comma secondo, rimasero immutate.

Interrogata la Intendenza di Finanza di Napoli questa rispose al R Economato così con nota del 22 aprile 1881 n. 47364 sez. 1... le coazioni che vengono rilasciate per effetto di speciale disposizione contro i debitori morosi debbono essere redatte in carta da bollo di cent. 10 se la somma che si domanda è minore di Lire 30, e di cent. 60 se maggiore di L. 30 ed inferiore a L. 1500; e se oltrepassasse quest'ultima cifra lira 1,20; nell'intelligenza che per gli atti di competenza della pretura e del Tribunale, dovrassi adoperare la carta comprensiva di bollo e Registro in conformità della legge 11 Gennajo 1880.

Dalle cose dette si raccoglie che per l' esazione di tutte le rendite il R. Economato ha il diritto di usare il procedimento privilegiato dalla coazione; non escluse quelle che derivano da contratti di fitto siano essi scritture private, atti pubblici, affitti verbali.

TUTELE CREDITORIE

PARTE NONA

Jus singulare e comune

CAPITOLO I.

Rinnovazione dei Ruoli Esecutivi

Possono i ruoli esecutivi rinnovarsi secondo le disposizioni del Decreto del 2 maggio 1823?

La Giurisprudenza delle Corti di Cassazione di Napoli e di Roma è contraddittoria.

Ne daremo un breve cenno.

La Cassazione di Napoli nella causa tra il Fondo pel Culto contro Maldacea, 16 marzo 1872, ritenendo che per dirsi abrogata una legge, necessita che una legge posteriore espressamente lo dichiari, e che le due leggi siano in perfetta contraddizione fra loro, e che i Decreti del 1817 e del 1823 non si sarebbero potuto abolire senza prescriversi il da farsi per la tutela dei diritti dai medesimi garentiti, per non perturbare i più vitali interessi dello Stato e dei privati, ritenne tuttavia efficaci sotto l'impero del Codice Civile italiano i quadri e ruoli esecutivi a favore dei Corpi Morali.

Ma la stessa Corte con sentenza del 22 giugno 1876 nella causa tra il Fondo pel Culto contro i fratelli Corona, ebbe a decidere che con l'attuazione del Codice Civile italiano, aveano cessato di aver vigore le disposizioni legislative esistenti nelle province meridionali, intorno alla pubblicazione e rinnovazione dei ruoli esecutivi per canoni, censi ed altre prestazioni dovute allo Stato, alle opere pie ed ad altri enti morali.

Con posteriori sentenze ha ritenuto lo stesso principio, sicchè può dirsi difatti una giurisprudenza fermata.

GIURISPRUDENZA

Oggidì un titolare di pubblica amministrazione non è più rivestito del potere eccezionale di formare o rinnovare un ruolo di debitori dell'ente morale in conformità dei Decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823. (*Cassazione di Napoli 9 giugno 1881, Subeconomo di S. Severina e Sagace*).

La corte di Cassazione di Roma ha invece fermata la massima contraria con le sentenze del 28 aprile pubblicata il 26 maggio 1881 fondo pel Culto contro De Iorio. *(Giurisprudenza Italiana vol. 34 anno 1882 parte 1.ª sez. 111 pag. 165.)*

Dalle quali divergenze si ritrae questo, che per le Diocesi soggette alla giurisdizione della Corte di Cassazione di Napoli non si possano rinnovare i ruoli secondo il Decreto del 1817 e del 1823, ma fa d' uopo conformarsi al prescritto dell' art. 1236 del Codice Civile.

Per le altre Diocesi, soggette alla giurisdizione della Corte di Cassazione di Roma, possono rinnovarsi i ruoli secondo le antiche forme.

Specifichiamo al proposito le due diverse forme di rinnovazioni di questo titolo.

L' art. 2136 del Codice Civile dispone così:

Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di trent' anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ventott' anni dalla data dell'ultimo documento. [1]

Due sono i modi per ottenere il nuovo titolo: Se le parti sono di accordo convengono innanzi al notaio, e si forma l' atto pubblico. La spesa è a carico del debitore. Se non si è di accordo, si provvederà a norma dell'art. 146 proc. civile, così concepito:

Quando la citazione nei modi ordinarii sommariamente difficile per il numero delle persone da citarsi, il Tribunale o la Corte

---

[1] Quest'articolo corrisponde a quello 2169 del Codice napoletano del 1819. Il Codice francese con l'art. 2263 dispone invece così: « Dopo ventott'anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore o a quelli che abbian causa da lui. »

può, sentito il ministero pubblico, autorizzare la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziarii, e sul giornale uffiziale del Regno, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designa, se sia possibile, alcuno fra i convenuti ai quali debba notificarsi la citazione nei modi ordinari.

Quest' articolo non ha portato innovazione all' antico diretto vigente nelle province napoletane nella materia; poichè i sovrani Rescritti del 4 febbraio e 24 giugno 1828 autorizzavano la stessa maniera di citazione, qualora cinque o più fossero i debitori che dovean convenirsi innanzi all' autorità giudiziaria affinchè fornissero il nuovo titolo.

Dovendosi procedere alla rinnovazione dei ruoli secondo le antiche forme per le Diocesi sottoposte alla giurisdizione della Cassazione di Roma, i Subeconomi ed i beneficiati debbono provvedere:

a) Perchè prima della scadenza del trentennio dalla originaria formazione o dall' ultima eseguita rinnovazione dei ruoli esecutivi compilati secondo il Decreto del 2 maggio 1823, siano gli stessi rinnovati e rimessi alla Regia Prefettura locale per la debita pubblicazione ed ordinanza di esecutorietà, com' è prescritto dai sovrani Rescritti 9 maggio 1849, 5 luglio 1853 e 22 gennaio 1856.

b) Perchè immediatamente siano ad ogni buon fine rinnovati quei ruoli esecutivi, la cui formazione od ultima rinnovazione data da oltre 30 anni.

Rescritto 5 luglio 1853 . . . . che la pubblicazione del quadro non può arrecar pregiudizio alle Amministrazioni, poichè colla detta pubblicazione non s' intende facoltarsi i debitori ad opposizioni, ma solamente avvertirli che le Amministrazioni, giovandosi delle disposizione della Legge, vanno a rinnovare il titolo, e non mai ad esporsi a contestazioni, le quali in virtù del titolo antico son rimaste definite ed estinte.

E ciò verrebbe maggiormente dilucidato quando in piedi del quadro se ne facesse una espressa dichiarazione:

Dietro tali considerazioni quel Consesso (la Corte dei Conti) ha concluso: Che per trascrizione gl'Intendenti (*oggi Prefetti*) facciano pubblicare in tutti i comuni delle rispettive province il quadro esistente già esecutoriato con le norme del Decreto 30 gennaio 1817 e del 2 maggio 1823, e con la dichiarazione espressa in piedi del manifesto, che siffatta pubblicazione si fa unicamente nello scopo della semplice rinnovazione del titolo, ed in conseguenza non dà luogo a nuove eccezioni; che tale manifesto sia pubblicato secondo le norme prescritte dall'art. 55 del suddetto Decreto; e che scorsi i venti giorni l'Intendente (*Prefetto*) dichiari rinnovato il quadro già antecedentemenți esecutoriato. (Firmato Ferdinando Troia).

22 gennaio 1856. Elevato il dubbio se nel rinnovarsi i Ruoli convenisse aggiungervi in separata rubrica e per semplice notizia i nomi degli attuali reddenti, rappresentanti degli antichi, si dispose che la indicazione dei reddenti attuali torna sommamente utile ed opportuna non meno pei corpi morali che per gli stessi debitori. Quando adunque senza apportarsi cangiamento alcuno al quadro che si rinnova, ma ritenendosi la integrità del suo tenore, la indicazione di che trattasi si comprenda in colonna affatto separata e distinta con apposita epigrafe, in cui si esprime che ciò si pratica per semplice notizia, e senz'alcun pregiudizio dei diritti dei creditori, sia contro gli antichi debitori, sia contro chiunque altro, si conseguirà il duplice scopo di serbare intatto il principio dell' inalterabilità del titolo, di facilitare agli esecutori la riscossione dei corrispondenti articoli, di rendere gli enti morali innocuo qualunque errore in cui possa incorrersi nella ripetuta indicazione. (Firmato. Scorza.)

Prescrizione dei Ruoli e delle prestazioni non enfiteutiche

Secondo i termini degli articoli 61 e 62 del Decreto 30 gennaio 1817 il Ruolo non può diventare esecutivo se non con l'ordinanza del Prefetto, quindi per legittima conseguenza ne deriva che il trentennio incomincia a decorrere non dalla pubblicazione, ma dalla data dell' ordinanza esecutiva. [1]

Però la prescrizione dei Ruoli si compie non già colla decorrenza del trentennio, ma con la decorrenza del termine suddetto dall' ultimo fatto o provvedimento che per legge è riconosciuto valido ad interrompere la prescrizione. La quale interruzione si può ottenere con i modi determinati dall' art. 2125 del codice civile.

Art. 2125. È interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d' adempiere l' obbligazione.

La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione.

Il pagamento della prestazione interrompe la prescrizione, perchè con esso venne a riconoscersi il diritto, e siffatti principii si applicano anche in ordine all' efficacia dei Ruoli esecutivi, e sono specificati nel Rescritto del 10 feb-

---

1 Cassazione di Napoli 20 luglio 1876. *De Rosa e Fondo pel Culto.*

braio 1828. Con esso, infatti, nella ipotesi di prestazioni non enfiteutiche si disse, che quando non possa legalmente temersi la eccezione di prescrizione non abbia luogo la rinnovazione di cui trattasi nell' articolo 2165, (codice abolito del 1819) il che avviene particolarmente sempre che esiste un documento che assicuri l' esistenza dell' obbligazione, e non siano trascorsi 30 anni dalla data di questo documento.

Quali sono questi documenti, capaci d'interrompere la prescrizione nelle prestazioni non enfiteutiche? Lo stesso Rescritto li accenna: un pagamento quindi di annualità per banco, una quietanza d' annualità per atto pubblico, una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione, un atto del debitore ed i costui firma per ministero di usciere, col quale dichiari al creditore di riconoscere che gli deve una data somma e pel tale titolo, sono mezzi efficacissimi per interrompere la prescrizione.

Legislazione

Con *Ministeriale* 1 dicembre 1838 si prescrisse: che in quanto agli altri titoli di rendita non è a temersi prescrizione, quante volte si possa dimistrare dal creditore con documento di data più recente dei 30 anno la obbligazione o il pagamento ecc.

Con *Rescritto* del 17 agosto 1838, comunicato con le Ministeriali del 29 detto mese e 3 ottobre dell' anno medesimo, si disse:

Ora è stato dimandato se la esenzione della rinnovazione dei titoli di canoni enfiteutici giusta il Rescritto dei 10 febbraio di questo anno dovesse valere per le decime ed altre prestazioni su terreni ex feudali della Provincia di Lecce.

A ragione di questo dubbio è stato osservato: che pei Decreti del 20 giugno 1808 e dei 17 gennaio 1810, nel favore dell'agricoltura, ed in conseguenza dei principii eversivi della feudalità si trovi cangiata la natura delle decime e prestazioni anzidette, loro essendosi data e fatta ritenere la impronta esclusivamente di censi riservativi, abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa in favore degli ex Baroni: che testuali all'uopo sono le disposizioni comprese negli art. 1 e seg. del Decreto dei 20 giugno 1808: e negli articoli 1 e seg. del Decreto 17 Gennaio 1810, che per cotesti Decreti la solo esclusione dalla categoria di censi riservativi sia per le rendite o prestazioni fondiarie, dipendenti da concessione di fondi privati ed allodiali, fatta con pubbliche scritture, rimossa ogni altra pruova di equipollenza: che secondo i principi del diritto, nel censo riservativo il fondo rimanga presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione del dominio altrui.

In conseguenza la Sua Maestà si è degnata dichiarare che sieno applicabili per le decime o prestazioni anzidette le regole comprese

nel mentovato Rescritto dei 10 febbraio del corrente anno 1838 sulla rinnovazione dei titoli di rendite per l'art. 2169 delle leggi civili.

Terraggiera. Agitatasi la quistione se per le prestazioni di terraggiere, valesse o no la prescrizione trentennaria dei ruoli, la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 5 maggio 1882 causa d' Amico contro il Fondo pel Culto, stabilì che il dritto di terraggio attribuendo al possessore del fondo un *jus in re* non cade sotto la *disposizione permissiva* della prescrizione contenuta nel capoverso dell' art. 2118 del codice civile, ma invece sotto la *disposizione inibitiva* contenuta nella prima parte quell' articolo.

GIURISPRUDENZA

La prescrizione liberativa del diritto a pretendere è pregiudizievole alla controversia sulla esistenza del diritto medesimo.

E applicabile la prescrizione trentennale in tema di terraggio per prestazioni ex feudali. Trattandosi di prescrizione fondata sul possesso negativo, la pruova su i fatti interruttivi è a carico di chi l' afferma. (*Corte di Appello di Napoli, 21 gennaio 1880, Vescovo di Bovino e Cecconi.*)

Il diritto della decima prediale è essenzialmente reale. Lo soccorre l' azione dello stesso nome , la quale sfugge affatto alla competenza del conciliatore. (*Cassazione di Napoli, 22 aprile 1881, Mauriello contro Frieri.*)

La citazione per editto , fatta secondo le forme prescritte dal decreto 12 novembre 1838 , giova per interrompere la prescrizione relativa a terraggi, decime ed altre prestazioni *ex-feudali,* e non eziandio per ogni maniera di prestazioni non derivanti da feudo, tra le quali voglionsi noverare le enfiteutiche. (*Concedo, de Viti e de Mauro 17 dicembre 1877.*)

Avvertenze. È chiaro dunque che se i reddenti sono in corso di pagamento, ed esiste uno dei documenti innanzi accennati, la prescrizione del titolo o del ruolo incomincia a decorrere dalla data dell'ultimo documento: e da questa data si computa il trentennio.

Prescrizione delle prestazioni enfiteutiche

La eccezione di prescrizione non può ammettersi contro l'azione nascente da ruolo esecutivo per canoni enfiteutici. Questo principio ha la sua radice così nel diritto speciale come nel diritto comune.

L' enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri , è nel novero dei possessori precari, ai quali non è concesso d' invocare la prescrizione.

Legislazione. Legge 7, cod. *de praescript;* art. 2142 e seguenti delle leggi civili napoletane, 2115 e seguenti del codice civile Italiano.
Rescritto 10 febbraio 1838.

Diamo qualche brano di questo Rescritto:

Che per l' art. 2135 , a poter prescrivere occorre che il possesso sia tra l'altro a *titolo di proprietà.*

Che coloro i quali posseggono nel nome altrui , i possessori precarii, per qualunque decorrimento di tempo non prescrivono mai.

Che la parola *precario* nell' attuale nostro diritto, come dall' art. 2142 (*codice napoletano*) ha un significato più esteso di quello che avesse nelle antiche leggi, indicando tutti coloro che posseggono in virtù di una convenzione o di un titolo espresso, che li obbliga a riconoscere il diritto di altri.

Che perciò quando il titolo è presentato, è in conformità di esso che bisogna regolare la causa ed il principio del possesso ; e che fino a quando il possessore non provi una inversione legale del suo possesso , sia per fatto di un terzo , sia per una contraddizione formale al diritto del proprietario, (coverti l'una e l'altra dalla prescrizione) il titolo rimane la legge invariabile che serve a qualificare il suo possesso, ed escludere la prescrizione.

Che l'enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto in favore di altri, ricade naturalmente nella classe de'possessori precari.

GIURISPRUDENZA

I ruoli esecutivi per canoni enfiteutici , non sono in virtù del R. Rescritto 10 febbraio 1838 presso le province napoletane passibili di prescrizione. (*Cassaz. di Roma, sentenza 20 ottobre 1882, Fondo pel Culto contro de Ianno ed altri.*)

La necessità della rinnovazione dei ruoli esecutivi non è stata ad altro fine richiesta se non per quello di evitare la prescrizione.

Ove questa non sia possibile o perchè interrotta o perchè imprescrittibile è il diritto del quale si contende, come il canone enfiteutico, i ruoli legalmente firmati tengono luogo del titolo originario. (*Cassazione di Roma 14 agosto 1882 — Fondo pel Culto contro Pelagalli.*)

Non vi è mestieri di rinnovare i titoli od i quadri relativi a canoni enfiteutici per gli effetti della prescrizione. (*Cassaz. di Napoli 3 giugno 1881. Fondo del Culto e Brogna.*)

La stessa Cassazione di Napoli ha ritenuto lo stesso principio con sentenze 12 febbraio 1879 — *Fondo pel Culto contro Spedalieri*, e 8 marzo 1880 — *Congregazione di S. Giorgio Magno e Coppola* (Gazzetta del Procuratore anno XV p. 208.)

Differenza tra Quadro e Ruolo

Secondo il concetto del Legislatore napoletano dicesi quadro l' elenco formato, e che si pubblica secondo le norme indi-

cate nei Decreti 30 gennaio 1817 e 23 maggio 1823, e contro il quale i debitori, in esso annotati, possono proporre reclami. Appena poi il detto quadro con l'ordinanza dell' Intendente diventava esecutivo, prendeva il nome di Ruolo.

Bisogna distinguer bene il Quadro dal Ruolo, e non usare indifferentemente l' uno o l' altro vocabolo.

Competenza per le eccezioni contro i quadri e ruoli esecutivi

Senza diffonderci sulle disposizioni degli art. 61 e 70 del Decreto 30 gennaio 1817 e sulla Ministeriale 27 novembre 1830, che dettarono le norme nella materia, diremo che la quistione circa la competenza o incompetenza del Pretore, nelle controversie concernenti i quadri e ruoli esecutivi, potrebbe soltanto essere occasionata dalla circostanza del valore.

Eccezioni di nullità

Eccependosi la nullità dell' Ordinanza, apposta al Ruolo dall' Intendente o dal Prefetto, la competenza a conoscere di siffatta eccezione è dell' autorità giudiziaria.

Altra quistione di competenza

La Corte di Cassazione di Roma con sentenza pronunziata a sezioni riunite all' udienza del 17 aprile 1878, ritenendo che i ruoli e i registri Campioni si annodano ai privilegi fiscali accordati dall' art. 21 della legge 7 luglio 1866 al Fondo pel Culto, ritenne che le controversie sul valore giuridico dei ruoli esecutivi nelle province meridionali, per la riscossione delle rendite patrimoniali del Fondo pel Culto, sono di esclusiva competenza di essa Corte , benchè nel ricorso non si accenni a violazioni di articoli di legge sull' asse ecclesiastico.

I Ruoli nei giudizi di graduazione e devoluzione

Con Rescritto dell'8 agosto 1846 fu dichiarato che i Ruoli delle Mense e Beneficii ecclesiastici renduti esecutorii ed iscritti nei registri ipotecarii « sieno ammessi nei giudizi di graduazione a far prova dei diritti di dominio e di cre-

dito secondo le indicazioni che vi si contengono e dieno privilegio od ipoteca a pregiudizio dei terzi, senza che i Corpi morali che figurano debitori siano obbligati ad esibire il titolo primordiale. »

Perchè abbiano siffatta efficacia è necessario che i Ruoli siano iscritti presso la Conservazione delle ipoteche: ed al proposito avvertendosi siffatta necessità con la Circolare 31 Ottobre 1846 del Direttore G. del Registro e Bollo fu disposto prendersi a cura dei singoli Enti Morali sollecitamente iscrizione « per ognuno degli articoli contenuti indistintamente nei Ruoli, ma che inoltre bisogna rinnovarla ogni 10 anni secondo le leggi del tempo. »

La Corte Suprema di Napoli con arresto del 29 luglio 1841 nella Causa tra la Chiesa di S. Tecla del Comune di Pugliano ed i fratelli Forio decise che il Ruolo sia titolo efficace, non solamente a chiedere il canone enfiteutico contro il debitore in esso iscritto, ma anche a pretendere la devoluzione del fondo. Imperocchè il ruolo, essendo affisso ed *esecutoriato* in forza dell' istrumento di enfiteusi, ruolo e titolo formano un tutto insieme.

Efficacia dei ruoli contro il nuovo utilista

La Cassazione di Napoli con sentenza dei 26 marzo 1879, nella causa R. Albergo dei Poveri e Solaro ritenne che quando senza l'intesa del direttario il dominio utile del fondo enfiteutico passa dagli antichi utilisti ad altri, il Ruolo sia efficace a corregere l' azione promossa contro il novello utilista per la condanna al pagamento in possessorio del canone infisso sul fondo dal medesimo posseduto.

Certamente questa massima della Cassazione napolitana s'ispirò ai principii dell'antico giure speciale; e trova perfetto riscontro il ragionamento della sentenza in un parere emesso dalla commissione esecutrice del Concordato del 30 novembre 1846 n. 336, di cui diamo la conclusione:

« Nell' articolo 3 del Decreto dei 20 novembre 1809 si trovava statuito che la esistenza dei censi, canoni ed altri redditi reputarsi dovesse sufficientemente provata col possesso sino al 1806. Cosicchè i decreti del 1817 e 1823, ritenendo la stessa massima circa il possesso sino al 1806, ed estendendola in quanto al possesso posteriore per reputarsi sufficiente anche in mancanza del primo, han piuttosto provveduto ai modi come fornire di forma esecutoria un titolo già dichiarato nel 1809 come esistente pel solo fatto del pagamento del-

l'annualità eseguito dal debitore. Or se questo fatto elevato a titolo preesisteva al passaggio del fondo gravato, il terzo possessore non può vedersi esonerato dal conoscerne l'efficacia sul fondo medesimo.

Se nonchè, ove si trattasse di ragion di credito ipotecario, non bastando la sola esistenza del titolo, ma richiedendosi benanche la pubblicità su' registri delle Conservazioni delle ipoteche, potrebbe il terzo possessore repulsarne l'azione, sol quando non si trovasse presa iscrizione sino a 15 giorni posteriori alla trascrizione del suo acquisto.

GIURISPRUDENZA

La notificazione, fatta dal domino diretto agli acquirenti del dominio utile, del titolo di tale acquisto col precetto di pagare il canone, equivale a piena ricognizione della rendita stessa; sicchè gli rimane inibito di rivolgere ulteriormente le sue pretese contro gli antichi enfiteuti. (*Petito e Ceraso*, 11 Luglio 1877).

Se nel titolo di acquisto si tenga espressa ragione di un canone infisso sul fondo, e l'acquirente ne ritenga l'equivalente capitale non può sottrarsi da poi al pagamento dell'annuo canone, richiedendo l'esibizione del titolo originario di enfiteusi (*Fondo pel Culto e Capone*, 8 agosto 1877.)

Effetti dei ruoli esecutivi contro l'intestatario, eredi ed aventi causa

Si è disputato se i Ruoli esecutivi contro i debitori riportati in essi lo siano del pari contro i loro eredi ed aventi causa, senza che si debba procedere verso costoro alla precedente notificazione del titolo. La Giurisprudenza al riguardo della Corte suprema e della Cassazione di Napoli non è concorde. Veggansi al proposito l'arresto del 14 Settembre 1861 *(Albisinni)* e la sentenza 11 Luglio 1873 (*D'Abbruzzo* e *Vecchiarelli*.) Ma la Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto che il Ruolo fa stato contro l'intestatario e suoi eredi ed aventi causa, fino alla prova contraria dell'inesistenza del credito *(3 Maggio 1881 Fondo del Culto contro d'Erede)*; e che non occorre nel procedimento privilegiato concesso al Fondo pel Culto la preventiva notificazione del titolo, trovandosi racchiuso e contenuto nella stessa ingiunzione. *(13 Maggio 1882 Fondo pel Culto contro Zupi)*.

In forza dunque del procedimento privilegiato che è, come vedremo, concesso anche al R. Economato qual successore delle Diocesane, non vi ha dubbio che il principio medesimo sia ad esso applicabile.

« La Legge, ha scritto l'egregio avvocato Ungaro, vuole che il titolo creditorio fosse intimato ai debitori perchè nessuno venisse coercito senza conoscere la ragione di tale coercizione. Ora se la legge impone l'obbligo della pubblicazione ed affissione dei ruoli esecutivi, e se loro attribuisce la forza di giudicati nel caso che i debitori ivi annotati dopo la pubblicazione non si siano opposti nei termini stabiliti, evidentemente essa non richiede altra notificazione, quando quella è già per sè sufficiente per produrvi opposizione, e quando per quella pubblicazione evvi già la scienza legale, nei debitori del loro debito.

Nè l'art. 562 prescrive che la notificazione del titolo esecutivo si faccia contemporaneamente al precetto; perocchè intimato una volta il titolo esecutivo, o renduto noto legalmente in altra guisa al debitore, non è necessaria una seconda intimazione per procedersi al precetto ed alla esecuzione. Ciò noi desumiamo dall'art. 563 dello stesso cod. che non richiede col precetto la notificazione simultanea del titolo, e dall'art. 565 il quale esimendo sinanche dall'obbligo del precetto nel caso ivi contemplato, riferma per le sentenze specialmente la regola generale che, notificato una volta il titolo in virtù del quale si promuove una esecuzione, non è necessaria una seconda notificazione. »

Efficacia dei Ruoli trà Enti Morali ed Enti Morali

Con Decreti del 27 Agosto 1827, 5 Aprile 1830 e col Rescritto de' 12 marzo 1855, ordinò che le disposizioni del Decreto 30 gennaio 1817 non sieno applicabili tra Luoghi Pii di cui l'uno sia creditore dell'altro per la nota massima dei nostri Dottori che: *privilegiatus contra aeque privilegiatum privilegium uti non potest.*

Legislazione. Decreto 27 agosto 1827. Art. 2. Non sono del pari applicabili tra Luoghi Pii, di cui l'uno sia creditore dell'altro, le disposizioni del R. Decreto dei 30 gennaio 1817 sull'uso de' Ruoli de'Censi e prestazioni di ogni natura.

Decreto 5 aprile 1830. Art. 1. Il nostro Decreto dei 27 agosto 1827, relativo alla prescrizione dei crediti e debiti tra un luogo Pio ed un altro comprende ancora i luoghi Pii ecclesiastici.

Rescritto 12 marzo 1855 comunicato con Ministeriale del 28 dello stesso mese ed anno . . . . . Che il Ruolo dei censi è un trovato civile, un privilegio conceduto dalla sapienza sovrana a favore di talune pubbliche Amministrazioni per agevolarle nella riscossione delle loro rendite in canoni e censi contro persone private, i cui titoli si fossero perduti per negligenza o per vicenda dei tempi. Or un ente morale non può far uso di privilegio contro un altro ente morale, egualmente privilegiato per la nota massima di diritto *privilegiatus* ecc.

Il Decreto del 27 agosto 1827 fu con Decreto del 5 aprile 1860 esteso

ancora ai Luoghi pii ecclesiastici. Con Rescritto del 5 marzo 1853 sull' uniforme avviso della Consulta fu detto: « esser nulli sostanzialmente e privi di qualunque forza legale senza bisogno di esser opposti o giudicati i Ruoli dei censi che contenessero crediti di un luogo Pio sia laicale sia ecclesiastico. » La qual massima venne confermata col Rescritto del 28 marzo 1855.

GIURISPRUDENZA

Tra enti Morali ecclesiastici o laicali, di cui l'uno sia creditore dell' altro, i quadri o Ruoli dei debitori non hanno alcuna efficacia e non possono aver virtù per procedere ad ingiunzione o precetto.

Imperocchè l' istituto privilegiato creato col Decreto del 1817 e decreti successivi si volle, per manifestazione dello stesso legislatore, espressa col Decreto 27 agosto 1827, nel rapporto degli enti morali fra loro. (*Cassazione di Napoli 10 maggio 1880 — Fondo pel Culto e Luoghi pii Castelluccio*).

Avvertenze. A questa massima si è uniformato il Pretore del Mandamento S. Giuseppe di Napoli nella causa tra il Vescovo di Cava e il Seminario di Napoli per azione di canone nascente dal Ruolo esecutivo di quella Mensa.

La Cassazione di Roma non si è ancora pronunziata, quantunque il Fondo pel Culto sostenga nelle istruzioni emanate per la rinnovazione dei ruoli in data del 18 aprile 1884, che la Cassazione Romana nella causa tra il Fondo pel Culto ed il Comune di Laurino (23 aprile 1883), abbia ritenuto la validità dei ruoli fra ente morale ed ente morale. Abbiamo letto quella sentenza e non esitiamo a dire che ci sembra una sciarada, inapplicabile al principio che se ne vuol trarre. Tuttavia pende innanzi alla Corte un'altra causa tra lo stesso Fondo pel Culto ed il Comune di Valva nella quale si agita la stessa quistione. L' Avvocatura erariale trattando la quistione *ex integro*, dice il Fondo pel Culto, ha sostenuto che quel principio non si possa applicare in senso assoluto, ma con certe limitazioni già poste dall'antica giurisprudenza, ed afferma che occorrevano due privilegi egualmente forti, altrimenti « il meno forte dovea cedere all' altro, e così il privilegio del luogo pio o del Comune certamente dovea cedere al privilegio dello Stato ».

Questa teorica, con tutto il rispetto che si deve all'avv.ª Erariale, presuppone una condizione giuridica ed un titolo: la condizione giuridica cioè del privilegio, e l' esistenza del titolo. Ma quando il privilegio, è, dalla stessa autorità competente a largirlo, ritirato; quando il diritto con disposizione legislativa è spento, il titolo distrutto, non esiste privilegio di sorta, nè titolo, e non può quindi parlarsi di efficacia o forza maggiore o minore del privilegio medesimo.

Bollo e registro dei Ruoli

Con Ministeriale 10 gennaio 1824 e 23 dicembre 1826 si decise che i quadri e Ruoli fossero esenti dal bollo e Registro: invece i ruoli

definitivi esecutoriati dall'Intendente debbono essere redatti in carta da Bollo e registrati perchè son titoli contro i creditori.

Rettifica di errori incorsi nei ruoli

Con Ministeriale 27 novembre 1834 si stabilì che i Ruoli essendo operativi nello stato possessivo, potevano i creditori, in un giudizio plenario, dimostrare con validi documenti l'errore in cui si era in quelli incorso, e chiederne conseguentemente la rettifica.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti — Affari di Culto — 4ª Div. 2ª Sez. n. 6917 — Oggetto — Rinnovazione de' Ruoli esecutivi — Roma 5 maggio 1877.

Le istruzioni impartite da questo Ministero circa il rinnovamento de' ruoli esecutivi per l'esazione de' crediti de' Benefici pieni, sono da intendersi nel senso che l'Amministrazione Economale debba di regola limitarsi a raccomandare e ad inculcare agli Investiti, anche colla minaccia di qualche provvedimento di rigore l'adempimento delle formalità necessarie per detta rinnovazione, e solo in via eccezionale farla eseguire da' Subeconomi quando i beneficiati si mostrassero assolutamente renitenti, tenuto però conto anche in questi casi di tutte le speciali circostanze, affin di non esporre l'amministrazione a gravi dispendi con poca o niuna utilità delle cause Pie.

Le quali cautele debbono al certo rigorosamente osservarsi quando trattisi di titoli prescritti, essendo che nel caso non improbabile di opposizione da parte de' debitori, è da ritenersi che gli Investiti condannati nelle spese non mancherebbero di chiederne la rivalsa all'Economato, che contro loro volontà incluse quelle partiti nei ruoli esecutivi. Per quanto poi si riferisce ai ruoli da rinnovarsi nell'interesse de' Beneficii Vacanti il sottoscritto non crede che possono darsi norme generali circa l'inclusione o meno nei medesimi de' titoli prescritti, e lascia quindi alla prudenza della S. V. Ill.ª di esaminare la quistione ne' singoli casi e di impartire ai Subeconomi le opportune istruzioni.

N. B. L'originale Ministeriale trovasi alligato nello incartamento — 22 — 4.

Istruzioni relative alla rinnovazione dei titoli, da farsi dai debitori, che risultano dai ruoli esecutivi.

1.° Nel novello titolo necessita indicare la data del ruolo esecutivo che riporta la obbligazione; come pure lo articolo del ruolo medesimo per ciascuna obbligazione che si riconosce.

2.° Se le somme che si pagano dai debitori siano superiori a quelle riportate nel ruolo, dovranno rifermare l'obbligo per le prime. E ciò perchè l'aumento dell'annualità, può derivare da altro titolo, ignorato finora dal Corpo-Morale.

3.° Debbono aumentare del decimo le annualità dovute sui capitali dati a censo bollare, e del quinto quei canoni le cui enfiteusi trovansi costituite sopra fondi omessi in fondiaria.

4.° Non possono dividere l'annualità di canone relativa a ciascuna enfiteusi, perchè, come sanno, le enfiteusi sono per legge indivisibili, e gli utilisti sono tenuti solidalmente verso i direttarii agli adempimenti degli obblighi assunti per contratto e per legge.

5.° Debbono pattuire la solidarietà fra debitori di censi bollari, in quelle rinnovazioni i cui titoli originari la stabiliscono, e nelle altre che i titoli primitivi l'omettono, come pure, nel caso che non si possono questi rinvenire, faranno il meglio che possono nello interesse degli Enti Morali.

6.° Pei medesimi censi bollari dovranno far ratificare le ipoteche che si trovano prese. Nel caso poi queste non vi fussero, bisogna che venissero costituite sopra i fondi dei debitori che saranno indicati dall'investito. Se il ruolo oggi conferisce ipoteca, il titolo che dovrà surrogarlo, deve necessariamente, con contrattazione volontaria, riportare la facoltà per la ipoteca convenzionale.

7.° Per le enfiteusi, si dovranno nello stipulato descrivere i fondi sui quali sono costituite, con tutte le indicazioni dettate dagli articoli 1937 num. 4.°, e 1979, con patto che il contratto sarebbe trascritto nella Conservazione delle Ipoteche della Provincia, ove i fondi si trovano; poichè l'iscrizione è una maggior cautela.

8.° Dovrà stabilirsi ancora che i debitori de' censi bollari o gli utilisti, restano tenuti a rispettare tutti gli altri obblighi assunti colle precedenti contrattazioni.

9.° Le spese tutte degl'istrumenti, per carta, registro, dritti notarili, tasse ipotecarie e di trascrizione con copia esecutiva da rilasciarsi agli Enti Morali, dovranno, essere tutte a peso dei debitori o degli utilisti a secondo i casi.

10.° I contratti che saranno per esser rogati, dovranno essere esaminati dall'Ufficio Economale, per vedere se si siano adempite tutte le prescrizioni di legge, ed ancora per vedere quali articoli del ruolo siano stati rinnovati. Onde possa con chiarezza e prontezza farsi tale esame, oltre alla indicazione dei singoli articoli del citato ruolo, che si menzioneranno nei contratti per conto di ciascun debitore, dovrà formarsi su carta semplice un quadro sinottico per ogni contratto, nel quale si compierà il ruolo per la parte rinnovata, con l'aggiunta delle seguenti categorie, da riempirsi per ciascun articolo, cioè:

a) Nomi, cognomi e domicilii degli attuali debitori costituiti.

b) Date e numeri di ciascuna iscrizione ipotecaria, fondi sui quali trovansi costituite, ed Ufficii delle Conservazioni che hanno prese tali formalità pei censi bollari o per annualità dei canoni.

c) Date, numeri ed Ufficii delle Conservazioni, relativi alle trascrizioni prese per le enfiteusi.

11.° Oltre alla copia esecutiva dei contratti medesimi che i Notai rilasceranno ai Beneficiati, dovranno rilasciare ancora una copia di ciascun contratto in *carta semplice*, per *sola notizia*. La quale dovrà immediatamente rogato il contratto medesimo ed adempito di tutte le formalità di legge, esser depositata nell'Ufficio Subeconomale, una con le note ipotecarie e di trascrizione e col quadro sinottico.

Con *Ministeriale* 20 maggio 1837 diretta alla Diocesana di Salerno fu detto che per le rendite costituite segnate soltanto nel ruolo esecutivo e non sostenute da un titolo originario, non potevano obbli-

garsi i debitori a rinnovazione di titoli, giusta le leggi civili, essendo bastevole il ruolo ai titolari ed alle Diocesane per essere mantenuti nel possesso di esigere in ogni tempo.

Con *Ministeriale* 11 dicembre 1837 fu disposto che i titolari dei Benefici possono compellere i rispettivi debitori alla rinnovazione dei titoli scorsi che siano i ventotto anni dal dì della prima eseguita rinnovazione.

Con *Ministeriale* 11 Dicembre 1837 fu disposto che i titolari dei Beneficî possono compellere i rispettivi debitori alla rinnovazione dei titoli, scorsi che siano i ventotto anni dal dì della prima eseguita rinnovazione.

GIURISPRUDENZA

(Cassazione di Napoli)

— Se notificato un precetto in forza di ruolo esecutivo contro gli eredi del debitore che vi era riportato, si dispone la prova di essere i *precettati* eredi degli originarî debitori, risultanti dai titoli costitutivi del credito rimangono per tal modo frustrati gli effetti del ruolo, il quale ha vigore contro l'iscritto e suoi eredi e senza bisogno di altra giustificazione. (*Fondo del Culto e Lancellotti 7 Luglio 1877*).

— Colui il quale si trova notato in un ruolo renduto esecutivo siccome erede dell'antico debitore non può invocare la disposizione contenuta nell' art. 562 del codice di proc. civ. quando si procede a suo danno ad esecuzione forzata, e pretendere di conseguenza che questa sia preceduta dalla notificazione del ruolo medesimo. La legislazione speciale introdotta in queste provincie meridionali d'Italia intorno ai ruoli esecutivi per giovare il patrimonio dello Stato, della Chiesa, dei Comuni e degl' istituti di beneficenza, stabilì che l' affissione per venti giorni in tutti i Comuni della provincia fosse bastevole ad avvertire chi vi si trovava iscritto per l'adempimento dei suoi obblighi, e quindi non può esser permesso di ricorrere al diritto comune, quando non si disputa se il detto titolo sia stato legalmente formato o rinnovato. (*Fondo pel Culto e Cedre 4 giugno 1877*).

— Il possesso costituendo un fatto, si può dimostrare con qualunque mezzo di prova. È ammissibile quindi la prova testimoniale, onde giustificare il possesso di esigere un canone enfiteutico, benchè fosse richiesta la scrittura per comprovare il contratto di enfiteusi.[1] (*Fondo pel Culto e Corbo 8 novembre 1877*).

— La domanda di rinnovazione del titolo creditorio per *terraggio* o *decime* non è di ostacolo all'azione possessoria per la riscossione delle anzidette annue prestazioni. Chi vuol rinnovare il titolo, non esercita una *vindicatio*, ma una *condictio*, ossia un' azione personale *ad pre-*

---

1 Per la manutenzione nel possesso di esigere non si richiede il titolo, sibbene la prova de' pagamenti non interrotti. Non vi sarebbe ragione per non applicare il medesimo principio al caso, in cui il fatto del possesso accenni ad una origine enfiteutica, non essendovi alcuna eccezione intorno a ciò. Richiedere il titolo per la giustificazione del possesso di esigere, equivale discutere dell' esistenza del dritto a possedere, il che non lice confondere con la semplice manutenzione nel possesso.

standum, nel fine di evitare la prescrizione. In conseguenza la lite, che si promuove, non essendo petitoriale, non impedisce l'esercizio dell'altra relativa al possesso di esigere. (*Bianco e D'Aragona, 4 febbraio 1881*).

— L'azione possessoria per la riscossione di annue prestazioni non costituisce un'appendice della domanda di rinnovazione del titolo. Son due giudizii distinti, per l'indole propria di ciascuno, pel loro svolgimento, e per lo scopo, cui mirano. Laonde ben possono essere definiti da due giudici diversi. (*Bianco e D'Aragona, 4 febbraio 1881.*)

Se dopo trent'anni vien meno la forza di ogni titolo, la rinnovazione dei quadri esecutivi dopo trent'anni non è efficace ad interrompere la prescrizione precedentemente compiuta. [1] (*Ianigro e Finanza 10 luglio 1877*).

— I quadri esecutivi dei debitori di corpi morali, non rinnovati, conservano dopo 30 anni la loro efficacia, quando non sia prescritta la azione, che dagli stessi deriva. I titoli non si prescrivono mai, e fanno sempre fede di quanto in essi si contiene, sono invece soggette a prescrizione le azioni dai medesimi risultanti, se non vengano esercitate nel periodo di tempo dalla legge determinato. La rinnovazione dei quadri venne disposta come mezzo più agevole ad interrompere la prescrizione, nello stesso modo che si disse pei creditori di una annua rendita, non già perchè i quadri o gli altri titoli fossero dopo 30 anni divenuti inefficaci; si che, anche non rinnovandosi i quadri, purchè si possa giustificare di essersi interrotta la prescrizione, quei titoli non perdono la loro forza giuridica. [2] (*Fondo pel Culto e Brogna. 3 giugno 1881*).

— Non può ritenersi liberato palla prestazione delle decime prediali l'originario colono riportato nel ruolo esecutivo, sol perchè vi si trovi segnato pure l'attuale possessore del fondo, soggetto alla cennata prestazione. Pei decreti di gennaio 1817 e maggio 1823 dai ruoli esecutivi deriva un'azione personale e reale nel tempo stesso; di guisa che il passaggio per qualsivoglia titolo delle terre, sulle quali è dovuta la prestazione, non altera punto la efficacia dei ruoli medesimi in rapporto degli enti creditori coi debitori negli stessi annotati. Ed il trovarsi indicato nel ruolo il nome dell'attuale possessore, nulla pone in essere, perchè ciò fu eseguito per semplice notizia, giusta le prescrizioni del Rescritto di gennaio 1856. (*Comune di Tursi e Lauria — 28 marzo 1882*).

— La prestazione del canone enfiteutico si divide tra i coenfiteuti, se il dominio diretto per dieci anni ebbe a riscuoterne divise le rate. Tal concetto si desume dal principio, che informa l'attuale legislazione, di voler cioè togliere i vincoli alla proprietà, e dal riscontro della legge 24 gennaio 1864 e degli art. 1192 e 1564 del Cod. civile. (*Capitolo di Cerignola e Tortora, 9 novembre 1877. Antonacci e Perez Navarrete*).

— I ruoli dei corpi morali, per la loro speciale instituzione, rappresentando l'attualità del possesso ad esigere, sono efficaci per chie-

---

[1] Vedi Massima CLXXIX e corrispondente nota della raccolta Ferrara e Calabria.

[2] Unif. Mass. LXXII della Raccolta Ferrara, anno 1880 parte 1.ª — V. Mass. CCIX dello stesso anno parte 2.ª

dere le annue prestazioni in via possessoria, purchè non siasi verificata la prescrizione. (*Fondo pel Culto e Vitiello, 13 dicembre 1877, De Mita*).

— Non è mestieri che i titoli di enfiteusi siano rinnovati ogni 28 anni, per esercitare un'azione in petitorio. La rinnovazione del titolo serve solo per conservare il possesso, e quindi per agire in linea possessoria. (*Migliorini e Salazaro, 27 luglio 1877.*)

— Il Cabreo era un inventario compilato dagli enti morali, il quale aveva vigore soltanto nel possessorio, non potendosi alcuno constituire un titolo a sè stesso senza il concorso di chi subisce l'obbligazione. Altrimenti si dovrebbe decidere, se concorressero nel Cabreo i requisiti della stipulazione. [1]

Se un ente morale addimandi contro l'Amministrazione del Fondo per il culto, succeduto ad un Monistero soppresso, la rinnovazione d'un ruolo renduto esecutivo con le norme dettate dalle leggi speciali di queste province meridionali d'Italia, non gli si può opporre l'inefficacia e la nullità del ruolo medesimo per virtù de' Rescritti del 5 marzo 1853 e 28 marzo 1855, nè che vogliasi creare un titolo, onde promani il diritto ad avere un'annua prestazione. Coteste sono quistioni che vanno esaminate in giudizio petitorio, e non già quando in esecuzione della regola generale ed assoluta scritta nell'art. 2136 del Cod. civ. si dimandi soltanto con particolare azione la rinnovazione del titolo, per evitare le tristi conseguenze della prescrizione trentennaria, lasciando integre ed impregiudicate tutte le ragioni del debitore. [2] (*Fondo pel Culto e Capitolo di Muro Lucano 24 aprile 1877.*)

Censi e Canoni

— I Censi consegnativi o bollari, non altrimenti che ogni altra maniera di rendite perpetue, tanto redimibili che irredimibili, appartenenti agli enti morali, sono compresi nella legge 24 gennaio 1864, e quindi possonsi affrancare con le norme ivi segnate, ossia con la cessione di una eguale rendita iscritta sul gran libro del Debito pubblico. Il nuovo Codice civ. art. 1564 e 1784 nel dettare delle regole diverse per il riscatto dell'enfiteusi e delle rendite costituite, sia semplici sia fondiarie, non venne a derogare la cennata legge speciale, ma provvide

---

[1] Per la formazione del Cabreo, disse il Ducange, *non requiritur plena probatio, sed leviores quidem probationes sufficiunt et satis superque est unius testis depositio.*

Nella legge 7 Cod. *de probationibus* è detto: *Exemplum perniciosum est ut ei scripturae credatur, qua unusquisque sibi adnotatione propria debitorem constituit.*

I Cabrei ebbero origine nel decimoterzo secolo, quando i Re di Sicilia e di Aragona, Pietro e Giacomo II, nel fine di assicurare i beni e le rendite delle commende ed altri enti morali, provvidero che fossero annotate con una forma conveniente. *Caput brevis, vel liber notarii scriptum in capibrevia vel ex actis judicis.*

[2] Mass. XCV, anno 1876, parte 1.ª, pag. 41.

soltanto ne' rapporti dei privati cittadini, siccome agevolmente si rileva dallo art. 32 delle disposizioni transitorie del 30 novembre 1865, e dalle leggi pubblicate per le provincie venete e mantovane e per le Romagne, le quali certamente non ne avrebbero ivi messo in vigore un' altra di già abrogata. (*Monte d' Ascoli* e *Caracciolo, 11 giugno 1877*).

—La domanda giudiziale di devoluzione del fondo enfiteutico, proposta dal concedente per uno de' casi indicati nell' art. 1565 del Codice civ. non impedisce all' utilista di poterlo redimere con le norme dell' art. precedente. Se la legge concede ai creditori dell' enfiteuta di poter intervenire nel giudizio per la tutela delle loro ragioni, ed avvalersi all' uopo del diritto di affrancazione spettante all' enfiteuta, non si può ragionevolmente negarlo a quest'ultimo insino a quando una sentenza passata in giudicato non abbia dichiarata la devoluzione, nè sia lecito introdurre nella legge delle strane distinzioni tra enfiteusi stipulate sotto l' antico o il nuovo diritto. (*Frerotola* e *Vierno*, *20 giugno 1877*).

— Il compratore che nel contratto d' acquisto assume l' obbligo di pagare alcuni censi specificati, e sul prezzo ne ritiene il valore corrispondente, non può pretendere, per l' adempimento della sua obbligazione, che gli venga esibito il titolo primordiale. Se l'art. 1128 del Codice civ. permette potersi stipulare a favore di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso; e se lo stesso venditore poteva costituire un censo a suo favore, ricevendosi di altrettanto diminuito il prezzo della vendita, non può essere dato al compratore disconoscere quel rapporto giuridico che egli spontaneamente ha fatto nascere col terzo, il quale ha dichiarato volerne profittare (*Cappuccio* e *Prota, 14 giugno 1877*).

— All' utilista che non sia stato legalmente sentito nel giudizio di devoluzione, compiutosi a danno degli altri suoi coenfiteusi, si spetta il diritto di purgar la mora per la integrità del canone. Ma se per avventura il padrone diretto abbia stipulata una novella enfiteusi con alcuno soltanto degli antichi domini utili, e siasi tra loro consentito, che colui, il quale non fece parte del giudizio di devoluzione, possa purgar la mora per quella quota di canone, che gli venne attribuita nella divisione con gli altri coenfiteuti, non è dato a quest'ultimo di estendere il suo diritto all' intero canone, e pretendere con la purgazione della mora di conservare l' antica enfiteuti, essendo stabilita l' indivisibilità del canone nell' interesse del direttario, che vi può bene rinunziare. (*Spedalieri* e *Bono, 17 aprile 1877*).

— Colui che sotto l' impero delle passate leggi si ebbe assegnato in graduazione siccome franco e libero un fondo enfiteutico, può bene eccepire la prescrizione decennale contro il padrone diretto, ancora che non abbia trascritto il suo titolo e quest' ultimo abbia continuato a riscuotere esattamente il pagamento del canone dall' enfiteuta. La trascrizione del pignoramento, alla cui base si devenne all' espropriazione ed al partaggio, era certo bastevole a rendere avvisato il dominio diretto; e inoltre avvenuta l' alienazione l' acquirente possiede *pro suo*, e qualunque fatto del venditore che gli rimane ignoto non può mica recargli pregiudizio, secondo si rileva dagli art. 2145 delle LL. CC. e 2117 del Codice civ. (*Congr. di carità di Tramonti e Ferrigno, 10 aprile 1877*).

Colonia — Censo riservativo

— Può ritenersi acquistata la colonia perpetua sopra un terreno ex feudale, attribuito in piena proprietà all'ex barone, se i coloni per lungo spazio di tempo dissodarono e ridussero a coltura la superficie, pagandone al padrone una determinata prestazione in generi, perocchè per la ragion dei feudi la colonia perpetua si costituiva per tolleranza del possesso oltrè un decennio.

Nel concorso degli estremi, che le leggi eversive della feudalità richiedono per la colonia perpetua non la si può tramutare in censo riservativo, con che il diritto reale verrebbe cangiato in diritto personale riguardo alla prestazione. (*Caravita* e *Cirillo, 31 luglio 1877*),

(*Cassazione di Roma*)

Il Fondo pel Culto gode dei privilegi fiscali accordati all'esazione delle imposte; ma se si tratta di rendite patrimoniali 1.° non ha bisogno di titolo esecutivo 2.° non può invocare il privilegio del *solve et repete* 3.° può nel napolitano veder sospesa l'esecuzione per sentenza del magistrato sulla opposizione dell'intimato ai termini dell'art. 70 del regio Decreto 30 gennaio 1857 ivi tuttora in vigore. (*Cassazione di Roma, 2 luglio 1878*).

Divisibilità ed indivisibilità del Canone

Codice civile Art. 1556. 1.° Il canone è divisibile fra i possessori delle varie parti del fondo enfiteutico — 2.° Quid, se le divisioni del canone fossero sproporzionate alle frazioni del fondo venduto.

1.° La divisibilità è sostenuta dal prof. Mancini, (*Filang.* 1881, p. 385), il quale appoggia la sua opinione alla discussione seguìta alla Camera dei Deputati nella Tornata del 15 febbraio 1865. Dai verbali di quella seduta è facile riconoscere che il nuovo istituto della enfiteusi sorse sostanzialmente diverso dall'antico, e che si volle spogliare la nuova enfiteusi di tutti i vincoli e divieti che si opponessero all'assoluta libertà dell'alienazione del dominio utile e della circolazione dei beni. Il canone, pel cod. ital., non è più qualificato *atto di ricognizione del dominio,* come era nelle leggi civili delle due Sicilie e in altri codici, ma diviene un credito ordinario del dominio diretto, in corrispettivo della utilità del fondo goduto dall'enfiteuta, sotto la garanzia della conservazione di un diritto reale sul fondo conceduto in enfiteusi, produttore di una eventuale devoluzione del medesimo, in causa di prolungata mancanza al pagamento. Se si ammettesse *l'indivisibilità del canone*, (osserva il prof. Mancini) un'alienazione parziale del fondo sarebbe come non avvenuta e senza effetto nell'interesse del domino diretto, onde sarebbe illusoria la facoltà di alienare, nè vi sarebbe forse chi osasse assumersi la responsabilità dell'acquisto d'una frazione qualunque di fondi enfiteutici, pel pericolo di esser tenuto a pagare il canone anche pella parte che è goduta da altri.

La legge poi non distingue le alienazioni parziali dalle totali; e come nessuno oserebbe affermare che un enfiteuta, alienando a terzi l'utile dominio del fondo intero e con esso il peso *rei inherens* del pagamento del canone, non rimanga liberato da ogni obbligo per l'avvenire, del pari è impossibile che la stessa liberazione per lui

non derivi da una alienazione *parziale,* in proporzione del valore della parte alienata. La giurisprudenza poi si è pronunziata nel senso della *divisibilità del canone.*

2.° Se l'utilista, nelle divisioni ed alienazioni del fondo enfiteutico in frazioni ineguali, non proporzionasse anche le divisioni del canone all'estensione e valore delle diverse quote e sezioni del fondo stesso, in frode del direttario, a questi competerà un'azione giudiziale, per far dichiarare abusivo e fraudolento il modo di divisione del canone, per ottenerne la rettificazione secondo la legge, a preservazione dei diritti e delle cautele che gli assicurano l'intera e regolare percezione del canone. (*Mancini,* cit. Monogr.)

Art. 1562. 1.° Divisibilità del canone. Vedi art. 1556. *2.° Alienazione, fondo enfiteutico — passaggio dell'onere del canone nel compratore.*

Per effetto dell'alienazione del fondo enfiteutico resta l'enfiteuta liberato dal pagare il canone, il cui onere passa nel compratore, benchè nell'alienazione non sia intervenuto il direttario.

Essendo inerente alla natura di tal contratto la facoltà dell'enfiteuta di alienare, ciò importa che il concedente, nell'atto stesso della concessione viene necessariamente a prestare il suo anticipato consenso all'*alienazione* che sarà per fare l'investito. E che l'intervento del direttario nell'alienazione non sia necessario lo si eruisce anco dall'art. 1563, pel quale il direttario ogni *29 anni può chiedere la ricognizione del suo diritto da chi si ritrova nel possesso del fondo enfiteutico.*

Sarebbe poi illusoria la facoltà, accordata all'enfiteuta, di cedere ad altri il fondo, quando non potesse trasferire nel cessionario anco i pesi ad esso inerenti. Nè potrebbe dirsi che il terzo acquirente dovesse pagare il canone non già al direttario, ma all'enfiteuta alienante, e che fosse questi l'obbligato personalmente verso il direttario, perchè si urterebbe contro il divieto di quest'articolo che proibisce la subenfiteusi.

Cass. Roma 9 maggio 1881 (*Anno* 1881, p. 265 *Boll. Giur. Amm.* e *Fin.* 1881 p. 386).

CAPITOLO II.

Tasse

La materia delle Tasse imposte sul patrimonio ecclesiastico e sugli Enti, i cui beni furono convertiti o conservati, è complessa, e può dividersi in tre categorie: tassa straordinaria, tassa generica, tassa specifica.

La tassa straordinaria fu quella del 30 per °/₀ la quale venne regolata dalle seguenti Leggi.

15 agosto 1867 art. 18, 19 e 5.
11 agosto 1870 art. 5 e 7.
19 giugno 1873 art. 25.

La tassa generica è la quota di Concorso, ed è regolata dalla

Legge 29 maggio 1855.
Decreto 17 febbraio 1861.
Legge 7 luglio 1866 art. 31.
Legge 15 agosto 1867 art. 20.
Legge 19 giugno 1873 art. 20.

Delle tasse specifiche quella di Manomorta è regolata dal

R. Decreto 13 settembre 1874 n. 2078.
Regolamento 25 settembre 1875 n. 2129 serie 2.ª
Legge 13 settembre 1874 n. 2078 serie 2.ª

La tassa Comunale di esercizio o rivendita dalla

Legge 11 agosto 1870 allegato O art. 1.°
Regolamento 24 dicembre 1870.

Oltre di queste imposte vi sono quelle di usufrutto e di Ricchezza Mobile.
Tratteremo specificatamente di ognuna.

Tassa del 30 %

La Legge del 15 agosto 1867 è la legge organica di questa tassa, ed essa dispone così:

Art. 18. Una tassa straordinaria è imposta sul patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie, e ad eccezione dei beni, di cui nell' ultimo capoverso dell' articolo 5, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. Questa tassa sarà nella misura del 30 per cento, e verrà riscossa nei modi seguenti:

a) Sul patrimonio rappresentato dal Fondo del culto sarà cancellato il 30 per cento della rendita già intestata al medesimo in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione: sarà inscritto il 30 per cento di meno della rendita di cui dovrebbesi fare la iscrizione in virtù di dette leggi e della presente; e da ultimo sul 70 per cento che rimarrebbe da assegnare, s' inscriverà in meno tanta rendita, quanta corrisponda al 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, applicate dal demanio al Fondo del culto, sui quali cespiti non si farà prelevazione diretta;

b) Sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici non soppressi, si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento della rendita dovuta a ciascun ente, in sostituzione de' beni stabili passati al demanio. Sul 70 per cento che sarebbe ancora dovuto per questo titolo, si riterrà, inscrivendolo in meno, il 30 per cento del valore dei canoni, censi, livelli, decime ed altre prestazioni, appartenenti all' ente stesso, sui

quali non si farà in questo caso prelevazione diretta. Se il 30 per cento del valore di queste annualità superasse quello del 70 per cento la differenza della rendita da inscrivere in sostituzione degli stabili, sarà riscossa prelevando una corrispondente quota di detti canoni, censi livelli, decime ed altre prestazioni;

c) Sui beni delle soppresse corporazioni religiose di Lombardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 30 per cento, in quattro rate annuali, nei modi e col procedimento relativo alla riscossione del contributo fondiario.

Art. 19. Quando, per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento, il reddito netto di un Vescovado fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6000, gli attuali investiti riceverenno dal Fondo pel Culto una somma annuale che compia le 6000 lire.

Art. 5. I patroni laicali dei benefizii, di cui all' art. 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l' adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l' usufrutto, l' effetto dell' art. 507 del Codice civile.

Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per 100 di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio.

Articoli 5 e 6 della Legge 11 agosto 1870.

Art. 5. La tassa straordinaria del 30 °/$_0$ imposta dall' articolo 18 della Legge 15 agosto 1867 non si applicherà al singolo beneficio che costituisce la congrua dei singoli Parroci, a norma dell' art. 2 nè ai Beneficii cui sia annessa l' obbligazione principale e permanente di coadiuvare al Parroco nell' esercizio della Cura; ed a partire dal 1 Gennaio 1871 non si applicherà più al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle fabbricerie, opere pie od altre amministrazioni.

Rimane al Governo il diritto di esigere il 30 °/$_0$ sulla rendita del patrimonio predetto corrispondente al tempo anteriore al 1 gennaio 1871.

Art. 6. Saranno pure esenti dalla tassa straordinaria del 30 °/$_0$ quegli edifizii addetti al Culto e non contemplati nei precedenti articoli, che siano dichiarati monumentali con Decreto Reale, sentito il parere della Giunta centrale d' antichità e belle arti e dimostrato che, fatta le suddetta riduzione, la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento.

Articolo 25 della Legge 19 giugno 1873.

Art. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal 1 gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 °/$_0$ imposta dall' art. 18 della Legge 15 agosto

1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei canonicati, e le lire 500 per gli altri Beneficii e Cappellanie, sì conservati che soppressi delle chiese cattedrali.

Gli assegni dovuti dall' Amministrazione del Fondo per il Culto, a norma dell' art. 3 della legge 15 Agosto 1867, agl' investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito, per causa del suo ufficio, sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della Chiesa per adempimento di legati pii, o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da opposito regolamento.

Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 0[0, si dovrà anche tener conto dei redditi di altri Benefici o cappellanie di cui il Canonico o Beneficiario sia investito.

La disposizione di quest'articolo non sarà applicabile ai Canonicati il cui annuo reddito ecceda le lire 1600 ed agli altri Beneficii semplici e Cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il Fondo pel Culto ed il Demanio.

GIURISPRUDENZA

(Cassazione di Roma)

— La tassa straordinaria del 30 0[0 colpisce la rendita che sotto l'impero della legge del 16 agosto 1867 viene rivendicata a titolo di riversibilità, sebbene a tramite dall' art. 22 della legge 7 luglio 1866 (24 febbraio 1881, *De Cesare*).

— La tassa straordinaria del 30 0[0, imposta sul patrimonio ecclesiastico comprende anche i beni della cappellanie laicali soppresse. (24 febbraio 1881, *Canonico Aversa.*)

— La tassa straordinaria del 30 0[0, imposto sul patrimonio ecclesiastico colla legge del 15 agosto 1867, colpisce anco gli enti ecclesiastici soppressi colla precedente del 7 luglio 1866, e così anche la quarta parte di rendita devoluta ai Comuni della Sicilia per quest' ultima legge. (5 gennaio 1882, *Comune di Corleone.*)

— La tassa del 30 0[0, di cui agli articoli 18 della legge 15 agosto 1867 e 5 della legge 11 agosto 1870, colpisce tutti i beni delle Chiese Parrocchiali, tanto se amministrate da fabbricerie, quanto da qualsiasi altra amministrazione, con esclusione soltanto dei beni di compendio del Beneficio del Parroco (21 dicembre 1883, *Congregazione di carità di Capracotta.*)

— Ai termini delle leggi 15 agosto 1867 e 2 gennaio 1876 la rendita da iscriversi a favore degli enti ecclesiastici deve soggiacere alla tassa straordinaria del 30 0[0, ed all'imposta di ricchezza mobile (26 febbraio 1883, *Cimino.*)

CAPITOLO III.

Quota di Concorso

Con la legge sarda del 23 maggio 1855 fu stabilita la quota di Concorso; estesa poi all' Umbria, col Decreto 11 dicembre 1860, nelle Marche con quello del 3 gennaio 1861, e nelle Province napoletane col Decreto 17 febbraio 1861. Finalmente estesa a tutta l' Italia con l' art. 31 della Legge 6 luglio 1866. [1] L' articolo 31 è il seguente.

Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del Fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

1. Benefici parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000 ; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000 , ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

2. Seminari e fabbricerie , sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

3. Arcivescovadi e Vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000.

4. Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali , santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti , sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza , eccedente le lire 1,000 nella proporzione indicata al n. 1 di questo articolo.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammetterà altra che quella della tassa di manomorta.

---

1 Con questa legge cessarono di aver vigore la legge del 1855 ed i Decreti suddetti.

Legge 15 agosto 1867

Art. 20. La quota di Concorso imposta con l'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866, sarà riscossa sul reddito depurato dai pesi inerenti all' ente morale ecclesiastico non soppresso.

Legge 19 giugno 1873

Art. 20. La quota di concorso stabilita dall' art. 31 della legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'art. 18 della Legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma e degli Enti Ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

La Direzione Generale del Demanio con le seguenti Circolari dettò le norme per la liquidazione e per la computazione degli stati generali della quota di annuo concorso : *Circolari*, 5 marzo 1867, n. 18; 31 marzo 1867, n. 23; 28 settembre 1867, n. 34 ; 18 febbraio 1868 , n. 42 ; 20 giugno 1868, n. 44; 31 luglio 1869, n. 54; 30 agosto 1877, n. 125; 14 febbraio 1881 n. 143.

GIURISPRUDENZA

(Corte di Cassazione di Roma)

Quando anche in un capitolo dovesse l'ufficiatura parrocchiale adempiersi in più Chiese , se per gli effetti delle leggi eversive si è creato un solo beneficio parrocchiale, ed a questo beneficio fatto un unico assegno, sull'unico assegno deve misurarsi la *quota di concorso* annuo. E non può l'assegno medesimo intendersi diviso fra le varie chiese, per commisurare sui i varii così distinti assegni le quote di annuo concorso, per così esimerli dal contributo quando ciascuno di essi non raggiunge il limite previsto dalla legge. [1]

— Il terzo pensionabile delle mense vescovili nelle province napoletane è stato mantenuto integro ed indipendente dalla quota di annuo concorso, e però è erroneo assunto cho l'uno sia stato dall'altro assorbito. [2]

---

1 10 agosto 1882, *Capitolo di San Severino (Marche)*.

2 21 dicembre 1883 *Marinoni*. Questa massima modificò quella diversa espressa nel n. 5 della Circolare 30 agosto 1877. La stessa massima è stata fermata nella causa tra il Fondo pel Culto Antocicco e il R. Economato di Napoli.

Per il *terzo pensionabile* (vedi capitolo delle pensioni) Le Corti di Cassazione di Napoli e di Roma aveano prima ritenuto con molti pronunziati che il *terzo pensionabile* si era immedesimato con la *quota di concorso* , e quindi le pensioni infisse sul detto terzo pensionabile, doveano essere sod-

La quota di Concorso è una tassa personale

L'Economato Generale di Napoli come amministratore di Enti vacanti sostenne che gli arretrati della quota di concorso dovuti dal Beneficiato, a cui era esso successo nell'Amministrazione dell'ente, dovessero essere a carico degli eredi, poichè la quota di concorso è una tassa personale e non reale.

Il Consiglio di Stato nell' adunanza del 16 novembre 1877 ritenne che la quota di concorso fosse una tassa reale che colpisce il Patrimonio dell' Ente. Ma la Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 17 luglio 1877 avea ritenuto l'opposto nella causa tra il Fondo pel Culto e l'Arcivescovo di Trani e Nazaret, e la stessa massima ha confermato nella causa tra l' Economato di Napoli, rappresentante la Mensa di Reggio. La Corte ha ritenuto che essendo la quota di concorso una tassa personale, fossero, dell' arretrato di essa, tenuti gli eredi del defunto Vescovo di Reggio. La Corte osservò.

Considerato che dall'art. 31 della Legge 7 luglio 1866 essendo stato imposta a favore del Fondo pel Culto una quota di annuo concorso su gli enti e corpi morali conservati, determinata in proporzione delle somme dei loro redditi di qualunque specie e provenienza, non è l'imposta medesima che la prelevazione annua di una parte di quei redditi a soccorso del Fondo pel Culto, che gravando i redditi medesimi non è un onere reale sulle proprietà di questi enti, ma invece un onere personale degli investiti, dai quali i redditi medesimi sono percetti (*7 maggio 1880.*)

La quota di Concorso e gli Episcopi

L' art. 31. della Legge 7 luglio 1866 nell' imporre la quota di annuo concorso stabiliva che in quanto all'accertamento e alla riscossione dovessero seguirsi, le norme e i modi della legge e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta.

Ora la legge del 21 aprile 1862 sulla tassa di manomorta con l'art. 16 esentando dalla detta imposizione « *le case e por-*

---

disfatte dal Fondo pel Culto, in beneficio del quale era stata imposta la detta tassa. Con la massima riportata e con altre, vedi giudizio tra Antocicco, Fondo pel Culto ed il R. Economato di Napoli, si è perfettamente mutata giurisprudenza.

zioni di case che servono all' abitazione dei Parroci, vice-parroci o coadiutori ovvero dei Ministri di qualunque culto suggerì al Vescovo di Andria e Canosa di opporsi giudizialmente al Fondo pel Culto sostenendo che l' episcopio e il casino di villeggiatura fossero esenti dalla quota di concorso.

La Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 16 maggio 1879 fermò le seguenti massime;

L' espressione « ministri di qualunque Culto » adoperata dall' art. 16 della legge 21 aprile 1862 non comprende i vescovi cattolici.

L' episcopio e il Casino di villeggiatura dei vescovi debbono comprendersi nel patrimonio gravato dalla tassa di manomorta e dalla quota di concorso.

Invece la Corte di Cassazione di Napoli con sentenza del 17 marzo 1870 ha deciso:

Le case destinate all' abitazione dei Vescovi si possono ritenere esenti dalla tassa di manomorta siccome esplicitamente ha detto la legge per quella dei Parroci, Vice Parroci e coadiutori.

La Corte di Cassazione di Roma disse che, essendo l'articolo 16 della Legge 21 Aprile 1862 redatto sull'art. 15 della legge Sarda 29 Maggio 1855, che regolò la tassa di manomorta, bisognava tenerlo presente; e quindi ragionò così:

« Ora, per quanto riguarda la quistione che ci occupa, l' art. 15 dell' accennata legge 29 maggio 1855 era concepito nei seguenti termini: « Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all' abitazione dei parroci ovvero dei ministri dei culti tollerati. » E negli identici termini fu questo art. 15 riprodotto coll' art. 16 nel progetto ministeriale, aggiungendovi le parole vice-parroci o coadiutori, a rimuovere i dubbi precedentemente sollevati per essi. E la scarsa dotazione di questi enti fu il motivo espresso nella relazione ministeriale per la esenzione dalla tassa di manomorta.

Sottoposto a discussione questo progetto di Legge, non furono nei due rami del Parlamento sollevate difficoltà nè per la forma nè per la sostanza, e soltanto alle parole ovvero dei ministri dei culti tollerati furono sostituite le altre: ovvero dei ministri di qualunque culto, ed in questi termini passò l' art. 16 nella legge 21 aprile 1862.

E la ragione motiva di questa sostituzione di parole a quelle dei ministri di culti tollerati sta nella retta e progressiva interpretazione data all' art. 1 dello Statuto costituzionale, che riconosceva come Religione dello Stato la cattolica, ed ammetteva la tolleranza degli altri culti, avvegnachè il sentimento della libertà religiosa prevalendo sull' intolleranza, viene ad accoppiarsi all' amore della libertà civile, a segno tale che la preponderanza del culto cattolico sarebbe stata in-

compatibile con l'uguaglianza civile e religiosa in un paese, dove la separazione della Chiesa dallo Stato è canone fondamentale di diritto pubblico interno. Da ciò deriva che in tutte le leggi non si fa più parola di culti tollerati, i ministri di qualunque culto si trovano nello Stato in una identica condizione giuridica.

Non può adunque l'art. 16 della legge 21 aprile 1862 avere un'interpretazione diversa da quella che ebbe la legge del 29 maggio 1855, la quale esentava dalla tassa i Parroci, e per intrepretazione i viceparroci o coudiatori, ed ai medesimi assimilava i ministri degli altri culti che si trovano nelle identiche loro condizioni di povertà.

La Corte di Cassazione di Napoli ragionò invece così:

. . . . non si può mettere in forse che il legislatore ebbe di mira di gravare della tassa di manomorta la rendita reale presunta di tutti i mobili ed immobili che appartengono ai corpi morali; ma se le case destinate all'abitazione dei vescovi, non danno alcuna rendita reale nè se ne può loro assegnare una presunta, appunto per l'uso cui servono, è evidente com'esse dovevano per forza essere comprese nell'eccezione. Ma la parola della legge il dichiara ancora meglio; dappoichè se leggendo da capo a fondo il citato art. 16, si vede manifestamente che furono dichiarate esenti dalla tassa tutte quelle case che servono agli enti morali pel proprio loro uso, e per il loro esterno svolgimento relativo alla morale, alla istruzione, alla beneficenza ed al pubblico interesse, è impossibile immaginare che nella generica espressione di ministri di qualunque culto, non siano compresi i vescovi cattolici.

Circolare del R. Economato di Napoli ai Subeconomi, 23 Aprile 1884. n. 7584. Questo Regio Economato Generale addi 15 febbraio 1884 ha ratificata una convenzione colla Direzione Generale del Fondo pel Culto, colla quale, fra le altre cose, è stato transatto tutto il suo debito arretrato per quota di annuo concorso per tutti i Beneficii vacanti, fino al 31 dicembre 1880.

Da ciò ne segue che la detta Amministrazione del Fondo pel Culto non ha più nulla a pretendere da questo Centrale Ufficio fino al 31 Dicembre 1880 per quota di annuo concorso per qualunque Beneficio tenuto in amministrazione dall'Economato Generale.

(*Istruzione pel servizio finanziario a tenore del regolamento approvato con R. Decreto del 21 luglio 1866 n 3070*). Art. 26. Il servizio della quota di annuo concorso, verrà pure assunto dal Ricevitore demaniale secondo le norme stabilite nelle già diramate istruzioni per il servizio finanziario dell'amministrazione del Fondo per il Culto, formante seguito al Regolamento 21 luglio 1866 n. 3070, mantenendo per ora i ruoli di esigenza già esistenti, e servendosi per quanto risguarda le riscossioni e la contabilità relativa, dei moduli accennati all'art. 3.° delle istruzioni medesime.

La quota di Concorso e le Mense aeque principaliter

Si è disputato se la quota di concorso dovesse liquidarsi complessivamente sulla rendita di due vescovati riuniti o separatamente. Al riguardo bisogna esaminare la specie dell' uninione, poichè in dritto canonico si ha che i beneficii possono essere riuniti per *incorporationem*, per *subiectionem*, o per *unionem aeque principaliter*. Con la prima e seconda unione il beneficio perde la sua autonomia, e però la quota di concorso deve cumulativamente liquidarsi: con la terza specie invece i due beneficii restano separati e distinti. Il Consiglio di Stato a proposito delle due Mense di Nicotera e Tropea con parere del 16 dicembre 1870, ritenne che la quota di concorso dei due Vescovati dovesse riscuotersi sulle rendite cumulate. Ma la Corte di Appello di Napoli nel giudizio tra il Vescovo di Calvi e Teano contro il Fondo pel Culto, con sentenza del 24 luglio 1874 ritenne l' opposto. È questa ci pare la interpretazione esatta, poichè sarebbe frustraneo il limite imposto dalla legge alla liquidazione della tassa, quando cumulando le rendite di due benefizii vi sarebbero sottoposte, mentre esse separatamente, non raggiungono lo estremo voluto dalla legge medesima.

CAPITOLO IV.

Tassa di Manomorta

Le disposizioni e le norme che regolano questa tassa furono stabilite col seguente testo unico che pubblichiamo:

Testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta, (*approvato con Decreto 13 Settembre 1874 n. 2078* (Serie 2.ª).

Art. 1. Le Provincie, i Comuni, gl' Istituti di carità e di beneficenza, le Fabbricerie ed altre Amministrazioni delle Chiese, i Benefizi ecclesiastici e le Cappellanie, anche laicali, le Case religiose, i Seminari, le Confraternite, le Associazioni di arti e mestieri, gli Istituti religiosi di ogni culto e gli altri Stabilimenti, Corpi ed Enti morali sono assoggettati ad un' annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili od immobili che loro appar-

tengono, e che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Non sono soggette a questa tassa le Società commerciali ed industriali, di credito o di assicurazione di qualunque forma, e gli Asili infantili.

Art. 2. La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto, dal prezzo annuo del fitto presumibile dei medesimi. Da questo prezzo si dedurrà l'ammontare annuo dell' imposta fondiaria e l' annua spesa delle riparazioni.

L' imposta fondiaria sarà ragguagliata alla media del triennio precedente, e le riparazioni saranno calcolate, per gli ospizi al 30 per cento, pei fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, al 4 per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale quando fossero stati accollati al conduttore.

In niun caso però potrà farsi deduzione per le piccole riparazioni dette *locative*, e il prezzo locativo presumibile e depurato dalle deduzioni di che nel presente articolo, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l' imposta fondiaria principale di cui gli immobili sono gravati.

Art. 3. La quota della tassa dovuta dagli Stabilimenti e Corpi morali contemplati dalla presente Legge è determinata in lire 4 per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa.

Alla stessa tassa soggiacciono, i Corpi o Stabilimenti di manomorta di qualsivoglia natura, aventi sede all' estero, per le rendite da essi percepite nello Stato colpite dalla presente Legge.

Gli Istituti di carità e beneficenza però esistenti nello Stato, e la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza dell' Autorità governativa od amministrativa, soggiaceranno alla tassa di soli centesimi cinquanta per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

Art. 4. L' applicazione della tassa seguita la somma della rendita imponibile di venti in venti lire; quindi ogni frazione si computa per lire venti.

Art. 5. Tutti gli amministratori o rappresentanti dei Corpi, Stabilimenti ed Associazioni di cui all' art. 1 che abbiano beni, capitali o rendite, devono fare esatta denunzia dell' entrata che ne ritraggono.

Per le denunzie già fatte o che dovevano farsi dovranno osservarsi le disposizioni delle Leggi rispettivamente in vigore.

Pei Corpi, pegli Stabilimenti od Associazioni che fossero costituiti dopo la presente Legge, la denunzia dovrà essera fatta entro sessanta giorni da quello in cui il Corpo, lo Stabilimento o l'Associazione abbia incominciato ad esistere legalmente.

La denunzia in quanto ai beni stabili ed alle rendite fondiarie sarà fatta all'Agente demaniale del Distretto dove sono situati i beni posseduti da coloro che devono farne denunzia o vincolati a loro favore, e potrà anche farsi all'Ufficio nel cui Distretto il Corpo o lo Stabilimento ha la sede principale.

In quanto ai capitali, ovunque si trovino, ed alle annue prestazioni, la denunzia deve farsi all' Ufficio nel cui Distretto il Corpo o Stabilimento ha la sede principale.

Art. 6. Alle denunzie deve unirsi, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera degli atti o delle scritture d'affittamento, ed in difetto, una dichiarazione firmata dai denunzianti e dall'affittaiuolo, dalla quale apparisca l'importanza della locazione e l'ammontare del fitto.

In mancanza di tali documenti la denunzia si avrà per non eseguite nelle parti non documentate.

Nel caso che coloro che hanno da fare la denunzia siano impossibilitati a procurarsi la firma dell'affittaiuolo per la dichiarazione sovraccennata, dovrà farsene menzione espressa nella denunzia medesima, accennandone le cause.

Art. 7. I Corpi e Stabilimenti che hanno bilanci assoggettati per l'approvazione al *visto* dell'Autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti dell'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico in carta libera, dell'ultimo bilancio *visto per l'approvazione.*

Art. 8. L'estimazione della rendita imponibile degli immobili non potrà essere rifatta e modificata se non dopo tre anni.

Art. 9. Le variazioni che occorrono durante il triennio nella rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.

Le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente. In difetto delle anzidette denunzie sarà mantenuta la tassa sulle basi della precedente liquidazione per l'anno successivo, se si tratta di variazione nel patrimonio imposto; per un altro triennio, se si tratta di variazione nella tassabile, e ciò tutto, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'Ufficio.

Art. 10. Chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata.

Per le denunzie fatte bensì nel termine, ma al di sotto del vero valore, s'incorrerà nella pena del triplo della tassa sulla parte di rendita non denunziata o inferiore alla rendita effettiva, se si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutuati, rendite, censi o prestazioni; se invece si tratti di fitti presunti, non si farà luogo all'applicazione della pena se la differenza non sarà maggiore del quarto.

Art. 11. L'Agente demaniale, se riconoscerà esatta la denunzia, proporrà in conformità di essa la quota di tassa da imporsi. Se invece avrà motivo di crederla inesatta, procederà ad una liquidazione suppletiva motivata, e la farà significare all'interessato affinchè, nel caso di dissentimento, presenti nel termine di 15 giorni le sue osservazioni.

L'Agente sottometterà quindi all'Intendente di finanza della Provincia uno stato, nel quale saranno indicate le ricevute denunzie, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate.

Lo stesso procedimento avrà luogo in caso di omessa denunzia.

Art. 12. L'Intendente di finanza, sentiti gl'interessati ed assunte, ove sarà d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la

somma che sarà tassata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro.

Art. 13. Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno inscritte in un elenco generale, per ciascun Distretto, e quell'elenco sarà trasmesso dall'Intendente di finanza all'Agente demaniale, al quale spetta la riscossione della tassa.

Questa tassa sarà pagata unitamente alle penali a semestri maturati.

Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle penali oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, sarà dovuta una sopratassa in ragione del 10 per cento delle rate di tassa di cui fu ritardato il pagamento. Nei primi dieci giorni però dopo la scadenza si trasmetterà al contribuente preavviso che dentro altri dieci giorni incorrerà nella pena della sopratassa suddetta.

Art. 14. Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunziate. Col decorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco pel supplemento di tassa a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Art. 15. Sono esenti dalla tassa imposta colla presente Legge i Corpi, Stabilimenti o Associazioni il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'art. 2, non produca una rendita imponibile eccedente le lire 300.

Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ad eseguire le disposizioni dell'articolo 5, ed a seconda dei casi anche quelle dell'articolo 9; in difetto di che cesserà per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si farà luogo all'applicazione delle penalità stabilite dallo articolo 10.

Art. 16. Gli Istituti di carità e di beneficenza, la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza delle Autorità dello Stato, saranno esenti dalla tassa per le case o porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio Stabilimento.

Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l'Amministrazione provinciale e comunale, per i loro Uffizi e per gli Stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali Amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai Comuni, dalle Provincie e dalle Camere di commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza.

Art. 17. La presente Legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei Depositi e dei Prestiti se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno.

Non sarà neppure applicabile agli interessi dei capitali dati a mutuo dalle Casse di risparmio, quando questi capitali sono conflati da somme in queste Casse depositate e non costituiscono una dotazione permanente dell'Istituto.

Art. 18. Per i Corpi e Stabilimenti che cominceranno ad esistere legalmente dopo il giorno in cui entrerà in osservanza la presente Legge, la tassa imposta principierà a decorrere dal 1 gennaio successivo al tempo in cui comincia la loro esistenza.

Gli aumenti o le diminuzioni di tasse che avranno luogo per effetto del disposto dell' articolo 9 , saranno applicati dal 1 gennaio susseguente alla denunzia che provocò la diminuzione od all'avvenuto aumento.

Art. 19. Le tasse stabilite dalla presente Legge sono soggette all' aumento di due decimi.

Art. 20. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente Legge, eccettuate quelle contenute in Leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

Circolari—Normale n. 163 anno 1879. La Direzione Generale del Demanio ritenne che le congrue devolute ai Parroci nelle Province Lombardo-Venete per raggiungere l' assegno minimo loro garentito da antiche leggi sono considerate come assegni personali e quindi non soggetti alla tassa di manomorta.

Per le province napolitane confermò la massima sancita dalla Cassazione di Roma che è la seguente:

Le congrue dovute perpetuamente dai Comuni alle Parrocchie, in luogo delle abolite decime sacramentali, hanno il carattere di vere rendite soggette alla tassa di manomorta (*24 Gennaio 1877 Finanze dello Stato contro Pugliese*)

Beneficii semplici

Su i Beneficii semplici non è dovuta la tassa di manomorta. giusta la sentenza della Corte di Cassazione di Roma tra il Demanio e il Subeconomo di Nardò pel Beneficio di S. Nicola a Pergoleto. Il Demanio rinunziò al giudizio di rinvio offrendo la restituzione della tassa e delle spese.

Parimente avea giudicato la Corte di appello di Napoli nel giudizio tra il Subeconomato di Aversa e il Demanio pel Beneficio di S. Maria la Bufalara.

Arretrati di Manomorta

Dal Ministero delle Finanze fu comunicata alla Intendenza delle Finanza di Salerno la massima del tenor seguente:

Si è fatto quesito se spetti all' attuale Amministratore di un ente morale l' obbligo del pagamento degli arretrati della tassa di manomorta maturati durante la gestione de' precedenti amministratori.

Sul conforme avviso della Regia Avvocatura Generale Erariale e del Consiglio di Stato si è ritenuto che quando il rappresentante dell' Ente morale è un semplice amministratore chiamato ad erogare i redditi ed i proventi dell' Ente medesimo secondo gli scopi proprii della fondazione senza alcun profitto per sè medesimo, egli deve rispondere del pagamento della tassa sia per i redditi che maturano durante la gestione sua, sia su i redditi maturati precedentemente sotto la gestione di altro amministratore.

Quanto invece il rappresentante è un usufruttuario con diritto di

far propri i redditi dell' Ente morale che rappresenta, cioè un investito di fondazione di carattere beneficiario, egli non deve rispondere che del pagamento delle quote maturate durante il tempo in cui ha goduto del beneficio, ed in conseguenza le quote anteriori stanno a carico del rispettivo predecessore o suoi eredi personali, e ciò analogamente al disposto dell' art. 506 del Codice Civile.

Nei contingibili casi su espressi vorranno le Intendenze informare i loro atti ai principii summentovati.

GIURISPRUDENZA

— Il sequestro per beneficio vacante non può livellarsi al sequestro imposto provvisoriamente e per misure governative contro il beneficiario. Quindi deve riputarsi priva di effetti giuridici una liquidazione di redditi per tassa di manomorta fatta di ufficio e notificata al subeconomo nell' esistenza del beneficiato o del suo legittimo rappresentante (Cassazione di Napoli 6 novembre 1873, *Intendenza di Finanza* contro *Gallo*).

— La liquidazione della tassa di manomorta fatta col Subeconomo come amministratore temporaneo del beneficio non è efficace contro il titolare (Corte di appello di Napoli 1 dicembre 1875, *Salomone* e *Intendenza di Finanza*).

— Per la lettera e per lo spirito dall' art. 14 della legge del 13 settembre 1874 sulla tassa di manomorta, la prescrizione biennale si applica alla ripetizione delle somme pagate, tanto nel caso che la tassa non fosse dovuta, quanto nell' altro che fosse dovuta in somma minore di quella riscossa (Cassazione di Roma 18 giugno 1883, *Demanio* contro *Colelli*).

Avvertenza — Per la tassa di manomorta vedi anche il capitolo precedente relativo alla *quota di concorso*.

Tassa Comunale di esercizio e rivendita

L' allegato O de' provvedimenti finanziarii, promossi con la legge 11 agosto 1870, contiene alcune disposizioni relative ai Comuni ed alle province, fra le quali con l' art. 1ª stabilì quanto segue.

Art. 1. Alle facoltà acordate ai Comuni nell' art. 118 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 si aggiunge quella d' imporre tasse speciali di *esercizio* e di *rivendita* di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato.

Pubblicatosi il regolamento 24 Dicembre 1870 per le tasse di esercizio e rivendite con l' art. 1 si disse, fra le altre cose, che era soggetta a tassa l' esercizio di una *professione, arte, commercio* ecc.

Alcuni Comuni interpretando che il ministero del sacerdote equivalga all' esercizio di una professione vollero applicare le anzidette disposizioni — Ma la Deputazione Provinciale di Venezia con decisione del 13 maggio 1874 respinse questa pretesa, e parimenti si comportò quella di Novara.

Però la Corte di Cassazione di Torino ha sentenziato altrimenti. A noi ci pare una massima strana e che meriti di essere studiata e combattuta.

Ricchezza Mobile

I Capitali degli enti ecclesiastici conservati sono soggetti alla tassa di Ricchezza mobile.

Una strana pretesa fu sollevata; quella di assoggettare le prestazioni che nei titoli e nei ruoli sono qualificate canoni, alla tassa suddetta.

Ma giustamente si è ritenuto che la parola canone esprima la natura enfiteutica di detti redditi, dipendenti da dominio diretto, e come tali non soggetti alla tassa di ricchezza mobile. Nè giova, come ha spesso fatto il Demanio, ricorrere alle leggi sull' allodialità per dedurre che in vista di esse, i canoni enfiteutici divennero censi riservativi. I diritti dell' allodialità non produssero altro effetto all' infuori di quello di permettere che i beni dei Luoghi pii, dati in enfiteusi, diventassero commerciabili, senza che il direttario avesse potuto esercitare il diritto di prelazione e chiedere la devoluzione per il passaggio del dominio *irrequisito domino*. Ma la enfiteusi rimase integra, come può vedersi dai casi di caducità previsti dal Dispaccio del 17 agosto 1771.

Passaggio di usufrutto

Dal testo unico delle Leggi di Registro 13 settembre 1874 sorge la disposizione che assoggetta i Beneficii alla tassa di usufrutto o di successione.

Il Beneficio amministrato dal Subeconomo per la vacanza non è tenuto al pagamento di questa tassa, poichè l' Economato è un amministratore non usufruttuario.

GIURISPRUDENZA

Nei passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso dei benefici non possono ammettersi in deduzione agli effetti della tassa di registro le somme che si paghino per tassa di manomorta, per imposta di ricchezza mobile, e per mantenimento della Chiesa. È bensì deducibile la quota di annuo concorso, costituendo questa un vero *aes alienum*, un vero debito del benefizio a favore del Fondo pel Culto (Cassaz. di Roma 13 marzo 1882 *Fondo pel Culto* contro *Monsignor Sanfelice*).

Tasse arretrate dovute da investiti di Beneficii parrocchiali Procedimento per la esazione

Circolare del Ministero delle Finanze 12 settembre 1874 N.° 109512-8372

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ha posto in rilievo il danno che produce alla proprietà beneficiaria, la vendita coatta dei fondi delle dotazioni dei beneficii parrocchiali, promossa talvolta dagli Agenti finanziarii per l'esazione di tasse dovute dagli investiti, ed il sottoscritto, penetrato dall'importanza di prevenire il segnalato inconveniente e di garentire in pari tempo l'interesse dell'Erario, di concerto col prefato Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere quanto appresso:

Ogni volta accada che per riuscire all'appuramento di crediti per tasse amministrate da questa Direzione generale non rimanga altro mezzo che il ricorso al giudizio di esecuzione immobiliare sui fondi di pertinenza dei benefici summentovati, i Contabili demaniali dovranno farne alla Intendenza di finanza da cui dipendono, particolareggiata relazione;

Le Intendenze alla loro volta, riconosciuta la necessità di procedere nel modo proposto, ne faranno rapporto al locale Economato Generale preposto alla tutela della proprietà beneficiaria dal quale, secondo le istruzioni che riceverà dal Ministero sullodato, sarà opportunamente provveduto al pagamento del credito erariale. I signori Intendenti sono invitati a portare a conoscenza dei dipendenti Ufficii demaniali la presente determinazione, affinchè ne sia curata l'osservanza.

CAPITOLO V.

Restauri

Legge 15 agosto 1867 n. 3848 art. 9: comma 3) Codice Civile art. 501.

I Beneficiati, come amministratori ed usufruttuarii dei Beneficii, fra gli altri obblighi civili hanno quello di provvedere ai restauri, alla manutenzione ordinaria dei fondi, degli stabili, delle Chiese appartenenti al Beneficio. Siffatto obbligo

è prescritto loro anche dai sacri canoni, e fu dal diritto pubblico del Regno fatto osservare con apposite prescrizioni legislative.

La Chiesa ha ritenuto e prescritto che dalle rendite del Beneficio, e specialmente delle Mense Vescovili, una quarta parte dovesse essere erogata per *le fabbriche.*

Papa Gelasio scrisse: *Ea vero quae ecclesiasticis edificiis attributa sunt, huic operi veraciter praerogata locorum doceat* INSTAURATIO MANIFESTA *Sanctorum , quia nefas est, si sacris aedibus destitutus, in lucrum suum Praesul impendia his deputata convertat.*

S. Gregorio Magno rispondendo nel 664 alla dimanda fattagli da Agostino , Vescovo d' Inghilterra, scriveva così: *Mos est Apostolicae Sedis ordinatis Episcopis praeceptum tradere, ut de omni stipendio quod accedit quatuor fieri debeant portiones: una videlicet Episcopo et familiae ejus propter hospitalitatem et susceptionem , alia clero ; tertia vera pauperibus,* QUARTA ECCLESIIS REPARANDIS. [1]

Il Concilio di Trento stabilì che i restauri debbono essere a carico delle rendite del Beneficio. [2] Ma uno dei più dotti canonisti osserva al riguardo. « Il Concilio parla per vero dire solamente dei frutti delle rendite, ma nessun dubbio che in caso di bisogno può esser manomesso anche il capitale, in quanto esso non sia gravato da fondazioni speciali , ed in quanto se ne lasci intatta tanta parte quanta è necessaria al mantenimento del Culto. [3] » Chiunque percepisce rendite della Chiesa è tenuto ai restauri e a questa sola condizione vi è obbligato ii Patrono, ma se ciò non è, non è tenuto a nulla, e se ricusa, il suo diritto di Patronato non viene per nulla diminuito. Quando le rendite delle Chiese passano allo Stato, questo è tenuto ai restauri , la ripartizione delle contribuzioni, in mancanza di prescrizioni legislative o consuetudinarie, si fa in proporzione delle rendite che ciascuno percepisce dalla chiesa, e, quando ciò non basta, vi concorrono

---

1 Maggiori ragguali si possono aver consultando il Durand de Maillane (*Reparations*).

2 Sess. XXI Cap. 7. *de ref.*

3 Walter *Man. di Dir. Eccl. pag. 129 vol. 2.*

i fedeli della comunità, sia con oblazioni in denaro, sia con opere manovali, ed anche i rispettivi Municipii. [1]

Durante la vacanza l'obbligo dei restauri ordinarii spetta al R. Economato come quello che percepisce le rendite del Beneficio. Ha altresì anche l' obbligo speciale, che promana dalla legge 15 agosto innanzi citata art. 6 , di provvedere con i superi delle rendite delle Mense ai restauri delle Chiese povere. Siffatto obbligo è esercitato sempre nei limiti del fondo di superi ; i quali si assottigliano con grave danno delle Chiese povere, perchè il Pontefice provvede con grande sollecitudine appena vaca una Mensa.

Il *Dispaccio* del 4 ottobre 1794 oltre imporre l'obbligo dei restauri delle Cattedrali a carico dei Vescovi prescriveva ai Capitoli di vigilare che da' Prelati si faccia quanto occorre di sacri arredi e di riparazioni nelle Cattedrali , ed in caso di non curanza rassegnarlo a S. M. per li opportuni e pronti espedienti.

Con *Rescritto* del 21 settembre 1833 fu stabilito che il mantenimento e le riparazioni per le Chiese ex Cattedrali dovesse essere a carico dei Vescovi, quando non vi fossero fondi speciali.

Il Ministro dei Culti con dispaccio del 2 novembre 1880 , 3 Divisione, 1. Sezione, n. 11115-17445-17668, ha dichiarato essere risaputo che il Patronato ha per correlativo l' obbligo nel Patrono di restaurare la Chiesa a misura che se ne manifesta il bisogno, ma non gli conferisce il diritto di appropriarsela e variarne la destinazione.

Circolare dell' Economato di Napoli 14 maggio 1880

S. E. il Ministro Guardasigilli con dispaccio del 7 aprile p. p. n. 4830 ha manifestato a questo centrale Ufficio che l' Amministrazione del Fondo pel Culto al seguito dei concerti presi con quel Ministero per le ripetute spese di Culto e riparazioni tiene il metodo seguente.

« Per le ricettizie , innumerate o numerate nelle quali il reddito « depurato dalle Tasse ed altre passività non presenti eccedenza sulle « pensioni assegnate dai proprii statuti o dal Piano, le spese di Culto « e riparazioni si portano a carico dei partecipanti, ai quali viene ri- « messa l' intera rendita, e quando i partecipanti vi si negano si fa « una ritenuta sugli assegni per sopperire a quelle spese.

« Per le Chiese di ricettizie numerate poi nelle quali risulti una ec- « cedenza di redditi si provvede su tale eccedenza alle spese di ri- « parazioni, e quando ne vien fatta dimanda si concede un assegno

---

[1] Ecco qualche cenno di legislazione comparata al riguardo. In Francia ai restauri provvedono i Comuni (*Decreti 30 dicembre 1809 14 febbraio 1814*) In Germania provvedono i Patroni, anche quando non percepiscono rendite; in Inghilterra, il Parroco provvede ai restauri del Coro a quelli della nave la Comunità; In Danimarca provvede il patrimonio della Chiesa, in Isvezia le Comunità.

« provvisorio per le spese di Culto da pagarsi al Parroco o al Pro-
« curatore del Clero.
« È però da notarsi che per le ricettizie e per le Comunie con
« cura d'anime la predetta Amministrazione non provvede se non in
« via provvisoria, perchè alla morte di tutti i partecipanti le rendite
« ed i beni si devolvono ai Comuni, ai quali passa altresì l'aggravio
« per le spese di Culto e di riparazioni alle Chiese rispettive ».

CAPITOLO VI.

I Seminarii

Legge 4 Luglio 1866 art. 11 comma 2.ª art. 18 n. 2.°—Decreto 1° Settembre 1865.

Cenno storico

La necessità di un esperimento di virtù impose il bisogno di fondare i Seminarî nella Chiesa, e il primo fu fondato da S. Agostino, e quel seminario salì in grande rinomanza e fu chiamato *Monasterium*. S. Agostino Vescovo non ordinò che i Chierici ivi educati e sperimentati. Questa istituzione si aumentò sotto Carlo Magno e Ludovico Pio, e nei seminarî si educarono in abito clericale coloro ch' esser poscia dovevano o buoni monaci o buoni ecclesiastici. Di ciò fanno fede l' Iemano, il Concilio di Acquisgrana ed i Capitolari di Carlo Magno. Ma i tempi si mutarono, e nel secolo XI i seminarî scaddero, e negli anni che vennero dappoi scaddero anche di più: è la vicenda delle cose umane cui la mano dell' uomo non basta a frenare.

Fu il Concilio di Trento [1] che volle rialzata una istituzione tanta necessaria alla Chiesa Cattolica, ed il Pallavicino attesta, esser opinione generale di quel tempo che se solo de' seminarî il Concilio si fosse occupato, avrebbe fatto certo opera degna e duratura. E fu il Concilio di Trento che richiamando i seminarî in perfetta osservanza della loro istituzione, disse a proposito della tonsura: *hoc vitae genus elegisse, ut Deo fidelem cultum praestarent.*

Si visse così per molti anni, e fu questa la disciplina della Chiesa, ma non può dirsi che ciò non pertanto i costumi non si rilasciarono. Sopraggiunto il Concordato del 1741 fu prescritta la necessità della vita in seminario, e quella dello esperimento per ottenere la tonsura; e tanto più

---

1 Sess. 123. cap. 8. de rifor.

fu ciò fermato, chè si volle restringere il numero dei preti eccessivamente numeroso. Finalmente il Concordato del 1818 determinando con l' art. 5 *che ciascun Vescovato aver dovesse un capitolo ed un seminario*, richiamò in osservanza la disposizione il Concilio di Trento e quella che il medesimo Concordato del 1741 aveva prescritto. Ed il dispaccio del 7 giugno 1770 sotto l' impero di quest' ultimo Concordato, come la ministeriale dei 21 aprile 1822 sotto l' impero del posteriore, ritennero, che i seminarî fossero un *luogo pio ecclesiastico*, nè altrimente certo si potè definire quel semenzaio dal quale dovevano uscire i cultori della vigna del Signore.

Con la Legge però innanzi citata (art. 11) fu stabilito fra le altre cose, che i beni d' immobili di qualsiasi altro ente morale, e quindi anche quelli dei seminarî doveano essere convertiti dallo Stato, il quale avrebbe iscritto in favore di essi una rendita 5 °/₀ eguale alla rendita accertata e sottaposta al pagamento della tassa di manomorta. Tutte le altre prestazioni di canoni, censi, terraggiere ec. furono lasciate ai seminarî come agli altri Enti conservati.

Speciali provvedimenti furono però adottati pei seminarî, e non sarà discaro chiarirne la ragione. Il Cardinale Sforza Pallavicino dice che i seminarî sono l'unico istrumento riconosciuto per efficace a riparare la scaduta disciplina del clero, essendo « regola certa che in ogni repubblica tali abbiamo i cittadini quali gli alleviamo.[1] »

E certamente la Chiesa ottimamente si comporta provvedendo alla istruzione ed all' educazione del suo clero, poichè il sacerdozio è una milizia, e come tale dev' esser fortificata con la disciplina e con l' ordine.

Ma il clero non ha solo doveri verso la sua chiesa; è composto di cittadini e deve, come le altre classi, alle leggi dello Stato un assoluto rispetto; e lo Stato, al quale spetta la cura della generale educazione de' cittadini, non potea nè dovea trascurare che i Seminarî non si conformassero alle disposizioni vigenti, relative alla pubblica istruzione. Questo provvedimento spiacque, e molti Seminarî vennero chiusi; e l' amministrazione di essi fu assunta per motivi di conservazione e di tutela dal R. Economato.

Ma la chiusura era un danno pe' giovani decisi a dedi-

---

1 Istoria del Cancilio di Trento — Libro XXI pag. 62.

carsi agli ufficî ecclesiastici; le vistose rendite rimanevano infruttuose, mentre la istruzione della gioventù laica avea tanto bisogno d' impulso e di mezzi per diffondersi e prosperare; quindi il governo provvidamente emanò il Decreto del 1 settembre 1865, di cui ci piace riportare gli articoli per opportuna intelligenza:

Art. 1. Quei Seminarii le cui Scuole secondarie si trovano chiuse per disposizione del Governo o per fatto degli Ordinarii, verranno riaperti nel prossimo anno accademico per cura del Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 2. I locali e le rendite dei medesimi saranno posti sotto sequestro, e passeranno nella amministrazione degli Economati Generali dei benefizii vacanti.

Art. 3. Una terza parte di tali rendite ed una porzione dei locali bisognevoli all' uopo saranno rilasciati agli Ordinarii pel mantenimento delle scuole e del Convitto per gli allievi del corso teologico.

Art. 4. Le altre due terze parti di dette rendite verranno per cura degli stessi Economati Generali poste a disposizione del Ministero dell' istruzione pubblica per applicarle all' uso indicato nell' art. 1.

Art. 5. Le Scuole secondarie che per cura del Governo verranno riaperte nei Seminari, saranno ordinate in conformità delle vigenti Leggi scolastiche, e gli studii fatti in esse saranno pareggiati a quelli compiuti nei Ginnasi e nei Licei governativi.

Art. 6. Ove le due sovrammenzionate parti disponibili delle rendite di un Seminario chiuso non fossero sufficienti al mantenimento del Convitto ed all' intiero insegnamento ginnasiale, i Municipi della Diocesi saranno invitati a supplire con fondi proprii.

Art. 7. Il Ministro della istruzione pubblica nominerà con Decreti Ministeriali il Rettore del Convitto e i Professori delle Scuole secondarie. In quelle città nelle quali havvi un Liceo-Convitto governativo le rendite del Seminario chiuso si potranno, sulla richiesta de' Municipii della Diocesi, impiegare a far meglio prosperare l' istruzione secondaria della Diocesi.

Ministèro della Istruzione pubblica — Provveditorato Centrale per l'Istruzione secondaria — Circolare n. 225 — Oggetto — Chiarimenti alla lettera Circolare del 29 Novembre 1869.

Firenze addì 29 maggio 1868.

Per ovviare al decadimento di quei Ginnasii, che in virtù del Regio Decreto 1. settembre 1865, il Ministro della Pubblica Istruzione aveva aperti nei chiusi Seminarii, lo scrivente delegò alle Amministrazioni Municipali le facoltà attribuitegli dal medesimo Decreto, dando così largo campo all' operosità locale per tenerli in fiore. Tale delegazione fu pubblicata con lettera Circolare il 29 novembre 1867, e da tutti i Comuni che vi avevano interesse, favorevolmente accolta Ma mentre alcuni, valendosi delle facoltà avute, attesero con tutte le loro forze a migliorare la condizione del loro Istituto statuendo convene-

voli assegni nel bilancio Comunale, e chiamandovi per accreditarlo i più reputati insegnanti del luogo, alcuni altri ne presero argomento a surrogarsi affatto all' Autorità governativa, e quel che è più, stimarsi legittimi successori ed eredi dei Seminarii, richiamandone a sè le rendite, e movendo liti all' Economato, a cui è commessa la cura di riscuoterle ed amministrarle.

Per tôrre ogni equivoco e troncare i passi a liti non meno dispendiose che ingiuste, il sottoscritto sente il dovere di raddrizzare le opinioni di tali Municipii, dichiarando:

1. Che gli Istituti aperti nei chiusi Seminarii, benchè affidati alle cure dell' Amministrazione Municipale con la Circolare del 29 novembre 1867, in quanto però ricevono il sussidio ad essi assegnati dal Governo in virtù del Decreto 1 settembre 1865, devono tuttora considerarsi Governativi;

2. Che il Ministero della Pubblica Istruzione, non potendo bastare a tutte le spese che occorrono per tenerli in essere, nè conoscere tutte le capacità locali che con modici assegni si può chiamare ad insegnarvi, delegò ai rispettivi Comuni la cura di provvedervi, se amano che l' Istituto viva e fiorisca; tale intendimento ebbe la Circolare del 29 novembre sopra mentovata.

3. Che non avendo finora il potere legislativo emesso alcuna deliberazione sui Seminarii, il Ministero della Pubblica Istruzione si adoprerà, per quanto gli è dato, perchè non manchi al Ginnasio la provvisione consentita dal Decreto del 1. settembre 1865, quella cioè dei due terzi della rendita del Seminario che fu chiuso. La quale provvisione è da ritenere come sussidio eventuale, dipendendo dalle deliberazioni che i poteri competenti potranno emettere all' uopo.

Chiarita così la condizione dei Ginnasii che hanno questa origine, il sottoscritto invita i rappresentanti dei rispettivi Comuni a considerarsi non più che delegati del Ministero della Pubblica Istruzione nell' Amministrazione di essi finchè godono del sussidio governativo, e a volgersi al Ministero per tutte quelle pratiche che renderà necessaria la riscossione dell' assegno che sulla rendita dei Seminarii fu fatto a ciascuno.

Da ultimo lo scrivente, confidando nell' amor patrio dei ragguardevoli Cittadini ai quali il Comune commise i proprii interessi; raccomanda loro le sorti dell' Istituto che il Governo si affrettò d' impiantare a loro vantaggio, e si studia, per quanto può, di mantenere. La pubblica coltura è opera ponderosa, e richiede gli sforzi di quanti ci ha in Italia uomini solleciti della prosperità e del decoro di essa, per essere, non che compiuta, avviata. Concorriamo dunque tutti, ciascuno dalla sua parte, ad avviarla, fecondarla, promuoverla, e dei nostri sacrifizii la posterità terrà conto.

La S. V. faccia noti questi chiarimenti ai Municipii della sua provincia che hanno interesse ad averli.

Il Ministro

Broglio

Il Ministero dei Culti con Circolare 13 settembre 1864, n. 2100 volendo favorire l' apertura dei Seminari chiese agli Ordinarii del Regno tutte le notizie statistiche in ordine ai detti istituti.

Il Consiglio di Stato con parere del 15 maggio 1869, (relatore Tonello) nel conflitto di giurisdizione elevato dal Prefetto di Napoli avverso l'azione intentata dai Rettori dei Seminarii Urbano e Diocesano, contro il sequestro imposto ai detti Seminarii dall' Economato ritenne che « atti siffatti, emessi nell' interesse dell' ordine e dell' osservanza « delle leggi, sono eminentemente governativi, e mentre in essi non si « possono distinguere l' esecuzione e le conseguenze dal loro ordina- « mento, perchè quanto alla loro validità evidentemente inscindibili, « non si potrebbero poi per veruna guisa sottoporre al sindacato del- « l' autorità giudiziaria, senza turbare la divisione dei poteri ed ar- « recare una grave offesa alla indipendenza dell' autorità amminis- « strativa sull' esercizio delle proprie attribuzioni. »

Tassa Conciliare—Ministeriale 2 maggio 1873 Div. 3. Sezione 1ª n. 1328|8213.

Quando ad un Seminario si paga una somma per semplice tassa conciliare imposta dai canoni per dar modo di educare i chierici poveri delle Diocesi, e specialmente diretta a mantenere dei chierici Diocesani a posto gratuito, non può quella somma essere ritenuta quale rendita patrimoniale ma invece un corrispettivo del diritto di mantenere nel Convitto teologico un determinato numero di alunni ecclesiastici poveri.

Conseguentemente la detta somma non deve essere ripartita col Ginnasio ma attribuirsi al Convitto teologico. (*Seminario di Taranto e Mensa Vescovile, Fascicolo 106 34 del R. Economato.*)

GIURISPRUDENZA

La Corte di appello e la Cassazione di Napoli han ritenuto che il diritto di concedere piazze franche nei Seminari, diritto riserbatosi dal Sovrano del tempo per dotazione di beni fatta ai Seminarii possa essere esercitato anche concedendo le piazze franche da pagarsi in denaro e senza l'obbligo nei giovanetti ai quali sono concesse di risiedere nel Seminario —Corte di Appello di Napoli 18 dicembre 1882 (*Di Napoli—de Rinaldis contro il Seminario di Mileto.*)

Nella determinazione della quota di concorso, imposta agli enti non soppressi dall'art. 31 della legge 7 luglio 1866 e dall'art. 20 della legge 15 agosto 67, devono dedursi dal reddito dell'ente quei pesi che riguardando l'interesse dei terzi non s'identificano collo scopo e destinazione dell' ente stesso.

Non è tale, e non va quindi dedotto l'onere delle messe quotidiane da celebrarsi nella cappella del seminario. Ma tali sono, e devono dedursi, l'onere delle messe da celebrarsi fuori del seminario, e quelle delle piazze gratuite, quando queste non siano esclusivamente riservate si ai poveri che ai ricchi, e ciò anche se il seminario nell' accettare il peso delle piazze gratuite, abbia ricevuto in compenso un capitale. (*Cassazione di Roma—13 marzo 1882—Seminario di Vercelli e Fondo pel Culto.*)

Non il Rettore, ma il Vescovo è il legittimo rappresentante ed amministratore d'un Seminario. (*Corte di appello di Napoli*—Udienza del dì 18 luglio 1881.)

La chiusura di un Seminario per effetto di Regio Decreto non impedisce al Vescovo di poter rivendicare la proprietà al medesimo spettante. Col Decreto del 1 settembre 1865 fu disposto il sequestro delle rendite e degli edificii dei Seminarii, lasciandosi però integri i dritti di proprietà, i quali per l'articolo 1875 e seguenti del cod. civ. non possono venir diminuiti, nè alterati dal sequestro giudiziario. (Idem *Comune e Vescovo di S. Angelo dei Lombardi—15 marzo 1882.*)

CAPITOLO VII.

L' Opera di Terrasanta

La storia dell' Opera Pia di Terra Santa si confonde con quella eroica delle Crociate, quando al grido di Pietro l'Eremita, di Frate Folco di Neully, d' Innocenzo III, il fiore della cavalleria di Europa si rovesciò in Oriente a conquistare il sepolcro di Cristo.

Ma Francesco di Assisi spinto dalla fervente carità civile che l' animava fondò Ospizii, e, protetto dai Sovrani di Europa, rese celebre la sua famiglia monastica, per la custodia in cui tenne, dal suo fondatore in poi, i luoghi Santi. Colà insieme alle memorie dolci, serene, e luttuose del cristianesimo, che ancor vivono ed aleggiano per quei luoghi, la civiltà e la carità dell' Europa, rappresentata dai Frati, ha fatto sorgere ospizii, officine, scuole. In conseguenza di ciò l' Opera Pia di Terrasanta fu salvata dalla soppressione e riconosciuta dal Governo come un Ente morale.

In Italia si regge con varie disposizioni; in Sicilia con quelle del 1852, in Napoli con i dispacci del 1816 e 1828.

Antico è il diritto di R. Patronato che i Sovrani di Napoli godettero su i santi luoghi, e che hanno origine e dimostrazione da' seguenti documenti:

1. Bolle di Clemente VI e d' Innocenzo XI, con le quali si riconosce il diritto di Patronato dei Re di Napoli su i Luoghi Santi.

2. Lettera della Regina Giovanna 1. al Soldano di Babilonia con la quale si comprova e riconferma tal diritto;

3. Altra lettera della Regina Sancia del 1331;

4. Dispaccio del 18 gennaio 1744 che conferma il diritto della Corona di Napoli a scegliere il Guardiano e Custode dei Luoghi Santi.

5. Consulta della R. Camera di S. Chiara del 30 luglio 1744.

L' opera di Terra Santa è rappresentata in Napoli da un Regio Sindaco Apostolico, e dall' Economato Generale di Napoli in forza dall' articolo IV del Decreto Organico degli Economati, in data del 7 novembre 1877 *(Vedi pagina 215).* [1]

---

[1] Di quest' Opera Pia, della sua storia, e delle molte disposizioni con cui è retta, pubblicheremo fra breve una esatta e diffusa monografia, che è già pronta.

CONTABILITÀ

PARTE DECIMA

Regole comuni a tutti i Subeconomati

CAPITOLO I.

Bilanci e Conti speciali

Prima del 1875 le norme di contabilità con cui si ressero gli Economati erano diverse perchè stabilite da diversi regolamenti. Per unificare siffatto importante ramo del servizio fu pubblicato il Decreto 26 novembre 1874, il quale approvando l'annesso regolamento andò in vigore dal 1 gennaio 1875.

Con esso fu provveduto alla « tenuta della Contabilità degli Economati Generali e Sub-Economati, fu disposto la compilazione degli stati patrimoniali, de' bilanci e dei conti e l'osservanza di procedimenti contabili analoghi a quelli in vigore per l'amministrazione dello Stato, e, sono parole del Decreto, ad « *un efficace controllo nella conservazione dei patrimoni rispettivi, e nella regolare esazione ed erogazione delle rendite degli Economati stessi e degli enti dai medesimi amministrati.*

Il Bilancio, come ogni bilancio, si compone dei capitoli seguenti: Rendite Ordinarie e straordinarie. Spese Ordinarie e straordinarie con le variazioni verificatesi nell'esercizio precedente, e i motivi delle differenze.

Tutte le norme così del bilancio come della contabilità economale e subeconomale si contengono nel *Regolamento* di contabilità, pubblicato col detto Decreto che è il seguente:

CAPO I.

DELLO STATO PATRIMONIALE E DELL'ANNO FINANZIARIO E DEL BILANCIO

Art. 1. Gli Economati generali devono dimostrare:

1. lo stato attivo e passivo del patrimonio proprio;
2. le rendite patrimoniali ed il provento della regalia sui vacanti o su altri Enti amministrati;
3. le spese;
4. le riscossioni ed i pagamenti.

Art. 2. Gli Economati generali, colla scorta degli inventari già in uso, che saranno completati se imperfetti, devono compilare lo *stato del loro patrimonio attivo e passivo*, conforme al modulo I, al giorno 31 dicembre 1874.

Art. 3. Lo stato patrimoniale deve rappresentare il valore dei beni infruttiferi ed il capitale effettivo o nominale delle rendite e delle spese.

Quando non si abbiano elementi per determinare il valore effettivo e stabilire in somma certa ed invariabile il valore capitale così delle rendite come delle spese, dovrà il valore stesso calcolarsi normalmente alla ragione di cento ogni cinque lire di annualità sia attiva che passiva.

Art. 4. Lo stato patrimoniale deve essere compilato in doppio esemplare.

Un esemplare sarà trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti entro il mese di gennaio 1875 e l'altro sarà ritenuto dagli Economati generali.

Art. 5. Gli Economati generali dovranno notare senza indugio sullo stato anzidetto tutte le variazioni e trasformazioni che siano man mano per verificarsi tanto in aumento quanto in diminuzione del patrimonio rispettivo, e ragguagliarne in pari tempo il Ministero.

Art. 6. L'anno finanziario dell'azienda economale incomincia il primo di gennaio e termina coll'ultimo giorno di dicembre di ciascun anno.

Art. 7. Sono materia del conto dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l'anno.

Perciò il termine dell'anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre dell'anno stesso.

Con tal giorno rimane definitivamente chiuso l'esercizio finanziario, ed in conto del medesimo non si possono più fare nè riscossioni, nè pagamenti.

Art. 8. Le entrate e le spese degli Economati generali che si prevede di dover riscuotere e pagare in ogni anno, sono descritte per capitoli, secondo la loro natura, nel bilancio preventivo di ciascun Economato.

Fanno parte altresì delle entrate degli Economati generali, e ne costituiscono due speciali capitoli, i sopravanzi dell'amministrazione dei Benefici maggiori e minori.

A corredo poi di tutti quanti i capitoli del bilancio debbono unirsi tanti allegati quanti ne occorrono per dimostrare partitamente le cifre stanziate in ciascun capitolo, ad eccezione di quelli che riguar-

dano i sopravanzi di amministrazione dei Benefizi maggiori e minori, pei quali basta che sia unito uno stato riassuntivo delle rendite e delle spese.

Tutte le entrate devono essere inscritte in bilancio nel loro integrale importare senza alcun diffalco per spese di riscossione, di tasse o di qualsivoglia altra natura.

Parimenti le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere scemate per qualunque titolo.

Le impostazioni stabilite per capitolo saranno, ove ne occorra il bisogno, ripartite in articoli.

Art. 9. Per provvedere alle deficienze che si verificassero nelle assegnazioni del bilancio sarà inscritto in apposito capitolo nella spesa una somma sotto la denominazione di *fondo di riserva.*

La prelevazione dal fondo di riserva e la destinazione di quote ai capitoli deficienti saranno fatte dall' Economato generale in seguito ad autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, da emettersi dietro proposta e nella forma stessa della approvazione dei rispettivi bilanci.

Verificandosi il caso di entrata o di spesa nuova, non prevista nel bilancio, vi sarà inscritta con apposito supplemento, che verrà trasmesso come il bilancio alla approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 10. Il bilancio degli Economati generali, compilato conforme al modulo II, deve enunciare per ciascun capitolo, così delle entrate come delle spese, i resti lasciati dall'anno precedente, le competenze dell' anno, le differenze di maggiori o minori previsioni in confronto dell' anno precedente.

Art. 11. Entro il mese di gennaio di ciascun anno gli Economati generali presentano il bilancio dell' anno stesso al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti insieme ad apposita relazione, nella quale siano svolti i motivi delle proposte e le ragioni delle differenze accennate all' articolo precedente.

Il bilancio sarà prodotto in doppio, ed un esemplare verrà restituito, ove nulla osti, munito di decreto di approvazione.

L' applicazione delle riscossioni e dei pagamenti di un nuovo esercizio sarà fatta, fino all' approvazione del relativo bilancio, conformemente al bilancio precedente.

CAPO II.

DELLA CONTABILITÀ DEI SUBECONOMI

Art. 12. Per ciascun Ente tenuto in amministrazione dai Subeconomi deve essere dimostrato lo stato patrimoniale, le riscossioni ed i pagamenti, e lo ammontare del prodotto netto.

Art. 13. Appena assunto il possesso e la gestione di Enti vacanti o comunque posti sotto la Amministrazione economale, i Subeconomi aprono per ciascun Ente un *conto speciale*, conforme al modulo III.

Su questo conto speciale deve descriversi la consistenza patrimoniale attiva e passiva dall' Ente amministrato, e vengono poi anno-

tati e tenuti in evidenza le riscossioni ed i pagamenti che si verificheranno nel periodo della gestione.

Art. 14 Sul conto speciale, di cui all'articolo precedente, dovranno pure descriversi le case di abitazione dei titolari, che si considereranno come infruttifere quando lasciate ad uso di Economi curati o comunque non suscettibili di reddito per parte dell'Economato nella temporanea sua gestione.

Si descriveranno pure, quando non siano dati in consegna ad Economo curato o ad altri che per qualsivoglia ragione rappresenti il titolare mancante, le chiese, i mobili, gli arredi sacri ed altri beni di simile natura senza assegnare ai medesimi nella apposita colonna rendita alcuna.

Art. 15. Un esemplare del conto speciale anzidetto dovrà trasmettersi all'Economato generale nel termine di quindici giorni da quello in cui sarà stata assunta l'amministrazione dell'Ente cui riflette.

Art. 16. Per tutte le riscossioni dei Subeconomi saranno rilasciate quietanze staccate da un *registro bollettario* a madre e figlia, conforme al modulo IV.

Questo registro sarà numerato e vidimato per ciascuna facciata dall'Economo generale, o da chi ne fa le veci, e dovrà rinnovarsi di anno in anno.

Tutte le riscossioni dovranno, all'atto stesso in cui si effettuano, riportarsi eziandio sul conto speciale dell'Ente a cui si riferiscono.

Art. 17. Il registro bollettario delle riscossioni dovrà somministrarsi dagli Economati generali ai subeconomi per il 1 gennaio di ciascun anno al più tardi.

Presso ciascun Subeconomo deve sempre esistere un solo registro bollettario; e verificandosi il caso che ne occorrano più esemplari entro l'anno, gli Economati generali, dietro richiesta dei Subeconomi, ne faranno la spedizione, con che i subeconomi stessi, nell'atto di ricevere il nuovo bollettario, procedano alla chiusura del vecchio, quand'anche non fosse esaurito, e lo trasmettono in giornata all'Economato.

Art. 18. Per le riscossioni in generi e derrate di beni in economia o di prestazioni in natura verrà indicato il giorno in cui si effettuano, la quantità e qualità tanto sulla madre, quanto sulla figlia delle bollette da rilasciarsi al debitore, ma non verrà portata alcuna somma in colonna nel registro generale di riscossione.

Effettuandosi poi la vendita di detti generi e derrate sarà staccata altra bolletta per il prezzo relativo con riferimento a quella precedente, e lo stesso prezzo sarà allibrato in colonna. La figlia di questa seconda bolletta verrà tenuta dal Subeconomo e prodotta in giustificazione della eseguita vendita nel conto trimestrale.

Art. 19. La vendita di generi e di derrate non potrà dai subeconomi essere ritardata oltre giorni quindici da quello della seguita consegna, nè il prezzo dovrà mai essere minore del valore segnato dalla segnato dalla mercuriale dell'ultimo mercato del luogo in cui si effetta la vendita.

Per protrarre la vendita oltre l'accennato termine, o per effettuarla a prezzo inferiore della base stabilita dall'accennata mercuriale, i subeconomi dovranno richiedere speciale autorizzazione dell'Economato generale con motivato rapporto.

Art. 20. Ciascuna quietanza del registro bollettario di riscossione dovrà sempre indicare l'Ente a cui la riscossione si riferisce, la natura del cespite, la rata riscossa e le altre notizie richieste dal modulo.

Art. 21. I subeconomi non potranno effettuare alcuna spesa per conto degli Enti amministrati se non se sopra ordini di pagamento dell'Economato generale.

Art. 22. L'Economato generale deve tenere per ciascun Subeconomo un registro a madre e figlia, conforme al modulo V, *degli ordini di pagamento delle spese degli Enti amministrati.*

Tutte le spese necessarie per gli Enti amministrati verranno distintamente per natura e per ciascun Ente proposte dai Subeconomi all'Economato generale da cui dipendono coi documenti giustificativi.

L'Economato generale, riconosciuta regolare la proposta, rilascerà staccandolo dal registro anzidetto, apposito ordine di pagamento e lo trasmetterà al Subeconomo proponente colla restituzione dei documenti prodotti.

Art 23. In casi eccezionali, urgenti ed inevitabili, nei quali non siavi tempo per presentare proposte preventive all'Economato generale, e quando nessun dubbio possa sorgere sull'ammissibilità e regolarità di una spesa, i Subeconomi potranno anticiparne lo importare. chiedendone immediatamente l'approvazione nel modo indicato all'articolo precedente.

I Subeconomi sono responsabili delle multe, dei danni, degli interessi e di tutte le conseguenze derivanti da ritardati o mancati pagamenti per incuria o dimenticanza nel trasmettere in tempo utile le relative proposte.

Lo importare della contabilità al riguardo incontrata sarà dagli Economati generali ritenuto alla fine dell'anno sul premio di esazione spettante ai Subeconomi responsabili.

Art. 25. Gli ordini di pagamento rilasciati dagli Economati generali e soddisfatti dai Subeconomi verranno da questi descritti sul conto speciale dell'Ente cui si riferiscono, osservando la disposta distinzione fra spese fisse e spese eventuali.

Gli stessi ordini verranno quindi coi documenti a corredo prodotti nelle contabilità trimestrali.

Art. 26. Il sopravanzo delle riscossioni sui pagamenti dovrà essere versato all'Economato generale, da cui il Subeconomo dipende, ogni qualvolta ecceda nel complesso della gestione Subeconomale la somma di lire mille, ed in ogni caso una volta per trimestre, nè dovrà mai ommettersi o ritardarsi per causa di spese impegnate o per qualsivoglia altro pretesto. È fatta eccezione solamente per la seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno, nella quale i Subeconomi non dovranno eseguire alcun versamento.

Art. 27. I versamenti anzidetti saranno eseguiti mediante vaglia del tesoro da quei Subeconomi che hanno sede in un capoluogo di provincia, e mediante vaglia postale da quelli la cui sede ne fosse lontana.

I detti vaglia saranno immediatamente trasmessi all'Economato Generale, il quale ne rilascerà distinte ricevute ai Subeconomi.

I Subeconomi che risiedono nella stessa città, nella quale si trova l'Economato generale, potranno versare direttamente nella cassa del medesimo.

Art. 28. Verificandosi il caso di mancanza di fondi presso i Sub-economi per far fronte a spese obbligatorie ed improrogabili, gli Economati generali potranno accordare con regolari mandati le occorrenti suppeditazioni, delle quali i detti Sobeconomi saranno addebitati nel conto trimestrale (parte IV del modulo VI).

Tali suppeditazioni saranno descritte nello stesso conto trimestrale (parte V), e saranno tenuti indipendenti dalla contabilità della ordinaria amministrazione di ciascun Ente.

Art. 29. Entro i primi cinque giorni dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ciascun anno i sub-Economi dovranno compilare e trasmettere in doppio esemplare agli Economati generali il *conto delle riscossioni, dei pagamenti e dei versamenti del trimestre* precedente, secondo il modulo IV.

Art. 30. Devono unirsi al conto trimestrale gli ordini di pagamento ed i documenti giustificativi delle spese del trimestre per ciascun Ente.

Devono pure unirsi le ricevute dei vaglia e le quietanze del Cassiere dell' Economato generale ottenute nel trimestre per versamenti di sopravanzi di gestione.

Art. 31. Insieme al conto dell' ultimo trimestre di ciascun anno i sub-Economi dovranno trasmettere agli Economati generali il *registro bollettario di riscossione* adoperato nell' anno scaduto.

Questo registro sarà conservato presso gli Economati generali.

Art. 32. L'Economato generale, ricevuto il conto trimestrale di cui l' art. 29 e riscontratane la esattezza, riporta le riscossioni ed i pagamenti sul doppio del conto speciale che esso ritiene giusta le disposizioni dell'art. 15, e quindi ne ritorna un esemplare al sub-Economo munito di decreto di approvazione.

Gli ordini di pagamento coi documenti giustificativi si conserveranno presso l' Economato generale.

Art. 33. I sub-Economi devono regolare i conti delle competenze del titolare o degli eredi del titolare dell' Ente amministrato per i frutti maturati e non percetti per il periodo anteriore alla vacanza; come pure devono in seguito alla immissione in possesso del nuovo provvisto regolare col medesimo lo stesso conto per i frutti riferibili al periodo della vacanza ed attribuibili, sebbene non per anco riscossi, all' azienda economale.

Art. 34. Il riparto delle rendite e delle spese tra i sub-Economi e gl' interessati sarà eseguito colle norme attualmente vigenti in ciascun distretto economale, rilasciando agli interessati una copia della liquidazione approvata dall' Economo generale.

Art. 35. I rimborsi al precedente titolare, od a' suoi eredi, od al nuovo provvisto dovranno comprendersi tra i pagamenti ed effettuarsi colle norme sovra prescritte per le spese da farsi dai sub-Economi.

Similmente il ricupero e la restituzione di somme dai medesimi dovranno figurare tra le riscossioni.

Art. 36. Se all'epoca della dismissione della amministrazione di un Ente in seguito alla nomina del nuovo titolare, avvenga che l' Economato risulti in credito per frutti maturati e non riscossi nel periodo della vacanza, il sub-Economo continuerà nella gestione dell' ente stesso fino a che non abbia riscosse le competenze economali, salvo il caso in cui il nuovo titolare non prescelga di soddisfare lo importare, o di prestare una cauzione o malleveria.

Art. 37. Saldate le competenze economali, il sub-Economo chiude il conto speciale dell' Ente amministrato e lo trasmette prontamente all'Economato generale, il quale, riscontratane la esattezza confrontandolo col conto che esso ritiene, cogli ordini di pagamento, colle contabilità trimestrali e col prodotto dei versamenti, lo restituisce al sub-Economo rilasciandogli finale approvazione e liberazione della tenuta speciale gestione.

Art. 38. Nel caso di trascurato adempimento da parte dei sub-Economi delle pratiche prescritte dal presente Regolamento, sono autorizzati gli Economi generali ad inviare nella sede del Subeconomato, a spese del sub-Economo negligente, un Ispettore o Commissario per l' assestamento della contabilità.

CAPO III.

DELLA CONTABILITÀ DEGLI ECONOMATI GENERALI

Art. 39. Gli Economati riscuotono le entrate e pagano le spese, secondo le previsioni del bilancio, col mezzo del Cassiere rispettivo.

Art. 40. Il Cassiere dell' Economato generale non può essere ammesso ad esercitare le sue funzioni se non dopo prestata la cauzione nello ammontare determinato con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia dei Culti.

L' assunzione in funzioni di un Cassiere ha luogo mediante la ricognizione delle casse e di tutte le contabilità tenute dal Cassiere cessante.

Siffatta operazione è compiuta dall' Economo generale col concorso del Controllore ed in contraddittorio del Cassiere che assume il servizio e del Cassiere cessante, o di suo legale rappresentante.

L'operazione risulterà da processo verbale sottoscritto da tutti gl'intervenuti.

Art. 41. Nel caso in cui venisse a cessare definitivamente un Cassiere per morte od altra causa è destinato dall' Economo generale un gerente, scelto tra il personale dei funzionari del suo ufficio, ad esercitarne le funzioni.

In caso di assenza temporanea del Cassiere per concedo o per malattia potrà egli stesso proporre il gerente provvisorio cui affidare lo esercizio delle sue funzioni con sottomissione scritta, che ciò s' intenda subordinato sempre alla sua esclusiva responsabilità, per il che debbasi ritenere che la cauzione prestata si estende eziandio alla gestione del gerente.

L' assunzione in funzioni d iun gerente ha luogo nel modo stabilito al precedente articolo 40.

I gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi composti ai Cassieri, e rendono i loro conti nei modo prescritto pei medesimi.

Art. 42. Ogni Cassiere deve avere due casse: l'una corrente, l'altra di riserva.

La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e pei pagamenti, ed in essa non può tenersi che la somma strettamente necessaria al servizio della giornata e possibilmente non eccedente la cauzione del Cassiere.

La cassa di riserva serva la custodia dei valori e dei fondi esuberanti al bisogno giornaliero.

Occorrente altre casse si considerano come sussidiarie alla cassa corrente.

Art. 43. Le casse di riserva hanno tre serrature a congegni differenti con tre chiave diverse. Una chiave deve essere tenuta dal Cassiere, altra dal Controlloro, altra dell' Economo generale.

Nella cassa di riserva si tiene chiuso il relativo registro di entrata e di uscita dei valori e fondi che essa contiene.

Un esemplare di tale registro è pure tenuto da ciascuno dei funzionari che custodisce una delle chiavi della cassa.

Ogni introduzione od estrazione di valori o fondi deve eseguirsi coll'intervento e la personale assistenza di chi tiene le chiavi, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro e convalidarsi con la sottoscrizione degli intervenuti.

Art. 44. L' Economo generale ha l' obbligo delle verificazioni di cassa in presenza del Cassiere e del Controllore.

In queste verificazioni l' Economo generale sarà assistito dal capo della contabilità dell' Economato generale.

Devono eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese, e potranno eseguirsi verificazioni straordinarie ogni qualvolta l'Economo generale lo creda opportuno.

Le verificazioni dovranno risultare da processo verbale sottoscritto da tutti gl' intervenuti.

Art. 45. Presso ciascun ufficio di cassa vi è un Controllore che esercita le sue funzioni sotto la immediata dipendenza dell' Economo generale.

Il Controllore pratica il riscontro delle operazioni giornaliere del Cassiere e vigila sul maneggio di tutti i fondi costituenti la contabilità di cassa.

Può essere delegato ad esercitare le funzioni di Controllore un impiegato dell' Economato Generale.

Il Controllore sarà immesso in funzioni dall' Economo generale, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse, è stabilito per l'assunzione in funzioni dei Cassieri.

Art. 46 Ogni qualvolta nelle operazioni del Cassiere il Controllore verifichi abusi, irregolarità od infrazioni alle vigenti prescrizioni, ne informerà tosto l'Economo generale.

Art. 47. Il Cassiere dovrà tenere un bollettario a *madre* e *figlia* ed un giornale delle esazioni, dal quale risultino le entrate per ciascun capitolo del bilancio, conforme ai moduli VII e VIII.

L' Economo generale ed il Controllore tengono ciascuno un doppio del giornale delle esazioni anzidette.

Art. 48. Nessuna esazione può essere fatta dal Cassiere se non dietro *ordine di ricevimento* dell'Economo generale staccata da apporito registro *madre* e *figlia*, giusta il modulo IX, salvo il caso di ritenute inerenti a mandati di pagamento, delle quali il Cassiere dovesse darsi a carico.

Art. 49. Gli ordini di ricevimento di somme soggette alla tassa di ricchezza mobile saranno emessi per il loro integrale importare con indicazione delle somme da riscuotersi e di quelle da ritenersi.

Art. 50. Il cassiere si darà carico;

a) degli ordini di ricevimento nello stesso giorno in cui gli saranno pervenuti.

b) delle ritenute inerenti ai mandati estinti alla fine di ciascun mese o nella occasione di una verificazione di cassa.

Art. 51. Il carico degli ordini di ricevimento dovrà essere per lo integrale loro importo e senza diffalco della tassa di ricchezza mobile che fosse ritenuta sui relativi valori.

Alla fine di ciascun mese sarà rimborsata dall'Economato generale al Cassiere con regolare mandato la tassa statagli ritenuta sulle riscossioni del mese stesso.

Art. 52. Il Cassiere si darà carico degli ordini di ricevimento e delle ritenute di cui all'articolo 50, mediante corrispondenti quietanze staccate dal registro bollettario.

Queste quietanze saranno rimesse dal Cassiere al Controllore, il quale, dopo averle allibrate nel suo giornale e munite del *suo visto*, le trasmette all' Economo generale.

L' ufficio di contabilità dell' Economato generale descrive le quietanze nel proprio giornale, e dopo vidimazione ritorna al Controllore quelle da consegnarsi alle parti che hanno effettuato il versamento, ritenendo tutte le altre.

Art. 53. Nessun pagamento può essere fatto dal Cassiere se non se sopra regolare mandato emesso dall' Economato generale.

I mandati pagati devono giornalmente descriversi con imputazione distinta per ciascun capitolo del bilancio sopra un *registro dei pagamenti del Cassiere*, conforme al modulo X.

Da questo registro e per ciascun pagamento devono sempre risultare le somme pagate ai titolari dei mandati, le somme ritenute se del caso, il totale costituente l' effettivo scarico del Cassiere.

Il Controllore e l'Economo generale tengono un doppio del registro predetto.

Art. 54. L' ultimo giorno di ciascun mese il Cassiere, il Controllore e l' Economo generale chiudono il giornale delle riscossioni ed il registro dei pagamenti rispettivamente tenuti, addizionando i risultati del mese, riportando quello dei mesi precedenti, e formando i totali generali per ogni capitolo di entrata e di spesa.

Il Cassiere dovrà anche chiudere il bollettario delle riscossioni, senza però interrompere il numero d' ordine progressivo delle quietanze, che continuerà sino al termine dell' esercizio.

Art. 55. Il primo giorno del mese successivo il Cassiere deve rimettere all'ufficio di contabilità dell'Economato generale il conto delle riscossioni e dei pagamenti del mese precedente, conforme al modulo XI.

Questo conto deve previamente essere esaminato dal Controllore e dal medesimo vidimato, quante volte concordi coi risultamenti dei propri registri.

Art. 56. Il conto mensile di cui all'articolo precedente deve essere compilato e presentato in duplice esemplare, e deve sempre contenere le seguenti notizie:

a) importare delle riscossioni fatte per ciascun capitolo di entrata;

b) importare dei pagamenti eseguiti per ciascun capitolo di spesa, tenuto calcolo della tassa di ricchezza mobile che fosse stata ritenuta e non ancora rimborsata al Cassiere;

c) confronto delle riscossioni e dei pagamenti e differenza risultante; debito o credito del Cassiere sull' esercizio precedente; debito o credito definitivo del Cassiere stesso;

d) fondo di cassa.

Art. 57. Dopo che l' ufficio di contabilità dello Economato generale avrà riscontrata la esattezza del conto mensile del Cassiere colla scorta dei registri che esso ritiene e fatte le opportune annotazioni, si procede dall' Economo generale alla verificazione della cassa e ricognizione del fondo esistente giusta il disposto dello articolo 44.

Il relativo verbale di verificazione e ricognizione può in questo caso essere steso a tergo del conto mensile, un esemplare del quale resterà presso il Cassiere e l' altro sarà conservato negli atti dell'Economato generale.

Art. 58. Eseguite le operazioni accennate negli articoli precedenti, gli Economati generali compileranno la loro *situazione finanziaria*, conforme al modulo XII, dimostrando per ciascun capitolo del bilancio:

1° le rendite previste, quelle riscosse ed i resti attivi;

2° le spese previste, quelle pagate ed i resti passivi;

3° il confronto dell' attivo col passivo e l' avanzo o il disavanzo della gestione.

Un esemplare della detta situazione finanziaria sarà trasmesso dagli Economati generali al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui essa si riferisce, ed ogni qual volta il Ministero credesse di farne speciale richiesta.

L'anzidetta situazione terrà luogo degli stati riassuntivi di cassa, che in oggi si trasmettono mensilmente al Ministero di ciascun Economato.

Art. 59. Per la tenuta del bollettario, la rettificazione, l' annullamento e lo smarrimento delle quietanze di entrata per l'emissione, il modo e le cautele del pagamento dei mandati delle spese; per la responsabilità delle riscossioni e dei pagamenti; e per la custodia dei valori esistenti nelle casse saranno osservate, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Reale Decreto 4 settembre 1870, N. 5752, esclusa la ingerenza della Corte dei Conti, del Ministro delle Finanze, della Direzione generale del Tesoro e della Ragioneria generale.

Art. 60. Entro il mese di aprile di ciascun anno gli Economati generali trasmettono in due esemplari al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti il *resoconto consuntivo* dell'eserzio finaziario dell'anno precedente.

Art. 61. Il resoconto consuntivo, conforme al modulo XIII, deve dimostrare distintamente per ciascun capitolo del bilancio:

Per le Entrate

1. le somme prevedute nel bilancio, comprese quelle approvate per successivi decreti;

2. le somme riscosse;

3. le somme rimaste a riscuotere;

4. la differenza in più od in meno delle somme prevedute col totale riunito delle somme riscosse e rimaste a riscuotere;

5. i motivi della differenza.

Per le Spese

1. le somme prevedute come sopra;
2. le somme pagate;
3. le somme da pagarsi in adempimento di mandati già spediti;
4. le somme da pagare per impegni già assunti in relazione al bilancio;
5. la differenza in più od in meno tra la previsione ed il totale delle somme pagate e da pagare;
6. i motivi della differenza.

Art. 62. Al resoconto consuntivo dovranno unirsi:

a) Il conto presentato dal Cassiere e stato approvato per l'ultimo mese dell' anno;

b) uno stato riassuntivo delle riscossioni e dei pagamenti dei sub-Economi durante l'anno finanziario di cui si tratta colla indicazione dei versamenti fatti all'Economato generale;

c) un Allegato speciale per ognuno dei capitoli nei quali si suddivide il resoconto, ad eccezione dei capitoli che concernano i sopravanzi di amministrazione dei Benefizi maggiori o minori; i quali Allegati dovranno dimostrare partitamente le riscossioni ed i pagamenti fatti, non che i residui attivi e passivi al principio ed alla fine dell' anno;

d) lo stato patrimoniale attivo e passivo al primo gennaio dell' anno di cui si rende conto colla descrizione delle variazioni verificatesi nel corso dell' anno stesso, e lo stato patrimoniale risultante alla fine dell' anno;

e) tutti i documenti giustificativi, ad eccezione di quelli che riguardano l' amministrazione dei Benefizi maggiori e minori, la cui revisione è affidata agli Economi generali;

f) una particolareggiata relazione sul resoconto consuntivo e sullo stato patrimoniale.

Art. 63. La regolarità e la esattezza del resoconto consuntivo, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ne ritorna un esemplare all' Economato generale accompagnato dal Decreto di approvazione.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64. Finchè non venga diversamente disposto delle *aziende* o *fondazioni*, i cui sopravanzi sono destinati ad usi determinati, sarà tenuto un conto speciale, e le relative rendite e spese saranno inscritte distintamente per articoli nel bilancio economale.

Il sopravanzo di gestione presunto per ciascuna *azienda* o *fondazione* dovrà figurare in apposito articolo della parte passiva in guisa che l' ammontare complessivo delle spese corrisponda a quello delle rendite.

Art. 65. Per tutti gli Enti in amministrazione al 1° gennaio 1875, il conto speciale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento dovrà essere compilato nel termine di tre mesi.

Un esemplare del conto stesso sul quale, oltre la consistenza pa-

trimoniale, dovranno annotarsi tutte le già seguite operazioni di riscossione e di pagamento, verrà trasmesso all' Economato generale non più tardi del 1. aprile 1875.

Art. 66. I delegati ed altri incaricati di amministrazioni speciali per conto degli Economati generali dovranno osservare nei relativi procedimenti di gestione e di contabilità le norme e le forme disposte dal capo II del presente Regolamento.

Art. 67. Nulla è innovato nella tenuta del registro di consistenza, del libro *mastro*, dei conti correnti degli assegnatari, e degli altri libri ausiliari di contabilità necessari al servizio degli Economati generali.

Art. 68. Il bilancio preventivo degli Economati generali per l'esercizio 1875 sarà compilato nella forma prescritta dal presente Regolamento, e rassegnato alla approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti entro il mese di marzo dell' anno stesso.

Fino all' approvazione dell'anzidetto bilancio le riscossioni ed i pagamenti saranno applicati colle norme indicate all'art. 11, alinea 3.

L' Economato Generale di Napoli in data 13 gennaio 1876 n. 333 diramava con una circolare le norme per l' attuazione dal detto Regolamento e specialmente per la materia relativa ai Conti speciali.

Richiamiamo altresì l' attenzione dei Subeconomati sulle seguenti altre Circolari:

Invio di Conti e superi di Cassa. 11 Marzo 1881 n. 4643.
Reste arretrate. 4 Marzo 1881 n. 4298.
Conti Subeconomali—Ingerenze dei Pretori. 24 Marzo 1881 n. 4462.

CAPITOLO II.

Procedimento contro i Subeconomi

Le relazioni e i decreti che pubblichiamo qui appresso, determinano il procedimento privilegiato di cui ha diritto di avvalersi l' Economato di Napoli contro i Subeconomi. Questo procedimento fu già sperimentato contro gli ex Subeconomi di Mileto, Benevento, e contro gli eredi dell' ex Cassiere di Mileto, e tanto in prima istanza, che in appello la Corte ritenne la legalità e regolarità del procedimento.

Ecco le disposizioni che bisogna tener presenti.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 10 luglio 1864 N. 1846

SIRE,

Il Decreto 3.° del 17 febbraio 1861, pubblicato nelle Provincie Napolitane dal Luogotenente di V. M., nello sciogliere le Commissioni diocesane trasferì al Regio Economo Generale di quelle Provincie stesse ogni potere e facoltà a quelle attribuiti dalle leggi, decreti e regolamenti anteriori, facendo rimanere in vigore tutte le disposizioni relative all' amministrazione dei beneficii vacanti. Fra le anzidette disposizioni conservate vi è il Decreto e Regolamento del 24 dicembre 1827, il quale accordava a quelle Commissioni la facoltà di emettere, con determinate forme, le deliberazioni amministrative gli stati di liquidazione o le ordinanze di significa contro i propri esattori e contabili. Se non che, sostituito ora a quelle Commissioni collegiali un funzionario unico, e concentrata in quest' ultimo tale potestà, è indispensabile dichiarare in quale forma debbano da lui emettersi le cennate deliberazioni, gli stati di liquidazione o le ordinanze di significa, per renderne possibile l' esercizio, i cui effetti debbono però intendersi limitati dalla nuova legge del 3 marzo 1864 sull' arresto personale.

È inoltre a considerare che l' articolo 40 del Regolamento per quell' Economato Generale, approvato dal Regio Decreto del dì 8 dicembre 1861, dichiara espressamente che i Subeconomi e loro Cassieri sono soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti pei contabili delle Amministrazioni dello Stato, fra le quali deggiono annoverarsi appunto quei mezzi coattivi in linea preventiva, per obbligarli sia ad eseguire i versamenti, sia presentare i loro conti, e che erano stabiliti dal Decreto del 2 febbraio 1818, messo in correlazione con le disposizioni dell' articolo 36 della legge del 14 agosto 1862, n. 800, sulla Corte dei conti, e con l' altra anzidetta del 3 marzo 1864, n. 1965, sull' arresto personale. Per il che deve riconoscersi, anche sotto questo rapporto, la opportunità di emetterne l' analoga dichiarazione.

Su tali basi il sottoscritto si onora di sottoporre alla firma di V. M. il correlativo schema di Decreto.

Vista la proposta del Regio Economato Generale dei beneficii vacanti nelle Provincie Napolitane intesa a stabilire la forma delle deliberazioni amministrative, stati di liquidazione o ordinanze di significa contro i Subeconomi e Cassieri, non che la dichiarazione degli altri mezzi coattivi per obbligarli, sia ad eseguire i versamenti, sia a presentare i conti nei termini voluti.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le deliberazioni amministrative, gli stati di liquidazione o le ordinanze di significa che venivano emesse dalle disciolte Commissioni collegialmente, ne' casi indicati dal Decreto e Regolamento del 24 dicembre 1827, saranno ora fatti in nome del solo Regio Economato Generale, e dal medesimo sottoscritti, sul semplice avviso

di una Commissione contabile, composta da varii capi di servizio del Regio Economato Generale.

Art. 2. Ai suddetti atti, in quanto portino liquidazione o significa, dovrà il Presidente del Tribunale circondariale, o il Giudice mandamentale della residenza del regio Economato Generale secondo l'ammontare della somma, apporre il visto e l'ordinanza di esecuzione, nel modo stesso e con le stesse forme, come era disposto per le disciolte Commissioni diocesane dagli articoli 3 a 7 del citato Regolamento del 24 dicembre 1827; rimanendo però limitata ne' suoi effetti la loro forza esecutiva, a senso della nuova legge sull' arresto personale del 3 marzo 1864, n. 1695.

Art. 3. Il Regio Economo Generale avrà inoltre facoltà, contro i Sub-Economi e Cassieri renitenti ai versamenti o alla esibizione dei conti di esercitare gli stessi mezzi coattivi conceduti con Decreto di questa medesima data alla Commissione speciale per la revisione dei conti e per lo stralcio delle disciolte Commissioni diocesane.

Art. 4. Le disposizioni contenute nel presente Decreto dovranno aver vigore fino a quando non sarà provveduto altrimenti, con un Regolamento generale ed uniforme, all' andamento amministrativo e contabile di tutti gli Economati Generali del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 10 luglio 1861.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 10 luglio 1864.

Sire,

Con l'articolo 7 del Decreto 3. del 17 febbraio 1861, pubblicato dal Luogotenente di S. Maestà nelle Provincie Napolitane, fu istituita una Commissione temporanea per la revisione dei conti delle disciolte Amministrazioni diocesane dal 1839 in poi, e le si accordò in pari tempo la facoltà di emettere le ordinanze di significa contro gli antichi Cassieri delle medesime, in esito della relativa discussione dei loro conti. Or l'anzidetta Commissione, già nominata col successivo Decreto del 5 febbraio 1863, n. 1154, e confermata con l'altro del 14 gennaio di quest' anno, n. 1640, che le prorogò il termine al compimento delle sue operazioni, ha rappresentato che tale facoltà rimarrebbe inefficace ed illusoria, qualora essa non abbia anche a sua disposizione l'uso di mezzi coattivi di prevenzione per astringere i detti contabili a presentare i loro conti, nel caso che si mostrassero renitenti ad esibirli.

Sul proposito è a considerare che il Decreto del 2 febbraio 1818, il quale aveva vigore in quelle stesse Provincie, stabiliva nei suoi articoli 5 a 10 una serie graduale di mezzi coattivi in linea preventiva, cioè le multe, la sospensione dall' impiego, l'arresto personale, e la compilazione del conto di ufficio a spese del contabile renitente. Siffatti mezzi, ad eccezione del solo arresto personale, il quale va

soggetto alle modificazioni e restrizioni stabilite dalla nuova legge del 3 marzo 1864, n. 1695, trovano un esatto riscontro nell' art. 36 dell' altra legge del 14 agosto 1862, n. 800, relativa all' istituzione della Corte dei conti del Regno, che autorizza le stesse penalità contro i contabili dello Stato; nè quindi v' ha veruno ostacolo legale che impedisca di richiamare l' osservanza anche pei Cassieri delle disciolte Commissioni diocesane.

Riconosciuta quindi la legalità degli indicati mezzi coattivi, e la necessità di concederne l' esercizio all' anzidetta Commissione di revisione, il sottoscritto si onora di presentare alla firma di V. M. il relativo schema di Decreto.

Vista la istanza della Commissione temporanea di revisione dei conti e dello stralcio delle disciolte Commissioni diocesane nelle Provincie Napolitane tendente ad ottenere l' uso de' mezzi coattivi contro i Cassieri delle medesime per obbligarli alla esibizione dei conti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Commissione temporaneamente nominata nelle Provincie Napolitane, col Decreto del 5 febbraio 1863, n. 1154, per la revisione dei conti per lo stralcio delle disciolte Commissioni diocesane, avrà facoltà di usare contro i Cassieri delle medesime o loro eredi, renitenti a presentare i conti, i mezzi coattivi stabiliti dagli articoli 5 a 10 del Decreto del 2 febbraio 1818, con le limitazioni volute dalla legge del 3 marzo 1864, n. 1695, sull' arresto personale.

Art. 2. Nel caso di pronunziazione di multa, non dovrà questa esser mai minore di lire 50 e potrà anche estendersi sino a lire 200.

Art. 3. Qualora vi sia necessità di procedere alla compilazione del conto d' officio, sarà questo fatto a spese del contabile renitente o suoi eredi sugli elementi che potranno rinvenirsi negli archivi subeconomali.

Art. 4. Le decisioni preparatorie o interlocutorie della detta Commissione potranno essere intimate per mezzo degli uscieri comunali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 10 luglio 1864.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

Abazie — Disposizioni sulle Abazie, Concordato del 1818, pag. 24, 25. Furono abolite con la Legge 15 agosto 1867, pag. 96. Quali furono sottratte dall' abolizione. pag. 96. Le Badie di Cava, di Montecassino, di Montevergine, pag. 352.

Abusi — (*del clero*) pag. 131 *(nota)*.

Acquisto delle proprietà della Chiesa, pag. 223 a 230 (Vedi *Assenso)*.

Affitti — Disposizioni del Regolamento 8 dicembre 1861 per l'Economato di Napoli, pag. 209, 210, 211. Norme, pag. 338 e seguenti. Affitti durante la vacanza dei beni delle Parrocchie e degli altri beneficii, *idem*. Affitto di prestazioni, pag. 342.

Affrancazioni — Legge 8 giugno 1873 e 25 giugno 1879, pag. 545. Affranchi di canoni, livelli, censi, pag. 250. Estensione di dette Leggi relative alle provincie di Venezia e di Mantova, pag. 250 *(nota)*. Regolamento, pag. 253. Istruzioni emesse dal Demanio in ordine agli affranchi, pag. 258. Altra legge del 20 gennaio 1880, pag. 260. Legge di proroga, pag. 262. Giurisprudenza, pag. 263 a 266.

Aggio sulle riscossioni dovuto ai Subeconomi, pag. 207.

Alberi — Norme per i tagli d' alberi dei fondi degli enti conservati, pag. 237.

Alienazioni. Norme per i beni degli enti soppressi, pag. 160, 161. Per gli enti conservati, pag. 230, 231.

Allocuzione pontificia — Non è sequestrabile, pag. 54.

Amministrazioni create con le Leggi di soppressione, pag. 71 e seg.

Annualità (Vedi *Affitti*) — Prescrizione delle annualità, pag. 341.

Appello per abuso. Fu abolito in Piemonte. Era in vigore in tutti gli Stati, pag. 9 (e *nota*). Non è ammesso in materia disciplinare e spirituale, pag. 49.

Archivi delle case religiose soppresse, pag. 169.

Arcivescovati — Loro numero in Italia, in Europa, in America, pag. 184, 185.

Arcivescovi — Loro ufficio e giurisdizione, pag. 179.

Arredi sacri.

Asilo (diritto) — Abolizione del diritto di asilo, pag. 35.

Asse ecclesiastico — Legge per la liquidazione dell' asse ecclesiastico, pag. 138.

Assegno — Agli investiti degli enti soppressi, pag. 89, 90. Dovute dai patroni, pag. 104. Equo assegno pag. 321.

Assenso Regio — Necessario per l'acquisto dei beni della chiesa, pag. 224, 225. Disposizioni antiche degli Stati italiani, idem. Dispacci del governo di Napoli, idem. V. *Acquisto ed Alienazione).*

Avvocature erariali — Decreto 8 luglio 1880 sulle competenze

delle avvocature erariali, pag. 71. Patrocinio delle Avvocature al Fondo pel Culto, pag. 76. Parere dell'Avvocatura sull' art. 3° della Legge 7 luglio 1866, pag. 60. Parere dell'Avvocatura sull'eficacia dei Ruoli esecutivi tra enti morali ed enti morali, pag. 392.

B

Badie (V. *Abazie*).

Beneficio, i —Definizione, classificazione, loro vicende, pag. 188, 189 190, 191. Soppressione dei Beneficii semplici, pag. 360. Decreto 17 febbraio 1861 art. 3, pag. 143. Comento e confronto dell' art. 3, pag. 99. Beneficii di Patronato Regio furono soppressi, pag. 88.

Beni ecclesiastici—Alienati e non alienati del governo militare, pag. 22. Beni del Clero in Lombardia, decreto imperiale del 6 novembre 1813, pag. 11. Beni immobili delle parrocchie eccettuati dalla conversione; pag. 191. Beni degli altri enti ecclesiastici convertiti , pag. 152. Beni dei Capitoli cattedrali pag. 173. Circolare pel progetto di conversione dei beni delle parrocchie, pag. 233.

Bilancio, i--Del Fondo pel Culto da sottoporsi all'approvazione del parlamento, pag. 75. Osservazioni sul bilancio del Fondo pel Culto e suo miglioramento, pag. 131 Bilanci degli Economati , pag. 426. Norme per i detti Bilanci, pag. 427 e seg.

Bolla, e—Vietata la esecuzione di esse negli Stati, pag. 1 a 32 (V. Capit: *Exequatur* e *Placet*, pag. 289, 302), di Bonifacio VIII *Unam sanctam*, pag. 62, di Clemente XVI *Proedecessorum* ecc. pag. 16 , in *Coena Domini*, pag. 31, *Religionis Decus e Dum Collatis*, pag. 360. Bolla di investitura del Regno di Napoli, pag. 17. Bolla con la quale si riconosce il Tribunale della Monarchia in Sicilia, pag. 30

C

Cabreo, i—Origini e validità loro, pag. 264 e *(nota)* pag. 344, Giurisprudenza, pag. 397 e *(nota)*.

Camera di S. Chiara—Giurisdizione di questo Tribunale pag. 349 e (*nota*). Giudicava in appello le cause del Cappellano Maggiore, pag. 283.

Canone, i—appartenenti alle corporazioni religiose soppresse furono assegnati al fondo pel Culto, quelli degli altri enti morali non soppressi rimasero ai medesimi, pag. 90, 91. Definizione del canone, pag. 234 (V. *Enfiteusi*, pag. 234.) Commutazione ed affranchi pag. 245 e seg. Legge sull' affrancazione dei canoni, pag. 260. Legge di proroga, pag. 262. Giurisprudenza sull' affranco dei canoni, pag. 264, 265. Aumento del quinto pei canoni, pag. 393. Canone, giurisprudenza, pag. 396, 397, 398. Divisibilità ed indivisibilità del canone, pag. 399.

Canonicati —Soppressione dei canonicati pag. 85, 87. Giurisprudenza relativa pag. 111. Origine dei canonicati, pag. 303 e seg. Norme per il sequestro durante la vacanza, *idem*.

Capitali — Norme per l' impiego dei capitali degli enti morali conservati, pag. 238, 239, 240.

Capitoli cattedrali —Storia dei Capitoli, pag: 178, 179. (V. *Episcopato*) I beni dei Capitoli furono convertiti, pag. 87.

Cappellano di corte, pag. 183.

Cappellano Maggiore —Art. XXVI del Concordato del 1818, pag. 26. Ufficio e giurisdizione del Cappellano Maggiore, pag. 279 a 285.

Cappellanie--Non sono riconosciute come enti morali, pag. 85; di *patronato regio* pag. 85. Giurisprudenza, pag. 109, 110, 111. *Ecclesiastiche*. Requisiti delle Cappellanie ecclesiastiche, pag. 98, 99, 100, 101. *Corali*, non sono più riconosciute come enti morali, pag. 79. *Laicali*, disposizioni relative, pag. 87, 98. Assegni agli investiti, pag. 88, 89. Differenza tra le cappellanie laicali le ecclesiastiche pag. 100, 101.

Cappelle—Differenza tra Cappella e Cappellania, pag. 101.

Cardinali, pag. 177.

Cassa ecclesiastica —Leggi relative, pag. 71. Decreto 17 febbraio 1861 che crea la cassa ecclesiastica nelle province napolitane, art. 4, 5, 6, 23, 26, ec. pag. 143. (*Appendice*). Soppressione della Cassa ecclesiastica di Napoli e Torino, Legge 7 luglio 1866, pag. 157.

Catasto (V. *Volture* pag. 242 e seguenti).

Censo, i — Detto Chinea (V. *Chinea*) Censi riservativi, pag. 265 (*nota*); consegnativi e bollari, pag. 348 (*nota*). Affranco (V. *Affrancazioni*). Rescritto relativo alle decime ritenute censi, riservativi, pag. 385. Origine dei censi consegnativi, pag. 345.

Chinea — Controversia per la Chinea, pag. 16 a 20.

Chiesa—Suoi rapporti con lo Stato, pag. 55 e seg. Col Piemonte, pag. 1, 2, 3, Col Lombardo-Veneto, pag. 10, 11, 12. Col Ducato di Parma, pag. 12, 13. Con la Toscana e Modena, pag. 13. Col Regno delle Due Sicilie, pag. 13 a 20. Con la Sicilia, pag. 27 a 31. Col Piemonte dal 1847 al 1860 pag. 31 e seg.

Clero (*V. Abusi*) — Privilegi che godeva in Piemonte, pag. 12. Semplice ed ascrittizio pag. 84. Secolare e Regolare, pag. 79.

Collegiate—Non furono riconosciute come Enti morali, pag. 78, 79. Origine e definizione delle Collegiate, pag. 81. Regole stabilite nel Regno di Napoli, pag. 82. Assegno agli investiti, pag. 88. Giurisprudenza, pag. 112.

Collegi pontifici, pag. 178.

Commissariato per la liquidazione dell' Asse Ecclesiastico. Legge che crea il R. Commissario per le Province di Roma, pag. 71. Attribuzioni del R. Commissario, pag. 75, 76.

Commissione di sorveglianza del Fondo pel Culto, pag. 73, 74. Per la legge delle guarentigie, pag. 41 (*nota*). Per la Legge sul riordinamento della proprietà Ecclesiastica nominata dal Ministro Pessina, pag. 140.

Competenza—Della Cassazione di Roma, Giurisprudenza pag. 67, 124 125. Competenza del Giuspatronato, pag. 285 e seg. del Consiglio di Stato, pag. 369.

Comuni—Devoluzione dei beni degli enti ecclesiastici ai Comuni, pag. 90 a 93. Diritto dei Comuni relativo al quarto delle rendite degli Enti regolari soppressi , pag. 95. Giurisprudenza , *idem*. Eccezioni pei Comuni di Sicilia, pag. 95. Obbligo dei Comuni al pagamento della Congrua e del supplemento di Congrua (vedi *Congrua* pag. 312 e seg.) Fabbricati concessi ai Comuni, pag. 154.

Conciliare—Tassa conciliare (V. *Canonicati*), pag. 303 a 306. Tassa conciliare che si paga al Seminario da una Mensa pag. 423.

Concilio i—Di Trento, pag. 67. Disposizione del detto Concilio in ordine ai Seminari , pag. 419. Concilii Iemano , di Acquisgrana, idem. Decreto della S. Congregazione del Concilio, pag. 67.

Concordato i — Primo Concordato col Piemonte , pag. 8. Altro Concordato, pag. 9. Concordato con la Repubblica Cisalpina, pag. 11, idem con la Francia , idem. Concordato tra Carlo III e Benedetto XIV, pag. 14 e seg. Concordato del 1791, pag. 18 e (*nota*). Concordato del 1818 nelle province napolitane , pag. 353. In Sicilia è sempre in vigore il Concordato del 1818, pag. 31.

Congrua, e—Disposizioni del Concordato del 1818 in ordine alle Congrue, pag. 191, 312, 213. Obbligo dei Comuni alla Congrua ed al Supplemento di Congua nelle Province napoletane, pag. 315. Supplemento di Congrua dovuto ai Parroci dal Fondo per il Culto, Legge 7 luglio 1866, art. 28, pag. 155, 317. Statistica delle parrocchie che hanno una Congrua insufficiente, pag. 318, 319. Provvedimenti promessi dal Fondo pel Culto, pag. 319.

Consiglio di Amministrazione del Fondo pel Culto, pag. 74.

Contabilità—Del Fondo pel Culto, pag. 74. Degli Economati, pag. 426. Disposizioni della Contabilità Generale dello Stato da applicarsi alle Leggi di soppressione e di con-

versione, pag. 69. Da applicarsi ai Subeconomi pagina 450.

Conversione—Leggi per la conversione dei beni degli Enti soppressi, pag. 126. Norme, pag. 127, 128. Conversione nella Città e Provincia di Roma, pag. 141. Leggi testuali e complete relative alla conversione, pag. 142, a 174.

Corpi morali—Non sono più riconosciuti come corpi morali alcuni enti ecclesiastici, pag. 79. Disposizioni del Codice Civile in ordine ai Corpi morali, *idem*. Personalità civile, *idem*. Esistenza e diritto dei Corpi morali, pag. 223. Domande di autorizzazione dei Corpi morali, pag. 228, 229, 230.

Corporazioni religiose—Leggi e Decreti di soppressione e conversione dei loro beni, pag. 65, 66, a 70. Corporazioni soppresse nella Città e Provincia di Roma, pag. 69. Corporazioni religiose nel medio-Evo, pag. 37.

Convento—Importanza del Convento, pag. 37.

Convenit (*Bolla*) pag. 281.

Corte dei Conti—Controllo della contabilità del Fondo pel Culto, pag. 74. Non ha alcuna ingerenza su gli Economati e su i contabili degli Economati, pag. 450.

Culti (*libertà de'*)—Le fonti del Diritto Pubblico italiano in ordine alla libertà dei Culti, pag. 33 e seg.

Culto—Spese di Culto presso alcune nazioni, pag. 185. Ciò che spende l'Italia, pag. 186. Norme per le spese di Culto dei Benefici vacanti, pag. 319, e seg. Scopo di Culto, Giurisprudenza, pag. 108 109, 110, 111.

D

Decime—Commutazione. Legge 8 giugno 1873, pag. 245 e seg. Giurisprudenza in ordine alle Decime, pag. 263 e seg. Decime provenienti dagli Enti soppressi, asse-

gnate al Fondo pel Culto, pag. 90, 91. Giurisprudenza, pag. 395, 396.

Demanio—Possesso del Demanio, pag. 67. Diritto di accettare le disposizioni testamentarie, pag. 77. Devoluzione dei beni degli Enti morali al Demanio, pag. 90. Quando il Demanio succeda nella presa di possesso, pag. 114, 115. In mancanza di Patroni laici lo svincolo delle cappellanie profitta al Demanio, pag. 118 , Il Demanio è legittimo contraddittore in giudizio , pag. 119. Diritti dell' investito di fronte al Demanio , pag. 121. Il Demanio raccoglie la tassa del 30 0[0, pag. 121. Istituti di Beneficenza di fronte al Demanio , pag. 122. Inadempimento di obblighi, pag. 122. Titoli emessi dal Demanio, pag. 128. Conversione dei beni al Demanio, pag. 149 e seg. Restituzione dei beni del Demanio alla Chiesa, pag. 22.

Devoluzione V. *Conversione. Demanio*

Dignità ecclesiastiche—Quali sono le dignità, pag. 179. Beni della dignità, pag. 191.

Diocesane—Istituzione delle Diocesane, art. XVII del Concordato, pag. 24. Che cosa erano le Diocesane, pag. 352, 353. Decreto 17 febbraio 1861 che scioglie le Commissioni Diocesane, pag. 354, 355.

Dogma—Libertà della Chiesa e del papato riguardo al Dogma, pag. 63.

E

Economati Generali dei Benefizii vacanti—Decreto che affida ai R. Economi Generali l'Amministrazione dei Benefici vacanti, pag. 193. Regolamento degli Economi e Subeconomi pag. 195. Economati di Toscana pag. 198, di Sardegna 198 , 199 , di Sicilia 199. Regolamento per l' Economato Generale di Napoli pag. 201 a 212. Azione dei Regi Economati 212. Modifiche Organiche dei Regi Economati 213, 214, 215, 216. Organici dei R. Economati, 216, 213 a 222. Gli Economati rappresentano la Regalia, pag. 285 e 289, non escluso l' Economato di Napoli. Economato di Napoli cenno storico, pag. 348. Privilegi dell' Economato di Napoli, pag. 375.

Ecclesiasticità—Definizione ed interpetrazione, pag. 108, 109.

Edifizii—Eccettuati dalla devoluzione e dalla conversione, pag. 153. Quelli eccettuati per la Città di Roma, pag. 166. Edifizii monumentali ai quali deve provvedere il Governo, pag. 157. Per quelli della città e provincia di Roma, pag. 166. Edifizii di cui gode l' uso il Sommo Pontefice, pag. 47, Legge art. 5. Furono esentati dalla conversione gli edifizi inservienti ad abitazione degli enti morali conservati, pag. 192.

Elemosine—A peso delle Mense, pag. 338.

Emilia—Abolizione dei Tribunali ecclesiastici, pag. 39.

Enciclica (pontificia) — Vedi *Allocuzione.*

Enfiteusi—Disposizioni relative, pag. 234. Enfiteusi antiche e moderne, pag. 236. Affranchi dei canoni enfiteutici, pag. 250 e seguenti. Giurisprudenza, pag. 263 e seg.

Enti (Ecclesiastici secolari e Regolari)—Vedi Leggi di soppressione—Enti conservati—classificazione degli enti conservati, pag. 192 e seg.

Enti misti—Definizione degli enti di natura mista, pag. 103. Soppressione *idem*. Giurisprudenza sugli enti misti, pag. 113, 114, 115.

Episcopi—Furono dichiarati esenti dalla conversione, art. 18 comm. 2 della legge 7 luglio 1866, pag. 192.

Exequatur—In Piemonte, pag. 9. A Parma, pag. 12. In Sicilia, pag. 29. Nel Regno D'Italia, pag. 36. Art. 18 dello Statuto che mantiene fermo il diritto dell'*Exequatur*, pag. 34. Art. 16 della legge 13 maggio 1871 che abolisce l'*Exequatur* per gli atti delle autorità ecclesiastiche, e mantiene fermo un tal diritto per la destinazione dei Beni, pag. 49. Comento della Commissione della Camera sull' art. 16, pag. 53. Storia e dottrina dell'*exequatur* e del *Placet*, pag. 289. Decreto e Regolamento in vigore, pag. 292 a 296. Interpetrazione del Consiglio di Stato, del Ministero, pag. 296, 297. Circolari, pag. 298,

299. Giurisprudenza, pag. 299. Discorsi di Bonghi e Pisanelli, pag. 299 a 302.

F

Fabbricati — Vedi Edifizi.

Fabbricerie—Legge sulla conversione dei beni immobili delle Fabbricerie, pag. 172. Storia e disposizioni in ordine alle Fabbricerie, pag. 105 e seg. Giurisprudenza sulle Fabbricerie, pag. 107, 108.

Fondo per il culto—*Vedi Amministrazione.* Legge 7 luglio 1866 che crea il Fondo pel Culto, pag. 155. Attribuzioni, carattere del Fondo pel Culto, pag. 73. Rappresentanza del Fondo pel Culto, pag. 76. Privilegi di cui gode, pag. 76. Giurisprudenza relativa al Fondo pel Culto, pag. 76, 77. Patrimonio raccolto dal Fondo pel Culto, pag. 127. Il Fondo pel Culto ed il Demanio pag. 128. Risultati consuntivi dal 1866 al 1883 del Fondo pel Culto, pag. 129. Relazione del Direttore Generale del Fondo pel Culto, pag. 130. Riforme propugnate dal Direttore Generale, pag. 135. Osservazioni a queste riforme, pag. 126, a 139.

Foro ecclesiastico — Vedi Tribunali.

G

Gerarchia ecclesiastica, pag. 173.

Gesuiti—Loro abolizione, pag. 35 e *(nota)*. Sono esclusi dalla facoltà concessa agli altri ordini religiosi di Roma, pagina 165.

Giunta liquidatrice — Legge che crea la Giunta liquidatrice per la città e provincia di Roma, pag. 166. Sue attribuzioni, pag. 75. Sua abolizione, pag. 75.

Giuspatronato, pag. 266.

Guarentigie Pontificie — Necessità della legge delle guarentigie, pag. 35. Relazione del Ministero, id., Opinioni dei Deputati Toscanelli, del Zio, Morelli, Bonfadini, Bertolami, Minghetti, Coppino, Boncompagni, Civinini, Berti. Discorsi di Mancini, pag. 39, 40, 41, 42, 43. Discorso del Ministro degli Esteri, pag. 44. Testo della Legge pag. 46 a 49. Relazione della Commissione parlamentare sul progetto di Legge, pag. 49 a 54. Circolare Mancini interpetrativa di un articolo della legge, pag. 54. Giurisprudenza, pag. 54, 55.

I

Immunità ecclesiastica — Reale, locale, personale, pagina 14, 47, 51.

Impiegati — Del Fondo pel Culto, della Giunta liquidatrice, del Commissariato, della Cassa ecclesiastica e degli Economati pag. 72, 76.
Impiegati degli Economati vedi Decreto organico 7 novembre 1877 e Ruoli, pag. 214 e seguenti.

Imposte — Vedi Tasse.

Intendenze di Finanza — Rappresentano il Fondo pel Culto, e una sezione di esse tratta gli affari dell'asse ecclesiastico, pag. 73.

Ipoteche — Iscritte sopra i beni immobili devolute al Demanio, pag. 97. Facilitazioni accordate alle Diocesane. Cancellazioni, trasferimenti, riduzioni delle ipoteche. Circolare del Ministero dei Culti, pag. 240-241.

Istanze per autorizzazioni—Norme, pag. 233.

Istruzione pubblica — Un Capitolo che ha per scopo l'istruzione non può avere il gratuito patrocinio, pag. 312. I beni dei religiosi della città e provincia di Roma attendenti all'istruzione non sono convertiti, ma conservati alla loro destinazione, pag. 164. Legge art. 2 n. 3. Assegno di Ducati 40 mila per l'istruzione popolare

delle provincie napoletane, decreto 17 febbraio 1861, pag. 148. Questa disposizione fu revocata con la legge 7 luglio 1866, pag. 149 e seguenti.

L

Laudemi — Legge 24 gennaio 1864 art. 7 e seguenti, pag. 251. Liquidazioni pei Laudemi, norme del Demanio, pag. 258. Giurisprudenza relativa al Laudemio pag. 264.

Legazia apostolica, in Sicilia pag. 27 e seguenti. Rinunzia del Governo al Diritto di Legazia apostolica, pag. 272.

Legati — Leggi di soppressione, pag. 102. Autorizzazione sovrana per accettarsi dai luoghi pii, pag. 225, Opinioni al riguardo della Cassazione di Napoli, pag. 226, 227. Decreto 26 giugno 1864 pag. 226 228. Disposizioni del Codice napoletano pag. 226, del Codice italiano pag. 227. Legge 5 giugno 1850 *idem*. Ministero competente, pag. 229. Circolare del Ministero dei Culti, pag. 229. Giurisprudenza sul decreto 18 maggio 1857 per le provincie napoletane, pag. 230.

Libri—Delle case religiose devolute alle pubbliche Biblioteche, pag. 149. Quelli delle congregazioni di Roma *idem*, pag. 169. Introduzione dei libri forestieri nel Regno, pag. 15.

Locazioni — (Vedi affitti).

Lombardia — Stato del Diritto pubblico ecclesiastico in Lombardia, istruzioni del Conte Kaunitz, pag. 10. Resistenza di Giuseppe II, pag. 11. Libertà di culto in Lombardia, Decreto del 1 luglio 1859, pag. 35. Abolizione del Concordato, *idem*. Economato di Lombardia, pag. 197. Allo Economato di Lombardia è aggregato il territorio mantovano, pag. 213. Ruolo organico dell' Economato, pag. 222.

Luoghi pii Laicali — Ingerenza dei Vescovi ed altre autorità ecclesiastiche tolta col Decreto 23 ottobre 1860, pag. 323.

M

Manomorta — Prammatiche nel Ducato di Parma, pag. 12. In Toscana pag. 13 e 223. Rescritto nel regno di Napoli pag. 223 e seguenti. Che cosa rappresentò la manomorta, pag. 37.

Maramme in Sicilia — pag. 107.

Marche — Abolizione dei tribunali ecclesiastici ed altri provvedimenti, pag. 35. È mantenuto in vigore il Decreto 3 gennaio 1861 pag. 99.

Mense Vescovili — Le rendite delle mense vacanti sono devolute agli Economati. Legge 15 agosto 1867, art. 5, pag. 160. Conversione dei beni immobili delle mense, legge 7 luglio 1866 art. II, pag. 151. Numero delle Mense, circoscrizione loro, pag. 183 a 185. Sono Enti conservati, pag. 192. Amministrazione di esse, pag. 179. Decreto 26, settembre 1860, pag. 134.

Messe — Celebrazione di messe per obbligo imposto ad una Cappellania, pag. 118. Messe *pro populo*, pag. 320. I legati di messe non sono benefizii, pag. 189.

Ministero di Grazia e Giustizia — Il Fondo pel Culto dipende da esso, pag. 73. Così gli Economati, pag. 193. I frutti dei Beneficii vacanti sono a disposizione del Ministero, pag. 203. L'autorizzazione per gli enti ecclesiastici deve emanare da esso, pag. 229, 230.

Ministri del corpo in Toscana—Le loro funzioni sono date all' Economato, pag. 198.

Monumenti — *(Vedi Edifizi)*.

Monti—Opere laicali nel napoletano, pag. 107.

N

Napoletane (provincie)—Vedi *Regno delle due Sicilie*, pag. 13.
Napoletani in Piemonte—Loro influenza sulla legislazione liberale ecclesiastica, pag. 32.

Nomina (diritto)—Vedi Patronato. L'art. *Giuspatronato* non è notato.

Notai—È inibito ad essi stipulare atti e contratti d'istituti ecclesiasiastici privi di autorizzazione—Circolare del Ministero, pag. 232.

O

Onorario ai Vicarii Capitolari ed ai Vicarii curati od economi curati pag. 320.

Opere Pie—Fu tolta ai Vescovi ogni ingerenza sulle opere Pie, pag. *(181 nota)*. Art. 2 della legge 3 agosto 1862 sulla amministrazione delle opere pie relative agli istituti ecclesiastici, pag. 103. Opere Parrocchiali, erano istituzioni sul tipo delle Fabbricerie in Toscana, Modena e nel Lucchese, pag. 107.

Oratorî — Conversione dei loro beni. Legge 11 agosto 1870, pag. 172, 173.

Ordinari Diocesani — Vedi Arcivescovi e Vescovi, pag. 179.

Organici — Vedi Fondo pel Culto ed Economati.

P

Papa — *(Vedi Pontefice).*

Papato — *(V. Pontefice)* Il Papato non è un benefizio, art.

4 della legge 13 maggio 1871. Comento della Relazione, pag. 51 e *(nota)*.

Parroci — Ufficio dei Parroci, pag. 182.

Parrocchie — Origine e definizione delle Parrocchie, pagina 182, 183. Abolizione e ripristinazione dei patronati sulle Parrocchie, pag. 191. La legge 7 luglio 1866 (art. II) eccettua dalla conversione i soli beni immobili delle Parrocchie, pag. 151 191. Disposizioni del Concordato del 1818 relative alle Parrocchie, pag. 21. Durante la vacanza sono amministrate dal R. Economato, pag. 212. Disposizioni nel Regno di Napoli per le Parrocchie , pag. 312 e seg. Amministrazioni parrocchiali create da Gioacchino Murat, pag. 352.

Patrimonio regolare, pag. 23. Il regno di Napoli detto patrimonio di S. Pietro, pag. 13.

Patrimonio Sacro—Secondo il Concordato del 1818, pag. 25. Dottrina, legislazione e giurisprudenza sui patrimoni sacri, pag. 336 e seguente. Patrimonio fisso dall' Economato di Napoli, pag. 360.

Patronato (Giuspatronato) in Sicilia pag. 28, *(nota)*, 29. Svincolo del Patronato sugli enti ecclesiastici pag. 97. Giurisprudenza pag. 115. Disposizioni nel Regno di Napoli relative ai patronati, loro soppressione e ripristinazione, pag. 191. Del Giuspatronato pag. 267 a 279. Reintegra del Patronato Regio; *(*Vedi Cappellano Maggiore pag. 279*)*. Competenza e rappresentanza del Giuspatronato, pag. 285 e seg.

Pensioni — Ecclesiastiche, pag. 325.

Perpetuità —Cosa s'intende per perpetuità del legato, pagina 108.

Placet Regio — Articolo 18 dello Statuto, pag. 36, 35. Legislazione italiana in ordine al. R. *Placet* fino al 1871, pag. 36 , 38. Dottrina. Norme relative al *Placet*, pag. 289. *(Vedi anche Exequatur)* Differenza tra il *Placet* e

l' *Exequatur*, pag. 189 art. 1 del Regolamento 25 giugno 1871, pag. 293.

Pontefice o Papa — Diritti, doveri, giurisdizioni del pontefice pag. 175, 176, 177.

Possesso —(Vedi anche *prese di possesso).* Disposizioni per il possesso dei Benefici vacanti e pieni quando procede il R. Economato. Regolamento 8 Dicembre 1861 art. 8 e 10, pag. 403. Norme per il possesso che prende il R. Economato, pag. 362 e seguenti. Per i Benefici semplici i cui beni debbono dividersi, il Fondo pel Culto e l' Economato di Napoli, è necessario che il Fondo pel Culto abbia preso possesso nominale prima del 1878, pag. 361. Possesso ad esigere, pag. 395 e *nota*, 396. Teorica del possesso, pag. 343; il possesso elevato a titolo, pag. 345.

Prebenda. Differenza tra beneficio e prebenda, pag. 90.

Prelature. Furono soppresse con la legge 15 agosto 1867, pag. 97.

Premio sulle riscossioni che spetta ai Subeconomi, Reg. 8 dicembre 1871 art. 43, pag. 207.

Prescrizione delle prestazioni enfiteutiche, pag. 386.

Prese di possesso—Se il Demanio eccede nelle prese di possesso, pag. 114. Norme della presa di possesso per parte del Demanio, Legge 7 luglio 1864, pag. 152, 153. Obbligo di sorveglianza del Fondo pel Culto alle prese di possesso, pag. 155. Prese di possesso per gli enti aboliti nella città e provincia di Roma per parte della Giunta liquidatrice, pag. 166.

Presentazione—Com' è intesa in diritto canonico, pag. 274 e (*nota*).

Prestazioni—(Vedi commutazioni ed Affranchi).

Priorati — Non più riconosciuti con la Legge del 15 agosto 1867, pag. 96.

Prioria (*Gran*) di S. Nicola di Bari, di assoluto R. Patronato, è, durante la vacanza, amministrata dal R. Economato di Napoli. Il Re è il primo canonico tesoriere e supplisce nella vacanza il Gran priore, pag. 96.

Privilegi — Il Fondo pel Culto grava le spese a credito pag. 76. Riscuote le sue rendite con i privilegi dello Stato, pag. 76. Privilegi dell' Economato di Napoli, pag. 375.

Q

Quadro — Differenza tra quadro e Ruolo, pag. 386.

Quarto di rendita ai Comuni — (Vedi Comuni).

Quote di Concorso (V. Tasse).

R

Reati — Chierici e persone ecclesiastiche che godevano dell' immunità personale, pag. 14. Eccezione per il reato di assassinio, *idem*.

Regalia — Definizione della Regalia. Origini e vicende. Fu esercitata in tutti gli stati. Costituzione di Ruggiero *Pervenit ad audientiam nostram* ec. Disposizioni nel Regno di Napoli 186, 187. Rescritti e dispacci di Ferdinando IV che la dichiarano imprescrittibile ed inalienabile. Opinione dei giuristi e scrittori Francesi. Definizioni del De Hericourt, pag. 188. Esercizio della Regalia in tutto il Regno Decreto, 26 settembre 1860, pag. 193. L' Amministrazione della Regalia è data agli Economati, pag. 195 e seg. Conferimento, collazione, nomina dei benefici a titolo di Regalia; vedi *Giuspatronato,* pag. 267 , 268 , 269 e seg. Competenza e rappresentanza della Regalia, pag. 285 e seg. Regalia dell'*Exequatur* e del *Placet*. Origine di essa. Opinione di Pietro Giannone, pag. 289, 290.

Regie — Lettere patenti, pag. 33.

Rendita — Esazione delle rendite del R. Economato, pag. 375. Rendite eventuali degli Economati nelle vacanze, pag. 362. Decreto per assicurare le dette rendite, 12 febbraio 1843, pag. 363.

Ricevitori — Rappresentano il Fondo pel Culto, pag. 73. Complicata contabilità loro commessa, pag. 137 *nota*.

Ristauri

Rinvestimenti di capitali (V. *capitali*).

Ricchezza mobile — (Vedi Tasse).

Riversibilità — (Vedi appendice) Leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867. Giurisprudenza, pag. 120, a 124.

Roma — Legge che estende alla Provincia di Roma le leggi di soppressione e conversione, pag. 164. Conversione nella Città e Provincia di Roma, pag. 141. Delegazione Economale, pag. 213.

Ruoli esecutivi — Origine, validità dei Ruoli esecutivi, pag. 345.

Rinnovazione dei ruoli esecutivi secondo i decreti del 1817 e del 1823, pag. 381, 382. Secondo le forme volute dal codice civile art. 2136. Procedura civile art. 146, pag. 383 — Competenza per le eccezioni contro i Ruoli; Eccezioni di nullità. I ruoli nei giudizi di graduazione, pag. 388. Efficacia dei Ruoli contro il nuovo utilista, pag. 389. Effetti contro l'intestazione, eredi ed aventi causa, pag. 390. Efficacia tra Enti morali ed Enti morali, pag. 301. Giurisprudenza, Bollo e Registro dei Ruoli, Rettifica di errori o concorsi, pag. 392, 393. Giurisprudenza, pag. 395, 396, 397.

Romagna — Disposizioni emesse nella Romagna, pag. 35.

Ruoli Organici — Vedi Organici.

S

Sacrestie — Istituzioni del napoletano, pag. 107.

Santuari — Conversione dei beni immobili dei Santuari — Legge 11 agosto 1870, pag. 172 173.

Sardegna (*isola*) — Disposizioni in ordine ai R. Economati in Sardegna, pag. 198, 199.

Schifati — pag. 16.

Seminari.

Sequestri — (Vedi *Rendite*) Per vacanza, per rinunzia, per traslazione, per conservazione e tutela, pag. 373. (Vedi *possesso* resistenza ed opposizioni). Sequestro delle spese di Culto, pag. 822.

Sicilia — Diritto pubblico ecclesiastico in Sicilia , pag. 27. Relazioni dello Stato con la Chiesa in Sicilia, art. 15 Legge 13 maggio 1871, pag. 48. Concordato del 1818, pag. 20. È ancora in vigore in Sicilia , pag. 31. Comuni di Sicilia ai quali è dovuto il quarto della rendita dei beni delle corporazioni soppresse, pag. 95. Disposizioni in ordine all' Economato di Sicilia, pag. 199 a 201.

Soppressione — (Vedi enti).

Spese — di Amministrazione del Fondo pel Culto e degli Economati, pag. 126 e seg. Spese di Culto, pag. 319, 320, 321. Spese di Culto, sequestro, pag. 322.

Stato — Suoi rapporti con la Chiesa, pag. 55. Per la parte storica e positiva vedi altresì da pag. 7 a 32.

Subeconomati — (Vedi *Economati*). Numero dei Subeconomati di ogni Economato, pag. 212. Procedimento contro i Subeconomi, pag. 447.

Supplemento — di assegno ai parroci (V. *Congrue*).

Sussidi — al Clero povero, pag. 335.

Svincolo — dei beni di benefici di Patronato laicale , pag. 98. Giurisprudenza, pag. 115 121.

T

Taglio di Alberi — norme pel taglio d' alberi, pag. 237.

Tasse — pagate dal Fondo pel Culto, pag. 128. Classificazione delle Tasse , pag. 400. Tassa del 30 °/₀. *Idem*. Tasse sugli Enti Conservati, pag. 401 e seg.

Terraggiera — (V. *Commutazioni*, pag. 245). Prescrizione del diritto di terraggio e sua definizione , pagina 265 e 386.

Terzo pensionabile — (*Pensioni*, pag. 325) Parere dell' avvocato Mancini, pag. 328 e seg.

Titoli fruttiferi — da emettersi dal Governo , pag. 162 art. 17. Titoli con i quali si procede all'esazione delle rendite dei beni ecclesiastici, pag. 344.

Toscana — Abolizione del Concordato, pag. 35. Diritto pubblico in Toscana, pag. 13. Economato in Toscana, pagina 198.

Tribunali — V. R. Camera di S. Chiara, pag. 349. *(nota)*. Cappellano Maggiore, pag. 279, 285. Abolizione di Tribunali ecclesiastici nelle Romagne , nell' Emilia, nelle Marche, pag. 35. Giurisdizione vescovile per le cause ecclesiastiche, pag. 25. Tribunali ecclesiastici in Piemonte, pag. 8. Tribunale della Monarchia, pag. 27, 28 e *nota*.

V

Veneto — Sono estese alle Province venete le disposizioni in ordine alla Regalia ed agli Economati, pag. 213.

Vescovati — (V. *Gerarchia Ecclesiastica*).

Vescovi — (V. *Gerarchia Ecclesiastica*).

Vicari Generali — (Vedi *Spese di Culto*, pag. 319, 320).

Vicari Capitolari — (Vedi *Spese di Culto*, pag. 319, 320).

Vigilanza — Diritto e dovere di vigilanza del R. Economato di Napoli, pag. 358 e seg.

Volture — (Vedi *Catasto* pag. 242).

U

Umbria — I benefici semplici delle cattedrali nell' Umbria non furono soppressi col Decreto 11 dicembre 1860, pag. 112.

ERRATA — CORRIGE

Pag.		*Errata*	*Corrige*
«	43	l' no.	*l'on:*
«	43	parola;	*parola,*
«	72	Decreto del 2 agosto 1884	*. . . . 21 agosto 1881*
«	137	l' affrontare	*l'approntare*
«	141	edingranaggio pronto	*ed ingranaggio pronti*
«	158	Torino 16 agosto 1867	*Torino 15 agosto 1867*
«	175	costituizione	*costituzione*
«	258	Deduzione	*Deduzioni*
«	275	sinonomi	*sinonimi*
«	275	Decreto di nomina	*diritto di nomina*
«	275	formola presente	*formola presento*
«	278	del secondo	*dal secondo*
«	280	Napoli 1817	*Napoli 1881*
«	322	Tribunale Civile di Napoli	*Tribunale Civile di Salerno*

APPENDICE AL MANUALE

DI

POLIZIA ECCLESIASTICA

DEL PROFESSORE

LUIGI CONFORTI

CAPOSEZIONE DEL R. ECONOMATO DI NAPOLI

1° **Diritto Pubblico Ecclesiastico nel 1885 al 1887**

2° **Proprietà Ecclesiastica**

a) LE CONGRUE AI PARROCI

b) LA LEGGEABOLITIVA DELLE DECIME

3° **Le Liti** — Istruzioni ai Subeconomi ed al Clero.

NAPOLI

ERNESTO ANFOSSI

LIBRAJO EDITORE E COMMISSIONARIO

Vico Campane Donnalbina 12 di fianco alla Posta 1° p. nobile

1888

Proprietà letteraria dell'Autore.

R. Stabilimento Tipografico De Angelis (Oggi A. Bellisario e C.)

PREFAZIONE

Quando pubblicai la prima edizione del **Manuale di Polizia Ecclesiastica** del Prof. Luigi Conforti fu detto nella prefazione che non era opera di dottrina ma di pratica.

Come però venne alla luce non mancarono incoraggiamenti e larghe lodi all' Autore.

Uomini competentissimi lo dichiararono indispensabile a tutti quelli che per dovere di ufficio o per ragione di studii debbono conoscere le materie dell' antica e vigente Polizia Ecclesiastica del Regno.

Le più riputate riviste italiane e i giornali politici che s' interessano sulla materia furono larghi di elogi all' Autore, e mi piace citare fra le prime ed i secondi, la *Nuova Antologia*, il *Filangieri*, il *Foro Italiano*, la *Rivista Pugliese*, la *Rassegna*, l' *Opinione*, il *Piccolo*, il *Roma* ecc.

Ora l' Autore ha aggiunto al Manuale tutte le Leggi e Decreti pubblicati dal 1885 al 1887, specialmente quella dell' abolizione delle Decime, così importante, e le disposizioni relative alle Congrue.

Il lettore con quest' Opera sarà al corrente del Dritto pubblico ecclesiastico italiano; e non avrà, per

la facile e metodica distribuzione delle materie, pena alcuna a rinvenire la disposizione che gli fa bisogno. Una parte importante delle nuove giunte è quella delle liti. L' Autore che ha esperienza della materia ne conosce gli sconci ed i pericoli ; e con un trattatello facile e piano ha riassunto, nell' interesse dei Subeconomi dei Beneficî vacanti e del Clero, tutte le disposizioni che tornano ad essi, quando le sanno di grande utilità e facilitazione, e di danno allorchè le ignorano.

Così dunque io mi spero che il pubblico accolga con la stessa benevolenza della prima volta i nuovi lavori aggiunti dal Prof. Conforti al suo *Manuale*.

Napoli Dicembre 1887.

L' Editore
ERNESTO ANFOSSI

APPENDICE

ALLA PRIMA EDIZIONE DEL MANUALE

DI POLIZIA ECCLESIASTICA

DIRITTO PUBBLICO

Relazioni tra lo Stato e la Chiesa

Dal 1885 finora alcun mutamento non è sopravvenuto nel Diritto pubblico ecclesiastico del Regno.

La Commissione nominata col R. Decreto 12 Marzo 1885, per lo studio di una proposta di legge relativa al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione della proprietà ecclesiastica, che avea obbligo di presentare i suoi lavori nel termine di un anno, ebbe la proroga di un altro anno, e formulò un progetto.

Esso però non fu neanche presentato alla Camera, perchè una crisi parziale del Gabinetto ebbe per soluzione il mutamento del Guardasigilli. E il nuovo Ministro On. Zanardelli, ha, con lodevole prudenza, messo da parte, almeno per ora, il progetto suddetto.

In modo che finora la barca dello Stato, e la navicella della Chiesa filarono tranquille per la loro via.

Senonchè fin dal 1885 e poi nell'ultimo semestre del 1886, e nel primo del 1887 alcuni atti del Sommo Pontefice richiamarono l'attenzione dell'Italia e dell'Europa.

Con breve del 13 luglio 1886 il S. Padre riconfermò alla Compagnia di Gesù i privilegi che aveva ricevuto dai suoi predecessori, e poi rendea pubblico il parere degli avvocati Concistoriali sull'*Exequatur*, contrastante al governo del Re l'esercizio di questo supremo diritto, da tanti Pontefici ammesso e riconosciuto.

Rinnovava altresì il S. Padre il *veto* all'intervento dei cattolici alle urne.

Questi provvedimenti destarono penosissima impressione nella parte liberale; tanto che qualche manifestazione di essa preoccupò il go-

verno; e forse anche la Curia; quantunque due fatti susseguenti, e l'uno a breve distanza dall'altro, parvero attenuare, e, in alcuni anche cancellare all'intutto, il malumore e la giusta reazione di un contegno non ostile, ma più riservato e deciso della parte liberale verso il Vaticano.

I due fatti furono questi: alla strage di Dogali tutto il clero si levò a piangere e a benedire i caduti per la patria. Egregi prelati, fra i quali M.r Bonomelli di Cremona e Bacile di Bari, alle funzioni sacre aggiunsero le parole calde, affettuose, in lode degli eroi che avevano dato la vita per l'Italia. Parve che una corrente, da un capo all'altro della penisola avesse dimostrata possibile l'unione del clero alla patria libera. Accrebbe tali speranze l'allocuzione del S. Padre nel concistoro del 23 Maggio 1887 con la quale inculcava al mondo, e specialmente all'Italia, la pace la e conciliazione. Si sentiva nell'aria aleggiare quasi lo spirito di Pio IX quando dalla loggia Vaticana benedisse nel 1848 il popolo che gridava: viva l'Italia, viva Carlo Alberto. E balenò altresì la fiducia che le difficoltà di una conciliazione dì per dì si spuntavano per gli atti di ossequio che i prelati di Firenze, Siena, Terni, Livorno resero al Re e per la pubblicazione di un illustre monaco benedettino il Padre Tosti.

Ma la estrema sinistra della camera italiana si allarmò di queste manifestazioni, e l'On. Bovio mosse un'interpellanza alla quale risposero splendidamente il Ministro dell'Interno On. Crispi e il Guardasigilli On. Zanardelli. A questi baleni rosati seguì cupo scoppio di tuono.

Una circolare del Cardinal Rampolla ai nunzi presso i governi esteri franse il velo delle illusioni dei conciliatori. Il segretario di Stato della S. Sede dichiarò senza ambagi che tra l'Italia e la Chiesa non si può comporre il dissidio senza reintegrazione del Papato nei suoi incontestabili diritti del principato temporale. E dopo alcun poco seguì la pubblicazione di una lettera del Pontefice già scritta al Cardinale Rampolla quando questi assunse l'ufficio di Segretario di Stato, nella quale tracciando la politica da seguire, chiaramente riaffermava il concetto della necessità del potere temporale, come unico mezzo di possibile conciliazione con l'Italia.

Sicchè a dire il vero la politica Pontificia verso l'Italia dalla lettera del S. Padre del 17 Giugno 1885 diretta al cardinale di Parigi e con la quale ammoniva il Cardinal Pitra, che avea biasimato la moderata, conciliativa attitudine di esso S. Padre e della Curia, ad oggi, ha fatto un passo deciso nella via delle dissidenze, o almeno ha chiarito con documenti che unico punto della conciliazione è il restaurare il potere temporale. A questo patto noi crediamo che non solo in Italia, ma nel mondo non ci sarà un governo civile nè un liberale che voglia prestarsi alle ambizioni ed alle mire della Curia.

PROPRIETÀ ECCLESIASTICA

Congrue

L'articolo 28 della Legge 7 Luglio 1866 impose al Fondo pel Culto, l'obbligo di pagare ai Parroci, i quali avessero una rendita inferiore a lire 800 annue, un supplemento di Congrua. In esecuzione di questo articolo di legge nel bilancio del Fondo pel Culto del 1885-86 fu stabilita la somma di lire 300 mila per sovvenire i Parroci che abbiano una rendita prebendale minore delle lire 400 annue, la qual somma è stata accresciuta a 500 mila nel bilancio 1886-87. Sicchè il Fondo pel Culto con Circolare del 1 Gennaio 1885 spiegò le norme da osservarsi per conseguire il suddetto assegno, le quali sono le seguenti:

1. Tutti i parroci che credono di avere una rendita minore di L. 500 e che desiderano ottenere il completamento, per ora, fino a tale somma, devono presentare ai ricevitori di registro giurisdizionali analoga domanda, col prospetto giustificato della loro rendita annuale.

2. Il prospetto delle rendite, di cui verrà fornito il modulo dai ricevitori di registro, dimostrerà distintamente gli articoli di attività e di passività.

3. Nel calcolo delle attività non saranno comprese le case di abitazione parrocchiale.

4. Le rendite procedenti da beni stabili dovranno essere comprovate colla esibizione delle regolari scritture d'affitto se i beni sono affittati, altrimenti saranno accertate in base all'ottuplo della imposta fondiaria principale, giusta il disposto della legge sulla tassa di manomorta.

5. Le rendite mobiliari verranno indicate per intero, quand' anche talune di esse fossero ritenute di difficile riscossione.

La esclusione di questo non potrà ammettersi se non nel caso sia comprovata la insolvenza assoluta dei debitori, e lo esaurimento senza utile risultato degli atti coattivi per la loro riscossione.

6. I proventi di stola saranno indicati nella misura minima normale di lire 30 annue, salvo che per speciali condizioni non risultino denunziati in somma maggiore, nel qual caso verrà questa indicata in luogo di quella.

7. Fra le attività dovranno essere esposti gli assegni che i parroci percepiscono annualmente dal regio Economato generale, dai comuni o da altre Amministrazioni, sebbene questi assegni non costituiscano dotazione della prebenda.

8. I pesi che sono ammessi in deduzione sono quelli *reali*, vale a

dire afficienti al patrimonio, e non *personali*, i quali devono sostenersi dall'investito.

Per conseguenza sono ammesse in deduzione le imposte e gli oneri ipotecari.

Non sono però deducibili le tasse e spese sulla canonica, perchè compensate dal gratuito godimento della medesima; nè la tassa di manomorta, l'assicurazione contro gl'incendi e le spese di funzioni di culto, perchè a carico dell'investito.

9. Al prospetto anzidetto dovranno essere uniti:

a) la copia della denunzia e liquidazione per la tassa di manomorta pel triennio 1886, 1887-88, da rilasciarsi, in carta libera, dai ricevitori di registro;

b) la copia della denunzia per la tassa di ricchezza mobile;

c) le scritture di affitto pei beni, qualora esistano;

d) gli avvisi di pagamento delle imposte, colla indicazione distinta di quanto è dovuto all'erario, alla provincia ed ai comuni;

e) i titoli comprovanti le passività ipotecarie;

f) il certificato del sindaco, comprovante il numero delle anime della parrocchia;

g) la bolla di nomina del parroco e relativa placitazione, o copia della stessa autenticata dal ricevitore, oppure un certificato del sub economo che giustifichi la regolare investitura e il regolare possesso del beneficio nel parroco richiedente.

10. I ricevitori di registro, ricevendo le domande documentate, dovranno accertarsi della esattezza delle notizie ivi indicate e della regolarità dei documenti, ed esporranno nella seconda colonna del prospetto (Modello 253), tanto in attivo che nel passivo) i risultati del loro esame e controllo, e quindi invieranno il tutto alla Intendenza di finanza.

11. I parroci che hanno una popolazione inferiore a 200 abitanti potranno pure concorrere al sussidio, semprechè trattisi di parrocchie isolate, campestri od alpestri, meritevoli di speciale riguardo.

12. Le parrocchie esistenti nei comuni delle sedi suburbicarie, eccettuate quelle poste nel comune di Roma, alle quali provvede l'Asse ecclesiastico di Roma, potranno concorrere agli assegni supplementari di congrua.

13. Dal 1° gennaio 1887 decorre l'assegno di congrua, che viene deliberato dal Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, con che la dimanda sia fatta nel periodo di due mesi dalla data delle presenti.

Trascorso tale termine la concessione avrà luogo dalla data della dimanda.

14. Gli economi curati, non essendo parroci titolari effettivi, pei

quali unicamente ha voluto provvedere la legge, non hanno diritto ad alcun assegnamento di congrua.

15. Gli assegnamenti che si concedono dal Fondo per il culto essendo dati per causa di alimento sono insequestrabili per debiti civili.

16. Il Fondo per il culto si riserva di rinvenire sulle concessioni, quando abbia ragione di ritenere che le accertate condizioni economiche del beneficio parrocchiale esigano una modifica di assegnagnamento.

17. Non verificandosi innovazioni, l'accertamento già fatto potrà, anche senza ulteriori giustificazioni, giovare per conseguire gli aumenti successivi di assegni a misura che si verificheranno mezzi disponibili sino a raggiungere le lire 800, portate dall'articolo 28 della legge 7 luglio 1866.

Abolizione delle Decime

(Legge 14 luglio 1887 n.° 4727)

Nella tornata del 22 Aprile 1887 la Camera dei Deputati prendeva in considerazione una proposta di iniziativa parlamentare per l'abolizione e commutazione delle decime ecclesiastiche ed altre prestazioni congeneri (1).

E il progetto relativo, formulato dalla commissione, fu messo alla discussione della Camera nello scorcio della sessione ultima.

Il progetto fu però modificato dall'On. Guardasigilli, e le opportune riforme, e gli splendidi discorsi pronunziati sullo stesso alla Camera dall'On. Zanardelli, fecero approvare la legge che segna indubitatamente un progresso economico e morale, e che svincola le proprietà da tanti ceppi odiosi, senza danneggiare i legittimi interessi del Clero.

Perchè si abbia chiaro il pensiero del legislatore è utile pubblicare la relazione della Commissione parlamentare che è la seguente:

I.

Onorevoli Signori! — Coloro che il nostro tempo chiameranno antico, troveranno certamente argomento di meraviglia, nell'apprendere dalla storia della nostra legislazione, come l'Italia, nata dalla rivoluzione e costituita coi plebisciti, sia stata capace di cacciare lo straniero, di rovesciare quattro dinastie, di proclamare la decadenza del potere tem-

(1) La proposta fu fatta dai Deputati Fagiuoli, Turella, Mancini, Maniscalchi, Penserini, di Breganze, Romanini Jacur, Rizzardi, Galli, Mazzini, Vendramini, Cavalieri, Zucconi, Vaccai, Pompilii, Chinaglia, Mariotti, Ruggiero, Giudici, G. B. Righi.

porale dei Papi, di abolire le corporazioni religiose e la manomorta, i feudi e le sostituzioni fedecomissarie, e sia poi vissuta 27 anni nazione libera e forte, senza sapere sgravare la proprietà fondiaria dall'onere iniquo delle decime proscritte dalla ragione civile, dalla ragione economica e dall'esempio delle nazioni più colte d' Europa.

E parrà tale fatto anche più meraviglioso quando si sarà posto mente allo strano fenomeno d'una nazione così frettolosa di conseguire coll'unità politica l'unità della legislazione e nondimeno disposta a tollerare per più di 5 lustri, che nella materia delle decime alcune regioni italiane godessero il beneficio di leggi in tutto od in parte eversive, ed altre fossero lasciate in balia di consuetudini antiquate, e soggette alla più dura e alla più sperequata fra tutte le tasse.

Pur troppo fino dal 1864 davanti al potere legislativo italiano la questione delle decime è aperta, e noi ci siamo dibattuti tra le difficoltà sollevate da interessi fra loro in collisione, da opinioni discrepanti, e da vicende varie della nostra vita parlamentare, e siamo stati impotenti a raggiungere quella meta che era certamente in cima al pensiero di tutti.

La questione delle decime presenta un duplice aspetto corrispondente alla distinzione capitale, che suol farsi in due specie, di questi tributi chiamati decimali, quantunque la quota del prodotto lordo, che si ripete, non sia sempre, nè eguale nè corrispondente alla decima parte.

Alcune di codeste decime furono istituite dal potere chiesastico per provvedere al mantenimento del culto ed all'alimento dei chierici, e colpivano i prodotti del suolo ed anche dell' industria o di talune di esse.

L'obbligatorietà di codesto tributo derivò dalla spontanea sottomissione dei fedeli, dalle affermazioni dommatiche dei Concili e dal diritto canonico. L' autorità accordata dalle legislazioni civili al dritto canonico, condusse la giurisprudenza a riconoscere nella consuetudine di contribuire cotali decime la fonte di una obbligazione civile. Codeste decime si appellano spirituali, sacramentali od ecclesiastiche e sono dalla giurisprudenza delle nostre Corti ritenute, come un *ius ad rem*, come un' obbligazione personale *in rem scripta*.

Altre decime invece rappresentano il correspettivo convenuto della concessione e del godimento di terre. Codeste concessioni erano fatte dalla Chiesa, come proprietaria di beni stabili, sia per titolo feudale, sia per titolo enfiteutico; ovvero dai laici; ed egualmente per titolo di feudo od enfiteusi; e talvolta altresì sia dalla Chiesa che dal laicato per titolo censitizio redimibile.

Questa seconda specie di decima prende il nome dominicale, laicale o prediale, e ad essa la giurisprudenza attribuisce il carattere di un

ius in re, e la considera quindi come fonte di un diritto reale immobiliare.

Non parliamo delle decime imposte dai principi laici, le quali cessarono col cessare del diritto loro di riscuotere tasse, nè di quelle riscosse dai feudatari come conseguenza del loro diritto giurisdizionale, perchè esse pure sono scomparse coll'abolizione delle giurisdizioni e dei feudi, e non occorre quindi alcuna disposizione abolitiva, per togliere di mezzo qualche avanzo di siffatti diritti signorili o misti, che pur si fosse mantenuto. Di tal natura sembra il diritto dell'Abazia di S. Benigno in Piemonte, circa la quale adottiamo le conclusioni svolte dottamente nella pregevolissima relazione presentata dall' onorevole Rinaldi Antonio, intorno al disegno di legge che sulla materia delle decime, propose il guardasigilli onorevole Zanardelli.

Da quanto siamo venuti esponendo si fa palese come in relazione al diverso titolo e natura delle due specie di decime di cui abbiamo parlato, convenga legislativamente provvedere in due modi diversi alla liberazione del territorio italiano, alla emancipazione della nostra agricoltura.

II.

Esaminiamo prima di tutto quello che convenga di statuire circa la prima categoria di decime che abbiamo denominate *spirituali, sacramentali* od *ecclesiastiche.*

A proposito di codeste decime, crediamo di potere esordire affermando, che la ragione giuridica si accorda colla ragione politica nello imporne perentoriamente l'abolizione.

La ragione giuridica, perchè l'onere delle decime ecclesiastiche manca affatto di quello, che è il fondamento di ogni obbligazione civile.

Nei primi tempi della Chiesa cristiana non trovasi menzione del tributo decimale ed anzi S. Ilario, vescovo di Poitiers nell'anno 369 non senza ragione affermava, che per merito di Gesù Cristo, le decime, ammesse dalla legislazione mosaica, erano scomparse.

Senonchè cessate le persecuzioni, nei secoli V e VI, la Chiesa, fatta più forte e potente, ripristinò con maggiore estensione ed intensità il gravame mosaico della decima, imponendola ai fedeli pel mantenimento del culto e del clero, colle scomuniche e cogli anatemi, come appare dai canoni del Concilio di Tours (anno 567) e del Concilio di Macon (anno 585).

Anzi la Chiesa autorizzò i chierici al diniego del battesimo e della comunione in pena della decima non soluta, per modo che nel settimo secolo l' imperatore Giustiniano, che certo non era della Chiesa ne-

mico, dovette per legge frenare lo zelo eccessivo del clero cristiano. « Non oportet (scrisse egli) episcopos aut clericos cogere quosquam ad fructus afferendos, aut angarias dandas aut alio modo vexare, aut excomunicare, aut anathematizzare, aut denegare communionem, aut idcirco non baptizare: *quamvis usus ita obtinuerit*. Transgressor cadit ab ecclesia et ab administratione ipsius » (Leg. 37. Cod. de episc. et cler. ecc.).

Onde appare manifesto che la prestazione delle decime ecclesiastiche dipende dalla influenza che la nuova religione esercitava sulla coscienza impressionabile dei fedeli con metodi, che resero necessario l'intervento tutelare del potere civile.

Senonchè, crescendo la prevalenza dell'autorità ecclesiastica sull'autorità laica, il divieto Giustinianeo rimase lettera morta: la richiesta delle decime si fece più costante e generale, ed i canoni dei concili di Arles (anno 813), di Soissons (anno 969) e Lateranense (anno 1170) estesero l'obbligo religioso del tributo, oltre che ai frutti delle terre, anche ai proventi del lavoro e del commercio, de' molini, delle peschiere, del miele, della cera, della caccia e della pesca, e perfino allo stipendio dei soldati e degli artigiani, ed a certi altri lucri, che si dicevano bensì *turpemente acquistati*, ma *lecitamente ritenuti*. Donde si argomentava che potesse la Chiesa *lecitamente* chiederne la decima parte.

Certo dunque in cotesti inizii non si vede balenare ancora la luce serena e pura del diritto. Senonchè il tempo che trascorse nulla aggiunse, se non la forza che deriva dalla consuetudine. Con questo però che la consuetudine non ravvivata dalla presunzione di un titolo giuridico, è un mero fatto, che riconosciuto contrario alla giustizia ed al civile progresso, deve essere tolto di mezzo. Possiamo anche aggiungere che allo stato della nostra legislazione, tolta cioè ogni efficacia di dritto positivo statuente al diritto canonico, proclamata la separazione completa dello Stato dalla Chiesa, sanciti gli art. 17 e 19 della legge del 3 maggio 1871 sulle guarentigie al Sommo Pontefice, dovrebbero forse ritenersi implicitamente abolite le decime ecclesiastiche, quale un tributo imposto da un potere non più riconosciuto nelle materie civili, e quindi lesive delle prerogative dello Stato da un lato, e del diritto dei privati dall'altro garentiti dallo Statuto nazionale.

Anzi a codeste conclusioni arrivano già dotti giureconsulti quali il Fulci (*Le decime ecclesiastiche*), il Cannada Bartoli (*Della proprietà ecclesiastica*) per non dir altri. Onde il precetto legislativo si reclama piuttosto come una dichiarazione dell'abuso che come abolizione di un uso legittimo.

Comunque sia, e non volendo giudicare della opinione di codesti

scrittori e della contraria giurisprudenza, certo è però che la chiesa stessa attinse la ragione giuridica delle decime sacramentali, spirituali od ecclesiastiche da due motivi, che non appaiono veramente superiori alla critica.

La decima, dicono i canonisti, è imposta in virtù della sovranità universale di Dio: in secondo luogo, aggiungono, che essa costituisce la rimunerazione del chierico pel servizio religioso, che presta.

È ovvio però che il primo argomento, se pure prova qualche cosa, prova troppo, e quindi non ha un valore speciale nella controversia: ammessa la sovranità di Dio ed il debito nell'uomo di renderle omaggio con offerte e doni, quest'obbligo non può trovar sanzioni che nel foro della coscienza, come ogn'altro dovere religioso; ma i doveri etici sono cosa assolutamente distinta e diversa dalle obbligazioni giuridiche.

Nè maggior peso sembra avere l'argomento che si trae dal diritto alla rimunerazione in favore del quale si suole addurre l'autorità di S. Paolo: « *Si nos vobis spiritualia seminavimus magnum est* si « nos carnalia vestra metamus? Nescitis quoniam qui in sacrario ope- « rantur quae da sacrario sunt edunt, et qui altari deserviunt, cum « altari participant. » Lettera 1ª, cap. IX, V, IV a XIV).

Se non che dal testo completo e dall'insieme delle opinioni degli scrittori si deduce che la rimunerazione corrisponde ad un diritto agli alimenti, onde non ne deriverebbe per legittima conseguenza l'obbligo di contribuire al Sacerdote il decimo di tutti i prodotti, ma soltanto di provvedere ai bisogni suoi convenevolmente. Siccome però questo obbligo è correspettivo della prestazione del ministero sacerdotale, è chiaro che il correspettivo stesso non sarebbe dovuto da coloro che cotale ministero non richieggono; non quindi dagli acattolici e dagli infedeli. Si tratterebbe dunque di una specie di locazione d'opera, nella quale la mercede sarebbe dovuta al sacerdote *locatore* dai fedeli *conduttori* per una specie di obbligazione di diritto naturale.

Ora mettendo anche in seconda linea l'osservazione che una tale ipotesi giuridica svilisce e degrada la nobiltà e l'altezza del ministero religioso, noi ci troveremo sempre di fronte ad una obbligazione personale, che non può trovar fondamento che nel consenso, e che non può essere perpetua.

Dunque la ragione giuridica difetta, e noi possiamo ben conchiudere che la perduranza delle decime ecclesiastiche e della protezione loro davanti ai tribunali ordinari, è la conseguenza soltanto della tradizione del diritto canonico, e della soverchia importanza attribuita al mero fatto di una consuetudine, iniziatasi sotto l'influenza di convinzioni o di pregiudizi, i quali rispetto alla materia che trattiamo hanno cessato dall'avere impero sulla umana coscienza.

III.

Affrettiamoci a dichiarare che quanto si è scritto riguarda le decime propriamente dette ecclesiastiche, non già tutte le decime riscosse da chierici o da corpi morali ecclesiastici. Il carattere della decima noi lo abbiamo determinato oggettivamente, non in relazione alla persona del perçipiente.

Delle decime dominicali riscosse dal clero si parlerà più tardi, quando tratteremo dei provvedimenti da prendersi per tutte indistintamente le decime dominicali.

Però la Commissione vostra non intese nemmeno di affermare, che tutte le decime obbiettivamente ecclesiastiche abbiano ad essere senz'altro abolite, come a rigore di logica giuridica dovrebbesi proporre; ma ha creduto invece di eccettuare quelle decime, le quali, ecclesiastiche in origine e pel titolo loro, sono col decorso del tempo passate in mano ai laici per titolo oneroso. Parve in tal caso che ai criteri strettamente giuridici il legislatore italiano dovesse sostituire il criterio politico.

Vero è che le decime ecclesiastiche essendo state in più occasioni dichiarate inalienabili, il loro passaggio in mano di laici dovrebbe ritenersi giuridicamente nullo. « *Laici nullo modo possunt acquirere* « *jus decimandi (Cap. Decimas I). Laici nulla praescriptione et* « *consuetudine etiam immemorabili acquirere possunt jus deci-* « *mandi. Laici decimas detinere, seu possidere non possunt (Cap.* « *caussam VII De praescriptione).* » Tale è il dettato del diritto Canonico; ma osserveremo anche noi coll'illustre giureconsulto Mancini nella dotta relazione che propose al suo progetto di legge sulle decime: « In tali casi manca la ragione precipua dell'abolizione, avendo l'onere « perduto il suo originario carattere. D'altronde facendosi cessare nei « terzi acquirenti il diritto alla percezione delle decime, sarebbe ine- « vitabile danno aprire una via a una serie di azioni di regresso per « restituzione del prezzo di acquisto, assoggettando a gravi perdite « gli alienanti, non esclusi il Demanio ed altre pubbliche ammini- « strazioni. »

D'altronde un altro illustre giureconsulto, il Conforti, riproponendo l'abolizione delle decime ecclesiastiche, avvertiva che dovevano eccettuarsi le decime passate a laici, perchè anche secondo il diritto canonico vi erano casi di regolare e legittima alienazione anche di decime sacramentali con la permissione delle autorità competenti, quando gravi ragioni di necessità, di opportunità e di convenienza avessero consigliato una deroga o dispensa dall' osservanza del precetto ordinario.

Ragioni tutte codeste, le quali se non infirmano la tesi giuridica, persuadono però della convenienza politica di non defraudare i possessori in buona fede e per titolo oneroso di quello che essi avevano ragione di considerare come un diritto acquisito, chiudendo l' adito a liti difficilissime sulla bontà dei titoli d'acquisto ed altresì alle azioni di regresso.

Onde l'abolizione dovrà colpire bensì le decime obbiettivamente ecclesiastiche, sacramentali, spirituali o personali che dir si vogliano, ma non quelle però, che fossero passate in mano a terzi possessori.

IV.

Abbiamo parlato fino ad ora del motivo giuridico che consiglia l'abolizione delle decime ecclesiastiche. Ora è venuto il tempo di parlare altresì del motivo politico, di quello cioè che si deduce dall' esempio delle altre nazioni civili presso le quali l'antiquato e vessatorio gravame delle decime venne da molto tempo abolito. Infatti nei paesi tedeschi della monarchia austriaca furono abolite le decime fin dal 1799, e nello stessa Tirolo, con Sovrana Patente del 7 settembre 1848, fu proclamata l'abolizione del *nesso di sudditela* e d'ogni peso fondiario.

In Francia l'abolizione si è compita nel 1789 dopo tre giorni di una memoranda discussione, nella quale l'alto clero finì per arrendersi volenteroso *confidando nei sentimenti della nazione giusta e generosa*, come disse allora l'arcivescovo di Parigi.

Il testo della legge 4 agosto 1789 nella parte che riguarda le decime è così breve, che ci sembra opportuno di trascriverlo:

« Le decime d' ogni natura possedute dai corpi morali, secolari e regolari, dai beneficiati, dalle fabbricerie e da tutti gli enti di manomorta, compreso l'ordine di Malta, ed altri ordini religiosi e militari, comprese quelle che sarebbero state abbandonate a laici in surrogazione o per opzione di porzioni congrue ,sono abolite. »

In Prussia la legge del 2 marzo 1850 abolì le decime tutte, rendendo obbligatoria la indennità e l' affrancazione da compiersi a mezzo di speciali *Casse di rendita*.

Ma senza moltiplicare citazioni di legirlazioni straniere, esaminiamo e condizioni legislative del paese nostro.

In quelle parti d'Italia annesse alla Francia, e che ne subirono le leggi, le decime ecclesiastiche furono abolite: ma la reazione clericale, che si accese dopo i trattati del 1815, benchè impotente a ripristinare le decime in Francia e nel ducato di Parma, seppe in ogni altra parte d'Italia farle rivivere. Nel Piemonte e nella Liguria, per l'editto 21 maggio 1814 si abrogarono le leggi cosidette *rivoluzionarie*, e fra

esse quella del 4 agosto 1789. Nel Lombardo-Vencto, in Toscana, a Modena e negli Stati pontifici non si credette nemmeno necessaria una nuova ed apposita legge di abrogazione.

In Sicilia, non essendo mai state abolite le decime, non fu necessario provvedimento alcuno.

Nel Napoletano le cose procedettero un po' diversamente inquantochè i decreti abolitivi del 20 gennaio 1759, 25 luglio e 23 settembre 1772 non furono formalmente revocati, ma in via di fatto si placitò la continuazione delle riscossioni, e con successivi rescritti del 3 dicembre 1841 si trovò modo di difendere il clero dalla prescrizione, e di differire l'abolizione al tempo in cui le parrocchie fossero state provvedute delle congrue rispettive.

Così durarono le cose fino ai moti politici, che iniziati nel 1848 condussero alla costituzione del Regno d'Italia con Roma capitale in 22 anni di lotte e di ardimenti. Coi moti politici nazionali ricomincia l'agitazione contro le decime. Per legge 15 aprile 1851, nell' Isola di Sardegna furono abolite le decime di qualunque natura fino allora pagate sotto qualsiasi titolo al clero, alle corporazioni ed alle istituzioni dell'isola. Con altre leggi del marzo 1853 furono concessi assegni e sussidi al clero di Sardegna in sostituzione delle decime abolite a carico della Grande Cancelleria e più tardi a carico della Cassa ecclesiastica ed ora del Fondo del Culto.

In Toscana, col decreto 22 gennaio 1860 dal presidente del Consiglio dei ministri Ricasoli, furono abolite le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti, ed ammessi i congruati a percepirne l'importo dalla Depositeria.

In Sicilia, il prodittatore Mordini con decreto 4 ottobre 1860, aboliva le decime personali, ed ammetteva l'affrancazione delle altre al cento per cinque.

Con decreto del 7 gennaio 1861 dal Farini veniva proibita ogni riscossione delle decime sacramentali a profitto delle chiese nelle provincie continentali napoletane, ed alle parrocchie sprovvedute della congrua determinata nell'articolo 7 del Concordato, veniva surrogata una rendita corrispondente mediante assegni sui benefici semplici di regia nomina.

Finalmente il regio commissario generale dell'Umbria, Pepoli, con decreto del 24 ottobre 1860, aboliva il diritto di percepire decime e primizie e di questuare, esercitato dai ministri della religione, ed accordava ai sacerdoti aventi cura d'anime i cui benefizi od assegnamenti rimanessero al disotto di lire 800, nelle altre, la facoltà di domandare un sussidio al Governo, corrispondente alla deficenza.

Nelle Marche una Commissione nominata dal Commissario Straordinario Lorenzo Valerio, con decreto 24 ottobre 1860, col mandato di

proporre i modi e le condizioni dell' abolizione delle decime, non fu in grado di compiere il proprio ufficio prima dell'annessione, e le decime quindi rimasero in pieno fiore.

Nell'antico ducato di Modena e nelle Legazioni le cose rimasero nello *statu quo*. Sussistono pure le decime e quartesi nella Lombardia, tranne in poche località, nelle quali, per particolari convenzioni coi parroci, simili prestazioni furono commutate in un assegno pecuniario annuo.

Nel Piemonte e Genovesato fu autorizzata l' affrancazione dei pesi e soggezioni feudali, non meno che dei canoni diretti e decime dovute a chiese, abazie, parrocchie e corpi ecclesiastici con patente del 7 marzo 1797.

Le armi francesi soppressero poi senza indennizzo tutti i pesi feudali. Abbiamo veduto come fossero ripristinate coll'editto 21 maggio 1814, le decime. Più tardi e cioè nel 9 aprile 1816 fu ripristinata la patente del 1° marzo 1797 per l'affrancazione stragiudiziale delle decime, onde al giorno d' oggi in Piemonte e Liguria non rimangono che poche tracce di oneri decimali.

Parleremo ora del Veneto, dove il peso delle decime è più grave e generale, e ci varremo degli studi fatti dall'ex deputato Collotta, che riferì sull'argomento al consiglio provinciale di Venezia il parere di una competentissima Commissione.

La soppressione delle decime era già stata invocata fino dal 1822 dal sacerdote Giuseppe Zuccoli; nel 1843 il giureconsulto Giovanni Tommasoni pubblicava sul diritto di decima una memoria pregevolissima.

Venuti i tempi grossi del 1848, l'Austria fu spinta a promulgare la famosa legge del 7 settembre di quell'anno, che ebbe la sua esplicazione nella patente del 4 marzo 1849. Quella legge del 7 settembre doveva essere variamente applicata secondo le speciali condizioni dei dominî e dei paesi della monarchia, ma sventuratamente non fu pubblicata nel Veneto, al quale, come sempre, fu negata ogni riforma liberale.

Nel margraviato d'Istria e nella contea principesca di Gorizia e Gradisca la legge 7 settembre 1848 e la patente 4 marzo 1849, furono applicate con ordinanza ministeriale 17 settembre 1849.

Sono distinte le corrisponsioni da abolirsi senza determinato indennizzo, da quelle da abolirsi verso compenso. È stabilita la massima che dal valore delle corrisponsioni inerenti ad un fondo debba detrarsi il valore delle controprestazioni relative, e che dal valore depurato delle corrisponsioni abolite debba del pari diffalcarsi una terza parte, quale importo fisso in via di conguaglio, nel qual terzo va compreso il 20 per cento, che i percipienti per lo passato erano obbligati di ri-

lasciare sui canoni e sulle competenze, a compensazione delle imposte erariali.

Le decime dominicali, radicate in perpetuo sul possesso dei fondi, ed ogni simile corrisponsione fissa furono comprese fra le corrisponsioni abolite, verso equo indennizzo. Il capitale dell'indennizzo rimase per un terzo a carico della provincia, e per due terzi a carico dei contribuenti.

Fu istituita una Cassa di esonero del suolo, a favore della quale rimase assicurato il capitale medesimo sul fondo esonerato, con la legale priorità di ipoteca in confronto di tutti gli altri pesi ipotecari.

Intanto i veneti non cessavano di reclamare la abolizione delle decime, per cui il Ministero di Vienna, con dispaccio 23 aprile 1857, n. 11025, sottoponeva alla Congregazione Centrale Veneta quattro quesiti, abbraccianti tutta la materia dei livelli, censi, decime e simili prestazioni, tanto rispetto alla loro affrancazione verso compenso, quanto rispetto alle modalità legislative che avrebbero dovuto regolarla, e finalmente rispetto alla compensazione di una parte del contributo decimale per l'imposta fondiaria pagata dal contribuente, e di una diversa proporzione del canone livellario, a seguito della pubblicazione del nuovo censimento stabile.

La Congregazione centrale, nelle sedute 9 e 10 aprile 1858, si pronunziava per lo svincolo obbligatorio delle decime, sulla base della rendita media decennale capitalizzata al 100 per 6, senza veruna deduzione.

In seguito a maggiori studii e discussioni la Congregazione Centrale nel 18 maggio 1862 formulava una diversa proposta di legge.

Il nuovo progetto della Congregazione dichiarava abolite col 31 dicembre 1064, le corrisponsioni perpetue di una parte aliquota di tutti o di speciali prodotti in natura sotto qualunque denominazione e misura, obbligato il possessore del fondo a pagare, in luogo di tali corrisponsioni, un annuo importo fisso in denaro.

Codesto importo fisso sarebbe stato calcolato sulla media delle corrisponsioni dei prodotti in natura effettivamente prestate nel decennio 1840-50, fatta la detrazione di un quinto per le spese ed altre eventuali.

Oltre gli autori citati scrissero intorno alle decime il Martinati, il Bernardi, il Pasini Valentino, il De Campo, il Zoppi, il Bosio, il Peterle, tutti concordi nel principio dell'abolizione delle decime, non concordi nei modi di applicarle.

Malgrado però siffatte dispute, e malgrado le concrete e ripetute proposte della Congregazione Centrale, sola rappresentante degl'interessi della proprietà stabile, il Governo austriaco cadde senza che verun provvedimento fosse su questo argomento emanato.

Di qui l'agitarsi continuo delle popolazioni venete, e gli stadii e le relazioni ed i voti dei Consigli provinciali.

Dal complesso dei fatti, che siamo venuti esponendo, appare manifesto che la riforma invocata è veramente matura nella coscienza della nazione, e che non potrebbe ritardarsi ulteriormente senza mancare ad un positivo dovere di fronte al paese che aspetta; senza diniegare giustizia a quelle regioni, che sopportano un peso ingiusto, e veggono intanto altre regioni sorelle godere il benefizio della abolizione totale o parziale delle decime.

V.

Senonchè non era ragionevole deliberare l'abolizione di un tributo, che si paga e si riscuote da secoli, pensando soltanto al diritto ed all'interesse dei gravati, e trascurando ogni riguardo verso i percipienti, sia considerati quali persone fisiche, sia in relaziono all'officio loro, al sentimento religioso ed al bisogno del ministero sacerdotale.

Ora per quanto lo Stato italiano abbia proclamato come un dogma del diritto pubblico interno la sua assoluta distinzione e separazione dalla Chiesa, e forse anzi per questo, se gli è necessario di negare l'azione giuridica agli ecclesiastici per la riscossione delle decime non dominicali, sarà giusto e necessario che pensi altresì alle conseguenze, che il provvedimento imposto da esigenze di pubblico interesse apporterà all' organizzazione esteriore della Chiesa, alla condizione economica del clero, al servigio del culto.

Da una parte trascurando il sentimento religioso si offenderebbe la coscienza dei credenti, che ha diritto di essere rispettata, al pari della coscienza di coloro, che non credono, e si accrescerebbe senza necessità quell' attrito tra il potere civile ed il potere ecclesiastico, il cui inasprimento non giova nè alla religione, nè alla patria.

D'altronde, e presso le nazioni che ci precedettero nell'abolizione delle decime, e nelle diverse regioni d' Italia che furono dalle decime emancipate, dovunque si deliberarono provvedimenti intesi a conciliarsi gl' interessi della religione e del clero, cogli interessi della proprietà e dell'agricoltura nazionale.

È certo intanto che sotto l'aspetto morale, abolita la riscossione delle decime, la religione ed i ministri del culto vedranno rialzarsi il loro credito, e scemare le diffidenze ed i rancori. « È infatti al tutto « repugnante, che un ministro di religione e di pace (scrisse il Man- « cini) debba intervenire nel seno di quasi tutte le famiglie coll'odioso « aspetto di creditore e di esattore di un inviso balzello, e che debba « con avaro rigore far asportare derrate e masserizie da quelli stessi

« poveri abituri, ove il suo ministero non dovrebbe condurlo, che a « recare i religiosi conforti e i doni della virtù ».

Senonchè parve che decretata l'abolizione, si dovesse a favore dei percipienti, oltre al rammentato vantaggio morale, che deriva dalla legge, sancire qualche provvedimento transitorio, che temperasse l'asprezza del passaggio dal vecchio al nuovo regime. E parve ancora che non fosse ragionevole abbandonare il clero al diritto comune, spirato codesto periodo transitorio, ma che convenisse aiutarlo stabilmente, ove per la perdita dei redditi decimali fosse rimasto in misere condizioni economiche.

Da qui la disposizione transitoria, che ritarda l'effetto dall'abolizione, finchè dura nell'attuale investito il possesso civile del beneficio, contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge.

Di qui il diritto concesso nell'art. 2 dello stesso disegno ai successori degli investiti attuali di farsi corrispondere dall'amministrazione del Fondo pel Culto un supplemento, fino a raggiungere la rendita prima dell'abolizione goduta, od almeno tale da raggiungere le lire 800 annue, cifra stabilita dall'art. 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866, pel clero curato, e fino a raggiungere le lire 6000 annue pei vescovi.

Questi due provvedimenti oltre al compiere disgiuntamente l'ufficio di preparare, il primo gradualmente l'assetto delle congrue parrocchiali, di assicurare il secondo ai sacerdoti aventi cura d'anime ed ai vescovi, una condizione economica modesta, ma nondimeno stabile e sufficientemente decorosa, per di più si rendono vicendevole servigio, valendo il primo ad accertare la pratica attuazione del secondo.

Infatti fino ad ora nei progetti precedenti non s'era potuto fare a fidanza colla possibilità di addossare immediatamente al Fondo pel culto il peso dei nuovi supplementi al clero privato del provento delle decime sacramentali, sia perchè le congrue parrocchiali non avevano ancora potuto raggiungere che la somma di lire 500 annue, sia perchè dubitavasi che soddisfatti i debiti graduati all'art. 28 della legge 7 luglio 1866, non fosse nemmeno in avvenire sperabile di potere alzare le congrue alle lire 800, e di ammettere al supplemento i nuovi membri del clero che vi avessero diritto in conseguenza della abolizione delle decime ecclesiastiche.

Senonchè noi dicemmo già che il ritardare gli effetti dell'abolizione delle decime ecclesiastiche al cessare del godimento degli attuali investiti dei beneficii, serviva a porre fuori d'ogni pericolo la pratica attuazione della legge.

Infatti la vostra Commissione ebbe l'affidamento dall'onorevole ministro guardasigilli, col quale procedette di pieno accordo, che l'amministrazione del Fondo per il culto poteva senza pericolo assumersi

il pagamento dei supplementi richiesti in esecuzione della presente legge, coi temperamenti portati dalla disposizione transitoria della quale stiamo parlando. Quindi l'articolo 1° del disegno di legge venne all'unanimità approvato dalla Commissione, e contro l'articolo 2° votò un solo membro della Commissione stessa pel motivo seguente.

L'articolo 28 della legge 7 luglio 1886 dispone che le rendite del Fondo per il culto, dopo aver provveduto alle passività indicate ai numeri 1, 2, 3 e dopo aver fornito i supplementi di congrua fino al n. 4, si devolvono a vantaggio dei comuni per isgravarli dalle spese di culto, che ora per effetto di leggi precedenti o di Concordati sostengono.

Si deduce da ciò, che, ammettendosi nuovi enti a partecipare della disposizione contenuta nel n. 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, si ritarda e si diminuisce il beneficio promesso ai comuni dal n. 5 dell'articolo 28 della legge suddetta, offendendosi così un diritto acquisito dai comuni stessi. Perciò proponevasi che, abolite le decime ecclesiastiche, la condizione del clero fosse abbandonata al diritto comune.

Ma tutti gli altri membri della Commissione ritennero:

I. Che i comuni del regno non potessero propriamente vantare un diritto acquisito, ma una semplice aspettativa legittima, la quale non doveva recare ostacolo a future disposizioni di legge motivate da ragioni superiori d'ordine pubblico e di interesse generale dello Stato;

II. Che il supplemento di congrua reso necessario dall'abolizione delle decime in talune regioni d'Italia è già pagato dal Fondo del culto, che dovette assumere gli oneri delle soppresse Casse ecclesiastiche, della Depositeria e dei Beneficî Semplici di regia nomina; onde oggi non potrebbe onestamente diniegarsi alle altre regioni italiane per questo solo che ottennero più tardi il beneficio dell'abolizione delle decime, diritto e ragione di far sopportare l'onere corrispondente a quella amministrazione pubblica che gestisce il demanio del culto e della religione, non di alcune provincie soltanto, ma di tutta la nazione italiana.

III. Che sarebbe stato improvvido e non scevro di pericoli abbandonare il basso clero al diritto comune, suscitando vivi e non fondati reclami, ed offendendo fors'anco le coscienze dei credenti.

Fu perciò che venne mantenuto il concetto dell'articolo 2 del disegno di legge.

È osservabile poi che dai vari disegni di legge, che precedettero l'attuale, fu sempre proposto che i sussidi ai parroci venissero pagati dai comuni in via provvisoria, e dal Fondo pel culto, quando si fosse trovato in grado di supplirvi coi propri mezzi. Onde il presente disegno di legge sotto a questo aspetto sarebbe più favorevole alle finanze dei comuni degli altri fino a oggi presentati.

Un'altra obbiezione fu sollevata contro il sistema adottato, non già in seno alla Commissione, ma quando il presente disegno di legge venne preso in considerazione dalla Camera. Si argomentò cioè, che non fosse nè giusto, nè democratico, procurare gratuitamente ai proprietari dei beni soggetti alla decima ecclesiastica il notevole vantaggio che deriva dall'abolizione, ma che fosse assai meglio obbligarli ad un corrispettivo da pagarsi o agli enti morali ecclesiastici depauperati, ovvero allo Stato.

Senonchè, per provare che lo sgravio proposto è giusto, basta considerare che corrisponde a quanto disposero le leggi eversive delle decime in Sardegna, Parma, Toscana, Umbria, Napoli e Sicilia: per provare che la proposta è democratica, basta ricordare che la legge 4 agosto 1789 votata dall'Assemblea nazionale francese, nulla pretese dai proprietari delle terre liberate dall'onere delle decime.

Per ragioni analoghe, come nei precedenti disegni di legge, così nell'attuale, si mantenne alle sedi vescovili la congrua di lire 6,000 l'anno, seguendo la norma tracciata dall'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, mentre mancavano ragioni e precedenti per estendere consimile trattamento ad altri enti morali ecclesiastici e membri del clero.

VI.

Ed ora che abbiamo colla maggior brevità, consentita dall'importanza dell'argomento, data ragione delle proposte relative a quella prima categoria di decime che abbiamo denominate ecclesiastiche, la Commissione, con brevità anche maggiore, si studierà di giustificare le proposte relative a quell'altra categoria di decime, che appellansi dominicali o prediali e che corrispondono ad un *jus in re*; e possono essere tutelate dalle azioni possessorie ed anche sul terreno petitorio, con azione reale immobiliare. Di codeste decime si propone nell'articolo 3 del disegno di legge la commutazione in un canone fisso in danaro.

Evidentemente le decime dominicali fondandosi sopra un titolo essenzialmente giuridico, e costituendo il corrispettivo della concessione del dominio utile e del godimento di beni stabili, non potevano abolirsi senza corrispondente indennità; e se ciò si fosse tentato, la legge non sarebbe stata degna d'altro nome che di quello odioso di legge di confisca. E questo nome avrebbe potuto darsi alla legge eversiva, anche se avesse spogliato i terzi possessori per titolo oneroso di decime originariamente ecclesiastiche o miste. Per questo fu nell'art. 1 della legge limitata l'abolizione senza indennità, non solo alle decime propriamente ecclesiastiche, ma alle decime ecclesiastiche rimaste nel patrimonio ecclesiastico. Per tutte le altre si è fatto luogo al provvedimento della commutazione.

Codesta commutazione poi non viola minimamente l'essenza del diritto privato, cui si riferisce, perchè furono la legge e la società civile che ammisero la perpetua separazione della proprietà diretta dalla proprietà utile, e la irredimibilità di ogni specie di prestazione fondiaria. E quindi la società civile e la legge, per provvedere convenientemente ai generali interessi ed alle mutate condizioni economiche e sociali, possono modificare o togliere, sia la separazione del dominio diretto dal dominio utile, sia l'irredimibilità delle prestazioni fondiarie perpetue.

Del resto lo Statuto nazionale e la legge 25 giugno 1865 consentono l'espropriazione per pubblica utilità verso equo corrispettivo; della pubblica utilità di svincolare la proprietà della terra, e l'agricoltura dagli oneri decimali, nessuno può dubitare: dell'equità del correspettivo garantiscono le due leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 per la commutazione delle decime ex-feudali nelle province napoletane, di cui si propone la estensione a tutto il resto d'Italia ed a tutte le specie di decime non abolite, coll'articolo 4 del presente disegno di legge.

Qualche nota meritano però due disposizioni contenute nei capoversi del citato articolo 4. Con esse si volle impedire che, dovendosi il canone determinare sulla media dei prodotti ottenuti nell'ultimo decennio, i percipienti potessero, contro equità, arricchirsi per conseguenza delle migliorie operate dai possessori dei fondi, ed anche maggiormente nel caso delle compiute bonifiche dei beni incolti, mentre nei miglioramenti e nelle bonifiche essi percipienti non avrebbero concorso nè con proprio lavoro, nè con proprio capitale.

Quanto al diffalco di un decimo del canone da corrispondersi quando nel corso dell'ultimo trentennio il possessore abbia impiegato in miglioramenti un capitale non inferiore al decimo della prestazione capitalizzata al 100 per 5, l'attuale disegno di legge corrisponde alle proposte contenute nel progetto Mancini e negli altri in seguito presentati dagli onorevoli ministri guardasigilli che si succedettero, compreso l'ultimo presentato dal ministro Zanardelli il 10 aprile 1883.

Nuova invece sarebbe la proposta contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4 colla quale si decide in senso contrario ai percipienti la questione molto dibattuta sull'esenzione dei prodotti *novali*. Dibattuta però nei paesi dove imperversava la reazione clericale, non dove lo Stato voleva piena e libera per sè la giurisdizione civile. Nella legislazione veneta infatti, tuttora in vigore in quelle province, l'esenzione dei prodotti *novali* era fuori di controversia, come lo provano gli scritti di Fra Paolo Sarpi sulla *Materia beneficiaria*, e la giurisprudenza attuale della Corte di appello di Venezia, non censurata dalla Corte di cassazione di Firenze. Lo stesso potere legislativo nazionale

si è messo per questa via, quando, sanzionando la nuova legge sulle bonifiche, per incidenza, proclamò l'esenzione dei prodotti *novali*, ottenuti colle opere a cui quella legge provvede, dall' onere decimale.

Poche parole sull'articolo 5 della legge, per avvertire come la Commissione lo volle emendato, statuendo che l'affrancamento si dovesse compiere mediante pagamento di un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di canone. Si osservò che per la legge civile l'affrancamento delle enfiteusi e rendite segue mediante il pagamento di un capitale corrispondente a lire 100 per ogni 5 lire di canone, e che la stessa cosa avviene per effetto della legge 24 gennaio 1864, avendo ormai il nostro consolidato 5 0[0 raggiunto un corso corrispondente quasi al capitale nominale, e dovendosi sperare che limitate debbano ormai mantenersi le oscillazioni dei corsi del nostro debito pubblico.

Finalmente coll'articolo 6 del presente disegno di legge si vollero estesi al Napoletano ed alla Sicilia quei vantaggi, che risultano dalle proposte surriferite, e che non sono stati conseguiti in quelle provincie per le leggi attualmente in vigore.

Prima di por termine al presente studio gioverà accennare come a taluno fra i commissarii sarebbe parso utile di aggiungere una proposta intesa a facilitare gli affrancamenti, sia accordando una rateazione al pagamento del capitale di affranco, sia costituendo una o più casse di affrancamento per l'estinzione degli oneri fondiarii in un periodo di tempo determinato, come si è fatto in Austria ed in Prussia. Senonchè la gravità della questione, che non ha precedenti nella nostra storia legislativa, l'urgenza di provvedere finalmente alla soluzione della parte principale del problema, ed al pareggiamento delle varie provincie d'Italia, di fronte al balzello decimale, la opportunità di non sollevare molte questioni ad un tempo, e di non intralciare l'andamento normale della presente riforma, persuasero la Commissione a limitarsi ad una raccomandazione, che rivolge infatti fiduciosa all'onorevole Guardasigilli, affinchè, quando il tempo glielo acconsenta, voglia studiare, e proporre dei provvedimenti, atti a rendere sollecito e generale il beneficio, che si attende dalla totale affrancazione della proprietà fondiaria.

Delle modificazioni di forma introdotte nel disegno di legge e che si spiegano da sè non credesi necessario di dare una motivata giustificazione.

Onorevoli colleghi! — Non abbiamo creduto necessario di assegnare una parte della presente relazione alla dimostrazione delle ingiustizie e dei danni che la continuata riscossione d'ogni maniera di decime arreca alla proprietà, alla agricoltura, al sentimento morale

delle popolazioni ed al prestigio stesso del Culto e del Clero, il quale dovrebbe, come scrisse il Chalmers (Econ. Polit. Cap. X) invocare per il primo l'opera della legge, al fine di non apparire più come un ostacolo alla prosperità della nazione ed al benessere delle famiglie.

La condanna delle decime fu pronunciata dai giuristi, dagli economisti e dagli uomini di Stato, e fu sanzionata dalla stessa Chiesa cattolica per bocca dell'arcivescovo di Parigi, il quale discutendosi nella Assemblea Francese quella, che poi divenne la legge 4 agosto 1789 pronunciò queste memorande parole: « au nom de mes confrères, au nom de mes coopérateurs, et de tous les membres du Clergé, qui appartiennent à cette auguste Assemblée, à mon nom personnel, messieurs, nous remettons toutes les dîmes ecclésiastiques entre les mains d'une nation juste et généreuse. » « Nous avions cru (aggiuge il vescovo di Perpignan) que les dîmes étaient une propriété sacrée; la nation en desire la soppression; nous cédons à ses désirs. »

Nobili e savie parole alle quali corrisponderanno, ne andiamo convinti, il pensiero e l'azione del clero italiano. È certo che la presente, come ogni riforma, perturba ed offende qualche interesse, suscita talune ostilità e malumori; ma se di fronte ai lagni dei minori interessi il legislatore si arresta dubbioso, e non si lascia guidare dalla voce dei grandi doveri che si impongono allo Stato civile, nel tempo nostro, è affatto inutile e vano parlare di libertà, di progressi, di ideali di prosperità e di gloria, perchè non è concesso di volare a colui, che non può nemmeno camminare misuratamente.

Abbiamo detto a bella posta *camminare misuratamente*, perchè non potremo vantare la nostra *velocità*, se appena dopo ventisette anni, dacchè siamo divenuti padroni dei nostri destini, riusciamo ad unificare la legislazione eversiva delle decime. Le libertà conseguite sono, è certo, altissima e preziosa conquista: ma non si vive di sola politica, e conviene ormai studiare sul serio, e spingere innanzi quei miglioramenti economici, che vietino al popolo italiano di esclamare col poeta:

. . . . . tuumque
Nomen, libertas, et inanem prosequar umbram.

La Commissione raccomanda dunque calorosamente a voi, onorevoli colleghi, il disegno di legge, sul quale vi ha riferito il proprio pensiero, conforme in tutto a quello dell'onorevole ministro guardasigilli Zanardelli, del cui appoggio pieno e cordiale la Commissione lo ringrazia pubblicamente. Certo all'opera sua, alla efficace ed autorevole adesione accordataci, dovrà la patria attribuire il merito della tanto sospirata riforma; se pure il presente disegno di legge, onorevoli colleghi, otterrà l'onore del vostro favorevole voto.

FAGIUOLI, *relatore*.

Ecco ora il testo della Legge 14 luglio 1887:

UMBERTO I ecc.

Articolo 1.

Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l' amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, e ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all' Amministrazione del Fondo pel culto e dell' Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.

Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura di anime, investiti di beneficî ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso, colle formalità e norme stabilite nell' art. 3 e seguenti della presente legge.

Articolo 2.

Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall' articolo precedente, l' Amministrazione del fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l' abolizione.

Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrue ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del fondo per il culto , dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con

precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di R.

Articolo 3.

Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in denaro.

Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue.

Articolo 4.

Per la commutazione stabilita nell'articolo 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, num. 1389, e 29 giugno 1879, num. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane.

Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale con le norme stabilite nell'articolo seguente.

Riguardo ai terreni incolti e bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica.

Articolo 5.

Le rendite costituite, nel modo suindicato, in commutazione delle prestazioni contemplate dall'art. 3, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre, mediante il pagamento d'un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, e salva l'applicazione dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1864, per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali.

Articolo 6.

Le leggi e decreti contrari alla presente legge sono abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO

G. Zanardelli

Chiarimenti alla Legge

ART. 1.°

Quattro parti contiene questo articolo:

1° Abolizione di tutte le Decime ed altre prestazioni corrisposte ai Ministri del Culto, ed ai corpi morali.

2° Abolizione di quelle giudizialmente riconosciute e convertite.

3° Provvisorio mantenimento agli attuali investiti delle dette prestazioni.

4° Facoltà ai reddenti delle Decime di commutarle anche nello stato provvisorio.

Le anteriori Leggi e Decreti che dichiaravano puramente abolite le Decime sacramentali od ecclesiastiche (1), dettero per conseguenza adito ad una infinità di quistioni per definire la moltiplicità delle svariate prestazioni riscosse dal Clero, lo che fece sentenziare che « l'indagine « intorno alla natura di una Decima e la dichiarazione di esser prediale

---

(1) Ecco la data delle precedenti Leggi e Decreti: *Province Napoletane*, Decreto 7 Gennaio 1861; *Province Siciliane*, Decreto 4 Decembre 1860; *Province della Sardegna*, Leggi 15 Aprile 1837 e 26 Marzo 1853; *Province Toscane*, Decreto 21 Gennaio 1860; *Modena*, Decreto 19 Gennaio 1860. Nelle province parmensi erano state le Decime abolite con le leggi Francesi rispettate dal governo del Duca. Non erano state abolite finora nel Lombardo-Veneto, nel Piemonte, nella Liguria, nell'Umbria, nella Marche, e nelle Province Romane.

« e sacramentale si risolvono in quistioni di fatto, abbandonate al cri-
« terio dei giudici di merito » (1).

La presente Legge, estesa a tutta l'Italia, toglie ogni dubbio, definisce la natura della prestazione dalla persona, dal corpo morale da cui è riscossa, qualunque sia il modo, sia in generi che in contante; poichè tanto l'una quanto l'altro dimostrano chiaramente che la esigono in corrispettivo di un Uffizio religioso, lo che indica la natura ecclesiastica del reddito, quando non vi sia titolo che ne chiarisca l'indole dominicale e laica.

Quindi generale è l'abolizione di ogni prestazione che il clero riscuote per questo oggetto dai fedeli.

In conseguenza sono aboliti immediatamente:

a) Gli assegni che i Comuni, in surrogazione delle Decime, si sono assunto l'obbligo di pagare, salvo la limitazione dell'articolo 2.°

b) Le decime corrisposte da enti ecclesiastici, al Demanio, al Fondo pel Culto, all'Asse ecclesiastico di Roma nonchè quelle corrisposte ai Ministri del Culto non aventi cura d'anime.

La sola limitazione transitoria imposta dalla legge presente è questa: Gli attuali investiti, Vescovi, Parroci, Coadiutori e Vicarii aventi individualmente cura di anime, finchè sono nel possesso civile e canonico del Beneficio hanno diritto all'esazione delle Decime.

È sufficiente la investitura Canonica a dare il possesso civile, nè vi ha bisogno del *Placet* o dell'*Exequatur* (2).

Riassumiamo altri chiarimenti all'articolo 1°.

Il pagamento di queste prestazioni essendo annale, l'abolizione si estende all'annata in corso. I debitori, tenuti ancora al pagamento per l'articolo 1° possono commutare con le norme fissate all'art. 3°.

Art. 2.°

Con questo articolo il legislatore ha provveduto a indennizzare i successori degli attuali investiti di ciò che verrà loro a mancare per l'abolizione delle Decime, costituendo un nuovo onere a carico del Fondo pel Culto. Questo è immediato, e mediato. Immediato per i Benefici Vacanti, mediato secondo le vacanze che si verificheranno, sia per decesso, rinunzia, promozione o traslazione degli investiti.

A chiarire praticamente l'esecuzione di questo articolo crediamo importante pubblicare la seguente Circolare del Fondo pel Culto diramata agli ufficî provinciali.

---

(1) Cassazione di Napoli, 16 dicembre 1866, Seminario di Castellammare e Chiarazzo.

(2) Vedi tornata del Senato del Regno del 12 luglio 1887. Discorso del chiarissimo Senatore Costa, e risposta del Ministro Zanardelli.

Circolare N. 201.

Ai signori Intendenti di finanza, Ispettori e Ricevitori del Demanio e delle tasse ed Ispettori provinciali del Fondo per il Culto.

Oggetto

DECIME SACRAMENTALI — ABOLIZIONE — CONGRUE AI VESCOVI ED AI PARROCI.

19 Agosto 1887.

La legge del 14 luglio 1887, n. 4727, nell'abolire le decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali dispone, tra altro, che i Vescovi ed i Ministri del Culto aventi individualmente cura di anime, investiti di benefizi ecclesiastici ed in possesso civile dei medesimi, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime anzidette; e che a loro successori, avendo effetto l'abolizione, il Fondo per il Culto corrisponda in compenso un supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6,000 per le Mense Vescovili e di lire 800 per i Ministri del Culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungano quelle somme al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione e purchè il supplemento da concedersi mai non ecceda l'ammontare delle decime abolite.

Ogni qualvolta occorra l'applicazione di tali disposizioni saranno tenute le seguenti norme:

1.

Tutti i Vescovi e i Ministri del Culto avente individualmente cura d'anime, ai quali sia dovuto il compenso delle abolite decime sacramentali fino a raggiungere per i primi l'annua somma di lire 6,000 e per i secondi l'annua somma di lire 800, pur computando le altre rendite beneficiarie, dovranno farne apposita dimanda od all'Intendenza di Finanza della provincia alla quale appartengono od alla Direzione generale del Fondo per il Culto, comprovando la loro qualità personale coll'atto di nomina già rivestito di regio *exequatur* o di regio placito.

2.

Lo importare delle decime sacramentali abolite dovrà per ciascun ente essere dichiarato, secondo risultino effettivamente riscosse nel

l'attualità di possesso, con apposito certificato della Curia vescovile, vidimato per la verità dell'esposto e per l'autenticità della firma dal Sub-Economo dei benefizi vacanti del distretto.

3.

Qualora le decime sacramentali abolite, anzichè in danaro, fossero corrisposte in generi e derrate, dovrà esserne indicato il valore in numerario con certificato del Municipio del luogo e secondo la ragione media ivi stabilita al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.

4.

Lo importare delle altre rendite beneficiarie deve risultare dagli ultimi accertamenti per gli effetti della tassa di manomorta, coll'aggiunta dei proventi avventizi calcolati alla ragione media di lire trenta per ciascun ente.

5.

Alla dimanda prescritta dall'artic. 1 della presente dovranno essere sempre uniti i seguenti documenti:

1. L'atto di nomina munito di regio *exequatur* o di regio placito, giusta il disposto dell'articolo 1;

2. Il certificato della Curia vescovile vidimato dal Sub-Economo giurisdizionale indicato all'articolo 2;

3, Il Certificato del Municipio indicato all'articolo 3;

4. La copia dell'ultima denunzia dei redditi beneficiari assoggettati alla tassa di manomorta indicata all'articolo 4.

6.

Reputandolo necessario, le Intendenze di finanza e la Direzione generale del Fondo per il Culto potranno ancora richiedere a maggior prova della esistenza, della natura e dello importare delle decime sacramentali abolite la produzione di titoli di originaria costituzione e gli stati di possesso o inventario prescritti nelle consegne dei patrimoni beneficiari.

7.

Le Intendenze di finanza che ricevano dimande e relativi documenti per lo scopo della presente, dovranno farne immediata trasmissione alla Direzione generale del Fondo per il Culto colle osservazioni e

notizie che reputeranno opportune, tenendo sempre presente che le decime domenicali non sono comprese nell' abolizione.

Il Direttore Generale
E. Forni

Se per un principio di giustizia e di progresso civile si sono liberati i cittadini dell' obbligo di pagare le decime ecclesiastiche, per lo stesso principio di giustizia si è voluto non danneggiare le condizioni del Clero.

E quindi con equo pensiero si è disposto che il patrimonio ecclesiastico venisse a supplire alla parte delle decime che venivano a mancare ai Vescovi ed al Clero.

Di fatti dato che con l'abolizione delle decime la rendita delle Mense Arcivescovili e Vescovili, non che la congrua del Parroco venisse a scemare in modo da non raggiungere le 6000 lire (1) le prime, ed 800 le seconde, il Fondo pel Culto è obbligato a formare la differenza fino alle 6000 lire ed alle 800 lire. Alla Camera molto si preoccuparono per le condizioni del Fondo pel Culto, e si chiese se esso potesse far fronte a questi nuovi oneri; ma furono date ampie assicurazioni, in proposito.

Gli altri articoli della Legge non hanno bisogno di speciali chiarimenti, e le norme per la commutazione sono quelle stabilite dalla Legge 8 giugno 1873 n. 1389 che è a pag. 245 e seg. del Manuale.

GIURISPRUDENZA

(Decime)

Per le possibili quistioni che potranno insorgere è bene tener presenti alcune definizioni recenti della giurisprudenza; imperocchè, se è vero che esse non si risolvono col caso, ma con la legge, pur non pertanto il caso determina l' applicazione pratica della legge.

---

(1) Con la legge 19 giugno 1875 fu risposto: " I beni delle case cui son annesse Chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le Chiese stesse e le Chiese parocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da riportarsi non eccederà lire 3,000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale (art. 10 n. 3). Con l' art. 59 della legge 15 agosto 1867 il Fondo pel Culto si obbligava a dare agli investiti Vescovi la somma richiesta a compiere le lire seimila, quando per effetto della legge del 30 per 100 il reddito fosse ridotto ad una somma inferiore.

La Decima ecclesiastica è un mero diritto personale a differenza della feudale che è un diritto contro il possessore del Fondo.

(*C. di A. di Modena, 10 agosto 1880, Arciprete di Camposanto c. Ronchetti*).

Esclusa la qualità di sacramentale, la decima non rimane che dominicale e signorile.

(*C. di Napoli, 13 Novembre 1868, Congregazione di Carità di Lecce Sub. di Lecce*).

Le Decime chieste da investiti di Benefizii ecclesiastici, in tale loro qualità, si presumono ecclesiastiche fino a prova in contrario.

(*C. di Firenze, 19 dicembre 1878, Vescovo di Vicenza c. Negrelli*).

Massime Amministrative

I Beneficiati e le Amministrazioni Diocesane delle province napoletane furono autorizzati con R. Rescritto del 3 dicembre 1838 a comprendere nei quadri o ruoli in massa le decime sacramentali senza riportare il nome dei singoli debitori ad unico scopo d'interrompere la prescrizione, salvo i diritti rispettivi della parte.

Con Ministeriale del 22 luglio 1829 diretta all'Intendente dell'Abruzzo Citeriore fu detto che le Decime sacramentali in origine non ebbero per titolo che la sola Legge, e quindi di raro vi ha documenti che le dimostrino.

Con Circolare del 31 marzo 1824 fu risoluto che per le Decime sacramentali era sufficiente riportare nel quadro il solo nome del Comune, dovendo essere a cura degli amministratori sostenere le ragioni dei cittadini.

(Congrue)

La congrua dovuta al Parroco dal Municipio una alle spese pel Culto va fissata non alla base del Decreto del 1812, ma dei dispacci del 1772 e 1787 secondo i bisogni della Parrocchia, non potendo esser minore delle lire 800 annue.

(*Cass. di Napoli udienza del 19 giugno 1885—Menna e Mancini*).

(Mano Regia)

Non contrastandosi all' Economato il diritto di assumere per motivo di conservazione e tutela la gestione delle rendite di una prebenda, con l' obbligo di pagarle al parroco dedotte le spese, ragion vuole che a poterlo esercitare sia fatto obbligo ai debitori delle rendite sequestrate di versarle all'Economato, il quale, dedotte le spese necessarie, l' avanzo lo paghi invece che al parroco al creditore di lui fino all'estinzione del debito.

(*C. di Appello di Napoli 1ª Sezione, udienza del 2 maggio 1887. Economato generale contro Vaia e De Marinis*).

CONTENZIOSO LEGALE

Le Liti

L' esperienza di circa dieci anni di servizio del contenzioso del R. Economato Generale di Napoli, mi ha dimostrato che questo ramo potrebbe, senza dubbio, rendersi perfetto se i R. Subeconomi fossero più esattamente informati, e seguissero le norme stabilite per la trattazione dei giudizii.

Ora io queste norme intendo tracciare brevemente, così riportando le disposizioni di Legge, di Regolamenti in vigore, e delle ministeriali,come esponendo quei criterii che l' ufficio centrale ha creduto seguire e che hanno dato ottimi risultati. I Subeconomi vedranno quale e quanta sia la sfera assegnata, in ordine ai giudizii, alla loro iniziativa ed ai loro poteri; le limitazioni che vennero posteriormente fatte, eviteranno il maggior lavoro, e per naturale conseguenza le lungaggini, la responsabilità in cui molti sono incorsi, e saranno, senza dubbio, semplicizzate le relazioni tra essi e l' ufficio centrale, per le rispettive attribuzioni.

D' altra parte, siccome il personale de' Subeconomi è soggetto a frequenti mutazioni, i nuovi specialmente che entrano in ufficio ignorano le antiche disposizioni e il sistema vigente; le circolari, le ministeriali, le variazioni ar

recate alle Istruzioni del 1863 che fanno seguito al Regolamento dell'8 Dicembre 1861, in modo che, privi di queste cognizioni, debbono rifare essi e l'ufficio centrale la *via crucis* di chiarimenti, dilucidazioni, riscontri, richiami.

Nè ai soli Subeconomi ho fiducia di riuscire utile, ma al Clero: specialmente ai Beneficiati Maggiori e minori, i quali nell'amministrazione delle temporalità dell'Ente che rappresentano sono spessissimo costretti a litigi, sia dai reddenti, sia per revindica di proprietà; e spessissimo chieggono il concorso del R. Economato.

Ora determinare quali sieno i rapporti che intercedono tra i Beneficiati e l'Economato, rispetto alle liti, ricordare le massime e le disposizioni al riguardo, è certamente cosa che evita moltissimi inconvenienti, dà ai beneficiati cognizione dei diritti di cui si possano avvalere, dei doveri che per Regolamenti e ministeriali sono stati fissati, elimina, senza dubbio, non poche vertenze, e soffoca in sul nascere litigi che spesso riuscirono in parecchi casi molesti e dispendiosi.

Esposto così lo scopo pratico di queste istruzioni entro senz'altro in materia.

SEZIONE PRIMA

§ I.

Organizzazione del contenzioso-legale

Il Contenzioso-legale al R. Economato di Napoli è indipendente dagli altri servizii; dipendente dal R. Economo e dal Capo di Ufficio. Tratta gli affari giudiziarii di tutte le centoventidue Diocesi; ha, secondo l'ordinanza dell'Economo Generale (1), un Archivio a se, come gli altri

(1) Questa ordinanza fu emessa dall'ottimo Comm. Massimo Chiossi, che

carichi, in modo che prima cura del Subeconomo o del Beneficiato che scrivono per affari legali dev' essere di non confondere con la stessa nota o foglio, altro affare; lo che se bisogna osservare per tutte le vertenze, nel ramo liti specialmente, onde non si dia luogo a gravi ritardi.

Altra norma essenziale da tener presente è che la lite quasi sempre sorge per affari dipendenti dagli altri rami dell'amministrazione. In conseguenza il Subeconomo, quando propone di rendersi attore o quando è convenuto, indispensabilmente deve con lo stesso rapporto richiamare i precedenti, riassumere brevemente la materia amministrativa che si connette o dà luogo al giudizio.

§ II.

Classifica delle liti.

Possono i litigi dell' Amministrazione classificarsi in categorie?

La divisione è certo difficile; ma, tralasciando le particolarità e le eccezioni, dico che come generici caratteri le azioni litigiose, nelle quali l'Economato interviene come attore o convenuto, possono distinguersi nelle seguenti:

1. Esazione di rendite.
2. Fitti provenienti da contratti.
3. Sequestri di Beneficii per morte, traslazione, rinunzia del Beneficiato, o per motivo di conservazione e di tutela.
4. Pagamenti di tasse.

lasciò l'ufficio di Economo Generale chiedendo il riposo dopo lunga ed onorata carriera. Sento qui il debito di esprimergli pubbliche azioni di stima ed affetto per le prove di benevolenza e di fiducia che mi dimostrò durante cinque anni di assiduo lavoro inteso a riordinare ed a sviluppare l'attività del R. Economato di Napoli, ed a chiudere il periodo delle molte liti, evitando per quanto fu possibile che altre gravi ne sorgessero.

5. Revindiche di fondi, Usurpazioni, Legati.
6. Aggiusti di rata ed equi assegni.
7. Pensioni.
8. Debiti di ex Subeconomi e cassieri, ed espropriazioni delle cauzioni.
9. Restauri.
10. Spese di liti e liquidazioni di compenso a carico della parte succumbente, opposizioni.

§ III.

Facoltà d'iniziare o di resistere alle liti.

Con l'art. 81 del Regolamento 8 Dicembre 1861 fu disposto quanto segue:

Art. 81. È nell' esclusiva attribuzione dell'Economo Generale d'iniziare giudizii concernenti i beneficii vacanti, e di dirigere quelli già incoati.

I Subeconomi però, nel caso di qualsivoglia fatto che possa direttamente o indirettamente pregiudicare i diritti e le azioni dei benefici commessi alla loro amministrazione, dovranno avvertirne l'Economo Generale per gli opportuni provvedimenti.

Sarà pur obbligo dei Subeconomi di promuovere in caso d'urgenza dall' autorità competente quelle misure di conservazione che fossero richieste dalla specialità delle circostanze dandone immediatamente avviso all'Economo Generale.

E le *Istruzioni* ai Subeconomi Diocesani del 15 dicembre 1863 con l'art. 69 dispongono (1) :

Essendo nella esclusiva attribuzione del R. Economo Generale, a norma dell'art. 81 del Regolamento , d' iniziar giudizii concernenti i Beneficii vacanti e di dirigere quelli già iniziati , i Subeconomi non potranno, senza la preventiva autorizzazione, promuoverne alcuno, o continuar quello pel quale non fossero stati già autorizzati.

---

(1) Queste Istruzioni sono pubblicate a parte e non col Regolamento pel 1861.

Art. 70. In dilucidazione del secondo alinea del suddetto artic. 69 rimane però dichiarato essere obbligo dei Subeconomi, senza chiedere o attendere veruna autorizzazione, di spedire gli atti coattivi ai debitori morosi, di fare atti interruttivi di prescrizione, di rinnovare le iscrizioni ipotecarie che scadono col decorrimento del decennio, di fare gli atti di congedo come all'art. 34, ed altri atti simili, la cui omissione o dilazione importerebbe perdita o diritto del R. Economato (1).

§ IV.

Comento al paragrafo precedente

L'alinea primo è stato modificato con Circolare Ministeriale del 4 novembre 1874 n. $\frac{18188}{548}$ richiamata in vigore con le Ministeriali dell'11 settembre 1879 4.ª Divis. 1. sez. n. 15942, e 16 aprile 1880 4. divis. 2, sez n. 3875, con le quali fu stabilito che l'Economo Generale, sia come attore sia come convenuto, non può istituire o intervenire nei giudizii senza l'autorizzazione del Ministero.

§ V.

Appelli — Ricorsi

La stessa autorizzazione è necessaria così per produrre come per resistere agli appelli ed ai ricorsi.

§ VI.

Eccezioni a questa regola — Giudizii per esazioni di rendite

Con la Ministeriale innanzi citata dell'11 settembre 1879

---

(1) L'art. 34 è così concepito: Art. 34. I Subeconomi non dovranno omettere, sotto la loro più stretta responsabilità, d'intimare agli affittatori, nelle epoche opportune, i corrispondenti atti di congedo, in tutti i casi richiesti dalla legge, dai contratti, dalle consuetudini.

fu fatta un' eccezione; fu concesso cioè all' Economo generale di prescindere dal chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero quando si tratti di giudizii per *esazione ordinaria di rendite;* però, iniziato il giudizio, dovrà darsene avviso al Ministero, e riferire ulteriormente, quando nel corso della causa insorgessero delle complicazioni e delle difficoltà di qualche importanza.

È concessa eguale facoltà ai subeconomi ? L' art. 71 delle citate *Istruzioni* è così concepito:

Quante volte alle coazioni spedite i debitori portassero opposizioni, possono i Subeconomi procedere benanche sino alla discussione delle medesime, ed agli atti ulteriori di esecuzione, dandone contemporaneamente avviso all'Economato Generale, senza arrestarsi nella procedura.

Se la discussione di tali pendenze dovesse aver luogo in grado di appello è necessario richiederne preventivamente l'approvazione.

Questo articolo è stato totalmente innovato, imperocchè come norma generale il R. Economato ha disposto che i Subeconomi possono procedere, anzi debbono, agli atti di coazione, ma quando sorgessero opposizioni, sono obbligati ad inviar copie di esse all' ufficio centrale ed ottenere la debita autorizzazione a stare in giudizio.

Alle copie delle coazioni bisogna unire quelle delle opposizioni, e se il termine per la comparizione all' udienza è breve, chiedere ed ottenere un differimento.

Per quanto riguarda gli atti esecutivi, in dipendenza delle coazioni non opposte, debbono preventivamente avvertirne il R. Economato.

Per tutti gli altri diritti ed obblighi dei Subeconomi sono in vigore gli art. 81 del Regolamento 8 dicembre 1861, e quelli 69, 70, 71 delle *Istruzioni* 15 dicembre 1863.

§ VII.

Possono i terzi opporre la mancanza di autorizzazione

La preventiva autorizzazione che l' Economo Generale chiede al Ministero, e i Subeconomi all' Economo Generale è di ordine interno ed amministrativo, in conseguenza della dipendenza dell' uno dall' altro, e degli altri dall'uno, ed è necessario per coprire la propria responsabilità sulle conseguenze di un giudizio. I terzi quindi non possono opporre la mancanza di questa autorizzazione, anzi la Cassazione di Napoli ha deciso che l'Economato, essendo una Amministrazione che sta da se, non ha bisogno dell'autorizzazione ministeriale per agire in giudizio, o sperimentare tutti i mezzi sia ordinarii sia straordinarii per impugnare le sentenze (1).

§ VIII.

Seguito dell' esazione delle Rendite.—Privilegio. Le coazioni — modulo delle coazioni

Per l'esazione di tutte le rendite le Commissioni Diocesane procedevano col sistema privilegiato della coazione (2).

Creatosi l'Economato di Napoli passarono nell' Economo Generale l' amministrazione e le altre funzioni fino allora esercitate dalle Commissioni Diocesane (3) , e fu esplicitamente dichiarato che nessuna innovazione arrecavasi alle norme per la riscossione dei redditi (4).

---

(1) Decisione 26 gennaio 1869. (Giornale *La Legge*, Vol. IX, pag. 437).
(2) Art. 67, 68, 69, 70, 71 del Decreto 30 Gennaio 1817.
(3) Art. 2 del Decreto 17 Febbraio 1861, n. 250.
(4) Art. 5. dello stesso decreto 17 febbraio 1861, *comma* 5.

La Giurisprudenza della Cassazione di Napoli confermò queste disposizioni legislative (1).

L' Economato dunque ha il privilegio di esigere le sue rendite con la coazione, privilegio che non nasce dalla natura del titolo, ma *ope legis*.

E poichè pel decreto 17 gennaio 1817 i cassieri delle Diocesane erano facoltati a spiccar le citazioni in carta libera, così eguale facoltà è stata mantenuta all'Economato con determinazione della Direzione Generale del Demanio, la quale fu comunicata ai Subeconomi con la circolare del 23 dicembre 1885 n. 24 652 così concepita:

Richiamo l'attenzione dei Signori Subeconomi sulla seguente disposizione di massima pubblicata nel Bollettino del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse, in data del 25 novembre 1885 N. 129683, 24683, 3ª Divisione, e comunicata alle Intendenze delle Provincie Napoletane:

« Consta al Ministero che non viene seguita una regola uniforme circa alla tassa di bollo per gli atti di coazione promossi dagli Economati dei Benefizi vacanti.

« Ad evitare quindi irregolarità in proposito, si dichiara che gli atti di coazione per riscossione delle rendite amministrate dagli Economati dei Beneficii vacanti, se vengono fatti od intimati col mezzo degli uscieri giudiziarii senza riguardo all'importare della somma debbono scriversi sulla carta bollata con la tassa stabilita dalla legge 29 giugno 1882 n. 835, Serie 3ª.

« Gli atti stessi invece vanno esenti dalle tasse di bollo e di registro, quando hanno luogo per mezzo dei Messi intimatori, giusta il privilegiato sistema tuttavia in vigore nelle provincie Napoletane. »

In conseguenza vorranno i sigg. Subeconomi uniformarsi alle norme indicate nella seconda parte delle suddette disposizioni, spiccando le coazioni per mezzo dei Messi intimatori; ed al riguardo sceglieranno quelli addetti agli uffici dei Ricevitori del Registro; facendo le opportune pratiche perchè sia concessa dal Prefetto la relativa patente; e pagando ai detti Messi gli stessi diritti fissati per gli atti di coazione che si fanno per conto dello Stato.

Ed è opportuno avvertire che, in seguito all'intimata coazione, dovendosi procedere agli atti esecutivi, fa d'uopo che la procedura sia espletata dall'usciere giudiziario, non già dal Messo intimatore.

---

(1) Sentenza del 17 novembre 1877 nella causa tra il Subeconomo di Nardò contro gli eredi Scategni.

Vorranno i signori Subeconomi conformarsi strettamente a siffatte norme, dandomi un cenno che mi accerti che han ricevuto la presente».

SEZIONE SECONDA

§ I.

Rappresentanza nei Giudizii

Gli Economati Generali rappresentano il Ministero dei Culti nelle cause che concernono la pubblica amministrazione dei Beneficii vacanti (1). Rappresentano poi unicamente l'Ente ecclesiastico soggetto od oggetto della lite, perchè l'amministrazione loro è circoscritta alla custodia e conservazione del patrimonio ecclesiastico, finchè mancano i benefiziati che debbono amministrarlo (2). Esige le rendite della vacanza, ma non ha il carattere di usufruttuario, perchè non le fa sue, nè gode di quelle rendite, bensì sostiene i pesi dell'Ente, e i superi sono a disposizione del Ministero, che li spende per il Clero e per le Chiese.

In conseguenza l' Economato non ha nè può avere rappresentanza giuridica in nome proprio, nè può esser condannato in nome proprio, ma in rappresentanza dell'Ente.

Solamente in quanto al modo di citazione e della rappresentanza in giudizio l'Economato è equiparato alle amministrazioni dello Stato per la speciale disposizione del Decreto Legislativo 25 Giuguo 1865, numero 2361 (3).

§ II.

Conflitti — Rappresentanza

È l' Economato una pubblica Amministrazione ed in conseguenza quando il Magistrato si è in un giudizio pronunziato sul merito non può essere più elevato il conflitto di giurisdizione (4).

---

(1) Cassazione di Torino, 1° Luglio 1876, (*Annali di Giur. Ital.*, Vol. X. 1. 520).

(2) Cassazione di Firenze, 9 marzo 1874. (*Annali di Giur. Ital.* Vol. VIII, 1, 134).

(3) Cassazione di Torino 14 Novembre 1870, *Idem* di Firenze 14 Nov. 1870. (*Annali di Giur. Ital.* Vol. IV. I. 311, 313).

Nella tabella annessa al decreto legislativo del 25 Giugno 1865 è detto che l'Amministrazione dei Beneficii Vacanti è rappresentata nei giudizi dagli Economi Generali e dai Subeconomi.

(4) Cassazione di Firenze 20 Febbraio 1884 (*Legge* 1884, 1, 651).

La rappresentanza di tutti i benefizii vacanti è nell' Economo Generale ; però esso la delega ai Subeconomi. Questi non agiscono che per sua delegazione ; quindi così nei giudizii i Subeconomi non rappresentano gli enti che come delegati amministratori del R. Economato.

Ma poichè solamente per delegazione essi ne sono i legittimi amministratori e rappresentanti, è l'Economo nel diritto di procedere a nome dei medesimi a tutti gli atti opportuni, quando essi li trascurassero; e può benissimo supplire alla loro rappresentanza con quella propria, così sporgendo gravami in appello come ricorsi per Cassazione.

Così l' Economo può rilasciare il mandato al difensore quantunque la citazione fosse intimata al Subeconomo; o il subeconomo al difensore quando esso è attore o convenuto.

§ III.

Mandati

I Subeconomi non sono autorizzati a rilasciar procure generali ma singole e per ciascun giudizio, salvo il caso che l'Economo Generale non disponesse altrimenti.

I mandati debbono esser rilasciati su carta intestata dell'Ufficio, col timbro, e con la marca da bollo annullata.

La maggiore spesa di mandati per atti a brevetto non è ammessa dall'Economo Generale di Napoli.

§ IV.

Vigilanza su i Giudizii. Obblighi e facoltà dei Subeconomi.

a) Gli Ufficii Subeconomali debbono per propria iniziativa vigilare sull'andamento delle cause, quando la Magistratura competente è nello stesso luogo del Subeconomato. Chiedere informazioni ai difensori quando è lontana.

Debbono con sollecitudine spedir le sentenze o le copie di quelle notificate, e quando è prossimo a scadere il termine dell'appello o ricorso come norma generale da osservarsi nei casi urgenti sono nell'obbligo di produrre il gravame quando è per verificarsi la scadenza del termine.

b) È del pari necessario non trascurare, semprechè si chieda l'autorizzazione per intentare o resistere in giudizio, di unire al rapporto particolareggiato della vertenza le copie o le indicazioni esatte dei ti-

toli e documenti, dai quali può rilevarsi la ragione o il torto dell'Amministrazione.

Nè quando i Subeconomi chiedono l'autorizzazione per rendersi parte diligente, e notificare le sentenze rese in favore dell'Amministrazione, debbono tralasciare d'inviar copia delle sentenze suddette , o del dispositivo.

c) Giova altresì por mente che la scelta dei difensori spetta unicamente all' Economo; e che nel caso d'urgenza giustificata, i Sub-Economi debbono rivolgersi all'autorità giudiziaria del luogo o del Capoluogo, per farsi additare un difensore zelante, probo ed intelligente.

d) Le liquidazioni di spese giudiziarie dovranno esser sempre redatte in carta da bollo e vistate dai Cancellieri delle rispettive magistrature che hanno avuto cognizione del giudizio. Quando però insieme alla liquidazione della spesa non si trasmettono le produzioni, i Sub-Economi sono obbligati a riscontrare le spese segnate dagli Avvocati, ed assicurare questa Generale Amministrazione, della verifica da essi fatta e delle loro osservazioni, nel caso ve ne fossero.

e) Quantunque la materia che forma oggetto delle liti sia spesso identica, s'avverte nondimeno una varietà con cui certe quistioni vengono trattate. Si avverte altresì una disparità di procedimento in quistioni risolute e fermate, sia da una costante giurisprudenza, sia per l' autorità di giudicati. Ad eliminare quindi gli sconci che possono nascere dalla mancanza dell' unità d' indirizzo, nel definire o nell'iniziare certi giudizii, è necessario che i Sub Economi chiedano agli Avvocati due copie di ogni memoria messa a stampa, e spediscano all' Economato le dette due copie , alligandovi in iscritto , il dispositivo della sentenza emessa nel giudizio a cui quelle allegazioni si riferiscono (1).

§ V.

Caratteri generici e specifici dei giudizii

Durante la vacanza del Beneficio tutte le azioni giudiziarie relative all' amministrazione, alla conservazione, all'integrazione del patrimonio dell'Ente possono essere intentate dall'Economato e per esso dai Subeconomi.

Quelle che riguardano però l'amministrazione delle rendite, cioè le arretrate al momento della vacanza, quando nell'aggiusto di rata fatto col Beneficiato che lascia l'Ente per rinunzia o traslazione, sono state dal Subeconomo riportate a carico dell' amministrazione, debbono da

(1) Circolare dell'Economato del 7 Giugno 1879, n. 10950. Art. 73 delle *Istruzioni* del 15 dicembre 1863.

lui riscuotersi. Così pure quando l' aggiusto di rata è fatto con gli eredi dell' investito ; e non altrimenti quando il Beneficio è provveduto del titolare novello.

Però tutte le azioni che riguardano il patrimonio ecclesiastico dell' Ente , l' integrazione , la rivindica di esso , intentate o continuate durante la vacanza, debbono essere assunte e rappresentate dal novello titolare non appena costui è messo in possesso legale del Beneficio (1).

E quindi allo stesso con apposito verbale saranno consegnati gli atti , i titoli , i documenti relativi alle continuate e iniziate , o da iniziarsi , facendosi dal verbale constare l' obbligo del Beneficiato a curare l'adempimento delle suddette azioni.

SEZIONE III.

§ I.

Beneficiato—Teorica dell'usufrutto— Rappresentanza giuridica del Beneficio — Rapporti tra l' Economato ed il Beneficiato in ordine alle liti.

Non è cosa molto facile e spiccia il definire la natura ed il carattere giuridico del Beneficiato. È egli un vero e proprio usufruttuario, o egli un semplice usuario delle rendite del Beneficio ?

Gl' interpreti e la giurisprudenza sono al riguardo oscillanti e divergenti.

Noi senza impigliarci in una disamina delle due opposte opinioni, osserveremo solamente ciò che praticamente ci pare che debba condurre allo scopo di questo breve e compendioso lavoro.

I giuristi ritengono che la differenza tra l'usuario e l'usufruttuario sta in questo che al primo è concesso il *jus utendi*, all'altro il *jus utendi et fruendi*. Quindi l'usuario *habet tantum jus utendi re aliena*; *non autem percipiendi et alienandi fructus*.

L' usufruttuario invece ha *jus utendi re aliena et percipiendi et alienandi ejus fructus*. Sicchè questi può disporre dei frutti della cosa tanto per se , quanto per gli altri , vendendo , donando, concedendo, fittando senza permesso alcuno del direttario.

Dunque , si dice , se questi diritti sono nel Beneficiato , indubbiamente il suo carattere giuridico è quello dell'usufruttuario.

---

(1) Per patrimonio ecclesiastico s'intende non solo il patrimonio degli enti eretti in titolo ma ben anco il patrimonio di quelle istituzioni che hanno scopo religioso e che sono destinate al Culto. (Corte d'Appello di Torino, 25 aprile 1876. *Gazz. Tribunali*. A. V, p. 502).

Noi non dividiamo però questo avviso. La teorica dell' usufrutto è applicabile al Beneficiato, ma è un usufrutto *sui generis*. Difatti egli ha il pieno godimento delle rendite del Beneficio, ma ne amministra il patrimonio non per la sua passeggera e temporanea gestione sibbene per quella perpetua. Così per legge canonica è obbligato a mantenere integri da ogni attacco rendite e patrimonio; per legge civile è tenuto, serbando la medesima integrità, a consegnarlo al successore. E poichè ogni patrimonio beneficiale è autonomo, e i pesi dell' ente di qualsiasi natura debbono esser sostenuti con le rendite dell' ente, il Beneficiato è tenuto a soddisfare ogni obbligo che possa nascere a causa o per effetto del patrimonio dell'ente medesimo.

In conseguenza dato che sorga il bisogno di una lite, o che altri la inizii ed il Beneficio vi è trascinato, è il Beneficiato che deve sostenerne il peso, qualunque sia l'indole dell'azione, non potendosi limitare i suoi obblighi solamente all' esatta riscossione delle rendite, ma dovendosi estenderli anche a quelli di revindicare, reintegrare, il patrimonio ecclesiastico, e respingere qualunque attacco che possa da altri promuoversi per diminuirne la consistenza.

Stante ciò torna frustranea e priva di scopo pratico la distinzione che i Beneficiati fanno spesso all' Economato, relativamente agli obblighi loro ed a quelli del proprietario a norma dell'art. 510 c. c.

Essi dicono che, secondo questo articolo, sono tenuti a sopportare le spese riguardo all' usufrutto e le condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo. Ma se le liti riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto è tenuto l' Economato ed essi in proporzione del rispettivo interesse; perchè, secondo avvisano, l' Economato è il proprietario.

Ora non ci è più inesatta definizione di questa rispetto all' Economato. Esso non solo non è il proprietario, ma neanche, come abbiamo dimostrato, usufruttuario, perchè non fa suoi i frutti dell' Ente. Proprietario in questo come in ogni caso è l' ente Beneficio; quindi pur volendosi applicare alla lettera e secondo lo spirito l'art. 510 c. c. è sempre l' ente che dovrebbe rivalere il Beneficiato delle spese, in proporzione del rispettivo interesse.

Dal che ripetiamo non è la teorica del diritto comune dell'usufrutto che può in questo rapporto applicarsi al Beneficiato ed all'Economato. E difatti ove si esaminassero le disposizioni del titolo III del Lib. II del codice civile, si vedrebbero le differenze che esistono tra i diriti ed obblighi dell'usufruttuario comune con quelli del Beneficiato.

Ora dall'obbligo appunto che il Beneficiato ha di conservare, mantenere, integrare tanto nella forma che nella sostanza il patrimonio ecclesiastico, ne discende l' altra di farsi attore e d' intentare liti, o di stare in giudizio come reo convenuto, nell' interesse del Beneficio, inquantochè la legittima rappresentanza è in esso, e l' Economato

non ha veste giuridica per farlo; salvo quando per obbligo della vigilanza dovesse sostituirsi al Beneficiato (1).

§ II.

Autorizzazione al Beneficiato di stare in giudizio.

È il Beneficiato nell'obbligo di chiedere all'Economato l'autorizzazione a promuovere o stare in giudizio? Da nessuna disposizione di legge è prescritto un tale obbligo; però non deve il Beneficiato omettere di avvertire ed informare l'Economato sia che proceda come attore, sia quando è convenuto in ogni sorta di liti.

E questo obbligo non nasce dai rapporti di usufruttuario o proprietario che come si è visto non esistono, ma dalle facoltà ed obblighi insieme che ha l'Economato di esercitare una stretta vigilanza sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico quantunque l'Ente cui appartiene sia provvisto del Beneficiato; e di promuovere insiememente gli atti di conservazione e di tutela (2).

E la giurisprudenza ha ritenuto che per stare in giudizio come convenuto non ha il Beneficiato bisogno dell'autorizzazione governativa, quand'anche vi sia chiamato per diritti che interessino la sostanza del patrimonio Beneficiario (3).

§ III.

Spese giudiziarie.

Nel § III della Sez. II abbiamo accennato ai documenti ed ai riscontri che bisogna esibire e fare per il pagamento delle spese giudiziarie.

Ora è bene tener presente che per Ministeriale del 21 ottobre 1880 N. 17067-10 fu disposto che tutti i pagamenti debbono esser fatti dalla Cassa Centrale. Quindi i Subeconomi non possono anticipar somma alcuna, salvo in rare occasioni per casi urgentissimi e per somme strettamente indispensabili, le quali non saranno riportate in esito nei conti, ma dovrà di esse chiedersi il rimborso all'Ufficio Centrale.

Appena poi che le spese di lite saranno riscosse, sia parzialmente sia totalmente per ciascun giudizio, dovranno essere inviate all'Ufficio Centrale.

---

(1) Ministeriale dei Culti del 27 ottobre 1869 n. 2650 17 422.

(2) Art. 3 e 13 del Regolamento 8 dicembre 1861.

(3) Corte di Appello di Firenze, 6 aprile 1864, *Ann. Giur. Toscana*, Anno 1864, 2, 360.

I Beneficiati non hanno diritto a rimborso di spese di liti da parte dell' Economato in quelle azioni in cui riuscissero succombenti.

La ragione è ovvia. Le spese per l' Ente debbono essere sostenute con le rendite dell' Ente; e se l' Economato provvede nella vacanza alle spese di liti, quando il Beneficio è provvisto deve provvedervi il titolare.

§ IV.

Gratuito Patrocinio

Può però ben darsi il caso che le rendite del Beneficio siano assai magre, che tolte le spese di Culto, i pesi fiscali, gli resti nulla o ben poco o tanto quanto appena basti al Beneficiato per alimento. Allora può ben egli invocare il beneficio del gratuito patrocinio, sporgendo domanda in suo nome ma sempre in rappresentanza dell' Ente (1).

---

(1) Dispaccio del Ministero di G. G. e de' Culti del 27 ottobre 1869, n. 2650-17422.

INDICE

PREFAZIONE . . . . . *Pag.* III

Diritto Pubblico. Relazione tra lo Stato e la Chiesa . . . „ V

Proprietà Ecclesiastica. Le Congrue . . . . . „ VII

Abolizione delle Decime. . . . . „ IX

Giurisprudenza. . . . . „ XXXII

Contenzioso Legale. Le Liti . . . . . „ XXXIV

1529
Re 371-10
98

5965